ANNO XXVI

1933
ANNO XII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

ROMA
SOC. AN. TIPOGRAFICA G. LUZZATTI
Via Fabio Massimo, N. 53-55
1934-XII

(*)

INDICE DELLE LEGGI E DEI DECRETI REALI

INDICE DEI DECRETI E DELLE ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1932, *relativo alla variazione delle giurisdizioni delle Sezioni Lavori di Firenze e Bologna.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la deliberazione Commissariale 27 giugno 1923, n. 1273, che estendeva la giurisdizione della Sezione Lavori di Bologna al tratto Fornovo-Pontremoli, appartenente alla circoscrizione del Compartimento di Firenze;

Vista la relazione della Direzione Generale, Servizio Personale ed Affari Generali (P.A.G. 11/156807 del 24 dicembre 1932-Anno XI), con cui si propone di restituire tale tratto alla giurisdizione della Sezione Lavori di Firenze, in conseguenza della elettrificazione della linea Vezzano-Fornovo;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle F. S.;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1933-XI il tratto Fornovo (inclusa)-Pontremoli è restituito alla giurisdizione della Sezione Lavori di Firenze.

Roma, li 27 dicembre 1932-XI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1932. — *Facilitazioni di tariffa ai possessori di biglietti di viaggio circolare sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico n. C. 313/28467/19 del 21 ottobre 1932 - Anno X;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Al possessore dei biglietti di viaggio circolare, di cui l'articolo 26 delle « Tariffe e condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato », i quali hanno un itinerario di almeno 500 km., è data facoltà di effettuare viaggi di andata-ritorno (diramazioni) da una qualunque stazione intermedia dell'itinerario del biglietto ad altra situata fuori dell'itinerario stesso e distante non oltre 150 km.

Art. 2.

Il numero massimo delle diramazioni di cui l'art. 1 è di cinque. Esse devono essere in destinazione di località l'una sempre diversa dall'altra e devono essere effettuate senza fermate intermedie nella stessa classe del biglietto di viaggio circolare, del quale peraltro non prolungano in alcun modo la validità.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 302 del 31.12.32-XI.

Art. 3.

Le diramazioni godono dei seguenti prezzi ridotti a seconda della lunghezza dell'itinerario del biglietto di viaggio circolare dal quale si dipartono:

Lunghezza dell'itinerario Ferrovie Stato del biglietto di viaggio circolare.	Tariffe ridotte da applicarsi alle diramazioni
Da 500 a 1000 km.	Tariffa ridotta del 30 % (per le prime due diramazioni) le quali devono essere in destinazione di località distanti almeno 100 km. Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale (per le restanti tre diramazioni).
Da 1001 a 2000 km.	Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale (per tutte le cinque diramazioni).
Oltre i 2000 km.	Tariffa ridotta del 70 % (per tutte le cinque diramazioni).

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato emanerà le norme di applicazione del presente decreto, modificando di conseguenza l'allegato n. 5 alle « Tariffe e condizioni pel trasporto delle persone », e determinerà la data di entrata in vigore delle presenti facilitazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 ottobre 1932 - Anno X.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1932. — *Applicazione di tariffa speciale ferroviaria per i viaggi dei marittimi avvicendati.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le proposte della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. C. 311/10803/20 (Servizio commerciale e del traffico) in data 31 maggio 1932 - Anno X;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per i viaggi dei marittimi che sbarcano in un porto o si recano a prendervi imbarco in conseguenza di avvicendamento stabilito in virtù degli accordi intervenuti il 28 gennaio 1932 Anno X, tra la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e la Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1932-X, n. 34, parte II) è concessa, sulle Ferrovie dello Stato, l'applicazione della tariffa ridotta del 30 %.

La tariffa ridotta si applica soltanto per il viaggio in partenza dal porto di sbarco ed in destinazione di quello di arruolamento o della località di residenza del marittimo, nonchè per il viaggio in partenza dal porto di arruolamento o dalla località di residenza del marittimo in destinazione del porto di imbarco.

Nessuna riduzione è applicabile per gli imbarchi i quali avvengono per riarmamento di navi disarmate per motivi tecnici ed economici, quelli per sostituzione di marittimi sbarcati a seguito di infortunio, malattia, motivi disciplinari, disposizione dell'autorità, servizio militare e per ogni altro motivo previsto dalle leggi o dal contratto di arruolamento; così pure la

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 301 del 30.12.32-XI.

riduzione non è applicabile nel caso di imbarchi che abbiano luogo per sostituire marittimi i quali all'atto dello sbarco non vengano reinscritti nel turno particolare dell'armatore cui appartiene la nave dalla quale furono sbarcati.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento, nonchè le norme particolari di applicazione delle riduzioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

—

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1932. — *Approvazione di una modificazione alla « Disposizione complementare uniforme n. 3 » (antica 2) - art. 8 - della Convenzione internazionale per il trasporto viaggiatori (C.I.V.)* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia ((C. I. V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

1°. — E' approvato il nuovo testo qui appresso riportato della Disposizione complementare uniforme n. 3 (antica 2) all'art. 8 della C.I.V.:

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 301 del 30.12.32-XI.

« 3° Il viaggiatore può cominciare il suo viaggio un giorno qualunque compreso nella durata di validità del suo biglietto; salve le eccezioni previste nelle tariffe, egli deve terminarlo, al più tardi, allo spirare della 24ª ora dell'ultimo giorno di validità ».

2°. — Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di dette Ferrovie, renderà nota la data nella quale il nuovo testo di cui al precedente punto 1° entrerà in vigore.

Roma, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932. *Istituzione di biglietti ferroviari di andata e ritorno domenicali e festivi a tariffa ridotta del* 50 % *per le principali località di sports della neve* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/36221/20 del 14 dicembre 1932-XI;

Visto il decreto interministeriale n. 2576 del 21 giugno 1932;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad elevare dal 40 al 50 % per un periodo di tre mesi e limitatamente alle relazioni interessanti le principali località di sports della neve, la riduzione consentita dal decreto interministeriale n. 2576 del 21 giugno 1932 per i biglietti speciali di andata e ritorno domenicali e festivi in servizio interno e cumulativo con altri mezzi di trasporto, in destinazione delle più note località di sports e di soggiorno della Penisola.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 2 del 3 genn. 1933 (XI).

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di applicazione del presente decreto, nonchè le relazioni per le quali dovrà essere applicata la riduzione di cui al precedente art. 1.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932, n. 1300. — *Norme per la fornitura del vestiario uniforme alla Milizia Ferroviaria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri Decreti 17 settembre 1925, n. 701 e 12 novembre 1929, n. 1066;
Vista la Istruzione n. 1 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 marzo 1926;
Udita la relazione P. A. G. n. 3712/136206 del 10 dicembre 1932 - Anno XI - della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Le norme annesse al Decreto Ministeriale n. 701 del 17 settembre 1925, e modificate col D. M. n. 1066 del 12 novembre 1929, sono abrogate e sostituite da quelle allegate al presente Decreto, il quale avrà vigore dal 1° gennaio 1933-XI.
Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 20 dicembre 1932-XI.

Il Ministro: CIANO.

Norme per la fornitura del vestiario uniforme alla Milizia ferroviaria.

Art. 1.

L'Amministrazione ferroviaria provvederà direttamente, a mezzo di Ditte, o indirettamente, autorizzando gli agenti all'acquisto e confezione di tutto o parte degli oggetti di corredo, alla fornitura del vestiario uniforme degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militi della Milizia Ferroviaria in servizio e in congedo, con recupero di una parte della spesa relativa da farsi con trattenute mensili.

Il corredo degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militi in servizio e in congedo e la durata minima di ciascun oggetto sono indicati nell'allegata tabella.

La durata minima del vestiario viene computata in base al numero dei giorni in cui l'agente in servizio continuativo di Milizia percepisce l'indennità di cui all'art. 15 del R. D. L. n. 1174 del 14 giugno 1925.

Per gli agenti in congedo che prestano servizio saltuario, la durata viene computata in base al numero dei giorni in cui percepiscono la suddetta indennità, moltiplicato per il rapporto di assimilazione risultante dalla tabella.

Art. 2.

Il Direttore Generale stabilirà i prezzi di ogni oggetto di vestiario in base ai costi di acquisto e di confezione e provvederà alla revisione periodica dei prezzi stessi in dipendenza delle variazioni che si verificheranno nei costi suddetti.

Della spesa annua, risultante dall'applicazione di tali prezzi per il vestiario uniforme dei Graduati e Militi, l'Amministrazione ferroviaria contribuirà con una quota annua pari al sessantatre per cento per quelli in servizio e del trentatre per cento per quelli in congedo.

Uguale contributo sarà pure corrisposto e accreditato agli Ufficiali e Sottufficiali in servizio e in congedo.

Art. 3.

Per le forniture di vestiario dirette o indirette l'Amministrazione ferroviaria accorderà un credito di:

L. 2500 per gli Ufficiali in servizio e L. 2100 per gli Ufficiali in congedo;

L. 1000 per i Sottufficiali in servizio e L. 720 per i Sottufficiali in congedo;

L. 920 per i Graduati e Militi in servizio e L. 650 per i Graduati e Militi in congedo.

Nel limite di tali somme possono venire fatti i rimborsi e le forniture degli oggetti di cui la tabella allegata.

E' ammessa l'anticipata sostituzione degli oggetti stessi ed è in facoltà dei Comandi di Legione di imporla, quando le cattive condizioni dell'uniforme lo esigono.

Le maggiori spese derivanti da tale anticipata sostituzione sono per intero a carico dell'agente e verranno ricuperate per la parte eccedente il credito succitato con trattenute straordinarie mensili, oltre quelle normali di cui al successivo articolo 4, di:

Ufficiali in servizio L. 60; in congedo L. 30;
Sottufficiali in servizio L. 40; in congedo L. 20;
Graduati e Militi in servizio L. 30; in congedo L. 15.

In caso di forza maggiore il Comando Gruppo Legioni potrà proporre al Direttore Generale l'abbuono totale o parziale delle suddette maggiori spese.

Art. 4.

Dedotto dalla spesa annua sostenuta dall'Amministrazione per ciascun appartenente alla Milizia il contributo di cui all'art. 2, la rimanente quota sarà a carico dell'agente e verrà trattenuta in dodici rate mensili.

A tale scopo sarà impiantato un conto corrente individuale nel quale verranno mensilmente accreditati i contributi dell'Amministrazione e le trattenute agli agenti e addebitato il costo di ogni singola fornitura.

I conti correnti relativi agli Ufficiali saranno tenuti dal Comando Gruppo Legioni, quelli dei Sottufficiali, Graduati e Militi dai rispettivi Comandi di Legione.

Quando si sia raggiunto il saldo del conto corrente sarà sospesa la trattenuta all'agente mentre il contributo dell'Amministrazione seguiterà ad essergli mensilmente accreditato.

Art. 5.

La fornitura e confezione indiretta degli oggetti di vestiario sono ammesse per gli Ufficiali, i quali rimangono autorizzati all'acquisto di detti oggetti presso Ditte di loro fiducia, ricevendo i rimborsi di spesa di cui al precedente art. 3. Il Direttore Generale potrà concedere analoga autorizzazione per alcuni oggetti dell'uniforme dei Sottufficiali. Graduati e Militi.

Art. 6.

In caso di cessazione di appartenenza alla Milizia per qualsiasi motivo, l'eventuale credito per contributo risultante dal conto corrente dell'agente verrà incamerato dall'Amministrazione e in nessun caso sarà restituito.

Il debito invece sarà ricuperato sullo stipendio o sulla pensione diretta dell'agente o di riversibilità della famiglia in un numero di rate non superiore a dodici.

Rimane in facoltà del Direttore Generale il condono parziale o totale dell'addebito quando si tratti di decesso o di esonero per inabilità fisica.

Tali condoni e gli addebiti per forniture anticipate di cui al precedente articolo 3 non pregiudicano menomamente le sanzioni di carattere disciplinare e penale per i casi previsti dal vigente Regolamento del personale e da quello militare, nonchè dal Codice Penale del R. Esercito.

A diminuzione del debito risultante all'atto dell'allontanamento dalla Milizia i Sottufficiali, Graduati e Militi potranno versare parte degli oggetti che saranno indicati dal Direttore Generale.

Art. 7.

Il Direttore Generale emanerà le Istruzioni per l'applicazione delle presenti norme.

Roma, lì 20 dicembre 1932-XI.

Il Ministro: CIANO.

TABELLA allegata alle norme approvate con D. M. N. 1300 del 20 dicembre 1932 (XI).

Vestiario ed oggetti vari costituenti l'uniforme dei Graduati di truppa e delle CC. NN., e durata minima espressa in mesi.

CAPI DI VESTIARIO	Durata in mesi per le CC. NN. in servizio di guardianaggio	Durata in mesi per le CC. NN. in servizio di vigilanza	Durata in mesi per le CC. NN. in congedo	Rapporto di assimilazione
Una giacca di panno grigio verde, confezionata, per uniforme ord.	14	12	72	1 ÷ 6
Un paio di pantaloni di panno grigio verde, conf., per unif. crd.	13	6	72	1 ÷ 12
Una giubba di tela grigia, confezionata, per uniforme estiva . .	12	—	—	—
Un paio di pantaloni di tela grigia, confez., per uniforme estiva .	12	—	—	—
Una giubba di panno grigio verde, confez. per grande uniforme	48	48	—	—
Un paio di pantaloni di panno grigio verde, conf., per grande unif.	48	48	—	—
Un cappotto di panno turchino, confezionato	36	36	72	1 ÷ 2
Un impermeabile gommato	36	36	72	1 ÷ 2
Una camicia nera con cravatta	6	6	72	1 ÷ 12
Un cappello alpino per uniforme ordinaria	12	12	72	1 ÷ 6
Un cappello alpino per grande uniforme	48	48	—	—
Un paio di gambali di cuoio nero per uniforme ordinaria . . .	36	36	72	1 ÷ 2
Un paio di gambali di cuoio nero per grande uniforme	72	72	—	—
Uno zainetto di tela impermeabile color grigio verde	36	36	72	1 ÷ 2
Una bandoliera con fondina e correggiuola	36	36	108	1 ÷ 8
Oggetti accessori a corpo	12	12	72	1 ÷ 6

Segue **TABELLA**

Vestiario ed oggetti vari costituenti l'uniforme dei Sottufficiali e durata minima espressa in mesi.

CAPI DI VESTIARIO	Durata in mesi per i Sottufficiali in servizio	Durata in mesi per i Sottufficiali in congedo	Rapporto di assimilazione
Una giacca di panno speciale grigio verde, confezionata, per uniforme ordinaria	12	72	1 ÷ 6
Un paio di pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati, per uniforme ordinaria	12	72	1 ÷ 6
Una giubba di panno speciale grigio verde, confezionata, per grande uniforme	48	—	—
Un paio di pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati, per grande uniforme	48	—	—
Un cappotto di panno turchino, confezionato	36	72	1 ÷ 2
Un impermeabile gommato	36	72	1 ÷ 2
Una camicia nera con cravatta	6	72	1 ÷ 12
Un cappello alpino di castorino per uniforme ordinaria	12	72	1 ÷ 6
Un cappello alpino di castorino per grande uniforme	48	—	—
Un paio di gambali di cuoio nero per uniforme ordinaria	36	72	1 ÷ 2
Un paio di gambali di cuoio nero per grande uniforme	72	—	—
Uno zainetto di tela impermeabile color grigio verde	36	72	1 ÷ 2
Una bandoliera con fondina e correggiuola	36	108	1 ÷ 3
Oggetti accessori a corpo	12	72	1 ÷ 6

Segue **TABELLA**

Vestiario ed oggetti vari costituenti l'uniforme degli Ufficiali e durata minima espressa in mesi.

CAPI DI VESTIARIO	Durata in mesi per gli Ufficiali in servizio	Durata in mesi per gli Ufficiali in congedo	Rapporto di assimilazione
Una giacca di stoffa cordellina per uniforme ordinaria (confez.) . .	12	132	1 ÷ 11
Una giacca di stoffa cordellina per 2ª uniforme ordin. (confez.) . .	96	—	—
Una giacca di stoffa cordellina per grande uniforme (confez.) . .	96	132	8 ÷ 11
Un paio di pantaloni corti di stoffa cordellina per uniforme ordinaria (compresa confezione)	12	132	1 ÷ 11
Un paio di pantaloni corti di stoffa cordellina per 2ª uniforme ordinaria (compresa confezione)	96	—	—
Un paio di pantaloni corti di stoffa cordellina per grande uniforme (compresa confezione)	96	132	8 ÷ 11
Un paio di pantaloni lunghi di stoffa cordellina per grande uniforme (compresa confezione)	96	132	8 ÷ 11
Un cappotto di panno turchino (compresa confezione)	96	132	8 ÷ 11
Un cappotto di panno nero (compresa confezione) (*)	96	132	8 ÷ 11
Un impermeabile	36	72	1 ÷ 2
Oggetti accessori a corpo	48	120	1 ÷ 2.5

(*) In sostituzione della mantellina di panno nero il cui uso è tollerato sino al 30 settembre 1936.

Roma, li 20 dicembre 1932-XI.

Il Ministro
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1932. *Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PEL LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania è tenuto ad effettuarlo in conformità alle disposizioni del presente decreto valendosi esclusivamente degli Enti bancari operanti nel Regno.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate anche le merci di qualunque natura immesse nei depositi doganali.

Art. 2.

L'ammontare del pagamento dovrà, a mezzo dell'Ente bancario, essere depositato, a nome e per conto del creditore, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse ed avrà effetto liberatorio.

Ove il debito sia espresso in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore, tra quelli valevoli per il giorno della scadenza del debito e il giorno del versamento.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 293 del 21-12-1932-XI.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque all'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante.

Art. 4.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Romania è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle dogane, sarà restituito al denunziante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana stessa, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce proveniente o originaria dalla Romania deve preventivamente chiedere speciale nulla osta dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle dispozioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'articolo 4 l'originale del nulla osta. Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua

validità il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana. Delle vendite di merce considerate dal presente articolo che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 3.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è vietato contrarre in dipendenza della importazione di merci originarie o provenienti dalla Romania obbligazioni di qualsiasi forma che siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

La corresponsione del prezzo nelle forme di cui all'art. 1 e all'art. 2 è la sola consentita per l'importazione di merci originarie o provenienti dalla Romania.

Art. 7.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dalle vigenti leggi, per la violazione o la inosservanza delle precedenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare all'Erario dello Stato in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Art. 8.

Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni ed agli accertamenti per l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Nei confronti degli Enti bancari, il compito di cui al precedente comma, sarà esercitato dagli organi di controllo previsti dai Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 dicembre 1932 - Anno XI.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

LEGGE 8 dicembre 1932, n. 1743. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419 concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1933-XI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932. — *Nomina del gr. uff. avv. Sileno Fabbri a consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor gr. uff. avv. Sileno Fabbri è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *d*), del citato R. decreto-legge n. 868 del 22 maggio 1924, a datare dal 1° gennaio 1933-XI.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 13 del 17 gennaio 1933-XI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1932, n. 1186. *Modificazioni al prospetto delle stazioni e fermate per le quali l'aggiunta di famiglia risulta da attribuirsi in misura superiore alla minima.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. Decreto-Legge 31 dicembre 1930, n. 1725, relativo alla riduzione dell'aggiunta di famiglia;

Visti i Decreti Interministeriali 27 gennaio 1931, n. 1578 e 12 dicembre 1931, n. 1201, che approvano le norme per l'applicazione del citato R. Decreto-legge;

Visto il Decreto Interministeriale 5 aprile 1932, n. 2035, relativo a modificazioni al prospetto delle stazioni e fermate per le quali l'aggiunta di famiglia risulta da attribuirsi in misura superiore alla minima;

Visto il R. Decreto 16 aprile 1932, n. 324, che approva il risultato del censimento generale della popolazione del Regno alla data del 21 aprile 1931-IX;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) N. Pag. 3728 151681 del 2 dicembre 1932 - Anno XI;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Si approva che nel prospetto delle stazioni e fermate per le quali l'aggiunta di famiglia risulta da attribuirsi in misura superiore alla minima, approvato con Decreto Interministeriale 27 gennaio 1931, n. 1578, e modificato con Decreto Interministeriale 5 aprile 1932, n. 2035, siano introdotte le varianti ed aggiunte risultanti dagli allegati n. 1-a e n. 1-b (1) al presente Decreto.

Dal citato prospetto saranno invece depennate le stazioni di Favara, Grammichele, Leonforte, Milazzo e Naro.

(1) Già trasmessi, per la parte di rispettiva competenza, ad ogni Compartimento.

Art. 2.

Si approva che nell'elenco n. 2 delle stazioni e fermate da considerarsi come residenze amministrative soltanto per gli agenti addettivi che abbiano alloggio sul posto con la famiglia, approvato con Decreto Interministeriale 5 aprile 1932, n. 2035, siano aggiunti gli impianti ferroviari indicati nell'allegato n. 2-a (1) al presente Decreto.

Art. 3.

Le varianti al trattamento di aggiunta di famiglia conseguenti all'approvazione dell'allegato n. 1-a dovranno attuarsi con decorrenza 1° maggio 1932, mentre quelle derivanti dall'approvazione degli allegati n. 1-b e n. 2-a andranno in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 6 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1932. — *Concessione di tariffe ridotte per il trasporto per ferrovia dei pacchi di agrumi* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

---

(1) Pubblicato nel *Boll. Uff.* n. 9 del 12 gennaio 1933-XI.

Decreta:

Fino a nuova disposizione, alle spedizioni a grande velocità di agrumi di produzione nazionale in partenza da stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano) e al sud di essa, e costituite, da un sol collo ciascuna di peso fino a 20 chilogrammi, sono applicati, per i percorsi sulle ferrovie dello Stato, i seguenti prezzi, comprensivi degli aumenti percentuali di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

L. 2 alle spedizioni di peso fino a 5 chilogrammi;
L. 3,50 alle spedizioni di peso da oltre 5 fino a 10 chilogrammi;
L. 5 alle spedizioni di peso da oltre 10 fino a 20 chilogrammi.

Le spedizioni devono essere presentate con lettera di vettura della grande velocità, stampata su carta gialla.

Il trasporto viene eseguito normalmente con i treni accelerati o diretti senza pagamento di alcuna sopratassa, fermi però restando i termini di resa ordinari stabiliti per i trasporti a grande velocità (§ 1 e 2 dell'art. 43 delle tariffe).

Per la consegna a domicilio vale quanto è stabilito per la tariffa ordinaria n. 6 G. V.

In caso di perdita totale o parziale od avaria, imputabili all'Amministrazione, l'interessato non può pretendere un indennizzo superiore a L. 1 per chilogrammo di agrumi, con diritto all'Amministrazione di liquidare l'indennizzo in ragione del prezzo corrente nel luogo e nel tempo di partenza, qualora questa maniera di liquidazione importi un indennizzo minore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1933. — *Temporanea sospensione delle disposizioni del decreto interministeriale 19 dicembre 1932 concernenti il pagamento delle merci importate originarie o provenienti dalla Romania* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante le modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1932 contenente disposizioni per il pagamento di merci importate originarie o provenienti dalla Romania;

Ritenuta l'opportunità di sospendere temporaneamente le disposizioni suddette;

Decreta:

Dalla data del presente decreto resta sospesa, fino al 31 gennaio 1933-XI, l'applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 19 dicembre 1932 concernenti il pagamento delle merci importate originarie o provenienti dalla Romania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 3 del 4 gennaio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932. — *Tariffe speciali pel trasporto dei viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato per le linee: « Milano-Gallarate-Porto Ceresio », « Milano-Gallarate-Luino », « Milano-Como S. Giovanni »* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C 311/5 in data 10 giugno 1932;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rilasciare con i prezi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, biglietti di corsa semplice e di andata-ritorno di 2ª e 3ª classe per le seguenti linee:

Linea Milano-Gallarate-Porto Ceresio;
Linea Milano-Gallarate-Luino;
Linea Milano-Como S. Giovanni.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo sarà attuato in via di esperimento per la durata di tre mesi a partire dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 18 del 23 gennaio 1933-XI.

Prezzi speciali
per la linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2° classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Rho	4 —	2.50	6.10	4.10
Vanzago	5 —	3.20	9 —	6 —
Parabiago	6 —	3.50	10 —	6.60
Canegrate	6.40	3.60	11 —	6.80
Legnano	6.50	3.70	12 —	6.90
Busto Arsizio	7.30	4 —	12.50	7 —
Gallarate	8.50	5 —	13.50	8.10
Cavaria O.	10,20	5.60	16.50	9.10
Albizzate	10.40	5.70	17.40	9.20
Castronno	10.60	5.80	17.60	9.30
Gazzada	10.80	5.90	17.80	9.40
Varese	11 —	6 —	18 —	9.50
Varese Induno	12 —	7 —	20 —	11.50
Arcisate	12.50	7.50	21 —	12.50
Bisuschio	13.50	8.50	23 —	14.50
Porto Ceresio	14 —	9 —	24 —	15.50

Prezzi speciali per la linea Gallarate-Laveno-Luino.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Besnate	12 —	7.30	19 —	10.90
Crugnola C.	13.50	8 —	22 —	11 —
Ternate	13.70	8.10	22.20	11.10
Travedona	13.90	8.20	22.40	11.20
Besozzo	14.10	8.30	22.60	11.30
S. Giano	14.30	8.40	22.80	11.40
Laveno	14.50	8.50	23 —	11.50
Caldè	17 —	9—	28.50	14.60
Porto Valtravaglia	18.50	10.70	31 —	15.90
Luino	20.50	11.80	35 —	17.80

Prezzi speciali per la linea Milano-Como S. Giovanni.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Greco	—	—	—	2 —
Sesto S. Giovanni	3 —	1.80	5 —	2.30
Monza	4.50	3 —	7.50	4.50
Lissone	4.90	3.40	8.30	5.50
Desio	4,90	3.40	8.30	5.50
Seregno	5 —	3.50	8,50	6 —
Camnago	6 —	3.50	10,60	6 —
Carimate	7.90	4.90	13.90	8.50
Cantù C.	8 —	5 —	15 —	9 —
Cucciago	10.30	6.40	16.80	10.40
Albate C.	10.50	6.50	17 —	10.50
Como S. Giovanni	10.50	6.50	17 —	10.50

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1932. — *Condizioni per il trasporto per ferrovia di merci in casse mobili* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 20 del 25 gennaio 1933-XI.

Decreta:

Al volume I delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato» è aggiunto l'allegato n. 3-*bis* «Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili» unito al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO N. 3-*bis*.

CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN CASSE MOBILI.

1. Sono considerate casse mobili soggette alle condizioni che seguono soltanto quelle di proprietà di una Amministrazione ferroviaria e quelle di proprietà privata regolarmente immatricolate presso le Ferrovie dello Stato o presso una Amministrazione ferroviaria estera (1).

Sulle casse mobili devono essere indicati il numero e la marca di proprietà della cassa, la tara in chilogrammi e la capacità in metri cubi.

2. Ai trasporti di merci in casse mobili sono ammesse soltanto le stazioni che saranno indicate dall'Amministrazione.

Le casse mobili possono essere adoperate per trasporti tanto a grande quanto a piccola velocità, compatibilmente con la natura, il peso e le dimensioni delle merci da trasportare.

L'inoltro delle casse mobili, cariche o vuote, con treni diretti o accelerati è, di regola escluso.

---

(1) Le casse mobili di proprietà di Amministrazioni di ferrovie italiane concesse sono soggette alle condizioni di questo allegato solo in quanto trattisi di Ferrovie aventi con le Ferrovie dello Stato accordi particolari in materia.

Per le merci pericolose o nocive comprese nell'allegato n. 7 devono essere osservate le prescrizioni ivi stabilite.

3. Una cassa mobile può contenere anche merci diverse, ma in ogni caso non può riguardare che una sola spedizione.

Una spedizione può essere costituita da più casse mobili, purchè caricate tutte su di un medesimo carro.

4. Il peso massimo di ciascuna cassa carica (peso lordo) non deve superare i Kg. 5000 se di tipo pesante e i Kg. 2500 se di tipo leggero (2). Su questi limiti è ammessa la tolleranza del 5 per cento.

La tasa delle casse mobili non è soggetta a tassazione purchè non ecceda i seguenti limiti per ogni metro cubo di capacità:

Kg. 150 per le casse mobili ordinarie;

Kg. 400 per le casse mobili isotermiche o refrigeranti.

Ove questi limiti vengano superati, l'eccedenza di tara viene tassata come merce, e se nella cassa sono contenute diverse merci la detta eccedenza viene aggiunta al peso della merce meno tassata.

5. La tara della cassa mobile non comprende il peso degli speciali dispositivi interni amovibili, aventi il carattere di imballaggio o di mezzi di stivatura delle merci contenutevi, i quali dispositivi pertanto vengono tassati come la merce. Nel caso di spedizioni costituite da più merci, il peso di tali dispositivi viene aggiunto al peso della merce meno tassata.

6. Il numero e la marca di proprietà della cassa mobile, la tara in chilogrammi e la capacità in metri cubi devono essere indicati sulla lettera di vettura a cura dello speditore.

Questi deve altresì dichiarare il peso delle merci contenute nelle casse, l'eccedenza di tara di cui al punto 4 e il peso dei dispositivi di cui al punto 5.

Non è ammessa la richiesta di verifica del peso, tranne che nei casi di irregolarità nei trasporti.

7. I prezzi applicabili sono quelli delle classi e tariffe competenti alle merci contenute nelle casse mobili, tenuto conto di quanto è stabilito, per le spedizioni di merci diverse, dall'art. 72 delle tariffe.

Per le merci la cui tassazione varia a seconda dell'imballagio col quale sono presentate si tiene conto del modo come

---

(2) L'Amministrazione si riserva di stabilire le norme per la distinzione tra casse mobili di tipo pesante e casse mobili di tipo leggero.

sono imballate nell'interno delle casse mobili. Il mittente deve far risultare la natura dell'imballaggio sulla lettera di vettura.

8. Il peso minimo tassabile è di kg. 1000 per ogni cassa di qualsiasi capacità e di kg. 2000 per ogni spedizione.

Per le spedizioni costituite da più merci soggette a diverso modo di tassazione la eventuale differenza in meno fra il peso reale complessivo delle merci e quello minimo tassabile si aggiunge al peso della merce meno tassata.

9. Le spedizioni di merci in casse mobili sono considerate a tutti gli effetti (obbligo della richiesta di carico, effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle casse sui carri, applicazione del diritto speciale per le spedizioni in assegnato, ecc.), come spedizioni a carro, tranne che agli effetti della tassazione, per la quale valgono le norme contenute nei precedenti punti, e in quanto da esse non previste, quelle comuni a tutti gli altri trasporti.

10. Il mittente deve assicurarsi che la cassa mobile messa a sua disposizione dalla Ferrovia sia adatta per capacità e per tipo alla merce da trasportare, che sia pulita, e che non presenti guasti manifestamente apparenti.

Il mittente ha facoltà di rifiutare la cassa che non si trovi nelle suddette condizioni.

11. Le casse devono essere assicurate sui carri dallo speditore mediante corde di canapa da lui fornite, in modo che resistano ai rischi normali del viaggio e non ne sorga pericolo per la sicurezza dell'esercizio.

Per le spedizioni che non utilizzino completamente il piano del carro, l'Amministrazione ha facoltà di prescrivere che le casse siano collocate in determinati punti del carro.

12. Le tasse per l'uso delle grù occorrenti per il carico e lo scarico delle casse mobili sono ridotte del 50 per cento.

13. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre di un terzo i termini normali per l'eseguimento dell'operazione di carico da parte dello speditore e per l'asportazione delle casse da parte del destinatario.

14. Il termine stabilito dal paragrafo 2, comma *d*), dell'art. 65 delle Condizioni è ridotto a 12 ore dallo spirare del termine per l'asportazione delle cose. Se le 12 ore scadono in un periodo di chiusura dello scalo, il termine stesso è prorogato fino a due ore dopo la successiva riapertura.

15. Per l'asportazione dalla sede ferroviaria delle casse mobili, vuote o cariche, di proprietà di una Amministrazione ferroviaria, valgono le norme seguenti:

a) chi asporta la cassa è responsabile dei guasti che venissero riscontrati nella cassa all'atto della sua restituzione e che non fossero stati fatti rilevare all'atto della consegna;

b) la Ferrovia ha facoltà di fissare e di esigere, da chi asporta la cassa, una somma a titolo di garanzia contro la eventuale perdita e gli eventuali guasti;

c) la cassa asportata carica deve essere restituita vuota alla Ferrovia entro le 12 ore decorrenti dallo spirare del termine per la esportazione delle cose;

la cassa asportata vuota deve essere ripresentata carica per l'accettazione entro 12 ore dalla consegna;

se le 12 ore, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, scadono in un periodo di chiusura dello scalo, il termine è prorogato fino a due ore dopo la successiva riapertura;

d) in caso di ritardo nella restituzione della cassa, la Ferrovia ha diritto di esigere una indennità di L. 4 (non soggetta ad aumento percentuale) per ogni cassa e per ogni 24 ore indivisibili di ritardo;

e) in caso di perdita della cassa mobile il consegnatario è tenuto a pagare alla Ferrovia che gliela ha consegnata il valore della cassa, oltre l'indennità di cui sopra per i giorni intercedenti fra quello della consegna e quello in cui viene notificata la perdita alla Ferrovia; la cassa è considerata perduta quando il ritardo nella riconsegna oltrepassi i 30 giorni; in ogni caso la indennità per il ritardo non deve essere superiore alle L. 120 (non soggetta ad aumento percentuale);

f) il destinatario di una cassa mobile carica non può riutilizzarla — dopo lo scarico — per un nuovo trasporto se non abbia ottenuto il preventivo assenso della stazione che gliela ha consegnata! in caso di infrazione a questa norma, egli è tenuto a pagare una penalità di L. 80 (non soggetta ad aumento percentuale) per ogni cassa arbitrariamente utilizzata;

g) il destinatario di una cassa mobile carica è tenuto a curarne la pulizia dopo lo scarico, in mancanza di che la Ferrovia ha il diritto di esigere, per ogni cassa, una indennità di L. 5 (non soggetta ad aumento percentuale).

16. Alle casse mobili vuote di ritorno ed a quelle spedite vuote a prendere carico si applicano, quando la spedizione sia fatta a piccola velocità, i seguenti prezzi, che comprendono l'aumento percentuale in vigore:

ZONE di percorrenza	Casse mobili di capacità			
	fino a 7 mc.	di oltre 7 e fino a 10 mc.	di oltre 10 e fino a 16 mc.	di oltre 16 e fino a 20 mc.
Kg.	Prezzo per cassa in lire (aumento compreso)			
Fino a km. 50 . .	2.20	3.20	5 —	6.30
Km. 51-100 . .	3.50	5 —	8 —	10 —
» 101-200 . .	6.10	8.60	14 —	17.50
» 201-300 . .	8.70	12.20	20 —	25 —
» 301-400 . .	10.90	15.40	25 —	31.20
» 401-500 . .	12.70	16 —	29 —	36.20
» 501-600 . .	14.50	20.60	33 —	41.20
» 601-700 . .	15.80	22.60	36 —	45 —
» 701-800 . .	16.70	23.90	38 —	47.50
» 801-900 . .	17.60	25.20	40 —	50 —
» 901-1000 . .	18.50	26.50	42 —	52.50
» 1001-1100 . .	19.40	27.80	44 —	55 —
» 1101-1200 . .	19.90	28.40	45 —	56.20
» 1201-1300 . .	20.40	29 —	46 —	57.50
» 1301-1400 . .	20.90	29.60	47 —	58.50
» 1401-1600 . .	21.40	30.20	48 —	60.10
» 1601-1800 . .	21.90	30.80	49 —	61.10
» 1801-2000 . .	22.40	31.40	50 —	62.70

Per le casse montate i prezzi suesposti sono ridotti del 50 per cento.

Per le spedizioni a vuoto fatte a grande velocità si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. 8 G. V.

Per le casse vuote non smontate vale quanto è stabilito al punto 9.

17. L'Amministrazione è autorizzata a stabilire quali norme devono essere osservate nella richiesta delle casse mobili di proprietà della Ferrovia, quali depositi devono essere effettuati e in quali casi questi devono essere restituiti o incamerati.

18. La Ferrovia non si ingerisce della restituzione e rispedizione delle casse mobili di proprietà privata asportate dalla sede ferroviaria.

19. Per tutto quanto non è previsto dal presente allegato valgono le disposizioni comuni a tutti i trasporti.

Roma, addì 23 agosto 1932 - Anno X.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932. — *Tariffe speciali pel trasporto dei viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato per le linee « Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio », « Milano-Como S. Giovanni » e « Gallarate-Laveno-Luino »* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/5 in data 12 dicembre 1932-XI;
Visto il decreto Ministeriale n. 2592 del 28 giugno 1932-X;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Le tabelle di prezzi allegate al decreto Ministeriale 28 giugno 1932-X sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 17 del 21 gennaio 1933-XI.

Prezzi speciali
per la linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	1ª classe	3ª classe	1ª classe	3ª classe
Rho	4 —	2.50	6.10	4.10
Vanzago	5 —	3.20	9 —	6 —
Parabiago	6 —	3.50	10 —	6 —
Canegrate	6.40	3.60	11 —	6 —
Legnano	6.50	3.70	12 —	6 —
Busto Arsizio	7.30	4 —	12 —	6 —
Gallarate	8.50	5 —	13.30	8.10
Cavaria O.	10.20	5.60	16.50	8.20
Albizzate	10.40	5.70	17.40	8.30
Castronno	10.60	5.80	17.60	8.40
Gazzada	10.80	5.90	17.60	8.50
Varese	11 —	6 —	17.60	8.60
Varese Induno	12 —	7 —	18.50	10.50
Arcisate	12.50	7.50	19.50	11.50
Bisuschio V.	13.50	8.50	21.50	13.50
Porto Ceresio	14 —	9 —	22.60	14.50

Prezzi speciali per la linea Milano-Como S. Giovanni.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Greco	—	—	—	2 —
Sesto S. Giovanni	2.90	1.80	5 —	2.30
Monza	4.50	2.90	7.50	4.50
Lissone	4.90	3.40	8.30	5.50
Desio	4.90	3.40	8.30	5.50
Seregno	5 —	3.50	8.50	6 —
Camnago	6 —	3.50	10.60	6 —
Carimate	7.90	4.90	13.90	8.50
Cantù	8 —	5 —	15 —	9 —
Cuggiago	10.30	5.90	15.80	10.40
Albate C.	10 —	6 —	16 —	10.50
Como S. Giovanni	10.50	6.50	17 —	10.50

Prezzi speciali per la linea Gallarate-Laveno-Luino.

MILANO da e per	Corsa semplice		Andata e ritorno	
	2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
Besnate	12 —	7.30	19 —	10.90
Crugnola C.	13.50	7.50	22 —	11 —
Ternate	13.70	7.50	22.20	11.10
Travedona	13.90	7.50	22.40	11.20
Besozzo	14.10	7.50	22.60	11.30
S. Giano	14.30	7.50	22.80	11.40
Laveno	14.50	7.50	23 —	11.50
Caldè	17 —	8 —	28.50	14.60
Porto Valtravaglia	18.50	9.70	31 —	15.90
Luino	20.50	10.80	35 —	17.80

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933, n. 1555. — *Concorso interno per n. 150 posti di Conduttore capo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione n. P. A. G. 410/24/157811 in data 8 gennaio 1933-XI del Servizio Personale e Affari Generali riguardante gli esami di concorso interno a posti di Conduttore Capo;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 150 posti di Conduttore capo con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, di cui si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Norme per esami di concorso interno a posti di Conduttore capo.

1° — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno per 150 posti di Conduttore Capo.

2° — Potranno partecipare al concorso i Conduttori principali con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1930, che alla data di pubblicazione del presente bando nei Bollettino ufficiale, non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, e risultino regolarmente iscritti al P. N. F.

3° — Le relative domande, indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — e redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Entro i 5 giorni successivi le domande medesime, a cura dei superiori immediati, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento, corredate, ciascuna, di un esauriente rapporto informativo sulla condotta, diligenza e capacità dell'Agente.

Dal rapporto medesimo dovranno anche risultare le qualificazioni riportate dall'aspirante nel triennio 1930-31-32 e la sua eventuale qualità di ex combattente o di invalido per la Causa Nazionale.

4° — Le Sezioni Movimento:

— controlleranno la esattezza dei dati esposti dai superiori immediati in quanto riflette le note informative;

— accerteranno e faranno risultare la data di nascita degli interessati e la loro eventuale qualità di ex combattente o di invalido per la Causa Nazionale;

— si assicureranno che a carico degli aspiranti non siano intervenuti provvedimenti punitivi o non pendano procedimenti disciplinari per mancanze incompatibili con l'ammissione al concorso;

— entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, inoltreranno le domande stesse alla Sede Centrale del Servizio Movimento, corredandole dei fogli matricolari dei singoli aspiranti e dei fogli informativi dei superiori immediati, ed inscrivendole in apposito elenco nominativo da cui risultino tutti gli elementi richiesti dalle condizioni del concorso ed il parere e le eventuali osservazioni di esse Sezioni.

5° — L'ammissione o la esclusione dagli esami sarà decisa inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, tenuto pre-

sente anche il disposto degli art. 61 e 62 R. P.; e le relative decisioni saranno comunicate agli interessati, per via gerarchica, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami.

6° — La Commissione esaminatrice sarà unica per l'intera rete e verrà nominata dal Capo del Servizio Movimento, d'accordo col Capo del Servizio Commerciale e del Traffico. Essa sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 4°, del Movimento, in qualità di Presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, dei quali uno del Servizio Commerciale e del Traffico, in qualità di membri.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

Presso ciascuna sede Compartimentale verrà invece nominata dal Capo della Sezione Movimento, d'accordo con quello della Sezione Commerciale e del Traffico, una Commissione di vigilanza, costituita da un Presidente, di grado non inferiore al 5° (del Servizio Movimento), e da due membri, di grado non inferiore al 7° (uno dei quali del Commerciale), con gli incarichi di cui al seguente punto 8°.

7° — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione del tema per la prova scritta, che sarà unico per la intera rete.

Detto tema, consegnato dalla Commissione stessa in piego suggellato indirizzato alle singole Sezioni Movimento, sarà a queste recapitato a mezzo di appositi incaricati, scelti dalla Sede Centrale del Servizio Movimento o Commerciale.

Tale piego sarà custodito in cassaforte dai Capi delle Sezioni e consegnato al Presidente della Commissione di vigilanza, di cui al terzo comma del punto 6°, poco prima dell'ora fissata per l'inizio della prova scritta.

8° — E' compito della Commissione di vigilanza:

a) di accertare la identità dei singoli concorrenti;

b) di dettare il tema dopo aver fatto constatare da almeno tre concorrenti la integrità dei suggelli del relativo piego;

c) di sorvegliare il regolare andamento dell'esame scritto e deliberare, inappellabilmente, la eventuale espulsione dall'aula (con conseguente perdita del concorso) di quei candidati che si rendessero incompatibili per la loro condotta o fossero trovati, dopo la lettura del tema, in possesso di libri o manoscritti non consentiti;

d) di chiudere gli elaborati in apposito piego appena ultimati gli esami e consegnare il piego stesso immediatamente, suggellato e controfirmato da tutti i componenti, al Capo della Sezione Movimento, che lo invierà alla Sede Centrale del Servizio Movimento, secondo le istruzioni che da questa saranno tempestivamente impartite.

9° — La stessa Sede Centrale determinerà e diramerà quelle ulteriori norme di dettaglio che riterrà più opportune per il regolare svolgimento degli esami e per le comunicazioni fra la Commissione esaminatrice e gli Uffici periferici.

10° — La prova scritta relativa al concorso dovrà, in tutte le sedi Compartimentali, aver luogo in uno stesso giorno e con lo stesso orario.

Il giorno e l'orario saranno fissati dalla Sede Centrale del Servizio Movimento, ed il termine utile per lo svolgimento del tema sarà fissato in ore quattro.

11° — Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

12° — La Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

Esame scritto — Composizione italiana (su tema concernente la circolazione dei treni)	punti	10
Esami orali — Servizio del movimento e materiale .	»	10
— Servizio dei viaggiatori	»	10
lingue estere (facoltative), per ciascuna	»	4
Titoli specifici — (titoli di studio; note informative: attitudini alla dirigenza)	»	10

13° — Sarà ammesso alle prove orali il candidato che avrà riportato in quella scritta almeno 7 punti.

14° — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato almeno sette decimi della votazione massima complessiva e non meno di 6 punti in ciascuna delle prime due materie (servizio del movimento e materiale, servizio viaggiatori).

15° — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa relativa alle lingue estere) e sui requisiti di attitudine al grado superiore, condotta e capacità, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito pel concorso.

16° — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti, in relazione a quanto è stabilito dall'art. 58 del Regolamento del personale ed agli invalidi per la Causa Nazionale ai sensi della Legge 24 marzo 1930, n 454, con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze.

In mancanza della qualità di ex combattente o di invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del maggior carico di famiglia e del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato Regolamento.

17° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, risulteranno compresi nel limite dei posti a concorso.

18° — I concorrenti vincitori, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni del grado superiore, secondo l'ordine della graduatoria, a misura che si renderanno vacanti posti d'organico. Per poter essere proposti per la promozione, essi dovranno compiere nelle funzioni stesse, con esito favorevole, un esperimento della effettiva durata di sei mesi.

19° — Quelli che non raggiungessero nel termine fissato la destinazione loro assegnata, salvo proroga regolarmente ottenuta per legittimi impedimenti, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 del Regolamento del Personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso.

20° — L'Amministrazione potrà assegnare alle funzioni superiori, seguendo l'ordine della graduatoria, anche agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso sino a completare il numero stesso, in sostituzione di quegli agenti riusciti vincitori che dovessero essere eliminati dalla graduatoria per rinuncia od altro motivo.

21° — La graduatoria di merito, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO A POSTI DI CONDUTTORE CAPO.

Esame scritto.

Componimento italiano su tema riguardante la circolazione dei treni.

Esami orali.

Materie di servizio.

Capo I. — Regolamento sui segnali.

Capo II. — Regolamento per la circolazione dei treni — esclusa la parte riflettente il puro servizio dei dirigenti il movimento. — Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale. — Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Capo III. — O. S. 154-1929; 165-1929; 15-1930; 49-1931; 54-1932; 58-1932; 80-1932 e 107-1932.

Capo IV. — Istruzione per il servizio del personale dei treni e relativi allegati I, II e III.

Capo V. — Norme per la formazione dei treni.

Capo VI. — Istruzione per il servizio dei manovratori. Art. 1 comma 2, 4 e 6; Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 14; Art. 15 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 15; Art. 16; Art. 22; Art. 23 comma 2, 3 e 4; Art. 24; Art. 25; Art. 26; Art. 27; Art. 28; Art. 29; Art. 30; Art. 31; Art. 32; Art. 33; Art. 35 e Nozioni sui veicoli (Allegato all'Istruzione sul servizio dei manovratori).

Istruzione per il servizio dei deviatori. Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 8 comma 2 e 3; Art. 10 comma 1, 2, 3 e 4; Art. 11 comma 1 ,secondo capoverso, per quanto riflette il modo di accertarsi che la chiusura dei deviatoi assicurati con fermascambio sia perfetta; Art. 12 comma 3, 4, 5 e 6; Art. 15.

Capo VII. — Istruzione per l'esercizio con sistema di blocco.

PARTE I.

Blocco elettro-meccanico sistema Cardani.

(Istruzione per i guardablocco ed i dirigenti il movimento). — Art. 1 comma 1, 2, 3 e 4; Art. 8; Art. 9; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 13; Art. 15; Art. 17; Art. 18, Art. 20 e Art. 22.

PARTE II.

Blocco elettro-meccanico con apparecchi a settore.

(Istruzione per i guardablocco ed i dirigenti di movimento). — Art. 1 comma 1, 2, 3 e 4; Art. 10; Art. 11; Art. 12; Art. 14; Art. 15; Art. 16; Art. 17; Art. 18; Art. 19; Art. 21; Art. 22.

PARTE III.

Blocco automatico.

Art. 1; Art. 2; Art. 3; Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 8; Art. 9.

Capo VIII. — Norme e tabelle comprese nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio.

Capo IX. — Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive limitatamente alle modalità di spedizione e di carico, ai mezzi di trasporto, alle precauzioni nel carico e scarico, alla sorveglianza dei carri, alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva o dalle carrozze con viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottarsi nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio.

Capo X. — Il candidato dovrà anche dimostrare di essere a conoscenza del modo come regolarsi nel caso occorresse arrestare un treno condotto da automotrici (elettrica od a vapore) quando venisse a mancare l'opera del macchinista.

Istruzione per il trasporto delle cose in piccole partite a G. V. e P. V.

Istruzione per l'inoltro dei trasporti delle cose con treni direttissimi, diretti, accelerati e merci accelerati di cui l'articolo 75 delle condizioni e tariffe.

Norme per la consegna dei trasporti fra il personale delle stazioni e quello dei treni Ord. Serv. 63-1932.

Capo XI. — Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali (O. S. 64, Bollettino ufficiale n. 18 del 3 maggio 1928); § 3, punto 3 — § 8, punto 4 sostituito col nuovo testo pubblicato con l'O. S. 40-1931 — § 10 — § 11 — § 12 — § 17, punto 3.

Istruzione sull'uso dei carri delle Ferrovie estere (allegata all'O. S. 200, Boll. Uff. n. 50 del 12 dicembre 1929); Capo VII, punti 6 e 8 — Capo IX — Capo X e Capo XIV, punti 3 e 4.

Norme relative al trasporto delle derrate alimentari deperibili di cui il libretto « Trasporto delle derrate alimentari a carro completo » edizione 1932.

Capo XII. — Disposizioni concernenti i premi per la buona utilizzazione del materiale (edizione 1932) per la parte che riguarda i Conduttori Capi.

Servizio dei viaggiatori.

Capo I. — Norme generali.

1. Rete ferroviaria italiana e servizi lacuali.

2. Punti di contato delle ferrovie minori italiane e dei laghi con la rete dello Stato.

3. Stati esteri confinanti con l'Italia e punti di transito ferroviario dall'Italia per ciascuno degli Stati stessi.

Capo II. — Norme generali relative al servizio viaggiatori.

1. Basi della tariffa ordinaria a base costante. — Tariffa ordinaria a base differenziale.

2. Ragazzi.

3. Trasporti viaggiatori in carrozze-salone dell'Amministrazione.

4. Compartimenti interi e relativi cartelli.

5. Prenotazione posti.

6. Carrozze-salone dei privati.

7. Viaggiatori trasportati nelle proprie carrozze sopra vagoni.

8. Ammalati trasportati nei propri letti caricati sui vagoni. Ammalati trasportati nelle carrozze speciali dell'Amministrazione. Dementi.

9. Cambio di classe.

10. Fermate dei viaggiatori nelle stazioni intermedie.

11. Biglietto mancante o irregolare.

12. Sopratasse in casi di abusi.

13. Incarrozzamento dei viaggiatori con particolare riguardo alle ammissioni dei viaggiatori nelle carrozze in servizio diretto.

14. Rioccupazione del posto.

15. Divieto di fumare.

16. Persone non ammesse nei treni.

17. Responsabilità personale del viaggiatore.

18. Viaggiatori in corso di trasporto nel caso di interruzioni di linea.

19. Servizi diretti con carrozze comuni e con carrozze a letto.

20. Servizio dei treni celeri di lusso.

21. Treni, diretti, direttissimi e rapidi. Viaggiatori ammessi ed esclusi.

22. Istradamento dei viaggiatori. Via diversa dalla più breve. Condizioni alle quali sono ammesse le deviazioni.

23. Avvertenze e disposizioni varie relative al servizio viaggiatori.

24. Viaggiatori disguidati.

25. Tariffa e condizioni per viaggi sulle linee secondarie della Venezia Tridentina.

26. Esclusione dei viaggiatori da alcuni treni.

27. Interruzioni di linea.

28. Danni al materiale. Sanzioni contro coloro che deteriorano ed insudiciano le carrozze.

29. Custode del bestiame.

30. Conduttori di locomotive circolanti sulle proprie ruote.

31. Viaggi di Funzionari ed agenti di P. S. autorizzati a viaggiare gratuitamente.

32. Viaggi delle Guardie di Finanza per sospetto di contrabbando.

33. Viaggi dei Guardafili dei RR. Telegrafi.

34. Agenti postali.

35. Personale dei treni viaggiante fuori servizio.

36. Servizio postale disimpegnato dal personale ferroviario (Circolare camoscio n. 6-1926, n. 5-1929, n. 4-1932).

Capo III. — Specie diverse di biglietti; loro caratteristiche; uso; validità.

1. Biglietti ordinari a destinazione fissa per una sola corsa, a cartoncino, o a foglietto a tariffa a base costante.

2. Biglietti a cartoncino ed a foglietto per una sola corsa a destinazione facoltativa (per adulti e per ragazzi) a tariffa a base costante.

3. Biglietti a cartoncino, per militari, per una sola corsa a destinazione fissa ed a percorso facoltativo.

4. Biglietti A. R.

5. Biglietti a itinerario circolare fra due transiti internazionali (sud delle Alpi).

6. Biglietti a tagliandi per Agenzie all'Estero ed in Italia.

7. Biglietti per viaggi circolari.

8. Biglietti a itinerario combinabile in servizio internazionale.

9. Biglietti a serie fissa e a serie facoltativa per viaggi a tariffa ordinaria a base differenziale.

10. Biglietti in partenza dalle case cantoniere.

11. Tessere per gli Onorevoli Senatori e Deputati e biglietti per le loro famiglie.

12. Biglietti speciali (Mod. C 201, C 202, C 203, C 204, C 205).

13. Ordini di servizio e biglietto di riconoscimento degli agenti postali.

14. Biglietti d'abbonamento, ordinari, speciali, per studenti, per impiegati dello Stato, per impiegati ferroviari e famiglie ecc.
15. Biglietti per i Sigg. Giornalisti.
16. Permessi d'entrata nelle stazioni, semplici, bimestrali, semestrali ed annuali.

Capo IV. — Controlleria.

1. Norme relative alla controlleria.
2. Esazioni suppletorie in viaggio.
3. Biglietti speciali di supplemento.
4. Diritto fisso per le esazioni suppletorie.
5. Valute da accettarsi in pagamento.
6. Verbali di contravvenzione.
7. Versamento degli introiti.

Capo V. — Norme relative al trasporto dei bagagli e dei cani.

1. Definizione del bagaglio.
2. Bagagli ammessi gratuitamente nelle carrozze.
3. Tariffa dei bagagli, cani, gatti, scimmie, uccelli, carozzine da bambini, bicicli, tricicli ecc.
4. Norme pel trasporto dei cani in genere e dei cani da caccia.
5. Bagagli degli abbonati.
6. Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli.

Il candidato deve inoltre dimostrare di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Capo I art. 1 dell'O. S. 1-1931 riguardanti la consegna degli oggetti rinvenuti nei treni.

Capo VI. — Concessioni speciali.

1. Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali.
2. Metà prezzo.
3. Trasporti per conto della Casa di Sua Maestà e delle Case dei Reali Principi.
4. Trasporti per conto dello Stato.
5. Impiegati dello Stato.
6. Congressi, esposizioni e concorsi.
7. Elettori politici.
8. Veterani, reduci e superstiti delle patrie battaglie.
9. Indigenti inviati ai luoghi di cura.
10. Croce Rossa Italiana.
11. Associazioni ed Istituti di carità.
12. Candidati agli esami di Stato.
13. Maestri elementari comunali.

14. Compagnie teatrali e assimilate.

15. Lavoratori italiani rimpatrianti. Emigranti esteri in transito. Indigenti esteri rimpatrianti.

16. Operai, braccianti e lavoratori agricoli.

17. Italiani all'Estero.

18. Istituti civili d'istruzione e di educazione regi o riconosciuti dallo Stato.

19. Federazione italiana. Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

20. Opera Nazionale Dopolavoro.

21. Campagnoli viaggianti in massa.

22. Indigenti alienati o supposti idrofobi.

Capo VII. — Trasporti per conto delle Amministrazioni della Guerra e della Marina, nonchè per conto dei militari.

1. Documenti occorrenti pei viaggi in base alle tariffe ridotte del 30 % e al « Metà prezzo ».

2. Persone aventi titolo alle tariffe ridotte del 30 %, del 70 % e al « Metà prezzo » e casi in cui il loro trasporto può aver luogo.

3. Persone tenute a viaggiare in uniforme e casi in cui possono viaggiare in abito borghese.

4. Treni coi quali possono viaggiare le persone e classe in cui possono prendere posto.

5. Modalità per l'occupazione dei posti con letti, vetture speciali, saloni e compartimenti riservati.

6. Cambio di classe.

7. Mancanza di posti disponibili.

8. Sospensione di viaggi e cambiamento di itinerario.

9. Fermate intermedie.

10. Ragazzi.

11. Via da percorrersi.

12. Militari di truppa in accompagnamento di Ufficiali ammalati.

13. Persone in accompagnamento di colombi viaggiatori.

14. Validità dei biglietti.

15. Smarrimento o mancanza del biglietto di viaggio.

16. Irregolarità di viaggio e relative sovratasse. Abusi.

17. Documenti di identità personale da esibirsi agli agenti ferroviari. Controlleria.

18. Bagagli.

19. Foraggi, bardature, oggetti di scuderia trasportati coi cavalli e muli. Custode dei cavalli e muli.

Capo VIII. — Biglietti di servizio.

1. Caratteristiche della serie A, Ae, Ap, At, As, Ao, B, B2, B4, B6, Bc, Bd e Bo, C, dei libretti B - 19.

2. Validità dei biglietti rispetto al tempo, alla percorrenza e ai treni. Vidimazioni. Eventale passaggio in classe superiore od inferiore. Fermate. Via concorrente e casi ammessi. Via più lunga e deviazione. Casi di concessione della deviazione sui biglietti di serie C. Diramazione.

3. Uso dei biglietti Ap, Ae, At, As, Ao, e dei libretti B - 19. Operazioni di controlleria. Irregolarità. Abusi, Contravvenzioni. Rapporti alla superiorità.

4. Buoni bagaglio. Loro uso. Contravvenzioni e penalità.

Capo IX. — Noleggio dei guanciali e cuscini ai viaggiatori.

Capo X. — Istruzione per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria.

Capo XI. — Telegrammi treno.

Capo XII. — Disposizioni relative al trasporto dei colli espressi.

DECRETO MINISTERIALE 24 *gennaio* 1933 *n.* 1665. — *Circoscrizioni dei Riparti delle Sezioni Materiale e Trazione di Ancona e Roma.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) n. P. A. G. 11/23369 del 21 gennaio 1933 - Anno XI, circa la opportunità di assegnare alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Roma il tratto di linea Aquila-Antrodoco (i);

Visto il comma 3° dell'art. 11 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. Decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Decreta:

A partire dal 1° gennaio 1933-XI la giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione del Compartimento di Roma viene estesa al tratto di linea Aquila-Antrodoco (i), appartenente al Compartimento di Ancona.

Roma, li 24 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1830. *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni alle « *prescrizioni* » annesse al decreto:

Nella parte I - I. *Definizioni.* Alla parola: « Definizioni » è sostituita la parola: « Classificazioni ».

Nel n. 1 alla lettera *a*) sono soppresse le parole: « del prodotto di cottura » e alla lettera *b*) è sostituito il seguente testo: « Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la cottura di una mescolanza intima di allumina (almeno 35 per cento in peso) di silice, d'ossido di ferro, di calce o di carbonato di calcio e successiva macinazione ».

Nella parte II - II. *Metodi di prova.* All'ultimo capoverso del n. 3 è sostituito il seguente: « Il grado di finezza di macinazione si esprime con il peso del residuo sul relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo dell'agglomerante impiegato nella prova ».

Nel n. 8 al 5° capoverso, alle parole: « mola rotante di compressione » sono sostituite le altre: « mola rotante di rimescolamento ».

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 21 del 26 gennaio 1933-XI.

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera *a*); innanzi alle parole del secondo sottotitolo « Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera *b*); le parole: « Prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera *c*); all'ultimo capoverso poi è premesso come sottotitolo con la lettera *d*) il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1933, n. 1507, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Scienze Economiche e Commerciali o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P. A. G. 410/24/20489 in data 6 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza o in scienze politiche.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 10 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra laureati in scienze economiche e commerciali, o in giurisprudenza, o in scienze politiche a 15 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 - Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5: per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito: per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata:

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di laurea;

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) incluso e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che

l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al Congresso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianià di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da due Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da tre Esperti scelti nel Corpo insegnante.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove scritte e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione di quelli che saranno permessi dalla Commissione.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Storia d'Italia e Storia contemporanea dell'Europa
Geografia fisica, politica e commerciale
Principi generali e partizione del diritto
Diritto amministrativo e Scienza dell'Amministrazione
Diritto civile
Diritto commerciale
Nozioni di procedura civile
Nozioni di diritto corporativo
Economia politica e statistica, con particolare riguardo ai trasporti

Scienza delle Finanze

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione FF. SS.

Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Nozioni sulla organizzazione del lavoro; Leggi sugli infortuni con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

Le prove scritte saranno due: la prima consisterà in un tema unico per tutti i concorrenti; per la seconda verranno assegnati tre temi, e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria scritta ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il

concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in qualità di avventizio o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 15 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso, e saranno nominati Allievi Ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15.

15° — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita me-

dica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 10 gennaio 1933 - Anno XI.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 10 gennaio 1933 - Anno XI, per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, fra laureati in scienze economiche e commerciali, o in giurisprudenza o in scienze politiche, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (Casato e nome per esteso).

Indirizzo preciso (3) . . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1933, n. 1508, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/20488 in data 6 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico;

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 10 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, a 2 posti di Allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i bisogni della Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale del Ministero delle Comunicazioni.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933-XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti regolarmente al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio o legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Chimico (Diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) incluso e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà

determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al Concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedene posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che

avranno luogo in Roma nei giorni 7, 8, 9, 10, 11 e 12 aprile 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

dal Capo della Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un Funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due Esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla Commissione per le sole prove pratiche di cui al punto 9°, lettere *b*) e *c*).

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema scritto di chimica tecnologica sui seguenti argomenti:

Acque potabili — Acque per alimentazione di caldaie a vapore — Sistemi e procedimenti per correggere la durezza delle acque — Analisi delle acque.

Combustibili solidi, liquidi e gassosi — Carburanti sintetici — Antidetonanti — Cenno sui forni a combustione e sui motori a combustibile liquido — Analisi dei combustibili.

Distillazione dei combustibili solidi naturali (carbon fossile, lignite, torba, legno), prodotti che ne derivano e loro tecnologia ed impiego.

Petrolio e derivati, loro tecnologia ed impiego — Asfalto e bitume — Olii minerali sintetici — Analisi dei derivati del petrolio.

Olii e grassi vegetali ed animali e prodotti della loro lavorazione — Olii idrogenati — Cere — Analisi delle sostanze grasse e dei loro derivati — Fotometria — Cenno sulla teoria della lubrificazione.

Pitture (tinte) ad olio e vernici, loro materie prime (resine naturali e sintetiche, eteri della cellulosa, olii siccativi, colori, acqua ragia e altri liquidi solventi, diluenti e plastificanti), fabbricazione e caratteri — Analisi chimica e prove tecnologiche delle vernici.

Linoleum; lincrusta; pegamoide; tele cerate; gomma elastica; ebanite; guttaperca — Amido; destrine; colle.

Carta: materie prime, fabbricazione, analisi.

Esplosivi: nozioni fondamentali e tipi principali.

Fibre tessili naturali e artificiali, loro tecnologia e caratteri distintivi — Breve cenno sulla filatura e sulla tessitura.

Colori organici naturali — Generalità sulle sostanze coloranti organiche artificiali derivate dal catrame di carbon fossile, loro tipi fondamentali e classificazioni secondo i gruppi cromofori e le proprietà tintorie ed i metodi di applicazione alle fibre — Lacche.

Generalità sulla tintura di fibre, filati e tessuti e sulla stampa dei tessuti. Apparecchiatura e finitura dei tessuti — Analisi e prove tecnologiche dei tessuti.

Generalità sui vari procedimenti di concia delle pelli e cenno sulla teoria della concia.

Aria atmosferica — Aria liquida — Utilizzazione dell'azoto atmosferico — Gas compressi e liquefatti di più comune uso industriale e precauzioni da adottarsi per i relativi recipienti — Cenno sull'industria del freddo — Ozono e suo impiego.

Principali prodotti dell'industria inorganica: acido solforico, cloruro sodico, cloro e derivati, idrato sodico, carbonato sodico, solfato sodico, acido cloridrico, sali potassici, idrato

potassico, composti azotati, carburo di calcio, concimi artificiali, fiammiferi, ecc.

Materiali cementizi e loro materie prime (calcari, marne, argille, pozzolane, calci, cementi, gesso, ecc.) loro tecnologia, analisi e saggi tecnici.

Vetri, prodotti ceramici (porcellane, grés, terraglie maioliche, terre cotte, laterizi, materiali refrattari) e materiali abrasivi: loro materie prime, tecnologia e impiego.

Chimica metallurgica del ferro e vari tipi di ghise, ferri e acciai.

Chimica metallurgica del rame, del piombo, dell'argento, dell'oro, del platino, del mercurio, dello stagno, dello zinco, dell'alluminio, del magnesio, del nichelio, del manganese e dell'antimonio.

Leghe metalliche — Analisi chimica e fisico-chimica dei metalli e delle leghe;

b) prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti;

c) prova pratica di chimica analitica quantitativa e relazione scritta sui procedimenti seguiti e sui risultati ottenuti;

d) prova pratica di analisi chimica tecnologica consistente nel riconoscimento e nell'eventuale dosaggio di una adulterazione in uno dei seguenti prodotti; petroli e derivati — Sostanze grasse vegetali ed animali e principali prodotti industriali della loro lavorazione — Tinte e vernici grasse e loro principali materie prime (olii siccativi, resine, acqua ragia, colori minerali di più comune impiego) — Carta — Fibre tessili e tessuti — Anche di tale prova dovrà farsi relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

La prova orale verterà, oltre che sulla discussione delle relazioni delle prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del punto 9° anche sulle seguenti materie:

Geografia commerciale.

Nozioni fondamentali di merceologia;

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime con particolare riguardo a quelle di più largo impiego in ferrovia;

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle ferrovie.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova

sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per le varie prove ogni Commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Analisi qualitativa	»	20
» quantitativa	»	15
» tecnologica	»	10
Esame orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altro attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in qualità di avventizio o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 2 della graduatoria saranno dichiarati

vincitori del Concorso, e saranno nominati Allievi Ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di due.

15° — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, lì 10 gennaio 1933-A. XI.

La Direzione Generale.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 10 gennaio 1933 per il concorso a posti di Allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

Decreto Ministeriale 10 gennaio 1933, n. 1509, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-chirurgo* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) num. P. A. G. 410/24/20487 in data 6 gennaio 1933 A. XI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a sei posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-chirurgo.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930 n. 1491.

3° E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 10 gennaio 1933 A. XI.

Il Ministro: Ciano.

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, a 6 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al cocorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933, alla Direzione Gen. delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5 in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti regolarmente al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio in qualità di agenti di ruolo o avventizi presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-chirurgo (Diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. Decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria: in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a

risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle FF. SS. o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) e di igiene pratica applicata debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli

aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1933.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

dal Capo dell'Ufficio sanitario delle FF. SS. o da un suo delegato;

da tre Medici consulenti o specialisti dell'Amministrazione delle FF. SS.;

eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Per gli esami facoltativi di lingue estere e per la prova di igiene pratica applicata sono aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, Professori abilitati all'insegnamento, o Funzionari delle Amministrazioni competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro e di portare seco appunti o manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, la esclusione sarà deliberata dal Commissario presente.

9° — Le *prove di esami obbligatorie* saranno scritte ed orali e consisteranno:

in una prova scritta di medicina;
in una prova scritta di chirurgia;
in una prova orale sulle materie seguenti:

a) *Patologia e clinica medica e chirurgica;*

b) *Oculistica*, limitatamente alla parte riguardante l'esame funzionale dell'occhio (acutezza visiva, campo visivo, senso cromatico, vizi di rifrazione);

c) *Otoiatria,* limitatamente alla parte riguardante l'esame anatomico e funzionale dell'apparato uditivo;

d) *Igiene e polizia sanitaria,* limitatamente ai seguenti temi:

criteri di profilassi generale delle malattie infettive — profilassi internazionale — pratica delle disinfezioni — stabilimenti per disinfezione e disinfezione a domicilio — profilassi delle seguenti malattie infettive: tubercolosi, vaiuolo, tifo addominale, tifo esantematico, colera, peste, malaria, tetano, sifilide, influenza, scabbia, tigna, rabbia — alcoolismo, saturnismo, intossicazione da ossido di carbonio — igiene dell'alimentazione, delle acque e delle abitazioni;

e) *Elementi di psicotecnica,* limitatamente ai seguenti temi:

lavoro — rendimento — restauro — esaurimento — riposo;

fatica muscolare e fatica cerebrale;

attitudini lavorative somatiche e psichiche — idoneità lavorativa generica e quella per mestieri e professioni — orientamento professionale;

profilassi dell'infortunio;

f) *Legislazione ed organizzazione sanitaria,* limitatamente ai seguenti temi:

disposizioni del Codice Penale relativo ai reati contro la sanità e la alimentazione pubblica;

principali disposizioni contenute nella legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelle sugli alienati, sulla tubercolosi e sulle assicurazioni sociali;

testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. D. 1° agosto 1907 n. 636 — regolamento generale sanitario approvato con R. Decreto 3 febbraio 1901 n. 45;

legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, sulle malattie professionali e risoluzioni di relativi quesiti medico-legali;

regolamento d'igiene del lavoro.

g) *Nozioni di diritto corporativo e statistica.*

La prova facoltativa nelle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di igiene pratica applicata consisterà nell'esame chimico e microscopico dei principali alimenti e

bevande (acqua, vino, aceto, olio, latte, farine, caffè, conserva) e nella diagnosi batteriologica delle principali malattie infettive.

10° — Per ciascuna prova obbligatoria, ogni Commissario dispone di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente di:

20 punti per i titoli;

3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Per la prova facoltativa di igiene pratica applicata, la Commissione esaminatrice potrà assegnare complessivamente ad ogni concorrente riuscito idoneo nelle prove obbligatorie un massimo di punti 5.

Sarà tenuto conto della prova facoltativa di igiene pratica applicata solamente se il concorrente avrà riportato in essa almeno 3 punti.

11° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido per la guerra o per la Causa nazionale od orfano di guerra, o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia insignito di medaglie al valore militare, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle FF. SS. in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

12° — I primi 6 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati Allievi ispettori in prova pei servizi sanitari dell'Amministrazione FF. SS. con lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di ser-

vizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi ispettori in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui saranno stati assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con R. Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

13° — L'Allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 6 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sei.

14° — Nell'atto in cui gli Allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

15° — Per viaggi che i concorrenti devono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare a concorso ultimato e semprechè siano riusciti idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 10 gennaio 1933 - A. XI.

La Direzione Generale.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 10 gennaio 1933 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (Casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di igiene pratica applicata e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando in quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933 n. 1547, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 25 posti di Segretario in prova — gruppo B.* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P. A. G. 410/24/20494 in data 13 gennaio 1933-XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 25 posti di Segretario in prova — gruppo B.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. 20 novembre 1930 n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 25 posti di Segretario in prova — gruppo B — nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 - Anno XI alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e mili-

tari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale — del diploma di licenza di Istituto tecnico superiore (ramo Ragioneria) o di Istituto medio commerciale (ramo Ragioneria);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e nell'esame di licenza;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere b) c) d) e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) a e) inclusa e da g) a l) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o

pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio. Non è ammesso al Concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 maggio 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da quattro Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado di non inferiore al 3°;

da due Esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami saranno scritti e orali e verteranno sul programma in calce indicato.

Le prove scritte saranno due e consisteranno nello svolgimento di due temi, di cui uno sulle discipline contabili e l'altro su quelle economiche-finanziarie.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria scritta ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 25 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso, e saranno nominati Segretari in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° — Il Segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 25 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 25.

15° — Nell'atto in cui i Segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alle Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 19 gennaio 1933 - Anno XI.

LA DIREZIONE GENERALE.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

1° Gruppo.

(Computisteria ed elementi di matematica finanziaria — Ragioneria Generale ed applicata).

Computisteria ed elementi di matematica finanziaria. — Interesse e sconto semplice — Adeguati e medie — I conti correnti — I vari metodi per la tenuta dei conti correnti — Sistemi monetari, parità monetarie ed arbitraggi col cambio diretto e col cambio indiretto — Operazioni sui fondi pubblici e privati — Misure e sistemi di misure principali — Arbitraggi mercantili.

Interesse composto discreto e continuo (Derivazione delle formule relative) — Annualità (costanti e variabili) temporanee e perpetue — Valori iniziali e finali — Annualità a rate costanti per l'ammortamento di mutui (Tassi equivalenti) — Progressioni aritmetiche e geometriche, calcolo dei radicali, lo-

garitmi e operazioni relative — Piani d'ammortamento — Uso di tavole finanziarie.

Ragioneria generale — Amministrazione economica ed Azienda — Classificazione delle Aziende — Elementi costruttivi del patrimonio aziendale — Le funzioni di gestione economica e di controllo — Gl'inventari: rilevazioni, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali — I bilanci di previsione — I bilanci di competenza e di cassa — I preventivi nelle aziende pubbliche — Scritture e conti — Metodi e sistemi di scritture — La partita doppia applicata a sistemi patrimoniali (completi ed incompleti) — Le varie forme di partita doppia — I rendiconti.

Ragioneria applicata alle imprese di produzione diretta ed a quelle di servizi con speciale riferimento alle imprese di trasporti — La ragioneria nelle aziende pubbliche — Contabilità di Stato — Analisi e classificazione degli elementi patrimoniali — Il bilancio di previsione — I Servizi dell'entrata e delle spese — Il servizio di tesoreria — Cenni sulle scritture dello Stato — Varie spese di rendiconto — I conti giudiziali — Analisi e classificazione degli elementi costituenti il patrimonio delle Ferrovie dello Stato — Il bilancio di previsione ed il rendiconto delle Ferrovie dello Stato.

2° Gruppo.

(Economia politica — Scienza delle Finanze — Statistica — Merceologia — Geografia).

Nozioni di economia politica. — Concetti fondamentali — La produzione della ricchezza — Rapporti fra i fattori della ricchezza — La circolazione — La moneta. Cambi — Credito. Titoli di credito. Istituti di credito — Libera concorrenza. Monopoli — Mezzi di comunicazione e di trasporto: loro importanza — Trasporti per ferrovia — Tariffe ferroviarie: a base fissa ed a base differenziale; tariffe generali e speciali; tariffe locali — Distanze reali e virtuali — Trasporti per via acquea (navigazione interna e marittima) — Noli relativi.

Nozioni di scienza delle Finanze. — Spese ed entrate pubbliche — Loro classificazioni — Concetto di imposta e tassa — Imposte reali e personali, dirette ed indirette, progressive e proporzionali, ordinarie e straordinarie — Dazi e Dogane — Tributi locali e contributi sindacali — Il debito pubblico — Il bilancio dello Stato — Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio.

Nozioni di Statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici. Tecnica dei diagrammi e cartogrammi — Primi elementi di calcolo delle probabilità. Ufficio del calcolo di probabilità nella

statistica — I numeri indici e loro applicazione — Tavole di sopravvivenza e di mortalità — Movimento ferroviario in Italia — Intensità e distribuzione nelle varie Regioni.

Nozioni di Merceologia. — Concetto di merce: origine naturale; distribuzione geografica ed economica; mezzi di trasporto — Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative — Le colonie italiane — La espansione dell'Italia all'estero — Gli altri Stati d'Europa (Descrizione generale fisica antropica ed economica di ognuno di essi) — I principali Stati delle altre parti del mondo (Descrizione sommaria) — Domini coloniali di ciascuna parte del mondo, con particolare riguardo alle relazioni coll'Europa e con l'Italia — Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

3° Gruppo.

(Diritto civile, commerciale, amministrativo — Ordinamento Corporativo).

Diritto civile. — Soggetti del diritto: persone giuridiche e persone fisiche — Capacità e incapacità (patria podestà, minore età, tutela, emancipazione, interdizione, inabilitazione) — Nozioni fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie, sulle obbligazioni e sui principali contratti (vendita, cessione di crediti, mandato e pegno).

Diritto commerciale. — Il Commerciante — La società commerciale e le Associazioni — Degli atti di commercio e dei singoli contratti commerciali — La cambiale e gli istituti affini — Le operazioni bancarie (conto corrente e deposito bancario nelle sue varie forme) — Contratto di trasporto — Servizi cumulativi — Convenzione di Berna pel trasporto delle merci per strada ferrata — Nozioni fondamentali sul fallimento.

Diritto amministrativo. — Concetto e fonti del diritto amministrativo — Concetto di pubblica amministrazione — Sua organizzazione — Amministrazione centrale e locale — Organi esecutivi, consultivi e di controllo — I funzionari e gli impiegati pubblici — Legge sulla Corte dei Conti — Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di ordinamento corporativo. — La « questione sociale » nella modernità e la soluzione corporativa — Storia delle Associazioni professionali — Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro — Ordinamento corporativo della produzione — Carte del Lavoro.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Servizio Personale e Affari Generali.

Roma.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il concorso a posti di Segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo preciso (3) . . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933 n. 1548, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova* — gruppo B. (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P. A. G. 410/24/20492 in data 13 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova — gruppo B.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto Legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO - PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di Disegnatore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 - Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di licenza dell'Istituto tecnico superiore (Ramo Agrimensura) o dell'Istituto industriale di 3° grado o dell'Istituto nautico o di maturità artistica o scientifica;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e nell'esame di licenza o di maturità;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) incluso e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amminitrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la

immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al Concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 maggio 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da due Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due Esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove grafiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante le prove grafiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione: per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove grafiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) Svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale.

b) Problemi di aritmetica, geometria, algebra elementare e trigonometria piana.

c) Saggio di calligrafia e dei caratteri più usati nei disegni.

d) Saggio di disegno ornamentale, topografico, architettonico, meccanico o di costruzioni civili e stradali, su tema dato (a scelta del candidato).

e) Schizzo quotato dal vero, a mano libera, con rappresentazioni di viste e sezioni.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Aritmetica
Geometria piana e solida
Algebra elementare
Elementi di trigometria piana
Elementi di geometria descrittiva
Elementi di fisica e chimica
Meccanica applicata
Elementi di costruzioni civili, stradali, idrauliche e meccaniche
Elementi di topografia
Elementi di elettrologia e di elettrotecnica
Nozioni di disegno geometrico
Storia dell'arte
Nozioni di diritto corporativo e di statistica

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per le varie prove ogni Commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno ornamentale	»	15
Schizzo quotato	»	15
Esame orale	»	25

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove grafiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 8 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso, e saranno nominati Disegnatori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-Legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — Il Disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15° — Nell'atto in cui i Disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI, per il concorso a posti di Disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933 n. 1549, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Aiutante Disegnatore in prova — gruppo C.* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P. A. G. 410/24/20495 in data 13 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Aiutante Disegnatore in prova — gruppo C.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto Legge 20 novembre 1930 n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

IL Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di Aiutante Disegnatore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 - Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma - Piazza della Croce Rossa - la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti regolarmente al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali

e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da Istituti Regi o pareggiati: licenza tecnica, licenza complementare, licenza di scuola di avviamento professionale, licenza di scuola industriale di 2° grado, licenza di scuola d'arte, ammissione all'Istituto tecnico superiore, ammissione all'Istituto nautico, ammissione al Liceo scientifico;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e negli esami di licenza o di ammissione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) a e) incluso e da g) a l) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la

immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per la Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al Concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Aiutante Disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 6, 7, 8 e 9 giugno 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove grafiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante le prove grafiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) Svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) Problemi di aritmetica e di geometria piana e solida;

c) Saggio di calligrafia e dei caratteri più usati nei disegni;

d) Copia e riduzione di disegni geometrici ed architettonici, sviluppo di particolari;

e) Saggio di disegno ornamentale, topografico, archi-

tettonico, meccanico o di costruzioni civili e stradali, su tema dato (a scelta del candidato).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Aritmetica;

Geometria elementare piana e solida;

Elementi di fisica e chimica;

Elementi di meccanica applicata;

Nozioni di disegno geometrico;

Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per ciascuna prova ogni Commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno geometrico	»	15
» ornamentale	»	15
Esame orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove grafiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 8 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna

delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso, e saranno nominati Aiutanti Disegnatori in prova con lo stipendio annuo lordo *minimo* ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-legge 20 novembre 1930 n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Aiutanti Disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di venti.

15° — Nell'atto in cui gli Aiutanti Disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai con-

correnti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali.

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il concorso a posti di Aiutante Disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso).
Indirizzo preciso (3) . . . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933 n. 1550, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Assistente Lavori in prova — gruppo B.* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 410/24/20493 in data 13 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Assistente Lavori in prova — gruppo B.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di Assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 - Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del Concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che goda dei diritti politici ;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di licenza dell'Istituto Tecnico superiore (Ramo agrimensura) o dell'Istituto Industriale di 3° grado (Sezione Costruttori Edili);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e negli esami di licenza;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) incluso e da *g*) a *l*) inclusa può determinare l'esclusione del Concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per la Am-

ministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del Concorso dovranno optare per la nuova posizione di Assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da tre Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due Esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione, competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove grafiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante le prove grafiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove grafiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) svolgimento di un tema di topografia o costruzioni civili e stradali o meccanica applicata od elettrotecnica (a scelta del candidato);

c) problemi di aritmetica, geometria, algebra elementare e trigonometria piana;

d) saggio di disegno topografico, architettonico, meccanico o di costruzioni civili e stradali, su tema dato (a scelta del candidato).

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Aritmetica
Geometria piana e solida
Algebra elementare
Logaritmi e loro applicazioni
Trigonometria piana
Elementi di geometria descrittiva
Elementi di fisica e chimica
Elementi di elettrologia e di elettrotecnica
Meccanica applicata
Elementi di costruzioni civili, stradali, idrauliche e meccaniche
Tecnologia meccanica e dei materiali da costruzione
Topografia e sue applicazioni
Nozioni di estimo e di espropriazioni
Nozioni di mineralogia e di geologia applicate ai materiali da costruzione
Nazioni amministrative, contabili e legali per l'esecuzione dei lavori
Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate.
Igiene e pronto soccorso; infortuni e mezzi per prevenirli
Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per le varie prove ogni Commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Topografia	»	15
Problema	»	15
Disegno	»	10
Esame orale	»	40

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove grafiche e scritte obbligatorie, purchè in

nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso, e saranno nominati Assistenti lavori in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VII delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idonetà alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sessanta.

15° — Nell'atto in cui gli Assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

LA DIREZIONE GENERALE.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato
(Servizio Personale e Affari Generali)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il concorso a posti di Assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933 n. 1551 *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 410/24/20496 in data 13 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto Legge 20 novembre 1930 n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di Sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al Concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 31 marzo 1933 - Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite massimo di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa sui limiti massimi di cui innanzi una proroga di durata pari al tempo per cui, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del consorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di licenza di Istituto industriale di 3° grado;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'ultimo anno di corso e nell'esame di licenza;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (31 marzo 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) a e) incluso e da g) a l) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che

l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del Concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al Concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sottocapotecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianià di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel Concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23, 24 e 25 maggio 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da tre Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due Esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per la prova pratica e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante la prova pratica e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) Svolgimento di un tema d'indole tecnica e professionale;

b) Problemi di aritmetica, geometria, algebra elementare, trigonometria piana, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) Saggio di disegno professionale;

d) Prova pratica consistente in un saggio di lavoro;

La prova orale sarà distinta in 2 parti:

la 1ª parte verterà sull'elettrotecnica;
la 2ª parte sulle materie seguenti:

Aritmetica;
Geometria piana e solida;
Algebra elementare;
Trigonometria piana;
Elementi di geometria descrittiva;
Elementi di fisica e chimica;
Meccanica applicata;
Tecnologia meccanica;
Organizzazione del lavoro;
Igiene e pronto soccorso; infortuni e mezzi per prevenirli;
Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;
Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per le varie prove ogni Commissario disporrà dei seguenti voti:

Tema scritto	voti	10
Problema	»	10
Disegno	»	10
Saggio di lavoro	»	15
Esame orale 1ª parte	»	15
Esame orale 2ª parte	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa Nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfani di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare odi altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o che sia ammogliato con prole oppure il più anziano di età.

13° — I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del Concorso, e saranno nominati Sottocapitecnici in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Sottocapitecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — Il Sottocapotecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di sessanta.

15° — Nell'atto in cui i Sottocapitecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Servizio Personale e Affari Generali.

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il concorso a posti di Sottocapotecnico in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione della Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo preciso (3) . . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933, n. 1552, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 36 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi gli specializzati in Ingegneria chimica)* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/20491 in data 16 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 36 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930, n. 1491;

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 30 del 6 febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica), a 36 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 3 aprile 1933 Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di età di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia, rilasciato dal Podestà del Co-

mune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente quest'ultimo, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. D. 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificatidi cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (3 aprile 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) ad *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il

dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso. può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*). *b*), *c*). *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le

informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 23, 24 e 25 aprile 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da quattro Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) Costruzioni di ponti, strade ordinarie e ferrovie;
b) Costruzioni edilizie ed architettura;
c) Opere idrauliche;
d) Geologia e materiali da costruzione;
e) Macchine idrauliche e macchine termiche;
f) Elettrotecnica;
g) Nozioni sulle industrie metallurgiche e meccaniche e sugli impianti industriali;
h) Nozioni sul materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;
i) Nozioni sulla trazione elettrica (1. impianti generatori; 2. impianti di linee; 3. elettromotori);
k) Nozioni sulla organizzazione tecnica di un'azienda ferroviaria;
l) Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
m) Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907, n. 429. e successive modificazioni);
n) Nozioni sulla organizzazione del lavoro e sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli, con particolare riguardo all'esercizio delle Ferrovie;
o) Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;
p) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

10° — Le prove scritte saranno due:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta.

Per lo svolgimento di ogni tema saranno assegnate 8 ore.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per ciascuna prova scritta obbligatoria, ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti

attribuiti alle prove obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o per la Causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13° — I primi 36 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi Ispettori in in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 13.600 oltre il supplemento di servizio attivo annuo lordo di L. 2200, a sensi dell'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. Decreto-Legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26

del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito nella residenza assegnatagli dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 36 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 36.

15° — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che saranno dichiarati idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

La Direzione Generale.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il Concorso a 36 posti di Allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933, n. 1553, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (specializzati in Ingegneria Chimica)* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/20490 in data 16 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (specializzati in Ingegneria Chimica);

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930, n. 1491;

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 30 del 6 febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per titoli e per esami, fra laureati in Ingegneria industriale chimica, a 3 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al concorso debbono far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 3 aprile 1933 Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia, rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultima, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata;

i) originali — o copie autenticate da un notaio e legalizzate dal Presidente del Tribunale — del diploma di laurea e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (3 aprile 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) ad *l*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, deve specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso,

può determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli

aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18, 19, 20 e 22 aprile 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

dal Capo della Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale o da un suo delegato di grado non inferiore al 3°;

da un Funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per le prove pratiche e per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante le prove pratiche e gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche e scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) Geologia mineraria con particolare riguardo ai minerali metallici;

b) Elettrometallurgia;

c) Metallurgia del ferro, del rame, dello zinco, dello stagno, dell'alluminio, del piombo;

d) Metallografia;

e) Fisico-chimica generale;

f) Chimica industriale;

g) Industrie metallurgiche ed impianti relativi;

h) Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

i) Nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso agli infortunati;

l) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e prove facoltative sulle lingue estere. Le prove obbligatorie saranno le seguenti:

a) Svolgimento di un tema scritto nelle materie suindicate;

b) Prova pratica di chimica analitica qunantitativa;

c) Prova pratica di esame microscopico consistente nel riconoscimento dei difetti di uno dei seguenti prodotti: ghise, acciai comuni, acciai speciali, rame, bronzi, ottoni, metalli di antifrizione;

d) Prova orale vertente su tutte le materie suelencate.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove pratiche e scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà

assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o per la Causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13° — I primi 3 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi Ispettori in in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'Allievo Ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispetore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 3

della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero 3.

15° — Nell'atto in cui l'Allievo Ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano riusciti idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

La Direzione Generale.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il Concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (specializzati in ingegneria chimica), domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato. Se vi si trova da meno di 2 anni, indicherà anche il domicilio precedente.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1933, n. 1554, *che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Architetto* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410 24/20497 in data 16 gennaio 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo-Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Architetto.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con Legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930, n. 1491.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del Concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 30 del 6 febbraio 1933-XI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli, fra abilitati all'esercizio della professione di Architetto, a 2 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Coloro che intendono presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 18 del 3 aprile 1933 Anno XI, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma: per coloro che abbiano prestato servizio militare nelle forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918 il predetto limite di età è elevato di anni 5; per coloro che risultino iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sui limiti massimi di cui innanzi, una proroga di durata pari al tempo in cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito; per gli aspiranti infine che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode dei diritti politici;

c) certificato generale dell'Ufficio del Casellario giudiziale, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

f) stato di famiglia, rilasciato dal Podestà del Co-

mune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa), contenente, quest'ultima, la dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed onore: gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, compreso quello dell'eventuale riforma;

h) fotografia recente con la firma autenticata da un pubblico Ufficiale a ciò autorizzato e debitamente legalizzata:

i) originale — o copia autenticata da un notaio e legalizzata dal Presidente del Tribunale — del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto (diploma di laurea per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. D. 30 settembre 1923, n. 2102);

l) certificato delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal primo anno di Università, nonchè negli esami di laurea ed in quelli di abilitazione all'esercizio della professione;

m) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti, eventuali pubblicazioni ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

n) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del Concorso (3 aprile 1933 - Anno XI).

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) ad *i*) inclusa può determinare l'esclusione dal Concorso.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione Ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale egli abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il

dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2° — Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente Avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

3° — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda.

4° — Nonostante l'ammissione e la partecipazione al concorso, l'assunzione in servizio dei vincitori resta subordinata all'accertamento sia dei requisiti generici, mediante le

informazioni che saranno assunte, sia dell'idoneità fisica, mediante visita medica da parte dei Sanitari dell'Amministrazione.

La Direzione Generale trasmetterà tempestivamente agli aspiranti la credenziale per presentarsi alle prove scritte che avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1933.

5° — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita:

da un Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o da un Funzionario di grado 1° dell'Amministrazione stessa, che ne avrà la presidenza;

da due Funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due Esperti scelti nel Corpo insegnante od in quello di altri Istituti o Laboratori statali o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di Segretario, senza diritto a voto, un Funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, Professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o Funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

6° — La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possono nascere durante lo svolgimento delle prove stesse, salvo ad essa, nei casi gravi, di rimettersi alla decisione del Direttorio Generale.

7° — Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione delle tavole e dei manuali che saranno permessi dalla Commissione.

8° — Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal Concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal Commissario presente.

9° — Gli esami verteranno principalmente sulle seguenti materie:

a) Composizione architettonica;

b) Scienza delle Costruzioni e Tecnica delle Costruzioni civili;

c) Arredamento e decorazione interna;

d) Mineralogia e Geologia applicata ai materiali da costruzione;

e) Igiene nei fabbricati civili;

f) Impianti di illuminazione, di riscaldamento, di ventilazione, di elevatori, di posta pneumatica, di telefoni ed altri impianti speciali e nozioni relative alle calcolazioni inerenti;

g) Storia dell'Arte e stili dell'architettura;

h) Nozioni di estimo e di espropriazioni;

i) Nozioni di topografia, costruzioni stradali ed edilizia cittadina;

l) Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

m) Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni);

n) Nozioni sull'organizzazione del lavoro, sugli infortuni e sui mezzi per prevenirli con particolare riguardo all'esercizio delle Ferrovie;

o) Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario;

p) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Le prove scritte saranno due:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema unico di composizione architettonica per tutti i concorrenti;

La seconda consisterà nello svolgimento di un progetto, a scelta di ciascun candidato, fra tre che saranno assegnati dalla Commissione esaminatrice. Il progetto dovrà essere formato di relazione, disegni e perizia di spesa.

10° — La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. Detta prova sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di sapere tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

11° — Per ciascuna prova scritta obbligatoria, ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 20 punti per i titoli;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà però tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in essa almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito nell'ordine che segue il concorrente: che sia invalido di guerra o della Causa nazionale o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra, o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o che sia ammogliato con prole, oppure il più anziano di età.

13° — I primi 2 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati Allievi Ispettori in in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le riduzioni stabilite dal R. D. Legge 20 novembre 1930 n. 1491.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle

funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del Personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 2 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di due.

15° — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno idonei anche se non vincitori del Concorso.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e presentare, a concorso ultimato, e semprechè siano dichiarati idonei, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, li 19 gennaio 1933 - Anno XI.

La Direzione Generale.

Alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato

Servizio Personale e Affari Generali

ROMA.

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 19 gennaio 1933 - Anno XI per il Concorso a posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Architetto domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso . . . . .

Indirizzo preciso (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Indicare da quale epoca l'aspirante ha domicilio all'indirizzo indicato; nel caso vi si trovi da meno di 2 anni, indicherà anche l'indirizzo precedente.

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1915. *Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le gallerie da costruire entro centri urbani importanti, o in loro prossimità, che debbono poter servire anche come ricoveri permanenti in caso di incursioni aeree, sono:

a) gallerie stradali e tramviarie;
b) gallerie per metropolitane;
c) gallerie ferroviarie, limitatamente a quelle adibite ad uso urban e nelle quali il transito dei treni può essere interrotto senza pregiudizio del servizio ferroviario in generale;
d) gallerie per funicolari;
e) gallerie per usi diversi.

Art. 2.

Per renderle sicure agli effetti di bombe scoppianti lanciate da aeroplani su di esse, le gallerie di nuova costruzione devono essere eseguite, secondo norme che verranno emanate in conformità della legge 31 gennaio 1926, n. 100, in modo che abbiano:

a) una massa soprastante di terreno naturale di potenza variabile a seconda della natura e consistenza del terreno stesso;
b) accessi frequenti;
c) chiusura interna ed esterna, con camera d'aria tra esse compresa;

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 29 del 4 febbraio 1933-XI.

d) pavimentazione a livello del piano del ferro;
e) ventilazione artificiale;
f) illuminazione autonoma;
g) impianti accessori.

Art. 3.

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente articolo e delle norme relative, il colpevole è punito con l'ammenda da un minimo di L. 5000 ad un massimo corrispondente al doppio dell'importo delle spese occorrenti per i lavori e gli impianti da eseguire ai sensi dell'art. 2. La pena suddetta si applica indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termini dello stesso Codice.

I privati e le società, che abbiano ottenuto la concessione della costruzione delle gallerie, possono inoltre essere dichiarati decaduti dalla concessione stessa con provvedimento dell'autorità che l'ha accordata.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'organo centrale interministeriale per la protezione antiaerea del territorio nazionale. Il detto organo, nel trasmettere la denuncia, comunica anche l'importo presuntivo delle spese indicate nel comma primo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Gazzera — De Francisci — Jung — Sirianni — Di Crollalanza — Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1888. *Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1889. *Conversione in legge del R. decreto-legge* 19 *agosto* 1932, *n.* 1118, *che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione delle traverse di faggio per ferrovia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 26 del 1° febbraio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 22 *novembre* 1932. — *Istituzione di speciali abbonamenti al supplemento dovuto per i treni « Rapidi »* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311-29216-20 in data 14 novembre 1932-XI;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto legge 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto interministeriale n. 2419 del 26 aprile 1929;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire per periodi mensili indivisibili da uno a dodici speciali abbonamenti al supplemento per treni « Rapidi ». Tali abbonamenti potranno essere rilasciati soltanto ai possessori di abbonamento di 1ª e 2ª classe di tutte le specie che comprendono le corrispondenti linee servite da treni « Rapidi ».

La validità dell'abbonamento al supplemento dovrà essere uguale a quella dell'abbonamento posseduto dal viaggiatore. Ove tale abbonamento sia stato parzialmente utilizzato l'abbonamento al supplemento sarà rilasciato per l'intero periodo di validità residuale e per mesi interi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuoterà per l'abbonamento al supplemento di cui all'art. 1, l'importo corrispondente al 15 per cento del prezzo di un abbonamento ordinario (individuale o per due persone) della medesima

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 31 del 7 febbraio 1933-XI.

classe e per la percorrenza corrispondente alle linee servite dai treni « Rapidi » incluse nell'abbonamento posseduto dal viaggiatore, per le quali egli chieda l'uso dei treni stessi.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato impartirà le norme per l'applicazione delle disposizioni di cui l'art. 1 e stabilirà la data di andata in vigore del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Errata corrige al "Bollettino Ufficiale" N. 6-1933.

All'Avviso-programma di concorso approvato con D. M. 10 gennaio 1933 N. 1507, a pag. 52, 6ª riga, dove è detto: *Congresso;* leggasi invece: *Concorso.*

* * *

All'Avviso-programma di concorso approvato con D. M. 10 gennaio 1933 N. 1508, a pag. 59, paragrafo *i*), dove è detto: *o legalizzata* leggasi invece: *e legalizzata.*

* * *

All'Avviso-programma di concorso approvato con D. M. 19 gennaio 1933 N. 1554.

A pag. 142, punto 2°, dove è detto: *di cui alle lettere* a), b), c), d), e), f); leggasi invece: *di cui alle lettere* a), b), c), d), f), g).

A pag. 142, punto 6°, dove è detto: *Direttorio;* leggasi invece: *Direttore.*

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1948. *Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale e alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.)* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 33 del 9 febbraio 1933-XI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1920. — *Contributo all'Opera di previdenza delle Milizia sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili, per l'uso di biglietti ferroviari a riduzione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2686;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2686, è modificato come segue:

« E' fatto obbligo al Comitato organizzatore di devolvere sull'importo lordo ricavato dalla percezione delle quote di cui all'art. 1, il 10 per cento all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ed altro 10 per cento all'Opera di previdenza della Milizia ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 29 del 4 febbraio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Errata corrige al "Bollettino Ufficiale,, n. 6-1933.

Nell'avviso programma di concorso approvato con D. M. 19 gennaio 1933-XI, n. 1554, a pagina 141 — terzo ultimo capoverso — dove è detto:

« dei documenti da *a*) a *d*) inclusa e da *f*) a *i*) inclusa »; leggasi invece: da *a*) a *e*) inclusa e da *g*) a *l*) inclusa.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1838. *Modificazioni all'art.* 29 *del R. decreto-legge* 3 *aprile* 1930, *n.* 682, *convertito nella legge* 6 *gennaio* 1931, *n.* 92, *contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'ultimo comma dell'art. 29 delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche di prima e seconda categoria, approvate col R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, sono sostituiti i seguenti:

I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:

a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e l'allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici, in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;

b) allo scopo di evitare la possibilità di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati, vengano adottate tesate le più brevi possibili ed opportune distanze fra i conduttori medesimi;

c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi, fra i sostegni attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi duecento.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 22 del 27 gennaio 1933-XI.

E' invece consentito l'attacco di sostegni per linee telefoniche e telegrafiche, sia direttamente, sia a mezzo di appoggi elastici, a condizione che la tensione massima di rottura dell'appoggio elastico o di tutti i fili tesi fra i sostegni attaccati ad ogni singolo portale di un fabbricato non superi i chilogrammi duecento.

I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con ossatura portante in cemento armato; nei fabbricati costruiti in muratura ordinaria potranno essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purchè si adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi, dalla entrata in vigore delle presenti norme, dovrà essere richiesto e ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati nelle zone di 1ª e 2ª categoria.

Prima di impiegare speciali sistemi di attacco elastici e di sicurezza, destinati a garantire i limiti di sicurezza alla rottura di cui sopra, dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici i relativi tipi, corredati di tutti i necessari disegni.

Dalla entrata in vigore della presente legge, allorchè siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, dovranno essere studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni sia pubbliche che private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932. *Sostituzione di un membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari della Ferrovia del Sempione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° dicembre 1904, n. 684, con cui venne costituita la Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione;

Visto il successivo Nostro decreto 3 settembre 1909, n. 636, con cui il gr. uff. ing. Gino Della Rocca, allora ispettore superiore e membro del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, venne nominato membro della citata Rappresentanza;

Ritenuto che il gr. uff. Gino Della Rocca ha chiesto di essere sollevato da tale carica e che, aderendosi a tale richiesta, occorre sostituirlo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. ing. Gino Della Rocca, è chiamato a far parte della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione, il gr. uff. ing. Felice Fiori, capo servizio principale e membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 300 del 29 dicembre 1932-XI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1933, n. 58. *Modifica dell'art.* 20 *del regolamento* 25 *febbraio* 1915, *n.* 412, *per le case economiche dei ferrovieri (fondo di garanzia degli affittuari)* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, riflettente i provvedimenti per le case economiche pei ferrovieri;
Visto il R. Decreto 25 febbraio 1915, n. 412;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro delle finanze;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 20 del regolamento per le case economiche pei ferrovieri, approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412, viene modificato come appresso:

« L'affittuario dei locali adibiti a qualsiasi uso nei fabbricati delle case economiche per i ferrovieri deve corrispondere anticipatamente il canone mensile di affitto ed è tenuto a costituire, con le modalità che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà, un fondo di garanzia pari a due mensilità del canone di affitto. Tale fondo di garanzia sarà restituito dopo la riconsegna dei locali affittati detratte le somme eventualmente dovute dall'affittuario medesimo a termini del capitolato di locazione, senza pregiudizio di ulteriori rivalse.

« E' esonerato dalla costituzione del fondo di garanzia il concessionario che sia agente in servizio o in pensione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o delle altre Amministrazioni statali, il quale sarà così sottoposto alla sola ritenuta anticipata del canone mensile di affitto ».

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 45 del 23 febbraio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 59. *Modifica del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III,

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574;
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;
Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'urgente necessità di apportare alcune modificazioni al detto decreto-legge;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 45 del 23 febbraio 1933-XI.

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574:

Art. 6. — E' sostituito come appresso:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto del presidente, del direttore generale e di otto consiglieri.

« Il presidente e cinque consiglieri sono designati dal Capo del Governo; gli altri tre consiglieri sono designati rispettivamente uno da ciascuno dei Ministeri delle comunicazioni, delle finanze, delle corporazioni. Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni.

« Il Consiglio eleggerà fra i consiglieri un vice presidente ».

Art. 8. — E' sostituito come appresso:

« L'ordinaria sorveglianza sulla gestione dell'Istituto è esercitata da un Collegio di sindaci, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni.

« I tre sindaci effettivi sono designati rispettivamente uno da ciascuno dei Ministeri delle comunicazioni, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste; ed i due sindaci supplenti sono designati rispettivamente uno da ciascuno dei Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni ».

Art. 12. — E' sostituito come appresso:

« L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è soggetto alla vigilanza dei Ministeri delle comunicazioni, delle finanze, delle corporazioni, dell'agricoltura e delle foreste, che la esercitano, senza l'intervento dell'Istituto di emissione, anche agli effetti dell'osservanza da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, delle disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830 ».

Art. 2.

In tutti gli altri articoli del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, alle parole « Ministero dell'economia nazionale », sono sostituite le seguenti: « Ministero delle corporazioni e Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 3.

In applicazione di quanto è disposto nel precedente articolo 1, i membri in carica del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci, decadranno col 31 dicembre 1936.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1932, n. 1001. *Abolizione del fondo di garanzia di cui all'art.* 20 *del Regolamento per le case economiche pei ferrovieri e all'art.* 34 *delle Norme relative alla concessione degli alloggi patrimoniali al personale ferroviario.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 20 del Regolamento delle case economiche pei ferrovieri, approvato con R. D. n. 412 del 25 febbraio 1915;

Visto l'art. 34 delle Norme relative alla concessione degli alloggi al personale ai sensi del Capo V delle Disposizioni sulle competenze accessorie;

Vista la relazione della Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 26/128906 del 27 ottobre 1932 - Anno X;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a presentare all'approvazione dei competenti organi, lo schema di R. D. che modifica l'art. 20 del Regolamento per le case economiche pei ferrovieri, approvato con R. D. del 25 febbraio 1915, n. 412, nel senso di esonerare gli agenti

delle Ferrovie dello Stato e gli impiegati di altre amministrazioni statali in attività di servizio o pensionati, dalla costituzione del fondo di garanzia o a rimborsare tale fondo ai suddetti attuali concessionari delle case stesse.

La Direzione Generale medesima è autorizzata a provvedere analogamente alla abolizione e conseguente rimborso del fondo di garanzia nei confronti del personale delle ferrovie dello Stato e degli impiegati di altre Amministrazioni statali in attività di servizio o pensionati, concessionari di alloggi patrimoniali, a modificazione di quanto dispone l'art. 34 delle Norme relative approvate con Decreto N. 427 del 25 luglio 1924.

Roma, 9 novembre 1932-XI.

Il Ministro
CIANO.

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1933. — *Esame obbligatorio trichinoscopico delle carni di suini provenienti dall'estero* (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduto il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Considerato che l'allevamento suino nazionale è sempre stato e permane tuttora totalmente indenne dalla trichinosi, mentre tale infestione si riscontra, più o meno diffusa, in altri paesi;

Riconosciuta la necessità, agli effetti sanitari, di sottoporre a controllo trichinoscopico le carni dei suini importati nel Regno;

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 12 del 16 gennaio 1933-XI.

Ordina:

Art. 1.

I suini di provenienza estera dovranno essere marcati all'atto della importazione nel Regno.

La marcatura, da eseguirsi a cura degli interessati e sotto il controllo dei veterinari di confine e di porto, consisterà in un foro di forma circolare, del diametro di un centimetro, da praticarsi con adatta tanaglia sulla linea tra il terzo medio ed il terzo inferiore del padiglione dell'orecchio sinistro, alla distanza di almeno tre centimetri dal bordo anteriore.

Art. 2.

L'ispezione veterinaria susseguente alla macellazione delle carni dei suini in tal modo contrassegnati, dovrà essere integrata dall'esame trichinoscopico.

S. E. il Governatore di Roma, S. E. l'Alto commissario per la città e provincia di Napoli, le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1968. *Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, numero 1806.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 37 del 14 febbraio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1932. *Divieto di importazione nel Regno di piante e frutti di cactacee e piante e parti di piante di alcuni generi di conifere* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visti i decreti Ministeriali 3 marzo 1927 e 18 luglio 1928; che disciplinano la importazione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali allo scopo di impedire la introduzione di malattie o parassiti esotici delle piante coltivate;

Considerata la necessità di adottare più efficaci garanzie nei riguardi dell'importazione e transito delle piante e parti di piante destinate all'allevamento, meglio rispondenti ai fini della difesa delle nostre coltivazioni;

Visto il parere espresso dal Ministero delle corporazioni;

Udito il Consiglio per la difesa contro le malattie delle piante;

DECRETA:

Sono sospesi l'importazione ed il transito delle seguenti piante o parti di piante:

a) piante e frutti di *cactacee* provenienti da qualunque Paese, in vista del pericolo di introdurre insetti, funghi e bacteri dannosi al *fico d'india;*

b) piante e parti di piante di conifere dei generi *Abies, Picea, Pinus, Pseudotsugae* e *Tsuga.*

L'importazione di piante e parti di piante appartenenti ad altri generi di conifere è consentita subordinatamente alla presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità fitopatologiche del Paese di origine, redatto in lingua italiana o francese, attestante che le piante o parti di piante che formano oggetto della spedizione sono immuni da malattie e parassiti dannosi e particolarmente da *Rhabdocline Pseudotsugae.*

Il certificato stesso dovrà, inoltre, indicare l'origine della merce, il nome della specie alle quali appartengono i pro-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 37 del 14 febbraio 1933.-XI

dotti spediti e tutti i dati necessari per l'identificazione della spedizione stessa.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, entrerà in vigore il 1° marzo 1933-XI.

Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1933, n. 1792. *Modificazioni all'Allegato n.* 6 *alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »*.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nell'allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato (Volume I), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la nota (1) all'art. 95 è così modificata:

« (1) Lo scalo marittimo comprende: la banchina del palazzo, il molo di levante (escluso lo scalo di Venezia Scomenzera) ed il molo di ponente ».

b) l'art. 101 e il titolo che lo precede sono così modificati:

VENEZIA S. LUCIA E VENEZIA SCOMENZERA
(*Servizio di facchinaggio*).

Art. 101. — PRESTAZIONI DELLA FERROVIA. — Nelle stazioni di Venezia S. Lucia e di Venezia Scomenzera, abilitate rispettivamente ai trasporti a grande ed a quelli a piccola velocità, l'Amministrazione eseguisce:

a) le operazioni per prendere le merci in piccole partite dai natanti e collocarle nei magazzini della stazione e viceversa ed, in caso, anche direttamente dai natanti sui carri o viceversa;

b) le operazioni per prendere le merci a carro, compresi i veicoli, dai natanti e collocarle direttamente sui carri o viceversa.

Nelle operazioni suddette è compresa la zappatura delle merci che si caricano alla rinfusa, come: carbone fossile, zolfo, ferro in rottami, ecc.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1933 - Anno XI.

Roma, li 14 febbraio 1933 - Anno XI.

Il ministro
CIANO.

Regio Decreto-Legge 16 febbraio 1933, n. 109. *Contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario* 1932-33, *ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 maggio 1932, nn. 560, 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571; 6 giugno 1932 nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali, e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 53 del 4 marzo 1933-XI.

Art. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per lavori stradali, da eseguirsi in Cirenaica, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 30.000.000, in aggiunta a quella di L. 46.000.000 di cui al R. decreto 16 gennaio 1930, n. 66.

Alla detta spesa di L. 30.000.000 sarà provveduto con le normali dotazioni del bilancio della Cirenaica, nel quale la spesa medesima verrà inscritta in ragione di L. 10.000.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1933-34 a tutto il 1935-36.

Art. 5.

Il fondo di L. 3.100.000 inscritto, col presente decreto, al capitolo n. 155-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'adattamento del Palazzo Reale di Napoli a residenza delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, sarà versato all'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, che lo gestirà secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Alto Commissariato medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Omissis.

TABELLA *C*.

TABELLA DI VARIAZIONI A BILANCI SPECIALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Omissis

3. — AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

In diminuzione:

Cap. n. 30 — Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie . . . . L. 16.462.517,77

SPESA.

In diminuzione:

Cap. n. 67 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili ecc. . . . L. 16.462.517,77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933, n. 1838. — *Tariffa per i casi di danneggiamento alle navi-traghetto in servizio delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio Decreto 23 gennaio 1926, n. 1737.

Visto il promemoria N. PAG. 24/33610 in data 13 febbraio 1933 - Anno XI, del Sig. Direttore Generale, riguardante la tariffa da applicarsi per i casi di danni arrecati alle navi traghetto in servizio delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

E' approvata, per quanto riguarda i casi di danneggiamenti alle navi traghetto in servizio delle Ferrovie dello Stato, l'allegata tariffa suppletiva a quella approvata col Decreto 23 giugno 1926, n. 1737, riflettente i casi di danni alle carrozze in servizio delle Ferrovie stesse.

Roma, li 28 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro
CIANO.

Tariffa suppletiva a quella approvata col Decreto Ministeriale 23 gennaio 1926, N. 1737, in applicazione delle disposizioni del R. decreto 22 novembre 1925, N. 2175, per il risarcimento di danni arrecati alle carrozze ferroviarie, comprendente i danni alle navi traghetto in servizio attraverso lo stretto di Messina.

Pareti, soffitti.

1. Per quasti di poca importanza alle murate esterne dei saloni e delle cabine del ponte di passeggiata di 1ª e 2ª classe e nei corridoi, alle murate interne dei corridoi degli ingressi delle navi (intaccature, incisioni, scrostamenti di pittura di qualsiasi entità) . . . . L. 20

Voce			
2. Per guasti di poca importanza alle pareti interne dei saloni e bar di 1ª e 2ª classe		L.	50
3. Per guasti di poca importanza alle pareti interne dei saloni di 3ª classe		»	15
4. Pannelli dei soffitti dei saloni di 1ª e 2ª cl. cad.		»	200

Tende, stoffe, merletti, tappeti, ecc.

Voce			
5. Tendine di seta e lana per porte delle cabine cad.		L.	50
6. Tendine di seta per veranda di 1ª classe, cad. .		»	100
7. Schienali di velluto di seta dei divani dei ristoranti e dei bar di 1ª e 2ª classe, per ml.	Riparabile	»	75
	Inservibile	»	150
8. Velluto di seta di rivestimento dei sedili dei divani dei ristoranti di 1ª cl. e bar di 1ª e 2ª cl., per ml.	Riparabile	»	75
	Inservibile	»	150
9. Velluto di seta dei sedili dei divani a due posti del ristorante di 2ª cl., per ml.	Riparabile	»	100
	Inservibile	»	200
10. Tovagliette tonde da cm. 70 ricamate a punto a croce, cad.		»	110
11. Cordoni di seta con nappa per colonnine delimitazione locali riservati, cad.		»	15
12. Tappeto di gomma salone di 1ª cl. per ogni metro quadrato		»	150
13. Tappeti di linoleum dei saloni di 1ª e 2ª cl., per ogni metro quadrato		»	80
14. Tappeti da pavimento (pedana), ognuno . .		»	120
15. Tappeto lungo per veranda 1ª cl., per ml.	Riparabile	»	60
	Inservibile	»	150

Tavoli, sedili in vimini e in legno.

Voce			
16. Per guasti di poca importanza ad un tavolo in legno del salone di 3ª classe		L.	15
17. Tavoli in legno della veranda di 1ª e 2ª classe, per ognuno . .	Riparabile	»	30
	Inservibile	»	80
18. Sedili di legno del salone di 3ª classe	un bracciuolo	»	20
	ogni stecca .	»	20
19. Divani di legno con sedile di vimini, per ognuno	Riparabile	»	50
	Inservibile	»	120
20. Panche di teach a listelli a giorno della passeggiata di 1ª e 2ª cl.	un bracciuolo	»	15
	ogni stecca .	»	15
21. Bracciuoli di legno dei divani dei saloni e dei bar di 1ª e 2ª classe, cad.		»	25

22. Divani imbottiti e rivestiti di cuoio	uno schienale . .	L. 150
	un bracciuolo .	» 50
	un sedile . .	» 250
	il divano intero .	» 400
23. Poltrone a bracciuoli imbottite e rivestite di cuoio	uno schienale .	» 75
	un bracciuolo .	» 50
	un sedile . .	» 125
	la poltrona intera .	» 350
24. Poltrone di vimini della veranda di 1ª classe, per ognuna		» 100
25. Sedie di legno con sedile di vimini, per ognuna	Riparabile	» 30
	Inservibile	» 70
26. Schienali di legno delle sedie dei saloni di 1ª e 2ª classe, cad.		» 50
27. Schienali di legno delle sedie dei bar di 1ª e 2ª cl.		» 75

Marmi, cristalli, vetri, specchi.

28. Marmi colorati grandi dei tavoli del salone di 1ª classe, cad.	L. 200
29. Idem c. s., piccoli, cad.	» 100
30. Marmi colorati grandi dei tavoli del salone di 2ª cl., cad.	» 150
31. Idem c. s. piccoli, cad.	» 80
32. Lastre tonde di cristallo per tavolini veranda di 1ª classe, cad.	» 100
33. Lastre di cristallo molato per porte ingresso ai saloni di 1ª, 2ª e 3ª classe dell'appartamento riservato, cad.	» 50
34. Lastre di cristallo per porte ingresso ai bar di 1ª e 2ª classe e per porte dei corridoi di accesso alla passeggiata di 1ª e 2. classe, cad.	» 80
35. Lastre di cristallo per porte interne dei saloni di 1ª e 2ª classe, cad.	» 150
36. Lastre di cristallo per porta interna appartamento riservato, cad.	» 90
37. Lastre di cristallo tipo cattedrale per sportelli interni bar e salone di 1ª classe, cad.	» 100
38. Lastre di cristallo tipo cattedrale per sportelli interni bar e salone di 2ª classe, cad.	» 150
39. Lastre di vetro opaco per cassette estinzione incendi, cad..	» 15
40. Tubi di vetro con scritta per segnali luminosi, cadauno	» 20
41. Specchi delle ritirate di 1ª e 2ª classe, cad. . .	» 50

Diversi.

42. Coppe di vetro lavorato per lampade elettriche, cadauna		L.	25
43. Plafoniere, cad.		»	50
44. Fotografie con vetro, cad.	cornice	»	25
	fotografia	»	20
	vetro	»	15
45. Portavasi grandi in ceramica decorata, cad.		»	50
46. Portavasi piccoli in ceramica decorata, cad.		»	40
47. Porta ombrelli in ceramica, cad.		»	65
48. Rulli per asciugamani, cad.		»	20
49. Apparecchi svolgicarta igienica copri sedile, cad.		»	80
50. Apparecchi distributori sapone liquido, cad.		»	15
51. Cavetti foderati di cuoio per separazione 1ª e 2ª classe, cad.		»	15
52. Ventilatori piccoli, cad.		»	300
53. Stufe elettriche portatili, cad.	inservibili	»	400
	danneggiamento interno	»	100
54. Estintori chimici idrici, cad.		»	220
55. Cinture di salvataggio, cad.		»	17
56. Boe luminose per salvagente anulare, cad.		»	90
57. Salvagente anulari, cad.		»	25

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933, n. 1890. — *Scorta di un solo agente nei treni muniti di freno continuo automatico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio Decreto 3 novembre 1931-X n. 930 col quale è autorizzato che i treni leggeri muniti di freno continuo possono essere scortati dal solo capo-treno.

Visto il promemoria N. M. 11/10/2a in data 20 febbraio 1933-XI della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Movimento) relativo alla scorta di movimento dei treni muniti di freno continuo automatico;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione cui all'articolo 2 del succitato Decreto 3 novembre 1931-X n. 930, in base alla quale i treni leggeri muniti di freno continuo possono essere scortati dal solo Capo

treno, è estesa a tutti i treni sui quali funzioni il freno continuo automatico per tutta la lunghezza del treno.

Il capotreno potrà prendere posto in bagagliaio o su uno qualsiasi dei veicoli in composizione al treno, purchè munito di rubinetto di comando del freno continuo.

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato emanerà le norme di dettaglio che si rendessero eventualmente necessarie per l''attuazione del presente Decreto.

Roma, li 28 febbraio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933, n. 1909. — ***Effettuazione di servizi ferroviari con auto vetture rapide affidate al solo guidatore.***

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto-Legge 18 gennaio 1932 n. 43 che dà facoltà al Ministro delle Comunicazioni di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie;

Vista la proposta della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, di cui la relazione N. PAG. 24/39536 del 16 febbraio 1933-XI circa l'effettuazione di servizi ferroviari con autovetture rapide affidate al solo guidatore;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' autorizzato che le autovetture rapide su rotaie, in taluni servizi, possano essere affidate al solo guidatore anche senza la scorta di agenti del Movimento.

Il Direttore Generale stabilirà i servizi da effettuare nel modo anzidetto.

Roma, li 28 febbraio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

Decreto ministeriale 1° febbraio 1933. — *Revoca delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 19 dicembre 1932, concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante le modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1932, contenente disposizioni per il pagamento di merci importate originarie o provenienti dalla Romania;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1933, che sospende temporaneamente le disposizioni del decreto Ministeriale 19 dicembre 1932, sopra indicato;

Ritenuta l'opportunità di abrogare le disposizioni suddette;

Decreta:

Dalla data del presente decreto restano abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 19 dicembre 1932 concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni:
Mussolini.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
De Francisci.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 31 del 7 febbraio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1933. — *Revoca delle disposizioni relative ai pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Austria* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante le modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1932 concernente i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria;

Visto il decreto Ministeriale 19 novembre 1932 che detta norme per i pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Austria e da altri Paesi esteri;

Ritenuta l'opportunità di abrogare nei riguardi dell'Austria le disposizioni suddette;

Decreta:

Dalla data del presente decreto restano abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 25 luglio 1932 concernenti i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Austria e, nei soli riguardi dell'Austria, le disposizioni del decreto Ministeriale 19 novembre 1932 che detta norme per i pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Austria e da altri Paesi esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 48 del 27 febbraio 1933-XI.

Decreto ministeriale 14 marzo 1933. — *Circoscrizione Sezioni Materiale e Trazione di Bari e Ancona.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 11/35067 del 4 marzo 1933 - Anno XI circa la opportunità di assegnare alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Bari la Rimessa locomotive di Termoli;

Visto il comma 3° dell'art. 11 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. Decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Decreta:

A partire dal 1° marzo 1933-XI la giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Bari viene estesa alla stazione di Termoli appartenente al Compartimento di Ancona.

Roma, li 14 marzo 1933 - Anno XI.

Il Ministro: Ciano.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1936. — *Esportazione nel Regno delle banane dell'Eritrea e della Somalia* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonie Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;

Sentito il Governatore della Colonia Eritrea ed il Governatore della Somalia Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle Colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana niuno può esportare per introdurre nel Regno banane di produzione locale se non sia stato autorizzato dal Governatore alla loro coltivazione.

L'autorizzazione è richiesta per la produzione di un determinato quantitativo da importare nel Regno ed i certificati di origine agli effetti doganali e di visita fitopatologica non possono essere rilasciati se non entro i limiti di quel quantitativo.

Il quantitativo di banane da importare nel Regno da ogni Colonia è determinato dal Ministro per le colonie.

Art. 2.

I Consorzi di colonizzazione costituiti a termini del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, possono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente per un determinato quantitativo da ripartirsi a loro cura tra i singoli aderenti che ne facciano richiesta.

Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 31 del 7 febbraio 1933-XI.

Gli aderenti ai predetti Consorzi non possono esportare banane per la introduzione nel Regno se non a mezzo dei Consorzi stessi.

Oltre ai Consorzi costituiti ai termini del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, nessuna altra organizzazione a carattere cooperativo può essere autorizzata alla coltivazione delle banane per l'importazione nel Regno nè ottenere i certificati di origine e di visita fitopatologica.

Il Governatore ha facoltà di negare il rilascio dei certificati suddetti ai singoli produttori che facciano capo per l'importazione nel Regno ad organizzazioni non autorizzate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Colonia. In questo termine il Governatore provvederà al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, allo scopo di regolare, avuto riguardo alle coltivazioni esistenti, le nuove piantagioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Decreto ministeriale 24 gennaio 1933. — *Provvedimenti a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di prodotti ortofrutticoli appoggiati ai Magazzini generali di Padova e al Centro ortofrutticolo di Milano* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1930, n. 2691;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1931, n. 185;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le disposizioni dei decreti Ministeriali 12 giugno 1930, n. 2691, e 21 luglio 1931, n. 185, sono estese ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli di origine nazionale appoggiati per la rispedizione ai « Magazzini generali » di Padova e al « Centro ortofrutticolo » di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 gennaio 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 60 del 13 marzo 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione del pomidoro* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927; n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1170 portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Visto la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomodoro emanate con decreto Ministeriale 15 febbraio 1932 e integrate con decreto Ministeriale 27 aprile 1932;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 61 del 14 marzo 1933-XI.

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione dei pomidoro.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei pomidoro, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è reso altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero dei pomidoro, ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

Tipi.

Agli effetti dell'esportazione, i pomidoro sono distinti secondo i tipi seguenti:

a) pomidoro tondo-lisci;

b) pomidoro costoluti.

Non rientrano nel tipo « tondo-lisci » i pomidoro che presentano, dalla parte del peduncolo, costolature profonde, estese oltre la metà del frutto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 3.

Requisiti qualitativi.

I pomidoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da lesioni, da ammaccature, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione devono considerarsi il generale diffuso cambiamento del colore verde e la presenza di sfumature rosee all'esterno. I pomidoro devono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di uniforme grado di maturazione.

Art. 4.

Calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata l'esportazione di pomidoro tondo-lisci e costoluti di circonferenza inferiore a 14 cm., intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I pomidoro tondo-lisci devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 21 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BB;

da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;

da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;

da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C.

In via transitoria, per la campagna 1933, è ammessa una categoria supplementare, da 12 a 14 cm. di circonferenza, distinguibile con le lettere CC.

I pomidoro costoluti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 24 a 30 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BBC;

da 19 a 24 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC;

da 14 a 19 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di una sola delle suindicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 %, in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi stabiliti all'art. 3;

— 10 %, in numero, di frutti di circonferenza superiore od inferiore di 1 centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomidoro al disotto dei limiti minimi di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione del pomidoro sono prescritti i seguenti imballaggi:

1. — *Cassettina parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 38, larghezza cm. 26, altezza cm. 8/9 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 4 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

2. — *Cassetta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12/13 e le seguenti caratteristiche: testate di un pezzo dello spessore di mm. 10, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4, fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 4 intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate.

3. — *Cassetta aperta accatastabile,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 40, altezza cm. 11/12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4, fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10, fondo di più pezzi trasversali ben combacianti dello spessore di mm. 4 inchiodati sulle fiancate, 4 cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate delle testate, 4 listelli agli angoli del fondo larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati sulle testate e sulle fiancate in corrispondenza della sezione triangolare dei 4 cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento.

4. — *Gabbietta parallelepipeda chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12/13 e costruita e regola d'arte.

5. — *Gabbietta troncopiramidale chiusa,* avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori centimetri 34 × 16, altezza cm. 17, e costruita a regola d'arte.

Gli spessori sopra indicati valgono per gli imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini (dure) tali spessori possono essere ridotti di due millimetri per le testate delle cassette chiuse e per le fiancate delle cassette accatastabili e di un millimetro per gli altri elementi.

Gli imballaggi dvono esere nuovi, puliti, asciutti e inchiodati a regola.

Per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato, in via transitoria, per la campagna 1933, l'uso di imballaggi che, pur rispondendo ai tipi suindicati, presentino dimensioni e caratteristiche di costruzione differenti, a condizione che la tara non superi il 18 % del peso lordo.

Art. 7.

Impacco.

Nelle cassettine, cassette e gabbiette parallelepipede e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomidoro devono essere impaccati a strati ordinati. Nelle cassette accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare uniformi per composizione e qualità.

I materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori. Si raccomanda di usare, per il rivestimento interno degli imballaggi, carta pergamina di colore blu.

E' raccomandato l'impacco « diagonale » del frutti, effettuabile secondo uno degli schemi seguenti:

(*Omissis*).

Art. 8.

Indicazioni.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pomidoro per l'esportazione devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale per l'esporazione;

b) tipo del prodotto e cioè le espressioni « pomidoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round Tomatoes » in inglese) o « pomidoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged Tomatoes » in inglese) a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione della zona di produzione;

c) categoria di grossezza, e cioè le lettere BB o B o A o C o CC o BBC o BS o AC, secondo quanto previsto all'articolo 4, a cui può seguire, eventualmente, l'indicazione del numero dei frutti;

d) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate e, quando ciò non sia possibile, sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

Imballaggi speciali.

E' data facoltà all'Istituto nazionale per l'esportazione di autorizzare l'adozione di sistemi speciali di calibrazione, di impacco e di imballaggio quando rappresentino, a sua giudizio, un miglioramento su quelli prescritti dal presente decreto. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 10.

CONTROLLO SULLE SPEDIZIONI.

Tutte le spedizioni di pomidoro dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

—Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pomidoro, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo all'Ispettorato di zona dell'Istituto nazionale per l'esportazione ovvero al Comando di milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e in caso di società o consorzio (oltre la denomina-

ne e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportazione o la società o il consorzio sono inscritti e del relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce di assistere al controllo;

d) il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dall'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della preentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire suddivisi secondo il tipo e, per ogni tipo, secondo le rispettive categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria il certificato viene consegnato all'esportatore perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme

con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pomidoro dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930, n. 2691, e 21 luglio 1931, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi, col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua vitalità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o, comunque, quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni. La rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, la dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pomidoro, la quantità di essi;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pomidoro e di altri prodotti ortofrutticoli, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pomidoro che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti il decreto Ministeriale 15 febbraio 1932-X con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione del pomidoro e il decreto Ministeriale 27 aprile 1932-X, con il quale furono emanate disposizioni integrative di quelle approvate con il decreto predetto.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933. *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, emanate con decreto Ministeriale 23 febbraio 1931 e modificate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1932;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 63 del 16 marzo 1933-XI.

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle patate.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero di patate ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

REQUISITI DEI TUBERI.

I tuberi destinati all'esportazione devono essere sani, interi, puliti e privi di germogli. E' vietata la spedizione all'estero di tuberi verdi, aggrinziti o che presentino rosicchiature o lesioni di qualunque genere.

Per tuberi sani si intendono quelli esenti da malattie e che sulla superficie esterna non presentano macchie, traccie di marciume o altri difetti che ne pregiudichino l'apparenza o siano indici di non commestibilità. Per il prodotto fresco le screpolature o la discontinuità della buccia e le alterazioni di colore che ne derivano non costituiscono difetto, quando non pregiuchino sensibilmente l'apparenza dei tuberi.

Per tuberi puliti si intendono quelli esenti da sabbia, da incrostazioni terrose, da frammenti vegetali o da altre materie estranee.

Art. 3.

UNIFORMITA' DI TIPO DEI TUBERI.

Agli effetti dell'esportazione le patate sono distinte secondo i tipi seguenti:

a) patate lunghe a pasta gialla;
b) patate tonde a pasta gialla;
c) patate lunghe a pasta bianca;
d) patate tonde a pasta bianca;

c) patate non aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da patate di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 4.

PESI MINIMI DEI TUBERI E RELATIVI PERIODI DI DECORRENZA.

I pesi minimi dei tuberi sono stabiliti per le varie regioni come segue:

Sicilia e Calabria:
dal 10 aprile al 20 maggio . . . . grammi 20
dal 21 maggio al 14 giugno . . . . » 25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione » 30

Campania e Puglie:
dal 15 aprile al 20 maggio . . . . grammi 20
dal 21 maggio al 14 giugno . . . . » 25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione » 30

Toscana ed Emilia:
dal 10 maggio al 5 giugno . . . . grammi 20
dal 6 giugno al 14 giugno . . . . » 25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione » 30

Altre regioni:
dal 20 maggio al 5 giugno . . . . grammi 20
dal 6 giugno al 14 giugno . . . . » 25
dal 15 giungno all'esaurimento della produzione » 30

Dal 15 marzo fino alla prima data come sopra stabilita per le singole regioni, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli artícoli 2 e 3, è ammessa la esportazione di patate di peso inferiori ai 20 grammi , ma non inferiore ai 10 grammi.

Dalla prima data stabilita per ogni singola regione nel comma primo del presente articolo e fino all'esaurimento della produzione, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione in Francia di partite di « patate piccole ». Per « patate piccole » si intendono le patate aventi un peso unitario compreso fra i grammi 10 e il peso minimo, stabilito per le varie regioni e per i periodi indicati nel precitato comma primo, aumentato di 2 grammi. Le spedizioni di tali partite devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e distinate direttamente a stazioni francesi. E' fatto divieto alla stazione di

partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari, con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione, a meno che non si tratti di deviazione di trasporto per stazioni italiane o per altre stazioni francesi. Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Dal 1° novembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione, senza alcun limite di peso, di patate cosidette « bisestili » o « di secondo raccolto ».

Ferma sempre la decorrenza al 15 giugno per il peso minimo di 30 grammi, all'inizio di ogni campagna e quando l'andamento stagionale lo esiga, per ogni singola zona può essere modificato, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, la data dell'inizio del periodo di decorrenza dei pesi minimi di 20 e 25 grammi.

Art. 5.

Imballaggio.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli imballaggi stabiliti per l'esportazione delle patate sono i sacchi e le ceste.

I sacchi devono risultare del peso lordo in partenza di kg. 25 o di kg. 30 o di kg. 50; devono essere nuovi, di juta o di canapa, asciutti, e della seguente tara minima: grammi 220 per i sacchi da kg. 25, gr. 240 per i sacchi da kg. 30 e gr. 400 per i sacchi da kg. 50.

Le ceste devono essere pulite, asciutte ed avere requisiti di costruzione e di solidità atti a garantire l'arrivo della merce in buone condizioni.

L'uso delle ceste è obbligatorio nei casi di cui al secondo e quarto comma dell'art. 4.

Per le « patate piccole », se esportate in sacchi, è obbligatorio l'uso del sacco da 25 chili lordi in partenza.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso di imballaggi diversi quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli sopra stabiliti. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno di ogni imballaggio contenente patate per l'esportazione è fatto obbligo di apporre, in modo indelebile e ben visibile, mediante scritturazione sull'involucro o mediante un cartellino assicurato con spago piombato, le seguenti indicazioni:

1. *Per le sole spedizione coperte dal marchio nazionale*:

— marchio nazionale;

— denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Ogni imballaggio deve essere chiuso mediante spago assicurato con un piombo o sigillo metallico, sul quale deve essere impresso da un lato il marchio nazionale e dall'altro il numero di autorizzazione all'uso del marchio stesso.

2. *Per tutte le spedizioni coperte o meno dal marchio nazionale*:

In caso di partite composte di patate di più tipi tra quelli previsti dall'art. 3, i singoli colli che le compongono devono portare impressa in modo indelebile e ben visibile sull'involucro, o su di un cartellino fortemente assicurato con spago, la sigla:

GL se contengono patate lunghe a pasta gialla;
BL se contengono patate lunghe a pasta bianca;
GT se contengono patate tonde a pasta gialla;
BT se contengono patate tonde a pasta bianca;
VV se contengono patate di tipo diverso da quelli precedenti.

Quando si tratta di « patate piccole » questa dicitura deve essere impressa per esteso, con caratteri indelebili e di almeno 5 centimetri di altezza, all'esterno dell'imballaggio.

Le sigle e la dicitura « patate piccole » devono figurare anche sui documenti di spedizione, insieme con la indicazione del numero di colli contenenti patate di ogni singolo tipo.

La dicitura « patate bisestili » o « patate di secondo raccolto » deve essere posta sui documenti di spedizione, sempre insieme con la indicazione del numero dei colli.

Art. 7.

TOLLERANZE.

In ogni imballaggio contenente patate per l'esportazione è tollerata la presenza, in misura non superiore al 3 per cento in peso, complessivamente, di: terra aderente o frammischiata ai tuberi o altre sostanze estranee; tuberi rotti, lesionati, aggrinziti, verdi o comunque difettosi; tuberi di peso unitario inferiore di non più di 5 grammi ai pesi minimi stabiliti all'art. 4 per i rispettivi periodi di decorrenza. La presenza di terra e di altre sostanze estranee non deve comunque superare l'1 per cento in peso.

Art. 8.

CONTROLLO SULLE SPEDIZIONI.

Tutte le spedizioni di patate dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto ovvero, nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per la spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di patate, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto o al Comando della Milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero d'iscri-

zione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, numero 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto, il numero dei colli, il rispettivo peso e la indicazione relativa quando si tratta di « patate piccole », di « patate bisestili » o di « patate di secondo raccolto »;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore delle merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Il richiedente, o la persona da esso incaricata di assistere al controllo, è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno.

Le partite di patate dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subito il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185 del Ministro per le comunicazioni, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi in base alle norme stabilite per la regione di origine della merce col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fin della rispedizione per l'estero, quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, la dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente patate, la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di patate con altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di patate che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 9.

SANZIONI.

L'inosservanza delle norme stabilite col presente decreto è punita ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927. n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 10.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti il decreto Ministeriale 23 febbraio 1931-IX, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, e il decreto Ministeriale 16 febbraio 1932-X, che modifica le norme stabilite dal decreto predetto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Bari Foggia Lecce
Campania	Caserta Napoli Torre Annunziata
Toscana	Firenze Pisa
Emilia	Bologna
Veneto	Rovigo Trieste Verona
Lombardia	Milano

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di patate da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale per l'esportazione - Via Torino, 107 - Roma.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:

ASQUINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1933, n. 2044, *che apporta un'aggiunta agli avvisi-programma dei concorsi per assunzione di personale banditi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali), n. PAG. 410/24/52303 in data 18 marzo 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Negli avvisi-programma dei concorsi per assunzione di personale nelle Ferrovie dello Stato, approvati con i Decreti Ministeriali numeri 1507, 1508, 1509 del 10 gennaio 1933, e numeri 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553 e 1554 del 19 gennaio 1933, al punto 1° lettera a) dopo le parole: « è elevato di anni 5 », è fatta la seguente aggiunta:

« ed è stabilito a 39 anni per gli invalidi della guerra e della Causa Nazionale nonchè per i decorati di medaglia al valore militare e di Croce di guerra al valor militare ».

Roma, li 21 marzo 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 73 del 28 marzo 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1933-XI, n. 2042. — *Designazione del vincitore del concorso ad un posto di Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie e diplomati in scienze forestali* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 18 ottobre 1932 n. 819;
Visto il Rapporto della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in data 16 marzo 1933-XI n. P.A.G. 410/24/50279;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra specializzati in scienze forestali, in base alla quale è stato riconosciuto unico idoneo e quindi vincitore del concorso stesso il dott. Pietro Villa.

Roma, li 21 marzo 1933-XI.

Il ministro
CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 73 del 28 marzo 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1933. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approvava il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Considerata la opportunità di emanare norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 69 del 23 marzo 1933-XI.

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle pesche.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle pesche, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero delle pesche ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, di giusta maturazione commerciale, esenti da screpolature, da ammaccature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo sensibile l'aspetto.

Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di opacità.

I frutti debbono comunque essere ben consistenti per giungere in buono stato sui mercati di destinazione.

I frutti contenuti in ogni imballaggio devono essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Debbono essere distinti con la qualifica di « Prima » i frutti che, possedendo i requisiti suindicati, risultino anche immuni da difetti che ne pregiudichino comunque l'aspetto, e con la qualifica di « Seconda » gli altri.

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai sedici centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore ai 28 cm.: distinguibile con le lettere *AAA;*

con circonferenza da 25 a 28 cm.; distinguibile con le lettere *AA;*

con circonferenza da 22,5 a 25 cm.: distinguibile con la lettera A;

con circonferenza da 20 a 22,5 cm.: distinguibile con la lettera *B;*

con circonferenza da 18 a 20 cm.: distinguibile con la lettera *C;*

con circonferenza da 16 a 18 cm.: distinguibile con la lettera D.

Per le pesche delle varietà « Amsden », « Fior di Maggio », « Uneeda » e loro sinonimi, esportate fino a tutto luglio, è ammessa una categoria supplementare da 14 a 16 centimetri di circonferenza, distinguibile con la lettera *E.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

6 % in numero, di frutti non aventi i requisiti qualitativi stabiliti rispettivamente per le qualifiche di selezione di cui all'art. 3, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume e dal « mal della scatola » esternamente rilevabile. Per le pesche conservate in frigorifero è ammessa una tolleranza supplementare del 3 % in numero, di frutti affetti da alterazioni che ne pregiudichino la resistenza e la commestibilità;

10 % in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4 fermo però il divieto di spedire frutti

al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo e al terzo comma dello stesso art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche sono prescritti i seguenti imballaggi:

1. — *Cassetta chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza variabile, e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fiancate, fondo e coperchio di uno o più pezzi dello spessore di mm. 4, intervallati al massimo di 3 cm. nelle fiancate e di 4 cm. nel coperchio e nel fondo, con eventuali listelli di rinforzo;

2. — *Cassetta chiusa* (particolarmente raccomandabile per l'impacco a più strati) avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza variabile e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4; fondo e coperchio al massimo di tre pezzi dello spessore di mm. 4, intervallati di un centimetro, due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sopra il coperchio in corrispondenza delle testate;

3. — *Cassetta aperta accatastabile*, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 40, altezza cm. 11-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo dello spessore di mm. 4; fiancate di un sol pezzo dello spessore di mm. 10; fondo di più pezzi trasversali ben combacianti, dello spessore di mm.4, inchiodati sulle fiancate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 5, e sporgenti 3 cm. dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; 4 listelli agli angoli del fondo larghi cm. 2 e spessi mm. 10 inchiodati sulle testate e sulle fiancate in corrispondenza della sezione triangolare dei quattro cantonali, in modo da rendere possibile l'incastro delle cassette nell'accatastamento;

4. — *Gabbietta troncopiramidale chiusa*, avente le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori centrimetri 34 × 16, altezza cm. 17, con i listelli intervallati al massimo di 3 cm. nelle fiancate e testate e di 4 cm. nel coperchio e costruita a regola d'arte.

L'uso della gabbietta troncopiramidale è limitato ai frutti delle categorie di grossezza *D* e *E*.

Gli spessori sopra indicati valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze affini, tali spessori possono essere ridotti di due millimetri per le testate delle cassette chiuse e per le fiancate delle cassette accatastabili e di un millimetro per gli altri elementi.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e inchiodati a regola d'arte.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso di imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi su prescritti.

Art. 7.

Impacco.

Nelle cassette chiuse e nella gabbietta troncopiramidale i frutti devono essere impaccati a strati ordinati. Nelle cassette aperte accatastabili possono anche essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare uniformi per composizione e qualità. Usando la gabbietta troncopiramidale è obbligatorio l'uso di addobbi e l'interposizione di materiale di protezione atto ad eliminare le conseguenze della pressione sugli strati inferiori.

I materiali d'impacco e d'addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori.

E' obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, con eccezione dei frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà.

E' raccomandato altresì l'impacco « diagonale » dei frutti secondo uno degli schemi seguenti:

(*Omissis*).

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno di ogni imballaggio contenente pesche per esportazione si devono apporre in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà all'Istituto nazionale per l'esportazione;

b) prodotto e varietà;

c) qualifica di selezione e cioè « Prima » o « Seconda »;

d) categoria di grossezza e cioè le lettere *AAA* o *AA* o *A* o *B* o *C* o *D* o *E*, secondo quanto previsto all'art. 4 a cui deve seguire l'indicazione del numero dei frutti;

e) marchio nazionale per le ditte autorizzate.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una testata, eventualmente in etichette di carta bene incollate e quando ciò non sia possibile, anche in parte sul coperchio o su di un cartellino fortemente assicurato all'imballaggio.

Art. 9.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Per la sola campagna 1933 sono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:

a) la categoria supplementare di grossezza *E*, di cui al terzo comma dell'art. 4, è ammessa per le pesche di qualsiasi varietà esportate fino a tutto luglio;

b) l'uso della gabbietta troncopiramidale è ammesso anche per i frutti della categoria di grossezza *C*;

c) per consentire lo smaltimento delle giacenze è tollerato l'uso di imballaggi che presentino dimensioni e caratteristiche di costruzione differenti da quelle prescritte all'art. 6 a condizione che la tara non superi il 20 % del peso lordo per gli imballaggi a uno strato e del 15 % per quelli a più strati.

Art. 10.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si effettuerà secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione e in maniera da assicurare che la merce consegnata al vettore per la spedizione all'estero sia rispondente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Al controllo provvedono gli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, il personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di pesche devono, non meno di 48 ore prima del carico o dell'im-

barco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, numero 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata, per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 967. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta in duplice copia dei colli che intende spedire, suddivisi secondo i tipi d'imballaggio e, per ogni tipo, secondo le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato d'ispezio-

ne », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno. Una copia della distinta, di cui al comma precedente, sarà posta nell'interno del carro insieme con la copia della lettera di vettura prevista dai regolamenti ferroviari.

Le partite di pesche dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, il controllo si effettua presso i centri medesimi.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pesche devono essere dichiarate, anche nel caso di spedizioni miste, con la precisa loro qualifica. Tale dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente pesche, la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di pesche e di altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme portate dal presente decreto sono punite ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
Asquini.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
Acerbo.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Asti
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Mogliano Noale Padova
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Imola Cesena Massalombarda
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di pesche da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale per l'esportazione, via Torino, 107, Roma.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 227. *Elevazione dei limiti d'età per l'ammissione agli impieghi* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme complementari in materia di reclutamenti negli impieghi presso le Amministrazioni statali e gli Enti locali e parastatali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ad impieghi presso le Provincie, i Comuni, le Istituzioni di assistenza e beneficenza e gli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, o dei Comuni, o delle Istituzioni di assistenza o beneficenza, o dei relativi consorzi, è aumentato, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, di un periodo pari al tempo per cui, anteriormente a tale data, appartennero al Partito.

L'indicato aumento è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra, e degli invalidi per la causa nazionale.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 80 del 5 aprile 1933-XI.

Le disposizioni di cui sopra applicano altresì per i reclutamenti presso gli Enti parastatali comunque costituiti e denominati le Opere nazionali, le Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali, ed in genere tutti gli Eti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina in ruoli dei personali dei gruppi *A*, *B* e *C*, o paraficabili, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3.

Nel primo concorso che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito per nomine in ciascuno dei ruoli di personali dei gruppi *A*, *B* e *C*, o parificabili, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione è aumentato di quattro anni. Qualora, però, per effetto di tale aumento, detto limite risulti superiore a 35 anni di età, l'aumento medesimo è consentito soltanto per il numero di anni occorrene a raggiungere il limite di 35 anni.

Con l'aumento di cui al precedente comma si cumulano gli altri previsti dalle vigenti disposizioni, compreso quello stabilito dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 21 dicembre 1932-XI, n. 293, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922.

Ai soli effetti del concorso di cui al presente articolo, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del relativo bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia ancora sca-

duto, alla data medesima, il termine di presentazione delle domande.

Per le nomine nei ruoli di personale subalterno la disposizione dell'art. 3 si applica limitatamente al conferimento dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli che si renderanno vacanti fino a tutto il 31 dicembre 1933.

I precedenti articoli 2 e 3 non si applicano ai reclutamenti nei ruoli di personali militari e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1933. *Istituzione di speciali biglietti di andata e ritorno per i viaggi sulle ferrovie dello Stato per le relazioni Milano-Torino, Milano-Genova e Torino-Genova.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/31802/20 del 17 gennaio 1933-XI;

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei biglietti di andata e ritorno di 1ª, 2ª e 3ª classe, in servizio locale per le relazioni Milano-Torino, Milano-Genova, Torino-Genova e viceversa consentito per la durata di tre mesi (16 novembre 1932-15 febbraio 1933) ai prezzi di cui l'art. 25 delle Tariffe e condizioni per i trasporti delle persone è prorogato per la durata di un anno e cioè fino al 15 febbraio 1934.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è incaricata di emanare le disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Roma, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 75 del 30 marzo 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1933. — *Approvazione del modulo concernente la dichiarazione di regolarità e garanzia da rilasciarsi dagli utenti che intendono far trasportare su ferrovia o su altri servizi pubblici di trasporto, recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1925, col quale venne approvato il regolamento per le prove e verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti e disciolti;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1932, col quale venne approvato il modulo concernente la dichiarazione di regolarità e garanzia da rilasciarsi dagli utenti che intendono far viaggiare tali recipienti sui pubblici servizi di trasporto;

Ritenuto opportuno apportare al detto modulo delle semplificazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito modulo (allegato *A*) concernente la dichiarazione di regolarità e garanzia da presentarsi all'atto della spedizione su ferrovia o su altri servizi pubblici di trasporto di recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, in sostituzione del modulo approvato col decreto Ministeriale 10 settembre 1932, n. 18753.

Roma, addì 29 gennaio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 77 del 1° aprile 1933-XI.

ALLEGATO *A*.

DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' E GARANZIA

pel trasporto su ferrovia od altri servizi pubblici di trasporto, dei recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti.

Mittente: . . . .

Distinta dei recipienti presentati per la spedizione da . . . . . . (luogo di partenza) a . . . . (luogo di destinazione).

Quantitativo dei recipienti	Contenuto	*Annotazioni*

Il sottoscritto dichiara che la partita presentata alla spedizione si compone dei soli recipienti qui sopra elencati e che la validità della . . . . . circolazione, quale risulta dai documenti rilasciati dai Circoli ferroviari di ispezione, (o dall'Istituto sperimentale delle comunicazioni per i recipienti ivi provati), scade non prima di *quindici giorni* da oggi (1).

. . . . . . li . . . . . . 193 . . .

Il Mittente:

. . . .

(1) Per i recipienti di pertinenza del Ministero della guerra, della marina o dell'aeronautica, il riferimento va fatto ai documenti rilasciati dagli uffici competenti.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1933, n. 2195. *Modifiche alle norme per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motore a combustione interna.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 24 settembre 1930 n. 669, contenente le norme per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motore a combustione interna;

Visto il Pro-Memoria della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato n. P.A.G. n. 24/55466 in data 30 marzo 1933-XI per alcune modifiche al Decreto suddetto;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 del Decreto 24 settembre 1930 n. 669 è sostituito dal seguente:

Art. 3.

Condizioni di ammissione agli esami.

Possono essere ammessi agli esami di conduttore di automotrici con motore a combustione interna con le norme degli articoli 4 e 5:

1) gli operai delle Ferrovie dello Stato i quali:

a) abbiano età compresa fra i 25 e 45 anni;

b) posseggano l'idoneità fisica richiesta per i macchinisti ai treni all'atto dell'ammissione;

c) abbiano fatto un tirocinio in Officina in qualità di aggiustatore o montatore od elettricista per almeno sei mesi;

d) abbiano viaggiato sulle automotrici per un periodo di tirocinio non inferiore a 90 giorni;

2) i fuochisti o assistenti T. U. di età non superiore ai 45 anni.

Roma, 4 aprile 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

Regio Decreto-Legge 14 ottobre 1932, n. 1878. *Disciplina del commercio delle uova.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il commercio delle uova;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il miglioramento della produzione e della esportazione ovicola italiana, è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare, di concerto con gli altri Ministri interessati, norme che disciplinino il commercio di importazione e di esportazione delle uova di pollame in Italia.

Art. 2.

La stessa facoltà di cui all'articolo precedente è conferita per la regolamentazione del commercio delle uova incettate o conservate per la vendita o comunque poste in commercio.

Art. 3.

L'inosservanza delle disposizioni che verranno emanate in base agli articoli precedenti importerà la confisca della merce e sarà punita con l'ammenda fino a L. 10.000.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 25 del 31 gennaio 1933-XI.

Art. 4.

La sorveglianza sull'applicazione delle prescrizioni, che saranno emanate in dipendenza del presente provvedimento, è devoluta agli agenti della Regia guardia di finanza, agli ispettori di cui all'art. 7 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e, in generale, a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a bordo della R. nave *Savoia*, addì 14 ottobre 1932-X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1933. *Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge* 14 *ottobre* 1932, *n.* 1878, *concernente la disciplina del commercio delle uova.* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA GIUSTIZIA, PER LE FINANZE

E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, riguardante la disciplina del commercio delle uova;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in Italia di uova di pollame in guscio, destinate all'alimentazione umana, è condizionata alla loro preventiva marcatura, con il nome del Paese di origine.

La dicitura in caratteri latini, dell'altezza di almeno due millimetri, deve risultare apposta su ciascun uovo, mediante l'impiego di inchiostri indelebili ed essere facilmente leggibile.

Egual obbligo di marcatura è stabilito per gli imballaggi, che dovranno portare indicato, su ogni testata, il Paese di origine della merce e il numero delle uova contenute, indicazioni queste che dovranno essere fatte anch'esse in caratteri latini dell'altezza di almeno tre centimetri.

La merce dovrà pervenire alla dogana già marcata.

Art. 2.

E' vietato di portare all'interno della frontiera, di vendere, di offrire in vendita, di detenere in vista della vendita, uova di produzione estera che non siano precedentemente e regolarmente marcate o la cui marcatura sia stata alterata in tutto o in parte.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 25 del 31 gennaio 1933-XI.

Art. 3

E' ammessa l'importazione di uova in transito per i porti di Fiume, Trieste e Genova, alle seguenti condizioni:

a) che le spedizioni siano accompagnate da un certificato di origine, rilasciato dalle autorità del luogo di partenza ed indicante il numero di casse, la ditta speditrice, la ditta o lo spedizioniere presso cui è appoggiata la merce nei porti di transito;

b) che le spedizioni siano accompagnate da un certificato di origine, rilasciato dalle autorità del luogo di partenza ed indicante il numero di esse, la ditta speditrice, la ditta o lo spedizioniere presso cui è appoggiata la merce nei porti di transito;

c) che le casse siano numerate o marcate con stampiglia (riportata sul certificato di origine accompagnante la spedizione) in guisa che le casse stesse possano essere identificate.

Art. 4.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto importerà, a carico dei contravventori, la confisca della merce e sarà punibile con un'ammenda fino a L. 10.000 a mente dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 1878 del 14 ottobre 1932-X.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle partite di uova per cui sia provato che si trovassero ad essere in viaggio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello del sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1933. *Estensione del limite di percorrenza fissato per l'applicazione della « Tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti » e per i viaggi da effettuarsi in 3ª classe sulle ferrovie dello Stato.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico), numero 311/32680/5, in data 6 dicembre 1932 - Anno XI;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 2641 del 10 settembre 1923;

Visti i decreti interministeriali n. 351 del 7 agosto 1925; n. 1554 del 20 gennaio 1931, e n. 421 del 23 agosto 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di percorrenza di 60 km. attualmente fissato per l'applicazione della « Tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti » è elevato a 100 km. per i viaggi da effettuarsi in 3ª classe.

I prezzi da applicare per le distanze da 61 a 100 km. risultano dall'allegato al presente decreto e sono soggetti agli aumenti percentuali previsti, per i biglietti di abbonamento, dall'art. 5 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372. I prezzi stessi sono esenti dal diritto speciale di cui al secondo capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2159.

---

(1) Pubblicato nella « Gazz. Uff. » n. 86 del 12 aprile 1933-XI.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo andrà in vigore dalla data che sarà fissata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TARIFFA SPECIALE
PER IMPIEGATI, ARTIGIANI, OPERAI E BRACCIANTI

Biglietti settimanali. 3ª classe.	Zona di percorrenza da 61 a 80 Km.	da 81 a 100 Km.
Base chilometrica per viaggiatore	0.035	0.025
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . .	6.40	6.90
Biglietti festivi. 3ª classe.		
Base chilometrica per viaggiatore	0.040	0.030
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . .	7.10	7.70

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933. *Proroga della concessione della tariffa ridotta per i viaggi, sulle ferrovie dello Stato, in destinazione delle principali località di sports della neve.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C 311/8395/20 del 21 marzo 1933-XI;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto interministeriale n. 2376 del 21 giugno 1932;

Visto il decreto Ministeriale n. 1350 del 20 dicembre 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare la riduzione del 50 per cento per i biglietti speciali di A-R domenicali e festivi in destinazione delle principali località di sports della neve, dal 1° aprile al 30 giugno 1933-XI.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato nella « Gazz. Uff. » n. 83 dell'8 aprile 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1933. *Apertura all'esercizio pubblico del tronco di ferrovia S. Ninfa Scalo-Salemi Scalo della linea a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi-Calatafimi.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 luglio 1905 n. 413, con la quale il Regio Governo fu autorizzato, fra l'altro, a provvedere alla costruzione diretta delle ferrovie complementari a scartamento ridotto della Sicilia;

Viste le leggi 12 luglio 1908 n. 444 e 21 luglio 1910 n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi delle linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Visto che dalla visita di ricognizione è risultato che il tronco S. Ninfa Scalo-Salemi Scalo, della linea a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi-Calatafimi, è in condizioni di poter essere aperto al pubblico esercizio;

Veduti i RR. Decreti 23 febbraio 1911 n. 246 e 14 settembre 1923 n. 2123, riflettenti le condizioni di trasporto e tariffe da applicarsi sulle linee sicule a scartamento ridotto;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura all'esercizio pubblico del tronco N. Ninfa Scalo-Salemi Scalo, della linea a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi-Calatafimi, a datare dal 21 aprile 1933-XI.

L'esercizio di detto tronco sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 14 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1933. — *Agevolazioni per i trasporti ferroviari di sanse.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume 1° delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato è aggiunta la tariffa eccezionale n. 145 P. V. il cui testo è allegato al presente decreto.

Nel volume 2° delle Condizioni e tariffe predette di contro alla voce della nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. « Sansa esausta o no d'olio » è aggiunta la indicazione della tariffa eccezionale 145.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 %, costituente l'allegato n. 3 al decreto-legge n. 372 del 6 aprile 1925, è aggiunta la voce: « Sansa esausta o no d'olio ». La voce stessa è soppressa nell'elenco delle merci per le quali l'aumento percentuale, resultante dall'art. 8 del citato decreto-legge, è ridotto al 350 % (art. 5 del R. decreto n. 790 del 14 maggio 1927 e successive modificazioni).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 88 del 14 aprile 1933-XI.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 145 P. V.

Sansa esausta o no d'olio.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonn.	Classe
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	10	86

Sui prezzi della presente tariffa vengono accordati i seguenti abbuoni ai mittenti (anche per i trasporti in assegnato) ovvero ai destinatari (anche per i trasporti in affrancato) che provino rispettivamente di avere spedito oppure ricevuto nel periodo di un anno almeno 1000 tonnellate di sansa:

Abbuono del 5 per cento per le prime 1000 tonnellate;
Abbuono del 10 per cento per le tonnellate eccedenti le 1000.

Gli abbuoni vengono concessi in via di rimborso e in seguito a domanda che gli interessati devono presentare entro due mesi dalla scadenza dell'anno, corredandola coi duplicati delle lettere di vettura per i trasporti in affrancato e coi bollettini di consegna per quelli in assegnato. Tali documenti devono essere debitamente elencati.

La presente tariffa non è applicabile alle spedizioni provenienti dall'estero neanche via terra.

Roma, addì 14 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le Comunicazioni:
Ciano.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 255. — *Modificazioni all'ordinamento della Corte dei Conti* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Corte dei conti è divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed è composta di:

1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Rerefendari.

Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.

Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.

Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.

Art. 2.

Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1930, n. 21.

Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 31 della legge 14 agosto 1862, n. 800, la deliberazione e la relazione di cui all'art. 32 della legge stessa saranno presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalità che questi determinerà con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 84 del 10 aprile 1933-XI.

La comunicazione prevista dall'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sarà fatta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento.

Art. 3.

Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei Conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Per i consiglieri resta fermo il disposto dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.

Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.

Previa determinazione del Consiglio dei Ministri, per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791.

Art. 4.

Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte con le norme del regolamento.

Con le stesse modalità, ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.

Art. 5.

Sono ammessi nella carriera di concetto mediante concorso per titoli ed esame gli impiegati di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo *B* della Corte, provvisti

del prescritto titolo di studio e qualificati ottimi nell'ultimo triennio, i quali abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo *A* e di otto se di gruppo *B*, ed in entrambi i casi, non abbiano superato i trentacinque anni di età, salvo l'eccezione stabilita a favore degli invalidi di guerra.

Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482.

Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed è assunto per pubblico concorso.

Art. 6.

La tabella annessa alla presente legge stabilisce il ruolo orgnico del personale della Corte.

Art. 7.

Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, che continuerà a svolgersi presso la Carte, è delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di sezione ne coordina l'azione.

Con decreto Reale, a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, quando ciò sia giudicato conveniente per un più rapido svolgimento del controllo.

Art. 8.

Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione ricuserà il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata.

Se il Ministro insista, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmetterà gli atti al presidente della Corte il quale provocherà sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo.

Questa, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo, delibera, con un numero dispari di votanti non inferiore a sette e le sue deliberazioni sono motivate.

Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per ciò che concerne la registrazione con riserva.

Art. 9.

Il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od a giudizio della Corte imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'ordine del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 10.

Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'art. 7 è delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato.

Ai servizi relativi a tale riscontro può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Art. 11.

Fermo restando il disposto dell'art. 13 della legge 14 agosto 1862, n. 800, potrà il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.

Art. 12.

La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.

Può valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e può altresì far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro già accertate dai funzionari delle ragionerie stesse

o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.

Quando vengano constatate irregolarità, la Corte ne dà comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilità a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facoltà di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato.

Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facoltà di applicare penalità ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilità quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.

La stessa facoltà le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a ciò adempiuto nel termine fissato.

Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, saranno determinati i funzionari cui debba far carico la responsabilià di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalità e le modalità per l'applicazione di esse.

Art. 14.

Delle due Sezioni giurisdizionali, una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 19, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello in tutte le rimanenti materie che le leggi vigenti attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.

Per le deliberazioni di ciascuna Sezione è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a cinque.

Nulla è innovato per ciò che riguarda la definizione in forma contenziosa di tutti i reclami degli impiegati della Corte dei conti.

Art. 15.

Contro le decisioni di prima istanza in materia di conti giudiziali o riguardanti controversie comunque attinenti a gestioni contabili, e nei giudizi di responsabilità per danno

recato all'Erario, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite nel termine di 30 giorni purchè la somma oggetto della domanda giudiziale superi le L. 2000.

Tale rimedio è concesso, senza limite di somma, anche al pubblico ministero.

Art. 16.

La denunzia di cui al 2° comma dell'art. 83 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato deve essere immediata.

Il procuratore generale della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza può disporre accertamenti diretti.

Art. 17.

Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a L. 2000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato potranno, sentito il pubblico ministero, determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.

Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilità purchè il valore della causa non ecceda la detta somma.

Art. 18.

Sono abrogati l'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.

Art. 19.

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni è ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte dei conti, la quale giudicherà con le norme della sua giurisdizione contenziosa.

Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle Sezioni riunite.

Art. 20.

Per le deliberazioni della Corte in Sezioni riunite è necessario un numero dispari di votanti non inferiore a 11.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Alla eliminazione dell'arretrato esistente in materia di riscontro consuntivo e di contenzioso contabile alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno rispettivamente un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 7 e 8 ad una Sezione speciale giurisdizionale, composta di un presidente di sezione e di quattro membri di cui due potranno essere primi referendari o referendari.

Per i giudizi della Sezione predetta valgono le norme attualmente in vigore.

Sono devoluti alla competenza del consigliere delegato al riscontro e della Sezione speciale giurisdizionale, secondo le rispettive funzioni:

a) tutti i rendiconti amministrativi, le contabilità di qualunque specie ed i conti giudiziali già pervenuti alla Corte e sui quali alla data di cui sopra non sia stata emessa definitiva pronuncia e quelli non ancora pervenuti per le gestioni a tutto l'esercizio 1932-33;

b) tutte le contabilità delle gestioni per profughi e per danni di guerra;

c) i giudizi di responsabilità relativi a denunzie anteriori al 30 giugno 1933.

Nulla è innovato in materia di ricorsi per pensioni di guerra che continueranno ad essere decisi dalla Sezione speciale istituita con R. decreto del 18 febbraio 1923, n. 424.

Nel normale esame dei conti giudiziali successivi a quelli dell'esercizio 1932-33, se la Sezione speciale giurisdizionale di cui al presente articolo non avrà ancora giudicato l'ultimo conto arretrato di un determinato ufficio, la Corte potrà riprendere le rimanenze che figurano nei conti compilati dall'agente o dall'Amministrazione, salvo a far luogo in seguito ad una revocazione, ove occorra.

Art. 22.

Per i servizi di carattere transitorio ed eccezionale di cui al precedente articolo e per quelli relativi alle pensioni di guerra sono temporaneamente aggiunti al ruolo della Magistratura della Corte i posti indicati nell'annessa tabella *B*.

Alle mansioni di concetto, di revisione e d'ordine inerenti ai servizi stessi sarà provveduto mediante personale avventizio.

La tabella predetta stabilisce per ogni categoria di attribuzioni il numero massimo degli avventizi da assumersi.

Il riassorbimento dei posti aggiunti nel ruolo della Magistratura verrà iniziato a decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il presidente della Corte dei conti; si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che nel ruolo stesso si verificheranno posteriormente alla data anzidetta.

Il personale avventizio sarà licenziato a mano a mano che verranno ad esaurirsi i servizi di cui sopra.

Art. 23.

Il personale della Corte di grado inferiore al 4° che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, per la durata del servizio, maturato il diritto al massimo della pensione, sarà collocato a riposo d'autorità.

Coloro che pur non trovandosi in tali condizioni non abbiano tutti i requisiti necessari per la loro conservazione nei ruoli saranno dispensati dal servizio.

La dispensa sarà disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto Reale da emanarsi a relazione del Capo del Governo. Primo Ministro Segretario di Stato, sulla proposta del presidente della Corte, sentiti il Consiglio di presidenza, con l'intervento del procuratore generale, ed il Consiglio d'amministrazione.

Il decreto predetto non è suscettibile di impugnativa.

Il numero dei funzionari ed impiegati dispensati dal servizio non potrà superare l'aliquota di un ottavo del personale di grado inferiore al 4°.

Art. 24.

Il personale di magistratura e quello di concetto di grado superiore al 10° che non sarà stato eliminato a norma degli articoli precedenti verrà inquadrato nei nuovi ruoli col grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

A tale effetto i direttori capi divisione saranno inquadrati con i referendari e ne assumeranno la qualifica.

I funzionari di gruppo *A* di altra Amministrazione dello Stato di grado non superiore al 7° i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio presso la Corte — qualora ne facciano domanda e siano giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione — saranno am-

messi, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, a far passaggio nel ruolo del personale di concetto della Corte e verranno inquadrati nel grado ricoperto alla data predetta, prendendovi il posto che ad essi compete in rapporto alla propria anzianità di grado.

Dall'inquadramento di cui ai precenti commi verranno esclusi i primi segretari promossi a tale grado in base all'articolo 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, che non abbiano conseguito l'idoneità già prescritta per il grado medesimo.

Art. 25.

I posti del ruolo della magistratura di grado 5° e 6° e quelli del ruolo del personale di concetto che risulteranno vacanti dopo le nomine al grado 4° e dopo l'inquadramento di che al precedente articolo saranno ricoperti mediante promozione per merito comparativo dei funzionari del grado immediatamente inferiore che abbiano nel grado stesso non meno di un anno di anzianità.

Tali promozioni saranno effettuate su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Nel grado di referendario un sesto dei posti disponibili verrà conferito mediante concorso per titoli tra funzionari dello Stato, di gruppo *A*, provvisti del prescritto titolo di studio e di grado non inferiore al 7°. Le modalità del concorso saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite.

Se il computo del sesto predetto darà luogo ad un resto, questo sarà attribuito: per un posto al concorso e per gli eventuali posti rimanenti a coloro da promuoversi ai sensi dei commi 1° e 2° del presente articolo.

I vincitori del concorso prenderanno posto in ruolo nell'ordine di graduatoria e subito dopo l'ultimo dei refendari inquadrati a norma del precedente art. 24 alternandosi con i promossi nella proporzione di uno a cinque.

I posti che rimarranno vacanti nel grado 9° saranno conferiti:

a) mediante un apposito esame di idoneità al quale parteciperanno i primi segretari di cui all'ultimo comma del precedente articolo nonchè gli attuali segretari;

b) mediante concorso ai sensi del precedente art. 5.

Coloro che supereranno l'esame di cui alla lettera *a*) saranno nominati secondo l'ordine di una graduatoria da formarsi con le norme che saranno stabilite con ordinanza del

presidente della Corte sentite le Sezioni riunite e nella quale saranno anche determinate le modalità dell'esame. I primi segretari conserveranno ai soli effetti economici la loro anzianità di grado.

Quei primi segretari e segretari che non conseguiranno la idoneità saranno eliminati salvo passaggio, a domanda, nel gruppo *B* ove verranno inquadrati, con la rispettiva anzianità, nei gradi 9° e 10°. Essi potranno partecipare successivamente, per sole due volte, agli ordinarî concorsi per l'ammissione al grado 9 del personale di concetto.

Art. 26.

I posti nella carriera di revisione (gruppo *B*) disponibili dopo l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo saranno ricoperti:

a) con la nomina nei vari gradi di impiegati della Corte provvisti del necessario titolo di studio i quali ne facciano domanda e siano dal Consiglio d'amministrazione ritenuti idonei alle funzioni del gruppo cui aspirano;

b) mediante trasferimento, con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite, di impiegati di gruppo *B* e parificati di altre Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo che siano muniti del prescritto titolo di studio;

c) mediante pubblico concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Le nomine di cui alla lettera *a*) avverranno nello stesso grado attualmente ricoperto; nel caso previsto dalla lettera *b*) nessuno potrà avvantaggiarsi di più di un grado e la anzianità richiesta per la eventuale promozione non dovrà essere inferiore ad un anno.

Art. 27.

La categoria di revisione istituita col R. decreto 5 febbraio 1920, n. 97, è soppressa.

Coloro che ne fanno attualmente parte e per i quali, dopo l'applicazione dei precedenti articoli 23 e 26, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo *C* che sarà conservato fino ad esaurimento.

Gli appartenenti a detto ruolo manterranno *ad personam* le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera

di revisione di cui all'annessa tabella *A* ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo *C*.

In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.

Art. 28.

Il personale d'ordine che non sarà stato eliminato per collocamento a riposo o dispensa dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, o che non avrà fatto passaggio nella categoria di revisione sarà inquadrato nel nuovo ruolo, nel rispettivo grado e nell'ordine di anzianità in cui attualmente si trova.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento, tenuto conto dei diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra, saranno ricoperti:

a) mediante promozione degli impiegati dei gradi inferiori che abbiano non meno di un anno di anzianità di grado col criterio del merito comparativo, salvo le promozioni ai gradi 10° e 12° che avranno rispettivamente luogo per merito assoluto e per graduatoria di merito;

b) mediante pubblico concorso con le norme del regolamento.

Art. 29.

La liquidazione della pensione ai funzionari ed impiegati che abbiano non meno di venti anni di servizio effettivamente prestato, dispensati ai sensi dei precedenti articoli, avverrà sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come percepito per la durata dell'ultimo triennio. La misura delle pensioni non potrà mai superare il massimo consentito dalle norme attualmente in vigore.

A favore di quei funzionari che non avessero ancora raggiunto il minimo degli anni di servizio effettivo necessario per la liquidazione della pensione, sarà computato un aumento di non oltre cinque anni sul servizio predetto tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto al trattamento di riposo, quanto ai fini della misura dei relativi assegni.

Art. 30.

Le disposizioni dei precedenti articoli 23 e 29 si applicano anche al personale subalterno della Corte.

La dispensa dal servizio sarà disposta con decreto del

Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del presidente della Corte, sentito il Consiglio di amministrazione.

I posti iniziali del ruolo che risulteranno disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere conferiti — fermi restando i diritti dei sottufficiali e degli invalidi di guerra — al personale non di ruolo comunque in servizio presso la Corte alla data anzidetta prescindendo dal prescritto limite massimo di età.

Disposizioni finali.

Art. 31.

Il Governo del Re, sentita la Corte dei conti, provvederà alla emanazione delle norme per la liquidazione delle pensioni da parte dell'Amministrazione e per il normale controllo preventivo della Corte dei conti su tale materia.

Fino alla entrata in vigore delle norme predette continueranno ad applicarsi quelle che, in materia di pensioni, sono attualmente vigenti.

Art. 32.

Con decreti Reali, a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta della Corte dei conti, saranno stabilite:

a) le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

b) le norme per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose;

c) le norme per la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.

Art. 33.

Le variazioni al bilancio dipendenti dalla applicazione della presente legge saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 34.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 35.

Il Governo del Re è autorizzato, con le norme di che all'art. 32, a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di legge riguardanti l'ordinamento della Corte

dei conti con facoltà di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA A.

(*Omissis*).

LEGGE 6 aprile 1933, n. 284. — *Norme relative alla distribuzione di maschere antigas* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle località che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge, tutto il personale civile e militare il quale in caso di guerra debba, in virtù delle leggi sulla mobilitazione civile, continuare a svolgere la propria opera anche durante attacchi aerei nemici, deve essere provvisto di maschere antigas.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 94 del 22 aprile 1933-XI.

Art. 2.

Alla provvista, conservazione, manutenzione delle maschere occorrenti per le esigenze di cui al precedente articolo devono provvedere, sostenendone le relative spese:

i Ministeri interessati per il personale facente parte della propria amministrazione;

gli Enti parastatali, le Provincie, i Comuni, interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dai Ministeri competenti;

gli enti privati (aziende, stabilimenti, industrie) interessati nella mobilitazione civile, per il proprio personale, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 3.

Le maschere da distribuire al personale di cui all'articolo precedente dovranno essere:

a) di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle forze armate, quando si tratti di personale che deve prestare la sua opera — senza interromperla — anche durante gli attacchi aerei;

b) di tipo più semplice ed economico, quale quello per la popolazione civile, per tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 4.

Le maschere occorrenti al personale facente parte delle varie Amministrazioni dello Stato saranno provvedute per mezzo del Centro chimico militare, al quale dovranno quindi essere rivolte le conseguenti richieste dei vari Ministeri. Il Centro chimico militare provvede alle relative ordinazioni per conto dei Ministeri predetti, al collaudo ed alla distribuzione.

Le maschere occorrenti agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni e agli enti privati di cui al precedente art. 2 potranno essere acquistate dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita.

Art. 5.

La quantità di maschere di vario tipo da accantonare per le necessità di cui sopra dovrà risultare dai progetti di mobilitazione dell'ente interessato, in funzione del personale che deve essere protetto.

Art. 6.

I Ministeri competenti si assicureranno, mediante ispezioni, della esecuzione della presente legge per parte degli Enti parastatali, delle Provincie e dei Comuni.

Il Comitato per la mobilitazione civile, per mezzo degli osservatori industriali, si assicurerà, analogamente, dell'osservanza della legge medesima per parte degli enti privati interessati nella mobilitazione civile.

Quando sia ritenuta necessaria, può essere richiesta, per verificare la conservazione delle maschere, l'opera del Centro chimico militare.

Art. 7.

Il Comitato per la mobilitazione civile denuncia all'autorità giudiziaria ogni ente privato (aziende, stabilimenti, industrie) contravventore alla prescrizione della presente legge. Questi sarà punito con una ammenda da un minimo di L. 500 ad un massimo corrispondente al doppio dell'ammontare delle spese occorrenti per l'acquisto del numero di maschere delle quali è stato trovato sprovvisto.

La pena suddetta si applicherà indipendentemente dalle altre pene stabilite dal Codice penale, qualora il fatto sia punibile a termine di detto Codice.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare il regolamento e quanto altro occorra per l'applicazione della presente legge — applicazione che sarà graduale — e per il suo coordinamento con le altre norme riguardanti la protezione antiaerea del territorio nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933 n. 2344. — *Istituzione e funzionamento degli Uffici Personale Compartimentali (U. P. C.).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG 3777/64337 del 13 Aprile 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

In ciascun Compartimento e nella Delegazione di Cagliari viene istituito un Ufficio Personale Compartimentale, distaccato del Servizio Personale ed Affari Generali, che funzionerà, per la trattazione di questioni attinenti al personale, come organo delle Sezioni di Esercizio in sede, degli Uffici impianti elettrici e di segnalamento e, per quanto riguarda la Delegazione di Cagliari, anche dell'Officina.

I Capi Compartimento ed il Capo della Delegazione di Cagliari eserciteranno sugli Uffici stessi l'autorità loro conferita dal R. D. L. 14 gennaio 1927, n. 29.

La competenza e il funzionamento degli Uffici Personale Compartimentali saranno disciplinati dalle norme allegate al presente Decreto e da quelle già emanate dal Direttore Generale con le Circolari PAG 3777/3100 del 18 marzo 1932, PAG 3777/5900 e PAG 3777/6800 rispettivamente del 4 e 10 giugno 1932.

Il Direttore Generale provvederà all'emanazione delle istruzioni per l'applicazione di dette norme.

Il provvedimento ha vigore dal 1° maggio 1933-XI.

Roma, 18 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Norme per il funzionamento degli Uffici Personale Compartimentali (U. P. C.).

PARTE I.

COMPETENZA DEGLI UFFICI PERSONALE COMPARTIMENTALI

1° — *Funzionamento.* — A decorrere dal 1° maggio 1933 Anno XI, gli Uffici Personale Compartimentali — U. P. C. — saranno considerati come uffici distaccati del Servizio Personale e Affari Generali, e dalla data stessa il personale che li costituisce farà passaggio a detto Servizio.

Verso gli impianti di esercizio, per i quali debbono trattare gli affari di personale, gli U. P. C. continueranno a funzionare come organi degli impianti stessi.

2° — *Matricola e posizioni personali.* — Gli U. P. C. tratteranno le questioni del personale addetto alle Sezioni di esercizio, agli Uffici I. E. S. e all'Officina di Cagliari.

I Servizi terranno solamente l'estratto della posizione matricolare degli agenti dei primi otto gradi dei citati impianti.

3° — *Trasferimenti.* — Su richiesta delle Sezioni ed Impianti interessati gli U. P. C. provvederanno alle pratiche occorrenti per la effettuazione dei traslochi già disposti ed approvati dalle Sedi competenti.

4° — *Disciplina.* — Le Sezioni dell'esercizio, gli Uffici I. E. S. e l'Officina di Cagliari provvederanno per tutti gli atti e le istruttorie previsti dalle vigenti disposizioni fino alla concretazione, compresa, delle proposte di punizioni.

Gli U. P. C. inoltreranno al Comitato di Esercizio o al Servizio P. A. G., secondo i limiti di competenza, gli elaborati delle inchieste e le proposte di punizioni, e trascriveranno nelle singole posizioni personali le punizioni deliberate dagli Impianti nella loro competenza.

Il Capo Compartimento potrà affidare all'U. P. C. le inchieste di personale nelle quali sono escluse questioni riguardanti l'esercizio.

5° — *Avanzamenti, Esoneri.* — Il Capo dell'U. P. C. prenderà parte nelle Commissioni locali di avanzamento e d'esonero in qualità di segretario; per il personale del proprio Ufficio funzionerà da membro.

6° — *Gratificazioni e sussidi.* — Saranno proposti dagli Impianti ed inoltrati in sede competente dagli U. P. C., ad eccezione delle gratificazioni e dei sussidi nei limiti di competenza degli Impianti stessi.

7° — *Circolazione.* — Sarà di competenza degli U. P. C. a norma delle vigenti disposizioni.

PARTE II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI U. P. C. ED AL PERSONALE ADDETTO

1° — *Personale.* — Gli U. P. C. saranno costituiti di norma con agenti già addetti alla trattazione degli affari di personale presso gli impianti locali.

2° — *Contabilità personale.* — La contabilità riguardante il personale degli U. P. C. verrà affidata alla Sezione Movimento.

3° — *Inventari.* — La gestione degli inventari da costituirsi per gli U. P. C. verrà affidata alla Sezione Movimento e le richieste di forniture in aumento di dotazione faranno carico agli stanziamenti assegnati al Capo Compartimento.

4° — *Materiali di consumo.* — I materiali di consumo saranno forniti su richieste da emettersi dal Capo Compartimento.

5° — *Piccole spese d'ufficio.* — Saranno sostenute per ciascuno degli U. P. C. col fondo scorta assegnato al Capo Compartimento.

6° — *Disciplina.* — Le Autorità competenti a deliberare per le mancanze commesse dal personale degli U. P. C. sono quelle stabilite dall'allegato M annesso all'art. 103 del Regolamento del personale modificato dal R. D. L. 6 agosto 1926, n. 1486 e dal D. M. 29 giugno 1932 n. 2596.

7° — *Avanzamenti ed esoneri.* — Agli scrutini del personale addetto agli U. P. C. provvederà una Commissione locale Compartimentale composta del Capo Compartimento e del Capo dell'U. P. C.

8° — *Note informative.* — La competenza per la compilazione e per la revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi reclami, nei riguardi del personale addetto agli U. P. C., rimane stabilita come viene specificato nell'unita tabella, che, per quanto in essa è previsto, completa e modifica quella, attualmente in vigore, a norma degli art. 43 e 46 del Regolamento del personale.

9° — *Gratificazioni, sussidi e anticipazioni.* — Su proposta dei Capi degli U. P. C. verranno deliberati dalle Autorità competenti, come per il personale degli altri Uffici distaccati dei Servizi.

10° — *Congedi ordinari e straordinari — Aspettative.* — Valgono le norme in vigore.

11° — *Elaborati diversi.* — Tutti gli elaborati periodici in vigore presso gli Uffici distaccati dovranno essere inviati al Servizio P. A. G. a firma del Capo dell'U. P. C.

Per quanto altro riguarda il proprio personale i Capi degli U. P. C. seguiranno le norme stabilite per gli Uffici distaccati dei Servizi.

TABELLA relativa alla competenza per la compil decisioni sui relativi ricorsi del personale.

UFFIC

Omis

Uffici e Impiant

Num. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°			Agenti dei gra 1ª classe, i ca glianti della nici di 1ª class
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note
1	2	3	4	5	6
2	Uffici distaccati dei Servizi :				
	a) Uffici Personale Compartimentali	Capo dell'ufficio (2)	Capo del Compartimento.	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio.	Capo dell'Uffici
	b) Ispettorati Sanitari.	....	....	....	....
	c) Controlli prodotti.	....	....	....	....
	Etc.				
	»				
	»				
	»				
	»				
	»				
	»				

ALLEGATO F
(Annesso agli art. 43 e 46)

zione e la revisione delle note informative e per le

CENTRALI

sis

periferici

dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di ... duttori capi di 1ª classe, i sorvegli... nea di 1ª classe, i sottocapi tec... e i capi verificatori di 1ª classe).		Agenti di grado 11° ed inferiori, nonché i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sottocapi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe.		
Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
7	8	9	10	11
Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio	Capo dell'ufficio	Sostituto del Capo del Servizio.	Capo del Servizio
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Errata-corrige.

Al punto 2) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile 1933, n. 2195 (pag. 225 del B. U. n. 15 del 13 aprile 1933-XI), dove è detto: « *i fuochisti o assistenti T. U.* » leggasi: « *i fuochisti o assistenti T. E.* ».

Decreto ministeriale 5 dicembre 1932. *Visita sanitaria obbligatoria del pesce fresco all'atto della importazione nel Regno.* (1).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di sottoporre a visita sanitaria il pesce fresco all'atto della importazione nel Regno;

Considerato che tale visita non può essere utilmente eseguita sui pesci che non siano presentati nella loro integrità, specialmente per quanto riguarda la presenza della testa, con annessi organi respiratori, le pinne e la coda;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. Decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Art. 1.

Il pesce fresco è sottoposto, all'atto della importazione nel Regno, a visita sanitaria, da eseguirsi dai veterinari di confine o di porto.

Art. 2.

Il pesce che a tale visita non risulti in favorevoli condizioni di conservazione, sarà respinto. Sarà inoltre respinto il pesce che risulti sprovvisto di testa, di pinne, o di coda, rimanendo invece consentita la importazione del pesce sventrato a scopo di buona conservazione.

Art. 3.

I Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 287 del 14 dicembre 1932-XI.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933. *Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per i viaggi sulle linee*: ***Milano-Gallarate-Portoceresio; Milano-Gallarate-Luino; Milano-Como San Giovanni*** (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C. 311/4627-5 in data 20 febbraio 1933-XI;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visti i decreti Ministeriali n. 2592 del 28 giugno 1932 e n. 1351 del 20 dicembre 1932;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a rilasciare, con i prezzi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, biglietti di corsa semplice e di andata-ritorno, per le seguenti linee:

Linea Milano-Gallarate-Portoceresio;
Linea Milano-Gallarate-Luino;
Linea Milano-Como S. Giovanni.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la durata del provvedimento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1933-Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 107 dell'8 maggio 1933-XI.

Allegato al D. M. n. 1889
del 28 febbraio 1933 - Anno XI

Prezzi speciali
per la linea " Milano-Gallarate-Varese-Portoceresio "

MILANO da e per	Corse semplice		Andata-ritorno	
	I Classe	III Classe	I Classe	III Classe
Rho	4 —	2.50	6.10	4.10
Vanzago	5 —	3.20	9 —	6 —
Parabiago	6 —	3.50	10 —	6 —
Canegrate	6.40	3.60	11 —	6 —
Legnano	6.50	3.70	12 —	6 —
Busto Arsizio	7.30	4 —	12 —	6 —
Gallarate	8.50	5 —	13.30	8.10
Cavaria O.	10.20	5.60	16.50	8.20
Albizzate	10.40	5.70	17.40	8.30
Castronno	10.60	5.80	17.60	8.40
Gazzada	10.80	5.90	17.60	8.50
Varese	11 —	6 —	17.60	8.60
Varese Induno	12 —	7 —	18.50	10.50
Arcisate	12.50	7.50	19.50	11.50
Bisuschio V.	13.50	8.50	21.50	13.50
Portoceresio	14 —	9 —	22.60	14.50

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Allegato al D. M. n. 1889
del 28 febbraio 1933 - Anno XI

Prezzi speciali per la linea "Gallarate-Laveno-Luino"

MILANO da e per	Corse semplice		Andata-ritorno	
	II Classe	III Classe	II Classe	III Classe
Besnate	12 —	7.30	19 —	10.90
Crugnola C.	13.50	7.50	22 —	11 —
Ternate	13.70	7.50	22.20	11.10
Travedona	13.90	7.50	22.40	11.20
Besozzo	14.10	7.50	22.60	11.30
S. Giano	14.30	7.50	22.80	11.40
Laveno	14.50	7.50	23 —	11.50
Caldè	17 —	8 —	28.50	14.60
Porto Valtravaglia	18.50	9.70	31 —	15.90
Luino	20.50	10.80	35 —	17.80

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Allegato al D. M. n. 1889
del 28 febbraio 1933 - Anno XI

Prezzi speciali per la linea “ Milano-Como S. Giovanni „

MILANO da e per	Corse semplice		Andata-ritorno	
	II Classe	III Classe	II Classe	III Classe
Greco	—	—	—	2 —
Sesto S. Giovanni	2.90	1.80	5 —	2.30
Monza	4.50	2.90	7.50	4.50
Lissone	4.90	3.40	8.30	5.50
Desio	4.90	3.40	8.30	5.50
Seregno	5 —	3.50	8.50	6 —
Camnago	6 —	3.50	10.60	6 —
Carimate	7.90	4.90	13.90	8.50
Cantù	8 —	5 —	15 —	9 —
Cucciago.	10 —	5.90	15.80	10.40
Albate C.	10 —	6 —	16 —	10.50
Como S. Giovanni	10.50	6.50	17 —	10.50

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1933. — *Varianti alle tariffe ferroviarie per il trasporto di carni affumicate, salate, secche ed insaccate* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso:

a) nella serie A delle tariffe eccezionali nn. 20, 21 e 24 G. V. è aggiunta la voce « Carni affumicate, salate, secche, anche insaccate, escluse quelle in iscatole »;

b) nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità la voce « Carni affumicate, salate, secche, anche insaccate, e carni comunque preparate e conservate in iscatole » e le relative classificazione e nota sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« Carni affumicate, salate, secche anche insaccate, escluse quelle in iscatole	6,12	20,	21,	24 »
« Per il lardo, il lardone, le gole e le ventresche salate - vedi le corrispondenti voci ».				
« Carni comunque preparate e conservate in iscatole	6,12			

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 marzo 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 107 dell'8 maggio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1933, n. 2396. *Modifiche da apportare al bando per il concorso interno per posti di Conduttore capo* (D. M. 19 gennaio 1933, n. 1555).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 27 aprile 1933-XI n. P.A.G. 410/24/7781 R. P., del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405;

Visto il D. M. 19 gennaio 1933 n. 1555 riguardante gli esami di concorso interno per posti di Conduttore capo;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Alla ammissione al concorso interno per n. 150 posti di Conduttore capo, bandito col D. M. 19 gennaio 1933-XI numero 1555, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 2 febbraio 1933, può farsi luogo indipendentemente dal possesso da parte degli aspiranti del requisito di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Sono prorogati fino a 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto i termini per la presentazione, ai Depositi dai quali gli interessati dipendono, delle domande di ammissione al suindicato concorso.

Roma, 3 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Legge 7 gennaio 1932, n. 117. — *Approvazione dell'Accordo italo-francese del 13 febbraio 1931 per l'esercizio dei tronchi ferroviari dal confine a Modane e a Ventimiglia* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-francese del 20 gennaio 1879 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tronchi ferroviari compresi tra le dette stazioni e la frontiera italiana e francese. Accordo stipulato a Parigi tra l'Italia e la Francia il 13 febbraio 1931.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo del 13 febbraio 1931 di cui all'articolo precedente e spiegherà i suoi effetti retroattivamente a far tempo dal 1° gennaio 1929 (2).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Grandi — Mosconi
Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 55 del 7 marzo 1932-X.

(2) Ratifiche avvenute il 3 maggio 1933-XI.

Avenant à la Convention du 20 janvier 1879 entre l'Italie et la France, relative aux gares internationales de Modane et de Ventimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française, désireux de pourvoir à la solution de diverses questions auxquelles a donné lieu l'exploitation par les chemins de fer italiens de l'Etat et par la Compagnie P. L. M., des sections de ligne de la frontière franco-italienne à Modane et à Ventimille se sont mis d'accord pour modifier la Convention du 20 janvier 1879, conformément aux dispositions ci-après:

Art. 1er.

Pour s'acquitter de toute dette jusqu'à la date du 31 Décembre 1928 découlant des engagements réciproques ses deux Administrations concernant l'exploitation des sections de la frontière franco-italienne à Modane et à Ventimille, le paiement d'un péage, ainsi que l'entretien ordinaire et extraordinaire des installations d'électrification dans la gare de Modane, la Compagnie P. L. M. verserà à l'Administration des Chemins de fer italiens le solde résultant, en faveur de cette Administration, savoir 13.500.000 (treize millions cinq cent mille) francs français, étant entendu que, par le paiement de cette somme, toute créance des deux Administrations, résultant de l'exploitation à la date précitée, sera satisfaite et qu'aucune autre somme ne sera à payer de part et d'autre.

Art. 2.

A partir du 1er Janvier 1929, la section de la frontière franco-italienne à Modane, la gare commune de Modane étant exclue, sera exploitée exclusivement par les chemins de fer italiens de l'Etat aux conditions ci-après:

a) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat les dépenses effectives pour l'exploitation qu'ils auront supportées pour cette section.

Pour l'application de cette disposition, les dépenses effectives pour l'exploitation seront évaluées forfaitairement à une somme par train-kilomètre réel, qui sera fixée par entente entre les deux Administration et sera révisable tous le trois ans;

b) La Compagnie P. L. M. encaissera la totalité des recettes effectivement perçues afférentes à cette section, impôts compris, étant entendu qu'elle versera à son Gouvernement

les impôts relatifs à ladite section et réglera avec lui toute question s'y rattachant.

Tout péage pour l'emprunt de la section de ligne de la frontière franco-italienne à Modane par les Chemins de fer italiens de l'Etat est supprimé.

Art. 3.

A partir du 1er Janvier 1929, la section de la frontière franco-italienne à Ventimille, la gare commune de Ventimille étant exclue, sera exploitée exclusivement par la Compagnie P. L. M. aux conditions ci-après:

a) Les Chemins de fer italiens de l'Etat rembourseront à la Compagnie P. L. M. les dépenses effectives pour l'exploitation qu'elle aura à supporter pour cette section.

Pour l'application de cette disposition, les dépenses effectives pour l'exploitation seront évaluées forfaitairement à une somme par train-kilomètre réel qui sera fixée par entente entre les deux Administrations et sera revisable tous les trois ans.

b) Les Chemins de fer italiens de l'Etat encaisseront la totalité des recettes effectivement perçues afférentes à cette section, impôts compris étant entendu qu'ils verseront à leur Gouvernement les impôts relatifs à ladite section et régleront avec lui toute question s'y rattachant.

Tout péage pour l'emprunt de la section de ligne de la frontière franco-italienne à Ventimille par la Compagnie P. L. M. est supprimé.

Art. 4.

Dans le but de régler les questions relatives à l'électrification de la section de ligne comprise entre la frontière franco-italienne et la gare de Modane, ainsi que de la gare de Modane elle-même, il est entendu que:

I. — En ce qui concerne la section de la frontière franco-italienne à Modane;

a) La Compagnie P. L. M. rembousera aux Chemins de fer italiens de l'Etat le montant en capital sans intérêts des dépenses de premier établissement relatives à l'électrification de cette section qu'ils ont effectuées jusqu'au 31 Décembre 1928.

b) Ces dépenses sont fixées en lires à 2.000.000 (deux millions). Cette somme ne donnera lieu, à dater du 1er Janvier 1929, au paiement d'aucun intérêt au profit de la Compagnie P. L. M.

c) Si les Chemins de fer italiens de l'Etat le désirent, la Compagnie P. L. M. pourra, au lieu de payer en capital

la somme ci-dessus, leur remettre chaque année, à dater du 1er Janvier 1929, les charges réelles d'intérêt et d'amortissement qu'ils supportent de ce chef.

II. — En ce qui concerne la gare de Modane:

a) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat le montant en capital, avec les intérêts simples à 2 ½%, des dépenses de primier établissement relatives à l'électrification des installations de la gare de Modane affectées au service commun qu'ils ont effectuées jusqu'au 31 Décembre 1928.

Ces dépenses en capital son fixées en lires a 1.800.000 (un million huit cent mille); elles donneront lieu, à dater du 1er Janvier 1929, à des intérêts à 5 % qui seront imputés au compte de la communauté;

b) La Compagnie P. L. M. remboursera aux Chemins de fer italiens de l'Etat le montant en capital, sans intérêts, des dépenses de premier établissement relatives à l'électrifications des installations de la gare de Modane affectées à leur service exclusif qu'ils ont effectuées jusqu'au 31 Décembre 1928.

Ces dépenses sont fixées en lires à 70.000 (soixante dix mille); elles donneront lieu, à dater du 1er Janvier 1929, à des intérêts 5 % qui seront payés par les Chemins de fer italiens de l'Etat à la Compagnie P. L. M.

c) Les frais d'entretien des installations électriques de la gare de Modane seront imputés à dater du 1er Janvier 1929:

1. - à la communauté, pour ce qui concerne les installations afférents au service commun;

2. - aux Chemins de fer italiens de l'Etat pour ce qui concerne les installations à leur usage exclusif.

III. — En ce qui concerne la section Modane-frontière et la gare commune de Modane:

La Compagnie P. L. M. n'aura à supporter aucune charge d'intérêts et d'amortissement pour des installations de premier établissement faites en dehors du territoire français, mais il demeure entendu que les Chemins de fer italiens de l'Etat feront intervenir dans l'établissement de la dépense d'exploitation par train-kilomètre, à partir du 1er Janvier 1929, le prix de revient exact du kilowatt-heure à l'entrée du territoire français.

Art. 5.

Le versement des sommes indiquées à l'article 1er et à l'article 4 sera effectué à Rome dans le délai de deux mois

après l'entrée en vigueur du présent Accord et ces sommes seront majorées de l'intérêt de 5 % à partir du 1er Janvier 1929.

Art. 6.

Les travaux reconnus de premier établissement sur la section de la frontière à Modane et dans la gare de Modane ne peuvent être exécutés qu'après approbation par le Ministre français des Travaux Publics conformément à la réglementation française. Les projets devront être présentés à l'approbation par la Compagnie P. L. M.

A partir du 1er Janvier 1929, la dépense de ces travaux sera à la charge de la Compagnie P. L. M., mais, pour les travaux exécutés en gare de Modane, l'Administration des Chemins de fer italiens en payera le loyer dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la Convention du 20 Janvier 1879.

Art. 7.

Les travaux reconnus de premier établissement sur la section de la frontière à Ventimille et dans la gare de Ventimille ne peuvent être exécutés qu'après approbation de l'autorité compétente italienne conformément à la réglementation italienne. Les projets devront être présentés à l'approbation par l'Administration des Chemins de fer italiens.

A partir du 1er Janvier 1929, la dépense de ces travaux sera à la charge de l'Administration des Chemins de fer italiens; mais, pour les travaux exécutés en gare de Ventimille, la Compagnie P. L. M. en payera le loyer dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la Convention du 20 Janvier 1879.

Art. 8.

Il demeure entendu que toutes les dispositions de la Convention du 20 Janvier 1879, non abrogées ou modifiées par le présent Avenant, restent entièrement en vigueur.

Art. 9.

Le présent Avenant entrera en vigueur un mois après sa ratification et portera effet rétroactivement à dater du 1er Janvier 1929.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 13 Février 1931.

A. Briand. G. Manzoni.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
Grandi.

LEGGE 3 aprile 1933, n. 394. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'Opera di previdenza della Milizia di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione a favore dell'«Opera di previdenza della Milizia» di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 110 dell'11 maggio 1933-XI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1933, n. 415. *Norme riguardanti le procure per esigere le indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 15 marzo 1904, n. 141;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le indennità dovute a causa di infortunio sul lavoro in base al testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, l'avente diritto alla indennità non può rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'Associazione sindacale della categoria a cui appartiene l'infortunato, previo riconoscimento della legittimità dell'impedimento e della idoneità delle persone designate.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1933, n. 407. — *Disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo al limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare disposizioni complementari per i concorsi banditi prima della pubblicazione del predetto decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Anche per i concorsi, banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, sono valide le ammissioni disposte a norma del decreto stesso.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 112 dell'11 maggio 1933-XI.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 28 aprile 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

p. *Il Ministro per le finanze*:
(R. decreto 22 aprile 1933-XI)
MUSSOLINI.
Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1932. — *Soppressione dell'applicazione dei prezzi speciali per i viaggi in 3ª classe sul percorso Venezia-Mestre e viceversa* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/35219/20 in data 1° dicembre 1932-XI;

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto interministeriale n. 2403 del 25 marzo 1927;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 110 dell'11 maggio 1933-XI.

Decreta:

Art. 1.

E' concessa l'applicazione dei prezzi speciali pei viaggi in 3ª classe sul percorso Venezia-Mestre, e viceversa, stabilita con decreto interministeriale n. 2403 del 25 marzo 1927.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di andata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1932 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1933, n. 2391. *Nuove norme per le visite mediche di ammissione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Personale e Affari Generali — in data 4 aprile 1933-XI n. PAG 410/15/45155;

Visto il D. M. 19 ottobre 1925 n. 885, modificato col D. M. 21 dicembre 1926, n. 1500, che fissa le norme per le visite mediche di assunzione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione ed approva l'annessa tabella dei requisiti fisici;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modifiche tanto al citato Decreto quanto alla tabella suddetta;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Il D. M. in data 19 ottobre 1925, n. 885, modificato col D. M. 21 dicembre 1926, n. 1500, relativo alle visite mediche per gli aspiranti ad impiego e per il personale in servizio, è abrogato e sono parimenti abrogate le relative norme ed annessa tabella che vengono sostituite da quelle allegate al presente Decreto.

Roma, li 3 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Norme per le visite mediche di ammissione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione.

Art. 1.

Agli effetti delle visite sanitarie gli agenti sono distinti in tre gruppi. Nella tabella allegata sono indicati i requisiti per l'ammissione, per l'assegnazione alle funzioni e per la revisione degli agenti di ogni gruppo.

Visite di ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione in servizio è necessario che gli aspiranti posseggano sana costituzione, sistema nervoso normale e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Qualora si dovessero ammettere in servizio agenti con qualifiche non indicate nella tabella, si procederà alla visita adottando i criteri stabiliti per la qualifica assimilabile.

Visite per l'assegnazione alle funzioni o per cambio di qualifica

Art. 3.

Gli agenti già in servizio da abilitarsi o da assegnarsi a funzioni o qualifiche per le quali siano richiesti requisiti superiori dovranno essere sottoposti ad apposita visita da effettuarsi coi criteri stabiliti per la revisione nel gruppo relativo a dette funzioni o qualifiche.

Non occorre di procedere a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale siano richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per gli agenti da abilitare alle funzioni di macchinista ai treni o tradotte, per i quali la visita medica non deve essere omessa.

Visite di revisione.

Art. 4.

Tutti gli agenti del terzo gruppo dopo compiuto il 45° anno di età devono essere sottoposti a visita di revisione della facoltà visiva.

Saranno inoltre sottoposti a visita di revisione gli agenti di ogni gruppo quando sorga dubbio sulle loro condizioni fisiche o psichiche, quando abbiano sofferto lesioni o malattie gravi del capo, degli occhi o degli orecchi o quando siano dediti all'abuso di bevande alcooliche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di mantenere in impiego, in via eccezionale, in mansioni compatibili colle minorate condizioni fisiche ed in relazione alla disponibilità dei posti, agenti che, comunque, vengano a trovarsi in possesso di requisiti minori di quelli dell'annessa tabella.

Il giudizio sull'idoneità, in questi casi, è riservato esclusivamente all'Ufficio Centrale Sanitario.

Art. 5.

Le visite di ammissione dovranno essere eseguite da due medici dell'Amministrazione, dei quali uno almeno di ruolo.

Quelle per l'assegnazione alle funzioni, per il cambio di qualifica e quelle di revisione potranno essere eseguite anche da un solo medico di ruolo.

Art. 6.

Le presenti norme hanno vigore dalla data della loro approvazione e sostituiscono quelle emanate precedentemente.

Roma, 3 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Legge 6 aprile 1933, n. 427. — *Contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel testo unico della finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175, per i contributi di miglioria in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche da parte dei Comuni e delle Provincie, sono estese anche alle opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato.

Art. 2.

L'applicazione del contributo di miglioria è obbligatoria per tutte le opere pubbliche eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato sotto qualunque forma, salvo che per le stesse opere i beni interessati siano sottoposti a tributi speciali.

Il contributo colpisce l'incremento di valore dei beni immobili, comprese le aree fabbricabili, per la parte di maggiore valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita, ed è applicabile anche ai casi di importanti trasformazioni o miglioramenti delle opere esistenti e degli aumenti di valore, derivanti da soppressione di opere ed impianti pubblici, connessi alla esecuzione delle nuove opere o alla trasformazione o miglioramento di altre esistenti.

Per le opere eseguite dallo Stato, direttamente o per concessione, il contributo è imposto a cura delle Intendenze di finanza, competenti per territorio.

Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie o da alti enti col concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto a cura dell'Ente, che ha eseguito l'opera, ma i regolamenti e le deliberazioni per l'imposizione sono soggetti alla omologazione del Ministero delle finanze, secondo le norme dell'art. 239 del testo unico sulla finanza locale.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 116 del 18 maggio 1933-XI.

Decorso un triennio dal compimento dell'opera, dall'esecuzione della quale è derivato l'incremento di valore, senza che gli Enti predetti abbiano provveduto all'applicazione della presente legge, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, ha facoltà di disporre, entro il biennio successivo, che all'applicazione del contributo di miglioria provveda l'Intendenza di finanza competente per territorio.

Per le opere, che non siano a totale carico dello Stato, il provento del contributo di miglioria — al netto da una quota, da determinare con decreto del Ministro per le finanze, per spese generali relative all'accertamento del contributo stesso — è ripartito tra gli Enti partecipanti alle spese delle opere, in proporzione delle quote rispettivamente assunte.

Per le opere eseguite col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui occorrenti, la quota di partecipazione dello Stato nella spesa totale dell'opera è determinata, agli effetti del precedente comma, calcolando in base al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della concessione, il valore attuale delle annualità di interessi accordate dallo Stato.

Le somme riscosse dallo Stato per contributi di miglioria affluiscono ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata. Per quanto riguarda le opere eseguite da Amministrazioni dello Stato a bilancio autonomo, le somme riscosse per contributi di miglioria verranno attribuite ai rispettivi bilanci di entrata.

Art. 3.

Le Intendenze di finanza, i Comuni, le Provincie e gli altri Enti provvedono all'applicazione del contributo di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite dal testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Per quanto concerne però la notifica degli accertamenti degli incrementi di valore e dei corrispondenti contributi di miglioria, ed i ricorsi contro tali accertamenti, si applicano le disposizioni della legge del registro 30 dicembre 1923, numero 3269, e della legge 12 giugno 1930, n. 742, salvo che la designazione del perito da parte del proprietario avrà luogo quando l'incremento di valore stabilito dalla Amministrazione superi le L. 10.000.

Le notificazioni previste dalle cennate disposizioni sono eseguite dall'Intendenza di finanza, dalle Provincie, dai Comuni e dagli altri Enti, secondo la rispettiva competenza, ai termini del 1° comma del presente articolo.

Art. 4.

Per ogni altra controversia, che non riguardi la determinazione dell'incremento di valore da sottoporre a contributo, i proprietari, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, possono ricorrere al Ministro per le finanze.

Art. 5.

Fino al 30 giugno 1936 non sono applicabili alle provincie, che rientrano nella competenza dei Provveditorati per le opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole, le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le opere, eseguite dallo Stato o col suo concorso entro il termine suindicato.

Art. 6.

L'applicazione del contributo di miglioria è disposta, salvo il caso del 5° comma del precedente art. 2, entro il termine perentorio di un triennio, successivo al compimento dell'opera o del complesso organico delle opere di cui quella fa parte, termine accertato dalla Amministrazione che ha eseguito l'opera stessa.

I contributi di miglioria, già disposti ma non effettuati in base alle disposizioni precedenti, saranno applicati secondo la presente legge.

Non si fa luogo all'applicazione del contributo di miglioria per le opere pubbliche, per le quali sia stato già applicato il contributo stesso in base al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, o in base alla legge 16 dicembre 1926, n. 2251, per le opere eseguite dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni, potranno essere emanate le norme che occorrano per l'applicazione della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogati la legge 16 dicembre 1926, n. 2251, e il Regio decreto 16 febbraio 1928, n. 470, relativi al contributo di miglioria in dipendenza di opere pubbliche eseguite dallo Stato o da Enti pubblici col concorso dello Stato.

Nulla è però innovato alle disposizioni del R. decreto legge 6 luglio 1931, n. 981, concernente il piano regolatore della città di Roma, e degli altri provvedimenti, concernenti l'approvazione di piani regolatori con imposizione di contributo di miglioria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG
DE FRANCISCI — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1933, n. 450. — *Operazione di credito per il finanziamento di un primo lotto di lavori per l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1888, riflettente l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato:

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, concernente la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Ritenuta l'urgenza di addivenire al perfezionamento di una operazione di credito, per provvedere ai fondi occorrenti

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 119 del 22 maggio 1933-XI.

per l'esecuzione di un primo lotto di lavori, da contrarsi col Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie di Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, costituito con R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, un mutuo per la somma di L. 600.000.000 (seicento milioni), occorrente per l'esecuzione di un primo lotto di lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie esercite dallo Stato, di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1888.

Art. 2.

Il mutuo di L. 600.000.000, di cui al precedente art. 1, sarà versato in un corrispondente ammontare nominale di obbligazioni, a premi, del Consorzio di credito per le opere pubbliche « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato »; obbligazioni che verranno collocate a cura del Consorzio di credito suddetto per conto e nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria.

Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 20 anni, a decorrere dal 1° luglio 1933, ed il relativo contratto sarà stipulato con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero delle comunicazioni e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le quote annuali di ammortamento — comprensive degli interessi, quote di ammortamento di capitale e dei premi sulle obbligazioni — saranno pagate dall'Amministrazione ferroviaria in due rate semestrali.

Le annualità dovute al Consorzio di credito saranno iscritte con distinta impostazione nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, a partire dall'esercizio finanziario 1933-34, e saranno specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito stesso.

Art. 3.

All'operazione di mutuo, di cui al presente decreto, sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riflettenti la completa esenzione di qual-

siasi onere fiscale e, pertanto, il Consorzio di credito è esente, anche, dalla quota di abbonamento di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Errata-corrige.

Nell'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 dicembre 1932 (pag. 278 — Parte prima — del Boll. Uff. n. 21 del 25 maggio 1933-XI) dove è detto: « *E' concessa l'applicazione dei prezzi speciali ecc.* »; leggasi: « *E' soppressa l'applicazione dei prezzi speciali ecc.* ».

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1933, n. 2451, *con cui l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente centocinquanta posti di Medico di Riparto* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in data 28 aprile 1933-XI n. PAG 410/24/66848;

Visto l'art. 82 della legge 7 luglio 1907 n. 429 modificato col R. decreto legge 8 gennaio 1923 n. 34;

Visto il Regolamento Sanitario per le Ferrovie dello Stato approvato con D. M. in data 7 febbraio 1928 n. 1787;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente centocinquanta posti vacanti di Medico di Riparto, con le norme approvate col D. M. in data 18 luglio 1928 n. 138.

Roma, addì 9 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 125 del 30 maggio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1933-XI n. 2570, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere chimico* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1933, n. 1533;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in data 5 maggio 1933, n. PAG. 410/24/80578;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 128 del 2 giugno 1933-XI.

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere chimico.

Roma, li 16 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Ing. *Bernabei Elio.*
2° » *Montefiore Leone.*
3° » *De Mattia Giulio.*

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1933, n. 2659, *riguardante modifiche per il rilascio dei certificati dei lavori eseguiti alle Ditte appaltatrici che ne fanno richiesta.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 dell'Ordine Generale n. 10 del 1920 circa le attribuzioni del Capo del Servizio Lavori;
Visto l'art. 13 dell'Ordine Generale N. 5-1921 (che modifica il corrispondente articolo dell'Ordine Generale N. 23-1912) circa le facoltà deferite ai Capi delle Sezioni Lavori;
Vista la proposta della Direzione Generale (Servizio Lavori) n. 2-4/70785 del 16 maggio 1933-XI di attribuire direttamente ai Capi delle Sezioni la facoltà di rilasciare i certificati dei lavori eseguiti alle Ditte che ne fanno richiesta;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' soppresso il punto 5° dell'art. 6 dell'Ordine Generale N. 10 del 1920;
All'art. 13 dell'Ordine Generale N. 5 del 1921, si aggiunge il comma n): « il diretto rilascio, alle Ditte appaltatrici, dei certificati dei lavori da esse eseguiti ».

Roma, li 23 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1933, n. 2661. — *Intervento dei Consoli Comandanti delle Legioni della Milizia Ferroviaria alle sedute dei Comitati di Esercizio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 11/81201 del 18 maggio 1933-XI circa la opportunità di far intervenire alle sedute dei Comitati di Esercizio, senza prendere parte alle deliberazioni, i Consoli Comandanti delle Legioni di Milizia Ferroviaria;

Visto il R. Decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29;

Visto il R. Decreto 31 dicembre 1930, n. 1768;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

A partire dal 1° giugno 1933-XI i Consoli Comandanti delle Legioni di Milizia Ferroviaria prendono parte, senza voto, alle sedute dei Comitati d'Esercizio del rispettivo Compartimento.

Roma, 23 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

Legge 8 maggio 1933, n. 524. — *Provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alle opere di ricerca mineraria in Albania ed al passaggio allo sfruttamento della parte del giacimento del Devoli, individuata come petrolifera, è autorizzata la spesa di 200 milioni, ripartita in quattro esercizi, a decorrere dal 1933-334.

La detta somma sarà somministrata gradatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in relazione alle occorrenze per la gestione.

Si applicano alle spese da sostenersi col fondo predetto le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 8 luglio 1925, numero 1301.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze ha facoltà, ove lo reputi opportuno, di provvedere i fondi per la spesa autorizzata col precedente art. 1. mediante operazioni di credito nelle forme ed alle condizioni che riterrà convenienti.

Art. 3.

A carico della gestione speciale, relativa alle ricerche di cui alla presente legge, l'Amministrazione ferroviaria provvederà al rimborso delle somme ricevute e dei relativi interessi con la decorrenza e nel modo che saranno stabiliti con decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 129 del 3 giugno 1933-XI.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 154. — *Indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla tutela dei lavoratori addetti al carico ed allo scarico delle navi e dei galleggianti, contro gli infortuni derivanti dall'omessa o errata indicazione del peso sui grossi colli od oggetti da trasportarsi per via d'acqua;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 65 del 18 marzo 1933-XI.

Art. 1.

E' fatto obbligo agli speditori o ai loro rappresentanti di indicare, in modo chiaro e durevole, su ciascun collo od oggetto, destinato a essere trasportato per mare o per via navigabile interna, il rispettivo peso lordo, quando esso sia di mille chilogrammi o più.

Il peso indicato sui colli od oggetti dovrà essere riportato sui documenti di trasporto, se prescritti.

Qualora sia difficile determinare il peso esatto, lo speditore o il suo rappresentante potrà eccezionalmente indicare tanto sui colli od oggetti, quanto sui relativi documenti, il peso approssimativo a condizione però che come tale sia fatto esplicitamente risultare mediante apposita annotazione.

Art. 2.

L'indicazione del peso, di cui all'articolo precedente, dovrà essere fatta, per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo, ove siano ammessi, prima della consegna della merce alla stazione ferroviaria di partenza, e in tutti gli altri casi, prima dell'imbarco.

Art. 3.

I comandanti di navi, i conduttori di galleggianti e, limitatamente ai servizi cumulativi ferroviari-marittimi, le ferrovie rifiuteranno il trasporto dei colli e degli oggetti sprovvisti della indicazione di peso prescritto dall'art. 1 del presente decreto.

Gli speditori e i loro rappresentanti sono responsabili a tutti gli effetti dei danni eventuali derivati alle persone e alle cose della mancata o errata indicazione del peso.

Nessuna responsabilità potrà comunque far carico ai vettori qualora venissero accettati erroneamente colli od oggetti mancanti della detta indicazione di peso o con l'indicazione stessa errata.

Art. 4.

Gli speditori e i loro rappresentanti che omettano le indicazioni di peso di cui all'art. 1 o le facciano non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo stesso, sono puniti con una ammenda da L. 50 a L. 500 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri e rispettivamente del Ministro per le colonie sarà provveduto alla estensione delle disposizioni del presente decreto alle Isole italiane dell'Egeo e alle Colonie.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Ciano — De Bono — Jung — De Francisci.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.

Decreto ministeriale 4 aprile 1933. — *Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e relative ai trasporti di cunicoli di terra cotta per la protezione dei cavi sotterranei* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 127 del 1° giugno 1933-XI.

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) la classificazione stabilita per la voce « terre cotte: cunicoli per la protezione dei cavi sotterranei » è annullata e sostituita dalla seguente: 69. 80. 82. — —.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci per le quali l'aumento percentuale risultante dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è ridotto al 350 per cento (art. 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790, e successive modificazioni) è aggiunta la voce: « Terre cotte: cunicoli per la protezione dei cavi sotterranei ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1933-XI n. 2571, *che approva la graduatoria di merito del concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di chimico* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1933, n. 1508;
Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in data 15 maggio 1933, Anno XI, n. PAG. 410 24/79945;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.

Roma, lì 16 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Dott. *Capitanio Vittorio.*
2° » *Fiduccia Antonino.*
3° » *Procopio Mario.*
4° » *Recchi Enrico.*

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 129 del 3 giugno 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1933, n. 2572, *che approva la graduatoria di merito del concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Architetto* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1933, n. 1554;
Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in data 15 maggio 1933, n. PAG. 410/24/79944;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati alla professione di Architetto.

Roma, li 16 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Architetto *Perilli Paolo.*
2° » *Fadigati Vasco.*

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 129 del 3 giugno 1933-XI.

LEGGE 16 marzo 1933, n. 527. — *Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata massima normale di lavoro effettivo degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali, pubbliche e private, di qualsiasi natura, e nelle loro dipendenze, anche se abbiano carattere d'istituti d'insegnamento professionale o di beneficienza, e qualunque sia il numero delle persone occupate, non potrà eccedere le ore 8 al giorno e le 48 settimanali.

Art. 2.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) il servizio ordinario postale, telegrafico e telefonico

b) le aziende industriali nelle quali sono occupati membri di una stessa famiglia;

c) la navigazione interna, marittima ed aerea;

d) la pesca.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare speciali norme per il personale delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione e per i dipendenti delle aziende industriali esercitate dallo Stato in rapporto alle vigenti disposizioni di legge.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 130 del 5 giugno 1933-XI.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone che occupano posti direttivi o di sorveglianza ovvero posti di fiducia e ai lavoratori a domicilio.

Art. 5.

Quando la durata massima della giornata di lavoro sia inferiore in uno o più giorni della settimana a otto ore essa può, in base ai contratti collettivi di lavoro, essere prolungata negli altri giorni della settimana fino a 9 ore, ferma restando la media delle 48 ore settimanali.

Art. 6.

La durata massima normale di lavoro potrà essere prolungata al di là dei limiti stabiliti dall'art. 1 nei seguenti casi:

a) allorquando i lavori si effettuano con personale occupato a squadre purchè in media in un periodo di tre o meno di tre settimane il lavoro non superi le otto ore al giorno e le 48 ore settimali;

b) nelle industrie ad esercizio continuo in cui il lavoro deve essere assicurato per la sua stessa natura mediante squadre successive di operai, a condizione che in media le ore di lavoro non eccedano le 56 ore per settimana;

c) nei lavori preparatori o complementari, che debbono essere necessariamente eseguiti al di là del limite assegnato al lavoro generale dell'azienda;

d) nelle occupazioni in cui il lavoro è specialmente intermittente in quanto richiede una prestazione discontinua o di semplice attesa o di custodia;

e) nei casi nei quali siano riconosciuti inapplicabili i limiti di orario fissati dall'art. 1, purchè il numero medio di ore di lavoro non superi le 48 ore.

Con regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, sentite le Associazioni professionali competenti e udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno emanate apposite tabelle indicanti le industrie, i lavori, le occupazioni e i casi di cui alle letter *b*), *c*), *d*), *e*); saranno determinati nei loro riguardi gli eventuali limiti e le modalità di ripartizione degli orari.

Inoltre nei casi indicati alla lettera *e*), la facoltà di derogare alle disposizioni dell'art. 1 deve essere prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le Associazioni professionali competenti e depositati e pubblicati a norma di legge.

Art. 7.

La durata massima normale di lavoro potrà essere prolungata in caso di incidente verificatosi o imminente, di lavori urgenti da effettuarsi alle macchine o agli impianti e di forza maggiore, ma solo nella misura indispensabile per evitare le conseguenze dannose alla normale produttività delle aziende.

Art. 8.

E' autorizzata, in base a contratti collettivi di lavoro, l'aggiunta alla durata massima normale di lavoro di un periodo che non superi le due ore al giorno e le 12 ore settimanali, od una durata media equivalente in un periodo determinato, allo scopo di permettere alle aziende di far fronte ad aumenti straordinari di lavoro, e a condizione in ogni caso che le ore di lavoro straordinario siano compensate con un aumento di retribuzione nella misura che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 9.

In ogni azienda industriale soggetta alle disposizioni della presente legge dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile, ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente, dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o per categoria professionale o per singoli lavoratori.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni o dall'Istituto di previdenza sociale se l'azienda non è soggetta alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro

straordinario distintamente da quello delle ore di lavoro normale.

Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della vigilanza.

L'Ispettorato corporativo può autorizzare sistemi di registrazione equivalenti.

Art. 10.

I contravventori all'art. 9 della presente legge sono puniti con ammenda fino a L. 5 al giorno e per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione sino a un massimo di L. 500.

I datori di lavoro, contravventori alle altre disposizioni della presente legge, sono puniti con ammenda fino a L. 10 al giorno e per ciascuna delle persone predette.

In caso di recidiva l'ammenda può essere raddoppiata.

E' data facoltà al Governo di stabilre, per l'inosservanza delle norme che saranno adottate per l'applicazione della presente legge, ammende fino al limite di L. 500 per le contravvenzioni alle norme stesse.

Art. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato corporativo.

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni che saranno disposte dai funzionari dell'Ispettorato predetto in ordine a tutte le disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni, che deciderà definitivamente in merito.

Art. 12.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, le disposizioni della presente legge possono essere sospese in caso di guerra o di altri avvenimenti che presentino un pericolo per la sicurezza e per la economia della Nazione.

Art. 13.

La presente legge entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione delle tabelle di cui all'ultimo capoverso dell'art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, restano abrogate, per le aziende indicate nell'art. 1, le disposizioni del

R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e dell'art. 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, nonchè dei relativi regolamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 564. — *Esenzione dal dazio e dalla tassa di vendita sulla benzina destinata alle automotrici delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci, fra cui gli oli minerali, modificando anche il regime della tassa di vendita sugli oli medesimi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 136 del 12 giugno 1933-XI.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di esentare dal pagamento dei diritti di confine la benzina destinata alle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La benzina che le Ferrovie dello Stato impiegano per l'azionamento delle automotrici su rotaie, è esente da dazio doganale, tanto specifico quanto sul valore, nonchè da tassa di vendita.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Regio decreto legge 1° giugno 1933, n. 592. *Divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme complementari in materia di assunzione di personale non di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto divieto alle Amministrazioni indicate nell'art. 6, di assumere al proprio servizio, in qualità di avventizio, contrattista, cottimista, giornaliero, ovvero di operaio giornaliero o temporaeno, e in genere in qualità di personale non di ruolo, comunque denominato, chiunque sia fornito di assegni vitalizi e annessi assegni di caroviveri — esclusi quelli di guerra e le pensioni privilegiate dell'aeronautica — a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici, oppure di Casse pensioni costituite con contributi delle cennate Amministrazioni, in misura superiore alle lire 600 mensili (al netto di ritenute erariali). Questo limite è, però, ridotto a lire 400 mensili, pure al netto delle ritenute erariali, quando il trattamento di quiescenza sia stato liquidato in relazione a servizi prestati in qualità di sottufficiale, o graduato, o milite delle forze armate o di Corpi organizzati militarmente, ovvero in qualità di agente subalterno o di salariato o in altra assimilabile a queste ultime.

Agli effetti della applicazione del precedente comma sono equiparati agli assegni vitalizi e annessi caroviveri, i trattamenti attribuiti in dipendenza delle posizioni di ausiliaria e di congedo provvisorio.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 138 del 14 giugno 1933-XI.

Art. 2.

I pensionati, di cui all'articolo precedente, attualmente in servizio in qualità di avventizi, cottimisti, giornalieri, ovvero di operai giornalieri o temporanei, e in genere in qualità di personale non di ruolo, comunque denominato, dovranno essere esonerati dal servizio stesso entro il 30 giugno 1933. Per quei pensionati, assunti mediante contratto a termine, l'esonero dal servizio avverrà alla scadenza fissata dal rispettivo contratto.

Restano salve le indennità eventualmente spettanti nei singoli casi per cessazione dal servizio.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono applicabili al personale collocato anticipatamente in quiescenza in base a disposizioni speciali che ne ammettano la riassunzione a posti non di ruolo della stessa Amministrazione per attribuzioni già esercitate durante il servizio di ruolo o per attribuzioni analoghe.

Art. 4.

E' fatto divieto alle Amministrazioni, indicate nell'art. 6, di conferire incarichi temporanei retribuiti, di qualsiasi natura, a chiunque sia fornito di assegni vitalizi e annessi assegni di caroviveri — esclusi quelli di guerra e le pensioni privilegiate dell'aeronautica — a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici, oppure di Casse pensioni costituite con contributi delle accennate Amministrazioni, in misura superiore a quelle indicate nel primo comma dell'art. 1.

Agli effetti della applicazione del precedente comma, sono equiparati agli assegni vitalizi e annessi caroviveri, i trattamenti attribuiti in dipendenza delle posizioni di ausiliaria e di congedo provvisorio.

I pensionati di cui è cenno nel presente articolo, attualmente investiti di incarichi temporanei retribuiti, dovranno essere esonerati dagli incarichi stessi alla rispettiva loro scadenza o, in mancanza di termini, entro il 30 giugno 1933.

Art. 5.

Non sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente decreto, se non in casi assolutamente eccezionali e comunque per mansioni di carattere non continuativo, che saranno sottoposti dal Ministro o dalle Amministrazioni competenti, alla decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Sono tenute all'osservanza del presente decreto:

1° le Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo o dipendenti da Enti od Istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

2° le Ammnistrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi;

3° le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;

4° le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

5° le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui al precedente numero 4 e che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini; nonchè delle Società il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1933. *Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle merci relative ai trasporti sulle ferrovie dello Stato degli sciroppi ed i sughi non alcoolizzati di frutta, di uva e di agrumi* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nell'intestazione della tariffa eccezionale n. 144 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono aggiunte le voci seguenti: « Sciroppi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, uva; orzata. Sughi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes ».

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe citate):

1° è aggiunta la voce seguente:

« Sciroppi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes,
uva; orzata . . . . 45 51 53 — 144 »;

2° la voce « Sughi di arancia, berbero, bergamotta, ecc. » è annullata e sostituita dalla seguente:

« Sughi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes:
a) non dolcificati . . . . . 50 55 61 — —
b) dolcificati . . . . 45 51 53 — 144 ».

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 137 del 13 giugno 1933-XI.

Art. 2.

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 % costituente l'allegato n. 3 al R. decreto legge 6 aprile 1925, n. 372 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunte le seguenti voci:

« Sciroppi di produzione nazionale, non alcoolizzati, di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, uva; orzata.

N. B. — A quelli alcoolizzati si applica l'aumento del 400 per cento.

« Sughi di produzione nazionale, non alcoolizzati, di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes.

N. B. — A quelli alcoolizzati si applica l'aumento del 400 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni
CIANO

p. *Il Ministro delle finanze*
PUPPINI.

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1933, n. 2622, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-chirurgo* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1933-XI, n. 1509;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) in data 19 maggio 1933-XI, n. PAG. 410/24/82053;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 135 del 10 giugno 1933-XI.

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-chirurgo.

Roma, li 23 maggio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

GRADUATORIA DI MERITO.

1° Dott. *Marino Valfredo.*
2° » *Galletti Luigi.*
3° » *Macchia Francesco Paolo.*
4° » *Parducci Antonio.*
5° » *Tordini Gaetano.*
6° » *di Palma Federico.*
7° » *Coppola Mario.*
8° » *D'Alessandro Pietro.*
9° » *Ialongo Enrico.*
10° » *Tranfaglia Giulio.*
11° » *Cifalinò Sebastiano.*
12° » *Baccarani Cesare.*
13° » *Berni Angiolo.*
14° » *Venegone Giuseppe.*
15° » *Urso Salvatore.*
16° » *De Lorenzo Ferruccio.*
17° » *Balzar Massimo.*
18° » *Mongelli Vincenzo.*
19° » *Ricotti Vito.*
20° » *Giannetti Ostilio.*
21° » *Lojacono Michele.*
22° » *Tatafiore Pietro.*
23° » *Sferra Plinio.*

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1933. — *Approvazione delle condizioni di polizza per assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese che esercitano la assicurazione sulla vita possono assumere le assicurazioni collettive sulla durata della vita umana e sul rischio di impiego, abbinate all'ammortamento di mutui contratti per le costruzioni di alloggi in condominio, in conformità dei decreti di approvazione, delle tariffe e condizioni da emettersi a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive disposizioni modificative e regolamentari.

Art. 2.

Le condizioni generali di contratto per le assicurazioni di cui al precedente articolo dovranno comprendere le seguenti clausole obbligatorie:

a) che i contraenti siano costituiti in cooperativa per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, da assegnarsi ai soci in proprietà individuale;

b) che la costituzione del mutuo abbinato all'assicurazione sia garantita da ipoteca di primo grado oppure sia coeva alla costituzione di mutuo fondiario concesso nei limiti del 50% del valore, garantito — salva rinuncia del mutuante — da ipoteca di primo grado ed alla assegnazione dell'alloggio;

c) che nel contratto di assegnazione dell'alloggio sia espressamente contemplato il divieto di alienazione prima che

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 132 del 7 giugno 1933-XI.

i mutui siano completamente estinti, salvo che non sia prevista e regolata la costituzione, da parte del compratore, di garanzie equipollenti;

d) che sia, per convenzione, prevista la vigilanza sull'appalto e sulla costruzione o da parte dell'ufficio tecnico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, sia esso assicuratore diretto o sia cessionario legale, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 ovvero da parte di altro ufficio tecnico a cui si ritenga di affidare detto incarico salva la preventiva approvazione ministeriale;

e) che quando il pagamento del premio di assicurazione sia da effettuarsi in dipendenza di cessione o delegazione dello stipendio, la quota di ammortamento del mutuo garantito da prima ipoteca ed il premio di assicurazione siano entrambi trattenuti sullo stipendio;

f) che nel caso predetto, ove i soci della cooperativa assegnatari di alloggi dello stesso edificio non abbiano o versato almeno il 3% del costo di costruzione o raggiunto i minimi di anzianità per il diritto a trattamento di quiescenza, siano tutti, per patto espresso, solidamente responsabili del pagamento delle quote di ammortamento e di assicurazione;

g) che le ritenute di cui al precedente comma *e)*, complessivamente considerate, non eccedano le quote parti degli stipendi che con annui decreti saranno stabilite invariabilmete per i contratti da stipularsi nell'anno stesso, in misura non superiore al limite — fissato per i dipendenti statali dall'art. 29 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2318 — del 50% dello stipendio ed in ragione decrescente rispetto al costo dell'alloggio, conteggiando in ogni caso su tali quote parti le preesistenti cessioni tuttora in corso;

h) che inoltre per i dipendenti statali le trattenute sugli stipendi di cui al precedente comma siano effettuate dietro cessione o rilascio di delega a norma della legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni, e del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, da parte dell'assegnatario dell'alloggio;

i) che in caso di inosservanza alle norme di cui ai precedenti comma l'assicurato abbia diritto — per patto espresso inserito nei vari contratti e semprechè non abbia riconosciuta detta osservanza con separata e ben distinta dichiarazione inserita nella polizza — alla risoluzione del contratto di assegnazione dell'alloggio e dei relativi contratti di mutuo ipotecario e di assicurazione, salva per questi ultimi la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal R. decreto-legge del 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del relativo regolamento.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà costituito, presso il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni, un Comitato consultivo per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle operazioni compiute in dipendenza del presente decreto, e dei decreti di approvazione delle tariffe di cui al precedente articolo 1.

Art. 4.

Il testo del presente decreto e dei decreti di approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza dei vari contratti collettivi di assicurazione debbono essere inseriti per esteso sia nelle proposte che nelle polizze di assicurazione e gli enti assicuratori sono tenuti, prima di emettere o perfezionare le polizze, a verificarne l'adempimento.

Roma, addì 1. giugno 1933 - Anno XI.

Il Capo del Governo
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 637. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge del 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG
ACERBO.

Visto: *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 145 del 23 giugno 1933-XI.

LEGGE 22 maggio 1933, n. 608. — *Norme relative alla pubblicità sui fondi a lato delle linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e visibile da esse* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette a concessione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con pagamento di canone, le pubblicità in qualunque modo eseguite sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione stessa, e visibili da esse.

Art. 2.

La concessione è fatta salvi i diritti dei terzi, verso i quali il concessionario è esclusivamente responsabile, nonchè salva l'osservanza della legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico, e di ogni altra vigente norma delle leggi dei regolamenti.

Art. 3.

Non sono soggette alla concessione, di cui all'art. 1, le pubblicità, anche se visibili dalle linee ferroviarie, che rientrano nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, o siano assunte in pubblico servizio dai Comuni a senso dell'art. 1 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 4

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per la concessione ed i relativi canoni,

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 140 del 17 giugno 1933-XI.

anche per le pubblicità che già esistono e divengono soggette a concessione a senso dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Chiunque contravviene agli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 4 della presente legge incorre nella pena stabilita dall'art. 663 del Codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, i cartelli e gli altri mezzi della pubblicità indebitamente eseguita potranno essere rimossi a cura della Milizia ferroviaria su richiesta del capo del Compartimento ferroviario. Le spese della rimozione sono a carico dei trasgressori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 641. — *Norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme in materia di reclutamenti negli impieghi presso gli Enti locali e parastatali;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 145 del 23 giugno 1933-XI.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore per l'ammissione ad impieghi presso gli Enti di cui all'art. 2, è richiesta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

Sono tenute all'osservanza dell'art. 1:

a) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi;

b) le Amministrazioni delle Aziende municipalizzate;

c) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali e loro Istituti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato, e al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

d) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *c*), o che attingano ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle Società, il cui capitale sia costituito almeno per metà del suo importo con la partecipazione dello Stato.

Art. 3.

Al primo concorso che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sarà bandito dalle Amministrazioni, di cui all'Art. 2, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; ed i Mini-

stri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1. giugno 1933, n. 562. — *Esenzione dal dazio sul valore per taluni rottami di ferro e di acciaio* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 136 del 12 giugno 1933-XI.

Art. 1.

Fra le merci esenti dal dazio sul valore del 15 per cento, ai sensi dell'art. 3, del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187, sono da comprendere anche le seguenti:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
278	Rottami di ferro e di acciaio;
a)	di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale;
b)	in ritagli o striscie di lamiere stagnate, scatole, barattoli e altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinata ad officine di stagnatura, per ricavarne lo stagno, sotto vigilanza doganale;
c)	cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, tornìture, scaglie, ritagli e simili).

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto: *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 1. giugno 1933 — *Conferma in carica per un altro triennio di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono riconfermati nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *b*), del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1933-XI, il gr. uff. Filippo Brancucci, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato, ed il gr. uff. ing. Felice Fiori, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Sono riconfermati nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto c), del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1933-XI, i signori gr. uff. dott. Ettore Cambi, ragioniere generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero delle Finanze, ed il gr. uff. avv. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Il Nostro Ministro propenente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma. addì 1. giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 150 del 30 giugno 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1933. — *Applicazione delle tariffe ferroviarie di esportazione ai trasporti appoggiati ai transiti di confine per la rispedizione all'estero* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

a) il secondo alinea della condizione speciale 3ª della tariffa eccezionale n. 21 G. V. e della condizione speciale 2ª della tariffa eccezionale n. 25 G. V. sono modificati come appresso:

« E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle suddette stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione »;

b) il secondo alinea della condizione 1ª della tariffa eccezionale n. 26 G. V. è annullato e sostituito dal seguente:

« Fermo restando il limite di percorrenza anzidetto, è pure applicabile ai trasporti appoggiati ai transiti di confine terrestre per la rispedizione all'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione »;

c) il secondo alinea della tariffa ordinaria n. 36 P. V. è annullato e sostituito dal seguente:

« Le riduzioni sono pure applicabili ai trasporti appoggiati alle suddette stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione »;

d) il secondo alinea della serie C della tariffa eccezionale n. 106 P. V. è annullato e sostituito dal seguente:

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 146 del 24 giugno 1933-XI.

« La detta riduzione è pure applicabile ai trasporti appoggiati alle indicate stazioni di transito per la rispedizione all'estero sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*: PUPPINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1933. — *Tariffe ferroviarie per il trasporto dei feretri* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle condizioni speciali della tariffa n. 3 G. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono apportate le modificazioni ed aggiunte appresso indicate:

a) la condizione 2ª è annullata e sostituita dalla seguente:

« 2ª - Quando non ostino esigenze di servizio, i trasporti vengono eseguiti, a richiesta dello speditore, con treni acce-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 146 del 24 giugno 1933-XI.

lerati o diretti senza pagamento delle soprattasse previste dall'art. 75 »;

b) è aggiunta la seguente condizione:

« 6ª - Per ogni trasporto di feretri sono concessi alle persone designate dallo speditore tre biglietti di corsa semplice o di andata e ritorno in qualsiasi classe a tariffa ridotta del 70 %, per il viaggio fra la località di partenza e quella di destinazione del feretro.

« La designazione dei viaggiatori deve essere fatta sul duplicato della lettera di vettura relativo alla spedizione del feretro. I biglietti si rilasciano dietro esibizione del duplicato medesimo.

« Il rilascio dei biglietti deve essere richiesto non oltre la mezzanotte del giorno successivo a quello di accettazione della spedizione del feretro.

« Il viaggio di andata deve essere iniziato nel medesimo giorno del rilascio del biglietto; quello di ritorno non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno dalla data del rilascio stesso.

« Nel viaggio di andata non sono ammesse fermate intermedie.

« Nessuna agevolazione è accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di corsa semplice.

« I biglietti di 1ª e 2ª classe sono validi anche per i treni rapidi verso pagamento delle prescritte sopratasse.

« Per tutto quanto non è previsto dalle precedenti disposizioni valgono le norme stabilite per i biglietti a tariffa ordinaria ».

Art. 2.

Nell'elenco delle cose i cui prezzi di trasporto sono soggetti all'aumento del 200 % (allegato n. 2 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è aggiunta la voce « Feretri ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il puindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 maggio 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933, n. 3036. — *Nuove tariffe di corrispettivi percepiti dall'Amministrazione ferroviaria per le sue prestazioni in materia doganale* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il promemoria n. C 212-18098-6 in data 8 giugno 1933 del Servizio Commerciale e del Traffico;

Vista la necessità di semplificare le tariffe dei corrispettivi per l'eseguimento delle formalità doganali sulla ferrovia, approvate con Decreto Ministeriale n. 154 del 30 maggio 1924;

Vista la opportunità di concedere, a favore dei trasporti in transito per il Regno, nuove riduzioni di detti corrispettivi oltre quelle già concesse con R. D. Legge n. 790 del 14 maggio 1927;

Visto l'art. 30 paragrafo I delle Sondizioni e Tariffe per il trasporto delle cose, approvate con R. D. Legge 12 novembre 1921 n. 1585, che autorizza l'Amministrazione delle Ferrovie a stabilire le condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali, daziarie, di polizia e simili per le spedizioni in corso di trasporto;

Sentito il Consiglio di Amministrazione

DECRETA:

Art. 1. — Sono approvate le nuove tariffe di corrispettivi ferroviari per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali, di cui alle annesse tabelle, in sostituzione di quelle approvate con Decreto Ministeriale del 30 maggio 1924, numero 154, che pertanto restano abrogate.

Art. 2. — L'Amministazione delle Ferrovie dello Stato provvederà a modificare ed aggiornare in conformità le «Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie» ed il fascicolo dei «Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali sulle Ferrovie» mediante appositi ordini di servizio e le debite notificazioni al pubblico.

Art 3. — Con la stessa procedura, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà inoltre, dopo un con-

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff* n. 155 del 6 luglio 1933-XI.

gruo periodo di esperimento, alla revisione ed eventualmente alla modificazione delle nuove tariffe e delle disposizioni di cui rispettivamente ai precedenti articoli 1 e 2, per renderle più aderenti alle reali condizioni del traffico.

Art. 4. — All'Amministrazione stessa è data facoltà di apportare, mediante semplice notificazione al pubblico, quegli eventuali aumenti o riduzioni nelle percentuali dei corrispettivi ferroviari previsti dalle nuove tariffe di cui al precedente articolo 1 per le formalità doganali eseguite negli impianti ferroviari delle stazioni in cui ciò sia ammesso, direttamente a cura delle parti.

Art. 5. — Il presente Decreto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con apposito ordine di servizio.

Roma, 27 giugno 1933-XI.

Il Ministro: Ciano.

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 707. — *Modificazione delle circoscrizioni dei Compartimenti delle ferrovie dello Stato di Roma e Napoli* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 29 giugno 1912, n. 728;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La stazione di Formia ed il tronco di linea Formia-Gaeta, quest'ultima stazione compresa, passano dal 1° giugno 1933-XI dalla circoscrizione del Compartimento di Napoli a quella del Compartimento di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 154 del 5 luglio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933, n. 2929. — *Approvazione della graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale del 19 gennaio 1933, n. 1548;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) in data 19 giugno 1933, n. PAG. 410/24/94110;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.

Roma, lì 20 giugno 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 156 del 7 luglio 1933-XI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. - *Vicari* Andrea
2. - *Lucci* Mario
3. - *Bonfiglioli* Diego
4. - *Mantini* Arnoldo
5. - *Gambacciani* Bruno
6. - *Caruso* Vincenzo
7. - *Muccio* Angelo
8. - *Vegni* Pier Luigi
9. - *Autorino* Giuseppe
10. - *Cevenini* Priamo
11. - *Gonfiantini* Olinto
12. - *Mancini* Angelo
13. - *Puglisi* Rosario
14. - *Vitelli* Mario
15. - *Briganti* Cesare
16. - *Mirandi* Pierino
17. - *Bugari* Cesare
18. - *Palmarocchi* Vincenzo
19. - *Bonotto* Augusto
20. - *Cesareo* Letterio
21. - *Strolin* Mario
22. - *Cirillo* Ugo
23. - *Palenga* Alvaro
24. - *Mistri* Ignazio
25. - *Baggia* Mario
26. - *Bulgarelli* Paolo Angelo
27. - *Pantaleo* Giuseppe
28. - *Guidetti* Guido
29. - *Vallero* Vittorio
30. - *Di Macco* Giuseppe
31. - *Panciatici* Pier Luigi
32. - *Cantatrione* Alberto
33. - *Custer* Sergio
34. - *Lanzo* Anselmo
35. - *Nardozza* Vito
36. - *Cifola* Mario

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933, n. 2930, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 36 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere* (1).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale del 19 gennaio 1933, n. 1552;

Visto il rapporto della Direzione Generale Ferrovie dello Stato (Servizio personale ed Affari Generali) in data 19 giugno 1933, n. P.A.G. 410-24;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 36 posti di allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere.

Roma, lì 20 giugno 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 157 dell'8 luglio 1933-XI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. - *Di Majo* Franco
2. - *Affinito* Dario
3. - *Soccorsi* Pio
4. - *Greco* Alfredo
5. - *Zanaboni* Pietro
6. - *Luraschi* Gustavo
7. - *Rossi* Fortunato
8. - *Monaldi* Mario
9. - *Ravagli* Francesco
10. - *Poli* Matteo
11. - *Valente* Giovanni
12. - *Villata* Luigi
13. - *Astrologo* Giuseppe
14. - *Robert* Giovanni
15. - *Orcorte* Angelo
16. - *Calicchio* Andrea
17. - *Blasi* Giuseppe
18. - *Taddei* Umberto
19. - *Franco* Antonio
20. - *Lombi* Giuseppe
21. - *De Giorgi* Giorgio
22. - *Buonomo* Eduardo
23. - *Gricco* Raffaele
24. - *Valdivieso* Mario
25. - *Mencherini* Ugo
26. - *Zitelli* Vittorio
27. - *D'Alesio* Achille
28. - *Barducci* Fiorenzo
29. - *Polvara* Antonio
30. - *Minaldi* Carlo

31. - *Botto* Antonio
32. - *Lo Sardo* Francesco
33. - *Beltrami* Vincenzo
34. - *Ferraresi* Alfredo
35. - *Rubino* Giacomo
36. - *Fassi* Massimo
37. - *Carriero* Giuseppe
38. - *Maglietta* Luigi
39. - *Comastri* Alberto
40. - *Martines* Pietro
41. - *Tonacci* Renato
42. - *Tenaglia* Mario
43. - *De Pompeis* Giustino
44. - *Terzi* Giulio
45. - *Barbieri* Carlo
46. - *Galli* Francesco
47. - *Quaranta* Vincenzo
48. - *Ottani* Mario
49. - *Bini* Brunetto
50. - *Caporaso* Alberto
51. - *Gualdi* Antonio
52. - *Bianchi* Alberto
53. - *Protti* Edgardo
54. - *Cremona* Enrico
55. - *Grossi* Domenico
56. - *Caraceni* Domenico
57. - *Rizzardini* Vittorio
58. - *Ruggieri* Ruggiero
59. - *Buffa* Vincenzo
60. - *Irdi* Filippo
61. - *Donini* Augusto
62. - *Bartalini* Pietro
63. - *Giordano* Fran. Alberto
64. - *Vona* Gerardo
65. - *Corradini* Mario
66. - *Pucciano* Michele
67. - *Vitocolonna* Vito
68. - *Pisani* Pio
69. - *Collura* Paolino
70. - *Masone* Ugo
71. - *Danieli* Carlo
72. - *Marocchi* Giuseppe
73. - *Bardone* Carlo
74. - *Sciarra* Michele
75. - *Sardella* Giuseppe
76. - *Spanò* Antonio
77. - *Foà* Leonardo
78. - *Manganaro* Andrea

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933. — *Approvazione dell'accordo stipulato a Dresda nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933-XI, concernente l'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia* (C.I.M.) (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista a relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico N. C. 131/15720/1 del 13 giugno 1933-XI;

Visto il nulla osta del Ministeto degli affari esteri a con-

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 149 del 28 giugno 1933-XI.

cludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Visto il proprio decreto n. 444 in data 26 agosto 1931-X col quale veniva approvato l'Accordo di Berlino;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'accordo stipulato a Dresda (in facoltà dell'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924) nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933-XI fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo, olandese, polacco anche per la Città libera di Danzica, e svedese dall'altra, Accordo al quale ha successivamente aderito il Governo ungherese, relativo all'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale ferroviario degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi sotto determinate condizioni.

Art. 2.

Avendo per il momento soltanto il Governo austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo, polacco anche per la Città libera di Danzica, ed ungherese, ratificato l'Accordo di cui l'articolo precedente nei confronti dell'Italia, esso ha valore solamente nelle relazioni reciproche fra l'Italia e tali Stati.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata di prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione e la durata dell'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1. luglio 1933-XI e sostituisce l'Accordo di Berlino, oggetto del decreto Ministeriale sopra citato, che rimane abrogato.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Accordo di prescrizioni più facilitative per le merci escluse dal trasporto od ammesse al reciproco traffico solo sotto date condizioni dalla Convenzione internazionale (C.I.M.) del 23 ottobre 1924.

In base all'art 4 paragrafo 2 della Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924 relativa al traffico ferroviario merci, sono state convenute, con decorrenza dal 1° luglio 1933-XI pel traffico reciproco ferroviario le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo allegato I in vigore dal 1. luglio 1933-XI.

Osservazione preliminare.

1. Alla fine della cifra marginale 3.a sono aggiunti i seguenti periodi:

Se è ammesso l'imballaggio oppure il carico in comune si potrà redigere per tale spedizione una lettera di vettura comune. Nella lettera di vettura comune gli oggetti ammessi al trasporto sotto determinare condizoni devono essere iscritti in particolare e designati nella maniera prescritta per il traffico internazionale.

CLASSE I.

Materie soggette ad esplosione.

1-*a* — ESPLOSIVI DA MINA E DA TIRO 1)

Intestazione.

2. — L'intestazione di questa classe (prima della cifra marginale 8) prende la dicitura:

I a - Esplosivi da mina e da tiro 1) *ed altre materie esplosive simili ad essi.*

A — Esplosivi.

2° *Gruppo.*

3. — Nella cifra marginale 11-a alla fine dell'intestazione, dopo le parole « spedizioni a carro », viene posto il richiamo * e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

Questi esplosivi nel traffico tra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportati come spedizioni in piccole partite in quantità sino a Kg. 300 al massimo contenuti in forti casse del peso lordo massimo di Kg. 70 ciascuna.

4. — Nella cifra marginale 11-a inoltre la nota 1) a piè pagine riferentesi alla parola « Tetranitrometilanilina » viene completata come segue in un secondo comma *a*).

a) Nel traffico fra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia per i quali Stati vale la nota * a piè pagina relativa all'intestazione della cifra marginale 11-a la tetranitrometilanilina può analogamente essere trasportata come spedizione in piccole partite sino a kg. 300 al massimo contenuta in forti casse del peso lordo massimo di kg. 70 ciascuna.

5. — Nella cifra marginale 11-a infine viene dopo l'alinea *b*) intercalato:

bb) Cloridrina nitrata (Dinitromonocloridrina tecnica).

B. — Polveri da tiro.

1° *Gruppo.*

6. — La cifra marginale 11*b*) prende la dicitura:

Polveri da tiro suscettibili di essere trasportate come spedizioni in piccole partite e cioè:

a) *Polveri a debole fumo alla nitrocellulosa gelatinizzata e polveri alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina* (escluse le polveri allo stato di polvere fina o porose) a condizione che, secondo le prescrizioni del paese speditore, esse possano essere spedite alle condizioni meno rigorose valevoli per le polveri da tiro.

b) *Polveri alla nitrocellulosa porose,* alla condizione che per quanto concerne la temperatura d'infiammazione e la stabilità esse corrispondano alle prescrizioni per le polveri alla nitrocellulosa nominate sotto a) ed alla condizione che sieno imballate in conformità della cifra marginale 15-a.

2° *Gruppo.*

7. — Nella cifra marginale 11-c alla fine dell'intestazione, dopo le parole « spedizioni a carro », viene posto il richiamo 1) e quindi con lo stesso richiamo la seguente nota a piè pagina:

---

(1) Queste polveri da tiro nel traffico fra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono essere trasportate come spedizioni in piccole partite in quantità sino a Kg. 300 al massimo contenute in forti casse del peso lordo massimo di Kg. 70 ciascuna.

8. — Nella stessa cifra marginale 11-e:

1° la dizione sub a) viene sostituita dalla seguente:

a) *Polveri a debole fumo alla nitrocellulosa gelatinizzata e polveri alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina sotto forma di polveri porose* se esse non sono imballate in conformità della cifra marginale 15-a);

2° la dizione sub a) viene riportata sotto b), quella sub b) sotto c) e quello sub c) sotto d);

3° L'inizio dell'ultimo comma prende la seguente dicitura: Le polveri da tiro indicate sub a), b) e c) devono avere quella ecc... come all'Allegato I.

9 — Come cifra marginale 11 d) viene aggiunto:

11-d C. — ALTRE MATERIE ESLPOSIVE CHE POSSONO ESSERE TRASPORTATE COME SPEDIZIONI IN PICCOLE PARTITE.

Cascami di films alla nitrocellulosa, lavati e trattati con cottura sotto pressione, con contenuto di canfora di almeno 2 %; nella prova di sabilità per un riscaldamento di 2 ore a 132° un gr. di cascami di film alla nitrocellulosa lavati e trattati deve sviluppare al massimo 3 centimetri cubi di ossido di azoto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A) *Imballaggio.*

10. — Dopo la cifra marginale 15 viene aggiunto:

La *cloridrina nitrata* nominata sub A - 2° gruppo bb) si deve imballare in recipienti metallici, forti ed a chiusura stagna, che possono essere riempiti solo fino ai 9/10 della loro capacità e contenere al massimo 25 kg. di cloridrina nitrata. Ciascun recipiente è da sistemarsi isolatamente con segatura di legno in un recipiente di legno in modo da essere circondato dapertutto da un forte strato di almeno 10 cm. di materie di imballaggio.

11. — Dopo la cifra marginale 15-a viene introdotto:

Le *polveri porose alla nitrocellulosa* indicate sub B - 1° gruppo b) sono da imballarsi in scatole di latta o di cartone con chiusura a coperchio cedevole, ciascuna delle quali non può contenere più di 1 kg. di polvere. Le scatole devono essere avvolte in carta forte e solidamente sistemate in robusti recipienti di legno di contenuto non superiore a kg. 25.

Le polveri porose alla nitrocellulosa possono anche essere racchiuse in sacchi impermeabili ed indi in robusti recipienti di zinco, foderati all'interno solidamente ai lati con cartone di 6 mm. di spessore ed al fondo ed al coperchio con dischi

di legno. Un recipiente di zinco non può contenere più di 30 kg. di polvere.

12. — Dopo la cifra marginale 15-b) viene aggiunto:

I cascami di film alla nitrocellulosa lavati e trattati con cottura sotto pressione indicati sub C sono da racchiudersi in sacchi impermeabili di carta ed indi in robusti recipienti di zinco, rivestiti all'interno lateralmente da cartone spesso ed al fondo ed al coperchio da dischi di legno. Un recipiente di zinco non può contenere più di 30 kg. di siffatti cascami.

13. — Nella cifra marginare 17 il principio prende la dicitura:

Ogni collo racchiudente *esplosivi o polveri da tiro del 1° gruppo od altre materie esplosive indicate sub C* deve essere ecc. come nell'all. 1.

14. — Inoltre l'ultimo periodo di questa cifra marginale 17 «*Inoltre... Acido picrico*» viene cancellato.

B) *Consegna pel trasporto.*

15. — Nella cifra marginale 18 viene aggiunto alla fine:

4° *Cascami di film alla nitrocellulosa, lavati e trattati con cottura sotto pressione* (C).

C) *Lettera di vettura - Attestazioni.*

16. — Nella cifra marginale 19 alinea (1) la dizione sub a) viene sostituita come segue:

a) *una volta in rosso per gli esplosivi e le polveri da tiro del 1° gruppo come pure per i cascami di films alla nitrocellulosa indicati sub C.*

17. — Nella cifra marginale 19 viene inoltre alla fine dell'alinea (2) aggiunto il seguente nuovo comma:

Per le altre materie esplosive indicate sub C lo speditore deve nella lettera di vettura attestare: «La natura e l'imballaggio corrispondono alle prescrizioni più facilitative dell'allegato I alla C.I.M.».

D) *Mezzi di trasporto.*

18. — Nella cifra marginale 20 viene cancellata l'alinea: «(3) i carri che abbiano le pareti... acido picrico».

E) *Carico ed altre prescrizioni.*

19. — Nella cifra marginale 21 alinea (1) viene cancellata la frase: «con capsule per scandagli (Classe I-b, 5°B)».

20. — Nella stessa cifra marginale viene ancora cancellato l'alinea (2) «è proibito caricare... *acido picrico*».

1-*b* — MUNIZIONI.

21. — Nella cifra marginale 25 dopo il punto c) viene aggiunto:

cc) *Cartucce cariche per la produzione di gas, fumo o nebbia a forte irritazione* (munizioni irritanti, lagrimogene ed analoghe), i cui bossoli sono costruiti conformemente a-b, o c).

22. — Come nuova cifra marginale 26 ec) dopo la cifra marginale 26 e) viene aggiunto:

26.ec 10-a) *mezzi per nebbia* che contengono una carica suscettibile di esplosione se essi corrispondono alle prescrizioni del paese mittente.

23. — Nella cifra marginale 26 f viene cancellato il secondo comma: « L'esplosione isolata.... il carico.

Condizioni di trasporto.

A) *Imballaggio.*

24. — Nella cifra marginale 27 alinea (1) l'ultimo periodo prende la seguente dicitura:

« Il peso lordo di un collo contenente delle miece nominate sub 1° a) e 1° b) α) non deve superare i kg. 100.

25. — Nella cifra marginale 28, alinea (1), prima delle parole « i fusti di legno » viene aggiunto: « le casse di lamiera od ».

26. — Nella stessa cifra marginale alla fine dell'alinea (2) viene aggiunto quanto segue come nuovo comma:

Le capsule a percussione marginale (per Flobert e simili piccoli calibri) possono essere rinchiuse in quantità sino a 25.000 pezzi al massimo in un sacco di cotone od altra materia analoga se esse sono il più solidamente possibile immobilizzati mediante la legatura del sacco.

Il sacco devessere ben immobilizzato mediante rivestimento della casa con cartone ondulato.

27. — Nella cifra marginale 29 alinea (2) prende la dicitura:

(2) *I petardi* debbono essere imballati in casse formate con tavole senza buchi di almeno 20 mm. di spessore, ben combacianti, fissate con viti a legno.

In ogni caso il peso lordo di ogni singolo collo non deve oltrapessare i 50 kg.

28. — Nella cifra marginale 35-a, la frase « 10° ed 11° » viene sostituita da « 10°, 10° a) ed 11° ».

29. — Nella cifra marginale 35-b la frase « 5° B » viene cancellata.

B) *Attestazioni - Lettere di vettura.*

30. — Nella cifra marginale 36 all'alinea (1) a) la frase « 5° B » viene cancellata.

31. — Nella cifra marginale 37 alla fine dell'alinea (2) viene aggiunto:

Nelle lettere di vettura relative alle materie per munizioni della Classe I-b nominate sub 10° a) lo speditore deve attestare: Corrisponde alle prescrizioni più facilitative dell'allegato I alla C.I.M.

D) Carico.

32. — Nella cifra marginale 43 all'alinea (1) la frase « le capsule per scandaglio (5° B) » viene cancellata.

E) *Modo di trasporto.*

33. — Nella cifra marginale 44 la frase « 5° B » viene cancellata.

I-c - MEZZI DI ACCENSIONE PEZZI D'ARTIFICIO ECC.

34. — Nella cifra marginale 46 al termine viene aggiunto:

h) *Le lamelle elettriche d'accensione* (ad esempio per polvere fotografica a lampo 1). La materia di accensione delle singole lampade non può pesare più di 30 mg. e non può contenere più del 10 % di fulminato di mercurio.

Sotto il richiamo 1) relativo alle parole « polvere fotografica a lampo » viene posta la seguente nota a piè pagina:

(1) Gli apparecchi a lampo, che sono costruiti sotto forma di lampada elettrica ad incandescenza e che contengono una materia d'accensione della specie di lamelle d'accensione, non sono considerati come oggetti della Classe I-c e sono trasportati senza condizione.

35. — Nella cifra marginale 48:

1) sub d) viene cancellato il segno di richiamo 3) e la nota e piè pagina corrispondente.

36. — 2) come nuova lettera e) (al termine) viene aggiunto:

e) *polvere mista per lampo* in pacchetti singoli pronti all'uso con non più di 5 gr. di materia illuminante, che non contenga clorati.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A) *Imballaggio.*

37. — Nella cifra marginale 49 dopo il sesto comma viene aggiunto come nuovo comma:

Per le polveri miste per lampo [nominate sub 3° e)] sono

ammesse anche delle comuni robuste casse in legno per colli fino a 5 kg. di peso lordo, od anche forti scartole di cartone se le polveri per lampo sono contenute in sacchetti di carta.

38. — Come nuova cifra marginale 53-a viene aggiunto:

53-a dd) quelle del 1° h):

in una scatola di cartone sino a 72 lamelle di accensione al massimo; 12 al massimo di queste scatole sono da riunirsi con carta in un pacchetto.

39. — Nella cifra marginale 64 alla fine viene aggiunto:

II) quelli del 3° e):

in sacchetti di carta; tali sacchetti di carta in numero fino a 20 sono da racchiudersi solidamente in scatole di cartone; le scatole singolarmente od in parecchie devono essere avvolte con calta oleata. Invece dei sacchetti di carta possono essere adoperati tubetti di vetro chiusi con tappi di sughero; questi con non più di 1.6 gr. di contenuto per ciascuno devono in numero di 3 pezzi al massimo riporsi in scatole di cartone in modo da non toccarsi l'uno con l'altro. Lo spazio libero nelle scatole deve essere ben riempito con materia soffice come ovatta di cellulosa di legno, farina di legno 1) o materie simili.

40. — Nella cifra marginale 67 al primo comma, dopo «1° è» è introdottto: «1° h)».

41. — Nella cifra marginale 67 inoltre dopo il secondo comma viene aggiunto come nuovo comma:

Il peso delle scatole di cartone o delle comuni casse di legno contenenti della *polvere mista per lampo* nominata sub 3° e) non può superare i 5 kg.

B) *Altre prescrizioni.*

42. — Nella cifra marginale 69 il principio dell'alinea (1) prende la dicitura:

(1) *I fiammiferi nominati sub* 1° a) in quantità non superiori a 5 kg. e le *polveri miste per lampo nominate* sub 3° e) in quantità non superiori a 5 kg., imballati conformemente alle disposizioni del Capitalo A - cifre marginali 49 e 64 possono essere....... ecc. come all'allegato 1.

43. — Nella cifra marginale 73 alla fine dell'alinea (5) viene aggiunto:

Nelle lettere di vettura relative alle materie nominate sub 1° h) lo speditore deve dichiarare: La natura e l'imballaggio rispondono alle prescrizioni più facilitative dell'allegato 1 alla CIM.

1-d - GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE.

44. — Nella cifra marginale 75 al punto 4° dopo la parola «aria» viene introdotto: *Floruro di boro.*

45. — Nella cifra marginale 76 al punto 6° dopo la parola «*ammoniaca*» viene intercalato: *Propano, Butano.*

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

B) *Prove ufficiali dei recipienti.*

46. — Nella cifra marginale 82 al punto (2) b) l'inizio prende la dicitura:

b) *pei gas liquefatti nominati sub* 5°, 6°, 7° e 8° 1).

Acido carbonico	190	Kg. cm²
Gas d'olio	190	»
Protossido d'azoto	180	»
Etilene	225	»
Acido cloridrico	110	»
Etano	95	»
Gas detto Z	40	»
Propilene	35	»
Ammoniaca	30	»
Propano	25	»
Ossicloruro di carbonio (fosgene) . .	15	»
Cloro e gas detto T	22	»

ecc. come nell'allegato I alla C.I.M. con la norma, che alla linea che comincia con «Cloruro di etile» dopo «ossido d'etilene» vien introdotto: butano.

Come nota a piè pagina riferentesi ai punti 5°, 6, 7° ed 8° viene posto:

---

(1) Nel traffico con l'Italia valgono le pressioni di prova dell'Allegato 1 alla C. I. M., inoltre per i propano 30 Kg./cm² e per il butano 11 Kg./cm².

47. — Nella cifra marginale 83 all'alinea (3) prima della parola «cloro» viene introdotto: *fluoruro di boro.*

C) *Accessori dei recipienti (valvole, iscrizioni).*

48. — Nella cifra marginale 86 l'ultimo periodo del secondo comma dell'alinea (1) prende la dicitura:

Per quanto concerne i recipienti contenenti fluoruro di boro ed i recipienti contenenti *ammoniaca liquefatta o disciolta in acqua* le valvole in rame non sono ammesse.

D) *Riempimento dei recipienti.*

49. — Nella cifra marginale 89 nel comma che comincia con « per l'ossigeno, idrogeno » dopo le parole « aria compressa » introdurre: *fluoruro di boro.*

50. — Nella cifra marginale 90 la linea che comincia con « per l'acido cloridrico » prende la dicitura:

per l'acido cloridrico 1 kg. di liquido per ogni 1.50 1) litri di capacità del recipiente.

Come nota a piè pagina riferentesi alla frase « per ogni 1.50 » viene posto:

---

(1) Nel traffico con l'Italia il massimo riempimento permesso ammonta ad 1 Kg. di liquido per ogni 1,70 litri di capacità del recipiente.

51. — Al termine di questa cifra marginale 90 viene ancora aggiunto:

per il propano 1 kg. di liquido per ogni 2.35 litri di capacità del recipiente.

per il butano 1 kg. di liquido per ogni 1.92 litri di capacità del recipiente.

E) *Altre prescrizioni.*

52. — Nella cifra marginale 99 nel punto 1° (terza comma) e nel punto 6° la parola « *novembre* » viene ogni volta sostituita da « ottobre ».

53. — Nella cifra marginale 99 inoltre il punto 3° prende la dicitura:

3° *Per i gas indicati sub* 8:
in carri scoperti o coperti, i carri scoperti però durante i mesi da aprile ad ottobre inclusi devono essere completamente ricoperti con copertone a meno che i recipienti non siano rinchiusi in casse di legno.

54. — La cifra marginale 103 prende la dicitura:

c) i carri-serbatoio contenenti *dei gas liquefatti nominati sotto* 5°, 6° e 7° devono essere protetti contro l'azione dei raggi solari

G) *Modo di trasporto.*

55. — L'intera cifra marginale 111 (oltre all'intestazione) viene cancellata.

I-c — MATERIE CHE A CONTATTO CON L'ACQUA SVILUPPANO DEI GAS INFIAMMABILI OD ATTI A FACILITARE LA COMBUSTIONE (1).

56. — Nella cifra marginale 113 al punto 3° alla fine, dopo le parole « perossido di sodio » viene collocato il richiamo 2) e posto quindi come nota a piè pagina:

---

(2) Pacchetti di lozioni contenenti perossido di sodio o simili — contenuto di ogni singolo pacchetto non superiore a 200 gr. — imballate in modo sicuro in recipienti impermeabili all'acqua, come ad esempio tubi di piombo, pronti all'uso e riuniti in pacco robusto, sono trasportati senza condizioni.

CLASSE III.

Materie infiammabili.

III-a LIQUIDI COMBUSTIBILI

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A) *Imballaggio.*

57. — La cifra marginale 159 prende la dicitura:

(3) I recipienti in lamiera di ferro o di altri metalli devono essere riempiti con i *liquidi nominati sub A*-1 solo fino al 95 % della loro capacità alla temperatura di 15° C.

C) *Altre prescrizioni.*

58. — Nella cifra marginale 163 alla fine del sotto alinea b) viene collocato il richiamo 1) e posto quindi come nota a piè pagina:

---

(1) Per i liquidi nominati sub *A*-1 *b*) e *A*-2 il peso lordo può raggiungere i Kg. 300 se essi sono contenuti in forti fusti di ferro stagni muniti di cerchioni alle testate ed al centro.

E) *Carico.*

59. — Nella cifra marginale 169 la frase « 5° *B* » viene cancellata.

III-b — MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI

60. — Nella cifra marginale 170 al punto 3° vengono cancellate le parole: « *gli oggetti manifatturati di celluloide* ».

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A) *Imballaggio.*

61. — Nella cifra marginale 174 vengono cancellate le parole: « *Gli oggetti manifatturati di celluloide* ».

C) *Altre prescrizioni.*

62. — Nella cifra marginale 179 vengono cancellate le parole: « gli oggetti manifatturati di *celluloide* con imballaggio usato nel commercio ».

CLASSE IV.

Materie velenose.

63. — Nella cifra marginale 180 il punto « 9° Anilina (olio di anilina) » viene cancellato.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A) *Imballaggio.*

64. — Nella cifra marginale 182 al termine dell'alinea f) viene aggiunto:

Inoltre in caso di carico completo di *sostanze solide contenenti arsenico destinate alla protezione delle piante* per pacchi di non più di 25 kg. di peso netto sono sufficienti sacchetti foderati o doppi ben chiusi, di carta dura e forte; i sacchetti debbono essere collocati in sacchi robustti, durevoli e ben chiusi, di juta o di materia analoga, provvisti di uno strato di carta forte ed impenetrabile collegato ad essi.

65. — La intera cifra marginale 189 viene cancellata.

B) *Altre prescrizioni.*

Nella cifra marginale 194 vengono cancellate:

66. — 1) nell'alinea (1) b) la frase « nonchè con quelle nominate nella classe IV, sub 9° ».

67. — 2) nell'alinea (1) c) la cifra « 9° ».

68. — L'intera cifra marginale 196 viene cancellata.

CLASSE V.

Materie caustiche.

69. — Nella cifra marginale 203 al punto 6° dopo le parole « *pentacloruro di fosforo* » viene apposto il richiamo 2) e quindi posto come nota a piè di pagina:

---

(2) Il *pentacloruro di fosforo* (ad es. come mezzo di refrigerazione per foraggio verde), pressato in blocchi di non più di 10 Kg. di peso ed impaccato in scatole di lamiera di ferro saldate ed impermeabili, che da sole od in parecchie sono collocate in una cassetta di assicelle od in una cassa, è ammesso al trasporto senza condizioni ove nella lettera di vettura è attestato:

Pentacloruro di fosforo (mezzo di refrigerazione per foraggio verde) impaccato conforme alla nota (2) alla cifra marginale 203 punto 6° delle prescrizioni più facilitative dell'Allegato 1 alla C.I.M.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A) *Imballaggio.*

70. — Nella cifra marginale 204 il terzo comma dell'alinea (1) prende la dicitura:

Se sono impiegati dei recipienti di vetro, di grès o di guttaperca il peso lordo di un collo non deve oltrepassare i 75 kg.

CLASSE VI.

Prodotti ripugnanti e di cattivo odore.

71. — 1° Nella cifra marginale 239 al punto 3° dopo la parola « ossa » viene posto il richiamo 3) e quindi come nota a piè di pagina:

---

(3) Le ossa sgrassate che risultano in stato di essiccamento tale da non emanare odore alcuno di putrefazione sono trasportate senza condizioni.

2° — Nella stessa cifra marginale al punto 4° il richiamo 3) diventa richiamo 4) e così pure nella relativa nota a piè pagina.

Errata-corrige

Al punto 6° Parte II — delle « Norme per il funzionamento degli Uffici Personale Compartimentali » pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 18-1933, pag. 254, dove è detto « R. D. L. 6 agosto 1926, n. 1486 e dal D. M. 29 giugno 1932 n. 2596 » leggasi « R. D. L. 20 agosto 1926, n. 1494 e dal D. M. 28 giugno 1932, n. 2596 ». Analoga rettifica dovrà pure essere praticata nei relativi estratti (pag. 2).

LEGGE 8 giugno 1933, n. 741. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 157 dell'8 luglio 1933-XI.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 742. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 157 dell'8 luglio 1933-XI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1. giugno 1933, n. 615. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 e 24 marzo 1932, nn. 290 e 316, 19 maggio 1932, nn. 560, 561 e 566; 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572; 6 giugno 1932, nn. 636 e 676 e 16 giugno 1932, numeri 698 e 711;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, d'introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte, le variazioni di cui alla annessa tabella *A*), firmata d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 140 del 17 giugno 1933-XI.

l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex-economali, della Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C, firmata,* d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1932-33 è sospeso il versamento di lire 40 milioni al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

Art. 5.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1932-33, all'assegnazione di L. 650.000.000, per corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente a copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

Art. 6.

I provvedimenti occorrenti a modificazione delle disposizioni di cui al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1205, e successive variazioni, sono adottati con decreti del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 7.

All'elenco *A*, delle spese obbligatorie e d'ordine, annesso al bilancio dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1932-33 è aggiunto il capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima « Assegnazione corrispondente agli otto decimi degli utili netti patrimoniali del fondo di massa, da erogarsi in concessioni a termini dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1926, n. 844 ».

Art. 8.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 10 milioni per riparazioni, ricostruzioni ed altre provvidenze in dipendenza del terremoto nell'isola di Coo del 1933.

Tale somma viene inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1932-33, e sarà assegnata ad appositi stanziamenti del bilancio del Possedimento dell'Egeo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA A.

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

a) *In aumento*:

Cap. n. 32. — Quota dell'avanzo di gestione dell'Azienda postale e telegrafica ecc.	L.	1.000.000.—
Cap. n. 121-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi degli enti locali a compenso totale o parziale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069		*per memoria*

Cap. n. 178 — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	L.	6.926.285,80
Cap. n. 202 (modificata la denominazione). — Somme da versare, ai sensi dell'art. 95 delle norme per la bonifica integrale, approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza e per studi od accertamenti relativi ad opere affidate in concessione	»	294.676.—
Cap. n. 293. — Rimborso dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi ecc. . . .	»	600.000.—
Cap. n. 344. — Rimborso dei mutui di favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica nell'Agro Romano, ecc. .	»	2.725.000.—
Totale degli aumenti . . .	L.	11.545.061.80

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 57. — Tasse sui motocicli, sulle autovetture, ecc.	»	6.000.000.—
Cap. n. 64 — Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle Ferrovie dello Stato	»	4.500.000.—
Cap. n. 65. — Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato	»	13.200.000.—
Cap. n. 157. — Interessi dovuti dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria per le ferrovie medesime	»	3.700.000.—
Totale delle diminuzioni . . .	L.	27.400.000.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) In aumento:

Cap. n. 37. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio, ecc.	L.	38.000.—
Cap. n. 39. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	150.000.—
Cap. n. 58. — Assegni fissi al personale in servizio permanente, ecc. (M. V. S. N.)	»	200.000.—
Cap. n. 60. — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. (M. V. S. N.) . . .	»	3.000.000.—
Cap. 61. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i comandi (M. V. S. N.)	»	50.000.—
Cap. n. 63. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M. V. S. N.)	»	200.000.—
Cap. n. 117. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc.	»	400.000.—
Cap. n. 139. — Assegni per le spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici del demanio ecc.	»	100.000.—
Cap. n. 150. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. (tasse sugli affari) .	»	300.000.—
Cap. 185. — Indennità di trasferimento di viaggio e di soggiorno per missioni, ecc. (Provveditorato)	»	50.000.—
Cap. 224 (modificata la denominazione) — Spese per il Collegio dei periti doganali, competenze ed indennità di viaggio; spese per facchinaggio, raccolta di disegni, studi per merci, per il funzionamento del servizio dell'Ufficio tecnico delle dogane. Spese per imballaggio e spedizione di campioni. Acquisto di libri, campioni, utensili,		

strumenti ed oggettti per il campionario e spese per la loro manutenzione, spese pel mantenimento del corso annuale di istruzione tecnica degli impiegati doganali; contributi dell'Amministrazione finanziaria alla costituzione ed al mantenmmento di istituti internazionali attinenti alla legislazione doganale ed alle statistiche commerciali Reintegrazioni di deficienze nelle Casse dei depositi doganali	L. 23.000.—
Cap. 249. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	» 3.000.000.—
Cap. n. 271. — Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti i servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache, ecc.	» 25.000.—
Cap. 272-*spetiès* (di nuova istituzione) — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione delle Ferrovie dello Stato	» 650.000.000.—
Cap. n. 316. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc. (pensioni di guerra)	» 200.000.—
Cap. n. 375. — (aggiunto in conto competenza) — Spese per l'erezione dei monumenti nazionali a Cesare Battisti in Trento ed a Nazario Sauro e Capodistria . . .	» 650.000.—
Cap. n. 381 (aggiunto in conto competenza). — Interessi passivi sulle somme dovute ai comuni di Roma e di Milano, ecc., per rimborso delle valute pregiate provenienti dai prestiti, ecc.	» 260.000.—
Cap. 432 (aggiunto in conto competenza). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	» 23.400.—
Cap. n. 493 (aggiunto in conto competenza) (modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	» 650.000.—
Totale degli aumenti . . .	L. 659.319.400.—

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 64. — Provvista, manutenzioni e trasporti di vestiario, ecc (M. V. S. N.) . .	L.	250.000.—
Cap. n. 162. — Proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, ecc.	»	6.000.000.—
Cap. n. 170. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	2.200.—
Cap. n. 172. — Spese di amministrazione miglioramento ecc (Canali Cavour) .	»	5.500.—
Cap. n. 180 (modificata la denominazione) — Spese di amministrazione e di piccola manutenzione delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	»	73.400.—
Cap. n. 198. — Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza	»	700.000.—
Cap n. 121. — Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	100.000.—
Cap. n. 217 — Aquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc.	»	300.000.—
Cap. n. 219. — Mercedi alle visitatrici doganali	»	30.000.—
Cap. 221. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali, ecc.	»	23.000.—
Cap. n. 272-*sexies* — Spese inerenti a Conferenze internazionali di carattere economico	»	380.000.—
Cap. n. 303 — Soprassoldo caro viveri per i brigadieri, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	200.000.—
Cap. n. 305 — Spese di stralcio inerenti all'applicazione della soppressa addizionale governativa sulle bevande vinose, ecc. . .	»	50.000.—
Cap. 437 (aggiunto - in conto competenza) — Rinnovazione delle matricole fondiarie, ecc.	»	500.000.—
Totale delle diminuzioni . . .	L.	8.614.100.—

Omissis.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

Omissis.

5. — BILANCIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali. . . L. 1.000.000.—

Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione) — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . . » 650.000.000.—

Cap. n. 48. — Ricupero somme anticipate per conto del tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 700.000.—

Cap. n. 55 — Contributo dell'Amministrazione (gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . . » 600.000.—

Cap. n. 65. — Interessi sul Fondo dell'Opera (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita) . . . . » 300.000.—

Cap. n. 68. — Entrate diverse ed eventuali (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale buonuscita . . . . » 9.870.000.—

a) (di nuova istituzione — Ricupero del disavanzo della gestione . . . . L. 9.770.000

b) (di nuova istituzione) — Diverse . . . . » 100.000

Totale degli aumenti L. . . . . .

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina . . . . L. 813.000.000.—

Cap. n. 2. — Prodotti delle Ferrovie secondarie sicule . . . . » 1.000.000.—

Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . . . » 1.500.000.—

Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . . L. 10.500.000.—

Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori . . . . » 1.000.000.—

Cap. n. 10. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . » 4.000.000.—

Cap n. 11. — Ricuperi di carattere generale . . . . » 11.000.000.—

Cap. 15. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per stazioni di uso comune . . . . » 1.500.000.—

Cap. 16. — Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . . . » 200.000.—

Cap. 17. — Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione, ecc. . . . . . . » 1.000.000.—

Cap. n. 31. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . . . . , » 20.200.000.—

D) (modificata la denominazione) — Materiale rotabile e navi-traghetto:

1. (modificata la denominazione) — Contribunto della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto . L. 20.200.000

Cap. n. 45. — Ritenute al personale (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . . » 3.500.000.—

Cap. n. 46 — Entrate diverse (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . . » 700.000.—

Cap. n. 47. — Contributo dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi) . . . » 8.500.000.—

A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi . . . . + 29.500.000

B) Per caro-viveri . . + 2.000.000

C) Per accantonamento in conto capitale . . . . . — 40.000.000

Cap. n. 50. — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi . . . . L. 500.000.—

Cap. n. 62. — Multe al personale (Opera di previdenza per orfani e famiglie del personale e buonuscite) . . . . » 600.000.—

Cap. n. 67. — Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni (opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscite) . . . . » 1.050.000.—

Cap. n. 69. — Introiti della gestione (Gestione del fondo di garanzia per le cessioni) » 2.150.000.—

A) riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni — 1.000.000

C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale . . . . . . — 150.000

E) Reintegri al Fondo . — 1.000.000

Cap. n. 81. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . . . » 17.700.000.—

Cap. n. 82 — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro . . . . » 11.000.000.—

Cap. n. 83. — Imposte e tasse ritenute a terzi (Partite di giro) . . . . » 1.000.000.—

Totale delle diminuzioni L. 911.600.000.—

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 27. — Introiti a reintegro del capitale di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale (Servizi della Direzione generale . . . . L. 600.000.—

Cap. n 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 500.000.—

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . » 400.000.—

Cap. n. 20. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione Stretto di Messina . . » 800.000.—

Cap. n. 22. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi ecc. . .	L.	600.000.—
Cap. 24. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	3.000.000.—
Cap. n. 29. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	250.000.—
Cap. n. 35. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	»	1.400.000.—
Cap. n. 38 (Modificata la denominazione). — Compensi ad altre Amministrazioni pei servizi coi loro treni e pei servizi su tronchi in esercizio speciale	»	450.000.—
Cap. n. 40. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	300.000.—
Cap. n. 44. — Spese diverse	»	2.000.000.—
Cap. n. 53. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . .	»	600.000.—
Cap. 61. — Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale	»	10.500.000.—
Cap. n. 82 — Pensioni (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	24.000.000.—
Cap. n. 83 — Indennità per caro-viveri (gestione del Fondo pensioni e sussidi) . .	»	2.000.000.—
Cap. n. 85. — Pensioni provvisorie ad agenti ex-gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, ecc. (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	1.500.000.—
Cap. 88. — Pensioni (gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi	»	600.000.—
Cap. n. 103. — Indennità di buonuscita (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita)	»	17.500.000.—
Totale degli aumenti . . .	L.	67.000.000

b) In *diminuzione*:

Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale) . . .	L.	500.000.—

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . . L. 45.500.000.—

Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento) . . . . » 8.100.000.—

Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento) . . . . » 1.700.000.—

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte . . . . . » 1.000.000.—

Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 20.300.000.—

Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 39.800.000.—

A) Servizio centrale, sezioni e reparti . . . . L. 1.000.000

B) Locomotive a vapore » 37.300.000

1. Combustibile L. 32.000.000
2. Spese diverse » 5.300.000

C) Locomozione elettrica . . . . » 500.000

2. Spese diverse » 500.000

D) Locomozione a vapore ed elettrica . . . . » 1.000.000

1. Pulizia ed untura veicoli . . . L. 500.000
2. Spese diverse » 500.000

Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . . » 41.000.000.—

Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni . . . . » 6.000.000.—

Cap n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . . . » 1.000.000.—

Cap. n. 14 — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 8.000.000.—

Cap. n. 15 — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . » 550.000.—

Cap. n. 16 — Forniture, spese ed acquisti (Linee a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . . . » 200.000.—

Cap. n. 17 — Manutenzione del materiale rotabile (Linee a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia)	L. 800.000.—
Cap. n. 19 — Personale (Navigazione Stretto di Messina)	» 250.000.—
Cap. n. 21 — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc.	» 8.500.000.—
Cap. n. 25 — Gratificazioni al personale	» 1.550.000.—
Cap. n. 28 — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc.	» 50.000.—
Cap. n. 30 (modificata la denominazione) — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . .	» 500.000.—
Cap. n. 34 — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà	» 500.000.—
Cap. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	» 950.000.—
Cap. n. 39 — Compensi ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	» 1.400.000.—
Cap. n. 45 — Servizi accessori ad impresa od in economia	» 1.200.000.—
Cap. n. 46 (modificata la denominazione) — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri	» 1.350.000.—
Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile	» 20.200.000.—
Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc.	» 3.700.000.—
Cap. n. 58 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	» 500.000.—
Cap. n. 64 (modificata la denominazione) — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto	» 20.200.000.—
Cap. n. 87 — Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	» 40.000.000.—
Cap. n 107 — Avanzo della gestione (Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita)	» 8.980.000.—

Cap. n. 108 — Spese della gestione (gestione del Fondo di garanzia per le cessioni)		L.	2.150.000.—
A) Pagamenti per riscatti di cessioni. . . .	+ L. 4.000.000		
C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo	+ » 170.000		
E) Versamenti dell'avanzo	— » 6.320.000		
Cap. n. 120 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)		»	17.700.000.—
Cap. n. 121 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro)		»	11.000.000.—
Cap. n. 122 — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (Partite di giro) . .		»	1.000.000.—
Totale delle diminuzioni . . .		L.	316.130.000

C) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 65 — Miglioramento al materiale rotabile ed alle navi-traghetto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

Regio decreto 2 luglio 1933, n. 755. — *Operazioni di credito per il finanziamento di un secondo lotto di lavori per l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1988, riflettente l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, concernente la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il R. decreto 21 maggio 1933, n. 450, concernente operazione di credito col Consorzio di credito per le opere pubbliche relativa al finanziamento di un primo lotto di lavori per la detta estensione della trazione elettrica sulle ferrovie dello Stato;

Ritenuta l'urgenza di addivenire col Consorzio medesimo al perfezionamento di una nuova operazione di credito per il finanziamento di un secondo lotto dei lavori di cui sopra;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, costituito con R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, un mutuo per la somma di L. 600.000.000 occorrente per l'esecuzione di un secondo lotto di lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie esercite dallo Stato, di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1888.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 157 dell'8 luglio 1933-XI.

Art. 2.

Il mutuo di L. 600.000.000 di cui al precedente art. 1 sarà versato in un corrispondente ammontare nominale di obbligazioni, a premi, del Consorzio di credito per le opere pubbliche « Serie speciale 4,50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato »; obbligazioni che verranno collocate a cura del Consorzio di credito suddetto per conto e nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria.

Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 20 anni a decorrere dal 1° luglio 1933, ed il relativo contratto sarà stipulato con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero delle comunicazioni e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Le quote annuali di ammortamento — comprensive degli interessi, quote di ammortamento di capitale e dei premi sulle obbligazioni — saranno pagate dall'Amministrazione ferroviaria in due rate semestrali.

Le annualità dovute al Consorzio di credito saranno iscritte con distinta impostazione nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria, a partire dall'esercizio finanziario 1933-34 e saranno specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito stesso.

Art. 3.

All'operazione di mutuo, di cui al presente decreto, sono applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riflettenti la completa esenzione di qualsiasi onere fiscale e, pertanto, il Consorzio di credito è esente anche dalla quota di abbonamento di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 2 luglio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1933. — *Approvazione del nuovo testo dell'Allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovie (C. I. M.).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale viene approvata la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.);

Visto il proprio decreto n. 3787 del 16 giugno 1931;

Viste le modificazioni ed aggiunte che la Commissione dei periti di cui l'art. 60 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, ha apportato alle « Prescrizioni relative agli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni » contenute nell'Allegato I della Convenzione stessa;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le « Prescrizioni relative agli oggetti ammessi al trasporto sotto determinate condizioni » contenute nell'Allegato I della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, approvate con la legge 14 aprile 1927, n. 784, e successivamente modificate col citato nostro decreto del 16 giugno 1931, sono abrogate e sostituite con le analoghe prescrizioni allegate al presente decreto.

Queste prescrizioni entreranno in vigore il 1° luglio 1933.

Roma, addì 6 giugno 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

N. B. — Il testo delle sopramenzionate nuove prescrizioni è riportato, in supplemento, nella *Gazz. Uff.* n. 149 del 28 giugno 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933-XI, n. 3008. — *Approvazione della graduatoria di merito del Concorso a 25 posti di Segretario in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1933-XI, n. 1547;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 410/24/97469 in data 26 giugno 1933-XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 25 posti di Segretario in prova.

Roma, li 27 giugno 1933, Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Graduatoria degli idonei al concorso per 25 posti di Segretario in prova, gruppo B, *di cui al decreto Ministeriale* 19 *gennaio* 1933-XI, n. 1547.

1 - Rag. *Orsi* Ilario
2 - » *Casalengo* Francesco
3 - » *Casella* Gennaro
4 - » *Carbone* Michele
5 - » *Camarda* Guglielmo
6 - » *Conte* Pacifico
7 - » *Potente* Filippo
8 - » *Ruggiero* Giovanni
9 - » *Evangelisti* Gino
10 - » *Lazzaro* Pasquale
11 - » *Porco* Alfonso
12 - » *Pescio* Giovanni
13 - » *De Filippo* Gustavo
14 - » *Dagna* Romeo
15 - » *Del Giudice* Vittorio
16 - Rag. *Capriglione* Mario
17 - » *Cassio* Marcaurelio
18 - » *Marchetti* Armando
19 - » *Colombo* Luigi
20 - » *Bottacci* Ateo
21 - » *Magistrelli* Piero
22 - » *Gatto* Antonino
23 - » *De Bellis* Vincenzo
24 - » *Varola* Raffaele
25 - » *Bonciolini* Giorgio
26 - « *Senatra* Tullio
27 - » *Grossi* Piero
28 - » *Imparato* Giuseppe
29 - » *Pelliccioni* Luigi
30 - » *Strano* Santi

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 159 dell'11 luglio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933, n. 3012. — *Approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto ministeriale 10 gennaio 1933-XI, n. 1507;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/97473 in data 27 giugno 1933-XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Roma, li 27 giugno 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

Graduatoria degli idonei al concorso per 15 *posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza o in scienze politiche, di cui al Decreto Ministeriale* 10 *gennaio* 1933-XI, n. 1507:

1. - Dott. *Bacci* Antonio
2. - » *Pagliano* Marco
3. - » *Arnao* Beniamino
4. - » *Enrico* Mario
5. - » *Ratti* Filippo
6. - » *Morisani* Armando
7. - » *Renzetti* Giuseppe
8. - » *Cecchi* Dino
9. - » *Panicelli* Walter
10. - » *Santoni Rugiù* Giuseppe
11. - » *Mocci* Antonino
12. - Dott. *Chittolini* Esterino
13. - » *Conz* Gianfranco
14. - » *Puccinelli* Dino
15. - » *Pizzo* Pio
16. - » *Mestralet* Carlo
17. - » *Caradonna* Alberto
18. - » *Di Valerio* Rufino
19. - » *Bianchi* Francesco
20. - » *Di Marcantonio* Amleto
21. - » *Berretta* Alcide
22. - » *Battista* Giannino

23. - Dott. *Marchetti* Armando
24. - » *Rizzetto* Fulvio
25. - » *Cozzolino* Annibale
26. - » *Sailis* Enrico
27. - » *Piccinini* Francesco
28. - » *Carfì* Francesco
29. - » *Falcone* Giuseppe
30. - » *Dominici* Romolo
31. - » *Corsi* Rodolfo
32. - » *Azzarello* Francesco
33. - » *Pranzo* Fulvio
34. - » *Targia* Fernando
35. - » *Gulinelli* Gaetano
36. - » *Filipponio* Giuseppe
37. - » *Biscogli* Aldo
38. - » *Cuturi* Cesare
39. - » *Scuri* Edoardo
40. - » *Farnararo* Mario
41. - » *Pecoraro* Luigi
42. - » *Crudeli* Carlo
43. - » *Milazzo* Alfredo
44. - » *Bilanzone* Vincenzo
45. - » *Morganti* Aldo
46. - Dott. *Sanfilippo* Paolo
47. - » *Liberatore* Oreste
48. - » *Alpi* Ettore
49. - » *Pesce* Giovanni
50. - » *Deodato* Carlo
51. - » *Galateo* Anton Claudio
52. - » *Bellone* Pasquale
53. - » *Spezzaferri* Edoardo
54. - » *Biondi* Angelo
55. - » *Falco* Luciano
56. - » *Resta* Manlio
57. - » *Magnanensi* Italo
58. - » *Fazio* Filomeno
59. - » *Grani* Giovanni
60. - » *Teppati* Mario
61. - » *Lucatelli* Vittorio
62. - » *Monetti* Mario
63. - » *Rossi* Benedetto
64. - » *Garzia* Italo
65. - » *Lo Vecchio Musti* Manlio
66. - » *Scarcia* Roberto
67. - » *Venturi* Venturino
68. - » *Mannino* Fernando

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933, n. 111. — *Fornitura del vestiario uniforme al personale addetto alla condotta delle automotrici elettriche e delle automobili su rotaie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri Decreti:
17 settembre 1925, n. 698 e
17 luglio 1927, n. 124;

Udita la relazione PAG. n. 3712/70641 in data 3 giugno 1933-XI della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali);

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Al personale addetto alla condotta delle automotrici elettriche e delle automobili su rotaie è concessa la fornitura del vestiario uniforme col contributo dell'Amministrazione.

I singoli capi di vestiario costituenti l'uniforme stessa, la loro durata minima ed i contributi relativi sono quelli indicati nell'unito prospetto.

Roma, li 4 luglio 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO AL D. M. 4.7.33 N. 111.

Vestiario uniforme per il personale addetto alla condotta delle AUTOMOTRICI ELETTRICHE e delle AUTOMOBILI SU ROTAIE

CAPI DI VESTIARIO	Durata minima mesi	Contributo per capo L.	ANNOTAZIONI
Giubba di stoffa grigio ferro, pesante	24	70	Del tipo in uso per i motociclisti — Tavola XXIV quater dell' Album —
Giubba di stoffa grigio ferro, leggera	24	70	Del tipo in uso per i motociclisti — Tavola XXIV quater dell'Album —
Pantaloni corti di stoffa grigio ferro, pesante	24	25	Del tipo in uso per i motociclisti — Tavola XXIV quater dell'Album —
Pantaloni corti di stoffa grigio ferro, leggera	24	25	Del tipo in uso per i motociclisti -- Tavola XXIV quater dell'Album —
Cappottino corto di panno marengo	36	44	Del tipo in uso per i motociclisti - Tavola XXIV sexies dell'Album -
Gambali di cuoio nero	36	12	
Berretto di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista)	12	10	
Abito impermeabile (giaccone e pantaloni)	48	30	Del tipo in uso per il personale di macchina — Tavola XVII dell'Album
Combinazione di mistone grigio di cotone	12	18	Del tipo in uso per i conducenti autocarri — Tavola XXIV septies dell'Album Per facilitare il ricambio di tale indumento è ammessa la doppia fornitura contemporanea, ma in tal caso la durata minima sarà di 24 mesi per ciascun capo.

N. B. — Le giubbe ed i cappottini dovranno essere forniti di monogrammi F. S. con corona reale, in alpacca, ai due lati del bavero. Anche i berretti, tipo autista, dovranno avere lo stesso monogramma.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 694. — *Convenzione sul regime internazionale delle strade ferrate del 9 dicembre 1923* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, allo Statuto ed al Protocollo di firma, sul regime internazionale delle strade ferrate, stipulati a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 9 dicembre 1923.

Ar. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 6 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 152 del 3 luglio 1933-XI.

Convention sur le régime international des voies ferrées.

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire Britannique (avec la Nouvelle Zélande et l'Inde), la Bulgarie, le Chili, la Danemark, la Ville libre de Dantzig, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, a France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Japon, la Letonie, la Lithuanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Salvador, e Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay.

Désireux d'assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi que de faciliter à cette fin le développement de la coopération internationale dans l'organisation et l'exécution des transports par voie ferrée;

Désireux également d'assurer l'application au régime des transports internationaux par voie ferrée du principe de l'équitable traitement du commerce;

Considérant que la meilleur manière d'aboutir à un résultat en cette matière est par le moyen d'une convention générale à laquelle le plus grand nombre possible d'Etats pourront adhérer ultérieurement;

Reconnaissant que l'entente internationale en matière de transport par voie ferrée a déjà fait l'objet de nombreuses conventions particulières entre Etats et entre administrations de chemins de fer et que c'est précisément par le moyen de telles conventions particulières que peuvent être poursuivis le plus efficacement, dans le détail de l'application des principes posés par une convention générale, le progrès de l'entente internationale en ce domaine;

Mais, estimant que, sans gêner le libre jeux de ces conventions particullières ni les rapports directs et efforts d'entente des administrations de chemins de fer et sans porter atteinte aux droits de souveraineté ou d'autorité des Etats, c'est, au contraire, par l'élaboration d'un réglementation sommaire et systématique des obligations internationales reconnues en matière de transports internationaux par chemins de fer que pourra être donnée aux principes déjà acquis entre certains Etats ou entre certaines administrations la plus grande extension possible et que pourra être facilitée le plus largement, dans l'avenir, la conclusion de nouvelles conventions particulières, selon les besoins des développements du trafic international;

Considérant que la Conférence réunie à Barcelone, le 10 mars 1921, sur l'invitation de la Société des Nations, a émis le vœu qu'une convention générale sur le régime internatio-

nal des voies ferrées soit conclue dans un délai de deux ans, que la Conférence réunie à Gênes le 10 avril 1922 a demandé, en une résolution transmise aux organes compétents de la Société des Nations avec l'approbation du Conseil et de l'Assemblée de la Société, que soient conclues et mises en vigueur le plus tôt possible les conventions internationales relatives au régime des communications prévues dans les traités de paix et que l'article 379 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités ont prévu l'élaboration d'une convention générale sur le régimé international des voies ferrées;

Ayant accepté l'invitation de la Société des Nations de participer à une conférence, réunie à Genève le 15 novembre 1923;

Soucieux de mettre en vigueur les dispositions de Statut applicable au régime international des voies ferrées, qui y a été adopté, et de conclure une convention générale à cet effet:

Les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président du Reich allemand:

Dr. Seeliger, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, et

M. Paul Wolf, Conseiller au Ministère des Communications, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République autrichienne:

M. Emerich Pflügl, Ministre résident, Représentant du Gouvernement fédéral auprès de la Société des Nations, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Xavier Neujean, Ministre des Chemins de fer, Marine, Postes, Télégraphes, Téléphones de Belgique, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil:

M. le Commandant-Major E. Leitao de Carvalho, Officier d'Etat-Major, Professeur à l'Ecole d'Etat-Major de Rio de Janeiro, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communicatios et du Transit, et

M. Eliseu da Fonseca Montarroyos, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du

Transit; Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques au-dela des mers, Empereur des Indes:

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Conseiller économique principal du Gouvernement britannique, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut-Commissaire pour la Nouvelle-Zélande, dans le Royaume-Uni;

Pour l'Inde:

Le Très Honorable Lord Hardinge of Penshurst, K. G., G.C.B., G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I.E., G.C.V.O., I.S.O., Conseiller privé, ancien Vice-Roi, ancien Ambassadeur;

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

M. D. Mikoff, Chargé d'Affaires à Berne:

Le Président de la République du Chili:

M. Francisco Rivas Vicuña, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, près le Président de la République tchécoslovaque, près le Président de la République autrichienne et près Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi de Danemark:

M. P. A. Holck-Colding, Chef de département au Ministère des Travaux publics, Membre de la Commissione consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République polonaise,
Pour la Ville libre de Dantzig:

M. le professeur Bohdan Winiarski, Vice-Président de la Commission consultative et tecnique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi d'Espagne:

M. Guillermo Brockmann y Abarzuza, Inspecteur général des Chaussées, Canaux et Ports, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Esthonienne:

M. Charles Robert Pusta, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de Finlande:

M. Urho Toivola, Secrétaire à la Légation de Finlande à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communcations et du Transit;

Le Président de la République Française:

M. Maurice Sibille, Député. Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. A. Politis, Délégué technique du Gouvernement hellènique à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, et

M. Demetre G. Phocas, Capitaine de frégate de la marine hellènique, Délégué à la deuxième Conrérence générale des Communications et du Transit;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de Hongrie:

M. Emile de Walter, Conseiller ministériel au Ministère royal de Hongrie des Affaires étrangères, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Mayesté le Roi d'Italie:

M. Paolo Bignami, ancien Sous-Secrétaire d'Etat, ancien Député, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté l'Empereur de Japon:

M. S. Okuyama, Conseiller d'ambassade, Directeur adjoint du Bureau du Japon à la Société des Nations à Paris, Délégué à la deuxième Conférences générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de Lettonie:

M. le Dr. M. Walters, Envoyé extrordinaire et Ministre plénipotentiaires près Sa Majesté le Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Lithuanienne:

M. C. Dobkevicius, Conseiller à la Légation de Lithuanie à Paris, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit:

Sa Majesté le Roi de Norvège:

M. Gabriel Smith, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communication et du Transit;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Le Jonkheer W. J. M. van Eysinga, Professeur à l'Université de Leyde, Membre de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Polonaise:

M. le Professeur Bohdan Winiarski, Vice-Président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République Portugaise:

M. A. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise près le Conseil fédéral suisse;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. le Professeur Georges Popesco, Inspecteur général, Directeur général des Ports et Voies de Communication par eau, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communication et du Transit;

Le Président de la République de Salvador:

M. J. G. Guerrero, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française et près Sa Majesté le Roi d'Italia, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. B. Voukovitch, Directeur des Chemins de fer de l'Etat, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roid de Siam:

M. Phya Sanpakitch Precha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne et près Sa Majesté le Roi d'Italie, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Baron Alströmer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. le Dr. Robert Herold, Directeur de la Division des Chemins de fer du Département féderal des Postes et des Chemins de fer, Membre de la Commission consultative et

technique des Communications et du Transit. Délégué à la deuxième Conférence générales des Communications et du Transit;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le Dr. Robert Flieder, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, et

M. le Dr. Frédéric Zadnik, Conseiller ministériel au Ministère des Chemins de fer, Délégué à la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit;

Le Président de la République de l'Uruguay:

M. Benyamin Fernandez y Medina, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Espagne, Président de la Commission consultative et technique des Communications et du Transit;

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Etats contractants déclarent accepter le Statut ci annexé relatif au régime international des vois ferrées adopté par la deuxième Conférence générale des Communications et du Transit, qui s'est réunise à Genève le 15 novembre 1923.

Ce Statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, ils déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.

Article 2.

La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.

Article 3.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué l'exemplaire de la présente Convention.

Article 4.

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôts à tous Etats signataires ou adhérents.

Article 5.

A partir du premier novembre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l'article premier, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secrétaire général des Société des Nations, aux fins de depôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce depôt immédiatement à tous Etats signataires ou adhérents.

Article 6.

Ia présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié au nome de cinqu Etats. La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingt-dix jours aprè la réception de la ratification ou de la notification de l'odhésion.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l'entrée en vigueur de cette dernière.

Article 7.

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant, compte tenu de l'article 9, quelle Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'on dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

Article 8.

Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, celle-ci peut être dénoncée par l'une quelcon-

que des Parties, après l'expiration d'un délai de cinque ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle à été reçue leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.

La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu'en ce qui concerne l'Etat qui l'aura notifiée.

Article 9.

Tout Etat signataire de la présente Convention ou y adhérant peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l'ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumi à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l'article 5, adhérer séparément au nom de l'un quelconque de ces protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre-mer; les dispositions de l'article 8 s'appliqueront à cette dénonciation.

Article 10.

A l'expiration de chaque époque de cinq ans aprè la mise en vigueur de la présente Convention, la revision de la présente Convention, pourra être demandée par cinq Etats contractants. A toutes autres époques, la revision de la présente Convention pourra être demandée par un tiers des Etats contractants.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

Allemagne: SEELIGER — P. WOLF.
Autriche: EMERICH PFLÜGL.
Belgique: XAVIER NEUJEAN.
Brésil: E. LEITATO DE CARVALHO — E. MONTARROYOS.

Empire Britannique: H. LLEWELLYN SMITH
Nouvelle-Zélande: J. ALLEN.
Inde: HARDINGE OF PENSHURST.
Bulgarie: D. MIKOFF.
Chili: FRANCISCO RIVAS VICUNA.
Danemark: A. HOLCK-COLDING.
Ville Libre de Dantzig: BOHDAN WINIARSKI.
Espagne: G.MO BROCKMANN.
Esthonie: C. R. PUSTA.
Finlande: URHO TOIVOLA.

Sous la réserve prévue à l'article 9 de la présente Convention que ses dispositions n'engagent pas l'ensemble des Protectorats. Colonies, Possessions ou Territoires d'outremer soumis à la Souveraineté de la République française ou à son autorité.

France: MAURICE SIBILLE.
Grèce: A. POLITIS — D. G. PHOCAS.
Hongrie: WALTER.
Italie: PAOLO BIGNAMI.
Japon: S. OKUYAMA.
Lettonie: DR. M. WALTERS.
Lithuanie: DOBKEVICIUS.
Norvège: GABRIEL SMITH.
Pays-Bas: V. EYSINGA.

à l'exception des territoires d'outre-mer, Indes Néerlandaises, Suriname et Curaçao.

Pologne: BOHDAN WINIARSKI.
Portugal: A. M. BARTHOLOMEU FERREIRA.
Roumanie: G. POPESCO.
Salvador: J. GUSTAVO GUERRERO.
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes: B. VOUKOVITCH.
Siam: PHYA SANPAKITCH PREECHA.
Suède: ALSTRÖMER.
Suisse: HEROLD.
Tchécoslovaquie: DR. ROBERT FLIEDER — DR. ZADNIK.
Uruguay: B. FERNANDEZ Y MEDINA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

STATUT

PREMIERE PARTIE.

ECHANGES INTERNATIONAUX PAR CHEMIN DE FER.

CHAPITRE PREMIER. — *Liaison des lignes internationales.*

Article premier.

En vue d'établir entre leurs réseaux les communications appropriées aux besoins du trafic international, les Etats contractants s'engagent :

Dans les cas où les dits réseaux se trouvent dàjà en contact, à réaliser la continuité du service entre les lignes existantes chaque fois que les besoins du trafic international l'imposeront ;

Dans les cas où, pour satisfaire aux besoins du dit trafic, les liaisons existantes ne suffiraient pas, à se communiquer sans délai et à examiner amiablement entre eux leurs projets de renforcement de lignes existantes ou de constructions de lignes nouvelles, dont la jonction avec les réseaux d'un ou de plusieurs Etat contractants, ou la prolongation sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats contractants, répondraient à ces besoins.

Les dispositions qui précèdent n'entrainent aucune obligation en ce qui concerne les lignes créées dans un inteérêt régional ou de défense nationale.

Article 2.

Vu l'intérêt que présente, en général, pour les usagers du chemin de fer et en particulier pour les voyageurs, la réunion au même point des diverses opérations à la sortie et à l'entrée, les Etats qui estimeraient ne pas en être empêchés par des considérations d'un autre ordre s'efforceront de réeliser cette réunion, soit par l'établissement de gares-frontières commune, ou tout au moins de gares communes pour chaque direction, soit par tous autres moyens appropriés.

L'Etat sur le territoires duquel se trouvera la gare-frontière commune donnera à l'autre Etats toute facilités pour l'établissement et le fonctionnement des bureaux nécessaires aux services indispensables à l'exécution du trafic international.

Article 3.

L'Etat sur le territoire duquel les lignes de raccodement ou les gares-frontières sont rituées accordera, sans qu'il soit de ce fait porté atteinte à ses droits de souveraineté ou d'autorité qui restent entiers, appui et assistance dans l'exercice de leurs fonctions aux fonctionnaires d'Etat ou aux employés de chemin de fer de l'autre Etat, en vue de faciliter le trafic international.

CHAPITRE II. — *Mesures à prendre en vue de l'exécution du trafic international.*

Article 4.

Les Etats contractants, reconnaissant la nécessité de laisser à l'exploitation des chemins de fer l'élasticité indispensable pour lui permettre de répondre aux besoins complexes du trafic, entendent maintenir intacte la liberté de cette exploitation, tout en veillant à ce que cette liberté s'excerce sans abus à l'ègard du trafic international.

Ils s'engagent à donner au trafic international des facilités raisonnables et s'interdisent toute discrimination qui aurait un caractère de malveillance à l'égard des autres Etats contractants, de leurs nationaux ou de leurs navires.

Le bénéfice des dispositions du présent article n'est pas limité aux transports régis par un contrat unique; il s'étend également aux transports visés aux articles 21 et 22 du présent statut, sous les conditions spécifiées aux dits articles.

Article 5.

En ce qui concerne les facilités à assurer au trafic international des voyageurs et des bagages, les services seront organisés suivant les horairse d'autant plus favorables et dans les conditions de rapidité et de confort d'autant meilleures que ces services correspondront à des courants de transport plus importants.

Les Etats encourageront la mise en marche de trains directs ou, à défaut, la mise en services de voitures directes pour les grandes relations de trafic international, ainsi que toutes mesures ayant pour effet de rendre sur les dites relation les voyages particulièrement rapides et confortable.

Article 6.

En ce qui concerne les facilités à assurer au trafic international des marchandises, les services seront organisés de manière à réaliser des conditions de rapidité et de régularité d'autant plus satisfaisantes qu'ils correspondront à des courants de transport plus importants.

Les Etats encourageront les mesures techniques de toute nature ayant pour effet, sur le relations auxquelles correspondent des courants de trafic international d'une importance exceptionnelle, d'assurer des services d'une efficacité également exceptionnelle.

Article 7.

Au cas où le trafic international se trouverait temporairement suspendu ou limité sur un itinéraire déterminé, les administrations exploitantes, autant qu'il leur appartient d'y remédier, s'efforceront de rétablir au plus tôt un service normal et jusque là d'acheminer le trafic par un autre itinéraire avec le concours, en cas de besoin, de administrations d'autres Etats qui seraient en mesure d'apporter le secours de leurs lignes.

Article 8.

Les Etats contractants règlent les formalités de douane et de police de manières que le trafic international soit aussi peu entravé et retardé que possible. Les mêmes obligations s'appliquent aux formalitées relatives aux passeports pour autant qu'il en est exigé,

Les Etats contractants encourageront tout spécialement les mesures ayant pour effet de réduire les opérations à effectuer dans les gares-frontières, en particulier les accords relatifs à la fermeture des wagons passant en douane et à la mise des colis sous scellés douaniers, ansi che toutes organisations permettant de reporter l'accomplissement des formalités douanières à l'intérieur du pays.

DEUXIEME PARTIE.

Emploi réciproque du matériel roulant et unité tecnique.

Article 9.

Les Etats contractants, dans toute la mesure raisonnablement permise par le circonstances inciteront les administrations de chemins de fer placées sous leur souveraneté ou

autorité, et dont les lignes forment un réseau continu de voies du même écartement, à conclude entre elles des conventions prévoyant toutes mesures de nature à permettre et faciliter l'échange et l'utilisation réciproque du matériel roulant.

Ces conventions pourront également prévoir une assistance par la fourniture de wagons vides, lorsque cette assistance est nécessaire pour répondre aux besoins du trafic international

Ne sont pas comprises parmi les mesures faisant l'objet des conventions visées ci-dessus celles qui entraîneraient des modifications aux caractéristiques essentielles d'un réseau de chemin de fer ou d'un matériel roulant.

Toutefois, dans les cas où de telles modifications apparaitraient spécialement désirables en raison de l'intensité du trafic et du peu d'importance relative de l'effort d'adaptation, les Etats contractants intéresessés conviennent de se communiquer sans délai toutes propositions ayant ces modification pour objet et d'en entreprendre amiablement l'examen.

Article 10.

En vue de faciliter l'emploi réciproque du matériel roulant, les Etats contractants faciliteront l'établissement de conventions visant l'unité technique des chemins de fer, notamment en ce qui concerne la construction et les conditions d'entretien du matériel roulant, ainsi qui le chargement des wagons, dans toute la mesure utile pour la bonne exécution du trafic international.

En vue de donner au trafic international toutes les facilités et la sécurité désirables, ces conventions pourront, notamment en ce qui concerne les groupes de territoires contigus, viser l'unification des conditions de construction et des installations techniques des chemins de fer.

Article 11.

Des conventions spéciales pourront prévoir une assistance en matériel de traction et, dans les cas où le justifierait le trafic international intéressé, une assistance en combustible ou en énergie électrique.

Article 12.

Des conventions spéciales entre Etats pourront prévoir que le matériel roulant d'une administration, y compris le matériel de traction, ainsi que les objets mobilier de toute nature lui appartenant et contenus dans ce matériel, ne peuvent faire

l'objet d'une saisie sur un territoire autre que celui de l'Etat dont dépend l'administration propriétaire qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de cet Etat.

Article 13.

L'emploi et la circulations en trafic international des wagons des particuliers ou d'organismes autres que les administrations de chemins de fer feront l'objet de conventions spéciales.

TROISIEME PARTIE.

Rapports entre le chemin de fer et ses usagers.

Article 14.

Dans l'intérêt du trafic international, les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure raisonnablement permise par les circostances, l'établissement d'accords permettant l'emploi d'un contrat unique couvrant la totalité du transport; ces accords s'efforceront d'atteindre le maximum d'uniformité qui peut être réalisé dans les conditions visant l'exécution du contrat direct par chacune des administrations participant au transport.

Article 15.

A défaut d'étalissement d'un contrat de transport unique, il sera donné des facilités raisonnables pour l'exécution, sur la base de contrats successifs, des transport s'étendant sur les voies ferrées de deux ou plusieurs Etats contractants.

Article 16.

Les dispositions principales à envisager dans les conventions particulières régissant le contrat unique de transport de voyageurs et de bagages sont les suivantes:

a) Les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu ou non d'accepter le contrat de transport;

b) Les conditions de la conclusion du contrat de transport et de l'établissement des titres définissant le dit contrat;

c) Les obligations et réglements dont le respect est imposé au voyageur;

d) Les obligations du voyageur relativement à l'accomplissement des formalités connexes telles que les formalités de douane nécessaires à l'exécution du transport;

e) Les conditions de livraison des bagages;

f) Les dispositions prévues en cas d'interruption de service ou autres difficultés affectant l'exécution des transports;

g) La responsabilité du chemin de fer résultant du contrat de transport;

h) L'exercice des actions naissant du contrat de transport et l'exécution des jugements.

Article 17.

Les dispositions principales à envisager dans les conventions particulières régissant le contrat unique de transport de marchandises sont les suivantes:

a) Les conditions dans lesquelles le chemin de fer est tenu ou non d'accepter le contrat de transport;

b) Les conditions de la conclusion du contrat de transport et d'établissement du titre définissant le dit contrat;

c) La définition des obligations et responsabilités des diverses parties intervenant dans le contrat passé avec le chemin de fer;

d) Les dispositions relatives à l'itinéraire à suivre pour le transport et, le cas échéant, aux délais dans lesquels celui-ci doit être effectué;

e) Les conditions d'accomplissement, en cours de route, des formalités connexes (telles que les formalités de douane) nécessaires à l'exécution du transport;

f) Les conditions de livraison de la marchandise et du paiement de la créance des chemins de fer;

g) Les garanties accordées au chemin de fer pour le paiement de sa créance;

h) Les dispositions à prendre en cas d'empêchement au transport ou à la livraison;

i) La responsabilité du chemin de fer résultant du contrat de transport;

j) L'exercice des actions naissant du contrat de transport et l'exécution des jugements.

QUATRIEME PARTIE.

Tarifs.

Article 18.

Les tarifs en viguer conformément à la loi nationale. et dûment publiés avant leur mise en vigueur, déterminent;

En ce qui concerne les voyageurs et les bagages, les prix

de transport, y compris les frais accessoires, s'il y a lieu, et les conditions dans lesquelles ils sont appliqués;

En ce qui concerne les marchandises, les prix des transports, y compris les frais accessoires, le classement des marchandises auxquelles ces prix sont applicables et les conditions auxquelles est subordonnée cette application.

Le chemin de fer ne peut réfuser à chaque transport le tarif qui lui est applicable, dès lors que les conditions du dit tarif sont remplies.

Article 19.

En trafic international, il ne peut être perççu, en sus des prix des tarifs applicables à un transport donné, aucune autre somme que celles qui constituent la rémunération équitable des opérations effectuées en dehors de celles pour lesquelles les tarifs prévoient une perception.

Article 20.

Les Etats contractants, reconnaissant la nécessité de laisser aux tarifs en général la souplesse indispensable pour leur permettre de s'adapter, aussi exactement que possible, aux besoins complexes du commerce et de la concurrence commerciale, entendent maintenir intacte la liberté de leur tarification, suivant les principes admis par leur propre législation, tuot en veillant à ce que cette liberté s'exerce sans abus à l'égard du trafic international.

Ils s'engagent à appliquer au trafic international des tarifs raisonnables, tant par leur taux que par leurs conditions d'application et s'interdisent toute discrimination qui aurait un caractère de malveillance à l'égard des autres Etats contractants, le leurs nationaux ou le leurs navires.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'établissement, entre les chemins de fer et la navigation, de tarifs communs respectant les principes posés par les précédents alinéas.

Article 21.

Le bénéfice des dispositions de l'article 20 n'est pas limité aux transports régis par un contrat unique. Il s'étend également à des transports qui comportent une série de parcours par chemin de fer, par mer ou par toute autre voie, empruntant les territoires de plusieurs Etats contractants et régis par des contrats distincts, sous réserve que les condition ci-après soient remplies.

Chacun des contrats successifs doit mentionner la provenance initiale et la destination finale du transport; la marchandise doit, pendant toute la durée du trajet total, rester sous la surveillance des transporteurs et être transmise par chacun d'eux au suivant sans intermédiaire et sans autre délai que celui nécessaire à l'accomplissement des opérations de transmission des formalités administratives de douane, d'octroi, de police ou autres.

Article 22.

Les disposition de l'article 20 sont également applicables, aussi bien en trafic national qu'en trafic international par chemin de fer, aux marchandises séjournant dans un port, sans que soit pris en considération le pavillon sous lequel elles ont été importées ou seront exportées.

Article 23.

Les Etats contractants s'efforceront de promouvoir l'établissement de tarifs internationaux dans toute la mesure des besoins du trafic international auxquels il peut être raisonnablement donné satisfaction. Ils faciliteront d'adoption de toutes mesures ayant pour effet, même en dehors des tarifs internationaux, de rendre possible le calcul rapide des frais de transport pour les courants de trafic les plus importants.

Article 24.

Les Etats contractants s'efforceront d'obtenir l'unification du mode de présentation des tarifs tant internationaux que nationaux, notamment en ce qui concerne les groupes de territoires contigus, en vue de rendre plus aisée l'application de ces tarifs pour le trafic international.

CINQUIEME PARTIE.

ARRANGEMENTS FINANCIERS ENTRE ADMINISTRATIONS DANS LEURS RELATIONS AVEC LES INTÉRÊTS DU TRAFIC INTERNATIONAL.

Article 25.

Les arrangements d'ordre financier entre administrations de chemins de fer devront se prêter à un fonctionnement suffisamment efficace pour n'entraîner aucune gêne dans l'exécution du trafic international et, en particulier, dans l'application du contrat unique de transport.

Article 26.

En ce qui concerne les recettes des chemins de fer, les disposition à envisager dans de tels arrangements sont notamment les suivantes:

a) Règles relatives au droit de chaque administration de toucher la part lui revenant sur la créance du chemin de fer;

b) Règles relatives à la possibilité de l'arministration qui a négligé d'effectuer un encaissement dont la charge lui incombait;

c) Dispositions à prendre pour assurer l'exactitude de la comptabilité, lorsque des administrations font confiance à d'autres administrations pour l'établissement de cette comptabilité;

d) Dispositions relatives aux règlements financiers entre administrations, ayant pour effet de réduire, dans toute la mesure permise par les circonstances, les mouvements de fondes nécessités par ces règlements.

Article 27.

En ce qui concerne les sommes que le chemin de fer aura payées à ses usagers, les dispositions à envisager dans les arrangement entre administration des chemins de fer sont notamment les suivantes:

a) Règles relatives au recours de l'administration qui a payé une indennité contre les autres administrations ayant concouru au transport;

b) Dispositions relatives à la détermination des responsabilités des diverses administrations ou aux responsabilités qu'elles acceptent de considérer comme leur étant communes;

c) Dispositions relatives au recours entre administrations, lorsque l'une d'elles à été conduite à rembourser un trop perçu sur le montant de la créance du chemin de fer;

d) Règles relatives à l'acceptation par d'autres administrations des décisions de justice rendues contre une administration et l'ayant contrainte à payer une somme.

Article 28.

Lorsque des difficultés se produisent du fait de la situation des changes et constituent une sérieuse entrave au trafic international, des mesures seront prises en vue d'atténuer au maximum ces inconvénients.

Toute administration des chemins de fer, exposée au risque de subir dans le règlement des décomptes des pertes sensibles, du fait des variations du change, pourra s'en couvrir en percevant une prime qui sera fixée à un taux raisonnable, en rapport avec ce risque. Les arrangements conclus entre administrations des chemins de fer pourront prévoir des taux de change fixes sous réserve de revisions périodiques.

Des mesures seront prises pour empêcher autant que possible toutes spéculations abusive auxquelles pourraient se livrer des intermédiaires dans les opérations résultant de la situation des changes.

SIXIEME PARTIE.

Dispositions générales.

Article 29.

Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, d'rogé aux dispositions du présent Statut par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d'événements graves intéressant la sûreté de l'Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que les principes du Statut devront être observés dans toute la mesure du possible.

Article 30.

Aucun des Etats contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d'assurer le transit des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d'une catégorie dont l'importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux. En ce qui concerne les transports autres que les transports en transit, aucun des Etats contractants ne sera tenu par le présen Statut d'assurer le transport des voyageurs dont l'entrée sur ses territoires est prohibée ou des marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite, en vertu des lois nationales.

Chaque Etat contractant aura le droit de prendre, d'une part, les mesures de précaution nécessaires relatives au transport des marchandises dangereuses ou assimilées, étant entendu que de telles mesures ne devront pas avoir pour effet d'établir des distinctions contraires aux principes du présent

Statut, d'autre part, les mesures de police générales y compris la police des émigrants.

Rien dans le présent Statut ne saurait non plus affecter les mesures qu'un quelconque des Etats contractants est ou pourra être amené à prendre, en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société des Nations, relativement au transit, à l'exportation ou à l'importation d'une catégorie particulière de marchandises, telles que l'opium ou autres drogues nuisibles, et les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d'origine ou autres méthodes de commerce déloyal.

Articles 31.

Le présent Statut n'impose à aucun des Etats contractants une obligation nouvelle, du fait des présentes stipulations, de faciliter le transport des ressortissants d'un Etat non contractant ou de leurs bagages, ni de marchandises, voitures, wagons, ayant pour Etat de provenance ou de destination un Etat non contractant.

Article 32.

Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Nèanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

Article 33.

Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions et qui auraient été accordées dans des conditions compatibles avec ses principes au trafic international par voie ferrée. Il ne comporte pas davantage l'interdiction d'en accorder, à l'avenir, de semblables.

Article 34.

Conformément à l'article 23° du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l'application de l'urne quelconque des disposi-

tions du présent Statut sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914-1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l'application de la dite disposition, étant entendu que les principes du présent Statut devront être observés dans toute la mesure possible.

Article 35.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Statut et si ce diffèrend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout aure moyen de réglement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure de l'arbitrage ou à un réglement judiciaire, soumettre le différend, pour avis consultatif, à l'organe qui se trouveraint institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. En cas d'urgence, un avis provisoire pourra recommander toute mesure provisionnelle destinée notamment à rendre au trafic international les facilités dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au différend.

Si le différend ne peut être réglé par l'une des procédures indiquées dans le paragraphe précédent, les Etats contractants soumettront leur litige à un arbitrage, à moins qu'ils n'aient décidé ou ne décident, en vertu d'un accordo entre les parties; de le porter devant la Cour permanente de Justice internationale.

Article 36.

Si l'affaire est soumise à la Cour permanente de Justice internationale, il sera statué dans les condition déteminées par l'article 27 du Statut de la dite Cour.

En cas d'arbitrage, et à moins que les parties n'en décident autrement, chaque partie désignera un arbitre et le troisième membre du Tribunal arbitral sera choisi par les arbitres, ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, serà nommé par le Conseil de la Société des Nations sur la liste des assesseurs pour les affaires de communications et de transit mentionnées à l'article 27 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale; dans ce dernier cas, le troisième membre sera choisi conformément aux dispositions de l'avant-dernier

alinéa de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 5 du Pacte de la Société.

Le Tribunal arbitral jugera sur la base du compromis arrêté d'un commun accord par les parties. Si les parties n'ont pu se mettre d'accord, le tribunal arbitral, statuant à l'unanimité, établira le compromis après examen des prétentions formulées par les parties; au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, il sera statué par le Conseil de la Société, dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Si le compromis ne fixe pas la procédure, le tribunal arbitral la fixera lui même.

Au cours de la procédure d'arbitrage et à moins de dispositions contraires dans le compromis, les parties s'engagent à porter devant la Cour permanente de Justice internationale toute question de droit international ou tout point d'interprétation juridique du Statut, dont le Tribunal arbitral, sur demande d'une des parties, estimerait que le règlement du différend exige la solution préalable.

Article 37.

Les Etats contractants faciliteront l'établissement de conventions particulières en vue de permettre l'exécution des dispositions du présent Statut, lorsque les conventions existantes ne seront pas suffisantes à cet effet.

Article 38.

Les dispositions du présent Statut pourront être étendues, par le moyen de conventions particulières, à des entreprises de transport par une voie quelconque autre que la voie ferrée, notamment en tant que ces entreprises interviennent pour compléter un transport par chemin de fer.

Ces entreprises sont alors soumises à toutes les obligations imposées et investies de tous les droits reconnus au chemin de fer par le présent Statut.

Toutefois, les conventions particulières prévues au premier alinéa pourront admettre toutes dérogations au présent Statut qui pourront résulter des modalités différentes de transport. En particulier, en ce qui concerne le contrat applicable à un transport international empruntant la voie ferrée et la voie maritime, ces dérogation pourront prévoir l'application du droit maritime au parcours par mer.

Article 39.

A défaut de l'application de conventions particulières prévues à l'article 38, il sera donné des facilités raisonna-

bles au mouvement des courants de transport empruntant la voie ferrée et une voie différente, telle que la voie de mer.

Article 40.

Les Etats contractants s'engagent à apporter à celles des conventions existantes qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, dès que les circostances le rendront possible et, tout au moins, au moment de l'expiration de ces conventions, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques, des pays ou régions qui sont l'objets de ces conventions.

Article 41.

Sans préjudice de l'application de l'article 24 du Pacte de la Société des Nations, tous offices ou bureaux, créés ou devant être créés en vertu des conventions internationales, dont l'objet est ou serait de faciliter le règlement entre Etats de questions relatives aux transport par voies ferrées, seront considérés comme procédant du même esprit que les organes de la Société des Nations et comme prolongeant dans leur domaine propre, en vue de l'exécution de la présente Convention, l'action des organes de la Société, et, en conséquence, échangeront avec les services compétents de la Société tous renseignements utiles concernant l'exercice de leur mission de coopération internationale.

Article 42.

Les Etats contractants prendront toutes mesures nécessaires pour que soient communiquées à la Société des Nations toutes informations de nature à permettre aux organismes de la Société l'exercice des tâches qui leur incombent en vue de l'application de la présente Convention.

Article 43.

Il est entendu que le présent Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations *inter se* de territoires faisant partie ou placés sous la protection d'un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

Article 44.

Rien dans les précédents articles ne pourra être interprété comme affectant en quoi que ce soit les droits ou obligations de tout Etat contractant en tant que Membre de la Société des Nations.

Protocole de signature de la Convention sur le regime international des voies ferrées.

Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le régime international des voies ferrées, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

1. Il est entendu que toute différence de traitement entre pavillons, fondées exlusivement sur la considération du pavillon, doit être considéré comme discrimination de caractère malveillant au sens des articles 4 et 20 du Statut sur le régime international des voies ferrées.

2. Dans le cas où un Etat ou territoire auquel la Convention ne s'applique pas aurait même pavillon ou même nationalité qu'un Etat contractant, cet Etat ou ce territoire ne pourra se prévaloir d'aucun droit assuré par le présent Statut au pavillon ou aux nationaux des Etats contractants.

Le présent Protocole aura les même force, valeur et durée que le Statut conclu à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt-trois.

(*Suivent les mêmes signatures que celles figurant à la fin de la Convention*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

(Si omette il testo inglese).

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1933, n. 2873. — *Modificazioni ed aggiunte alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la Convenzione 14 ottobre 1931, approvata con R. Decreto-Legge 22 ottobre 1931, n. 1480;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso:

a) Nell'elenco delle stazioni marittime per le quali sono valevoli le tariffe ordinarie n. 34 e n. 35 P. V., di seguito al nome della stazione di Gallipoli Marittima, è fatta la seguente aggiunta: « (delle Ferrovie del Sud-est) ».

b) La tariffa eccezionale n. 117 P. V. e così modificata:

1. Nell'elenco delle stazioni mittenti, di contro al nome della stazione di Bari, è apposto il richiamo (1) alla seguente nota:

« (1)Anche per le provenienze da Gallipoli delle Ferrovie del Sud Est »; il nome della stazione di Gallipoli è soppresso e sono aggiunti i nomi delle stazioni di Francavilla Fontana-Lecce e Taranto, ciascuno col richiamo (2) alla seguente nota: « (2) per le provenienze da Gallipoli delle Ferrovie del Sud-Est »;

2. Di seguito all'indicazione relativa alle stazioni destinatarie è apposto il richiamo (3) alla seguente nota: « (3) Per i trasporti in provenienza da Gallipoli, agli effetti del raggiungimento della distanza minima di 200 km., si tiene conto anche dei percorsi sulle Ferrovie del Sud-Est »;

c) Nell'elenco delle stazioni destinatarie della serie B della tariffa eccezionale n. 118 P. V., di contro al nome della stazione di Bari, è apposto il richiamo (1) alla seguente nota: « (1) Anche per i trasporti diretti a Gallipoli delle Ferrovie del Sud-Est »; il nome della stazione di Gallipoli è soppresso; sono aggiunti i nomi delle stazioni di Francavilla Fontana,

Lecce e Taranto, ciascuno col richiamo (2) alla seguente nota: « (2) Per i trasporti diretti a Gallipoli delle Ferrovie del Sud-Est »; di seguito all'elenco stesso è apposto il richiamo (3) alla seguente nota: « (3) Per i trasporti diretti a Gallipoli, agli effetti del raggiungimento della percorrenza minima di 200 km., si tiene conto anche dei percorsi sulle Ferrovie del Sud-Est ».

d) Nell'Allegato n. 6 gli articoli 41 e 42 sono soppressi, insieme con l'intestazione « Gallipoli marittima » che li precede.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1933.

Roma, li 13 giugno 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933. — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata-ritorno di terza classe per alcune località balneari.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione C. 311-2706-5 in data 1° luglio 1933 - Anno XI;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le Ferrovie dello Stato sono autorizzate ad istituire, durante la stagione balneare del corrente anno, biglietti di andata-ritorno di 3. classe fra le località sottoindicate ed ai seguenti prezzi:

Livorno S. Marco-Lido Calambrone . . . . L. 1.80
Livorno S. Marco-Asili Elioterapici . . . . » 2.—
Livorno S. Marco-Tirrenia . . . . » 3.50
Livorno S. Marco-Marina di Pisa . . . . » 4.50
Ancona C.-Palombina e Falconara e viceversa . . . » 2.50
Ancona Mar.-Palombina e Falconara e viceversa . . » 2.90

Art. 2.

I biglietti di andata-ritorno per asili Elioterapici, Tirrenia e Marina di Pisa, di cui al precedente articolo, saranno istituiti in servizio cumulativo con la Società trazione e ferrovie elettriche toscane.

La quota da attribuire alle ferrovie dello Stato, sul prezzo dei biglietti, è fissata in L. 1,50.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 850. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 169 del 22 luglio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933, n. 3009, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 19 gennaio 1933-XI n. 1549;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/97471 in data 26 giugno 1933 - Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova.

Roma, li 27 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Graduatoria di merito.

1 - *Marchini* Guido
2 - *Faraone* Nicola
3 - *Biagini* Alfredo
4 - *Brandoli* Mario
5 - *Liuzzi* Michele
6 - *Pasquali* Luigi
7 - *Macaluso* Alberto
8 - *Azzarro* Giovanni
9 - *Marzari* Guido
10 - *Berardi* Luigi
11 - *D'Alessio* Mario
12 - *Battistini* Bruno
13 - *Sapori* Gino
14 - *Fusco* Fausto
15 - *Zanacchi* Renato G.
16 - *Cecchi* Alessandro
17 - *Pacetti* Roberto
18 - *Mancini* Guglielmo
19 - *Trauzzola* Mellito
20 - *Totola* Mario
21 - *Guideri* Guido
22 - *Turtulici* Girolamo
23 - *Marsili* Remo
24 - *Cavazzi* Guerrazzo
25 - *Coliva* Aldo
26 - *Ponte* Eligio
27 - *Comastri* Amleto
28 - *Brasini* Giovanni
29 - *Bolla* Teobaldo
30 - *Giordano* Giuseppe
31 - *Giallella* Antonio
32 - *Muzii* Roberto
33 - *Silvestri* Mario
34 - *Di Brigida* Mario
35 - *Tonozzi* Ugo
36 - *Massagli* Renzo
37 - *Saladino* Angelo
38 - *Fuso* Stefano
39 - *Colella* Riccardo
40 - *Chiaronzi* Gaetano

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 175 del 29 luglio 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933, n. 3010 *che approva la graduatoria di merito del concorso a 60 posti di Assistente lavori in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1550 del 19 gennaio 1933 Anno XI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/97470 in data 26 giugno 1933 Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 60 posti di Assistente lavori in prova — gruppo B —.

Roma, li 27 giugno 1933 Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

Graduatoria di merito.

1. *Mancinelli* Eugenio
2. *Giacovelli* Giovanni
3. *Zoccali* Stefano
4. *Burci* Arnaldo
5. *Crisostomi* Ferruccio
6. *Rosa* Ermanno
7. *Sempio* Carlo
8. *Buratti* Agostino
9. *Spadaro* Domenico
10. *Briganti* Cesare
11. *Gianassi* Vittorio
12. *Bosco* Ugo
13. *Pagano* Salvatore
14. *Damia* Renato
15. *Martinazzo Perolon* Battista
16. *Parisi* Fausto
17. *Gagliati* Pietro
18. *Oliva* Geremia
19. *Bossi* Angelo
20. *Rossi* Giuseppe Giovanni
21. *Pandolfino* Attilio
22. *Pantella* Libero
23. *Liverani* Paolo
24. *Milani* Antonio
25. *Lenzi* Bruno
26. *Pellegrini* Osvaldo
27. *Cianfanelli* Giuseppe
28. *Savarino* Giovanni
29. *Branda* Carlo
30. *Pertile* Luigi
31. *Solzi* Italo
32. *Mattioli* Luigi
33. *Rossi* Vittorio

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 178 del 2 agosto 1933-XI.

34. *Innocenti* Alberto
35. *Ciampi* Mario
36. *Lo Cicero* Fernando
37. *Monti* Alberto
38. *Bellone* Giovanni
39. *Coppola* Orazio
40. *Bramante* Federico
41. *Menso* Stefano
42. *Gargani* Cesare
43. *Sardi* Alessandro
44. *Cuccia* Saverio
45. *Fratangelo* Augusto
46. *Brunelli* Giuseppe
47. *Delmonte* Tancredi
48. *Spanò* Tommaso
49. *Sortino* Rocco
50. *Galmonte* Carlo
51. *Moggio* Augusto
52. *Zorzetti* Guido
53. *Biasetti* Gino
54. *Mariani* Mario
55. *Rosoni* Romolo
56. *Antonini* Giovanni
57. *Panti* Nestore
58. *Biancastelli* Americo
59. *Bono* Pietro
60. *Gherardi* Carlo
61. *Bello* Vincenzo
62. *Benedetto* Lorenzo
63. *Coacci* Enrico
64. *Del Vacchio* Nicola
65. *Magaudda* Placido
66. *Stancari* Francesco
67. *Bernardis* Antonio
68. *Smorfa* Vincenzo
69. *Gorni* Lino
70. *Menato* Alfredo
71. *La Rosa* Bernardo
72. *Mosetti* Vittorio
73. *Astorri* Luigi
74. *Squicciarini* Giacomo
75. *Granata* Alfonso
76. *Gorelli* Angiolo
77. *Ostanello* Luigi
78. *Mattone* Tullio
79. *Pardi* Angelo
80. *Tolu* Dino
81. *Filippello* Vincenzo
82. *Scozza* Manlio
83. *Saviolo* Attilio
84. *Alberani* Aldo
85. *Millo* Mario
86. *Tebaldi* Virgilio
87. *Arcangeli* Alfredo
88. *Mollica* Mario
89. *Minarelli* Eldo
90. *Quargnali* Giovanni
91. *Santini* Bartolomeo
92. *Torracca* Mario
93. *Ragno* Giuseppe
94. *Oliva* Bruno
95. *Bedin* Amilcare
96. *Reali* Mario
97. *Tani* Balduino
98. *Alparone* Antonino
99. *Cesarini* Cristo Libero
100. *Costanzo* Natale

Decreto Ministeriale 27 giugno 1933, n. 3011, *che approva la graduatoria di merito del concorso a 60 posti di Sotto capo tecnico in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1551 del 19 gennaio 1933 Anno XI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 410/24/97472 in data 26 giugno 1933 Anno XI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso a 60 posti di Sotto capo tecnico in prova.

Roma, li 27 giugno 1933 Anno XI.

Il Ministro: Ciano.

Graduatoria di merito.

1. *Gambacciani* Bruno
2. *Mucelli* Nicola
3. *Sommella* Vincenzo
4. *Giorgi* Giuseppe
5. *Scorzoni* Roberto
6. *Buratti* Cesare
7. *Santolicandro* Romolo
8. *Barillari* Mario
9. *Balestri* Ivo
10. *Menicanti* Giordano
11. *Satolli* Francesco
12. *Prezioso* Liabordo
13. *Lombi* Franco
14. *Bricca* Francesco
15. *Celsan* Pio
16. *Vecchioni* Eraldo
17. *Strolin* Mario
18. *Marchegiani* Gabriele
19. *Troya* Leonida
20. *Bovo* Vittorio
21. *Lepore* Gaetano
22. *Broglia* Luciano
23. *Castellani* Giulio
24. *Tessitore* Raffaele
25. *Anastasio* Armando
26. *Binelli* Ezio
27. *Amorico* Modestino
28. *Maisano* Antonino
29. *Cesareo* Letterio
30. *Calò* Giuseppe
31. *Furgi* Luigi
32. *Paparello* Giuseppe
33. *Preti* Mario
34. *Zaina* Enrico

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 178 del 2 agosto 1933-XI.

35. *Pampana* Adriano
36. *Arduini* Fernando
37. *Petillo* Vincenzo
38. *Favilli* Tito Vezio
39. *Bernetti* Carlo
40. *Pierangeli* Piero
41. *Santini* Andrea
42. *Viti* Mario
43. *La Rocca* Emilio
44. *Bellucci* Bruno
45. *Bonollo* Valentino
46. *Baldassarre* Michele
47. *Dall'Olio* Alfredo
48. *Colangelo* Dario
49. *Modista* Giuseppe
50. *Melillo* Michele
51. *Ferrante* Prospero
52. *Taverna* Giuseppe
53. *Rainero* Emilio
54. *Falcioni* Gino
55. *Gavazzi* Guerrazzo
56. *Demaldè* Remigio
57. *Giannini* Antonio
53. *Rainero* Emilio
59. *Venturi* Francesco
60. *Saccon* Luigi
61. *Raimo* Pasquale
62. *Curzi* Armando
63. *Campostano* Camillo
64. *Monterubbianesi* Alceo
65. *Repossi* Enrico
66. *Onorato* Alfredo
67. *Marcantoni* Gino
68. *Torelli* Nunzio
69. *Fiaschini* Giuseppe
70. *Carrozzoni* Manlio
71. *Gerosa* Enzo
72. *Lateano* Giov. Battista
73. *Fauro* Giovanni
74. *Rucci* Raffaele
75. *Tarabbo* Bruno
76. *D'Agostino* Salvatore
77. *Bellani* Marco
78. *De Lucia* Angelo
79. *Valeriani* Ottorino
80. *Bruni* Filippo
81. *Benedetti* Enrico
82. *Giuffrida* Ignazio
83. *Cerri* Luigi
84. *Seri* Romolo
85. *Zavatti* Adriano
86. *Sarchiapone* Pasquale
87. *Iommi* Mario
88. *Martella* Mario
89. *Manini* Giovanni
90. *Bissanti* Donato
91. *Sergi* Paolo

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1933, n. 222. *Trasformazione in « Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento » dell'Ufficio Speciale aggregato alla Sezione Lavori di Reggio Calabria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione 27 giugno 1923 n. 1273 del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato riguardante il nuovo ordinamento degli Uffici periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;

Visti i Decreti Ministeriali 30 marzo 1932 e 2 agosto 1932 n. 316;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) con la relazione P. A. G. 11/106149 del 16 luglio 1933 Anno XI riguardante la trasformazione dell'Ufficio Speciale di Reggio Calabria in Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

L'Ufficio Speciale, aggregato alla Sezione Lavori di Reggio Calabria, dovendo provvedere anche all'esecuzione dei lavori di elettrificazione sulle linee di detto Compartimento, viene trasformato in « Ufficio impianti elettrici e di segnalamento».

Tale Ufficio, al quale rimangono assegnate le incombenze dell'Ufficio Speciale di provenienza, dovrà provvedere ai lavori di elettrificazione sulle linee del Compartimento a cui appartiene e successivamente alla manutenzione degli impianti.

In relazione a speciali esigenze di servizio potrà essergli tuttavia affidata anche la costruzione e l'esercizio di impianti cadenti fuori della propria giurisdizione.

L'Ufficio sopra indicato dipende direttamente dal Servizio Lavori e Costruzioni e diventa Sede Contabile con funzionamento indipendente dalla Sezione Lavori, tanto per la parte amministrativa e contabile, quanto per la parte tecnica, salvo il disposto dell'art. 9 della citata deliberazione n. 1273 per quanto riguarda le espropriazioni.

Il Direttore Generale provvederà a fissare la data di inizio del funzionamento dell'Ufficio stesso.

Roma, li 18 Luglio 1933 Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

LEGGE 8 giugno 1933, n. 663. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal* 1° *luglio* 1933 *al* 30 *giugno* 1934 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

Il limite di impegno per le sovvenzioni da accordare alle funivie concesse ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è stabilito, per l'esercizio finanziario 1933-34, in L. 200.000.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1. luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 4.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1933 al 30 giugno 1934, ai termini del R. decreto

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 148 del 27 giugno 1933-XI.

14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 2, tabelle *D* ed *E*).

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1933 al 30 giugno 1934, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 3, tabelle *F* e *G*).

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1933-34 è sospeso il versamento di L. 40.000.000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario, ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

Art. 7.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1933-34, in lire 900 milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933, Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *Il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Omissis.

Appendice N. 3 TABELLA *F*

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione		
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		3.000.000.000 —
	A) Viaggiatori	1.100.000.000	
	B) Bagagli e cani	34.000.000	
	C) Merci a grande velocità	320.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	1.546.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule . . .		5.000.000 —
	A) Viaggiatori	2.600.000	
	B) Bagagli e cani	50.000	
	C) Merci a grande velocità	200.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.150.000	
	Totale del § 1		3.005.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		32.000.000 —
	A) Pigioni di locali . . .	18.000.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo . .	2.200.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	7.000.000	
	D) Canoni per concessioni di binari di raccordo .	3.500.000	
	E) Canoni per pedaggi e attraversamenti . . .	1.000.000	
	F) Diversi	300.000	
4	Telegrammi privati		1.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizo cumulativo		2.500.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		27.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	20.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	7.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		14.400.000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
9	Utili di magazzino		15.000.000 —
	Totale del § 2		**92.000.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . .		18.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	13.500.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	4.000.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		52.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	26.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi .	6.300.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	400.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose .	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario . .	1.700.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali .	1.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria	3.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli . .	20.000	
	L) Ricuperi diversi . . .	13.500.000	
12	Ricuperi dei servizi		19.000.000 —
13	Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi di materiali fuori d'uso od esuberanti		9.000.000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		9.500.000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		6.600.000 —
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dalla Amministrazione (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269		18.000.000 —
18	Canone a carico del « Dopolavoro ferroviario » per la sede di Roma (cap. n. 47 della spesa)		500.000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche		16.000.000 —
	Totale del § 3 . . .		148.700.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
20	Proventi eventuali		12.000.000 —
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria centrale	1.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie ecc.	1.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 58 della spesa) . .	4.000.000	
	D) Differenze di cambio .	*per memoria*	
	E) Ferrovie secondarie Sicule	*per memoria*	
	F) Diversi	5.000.000	
21	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria art. 2, del Regio decreto 31 dicembre 1925, numero 2439)		*per memoria*
22	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori .		*per memoria*
23	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto .		*per memoria*
24	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione		675.000.000 —
	Totale del § 4. . .		687.000.000 —
	Totale della Sezione I . . .		3.932.700.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*		
25	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
26	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa).		*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 49 della spesa) .		*per memoria*
28	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (capitolo n. 50 della spesa) .		*per memoria*
	A) Ricavi della demolizione ed alienazione del materiale rotabile e navi-traghetto	—*per memoria*	
	B) Proventi della liquidazione dell'esercizio navigazione	*per memoria*	
	C) Parte disponibile dell'assegno annuo pel Fondo di riserva delle spese impreviste (art. 2. comma 6° del Regio decreto 31 dicembre 1925 numero 2439) . . .	*per memoria*	
29	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (capitolo n. 51 della spesa)		*per memoria*
30	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 52 della spesa)		*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di formaggiore	*per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	C. Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile .	*per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
JUNG

	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE — ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	3.005.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	92.000.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa . . .	148.700.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	687.000.000 —
	Totale della Sezione I . . .	3.932.700.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria . . .	3.932.700.000 —

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO III. — PARTE STRAORDINARIA	
	(Art. 18 - 2° capoverso della Legge 7 luglio 1907, n. 429).	
31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
32	Somme da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472 .	350.000.000 —
33	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	75.000.000 —
	A) Lavori patrimoniali . . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui capitolo n. 68 della spesa *per memoria*	
	2. Ricavo della vendita di beni (capitolo n. 68 della spesa . . . . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare cap. n. 68 della spesa) . . . . *per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 70 della spesa . . . . *per memoria*	
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 60 della spesa . . . . . . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui . *per memoria*	
	2. Ricavi . . . *per memoria*	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	C) Materiale d'esercizio (cap. n. 67 della spesa	*per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiali d'esercizio in genere . . *per memoria*		
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee . . . . *per memoria*		
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto	75.000.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (capitoli n. 50 e 65 della spesa) . . . 75.000.000		
	E) Diversi	*per memoria*	
	Totale del Titolo II . . .		425.000.000 —
	TITOLO III. - MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE		
	§1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.*		
	(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
84	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 71 e 72 della spesa)		*per memoria*
85	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
36	Forniture ai servizi (cap. n. 72 della spesa . .	775.000.000 —
37	Ricavi per vendite accrediti diversi (cap. n. 72 della spesa)	75.000.000 —
38	Ricupero di somme pagate in accanto di forniture in corso (cap n. 73 della spesa . . .	per memoria
39	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. n. 74 della spesa)	per memoria
40	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. n. 75 della spesa	per memoria
	Totale del § 1 . . .	850.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »*	
	(Regi Decreti 5 marzo 1925, n. 342 e 4 febbraio 1932, n. 125).	
41	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 77 della spesa)	per memoria
42	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (cap. n. 78 della spesa)	180.000.000 —
	A) Generi diversi . . . 180.000.000	
	1. Ricavi per vendite 180.000.000	
	2. Introiti e ricuperi diversi . . . *per memoria*	
	3. Deficienze e simili . . . . *per memoria*	
	B) Pesce fresco . . . . *Per memoria*	
	1. Ricavi per vendite . . . *per memoria*	
	2. Deficienze e simili . . . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	180.000 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 3. — *Officine e scorte.*		
43	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 79 della spesa)		655.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione	285.000.000	
	B) Officine dei depositi e squadre rialzo . . .	190.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata . . .	180.000.000	
44	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (cap. n. 80 della spesa) .		49.000.000 —
	A) Officine lavori	16.900.000	
	B) Cantieri per l'elettrificazione	6.500.000	
	C) Centrali elettriche . .	24.000.000	
	D) Tipolitografia	1.600.000	
45	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n. 81 della spesa)		229.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione	226.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo 200.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . . 1.000.000		

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	3. Parco sale montate e carrelli completi . . . 25.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione	3.000.000	
	Totale del § 3 . . .		938.000.000 —
	Totale del Titolo III . . .		1.963.000.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI (R. D. 25 ottobre 1925, n. 1915).		
46	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 82-A della spesa) . .	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. n. 82-B della spesa)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. D. 23 marzo 1924, n. 498).		
47	Ritenute al personale		76.500.000 —
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373	74.200.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.400.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, numero 418) . . .	900.000	
48	Entrate diverse		3.500.000 —
49	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. n. 21 della spesa) . . .		405.000.000 —
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi . .	322.000.000	
	B) Per caro viveri . . .	83.000.000	
	C) Per accantonamento in conto capitale . . .	*per memoria*	
50	Ricupero di somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1925, numero 1972)		6.500.000 —
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale		300.000 —
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi		53.500.000 —
53	Utili realizzati dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna costituenti il fondo pensioni e sussidi.		500.000 —
54	Interessi di lasciti, donazioni od oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 87 della spesa) . .		7.000 —
	Totale del Titolo V . .		545.807.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER GLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).	
55	Ritenute ordinarie	100.000 —
56	Entrate diverse	*per memoria*
57	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa)	2.000.000 —
58	Interessi sul patrimonio della gestione . . .	300.000 —
	Totale del Titolo VI . . .	2.400.000 —
	TITOLO VII — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
59	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 3 settembre 1925, n. 1647; 4 novembre 1926, n. 2269 e 6 novembre 1930, n. 1954; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto 31 marzo 1932, n. 419) capitoli nn. 92 e 93 della spesa)	41.500.000 —
	Gestione.	
60	Affitti delle case	19.000.000 —
61	Proventi e ricuperi diversi	5.000.000 —
62	Prelevamento dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato con Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
	Totale del Titolo VII . . .	65.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 23 marzo 1924, n. 499, 7 febbraio 1926, n. 187; legge 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed art. 1 R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314).	
63	Contributo del personale	19.500.000 —
64	Multe al personale	1.100.000 —
65	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento	100.000 —
66	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto 23 marzo 1924, numero 499)	2.100.000 —
67	Interessi sul fondo dell'Opera	7.500.000 —
68	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50.000 —
69	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	750.000 —
70	Entrate diverse ed eventuali	2.502.000 —
	A) Ricupero del disavanzo della gestione . . . 2.302.000	
	B) Diverse 200.000	
	Totale del Titolo VIII . . .	33.602.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e R. decreto 28 agosto 1930, n. 1314).		
71	Introiti della gestione (cap. n. 109 della spesa)		16.500.000 —
	A) Riscossioni per ritenute, percentuali sulle cessioni	4.200.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi . . .	1.200.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al persone .	1.500.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari . .	2.400.000	
	E) Reintegri al Fondo .	5.7000.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. n. 111-*e* della spesa)	1.500.000	
	Totale del Titolo IX . . .		16.500.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314).		
	Patrimonio.		
72	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. n. 110 della spesa)		81.500.000 —
	Gestione.		
73	Introiti della gestione (cap. n. 111 della spesa)		90.600.000 —
	Totale del Titolo X . . .		172.100.000 —

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; 27 gennaio 1924, n. 203, e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).	
	Patrimonio	
74	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 112 della spesa)	1.000.000 —
	Gestione.	
75	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli numeri 113 e 114 della spesa)	15.500.000 —
76	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (cap. n. 115 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .	16.500.000 —
	TITOLO XIII — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA. (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301).	
	Patrimonio.	
77	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. n. 116 della spesa	*per memoria*
78	Ricuperi diversi (cap. n. 116 della spesa) . .	*per memoria*
	Gestione.	
79	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. n. 117 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII . . .	—

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.	
80	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 118 della spesa)	1.150.000.000 —
81	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 119 della spesa)	70.000.000 —
82	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche amministrazioni e di privati (cap. n. 120 della spesa)	1.600.000.000 —
83	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (cap. n. 121 della spesa	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII . . .	2.820.000.000 —
	TITOLO XIV — PARTITE DI GIRO.	
84	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 122 della spesa)	66.200.000 —
85	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 123 della spesa . . .	178.000.000 —
86	Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo numero 124 della spesa)	8.000.000 —
87	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazone per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 125 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .	252.200.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza pei l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3.932.700.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	425.000.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie .	4.357.700.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini	850.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »	180.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	933.000.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	545.807.000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	2.400.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	65.500.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	33.602.000 —
	Titolo IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni	16.500.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale .	172.100.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	16.500.000 —
	Titolo XII. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi in Albania	—
	Titolo XIII. — Operazioni per conto di terzi, ecc.	2.820.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	5.635.409.000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro.	252.200.000 —
	Totale generale dell'entrata . . .	10.245.309.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dell'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		58.600.000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati . . .	44.200.000	
	B) Magazzini ed Agenzie .	14.400.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		4.000.000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati . . .	2.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie .	2.000.000	
	Totale del § 1 . . .		62.600.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		712.500.000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	42.200.000	
	B) Stazioni	478.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	192.300.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
4	Forniture spese ed acquisti		48.500.000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	900.000	
	B) Stazioni	37.800.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1.600.000	
	D) Convogli	8.200.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		2.500.000 —
	Totale del § 2 .		763.500.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		30.500.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	15.000.000	
	B) Controlli prodotti . .	15.500.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		900.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	300.000	
	B) Controlli prodotti . . .	600.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte .		5.000.000 —
	Totale del § 3		36.400.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		333.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	36.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie) .		227.000.000	
	C) Locomozione elettrica e servizio interno dei depositi, e personale di condotta		38.500.000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli		31.000.000	
10	Forniture, spese ed acquisti			310.800.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		4.000.000	
	B) Locomozione a vapore		223.000.000	
	1. Combustibile . .	198.000.000		
	2. Spese diverse .	25.000.000		
	C) Locomozione elettrica .		73.800.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	70.000.000		
	2. Spese diverse .	3.800.000		
	D) Locomozione a vapore ed elettrica		10.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli	7.700.000		
	2. Spese diverse .	2.300.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			435.000.000 —
	Totale del § 4			1.078.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*		
12	Personale		298.500.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	70.700.000	
	B) Sorveglianza della linea	25.000.000	
	C) Manutenzione della linea	134.500.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione . .	28.000.000	
	E) Operai	40.300.000	
13	Forniture, spese ed acquisti		62.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	4.000.000	
	B) Linea	28.000.000	
	C) Impianti di elettrificazione	2.000.000	
	D) Stazioni - Illuminazione	16.500.000	
	E) Convogli - Illuminazione elettrica	11.500.000	
14	Manutenzione della linea		204.000.000 —
	Totale del § 5		564.500.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).		
15	Personale		9.800.000 —
	A) Servizio movimento ..	2.000.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico	100.000	
	C) Servizio materiale e trazione	3.200.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni	4.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
16	Forniture, spese ed acquisti			2.800.000 —
	A) Sezioni e reparti . .		30.000	
	B) Stazioni		360.000	
	C) Depositi del personale viaggiante		10.000	
	D) Convogli		20.000	
	E) Locomozione		2.100.000	
	1. Combustibile .	1.700.000		
	2. Spese diverse .	400.000		
	F) Linea		275.000	
	G) Indennizzi		5.000	
17	Manutenzione del materiale rotabile			3.000.000 —
18	Manutenzione della linea			3.200.000 —
	Totale del § 6			18.800.000 —
	§ 7. — *Manutenzione dello Stretto di Messina.*			
19	Personale			2.700.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti			5.000.000 —
	A) Combustibile		2.000.000	
	B) Spese diverse		3.000.000	
	Totale del § 7			7.700.000 —
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*			
21	Contributo al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. n. 49 dell'entrata)			405.0000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
22	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171) (cap. n. 57 dell'entrata)		2.000.000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni		400.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale		30.000.000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405) . .		5.800.000 —
26	Oblazioni e sussidi al personale		2.200.000 —
27	Spese per il servizio sanitario (Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2918) e 8 gennaio 1925, n. 34)		5.500.000 —
28	Contributo per il « Dopolavoro ferroviario » (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1908) . .		2.100.000 —
29	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli		1.300.000 —
	A) Pel trasporto di persone	400.000	
	B) Pel trasporto di materiali	900.000	
	Totale delle « Spese generali di personale »		454.300.000 —
	Spese generali diverse.		
30	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		5.500.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti a lavori statistici . . .	5.400.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
31	Imposte e tasse	7.000.000 —
32	Spese giudiziali e contenziose	950.000 —
33	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino . . .	900.000 —
34	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	5.000.000 —
35	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere	5.600 000 —
36	Spese per la sorveglianza dei trasporti . . .	4.000.000 —
37	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	12.200.000 —
38	Compensi ad altre Amministrazioni per servizi coi loro treni e per servizi su tronchi in esercizio speciale	2.100.000 —
39	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	8.500.000 —
40	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	2.100.000 —
	A) Pel trasporto di persone 1.100.000	
	B) Pel trasporto di materiali 1.000.000	
41	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 12 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2850)	1.200.000 —
42	Spese casuali (art. 141 del regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)	250.000 —
43	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12.000.000 —
44	Spese diverse	10.000.000 —
	Totale delle « Spese generali diverse » . . .	77.300.000 —
	Totale del § 8 . . .	531.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
45	Servizi accessori ad impresa od in economia . .	3.400.000 —
46	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 533 e Regio Decreto 4 novembre 1926. n. 2269)	19.000.000 —
47	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del « Dopolavoro ferroviario » in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 227) (cap. n. 18 dell'entrata)	500.000 —
	Totale del § 9	22.900.000 —
	Totale della Sezione I	3.086.800.000 —
	Sezione II. — *Spese complementari.*	
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, penultimo capoverso dell'art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439).	
48	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli nn. 25 e 26 dell'entrata) .	56.000.000 —
49	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 27 dell'entrata)	65.000.000 —
50	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 28 e 33-D-1 dell'entrata)	75.000.000 —
51	Migliorie alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 29 e 33-A-4 dell'entrata)	*per memoria*
52	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (**Gruppo** Sicilia) (cap. n. 30 dell'entrata)	4.000.000 —
	A) **Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore** **3.750.000**	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	150.000	
	Totale della Sezione II		200.000.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		608.200.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.711.487,64	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	39.027.657,09	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimbosi anticipati di certificati 3,50 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . . .	542.614.536,35	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	D) delle somme fornite per per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.326.879,95	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione . .	1.519.438,97	
54	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		4.000.000 —
	A) per aumenti della dotazione di magazzino . .		
	B) per spese patrimoniali e di elettrificazione .	4.000.000	
55	Assegno al fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto 26 maggio 1932, n. 563) . .		20.000.000 —
56	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
57	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361) . .		120.000 —
58	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 20 *c* dell'entrata)		3.000.000 —
59	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto . . .		*per memoria*
60	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute .		4.780.000 —
	A) per la elettrificazione delle linee (cap. n. 33-*b* dell'entrata)	4.460.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	B) per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320.000	
	Totale del § 1		640.100.000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*		
61	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale		3.000.000 —
62	Contributo all'erario per linee cedute in esercizio ad altre Amministrazioni		2.800.000 —
	Totale del § 2		5.800.000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*		
63	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6 secondo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137)		*per memoria*
	Totale della Sezione III		645.900.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali) .	62.600.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	763.500.000 —
	§ 3. — Servizio commerciaale e del traffico .	86.400.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	1.078.800.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	564.500.000 —
	§ 6. — Ferrovie secondiarie Sicule	18.800.000 —
	§ 7. — Navigazione dello Stretto di Messina .	7.700.000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione .	531.600.000 —
	§ 9. — Servizi secondiari	22.900.000 —
	Totale della Sezione I	3.086.800.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	200.000.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti alla azienda ferroviaria	640.100.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee alla azienda ferroviaria	5.800.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria . . .	3.932.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
64	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
65	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto cap. numero 33-D-1 dellentrata)	110.000.000 —
66	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto	30.000.000 —
67	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 33-C dell'entrata)	36.000.000 —
68	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo n. 31-A-1, 2 e 3 dell'entrata	69.000.000 —
69	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 31-B dell'entrata)	180.000.000 —
70	Miglioramenti alle linee ed agli impianti (cap. n. 31-A-4 dell'entrata)	*per memoria*
71	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 34 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II	425.000.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE. § 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
72	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 34, 36 e 37 dell'entrata)	850.000.000 —
73	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 38 dell'entrata)	*per memoria*
74	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap n. 39 dell'entrata)	*per memoria*
75	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 40 dell'entrata)	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
Num.	Denominazione	
76	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2439)	*per memoria*
	Totale del § 1	850.000 000 —
	§ 2. — *Gestione speciale distributori viveri « La Provvida ».*	
	(R. D. 5 marzo 1925, n. 342, 4 febbraio 1932, n. 125).	
77	Spese d'impianto (cap. n. 41 dell'entrata) . .	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . *per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . . *per memoria*	
78	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 42 dell'entrata)	180.000.000 —
	A) Generi diversi 180.000.000	
	1. Acquisti generi 180.000.000	
	2. Acquisti materie accessorie *per memoria*	
	3. Spese per premi, compensi, ecc. . . . . . . *per memoria*	
	4. Addebiti per eccedenze e simili . . . . *per memoria*	
	5. Ammortamento del materiale di esercizio . *per memoria*	
	6. Diverse . . . *per memoria*	
	B) Pesce fresco . . . . . *per memoria*	
	1. Acquisti . . *per memoria*	
	2. Spese per premi, compensi, ecc. . . . . *per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	3. Addebiti per eccedenza e simili . . . . *per memoria*			
	4. Diverse . . . *per memoria*			
	Totale del § 2			180.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*			
79	Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 43 dell'entrata) . . .			655.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione		285.000.000	
	1. Personale. . .	114.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti .	171.000.000		
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . .		190.000.000	
	1. Personale . .	105.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti .	85.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata . . .		180.000.000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	155.000.000		
	2. Forniture, spese diverse . .	25.000.000		
80	Spese dei cantieri e affìcine diverse, e delle centrali elettrice (cap. n. 44 dell'entrata . . .			49.000.000 —
	A) Officine lavori		16.900.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	1. Personale . .	2.900.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti .	14.000.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione		6.500.000	
	1. Personale . .	1.500.000		
	2. Forniture spese ed acquisti .	5.000.000		
	C) Centrali elettriche . .		24.000.000	
	1. Personale . .	2.000.000		
	2. Forniture, spespe ed acquisti .	2.000.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari . .	4.000.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti	16.000.000		
	D) Tipolitografia		1.600.000	
	1. Personale . .	700.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti .	900.000		
81	Materiale di scorta - Materie ricevute (cap. n. 45 dell'entrata).			229.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione		226.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo .	200.000.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	2. Scorte fisse per navi - traghetto dello stretto di Messina . . .	1.000.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi . . .	25.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		3.000.000	
	Totale del § 3			933.000.000 —
	Totale del Titolo III			1.968.000.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 1915).			
82	Sfuttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. n. 46-*a* dell'entrata . .		*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. n. 46-*b* dell'entrata) .		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV			—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n 418 e R. D. 23 marzo 1924, n. 498).			
83	Pensioni			450.000.000 —
84	Indennità per caro-viveri			83.000.000 —
85	Sussidi			300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
86	Pensioni provvissorie ad agenti ex-gestioni austriache ed agenti proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto 25 ottobre 1925, n. 1972)	12.500.000 —
	A) Pensioni 10.500.000	
	B) Caro-viveri 2.000.000	
87	Erogazione dei proventi del fondo lasciati, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 54 dell'entrata)	7.000 —
88	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale ..	*per memoria*
	Totale del Titolo V	545.807.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).	
89	Pensioni	2.400.000 —
90	Sussidi	*per memoria*
91	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI	2.400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO VIII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
92	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553; 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2350; 3 settembre 1925, n. 1647; 4 novembre 1926, 2269; 6 novembre 1930, n. 1954; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto 31 marzo 1932, n. 419) (cap. n. 59 dell'entrata) . . .	40.000.000 —
93	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. n. 59 dell'entrata) . . .	1.500.000 —
	Gestione.	
94	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	16.500.000 —
95	Imposte e sovrimposte	200.000 —
96	Spese di amministrazione, custodia e diverse .	1.100.000 —
97	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile.	1.800.000 —
98	Manutenzione ordinaria	2.700.000 —
99	Manutenzione straordinaria	1.000.000 —
100	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
101	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti . .	700.000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto 4 novembre 1926, n. 2269) 200.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 4 del regolamento di cui il Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . 500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	C) Per eccedenze attive dei bilanci	*per memoria*	
	Totale del Titolo VII		65.500.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.		
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regi decreti 23 marzo 924, n. 499, e 7 febbraio 1926, n. 187; legge 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713 ed art. 1 del R. decreto 28 agosto 1930, n. 1314).		
102	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ex-agenti		13.000.000 —
103	Sussidi straordinari		1.000.000 —
104	Indennità di buonuscita		16.500.000 —
105	Assegni alimentari		1.000.000 —
106	Assegni giornalieri di malattia		2.100.000 —
107	Rimborsi di ritenute		2.000 —
108	Avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo VIII		33.602.000 —
	TITOLO IX. GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444, e R. decreto 28 agosto 1930, n. 1314).		
109	Spese della gestione (cap. n. 71 dell'entrata .		16.500.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni	3.455.000	
	B) Pagamenti di quote mensili.	4.400.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo . . .	80.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione . .	145.000	
	E) Versamento dell'avanzo	8.420.000	
	Totale del Titolo IX		**16.500.000 —**
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e R. decreto 28 agosto 1930, n. 1314).		
	Patrimonio.		
110	Somme mutuate al personale (cap. n. 72 dell'entrata)		**81.500.000 —**
	Gestione.		
111	Spese della gestione (cap. n. 73 dell'entrata) .		**90.600.000 —**
	A) Quote riservate in conto capitale	81.500.000	
	B) Interessi sui capitali del fondo di garanzia per le cessioni	1.500.000	
	C) Interessi sui capitali del fondo pensioni e sussidi	6.100.000	
	D) Spese eventuali . . .	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 71-*f* dell'entrata).	1.500.000	
	Totale del Titolo X		**172.100.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923. n. 2118; 27 gennaio 1924, n. 203, e decreto Ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).		
	Patrimonio.		
112	Società cooperativa fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 74 della entrata) .		1.000.000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di ca e	985.000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione. .	15.000	
	Gestione.		
113	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. n. 75 dell'entrata) .		15.000.000 —
114	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 75 dell'entrata) . . .		500.000 —
115	Versamento a Cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2412) (cap. n. 76 dell'entrata) . . .		*per memoria*
	Totale del Titolo XI		16.500.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.		
	(R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).		
	Patrimonio.		
116	Spese di impianto (cap. nn. 77 e 78 dell'entrata).		*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	Gestione.	
117	Spese della gestione e diverse (cap. n. 79 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	—
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.	
118	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 80 dell'entrata	1.150.000.000 —
119	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 81 dell'entrata)	70.000.000 —
120	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. n. 82 dell'entrata)	1.600.000.000 —
121	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. n. 83 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	2.820.000.000 —
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.	
122	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 84 dell'entrata)	66.200.000 —
123	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 85 dell'entrata) . . . . ,	178.000.000 —
124	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 86 dell'entrata)	8.000.000 —
125	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. n. 87 dell'entrata) . .	*per memoria*
	Totale del Titolo XIV	252.200.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	3.932.700.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	425.000.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie .	4.357.700.000 —
	Gestione speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, Officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini.	850.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale distributori viveri « La Provvida »	180.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	933.000.000
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi	545.807.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	2.400.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	65.500.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	33.602.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.500.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale .	172.100.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	16.500.000 —
	Titolo XII. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi in Albania	—
	Titolo XIII. — Operazioni per conto di terzi, ecc.	2.820.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome .	5.635.409.000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	252.200.000 —
	Totale generale della spesa	10.245.309.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 896. — *Svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e loro successive modificazioni, concernenti l'esercizio delle assicurazioni;

Visti il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, il R. decreto 28 marzo 1929, n. 519, il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, ed il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, concernenti la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di emanare norme integrative per lo svolgimento delle operazioni di assicurazioni e di capitalizzazione da parte dell'Istituto predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, afferenti ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione, dovranno essere costituite in conformità delle norme stabilite, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 174 del 28 luglio 1933-XI.

aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sull'esercizio delle assicurazioni e vincolate in base alle norme dei predetti decreti-legge e regolamento.

Art. 2.

Le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione, nonchè il tasso di interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle riserve matematiche, ed ogni loro modifica, devono essere approvate dal Ministero delle corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1933. — *Istituzione di nuove serie di abbonamento speciale per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio commerciale e del traffico, di cui la relazione n. C. 311/200/5 in data 21 aprile 1933 - Anno XI;

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 179 del 3 agosto 1933-XI.

Visto il R. decreto 26 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire 19 nuove serie di abbonamento speciale costituenti gli itinerari dal XVII al XXXV indicati nell'allegato 6-*A* alle Tariffe e condizioni pel trasporto delle persone, il cui testo viene sostituito da quello allegato al presente decreto.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Biglietti di abbonamento speciali.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rilascia biglietti di abbonamento speciali di 1ª, 2ª e 3ª classe per la validità da uno a dodici mesi e per gli itinerari risultanti dall'elenco di cui appresso.
E' altresì ammesso il rilascio dei biglietti suindicati per due qualsiasi degli itinerari risultanti nel detto elenco, purchè la somma dei due itinerari non corrisponda esattamente ad un itinerario singolo.
I prezzi dei biglietti per un itinerario di validità annuale sono stabiliti riducendo delle seguenti percentuali i prezzi annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa per i biglietti di abbonamento ordinari di cui all'allegato 6:
30 per cento per gli itinerari I, II, II-*bis*, V, V-*bis*, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII:

35 per cento per gli itinerari III, VII, VII-*bis*, VIII, VIII-*bis*, XVI, XXXI;

40 per cento per gli itinerari IV, IX, XXXIV, XXXV.

Nel caso di abbonamenti valevoli per due itinerari, il prezzo annuale si stabilisce come segue:

L'importo relativo al chilometraggio dell'itinerario più esteso si aumenta della quota afferente ai chilometri delle linee aggiuntevi per effetto dell'abbinamento con altra serie, calcolata con le basi che la tariffa degli abbonamenti ordinari indica per i chilometri successivi a quelli già pagati col prezzo del primo itinerario; mantenendo però su questa quota la percentuale di riduzione prevista per il secondo itinerario.

I prezzi annuali tanto per i biglietti speciali valevoli per un solo itinerario, quanto per quelli valevoli per due itinerari, integrati degli aumenti in vigore all'atto del rilascio, sono arrotondati per eccesso al multiplo di 13 lire.

Detto arrotondamento per le serie abbinate si intende applicabile una sola volta sull'importo complessivo.

I prezzi dei biglietti di validità inferore ad un anno si formano dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento speciale annuale ed attribuendo in lire intere due tredicesimi al primo mese ed un tredicesimo a ciascun mese successivo.

Si rilasciano abbonamenti intestati a due persone di una stessa ditta, purchè il primo periodo di validità sia di durata non inferiore a sei mesi. Il prezzo è quello stabilito per una persona, aumentato di un terzo ed arrotondato per eccesso al multiplo di 13.

Art. 2.

In congiunzione con gli itinerari degli abbonamenti speciali sono ammessi uno o più percorsi di allacciamento con una o più stazioni dell'itinerario dell'abbonamento speciale.

La tassazione di tali percorsi è fatta sulla loro lunghezza complessiva in base ai prezzi della tariffa ordinaria differenziale di cui all'art. 13, lettera *a*) della parte I, calcolati;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 volte;

per congiunzioni ad abbonamenti della validità rispettivamente di:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mesi.

Le rchieste dei percorsi di congiunzione devono essere fatte insieme con la domanda dell'abbonamento speciale e per la classe, durata e decorrenza dell'abbonamento stesso.

Sui percorsi di congiunzione l'abbonato ha gli stessi diritti ed i medesimi obblighi risultanti dal presente allegato.

Art. 3.

Pei ragazzi di età superiore ai tre anni non è concessa alcuna riduzione su tutti i prezzi suddetti.

Art. 4.

In aggiunta al prezzo dell'abbonamento si riscuote il diritto fisso di L. 6,80 per biglietto, più L. 10 di deposito cauzionale per la restituzione del biglietto alla scadenza.

Art. 5.

Ai biglietti di abbonamento speciali sono applicabili le condizioni particolari d'applicazione della tariffa per i biglietti di abbonameto ordinari di cui all'allegato 6.

ELENCO DEGLI ITINERARI.

N. B. — Nella descrizione degli itinerari di tutte le serie di abbonamenti speciali la dicitura: « Tutte le linee delle Ferrovie dello Stato » deve intendersi riferita alle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato sulle quali si applicano le tariffe viaggiatori delle ferrovie dello Stato.

Serie I.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a nord di quella Ventimiglia-Genova P. P.-Busalla-Villavernia-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara-Rovigo-Chioggia, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore, Como e Garda nonchè la linea Brescia-Iseo.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Pian Val Gardena; Brunico-Campo Tures; Trento T. V.-Malè.

Serie II.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Genova P. P.-Mignanego-Novi-Tortona-Piacenza-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa fino alla linea Napoli-Cancello-Caserta-Foggia-Manfredonia, questa compresa.

Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie II-bis.

Tutte le linee della serie II, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie III.

Tutte le linee continentali delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di qella Napoli-Aversa-Caserta-Foggia-Manfredonia questa compresa; più la linea Foggia-Lucera; le linee di navigazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima ed il tronco Messina Marittima-Messina Centrale esclusa la linea Cerignola Campagna-Cerignola.

Comprende inoltre la linea Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale.

Serie IV.

Tutte le linee della Sicilia (comprese le secondarie) delle ferrovie dello Stato, più le linee di navigazione Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima e Messina-Marittima-Reggio Calabria-Villa San Giovanni ed il tronco Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Reggio Calabria Centrale con diramazione a Reggio Calabria Marittima.

Serie V.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente della linea Sondrio-Lecco-Usmate Carnate-Milano C.-Piacenza-Parma-Bologna-Faenza-Borgo San Lorenzo-Dicomano-Pontassieve-Terontola-Foligno-Orte-Roma Termini-Fiumicino, questa compresa.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei laghi di Como e Maggiore.

Serie V-bis.

Tutte le linee della serie V, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie VI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad oriente della linea Iselle transito-Arona-Gallarate-Miano C.-Piacenza-Parma-Bologna-Pistoia-Firenze S. M. N.-Empoli-Siena-Chiusi-Bagni di Chianciano-Orte-Roma Termini, questa compresa, più la linea Roma-Sulmona-Pescara P. N.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore, Como e Garda, nonchè la linea Brescia-Iseo.

Non sono comprese le linee Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena, Brunico-Campo Tures, Trento T. V.-Malè, San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie VII.

Tutte le linee continentali delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud della linea Roma-Sulmona-Pescara C., questa compresa, ed esclusa la linea Cerignola Campagna-Cerignola; più le linee di navigazione Reggio Calabria-Villa San Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima, ed il tronco Messina Marittima-Messina C.

Comprende inoltre la linea Francavilla Fontana-Lecce con diramazione Novoli-Nardò Centrale.

Serie VII-bis.

Tutte le linee della serie VII, la linea Roma Termini-Civitavecchia, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie VIII.

Tutte le linee della serie IV e VII.

Serie VIII-bis

Tutte le linee della serie IV e VII, la linea Roma Termini-Civitavecchia, nonchè le linee delle ferrovie sarde dello Stato

Serie IX.

Tutte le linee delle ferrovie sarde dello Stato.

Serie X.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad occidente di quella Chiasso-Milano C.-Pavia-Voghera-Arquata S. Busalla-Genova Sampierdarena, questa compresa; più il tronco Genova Sampierdarena-Sarzana.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago Maggiore.

Serie XI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quella Prè S. Didier-Aosta-Torino P. N.-Alessandria-Arquata S.-Voghera-Piacenza-Parma-Modena-Nogara-Verona P. N.-Palazzolo sull'Oglio-Bergamo-Calolziocorte O.-Chiavenna, questa compresa; più i tronchi Arquata S.-Genova P. P.-Modena-Bologna; Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico e Colico-Sondrio.

Comprende inoltre le linee di navigazione dei Laghi Maggiore e di Como.

Serie XII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad oriente di quella Brennero-Verona P. N.-Mantova-Bologna-Ferrara, questa compresa, più i tronchi Bolzano-Gries-Malles-Venosta e Verona-Desenzano del Garda.

Comprende inoltre le linee di navigazione del Lago di Garda.

Non comprende le linee: Brunico-Campo Tures; Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena; Trento T. V. Malè.

Serie XIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle Genova P. P.-Mignanego-Novi L.-Milano C.-Verona-Padova-Rovigo-Ravenna-Rimini-Faenza-Firenze S. M. N.-Pisa C.-Genova P. P., queste comprese; più i tronchi Pisa C.-Livorno C.-Rimini-Ancona Marittima; Rovigo-Chioggia e Padova-Venezia S. L.

Serie XIV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Genova P. P.-Vezzano-Parma-Bologna-Ferrara, questa compresa, fino alla linea Roma Termini-Orte-Terni-Fabriano-Albacina-Macerata-Portocivitanova, questa compresa; più il tronco Terni-Aquila.

Serie XV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Livorno-Empoli-Firenze S. M. N.-Pontassieve-Foligno-Falconara M,. questa compresa; fino a quella Napoli Marittima-Cancello-Caianello V.-Sulmona-Pescara C.. questa compresa; più i tronchi Fabriano-Urbino; Falconara-Rimini e Ancona-Ancona Marittima.

Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie XVI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano a sud di quella Nettuno-Roma Termini-Sulmona-Pescara C., questa compresa; fino alla linea Salerno-Avellino-Benevento-Foggia-Manfredonia, questa compresa.

Serie XVII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Iselle Transito-Sesto Catende-Rho-Milano C.-Pavia-Casalpusterlengo-Piacenza-Bologna C.-Nogara-Buttapietra-Verona P. N.-Rovato-Berga-

mo-Ponte San Pietro-Lecco-Chiavenna, queste comprese; più i tronchi: Colico-Sondrio, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico, Pavia Voghera-Tortona-Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P. e Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena.

Serie XVIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Iselle Transito-Borgomanero-Novara-Alessandria-Arquata Scrivia-Voghera-Piacenza-Milano C.-Brescia-Calolziocorte Olginate-Chiavenna, queste comprese; più i tronchi: Novara-Torino P. N., Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P., Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena, Codogno-Mantova, Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico e Colico-Sondrio.

Serie XIX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato che si trovano ad est di quella Padova-Venezia S. L.-Treviso-Susegana-Sacile-Pinzano-Gemona-Ospedaletto-Tarvisio C.-Fusine Laghi *Transito*, questa compresa.

Serie XX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di San Candido-Fortezza-Trento-Verona P. N.-Dossobuono-Mantova-Nogara-Bologna C.-Padova-Venezia S. L.-Portogruaro-San Vito al Tagliamento-Casarsa-Montebelluna-Calalzo-Pieve di Cadore, queste comprese; più i tronchi Fortezza-Brennero. Bolzano Gries-Malles Venosta, Rovigo-Chioggia e Casarsa-Udine. Non sono comprese le linee Trento T. V.-Malè, Brunico-Campo Tures e Chiusa Val Gardena-Plan Val Gardena.

Serie XXI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Iselle Transito-Beura Cardezza-Arona-Sesto Calende-Laveno Mombello-Gallarate-Milano C.-Pavia Broni-Tortona-Arquata Scrivia-Alessandria-Torino P. N.-Bardonecchia Confine, queste comprese; più i tronchi: Laveno Mombello-Pino Confine, Arquata Scrivia-Mignanego-Genova P. P., Ronco-Busalla-Genova Sampierdarena e Broni-Piacenza.

Serie XXII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Prè St. Didier-Chivasso-Asti-Alessandria-Arquata Scrivia-Busalla-Genova P. P.-Savona Letimbro-Bastia Mondovì-Cuneo-Saluzzo-Moretta-Airasca-Torino P. N.-Bardonecchia Confine queste comprese; più i

tronchi: San Giuseppe di Cairo-Altare, Ceva-Ormea-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda Confine, Busca-Dronero, Airasca-Pinerolo-Torre Pellice e Bricherasio-Barge.

Serie XXIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Piena Confine-Ventimiglia-Genova P. P.-Busalla-Arquata Scrivia, Tortona-Alessandria-Asti-Acqui-San Giuseppe di Cairo-Savona Letimbro, queste comprese; più i tronchi: San Giuseppe di Cairo-Bastia, Mondovì-Cuneo, Ceva-Ormea, San Giuseppe di Cairo-Altare, Asti-Torino P. N., Tortona-Milano C., Genova P.P.-Carrara Città, Sarzana-Parma e Vezzano-Santo Stefano di Magra.

Serie XXIV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Codogno-Piacenza-Fornovo-Bologna C.-Firenze S. M. N.-Faenza-Rimini-Ravenna-Ferrara-Bologna C.-Nogara-Codogno, queste comprese; più i tronchi: Codogno-Milano C., Fornovo-La Spezia C., Rimini-Ancona Marittima, Ferrara-Venezia S. L. e Rovigo-Chioggia.

Serie XXV.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Santo Stefano di Magra-Vezzano--Livorno C.-Civitavecchia-Roma Termini-Chiusi Bagni di Chianciano-Pontassieve-Borgo San Lorenzo-Firenze S. M. N.-Pistoia-Lucca-Viareggio, queste comprese; più i tronchi: Vezzano-Genova P. P., Campiglia Marittima-Piombino, Borgo San Lorenzo-Forlì, Pistoia-Bologna C., Santo Stefano di Magra-Equi Terme. Escluse le linee Civitavecchia-Capranica Sutri-Orte e Attigliano Bomarzo-Viterbo-Roma Trastevere.

Serie XXVI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Firenze S. M. N.-Empoli-Siena-Chiusi Bagni di Chianciano-Attigliano Bomarzo-Viterbo P. F.-Capranica Sutri-Civitavecchia-Roma Termini-Terni-Foligno-Terontola-Firenze S. M. N., queste comprese; più i tronchi: Empoli-Pisa C.-Livorno C., Terni-Sulmona, Foligno-Urbino, Fabriano-Ancona Marittima e Albacina-Macerata.

Serie XXVII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Firenze S. M. N.-Terontola-Foligno-Terni-Sulmona-Pescara C.-Ancona Marittima-Ravenna-Lugo-Castelbolognese-Faenza-Firenze S. M. N.,

queste comprese; più i tronchi: Castelbolognese-Bologna C. e Terni-Roma Termini. Non sono comprese le linee Giulianova-Teramo e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

Serie XXVIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Civitavecchia-Roma Termini-Campo Leone-Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli Marittima-Cancello-Roccasecca-Avezzano-Sulmona-Terni-Orte-Attigliano Bomarzo-Viterbo Porta Fiorentina-Capranica Sutri-Civitavecchia, queste comprese; più i tronchi: Civitavecchia-Grosseto, Palo Cerveteri-Ladispoli, Ponte Galera,Fiumicino, Campo Leone-Nettuno-Priverno Fossanova-Terracina, Formia-Gaeta e Sulmona-Pescara C. Non è compreso il tronco Formia-Sparanise.

Serie XXIX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Roma Termini-Campoleone-Villa Literno-Napoli Mergellina-Napoli Marittima-Salerno-Avellino-Rocchetta Sant'Antonio-Foggia-Benevento-Vinchiaturo-Caianello Vairano-Roma Termini, queste comprese; più i tronchi: Formia-Gaeta, Torre Annunziata C.-Gragnano,Salerno-Potenza Inferiore, Sicignano degli Alburni-Lagonegro e Vinchiaturo-Termoli. Non sono comprese le linee Roma-Albano-Nettuno, Ciampino-Frascati, Ciampino-Cecchina-Velletri e Segni Paliano-Velletri-Sezze Romano-Priverno-Terracina.

Sere XXX.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Ancona Marittima-Foligno-Roma Termini-Avezzano-Cassino-Cancello-Napoli C.-Aversa-Foggia-Ancona, queste comprese; più il tronco Foligno-Perugia. Non sono comprese le linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Serie XXXI.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Foggia-Benevento-Avellino-Salerno-Paola - Cosenza - Sibari - Taranto-Brindisi Marittima-Foggia, queste comprese; più il tronco Salerno-Napoli C.

Serie XXXII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Foggia-Potenza Inferiore-Metaponto-Brindisi Marittima-Foggia, queste comprese; più i tronchi: Foggia-Pescara C., Foggia-Manfredonia,

Foggia-Lucera, Cervaro-Napoli C., Brindisi-Lecce, Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.

Serie XXXIII.

Tutte le linee delle ferrovie dello Stato comprese fra quelle di Paola-Reggio Calabria C.-Catanzaro Marina-Sibari-Paola, queste comprese; più i tronchi: Paola-Napoli Marittima, Sibari-Bari Centrale e i tratti marittimi Reggio di Calabria-Villa San Giovanni-Messina Marittima e Reggio Calabria Marittima-Messina Marittima.

Serie XXXIV.

Tutte le linee sicule delle ferrovie dello Stato situate ad est della linea Fiumetorto-Porto Empedocle, questa compresa; più il tronco Fiumetorto-Palermo C.

Serie XXXV.

Tutte le linee sicule delle ferrovie dello Stato situate ad ovest della liena Fiumetorto-Caltanisetta Xirbi-Licata, questa compresa.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

LEGGE 23 maggio 1933, n. 821. *Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933 n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933 n. 154, concernente la indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 166 del 19 luglio 1933-XI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 966. — *Intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante la estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di accelerare l'attuazione del programma di elettrificazione previsto nel piano organico di graduale svolgimento all'uopo predisposto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di intensificare l'esecuzione del programma di elettrificazione della rete in un periodo di tempo inferiore a quello previsto nel piano organico predisposto.

L'Amministrazione ferroviaria è pertanto autorizzata ad inserire nel proprio bilancio anche in meno di quattro esercizi finanziari, a partire da quello 1932-1933, la somma di L. 1200 milioni già autorizzata col R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 183 dell'8 agosto 1933-XI.

deceti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservvare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 giugno 1933, n. 951. — *Modifica della circoscrizione dei Compartimenti delle ferrovie di Stato di Ancona e Bari* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 29 giugno 1912, n. 728;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La stazione di Termoli passa dal 1° luglio 1933-XI dalla circoscrizione del Compartimento ferroviario di Ancona a quella del Compartimento di Bari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 182 del 7 agosto 1933-XI.

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guadasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1933. *Norme per l'importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

DECRETA:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1933-34 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'im-

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 163 del 15 luglio 1933-XI.

portazione delle patate sino al limite massimo di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa da quei Paesi esteri dove esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris.*

Le patate inoltre dovranno provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi di fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione, con una tolleranza complessiva al riguardo del 5 per cento.

Art. 3.

La facoltà di concedere autorizzazione all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, e fisserà le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono applicabili soltanto in favore di enti agrari, agricoltori e ditte commerciali inscritte all'Albo degli esportatori e che a giudizio insindacabile della Commissione di cui al successivo articolo 6, presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

I permessi rilasciati dalla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, relativi alle suddette autorizzazioni, non sono cedibili.

Gli enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo, che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1933 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e relativa classificazione di riproduzione, il quantitativo (non inferiore a mille quintali) che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Regia stazione di patologia vegetale, in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3. La Regia stazione di patologia vegetale rimborserà all'interessato l'aliquota di spese per la parte del quantitativo eventualmente non assegnato.

Art. 5.

E' data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare anche, con sopraluoghi nei magazzini ed alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli enti agrari, gli agricoltori e le ditte commerciali autorizzati all'importazione hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 6.

La decisione definitiva ed inappellabile in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale del commercio — Ufficio trattati — del Ministero delle corporazioni, dal Direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista del commercio, da un rappresentante della Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 7.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine, e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, e da un certificato rilasciato dagl'Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 8.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1934 e dovrà avvenire presso le dogane seguenti: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Trieste, Genova, Livorno, Napoli, Brindisi, Catania e Cagliari.

Art. 9.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punte ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 luglio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ACERBO.

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1. che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel Comune di . . . . Provincia di . . . . ;

2. che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaca operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;*

3. che entro un raggi di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doriphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di 2 chilometri;

4. che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5. che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6. che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate . . . .

Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .

Peso della spedizione . . . .

Specie dell'imballaggio . . . .

N. dei colli . . . .

Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . . ,

N. del vagone . . . .

Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .

Nome ed indirizzo del mittente . . . . ,

(Timbro)

Firma del delegato del Servizio fitopatologico.

---

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . . certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . . e situate nel Comune di . . . . . Provincia di . . . . sono (3) . . . . , , ... , , e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione)

Firma: . . . .

Data: . . . .

(Timbro)

---

(1) Qualità del funzionario o nome dell'istituto o ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.

(2) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933. *Agevolazioni di tariffa per i trasporti ferroviari di canapa indigena, greggia o pettinata e di stoppa di canapa indigena* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato è aggiunta la tariffa eccezionale n. 146 P. V. il cui testo è allegato al presente decreto.

Nel volume II delle Condizioni e tariffe predette, di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. qui appresso riportate, è aggiunta l'indicazione della tariffa eccezionale 146:

« Canapa indigena od esotica, anche pettinata e tinta - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª:

« Canapa (stoppa di) - vedi allegato 7, categ. 4ª e 6ª;

« Cascami di fibre vegetali o da intreccio - vedi allegato 7, categ. 4ª e 6ª;

c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della nuova Zelanda), di juta, cioè stoppe . . . . .

« Fibre vegetali tessibili o da intreccio - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª;

c) di altre piante (canapa indigena od esotica, juta, kapok, cocco, sparto, ecc.), anche pettinate e tinte . . . . .

« Stoppa di canapa e di lino - vedi allegato 7, categoria 4ª e 6ª . . .

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 1° luglio 1933.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1933 Anno XI.

ALLEGATO D. M. 20.6.33.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 146 P. V.

CANAPA INDIGENA GREGGIA O PETTINATA E STOPPA DI CANAPA INDIGENA

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Aversa, Caserta, Casoria Afragola, Frattamaggiore Grumo, Marcianise, Napoli, S. Antimo Atella.	Le stazioni belghe, olandesi e della Francia del Nord che verranno indicate dall'Amministrazione.	5	87

Condizioni speciali

1. — La presente tariffa è applicabile alle spedizioni eseguite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere che saranno indicate dall'Amministrazione.

2. — E' pure applicabile, in via di rimborso, ai trasporti appoggiati ad un transito di confine italiano od estero per essere rispediti, *senza alterazione del carico*, alle stazioni suddette, purchè unitamente ai documenti del trasporto originario, siano presentati anche quelli relativi alla rispedizione.

3. — Le domande di rimborso debbono essere presentate, entro 180 giorni dalla data del trasporto originario, corredate dei documenti di cui sopra.

4. — Ai trasporti fruenti di questa tariffa non sono applicabili le riduzioni previste dalla tariffa ordinaria n. 36 P. V.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI

DECRETO MINISTERIALE 1° Agosto 1933, n. 270. *Concorso interno a posti di Sotto capo tecnico con conseguente cambio di qualifica a Sorvegliante lavori.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione n. PAG 410/24/96417 in lata 23 luglio 1933 A. XI del Servizio Personale e Affari Generali, riguardante esami di concorso interno per posti di Sotto capo tecnico con conseguente cambio di qualifica a Sorvegliante lavori;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 10 posti di Sotto capo tecnico con conseguente cambio di qualifica a Sorvegliante lavori, fra gli Operai di 1ª classe del Servizio Lavori e Costruzioni - Ramo manutenzione fabbricati, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Ministro: CIANO.

Norme per gli esami di concorso interno a 10 posti di sotto capo tecnico del ramo manutenzione fabbricati ed opere d'arte, con conseguente cambio di qualifica a sorvegliante lavori (Gr. 11).

1. — In relazione all'Art. 60 R. P. è indetto un concorso a 10 posti di Sotto capo tecnico, con conseguente cambio di qualifica a Sorvegliante lavori.

2. — Potranno partecipare al concorso gli operai di 1ª classe stabili, del ramo manutenzione fabbricati ed opere d'arte, dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni.

3. — Gli operai di 1ª classe che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, apposita

domanda compilata su carta bollata da L. 5, indirizzata alla Direzione Generale - Servizio Lavori e Costruzioni.

4. — I Capi degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità e sulle funzioni esercitate con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1928-1932. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di anzianità nel grado attuale, nonchè del carico di famiglia e della eventuale qualità di ex combattente (con la puntazione assegnata dalla Commissione combattenti) o di invalido per la causa Nazionale.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado non inferiore al terzo, e composta di due altri Funzionari di grado non inferiore al quinto.

In caso di impedimento di uno dei membri, esso verrà sostituito definitivamente da altro, pure da nominarsi dal Direttore Generale.

6. — Le ammissioni agli esami veranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, in relazione alle disposizioni degli Art. 61 e 62 R. P., ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4., e dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che riterrà del caso.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

7. — L'incarico della compilazione dei temi delle prove scritte è deferito alla Commissione esaminatrice, la quale ha pure facoltà discrezionali per determinare le norme per la disciplina degli esami stessi.

8. — Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni della qualifica a cui il candidato aspira, da servire anche come saggio di composizione italiana.

La seconda prova scritta consisterà nella soluzione di un problema od esecuzione di un computo che implichi l'applica-

zione di nozioni di matematica e di cognizioni tecniche e professionali.

La prova orale verterà sulle materie risultanti dal programma appresso indicato.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e per la prova orale.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4., fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di condotta, capacità e attitudini, tenendo anche conto del servizio prestato nell'esecuzione e nella sorveglianza di lavori. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 42/60 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito una puntazione inferiore ai 18/30. Saranno dichiarati idonei quei candidati che avranno riportata anche nella prova orale una puntazione non inferiore ai 21/30 dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice per tale prova.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e sul rapporto informativo, costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito.

12. — La graduatoria di merito sarà così formata dalla Commissione esaminatice, dando, a parità di voti, la precedenza agli ex combattenti ed agli invalidi per la Causa Nazionale in relazione all'art. 58 R. P., con preferenza a coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze. In mancanza della qualifica di ex combattente o di invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di punti, sarà tenuto conto dell'anzianità secondo le norme dell'art. 59 R. P. e del maggior carico di famiglia.

13. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

14. — I dichiarati vincitori verranno immessi nelle funzioni di Sorvegliante lavori secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito e dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento, nelle funzioni stesse, della effettiva durata di sei mesi.

15. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato la destinazione che verrà loro

assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 R. P., e decadranno da ogni diritto.

16. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalla graduatoria di esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

17. — La graduatoria di merito, approvata dal Ministero, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

MATERIA DI ESAME.

Nozioni di aritmetica:

Operzioni sui numeri interi, frazionari o decimali. Sistema metrico decimale.

Nozioni di geometria:

Nozioni sulle figure piane e sui solidi più semplici. Misura della circonferenza.. Misura della superficie delle figure piane. Misura della superficie e dei volumi dei principali solidi.

Rilievi sul terreno con l'uso di canne o nastri metrici e delle paline. Uso dello squadro graduato a traguardi e del livello ad acqua. Rappresentazione grafica del rilevamento con disegno a scala, ovvero con schizzo e visuale quotata.

Nozioni sui materiali da costruzione e loro caratteristiche. Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzioni. Laterizi e loro fabbricazione. Calci, cemento e gesso. Pozzolana e sabbia. Chiaie e pietrisco e loro impiego nei calcestruzzi.

Natura e composizione delle malte e dei calcestruzzi.

Scavi e riporti — esaurimenti d'acqua — armature e sbadacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazione e sui vari sistemi di costipazione del terreno.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di muratura comprese le opere in cemento armato. Lavori in galleria. Varie specie di faccia vista. Muri a secco. Scogliere.

Legnami da costruzione — principali essenze, loro proprietà ed usi. Opere in legname sia stabili che provvisorie.

Ferro, acciaio o ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

Nozioni sulle varie specie dei fabbricati e loro accessori.

Nozioni sul collocamento in opera di condotte per acqua, gas, ecc.

Vari tipi di giunzione. Tubi ordinari e speciali

Conoscenza dei vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.

Cenni sulle macchine edili di uso più comune.

Cenni sulla misura e valutazione dei lavori.

Conteggi relativi all'impiego ed al ricavo dei materiali.

Nozioni sulle linee ferroviarie. Corpo stradale e sue caratteristiche; sezione normale, pendenze, curve, opere d'arte (cavalcavia, sottovia, ponti in muratura ed a travate metalliche, viadotti, gallerie, muri di sostegno ecc.), passaggi a livello.

Nozioni sull'ordinamento del Servizio Lavori e Costruzioni e dei dipendenti impianti.

Nozioni sulle disposizioni regolamentari del personale e sulle competenze accessorie.

Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni e la profilassi malarica e pronto soccorso.

Nozioni sulle principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria, sul regolamento dei segnali e sulla circolazione dei treni.

Il Ministro: CIANO.

REGIO DECRETO 21 luglio 1933, n. 1036. — *Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1932-33 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 636, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1932-33;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2439;

Visto il R. decreto 21 maggio 1933, n. 450;

Considerato che il fondo di riserva delle Ferrovie dello Stato per le spese impreviste compresa l'assegnazione in suo favore inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1932-33 presenta una disponibilità di L. 35.821.200,20;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva delle Ferrovie dello Stato per le spece impreviste è autorizzata la prelevazione della somma di L. 3.422.052,05 da assegnarsi al capitolo n. 21 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie per l'esercizio 1932-33 e da stanziarsi nello stato di previsione della spesa delle Ferrovie stesse al capitolo di nuova istituzione n. 60-*bis*, « Rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche delle spese occorse per l'emissione delle obbligazioni - Serie speciale 4.50 per cento, Elettrificazione Ferrovie dello Stato », ripartitamente come segue:

A) spese per l'allestimento e collocamento dei titoli L. 2.200.000;

B) interessi ai sottoscrittori per il periodo fino al 30 giugno 1933, L. 1.222.052,05.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 194 del 22 agosto 1933-XI.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento col rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933-Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933. *Riduzione dell'aumento percentuale per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato degli avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole e delle fettucce di barbabietole allo stato umido* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'aumento percentuale sui prezzi delle tariffe competenti, risultanti dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, numero 372, è ridotto al 300 % per le seguenti merci:

Avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole;

Fettucce di barbabietole allo stato umido risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 189 del 16 agosto 1933-XI.

Il presente decreto sarà trasmessso alla Corte dei conti per la registrazione, ed avrà vigore a cominciare dalla campagna saccarifera 1933.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:*
PUPPIN.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1933. *Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad incorporarsi due aziende di credito* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il suddetto R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, e detta le norme per la vigilanza governativa sull'Istituto;

Viste le domande in data 9 maggio e 24 giugno 1933 con le quali l'Istituto ha chiesto di essere autorizzato ad incorporarsi, per fusione, la Cooperativa di credito anconitana fra il presonale ferroviario di Ancona e la Società cooperativa « Cassa alleanza tramvieri » di Genova;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad incorporarsi, per fusione, la Società anonima cooperativa « Cooperativa di cre-

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 190 del 17 agosto 1933-XI.

dito anconitana fra il personale ferroviario di Ancona », e la Società anonima cooperativa « Cassa alleanza tramvieri » di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1933. *Estensione alle relazioni reciproche fra l'Italia e la Norvegia, l'Olanda, la Rumania e la Svezia dell'Accordo stipulato a Dresda nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1933 pel trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.)* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 131 23111/2 del 22 luglio 1933 - Anno XI;

Visto il proprio decreto n. 2956 in data 20 giugno 1933 - Anno XI, col quale veniva reso esecutivo in Italia l'Accordo di Dresda soltanto nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e l'Ungheria;

Viste le ratifiche pervenute successivamente alla data del detto decreto dalla Norvegia, dall'Olanda, dalla Rumania e dalla Svezia;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Accordo stipulato a Dresda [in facoltà dell'art. 4, paragrafo 2 della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924] nei

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 195 del 23 agosto 1933-XI.

giorni 20, 21 e 22 aprile 1933-XI fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo, olandese, polacco anche per la Città Libera di Danzica e svedese dall'altra parte, e reso esecutivo in Italia a partire dal 1. luglio 1933-XI nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia, la Polonia, la Città Libera di Danzica e l'Ungheria, viene esteso e reso esecutivo in Italia anche nelle relazioni reciproche fra l'Italia e la Norvegia, l'Olanda, la Rumania e la Svezia.

Roma, addì 1. agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1933. *Riduzione dei termini di resa dei trasporti di cose nelle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le modificazioni appresso indicate:

A) — Il paragrafo 1 dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

§ 1 - *Spedizioni a grande ed a piccola velocità.* — L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario entro un termine massimo calcolato nel modo seguente:

1. — ***Per le spedizioni a grande velocità***:

a) ore 18 ovvero ore 12 per operazioni in partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 24 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso fino a 500 chilometri, più ore 18 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso oltre i primi 500.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 193 del 21 agosto 1933-XI.

In nessun caso il termine di resa può essere inferiore a 48 ore.

2. — *Per le spedizioni a piccola velocità:*

a) ore 36 ovvero ore 24 per operazioni in partenza, rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro;

b) ore 48 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso fino a 500 chilometri, più ore 36 per ogni 250 chilometri indivisibili di percorso oltre i primi 500.

B) — I punti *a*) e *d*) del paragrafo 2 dell'art. 43 sono sostituiti dai seguenti:

a) di ore 12 per le spedizioni a grande velocità e di ore 24 per quelle a piccola velocità che debbono attraversare lo stretto di Messina;

d) per qualunque spedizione, di ore 24 per ogni domenica che in tutto o in parte cada nel termine di resa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1933-XI:

pag. 398 — Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Aiutante Disegnatore in prova: al numero 24, dove è detto *Cavazzi* Guerrazzo, leggasi, *Gavazzi* Guerrazzo.

pag. 402 — Graduatoria di merito del concorso a 60 posti di Sotto capo tecnico in prova: dopo il numero 57 aggiungere il numero 58 col nominativo *Mazzeo* Roberto, depennando la riga in cui è ripetuto il n. 53 (Rainero Emilio).

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1933. — *Agevolazioni ferroviarie di tariffa a favore dei centri di rispedizione e relative ai trasporti a carro di bestiame piccolo macellato, di carni macellate, di pollame morto e di uova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decretro 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1930, n. 2691;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1931, n. 185;
Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1933, n. 1661;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le disposizioni dei decreti Ministeriali 12 giugno 1930, n. 2691, 21 luglio 1931, n. 185, e 24 gennaio 1933, n. 1661, relativo ai trasporti di prodotti ortofrutticoli, sono estese ai trasporti a carro di bestiame piccolo macellato, di carni macellate, di pollame morto e di uova, di origine nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 4 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 200 del 29 agosto 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1933-XI, n. 426. *Graduatorie relative al concorso interno per N. 76 posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 11 agosto 1933 Anno XI N. PAG. 410/24/111552 del Servizio Personale e Affari Generali, relativa al concorso interno per posti di Sotto capo tecnico;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato con R. D. L. 7 aprile 1925 N. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le annesse graduatorie relative al concorso interno a N. 76 posti di Sotto capo tecnico bandito col D. M. 20 settembre 1932 N. 612 e si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle graduatorie stesse.

Per coprire poi le ulteriori vacanze di organico da tempo scoperte si autorizza la immissione in funzioni di Sotto capo tecnico, seguendo l'ordine delle graduatorie, di altri 33 idonei, oltre i vincitori del concorso, ripartiti per impianti e specialità come viene appresso specificato:

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE.

Ramo Officine:	Montatori veicoli	N	3
	Verniciatori	»	3
	Tornitori	»	2
	Falegnami	»	3
	Fonditori	»	1
Ramo Depositi		»	6
» elettricisti		»	1
Squadre di rialzo		»	9
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI		»	5

Roma, li 24 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

Graduatoria di merito degli agenti riusciti idonei a Sottocapotecnico nell'esame di concorso interno bandito con D. M. 20 settembre 1932 n. 612.

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE.

OFFICINE.

Calderai e Saldatori (Posti 4).

1 — 188803 — *Betteloni* Vittorio — Off. Verona
2 — 219496 — *Furgeri* Giovanni — » Torino

Tornitori (Posti 4).

1 — 260583 — *Cerni* Corrado — Off. Rimini
2 — 197965 — *Ciabattini* Achille Ren. — » Firenze
3 — 116713 — *de Maio* Placido — » Pietrarsa
4 — 239333 — *Francofonte* Vincenzo — » Verona
5 — 267364 — *Bernini* Annibale — » Torino
6 — 267452 — *Bartolomasi* Giuseppe — » Bologna
7 — 189659 — *Quagliana* Rosario — Sez. Palermo
8 — 215176 — *D'Arco* Ciro — Off. Pietrarsa
9 — 271292 — *Paragatti* Fernando — » Firenze
10 — 262598 — *Dispari* Giovanni — » Voghera
11 — 200108 — *Formiconi* Mariano — » Foligno
12 — 188815 — *Filippini* Adone — » Verona
13 — 264488 — *Renofio* Luigi — » »

Montatori Veicoli (Posti 4).

1 — 262619 — *Gatti* Antonio — Off. Voghera
2 — 269171 — *Carolo* Antonio — » Vicenza
3 — 196260 — *Di Paola* Alfredo — » Granili
4 — 195849 — *Oliviero* Vincenzo — » »
5 — 231850 — *Sannino* Pasquale — » »
6 — 200146 — *Corsi* Pietro — » Roma
7 — 269078 — *Caretto* Mario — Coll. Torino
8 — 267485 — *Giorgi* Guido — » Genova
9 — 269074 — *Passaleva* Carlo — Off. Firenze
10 — 231089 — *Pozzi* Arrigo — » »

Falegnami (Posti 3).

1 — 237470 — *Carnicelli* Mario — Off. Vicenza
2 — 218264 — *Gallia* Edoardo — Coll. Milano
3 — 188632 — *Rosati* Mariano — Off. Roma

4 — 262648 — *Vercesi* Andrea — Off. Voghera
5 — 262646 — *Bertolotti* Edmondo — » »
6 — 235920 — *Spiritelli* Giuseppe — » »
7 — 221142 — *Braschi* Giuseppe — » Firenze
8 — 275616 — *Cornia* Adelmo — » Bologna
9 — 197967 — *De-Santi* Eugenio — Coll. Genova
10 — 259656 — *Dominato* Alessandro — Off. Vicenza
11 — 197364 — *Lodi* Mario — » Bologna
12 — 271111 — *Pistarino* Maurizio — Coll. Torino
13 — 288315 — *di Nunzio* Isidoro — Off. Foggia
14 — 277745 — *Muscariello* Raffaele — » Granili

Verniciatori (Posti 6).

1 — 271297 — *Saccardi* Riccardo — Off. Firenze
2 — 269252 — *Meschi* Silvio — » Vicenza
3 — 262639 — *Fagioli* Ezio — » Voghera
4 — 192068 — *Fenzi* Giovanni — » Verona
5 — 280652 — *Rizzi* Marino — » Voghera
6 — 175151 — *Albertini* Carlo — » Torino
7 — 201930 — *Del Muscio* Luigi — » Bologna
8 — 159875 — *Barone* Domenico — » Catania
9 — 273148 — *Corsini* Aurelio — » Bologna
10 — 281084 — *Poscetti* Filippo — » Roma
11 — 216853 — *Oliva* Giacomo — » Voghera

Fonditori (Posti 1).

1 — 251997 — *Chiavico* Tranquillo — Off. Verona
2 — 220324 — *Bacherini* Lodovico — » Firenze

OFFICINE E DEPOSITI.

Elettricisti (Posti 6).

1 — 273591 — *Lazzeri* Andrea — Off. Rivarolo
2 — 256454 — *Del Corso* Francesco — Dep. Genova T.
3 — 278930 — *D'Alto* Costante — » Gallarate
4 — 227363 — *Molinari* Luigi — » Novi S. B.
5 — 215849 — *Storti* Arturo — » Bologna
6 — 231349 — *Novero* Ettore — » Campasso
7 — 240651 — *De Simone* rag. Ant. — » Napoli CC. F.
8 — 273615 — *Bottai* Amedeo — » Genova T.
9 — 260957 — *Gritti* Alessandro — » Gallarate
10 — 259940 — *Paparozzi* Gino — » Milano C
11 — 273609 — *Ercoli* Emilio — » Campasso
12 — 269815 — *Benni* Luigi — » Torino

DEPOSITI.
(Posti 6).

1 — 268623 — *Sardella* Ing. Giuseppe — Firenze
2 — 218155 — *Miranda* Roberto — Napoli
3 — 281671 — *Cardani* Mario — Udine
4 — 240695 — *Bravo* Arnaldo — Genova
5 — 244429 — *Rosciano* Bartolomeo — Bolzano
6 — 281082 — *Mancini* Amedeo — Roma
7 — 235017 — *Avallone* Giovanni — Salerno
8 — 263265 — *Brunetti* Otello — Roma
9 — 260686 — *Solinas* Antonio — Cagliari
10 — 178822 — *Bragaglia* Ernesto — Milano
11 — 221186 — *Cavalieri* Rodolfo — Firenze
12 — 261890 — *Adamo* Giovanni — Spezia
13 — 225217 — *Carazzi* Gino — Mantova

SQUADRE DI RIALZO.
(Posti 16).

1 — 236052 — *Zanini* Giulio — Firenze
2 — 269529 — *Fantato* Guglielmo — Trieste
3 — 218226 — *Tiberti* Girolamo — Genova
4 — 264062 — *Ambrogio* Romolo — »
5 — 227862 — *D'Alberti* Nicola — Bari
6 — 264703 — *Tamagnone* Tommaso — Torino
7 — 214251 — *Legger* Tancredi — »
8 — 278940 — *Pesce* Renato — Milano
9 — 228315 — *Soffietti* Angelo — Torino
10 — 265645 — *Ercole* Giacomo — »
11 — 231769 — *Silvietti* Ottorino — Firenze
12 — 192059 — *Caligaris* Pietro — Torino
13 — 224171 — *Fontana* Luigi — Milano
14 — 273535 — *Stazio* Ciro — Torino
15 — 266574 — *Casaglia* Emilio — Genova
16 — 275790 — *Paracchini* Luigi — Torino
17 — 280986 — *Pilotti* Giuseppe — Venezia
18 — 275954 — *Molinari* Mario — »
19 — 237573 — *Bolognesi* Paolo — Milano
20 — 281620 — *Marcon* Carlo — Trieste
21 — 280987 — *Mosconi* Giuseppe — Milano
22 — 269739 — *Cermelli* Pio — Genova
23 — 249621 — *Montoli* Mario — Milano
24 — 271969 — *Penna* Attilio — Genova
25 — 221931 — *Guizzi* Guido — Ancona
26 — 228534 — *Cigala* Giovanni — Milano

27 — 226384 — *Robotti* Giuseppe — Milano
28 — 245974 — *Garelli* Pietro — Genova
29 — 251573 — *Corbani* Vittorio — »
30 — 264293 — *Lommi* Remo — Roma
31 — 217572 — *Mondanelli* Guido — Firenze
32 — 240670 — *Ventura* Luciano — Palermo

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI.

Uffici Impianti elettrici e di segnalamento.

Elettro-meccanici (Posti 25).

1 — 277004 — *Bernardi* Angelo — I.E.S. Venezia
2 — 279201 — *Grandi* Giovanni — » Bologna
3 — 230627 — *Saracchi* Luigi — » Milano
4 — 268101 — *Motta* Ambrogio — » Genova
5 — 280028 — *Giannoni* Ulderico — » Firenze
6 — 196354 — *Massobrio* Francesco — » Milano
7 — 206263 — *De Gaetano* Nunzio — Sez. Lav. Trieste
8 — 172381 — *Giovani* Adolfo — Serv. Lav. Roma
9 — 154675 — *Stiaffini* Adriano — I.E.S. Venezia
10 — 175448 — *Peirani* Giusto — » Torino
11 — 184684 — *Capitani* Romolo — » Roma
12 — 176205 — *Martini* Giovanni — » Torino
13 — 192082 — *Rimondi* Augusto — » Bologna
14 — 283956 — *Zuccotti* Luigi — » Torino
15 — 288407 — *Graziuso* Giovanni — » Napoli
16 — 273589 — *La Mura* Ottavio — » Firenze
17 — 205197 — *Sala* Venturo — » Milano
18 — 277098 — *Tura* Pietro — » Genova
19 — 195605 — *Miglietti* Adolfo — » Torino
20 — 282977 — *Paribelli* Luigi — » Roma
21 — 282380 — *Scacchetti* Gino — » Torino
22 — 205151 — *Mutti* Arturo — » Bologna
23 — 203038 — *Carlettini* Amedeo — » Roma
24 — 172270 — *Gandolfo* Angelo — » Genova
25 — 188522 — *Mariotti* Alfredo — » Roma
26 — 277011 — *Risaro* Gaetano — » Milano
27 — 276114 — *Gilardi* Mario — » Genova
28 — 172651 — *Repetto* Paolo — » Torino
29 — 200893 — *Vanni* Francesco — Serv. Lav. Roma
30 — 221073 — *Rosmini* Carlo — I.E.S. Milano
31 — 273323 — *Masotto* Vittore — Sez. Lav. Trieste
32 — 282622 — *Bosotti* Ettore — I.E.S. Torino
33 — 232247 — *Poli* Raul — » Firenze

34 — 224711 — *Guidazzi* Livio — I.E.S. Torino
35 — 289566 — *Gatti* Carlo — » »
36 — 187829 — *Cazzato* Vito — Sez. Lav. Bari
37 — 216810 — *Cappannelli* Renato — I.E.S. Roma
38 — 238158 — *Magistri* Carlo — » Genova
39 — 176004 — *Del Guerra* Bruno — » »
40 — 276988 — *Massa* Giacinto — » Torino
41 — 280544 — *Negroni* Umberto — Uff. Costr. Porretta
42 — 215108 — *Orcellet* Emilio — I.E.S. Genova
43 — 185443 — *Martusciello* Paolo — » Napoli

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI.

STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO.
(Posti 1)

1 — 217810 — *Martino* Alessandro — Roma

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1933-XI, n. 495. *Concorso interno per* 510 *posti di operaio di* 1ª *classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione n. PAG-410/24/76777 in data 21 agosto 1933-XI del Servizio Personale e Affari Generali, riguardante esami di concorso interno per posti di operaio di 1ª classe;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per 510 posti di Operaio di 1ª classe (250 per il Servizio Materiale e Trazione, 253 per il Servizio Lavori e Costruzioni, 4 per il Servizio Approvvigionamenti - Stabilimento tipo-litografico; 3 per il Regio Istituto Sperimentale delle Comunicazioni - Sezione Ferroviaria) fra gli Operai degli anzidetti Servizi ed Impianti, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto, dalle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 24 agosto 1933 - Anno XI.

Il Ministro
CIANO.

Norme per il concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per N. 250 posti di operaio di 1ª classe per il Servizio Materiale e Trazione, suddivisi come appresso:

Sezione di Torino	10
» » Milano	18
» » Genova	9
» » Venezia	7
» » Trieste	7
» » Bologna	5
» » Firenze	10
» » Ancona	4
» » Roma	10
» » Napoli	8
» » Bari	5
» » Reggio Calabria	3
» » Palermo	7
Sezione ed Officine di Cagliari	5
Officine di Torino	22
» » Voghera	7
» » Verona	12
» » Vicenza	10
» » Rivarolo	5
» » Bologna	5
» » Rimini	11
» » Firenze	20
» » Foligno	5
» » Roma	8
» » Granili	7
» » Pietrarsa	14
» » Taranto	5
» » Foggia	4
» » Messina	3
» » Catania	2
Sede Centrale (litografi)	2
Totale	250

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Operai di qualsiasi mestiere che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile.

3. — Gli Operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione, Officina od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 3 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

I Capi delle Sezioni, degli Uffici, delle Officine dai quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1928-1932, del carico di famiglia, nonchè della eventuale qualità di ex combattente (con la puntazione assegnata dalla Commissione combattenti) o di invalido per la Causa Nazionale.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto terzo nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno tenuti separatamente per ogni Sezione ed Officina e per il laboratorio del Servizio Materiale e Trazione e la ripartizione per mestiere dei posti assegnati a ciascuna Sezione ed Officina verrà fissata dal Servizio Materiale e Trazione.

Gli operai degli Uffici collaudi saranno aggregati ai concorrenti dipendenti dagli impianti della Sezione o dell'Officina in sede più prossima.

Detti esami saranno effettuati dagli impianti di cui sopra a mezzo di Commissioni, da nominarsi dal Capo del Servizio

Materiale e Trazione, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di uno dei lavori normali, riferentesi al mestiere richiesto dal candidato, che occorrerà in quel momento eseguire a locomotive o veicoli giacenti in riparazione.

Nella scelta dei lavori da affidare si dovrà aver cura di preferire quelli che siano particolarmente atti a dimostrare le buona e sicura conoscenza della tecnologia dei singoli mestieri e delle particolarità del materiale rotabile e riparando.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice e dovranno essere tali da poter essere eseguiti da un solo operaio, sia pure coll'aiuto di manovali. Per i mestieri nei quali è normalmente necessario l'aiuto di un Aiutante operaio potrà esser dato in ausilio al candidato anche un agente di tale qualifica.

Quando risultasse che il lavoro è fatto così malamente da recar danno al materiale riparando, chi sorveglia la prova potrà far sospendere il lavoro e la Commissione potrà dichiarare, se del caso, ultimata la prova pratica.

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

La prova orale ha per scopo di determinare il grado di conoscenza che l'agente possiede circa la tecnologia speciale del mestiere nel quale ha effettuato la prova pratica, specialmente per quanto ne riguarda l'applicazione nei lavori di riparazione del materiale rotabile, la conoscenza pratica del materiale stesso, nonchè le istruzioni e norme sulla esecuzione dei lavori di riparazione delle locomotive e veicoli.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

Una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso.

Una prova di disegno facoltativa che consisterà nella rappresentazione grafica, quotata, di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva o veicolo, su rilievo dal vero.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti 30	
Prova orale	» 10	
Prove facoltative	» 4	per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 8/10 dei punti attribuiti alla prova pratica, e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti a' sensi dell'art. 58 R. P. e agli invalidi per la Causa Nazionale a' sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454 con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze. In mancanza della qualità di ex combattente o invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato Regolamento, e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo impianto.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche impianto non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Trazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri impianti seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 250 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione un ugual numero di agenti, riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LE PROVE ORALI.

Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricorrono nell'applicazione del mestiere per il quale l'aspirante chiede di concorrere.

Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere richiesto dall'aspirante; difetti che più frequentemente si possono riscontrare e modo di accertarli.

Descrizione degli attrezzi e delle macchine utensili adoperati per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nel mestiere richiesto dall'aspirante; loro uso e lettura.

Numerazione e classificazione delle locomotive e dei veicoli iscritti nel parco delle FF. SS. Descrizione dei vari tipi di locomotive e di veicoli e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere richiesto dell'aspirante.

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione nei riguardi delle parti suddette.

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (capitolo II delle Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle strade ferrate. Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi

affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio, con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

Norme per il concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe del Servizio Lavori e Costruzioni.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per N. 253 posti di operaio di 1ª classe, per il Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso:

Ramo impianti elettrici e di segnalamento:	
Ufficio impianti elettrici e di segnalamento di Torino	50
Ufficio impianti elettrici e di segnalamento di Genova	45
Uffici impianti elettrici e di segnalamento di Venezia e Milano ed Ufficio elettrificazione di Gorizia	35
Uffici impianti elettrici e di segnalamento di Bologna, Firenze, Ufficio costruzioni idroelettriche di Porretta Terme ed Ufficio elettrificazione di Arezzo	35
Uffici impianti elettrici e di segnalamento di Roma e Napoli ed Ufficio elettrificazione di Roma	20
Sede Centrale ed Uffici Speciali delle Sezioni Lavori di Trieste, Ancona, Bari, Reggio Cal., Palermo e Cagliari	28
Ramo squadre ponti in ferro (compreso il personale addetto alle Navi-traghetto)	10
Ramo materiale fisso, meccanismi e servizi d'acqua	16
Laboratorio foto-cianografico	2
Ramo manutenzione fabbricati	12
Totale N.	253

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti a mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti ai mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli operai che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile.

3. — Gli Operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 3 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni Esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1928-1932, del carico di famiglia, nonchè della eventuale qualità di ex combattente (con la puntazione assegnata dalla Commissione combattenti) o di invalido per la Causa Nazionale.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto terzo nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per ciascun ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un lavoro inerente al mestiere nel quale il concorrente avrà chiesto di essere esaminato, lavoro che dovrà essere scelto fra quelli di maggiore importanza che ricorrono nel detto mestiere.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma annesso e sarà diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni essenziali per il mestiere dell'aspirante.

I lavori relativi alla prova pratica dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

Una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da sceglieresi dall'aspirante stesso tra quelli afferenti al ramo di servizio al quale egli appartiene.

Una prova di disegno facoltativa che consisterà in rilievi dal vero di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismi o nella esecuzione di uno schizzo quotato a mano libera di cosa inerente al mestiere del candidato.

Della prova facoltativa di disegno sono esclusi i concorrenti del Laboratorio fotocianografico.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale	»	10
Prove facoltative	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 8/10 dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che

determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti a' sensi dell'art. 58 R. P. e agli invalidi per la Causa Nazionale a' sensi della Legge 24 marzo 1930 N. 454 con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze. In mancanza della qualità di ex combattente o invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato Regolamento, e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio o gruppi di impianti di uno stesso ramo di servizio.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata dei sei mesi, a termine dell'art. 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri rami di servizio o gruppi di impianti dello stesso ramo di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 253 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE.

Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricorrono nell'applicazione del mestiere dell'aspirante.

Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; difetti che più frequentemente si possono in essi riscontrare e modo di accertarli.

Descrizione del macchinario, attrezzi, meccanismi, apparecchi ed impianti al cui uso, costruzione, posa e manutenzione è addetto l'aspirante e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere dell'aspirante.

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione, nei riguardi delle parti suddette.

Apparecchi di misure usati nel mestiere dell'aspirante; loro uso e lettura.

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Testo unico approvato con R. D. 13 gennaio 1904 n. 51 nella parte riguardante l'esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme d'igiene dell'operaio, con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni.

Norme per il concorso interno a posti di operaio di 1ª classe per il Servizio Approvvigionamenti - Stabilimento tipolitografico.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per N. 4 posti di operaio di 1ª classe, per il Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento tipo-litografico - Rami tipografia, litografia e legatoria).

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Operai addetti al suindicato stabilimento che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano ottenuta la nomina a stabile.

3. — Gli Operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Servizio Approvvigionamenti, per il tramite gerarchico, e non più oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 5 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

Il Capo dello Stabilimento Tipo-litografico trasmetterà al Servizio Approvvigionamenti le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

A cura del prefato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti informativi, completati con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione esaminatrice di cui al punto 5° del presente bando insieme ad un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1928-1932, del carico di famiglia, nonchè della eventuale qualità di ex combattente (con la puntazione assegnata dalla Commissione combattenti) o di invalido per la Causa Nazionale.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto terzo nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del

Capo dello Stabilimento tipo-litografico, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Approvvigionamenti, composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di grado non inferiore al 7°.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazioni dei temi per gli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una pratica ed una orale.

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro od esecuzione pratica di operazioni relative al mestiere pel quale il candidato viene esaminato.

Le due prove scritte consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento d'indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana, la seconda in un problema di aritmetica e geometria.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui appresso.

I lavori relativi alle prove pratica e scritte dovranno essere eseguiti sotto la soveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30	
Prova orale	»	10	
Prove scritte	»	10	per prova
Prova facoltativa	»	4	

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver riportato almeno 8/10 dei punti complessivamente attribuiti alle prove pratica e scritta, e non meno di 7/10 dei punti attribuiti a ciascuna di esse e per essere riconosciuti

idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti a' sensi dell'art. 58 R. P. e agli invalidi per la Causa Nazionale a' sensi della Legge 24 marzo 1930 N. 454 con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze. In mancanza della qualità di ex combattente o invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato Regolamento, e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno senz'altro immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 R. P.

12. — Nel caso che qualcuno dei vincitori del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Approvvigionamenti altro agente riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratica e scritte, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE.

a) Cultura generale:

Aritmetica e Geometria elementare. — Prime quattro operazioni su numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni

ordinarie. Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Superficie delle più comuni figure piane.

b) Cultura tecnica:

Per i litografi.

Nozioni generali — Nomenclatura degli organi costituenti le macchine litografiche — Pulitura e lavaggio della macchina — Piccole riparazioni — Levigatura e livello delle pietre litografiche — Diversa qualità delle pietre — Diverse qualità di carta — Riproduzioni litografiche.

Per i tipografi.

1) *Impressori*: Nozioni generali — Nomenclatura degli organi delle diverse macchine tipografiche — Pulitura e lavaggio macchine — Piccole riparazioni — Funzionamento della macchina linotype e monotype — Stereotipia — Clichès — Qualità carta — Cognizioni di legatoria — Messa in macchina in 4-8-16-32 — Marginatura delle forme — Avviamento forme di caratteri, clichés, stereotipie — Rulli, loro uso e conservazione — Requisiti necessari per ottenere una buona stampa — Procedimento nei lavori a colori — Precauzioni per evitare disgrazie alle persone e danni al materiale — Mettifoglio automatico.

2) *Compositori*: Nozioni generali — Nomenclatura organi principali delle diverse macchine tipografiche — Brevi cenni sulle linotype e monotype — Clichés — Stereotipie — Esecuzione composizioni tipografiche — Bozze — Casse — Caratteri — Qualità carta — Cognizioni legatoria.

Per i legatori.

Nozioni generali — Vari tipi di rilegature — Vari sistemi di cuciture — Macchine: da taglio, da cucire, perforatrice, piegatrice, torchio, pressa, bilanciere, procedimenti dei vari lavori.

Materie necessarie: tele, pelli, carte, cartoni, rubriche, registri, scatole da ufficio.

c) Materie di servizio:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie — Disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro — Norme per la tenuta delle scorte — Prelievi e versamenti.

Norme per il concorso interno a posti di Operaio di 1ª classe per il R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni (Sezione Ferroviaria).

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per N. 3 posti di operaio di 1ª classe per il R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni — Sezione Ferroviaria.

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli operai addetti al suindicato Istituto che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano ottenuta la nomina a stabile.

3. — Gli Operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Servizio Personale e Affari Generali, per il tramite gerarchico, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 5 indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere.

Il Direttore della Sezione ferroviaria dell'Istituto Sperimentale trasmetterà al Servizio Personale e Affari Generali le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione accompagnandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

A cura del prefato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti informativi, completati con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione esaminatrice di cui al punto 5° del presente bando insieme ad un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1928-1932, del carico di famiglia, nonchè della eventuale qualità di ex combattente (con la puntazione assegnata dalla Commissione combattenti) o di invalido per la Causa Nazionale.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto terzo nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo immediato, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice da nominarsi dal Capo del Servizio Personale e Affari Generali, composta di un Presidente di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di grado non inferiore al 7°.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale.

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un lavoro inerente al mestiere nel quale il concorrente avrà chiesto di essere esaminato, lavoro che dovrà essere scelto fra quelli di maggiore importanza che ricorrono nel detto mestiere.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'annesso programma.

I lavori relativi alla prova pratica dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice.

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi coadiuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici.

A richiesta dei candidati saranno consentite:

Una prova di lavoro facoltativa che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da sceglieresi dall'aspirante stesso.

Una prova di disegno facoltativa che consisterà in rilievi dal vero di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismi o nella esecuzione di uno schizzo quotato a mano libera di cosa inerente al mestiere del candidato.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale	»	10
Prove facoltative	»	4 per prova

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver riportato almeno 8/10 dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti a' sensi dell'art. 58 R. P. e agli invalidi per la Causa Nazionale a' sensi della Legge 24 marzo 1930 N. 454 con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze. In mancanza della qualità di ex combattente o invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato Regolamento, e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno senz'altro immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere, prima di conseguire la promozione, un periodi di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata dei sei mesi, a termini dell'art. 63 R. P.

12. — Nel caso che qualcuno dei vincitori del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo elemmato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Personale e Affari Generali, altro agente riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante la prova pratica, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE.

Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricorrono nell'applicazione del mestiere dell'aspirante.

Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; difetti che più frequentemente si possono in essi riscontrare e modo di accertarli. Descrizione

degli attrezzi e delle macchine utensili adoperati per la lavorazione dei detti materiali.

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei detti attrezzi e macchine utensili.

Apparecchi di misura usati nel mestiere dell'aspirante; loro uso e lettura.

Precauzioni da osservarsi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Capo 2° delle Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle strade ferrate. Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1).

Norme di igiene dell'operaio con particolare riguardo all'esercizio del mestiere dell'aspirante.

---

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti, a quanto più specialmenthe riguarda le relative mansioni.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. 1101. — *Autorizzazione della spesa di* L. 36.000.000 *per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di assicurare la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Bologna-Firenze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Bologna-Firenze è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 36.000.000.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di assumere impegni sull'esercizio 1933-1934 per i lavori medesimi entro il suddetto limite.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni in bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 206 del 5 settembre 1933-XI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1109. — *Sistemazione della gestione mutui al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641;
Visto l'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682;
Visto l'art. 1, comma 3°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità di procurare idoneo impiego alle disponibilità esuberanti della gestione dei mutui al personale delle Ferrovie dello Stato, istituita in esecuzione dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913 sopra citata;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prestiti che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale con i fondi autorizzati dall'articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, sono limitati di regola al corrispettivo della cessione di una annata di stipendio per la durata di cinque anni a norma dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Potranno essere estesi all'importo massimo ammesso dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, e alla durata di dieci anni, quando la gestione dei prestiti presenti disponibilità superiori a quelle ritenute necessarie per il soddisfacimento delle domande di mutui quinquennali.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 208 del 7 settembre 1933-XI.

Art. 2.

Le domande di mutui decennali dovranno essere motivate da speciali esigenze economiche o familiari dei richiedenti.

Tenendo conto di tali esigenze ed in base alle referenze e proposte degli uffici da cui dipendono i richiedenti, all'accettazione delle domande provvederanno due funzionari della Direzione generale delle Ferrovie appartenenti l'uno al Servizio personale e affari generali e l'altro al Servizio ragioneria, delegati dai rispettivi capi servizio.

Con lo stesso criterio sarà regolata anche l'accettazione delle domande di mutui quinquennali, quando le disponibilità della gestione risultino insufficienti per il completo loro accoglimento.

Art. 3.

L'importo delle disponibilità che potranno destinarsi per ogni esercizio finanziario alla concessione dei mutui decennali, sarà determinato in via preventiva a cura della Direzione generale delle Ferrovie, Servizio ragioneria, ed approvato dal direttore generale.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933-XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Errata-corrige

Bollettino n. 29/1933:

D. M. 27 giugno 1933, n. 3008.

— pag. 364 — Il n. 3 di graduatoria, anzichè: CASELLA *Gennaro;* leggasi: CASSELLA *Gennaro;*

D. M. 27 giugno 1933, n. 3012.

— pag. 365 — Il n. 10 di graduatoria, anzichè: SANTONI RUGIU' *Giuseppe*; leggasi: SANTONI RUGIU *Giuseppe.*

Il n. 16 di graduatoria, anzichè: MESTRALET *Carlo;* leggasi: MESTRALLET *Carlo.*

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1933, n. 637. — *Approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interno per n. 65 posti di Sorvegliante della linea.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 24 agosto 1933-XI N. PAG. 410/24/117194 del Servizio Personale e Affari Generali, relativa al Concorso interno per posti di Sorvegliante della linea;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei relativa al Concorso interno per N .65 posti di Sorvegliante della linea bandito col D M. 25 aprile 1932 n. 2352 e si autorizza la pubblicazione della graduatoria stessa sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 5 settembre 1933-XI.

Il Ministro: CIANO.

Graduatoria di merito degli agenti che hanno conseguito l'idoneità nel Concorso per 65 posti di sorvegliante della linea di cui il D. M. 25 maggio 1932, n. 2352.

1. — 245647 — *Facchini* Francesco — Roma
2. — 223896 — *Andreozzi* Giovanni — »
3. — 270583 — *Vernacchia* Gabriele — Napoli
4. — 289094 — *Dagostin* Giovanni — Bolzano
5. — 253766 — *Berutti* Carlo — Torino
6. — 180872 — *Spiezia* Michele — Napoli
7. — 247507 — *Cortese* Vincenzo — Reggio C.
8. — 193442 — *Bazzica* Cirillo — Venezia
9. — 214297 — *Barbazza* Giuseppe — Milano
10. — 242191 — *Nervo* Evasio — »
11. — 282168 — *Di Coscio* Aristide — »
12. — 247476 — *Dell'Orco* Giovanni — Bari

13. — 210076 — *Corsini* Carmo — Firenze
14. — 239661 — *Plahuta* Luigi — Bologna
15. — 179726 — *Rastaldo* Enrico — Torino
16. — 272822 — *Savino* Lazzaro — Bari
17. — 243922 — *La Centra* Francesco — »
18. — 206621 — *Semolini* Vincenzo — Venezia
19. — 225207 — *Venturi* Angiolo — Bologna
20. — 283893 — *La Rosa* Benedetto — Palermo
21. — 239108 — *Taddeo* Damiano — Genova
22. — 230230 — *Cozzi* Giuseppe — Milano
23. — 271909 — *Valoppi* Biagio — Venezia
24. — 180523 — *Paliotti* Luigi — Firenze
25. — 196284 — *Vinci* Enrico — Napoli
26. — 174951 — *Vespa* Pietro — Milano
27. — 166582 — *Verrigni* Antonio — Genova
28. — 226422 — *Lucchi* Arnaldo — Venezia
29. — 237811 — *Giosuè* Oriente — Ancona
30. — 212942 — *Bormolini* Guido — Milano
31. — 179115 — *Iaconianni* Vincenzo — Reggio C.
32. — 197445 — *Moscarelli* Giuseppe — Napoli
33. — 179989 — *De Maio* Gennaro — »
34. — 181719 — *Costanza* Carmelo — Palermo
35. — 179730 — *Ormandi* Giuseppe — Torino
36. — 240907 — *Ottogallo* Giuseppe — Venezia
37. — 289082 — *Ferrari* Giuseppe — Milano
38. — 207278 — *Calabria* Carminiello — Reggio C.
39. — 164721 — *Oliveto* Lodovico — »
40. — 268269 — *Bugli* Mario — Bologna
41. — 228645 — *Bordin* Pietro — Venezia
42. — 221917 — *Burgognoni* Virgilio — Bologna
43. — 209981 — *Patana* Romano — Roma
44. — 193734 — *Giansante* Francesco — »
45. — 259750 — *Argiolas* Giuseppe — Cagliari
46. — 255125 — *Cerioni* Enrico — Ancona
47. — 178623 — *Gambino* Bartolomeo — Torino
48. — 153384 — *Ficili* Calogero — Palermo
49. — 210561 — *Mirasole* Giuseppe — »
50. — 181720 — *Sciarrotta* Giuseppe — »
51. — 204423 — *Toni* Pietro — Bologna
52. — 239479 — *Tonon* Romano — Cagliari
53. — 270575 — *Cirella* Ciro — Napoli
54. — 288098 — *Wolcan* Attilio — Bolzano
55. — 180968 — *Cancelmo* Vincenzo — Ancona
56. — 268570 — *Ricozzi* Pietro — Roma

57. — 207102 — *Corsini* Vittorio — Firenze
58. — 270290 — *Banzola* Giulio — Bologna
59. — 178304 — *Zompatori* Onesto — Roma
60. — 170641 — *Mosca* Salvatore — Palermo
61. — 226405 — *Zerpelloni* Giovanni — Venezia
62. — 158224 — *Conte* Giovanni — Roma
63. — 283489 — *Angiola* Giovanni — Napoli
64. — 286388 — *Pirc* Giuseppe — Genova
65. — 158723 — *Vitale* Stefano — Bari
66. — 203225 — *Frassi* Emilio — Milano
67. — 242472 — *Romagnani* Dante — Firenze
68. — 186154 — *Bertolini* Aldino — Bologna
69. — 247499 — *Fortino* Cataldo — Reggio C.
70. — 166080 — *Borgucci* Pompilio — Roma
71. — 213080 — *Mazzoni* Ettore — Bologna
72. — 180895 — *Arteritano* Pasquale — Reggio C.
73. — 200758 — *Fatone* Francesco — Bari
74. — 189619 — *Raffaele* Michele — Reggio C.
75. — 180050 — *Tondini* Carlo — Milano
76. — 180603 — *Carena* Giovanni — Torino
77. — 143493 — *Musacchio* Domenico — Reggio C.
78. — 173894 — *Zani* Domenico — Milano
79. — 227935 — *Tulissi* Felice — Trieste
80. — 237705 — *Lovatti* Guido — Bologna
81. — 242561 — *Molle* Guglielmo — Roma
82. — 229564 — *Trobia* Luigi — Palermo
83. — 249149 — *Abbate* Filiberto — Roma
84. — 180983 — *Caserta* Alfonso — Napoli
85. — 193676 — *Betti* Guglielmo — Firenze
86. — 161936 — *Ferrero* Ernesto — Torino
87. — 214252 — *Faure* Nemesio — »
88. — 204542 — *Gabrielli* Publio — Roma
89. — 187969 — *Dalmonte* Agostino — Bologna
90. — 154845 — *Di Ruzza* Pasquale — Roma
91. — 179658 — *Matera* Vito — Bari
92. — 235094 — *Forte* Domenico — Reggio C.
93. — 274125 — *D'Aprile* Carlo — »
94. — 245598 — *Buzzelli* Nicola — Roma
95. — 224266 — *Lovatti* Romeo — Bologna
96. — 185731 — *Bellagamba* Primo — »
97. — 215595 — *Martini* Ettore — Venezia
98. — 179584 — *Tesini* Doviglio — Bologna
99. — 193433 — *Sterzi* Luigi — Venezia
100. — 238760 — *Tagliaferri* Pietro — Firenze

101. — 193741 — *Roncolini* Erminio — Roma
102. — 193472 — *Policante* Ferruccio — Venezia
103. — 207134 — *Signorini* Giuseppe — Firenze
104. — 214410 — *Massi* Luigi — Trieste
105. — 216252 — *Modesti* Modesto — Firenze
106. — 150440 — *Musacchio* Giovanni — Reggio C.
107. — 241421 — *Meterangelo* Michele — Bari
108. — 282354 — *Di Salvo* Giovanni — Palermo
109. — 216339 — *Di Nino* Emilio — Roma
110. — 208364 — *Roncolini* Telemaco — »
111. — 202865 — *Rosi* Vincenzo — Ancona
112. — 195767 — *Mariotti* Giuseppe — Bologna
113. — 208449 — *Allerta* Pasquale — Napoli
114. — 213149 — *Catenaccio* Filippo — Roma
115. — 204486 — *Samorè* Arturo — Bologna
116. — 242247 — *Pelati* Luigi — Genova
117. — 219726 — *Urani* Andrea — Torino
118. — 186836 — *Levoni* Primo — Bologna
119. — 141038 — *Porta* Augusto — Torino
120. — 180121 — *Alberti* Delino — Bologna
121. — 176117 — *Poletti* Adolfo — »
122. — 187328 — *Mocellin* Bortolo — »
123. — 213067 — *Scanzaroli* Dante — »
124. — 211165 — *Mennitti* Florindo — Napoli
125. — 181035 — *Suriano* Cosimo — Bari
126. — 182558 — *Ponta* Giuseppe — Genova
127. — 245321 — *Muscatello* Antonio — Reggio C.
128. — 288233 — *Del Parco* Ruffino — Napoli
129. — 216373 — *De Vita* Carlo — »
130. — 152795 — *Frassino* Orazio — Torino
131. — 200768 — *Di Giorgio* Antonio — Trieste
132. — 170543 — *Piazzini* Arturo — Firenze
133. — 209873 — *Nanni* Silvio — Bologna
134. — 250567 — *Ottino* Savino — Bolzano
135. — 219775 — *Matteucci* Ivo — Bologna
136. — 281450 — *Mosca* Giuseppe — Palermo
137. — 238013 — *Orlando* Giovanni — Reggio C.
138. — 212833 — *Filippi* Giacomo — Torino
139. — 163479 — *Albergati* Pietro — Milano
140. — 150124 — *Vignola* Raffaele — Napoli
141. — 219606 — *Bigarelli* Aldino — Bologna
142. — 228201 — *Di Felice* Armando — Roma
143. — 169328 — *Paperi* Luigi — Genova
144. — 170738 — *Conti* Stefano — Bologna

145. — 215936 — *Villotta* Guglielmo — Trieste
146. — 235131 — *Suriano* Francesco — Palermo
147. — 252727 — *Vaccaro* Gaetano — »
148. — 235029 — *Gravante* Stefano — Napoli
149. — 246455 — *Ricciarelli* Quintilio — Bologna
150. — 243777 — *Di Ianni* Giuseppe — Roma
151. — 219907 — *De Pari* Federico — Napoli
152. — 214941 — *Comini* G. Battista — Trieste
153. — 238327 — *Zenatti* Luigi — Venezia
154. — 134272 — *Gatto* Giuseppe — Reggio C.
155. — 154819 — *Santori* Nicola — Roma
156. — 250801 — *Damaso* Luigi — Milano
157. — 148226 — *Dal Canto* Giacomo — Firenze
158. — 198755 — *Scarpulla* Giuseppe — Palermo
159. — 219038 — *Martini* Pietro — Firenze
160. — 253803 — *Musso* G. Battista — Torino
161. — 238041 — *Alviano* Vincenzo — Reggio C.
162. — 233480 — *Di Bari* Nicolò — Palermo
163. — 185266 — *Gessi* Alfredo — Bologna
164. — 180158 — *Giannetti* Sabatino — Roma
165. — 213782 — *Alù* Giacomo — Palermo
166. — 203353 — *Battaglino* Giovanni — Torino
167. — 162380 — *Trevisiol* Donato — Venezia
168. — 157970 — *Gandolfo* Stefano — Genova
169. — 156302 — *Pisoni* Bernardo — Torino
170. — 164328 — *Morazzoni* Felice — »
171. — 166567 — *Signore* Luigi — Napoli
172. — 133733 — *Buttitta* Pasquale — Palermo
173. — 158334 — *Montano* Paolo — Torino
174. — 153387 — *Spateri* Vincenzo — Palermo
175. — 161865 — *Sanzone* Antonino — »
176. — 169083 — *Fanara* Fortunato — »
177. — 167237 — *Durante* Giovanni — Bari
178. — 239192 — *Oliva* Salvatore — Reggio C.
179. — 243657 — *Bini* Giustino — Firenze
180. — 195933 — *Nicolino* Casimiro — Torino
181. — 214563 — *Ferroro* Attilio — Roma
182. — 219791 — *Beconcini* Agostino — Firenze
183. — 268759 — *Danieli* Cesario — Bari
184. — 193563 — *Musetti* Vittorio — Firenze
185. — 137856 — *Balestri* Giorgio Orfeo — »
186. — 150634 — *Lombardo* Francesco — Palermo
187. — 170538 — *Bartoli* Pilade — Firenze
188. — 180902 — *Cavaleri* Giuseppe — Palermo

189. — 158427 — *Trotta* Saverio — Venezia
190. — 238277 — *Maggi* Paolo — Milano
191. — 165437 — *Sinopoli* Giuseppe — Reggio C.
192. — 175166 — *Fracchia* Pietro — Torino
193. — 247755 — *Barbera* Giuseppe — Palermo
194. — 230902 — *Figorilli* Amedeo — Trieste
195 — 228035 — *Parma* Giovanni — Milano
196. — 250701 — *Di Cecio* Giuseppe — Napoli
197. — 219855 — *Giannangelo* Giovanni — Ancona
198. — 182310 — *Accordini* Fioravante — Venezia
199. — 242341 — *Ghibellini* Alberto — Bologna
200. — 288015. — *Baldassarri* Innocente — Milano
201. — 180586 — *Masci* Francesco — Reggio C.
202. — 150395 — *Sensi* Vittore — Roma
203. — 126256 — *Evangelista* Nicandro — »
204. — 132821 — *Nicoletti* Salvatore — »
205. — 149563 — *Lanza* Domenico — Reggio C.
206. — 149607 — *Di Giulio* Giuseppe — Bari
207 — 160941 — *Giulioni* Giuseppe — Ancona
208. — 166354 — *Carollo* Stefano — Palermo
209. — 277654 — *Castro* Sebastiano — »
210. — 185347 — *Nardiello* Raffaele — Bari
211. — 197459 — *Cufari* Rocco — Napoli
212. — 216434 — *Battistutti* Reduce — Trieste
213. — 190500 — *Lai* Antonio — Cagliari
214. — 197480 — *La Croce* Vincenzo — Napoli
215. — 166093 — *Praticò* Francesco — Venezia
216. — 161224 — *Ancillotti* Angiolo — Firenze
217. — 179729 — *Tadone* Domenico — Torino
218. — 148989 — *Tori* Michele — Genova
219. — 164797 — *Mudò* Carmelo — Palermo
220. — 213550 — *Scianna* Santo — »
221. — 248405 — *David* Francesco — Venezia
222. — 247475 — *Cammisa* Pietro — Bari
223. — 223453 — *Ionta* Oreste — Roma
224. — 251410 — *Milano* Concezio — »
225. — 200763 — *Barbaro* Pietro — Trieste
226. — 210126 — *Esposito* Domenico — Napoli
227. — 167193 — *Oliosi* Luigi — Trieste
228. — 157964 — *Falciani* Pietro — Genova
229. — 174338 — *Sassetti* Alfredo — Firenze
230. — 162876 — *Brunetto* Matteo — Napoli
231. — 187329 — *Peruzzo* Guglielmo — Venezia
232. — 235132 — *Tornambè* Giuseppe — Palermo

233. — 186849 — *Pratesi* Dionisio — Bologna
234. — 185268 — *Argelli* Francesco — »
235. — 158008 — *Paganelli* Giovanni — »
236. — 178527 — *Facchini* Vittorio — Roma
237. — 163908 — *Alongi* Calogero — Palermo
238. — 168937 — *Bello* Giuseppe — »
239. — 288949 — *Tavcar* Giuseppe — Roma
240. — 158159 — *Aguzzi* Luigi — Milano
241. — 179448 — *Lauricella* Giovanni — Palermo
242. — 154838 — *Setaccioli* Rutilio — Roma
243. — 224261 — *Turrini* Sigfrido — Bologna
244. — 185274 — *Zandi* Cesare — »
245. — 272743 — *Labonia* Giuseppe — Napoli
246. — 168604 — *Spadea* Gregorio — Reggio C.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1933-XI. — *Modificazioni ed aggiunte all'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel quadro delle abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Genova, di cui all'art. 44 dell'Allegato n. 6 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, sono apportate le modificazioni e le aggiunte di cui appresso:

1. — alle lettere *a* che, nella colonna n. 3, figurano di contro al nome dello scalo di Genova S. Limbania Calate per le spedizioni di cose nazionali e nazionalizzate e per quelle di cose estere, è aggiunto il richiamo (14) alla seguente nota:
« (14) Carico e scarico da eseguirsi dalle parti con mezzi « propri a loro esclusiva cura, rischio e pericolo e con esonero « delle Ferrovie dello Stato, e di chiunque con esse, da ogni « responsabilità per eventuali incidenti e danni agli animali e « alle persone, per la mancanza di piani caricatori »;

2. — nella colonna n. 8, di contro al nome dello scalo suddetto, è aggiunta la lettera *a* col richiamo (14), tanto per le spedizioni di cose nazionali e nazionalizzate, quanto per quelle di cose estere.

3. — La nota (2) è annullata e sostituita dalla seguente:
« (2) Le merci ammesse alla restituzione dei diritti doga- « nali pagati sulle materie prime devono essere indirizzate a « Genova S. Benigno Magazzini Ferroviari, ad eccezione di « quelle indirizzate ai Capannoni gestiti dalle Società di Navi- « gazione « Libera Triestina », « Lloyd Triestina » e « Tirre- « nia » a Genova S. Limbania Calate »;

4. — alla nota (13) è aggiunto il seguente alinea: « I « carri indirizzati ai capannoni gestiti dalla Società di Naviga- « zione « Libera Triestina », « Lloyd Triestina » e « Tirrenia »

« a Genova S. Limbania Calate possono contenere anche merci « dirette a più località d'oltre mare ».

Il presente decreto entrerà in vigore con la data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 24 agosto 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1933-XI. — *Circoscrizione Sezioni Materiale e Trazione di Torino e Genova.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) N. PAG. 11/128760 del 18 settembre 1933-XI circa la opportunità di assegnare alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Torino il tratto di linea S. Giuseppe di Cairo (e)-Altare;

Visto il comma 3° dell'art. 11 della legge 7 luglio 1908, n. 429, modificata col R. Decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

A partire dal 1° ottobre 1933-XI la giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione del Compartimento di Torino viene estesa al tratto di linea S. Giuseppe di Cairo (e)-Altare, appartenente al Compartimento di Genova.

Roma, li 20 settembre 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1245. *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354, 369 e 388; 20 aprile 1933, nn. 389, 400, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 622, 623, 636, 646 e 663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali e di adottare altri provvedimenti aventi riflessi finanziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1933-1934, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 230 del 3 ottobre 1933-XI.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Il limite per il fondo di riserva per l'Azienda delle saline stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, è elevato a L. 6.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1-*bis* — Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato	L.	8.000.000 —
Cap. n. 107 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca, ecc. . . .	»	1.400.000 —
Totale degli aumenti	L.	9.400.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 114 — Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie . . . . L. 22.978.260,90

Cap. n. 301 — Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle Ferrovie . » 3.521.739,10

Totale delle diminuzioni . . . L. 26.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(*Omissis*).

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1933-1934.

(*Omissis*).

4. - BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 20 — Proventi eventuali . . . L. 44.456.395

A) (modificata la denominazione) — Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale . . . . . L. 42.856.395

B) — Interessi a debito di ditte, imprese, agenzie, ecc. . . » 1.600.000

Cap. n. 32 — Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al R. Decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472 . . L. 580.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 624.456.395

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche, per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni . . . . L. 77.556.395

A) Interessi	L.	53.614.395
B) Capitale	»	17.138.000
C) Premi	»	6.000.000
D) Spese per il servizio del prestito . .	»	804.000

Cap. n. 60-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche delle spese occorse per la emissione delle obbligazioni « Serie speciali 4,50 % Elettrificazione ferrovie dello Stato » . . . . » 2.200.000

Cap. n. 67 — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 68 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, ecc. . . . . » 140.000.000

Cap. n. 69 — Lavori di elettrificazione delle linee, ecc. . . . . » 380.000.000

Totale degli aumenti . . . . L. 659.756.395

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti, (servizio materiale e trazione) . . . . . L. 8.800.000

B) Locomozione a vapore:

1° Combustibile . . L. 8.800.000

Cap. n. 53 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . . . » 26.500.000

C) Delle somme fornite per spese patrimoniali per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di 3,50 %, ecc. . . . . L. 26.500.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 35.300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1933. *Condizioni e tariffe pel deposito dei bagagli nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito li Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

1. — Nell'art. 14 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie della Stato (volume I):

a) I primi due alinea del § 1 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« § 1. *Oggetti accettati in deposito.* — L'Amministrazione accetta in deposito temporaneo a pagamento (allegato 1, n. 1) le biciclette e i colli che il viaggiatore suole portare seco nelle carrozze.

« Questi debbono essere costituiti soltanto dagli oggetti indicati nei comma *a*), *b*), *c*), *f*), *i*) ed *l*) dell'art. 6; l'Amministrazione in qualunque caso non risponde degli oggetti diversi e particolarmente di quelli di valore che vi fossero contenuti ».

b) E' aggiunto, dopo il § 1, il seguente paragrafo 1-*bis*:

« § 1-*bis*. *Abbonamento ai depositi.* — L'Amministrazione rilascia ai viaggiatori abbonamenti al deposito degli oggetti specificati nel precedente paragrafo, con le riduzioni di tassa indicate nell'allegato 1, n. 1, e con le modalità che essa è autorizzata a stabilire.

« Nessun rimborso nè proroga di validità competono all'abbonato che per qualsiasi ragione non fruisse in tutto o in parte dell'abbonamento.

« L'abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato, con la perdita della eventuale restante validità:

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 233 del 6 ottobre 1933-XI.

« 1° quando l'abbonato se ne servisse o tentasse di servirsene per effettuare depositi per conto di terzi;

« 2° quando l'abbonamento fosse usato o si tentasse di usarlo da persona diversa dell'abbonato;

« 3° quando fosse comunque alterato nelle indicazioni.

« Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento è tenuto a pagare l'importo fisso di L. 10 non soggetto ad aumento percentuale; inoltre l'Amministrazione può escludere dall'abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero commesso le irregolarità ».

2. — Nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe suddette le indicazioni sub 1 sono annullate e sostituite dalle seguenti:

1. Diritto di sosta o di deposito del bagaglio.	5 12 14	L. 0,25 per collo e per ogni 24 ore indivisibili. Questo diritto è ridotto alla metà per i depositi in abbonamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore nel giorno che sarà stabilito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 18 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1933-XI. *Apertura all'esercizio del tronco Piacenza-Castelvetro della linea Piacenza-Cremona.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il D. M. in data 25 maggio 1928, n. 108990/13181 col quale si dispose, mediante alcune variazioni alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di bilancio del Ministero del Lavori

Pubblici per l'esercizio 1927-1928, l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia Cremona-Castelvetro fino a Piacenza;

Visto il verbale della visita di ricognizione del tronco Castelvetro-Piacenza;

Ritenuto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura al pubblico esercizio del tronco stesso;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio del tronco Piacenza-Castelvetro della linea Piacenza-Cremona a datare dal 28 ottobre 1933-XII.

L'esercizio di detto tronco sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, lì 10 ottobre 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1933-XI. *Apertura all'esercizio della linea Fossano-Mondovì-Ceva.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 444 sulla concessione e costruzione di ferrovie con la quale fra altro si stabiliva di provvedere al raddoppio di binario da Bra a Ceva ovvero alla costruzione di una seconda linea Savona-San Giuseppe;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 518 che ai fini della legge precedente stabiliva di provvedere alla costruzione della linea a doppio binario Fossano-Mondovì-Ceva;

Visto il verbale della visita di ricognizione di tale linea;

Ritenuto che dal detto verbale risulta nulla ostare all'apertura al pubblico esercizio della linea stessa;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio della linea Fossano-Mondovì-Ceva a datare dal 28 ottobre 1933-XII.

L'esercizio di detta linea sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, lì 10 ottobre 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1933-XI. *Apertura all'esercizio del tronco a scartamento promiscuo Agrigento Alta-Agrigento Bassa della linea Agrigento-Porto Empedocle.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 dicembre 1902, n. 506 relativa alla concessione delle ferrovie complementari fra le quali la linea Girgenti (ora Agrigento)-Porto Empedocle;

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 413 con la quale il R. Governo fu autorizzato, fra altro, a provvedere alla costruzione delle ferrovie complementari della Sicilia;

Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 444 e 21 luglio 1910, n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferroie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronci delle linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Visto il verbale della visita di ricognizione del tronco — a scartamento promiscuo, normale e ridotto, Agrigento Alta-Agrigento Bassa della suddetta linea Agrigento-Porto Empedocle;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio del tronco a scartamento promiscuo Agrigento Alta-Agrigento Bassa della linea Agrigento-Porto Empedocle a datare dal 28 ottobre 1933, Anno XII;

L'esercizio del detto tronco sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, lì 10 ottobre 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CROLLALANZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. 1213. *Norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 23 maggio 1932, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1932, n. 1830, che approva le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alla legge alcune modificazioni per corrispondere a particolari bisogni riscontratisi nella pratica applicazione delle dette norme;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, quali risultano dall'unito testo vistato dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1934 e da tale data gli Enti pubblici ed i privati dovranno attenersi alle norme suddette restando abrogato dalla stessa data il R. decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1830.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 224 del 26 novembre 1933-XI.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESCRIZIONI

PARTE I

Prescrizioni normali per i leganti idraulici

I. — CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI.

1\. — Agli effetti delle presenti norme i leganti idraulici si distinguono in:

a) *Calci*:

1° calce idraulica;

2° calce eminentemente idraulica.

b) *Cementi*:

1° Portland;

2° alluminoso;

3° d'alto forno;

4° pozzolanico.

c) *Agglomerati cementizi*:

1° a rapida presa;

2° a lenta presa.

a) *Calci*: Per calce idraulica ed eminentemente idraulica s'intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, con la successiva estinzione, stagionatura e macinazione.

b) *Cementi*:

1° Portland. — Per cementi Portland s'intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali o di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose e con la successiva stagionatura e macinazione del prodotto di cottura senza aggiunta di materie inerti.

2° Cemento alluminoso. — Per cemento alluminoso si intende il prodotto contenente almeno il 35 % in peso di allumina ($Al^2\ O^3$) ottenuto con la cottura e successiva macinazione di una mescolanza intima ed omogenea di allumina, di silice, di ossido di calcio o di carbonato di calcio, senza aggiunta di materie inerti.

3° — Cemento d'alto forno. — Per cemento d'alto forno si intende il prodotto ottenuto con la macinazione, senza aggiunte di materie inerti, di una mescolanza intima ed omogenea di Klinker (1) puro di cemento e di loppe basiche di alto forno opportunamente granulate e vetrose, derivanti dalla produzione della ghisa e contenenti non più del 5 % di ossido di manganese (Mn O). Il Klinker può essere anche ottenuto con la cottura di calcare e loppe.

4° — Cemento pozzolanico. — Per cemento pozzolanico si intende il prodotto ottenuto con la macinazione, senza aggiunte di materie inerti, di una mescolanza intima di omogenea di Klinker puro di cemento e di pozzolana a reazione acida. Il Klinker può essere prodotto anche con la cottura di calcare e pozzolana.

Il cemento Portland, quello d'alto forno e quello pozzolanico quando raggiungono la resistenza a compressione di chilogrammi 600 per cmq. su malta normale dopo 28 giorni di stagionatura, acquistano la qualifica di cementi ad alta resistenza.

c) *Agglomerati cementizi*: Per agglomerati cementizi si intendono i prodotti di cui alla lettera *b*), nn. 1, 2, 3, 4, con

(1) Si chiama Klinger la materia cementizia che ha subito un principio di fusione, così come esce dal forno di cottura, prima di essere macinata.

resistenze inferiori a quelle stabilite all'art. 13 e tabella dell'art. 14, o quando contengono aggiunte materie inerti.

2. — Tutti i leganti sopraindicati non devono contenere quantità di ossido di magnesio (Mg. O) superiore al 3 % e di anidride solforica (SO^3) superiore al 2 %; però nei capitolati speciali potrà, per esigenze costruttive, essere stabilita la quantità di SO^3 in misura inferiore.

II. — METODI DI PROVA.

Finezza di macinazione.

3. — La finezza di macinazione viene determinata con due vagli, di forma circolare e con diametro di circa 10 centimetri, aventi l'uno 900 maglie quadrate per centimetro quadro, formate con fili metallici di calibro 0,15 di millimetro, e l'altro 4900 maglie quadrate per centimetro quadro formate con fili metallici di calibro 0,05 millimetri.

La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di agglomerante essiccato preventivamente a 100° ÷ 110° C., fino a peso costante.

I vagli sovrapposti e solidali fra loro debbono essere mossi meccanicamente e la prova si considera finita quando nell'intervallo di due minuti il peso della materia passata attraverso le maglie del vaglio più fine non è maggiore di 0,10 grammi.

Il grado di finezza di macinazione si esprime in percentuale del peso complessivo di agglomerante impiegato nella prova.

Peso specifico.

4. — La determinazione del peso specifico si fa con uno qualunque dei metodi conosciuti, purchè l'apparecchio impiegato permetta di ottenere la seconda cifra decimale con l'approssimazione di due unità.

Il materiale da impiegare nella prova deve essere pulverulento, vagliato con il setaccio di 900 maglie per cmq. ed essiccato a 100° ÷ 110° C., e fino a peso costante.

Durante le operazioni la temperatura dell'apparecchio, del materiale e del liquido deve essere compresa fra 15° e 20° C.

Pasta normale.

5. — Per confezionare la pasta normale coi cementi o con gli agglomerati cementizi si distende sopra una lastra di vetro, in forma di ciambella, un chilogrammo di legante ver-

sando in mezzo, ed in un sol colpo, la quantità di acqua necessaria per ottenere un impasto di consistenza uguale a quella più sotto indicata: indi s'impasta il tutto energicamente con una cazzuola per tre minuti, contati dal principio dell'operazione di rimescolamento. L'acqua deve essere limpida e dolce e non contenere cloruri e solfati in percentuali dannose.

Per confezionare la pasta normale degli agglomeranti cementizi a rapida presa si procede nello stesso modo sopraindicato, impiegando però soltanto kg. 0,600 di agglomerante e riducendo la durata dell'impasto ad un minuto primo.

Con la pasta ottenuta nel modo suindicato si riempie immediatamente una scatola tronco-conica di ebanite o di metallo avente centimetri 9 di diametro interno alla base inferiore, centimetri 8 di diametro interno alla base superiore, e centimetri 4 di profondità, lisciando la superficie con la cazzuola e procurando di evitare qualsiasi scossa o compressione.

Perpendicolarmente alla superficie della pasta, ed al centro della scatola, si fa discendere, con precuzione e lentmente senza che acquisti apprezzabile velocità, una sonda cilindrica di cm. 1 di diametro e del peso di 300 grammi, di metallo, ben liscio ed asciutto, terminata all'estremità da una sezione piana, ortogonale all'asse del cilindro. Tale sonda, che si chiama di consistenza, deve essere portata da un apparecchio costruito in modo da permettere il rilevamento esatto dello spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda ed il fondo della scatola.

La consistenza della pasta deve esser tale che la sonda si arresti a sei millimetri dal fondo della scatola. Non ottenendo questo risultato, si ripete la confezione dell'impasto con quantità di acqua maggiore o minore a seconda del caso. La pasta soddisfacente alla condizione ora esposta si chiama pasta normale.

Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compressa fra il 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e dell'agglomerante.

Prove di presa.

6. — Le prove di presa si eseguiscono sulle paste normali.

La pasta normale dell'agglomerante da provare è collocata nella medesima scatola che ha servito per determinare la sua consistenza ed è mantenuta durante tutto il periodo

di prova in luogo umido, al riparo delle correnti l'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

La prova consiste nel determinare il principio e il termine della presa, servendosi di un ago di ferro (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio pulito, secco, terminato da una sezione piana, ortogonale all'asse, di 1 mm² di area (diametro mm. 1,13) e pesante 300 grammi.

Si considera principio della presa l'istante in cui il suddetto ago non penetri fino al fondo della scatola di prova, ma si arresti a distanza dal fondo stesso di 1/2 millimetro, e termine della presa l'istante in cui l'ago sia sopportato dalla pasta senza che possa penetrarvi di mezzo millimetro.

I periodi di tempo occorrenti per il principio e per il termine della presa vengono calcolati partendo dall'inizio dell'impasto.

Sabbia normale.

7. — Per sabbia normale, da impiegare nella confezione delle malte per le prove degli agglomeranti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino.

Essa è costituita da granuli che passino attraverso ad un vaglio di lamiera dello spessore di 1 millimetro con fori circolari del diametro di mm. 1,5 e restino sopra altro vaglio con fori circolari del diametro di 1 millimetro.

Malta normale.

8. — La malta normale si ottiene impastando con acqua dolce una parte, in peso, di legante e tre parti, in peso, di sabbia normale.

Per ogni prova la preparazione della malta si fa con kg. 0,500 di legante e kg. 1,500 di sabbia normale, quantitativi sufficienti per ottenere il volume d'impasto necessario per confezionare due provini a trazione e due a compressione.

Il legante, l'acqua, la sabbia normale e l'aria dell'ambiente in cui si fa l'impasto, debbono avere la temperatura non inferiore a 15 nè superiore a 25 centigradi.

Il legante e la sabbia nella quantità sopraindicata, vengono posti in una bacinella e mescolati a mano per un minuto, indi viene aggiunta l'acqua e sono mescolati nuovamente per un altro minuto.

Dopo le anzidette operazioni la miscela viene posta, per ultimare l'impasto, in una macchina rimescolatrice a bacinella mobile e mola rotante di compressione, facendo percor-

rere alla bacinella 20 giri in 2 minuti e mezzo (8 giri al minuto). La bacinella mobile ha di regola il diametro medio di cm. 40, la mola il peso di circa kg. 20, il diametro massimo di cm. 20, lo spessore di cm. 8 ed è terminata alla periferia con sagoma semicircolare. La distanza della mola rotante di compressione dalla bacinella mobile (misurata nel piano mediano della mola) deve essere da 5 a 6 millimetri.

La quantità d'acqua necessaria per la malta normale, deve essere quella indicata dallo stabilimento produttore: nel caso manchi la indicazione, è determinata dal laboratorio.

Prove di resistenza a trazione.

9. *Cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa.* — La malta normale, nella quantità corrispondente a 200 grammi di miscela secca, viene collocata, senza costipamento, nella

Fig. 1

forma normale, della sezione minima di cmq. 5, corrispondente al tipo di provino della figura 1, costituita di due pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume: è quindi compressa in tre minuti, mediante 120 colpi di un maglietto del peso di due chilogrammi cadente dalla altezza di metri 0,25 e sviluppante perciò il lavoro di kgm. 0,30 per grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto, deve avere la faccia superiore e quella inferiore piane, l'altezza di cm. 5 circa, e pesare kg. 1.

Ultimata la battitura, si toglie con precauzione l'eccesso della malta, lisciando la superficie dello stampo con la cazzuola. I provini devono rimanere negli stampi per 24 ore se confezionati con cementi od agglomerati cementizi a lenta presa: e per 48, se confezionati con calce idraulica od eminentemente idraulica, ed essere conservati in un atmosfera umida (almeno 80 % della saturazione) ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C. e al riparo dalle correnti d'aria e dal sole.

Trascorso tale periodo di tempo, i provini sono sformati ed immersi nell'acqua potabile in modo che rimangano completamente sommersi.

L'acqua viene rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costantemente fra 15° e 20° C. e deve avere almeno un volume di circa quattro volte quello dei provini sommersi.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di trazione sia continuo e cresca in ragione di circa kg. 0,5 per ogni minuto secondo e per centimetro quadrato.

La forma delle branche d'attacco deve essere quella della figura 2.

La rottura dei provini deve aver luogo appena questi sono tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze seguenti:

a) per provini confezionati con le calci idrauliche ed eminentemente idrauliche, di giorni 28, 84, 180, 360;

b) per provini confezionati con cemento Portland, con cemento d'alto forno, con cemento pozzolanico e con gli agglomeranti cementizi, di giorni 7, 28, 84, 180, 360;

c) per provini confezionati con i cementi ad alta resistenza, di giorni 3, 7, 28, 84, 180, 360;

d) per provini confezionati con cemento alluminoso, di 24 ore, e di giorni 3, 28, 84, 180, 360.

Ciascun esperimento esige la rottura di 6 provini.

La resistenza di ciascun provino viene determinata dividendo il carico totale di rottura per la sezione minima di esso

(cm² 5). Si assume come resistenza definitiva la media dei 4 risultati migliori.

Agglomerati cementizi a rapida presa. — La pasta normale, confezionata come è detto al precedente numero 5, viene collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col

Fig. 2

dito per non lasciare dei vani. Con la cazzuola si battono quindi piccoli colpi sopra e lateralmente allo stampo affinchè l'impasto si assetti e ne vengano scacciate le bolle d'aria. Dopo di ciò con lo spigolo della cazzuola si toglie la materia eccedente lo stampo senza esercitare sforzo di compressione, e se ne liscia convenientemente la superficie.

I provini così formati vengono conservati per 30 minuti primi nei loro stampi, in una atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 25° C.

Trascorso questo periodo di tempo, i provini vengono sformati ed immersi nell'acqua potabile.

Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono le modalità citate per le analoghe prove su malta 1:3 confezionata con agglomerante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo dopo 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze di ore 1, giorni 1, 3, 7, 28, ecc., contati dal momento della preparazione dell'impasto.

Prove di resistenza a pressione.

10. *Cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa* — La malta normale, confezionata come è indicato al precedente n. 8, e nella quantità corrispondente ad 800 grammi di miscela secca, viene collocata in una forma cubica della sezione di cm² 50 costituita con 4 pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume.

Si esegue quindi la compressione dell'impasto mediante 160 colpi di un maglietto del peso di kg. 3 cadente dall'altezza di m. 0,50 e per conseguenza con un lavoro di compressione di kgm. 0,30 per ogni grammo di sostanza compresa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto, deve avere la faccia superiore e quella inferiore piane, l'altezza di cm. 10 circa e pesare kg. 2,5.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza definitiva, si devono osservare le stesse norme indicate precedentemente per la prova alla trazione.

Le prove debbono aver luogo immediatamente dopo che i provini sieno tolti dalle vasche di stagionatura; lo sforzo di pressione deve esercitarsi perpendicolarmente a due delle facce opposte, che sono state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione sia continuo e cresca in ragione di circa 20 kg. per minuto secondo e per cmq.

Agglomeranti cementizi a rapida presa. — La pasta normale, confezionata come è detto al precedente n. 5, viene collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta comprimendovela col dito per non lasciare vani.

Le modalità già descritte per la preparazione dei provini da sperimentare a trazione, per la sformatura, e loro suc-

cessiva conservazione, valgono anche pei provini da sperimentare a pressione. Sono pure invariate le prescrizioni per le scadenze di prova e per il calcolo della resistenza definitiva.

PROVE DI INDEFORMABILITÀ PER I CEMENTI ED AGGLOMERANTI CEMENTIZI.

11. — *Prova a caldo.* — Si impiegano provini cilindrici di cm. 3 di altezza, preparati entro stampi di ottone del diametro interno di cm. 3 e dello spessore di 1/2 mm., aperti secondo una generatrice, e portanti da ciascuna parte della fessura un ago saldato di cm. 15 di lunghezza.

Gli stampi sono riempiti di pasta normale e conservati in ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, ed in ogni modo non prima che sia ultimata la presa, i provini devono essere immersi nell'acqua potabile ad una temperatura di circa 15° a 20° C. Entro le 24 ore dal momento dell'immersione, la temperatura dell'acqua è progressivamente elevata fino a 100° C., in uno spazio di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Tale temperatura viene mantenuta durante 3 ore consecutive e poi lasciata diminuire naturalmente fino a quella dell'ambiente per la misura finale.

L'aumento del distacco delle punte degli aghi costituisce la misura del rigonfiamento avvenuta nella massa di agglomerante contenuta nel provino.

Per la prova di indeformabilità a caldo si possono impiegare anche provini di pasta normale a forma di focacce o gallette che abbiano un diametro di cm. 10 a 15 e lo spessore verso il mezzo di cm. 1,5 a 2, decrescente verso il perimetro fino a pochi millimetri (circa cinque).

Le focacce sono conservate per 24 ore in un ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, e in ogni modo mai prima che sia ultimata la presa, le focacce sono collocate nell'acqua potabile, seguendo le norme già indicate pei provini cilindrici.

Ritirate a suo tempo dall'acqua, le focacce vengono esaminate per constatare se presentino deformazioni o fessure radiali che si allarghino verso il perimetro.

Prove a freddo. — Si eseguono con la pasta normale su focacce preparate come per le prove a caldo.

Questi provini sono immersi nell'acqua potabile 24 ore dopo la loro confezione, essendo stati conservati durante questo spazio di tempo in un'atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Dopo 28 giorni dalla loro confezione, i provini vengono tolti dall'acqua e se ne verifica lo stato di conservazione constatando se presentano deformazioni qualsiasi o fessure.

PROVE COMPLEMENTARI.

12. *Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi ed agglomeranti cementizi a lenta presa.* — Le prove a trazione ed a pressione sulla pasta normale, confezionata coi suddetti cementi ed agglomeranti cementizi, sono eseguite collocandola nelle forme sopradescritte per le prove naturali di resistenza a trazione ed a pressione, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sol volta, comprimendovela col dito per non lasciare vani.

Seguono le operazioni con le modalità descritte in precedenza per la preparazione degli analoghi provini confezionati con pasta normale di agglomerante cementizio a rapida presa.

I detti provini sono conservati per 24 ore entro ai loro stampi in un'atmosfera umida, a riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo spazio di tempo, i provini vengono sformati e trattati come quelli di malta normale.

Prove di resistenza a flessione su pista normale confezionata con cementi od agglomeranti cementizi a lenta presa. — Le prove di resistenza a flessione si eseguono sopra barrette di sezione quadrata di lato eguale a cm. 2, aventi lunghezza di cm. 12. Tali barrette vengono compresse a mano con una spatola di ferro lunga cm. 35 (manico compreso), del peso di 250 grammi e con una superficie di battitura di cm² 25.

Il campione da rompere si appoggia con una delle facce laterali, che sono state a contatto della forma, sopra due coltelli leggermente arrotondati e distanti fra di loro cm. 10.

Il carico provocante la rottura per flessione viene applicato nel punto di mezzo, usando un coltello arrotondato.

L'apparecchio di rottura è tale da permettere che lo sforzo totale esercitato sul provino cresca in modo continuo ed in ragione di un chilogramma per ogni minuto secondo.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, i periodi di prova, si osservano le stesse norme indicate per le prove a trazione ed a pressione su provini di pasta normale.

Ciascun esperimento esige la rottura di 6 provini, e si assume come risultato definitivo la media dei 4 migliori.

La tensione unitaria ideale di rottura in kg. cm², viene calcolata con la formula

$$= \sigma \frac{Mv}{J} = \frac{15}{8} P$$

nella quale P è espresso in chilogrammi.

Prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche.

Prove a caldo. — Si eseguono sui provini cilindrici o sulle foracce citate al numero 11 delle prove normali; i provini vengono confezionati con pasta preparata come per il cemento a lenta presa.

Detti provini debbono collocarsi nell'acqua potabile ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C., 48 ore dopo la loro confezione.

La temperatura dell'acqua viene progressivamente elevata fino a 50° C. in uno spazio di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Per le altre modalità valgono le prescrizioni riportate nel citato numero 11.

Prove a freddo. — Si opera su pasta normale con le modalità indicate al numero 11, salvo che l'immersione dei provini in acqua potabile viene effettuata 48 ore dopo la loro confezione.

Per speciali esigenze, si possono richiedere anche le seguenti prove:

prove di resistenza a sforzo tagliante;
prove di aderenza;
prove di permeabilità e porosità;
prove di resistenza alla decomposizione in acqua di mare;
analisi chimica.

III. — MODALITA DI FORNITURA.

Requisiti e condizioni di accettazione.

Modalità di fornitura.

13. I leganti idraulici debbono essere forniti con imballaggi originali in sacchi del peso di chilogrammi 50 chiusi con legaccio munito di sigillo metallico.

Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fornitrice e la specie del legante. Per i cementi e gli agglomeranti cementizi deve essere fissato al sacco a mezzo di sigillo un cartellino resistente su cui siano stampate in modo chiaro e indelebile:

a) la qualità del legante;

b) l'indicazione dello stabilimento produttore;

c) la quantità d'acqua per la malta normale;

d) le resistenze minime a trazione e pressione della malta normale 1:3 garantite dal produttore anche agli effetti del successivo numero 14, dopo maturazione di 28 giorni dei provini;

e) per gli agglomeranti cementizi le eventuali percentuali di aggiunte di materie inerti.

Per i cementi d'alta resistenza il cartellino deve anche portare l'indicazione delle resistenze a trazione e pressione a 3 e 7 giorni e per il cemento alluminoso a 24 ore e 3 giorni di maturazione.

Le resistenze suddette, espresse in chilogrammi per centimetro quadrato, non devono essere in nessun caso minori di quelle qui appresso indicate:

1° Per i cementi Portland, d'alto forno e pozzolanici:

Resistenza a trazione:

dopo 7 giorni Kg/cmq. 25;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 30;

Resistenza alla pressione:

dopo 7 giorni Kg/cmq. 350;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 450;

2° Per i cementi Portland, d'alto forno e pozzolanici ad alta resistenza:

Resistenza a trazione:
dopo 3 giorni Kg/cmq. 20;
dopo 7 giorni Kg/cmq. 30;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 35;
Resistenza alla pressione:
dopo 3 giorni Kg/cmq. 250;
dopo 7 giorni Kg/cmq. 450;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 600:

3° Per il cemento alluminoso:
Resistenza alla trazione:
dopo 24 ore Kg/cmq. 25;
dopo 3 giorni Kg/cmq. 30;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 40;
Resistenza alla pressione:
dopo 24 giorni Kg/cmq. 300;
dopo 3 giorni Kg/cmq. 500;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 650;

4° Per gli agglomerati cementizi:
Resistenza alla trazione:
dopo 7 giorni Kg/cmq. 18;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 22;
Resistenza alla pressione:
dopo 7 giorni Kg/cmq. 180;
dopo 28 giorni Kg/cmq. 300;

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali di carta a chiusura automatica a valvola, che non possano essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui al comma precedente debbono essere stampate a grandi caratteri sui sacchi.

Le suddette prescrizioni valgono anche per gli agglomeranti importati dall'estero e debbono essere accertate dagli uffici di dogana.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione. Se l'imballaggio fosse comunque manomesso od il prodotto avariato la merce può essere rifiutata.

Requisiti di accettazione.

14. L'accettazione dei leganti è subordinata all'accertamento delle condizioni seguenti:

a) le qualità fisiche e meccaniche da determinarsi secondo i metodi di prova indicati nel Capo I di queste Prescrizioni su di un sacco per ogni partita di 1000 sacchi o frazioni, ed in via eccezionale nei cantieri a grande consumo

giornaliero per ogni partita di 2000 sacchi, quando il direttore dei lavori si sia reso conto della costanza del cemento usato, debbono corrispondere ai dati normali seguenti:

ANNOTAZIONI	Residuo massimo % al setaccio di maglie a (cmq)		Peso specifico minimo	Durata presa		Resistenza minima Kg./cmq							
						Trazione dopo				Pressione dopo			
	900	4900		Inizia dopo ore	Termina dopo ore	24 ore	3 giorni	7 giorni	28 giorni	24 ore	3 giorni	7 giorni	28 giorni
Calci													
a) idrauliche. .	7	25	2.70	2 a 6	8 a 48	—	—	–	5 (1)	-	–		25 (1)
b) eminentemente idrauliche.	7	25	2.70	2 a 6	8 a 48		—	—	8 (1)	—	—		50 (1)
Agglomeranti cementizi:													
a) a rapida presa	15	-	2.80	1/60	1/2	—	—	12 (2)	—	—	—	120 (2)	—
b) a lenta presa	2	20	2.80	1	6 a 12	—	—	18 (1)	22 (1)	—		180 (1)	300 (1)
Cementi													
a) Portland, d'alto forno e pozzolanici.	2	20	2.90	1	6 a 12	—	—	25 (1)	30 (1)	—	—	350 (1)	450 (1)
b) ad alta resistenza:													
Portland . .	2	15	3.05	1	6 a 10		20 (1)	30 (1)	35 (1)		250 (1)	450 (1)	600 (1)
d'alto forno.	2	15	2.90	1	1 a 10		20 (1)	30 (1)	35 (1)	-	250 (1)	450 (1)	600 (1)
pozzolanici .	2	15	2.90	1	6 a 10	—	20 (1)	30 (1)	35 (1)	—	250 (1)	450 (1)	600 (1)
alluminosi. .	2	15	3.05	1	4 a 7	25 (1)	30 (1)	—	40 (1)	300	500 (1)	—	650

(1) Su malta normale.
(2) Su pasta normale.

I cementi Portland d'alto forno ed alluminosi dovranno avere una perdita al fuoco non superiore al 3 % ed un residuo insolubile non superiore all'1,5 %.

I cementi pozzolanici dovranno contenere carbonato di calcio in quantità non superiore al 5 %.

Le pozzolane impiegate per la fabbricazione dei cementi pozzolanici devono rispondere al regolamento in vigore per l'accettazione delle pozzolane.

I cementi e gli agglomerati cementizi debbono inoltre soddisfare alla indeformabilità nelle prove a freddo ed a caldo.

Laddove sono indicati limiti di resistenza dopo una stagionatura inferiore a 28 giorni, si intende sempre che l'accettazione definitiva delle partite deve dipendere dai risultati ottenuti nelle prove a 28 giorni di stagionatura.

Il direttore dei lavori ha però facoltà di autorizzare, con riserva, l'impiego dei cementi, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a 7 giorni di stagionatura e dell'esame chimico-fisico;

b) nei provini assoggettati alle prove di indeformabilità a caldo od a freddo non debbono verificarsi deformazioni qualsiasi o fessurazioni. In caso di contestazione ha validità decisiva la prova sulle focacce;

c) i leganti debbono essere di composizione omogenea, costante e di buona stagionatura.

15. — L'acquirente può rifiutare la merce al fornitore, entro 50 giorni dalla spedizione del legante, quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali annessi alle R. Scuole d'ingegneria, od altri Istituti all'uopo autorizzati, su campioni prelevati in contradittorio, abbia ottenuto risultati che non soddisfino alle condizioni sopra riportate; i risultati debbono essere comunicati al fornitore.

Per ulteriori indagini sulle qualità dei leganti idraulici e per speciali ricerche ai fini di determinate applicazioni, gli acquirenti possono richiedere altre prove tra quelle designate come complementari.

PARTE II.

Prescrizioni per le costruzioni in conglomerato cementizio semplice od armato (1).

I. — PRESCRIZIONI GENERALI.

1. — Ogni opera in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche, e comunque interessino l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, il quale deve essere inscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

Dal progetto debbono risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature del conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico, la natura, la qualità e le resistenze dei materiali, le modalità di costruzione, di disarmo e di collaudo, la disposizione degli eventuali giunti di dilatazione. Al progetto debbono essere allegati i calcoli statici giustificativi.

Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento.

2. — Le qualità e le proprietà dei materiali impiegati nella esecuzione di ogni opera sono comprovate durante il corso dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

3. — L'esecuzione delle opere di cui al n. 1 deve essere diretta da un ingegnere ovvero da un architetto il quale sia inscritto nell'albo e deve essere affidata soltanto a costruttori i quali comprovino, mediante appositi certificati da ottenere con la procedura stabilita nel comma *b*) dell'articolo 2 del Capitolato generale approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 28 maggio 1895, la loro idoneità in questo particolare genere di costruzioni.

Dai certificati deve risultare che essi siano specializzati per avere eseguito o diretto in modo pienamente favorevole opere analoghe e dell'importanza di quelle appaltate.

4. — I costruttori, prima di iniziare la esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato o senza armatura che interessino l'incolumità pubblica o abbiano funzioni statiche, debbono farne denunzia alla Prefettura della Provincia

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con relativo decreto.

inviando un progetto sommario dal quale risulti l'importanza delle opere.

Nei cantieri di lavoro debbono essere, dal giorno dell'inizio dei lavori sino a quello della loro ultimazione, costantemente conservati i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro indelebile di tutte le parti delle opere in costruzione, datati, bollati e firmati dal progettista e controfirmati con data dal costruttore e dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori deve riportare nei calcoli statici e nei disegni, con inchiostro di colore diverso, tutte le modifiche che introduce nelle opere all'atto esecutivo, datandole e firmandole.

I disegni ed i calcoli statici di cui sopra debbono dal costruttore essere mostrati ai tecnici incaricati dalla R. Prefettura di eseguire eventuali ispezioni alle costruzioni in corso, ed alla fine del lavoro all'ingegnere collaudatore che li deve allegare all'atto di collaudo per ogni eventuale responsabilità futura.

Le visite di controllo che la R. Prefettura ritenesse di dover far eseguire da funzionari di uffici tecnici municipali e provinciali o da professionisti di provata competenza, non esonerano il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalle responsabilità a ciascuno di essi spettanti per la progettazione, per la direzione dei lavori, per le variazioni del progetto e per la buona esecuzione.

Qualora dalle ispezioni risultasse che i lavori sono eseguiti in modo non soddisfacente, la R. Prefettura sospende la esecuzione e fa eseguire dal tecnico incaricato dell'ispezione, o da apposita commissione di tecnici, una inchiesta per i provvedimenti del caso.

Agli ingegneri incaricati delle ispezioni vengono corrisposti assegni in conformità della tariffa professionale sancita dal Sindacato fascista ingegneri. Tali assegni sono a carico dei costruttori.

Al termine dei lavori il committente deve presentare in Prefettura il certificato di collaudo, eseguito sempre da un ingegnere di riconosciuta competenza, per ottenere la licenza di uso della costruzione.

Nelle opere eseguite per conto dello Stato o sotto la sorveglianza degli organi tecnici statali, per il progettista o il direttore dei lavori che appartengono agli organi tecnici stessi non è necessaria la iscrizione nell'albo. Dette opere, in ogni caso, sono esenti dal controllo della Prefettura.

II. — QUALITA' DEI MATERIALI.

5. — Il cemento da impiegarsi deve essere esclusivamente a lenta presa, convenientemente stagionato e rispondere ai requisiti stabiliti nelle prescrizioni per i leganti idraulici (parte I, capo II).

Per i lavori speciali od in presenza di acqua marina, il cemento può essere assoggettato a prove supplementari, da fissarsi dall'ingegnere progettista nel capitolato speciale di appalto.

Il costruttore ha l'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando fra l'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati.

6. — La sabbia naturale od artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose, non eccessivamente piccoli nè troppo grossi in relazione a quanto fosse al riguardo prescritto nei capitolati speciali. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose per la presa ed essere esente da salsedine. E' prescritto il lavaggio con acqua dolce della sabbia per eliminare le materie nocive, salvo che il direttore dei lavori con ordine scritto dichiari che non è necessario.

7. — La ghiaietta deve essere bene assortita, formata di elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da elementi friabili o terrosi o da salsedine. La ghiaia è lavata con acqua dolce fino a sufficienza, tranne che il direttore dei lavori con ordine scritto dichiari che non è necessario.

Le dimensioni dei grani della ghiaietta sono stabilite dai capitolati speciali in relazione alla natura di ciascuna opera. Trattandosi di strutture in cemento armato, le dette dimensioni non debbono di norma superare cm. 3, salvo il caso di strutture a grande sezione con ferri assai distanziati, per le quali può essere tollerata al massimo la dimensione di cm. 5.

8. — Qualora invece della ghiaietta si impieghi pietrisco, questo deve provenire da roccia compatta non gessosa, non geliva, non deve contenere impurità e materie polverulenti, deve essere costituito da elementi della grossezza fissata per la ghiaietta, e lavata nei casi in cui la Direzione dei lavori lo ritenga necessario.

9. — La dosatura normale del conglomerato deve essere di Kg. 300 di cemento, m³ 0,400 di sabbia e m³ 0,800 di ghiaiet-

ta o di pietrisco salvo che il direttore dei lavori ritenga di ammettere una dosatura diversa. In costruzioni speciali od assoggettate a sforzi notevoli, si prescrive un impasto più ricco di cemento: in ogni caso però il conglomerato deve riuscire compatto.

10. — L'acqua per gli impasti deve essere limpida e dolce, non contenere cloruri e solfati in percentuale che possa riuscire dannosa.

11. — Il conglomerato, a seconda della sua consistenza dipendente dalla percentuale di acqua impiegata nella sua confezione, si distingue in:

a) conglomerato a consistenza di terra appena umida (acqua d'impasto circa il 12 per cento (1) del volume del conglomerato in opera).

Con suo impiego si richiede un energico lavoro di battitura per ottenere sia il costipamento caratterizzato dal trasudamento dell'acqua alla superficie del getto e sia il perfetto riempimento delle casseforme ed il rivestimento dei ferri. Esso non è da usarsi nelle costruzioni in cui l'armatura metallica sia molto complessa e costituita di barre molto avvicinate ed è da ascludere per il conglomerato confezionato con cemento alluminoso;

b) conglomerato plastico (acqua d'impasto circa il 15 per cento (2) del volume come sopra).

Quando la disposizione e le dimensioni delle armature in ferro e delle casseformi non consentano l'impiego del conglomerato del tipo *a*), si deve adoperare l'impasto plastico, il quale permette di ottenere, con un lavoro di battitura più moderato, la regolare esecuzione del getto;

c) conglomerato fluido o colato (acqua di impasto circa il 18 per cento (2) del volume come sopra).

E' tollerato l'uso del conglomerato fluido solo quando è assolutamente richiesto dal metodo di costruzione.

12. — Aumentando la quantità d'acqua rispetto a quella occorrente per il conglomerato del tipo *a*), si deve aumentare la dosatura del cemento almeno del 10 per cento pel conglomerato *b*) e almeno del 20 per cento pel conglomerato *c*).

13. — Il conglomerato, prelevato in cantiere dagli impasti impiegati nell'esecuzione dell'opera, deve presentare, a 28 giorni di stagionatura, una resistenza a pressione almeno qua-

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con relativo decreto.

(2) La percentuale si riferisce ad ingredienti perfettamente asciutti.

drupla del carico di sicurezza adottato nei calcoli per le membrature sollecitate a semplice pressione, o quella maggiore richiesta dalle prescrizioni dei capitolati speciali.

Non raggiungendo il limite di resistenza prescritto, l'opera è dichiarata sospetta ed a carico del costruttore sono applicate le sanzioni stabilite nei capitolati speciali suddetti.

14. — La resistenza del conglomerato a pressione viene determinata sperimentando 4 cubi aventi lo spigolo di 16 cm. Quando il calcestruzzo sia confezionato con ghiaia o pietrisco costituito da elementi aventi dimensioni superiori a 3 cm., lo spigolo dei cubi è di cm. 20.

I detti cubi sono confezionati nel cantiere entro forme metalliche facilmente smontabili, prelevando il quantitativo del conglomerato dallo stesso impasto destinato ai lavori. Il conglomerato è costipato entro le forme mediante un leggero lavoro di battitura finchè l'acqua affiori alla superficie.

Dopo 24 ore dalla loro confezione, i cubi formati con i conglomerati dei tipi *a)* e *b)*, e dopo 48 ore i cubi di conglomerato del tipo *c)*, vengono sformati con le cautele necessarie per evitare qualsiasi danno.

Dopo la sformatura i cubi sono lasciati maturare sotto sabbia umida.

Trascorsi almeno 7 giorni, i cubi, accuratamente imballati con segatura di legno od altro, possono essere spediti ad un laboratorio ufficiale per le prove sperimentali. Nel laboratorio sono conservati in ambiente umido a temperatura non inferiore a 10 centigradi.

La rottura dei provini ha luogo dopo 28 giorni, contati dal momento della preparazione dell'impasto. La compressione deve esercitarsi perpendicolarmente a due facce opposte che siano state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini deve essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, sulla intera sezione, sia continuo e cresca in ragione non superiore a Kg. 10 per cmq. per minuto secondo.

Si assume come resistenza definitiva la media dei 3 risultati maggiori su 4 prove.

15. — L'armatura del conglomerato è normalmente costituita con ferro colato od omogeneo (acciaio extradolce) in barre prive di difetti, di screpolature, bruciature e di altre soluzioni di continuità.

16. — La resistenza alla rottura per trazione del ferro suddetto viene determinata, quando sia possibile, sui tondini

stessi destinati all'armatura, o altrimenti su provette cilindriche, preparate a freddo ed in tutto conformi ai tipi normali stabiliti nelle Norme e condizioni per le prove dei materiali ferrosi. In entrambi i casi, la lunghezza utile per la misura dell'allungamento percentuale di rottura deve essere 10 volte il diametro del provino.

Debbono ottenersi i seguenti risultati:

Resistenza a tensione compresa fra 38 e 50 Kg./mm^2;

Allungamento di rottura non inferiore rispettivamente a 27 e 21 per cento.

E, quando sia richiesto: contrazione di rottura non inferiore rispettivamente a 70 e 60 per cento.

Un pezzo di tondino, riscaldato al calore rosso chiaro ed immerso nell'acqua a temperatura da 10° e 20° C., deve potersi ripiegare su se stesso in modo da formare un cappio, il cui occhio abbia un diametro uguale al diametro del tondino, senza che si producano fenditure.

Una striscia od un tondino di ferro deve piegarsi a freddo ad U attorno ad un cilindro il cui diametro sia uguale allo spessore o al diametro del ferro senza che si producano fenditure.

III. — CARICHI DI SICUREZZA.

17. — Il carico di sicurezza del conglomerato a pressione semplice non deve di norma superare un quarto (o quella minor frazione eventualmente stabilita dai capitolati speciali) del carico di rottura a 28 giorni dei cubi di prova di cui al numero 14. Per conglomerati di cemento Portland d'alto forno e pozzolanico, non deve inoltre esser superato il valore massimo di Kg./cmq. 40 per strutture soggette a pressione semplice e di Kg./cmq. 50 per strutture inflesse di spessore non inferiore a cm. 10.

Per i conglomerati di agglomeranti cementizi tale valore massimo non deve superare i 25 Kg./cmq.

Per conglomerati di cementi ad alta resistenza od alluminosi i valori massimi debbono essere rispettivamente di 50 e 65 Kg./cmq.

Il carico di sicurezza al taglio non deve superare Kg./cmq. 2 per conglomerati di cemento Portland, d'alto forno e pozzolanico, e Kg./cmq. 4 per conglomerati di cemento ad alta resistenza od alluminosi. Quando la tensione tangenziale massima calcolata per il conglomerato supera i detti limiti, la resistenza al taglio deve essere integralmente affidata all'arma-

ture metalliche. In ogni caso la tensione massima tangenziale di cui sopra non deve superare Kg./cmq. 14.

18. — Il carico di sicurezza del ferro omogeneo, assoggettato a sforzo di trazione può elevarsi al limite massimo di Kg. 1200/cmq.

IV. — NORME PER I CALCOLI STATICI.

19. — Peso proprio. — Si valuta di norma il peso proprio del conglomerato armato, cioè compreso il peso dei ferri, in ragione di 2400 Kg/m³, salvo che da accertamenti speciali, eseguiti su determinate costruzioni, risulti una cifra diversa.

Nel peso proprio dei solai va computato anche il peso del pavimento e degli altri carichi permanenti.

20. — Carichi accidentali. — I carichi accidentali vengono fissati con le stesse norme valevoli per gli altri generi di costruzione.

Si tiene conto delle eventuali azioni dinamiche aumentando il sovraccarico in ragione del 25 per cento o di quella maggiore percentuale che fosse richiesta dai capitolati speciali.

21. — Sollecitazioni esterne. — Le sollecitazioni esterne vengono determinate con le norme della scienza delle costruzioni in base alle condizioni più sfavorevoli di carico, tenendo conto, quando sia il caso, dei cedimenti elastici dei vincoli.

Se si tratta di costruzioni staticamente indeterminate, allo scopo di calcolare le incognite iperstatiche, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si suppone che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto $n = \frac{Em}{Ec} = 10$ e si ritiene che il conglomerato reagisca anche a trazione.

Se la sezione complessiva dell'armatura metallica è inferiore al 2 per cento di quella del conglomerato, si può anche, nei calcoli suddetti, prescindere dalla presenza del ferro per il calcolo della sezione resistente.

22. — Per la portata di una campata unica di soletta o nervatura si assume la luce libera aumentata del 5 per cento.

Nelle costruzioni civili, per le travi incastrate agli estremi, o per campate di travi continue, si può assumere in via di approssimazione: nella parte centrale della campata, due terzi del momento massimo corrispondente alla trave semplicemente appoggiata e, nelle sezioni d'incastro, il momento d'incastro perfetto.

23. — Nel caso di una soletta rinforzata da nervature si ammette che partecipi utilmente all'inflessione di una nervatura soltanto una zona di soletta la cui larghezza non superi la minore delle seguenti misure: l'interesse delle nervature, 16 volte lo spessore della soletta, 8 volte la larghezza della nervatura, 4 volte l'altezza della trave (incluso lo spessore della soletta). Se la soletta sporge a sbalzo da una nervatura, la larghezza della sporgenza da riguardarsi come partecipante all'inflessione della nervatura non si ritiene maggiore di tre volte la larghezza della nervatura, sei volte lo spessore della soletta e una volta e mezzo l'altezza della trave.

24. — Lo spessore utile di una soletta soggetta a sovraccarico, formata esclusivamente con conglomerato armato, cioè la distanza fra il lembo compresso ed il baricentro dell'armatura metallica, non deve essere inferiore a un venticinquesimo della portata ed in ogni caso non minore di centimetri 7. Lo spessore delle solette dei solai speciali con laterizi non deve essere minore di centimetri 5.

Può consentirsi l'impiego di laterizi speciali aventi funzione statica, anche senza soletta, il cui tipo sia stato riconosciuto tecnicamente meritevole di approvazione.

25. — Le eventuali mensole triangolari di raccordo alle estremità delle solette e delle nervature devono essere profilate inferiormente con un'inclinazione non maggiore di uno di altezza per tre di base.

26. — Le solette quadrate o rettangolari armate nelle due direzioni ortogonali parallele ai lati si possono calcolare come lastre, purchè nella soletta rettangolare il rapporto fra il lato più lungo e quello più corto non superi 5/3. L'armatura deve essere uguale nei due sensi per la soletta quadrata; per la soletta rettangolare l'armatura longitudinale non deve essere inferiore a quella trasversale ridotta nel rapporto del quadrato del lato minore a quello del lato maggiore.

27. — Un carico isolato disposto nel mezzo di una soletta può essere equiparato ad un carico uniformemente ripartito su area rettangolare centrale a per b, orientata come la soletta, di cui il lato a parallelo all'armatura portante, uguaglia la dimensione, in tal senso, della superficie effettiva di appoggio del carico più due volte lo spessore della massicciata (o della pavimentazione), ed il lato b parallelo alla armatura di ripartizione, uguaglia la dimensione, in tal senso, della superficie effettiva di appoggio del carico più due volte lo spessore della massicciata (o della pavimentazione), più ancora un terzo

della dimensione della soletta nel senso dell'armatura portante. Si considera in ogni caso come valore massimo di b il lato della soletta parallelo all'armatura portante.

Nella figura il carico isolato è costituito da un rullo compressore. La superficie effettiva di appoggio è quella tratteggiata.

28. *Sforzi interni.* — Se la sollecitazione esterna provoca sforzi di pressione in tutti gli elementi della sezione trasversale del solido (quando in quest'ultima gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto 10, valgono gli ordinari metodi di calcolo per solidi omogenei.

Se invece, ampliati sempre gli elementi superficiali metallici nel rapporti anzidetto, venissero provocati anche sforzi di trazione in una parte della sezione, si prescinde dalla resistenza a trazione del conglomerato, e l'asse che separa la porzione reagente dalla inerte e gli sforzi unitari vengono determinati partendo dai seguenti principî:

a) conservazione delle sezioni piane;

b) proporzionalità degli sforzi alle distanze dei singoli elementi superficiali dell'asse suddetto.

Si deve tener conto nelle membrature più importanti della entità delle azioni secondarie.

29. *Calcoli dei pilastri.* — I pilastri, quando il rapporto fra la lunghezza libera d'inflessione e la dimensione trasversale minima supera 15, vengono calcolati come solidi caricati di punta. Si tien conto in ogni caso dell'eventuale eccentricità del carico.

L'armatura longitudinale di un pilastro sollecitato a pressione assiale, quando il rapporto fra la lunghezza libera di flessione e la minima dimensione trasversale non supera 15, non deve avere sezione complessiva inferiore all'1 per cento di quella del conglomerato, per tutte le sezioni di area minore od uguale a 1600 cmq., al 0.7 per cento di quella del conglomerato per tutte le sezioni di area maggiore od uguale a 6400 cmq.: per sezioni comprese fra 1600 e 6400 cmq. la percentuale suddetta varía con legge lineare. Per sezioni non regolari in cui la dimensione trasversale minima sia minore di due terzi di quella massima la prescrizione sopraindicata deve applicarsi adottando la percentuale di ferro corrispondente ad una sezione quadrata di lato uguale alla dimensione minore.

In ogni caso la percentuale suddetta si applica alla sezione di conglomerato strettamente necessaria in relazione al carico di sicurezza.

Le legature trasversali dei ferri che armano il pilastro devono essere distribuite a distanza breve non mai superiore alla minor dimensione della sezione del pilastro nè a 10 volte il diametro dei ferri.

30. — La sezione trasversale delle colonne armate con spirale e ferri longitudinali appoggiati internamente a questa, purchè la distanza fra le spire non superi un quinto del diametro del nucleo cerchiato, può essere equiparata, nei riguardi della resistenza ad una sezione di conglomerato ordinaria data dalla formula: $F = Fc + 10\ Fm + 30\ Fi$.

Nella quale:

Fc = sezione cerchiata del conglomerato;

Fm = sezione metallica complessiva dei ferri longitudinali;

Fi = sezione di una armatura ideale longitudinale equipesante alla spirale;

F = non deve però in nessun caso risultare maggiore di 2 Fc.

La sezione dell'armatura longitudinale Fm deve essere almeno 2 terzi di quella dell'armatura Fi.

31. — La cerchiatura non deve essere adottata nelle travi inflesse.

32. — Dilatazioni termiche e contrazione del conglomerato. — Nelle costruzioni iperstatiche, esposte a forti variazioni di temperatura, si deve tener conto degli effetti termici calcolando gli sforzi e le deformazioni corrispondenti in base ad un cieffiiciente di dilatazione lineare eguale a 0,000012. Nelle costruzioni aventi grandi dimensioni sono indispensabili giunti di dilatazione.

Nelle costruzioni nelle quali le contrazioni del conglomerato, nella sua maturazione all'asciutto, può alterare il regime degli sforzi interni, tale contrazione è valutata in mm. 0,15 per metro lineare.

V. — DEFORMAZIONI.

33. — Per il calcolo delle deformazioni, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si suppone che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto:

$$n = \frac{Em}{Ec} = 10$$

e si ritiene che il conglomerato reagisca anche a trazione.

Il modulo di elasticità normale del conglomerato si assume agli effetti delle operazioni di collaudo, eguale a 200 t/cmq.

VI. — NORME DI COSTRUZIONE.

34. — Nella formazione degli impasti i vari ingredienti debbono riuscire intimamente mescolati ed uniformemente distribuiti nella massa; gli impasti debbono essere preparati nella sola quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè prima dell'inizio della presa.

I materiali componenti il conglomerato possono essere mescolati a mano ed a macchina: quando l'importanza del lavoro lo permetta, quest'ultimo procedimento è preferibile.

35. — La preparazione degli impasti, quando non sia effettuata meccanicamente, si deve eseguire su di un'aia pavimentata, il più vicino che sia possibile al luogo d'impiego.

Qualunque sia il mezzo d'impasto, si mescolano a secco, ripetutamente, prima il cemento colla sabbia finchè la miscela assuma colore uniforme, poi questa mescolanza con la ghiaietta o col pietrisco, ed in seguito si aggiunge l'acqua con ripetute aspersioni continuando a rimescolare l'impasto fino ad ottenere la consistenza voluta ed indicata al numero 11.

36. — Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si dispongono, con la massima cura, le armature metalliche nella posizione progettata, legandole agli incroci con filo di ferro e tenendole in posto mediante puntelli e sostegni provvisori. I ferri sporchi, unti o notevolmente arrugginiti, devono essere accuratamente puliti prima della collocazione in opera.

Nei punti d'interruzione, i ferri debbono essere sovrapposti per una lunghezza di 30 diametri, ripiegandoli ad uncino alla estremità, oppure essere riuniti con manicotto filettato. Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minore sollecitazione.

Nelle membrature prevalentemente tese le giunzioni sono fatte con manicotto filettato senza diminuire la sezione resistente. Non si tollerano bolliture e saldature.

Le barre debbono essere piegate alle estremità ad uncino a semicerchio con una luce interna uguale cinque volte il diametro del tondino.

I ferri piegati debbono presentare nel punto di piegatura un raccordo curvo avente un raggio 10 volte il diametro della barra.

Qualsiasi superficie metallica deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno centimetri 0,8 se si tratta di soletta, e di centimetri 2 se trattasi di nervatura. Fra le superfici delle barre di ferro vi deve essere almeno, in ogni direzione, una distanza eguale al diametro delle medesime ed in ogni caso non inferiore a cm. 2. Si fa eccezione per le barre sovrapposte nelle travi inflesse, le quali vengono portate a contatto.

37. — In presenza di salsedine marina e di emanazioni gassose nocive alla costruzione, è opportuno che la distanza minima delle superfici metalliche dalle faccie esterne del con-

glomerato sia almeno di cm. 3,5 e che lo strato esterno del conglomerato rivestente i ferri sia impermeabile.

Quando si tema che la costruzione possa andar soggetta all'azione di correnti elettriche vaganti, le armature metalliche debbono essere più accuratamente protette.

38. — Per assicurare la compartecipazione della soletta alla inflessione delle nervature principali è obbligatoria la adozione di barre di ricoprimento disposte perpendicolarmente all'asse delle nervature stesse, ed abbastanza vicine fra loro.

39. — Prima di procedere al getto del conglomerato, si deve verificare se l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del progetto, e se si sia provveduto a fissarla stabilmente in modo da assicurare l'invariabilità assoluta della posizione dei ferri durante la battitura del conglomerato.

Il conglomerato deve avvolgere completamente i ferri, e per raggiungere tale scopo, specialmente quando s'impieghi l'impasto asciutto, è necessario spalmare i ferri con boiacca di cemento immediatamente prima del getto.

40. — Il conglomerato del tipo *a*) o *b*) viene messo in opera subito dopo eseguito l'impasto, a strati di spessore non maggiore di cm. 15; deve essere ben battuto con pestelli di appropriata forma e peso, fino a che l'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto.

Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il più possibile, se il conglomerato gettato è ancora molle, se ne spalma la superficie con boiacca di cemento: se è già indurito, prima di detta spalmatura si rimette al vivo la superficie rendendola scabra, e lavandola con acqua, in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

Comunque si deve curare con la massima diligenza che le riprese non menomino la resistenza calcolata delle strutture.

41. — E' vietato di mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a 0 gradi centigradi.

Il solo conglomerato di cemento alluminoso può essere messo in opera con temperatura minore di zero ma non più bassa di 5°: gli impasti però debbono essere eseguiti con materiali aventi temperatura superiore a 0°.

42. — Nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura, si devono prendere, durante l'esecuzione, le opportune disposizioni per evitare gli inconvenienti che ne deriverebbero.

43. — Le opere in conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione, cioè per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni, debbono essere periodicamente inaffiate, ricoperte di sabbia

o di tele mantenute umide. Ove occorra, debbono essere più efficacemente protette contro le vicende meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

Le opere in conglomerato di cemento alluminoso non debbono essere confezionate con temperature superiori ai 30° sia nell'ambiente sia nei materiali componenti, e speciali precauzioni debbono prendersi perchè non rimangano esposte a temperature troppo elevate e per combattere l'aumento di temperatura che si verifica durante la presa.

44. — Nella confezione del conglomerato di cemento alluminoso si deve eliminare in modo assoluto qualsiasi inclusione di calce, o di cemento di altra specie, provvedendo ad una rigorosa pulizia e lavatura preventiva di attrezzi, meccanismi, piani per impasti e mezzi di trasporto.

45. — Le armature in legname debbono essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione ed alle vibrazioni prodotte dalla battitura del conglomerato. Esse devono essere costruite in guisa che al momento del primo disarmo, rimanendo in posto i necessari puntelli, possano essere rimosse, senza pericolo di danneggiare l'opera, le sponde dei casseri ed altri parti non essenziali alla stabilità.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassi m. 6, debbono disporsi sotto le casseforme, o sotto i puntelli, opportuni cunei di disarmo.

46. — Nessuna opera in conglomerato armato deve essere soggetta al passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

E' proibito di caricare o mettere in esercizio comunque le strutture che non sieno ancora sufficientemente stagionate.

47. — Non si procede ad alcun disarmo prima di avere accertato che il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione.

Nelle migliori condizioni atmosferiche e con conglomerato di cementi a lenta presa Portland, d'alto forno e pozzolanico, non si devono rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri, delle travi e quelle dei pilastri. Non si procede a disarmo prima di dieci giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature.

Le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, come pure quelle destinate per coperture, le quali dopo il disarmo

possono trovarsi esposte subito al carico assunto nel calcolo, si debbono lasciare armate per un tempo maggiore da indicarsi fra le modalità del progetto.

Il disarmo delle strutture eseguite con conglomerato di cemento alluminoso e di cemento ad alta resistenza può essere fatto dopo trascorso almeno lo spazio di tempo appresso indicato:

1° sponde dei casseri delle travi e dei pilastri da 2 a 3 giorni;

2° armature di solette da 4 a 6 giorni;

3° puntelli delle travi e delle solette di grande portata da 8 a 10 giorni.

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alla buona maturazione del conglomerato, il tempo prescritto pel disarmo deve essere convenientemente protratto. Ciò va detto in particolar modo per quelle opere che durante la costruzione fossero state colpite dal gelo, per le quali, dopo accertato l'avvenuto disgelo senza deterioramento della massa del conglomerato, deve lasciarsi trascorrere prima del disarmo tutto intero il periodo di tempo sopra indicato.

In ogni caso prima di procedere alla rimozione delle armature in legname, da effettuarsi in modo che la costruzione non riceva urti, scuotimenti o vibrazioni, occorre verificare accuratamente se il conglomerato ha fatto buona presa.

48. — Nel cantiere dei lavori, a cura del direttore si deve tenere un registro nel quale siano indicate le date dell'ultimazione del getto delle varie parti dell'opera, la qualità del cemento impiegato e tutte le eventualità degne di nota verificatesi durante la costruzione.

49. — I cementi alluminosi e quelli ad alta resistenza devono adottarsi per opere ed in circostanze appropriate, ed il loro impiego non è ammesso senza il preventivo consenso della direzione dei lavori quando non sia previsto nel Capitolato speciale.

VII. — VERIFICHE DI COLLAUDO.

50. — Il direttore dei lavori ha l'obbligo di far eseguire a spese dell'appaltatore, presso un laboratorio ufficiale le prove di tutti i materiali da impiegarsi nella costruzione, su campioni prelevati in contradittorio.

Per il cemento valgono le norme di accettazione di cui alla Parte I.

Per il ferro si devono prelevare, per ogni partita di tondini di ugual diametro ed in ogni caso per mille tondini, due

campioni di m. 1 di lunghezza per ricavarne le provette da sperimentarsi a trazione ed a piegamento. Qualora una prova fallisca, si devono ripetere entrambe le prove su due campioni prelevati dallo stesso gruppo di 1000 pezzi, e, fallendo una qualunque di queste, il gruppo viene rifiutato.

Il certificato delle prove deve in ogni caso contenere tutti i risultati.

Per il conglomerato, il direttore dei lavori colla frequenza richiesta dalla natura e dalla importanza delle strutture, deve prelevare dagli impasti campioni per la confezione dei cubi di prova secondo le precedenti prescrizioni normali. Sempre che si verifichino risultati sfavorevoli, il direttore dei lavori ha l'obbligo di provvedere con opportune disposizioni e prevenirne ed evitarne le dannose conseguenze.

L'appaltatore ha diritto di prendere visione dei risultati delle prove.

51. — Le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro, la sua corrispondenza coi dati del progetto, e nell'eseguire prove di carico.

Le prove di carico hanno luogo non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto e si effettuano a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e la importanza dei carichi. Per costruzioni di eccezionale importanza non si devono incominciare prima di 90 giorni, supposto sempre che la stagionatura del conglomerato sia avvenuta in condizioni normali.

Nella prova di collaudo, se la costruzione può essere caricata nei modi previsti nei calcoli statici per il carico accidentale, tanto uniformemente distribuito quanto concentrato, la si sottopone a tale carico; ammesso naturalmente che esso contempli già l'effetto delle eventuali sollecitazioni dinamiche. Quando si sperimenti con carichi parziali, deve l'intensità del carico di collaudo superare quello del carico di calcolo in misura da determinarsi caso per caso dalla direzione dei lavori, tenendo conto del vantaggio apportato dalla solidarietà con le parti non caricate. I carichi parziali anzidetti debbono essere determinati in modo che le sollecitazioni effettive risultino eguali a quelle contemplate nei calcoli di stabilità.

Qualora dai detti calcoli, per costruzioni particolari od eccezionali, risulti un sopraccarico superiore del cento per cento a quello ammesso in progetto, l'aumento del carico di prova, esteso ad una sola zona della struttura, non deve superare il detto limite.

La lettura delle frecce d'inflessione viene fatta soltanto quando, dopo il caricamento, non si verifichino ulteriori incrementi di deformazione.

Le frecce permanenti, valutate dopo la rimozione del carico, quando non si constatino ulteriori ritorni, non debbono superare il 30 per cento delle deformazioni totali. Sotto il carico di prova non debbono prodursi fessurazioni.

52. — La deformazione elastica effettiva, cioè la freccia totale diminuita del cedimento degli appoggi e della deformazione permanente, non deve risultare maggiore di quella calcolata coi criteri di cui al n. 33.

53. — Nessuno deve assoggettare a carico, sia pure transitorio, una costruzione in conglomerato armato prima della prova di carico; il contravventore è responsabile degli inconvenienti che ne derivino.

ALLEGATO AL R. D. L. 29 LUGLIO 1933, N. 1213.

MODULO PER LA PROVA DEI CEMENTI

Prove sui cementi

. . . .
. . . .

A) PROVE NORMALI.

Finezza di macinazione: Residuo al setaccio di 900 maglie . . %
Id. id. 4900 id. . . %

Acqua per la pasta normale: . . . . . . % in peso.
Presa: principia . . . . dall'inizio dell'impasto
termina . . . . dopo l'impasto

Peso specifico . . . .
Deformabilità (1): focacce . . . .
apertura della pinza Le Chatelier m/m . . .
Prove: di resistenza su malta di cemento e sabbia normale . .
(dosaggio . . . cemento . . . sabbia . . . % acqua).

PROVE	Data della preparazione	Data dell'esperienza dopo giorni				Resistenza Kg./cmq.	Medie sui quattro migliori risultati	*Osservazioni*
		2	3	7	28			
Trazione . .								
Pressione . .								

(1) Indicare se la prova è eseguita a freddo o a caldo.

B) PROVE COMPLEMENTARI

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Il materiale venne consegnato al Laboratorio il giorno . .
. . . .
. . . . il . . . . . 19 . .
. . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1933. *Istituzione di speciali biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per il percorso Milano-Stresa-Mottarone; Stresa-Laveno-Milano* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/14542/5, in data 28 luglio 1933-XI;

Visto il R. decreto n. 2641 in data 10 settembre 1923;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istitutire biglietti di andata-ritorno di 2ª e 3ª classe per il percorso Milano-Stresa-Mottarone-Stresa-Laveno-Milano da usufruire facoltativamente nell'uno o nell'altro senso.

Le Ferrovie dello Stato accorderanno per il percorso Milano-Stresa la riduzione del 50% e applicheranno per il percorso Laveno-Milano il prezzo di concorrenza approvato con decreto Ministeriale 1889 del 28 febbraio 1933.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione e la durata del provvedimento nonchè le norme particolari di applicazione.

Roma, addì 24 agosto 1933-Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 245 del 20 ottobre 1933-XI.

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1933. *Istituzione di speciali tariffe per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e per le linee Roma-Albano, Roma-Velletri, Roma-Frascati e Roma-Tivoli* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione n. C 311/23090/20 in data 20 luglio 1933-XI.

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1164 del 3 settembre 1916;

Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;

Visti i decreti Ministeriali n. 2342 del 17 maggio 1932-X e n. 197 del 19 luglio 1932-X;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, per i trasporti di viaggiatori sulle linee Roma-Albano, Roma-Velletri, Roma-Frascati e Roma-Tivoli, prezzi speciali adeguati ma non inferiori a quelli praticati dalle ferrovie, tramvie ed autolinee, per le relazioni concorrenti.

Art. 2.

Ove per effetto dell'applicazione dei prezzi speciali di concorrenza di cui all'art. 1 il costo del biglietto per una delle relazioni interessate nella concorrenza, risultasse inferiore a quello ordinario di altra località più vicina della stessa linea anche il costo del biglietto, per quest'ultima località, sarà convenientemente ribassato in armonia ai prezzi speciali di concorrenza.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 245 del 20 ottobre 1933-XI.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione, la durata dei singoli provvedimenti e le norme particolari di applicazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 agosto 1933-Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1933. *Proroga delle facilitazioni consentite per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato agli sposi novelli di qualsiasi nazionalità* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/28385/20, in data 13 settembre 1933-XI;

Visto il R. decreto-legge n. 2641 del 10 settembre 1923, articolo 1;

Visto il decreto Ministeriale n. 579 del 9 settembre 1932-X;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale n. 579 del 9 settembre 1932-X, riguardante la concessione di speciali facilitazioni di viaggio agli sposi novelli di qualsiasi nazionalità, è prorogato di un anno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 248 del 24 ottobre 1933-XI.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è incaricata della esecuzione del presente decreto, secondo norme particolari da essa stabilite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933. *Nuovo testo della concessione speciale VII per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato dei candidati agli esami di Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4824/5, in data 16 maggio 1933-XI;

Visto il R. decreto n. 2641 del 10 settembre 1923;

Visto il decreto Ministeriale n. 1324 del 29 dicembre 1931;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Il testo della Concessione speciale VII « Candidati agli esami di Stato » è annullato e sostituito dal testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 251 del 27 ottobre 1933-XI.

ALLEGATO AL D. M. N. 2734
del 31 *maggio* 1933-XI.

CONCESSIONE SPECIALE VII

Candidati agli Esami di Stato.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata a coloro che si recano a sostenere esame di Stato, per i viaggi che effettuano da una stazione qualsiasi del Regno a quella sede di esame e viceversa.

E' ammesso però, che, nel viaggio di ritorno, la destinazione, a richiesta del candidato, sia per la stazione del Comune di residenza della di lui famiglia.

2. *Limiti.* — La concessione è limitata ad un solo viaggio di andata alla sede di esame ed a uno di ritorno. Qualora l'esame consti di più prove a distanza di tempo l'una dall'altra, può essere consentita l'effettuazione di un altro viaggio di andata e di uno di ritorno.

3. *Prezzi.* — Si applica la metà del prezzo computato sulla « Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice con treni di qualsiasi categoria ».

4. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i viaggiatori debbono presentare alle stazioni, per ciascun viaggio, la richiesta conforme il modello allegato.

Dette richieste vengono rilasciate:

a) per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaro, dal Ministero della giustizia e degli affari del culto o dai presidenti delle Commissioni esaminatrici istituiti presso le Corti di appello del Regno;

b) per gli altri esami di Stato, dal Ministero dell'educazione nazionale o dal Ministro delle corporazioni, secondo le rispettive competenze, ovvero in rappresentanza dei Ministeri suddetti, dall'Autorità che presiede all'esame.

Coloro che chiedano una destinazione diversa dalla stazione di origine del viaggio, debbono altresì presentare un certificato podestarile attestante la residenza della loro famiglia nel Comune di destinazione domandata.

5. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario i viaggiatori debbono esibire la tessera (tagliando *A* della richiesta di riduzione) attestante il loro titolo alla riduzione.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

MATRICE

CONCESSIONE SPECIALE VII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO

(1) . . . .

Fascic. N. . . . . . Richiesta N. . . . .

Andata da . . . . a . . . . .
Ritorno da . . . . a . . . . .
rilasciata al Sig. . . . .
candidato all'esame di Stato per (2) . . . . .
. . . .

Bollo d'ufficio

(3) . . . . . . li . .. . 19 . .

(4) . . . .

. . . .

TAGLIANDO A.

CONCESSIONE SPECIALE VII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO

(1) . . . .

Tessera da esibire unitamente al biglietto di viaggio, tanto all'andata che al ritorno, rilasciata al Sig. . . . .
candidato all'esame di Stato per (2) . . . . .
. . . .

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'ufficio

(3) . . . .

(4) . . . .

. . . .

(1) Ministero, Provveditorato agli studi, Istituto Regio o pareggiato, ecc. sede di esame.
(2) Indicazione esatta del genere di esame.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma del funzionario che rilascia la richiesta.

TAGLIANDO *B*.
Viaggio di andata

CONCESSIONE SPECIALE VII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO

(1) . . . .

Fascic. N. . . . Richiesta N. . . .

Viaggio { dalla stazione di . . . { Via . . .
alla stazione di . .

rilasciata al Sig. . . . .

candidato all'esame di Stato per (2) . . . . .

. . . .

. . . .

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta.

Bollo d'ufficio

(3) . . . . . li . . . 19 . .

(4) . . . .

. . . .

ANNOTAZIONI

. . . .

. . . .

. . . .

Emesso il biglietto N. . . .

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZA

La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

(1) Ministero, Provveditorato agli studi, Istituto d'Istruzione Regio o pareggiato, ecc., sede dell'esame.
(2) Indicazione esatta del genere dell'esame.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma del funzionario che rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

TAGLIANO C.
Viaggio di ritorno

CONCESSIONE SPECIALE VII

(Metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale)

CANDIDATI AGLI ESAMI DI STATO

(1) . . . .

Fascic. N. . . . Richiesta N. . . .

Viaggio { dalla stazione di . . . } Via . . .
{ alla stazione di . . . }

rilasciata al Sig. . . . .

candidato all'esame di Stato per (2) . . . . .

. . . .

. . . .

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per fruire della concessione suddetta, avendo preso parte all'esame anzidetto.

Bollo d'ufficio

(3) . . . . . . li . . . 19 . .

(4) . . . .

. . . .

ANNOTAZIONI

. . . .

. . . .

. . . .

Emesso il biglietto N. . . . .

Bollo composto della biglietteria

AVVERTENZA

La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

(1) Ministero. Provveditorato agli studi, Istituto d'Istruzione Regio o pareggiato, ecc., sede dell'esame.
(2) Indicazione esatta del genere dell'esame.
(3) Luogo e data del rilascio.
(4) Qualifica e firma del funzionario che rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

Roma, addì 31 maggio 1933-XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933, n. 1152. *Giurisdizione delle nuove linee: Fossano-Mondovì-Ceva; Piacenza-Castelvetro; Agrigento Alta-Agrigento Bassa.*

IL MINISRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti Ministeriali 10 ottobre 1933-XI, relativi alla autorizzazione dell'apertura al pubblico esercizio della linea Fossano-Mondovì-Ceva, del tronco Piacenza-Castelvetro, della linea Piacenza-Cremona e del tronco di ferrovia Agrigento Alta-Agrigento Bassa;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

La linea Fossano-Mondovì-Ceva è compresa nella giurisdizione del Compartimento di Torino, il tronco Piacenza-Castelvetro della linea Piacenza-Cremona, è compreso nella giurisdizione del Compartimento di Milano ed il tronco di Ferrovia Agrigento Alta-Agrigento Bassa è compreso nella giurisdizione del Compartimento di Palermo.

Roma, lì 24 ottobre 1933 - Anno XI.

Il Ministro:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 settembre 1933, n. 1398. *Provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alle convenzioni stipulate a Vienna fra l'Italia e l'Austria, per il riparto degli Istituti austriaci di assicurazioni sociali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per gli assicurati, pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di assicurazione sociale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono assegnati definitivamente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, le attività e gli oneri spettanti all'Italia per effetto delle seguenti convenzioni rese esecutive con R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 988:

a) Convenzione stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925, per gli Istituti ausiliari di assicurazione per le pensioni agli impiegati privati;

b) Convenzione stipulata a Vienna il 17 gennaio 1925, relativa al comune di Vienna, all'Istituto comunale di assicurazione, ed alla Cassa pensioni per gli impiegati del commercio e dell'industria a Vienna;

c) Convenzione stipulata a Vienna il 18 giugno 1924, riguardante l'Istituto di assicurazione per le pensioni della Società delle ferrovie locali e a scartamento ridotto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 258 dell'8 novembre 1933-XII.

Queste convenzioni considerano la situazione degli iscritti agli Istituti di previdenza sociale dell'ex Monarchia austro-ungarica ripartiti fra gli Stati successori al 31 dicembre 1918, fatta eccezione della convenzione di cui alla lettera *c*), che considera la data del 31 dicembre 1919.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà al pagamento delle pensioni di invalidità o vecchiaia, delle rendite vedovili e degli assegni temporanei di educazione costituiti alle date di cui all'ultimo comma dell'art. 1, nonchè al pagamento delle pensioni, rendite e assegni liquidabili a tali date e posteriormente per diritti acquisiti alle stesse date in conformità alla legge exaustriaca del 16 dicembre 1906 (B.L.I. n. 1 ex 1907) e successive modificazioni emanate sino al 3 novembre 1918.

Il pagamento e la liquidazione devono essere chiesti dagli iscritti o dai loro aventi diritto nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto e deve riguardare esclusivamente pensioni, rendite e assegni posti a carico dell'Italia dalle convenzioni di cui al precedente articolo.

Trascorso il detto termine di un anno gli interessati decadono da ogni diritto.

Art. 3.

Le persone che erano assicurate alle date di cui all'ultimo comma dell'art. 1 od i loro aventi diritto, presso gli Istituti considerati nell'articolo stesso, sempre quando non abbiano già liquidato comunque un assegno, avranno la facoltà, nel termine perentorio di un anno, di cui al precedente articolo 2, di chiedere all'Isttiuto nazionale fascista della previdenza sociale:

a) il rimborso dei contributi o della parte di contributi versati, nella misura e nei modi stabiliti dal paragrafo 25 dell'Ordinanza imperiale 25 giugno 1914 (B.L.I. n. 138);

b) oppure che l'ammontare dei contributi rimborsabili sia considerato come versamento unico, alla data di entrata in vigore di questo decreto, alla assicurazione facoltativa nel ruolo dei contributi riservati o in quello della mutualità a indicazione dell'assicurato, presso lo stesso Istituto nazionale fascista.

La domanda di rimborso, oppure quella di trasferimento all'assicurazione facoltativa, avrà valore risolutivo del rapporto assicurativo precedente.

Art. 4.

Gli iscritti all'Istituto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto, nessun diritto potranno esercitare verso l'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, in dipendenza dei rapporti con gli Istituti dell'ex Monarchia austro-ungarica, se la liquidazione dei loro assegni sia avvenuta in forza delle norme sull'equo trattamento del personale addetto nel Regno a ferrovie e tramvie concesse all'industria privata.

La quota parte delle attività assegnate all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale per gli iscritti ai quali siano stati liquidati gli assegni secondo le norme dell'equo trattamento, sarà devoluta al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, amministrato dall'Istituto nazionale fascista anzidetto.

Allo stesso Fondo di previdenza sarà devoluta la quota parte delle attività per il personale tuttora in servizio presso ferrovie o tramvie del Regno concesse all'industria privata.

Per coloro che liquidarono già una pensione entro il 31 dicembre 1919 e per i loro aventi diritto, nonchè per gli iscritti che al 1° marzo 1920 non prestavano servizio nelle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e per i loro aventi diritto, valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Se siano dovute somme per arretrati esse saranno, sino a concorrenza, versate alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte a queste ultime due categorie d'iscritti.

Agli effetti di questi rimborsi il credito per anticipazioni sarà valutato allo stesso ragguaglio di cui al successivo art. 6. La somma incapiente verrà abbonata.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono ai cittadini stranieri aventi diritto ad assegni di riposo a carico degli Istituti di previdenza sociale di cui all'art. 1 di questo decreto ed eventualmente a carico dell'Isttiuto generale di assicurazione pensioni degli impiegati in Trieste, sempre quando tali assegni, in base alle convenzioni internazionali, siano stati posti a carico dell'Italia, e lo Stato, del quale sono sud-

diti i beneficiari, paghi ai cittadini italiani le pensioni, le rendite e gli assegni posti a carico degli Istituti siti nel suo territorio.

Il termine di un anno stabilito negli articoli 2, 3 e 4 di questo decreto è esteso a 18 mesi per gli aventi diritto residenti all'estero o nelle colonie.

Art. 6.

Per il pagamento delle pensioni, rendite e assegni l'importo valutato in corone secondo le disposizioni delle leggi e ordinanze ex austriache, sarà ragguagliato in valuta italiana in ragione di 60 centesimi di lira per ogni corona.

La stessa norma si applicherà per il rimborso dei contributi o per il trasferimento di essi alle assicurazioni facoltative in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Il Ministero delle finanze rimborserà alla fine di ogni esercizio finanziario all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sulle somme da esso erogate in forza degli articoli precedenti per pensioni, rendite e assegni per liquidazioni dei contributi o di parte di questi, la quota non coperta dalle attività trasferite all'Istituto predetto.

Il Ministero delle finanze ha altresì la facoltà di iniziare i suoi rimborsi quando risulteranno esaurite le cennate attività ed il frutto di esse. Le eventuali eccedenze delle attività trasferite di mano in mano che saranno liquide e recuperabili e delle somme pagate sui fondi stanziati in bilancio, saranno dall'Istituto nazionale predetto restituite allo Stato.

Art. 8.

Le rate di pensione a scadere che non siano reclamate entro due anni dalla scadenza e quelle che non siano riscosse entro lo stesso termine dalla emissione dell'ordine di pagamento, si prescrivono e vanno in diminuzione degli oneri derivanti da questo decreto.

Art. 9.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di introdurre, con suoi decreti, nel bilancio del proprio Ministero, le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Le attività nette devolute all'Italia in base alla convenzione stipulata a Vienna il 29 marzo 1924 per l'Istituto generale di assicurazione pensioni agli impiegati, sono assegnate all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale. Queste attività valgono per la liquidazione all'Istituto pensioni impiegati disposta con R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, e per i pagamenti eventuali previsti nell'art. 6 di questo decreto nei riflessi dell'Istituto pensioni medesimo.

Qualora si verifichi una eccedenza di attività sugli oneri, tale eccedenza sarà impiegata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze con suo decreto emanato di concerto col Ministro per le corporazioni, ha la facoltà di autorizzare il riscatto delle pensioni liquidate con una somma una volta tanto a transazione definitiva di ogni diritto proprio e di riversibilità a qualsiasi titolo.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1933. *Modificazioni alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 923, sulla disciplina nell'uso del nome « seta »;

Visto il R. decreto 1° maggio 1932, n. 544, contenente le norme per l'attuazione della legge anzidetta;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI.

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO al decreto Ministeriale n. 1119 del 24 ottobre 1933-XI.

1. — Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le modificazioni qui appresso indicate:

a) Nell'intestazione della tariffa ordinaria n. 2 G. V. le voci: « Seta tratta greggia o manifatturata (2); seta artificiale in fili e lamine o lamette (3); tessuti e lavori di seta, tanto naturale che artificiale e filati di cascami delle sete predette » e le note (2) e (3) poste in calce alla detta tariffa, sono annullate e sostituite dalle seguenti:

« Seta greggia o manifatturata (2); seta in tessuti, lavori e filati di cascami; fibre artificiali (rayon e simili) in fili, lamine o lamette (3), tessuti, lavori e filati di cascami ».

« (2) Appartengono alla seta manifatturata l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, da ricami e gli altri filati di seta ».

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 261 dell'11 novembre 1933-XII.

« (3) Rientrano nella voce fibre artificiali in lamine o lamette anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di pagliette, visca, crinol, paglia di cellulosa ».

b) Nell'elenco delle merci alle quali è applicabile la riduzione di cui alla serie *B* delle tariffe ordinarie n. 35 e n. 36 P. V. (Esportazione) le voci: « Seta artificiale in fili, in lamine o tessuta » e « seta artificiale (cascami di) » sono annullate e sostituite dalle seguenti:
« Fibre artificiali (rayon e simili) in fili, in lamine o tessute »;
« Fibre artificiali, come rayon e simili (cascami di) ».

Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti voci:
« Filati di fibre artificiali (rayon e simili) e dei loro cascami »:
« Tessuti non nominati di fibre articiali (rayon e simili) »;
« Tessuti di fibre artificiali, come rayon e simili (lavori non nominati di) ».

Nella voce « Seta tratta greggia o manifatturata » deve essere depennata la parola « tratta ».

c) Nell'elenco delle merci ammesse a fruire della serie *B* della tariffa eccezionale n. 133 P. V. le voci: « Scialli, coperte e sciarpe escluse quelle di seta, tessuti di lana e di cotone anche se misti con seta, o fili metallici », sono annullate e sostituite dalle seguenti:
« Scialli, coperte e sciarpe, escluse quelle di seta e di fibre artificiali (rayon e simili), tessuti di lana e di cotone anche se misti con seta, fibre artificiali (rayon e simili) e fili metallici ».

---

2. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità (volume II delle « Condizioni e tariffe ») le voci:
« Filati di cascami di seta tanto naturale che artificiale »;
« Filati di seta tanto naturale che artificiale »;
« Seta artificiale in fili e in lamine o lamette »;
« Seta tanto naturale che artificiale in tessuti e lavori »;
« Tessuti e lavori di seta tanto naturale che artificiale »; e la nota:
« Appartengono alla seta artificiale in lamine o lamette anche i prodotti che vanno in commercio sotto i nomi di crinol, paglia di cellulosa, pagliette, visca e vistra » che segue la voce « Seta artificiale in fili e in lamine o lamette », sono annullate insieme con le rispettive classificazioni e sostituite dalle seguenti:

« Fibre artificiali (rayon e simili) in fili, lamine e lamette . 2 —

« Rientrano nella denominazione « Fibre artificiali in lamine o lamette anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di crinol, pagliette, visca e paglia di cellulosa ».

« Filati di cascami di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 2 —
« Filati di cascami di seta . . . . 2 —
« Filati di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 2 —
« Filati di seta . . . . 2 —
« Fibre artificiali (rayon e simili) in tessuti e lavori . . . . 2 —
« Seta in tessuti e lavori . . . . 2 —
« Tessuti e lavori di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 2 —
« Tessuti e lavori di seta . . . . 2 —

---

3. — Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle « Condizioni e tariffe ») sono annullate con le relative classificazioni e note le voci indicate nel seguente elenco *A* e sono aggiunte quelle comprese nel successivo elenco *B*.

A) *Voci da annullare*:

Abiti esclusi quelli di seta.
Camicie escluse quelle di seta.
Coperte imbottite:
a) foderate di seta.
Cordoni e cordoncini esclusi quelli di seta.
Corredi esclusi quelli di seta.
Filati di fibre animali, esclusi quelli di seta, cioè filati di lana (compresi quelli a ricciolini) e di pelo di cammello.
Filati non nominati di seta e di cascami di seta:
a) di seta tratta e di cascami di seta tratta.
Per l'imballaggio vedi nota alla voce « seta tratta, greggia o manifatturata ».
b) di seta artificiale e di cascami di seta artificiale.
Maschere di cera, carta, seta, o di tela anche metallica e maschere da scherma.
Passamani esclusi quelli di seta.
Ritagli di tessuti nuovi:
c) di altre fibre - Vedi all. 7, categ. 4ª e 6ª.
I ritagli di tessuti misti di seta, lana, cotone, carta, ecc. si classificano come i ritagli della materia maggiormente tassata.
Scialli esclusi quelli di seta.
Sciarpe escluse quelle di seta.
Seta artificiale:
a) in fili o in lamine - Vedi all. 7 categ. 4ª.
Appartengono alla seta artificiale in lamine anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di lamette di seta artificiale, crinol, paglia di cellulosa, pagliette, visca e vistra.
b) tessuti - Vedi tessuti.
Seta artificiale (cascami di) - Vedi all. 7, categ. 4ª.
Seta tratta, greggia o manifatturata.
Appartengono alla seta tratta manifatturata l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, ricami e gli altri filati di seta tratta.
La seta deve essere riposta in casse in buono stato od in involti resistenti, le une e gli altri convenientemente ammagliati con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi.
Per la seta nera torta, in matasse, sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'all. 7, categ. 6ª.
Seta - cordoni.
Per quelli di seta vedi all. 7, categ. 4ª.
Seta - filati non nominati, compresi quelli di cascami:
a) di seta tratta e di cascami di seta tratta.
Per l'imballaggio vedi nota alla voce « Seta tratta, greggia o manifatturata.
b) di seta artificiale e di cascami di seta artificiale.
Seta - tessuti - vedi Tessuti.
Stracci:

c) di altri tessuti e stracci di ogni qualità e specie non nominati anche misti con stracci di lana e di seta - Vedi all. 7, categoria 4ª e 6ª.

1. Per stracci s'intendono i pezzi di tessuti usati non atti ad altro che al macero.

I pezzi utilizzabili per le loro dimensioni e stato sono da tassare come i ritagli di tessuti nuovi.

Per eccezione, i capi di vestiario spediti interi si classificano come stracci quando sieno vecchi, logori e non più servibili, in caso di dubbio, ed a richiesta dell'Amministrazione, il mittente od il destinatario devranno prestarsi a tagliarli in pezzi.

2. Si considerano stracci di seta anche gli stracci di tessuti misti di seta, lana o cotone, e di lana anche quelli di tessuti misti di lana e cotone.

3. La biancheria, quando sia spedita in oggetti interi ma logori e rotti, appartiene a la voce « Biancheria sdrucita ». Come tale si classificano pure i pezzi logori di biancheria che, per le loro dimensioni, siano atti a fare strofinacci.

Tappeti di altre fibre vegetali o di fibre animali - Vedi Tessuti (lavori non nominati di);

Vestimenti esclusi quelli di seta.

B) *Voci aggiunte.*

Abiti esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 46 — — —

Abiti di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . . 43 — — — — —

Camice escluse quelle di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — — —

Camice di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 43 — — — — —

Coperte imbottite:

a) foderate di seta . . . . 43 — — — — —

a-bis) foderate di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 43 — — — — —

Cordoni e cordoncini esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — — —

Cordoni e cordoncini di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 43 — — — — —

Corredi esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — — —

Corredi di fibre artificiali (rayon e simili . . . 43 — — — — —

Fibre artificiali (rayon e simili):

a) in fili o in lamine o lamette - Vedi all. 7, categ. 4ª . . . . 43 47 49 — — —

Rientrano nella denominazione « fibre artificiali in lamine » anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di crinol, paglietta, visca e paglia di cellulosa.

b) tessuti - Vedi Tessuti.

c) filati non nominati, compresi quelli di cascami . . . . 43 47 49 — — —

d) (cascami di) - Vedi all. 7, categ. 4ª . . . 45 54 56 — — —

e) cordoni . . . . 43 — — — — —

Filati di fibre animali, esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili), cioè filati di lana (compresi quelli a ricciolini) e di pelo di cammello . . . . 45 52 54 — 133B

Filati non nominati di seta e di cascami di seta . 43 — — — —

Per l'imballaggio vedi nota alla voce « Seta greggia o manifatturata ».

Filati non nominati di fibre artificiali (rayon e simili) e dei cascami relativi . . . . 43 47 49 — —

Maschere di cera, carta, fibre artificiali (rayon e simili) seta o di tela anche metallica, e maschere da scherma . . . . 44 — — — —

Passamani esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — —

Passamani di fibre artificiali (rayon e simili) . . 43 — — — —

Ritagli di tessuti nuovi:

c) di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 49 54 58 — —

d) di altre fibre - Vedi all. 7, categ. 4ª e 6ª 57 67 70 — —

I ritagli di tessuti misti di seta, lana, cotone, fibre vegetali (rayon e simili), carta ecc. si classificano come i ritagli della materia maggiormente tassata.

Scialli esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — 133B

Scialli di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Sciarpe, escluse quelle di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) . . . . 44 — — — 133B

Ssciarpe di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 43 — — — —

Seta:

a) greggia o manifatturata . . . . 43 — — — —

Appartengono alla seta manifatturata l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, ricami e gli altri filati di seta.

La seta deve essere riposta in casse in buono stato od in involti resistenti, le une e gli altri convenientemente ammagliati con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi.

Per la seta nera torta, in matasse, sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'all. 7, categ. 6ª.

b) cordoni . . . . 43 — — — —

Per quelli di seta nera vedi all. 7, categ. 4ª.

c) filati non nominati compresi quelli di cascami . . . . 43 — — — —

d) tessuti - Vedi Tessuti.

Stracci:

c) di fibre artificiali (rayon e simili) . . . 51 56 61 — —

d) di altri tessuti e stracci di ogni qualità e specie non nominati, anche misti con stracci di lana di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) - Vedi all. 7, categ. 4ª e 6ª . . . . 61 68 75 — —

1. Per stracci s'intendono i pezzi di tessuti usati non atti ad altro che al macero.

I pezzi utilizzabili per le loro dimensioni e stato sono da tassare come i ritagli di tessuti nuovi.

Per eccezione, i capi di vestiario spediti interi si classificano come stracci quando sieno vecchi, logori e non più servibili; in caso di dubbio, ed a richiesta dell'Amministrazione, il mittente od il destinatario dovranno prestarsi a tagliarli in pezzi.

2. Si considerano stracci di seta o di fibre artificiali (rayon e simili) anche gli stracci di tessuti misti di seta, delle dette fibre artificiali, lana o cotone; e di lana anche quelli di tessuti misti di lana e cotone.

3. La biancheria, quando sia spedita in oggetti interi ma logori e rotti, appartiene alla voce « Biancheria sdrucita ». Come tale si classificano pure i pezzi logori di biancheria che, per le loro dimensioni, siano atti a fare strofinacci.

Tappeti di altre fibre vegetali o di fibre animali o di fibre articiali (rayon e simili) — Vedi Tessuti (lavori non nominati di).

Tessuti non nominati:

h-bis di fibre artificiali (rayon e simili) . .	43	— — — — —
(lavori non nominati di):		
b-bis) di fibre artificiali (rayon e simili) . .	43	— — — — —
Vestimenti esclusi quelli di seta e di fibre artificiali (rayon e simili)	44 46	— — —
Vestimenti di fibre artificiali (rayon e simili) . . .	43	— — — — —

Roma, addì 24 ottobre 1933 - Anno XI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1933-XII, n. 1164. *Concorso interno per due posti di Nostromo e tre di Elettricista di 1ª classe delle navi traghetto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 27 ottobre 1933 - Anno XI, n. PAG. 410/24/142741 del Servizio Personale e Affari Generali, riguardante esami di concorso interno per posti di Nostromo e di Elettricista di 1ª classe delle navi traghetto;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7-4-1925, n. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per 2 posti di Nostromo e 3 di Elettricista di 1ª classe delle navi traghetto con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 7 novembre 1933-XII.

Il Ministro: CIANO.

Norme per il concorso interno a posti di nostromo e di elettricista di 1ª classe per le navi-traghetto dello Stretto di Messina.

(*SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE*)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per:

N. 2 posti di Nostromo

N. 3 posti di Elettricista di 1ª classe

per le Navi-traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Potranno partecipare a detto concorso:

per i posti di Nostromo i Marinai che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuto la nomina a stabile e contino almeno 3 anni di servizio di ruolo;

per i posti di Elettricista di 1ª classe gli Elettricisti che alla data suindicata abbiano ottenuta la nomina a stabile.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al Concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione di Messina, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 3.

Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione esaminatrice di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

Dovrà inoltre esser trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1928-1932, del carico di famiglia, nonchè dell'eventuale qualità di ex combattente (con la puntazione assegnata dalla Commissione Combattenti) o di Invalido per la Causa Nazionale.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione Esaminatrice in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al Concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Le Commissioni Esaminatrici, una per il Concorso a Nostromo ed una per quello ad Elettricista di 1ª classe, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, saranno composte ciascuna di

1 Presidente di grado non inferiore al 4°;

2 Membri di grado non inferiore al 7°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno:

per gli aspiranti a posti di *Nostromo* in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

La prova scritta, che servirà come esame di cultura, consisterà in un breve rapporto su argomento di carattere professionale.

Nella prova pratica i concorrenti dovranno dimostrare di sapere:

a) tagliare e cucire tende di imbarcazioni e fare i vari tipi di nodi maggiormente in uso nella marina;

b) mettere a mare e in nave e manovrare imbarcazioni a remi, a vele e a motore;

c) manovrare ancore e catene e maneggiare cavi d'ormeggio;

d) sapere stare al timone e conoscere le operazioni occorrenti per far funzionare o meno i timoni prodieri e poppieri delle varie navi.

Nella prova orale i concorrenti verranno interrogati per assicurarsi se hanno conoscenza:

a) delle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) dei mezzi di estinzione incendio, di salvataggio ecc. sistemati su ogni nave e loro maneggio;

c) dei vari segnali d'allarme e delle disposizioni vigenti nei casi di allarme sulle navi-traghetto;

d) dei macchinari e mezzi d'opera esistenti sulle navi stesse per ormeggio e disormeggio e per salpare e affondare le ancore, e loro maneggi;

per gli aspiranti a posti di *Elettricista di* 1ª *classe*, in una prova scritta, una prova grafica, una prova pratica ed una prova orale.

Nella prova scritta dovrà essere redatto un rapporto relativo ad una eventuale avaria capitata all'apparecchiatura elettrica delle nuove navi-traghetto, indicando le cause che probabilmente l'hanno prodotta ed i rimedi necessari.

La prova grafica consisterà nel disegno a mano libera di schemi elettrici o rilievi dal vero di parti di meccanismo.

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un pezzo che ha attinenza col mestiere di elettricista o nell'esecuzione di un lavoro di bobinaggio.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'accluso programma.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente:

per il concorso a *Nostromo*:

Prova scritta	punti	10
Prova pratica	»	30
Prova orale	»	20

per il concorso ad *Elettricista di 1ª classe*:

Prova scritta	punti	10
Prova grafica	»	10
Prova pratica	»	30
Prova orale	»	30

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 10 punti.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno avere riportato almeno 7/10 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritta, grafica e pratica, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito una puntazione inferiore a 6/10, e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore a 7/10 dei punti attribuiti a detta prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame. A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti a' sensi dell'art. 58 R. P. ed agli invalidi per la Causa Nazionale a' sensi della Legge 24 marzo 1930 n. 454 con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze. In mancanza della qualità di ex combattente o invalido per la Causa Nazionale, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del citato Regolamento, e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del R. P.

12. — Nel caso che qualche vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo

del Servizio Materiale e Trazione, un altro agente, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

Programma per la prova orale per gli aspiranti a posti di Elettricista di 1ª classe.

CULTURA GENERALE.

Aritmetica e geometria elementare. — Prime 4 operazioni con numeri interi e decimali — frazioni ordinarie e operazioni su di esse — sistema metrico decimale — rapporti e proporzioni — misura delle principali superfici piane e del volume dei solidi più comuni — applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego — uso delle tabelle dei manuali.

Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi — nozioni generali di idrostatica — peso specifico — aerometri — principio dei vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — ventilatori — termometri — pirometri.

Nozioni di meccanica. — Forze e loro composizione nei casi più semplici — macchine semplici — organi di trasmissione e di trasformazione del movimento.

Elettrostatica. — Carica elettrica — corpi conduttori e isolanti — massa — densità — potenziale.

Elettrodinamica. — Corrente elettrica — resistenza — forza elettromotrice — differenza di potenziale — intensità di corrente — circuiti elettrici — leggi di Ohm e di Joule — unità di misure elettriche — pile — accumulatori.

Magnetismo. — Magneti permanenti e temporanei — induzione magnetica — campo magnetico — flusso di induzione.

Elettromagnetismo. — Campo magnetico prodotto da una corrente — solenoide — elettrocalamita — magnetismo residuo — isteresi — forza elettromotrice indotta.

Correnti elettriche. — Corrente continua, variabile, alternata — induzione mutua — autoinduzione — impedenza — correnti parassite.

Istrumenti di misura. — Amperometri, voltometri, wattometri, misura di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

Nozioni di chimica. — Cenni elementari sui corpi semplici e composti — miscugli e leghe.

CULTURA TECNICA.

Macchine elettriche. — Dinamo a corrente continua — alternatori — trasformatori statici — motori a corrente continua e alternata — potenza e rendimento dei generatori, trasformatori e motori.

Impianti di riparazione e distribuzione di energia elettrica. — Centrali di produzione — linee di trasmissione — perdite nelle trasmissioni.

Illuminazione elettrica.

Telegrafi.

Telefoni.

Proiettori.

Apparecchiature elettriche delle nuove navi-traghetto.

Tecnologia — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista: loro difetti più frequenti e modo di accertarli — attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali — interpretazione di disegni costruttivi di macchine e di schemi elettrici — precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici — primi soccorsi ai colpiti da corrente elettrica.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1933-XII, N. 1413. — *Concorso interno per 15 posti di Capo deposito di 3ª cl.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 21 novembre 1933 Anno XII N. PAG. 410/24/108298 del Servizio Personale e Affari Generali, riguardante esami di concorso interno per posti di Capo deposito di 3ª classe;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale, approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 N. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

Sono indetti esami di concorso interno per N. 15 posti di Capo Deposito di 3ª classe, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle qauli si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 29 novembre 1933-XII.

Il Ministro: CIANO.

Norme per esami di concorso a posti di Capo deposito di 3ª classe

1. — In relazione all'art. 60 R. P. viene indetto un esame di concorso interno per n. 15 posti di Capo Deposito di III classe.

Agli esami possono concorrere i Macchinisti di I classe ed i Macchinisti della Trazione a vapore, nonchè i Macchinisti della Trazione elettrica abilitati alla Trazione a vapore, che alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente comunicato abbiano almeno 4 anni di anzianità nel grado di Macchinista e siano stati esperimentati nelle funzioni temporanee di Capo Deposito per almeno 300 giorni complessivamente, anche se in vari periodi.

Potranno inoltre concorrere agli esami stessi i Sotto Capi Tecnici con nomina non posteriore al 1. novembre 1933-XII, purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

2. — Gli agenti di cui sopra che si trovano nelle condizioni volute e che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, al Servizio Materiale e Trazione apposita domanda in carta da bollo da L. 5 non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale.

3. — Un'apposita Commissione composta di 3 funzionari (un Presidente di grado non inferiore al 2° e due Membri di grado non inferiore al 4°) da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione, avrà incarico:

a) di esaminare le domande presentate e di decidere in merito alle ammissioni agli esami attenendosi alle disposizioni di cui agli art. 61 e 62 R. P., al rapporto informativo di cui al successivo punto 5' ultimo capoverso ed alle maggiori informazioni che ritenesse il caso di assumere;

b) di provvedere alla compilazione dei temi per gli esami e di determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi;

c) di notificare agli agenti ammessi al concorso, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

Per le prove facoltative di lingue (francese, inglese e tedesca), di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

4. — Le prove saranno scritte, grafica ed orale.

Le prove scritte saranno due: la prima consisterà in una relazione su argomento d'indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di un problema di aritmetica, geométria e fisica, nei limiti che a queste materie sono assegnate dai punti *a*) dei programmi di esame A. e B.

La prova grafica riguarderà il disegno a mano libera di pezzi di locomotive a vapore o elettriche.

La prova orale verterà per tutti sulle materie del programma A. e per quelli abilitati alla T. E. anche sulle materie del programma B.

5. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prove scritte:		
Relazione	punti	10
Saggio di aritmetica, geometria, fisica	»	10
Saggio di disegno	»	10
Prova orale	»	30

Verrà inoltre tenuto conto in base ad un rapporto informativo compilato dall'Ufficio da cui ciascun candidato dipende, dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, per la valutazione dei quali sono assegnati fino a 10 punti complessivamente. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte ed orali.

6. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritta e grafica purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 18/30 dei punti attribuiti alla prova stessa.

Nella prova orale i candidati per essere riconosciuti idonei dovranno riportare almeno 63/90.

A richiesta dei candidati sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova facoltativa sarà orale e verrà posta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

Per tale prova facoltativa la Commissione potrà assegnare complessivamente ad ogni candidato riuscito idoneo nelle prove obbligatorie fino a 4 punti per ciascuna lingua.

La somma di tutti i punti riportati dai candidati idonei nelle prove scritte, grafica ed orale, nella valutazione dei titoli di cui al punto 5° ultimo capoverso e nella prova facoltativa sulle lingue estere, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito la quale sarà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore e fra questi:

ai candidati ex combattenti ai sensi dell'art. 58 R. P. ed agli invalidi per la Causa Nazionale ai sensi della Legge 24-3-1930-VIII n. 454 che hanno tutte e due le abilitazioni T. V. e T. E.;

ai candidati non ex combattenti che hanno tutte e due le abilitazioni;

ai candidati ex combattenti ed invalidi come sopra che hanno una sola abilitazione con preferenza per coloro ai quali siano state riconosciute maggiori benemerenze militari.

Fra gli agenti di qualifica inferiore sarà data la precedenza anche agli ex combattenti ed invalidi per la Causa Nazionale con gli stessi criteri sopra specificati, e quindi a parità di tutti i titoli ai più anziani nel grado rivestito e, da ultimo ai più anziani di età.

7. — Il concorrente che contravvenisse alle norme stabilite per la disciplina degli esami, sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte. l'esclusione sarà decisa dal Commissario presente.

8. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nei limiti dei posti a concorso.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria d'esame man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole a termini dell'art. 63 R. P., prima di ottenere la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori della durata effettiva di almeno sei mesi e coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la destinazione che sarà loro assegnata saranno considerati rinunciatari alla promozione a termini dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

9. — La graduatoria degli idonei verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

10. — Ove sia richiesto da esigenze di servizio. l'Amministrazione ha facoltà di immettere nelle funzioni permanenti di Capo Deposito, seguendo l'ordine di classificazione, un numero di idonei maggiore di quello dei posti messi a concorso, sempre quando non si verifichino nei loro riguardi le condizioni di cui agli articoli 61 e 62 del R. P.

In ogni caso però l'immissione degli idonei nelle funzioni superiori dovrà essere effettuata entro un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale.

MATERIE D'ESAME

Programma A

a) Cultura generale e tecnica:

Aritmetica e geometria elementare — Prime 4 operazioni di aritmetica con numeri interi e decimali e con frazioni ordinarie — Elevazione a potenza ed estrazione della radice quadrata. Numeri primi, massimo comun divisore e minimo comun multiplo — Sistema metrico decimale e sue applicazioni — Numeri complessi (ore, gradi e misure inglesi) — Formule letterali di calcolo aritmetico e loro applicazioni — Uso delle tabelle numeriche dei manuali e prontuari, misura delle superfici e delle principali figure piane e del volume dei solidi più

comuni — Applicazioni a casi pratici ed al calcolo del peso di materiali di ordinario impiego.

Nozioni di fisica. — Differenti specie del moto — Lavoro e sue forme, proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e leggi relative — Barometri, manometri, calore, suoi effetti generali ed applicazioni; termometri, pirometri — Equivalente dinamico della caloria — Proprietà del vapore d'acqua nei suoi diversi stati (umido, saturo, secco e soprariscaldato).

Delle macchine. — Differenti specie di macchine, lavoro motore, lavoro attivo e passivo — Potenza delle macchine e loro rendimento — Organi elementari delle macchine semplici, organi per la trasmissione e per la trasformazione del movimento, pulegge, ingranaggi, bielle, manovelle, eccentrici circolari. Materiali impiegati nella costruzione delle macchine — Nozioni elementari sui motori termici usati nelle industrie.

Delle macchine a vapore. — Varie specie di macchine e criteri di classifica — Generatori di vapore; parti che li costituiscono e loro funzioni — Generalità sulla combustione e sui combustibili — Caldaie a grande, media e piccola capacità di acqua, loro caratteristiche di funzionamento; caldaie a focolaio esterno ed a focolaio interno (Cornovaglia); disposizioni varie che derivano dai tipi fondamentali.

Caldaie a tubi di fumo misto, verticali — Caldaie a tubi d'acqua, apparecchi d'alimentazione e di sicurezza — Accessori.

Motori a vapore; a moto alterno e rotativo; cenni differenziali — Organi di produzione e di trasformazione del lavoro sulla motrice a stantuffo — Distribuzione del vapore a cassetto semplice e con piastra di espansione — Distribuzioni perfezionate a rubinetti ed a valvole — Inversione del movimento — Regolazione del movimento e del lavoro; espansione multipla; ragione del suo impiego; sistemi Wolf e Compound. Impiego del vapore surriscaldato con espansione semplice e frazionata.

Nozioni generali di elettricità e magnetismo.

Macchine generatrici, trasformatrici ed alimentatrici di energia elettrica.

b) Cultura tecnica speciale:

Locomotiva. — Aderenza — Sforzo di trazione — Potenza della locomotiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino — Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati — Varie qualità e caratteristiche dei combustibili nei riguardi del loro uso nelle locomitive — Scappamento e sua influenza sulla produzione di vapore — Apparecchi di alimentazione di presa

a vapore e accessori diversi — Organi di produzione e di trasmissione del movimento — Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — Sistemi di distribuzione (col doppio eccentrico e settore, Welschaert o speciali) cassetti semplici equilibrati cilindrici, singolarità e anormalità della marcia delle locomotive — Marcia a regolatore chiuso e a controvapore — Locomotiva Compound ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva a tender, telaio, rodigio, sospensione — Ripartizione, distribuzione e regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla e ad assicurarla — Mezzi di frenamento — Freni a mano, continui ed automatici; loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive, condotta del fuoco e alimentazione — Condotta della locomitiva Avarie in servizio — Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti dei depositi.

c) Materie di servizio:

Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli — Istruzioni sul freno Westinghouse — Regolamenti sulle prove e visite delle caldaie — Istruzioni tecniche del Servizio Trazione relative alle riparazioni delle locomotive ed automotrici — Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti — Norme per la formazione degli orari e turni di servizio del personale delle locomtive — Disposizioni contenute nella prefazione dell'orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima e alla circolazione delle locomitive sulla Rete.

Norme amministrative riguardanti il servizio dei Depositi — Regolamento del personale — Disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, primi soccorsi, denuncie.

Programma B.

a) Cultura generale e tecnica:

Elettricità e magnetismo. — Carica elettrica, corpi conduttori e isolanti — Massa, densità, potenziale elettrico — Corrente elettrica — Resistenza e conducibilità — Forza elettromotrice — Differenza di potenziale — Intensità e densità di corrente — Circuiti elettrici — Legge di Ohm e di Joule — Unità di misura elettriche — Pile primarie e secondarie (Accumulatori).

Magneti permanenti e temporanei — Induzione magnetica — Campo magnetico — Flusso di induzione — Unità di mi-

sure magnetiche — Circuito magnetico — Magnetismo residuo — Isteresi.

Elettromagnetismo. — Campo magnetico prodotto da una corrente — Solenoide — Elettrocalamita — Forza elettromotrice e correnti indotte in un circuito — Legge di Lenz.

Correnti elettriche. — Corrente continua variabile ed alternata — Grandezze relative alle correnti alternate — Induzione mutua — Autoinduzione — Impedenza — Corrente attiva e reattiva — Correnti bifasi e trifasi — Correnti parassite.

Campi magnetici alternativi. — Campi monofasi, bifasi, trifasi — Campi rotanti, bifasi, trifasi — Istrumenti di misura e misure elettriche — Amperometri — Voltometri — Wattometri — Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

Macchine: generatrici, trasformatrici, e utilizzatrici della energia elettrica.

Dinamo a corrente continua — Alternatori, trasformatori statici — Trasformatore Scott — Trasformatori e convertitori rotanti — Motori a corrente continua — Motori a corrente alternata — Motori a campo rotante — Connessione in cascata — Loro funzionamento come generatori — Potenza — Rendimento dei generatori — Trasformatori e motori.

Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica:

Centrali termiche ed idrauliche; linea di trasmissione, perdite varie nella trasmissione.

b) Cultura tecnica speciale:

Sistemi di trazione. — Trazione a corrente continua, monofase e trifase — Caratteristiche dei motori relativi — Sottostazioni, linea di contatto — Organi di presa della corrente.

Locomotive ed automotrici elettriche. — Aderenza. Sforzo di trazione al cerchione, al gancio — Carro, telaio, sale, ruote, e boccole.

Sospensione — Distribuzione e regolazione del peso sugli assi — Circolazione delle curve — Trasmissione del movimento (bielle e ingranaggi) freni a mano, continui, automatici — Accessori vari.

Equipaggiamento elettrico: a corrente continua e trifasica — Avviamento, ricupero di energia, freni elettrici, trazione semplice — Trazione multipla — Nozioni pratiche sul servizio delle locomotive ed automotrici e sulla loro condotta — Avarie in servizio — Verifiche diverse — Prove e visite regolamentari — Norme pratiche di tecnologia con speciale riguardo ai locomotori ed alle riparazioni che possono aver luogo nei Depositi.

Roma, lì 29 novembre 1933-XII.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1933-XII, n. 1478: *Graduatoria di merito del concorso interno a 100 posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 29 novembre 1933 Anno XII N. PAG. 410/24/152821 del Servizio Personale e Affari Generali, relativa al concorso interno per posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 N. 405;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria relativa al concorso interno a 100 posti di Capo Personale viaggiante di 3ª classe e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 5 dicembre 1933 Anno XII

Il Ministro: CIANO.

Concorso interno per N. 100 posti di Capo personale viaggiante di 3ª classe (D. M. 6 dicembre 1932-XI n. 1171).

Graduatoria di merito degli idonei.

1. — 152603 — *Visci* Saverio, Conduttore Capo 1ª classe.
2. — 126226 — *Garazza* Delfino, id.
3. — 152589 — *Bottucci* Americo, Conduttore Capo.
4. — 178013 — *Pupo* Vittorio, id.
5. — 171213 — *Tripepi* Salvatore, id.
6. — 176716 — *Magistrini* Vincenzo, id.
7. — 170585 — *Zangari* Nicolò, Id.
8. — 171191 — *Caroli* Enrico, id.
9. — 168266 — *Boggiani* Carlo, Conduttore Capo 1ª classe.
10. — 187201 — *Deddi* Ezio, Conduttore Capo.
11. — 167814 — *Bernardi* Antonio, id.

12. — 173409 — *Muzzi* Giovanni, Conduttore Capo.
13. — 159974 — *Balmas* Luigi, Conduttore Capo 1ª classe.
14. — 168140 — *Fanfani* Mario, Conduttore Capo.
15. — 161497 — *Laganà* Natale, id.
16. — 171224 — *Principi* Alfredo, id.
17. — 170401 — *Costa* Arturo Michele, Capo Condutt. 1ª cl.
18 — 148439 — *Cecamore* Tommaso, Conduttore Capo.
19. — 172768 — *Lanzavecchia* Venanzio, id.
20. — 187357 — *D'Isidoro* Luigi, id.
21. — 171701 — *Caprini* Enrico, Conduttore Capo 1ª classe.
22. — 144909 — *Morri* Romolo, id.
23. — 163602 — *Astigiano* Sebastiano, id.
24. — 173984 — *Graziano* Francesco, Conduttore Capo.
25. — 118925 — *Demicheli* Riccardo, Condutt. Capo 1ª cl.
26. — 162252 — *Ciancetta* Alghisio, Conduttore Capo.
27. — 163181 — *Miglio* Attilio, id.
28. — 166251 — *Calcagno* Giovanni, id.
29. — 176437 — *d'Aquilio* Antonio, id.
30. — 145785 — *Pesato* Mario, id.
31. — 163631 — *Billi* Alfredo, id.
32. — 152597 — *Stroppa* Savino, id.
33. — 136783 — *Rebuttato* Tommaso, Condutt. Capo 1ª cl.
34. — 164939 — *Bigatti* Giovanni, id.
35. — 141055 — *Mormile* Simone, id.
36. — 162905 — *D'Alù* Giuseppe, Conduttore Capo.
37. — 173998 — *La Malfa* Calcedonio, id.
38. — 173125 — *Bernabei* Silio, id.
39. — 173610 — *Malafarina* Giuseppe, id.
40. — 160279 — *Trovati* Romeo, id.
41. — 140073 — *Della Latta* Vincenzo Capo Condutt. 1ª cl.
42. — 176665 — *Poncellini* Alessandro, Conduttore Capo.
43. — 169566 — *Imbalzano* Domenico, id.
44. — 167616 — *Ippoliti* Oreste, id.
45. — 158027 — *Palermo* Filippo, Conduttore Capo 1ª cl.
46. — 152490 — *Malgarini* Candido, Conduttore Capo.
47. — 162507 — *De Chiara* Nicola di Giuseppe, id.
48. — 162873 — *Pullara* Calogero id.
49. — 177787 — *Vergano* Augusto, Conduttore Capo 1ª cl.
50. — 155097 — *De Rinaldis* Giacomo, id.
51. — 155090 — *Candela Conzaga* Consolato, id.
52. — 162024 — *Bassini* Mario, id.
53. — 147361 — *De Felice* Dario, Conduttore Capo.
54. — 163653 — *Spezzaferro* Guerrino, id.
55. — 173862 — *Carragli* Giovanni, id.

56. — 180005 — *Trunfio* Filippo, Conduttore Capo.
57. — 172613 — *Pasta* Pietro, id.
58. — 211778 — *Petrozziello* Francesco, id.
59. — 166387 — *Ponti* Osvaldo, Conduttore Capo 1ª classe.
60. — 159962 — *Pavesi* Giulio, id.
61. — 162181 — *Pedrini* Enrico, Conduttore Capo.
62. — 160263 — *Bianchi* Primo Romolo, id.
63. — 202984 — *Orlandini* Mario, id.
64. — 182337 — *Spadaro* Pasquale, id.
65. — 151250 — *Lo Piparo* Antonio, Conduttore Capo 1ª cl.
66. — 161874 — *Damilano* Aspromonte, id.
67. — 140945 — *Lugaresi* Archimede, Conduttore Capo.
68. — 167479 — *Lombardi* Giovanni, id.
69. — 168462 — *Gobbini* Giuseppe,, id.
70. — 195363 — *Franco* Ernesto, id.
71. — 198888 — *Meloni* Giovanni, id.
72. — 154188 — *Biondolillo* Giovanni, id.
73. — 182278 — *Guasco* Lorenzo, Conduttore Capo 1ª classe.
74. — 162104 — *Cioffi* Giovanni, Conduttore Capo.
75. — 153518 — *D'Orazio* Ciro, id.
76. — 172800 — *Maffeis* Giuseppe, id.
77. — 173410 — *Ancillotti* Ginetto, id.
78. — 187211 — *Arzillo* Raffaele, id.
79. — 107117 — *Giè* Paolo, id.
80. — 140520 — *Lanfossi* Luigi, id.
81. — 172967 — *Pacucci* Andrea, id.
82. — 172615 — *Crea* Gius. Antonio, id.
83. — 182253 — *Massagli* Carlo, id.
84. — 170148 — *Ccolotto* Amleto, Conduttore Capo 1ª cl.
85. — 158018 — *Barillari* Domenico, id.
86. — 147365 — *Mantini* Pasquale, Conduttore Capo.
87. — 148546 — *Binasco* Teobaldo, id.
88. — 165728 — *Doccioli* Felice, id.
89. — 161692 — *Rampini* Giuseppe, id.
90. — 165805 — *Mandelli* Giuseppe, id.
91. — 183528 — *Maggi* Pasquale, id.
92. — 165551 — *Iezzi* Luigi, id.
93. — 143722 — *Perrucci* Ettore, Conduttore Capo 1ª classe.
94. — 154905 — *Bonizzoni* Gaspare, Conduttore Capo.
95. — 163334 — *Marino* Giovanni, id.
96. — 178147 — *Scafati* Nazzareno, id.
97. — 142559 — *Ritucci* Pasquale, id.
98. — 165501 — *Franchi* Pilade, id.
99. — 158445 — *Germolè* Teodoro, id.

100. — 165493 — *Tazzari* Giuseppe, Conduttore Capo.
101. — 165523 — *Spera* Luigi, id.
102. — 162657 — *Franzone* Benedetto, id.
103. — 165577 — *Mascolo* Gaetano, id.
104. — 144911 — *Fasano* Francesco, Conduttore Capo 1ª cl.
105. — 163274 — *Scarabello* Arturo, id.
106. — 166193 — *Bertone* Arnaldo, id.
107. — 156394 — *Alessi* Luigi, Conduttore Capo.
108. — 146283 — *Rucci* Francesco, id.
109. — 162593 — *Ricciardi* Costantino, id.
110. — 171493 — *Sebastiani* Vincenzo, id.
111. — 165609 — *Vilardi* Giuseppe, id.
112. — 141841 — *Longo* Francesco Paolo, id.
113. — 160542 — *Santucci* Tullio, id.
114. — 166140 — *Costabile* Carmine, id.
115. — 168294 — *Forlani* Sante, id.
116. — 101728 — *Guglielmini* Giovanni, id.
117. — 141429 — *Barca* Luigi, id.
118. — 142055 — *Laurenti* Luigi, id.
119. — 168075 — *Miele* Nello, id.
120. — 173973 — *Mascolo* Arturo, id.
121. — 161982 — *Menozzi* Emilio, id.
122. — 161053 — *Folli* Aldo, id.
123. — 169984 — *Spinosa* Giulio, id.
124. — 161465 — *Ottaviani* Angelo, id.
125. — 148797 — *Pelliccia* Vincenzo, id.
126. — 145458 — *Quaglia* Felice, id.
127. — 141830 — *Guarna* Nicola, id.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1933-XII, n. 1611. *Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che dà la facoltà al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz Uff.* n. 286 del 12 dicembre 1933-XII.

Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

TITOLO I.

RAPPRESENTANZA, CITAZIONE IN GIUDIZIO E FORO DELLO STATO.

CAPO I.

Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Art. 1.

(Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Art. 2.

(Art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.

Art. 3.

(Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 4.

(Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Art. 5.

(Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.

Capo II.

Foro dello Stato.

Art. 6.

(Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garantia, la cognizione così della causa principale, come della azione in garantia è devoluta, sulla semplice richiesta della

Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Art. 7.

(Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonchè per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.

L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto dispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Art. 8.

(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891).

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovratassa controversa.

Art. 9.

(Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Art. 10.

(Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Nei giudizi nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del Codice di procedura civile, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo III.

Citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse.

Art. 11.

(Art. 138 Codice procedura civile; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891).

Salva la disposizione dell'articolo seguente, le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona che le rappresenta secondo le norme organiche.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

Art. 12.

(Art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, le notificazioni si fanno direttamente presso le Ammistrazioni.

TITOLO II.

Avvocatura dello Stato.

Capo I.

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 13.

L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richie-

sta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Art. 14.

(Art. 14 testo unico
approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 15.

(Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

L'avvocato generale dello Stato fa tutte le proposte per le nomine e per ogni altro provvedimento riguardante il personale dell'Avvocatura dello Stato; vigila l'andamento del servizio; sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive, risolve le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e gli uffici amministrativi.

L'avvocato generale riferisce al Capo del Governo sull'andamento dei lavori dell'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni.

Art. 16.

Il vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.

Capo II.

Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 17.

(Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.

Art. 18.

(Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804; art. 1 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).

L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale con sede in Roma e dalle Avvocature distrettuali.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono in numero di diciassette con sede in Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

La circoscrizione delle Avvocature distrettuali dello Stato coincide con quella delle rispettive Corti di appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato.

Per la consulenza legale e la difesa delle cause dello Stato in Tripolitania ed in Cirenaica è istituito un ufficio di Avvocatura dello Stato in Tripoli, con una sede distaccata a Bengasi.

Art. 19.

(Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; articoli 6 e 12 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dal vice avvocato generale dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, dal segretario generale della Avvocatura dello Stato, da vice avvocati dello Stato e da sostituti avvocati dello Stato.

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale dello Stato, da vice avvocati dello Stato e da sostituti avvocati dello Stato.

Dell'Avvocatura generale dello Stato e di ciascuna delle Avvocature distrettuali fanno anche parte aggiunti di procura, i quali possono assumere la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e quelle delle Avvocature distrettuali sono determinate dal regolamento.

Art. 20.

(Art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786).

Il segretario generale dell'Avvocature dello Stato è specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato.

In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l'avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitare temporaneamente le funzioni.

Art. 21.

(Articoli 18 e 19 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 26 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 - N. 92, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898 - N. 1206).

L'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei giudizi da esse rispettivamente trattati, per ripartirle fra i propri funzionari secondo le norme dell'apposito regolamento da approvare con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze.

Le competenze di avvocato e di procuratore per la difesa e la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato sono riscosse in confronto della controparte quando siano state poste a suo carico per effetto di sentenza, rinunzia o transazione. La ripartizione non ha luogo se non dopo che i titoli in base ai quali furono riscosse siano divenuti irrevocabili, le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunzie per accettazione e le transazioni per approvazione.

Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente, sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.

CAPO III.

Personale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 22.

(Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 3 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).

Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella *A* allegata al presente testo unico

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformità del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.

Art. 23.

(Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformità della tabella *B* annesso al presente testo unico.

Art. 24.

(Art. 9 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura o altra professione, nè, senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.

Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.

Art. 25.

(Art. 4 primo e secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293).

E' istituita una Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, composta dall'avvocato generale dello Stato che la presiede, dal vice avvocato generale dello Stato e dai tre sostituti avvocati generali più anziani.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del presente testo unico fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario ed ha voto consultivo.

Art. 26.

(Art. 4 secondo e terzo comma R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2828; art. 8 ultimo comma decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1925, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786).

In caso di assenza o di impedimento dell'avvocato generale dello Stato la Commissione del personale è presieduta dal vice avvocato generale dello Stato. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, l'avvocato generale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati dipendenti, il quale interviene nella Commissione come segretario, ma senza voto consultivo.

Le funzioni della Commissione in ordine alle nomine, promozioni ed ai provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento.

Art. 27.

(Art. 7 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina a giudice aggiunto od a pretore; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Per l'ammissione al concorso occorre non avere oltrepassata l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per gli aggiunti di procura e per i magistrati e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 28.

(Art. 7 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono:

da sostituto avvocato dello Stato di seconda classe a sostituto avvocato dello Stato di prima classe;

da sostituto avvocato dello Stato di prima classe a segretario generale dell'Avvocatura dello Stato od a vice avvocato dello Stato;

da segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da vice avvocato dello Stato a sostituto avvocato generale dello Stato o ad avvocato distrettuale dello Stato;

da sosituto avvocato generale dello Stato o da avvocato distrettuale dello Stato a vice avvocato generale dello Stato;

da vice avvocato generale dello Stato ad avvocato generale dello Stato.

Le promozioni al grado di sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

Le promozioni al grado di vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.

Le promozioni sono disposte con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale per i gradi di sostituto avvocato di prima classe, vice avvocato, avvocato distrettuale e sostituto avvocato generale; previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri per i gradi superiori, sentito l'avvocato generale dello Stato per la promozione a vice avvocato generale.

Art. 29.

(Art. 6 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è nominato con decreto Reale tra i vice avvocati dello Stato o, altrimenti, con promozione a scelta tra i sostituti avvocati dello Stato, previa in quest'ultimo caso deliberazione della Commissione del personale.

Su proposta dell'avvocato generale dello Stato il segreta-

rio generale potrà passare tra i vice avvocati prendendo il posto determinato dall'anzianità dell'originaria sua promozione a vice avvocato od a segretario generale.

Art. 30.

La nomina dell'avvocato generale dello Stato è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 31.

(Art. 8 quarto comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Al posto di vice avvocato generale dello Stato ed a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascun grado del ruolo degli avvocati dello Stato possono essere nominati, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, per il vice avvocato generale inteso l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e per gli altri intesa la Commissione del personale:

a) i laureati in giurisprudenza che esercitino nel Regno la professione di avvocato da non meno di dieci anni, o da non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, e che abbiano acquistato meritata fama nell'esercizio forense;

b) i magistrati che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado immediatamente superiore a quello dal quale provengono.

Art. 32.

(Art. 12 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 11 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Gli aggiunti di procura sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purchè siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale.

Gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonchè i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori lega-

li. Alla pratica forense nello studio di un procuratore è equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame è teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per conseguire la nomina ad aggiunto di procura occorre non avere superato l'età di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni gli aggiunti di procura sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 33.

(Art. 10 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Le promozioni nel ruolo degli aggiunti di procura sono conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito dato dalla Commissione del personale, non prima di due anni dalla nomina alla classe inferiore.

Art. 34.

(Art. 11 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Il limite di età per il collocamento a riposo è fissato per gli avvocati dello Stato di grado superiore a quello di sostituto avvocato al compimenti degli anni settanta, per i sostituti avvocati al compimento degli anni sessantacinque.

Art. 35.

(Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale indica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.

Art. 36.

(Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sono dispensati dal servizio e collocati a riposo.

Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.

Art. 37.

Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 38.

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed è loro concedato un assegno che è eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.

Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.

Art. 39.

(Art. 8 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente testo unico e nel relativo regolamento, le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.

Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente testo unico, salvo quanto sarà disposto nel regolamento.

La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.

Le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore a vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla Commissione del personale, in conformità del regolamento.

Art. 41.

(Art. 16 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 2 decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311).

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennità di viaggio e di soggiorno giusta il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e gli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Agli avvocati dello Stato e agli aggiunti di procura, quando si recano fuori della città dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto con Capo del Governo per l'avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 42.

(R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.

TITOLO III.

ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DI AMMINISTRAZIONI NON STATALI E DEGLI IMPIEGATI.

Art. 43.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzonati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Art. 44.

(Art. 5 R. decreto 30 decembre 1923, n. 2828).

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.

Art. 45.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 46.

(Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; Art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).

Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.

Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.

L'incompetnza in rapporto al comma precedente può essere eccipita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.

L'Amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.

Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.

Art. 47.

(Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

L'Avvocatura dello Stato dà i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.

Art. 48.

Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizi da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rapprsentanza e difesa.

Art. 49.

(Art. 17 testo unico
approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e, per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.

Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

Art. 50.

(Legge 13 aprile 1933, n. 378).

Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato è vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Capo II.

Disposizioni transitorie.

Art. 51.

(Art. 24 secondo comma R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2828).

Ove la Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del capo III del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente articolo 10.

Art. 52.

(Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361).

Fino a quando non sia approvata una nuova tabella in sostituzione di quella annessa al Regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361, le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui agli articoli 11 e 12 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona che le

rappresenta nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile.

Art. 53.

(Art. 14 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

All'avvocato generale dello Stato e al vice avvocato generale dello Stato in carica al 1. dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all'art. 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal Regio decreto 4 ottobre 1928,n. 2304, e dall'art. 1 del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, convertito in legge con la legge 27 giugno 1929, n. 1129.

Art. 54.

(Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Agli effetti dell'art. 31 lettera *a*) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ugarico si considera come esercitata nel Regno.

Art. 55.

(Art. 1 terzo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dall'avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

Art. 56.

(Art. 9 R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9;
art. 6 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtù dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1. maggio 1925, n. 591, rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.

Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie

dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

I contributi già a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.

I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.

Art. 57.

(Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 58.

(Art. 7 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855; art. 11 n. 1 lettera *a*) R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).

Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria è conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.

Art. 59.

(Art. 8 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

I mobili di ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato sono ceduti all'Avvocatura dello Stato e restano a carico di essa a decorrere dal 1. luglio 1925.

Art. 60.

(Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del Regio decreto 1. maggio 1925, n. 591.

Capo III.

Disposizioni finali

Art. 61.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente testo unico.

Art. 62.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:

Mussolini.

Il Ministro per la grazia e giustizia:

De Francisci.

Il Ministro per le finanze:

Jung.

TABELLA A.

Avvocatura dello Stato.

Avvocati dello Stato
(Gruppo A)

Grado		Num. dei posti
2°	Avvocato generale dello Stato	1
3°	Vice avvocato generale dello Stato	1
4°	Sostituti avvocati generali dello Stato	17
4°	Avvocati distrettuali dello Stato	17
5°	Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato	1
5°	Vice avvocati dello Stato	58
6°	Sostituti avvocati dello Stato di I classe	44
7°	Sostituti avvocati dello Stato di II classe	63
		202

Aggiunti di procura
(Gruppo A)

Grado		Num. dei posti
9°	Aggiunti di procura di I classe	10
10°	Aggiunti di procura di II classe	14
11°	Aggiunti di procura di III classe	18
		42

Categoria d'ordine
(Gruppo C)

Grado		Num. dei posti
9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	21
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	57
13°	Alunni d'ordine	13
		130

Personale subalterno

	Num. dei posti
Primi commessi	2
Agenti tecnici	3
Commessi e uscieri capi	30
Uscieri	30
Inservienti	18
	83

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di equiparazione tra gli avvocati dello Stato ed i magistrati dell'Ordine giudiziario.

Avvocato generale dello Stato — Procuratore generale di Corte di cassazione.

Vice avvocato generale dello Stato — Primo presidente di Corte di appello e magistrati equiparati.

Sostituti avvocati generali dello Stato ed avvocati distrettuali dello Stato — Consiglieri di Corte di cassazione e magistrati equiparati.

Vice avvocati dello Stato e segretarioo generale dell'Avvocatura dello Stato — Consiglieri di Corte di appello e magistrati equiparati.

Sostituti avvocati dello Stato di prima classe — Giudici di tribunale di prima classe e magistrati equiparati.

Sostituti avvocati dello Stato di seconda classe — Giudici di tribunale di seconda classe e magistrati equiparati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:

MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Decreto ministeriale 7 novembre 1933. — *Regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari riguardanti il traffico merci internazionale* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C/333/33584/64 del 19 ottobre 1933-XI;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvati gli accordi con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia e l'Ungheria risultanti dall'allegato al presente decreto riguardanti il regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari concernenti il traffico merci internazionale.

Roma, addì 7 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: Ciano.

Accord sur la réglementation uniforme de la publication de mesures tarifaires relatives aux tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer.

Dans le but de régler de façon uniforme la publication des tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer;

en attendant la mise en vigueur des décisions qui pourront être prises à ce sujet à la prochaine conférence de revision de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) dans laquelle

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 291 del 18 dicembre 1933-XI.

elles entendent traiter la question susdite en parfait esprit de collaboration;

considérant d'autres part que les conditions actuelles de certains chemins de fer das Parties Contractantes ne permettent pas de prévoir d'ores et déjà un délai plus libéral que celui adopté dans le présent accord;

reconnaissant en outre que l'intérêt du trafic d'outremer exige l'introduction d'un délai spécial pour la publication des mesures tarifaires concernant le trafic des ports;

les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:

S'appliquent à la publication de mesures tarifaires relatives aux tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer les prescriptions suivantes:

Article 1.

Notion et forme de la publication.

§ 1. — Des mesures tarifaires (introduction, compléments, modifications, mise hors de vigueur des tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernante les transports par chemins de fer ainsi que de certaines taxes directes internationales en dehors de ces tarifs (1) sont considérées comme dûment publiées conformément au parag. 1 de l'art. 9 de la C.I.M. si:

1) la mesure est notifiée dans les journaux officiels pour les administrations ferroviaires dont les gares figurent dans le tarif et à partir desquelles ou jusqu'auxquelles le tarif s'applique. L'obligation de notification ne s'étend pas aux administrations ferroviaires qui sont seulement administrations de transit ou qui ne participent pas au tarif et

2) dans les Etats des administrations ferroviaires tenues d'opérer la notification conformément au point 1) de ce paragraphe la teneur de la mesure est intégralement reproduite dans le journal officiel lui-même ou soit mise sous forme de livret, fascicule ou feuille à la disposition du public qui pourra se la procurer dans les bureaux désignés à cet effet.

§ 2. — Si les publication ne concordent pas, est déterminative le cas donné la publication de l'administration ferroviaire ayant opéré la publication pour la gare à partir de laquelle le tarif est appliqué.

---

(1) Par « tarif » on comprend également dans la suite les dites taxes aussi.

Article 2.

Teneur de la publication.

§ 1. — Le journal officiel doit indiquer la date exacte de la mise en vigueur ou hors de vigueur da la mesure tarifaire et, pour autant qu'il ne s'agit pas des cas mentionnés aux §§ e et 3 de cet article, en reproduire le texte intégral.

§ 2. — Au cas où il s'agit d'une mesure tarifaire devant être reproduite suos forme de livret, fascicule ou feuille, le journal officiel n'a pas à reproduire le texte intégral de la mesure tarifaire mais il suffit d'indiquer que le tarif (livret, fascicule, feuille) vient de paraître. L'avis de publication doit dans ce cas indiquer la désignation exacte du tarif ainsi que les bureaux où l'on peut se le procurer.

§ 3. — Au cas où un tarif avisé renferme des mesures entraînant des selèvements des prix ou des aggravations des conditions de transport, il y a lieu de l'indiquer dans l'avis de publication.

Article 3.

Délais de publication.

§ 1. — Les mesures tarifaires entraînant des relèvements tarifaires ou venant aggraver les conditions de transport doivent être notifiées dans les journaux officiels, indiqués au point 1) de l'article 1, § 1 du présent accord, 21 jours, pour les tarifs afférents aux transports avec les ports de mer, 30 jours avant la date à laquelle la mesure doit entrer en vigueur. Concernant tous les changements apportés aux listes des gares et aux prescriptions d'acheminement voir § 3.

Au cas où l'avis de publication ne reproduit pas le texte intégral de la mesure tarifaire, le tarif émis sous forme de livret, fascicule ou feuille doit, dans les Etats des administrations ferroviaires tenues, d'opérer la notification conformément au point 1) de l'article 1, § 1, du présent accord, être mis à la disposition du public dans les bureaux désignés à cet effet si possible le jour où la notification a été opérée dans le journal officiel et au plus tard 3 jours avant la date à laquelle cette mesure doit entrer en vigueur. Au cas où dans quelques-une de ces Etats les tarifs seront mis à la disposition du public plus tard seulement, ils entrent en vigueur 3 jours après la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du public dans tous les Etats tenus de procéder à la publication.

§ 2. — Les changements apportés aux taxes et autres frais figurant au tarif par suite de différences da change ainsi que les rectifications d'erreurs avérées s'étant glissées dans les tarifs peuvent être publiés avec effet immédiat.

§ 3. — Toutes les autres mesures tarifaires (réductions et autres allégements apportés, aux conditions de transport) ainsi que tous les changements apportés aux listes des gares, prescription d'acheminement, doivent être publiés au plus tard 3 jours avant la date à laquelle la mesure en cause doit entrer en vigueur.

§ 4. — Ne doit pas être compté, lors du calcul des délais susdits, le jour où paraît le journal officiel dans lequel est inséré l'avis de publication non plus que le jour de la mise à la disposition du tarif.

Article 4.

Journaux officiels.

§ 1. — L'autorité compétente de chaque Etat désigne les journaux officiels où doivent être publiées les mesures tarifaires indiquées au § 1 de l'article 1 du présent accord.

§ 2. — Mention doit être faite dans chaque tarif des journaux officiels où doivent être opérées les publications concernant ce tarif.

Article 5.

Bureaux où le public peut se procurer les tarifs.

L'autorité compétente de chaque Etat désigne les bureaux qui sont obligés de tenir les tarifs et auprès desquels le public peut se le procurer. Ces bureaux doivent être indiqués dans le tarif.

ANNO XXVI

1933
ANNO XII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE II

REGOLAMENTI INTERNI

Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Istruzioni e Comunicati

di durata indeterminata

ROMA
SOC. AN. TIPOGRAFICA G. LUZZATTI
Via Fabio Massimo, 53-55

1934-XII

(1)

INDICE DEGLI ORDINI GENERALI

INDICE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO

INDICE DELLE CIRCOLARI

INDICE DEI COMUNICATI

INDICE DELLE ISTRUZIONI

Ordine di servizio N. 1

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Firenze.

A datare dal 1° gennaio 1933, in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Firenze e di Pisa in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Firenze (vedi D. M. 2 agosto 1932 n. 315) la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Firenze).				
FIRENZE	1	Arezzo	Firenze	Chiusi (i) - Laterina (e).
	2	Pontassieve	»	Laterina (i) - Firenze Campo Marte (e); Borgo S. Lorenzo (e) - Pontassieve (e).
	3	Firenze	»	Firenze C. M. (i) - Firenze S. M. N. (e); Firenze S.M.N. (i) - Prato (e); Firenze Rifredi (e) - Firenze C. M. (e); Firenze Rifredi (e) - S. Donnino Badia (e). Raccordi di Firenze.
	4	Pistoia	»	Montuolo (i) - Pistoia (e); Pistoia (i) - Prato (i); Lucca (e) - Castelnuovo di G. (i).
2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Firenze).				
FIRENZE	5	Borgo S. Lorenzo	Firenze	B. S. Marco Vecchio (e) - Faenza (e).
	6	Empoli	»	S. Donnino Badia (i) - Pisa Centrale (e); Pontedera (e) - Lucca (e).

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
FIRENZE	7	Siena	Siena	Sinalunga (e) - Empoli (e); Montarioso (e) - Siena (i).
	8	Monte Amiata	»	Chiusi (e) - Sinalunga (i); Montepescali (e) - Asciano (e).

3° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Pisa).

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
FIRENZE	9	Grosseto	Pisa	Grosseto (i) - Cecina (e); Campiglia M. (e) - Piombino (i).
	10	Cecina	»	Cecina (i) - Livorno C. (e); Vada (e) - Pisa C. (e); Cecina (e) - Volterra (i).
	11	Pisa	»	Livorno C. (i) - Pisa C. - Pisa P. N. (i); Bivio Calambrone - Colle Salvetti (e); Raccordi di Livorno, di Pisa.
	12	La Spezia	»	Pisa P. N. (e) - Spezia (i); Carrara A. (e) - Carrara Città (i); Viareggio (e) - Montuolo (e); Montuolo (e) - Pisa (e).
	13	Pontremoli	La Spezia	Vezzano (e) - Fornovo (i); Sarzana (e) - S. Stefano (e); Aulla (e) - Equi Term. (i).

N. B. — Il 3° Riparto (Firenze) resta temporaneamente aggregato alla Sezione Lavori Speciale di Firenze come da Decreto Ministeriale 9-11-1932 n. 995.

Ordine di servizio N. 2

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Bologna.

A datare dal 1° gennaio 1933 in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Bologna e di Ferrara in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Bologna (vedi D. M. 2 agosto 1932 n. 315) la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Bologna).				
BOLOGNA	1	Bologna	Bologna	Castelfranco E. (i) - Bologna (i) - S. Lazzaro di Sav. (i); Bivio Reno (e) - Marzabotto (e); Raccordo Borgo Panigale (e) - Bivio Lavino (e); Bologna (e) - Km. 5.000 della linea Bologna-Verona.
	2	Piacenza	»	Reggio E. (e) - Piacenza (i) - Km. 148+867 della linea Piacenza-Milano; Fidenza (e) - Fornovo (e); Parma (e) - Fornovo (e); Parma (e) - Km. 2+119 della linea Parma-Brescia; Piacenza (e) - Km. 95+159 della linea Piacenza-Alessandria.
	3	Rimini	»	S. Lazzaro di Sav. (e) - Rimini (i) - Km. 112+189 della linea Bologna-Ancona.
	4	Porretta	»	Km. 34+512 della linea Pistoia-Bologna-Marzabotto (i).
	5	Ostiglia	»	Dal km. 5+000 al km. 111+156 della linea Bologna-Verona.
	6	Mantova	»	Castelfranco E. (e) - Reggio E. (i); Modena (e) - Mantova (i).

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	

2° *Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Bologna).*

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
BOLOGNA	7	Ferrara	Bologna	Bologna (e) - Rovigo (e); Bivio Bertalia (e) - Bivio Battiferro (e); Legnago (e) - Rovigo (e).
	8	Rovigo	Padova	Rovigo (i) - Km. 119+093 della linea Bologna-Padova; Monselice (e) - Legnago (e); Rovigo (e) - Chioggia (i)
	9	Legnago	»	Mantova (e) - Km. 94+300 della linea Modena-Verona; Dossobuono (e) - Isola della Scala (e) - Legnago (i); Mantova (e) - Nogara (e) - Cerea (e); Legnago (e) - Km. 47+244 della linea Legnago-Poiana.
	10	Lavezzola	Bologna	Ferrara (e) - Ravenna (e); Lugo (e) - Lavezzola (e); Lugo (e) - Granarolo (e). Russi (e) - Faenza (e).
	11	Ravenna	»	Ravenna (i) - Rimini (e); Castelbolognese (e) - Ravenna (e);

Ordine di servizio N. 3

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Roma.

A datare dal 1° gennaio 1933-XI, in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Roma Sud, Roma Nord e Sulmona in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Roma (vedi Decreto Ministeriale 2 agosto 1932 n. 315 e Ordine di Servizio 222-1932), la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
		1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Roma).		
ROMA	1	Roma	Roma	Roma Termini - Scali, Bivi e Raccordi fino a Roma Tiburtina (i) a Roma Prenestina (i) a Roma Mandrione (i) a Roma Trastevere (i).
	2	Palestrina	»	Roma Mandrione (e) - Frosinone (e); Roma Mandrione (e) - Albano (i) - Cecchina (e) - Campoleone (e); Ciampino (e) - Frascati (i).
	3	Velletri	»	Ciampino (e) - Velletri (e); Velletri (i) - Sezze (e) - Priverno Fossanova (e) - Terracina (i); Campoleone (e) - Nettuno (i); Velletri (e) - Segni (e).
	4	Littoria	»	Roma Mandrione (e) - Formia (e).
	5	Tivoli	»	Roma Prenestina (e) - Avezzano (i).

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	

2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Roma).

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
ROMA	6	Palo	Roma	Roma Trastevere (e) - Civitavecchia (e); Pontegalera (e) - Fiumicino (i); Palo (e) - Ladispoli (i).
	7	Civitavecchia	»	Civitavecchia (i) - Grosseto (e); Diramazione al Porto di Civitavecchia.
	8	Orte	»	Roma Tiburtina (e) - Orte (i); Orte (e) - Ronciglione (e).
	9	Orvieto	»	Orte (e) - Chiusi (e); Attigliano (e) - Viterbo Porta Fiorentina (e).
	10	Viterbo	»	Roma Trastevere (e) - Viterbo Porta Fiorentina (i); Civitavecchia (e) - Ronciglione (i).

3° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Roma).

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
ROMA	11	Pescina	Sulmona	Avezzano (e) - Sulmona (i).
	12	Castel di Sangro	»	Sulmona (e) - S. Pietro Avellana (i).
	13	Isernia	»	S. Pietro Avellana (e) - Caianello (e).
	14	Cassino	Roma	Frosinone (i) - Cassino (i); Roccasecca (e) - Avezzano (e)

Ordine di servizio N. 4

Limitazione di servizio nella stazione di S. Agostino Maremma.

Dalle ore zero del 31 ottobre 1932-XI la stazione di S. Agostino Maremma è stata disabilitata permanentemente dal servizio movimento e funzionerà come posto di blocco intermedio. Apposita serratura centrale a chiavi F. S. ed uno speciale commutatore bloccabile permettono di assicurare i vari meccanismi (scambi, segnali, apparecchi telegrafici ecc.) nella posizione voluta per la disabilitazione, o di ripristinarne il funzionamento quando la stazione debba essere riabilitata al servizio movimento.

La chiave F. S. che si rende libera dalla suddetta serratura centrale, quando tutti i meccanismi sono disposti ed assicurati nella posizione di «disabilitazione», dovrà essere custodita dal capo stazione di Montalto di Castro. Spetta alla Sezione Movimento di Roma di dare, caso per caso, le disposizioni necessarie quando occorra *riabilitare* la stazione al servizio movimento.

La detta località potrà essere anche ammessa con disposizione Compartimentale a ricevere o spedire trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione ferroviaria, per conto del pubblico o di determinate Ditte, con tassazione in base alle norme dell'avvertenza *C*) a pag. 5 del «Prontuario generale delle distanze chilometriche, ossia calcolando la distanza da e per la stazione di Chiarone se diretti o provenienti dal lato Civitavecchia e da e per quella di Montalto di Castro se diretti o provenienti dal lato Montepescali.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 5

Albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Nella prima parte del Bollettino Ufficiale n. 26/1932 sono stati pubblicati la legge 31 dicembre 1931, n. 1866 ed il R. Decreto 16 giugno c. a., n. 697, concernenti rispettivamente la istituzione degli albi per gli esportatori all'estero di prodotti orto-frutticoli ed agrumari e le norme per l'esecuzione della legge sopra citata.

Interessano particolarmente la Ferrovia gli articoli 5 e 7 della legge e 2, 3, 4 e 31 del regolamento.

In base a quest'ultimo articolo, il Ministero delle Corporazioni, giusta gli accordi intervenuti, ha inviato ed invierà alle Sezioni Commerciali e del Traffico, per la distribuzione alle dipendenti stazioni interessate, l'albo delle ditte e delle Case di Spedizioni autorizzate ad esportare prodotti ortofrutticoli, e le relative modificazioni.

In ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, le stazioni dovranno esigere che dalle parti siano sempre osservate le seguenti condizioni nell'eseguimento dei trasporti:

a) per le spedizioni effettuate da esportatori iscritti nell'albo, nella lettera di vettura deve essere indicato, a cura dell'interessato, l'albo in cui egli è iscritto e il relativo numero di iscrizione. Ove la spedizione sia effettuata da una Casa di Spedizioni, nella lettera di vettura devono essere *altresì* indicati gli estremi della autorizzazione all'uopo da essa conseguita, secondo quanto è previsto dall'art. 5 della legge;

b) per le spedizioni consentite ai sensi dell'art. 7 della legge, a produttori che non hanno l'obbligo dell'iscrizione nell'albo in quanto cioè esportano solo occasionalmente, nella lettera di vettura devono essere indicati gli estremi del conseguito permesso e deve essere allegato il relativo documento. Qualora la spedizione sia effettuata da una Casa di Spedizioni, nella lettera di vettura devono *altresì*, come nel caso sub *a*), essere indicati gli estremi della conseguita autorizzazione.

Della esattezza delle annotazioni rispondono naturalmente le parti (art. 4 del regolamento).

Alle stazioni spetta accertare che sulle lettere di vettura esistano effettivamente le annotazioni stesse e sia allegato, per i trasporti sub *b*), il permesso di esportazione. In caso di totale o parziale mancanza di tali formalità, i trasporti dei prodotti in questione per l'estero devono essere rifiutati.

Ordine di servizio N. 6

Servizio cumulativo con la ferrovia Fano-Fermignano.

A partire dal 1° gennaio 1933 rimane provvisoriamente sospeso l'esercizio della Ferrovia Fano-Fermignano; pertanto, da tale data, cessa, fino a nuovo avviso, il servizio cumulativo per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia medesima.

Circolare N. 1

Esportazione di agrumi in ceste quadre milanesi.

Con richiamo al D. M. 18 novembre 1931-X, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 50-1931, concernente le disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione dei limoni e delle arance, comunicasi che l'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha concesso alla Ditta PLANZI LUIGI - Mercato frutta verdura - Magazzino 47 - Milano, l'autorizzazione ad usare per le spedizioni di arance e limoni in partenza da Milano e con destinazione ai mercati della Svizzera, *le ceste quadre milanesi*, senza coperchio e della capacità di Kg. 40.

Ad evitare possibili danneggiamenti dei frutti, le ceste dovranno essere rivestite di carta sufficientemente resistente.

Tale autorizzazione sarà valida fino al 30 settembre 1933 ed è revocabile insindacabilmente in qualunque momento da parte del detto Istituto.

Circolare N. 2

Autorizzazione all'uso di imballaggi speciali per l'esportazione dei cavolfiori in Polonia e in Romania.

In base all'art. 6 del decreto ministeriale 30 settembre 1932, contenente le norme per l'esportazione dei cavolfiori, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 43/1932, l'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha autorizzato la Ditta Paolo Deforza di Trieste, via di Torre Bianca n. 10, ad usare per le spedizioni dirette in Polonia e in Romania gabbie di pezzatura 12-18, delle seguenti dimensioni e caratteristiche:

Gabbia da 18 *infiorescenze*: dimensioni cm. 42×42×20; essenza: pioppo stagionato o altro legno leggero; coperchio e fondo composti di tre listelli larghi cm. 4, spessi mm. 8 e distanti tra loro cm. 8; fiancate composte di tre listelli larghi cm. 4, spessi mm. 8, distanti tra loro cm. 5. Bastoni verticali ai quattro angoli, di sezione triangolare, di cm. 3×5.

Gabbia da 12 *infiorescenze*: dimensioni cm. 59×46×13; essenza: pioppo stagionato o altro legno leggero; coperchio e fondo formati da tre listelli larghi cm. 4, spessi mm. 8, distanti tra loro cm. 8; fiancate composte di due listelli larghi cm. 4, spessi mm. 8, distanti tra loro cm. 5. Bastoni verticali agli angoli, di sezione triangolare di cm. 3×5.

In tali gabbie le infiorescenze, private presso che interamente del torso e delle foglie (tranne la prima corona di fogliolino non ancora completamente verdi), verranno impaccate avvolte singolarmente in un foglio di carta oleata. Anche sul fondo e ai lati della gabbia, internamente, si porranno alcuni fogli di carta oleata sufficientemente ampi per coprire, ad impacco ultimato, lo strato superiore delle infiorescenze.

Un foglio di cartone ondulato verrà collocato tra i due strati di infiorescenze della gabbia a 18.

Le infiorescenze delle due pezzature indicate devono risultare di circonferenza compresa nei limiti stabiliti della regolamentazione in vigore.

Comunicazioni:

Riammissioni alle gare.

Con decreto N. 10037 in data 21 ottobre 1932 del Ministero dei Lavori Pubblici, l'Impresa di Costruzioni Ing. Comm. Decio Costanzi fu Francesco, residente a Roma, Via Nazionale N. 60, è stata riammessa a fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Con decreto N. 11071 in data 21 novembre 1932 del Ministero dei Lavori Pubblici, l'Impresa Castaldo Orlando di Giuseppe attualmente domiciliata in Casoria (Napoli) è stata riammessa a fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Pubblicazioni di servizio.

Il testo delle «*Prescrizioni generali tecniche per gli attraversamenti eletrici*», di cui il Decreto Ministeriale 16 novembre 1932-XI, n. 1060, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 51 del 22 dicembre 1932, verrà distribuito a tutte le Sezioni Lavori, agli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento ed agli Uffici di Elettrificazione a cura del Servizio Lavori e Costruzioni.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale N. 52/1932, nell'allegato all'Ordine di Servizio N. 240, gruppo E, cancellare il nome della stazione di Catanzaro.

Il Direttore Generale

VELANI.

Ordine di servizio N. 7

Servizio cumulativo con la Ferrovia Centrale Umbra.
(Vedi ordine di servizio N. 117-1926).

Dal giorno 16 gennaio 1933 la stazione di PERUGIA S. ANNA della Ferrovia Centrale Umbra, attualmente abilitata al servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, viene ammessa anche ai trasporti a *piccola velocità*.

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1° luglio 1924) nel prospetto a pagina 213, di contro al nome della stazione di Perugia S. Anna, nelle colonne 6 e 7, esporre rispettivamente le lettere *P* e *V*.

Ordine di servizio N. 8

Norme d'applicazione del regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario.

In relazione all'Ordine di Servizio n. 116/1926, vengono pubblicate le « Norme d'applicazione del Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario » le quali, a cura dei Servizi interessati, verranno distribuite al personale delle stazioni e dei treni, nonchè a quello di manovra e di verifica del materiale nelle stazioni.

Ordine di servizio N. 9

Depositi petardi gestiti dei Magazzini Approvvigionamenti.

Con riferimento all'Ordine di Servizio N. 39 (Bollettino Ufficiale N. 10 del 5 marzo 1931-IX, si comunica che il Deposito Petardi di Torre Annunziata — gestito da quel Magazzino è stato soppresso.

Funzionerà in sua vece il Deposito Petardi istituito presso il Magazzino di Napoli Poggioreale, al quale, pertanto, saranno da appoggiarsi le richieste di petardi da parte dei Compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Circolare N. 3

Importazione frutti di mandorlo con guscio, provenienti dalla Spagna.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Direzione Generale dell'Agricoltura — in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto ministeriale 3 marzo 1927 lettera i), ha, con nota n. 44962 del 22 dicembre 1932, disposto che sia consentita l'importazione dei frutti di mandorlo con guscio, provenienti dalla Spagna, alle seguenti condizioni:

Le spedizioni di frutti di mandorlo con guscio prodotti nella Spagna dovranno essere accompagnate da un certificato fitopatologico, redatto in lingua francese, giusta quanto stabilisce la Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali, rilasciato dal servizio ufficiale fitosanitario della Spagna, attestante che i frutti di mandorlo con guscio sono indenni da parassiti pericolosi e che provengono esclusivamente da coltivazioni esistenti nel territorio di quello Stato.

Nel detto certificato dovranno essere, inoltre, specificate tutte quelle indicazioni che servono alla perfetta identificazione della spedizione per la quale sia stato rilasciato il certificato.

Nel caso di spedizioni *per via terra* (stazione ferroviaria di Ventimiglia) i carri ferroviari dovranno portare applicati, sull'apparato di chiusura, i piombi impressi e numerati con la tenaglia del servizio ufficiale della protezione dei vegetali della Spagna, ed il numero dei piombi di cui sopra dovrà essere riportato sul certificato di origine e fitosanitario accompagnante la spedizione.

Ove le spedizioni non abbiano ad occupare un carro ferroviario completo, i frutti di mandorlo con guscio dovranno essere contenuti in imballaggi chiusi con il piombo del servizio fitopatologico spagnuolo.

I colli facenti parte della spedizione debbono essere numerati e portare una etichetta sulla quale siano trascritte le indicazioni contenute nel certificato di cui sopra oltre il numero del cerificato stesso.

Circolare N. 4

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 3 carri a giarre di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i tre carri a giarre McI 967694, 967695 e 967696, inscritti a nome delle Aziende Chimiche Nazionali Associate « A. C. N. A. » di Milano.

Detti carri dovranno essere cancellati a pag. 712 dell'« Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco veicoli F. S., (edizione 1930) », e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32. 36 *e* 37.

Circolare N. 5

9ª Appendice all'elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930 VIII).

In relazione alla Circolare N. 37/1930, si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'« Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929 », che il detto elenco dovrà essere aggiornato come segue alla data 30 novembre 1932-XI:

1) al quadro A:

a) aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:

Bartolotti Carlo Francesco - Lugo - Via Baracca	da 939350 a 939499
Bergomi Fratelli fu Giovanni - Reggio Emilia	» 956650 » 956799
Cappelletti Luigi (S. A.) - Lugano - rappresentato in Italia dalla Società « Carvino » - Milano - Via Silvio	

Pellico, n. 4	da 940000 a 940199
Ciocca Pietro - Milano - Via Astesani, 2	» 969650 » 969799
Clerici Fratelli - Malnate	» 964650 » 964799
Gualfucci Tildo e Figli - Spoleto	» 948500 » 948649
Lunardi Ireneo - Pistoia - fuori Porta al Borgo	» 948651 » 948799
Marzano Fratelli - Udine - Via Marsale, 24	» 953700 » 953849
Micheletti Gustavo - Lucca	» 907650 » 907799
Porta Nino di Giuseppe - Abbiategrasso - Via Costantino Cantù, 7	» 974650 » 974799
Società Italiana dell'Alluminio - Milano - Piazzale Stazione Nord, 1	» 904650 » 904799
Scardina Mariano fu Giovanni - Palermo - Via Vetriera, 72	» 904500 » 904649

b) modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte:

Curci Paolo - Varese - aggiungere - Via Cesare Battisti, 4;

« Crei » Soc. Anon. - da Genova - Via Maragliano 8/1 - a Milano - Corso Magenta, 85;

Fiorani Ferdinando - Modena - da Via Giardini, 54 - a Via Giardini, 74;

Lecco Dott. Giuseppe - Milano - da Viale Montesanto, 8 - a Via Gustavo Modena, 2;

Megha Raffaele e Angelo Sigillo - Napoli - da Via Pasquale Scura, 56 - a Corso Vittorio Emanuele, 633;

Pozzi Giuseppe e figli - Novara - da Via Orfanelle, 16 - a Via Cesare Magnani Ricotti, 16;

Quaglia Giuseppe e figli - Milano - da Via Pier Lombardo, 30 - a Via Tiraboschi, 8;

Société Belgo-Anglaise des Ferry Boats - Milano - da Via Borgonuovo, 11 - a Via Manzoni, 5;

c) modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:

Balestrini-Cottonoil (Soc. Anon.) - Milano - in Balestrini (Società Anon.) - Milano Bovisa - Via Carlo Reale 11;

2) ai quadri A e B:

d) cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.:

Buccellato Romolo e Fratelli Sannino - Vittoria;
Fabbrica Italiana Materie Coloranti Bonelli - Milano;
Fog Emil e Figli - Messina;
Franchi-Gregorini - Soc. An. - Brescia;
Giusto Domenico - Milano;
Mérat Joseph (Soc. Italiana) - Genova;
Oleificio Adriatico Luzzatti e C. - S. A. - Trieste;

Radamonti Nember e C. di Nember Vittorio - Brescia;
Società Italiana Allumina - Milano:

3) al quadro B:

e) di fianco ai numeri di servizio dei carri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale delle seguenti Ditte:

da 904500 a 904649 — Scardina Mariano fu Giovanni - Palermo;
» 904650 » 904799 — Società Italiana dell'Alluminio - Milano;
» 907650 » 907799 — Micheletti Gustavo - Lucca;
» 939350 » 939499 — Bartolotti Carlo Francesco - Lugo;
» 940000 » 940199 — Cappelletti Luigi - Soc. An. - Milano;
» 948500 » 948649 — Gualfucci Tildo e figli - Spoleto;
» 948651 » 948799 — Lunardi Ireneo - Pistoia;
» 953700 » 953849 — Fratelli Marzano - Udine,
» 956650 » 956799 — Bergomi Fratelli fu Giovanni - Reggio Emilia;
» 964650 » 964799 — Fratelli Clerici - Malnate;
» 969650 » 969799 — Ciocca Pietro - Milano;
» 974650 » 974799 — Porta Nino di Giuseppe - Abbiategrasso.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 6

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria. Trattenute e contributi individuali mensili

Con riferimento a quanto è stabilito dall'art. 2 dell'Istruzione N. 1 (pubblicata nel presente Bollettino Ufficiale), si avverte che a decorrere dal 1° gennaio 1933, e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85 bis) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI.

Giacca di stoffa cordellina, confezionata	L. 270,—
Pantaloni corti di stoffa cordellina, confezionati	» 130,—
Pantaloni lunghi di stoffa cordellina, confezionati	» 145,—
Cappotto di panno turchino, confezionato	» 345,—
Cappotto di panno nero, confezionato	» 450,—
Impermeabile	» 200,—
Oggetti accessori a corpo	» 450,—

SOTTUFFICIALI.

Giacca di panno speciale grigio verde, confezionata	L. 158,—
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confez.	» 76,—
Cappotto di panno turchino, confezionato	» 183,—
Impermeabile gommato	» 95,—
Camicia nera con cravatta	» 12,—
Cappello all'alpina, per Sottufficiali	» 19,—
Gambali di cuoio nero	» 30,—
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	» 21,—
Bandoliera con fondina e correggiuola	» 25,—
Oggetti accessori a corpo	» 36,—

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE.

Giacca di panno grigio verde, confezionata	L. 98,—
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati	» 45,—
Giubba di tela grigia, confezionata	» 48,—
Pantaloni di tela grigia, confezionati	» 22,—
Cappotto di panno turchino, confezionato	» 183,—
Impermeabile gommato	» 95,—
Camicia nera con cravatta	» 12,—
Cappello all'alpina	» 11,25
Gambali di cuoio nero	» 30,—
Zainetto di tela impermeabile grigio verde	» 21,—
Bandoliera con fondina e correginola	» 25,—
Oggetti accessori a corpo	» 30,—

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI.

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio L. 22;

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo L. 2,50.

TRATTENUTE NORMALI MENSILI.

Ufficiali . . .	in servizio	L. 44,40
	in congedo	» 17,25
Sottufficiali . .	in servizio	L. 19,60
	in congedo	» 6,50
Graduati e Camicie nere . .	in servizio	L. 12,90
	in congedo	» 5,05

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalla riduzione del 12 % di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'art. 2 dell'Istruzione anzidetta.

Istruzione N. 1

Vestiario uniforme della Milizia ferroviaria.

E' fatto obbligo a tutti gli agenti delle Ferrovie dello Stato inscritti alla Milizia Ferroviaria, qualunque sia il grado militare loro, di provvedersi del corredo completo di vestiario per l'uniforme militare, di custodirlo e di curarne la buona conservazione in modo da poterlo avere in perfetta condizione, avuto riguardo alla durata dell'uso, per indossarlo e per potersi presentare in tenuta inappuntabile in qualsiasi momento necessiti prestare servizio nella Milizia Ferroviaria.

Spetta ai Consoli assicurarsi, personalmente ed a mezzo dei dipendenti Ufficiali, che tale prescrizione sia diligentemente osservata.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 1300 del 20 dicembre 1932 (XI) la provvista e la contabilizzazione del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria saranno regolate come appresso:

Art. 1.

Uniforme ed oggetti di corredo.

I capi di vestiario e gli altri oggetti di corredo costituenti l'uniforme, e la durata minima di ogni capo espressa in mesi per gli agenti, sia in servizio continuativo che in con-

gedo, sono stabiliti dalla tabella allegata alle norme del Decreto sopra citato.

L'Amministrazione Ferroviaria fornirà ai Graduati di truppa e Camicie Nere, l'uniforme completa con tutti gli oggetti di corredo ed oggetti a corpo, ad eccezione dei gambali per i quali corrisponderà una somma in denaro, come stabilito nel successivo art. 10 della presente Istruzione.

Per i Sottufficiali verrà provveduto come per i Graduati e le Camicie Nere, ma la giubba ed i pantaloni, sia dell'uniforme ordinaria come della grande uniforme, saranno confezionati su misura e con panno speciale. Anche il cappello all'alpina sarà di qualità speciale.

La durata dei singoli oggetti di vestiario e di corredo degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si ottiene moltiplicando i giorni di effettivo servizio (e cioè con corresponsione di indennità di Milizia) per il rapporto di assimilazione stabilito dalla predetta tabella ed aggiungendo al prodotto ottenuto il rimanente periodo in cui l'agente non ha prestato servizio di Milizia.

Art. 2.

Prezzi del vestiario, contributi e trattenute.

I prezzi dei singoli capi di vestiario e di corredo saranno stabiliti dalla Direzione Generale FF. SS., comunicati con apposita Circolare, e riveduti periodicamente.

L'Amministrazione contribuirà nella spesa media annua individuale in ragione del 63 % per i Graduati e Camicie Nere in servizio e del 33 % per i Graduati e Camicie Nere in congedo. Il contributo risultante verrà accreditato nella stessa misura anche agli Ufficiali e Sottufficiali sia in servizio che in congedo.

Le trattenute individuali mensili — che verranno in seguito indicate con Circolare e periodicamente rivedute al pari dei contributi dell'Amministrazione — saranno sospese agli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere quando nel loro conto corrente l'Avere divenga uguale o superiore al Dare, mentre si continuerà a contabilizzare a credito dell'agente il contributo dell'Amministrazione.

Gli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo che abbiano prestato nel mese 10 giorni ed oltre di servizio retribuito di Milizia, saranno assoggettati alla trattenuta mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, mentre per il servizio prestato dagli stessi per un periodo

inferiore a 10 giorni nel mese saranno assoggettati alla trattenuta prevista per quelli in congedo.

Anche quando il residuo debito sia inferiore ad una quota mensile di trattenuta, verrà praticata nel mese la trattenuta integrale.

Art. 3.

Debito massimo individuale e trattenute eccezionali.

Il debito massimo individuale consentito per la fornitura del completo corredo degli appartenenti alla Milizia Ferroviaria deve essere contenuto entro i seguenti limiti:

Ufficiali: in servizio L. 2500 - in congedo L. 2100;
Sottufficiali: in servizio L. 1000 - in congedo L. 720;
Graduati e Camicie Nere: in servizio L. 920 - in congedo L. 650.

E' ammessa per gli Ufficiali, Sottufficiali e truppa l'anticipata sostituzione di capi di vestiario e di corredo, ed è in facoltà dei Comandi di imporla, quando l'uniforme si palesi oltremodo logora o deteriorata, salvo le eventuali trattenute eccezionali per la maggiore spesa come detto in seguito.

Nessun contributo straordinario sarà concesso dall'Amministrazione Ferroviaria per l'anticipata fornitura di vestiario e di oggetti di corredo dovuta a cause non dipendenti da evenienze eccezionali durante il servizio ed in dipendenza del medesimo.

Per tali evenienze, in seguito a motivata richiesta, il Comando di Legione dal quale dipende l'Ufficiale, Sottufficiale, Graduato o Camicia Nera, inoltrerà la richiesta al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, che, qualora ritenga applicabile il condono della maggior spesa risultante, chiederà autorizzazione al Sig. Direttore Generale delle FF. SS. perchè l'importo del condono venga portato a credito sul conto corrente individuale.

In tutti gli altri casi, pur dando corso alle richieste, sarà provveduto ad addebitare sul conto corrente l'importo del vestiario e del rimborso, salvo provvedere alle trattenute eccezionali sottoindicate, qualora con la nuova fornitura venga a superarsi l'importo massimo sopra stabilito.

TRATTENUTE MENSILI:

Ufficiali in servizio continuativo: L. 60.— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 2500;

Ufficiali in congedo: L. 30,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 2100;

Sottufficiali in servizio continuativo: L. 40,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 1000;

Sottufficiali in congedo: L. 20,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 720;

Graduati e Camicie Nere in servizio continuativo: L. 30,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 920;

Graduati e Camicie Nere in congedo: L. 15,— (oltre la trattenuta normale) fino a quando nel conto corrente individuale l'importo del debito non sia contenuto nel limite di L. 650.

Nel caso che Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere cessino di appartenere alla categoria « in servizio continuativo » e passino alla categoria « in congedo », saranno fatte le trattenute eccezionali sopra indicate sino a quando il debito costituito a loro carico non vada a raggiungere il massimo del credito consentito per la categoria « in congedo ». Nei casi di promozione da Camicia Nera o Graduato di truppa a Sottufficiale potranno essere consegnati gli oggetti di vestiario spettanti nel nuovo grado militare, ma anche in questo caso verrà provveduto alle dette trattenute eccezionali sino a quando il debito non sia sceso al massimo della categoria cui appartiene il promosso.

Nei casi di promozione da Camicia Nera, Graduato o Sottufficiale ad Ufficiale, verrà provveduto alla chiusura del conto corrente individuale come se si trattasse di un allontanamento dalla Milizia, e la differenza verrà comunicata al Comando Gruppo il quale intesterà un nuovo conto corrente e porterà a debito od a credito del nuovo nominato la differenza stessa.

Anche in questo caso se tra l'eventuale residuo debito e l'importo complessivo delle nuove forniture previste per il grado di Ufficiale, si vengano a superare i massimi consentiti, verrà provveduto alle trattenute eccezionali.

I Comandi di Legione — per i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere — ed il Comando Gruppo — per gli Ufficiali — faranno le opportune comunicazioni agli impianti contabili.

Art. 4.

Conti correnti di massa-vestiario.

Detratto il contributo di cui all'art. 2 tutte le rimanenti spese che l'Amministrazione sostiene per la provvista di oggetti di uniforme e di corredo degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere, saranno a carico dei detti e verranno ricuperate mediante trattenute mensili individuali.

Per la contabilizzazione della massa-vestiario della Milizia Ferroviaria verranno impiantati appositi conti correnti individuali (Mod. R. 85 bis) nei quali verranno addebitate le forniture e le anticipazioni ed accreditati mensilmente le trattenute ed i contributi.

Presso il Comando Gruppo saranno tenuti i conti individuali degli Ufficiali e presso i Comandi di Legione quelli dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere.

I conti correnti saranno mensilmente aggiornati per determinare la differenza tra il Dare e l'Avere. Si accerterà così se il debito abbia oltrepassato il massimo consentito previsto dall'art. 3 per procedere alle trattenute eccezionali o se si debba procedere alla sospensione della trattenuta in caso che il Dare abbia eguagliato o superato l'Avere.

Il Comando Gruppo ed i Comandi di Legione faranno all'uopo le comunicazioni del caso alle Sedi contabili per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5.

Rimborsi agli Ufficiali.

Il Comando Gruppo — in caso di necessità, e sentito anche il Servizio Approvvigionamenti — potrà proporre al Sig. Direttore Generale che le confezioni dell'uniforme dei Sottufficiali vengano fatte eseguire a cura degli interessati a mezzo di sarti di propria fiducia, corrispondendo loro in contanti l'importo delle confezioni preventivamente stabilito. Potrà anche autorizzare l'acquisto diretto di alcuni oggetti di corredo.

Gli Ufficiali provvederanno all'acquisto diretto dell'uniforme e degli altri oggetti di corredo e le spese sostenute saranno rimborsate nella misura stabilita dall'articolo 2.

Gli Ufficiali che hanno titolo all'acquisto degli oggetti vestiario e relativi accessori, dovranno farne preventiva richiesta al Comando di Legione (Mod. A), il quale trasmetterà tale richiesta al Comando Gruppo Legioni che, fatti gli opportuni

accertamenti, autorizzerà o meno l'acquisto degli oggetti domandati.

Per il rimborso delle somme spettanti per l'acquisto dell'uniforme, (divisa ordinaria, divisa per la grande uniforme, cappotti, impermeabile ed oggetti a corpo) l'Ufficiale dovrà compilare e firmare in duplice copia il Mod. B. Il Comando di Legione, dopo essersi assicurato che l'Ufficiale *si è provveduto effettivamente* degli oggetti di cui viene chiesto il rimborso, e che *questi sono di prescrizione*, visterà il modulo stesso e lo trasmetterà al Comando Gruppo. Questo, dopo avere effettuato le relative registrazioni sui conti correnti, e dopo avere, a sua volta, vistato il modulo, lo restituirà al Comando di Legione perchè provveda ad inviarlo all'impianto contabile per la liquidazione col prossimo ruolo.

Nessun rimborso potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione del Comando Gruppo Legioni (Mod. A.).

Art. 6.

Addebiti ed abbuoni.

In caso di cessazione di appartenenza alla Milizia Ferroviaria, per qualsiasi motivo, l'eventuale addebito da farsi sarà quello integrale risultante dal conto corrente all'atto della cessazione stessa e cioè la differenza tra il Dare e l'Avere e sarà comunicato alle Sedi contabili che dovranno provvedere al ricupero in una sola volta sulle ultime competenze agli agenti che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione o in un numero di rate non superiore a dodici — stabilito di volta in volta dal Comando Gruppo o dai Comandi di Legione — se si tratti di agenti che rimangono in servizio o che abbiano diritto a pensione o sulla pensione dei famigliari nei casi di riversibilità della pensione stessa.

In caso di morte o di esonero per inabilità fisica, il Sig. Direttore Generale — dietro domanda avanzata dagli interessati pel tramite del Comando Gruppo Legioni Ferroviarie — potrà accordare il condono parziale o totale dell'addebito.

Prima di costituire l'addebito per i Graduati di truppa e per le Camicie Nere, i Comandi di Legione dovranno invitare gli interessati a versare gli oggetti completamente nuovi ed in tale caso l'addebito verrà diminuito del costo degli oggetti ritirati.

Tali oggetti verranno poi, a cura del Comando di Legione, distribuiti ad altri agenti che ne abbiano diritto, provvedendo, di conseguenza, alla loro nuova scritturazione sui Mod. M. F. O. e R. 85 bis.

I Sottufficiali potranno versare solamente i seguenti oggetti, purchè nuovi: cappotto, camicia, cappello e bandoliera.

Non è ammesso il ritiro di qualsiasi oggetto dagli Ufficiali.

Non è ammesso per nessuno e per nessun motivo il ritiro di oggetti di vestiario usati. E' fatta eccezione per la bandoliera quando i Comandi di Legione riconoscano che tale oggetto sia suscettibile di ulteriore utilizzazione.

I Comandi di Legione daranno 15 giorni di tempo agli interessati per versare gli oggetti. Trascorso tale periodo i Comandi di Legione inoltreranno al Comando Gruppo Legioni le proposte di addebito e quindi, scaduto tale termine, non sarà più ammesso il ritiro di oggetti di vestiario.

Nei casi di sospensione di appartenenza alla Milizia, pur continuando a praticare le trattenute normali, non si dovrà corrispondere il contributo, ed il periodo di tempo della sospensione non dovrà essere considerato agli effetti del computo della durata del vestiario.

Nei casi di riammissione alla Milizia di agenti per i quali sia intervenuto l'addebito del vestiario per minor periodo d'uso, non si dovrà provvedere alla ripresa in carico del vestiario stesso e dalla data di riammissione si inizierà nuovamente l'accreditamento nel conto corrente del contributo dell'Amministrazione. Le trattenute avranno inizio quando l'agente preleverà qualche capo di vestiario o riceverà un rimborso il cui importo sia superiore a quello dell'accreditamento accantonato.

Le Sedi contabili non potranno liquidare le ultime competenze agli agenti che abbiano appartenuto alla Milizia e che lascino per qualsiasi motivo il servizio ferroviario, se non riceveranno il nulla osta da parte del Comando di Legione, se trattisi di Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere; dal Comando Gruppo Legioni se trattisi di Ufficiali.

Il contributo risultante a credito nel conto corrente individuale non è mai rimborsabile e dalla data in cui l'agente cessa di far parte per qualsiasi motivo della Milizia Ferroviaria, non deve essere più accreditato. Anche il contributo che fosse eventualmente accreditato, oltre la data dell'allontanamento stesso, sarà pure incamerato dall'Amministrazione.

Il vestiario degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere rimane di proprietà dell'Amministrazione fino a quando non venga provveduto al regolare scarico sui Mod. M. F. O. e R. 85 bis. Lo scarico del vestiario deve avvenire allo scadere del doppio periodo di durata stabilito dalla tabella allegata alle Norme del Decreto n. 1300 del 20 dicembre

1932-XI, senza la restituzione dell'oggetto, e quindi nessun versamento dovrà essere fatto al Magazzino Approvvigionamenti.

Nessun oggetto potrà quindi essere alienato, durante il doppio periodo minimo d'uso.

E' vietato in modo assoluto sia ai sarti convenzionati della Ditta concessionaria, sia agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, di alterare la foggia della divisa.

Qualsiasi abuso o sotterfugio tendente a percepire indebitamente somme per oggetti di vestiario o di corredo non effettivamente provvisti, per alienazione dei medesimi, ecc., sarà punito, oltre che con le sanzioni di Milizia, con i provvedimenti disciplinari previsti dal vigente Regolamento del Personale, nonchè dal Codice Penale del R. Esercito.

Art. 7.

Richieste vestiario da parte dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere.

Per la richiesta di un capo di vestiario (giubba, pantaloni, cappotto, ecc.) gli interessati dovranno ritirare dal Comando della Legione da cui dipendono, uno degli appositi stampati Mod. C. 1 (colore rosa) distribuiti alle Legioni a cura della Ditta prescelta dall'Amministrazione e riempire colle proprie generalità e con gli altri dati ivi richiesti il tagliando (N. 1) del modulo stesso, indicando chiaramente il capo di vestiario occorrente ed esponendo a tergo del tagliando (N. 3) le misure necessarie per la confezione dell'oggetto domandato.

Dovranno poi firmare i tagliandi uno e due del modulo suddetto e consegneranno il modulo al proprio Comando di Legione, il quale, constatata la regolarità della richiesta, visterà i tagliandi uno e due e la invierà al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie.

Il Comando Gruppo, fatti i debiti controlli, visterà i tagliandi anzidetti e trasmetterà la richiesta al Servizio Approvvigionamenti che la consegnerà alla ditta incaricata apponendo in calce al tagliando (N. 2) la data di consegna autenticata col bollo di ufficio, per averne poi norma circa la decorrenza dei termini contrattuali concessi per la spedizione del pacco vestiario, e per la conseguente eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

La Ditta, ricevuta la richiesta, rileverà in base alle misure indicate dal richiedente, a quale categoria di misura appartenga l'indumento richiesto e spedirà, entro il termine di

quindici giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta, il quantitativo di stoffe e fodere corrispondenti alla misura dell'indumento quale risulta dai prospetti a tergo del tagliando N. 2.

I pacchi di vestiario verranno dalla ditta spediti, riuniti in un unico pacco, ai Comandi di Legione. Contemporaneamente alla spedizione, la Ditta rimetterà agli stessi Comandi un elenco riepilogativo, in doppia copia, dei pacchi spediti, con le generalità di ogni singolo richiedente, l'indicazione dei capi richiesti, il numero della richiesta ecc.

Ricevuto il pacco collettivo, il Comando di Legione lo aprirà per constatare che i pacchi vestiario in esso contenuti siano corrispondenti per quantità e nominativi al predetto elenco riepilogativo ricevuto dalla Ditta, dei quali elenchi uno verrà trattenuto dal Comando di Legione, e l'altro verrà, con la indicazione di ricevuta, rimesso al Servizio Approvvigionamenti per gli opportuni riscontri.

Indi il Comando di Legione, senza aprire i singoli pacchi debitamente piombati dalla Ditta, dovrà invitare il sarto corrispondente della Ditta per la giurisdizione della Legione a ritirare i pacchi stessi, ritirandone ricevuta sull'elenco riepilogativo di cui sopra che resta in possesso della Legione.

Ultimate le confezioni, il sarto presenterà i capi confezionati al Comando di Legione, esibendo i tagliandi n. 3 delle richieste. Il Comando di Legione, dopo aver verificato che le confezioni sono corrispondenti alle misure indicate dal richiedente, e della foggia prescritta, accetterà i capi stessi, e restituirà al sarto, che a sua volta li trasmetterà alla Ditta appaltatrice, i tagliandi 3 delle richieste, dopo averli completati, negli appositi talloncini, della data di consegna dei pacchi ai sarti e della data di ricevimento dei capi confezionati.

Curerà poi che i detti capi siano rimessi ai singoli richiedenti, ritirerà da questi regolare ricevuta nel Mod. M. F. O., indicando il numero, la specie dei capi consegnati e la data di consegna.

Alla prima consegna del vestiario ogni Sottufficiale, Graduato e Camicia Nera firmerà l'allegato al Mod. M. F. O. quale dichiarazione espressa di aver preso conoscenza degli obblighi che si assume verso la Milizia e verso l'Amministrazione nei riguardi dell'uniforme.

Tale disposizione vale anche per ogni Ufficiale che riceva per la prima volta il rimborso delle spese per la propria uniforme.

Art. 8.

Richiesta impermeabili gommati.

Per le richieste degli impermeabili gommati, da parte dei Sottufficiali. Graduati e Camicie Nere, il richiedente dovrà ritirare dal Comando di Legione da cui dipende uno degli appositi modelli a stampa (colore verde) distribuiti alle Legioni a cura della ditta prescelta dall'Amministrazione, quindi riempirà, colle proprie generalità e con gli altri dati ivi richiesti, i tre tagliandi del modulo stesso, precisando la taglia dell'impermeabile che desidera, servendosi all'uopo del prospetto di misure esistente a tergo della richiesta Mod. C. 3. Ciò fatto e dopo firmati tutti e tre i tagliandi della richiesta, consegnerà il modulo stesso al proprio Comando di Legione, il quale, constatato che al richiedente compete l'impermeabile domandato, visterà i tagliandi uno e due della richiesta che invierà al Comando Gruppo Legioni.

Questo, fatti i debiti controlli, visterà gli anzidetti tagliandi e trasmetterà la richiesta al Servizio Approvvigionamenti che la invierà alla ditta fornitrice, apponendo in calce al tagliando (N. 2) la data di consegna, autenticata col bollo di ufficio, onde averne poi norma per la decorrenza dei termini contrattuali concessi per la spedizione del pacco e per la conseguente eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

I singoli pacchi contenenti gli impermeabili coll'indicazione del destinatario saranno, dalla ditta fornitrice, riuniti in un unico pacco ed inviati nel termine di venti giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, ai Comandi di Legione.

Contemporaneamente alla spedizione stessa la ditta rimetterà agli stessi Comandi, in duplice copia, un elenco riepilogativo con l'indicazione dei pacchi spediti. I Comandi di Legione, ricevuti i pacchi, provvederanno alla consegna loro agli interessati, facendo firmare come ricevuta le due copie degli elenchi riepilogativi; una copia sarà trattenuta dal Comando, mentre la seconda copia dovrà essere rimessa al Servizio Approvvigionamenti per gli opportuni controlli.

Art. 9.

Distribuzione di cappelli, camicie, bandoliere ed accessori all'uniforme.

Il Servizio Approvvigionamenti, dietro indicazione del Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, acquisterà gli accessori all'uniforme per i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere

e il Comando Gruppo stesso provvederà — come per gli altri oggetti di vestiario (cappelli, camicie, ecc.) — alla diretta distribuzione alle dipendenti Legioni.

La durata dei singoli accessori all'uniforme verrà stabilita dal Comando Gruppo, il quale darà anche istruzioni per la loro scritturazione a valore sui Mod. R. 85 bis.

I Comandi di Legione, che sono incaricati della distribuzione ai dipendenti Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere, delle camicie, dei cappelli, delle bandoliere ed oggetti a corpo, dovranno mensilmente fare richiesta di tali oggetti al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, che, a sua volta, inviterà i Magazzini Approvvigionamenti a provvedere alla fornitura. I Comandi di Stazione, all'atto della consegna delle camicie, bandoliere, cappelli, ecc., scritturerauno tali indumenti sul Mod. M. F. O. e faranno firmare gli interessati in segno di ricevuta.

Art. 10.

Rimborso per acquisto gambali.

L'Amministrazione concede ai Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere una somma in denaro, da stabilirsi periodicamente — come è detto all'art. 1 — a titolo di rimborso per l'acquisto diretto dei gambali. Gli aventi diritto dovranno, pertanto, fare apposita domanda (Mod. D) la quale, a cura del Comando di Legione, verrà trasmessa all'impianto contabile da cui dipende il richiedente perchè col prossimo ruolo paga venga corrisposta la somma stessa.

Sul Mod. M. F. O. e sul Mod. R. 85bis dovrà essere scritturato *un paio di gambali*, come se si trattasse dell'effettiva distribuzione di tale oggetto e non della corresponsione della somma.

Per ogni acquisto di gambali dovrà essere ritirata sul Mod. M. F. O. la firma del consegnatario in segno di ricevuta.

Art. 11.

Stralci dei ruoli paga (*Mod. R.* 85 *ter*).

Le Sedi contabili dell'Amministrazione alla fine di ogni mese, dopo la chiusura dei ruoli paga ordinari, compileranno nei Mod. R. 85 ter due stralci distinti dei ruoli per la massa-vestiario, numerati progressivamente per mese, uno per gli Ufficiali e l'altro per i Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere nei quali saranno indicate:

— le giornate di prestazione degli agenti iscritti alla

Milizia consunte in servizio di Milizia ed in servizio ferroviario;

— le trattenute ordinarie per massa-vestiario Milizia;
— le trattenute eccezionali per l'uguale titolo;
— i rimborsi per acquisto uniformi ed oggetti a corpo;
— i contributi.

Lo stralcio per gli Ufficiali verrà trasmesso al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie, quello dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere sarà invece inviato al Comando di Legione.

Art. 12.

Contabilità.

Circa l'uso dei conti istituiti nella nomenclatura dell'Amministrazione Ferroviaria per tenere in evidenza le spese che l'Amministrazione medesima sostiene per il vestiario uniforme degli agenti appartenenti alla Milizia, e gli inerenti ricuperi, saranno da osservarsi le seguenti norme:

Entrata conto 20 h) part. 68: « Ricuperi di carattere generale — ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria ».

A questo sottoconto le Sedi contabili accrediteranno le ritenute normali ed eccezionali operate sulle competenze degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere.

Le ritenute a carico degli agenti già vestiti continueranno fino ad avviso del Comando Gruppo Legioni o dei Comandi di Legione; quelle a carico dei nuovi vestiti avranno inizio dal mese di concessione del vestiario e sempre dietro avviso dei predetti Comandi, i quali daranno alle Sedi contabili l'avviso di interrompere o riprendere le ritenute nei casi disciplinati dalla presente Istruzione.

Nel caso di trasferimento da una ad altra Sede contabile di un Ufficiale, Sottufficiale, Graduato e Camicia Nera che sia sottoposto a ritenuta eccezionale, ciò dovrà essere fatto risultare con apposita annotazione sul Mod. R. 266 B. C.

Spesa conto 45 B part. 599: « Spese per la sorveglianza dei trasporti — Milizia Ferroviaria ».

A questo sottoconto il Servizio Approvvigionamenti addebiterà l'importo di tutte le somministrazioni in natura effettuate dai Magazzini e dalle ditte fornitrici delle stoffe e degli impermeabili, nonchè delle fatture presentate dai sarti convenzionati per la confezione delle uniformi dei Sottufficiali e della truppa.

A meglio assicurare l'esattezza delle scritturazioni sui conti correnti il Servizio Approvvigionamenti darà notizia ai

Comandi di Legione degli effettuati pagamenti, con elenco numerato progressivamente per Comando di Legione, contenente i nominativi degli agenti cui i pagamenti si riferiscono. Al medesimo sottoconto le Sedi contabili, alle quali gli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere oppartengono quali ferrovieri, addebiteranno l'importo dei rimborsi corrisposti ai propri amministrati per l'acquisto diretto dell'uniforme e degli oggetti di corredo.

Di tali rimborsi le Sedi Contabili daranno notizia al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie ed ai Comandi di Legione iscrivendoli sugli estratti di ruolo Mod. R. 85 ter.

Per la determinazione del debito iniziale dei Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere già vestiti, da riportare sui conti correnti di nuova istituzione, il Comando Gruppo Legioni, previ accordi con il Servizio Ragioneria impartirà opportune disposizioni.

Ai riscontri sulla regolare tenuta dei Conti correnti individuali provvederanno saltuariamente anche i Corpi ispettivi di Ragioneria.

Art. 13.

Per quanto riguarda l'uso dell'uniforme, la foggia, i distintivi di grado e di specialità, ecc., il Comando Gruppo — ottemperando anche alle disposizioni del Comando Generale della M. V. S. N. — impartirà apposite istruzioni ai dipendenti Comandi di Legione.

Il Direttore Generale

VELANI.

ALLEGATO I ALL'ISTRUZIONE N. 1-1933.

Mod. A.

Al Comando Gruppo Legioni Ferroviarie

Roma

Il sottoscritto, ritenendo di aver titolo all'acquisto dei seguenti capi di vestiario:

....

....

....

prega codesto Comando di volerlo autorizzare a provvedere all'acquisto diretto.

(data) ....

(grado) ....(matricola)
(qualifica ferroviaria) ....
(firma) ....

Visto: IL COMANDANTE DI LEGIONE

....

Bollo

Mod A.

(data) ....

Al Comando .... **Legione Ferroviaria**

....

N. III/I/ ....

Il (grado) ....(casato e nome) ....

.... ha titolo all'acquisto dei seguenti oggetti di vestiario:

....

....

e può quindi provvedere all'acquisto diretto:

IL LUOGOTENENTE GENERALE
COMANDANTE IL GRUPPO LEGIONI FERROVIARIE

Bollo

ALLEGATO II ALL'ISTRUZIONE N. 1-1933.

Mod B.

Comando Legione .... Ferroviaria

(data) ....

Si attesta che il (grado) ....(cognome e nome)_____ ....(qualifica ferroviaria) .... n. di matricola __________ appartenente al ....(Ufficio ferroviario) ha provveduto all'acquisto dei seguenti capi di uniforme che si sono riscontrati di prescrizione:

....

....

....

Detto Ufficiale ha per tanto titolo al rimborso della somma di Lire ....

IL COMANDANTE DELLA LEGIONE

....

Bollo della Legione

Visto:

IL CAPO DI S. M. DEL COMANDO GRUPPO LEGIONI FERROVIARIE

....

Bollo del Comando Gruppo

ALLEGATO III ALL'ISTRUZIONE N 1-1933.

Mod. D.

I sottoscritto dichiara che il (1) ....

(2) .... (3) ....

(4) .... ha acquistato un paio di gambali corrispondenti per tipo e confezionatura alle prescrizioni volute, per cui ha diritto alla corresponsione della somma di L. .... come da disposizione in vigore.

.... li .... 193 ...... anno ......

IL COMANDANTE DI STAZIONE

....

Visto: IL COMANDANTE DI LEGIONE

....

Bollo

(1) Grado di Milizia - (2) Cognome e nome - (3) Qualifica e Matricola - (4) Impianto ferroviario di appartenenza

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Milizia Ferroviaria

Allegato IV all'Istruzione N. 1-1933

Mod. R 85 *bis*.

Conto corrente per massa vestiario Milizia

del *(grado)* .... *(casato e nome)* .... *(qualifica)* ....

(matricola) .... *(sede contabile)* .... *(Comando Stazione)* ....

Anno 19

Numero d'ordine dell'oggetto	FORNITURE										TRATTENUTE E CONTRIBUTI											Totale generale		ANNOTAZIONI
	Data		OGGETTI	ELENCO			Importo		Totale		MESI	Servizio		Trattenute normali		Trattenute eccezionali		Contributi		Totale				
	giorno	mese		Numero	Data							Ferrov.	Milizia											
					giorno	mes	Lire	Cent.	Lire	Cent.		Giorni	Giorni	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	
			Rimanenza debito								Rimanenza credito													
											Gennaio													
											Febbraio													
											Marzo													
											Aprile													
											Maggio													
											Giugno													
											Luglio													
											Agosto													
											Settembre.													
											Ottobre													
											Novembre.													
											Dicembre													

Totale debito . . .
» credito . . .
Rimanenza debito . .

Totale credito . . .
» debito . . .
Rimanenza credito .

Anno 19

Numero d'ordine dell'oggetto	Data giorno	Data mese	OGGETTI	Elenco Numero	Elenco Data giorno	Elenco Data mese	Importo Lire	Importo Cent.	Totale Lire	Totale Cent.	MESI	Ferrov. Giorni	Milizia Giorni	Tratt. normali Lire	Cent.	Tratt. eccez. Lire	Cent.	Contributi Lire	Cent.	Totale Lire	Cent.	Totale generale Lire	Cent.	Annotazioni
			Rimanenza debito								Rimanenza credito													
											Gennaio													
											Febbraio													
											Marzo													
											Aprile													
											Maggio													
											Giugno													
											Luglio													
											Agosto													
											Settembre													
											Ottobre													
											Novembre													
											Dicembre													

Totale debito . . .
» credito . . .
Rimanenza debito . .

Totale credito . . .
• debito . . .
Rimanenza credito .

ALLEGATO V ALL'ISTRUZIONE N. 1-1933.

Mod. R 85-*ter*

Stralcio del ruolo della Milizia Ferroviaria

Ufficio .... *Servizio* .... *Mese contabile* ....

N d'ordine	Matricola	Cognome e Nome	Grado militare	Presenza		Trattenute		Contributi	Anticipi	*Osservazioni*
				in servizio di milizia	non in servizio di milizia	normali	eccezionali			

Ordine di servizio N. 10

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la linea di navigazione fra il continente e le Isole Partenopee, esercitata dalla Società Partenopea Anonima di Navigazione.

Con effetto dal 1° febbraio 1933, il punto « Tariffa ordinaria N. 6 G. V. » indicato alla pag. 311 quinquies del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (Edizione 1924) è sostituito dal seguente:

« Il nolo da applicare, *per il percorso marittimo*, alle « spedizioni di un sol collo ciascuna di peso fino a 40 Kg., « effettuate, per il percorso ferroviario, in base alla tariffa « ordinaria N. 6 G. V., è, per tutte le merci, esclusi i reci- « pienti vuoti, di L. 1,40.

« N. B. — Per le spedizioni suddette, la tassa di trasbor- « do e diritti di imbarco e sbarco è di L. 3,60 ».

Ordine di servizio N. 11

Cambiamento di nome della stazione di Abbiate Guazzone appartenente alla linea Saronno-Varese-Laveno delle Ferrovie Nord Milano.

La stazione di Abbiate Guazzone appartenente alla linea Saronno-Varese-Laveno delle Ferrovie Nord Milano ha assunto la nuova denominazione di « Tradate-Abbiate Guazzone ».

In conseguenza di quanto sopra, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (Edizione 1° luglio 1924), nel « Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse — Trasporto dei viaggiatori » (Edizione 1° gennaio 1930), nella Parte Prima della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » (Edizione novembre 1931) e nelle altre analoghe pubblicazioni di servizio, si dovrà depennare il nome della stazione di Abbiate Guazzone e le relative indicazioni ed inserire quest'ultime, di contro al nome della nuova denominazione di « Tradate-Abbiate Guazzone »,

in opportuna sede avendo cura di modificare, ove occorra, le indicazioni relative al numero delle pagine nelle quali, per effetto dell'ordine alfabetico, verrà a trovarsi iscritta la nuova denominazione.

Ordine di servizio N. 12

Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori.

E' in corso di distribuzione la I[a] Appendice al fascicolo delle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori » (Edizione 1930-VIII).

Detta appendice contiene tutte le modificazioni da introdurre nel predetto fascicolo per aggiornarlo con le nuove norme da osservare nelle consegne dei trasporti fra il personale delle stazioni e quello dei treni e di cui all'Ordine di servizio 63/1932.

L'Ordine di servizio n. 189/1931 resta abrogato.

Distribuito a tutti gli agenti che sono in possesso delle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori » (Edizione 1930-VIII).

Ordine di servizio N. 13

Linea Trofarello-Cuneo. - Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Trofarello e Carmagnola.

Alle ore 12 del giorno 28 ottobre 1932-X è stato attivato l'esercizio a doppio binario fra le stazioni di Trofarello e Carmagnola.

Per tale attivazione sono stati presi i seguenti provvedimenti:

STAZIONE DI TROFARELLO

La prima linea del fascio Sud della stazione è stata allacciata al nuovo binario del raddoppio e costituisce il binario di corsa dei treni dispari, mentre la seconda linea viene percorsa dai treni pari.

STAZIONE DI VILLASTELLONE.

La stazione è stata ampliata coll'aggiunta di un nuovo binario di corsa.

La prima linea viene percorsa dai treni pari, la seconda linea è utilizzata come binario promiscuo per le precedenze pari e dispari e la terza linea viene percorso dai treni dispari.

La lunghezza utile del binario delle precedenze per i treni dispari è di m. 500, per i treni pari di m. 535.

L'accesso al binario delle precedenze avviene mediante comunicazioni, con scambi presi di punta, ubicate in prossimità del fabbricato viaggiatori.

In attesa dell'attivazione degli impianti di apparati centrali elettrici, tutti i deviatoi che interessano l'arrivo e la parenza dei treni sono stati assicurati con fermadeviatoi F. S.

In più, le chiavi dei fermadeviatoi che assicurano per le due posizioni i due scambi, che da ciascun binario di corsa immettono nel binario delle precedenze, sono collegate alle manovre dei segnali di protezione, in modo che questi ultimi possono disporsi a via libera solo se gli scambi stessi sono stati disposti ed assicurati per i binari di corsa.

Pertanto non è ammesso l'ingresso diretto dei treni nei binari di precedenza.

Per effettuare le precedenze i treni vi devono entrare in manovra e per partire devono prima retrocedere sul rispettivo binario di corsa.

STAZIONE DI CARMAGNOLA

Il nuovo binario di corsa pei treni dispari è stato allacciato direttamente alla seconda linea di stazione. Per gli arrivi e le partenze del fascio, lato Trofarello, è stata impiantata all'altezza del P. L. Km. 15 + 229 (strada per Poirino) apposita comunicazione i cui scambi, assicurati da fermadeviatoi F. S., vengono ad essere incontrati di calcio dai treni in arrivo e partenza da quel lato percorrenti i binari principali.

I treni pari (provenienti da Cuneo o Savona) vengono ricevuti nella prima linea o nel fascio merci, quelli dispari (diretti a Cuneo od a Savona) nella seconda linea o nel fascio merci.

SEGNALAMENTO.

Nessuna variante è stata apportata al segnalamento di protezione delle stazioni di Trofarello, Villastellone e Carmagnola, ad eccezione dello spostamento del segnale a disco gi-

revole della stazione di Villastellone, lato Cuneo, che è stato trasportato dalla destra alla sinistra dei treni ai quali comanda ed allontanato dalla stazione di m. 200.

Detto segnale risulta così ubicato alla progressiva chilometro 8 + 049, a m. 900 dall'asse del F. V.

Ordine di servizio N. 14

Servizio doganale. - Merci importate dalla Romania. - Pagamenti.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato riprodotto il decreto interministeriale 19 dicembre 1932, col quale sono state dettate le norme concernenti i pagamenti delle merci importate, originarie o provenienti dalla Romania.

In proposito il Ministero delle Finanze ha diretto alle Dogane del Regno la seguente circolare n. 27789 del 21 dicembre 1932-XI:

« Con decreto interministeriale pubblicato oggi nella *Gaz-*
« *zetta Ufficiale* e che entra oggi stesso in vigore, sono stabilite
« speciali norme per i pagamenti delle merci originarie o pro-
« venienti dalla Romania che si importano nel Regno ed altresì
« per quelle che si immettono nei depositi doganali.

« Per l'attuazione delle norme stesse le Dogane non do-
« vranno dare corso ad operazioni di importazione, nè di intro-
« duzione in deposito di merci romene se, con la dichiarazione
« doganale, non venga presentata anche in triplice esemplare, la
« denuncia relativa al pagamento, completa con tutti i dati ri-
« chiesti, denuncia che, fino a quando saranno forniti alle Do-
« gane nuovi moduli, dovrà essere stesa su quelli di vecchio
« modello già in uso per la Jugoslavia, tuttora in consegna alle
« dogane, cioè sul modulo N. 2-R. J. bianco, rettificato in modo
« ben chiaro nell'indicazione del Paese di provenienza delle
« merci.

« Per le merci da importare in conto deposito o per ven-
« dita in commissione. le modalità da seguire sono le stesse in-
« dicate nella circolare 31 ottobre 1932, n. 21173, Ufficio Di-
« vieti, relative ai pagamenti di merci jugoslave.

« Si rammenta ancora una volta alle Dogane l'obbligo di
« apporre speciale annotazione sulle denuncie nei casi in cui

« esse possano dubitare che gli importi delle fatture denunciati « non stiano in rapporto col valore delle merci.

« Gli esemplari delle denuncie presentate, destinati all'Isti- « tuto Nazionale per i Cambi con l'Estero, saranno trasmessi « giornalmente a questo Ministero, Ufficio Divieti, con elenco « indicante il numero delle denuncie che si inviano.

« Avvertesi che, per ciascuno Stato cui le denuncie si rife- « riscono, l'invio devesi fare con elenco separato.

« Gli stampati occorrenti saranno provveduti dalle dogane « principali a quelle secondarie, escluse le internazionali e le « ferroviarie di confine e la dogana di Ponte Chiasso, cui essi « vengono forniti direttamente ».

In conseguenza, le agenzie doganali ferroviarie, nel dichiarare per importazione le merci provenienti dalla Romania, si atterranno, per quanto di competenza, alle disposizioni di cui sopra, nonchè a quelle della circolare n. 21173 del 31 ottobre 1932, riprodotta nell'O. S. n. 225, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 49/1932, la quale detta le norme relative alla compilazione e presentazione alle dogane delle prescritte denuncie.

Per quanto riguarda il recapito ai destinatari dei modelli restituiti dalle dogane, s'interessano le agenzie doganali a le stazioni ad assicurarli bene alle lettere di vettura o bollettini di consegna, applicando, per la custodia di ciascun modello, nei casi di sdoganamenti in corso di trasporto, le tasse di cui alla tariffa n. 7, contenuta nel fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Circolare N. 7

Trasporto degli stampati per il censimento generale dell'agricoltura italiana.

Le disposizioni contenute nella circolare n. 7/1930 (B. U. 9/1930) relative al trasporto degli stampati per il censimento generale dell'agricoltura italiana vengono prorogate a tutto il 30 giugno 1933.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Errata-corrige

Bollettino Uff. N. 52-1932 - Parte II - Pag. 854 - Circolare N. 56

Aggiungere nel secondo capoverso, dopo le parole « le indicazioni relative alla distanza », quelle « alla posizione di nomenclatura ».

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 15

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Milano.

A datare dal 1° marzo 1933-XI, in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Milano Ovest, Milano Est e Cremona in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Milano (V. Decreto Ministeriale 2 agosto 1932, num. 315) la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
		1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Milano)		
Milano	1	Milano Centr.	Milano Uff. Sez.	Stazione di Milano Centrale; Milano P. N. (i) - Milano Certosa (e); Milano Centr. (e) - Greco (i); Linea di circolazione locomotive tra Milano C. (e) ed il Deposito Locomotive di Milano C. in stazione di Greco (i); Linee merci diverse.
	2	Gallarate	»	Milano Certosa (i) - Gallarate (e); Gallarate (i) - S. Giano (i); Gallarate (e) - Porto Ceresio (i).
	3	Luino	»	Bivio Vignale (e) - Arona (e); Oleggio (e) - Confine Svizzero.
	4	Domodossola	»	Gallarate (e) - Sesto Calende (e) - Arona (e); Arona (i) - Iselle (i).
	5	Como	»	Greco (e) - Camnago L. (i) - Chiasso (e); Como S. G. (e) - Como Lago (i); Monza (e) - Calolziocorte (e); P. S. Pietro (e) - Usmate C. (e) - Seregno (e).

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
		2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Milano)		
Milano	6	Milano Lambr.	Milano Uff. Sez.	Milano Centr. (e) - Rogoredo (e); Milano L. (e) - Pioltello (i); Deposito Locomotive e Squadra Riazo di Milano Smist.; Linee merci diverse; Milano Smist. (esclusi il Deposito Locomotive e la Squadra di Rialzo); Milano P. Genova (i) - Corsico (e); Bivio Naviglio Grande (i) - Bivio Vercelli (e); Rogoredo (e) - S. Cristoforo (i).
	7	Bergamo	»	Pioltello (e) - Chiari (i); Bergamo (e) - Palazzolo (i); Palazzolo (e) - Paratico Sar. (i); Treviglio (e) - Lecco (e).
	8	Brescia	»	Rovato (e) - Palazzolo (e); Chiari (e) - Verona P. N. (e); Desenzano del Garda (e) - Desenzano Porto (i).
	9	Lecco	»	Lecco (i) - Colico (i) - Chiavenna (i); Colico (e) - Sondrio (i); Lecco (e) - Albate C. (e).
	10	Pavia	»	Rogoredo (i) - Voghera (e); Bressana Bottarone (e) - Broni (e).
		3° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo Milano)		
Milano	11	Codogno	Milano Uff. Sez.	Piacenza (e) - Rogoredo (e); Pavia (e)-Casalpusterlengo (e).
	12	Cremona	»	Codogno (e) - Mantova (e).

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
Milano	13	Crema	Milano Uff Sez.	Cremona (e) - Fidenza (e); Cremona (e) - Olmeneta (i) - Treviglio (e).
	14	S. Zeno	»	Olmeneta (e) - Brescia (e); Parma (e) - Piadena (e); Piadena (e) - S. Zeno (e).
	15	Voghera	»	Voghera (i) - Piacenza (e); Voghera (e) - Pozzolo F. (i) - Km. 2.647 della Novi Tortona; Tortona (e) - Km. 4.084 della Alessandria - Piacenza.

Ordine di servizio N. 16

Estensione di servizio nella stazione di Dormelletto.

Dal giorno 1° febbraio 1933-XI il servizio merci a G. V. e P. V. nella stazione di Dormelletto, della linea Domodossola Milano, attualmente limitato ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composto di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, viene esteso ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra a pag. 40 della parte I[a] del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato» (ediz. 1/4/1929) di contro al nome di Dormelletto nelle colonne 9 e 10 si dovranno sostituire le indicazioni G (a) e P (a) rispettivamente con quelle G (b) e P (b).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 17

Estensione di servizio nella fermata di Brondolo.

Il servizio merci a P. V. nella fermata di Brondolo viene esteso ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, nella parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, a pagina 22, di contro al nome della fermata di Brondolo, nella colonna 10, modificare il richiamo (h) in « (7) » ed in calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

« (7) Limitatamente ai trasporti a carro, e come tali considerati dall'Amministrazione, con le norme indicate nell'avvertenza C a pagina 5 nonchè ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 18

Modificazioni alle Istruzioni per il servizio del Personale di linea ed all'Istruzione per il servizio dei Deviatori.

L'articolo 36, comma 3, delle Istruzioni per il servizio del Personale di linea (Edizione 1930) e l'articolo 29, comma 1, dell'Istruzione per il servizio dei Deviatori (Edizione 1922) sono completati come in appresso:

Art. 36 — I. S. P. L.

Comma 3 — *Geli e salaccio.* — Poichè il gelo impedisce assai facilmente il funzionamento dei deviatoi, i sorveglianti ed i capisquadra debbono preoccuparsi di assicurare lo scolo delle acque che possano ristagnare attorno al telaio degli aghi e alle trasmissioni di manovra.

Nei punti in cui non è stato possibile ottenere tale risultato, gli agenti stessi debbono assicurare in tempo di geli il funzionamento dei deviatoi, facendo rompere la crosta di ghiaccio, pulire i cuscinetti con il raschietto per deviatoi e

quindi, salvo quanto è detto all'ultimo capoverso del presente comma 3, spargere sui cuscinetti stessi del sale adulterato (salaccio) che è molto efficace per assicurare il disgelo.

Il salaccio dovrà essere previamente pestato e sminuzzato allo scopo di facilitare lo spandimento che dovrà eseguirsi in modo uniforme.

I sorveglianti nei cui tronchi si trovano le stazioni di cui al comma 10 dell'articolo precedente, dovranno essere tempestivamente provvisti dell'occorrente scorta di salaccio. Servendosi del salaccio si può evitare la formazione di superfici sdrucciolevoli sulle stradelle di servizio, ed in mancanza di salaccio, si può supplire spandendo sui punti sdrucciolevoli del ceneraccio o della sabbia.

E' assolutamente vietato di spargere il salaccio sui deviatoi e tratti di binario costituenti circuiti elettrici (circuiti di binario) sui quali alla rimozione del ghiaccio si dovrà provvedere esclusivamente con altri mezzi idonei.

Art. 29 — I. S. D.

Comma 1 — Come è disposto agli art. 17-1 e 24-1 i deviatori, od in loro vece gli agenti designati dal dirigente a sostituirli, dovranno pulire a seconda del bisogno anche più volte al giorno, dalla neve e dal ghiaccio, i deviatoi e le trasmissioni ed i meccanismi di manovra dei deviatoi, dei segnali e delle barriere in loro consegna, con speciale attenzione e cura pei deviatoi situati sui binari di transito, arrivo e partenza di treni e pei deviatoi di allacciamento dei depositi locomotive e dei fasci di deposito del materiale per treni viaggiatori.

Dovrà in modo particolare curarsi l'asportazione della neve e del ghiaccio: dai cuscinetti di scivolamento e di cerniera; dallo spazio esistente fra ago e contrago; dalle parti di questi che, con la manovra, debbano combaciare; e dagli intervalli fra controrotaie e rotaie, e fra rotaia e zampa di lepre e punta e contropunta del cuore.

Quando i deviatoi siano manovrati con apparato centrale, dovranno essere pulite anche le parti mobili dei fermascambi e dei pedali da scambio, i tiranti di controllo, e con speciale accuratezza, le relative feritoie.

Per impedire che la neve o l'acqua abbiano a formare del ghiaccio, o per facilitare il disgelo, si dovrà, salvo quanto è detto al capoverso seguente, spargere sui cuscinetti di scivolamento del salaccio (sale da cucina adulterato) da richiedersi tempestivamente al dirigente e da sminuzzarsi finamente prima dell'impiego ponendo anche attenzione, nello spargerlo,

che non abbia ad ostacolare la manovra del deviatoio ed il funzionamento del pedale, del fermascambio e del controllo.

E' assolutamente vietato di spargere il salaccio sui deviatoi o tratti di binario costituenti circuiti elettrici (circuiti di binario) sui quali alla rimozione del ghiaccio si dovrà provvedere esclusivamente con altri mezzi idonei.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio N. 19

Etichettamento trasporti. - Ristampa "Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini". - Nuove etichette mod. M. 263 per trasporti a grande velocità destinati all'imbarco ed M. 282 per derrate alimentari dirette all'estero.

E' in corso di stampa il nuovo « Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti » (edizione 1° gennaio 1933) che sostituisce quello pubblicato con O. S. 67-1926 e contiene tutte le aggiunte e modificazioni apportate con gli Ordini di Servizio emanati dopo la pubblicazione anzidetta.

Esso è stato inoltre completato con la nomenclatura di quelle merci pericolose e nocive che in base alle disposizioni degli allegati VII alle C. T. e I. alla « C. I. M. » devono essere contraddistinte con appositi moduli sui documenti di trasporto, sui colli o sui carri.

I moduli (cartellini, etichette e listini) che figuravano nel precedente Elenco e che non sono stati riportati nel nuovo, devono ritenersi decaduti da ogni validità e versarsi quindi ai competenti Magazzini Stampe.

L'*Elenco* consta di quattro parti. La parte I si suddivide in 2 quadri. Nel primo (quadro A) sono indicati i moduli da usarsi per tutti i trasporti; nel quadro B i moduli da applicarsi indipendentemente da quelli di cui al quadro A, quando si tratti di trasporti per i quali siano da osservarsi particolari prescrizioni di inoltro, nonchè i moduli da usarsi per determi-

nati carri vuoti o per carri da manovrarsi negli impianti di smistamento più importanti.

Nella parte II sono indicati i moduli da usarsi per le merci pericolose e nocive il cui trasporto si effettui in base alle norme di cui all'allegato VII alle « Condizioni e Tariffe ».

Nella parte III sono elencati i moduli per i trasporti che si effettuino in base alle norme di cui all'allegato I alla « C. I. M. ».

Nella parte IV vi è il riepilogo generale dei cartellini, delle etichette e dei listini in ordine numerico progressivo, con l'indicazione delle principali inscrizioni e disegni di ciascun modulo, del colore della carta e dei caratteri, dell'importo dei moduli a pagamento e delle scritturazioni da eseguirsi a cura delle stazioni.

Nell'*Elenco* sono state altresì riportate le nuove etichette mod. M. 263 ed M. 282 da usarsi con le modalità di cui appresso.

La distribuzione dell'*Elenco* sarà fatta a cura del Servizio Movimento.

E' vietato far uso di cartellini, etichette o listini diversi da quelli indicati nella pubblicazione in oggetto, ad eccezione di quelle etichette recanti iscrizioni prescritte dalle vigenti tariffe e regolamenti e che non trovano riscontro nei moduli compresi nell'*Elenco*.

Per i moduli che l'Amministrazione fornisce a pagamento, gli speditori potranno provvedersi direttamente dall'industria privata, però tali stampati, per dimensioni, colore e consistenza della carta, indicazioni, grandezza e disposizione dei caratteri ecc. devono essere del tutto conformi a quelli messi in vendita dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda le modalità di applicazione dei cartellini, delle etichette e dei listini si fa rimando a quanto risulta dalle norme generali riportate nella parte I dell'*Elenco* nonchè alle varie annotazioni risultanti nella colonna « Osservazioni » delle altre parti dell'*Elenco* stesso.

Le stazioni destinatarie, tanto dei carri completi che dei misti devono togliere i cartellini e distaccare le etichette riferibili a trasporti già effettuati.

Poichè gli speciali contrassegni risultanti dai moduli applicati ai carri in tanto possono esercitare la voluta efficacia, in quanto l'anzidetta prescrizione sia rigorosamente osservata, si richiama sulla medesima la particolare attenzione di tutto il personale interessato, avvertendo che le irregolarità rilevate formeranno oggetto di sanzioni disciplinari a carico dei responsabili.

Etichetta mod. M. 263. — Serve per contraddistinguere i trasporti a carro a grande velocità destinati all'imbarco e si applica in aggiunta ai cartellini mod. M. 242, M. 246 o M. 246-*a*)

Ha per contrassegno un triangolo a bordo rosso che nell'interno reca la dicitura in nero: « Per imbarco urgente — Evitare ritardi ».

Deve essere applicata sull'apposita tabella a destra esistente nelle pareti laterali del carro, una per ogni lato.

Per i trasporti di cui trattasi provenienti dalle ferrovie estere, l'applicazione dell'anzidetta etichetta deve essere effettuata dalla stazione a contatto con le ferrovie stesse.

I trasporti come sopra contrassegnati devono essere particolarmente curati ed inoltrati sempre con i treni prescritti: le stazioni di transito hanno l'obbligo di constatare se i trasporti stessi siano in ritardo rispetto al percorso che rimane da effettuare ed in caso affermativo devono provvedere per il loro proseguimento col primo mezzo sollecito, avvalendosi anche dei treni viaggiatori accelerati.

Etichetta mod. M. 282 — Serve per contraddistinguere i trasporti di derrate alimentari a carro, presentati con lettera di vettura internazionale a piccola velocità e da inoltrarsi, per disposizione del mittente, a grande velocità sulle ferrovie italiane ed a piccola sulle ferrovie estere.

E' di formato rettangolare ed ha per contrassegno un cerchio rosso, fortemente marcato, con all'interno la sigla « F. S. ». Sulla etichetta stessa deve essere apposta, da parte della stazione mittente, la data di accettazione del trasporto.

Le sue dimensioni corrispondono all'incirca al quadruplo del listino mod. M. 282-*a*) già in uso per contraddistinguere i documenti relativi ai trasporti del genere.

Essa deve essere applicata sui carri in aggiunta alla etichetta mod. M. 260 (etichetta per i trasporti a P. V. in servizio internazionale) ed M. 298 (per merci deperibili e deperibilissime) e quindi sulla destra dell'etichette stesse. Quando il carro è provvisto di gabbiette porta etichette, l'etichetta mod. M. 282 deve essere applicata, una per ogni lato del carro, sulle apposite tabelle a destra delle pareti laterali dovendo riservarsi le gabbiette per l'applicazione delle etichette M. 260 ed M. 298.

Poichè i carri come sopra contrassegnati devono essere trattati sul percorso italiano come carri a grande, nonostante abbiano l'etichetta della piccola velocità (mod. M. 260), occorre che le stazioni a contatto con le ferrovie estere esercitino particolare sorveglianza sui carri di ritorno dall'estero

per togliere le etichette mod. M. 282 che si riferiscono a trasporti già effettuati.

Eguale cura dovrà essere posta da parte del personale delle stazioni ove i carri stessi vengono riutilizzati.

Comunque il personale addetto alla composizione e scomposizione dei treni merci dovrà tener conto dell'etichetta di cui trattasi solo in quanto la data di accettazione del trasporo. inscritta sull'etichetta stessa, corrisponda con quella risultante dall'etichetta mod. M. 260.

* * *

Le stazioni interessate provvedano senz'altro a rifornirsi delle etichette mod. M. 263 ed M. 282. facendone richiesta nei modi d'uso ai competenti Magazzini Stampe.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

Ordine di servizio N. 20

Biglietti di abbonamento al supplemento pei treni " rapidi „ a favore dei possessori di abbonamento normale o speciale.

Si sono istituiti speciali abbonamenti al supplemento per treni « rapidi » a favore dei possessori di abbonamenti di 1ª o 2ª classe, di qualsiasi specie (ordinario, speciale od a tariffa ridotta) che diano diritto ad utilizzare detti treni e comprendano, nel loro itinerario, linee servite dai treni in parola. La loro validità è stabilita per periodi mensili, indivisibili, da uno a dodici.

CONDIZIONI PARTICOLARI.

La richiesta di tali speciali abbonamenti dovrà essere presentata unitamente a quella dell'abbonamento ordinario o ridotto, per la stessa classe e validità e colla stessa forma di pagamento, a pronti o rateale.

Qualora il viaggiatore sia già in possesso di un abbonamento ordinario o ridotto, dovrà specificarlo nell'apposita domanda Mod. Ci-217, indicando tutti gli estremi (specie,

numero, classe, validità, percorrenza, forma di pagamento, ecc.) dell'abbonamento posseduto.

In tal caso l'abbonamento al supplemento per i treni «rapidi» potrà essere rilasciato per il periodo residuale di validità di quello ordinario o ridotto e colla stessa forma di pagamento.

Prezzi. — Il prezzo dell'abbonamento al supplemento per treni «rapidi» corrisponde al 15 % dell'importo di un abbonamento ordinario (individuale o per due persone) della medesima classe e per la percorrenza relativa a tutte le linee servite dai treni «rapidi» incluse nell'abbonamento posseduto dal viaggiatore. L'importo del 15 % si computa sul prezzo dell'abbonamento ordinario, già integrato degli aumenti in vigore, e poi si arrotonda nei modi d'uso.

Qualora il viaggiatore intenda invece di limitare l'abbonamento in oggetto soltanto ad una o ad alcune delle linee suddette, la sua richiesta dovrà essere accolta, computando ben s'intende, in tal caso, l'importo del 15 % in base al prezzo ordinario di abbonamento relativo alla percorrenza delle linee richieste.

Tutte le «Condizioni particolari di applicazione della tariffa pei biglietti di abbonamento» di cui l'allegato N. 6 alle Tariffe, in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni, sono anche valevoli per gli abbonamenti al supplemento per i treni «rapidi»

Peraltro le penalità fisse previste per i primi tre casi di abuso, dall'art. 12 di dette condizioni, dovranno essere applicate nella misura del 15 %.

Cambio di classe. — In caso di richiesta di cambio di classe da parte di un abbonato che sia munito anche dell'abbonamento al supplemento per treni «rapidi», detto cambio dovrà essere effettuato contemporaneamente per i due biglietti di abbonamento. S'intende che l'importo da riscuotersi per l'abbonamento al supplemento dovrà corrispondere al 15 % del prezzo dovuto per il cambio di classe dell'abbonamento ordinario che ha servito di base per il computo del prezzo originario del biglietto di abbonamento al supplemento.

NOTE CONTABILI.

Tipo dei nuovi biglietti di abbonamento al supplemento per treni «rapidi». — Tanto i biglietti a pronto pagamento, quanto quelli a pagamento rateale sono del colore azzurro, di tipo unico per le due classi e portano stampata, diagonalmente, sulla copertina, la dizione: «Treni rapidi».

Nel formato e nelle altre principali caratteristiche (tagliando di controllo, stacco a valore, scontrini etc.) sono analoghi ai biglietti di abbonamento ordinario.

Per la richiesta dei nuovi biglietti di cui trattasi dovrà essere presentata una separata domanda mod. Ci-217; per essi non è dovuto il deposito cauzionale nè il diritto fisso previsti per i biglietti di abbonamento in genere, dall'art. 5 dell'allegato N. 6 alle tariffe. E' invece prescritta la convalidazione mediante l'emissione del mod. Ci-203 bis, con le stesse modalità stabilite per gli altri abbonamenti.

I nuovi biglietti di abbonamento saranno in tempo utile forniti alle stazioni ed agenzie elencate nell'allegato A all'Ordine di Servizio N. 103-1930, a cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

Per la convalidazione dei biglietti in questione valgono le stesse norme in vigore per gli altri biglietti di abbonamento, tenendo presente che per essi dovrà essere compilato un separato mod. Ci-226 (interno).

Fino a che non sarà provveduto in occasione di ristampa alla modificazione degli attuali Mod. Ci-226 (esterni) le biglietterie interessate dovranno aggiungere, a penna, nell'apposito spazio riservato alla indicazione delle situazioni di casellario, la voce: « *Biglietti di abbonamento al supplemento per treni « rapidi* » riportandovi la relativa situazione mensile.

Per tutto ciò che concerne il ritiro dei tagliandi di controllo da parte del personale addetto alla controlleria dei treni, nonchè l'invio dei biglietti in parola, valgono le norme in vigore per i bigietti di abbonamento in genere.

Il presente provvedimento andrà in vigore dal 1° febbraio 1933-XI.

Ordine di servizio N. 21

Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

Nella Ia Parte del Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 1932, trovasi riportato il testo del D. M. 30 novembre 1932, che apporta modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

Nell'avvertire che le modificazioni stesse nulla innovano per quanto riguarda la parte interessante la Ferrovia, si richiamano le disposizioni date con Ordine di Servizio n. 182 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 46/1931.

Ordine di servizio N. 22

Riapertura all'esercizio della fermata di Revere.

Il giorno 1° febbraio 1933-XI verrà riaperta all'esercizio la fermata di Revere, sulla linea Bologna-Verona, situata fra le stazioni di Revere Scalo ed Ostiglia.

Di conseguenza, nella parte I^a del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche delle stazioni della Rete dello Stato », (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— a pag. 81, fra i nomi di Resiutta e Revere Scalo, inserire: Revere / Bologna-Verona / Bologna / 3° Bologna / 5° Verona / Mantova / V. (i)-B (i).

Nella parte seconda del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 25 (quadro 101), fra i nomi di Revere Scalo ed Ostiglia, inserire:

Revere con le indicazioni precedentemente alla soppressione, di cui all'O. S. n. 105 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 24 del 16 giugno 1932.

— a pag. 72 fra i nomi di Resiutta e Revere Scalo, inserire: Revere 101.

Nella Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I^a (Edizione novembre 1922), si dovrà:

— a pag. 15 fra i nomi di Resiutta e Revere Scalo, inserire: (in corsivo) *Revere* . . . . ◆ L. B. / B / 75.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche tanto nell'indice che a pag. 61 ripristinare le indicazioni esistenti prima della pubblicazione dell'Ordine di Servizio sopraccennato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 8

Esportazione agrumi in ceste quadre milanesi.

Con richiamo al D. M. 18 novembre 1931-X, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 50/1931, concernente le disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione dei limoni e delle arance, comunicasi che l'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha concesso alle Ditte:

Fratelli Tosi - Mercato Porta Vittoria - Magazzeno 50 - Milano;

Pietro Fossati di Carlo Pazzi - Viale Piceno n. 6 - Milano;

l'autorizzazione ad usare per le spedizioni di limoni e arance in partenza da Milano e con destinazione ai mercati della Svizzera, le *ceste* quadre milanesi, senza coperchio e della capacità di Kg. 40.

Alla Ditta Pietro Fossati ha inoltre concesso di spedire alle medesime condizioni di imballaggio e di destinazione, anche i mandarini.

Ad evitare possibili danneggiamenti dei frutti, le ceste dovranno essere rivestite di carta sufficientemente resistente.

Tali autorizzazioni saranno valide fino al 30 settembre 1933 e revocabili insindacabilmente in qualunque momento da parte del detto Istituto.

Circolare N. 9

Smarrimento certificati di ispezione emessi per spedizioni di agrumi diretti all'estero.

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione, con nota N. 159947 del 31 dicembre s. a., ha fatto conoscere che nei casi di smarrimento dei certificati d'ispezione emessi per agrumi diretti all'estero, non essendo consentito il rilascio di duplicati di tali documenti, gli interessati dovranno dare avviso dello smarrimento stesso al Centro di Controllo che a suo tempo provvide all'ispezione della merce, il quale, in conformità agli ordini ricevuti, trasmetterà direttamente agli uffici doganali o ferroviari del luogo in cui trovasi fermo il vagone, l'attestazione che la merce in contesto fu regolarmente controllata.

Comunicazioni

Esclusione dalle gare.

Con decreto N. 1496 in data 3 gennaio 1933 del Ministro delle Comunicazioni, le Imprese: Ferluga architetto Enrico e Decolle Bruno, sono state escluse dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Errata-corrige.

Boll. Uff. N. 43 del 17 ottobre 1932-X, parte II, pag. 698 trentesima riga, cancellare « M. 248 ».

A pag. 785 del Boll. Uff. N. 51 del 22 dicembre 1932 la circoscrizione del riparto lavori di Udine deve essere indicata come appresso:

Udine (i) - Gorizia Cent. (i) - Trieste Cent. (e);
Bivio Aurisina (e) - Aurisina (i);
Bivio Galleria (e) - Bivio Viadotto (e);
Diramazione al Porto Rosega

Il Direttore Generale
VELANI.

Appendice N. 9 all'Ordine generale N. 2-1924.

Indennità di malaria.

In applicazione dell'articolo 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ed in seguito a revoca della dichiarazione di malaricità di alcuni Comuni appartenenti alla provincia di Teramo, la classificazione malarica della linea:

Ancona-Pescara C. (72)

stabilita dall'ordine generale n. 2-1924, e successive appendici, è modificata come risulta dall'unico allegato A; mentre la linea:

Giulianova-Teramo (71)

dovrà essere depennata dalle suddette pubblicazioni perchè divenuta interamente salubre.

Ai provvedimenti di cui sopra è assegnata la decorrenza del 1° gennaio c. a., agli effetti dell'art. 30 delle predette disposizioni.

(Decreto ministeriale n. 1457 del 3 gennaio 1933 - XI).

Allegato A all'Appendice N. 9 all'Ordine generale N. 2-1924

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui all'allegato A all'Ordine generale N. 2 - 1924.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case Cantoniere		
					dalla	alla	
Ancona-Pescara Cle. — 72 —	340+861	346+114	5+253	Montesilvano	341+826	344+982	lieve

Ordine di servizio N. 23

Circoscrizioni dei Riparti delle Sezioni Materiale e Trazione di Ancona e Roma.

(Riferimento all'ordine generale N. 5 dell'8.8.1929-VII).

Dal 1° gennaio 1933-XI, il tratto di linea Aquila-Antrodoco (i) passa dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Ancona (Riparto di Foligno) alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Roma (Riparto di Sulmona).

Ordine di servizio N. 24

Apertura all'esercizio dello scalo P. V. di Venezia Scomenzera.

Col giorno 1° febbraio 1933-XI è stato aperto al pubblico esercizio lo scalo P. V. di Venezia Scomenzera ubicato al molo di levante di Venezia Marittima.

Dalla stessa data la stazione di Venezia S. Lucia è stata disabilitata dal servizio dei trasporti merci a P. V. i quali dovranno essere pertanto indirizzati a Venezia Scomenzera e tassati, provvisoriamente, in base alle distanze stabilite per Venezia S. Lucia.

Il nuovo scalo è situato sul molo di Levante di Venezia Marittima, lungo il canale Scomenzera la cui banchina è stata appositamente attrezzata per il servizio di carico e scarico da barca a vagone o a magazzino e viceversa. Per tale servizio saranno in definitiva disponibili ml. 570 di banchina con ml. 1000 di binario, N. 2 piani inclinati, un montacarichi e N. 10 grues così distinte:

N. 1 fissa, della portata di tonn. 6-12;
N. 3 della portata di tonn. 1;
N. 4 del tipo a portico, scorrevoli su binarione con portata rispettivamente di tonn. 3, 2, 2 e 3;
N. 2 del tipo « zoppo » scorrevoli lungo il fronte dei magazzini, della portata di tonn. 5 ciascuna.

Il montacarichi ha la portata di tonn. 3.

I magazzini sono ubicati all'estremità dello Scalo; alla testata dei magazzini lato città vi è il fabbricato per gli Uffici, dazio, Agenzia ecc., al quale si accede per mezzo di apposito marciapiede direttamente dalla passerella pedonale esistente presso il ponte di S. Andrea.

I magazzini arrivi e partenze hanno una superficie coperta di mq. 5610 e sono serviti da appositi binari di accesto il cui svilpppo totale misura ml. 220.

Lo sviluppo totale dei binari dello scalo è di ml. 5330, la lunghezza utile del binario più lungo è di ml. 590.

Oltre ai mezzi di sollevamento sopra elencati, lo scalo avrà a sua disposizione anche una stadera a ponte da 40 Tonn. ed una sagoma limite di carico.

Agli effetti doganali, il nuovo scalo è stato cintato con apposita cancellata in ferro dello sviluppo complessivo di metri lineari 1060.

In conseguenza di quanto sopra, nelle pubblicazioni di servizio dovranno essere apportate le seguenti modificazioni:

— Nel prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (ediz. 1/4/1929), parte I^a;

— a pag. 108, inserire fra le denominazioni di Venezia S. Lucia e Venezia Zelarino, quella di « Venezia Scomenzera » con le seguenti indicazioni:

Milano-Venezia / Venezia / 1° Venezia / 1° Venezia / Venezia / — / — / — / P (3) / V (3) / — / — / — / F / 12 / 40 / S /.

— Alla stessa pagina, di contro al nome di *Venezia S. Lucia*, cancellare la indicazione: « P (3) » esistente nella colonna 10.

— In calce alla pagina predetta, la nota (3) dovrà essere modificata come segue: « (3). Le spedizioni delle cose vincolate a dogana destinate a Venezia si devono indirizzare a Venezia S. L. *se effettuate a G. V.* a *Venezia Scomenzera se effettuate a P. V. Quelle destinate all'imbarco, ecc. ecc*

Nella parte II del Prontuario suddetto alle pagine 13-18 e 19, al nome di Venezia S. Luicia aggiungere il richiaro (4) nella tabella 40 e il richiamo (3) nelle tabelle 65 A e 65 B e in calce alle tabelle stesse trascrivere la seguente nota (4) per la tabella 40 e (3) per quelle 65 A, 65 B.

« Le distanze da e per Venezia S. Lucia valgono anche « per i trasporti da e per Venezia Scomenzera »;

— a pag. 76, fra i nomi di Venezia S. Lucia e Venezia Zelarino inserire:

« Venezia Scomenzera / 40 65^A, 65^B, / ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle gestioni merci si dovrà:

— a pag. 22, fra i nomi di Venezia S. Lucia e Venezia Zelarino inserire « Venezia Scomenzera 49/33-bis »;

— a pag. 49, progressivo 33-bis, esporre il nome di Venezia Scomenzera con la indicazione della distanza e dell'istradamento uguale a Venezia S. Lucia.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione novembre 1931-X) a pag. 18, fra i nomi di Venezia S. Lucia e Venezia Zelarino, inserire:

« Venezia Scomenzera L V — v. b. g. / V / 46-48 / ».
53-54

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 25

Cambiamento di nome della stazione di Caldine.

La stazione di CALDINE, della linea Faenza-Firenze, ha assunto la nuova denominazione di « FIESOLE CALDINE ».

Di conseguenza, nella Parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 — si dovrà:

— a pagina 42, fra i nomi di Fidenza e Fiè, inserire « Fiesole Caldine » con le indicazioni esistenti per Caldine a pagina 24;

— a pagina 24 cancellare il nome di Caldine e le relative indicazioni.

Nella Parte II[a] del prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 24, tabella n. 97 modificare il nome di Caldine in « Fiesole Caldine »;

— a a pagina 64, fra i nomi di Fidenza e di Fiè, inserire quello di « Fiesole Caldine » - 97;

— a pagina 61 cancellare il nome di Caldine con le relative indicazioni.

Nella Parte I[a] della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — edizione novembre 1931 — a pagina 11, fra i nomi di Fidenza e di Fiè, inserire quello di Fiesole Caldine con le indicazioni esistenti di contro al nome di Caldine, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni a pagina 9.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'indice alfabetico, fra i nomi di Fidenza e Fiè, inserire « Fiesole Caldine / 67 / 17 » cancellando, poi, il nome di Caldine; a pagina 67, progressivo 17 modificare il nome di Caldine in « Fiesole Caldine ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Caldine.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di febbraio 1933 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Fiesole Caldine ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, *e* 15.

Ordine di servizio N. 26

Estensione del servizio merci nella stazione di Framura.

La stazione di Framura, della linea Genova-Pisa, dal giorno 8 febbraio 1933 verrà abilitata al completo servizio merci G. V. e P. V., esclusi i trasporti di veicoli.

Di conseguenza nella parte I del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) a pag. 44, di contro al nome di Framura, si dovranno depennare i richiari b) e (2) esistenti di fianco alle lettere « G » e « P » e nella colonna 12 dovrà essere aggiunta la lettera « B ». Nelle colonne 15 e 18 dovranno esporsi rispettivamente le lettere F. e S.

A pagina 11 della Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio (Parte Prima) edizione novembre 1931-X, di contro al nome di Framura dovrà essere depennata l'indicazione L P e sostituita con quella Be-Ve.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare N. 10

Prezzi degli impermeabili gommati neri per ferrovieri, degli impermeabili gommati color avana per conducenti automobili e delle mantelline impermeabili color avana per ciclisti e motociclisti.

Con riferimento alla Circolare N. 28 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 30 del 28 luglio 1932-X, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della « Società Italiana Pirelli » di Milano, resta fissato in L. 148 (lire centoquarantotto) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società anzidetta dal 1° gennaio al 30 giugno 1933-XI inclusi.

Si comunica altresì che i prezzi per l'impermeabile color avana con cappuccio mobile per conducenti automobili e per la mantellina impermeabile color avana con cappuccio per ciclisti e motociclisti, di fornitura della stessa Società Italiana Pirelli, restano fissati rispettivamente in L. 148 (lire centoquarantotto) e L. 121 (lire centoventuno) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società Italiana Pirelli nel periodo di cui sopra.

Comunicato

Concorsi per titoli a posti di medico di riparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di medico di riparto:

Ostiglia	Ispettorato	sanitario	di	Bologna
Molino del Pallone	»	»	»	»
Finale Ligure	»	»	»	Genova
Greco Milanese	»	»	»	Milano
Balvano Ricigliano	»	»	»	Napoli
Benevento Porta Rufina	»	»	»	»
Gibellina	»	»	»	Palermo
Cariati II	»	»	»	Reggio C.

Anversa Scanno	Ispettorato	sanitario	di	Roma
Monteroduni Macchia	»	»	»	»
Carovilli	»	»	»	»
Ferrandina	»	»	»	Taranto
Trento I	»	»	»	Trento
Villa del Nevoso	»	»	»	Trieste

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 7 marzo 1933, ai rispettivi ispettorati sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa ai concorsi.

Il Direttore Generale

VELANI.

Ordine di servizio N. 27

Soppressione della squadra di rialzo di Siena.

(Riferimento all'Ordine Generale n. 5 dell'8.8.1929 VII)

A datare dal 16 febbraio 1933-XI la Squadra di Rialzo di Siena viene soppressa.

Circolare N. 11

Importazione e transito in Svizzera del pollame proveniente dall'estero.

Il Consiglio Federale svizzero in data 16 dicembre s. a. ha emanato il seguente decreto, che è andato in vigore col 1° febbraio 1933, concernente l'importazione ed il transito in Svizzera del pollame proveniente dall'estero:

Art. 1. — Il pollame, vivo o morto, destinato all'importazione od al transito, sarà sottoposto, entrando in Svizzera, alla visita veterinaria di confine.

Art. 2. — Per l'importazione del pollame vivo valgono le seguenti disposizioni:

1°) Soltanto gli stabilimenti e le aziende i cui proprietari hanno ottenuto un permesso di importazione dalla competente autorità cantonale possono importare pollame vivo di ogni genére. Tali permessi possono essere rilasciati soltanto alle persone o Ditte che offrono piena garanzia di una gestione d'affari conforme alle prescrizioni e che possono comprovare di disporre dei pollai ed impianti necessari conformemente all'articolo 119 del regolamento federale d'esecuzione della legge federale sulle epizoozie, del 30 agosto 1920. I rispettivi pollai ed impianti debbono essere costruiti in maniera da permettere un'accurata pulizia e disinfezione.

2°) Il pollame estero d'ingrasso e da macello può essere ammesso all'importazione solamente se giunge al confine con le penne della coda mozzate corte.

3°) L'importazione del pollame d'ingrasso e da macello sarà ammessa soltanto nel traffico ferroviario. Il trasporto va fatto per ferrovia fino alla stazione più vicina al luogo di destinazione, a meno che la competente autorità cantonale non disponga, per motivi di polizia epizootica, che lo scarico debba avvenire in un'altra stazione ferroviaria vicina. Di là, il pollame va trasportato direttamente, per mezzo di carro o di autoveicolo, in modo ineccepibile dal punto di vista della polizia epizootica, al luogo definitivo di destinazione.

4°) Il pollame estero d'ingrasso e da macello va abbattuto entro 14 giorni a contare da quello dell'importazione. In caso di constatazione di una malattia contagiosa si dovrà procedere alla macellazione immediata dell'intero effettivo.

5°) Negli stabilimenti, il pollame estero non potrà muoversi liberamente, ma va tenuto in recinti chiusi.

6°) Le aziende d'ingrasso e di macellazione che ricevono pollame estero, non possono allevare nè tenere pollame da reddito o da riproduzione. Lo smercio del pollame vivo di qualsiasi genere è proibito per queste aziende.

7°) Il pollame da reddito e da riproduzione importato in Svizzera deve subire una quarantena di 14 giorni nel luogo di destinazione e sotto la sorveglianza ufficiale veterinaria. Questa può essere levata soltanto se la visita veterinaria ufficiale da compiersi dopo un termine di 14 giorni ha mostrato che il pollame in parola è sano. A queste aziende si proibisce, durante la quarantena, lo smercio di qualsiasi genere di pollame.

8°) Per i certificati d'origine e di sanità del pollame vivo valgono le disposizioni stabilite nel decreto del Consiglio Federale del 7 giugno 1927.

Art. 3. — Per l'importazione ed il transito di spedizioni di pollame vivo, il veterinario di confine distacca una carta passo (modulo J).

Art. 4. — Il pollame morto può essere importato soltanto se spennato e sventrato; il collo, le ali e le cosce devono essere spennate. La merce deve avere i requisiti che nel commercio si esigono da una merce di prima qualità.

Art. 5. — Gli invii di pollame morto destinati all'importazione possono essere ammessi alla visita veterinaria di confine, soltanto se accompagnati da un certificato d'origine sul quale l'ispettore delle carni del luogo d'origine dichiara, conforme al vero, che il pollame in questione è sano e atto all'alimentazione umana e che proviene da una zona in cui, da almeno 40 giorni, non si sono avuti casi di epizoozie del pollame.

Art. 6. — Pel pollame morto si usa la carta di passo prescritta per gli invii di carni e dipreparazioni di carni.

Art. 7. — La tassa della visita veterinaria del pollame vivo e morto, nonchè del pollame congelato importa 10 centesimi per ogni chilogrammo; ma non meno di un franco per ogni invio.

La tassa pel rilascio della carta di passo amonta a 1 franco per ogni invio.

Art. 8. — Nel piccolo traffico di confine, gli invii di pollame in quantità limitata saranno ammessi all'importazione, senza visita veterinaria da tutti gli uffici doganali, sempre che sia provato che il pollame è destinato ad uso privato e non al commercio o alla vendita sul mercato.

Art. 9. — Per gli invii di pollame vivo o morto destinati al transito, valgono le vigenti disposizioni (art. 29 dell'ordinanza sul controllo delle carni e delle preparazioni di carni importate nella Svizzera, del 29 gennaio 1909). Particolarmente, non saranno applicabili l'articolo 2, num. 1°) e 2°) e gli arcoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 10. — Per le visite veterinarie fanno stato, del resto, le disposizioni contenute nel decreto del Consiglio Federale dell'11 gennaio 1921 che stabilisce le tasse per le visite veterinarie al confine.

Art. 11. — Le contravvenzioni al presente decreto vengono punite in base all'art. 40 della legge federale sulle misure per combattere le epizoozie, del 13 giugno 1917: la multa va da 10 a 300 franchi, se le contravvenzioni sono intenzionali, e da 5 a 200 franchi se sono dovute a negligenza.

Restano riservate le misure amministrative e specialmente la revoca del permesso di cui all'art. 2, n. 1.

Art. 12. — Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1933 e sostituisce il decreto del Consiglio federale, concernente l'importazione ed il transito delle spedizioni di pollame provenienti dall'estero, del 17 ottobre 1921, come pure la lettera A, n. 4 del decreto del Consiglio federale sulla modificazione delle tasse di visita veterinaria al confine, del 9 ottobre 1922. Le rispettive disposizioni sono quindi abrogate.

Circolare N. 12

Radiazione dal parco veicoli F. S. di 4 carri coperti refrigeranti di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i 4 carri coperti refrigeranti Hg 933800, 933801, 933802, 933803, inseritti a nome della Società Italo-Danubiana di Cremona.

I carri stessi dovranno essere cancellati a Pag. 423 dell'« Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco veicoli F. S., (edizione 1930) », e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicati:

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

(Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 n. 187, dalla legge 22 dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 agosto 1930 n. 1314.)

Dopo la comunicazione fatta nel Bollettino n. 46 del 17 novembre 1932 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 dicembre 1932, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di Buonuscita – ad agenti		Indennità di Buonuscita – a famiglie		Sussidi temporanei ad orfani		Assegni alimentari vitalizi		Rimborsi di trattenute ad agenti		Assegni finali di L. 500 ciasc. ad orfani		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° ottobre 1932 a tutto il 31 dicembre 1932	1300	6.122.085 17	99	344.985 68	130	89.376 —	18	24.900 —	—	—	286	143.000 —	23	16.012 50
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1932 al 30 settembre 1932	1637	7.158.943 76	182	599.440 39	268	164.608 —	20	28.950 —	—	—	314	157.000 —	93	69.824 99
Si ha un totale nell'esercizio 1932-33	2937	13.281.028 93	281	944.426 07	398	273.984 —	38	53.850 —	—	—	600	300.000 —	116	85.837 49

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato, dopo il 30 settembre 1932-X, le seguente concessioni:

1° — SUSSIDI TEMPORANEI.

1. — *Anna, Assunta, Raffaele, Giuseppa* e *Giovanni*, figli dell'ex Operaio di 1ª classe *Basile* Giuseppe (172390): L. 912 annue per 2 anni;

2. — *Anna, Francesca* e *Francesco*, figli dell'ex Assistente M. M.*Bisesto* Gennaro (158420): L. 720 annue per 3 anni;

3. — *Mario, Amedeo Salvatore* e *Maria*, figli dell'ex Manovale *Alterio* Giovanni (154296): L. 816 annue per 2 anni;

4. — *Giovanni, Vittorio, Elena, Anna, Settimio, Eugenio, Mario* e *Benito*, figli dell'ex Cantoniere *Miceli* Salvatore (166347): L. 1104 annue per 3 anni.

2° — ASSEGNI ALIMENTARI.

a) *A congiunti di agenti*:

1. — *Emilio*, padre del defunto Capo Squadra Cantoniere *Rossi* Attilio (213629): L. 1200 annue per 2 anni;

2. — *Margherita*, orfana del defunto Aiuto Applicato *De Gennaro* Giuseppe: L. 1200 annue per 1 anno.

3. — *Bova* Teresa, Vedova del Manovale *Ranieri* Antonio (237439): L. 1200 annue per 2 anni;

4. — *Doliak* Pierina, Vedova dell'Operaio *Nanni* Emilio (282442): L. 1200 annue per 2 anni;

5. — *Angela*, orfana dell'Operaio I categoria *De Girolamo* Antonino (75909) L. 1200 annue per 2 anni;

6. — *Cerioni* Albina, Vedova Badiali, madre del defunto frenatore *Badiali* Elio (275163): L. 1200 annue per 2 anni.

7. — *Tommaso*, orfano dell'Aiutante Applicato *Federici* Federico (50300): L. 1200 annue per 5 anni;

8. — *Morabito* Grazia Rosa, Vedova *Salmitri*, Madre del defunto manovale *Salmitri* Vincenzo (213511): L. 1200 annue per 2 anni.

9. — *Sabbadin* Santina, vedova dell'Operaio di 1ª categoria *Bertan* Alberto (146925): L. 1200 annue per 2 anni;

10. — *Faleni* Clelia Velia, sorella del defunto Capo stazione di 3ª classe *Faleni* Leopoldo (103642): L. 1500 annue per 2 anni;

11. — *Oberrauser* Stefania, vedova del Segretario *Oberhofer* Giovanni (240788): L. 1500 annue per 2 anni;

12. — *Cicconi* Romanina, vedova del Manovale *Cirone* Stefano (182709): L. 1200 annue per 2 anni;

13. — *Bindi* Luigia, vedova dell'Assistente Lavori *Martelli* Imperio (R. A. 159): L. 1500 annue per 2 anni;

14. — *Piselli* Lauretta, vedova del Fuochista *Romito* Salvatore (256881): L. 1200 annue per 3 anni;

15. — *Terrizzi* Santa, vedova *Mascali*, madre del defunto Frenatore *Mascali* Carmelo (241468): L. 1200 annue per 2 anni;

16. — *Bertucci* Francesca, sorella del defunto segretario di 1ª classe *Bertucci* Oddo (52132): L. 1500 annue per 2 anni;

17. — *Di Tommaso* Teresa, orfana del Capo Tecnico di 2ª classe *Di Tommaso* Salvatore (4136): L. 1500 annue per 1 anno;

18. — *Insegno* Amalia, sorella del defunto Capo Conduttore *Insegno* Arcangelo (62322): L. 1200 annue per 2 anni;

19. — *Marchetti* Olga, orfana del Frenatore *Marchetti* Felice (3977): L. 1200 annue per 2 anni;

20. — *Aluisi* Rosa, vedova dell'Applicato *Giannini* Arturo (85450): L. 1500 annue per 2 anni;

21. — *Scarpa* Armelinda, vedova dell'usciere *Montani* Francesco (R. A. 240) L. 1200 annue per 2 anni;

22. — *Vestuti* Concetta, vedova *Basile*, madre del defunto operaio di 1ª classe *Basile* Salvatore (280784): L. 1200 annue per 2 anni;

23. — *Palandri* Matilde, vedova dell'Operaio di 1ª classe Malasoma Steno (122037): L. 1200 annue per 2 anni;

24. — *Avanzati* Francesca, orfana del Capo Squadra Cantonieri *Avanzati* Giovanni (29920): L. 1200 annue per 1 anno.

25. — *Spagnuolo* Elena, vedova del Deviatore *Villa* Carlo (187326): L. 1200 annue per 2 anni:

b) *Ex Agenti*:

1. — *Angiulli* Francesco, Frenatore (165616): L. 1200 per 2 anni.

a) RICOVERO DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

1. — ***Pasquale***, orfano dell'Operaio di 1ª classe *Cito* Giovanni (172987);

2. — *Agatina*, orfana del Manovale *Mascali* Francesco (236559);

3. — *Francesco*, orfano del Manovale *Caridi* G. Battista (267032);

4. — ***Enzo***, orfano del Macchinista *Lenzi* Luigi (24246);

5. — *Nello-Bruno,* orfano del Conduttore *Zaninotto* Angelo (217822);
6. — *Carlo,* orfano del manovale *Losa* Giacomo (222471);
7. — *Elio,* orfano del Sottocapo *Odaglia* Luigi (153184);
8. — *Bruno,* orfano del Guardamerci *Facchini* Augusto (286147);
9. — *Rosaria,* orfana del Fuochista *Calì* Egidio (256922);
10. — *Berardino,* orfano del Cantoniere *Centrella* Gaetano (289304);
11. — *Maria,* orfana del manovale *Lancione* Tommaso (234135);
12. — *Remo,* orfano del Manovale *Zanella* Francesco (239429);
13. — *Mario,* orfano dell'Operaio di 1ª classe *Ciocca* Aurelio (281060);
14. — *Michele,* orfano dell'Ispettore principale *Alfisi* Ing. Cav. Emanuele (147841);
15. — *Antonina,* orfana del manovale *Ganci* Giuseppe (227575);
16. — *Francesco,* orfano dell'Assistente Capo M. M. *Nicoletta* Tommaso (131385);
17. — *Umberto,* orfano del Capostazione di 3ª classe *Lanocita* Francesco (243385);
18. — *Calogero,* orfano del manovale *Ferrera* Giacomo (275080);
19. — *Rosario,* orfano del Manovratore *Guerrera* Agatino (195703);
20. — *Ada,* orfana del Manovale *Scroccaro* Vittorio
21. — *Antonio,* orfano del Sottocapo *Cumau* Secondo Elia (208180);
22. — *Ennio,* orfano del Manovale *Viola* Francesco
23. — *Ezio,* orfano del Manovale *Canale* Pietro (231328);
24. — *Vincenzo,* orfano del Cantoniere *Piazzetta* Giacinto (287789);
25. — *Iolanda,* orfana del Manovale *Fenu* Emilio (190074);
26. — *Antonio,* orfano dell'Operaio *Pasqualone* Michele (145072);
27. — *Iole,* orfana del Conduttore Capo *De Angelis* Manfredi (145072);
28. — *Giuseppe,* orfano dell'Usciere Capo *Onesti* Ugo
29. — *Aldo,* orfano dell'Alunno d'ordine *Cataldi* Fedele
30. — *Fabrizio,* orfano del Segretario di 1ª classe *Bartalini Edilio* (191458);

31. — *Beatrice,* orfana del Segretario *Schermi* Giulio (277923);
32. — *Nicola,* orfano del Cantoniere *Mastropasqua* Domenico (278589).
33. — *Zita,* orfana del Cantoniere *Perseguin* Umberto (158784);
34. — *Francesca,* orfana dell'Operaio di 1ª classe *Mellina* Salvatore (170869);
35. — *Domenico,* orfano del Cantoniere *Ferronato* Francesco (162518);
36. — *Vittorino,* orfano del Fuochista *Speronello* Giovanni (174310);
37. — *Luigi-Ciro* orfano del Guardamerci *Sugani* Luigi (290731);
38. — *Giuseppe,* orfano del Manovale *Russo* Gabriele (135403).
39. — *Fiorenzo,* orfano del Cantoniere *Carletto* Pietro (243342);
40. — *Giuseppe,* orfano del Cantoniere *Lasta* Silvio (291874);
41. — *Raffaele,* orfano del Fuochista *Barota* Francesco (119731);
42. — *Michele,* orfano del Manovale *Schema* Giovanni (233673);
43. — *Luigi,* orfano del Fuochista *Caruso* Orazio (126274);
44. — *Sergio,* orfano del Deviatore *Pandini* Giuseppe (285301);
45. — *Ilianò,* orfano del manovale *Caprari* Agostino (257820);
46. — *Mario,* orfano del manovale *Leoni* Antioco (257773);
47. — *Mario,* orfano del Manovale *Bacconi* Guido
48. — *Mario,* orfano del Cantoniere *Salviato* Giulio (212048);
49. — *Angelo,* orfano del Manovale *Stefanelli* Giovanni (267792);
50. — *Natale,* orfano del Cantoniere *Rizzo* Agostino (158725);
51. — *Palmira,* orfana del Manovale *Bardiani* Giuseppe (264123);
52. — *Raul,* orfano del Cantoniere *Fiorucci* Semido (211063);
53. — *Paolo,* orfano del Manovratore Capo *Pantaleoni* Domenico (67162);

54. — *Maria*, orfana del Fuochista *Perna* Luigi (219882);
55. — *Caterina*, orfana del Cantoniere *Amato* Pietro (283500);
56. — *Guido*, orfano del Segretario principale *Verzino* Domenico (157784);
57. — *Ivaldo*, orfano dell'Operaio *Filippi* Natalino (277688);
58. — *Carmelo* orfano del Cantoniere *Termini* Calogero (181351);
59. — *Giuseppe*, orfano del manovale *Alvaro* Domenico (200783);
60. — *Lapicello*, orfano dell'inserviente *Bemportato* Giuseppe (279708);
61. — *Maria*, orfana del Cantoniere *Brunetti* Salvatore (288519);
62. — *Luciana*, orfana del Segretario di 1ª classe *Scarsi* Lorenzo (43328);
63. — *Rocco*, orfano del Manovratore *La Torre* Antonio (223353);
64. — *Lidia*, orfana del Frenatore *Veri* Alessandro (154269);
65. — *Alberto*, orfano dell'Accudiente *Benone* Nicola (13320).

b) RICOVERO DI FIGLI DI AGENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

(Art. 4 R. D.-Legge 28 agosto 1930 N. 1314).

1. — *Carlo*, figlio dell'Applicato *Tomassini* Romeo (130695).

c) RICOVERO IN ADATTO LUOGO DI CURA DI FIGLI DI AGENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

(Art. 4 R. D.-Legge 28 agosto 1930 N. 1314).

1. — *Vanda*, figlia del Manovale *Marinelli* Edmondo (234158).

REVOCHE DI CONCESSIONI DI RICOVERO PRECEDENTEMENTE APPROVATE.

Maria, orfana del Capo Squadra Manovratori *Passaro* Vincenzo. — (Vedi Bollettino N. 46 del 17 novembre 1932).

Giuseppe, orfano del Manovale *Caprari* Agostino (257820). — (Vedi Bollettino N. 46 del 17 novembre 1932).

SUSSIDI STRAORDINARI.

Giusta l'art. 5 del R. Decreto-Legge 7 febbraio 1926 n. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame le istanze pervenute da Congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato, in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 253 sussidi straordinari per complessive lire 107.950.

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti Patroni, ai quali venne affidata l'assistenza degli orfani ricoverati a cura dell'Opera stessa in Istituti di educazione e di istruzione.

A Marsala — Signor *Saieva* Dott. Antonio Capostazione di 1ª classe.

A Brescia — Signor Rag. Cav. Aldo *Comastri*, Capostazione principale.

DONAZIONI.

1. — Da alcuni Impiegati del Controllo Merci Cumulativo di Firenze L. 79,80 per onorare la memoria della madre del Collega *Miniato* Alberto.

2. — Dalla Ditta Cav. Uff. *Boni* di Bologna L. 20. 16 a saldo di una sua fattura diretta al Servizio Approvvigionamenti.

3. — Dal Sig. Cav. Dott. Orso *Sassi*, specialista oculista in Bologna L. 1000 in occasione del conferimento della nomina di Cavaliere della Corona d'Italia.

4. — Dall'Istituto Nazionale Trasporti la somma di L. 2000.

BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ORFANI E FIGLI DI AGENTI E DI EX AGENTI.

In relazione al bando di concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1932-33 a favore di orfani o di figli di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato, il Comitato dell'Opera di Previdenza prese in esame le 3.232 istanze regolari pervenute e gli allegati documenti, ha concesso ai concorrenti più meritevoli N. 2.225 borse di studio per complessive L. 1.625.000, così suddivise:

Scuole Elementari — Borse N. 875 per complessive L. 355.000.

Scuole Medie di 1° grado N. 735 per complessive L. 515.000.

Scuole Medie di 2° grado N. 340 per complessive L. 340.000.

Università o Istituto Superiori N. 275 per complessive L. 415.000.

Di dette borse:

N. 1205 sono state accordate ad orfani di agenti;

» 705 a figli di ex agenti;

» 315 a figli di agenti in attività di servizio che frequentano scuole medie superiori o Università.

Il concorso per le borse di studio per l'anno scolastico 1932-1933 è pertanto chiuso.

Nell'agosto prossimo sarà pubblicato il nuovo bando per il conferimento di borse per l'anno scolastico 1933-1934.

Tale bando sarà affisso nelle stazioni e negli Uffici ferroviari e potrà comunque essere richiesto a suo tempo all'Opera di Previdenza presso il Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari.

Il Comitato Ordinatore per i Concorsi di abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari, continuando l'applicazione delle disposizioni del nuovo Programma generale pubblicate lo scorso anno e intese ad ottenere il mantenimento ed il perfezionamento degli abbellimenti già effettuati, ha approvato il programma che qui di seguito si pubblica relativo alle manifestazioni che dovranno svolgersi durante il corrente anno.

Si richiama su tale programma l'attenzione dei Sigg. Capi Compartimento e del Sig. Capo della Delegazione di Cagliari affinchè si interessino ad agevolare, come per il passato, l'organizzazione di queste manifestazioni, in modo che esse abbiano a svolgersi con regolarità e con risultati sempre più soddisfacenti.

Si rammenta, con l'occasione, che le spedizioni di materiali destinati ad abbellimento degli impianti ferroviari possono in ogni tempo essere ammesse al trasporto in servizio, in seguito a domanda dei titolari interessati e con autorizzazione delle competenti Sezioni Commerciali e del Traffico.

Concorso abbellimento stazioni ed altri impianti ferroviari

col patrocinio e col concoso

delle Ferrovie dello Stato e dell'Ufficio Centrale del Dopolavoro

PROMOTORI: **Enit - Touring Club Italiano.**
COMITATO ESECUTIVO E SEGRETERIA GENERALE: **Via Marghera, 2 (Enit).**

Durante l'anno 1933 si svolgeranno le seguenti manifestazioni:

a) Concorso tra le stazioni della « Categoria speciale » dei Compartimenti ferroviari di Milano, Roma e Palermo.

Verranno assegnati premi in medaglie, denaro e diplomi alle stazioni già iscritte nei due gruppi di merito di dette categorie.

b) Concorso fra le altre stazioni dei suddetti Compartimenti risultate iscritte nella 1ª e 2ª categoria di merito in occasione della revisione del 1932.

c) Concorso fra gli impianti speciali della trazione e della elettrificazione dei medesimi Compartimenti pure iscritti nella 1ª e 2ª categoria di merito nella revisione del 1932.

Anche ai concorsi *b)* e *c)* verranno assegnati particolari premi in medaglie, denaro e diplomi.

d) Conferme delle classifiche di merito delle stazioni di « Categoria speciale » dei Compartimenti di Venezia, Firenze, Bari e Delegazione di Cagliari.

e) Revisione delle stazioni e degli impianti della trazione ed elettrificazione degli stessi Compartimenti nominati al punto *d)* agli effetti della iscrizione nella 1ª e 2ª categoria di merito.

Le conferme e le revisioni di cui al punto *d)* ed *e)* avranno luogo come preparazione del Concorso Generale che si svolgerà in quei Compartimenti durante l'anno 1934 e daranno pure luogo ad assegnazioni di gratificazioni in denaro, compatibilmente coi fondi a disposizione.

Per i Compartimenti di Milano, Roma e Palermo, sedi del Concorso Generale 1933, verranno inoltre assegnati speciali premi in medaglie e diplomi a quei funzionari ed agenti che si saranno particolarmente distinti nel collaborare alla buona riuscita di queste manifestazioni.

Ogni carteggio dovrà essere diretto alla Segreteria Generale dell'Enit, Via Marghera, 2 — Roma.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 28

Riparto Trazione di Catania.

Dal 1° febbraio 1933-XI, il Riparto Trazione di Catania è stato aggregato all'Officina veicoli di Catania Acquicella.

Ordine di servizio N. 29

Servizio di collegamento per trasporto di merci a collettame fra stazioni delle Ferrovie dello Stato e località servite da linee automobilistiche affluenti.

1) Dal 1° *marzo* 1933 verrà attuato un servizio di collegamento fra determinate stazioni ferroviarie e località servite da regolari autolinee viaggiatori per le merci a collettame appresso indicate.

Tale servizio è limitato:

a) ai colli G. V. della tariffa n. 6 (pacchi ferroviari)

b) ai colli G. V. della tariffa n. 10 (colli espressi)

c) ai colli G. V. della tariffa n. 12 (derrate alimentari)

d) ai colli G. V. della tariffa n. 14 (merci in genere)

e) ai colli a P. V. a dettaglio ad eccezione delle merci di cui l'allegato 7 alle C. e T categoria 1-2-7-9-11-12-13-14)

} limitatamente a spedizioni non eccedenti il peso di kg. 50.

2) Il servizio in parola ha lo scopo di regolare i trasporti delle merci sui percorsi automobilistici complementari dei percorsi ferroviari dando al trasporto con automezzo il carattere di presa e consegna alla località originaria o destinataria, rispetto alla stazione ferroviaria cui le località stesse fanno capo attraverso le linee automobilistiche.

3) Nelle località ove la Ditta assuntrice del servizio sussidiario con autobus viaggiatori non possa provvedere direttamente alla presa e alla riconsegna delle merci al domicilio

delle parti, sarà istituito un posto di concentramento nel quale i mittenti potranno depositare i colli da spedire ed i destinatari ritirare i colli in arrivo.

4) Nulla è variato per quanto riguarda la compilazione della lettera di vettura. Sarà sufficiente che il mittente di un trasporto diretto a località servita dall'auolinea indichi nello spazio apposito di seguito al nome della stazione destinataria, la località ove intende debba avvenire la riconsegna.

Esempi: Codogno per *Castelnuovo B. d'Adda*
Lucca per *Matraja*
Campobasso per *Torello del Sannio.*

Per tutti i colli, in arrivo alla stazione di scambio, spediti sotto il regime delle tariffe n. 6 e 10 G. V. è obbligatoria la consegna all'autolinea sempre quando tali colli siano diretti a destinatari che risultino dalla lettera di avviso residenti in una delle località servite dall'autolinea stessa.

In relazione poi a quanto dispone il punto 1 par. 2 dell'articolo 37 delle C. T., dovranno essere del pari consegnate all'autolinea tutte le spedizioni che non sono dal mittente dichiarate « ferme in stazione ».

Qualora poi vi siano alla stazione di scambio trasporti dichiarati « fermo stazione » i cui destinatari, come sopra detto, risultino domiciliati in una delle località servite dall'autolinea, le Imprese esercenti le autolinee potranno ritirare anche questi trasporti dietro presentazione alla stazione della lettera di avviso firmata dal destinatario.

Naturalmente ciò avrà valore per i trasporti ammessi al servizio e per spedizioni di valore non eccedente le L. 500. Oltre tale somma sarà ammesso ugualmente il ritiro dei colli da parte della Ditta purchè sulle lettere di avviso sia apposta la delega del seguente tenore: « *Delego la Ditta* . . . . . « . . . . *al ritiro della spedizione di cui alla* « *presente lettera di avviso* ». In ambedue i casi le lettere di avviso dovranno essere convalidate dalla firma e dal timbro del rappresentante della Ditta esercente l'autolinea.

5) L'Impresa esercente l'autolinea autorizzata al servizio merci è obbligata, con la prima corsa utile, a ritirare dalla stazione di scambio per l'inoltro a destino o dai posti di concentramento delle località servite alla stazione, i trasporti che le verranno messi a disposizione dalla ferrovia o dai privati.

In ogni caso i termini per la riconsegna ai destinatari dei trasporti in arrivo non dovranno superare le 24 ore dal ritiro della merce in stazione, mentre per le merci consegnate dagli speditori all'Impresa i termini di resa avranno inizio dalla

mezzanotte successiva alla consegna all'Impresa stessa del duplicato della lettera di vettura rilasciata dalla stazione (articolo 44 C. T. par. 1).

6) La tariffa che l'Impresa ha il diritto di percepire dai privati tanto per la presa quanto per la riconsegna dei trasporti sopra indicati è la seguente:

km.				Per colli a tariffa G. V. n. 6 e n. 11 kg. 20	Per colli a tariffa G. V. n. 6 e n. 11 kg. 40	Per colli G. V. 2-14 ed a P. V. di qualsiasi peso fino kg. 50
fino a			5	L. 1,—	L. 1,50	L. 2,—
da oltre	5	a	15	» 1,50	» 2,—	» 2,50
da oltre	15	a	25	» 2,—	» 2,50	» 3,—
da oltre	25	a	35	» 2,50	» 3,—	» 3,50
da oltre	35	a	50	» 4,—	» 5,—	» 6,—
da oltre	50	a	60	» 5,—	» 6,—	» 7,—

NORME CONTABILI PER LE STAZIONI DI SCAMBIO.

7) *Trasporti in arrivo.* — I trasporti in arrivo alle stazioni di scambio e da consegnarsi alle singole Imprese seguiteranno ad essere assunte a debito nei vari servizi unitamente a tutti i trasporti fermi stazione.

Accertato che un trasporto deve proseguire con l'autolinea non dovrà essere staccata la lettera di avviso che rimarrà unita al bollettino di consegna.

Il Capo Stazione o chi per esso affiderà alla Ditta, previa verifica del peso e condizionatura esterna, le merci da consegnarsi ai destinatari con tutti i documenti che ad esse si riferiscono, iscrivendo ciascuna spedizione nell'apposito registro Mod. CI-472 bis e, dopo averne ritirata firma in segno di accettazione sulla madre del detto fascicolo, consegnerà alla Ditta la figlia del modulo stesso ed i Mod. CI-473 bis compilati per ciascuna località in cui deve essere consegnata la merce e sui quali debbono figurare, oltre agli estremi tutti della spedizione, anche le somme e tasse a carico delle stesse. Tali importi verranno dalla Ditta versati alla stazione non oltre le 24 ore dall'ora di consegna risultante sul predetto modulo CI-472 bis e sui Mod. CI-473 bis.

La Ditta, nel termine sopra indicato, dovrà riconsegnare al Capo stazione i Mod. CI-473 bis con le firme dei destinatari in segno dell'avvenuta consegna delle merci affidatele, od i colli che trascorso tale periodo non fossero stati accettati dai destinatari o non potuti recapitare per giustificati motivi.

Il regolamento dei conti verrà eseguito giornalmente per le merci consegnate nelle 24 ore servendosi all'uopo del tagliando del Mod. CI-472 bis, sul quale, a fine di giornata, il Capo stazione e l'incaricato della Ditta, dopo avvenuta la liquidazione, apporranno la loro firma in segno di reciproco benestare. Il tagliando del Mod. CI-472 bis regolarizzato rimarrà alla Ditta, mentre i Mod. CI-473 bis firmati dalle parti e che si riferiscono al detto tagliando verranno spillati alla matrice del mod. CI-472 bis corrispondente.

In attesa che l'impresa regolarizzi i suoi conti, in mancanza dei bollettini di consegna il Capo stazione terrà in cassa la matrice dei Mod. CI-472 bis ed i singoli importi saranno portati in rimanenza fino al versamento delle somme da parte dell'impresa od alla restituzione dei colli con i documenti relativi. Solo allora dovrà procedersi alla scritturazione sul registro svincoli Mod. CI-407.

8) *Trasporti in partenza.* — L'Impresa consegnerà alla stazione le merci per la spedizione inscrivendole, quando ciò fosse necessario, sul Mod. CI-471. Quando trattasi di merci da spedire con porto pagato l'Impresa dovrà versare alla stazione l'importo delle tasse a carico.

Le spedizioni seguiteranno ad essere accettate, registrate, contabilizzate, ecc. secondo le norme in vigore.

9) *Tasse di trasporto dovute all'Impresa.* — L'Impresa riscuoterà sempre direttamente o dal mittente o dal destinatario le tasse dovutele per il percorso da essa eseguito.

Fra le tasse di porto sia in partenza che in arrivo, non devono essere compresi gli importi dovuti all'impresa.

Le spese anticipate sono ammesse come per tutti i trasporti ordinari secondo le norme in vigore di cui all'art. 26 delle C. T.

10) *Riserve e giacenze.* — La ditta non dovrà permettere in nessun caso che la firma apposta dal destinatario sul Modulo CI-473 bis sia accompagnata da riserve di qualsiasi genere; ove dovessero sorgere contestazioni di qualunque specie col destinatario, la Ditta ha l'obbligo di riportare la merce in stazione.

Quando la merce venisse rifiutata dal destinatario o per un motivo plausibile non potesse essere consegnata, la Ditta deve immediatamente restituire la merce alla stazione indicando il motivo di impedimento alla riconsegna. La Ditta avrà diritto di computare per il ritorno della merce in stazione la metà della tassa già stabilita per il trasporto nelle località di residenza del destinatario.

Le tasse spettanti alla Ditta, per i trasporti non ritirati dai destinatari, saranno subito corrisposte alla Ditta stessa che rilascerà ricevuta sul Mod. CI-304.

Il Mod. CI-304 dovrà essere allegato al bollettino di consegna, sul quale verranno notate le nuove tasse a carico del trasporto, in analogia a quanto viene praticato per le spese postali e telegrafiche.

Un trasporto giacente in stazione per causa del destinatario, ove dovesse essere ripresentato a quest'ultimo, dovrà essere considerato, per quanto riguarda la tassa di consegna, come un nuovo trasporto e dovrà quindi nuovamente inserirsi sui Mod. CI-472 bis e 473 bis.

Le note di giacenza dovranno emettersi dalla stazione di scambio secondo le norme vigenti e ne dovranno riportarsi gli estremi sul Mod. CI-472 bis.

11) *Tasse di sosta.* — Salvo i casi di forza maggiore riconosciuti tali dall'Amministrazione se le merci da affidarsi alla Ditta non verranno dalla stessa asportate dopo la messa a disposizione, il ritardo nel ritiro darà diritto all'Amministrazione di esigere le tasse di sosta nella misura stabilita dalle Condizioni e Tariffe.

In tal caso si dovranno esigere direttamente dall'Impresa gli importi relativi che dovranno registrarsi sul Mod. CI-407 ed addebitarsi a fine giornata sul conto corrente.

12) *Disposizioni varie.* — Per quanto non previste dal presente O. S. valgono le disposizioni di cui al contratto a stampa stipulato con le singole Imprese.

Le stazioni di scambio, cui fanno capo più Imprese esercenti autolinee autorizzate al servizio merci, dovranno tenere separati registri Mod. CI-472 bis e compilare separati Mod. CI-473 bis per ciascuna Impresa e per linea, in modo che vi sia stretta progressività nella numerazione degli elenchi.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 30

Estensione di servizio nella stazione di Roma Tiburtina.

La stazione di Roma Tiburtina, della linea Roma-Chiusi-Firenze, è stata abilitata al servizio veicoli.

In conseguenza, nella Parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, a pagina 84, di contro al nome della stazione di Roma Tiburtina, dovrà esporsi, nella colonna 11, la lettera « V ».

Nella Prefazione Generale all'orario di servizio, parte I, edizione novembre 1931, a pagina 16, di contro al nome della stazione suddetta, l'indicazione LBe-ve dovrà essere modificata in « L ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 31

Estensione di servizio nella stazione di Padova e soppressione del servizio bestiame nella stazione di Padova Campo di Marte.

Dal giorno 20 febbraio 1933-XI la stazione di Padova verrà abilitata al completo servizio bestiame e dallo stesso giorno la stazione di Padova Campo di Marte sarà disabilitata dal predetto servizio.

Di conseguenza a pagina 69 della Parte prima del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929) di contro al nome di Padova si dovrà depennare il richiamo (3) esistente nella colonna 12 di fianco alla lettera B, ed in corrispondenza del nome di Padova Campo di Marte si dovranno depennare, nella colonna 12, la lettera B ed il richiamo (4).

A pagina 14 della Parte prima della Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio (edizione novembre 1931) di contro al nome di Padova si dovrà depennare la lettera L e di contro al nome di Padova Campo di Marte l'attuale indicazione LBe-vbve deve essere sostituita con l'altra LP-vb.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 32

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Il comma 14 (pagina 31) della « Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » deve essere modificato come appresso:

« 14 — Le stazioni di partenza si accerteranno che il ca-« rico di paglia e fieno sia eseguito in conformità alle prescri-« zioni delle « Norme tecniche per il carico dei carri » (alle-« gato 7 alle Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti « delle cose) assicurandosi che per fissare il carico i mittenti « non abbiano fatto uso di filo di ferro ».

« Le stazioni stesse si *accerteranno altresì che le dimen-« sioni del carico non eccedano mai quello della sagoma limite* « stabilita per le linee interessate nei trasporti, specialmente « poi quando i medesimi debbono percorrere linee elettrificate « con filo aereo ».

« I dirigenti delle stazioni in cui ha luogo il passaggio dei « carri su linea elettrificata con filo aereo e gli agenti di scorta « ai treni devono a loro volta fare attenzione ai carri scoperti « carichi e, nel caso di dubbio sulla eccedenza delle dimensioni « o sulla stabilità del carico, non devono immetterli sul tratto « elettrificato se non dopo verifica ».

« I copertoni devono essere ben tesi e solidamente legati « con robuste corde alle fiancate ed alle testate dei carri, in « maniera che non possono in nessun punto essere sollevati dal « vento. All'uopo sono da utilizzare tutti gli occhielli od anelli « disponibili dei copertoni. Se il carico oltrepassa in altezza « le sponde o gli stanti, i copertoni devono essere trattenuti « sul carico a mezzo di due funi tese diagonalmente in croce « fra i respingenti oppure trasversalmente all'asse longitudi-« nale; tali funi devono essere legate solidamente al carro. « E' fatto assoluto divieto di usare filo di ferro per legare o « tenere a posto i copertoni ».

« Per i trasporti destinati a percorrere linee elettrificate « con filo aereo è obbligatoria l'assicurazione sussidiaria del « copertone da farsi con due corde di buona canapa, possibil-« mente forzinate di almeno 8 millimetri di spessore ».

« Le stazioni di partenza dopo avere accertata la regola-
« rità di tale assicurazione praticheranno sul modulo M. 145
« la seguente annotazione:

« *Applicate sul o sui copertoni due corde trasversali di*
« *canapa di un sol pezzo e dello spessore di millimetri 8* ».

Distribuito a tutti gli agenti che sono in possesso delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive edizione 1931-IX.

Ordine di servizio N. 33

Premio commerciale a favore degli agenti delle stazioni servite da carri blocco, incaricati della raccolta delle prenotazioni e della consegna dei generi forniti da " La Provvida ,,.

A parziale modificazione dell'ordine di servizio N. 216, 1932, comunicasi che il Comitato amministratore della Gestione speciale viveri « La Provvida » ha deliberato di elevare dal 5 al 6 per mille il premio commerciale da corrispondersi agli agenti di determinate stazioni ferroviarie designati alla raccolta delle prenotazioni e alla consegna, agli aventi diritto ai prelevamenti, dei generi forniti dalla citata Gestione a mezzo dei carri blocco.

Detto premio, oltre alle normali trattenute, verrà sottoposto alla ritenuta del 12 %, di cui il R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordine di servizio N. 34

Convenzione con l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi per l'affitto di locali, di casotti e di aree, concessioni di accesso speciale ad uso del servizio postale o per deposito di materiale ed attrezzi per i servizi elettrici nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

E' stata stipulata con l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi la nuova convenzione per l'affitto di locali, di casotti e di aree, concessioni di accesso speciale ad uso del servizio postale o per deposito di materiale ed attrezzi per i servizi elettrici nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Tale convenzione, che avrà vigore fino al 30 giugno 1935, non riguarda gli affitti e le concessioni di carattere temporaneo, cioè con validità inferiore ad un anno, per i quali dovrà provvedersi, come per il passato, mediante separato atto.

Ogni retrocessione, da parte dell'anzidetta Amministrazione, ogni nuova concessione da parte delle F. S. di locali, casotti ecc., come pure ogni modificazione ed ogni ampliamento nei locali o casotti in affitto e lo stesso spostamento dei casotti e degl'impianti suddetti, sarà fatta risultare, all'atto in cui avviene, con apposito verbale redatto dalla stazione F. S. (in caso di assuntorie deve intervenire un incaricato della competente Sezione Movimento) e firmato dai rappresentanti delle due Amministrazioni.

Il detto verbale dovrà essere compilato in doppio esemplare e ad esso dovrà sempre allegarsi il rispettivo tipo planimetrico. L'invio del verbale stesso agli Uffici Superiori dovrà poi avvenire con le stesse modalità finora seguite al riguardo.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, debbono rimetterne copia — appena ricevuta dalla dipendente stazione — al proprio Servizio per l'inclusione della concessione relativa nella suaccennata convenzione.

Può verificarsi che detti verbali vengano talvolta compilati in data posteriore a quella di effettiva consegna e ricon-

segna, ed in tal caso nei verbali stessi dovrà indicarsi il giorno in cui il locale, il casotto, ecc. sono stati occupati o restituiti dall'Amministrazione Postale, pur seguendo come data di redazione del verbale quella in cui la redazione stessa avviene, e regolarizzazione di qualsiasi concessione o retrocessione.

Ciò per regolarità di constatazione e non già agli effetti della decorrenza o della cessazione del canone di affitto, poichè, in base all'art. 4 di detta nuova convenzione, in qualunque tempo avvengano le concessioni e le retrocessioni di locali, casotti ecc., esse saranno da computarsi agli effetti del canone, sempre a cominciare dal 1° luglio dell'anno contrattuale in cui hanno luogo.

Inoltre nei verbali compilati per le consegne di aree coperte o scoperte per l'impianto di casotti in legname ed in muratura oppure per la costruzione di edifici in genere dovrà sempre indicarsi se i casotti e gli edifici stessi vengano costruiti a spese dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi o se appartengano alle F. S.

Nei casi di concessioni di competenza del Servizio Lavori per effetto dell'ubicazione di locali, casotti ecc. fuori dell'ambito delle stazioni, alla redazione dei relativi verbali dovrà sempre provvedere la Sezione Lavori interessata, la quale dovrà fare pervenire al Servizio Movimento un esemplare dei verbali stessi per la necessaria inserzione nella convenzione.

Le aree che verranno occupate dall'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi per deposito di pali telegrafici dovranno essere circoscritte mediante picchetti, ed a tale uopo sarà se del caso, richiesto l'intervento del Sorvegliante dei Lavori e ciò allo scopo di evitare, come non di rado si è verificato, che vengano sorpassati i limiti fissati dalla relativa concessione.

Come pure di ogni consegna e riconsegna di locali e casotti dovrà essere dato tempestivo avviso alla Sezione Lavori del luogo, affinchè essa provveda, a mezzo di un proprio incaricato, a riconoscere, in contraddittorio col rappresentante delle Poste, le condizioni dei locali o casotti, specie per quanto riguarda i vetri, gl'infissi, le chiavi ecc.

All'illuminazione ed al riscaldamento dei locali ed eventualmente dei casotti dovrà di regola provvedere, a sua cura e spesa, l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, quando però il riscaldamento e l'energia per l'illuminazione vengano forniti dalle F. S., l'importo della relativa spesa dovrà essere corrisposto dalla citata Amministrazione delle Poste separatamente, con fattura a parte, in modo che essa spesa non venga conglobata in un'unica cifra con il canone della concessione.

Si riproduce il prospetto della nuova tariffa (allegato 1), nonchè quello delle stazioni che sono state classificate di prima categoria ai fini dell'applicazione della tariffa medesima (allegato 2), dovendosi considerare tutte le altre stazioni come di seconda categoria.

Si riproducono altresì, per uniformità di criterio, i modelli dei verbali di consegna (allegato 3) e di retrocessione (allegato 4), che dovranno essere adoperati in ottemperanza alle presenti disposizioni.

Distribuito agli agenti delle classi 2 *e* 54.

ALLEGATO 1 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N 34-1933

Tariffa di affitto locali, casotti, aree e concessioni di accesso speciale per l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.

	Prezzo di affitto per metro quadrato e per anno Categorie delle stazioni	
	I	II
Aree scoperte:		
I) Area nei piazzali fino a mq. 20 per deposito di pali telegrafici in numero non superiore a 25	gratis	gratis
II) Area nei piazzali per deposito pali telegrafici in numero superiore a 25 .	L. 5,	L. 3,-
III) Area nei piazzali da occuparsi con casotti, baracche e tettoie, edifici in genere costruiti a spese dell'Amministrazione delle PP. e dei TT. per deposito materiale telegrafico e per il servizio postale	L. 5.-	L. 4.–
Aree coperte:		
I) Aree nei fabbricati viaggiatori ed accessori destinati al collocamento di armadi o cassoni, scomparto dei banconi bagagli per la custodia temporanea degli attrezzi di lavoro dei guardafili	gratis	gratis
II) Baracche e casotti in legname (o in muratura) di proprietà F. S.	L 11,–	L. 9,–
III) Area nei fabbricati viaggiatori ed accessori destinati all'impianto di armadi e cassoni per la custodia di materiale postale-telegrafico	L. 16,–	L. 13,–
Locali (1):		
Locali ad usi diversi (Uffici postali, telegrafici, ecc.)	L. 30,–	L. 20,–
Accessi speciali:		
Accessi speciali nelle stazioni per il servizio postale e telegrafico . . .	L 150	

(1) Il canone per l'affitto dei locali costruiti e trasformati dopo il 1920, a cura e spese dell'Amministrazione F. S., verrà stabilito — caso per caso — fra le due Amministrazioni, prendendo per base il valore del terreno, l'effettivo costo di costruzione, e gli oneri che come fondiaria, manutenzione ecc. verranno a gravare sui locali stessi.

ALLEGATO 2 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 34-1933

Elenco delle Stazioni ferroviarie di 1ª categoria

COMPARTIMENTO DI TORINO.

Alessandria
Aosta
Asti
Casalmonferrato
Cuneo
Chivasso
Mortara
Modane
Novara
Savona L.
Torino (tutte)
Vercelli

COMPARTIMENTO DI MILANO.

Arona
Bergamo
Brescia
Chiasso
Como S. G.
Cremona
Domodossola
Gallarate
Lecco
Luino
Milano (tutte)
Monza
Pavia
Treviglio (tutte)
Voghera

COMPARTIMENTO DI VENEZIA.

Belluno
Bolzano
Fortezza
Merano
Padova (tutte)
Trento
Treviso
Venezia (tutte)
Verona (tutte)
Vicenza

COMPARTIMENTO DI TRIESTE.

Gorizia (tutte)
Trieste (tutte)
Udine

COMPARTIMENTO DI GENOVA.

Genova (tutte)
Novi Ligure
Imperia Oneglia
S. Remo
Ventimiglia

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA.

Bologna (tutte)
Faenza
Ferrara
Forlì
Mantova
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Rovigo

COMPARTIMENTO DI FIRENZE.

Arezzo
Chiusi Bagni di C.
Empoli
Firenze (tutte)
Grosseto
Lucca
Livorno (tutte)
Pisa (tutte)
Pistoia
Sarzana
Siena
Spezia

COMPARTIMENTO DI ANCONA.

Ancona
Aquila degli Abruzzi
Pescara C.
Chieti
Fabriano
Falconara Mar.
Foligno
Perugia
Terni

COMPARTIMENTO DI ROMA.

Avezzano
Cassino
Civitavecchia
Isernia
Orte
Roccasecca
Roma (tutte)
Segni Paliano
Sulmona
Tivoli

COMPARTIMENTO DI NAPOLI.

Avellino
Battipaglia
Benevento
Campobasso
Caserta
Napoli (tutte)
Salerno
Torre Ann. (tutte)

COMPARTIMENTO DI BARI.

Bari (tutte)
Barletta
Brindisi C.
Foggia
Lecce
Metaponto
Potenza Inf.
Taranto

COMPARTIMENTO DI REGGIO C.

Catanzaro (tutte)
Cosenza
Paola
Reggio C. (tutte)
S. Eufemia Bif.
Sapri
Sibari

COMPARTIMENTO DI PALERMO.

Caltanissetta
Catania (tutte)
Messina (tutte)
Palermo (tutte)
Siracusa (tutte)
Trapani

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI.

Cagliari
Sassari
Terranova Pausania

ALLEGATO 3 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 34-1933

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ferrovie dello Stato

Compartimento di ....

Verbale di consegna in affitto all'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi di (1) .... nella stazione di ....

In relazione e per gli effetti della convenzione stipulata tra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e quella delle Poste e dei Telegrafi, il sottoscritto Sig. . . . . in rappresentanza della Direzione . . . . (2) di . . . . dichiara che il giorno . . . . è stato occupato per uso di . . . . (3) . . . . . . (4) della superficie di mq. . . . . situat . . . . (5) come risulta dello stralcio planimetrico allegato al presente verbale, concesso in affitto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per la quale, dietro incarico avuto dalla Sezione Movimento di . . . . interviene il pure qui sottoscritto Sig. . . . . Capo Stazione di . . . .

Il canone di affitto viene fissato in annue L. . . . . .

. . . .

(6) . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Fatto, letto e sottoscritto in doppio originale.

. . . . . ., lì . . . .

Il Rappresentante
del Ministero delle Poste e dei Telegrafi

. . . .

Il Capo Stazione

. . . .

(1) Locale, casotto, area.
(2) Delle Poste e dei Telegrafi o delle Costruzioni telegrafiche.
(3) Ufficio di . . . ., deposito di . . . . . . ecc. (Indicare il numero dei pali che vengono depositati nell'area).
(4) Locale, casotto, area ecc.
(5) Indicare le ubicazioni.
(6) Eventuali note, avvertenze e condizioni speciali.

ALLEGATO 4 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 34-1933

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ferrovie dello Stato

Compartimento di ....

Verbale di retrocessione

da parte dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi di (1) ....

concess .... in affitto ad uso di (2) .... **nella stazione di** ....

In relazione e per gli effetti della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e quella delle Poste e dei Telegrafi, il sottoscritto Sig. . . . . Capo stazione di . . . . di-chiara che il giorno . . . . è stata res . libera . . e restituit . . da parte del . . . . (3) per la quale interviene nel presente verbale il pure quì sotto-scritto Signor . . . . , (4) della superficie di mq. . . . . . situat . . nel piazzale . . . . (5) che figurava iscritt . al progressivo Numero . . . . . . dello stato di consistenza del Compartimento di . . . . , allegato al . . . . (6) e pel cui affitto era stato fissato un canone annuo di L. . . . . (7) . . . .

Fatto, letto e sottoscritto in doppio esemplare.

. . . . ., li . . . .

Il Rappresentante dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

. . . .

Il Capo Stazione

. . . .

(1) Locali, casotti, area ecc. (2) Ufficio di deposito di . . . . . ecc. (3) Delle Poste e dei Telegrafi. (4) Locali, casotti, area ecc. (5) Indicare l'ubicazione . . . . (6) Alla convenzione o all'appendice in data . . . . (7) Eventuali indicazioni.

Circolare N. 13

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 30 del 28-7-32-X, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle stazioni, di fornitura della Ditta *Luigi Faggioni fu Zaccheo* di La Spezia — in base alle ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta stessa dal 1° gennaio al 30 giugno 1933-XI — resta fissato in L. 85,05 (lire ottantacinque e cent. cinque) e partitamente:

L. 47,60 (lire quarantasette e cent. sessanta) per la giacca;

L. 28,90 (lire ventotto e cent. novanta) per il pantalone;

L. 8,55 (lire otto e cent. cinquantacinque) per il cappello.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 35

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Napoli.

A datare dal 1° aprile 1933-XI, in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Napoli e Salerno in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Napoli (Vedi D. M. 2 agosto 1932, n. 315); la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
		1° Gruppo di Riparti (sede del capo gruppo Napoli).		
NAPOLI	1	Formia	Napoli	Formia (i) - Falciano Mondragone (i); Sparanise (e) - Minturno (e); Formia (e) - Gaeta (i).
	2	Villa Literno	»	Falciano Mondragone (e) - Napoli Mergellina (i); Villa Literno (e) - Aversa - Napoli C.le (e); S. Marcellino Frignano (e) - Gricignano Teverola (e).
	3	Torre Ann.	»	Napoli C.le (e) - Torre Ann. C.le (i); Cancello (e) - Torre Annunziata C.le (e); Cancello (i) - Napoli C.le (e); Torre Ann. C.le (e) - Torre Ann. Porto (i); Torre Ann. C.le (e) - Castellammare - Gragnano (i); Castellammare (e) - Castellammare Porto (i).
	4	Napoli	»	Napoli Mergellina (e) - Napoli Via Gianturco (i); Napoli C.le (e) - Napoli Sperone (i); Napoli C.le (i) e Scali - Napoli S. Giovanni Barra (i); Napoli Sperone (e) - Napoli Porta Massa (i)

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	

2° Gruppo di Riparti (sede del capo gruppo Napoli).

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
NAPOLI	5	Capua	Napoli	Cassino (e) - Caserta (e).
	6	Benevento	»	Aversa (e) - Caserta (i) - Benevento (i); Caserta (e) - Cancello (e); Telese Cerreto (e) - Telese Bagni (i).
	7	Ariano	»	Cervaro (e) - Benevento (e).
	8	Campobasso	Campobasso	Benevento (e) - Campobasso (e); Bivio Bosco Redole - Carpinone (e).
	9	Larino	»	Termoli (e) - Campobasso (i).

3ª Gruppo di Riparti (sede del capo gruppo Napoli).

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
NAPOLI	10	Salerno	Napoli	Torre Ann. C.le (e) - Battipaglia (i); Nocera Inferiore (e) - Codola (e); Salerno (e) - Mercato S. Severino (e); Salerno (e) - Salerno Porto (i).
	11	Potenza	»	Battipaglia (e) - Potenza Inferiore (e).
	12	Lagonegro	»	Bivio Sicignano (e) - Lagonegro (i).
	13	Avellino	»	Cancello (e) - Avellino (i) - Benevento (e).
	14	S. Angelo dei Lombardi	»	Avellino (e) - Rocchetta S. Antonio (e)

Ordine di servizio N. 36

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

A modificazione di quanto è stabilito al § 13, punto 2, dell'Ordine di Servizio N. 145/1932, relativamente all'applicazione dei diritti speciali per l'uso dei carri a sagoma inglese, si avverte che in via di esperimento e per tutto il corrente anno 1933, vengono adottate le seguenti facilitazioni:

1. — *Agrumi*: esenzione completa dell'applicazione del diritto speciale;

2. — *Cavolfiori e patate*: riduzione del 50 % sul diritto speciale.

Tali facilitazioni sono però applicabili soltanto ai trasporti *eseguiti con rispedizione a Zeebrugge o a Calais* e di cui è cenno alle lettere *b*) e *d*) del citato § 13, punto 2.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'ultimo capoverso del suddetto paragrafo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio N. 37

Attivazione del blocco assoluto nei due sensi di marcia fra le stazioni di Ca' di David e Verona P. N. (Bivio S. Lucia) della linea Bologna-Verona.

A partire dalle ore 12 del giorno 25 gennaio 1933-XI, fra le stazioni di Cà di David e Verona P. N. (B. S. Lucia), è stato attivato l'esercizio col sistema di blocco assoluto elettromeccanico nei due senti di corsa dei treni, con l'istituzione dei nuovi posti di blocco (numerazione provvisoria):

n. 3, stazione di Cà di David, situato al Km. 106+768;

n. 2, stazione di Verona P. N. (B. S. Lucia), situato al Km. 111+350.

Per l'esercizio col detto sistema di blocco sono stati attivati i seguenti impianti e segnali:

Stazione di Cà di David (posto di blocco N. 3):

1) — Sono rimasti invariati gli impianti di sicurezza ed il segnalamento attuali.

2) — Sono stati attivati l'istrumento di corrispondenza e la comunicazione telefonica con la stazione di Verona P. N. (Bivio S. Lucia) posto di blocco n. 2.

Stazione di Verona P. N. (Bivio S. Lucia - posto di blocco N. 2):

1) — Sono rimasti invariati gli impianti di sicurezza ed il segnalamento attuali (attivati con Circolare n. 1/1933 del Compartimento di Venezia).

2) — Sono stati attivati l'istrumento di corrispondenza e la comunicazione telefonica con la stazione di Cà di David - posto di blocco n. 3.

Ordine di servizio N. 38

Servizio merci nella stazione di Torino Stura.

Per effetto della fusione avvenuta fra la Società Anonima Selopis & C. e la « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola, quest'ultima è subentrata nel diritto di proprietà e di esercizio del binario di raccordo di cui la Società Selopis & C. fruiva nella stazione di Torino Stura.

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — ediz. 1ª aprile 1929 — la nota N. 10, in calce alla pagina 103, relativa alla stazione di Torino Stura dovrà essere modificata come segue:

« Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dalla Amministrazione, per conto della Società Nazionale Industria Applicazione Viscosa (S. N. I. A. Viscosa) e per conto della « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola con le norme, ecc. ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 39

Chiusura all'esercizio delle fermate di Birori, Sant'Orsola, San Giorgio, Caniga e Musei.

In relazione al Decreto 19 gennaio 1933-XI n. 1583, di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, a partire dal giorno 1° marzo 1933-XI, le sottoindicate fermate e case cantoniere saranno chiuse all'esercizio pubblico:

BIRORI della linea Cagliari — Golfo Aranci;
SANT'ORSOLA della linea Chilivani — Portotorres;
SAN GIORGIO della linea Chilivani — Portotorres;
CANIGA della linea Chilivani — Portotorres;
MUSEI della linea Cagliari — Iglesias.

Di conseguenza, nella parte prima del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929) alle pagine 19, 26, 65, 93 e 94 cancellare i nomi delle dette località e le relative indicazioni. Dovrà pure essere cancellata la nota (2) in calce alle pagine 19 e 26 e la nota (1) in calce alla pag. 65.

Nella parte seconda del suddetto prontuario si dovrà:

— a pag. 55 (tabella 169) cancellare i nomi di Birori, Sant'Orsola, San Giorgio, Caniga e Musei e le corrispondenti distanze chilometriche;

— alle pagine 60, 61, 69 e 74 cancellare i nomi delle anzidette località e le relative indicazioni.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte prima — (edizione novembre 1931-X), alle pagine 9, 14 e 17 cancellare i nomi suddetti.

I nomi delle su accennate località dovranno essere cancellate anche nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali figurano indicati i nomi medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 40

Esclusione di alcune stazioni delle tramvie elettriche bresciane dal servizio di corrispondenza.

Dal 15 febbraio 1933 le stazioni di LAVENONE, IDRO, NUVOLENTO, PAITONE, GOTTOLENGO, GAMBARA, PONTE SULL'OGLIO e CARCINA delle Tramvie Elettriche Bresciane sono state disabilitate dal servizio delle merci e di conseguenza è stato soppresso da tale data il servizio di corrispondenza con le stazioni stesse.

In relazione a quanto sopra, opportune modificazioni devono essere praticate nell'elenco alfabetico e nei prospetti alle pagine 344 e 345 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1° luglio 1924) e nelle tavole I e IV della carta annessa al prontuario stesso, nonchè nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie inserito nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — Parte prima — (edizione novembre 1931).

Circolare N. 14

Vendita e utilizzazione traverse fuori uso.

In aggiunta alle disposizione contenute nelle Circolari N. 20 e 43 pubblicate nei Bollettini Ufficiali N. 22 del 2 giugno e N. 43 del 27 ottobre 1932-X, è autorizzata la vendita delle traverse di legno fuori uso, ai prezzi ed alle condizioni in vigore per il personale dell'Amministrazione, anche alle maestranze delle Ditte appaltatrici della revisione totalitaria delle linee, sotto la condizione che *le traverse acquistate siano tutte consumate sul posto.*

La vendita in parola sarà concessa in quanto vi sia disponibilità di traverse e dopo soddisfatte le richieste del personale dell'Amministrazione e degli assimilati.

Comunicati:

Assunzione di Disegnatori avventizi straordinari e di Assistenti lavori avventizi straordinari.

Dato il rilevante numero di aspiranti al concorso per titoli a posti di Disegnatori e Assistenti lavori avventizi straordinari e allo scopo di affrettare l'espletamento del concorso medesimo, si dispone, a modifica delle norme pubblicate sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 ottobre 1932, che l'accertamento dell'idoneità fisica mediante visita medica da praticarsi da apposita Commissione sia limitata ai soli vincitori del concorso prima della loro assunzione in servizio.

Riammissione alle gare.

Con decreto N. 591 in data 22 gennaio 1933 del Ministero dei Lavori Pubblici sono stati riammessi a presentare offerte per tutti i contratti con lo Stato i seguenti appaltatori:

1° Ciranna Attilio fu Emanuele, domiciliato a Potenza;
2° Rago Ernesto di Cesare,
3° Rago Luigi di Cesare,
4° Rago Cesare di Luigi,
} Domiciliati a Grottole (Potenza)

Con decreto N. 743 in data 26 gennaio 1933 del Ministero dei Lavori Pubblici è stato riammesso a presentare offerte per tutti i contratti con lo Stato il Sig. Vidussi Ludovico di Angelo, appaltatore di opere edili, residente in Udine, via Palmanova, N. 25.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 41

Importazione suini nel Regno.

Nella prima parte del presente Bollettino, è stata riportata l'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1933, concernente provvedimenti per l'importazione del bestiame suino nel Regno.

Come rilevasi dagli articoli 1 e 2 della stessa ordinanza, il detto bestiame dovrà essere marcato, all'entrata nel Regno, sotto il controllo dei veterinari di confine e di porto.

Si dispone pertanto che le stazioni ed uffici interessati, e specialmente quelli di confine, curino, per quanto di loro competenza, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Ordine di servizio N. 42

Indirizzi convenzionali telegrafici.

Per la corrispondenza telegrafica diretta agli Uffici dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione dovranno essere usati i seguenti indirizzi telegrafici convenzionali:

- FERTRAZIONE - per le Sezioni Materiale e Trazione.
- FEROFFICINE - per le Officine.
- FERCOLLAUDI - per gli Uffici Collaudi.

Ordine di servizio N. 43

Appendice N. 1 all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni. - Edizione 1931-IX.

(Vedi Ordine di servizio N. 91 - 1931-IX).

E' in corso di stampa l'appendice N. 1 alla « Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni » — edizione 1931-IX, che aggiorna in relazione agli O. S. 58-63 e 149-1932, gli articoli:

27-29 (comma 1), 30-32 (comma 3) e 34 ((comma 1), dell'Istruzione stessa, nonchè gli articoli XIV, XV, XVI e XVII del relativo allegato I (documenti di scorta ai treni).

L'appendice in parola dovrà essere inserita nel testo di detta pubblicazione mediante sovrapposizione delle nuove disposizioni a quelle sostituite; e distribuita a tutti gli agenti del personale viaggiante, ai dirigenti il movimento ed ai sorveglianti del Servizio Lavori.

Chi riceve l'appendice di cui trattasi dovrà rilasciare regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato, che provvederà all'invio delle ricevute medesime alla rispettiva Sezione compartimentale, per essere conservate nelle pratiche personali dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 54.

Ordine di servizio N. 44

Trasporto delle cose da e per le stazioni della linea Napoli P. Garibaldi-Villa Literno.

In relazione al Decreto Ministeriale N. 1806 del 14 febbraio 1933-XI, a partire dal 1° marzo 1933-XI viene ammesso che i trasporti delle cose, compresi i bagagli, diretti o provenienti dalle stazioni del tratto Villa Literno-Napoli P. Garibaldi possano percorrere la linea Metropolitana Napoli P. Garibaldi-Napoli Mergellina e tassati in base alle distanze computate per la via medesima ogni qualvolta essa determini la via più breve.

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », Edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 8 fra le linee del Compartimento di Napoli modificare la indicazione della linea Napoli P. Garibaldi-Pozzuoli Solfatara in « Napoli P. Garibaldi-Napoli Mergellina ».

—alle pagine 16 e 73, di contro ai nomi di Bagnoli-Agnano Terme e di Piazza Leopardi, modificare l'indicazione nella colonna 2 in « Dirett. Roma-Napoli »;

— alle pagine 63, 65 e 73, di contro ai nomi di Montesanto (Napoli), Napoli P. Garibaldi, Piazza Amedeo e Piazza Cavour, modificare l'indicazione nella colonna 2 in « Napoli P. Garibaldi-Napoli Mergellina »;

— alle pagine 65 e 78, di contro ai nomi di Napoli Campi Flegrei, Napoli Mergellina e Pozzuoli Solfatara modificare l'indicazione nella colonna 2 in « Dirett. Roma-Napoli » cancellando, poi, la lettera V esposta nella colonna 7 di contro alla indicazione, da depennare, « Napoli P. G.-Pozzuoli S. ».

Nella parte II del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929-VII) si dovrà:

— a pag. 33, Tabella N. 116, cancellare le distanze stampate in carattere grassetto e modificare come appresso la nota in calce alla tabella stessa:

« Le distanze stampate in carattere corsivo sono computate per la via di Napoli P. Garibaldi - Napoli Mergellina »;

« (4) le distanze da e per Napoli C. valgono anche per i trasporti da e per Napoli Sperone, da e per Valsacco, da e per Napoli Piazza Garibaldi ».

— a pag. 34 sostituire la tabella N. 117 con quella di cui l'allegato al presente Ordine di Servizio;

— alle pagine 60, 69, 70 e 71, rispettivamente di contro ai nomi di Bagnoli - Agnano Terme, Napoli Campi Flegrei, Piazza Leopardi e Pozzuoli Solfatara, cancellare l'indicazione della tabella 117.

Nei prontuari manoscritti valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli, a pag. 71, di contro ai nomi di Giugliano Qualiano, Pozzuoli Solfatara e Napoli Campi Flegrei — ove risultino esposte due distanze — cancellare quella maggiore valevole per i trasporti a bagaglio, per la tassazione dei quali varrà la stessa distanza per i trasporti viaggiatori; cancellare inoltre i richiami (1) e (2).

Di contro al nome di Napoli Mergellina si dovrà modificare la distanza valevole per il trasporto dei bagagli ogni qual volta la distanza ivi indicata risulti superiore a quella che verrà formata aggiungendo Km. 6 alla distanza risultante per Napoli C. In tal caso l'istradamento da esporre sarà quello medesimo di Napoli Centrale (pag. 81 progr. 15) seguito dal N. 101.

Nei prontuari manoscritti valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) a pag. 71, di contro ai nomi di Giugliano Qualiano, Pozzuoli Solfatara, Napoli Campi Flegrei e Napoli Mergellina si dovrà modificare le attuali distanze qualora queste risultino superiori a quelle che verranno formate aggiungendo rispettivamente Km. 28, Km. 15, Km. 9 e Km. 6 alla distanza indicata per Napoli Centrale (pag. 81 progressivo 16).

In tali casi si dovrà indicare di contro alle distanze modificate il medesimo istradamento esposto per Napoli Centrale, seguito dal N. 101.

A cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, alle stazioni di Giugliano Qualiano, Pozzuoli S. e Napoli Campi Flegrei verranno sostituiti i prontuari valevoli per la tassazione per i trasporti delle cose (esclusi i bagagli) e alla stazione di Napoli Mergellina verrà sostituito il prontuario valevole per la tassazione dei trasporti a bagaglio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Allegato all'Ordine di Servizio N. 44-1933

(117) Napoli Piazza Garibaldi-Napoli Mergellina

(Ferrovia urbana)

Napoli Piazza Garibaldi (1)				
2	**Piazza Cavour** ●			
3	2	**Montesanto (Napoli** ●		
5	3	2	**Piazza Amedeo** ●	
6	5	4	2	**Napoli Mergellina**

(1) Le distanze da e per Napoli Piazza Garibaldi valgono anche da e per Napoli Centrale.

Ordine di servizio N. 45

Estensione di servizio nella s azione di Littoria.

Dal giorno 6 marzo 1933 la stazione di Littoria, della linea direttissima Roma-Napoli, verrà abilitata anche ai servizi Veicoli e Bestiame.

Di conseguenza, a pag. 53 della Parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1. aprile 1929 — di contro al nome di « Littoria » si dovranno esporre nelle colonne 11 e 12, rispettivamente, le lettere V e B.

Nella Parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » (edizione novembre 1931), a pag. 11, l'indicazione L P dovrà essere modificata in L B.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Comunicati :

Graduatoria di merito del concorso per Assistenti lavori avventizi straordinari.

1. LAMMA Emilio
2. BONFANTI Eugenio
3. CANO Lamberto
4. GRECO Ettore
5. ZITELLI Vittorio
6. FERRARI Salvatore
7. TRINGHERO Carlo
8. FARANDA Ignazio Alfredo
9. ZAMBELLI Angelo
10. FABBRI Eugenio
11. RUBINO Giacomo
12. DE MICHELI Ferdinando
13. FUMANTI Pietro
14. DEL BOSCO Antonio
15. GIANCASPRO Mauro
16. ALBANESE Salvatore
17. RUFFOLO Michele
18. GIORDANO Paolo
19. CERQUETTI Fulvio
20. BONIFAZI Sanzio
21. SAMPO' Giov. Pietro
22. MADAMA Luigi
23. NEGRI Mario
24. BAGLIONI Giulio
25. CALICCHIO Andrea
26. LO CASCIO Filippo
27. D'ALEO Carmelo
28. CUIULI Vincenzo
29. SIRACUSA Salvatore
30. BRANDI Luigi

31. CAGOSSI Luigi
32. COACCI Enrico
33. ARMANO Leopoldo
34. DEL PIERO Luigi
35. D'ANDREA Paolo
36. VESTRI Ermenegildo
37. BALDUCCI Dante
38. MORICONI Ugo
39. MOSCA - GORETTA Walter
40. CEMMI Giuseppe
41. LUINI Franco
42. DI TOMMASO Antonio
43. MOSCA Mario
44. SARA' Giovanni
45. MENSO Stefano
46. CATALANO Antonino
47. BELLINI Carlo
48. VITOCOLONNA Vito
49. BAGNETI Ermete
50. VALLINI Scipione
51. FERRO Antonio
52. BEVILACQUA Angelo
53. BONIFACINO Bartolomeo
54. VILLA Antonio
55. VENTURA Luigi Francesco
56. BAIOCCHI Corrado
57. NAPPI Gennaro
58. D'AMATO Antonio
59. VANORE Francesco
60. BERTUCCELLI Nicolò
61. VENTURINI Carlo
62. CARRANO Luigi
63. NOTARO Mario
64. GAMBERA Giuseppe
65. ROSSI Vittorio
66. QUILICI Alfredo
67. SPANO' Tommaso

Graduatoria di merito del concorso per Disegnatori avventizi straordinari.

1. BRUNO Salvatore
2. CANO Lamberto
3. GRECO Ettore
4. AMODEO Pietro
5. TRINCHERO Carlo
6. TROYA Leonida
7. FUMANTI Pietro
8. LUCCI Mario
9. MONFREDINI Guido
10. RUFFOLO Michele
11. DE GRANDIS Giuseppe
12. BULGARELLI Mario
13. CERQUETTI Fulvio
14. LAURITA Raffaele
15. CASTELLAZZI Massimo
16. MADAMA Luigi
17. CHERUBINI Angelo
18. FADIGATI Vasco
19. NEGRI Mario
20. FUIANO Paolo
21. SIRACUSA Salvatore
22. PUCCI Egidio
23. CAGOSSI Luigi
24. STROLIN Mario
25. MARTEMUCCI Pasquale
26. CARTA Francesco
27. MORICONI Ugo
28. BARTOLI Pietro
29. FORESTIERE Pasquale

30. BENEDETTI Enrico
31. TAFI Arrigo
32. CORTESE Attilio
33. SANTINI Andrea
34. LUPERI Alfonso
35. MOSCA Mario
36. SARA' Giovanni
37. VASALE Ugo
38. PORCASI Rolando
39. AMORICO Modestino
40. D'AMATO Antonio
41. SCROCCO Fiorenzo
42. BOSURGI Giovanni
43. CORNELIO Alberico
44. FERRERO Pietro
45. VANORE Francesco
46. GRASSO Giovanni
47. ROGOLINO Giuseppe
48. VENTURINI Carlo
49. CASSARA' Francesco
50. CONCARI Dino
51. MACCIOTTA Giuseppe
52. LISA Fiorenzo
53. MANDOLESI Alberto
54. DE FALCO Mariano
55. PUNTILLO Eugenio
56. RAFFAELE Francesco
57. MARESCA Raffaele

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 46

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Genova.

(Vedi l'Ordine generale N. 21-1931).

A partire dal 1° marzo 1933-XI, il tratto di linea Genova P. P. (e) - Genova Brignole, già dipendente dal III Riparto Traffico, viene passato al II Riparto Traffico. Pertanto la circoscrizione dei due Riparti resta fissata come segue:

Compartimento	RIPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
GENOVA	2	Genova	Genova P. P. (e) - Spezia (e); Genova S. Pierdarena (e) - Alessandria (e) (Via Mignanego e Via Busalla); Novi Ligure - Novi S. Bovo; Arquata Scrivia - Tortona (e).
	3	Genova	Genova P. P. - Genova S. Pierdarena (e) - Savona (e) - Ventimiglia; Genova S. Pierdarena (e) - Acqui (e); Ovada - Alessandria (e).

Ordine di servizio N. 47

Servizio cumulativo ferroviario marittimo con le isole dell'arcipelago toscano e le isole partenopee.

A datare dal 16 marzo 1933, le ferrovie, tramvie e laghi *del continente* ammessi al servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato vengono ammessi al servizio cumulativo diretto dei trasporti anche con gli scali delle Isole dell'Arcipelago Toscano e delle Isole Partenopee.

Conseguentemente, e a compimento di quanto già disposto col punto 19 dell'Ordine di Servizio n. 237/1932, a pag. 33 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (Edizione 1° luglio 1924) il secondo comma del punto 2° deve essere così modificato: « E' pure ammesso il servizio cumulativo diretto, con percorso interme-

dio sulle Ferrovie dello Stato, fra l'una e l'altra delle Amministrazione comprese tanto nella Parte II[a] quanto nella Parte III[a] del Prontuario, fatta però eccezione per le seguenti:

« Inoltre, nella parte che segue il prospetto della Società Partenopea Anonima di Navigazione, a pag. 311 quinquies del detto Prontuario, punto « Disposizioni particolari », dopo le parole: « in partenza da stazioni delle Ferrovie dello Stato », aggiungere: « o di altre Amministrazioni corrispondenti ».

Ordine di servizio N. 48

Introiti estranei al traffico.

In deroga alla norma stabilita con l'O. S. n. 207/1929, il versamento delle tasse di esercizio per binari di raccordo e per carico e scarico in punto determinato può essere effettuato dalle Ditte concessionarie presso le stazioni anche quando il loro importo superi le L. 3.000.

Ordine di servizio N. 49

Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di cavolfiori.

Le Ditte autorizzate all'uso del marchio nazionale di esportazione per i trasporti di cavolfiori sono quelle comprese nell'elenco sottoindicato, che, pertanto, annulla e sostituisce quello pubblicato nell'O. S. n. 159/1930:

Numero dell'autorizzazione	
95	BERLENDI REMO - Via Provinciale Fiorentina - Cascina (Pisa).
96	Cav. ZOTTI LORENZO & C. - Via Imbriani 32-34 Bari.
97	TORTORA RAFFAELE - Nocera Inferiore (Salerno).
98	CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI VERONA - Via del Pontiere n. 1 - Verona.

99 GIUSEPPE VITIELLO - Via Benito Mussolini - Torre Annunziata C.le (Napoli).

100 SEZIONE VENDITE COLLETTIVE DEI PRODOTTI DEL SUOLO, della Fed. It. dei Consorzi Agrari - Via XX Settembre 1 - Bologna.

105 GIUSEPPE GRANDOLFO & FIGLI - Via Melo 98 - Bari.

106 S. A. SASSI & TESEI - Piazza Alberghetti - Imola (Bologna).

128 Comm. Ing. GIOVANNI CORSI - Calcinaia (Pisa).

129 T. TORELLI & C. - Via Scali del Ponte di Marmo 3 - Livorno.

130 CONSORZIO AGRARIO PROV. PELORITANO - Via G. Bruno - Messina.

131 S. A. FRATELLI FORMENTINI - Via S. Lucia - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. B. — I numeri mancanti corrispondono ad autorizzazioni concesse a Ditte esportatrici di altri prodotti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 *e* 3 *ed esposta copia negli uffici delle stazioni e agli sportelli delle gestioni.*

Ordine di servizio N. 50

Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di patate.

Le Ditte autorizzate all'uso del marchio nazionale di esportazione per le patate sono quelle comprese nell'elenco sottoindicato, che, pertanto, annulla e sostituisce quello pubblicato nell'O. S. n. 134/1932.

Numero dell'autorizzazione

87 SEZIONE VENDITE COLLETTIVE DEI PRODOTTI DEL SUOLO, della Fed. It. dei Consorzi Agrari - Via XX Settembre 1 - Bologna.

88 Soc. An. E. S. P. A. R. (Esportazione Siciliana Prodotti Agricoli) Riposto (Catania).

89 A. GHISETTI NIPOTE & C. - Via G. B. Malagodi 3 - Modena.

90 S. A. C. O. B. (Soc. An. Cooperativa Ortofrutticoltori) Via Mazzini 29 - Bologna..
91 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE SALERNITANO - Piazza XX Settembre - Salerno.
92 SOC. COOP. AGRICOLA DELLA VALLE SANSEVERINESE - Via Domenico Cirillo 6 - Piazza del Galdo (Salerno).
93 NUOVO CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO - Corso Vittorio Eman. - Margherita di Savoia (Foggia).
94 GIUSEPPE VITIELLO - Via Benito Mussolini - Torre Annunziata C.le (Napoli).
107 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO FASCISTA - Via Nunzio Ricco 43 - Margherita di Savoia (Foggia).
108 SOCIETA' AGRARIA PRODOTTI ARENILI - Via Nunzio Ricco 43 - Margherita di Savoia (Foggia).
109 CASA AGRICOLA FRATELLI BONVICINI & FIGLIO - Massalombarda.
116 BOSCOLO SANTANA & BARBIERI - Via G. Rossini, n. 4 - Trieste.
119 C. BONORA & C. - Via Galliera 8 - Bologna.
127 CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE - Soc. An. Coop. - Via Carbonesi 6 - Bologna.
132 GRUPPO COLTIVATORI PATATE BOLOGNA - Via S. Stefano 16 - Bologna.
133 CONS. AGR. PROV. PELORITANO - Via G. Bruno - Messina.

N. B. — I numeri mancanti corrispondono ad autorizzazioni concesse a Ditte esportatrici di altri prodotti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 *e* 3 *ed esposta copia negli uffici delle stazioni e agli sportelli delle gestioni merci.*

Ordine di servizio N. 51

Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di pomidoro.

Le Ditte autorizzate all'uso del marchio nazionale di esportazione per i pomidoro sono quelle comprese nell'elenco sottoindicato, che, pertanto annulla e sostituisce quello pubblicato nell'O. S. n. 133/1932.

Numero dell'autorizzazione	
118	CASA AGRICOLA FRATELLI BONVICINI & FIGLIO - Massalombarda (Ravenna).
120	C. BONORA & C. - Via Galliera 8 - Bologna.
121	S. A. SASSI & TESEI - Piazza Alberghetti - Imola.
122	FRATELLI FOSCHINI - Via Emilia 37 - Faenza.
123	CONSORZIO AGRARIO BOLOGNESE - Soc. Anon. Coop. - Via Carbonesi 6 - Bologna.
124	S. A. COOPERATIVA FRUTTICOLTORI - Via Garibaldi 8 - Massalombarda (Ravenna).
125	ESPORTAZIONE FRUTTA BORGNINO - Via Argine S. Paolo 4 - Massalombarda (Ravenna).
126	S. A. COOPERATIVA ESPORTAZIONE PRODOTTI AGRICOLI - Via Rivali S. Bartolomeo 2 - Lugo (Ravenna).
134	CONSORZIO AGRARIO PROV. PELORITANO - Via G. Bruno - Messina.
135	S. A. FRATELLI FORMENTINI - Via S. Lucia - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. B. — I numeri mancanti corrispondono ad autorizzazioni concesse a Ditte esportatrici di altri prodotti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 *e* 3 *ed esposta copia negli uffici delle stazioni e agli sportelli delle gestioni merci.*

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 52

Soppressione del deposito locomotive di Terni.

Riferimento Ordine generale N. 5 dell'8 agosto 1929-VII).

A datare dal 1° marzo 1932, essendo tolta al deposito locomotive di Terni la dotazione delle locomotive, l'impianto stesso funziona come semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 53

Servizio cumulativo ferroviario marittimo per i trasporti viaggiatori e bagagli fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e lo Scalo marittimo di Fiume per il transito di Ancona marittima (Molo Sud).

(Vedi Ordine di servizio N. 236-1932).

A datare dal 1° aprile 1933 il servizio cumulativo ferroviario marittimo con lo scalo di Fiume per il trasporto dei bagagli attualmente limitato alle robe d'uso personale — classe 1ª — viene esteso anche ai campionari (esclusi quelli di oggetti preziosi) ed alle cose tassabili coi prezzi delle altre classi specificate nell'art. 77 delle condizioni e tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

I campionari su menzionati debbono intendersi compresi — agli effetti della franchigia per la traversata marittima — nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per la 3ª classe.

Di conseguenza l'allegato B all'O. S. 236/1932 viene sostituito da quello allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

Compagnia Adriatica

Sede in Venezia - Direzione

Trasporti a tariffa ordina

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è am
(escluse quelle della Sardegna) per

TARIFFE

Bagagli (robe d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) { sciolti. - Cani, gatti, scimmie . . . .
Velocimani . . . . . { in casse o gabbie . . . . .
Motocicli . { senza carrozzino . . . .
{ con carrozzino (motocarrozzette) . . . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga,
Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (*) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per trasporti

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (2)		CLASSE I Prezzi fatti, comprendenti tutti gli aumenti, per chilogrammi							
				10	20	30	40	50	60	70	80
Fiume .	Ancona Marit.	204		2.10	4.20	6.30	8.40	10.50	12.60	14.70	16.80
			(3)	1.35	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80
				0.75	1.50	2.25	3 —	3.75	4.50	5.25	6 —

Tassa di trasbordo. — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato
bordo del piroscafo al magazzino dello Scalo marittimo di Fiume o viceversa:
Detta tassa è di L. 15.— per collo per i trasporti in partenza dalla stazione
Franchigia. — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto
gaglio (robe di uso personale) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e di
corso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. I camp
fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per
devono invece essere applicate per ciascun collo senza tener conto della fran

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Distanza computata da Ancona Marittima.
(3) Prezzi da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettivame
(*) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 53-1932

di Navigazione

Compartimentale Ancona

ria ed a tariffa ridotta

messo da tutte le stazioni della Rete dello Stato
quelle sottoindicate e viceversa

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I
. . . . » II
. . . . » III
. . . . » IV
. . . . » V
. . . . » VI
Uccelli in gabbia . . . . » VII
(Concessione speciale X) . . . . » IX
militari.

		BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo p.r macch. o capo	Prezzo per macch.	Prezzo p.r macch.	Prezzo per macch	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	(1)
18.9[illegible]	21 —	210								147
12.15	13.50	185	200	15	25	50	120	1000	147	94.50
6.75	7.50	75								52.50

dalla stazione di Ancona Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da
per ogni collo di qualsiasi peso Lire 10.
di Fiume F. S. o destinati alla stazione stessa.
di viaggio, ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio ba-
Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe; eppertanto la tassazione dei bagagli per il per-
ionari sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio
la 3ª classe. Le succitate tasse di L. 10 e L. 15 per trasbordo, imbarco e sbarco
chigia.

nte di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
applicano i prezzi della classe 1ª.

Ordine di servizio N. 54

Servizio cumulativo ferroviario marittimo per i trasporti viaggiatori e bagagli fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e lo scalo marittimo di Zara per il transito di Ancona marittima.

(Vedi Ordine di servizio N. 237-1932).

A datare dal 1° aprile 1933 il servizio cumulativo ferroviario marittimo con lo Scalo di Zara per il trasporto dei bagagli, attualmente limitato alle robe d'uso personale — classe 1ª — viene esteso anche ai campionari (esclusi quelli di oggetti preziosi) ed alle cose tassabili coi prezzi delle altre classi specificate nell'art. 77 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

I campionari su menzionati debbono intendersi compresi — agli effetti della franchigia per la traversata marittima — nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per la 3ª classe.

Di conseguenza l'allegato B all'O. S. 237/1932 viene sostituito da quello allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

Compagnia Adriatica

Sede in Venezia - Direzione

Trasporti a tariffa ordina

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è am (escluse quelle della Sardegna) per

TARIFFE

Bagagli (robe d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) { sciolti. - Cani, gatti, scimmie . . .
Velocimani . . . . . { in casse o gabbie . . . . . .
Motocicli . { senza carrozzino . . . .
{ con carrozzino (motocarrozzette) . . . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga,
Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (*) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per trasporti

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (2)		CLASSE I Prezzi fatti, comprendenti tutti gli aumenti, per chilogrammi							
				10	20	30	40	50	60	70	80
Zara . .	Ancona Mar.	157	(3)	1.80	3.60	5.40	7.20	9. -	10.80	12.60	14.40
				1.20	2.40	3.60	4.80	6.—	7.20	8.40	9.60
				0.60	1.20	1.80	2.40	3.—	3.60	4.20	4.80

Tassa di trasbordo. — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato bordo del piroscafo al magazzino dello scalo marittimo di Zara o viceversa:

Franchigia. — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto gaglio (robe di uso personale) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e di corso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. I camp fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per deve invece essere applicata per ciascun collo senza tener conto della fran

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(2) Distanza computata da Ancona Marittima.

(3) Prezzi da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettivame

(*) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 54-1933

di Navigazione

Compartimentale Ancona

ria ed a tariffa ridotta

messo da tutte le stazioni della Rete dello Stato
quelle sottoindicate e viceversa

DEI BAGAGLI

. . . .	Classe	I
. . . .	»	II
. . . .	»	III
. . . .	»	IV
. . . .	»	V
. . . .	»	VI
Uccelli in gabbia	»	VII
(Concessione speciale X)	»	IX

militari.

		BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per mocch. o capo	Prezzo per mocch.	Prezzo per mocch.	Prezzo per mocch.	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	(1)
16.20	18.—	180.—								126
10.80	12.—	120.—	170	15	25	50	120	1000	126	84
5.40	6.—	60.—								42

dalla stazione di Ancona Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da per ogni collo di qualsiasi peso Lire 10.
di viaggio, ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio ba-
Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe; eppertanto la tassazione dei bagagli per il per-
ionari sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio
la 3ª classe. La succitata tassa di Lire 10 per trasbordo, imbarco e sbarco
chigia.

nte di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
applicano i prezzi della classe 1ª.

Ordine di servizio N. 55

Servizio cumulativo ferroviario marittimo per i trasporti viaggiatori e bagagli fra la stazioni delle ferrovie dello Stato e la scalo marittimo di Rodi per i transiti di Bari Centrale e Brindisi Marittima.

(Vedi Ordine di servizio N, 238-1932).

A datare dal 1° aprile 1933 il servizio cumulativo ferroviario marittimo con lo scalo di Rodi per il trasporto dei bagagli attualmente limitato alle robe d'uso personale — classe 1ª — viene esteso anche ai campionari (esclusi quelli di oggetti preziosi) ed alle cose tassabili coi prezzi delle altre classi specificate nell'art. 77 delle Condizioni e ariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

I campionari su menzionati debbono intendersi compresi — agli effetti della franchigia per la traversata marittima — nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per la 3ª classe.

Di conseguenza l'allegato B all'O. S. 238/1932 viene sostituito da quello allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

Compagnia Adriatica

Sede in Venezia - Direzione

Trasporti a tariffa ordina

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è am
(escluse quelle della Sardegna) per

TARIFFE

Bagagli (robe d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) } sciolti. - Cani, gatti, scimmie . . . .
Velocimani . . . . . } in casse o gabbie . . . . .
Motocicli . { senza carrozzino . . . .
con carrozzino (motocarrozzette) . . . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga,
Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (*) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per trasporti

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (2)	CLASSE I Prezzi fatti, comprendenti tutti gli aumenti, per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Rodi . .	Bari Centrale	1215	(3) 5	10	15	20	25	30	35	40
	Brindisi Mar.	1098		10	15	20	25	30	35	40

Tassa di trasbordo. — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato
viceversa e da bordo del piroscafo al magazzino dello Scalo Marittimo di Rodi

Franchigia. — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto
gaglio (robe di uso personale) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e di
corso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. I camp
fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per
deve invece essere applicata per ciascun collo senza tener conto della fran

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Distanza computata da Bari Marittima e da Brindisi Marittima.
(3 Prezzo unico da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti indistin
(*) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 55-1933

di Navigazione

Compartimentale Bari

ria ed a tariffa ridotta

messo da tutte le stazioni della Rete dello Stato
quelle sottoindicate e viceversa

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I
. . . . » II
. . . . » III
. . . . » IV
. . . . » V
. . . . » VI
Uccelli in gabbia . . . . » VII
(Concessione speciale X) . . . . » IX
militari.

		BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per macch. o capo	Prezzo per macch.	Prezzo per macch.	Prezzo per macch.	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	(1)
45	50	500	500	44	70	175	250	1500	350	350
45	50	500	500	44	70	175	250	1500	350	350

dalla Stazione di Bari C.le o di Brindisi Marittima a bordo del piroscafo o
o viceversa: per ogni collo di qualsiasi peso di Lire 15.
di viaggio, ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio ba-
Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe; eppertanto la tassazione dei bagagli per il per-
ionari sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio
la 3ª classe. La succitata tassa di Lire 15 per trasbordo, imbarco e sbarco
chigia.

tamente di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
applicano i prezzi della classe 1ª.

Ordine di servizio N. 56

Servizio cumulativo ferroviario marittimo per i trasporti viaggiatori e bagagli fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e lo scalo marittimo di Durazzo per il transito di Bari Centrale.

(Vedi Ordine di servizio N. 239-1932).

A datare dal 1° aprile 1933 il servizio cumulativo ferroviario marittimo con lo scalo di Durazzo per il trasporto dei bagagli attualmente limitato alle robe d'uso personale, — classe 1ª — viene esteso anche ai campionari (esclusi quelli di oggetti preziosi) ed alle cose tassabili coi prezzi delle altre classi specificate nell'art. 77 delle condizioni e tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

I campionari su menzionati debbono intendersi compresi — agli effetti della franchigia per la traversata marittima — nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per la 3ª classe.

Inoltre la tassa di trasbordo per i bagagli registrati — attualmente stabilita in L. 15 — viene ridotta a L. 10.

Di conseguenza l'allegato B all'O. S. 239-1932 viene sostituito da quello allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

Compagnia Adriatica

Sede in Venezia - Direzione

Trasporti a tariffa ordina

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è am (escluse quelle della Sardegna) per

TARIFFE

Bagagli (robe d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) { sciolti. - Cani, gatti, scimmie . . . .
Velocimani . . . . . { in casse o gabbie . . . . . .
Motocicli . { senza carrozzino . . . .
{ con carrozzino (motocarrozzette) . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga,
Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (*) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per trasporti

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (2)		CLASSE I Prezzi fatti, comprendenti tutti gli aumenti, per chilogrammi							
				10	20	30	40	50	60	70	80
Durazzo .	Bari Centrale	219	(3)	4.95	9.90	14.85	19.80	24.75	29.70	34.85	39.60
				3.30	6.60	9.90	13.20	16.50	19.80	23.10	26.40
				1.50	3 —	4.50	6 —	7.50	9 —	10.50	12 —

Tassa di trasbordo. — Tariffa per il trasporto del bagaglio dalla stazione magazzino dello scalo marittimo di Durazzo o viceversa: per ogni collo di

Franchigia. — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglie bagaglio (robe di uso personale) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e percorso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. I cio fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 per deve invece essere applicata per ciascun collo senza tener conto della franchigia.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Distanza computata da Bari Marittima.
(3) Prezzi fatti da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettiva
(*) Pel trasporto degli attrezzi delle Compagnie teatrali ed assimilate si

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 56-1933

di Navigazione

Compartimentale Bari

ria ed a tariffa ridotta

messo da tutte le stazioni della Rete dello Stato
quelle sottoindicate e viceversa

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I
. . . . » II
. . . . » III
. . . . » IV
. . . . » V
. . . . » VI
Uccelli in gabbia . . . . » VII
(Concessione speciale X) . . . . » IX
militari.

		BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per macch. o capo	Prezzo per macch.	Prezzo per macch.	Prezzo per macch	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	(1)
44.55	49.5(	495								347
29.70	33 –	330	450	15	25	50	120	1000	347	231
13.50	15 –	150								105

di Bari C.le a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al qualsiasi peso Lire 10.
tto di viaggio, ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio di Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe; eppertanto la tassazione dei bagagli per il campionati sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commer-la 3ª classe. La succitata tassa di Lire 10, per trasbordo, imbarco e sbarco

mente di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
applicano i prezzi della classe I.

Circolare N. 15

Esportazione agrumi in ceste qnadre milanesi.

Con richiamo al D. M. 18 novembre 1931-X, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 50/1931, concernente le disposizioni integrative delle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, comunicasi che l'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha concesso alla Ditta Giuseppe Banfi — Viale Ascoli Piceno, n. 2 - Milano —, l''autorizzazione ad usare per le spedizioni di arance, di limoni e di mandarini in partenza da Milano e con destinazione ai mercati della Svizzera, le *ceste quadre milanesi,* senza coperchio e della capacità di Kg. 40.

Ad evitare possibili danneggiamenti dei frutti, le ceste dovranno essere rivestite di carta sufficientemente resistente.

Tale autorizzazione sarà valida fino al 30 settembre 1933 e revocabile insindacabilmente in qualunque momento da parte del detto Istituto.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 57

Soppressione del Riparto Materiale e Trazione di Savona.

(Riferimento Ordine generale n. 5 dell'8 agosto 1929).

A partire dal 1° aprile 1933-XI il Riparto Materiale e Trazione di Savona viene soppresso.

Gli impianti e le linee dipendenti dal detto Riparto passano sotto la diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Genova.

Ordine di servizio N. 58

Servizio doganale. - Merci provenienti dalla Romania. - Pagamenti.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato riprodotto il Decreto Ministeriale 1° febbraio 1933, riguardante la revoca delle disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania.

Pertanto restano anche abrogate le disposizioni emanate con l'O. S. n. 14/1933.

Ordine di servizio N. 59

Servizio doganale. - Merci provenienti dall'Austria. - Pagamenti.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato riprodotto il Decreto Ministeriale 25 febbraio 1933, riguardante la revoca delle disposizioni relative ai pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Austria.

Di conseguenza restano abrogate le disposizioni emanate con l'O. S. n. 173/1932.

Ordine di servizio N. 60

Fornitura di biglietti a cartoncino, fascicolo, ecc.

A partire dal 1° aprile 1933-XI, la stamperia dei biglietti a cartoncino delle Ferrovie dello Stato, attualmente gestita dalla Ditta G. Colombo, verrà affidata all'Istituto Nazionale di Previdenza a Credito delle Comunicazioni.

Dalla data medesima le stazioni ed agenzie della rete dovranno perciò trasmettere le richieste mod. Ci 206, dei biglietti a cartoncino, al detto Istituto al quale dovranno altresì essere restituite le richieste medesime quietanzate, nonchè le cassete in ferro utilizzate per la spedizione dei biglietti e segnalate le eventuali irregolarità di stampa riscontrate.

La stamperia ha sede in Roma al Viale Angelico N. 3 e l'indirizzo da usare per le richieste e la corrispondenza è il seguente: «*Stamperia Biglietti Ferrovie dello Stato - Roma Termini*».

Dalla stessa decorrenza 1° aprile 1933, la fornitura di tutti i rimanenti biglietti, a fascicolo, foglietto e libretto, nonchè le marche per la convalidazione dei biglietti gratuiti, i bollettari noleggio cuscini, i cartellini di prenotazione posti nelle vetture, i blocchetti in semi-cartone per le stazioni della linea metropolitana di Napoli e pel tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia e Venezia Marghera, sarà eseguita esclusivamente a cura del Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste mod. C: 206.

Anche per le forniture di biglietti eseguite anteriormente al 1° aprile 1933, la corrispondenza e le pratiche relative dovranno essere svolte con la «Stamperia biglietti Ferrovie dello Stato» per quanto riguarda i biglietti a cartoncino e con il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze per tutte le altre specie di biglietti.

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce quelli N. 129/1923 e 31/1929.

Distribuito agli agenti delle classi, 3, 5, 8, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 61

Impianto di un nuovo doppio binario di corsa fra le stazioni di Rho e di Milano Certosa. Modificazioni del piazzale della stazione di Rho. Modificazioni ai posti di blocco tra Rho e Milano Certosa.

Il giorno 27 ottobre 1932-X è stato attivato il nuovo doppio binario di corsa, elettrificato con terza rotaia, fra le stazioni di RHO e MILANO CERTOSA.

Il nuovo doppio binario viene percorso normalmente dai treni elettrici (linea Porto Ceresio - Varese - Milano); mentre il doppio binario preesistente viene percorso normalmente dai treni a vapore (linee: Domodossola - Milano, Luino - Milano e Torino-Milano).

DESCRIZIONE DELLA NUOVA LINEA.

A partire dalla stazione di Milano Certosa e per il tratto compreso fra la stazione medesima ed il Km. 10 + 700 circa, il predetto doppio binario si svolge a valle di quello preesistente, allo stesso piano e ad esso esattamente parallelo.

Prosegue deviando lievemente a valle con curve di raggio minimo di m. 700 e discendendo colla pendenza massima del 5,5 ‰. Al Km. 11 + 600 sottopassa i binari esistenti mediante manufatto a due luci, ciascuna della lunghezza di m. 45 e della larghezza di m. 5, portandosi da valle a monte del rilevato preesistente.

Sale poi con pendenza del 5,5 ‰ e raggiunge il piano dell'attuale doppio binario al Km. 13 + 000, dal qual punto si mantiene a monte, esattamente parallelo alla preesistente linea, fino alla stazione di Rho.

In tale stazione, tanto il vecchio, come il nuovo doppio binario, corrono indipendenti fino a Bivio Rho, trasformato in *Doppio Bivio Rho* per consentire diversi istradamenti.

La velocità massima dei treni che percorrono, in entrambi i sensi, la nuova linea è stabilita, *sino a nuovo avviso in Km. 80 all'ora.*

Tutti i treni dispari e pari della linea Gallarate - Rho non devono superare la velocità di Km. 70 all'ora nel transitare sugli scambi del Bivio Rho.

STAZIONE DI RHO.

In conseguenza dell'impianto del suddetto nuovo doppio binario nel piazzale della Stazione di Rho vennero apportate alcune modificazioni consistenti principalmente nella aggiunta di due nuove linee di corsa e di diversi altri impianti per servizio viaggiatori.

Il programma di servizio dei binari di stazione in dipendenza di tali aggiunte resta così modificato:

— il I ed il II, per tutta la lunghezza della stazione, vengono adibiti a binari di corsa dei treni elettrici;

— il III ed il VI, sono destinati alle precedenze dei treni dispari e pari dei treni a vapore;

— il IV ed il V, per tutta la lunghezza della stazione vengono adibiti a binari di corsa dei treni a vapore.

Gli impianti per servizio viaggiatori comprendono:

— un marciapiede intermedio fra la II e la III linea della larghezza di m. 6 e della lunghezza di m. 230 circa;

— un marciapiede perimetrale oltre la VI linea della larghezza di m. 6 e della lunghezza di m. 233 circa;

— un sottopassaggio della larghezza di m. 5, dimezzato longitudinalmente mediante cancellata in ferro su muretto di separazione, di cui una parte è adibita ad uso pubblico pedonale con relative scale di accesso, poste fuori della sede ferroviaria, per permettere agli abitanti della località di sottopassare la stazione e l'altra parte indipendente, adibita al servizio dei predetti marciapiedi;

— due edicole in cemento armato smontabili a veranda una per ciascun marciapiede a copertura delle corrispondenti scale, mancando le pensiline.

Gli impianti di sicurezza e di segnalamento sono stati pure modificati e risultano attualmente come segue:

SEGNALAMENTO.

Protezione lato Milano Certosa.

a) per i binari dei treni elettrici:

— un semaforo di 1ª categoria di protezione a piantana diritta, a due ordini di ali, situato alla progressiva Km. 13+014, ed alla sinistra rispetto ai treni cui comanda. L'ala superiore (2) comanda l'ingresso dei treni in 6ª linea; l'ala inferiore (4), accoppiata ad un'ala di avviso (3) del successivo semaforo di partenza (7-8), comanda l'ingresso in 2ª linea.

Detto semaforo è preceduto alla progressiva Km. 12+226 da un semaforo a piantana diritta ad un'ala di avviso (1) situato, per ragioni di visibilità, alla destra dei treni cui comanda;

b) per i binari dei treni a vapore:

— un semaforo di 1ª categoria, a sbalzo, a 3 ordini di ali, posto alla progressiva Km. 13+014 ed alla sinistra rispetto ai treni cui comanda.

L'ala superiore (6) comanda l'ingresso in 6ª linea; l'ala intermedia (8), che è accoppiata all'ala di avviso (7) del successivo semaforo di partenza ((9-10) (partenze verso Rho), comanda l'ingresso in 5ª linea; l'ala inferiore (9) comanda l'ingresso ai binari del fascio merci.

Detto semaforo è preceduto alla progressiva Km. 12+226 da un semaforo a piantana diritta ad un'ala di avviso (5) situato alla sinistra dei treni cui comanda.

Partenze per Milano Certosa.

a) un semaforo, a piantana diritta, a due ordini di ali, posto alla progressiva Km. 13+331 ed alla sinistra dei treni cui comanda; l'ala superiore (10) comanda le partenze dal 3° e dal 4° binario dei treni diretti a Milano Certosa sul binario di corsa dispari dei treni elettrici; l'ala inferiore (11) comanda le partenze dal 3° e dal 4° binario dei treni diretti, pure a Milano Certosa, sul binario di corsa dispari dei treni a vapore;

b) un semaforo a sbalzo ad un'ala (12), posto alla progressiva Km. 13+334 ed alla sinistra dei treni cui comanda, per le partenze dei treni dalla 1ª linea F. V. sul binario T. E.

Protezione lato cab. B (Doppio Bivio Rho).

a) un semaforo di 1ª categoria, a piantana diritta a ferisce; l'ala superiore (1) comanda l'ingresso in 3ª linea, l'ala sinistra del binario di corsa dei treni elettrici ai quali si riferisce; l'ala superiore (1) comanda l'ingresso in 3ª linea, l'ala inferiore (2), che porta accoppiata un'ala d'avviso (3) del successivo semaforo di partenza, comanda l'ingresso in IV linea;

b) un semaforo di 1ª categoria a piantana diritta a due ordini di ali, posto alla progressiva Km. 13+964 ed alla sinistra del binario di corsa dei treni a vapore ai quali comanda. L'ala superiore (4), che porta accoppiata l'ala d'avviso (5) del successivo semaforo di partenza, comanda l'ingresso in 1ª linea; l'ala inferiore (6) comanda l'ingresso in 3ª linea.

Partenze verso Doppio Bivio Rho.

a) un semaforo, a due ordini di ali, ed a piantana diritta, che comanda la partenza dalla seconda linea del F. V., posto alla progressiva Km. 13+634 ed alla sinistra dei treni cui comanda. L'ala superiore (7) comanda ai treni diretti a Vittuone; quella inferiore (8) ai treni diretti a Vanzago;

b) un semaforo, a piantana diritta, a due ordini di ali, posto alla progressiva Km. 13+771 ed alla sinistra dei treni cui comanda. L'ala superiore (9) comanda ai treni diretti a Vittuone; quella inferiore (10) comanda ai treni diretti a Vanzago.

POSTO DI MANOVRA N. 1.
(Posto di Blocco N. 8 della linea Gallarate - Milano).

E' situato al Km. 13+316, e cioè a m. 228 lato Milano Certosa, dall'asse del F. V. dalla parte opposta a quest'ultimo, rispetto al fascio dei binari.

Esso è dotato:

— di 12 leve per la manovra dei segnali;

— di una serratura centrale a 11 chiavi verticali e 8 chiavi orizzontali relative ai fermascambi che assicurano i deviatoi in consegna al posto medesimo.

Riceve i consensi da Uff. Mov. C.le sui segnali 2, 4, 6, 8, 9; da Posto di Manovra 2 sui segnali 2, 4, 6, 8, 9.

Concede i consensi al Posto di Manovra 2 sui segnali 1 e 2.

E' dotato:

— di telefono in corrispondenza con Uff. Mov. e con P. M. 2;

— di ripetitori dei segnali 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9.

POSTO DI MANOVRA N. 2.

E' situato al Km. 13+651, e cioè a m. 107, lato Vittuone-Vanzago, dall'asse del F. V. dalla parte opposta a quest'ultimo rispetto al fascio dei binari.

Esso è dotato:

— di 10 leve per la manovra dei segnali;

—di una serratura centrale a 4 bottoni e 18 chiavi verticali e 8 chiavi orizzontali relative ai fermascambi che assicurano i deviatoi in consegna al posto medesimo.

Riceve i consensi dall'Ufficio Mov. C.le sui segnali 1, 2, 4, 6; dal P. M. 1 sui segnali 1, 2; da Cab. B sui segnali 7, 8, 9, 10. Accorda i consensi al P. M. 1 sui segnali 2, 4, 6, 8, 9 del detto posto.

Vi sono installati un telefono corrispondente con l'Ufficio Movimento Centrale, col P. M. 1 e con la Cabina B; telefono selettivo del Dirigente Centrale.

DOPPIO BIVIO RHO

Segnalamento.

Protezione lato Vittuone.

Un semaforo di 1ª categoria, a piantana diritta a due ordini di ali (2-3/5) accoppiate, posto alla progressiva Km. 15+088 della linea Novara-Rho e alla sinistra dei treni cui comanda. L'ala superiore (2-3) accoppiata ad un'ala di avviso (4) del successivo sefamoro di protezione (4-6) comanda l'ingresso tanto ai binari del fascio merci quanto al binario dispari di corsa T. E.; l'ala inferiore (5), accoppiata ad un'ala di avviso (6) del successivo semaforo (1-2), comanda l'ingresso ai treni sul binario dispari di corsa T. V.

Detto semaforo è preceduto alla progressiva Km. 16+098 da un semaforo a piantana diritta, ad un'ala d'avviso (1) posto alla sinistra rispetto ai treni cui comanda.

Protezione lato Vanzago.

Un semaforo a sbalzo, a tre ordini di ali (8-9-11), situato sulla linea Rho-Gallarate, alla progressiva Km. 0+348 (a partire dal Doppio Bivio Rho) e alla sinistra dei treni cui comanda. L'ala superiore (8) comanda ai treni diretti al fascio merci; l'ala di mezzo (9), che è accoppiata ad un'ala di avviso (10) del successivo semaforo (ali 4-6), comanda ai treni diretti al F. V. sul binario dispari di corsa T. E.; l'ala inferiore (11) che è pure accoppiata ad un'ala di avviso (12) del successivo semaforo di protezione (1-2) comanda ai treni diretti al F. V. sul binario dispari di corsa T. V.

Detto semaforo è preceduto dalla progressiva Km. 1+263 da un semaforo a piantana diritta di avviso (7) posto alla sinistra rispetto ai treni cui comanda.

Partenze dal Fascio Merci verso Bivio Rho.

Un semaforo a piantana diritta, a due ordini di ali, posto alla progressiva Km. 14+471 ed alla destra rispetto ai treni cui comanda. L'ala superiore (23) comanda le partenze dal fascio merci verso Vittuone; l'ala inferiore (24) comanda le partenze dal fascio merci verso Vanzago.

Partenze dal binario precedenze pari (9°) verso Bivio Rho.

Un semaforo a sbalzo, a due ordini di ali, posto alla progressiva Km. 14+401 e alla sinistra dei treni cui comanda. L'ala superiore (25) comanda le partenze dalla 9ª linea (binario precedenze pari) per Vittuone; l'ala inferiore (26) comanda le partenze, pure dalla 9ª linea, (binario precedenze pari) per Vanzago.

CABINA B.

Posto di blocco N. 9.

E' ubicata dalla parte opposta al F. V. rispetto al fascio dei binari ed al Km. 14+468, cioè a m. 924 lato Vittuone-Vanzago dall'asse F. V. stesso.

Essa è dotata:

— «di un apparato idrodinamico di 30 leve, che manovra i deviatoi 15-16-20, i segnali di protezione del Doppio Bivio Rho ed i segnali di partenza dal Fascio Merci e dal binario di precedenza pari (IX);

— di una serratura centrale a 14 bottoni e 19 chiavi relative ai fermascambi F. S. che assicurano i deviatoi con manovra a mano;

— di due istrumenti di corrispondenza con il posto di blocco N. 10 (Vanzago, linea Gallarate) e con il posto di blocco N. 37 (Vittuone, linea Torino).

Riceve i consensi dall'Ufficio Movimento C.le sui segnali 2, 3, 5, 8, 9, 11; accorda i consensi al P. M. N. 2 sui segnali 7, 8, 9, 10.

Nella cabina sono istallati:

— i ripetitori della posizione dei segnali di protezione del Doppio Bivio Rho;

— il telefono selettivo del Dirigente Centrale;

— un telefono corrispondente con: Uff. Mov. C.le, P. M. 2, Uff. Mov. Parco, Vittuone; garetta (P. M. 3) cui seguente capoverso;

— un telefono corrispondente con Vanzago e con P. L. strada comunale verso Vanzago.

Gli impianti di sicurezza della cabina B sono completati dai seguenti, sistemati in una garetta (Posto di manovra N. 3) ubicata a m. 220 dalla cabina medesima lato Doppio Bivio Rho:

a) un istrumento a chiavi F. S. marca 68 e 69 di consenso sui segnali 23 e 25 di Cabina B e sulle leve 27, 29, e 28 di Cabina B (segnali 7, 9 e 10 del Posto di manovra 2);

b) tre serrature a chiavi F. S. marca 69, 70 e 71 di consenso sui segnali 2, 3, 5, 8, 9, 11, 24, 26 di Cabina B e sulla leva 30 di Cabina B (segnale 8 del Posto di manovra 2);

c) un telefono che corrisponde con la Cabina B.

UFFICIO MOVIMENTO CENTRALE
Km. 13+544 (F. V.).

Accorda i consensi al posto di manovra N. 1 sui segnali N. 2, 4, 6, 8, 9; al posto manovra N. 2 sui segnali 1, 2, 4, 6; alla cabina B sui segnali 2, 3, 5, 8, 9, 11.

E' dotato: di ripetitori dei segnali 2, 4, 6, 8, 9 del P. M. 1; 1, 2, 4, 6 del P. M. 2; 2/3, 5, 8, 9, 11 di cabina B;

— di un telefono corrispondente con P. B. 7; P. M. 1; P. M. 2; cabina B e Uff. Mov. Parco;

— di altro telefono con Sottostazione Elettrica;

— del selettivo col Dirigente Centrale;

— del telefono automatico (251) allacciato al Centralino di Milano C.le;

— di un telefonoforo coll'Uff. Movimento Novara.

UFFICIO MOVIMENTO PARCO.

E' posto alla progressiva Km. 14+499 dalla stessa parte del F. V.

Il Dirigente è alla dipendenza di quello dell'Ufficio Movimento Centrale col quale è collegato a mezzo telefono; sorveglia le manovre al Fascio merci; licenzia i treni pari dal fascio merci e dal binario di precedenza; sorveglia il servizio deviatoi relativo alla cabina B.

POSTI DI BLOCCO FRA MILANO CERTOSA E RHO.

Con l'attivazione del nuovo doppio binario di corsa sono stati soppressi i preesistenti posti di blocco N. 7 e N. 6 della vecchia linea fra Rho e Milano Certosa, ubicati rispettivamente al Km. 11+638 e al Km. 8+771 (vecchie progressive).

In loro vece è stato attivato un nuovo posto di blocco intermedio ubicato alla progressiva Km. 10+170 che serve tanto il doppio binario treni elettrici quanto il doppio binario treni a vapore. Tale posto di blocco per ambedue le linee è contrassegnato col n. 7.

Inoltre dalla data di attivazione del nuovo doppio binario il preesistente posto di blocco N. 5 bis) (cabina D di Milano Certosa) ha assunto la nuova denominazione di posto di blocco n. 6.

DESCRIZIONE DEL NUOVO POSTO DI BLOCCO N. 7 (Km. 10+170).

E' dotato dei seguenti istrumenti di corrispondenza di blocco:

N. 1 con la cabina D di Milano Certosa per i treni percorrenti i binari di corsa T. V.;

N. 2 con la cabina D di Milano Certosa per i treni percorrenti i binari di corsa T. E.;

N. 3 col Posto di manovra N. 1 di Rho (P. B. N. 8) per i treni percorrenti i binari di corsa T. E.;

N. 4 col Posto di manovra N. 1 di Rho (P. B. N. 8) per i treni percorrenti i binari di corsa T. V.

E' dotato:

— di telefono con posto di blocco N. 6 e con Ufficio Movimento Centrale;

— di telefono con la T. E.;

— di telefono selettivo col Dirigente Centrale.

SEGNALAMENTO.

Protezione lato Milano Certosa.

a) per i binari di corsa T. E. — Treni pari:

— da un semaforo a sbalzo ad un'ala di 1ª categoria situato alla progressiva Km. 10+146 e preceduto a m. 900 dal corrispondente semaforo pure a sbalzo ad un'ala d'avviso alla progressiva Km. 9+246. Entrambi i segnali sono situati alla sinistra dei treni cui comandano;

b) per i binari di corsa T. V. — Treni pari:

— da un semaforo a piantana diritta ad un'ala di 1ª categoria situato alla progressiva Km. 10+146, preceduto a m. 900 dal corrispondente semaforo ad un'ala d'avviso a piantana diritta situato alla progressiva Km. 9+246. Entrambi i segnali sono situati alla sinistra dei treni cui comandano.

Protezione lato Rho.

a) per i binari di corsa T. V. — Treni dispari:

— da un semaforo a sbalzo ad un'ala di 1ª categoria situato alla progressiva Km. 10+194 preceduto a m. 900 dal corrispondente semaforo d'avviso, pure a sbalzo, alla progressiva Km. 11+094. Entrambi i segnali sono posti alla sinistra dei treni cui comandano;

b) per i binari di corsa T. E. — Treni dispari:

— da un semaforo di 1ª categoria a piantana diritta si-

tuato alla progressiva Km. 10+194 preceduto a m. 900 dal corrispondente semaforo ad un'ala d'avviso a sbalzo alla progressiva Km. 11+094. Entrambi i segnali sono posti alla sinistra dei treni cui comandano.

Tutti e quattro i semafori d'avviso del nuovo posto di blocco N. 7 sono ripetuti in cabina a mezzo di indicatore a tre posizioni tipo Castelli.

ILLUMINAZIONE SEGNALI.

Tutti i segnali della stazione di Rho sono illuminati a petrolio. Quelli del nuovo posto di blocco N. 7 sono illuminati elettricamente; quelli di avviso, inoltre sono con circuiti controllati dall'apposito quadro nelle cabine di manovra.

Ordine di servizio N. 62

Abolizione del presenziamento nella fermata di Grumo.

Dal giorno 1° aprile 1933-XI, la fermata di Grumo della linea Trento T. V.-Malé non verrà più presenziata dal personale.

Dalla data suindicata il servizio viaggiatori e bagagli, in detta località, sarà disimpegnato con le moladità e norme indicate nell'O. S. 105/1932 relativo alla soppressione del presenziamento di altre fermate e case cantoniere.

La fermata di Grumo verserà, con le consuete modalità al Controllo Viaggiatori e Bagagli, i biglietti inutilizzati alla data suddetta nonchè le pubblicazioni di servizio in dotazione.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I[a] del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 50, di contro al nome di Grumo, nella 1[a] colonna cancellare la lettera *t* e nelle colonne 7 ed 8 aggiungere il richiamo (Z), cancellando, nella colonna 8, il richiamo (1) e la corrispondente nota in calce alla pagina stessa.

Analoghe modificazioni saranno da apportare nelle altre pubblicazioni di servizio nelle quali risultassero indicate le abilitazioni della suddetta fermata.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 63

Piombatura degli apparecchi di sicurezza.

Nelle istruzioni per l'esercizio col sistema di blocco Cardani ed in quelle compilate recentemente per l'esercizio degli apparati centrali (O. S. N. 192 - Bollettino Ufficiale N. 39 del 29 settembre 1932-X) sono stabilite le norme di massima da seguire rispettivamente per la piombatura degli istrumenti di blocco e di altri dispositivi facenti parte di apparati centrali.

Per uniformare e disciplinare l'applicazione e l'uso dei piombi negli impianti di blocco, segnalamento e di sicurezza in genere, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni a partire dalla data che verrà fissata con successivo Ordine di Servizio:

1° In tutti gli impianti di apparati centrali, di blocco e di sicurezza in genere, vi sono determinati apparecchi o loro parti che devono essere spiombati solo dagli operai addetti alla manutenzione, ed altri che possono invece, sotto determinate cautele, essere spiombati anche dagli agenti addetti alla manovra degli impianti.

La specificazione degli uni e degli altri deve essere stabilita, per ogni impianto, nelle Istruzioni di dettaglio che devono essere compilate in base all'Ordine di Servizio N. 192 suddetto.

In linea di massima il personale delle stazioni e delle cabine viene autorizzato, in determinate circostanze e subordinatamente all'osservanza di speciali precauzioni da precisarsi nelle anzidette istruzioni di dettaglio, a spiombare e ripiombare:

a) i bottoni di sbloccamento artificiale degli strumenti di blocco e di consenso;

b) i bottoni di liberazione artificiale dei collegamenti elettromeccanici applicati alle leve degli apparati centrali idrodinamici;

c) i tasti di liberazione artificiale per riportare in posizione normale le leve dei segnali o quelle indicatrici di istradamento degli apparati centrali elettrici, nel caso in cui, per una causa qualsiasi, l'azione del treno sui dispositivi di liberazione non abbia avuto efficacia;

d) i tasti di sbloccamento o di shunt per la manovra delle leve di deviatoio in caso di guasti al corrispondente circuito di binario di immobilizzazione;

e) i tasti di shunt eventualmente esistenti per eliminare, in casi eccezionali, la condizione, inserita nei dispositivi di immobilizzazione delle leve di manovra dei segnali, relativa allo stato di liberazione dei circuiti di binario inclusi nello istradamento;

f) i commutatori per il passaggio dalla accensione della lampada normale a quella della lampada di scorta negli impianti di illuminazione elettrica dei segnali;

g) le chiavi di scorta dei fermadeviatoi e serrature sulle apposite rastrelliere.

Sono invece di esclusiva competenza del personale operaio addetto alla manutenzione, le piombature e spiombature dei seguenti apparecchi ed accessori:

a) relais, ripetitori e apparecchi analoghi;

b) coperchi degli istrumenti di blocco e di consenso, dei collegamenti elettromeccanici su leva, ecc.;

c) coperchi delle scatole di serratura degli apparati centrali;

d) pannelli di chiusura dei banchi delle leve degli apparati centrali elettrici;

e) coperchi delle serrature centrali a chiave, delle serrature a catenaccio, fermadeviatoi, ecc.;

f) coperchi delle scatole di smistamento cavi, quadri ripartitori e altri accessori del genere;

g) armadi di custodia dei relais;

h) robinetti vari degli apparati centrali idrodinamici, ecc., ecc.

2° Le piombature di esclusiva competenza del personale operaio addetto alla manutenzione degli impianti, devono essere eseguite con piombi senza aletta, e con lo speciale filo di ottone con rivestimento ad elica.

Invece le piombature che possono essere tolte e ripristinate dal personale delle cabine e delle stazioni dovranno essere eseguite con spago e con gli speciali piombi ad aletta, numerati progressivamente, che ogni cabina, posto di manovra, ecc. dovrà avere in dotazione.

Tale norma permette di porre in evidenza la distinzione di cui al punto 1) fra apparecchi che possono o meno essere spiombati dal personale di manovra.

3° Gli operai della manutenzione, per piombare un apparecchio, devono sempre usare la apposita tenaglia della pro-

pria cassa attrezzi, si tratti dell'uno o dell'altro dei tipi di piombi indicati al precedente punto 2).

I punzoni della suddetta tenaglia dovranno essere marcati l'uno con la sigla $\frac{I}{E\,S}$, l'altro col numero della cassa attrezzi in dotazione all'operaio.

Il personale di cabina o di stazione dovrà invece usare per le piombature l'apposita tenaglia che ciascun posto deve avere in dotazione; tenaglia i cui due punzoni dovranno portare ciascuno le lettere PP (piombo provvisorio).

4° Ciascuna cabina, posto di manovra, ecc. che ha in esercizio apparecchi che possono essere spiombati anche dal personale di manovra, dovrà avere in consegna una serie di piombi portanti impresse sulla aletta laterale, da un lato la lettera iniziale del Compartimento (T. M. V. Tr. G. B. A. F. R. N. Ba. Re. P. C.) e dall'altra il numero progressivo del piombo da 1 a 10, da 1 a 50 o da 1 a 100 a seconda del numero dei piombi costituenti la serie.

Gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento, o, dove questi non esistono, gli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori in sede di Compartimento, devono curare la punzonatura delle alette e la formazione delle serie di piombi da consegnare alle varie cabine. Ciascuna serie dovrà essere costituita da 10, 50 o 100 piombi a seconda della minore o maggiore frequenza delle spiombature che si effettuano nel posto al quale la serie è destinata. I piombi di ciascuna serie saranno infilati, nell'ordine del loro numero progressivo, con una cordicella, la quale verrà annodata tra un piombo e il successivo in modo da permettere di togliere i piombi uno per volta, tagliando la cordicella, senza pericolo che i rimanenti abbiano a sfilarsi dalla cordicella stessa.

5° Il personale delle Stazioni o delle cabine che si trova nella necessità di effettuare la spiombatura di uno degli apparecchi che esso è autorizzato a spiombare secondo le Istruzioni di dettaglio sopra indicate, deve, subito dopo effettuata l'operazione che ha richiesto la spiombatura, procedere alla ripiombatura prelevando dalla serie di piombi in dotazione, il piombo portante il numero più basso ed applicando questo con le proprie tenaglie.

Della spiombatura e successiva ripiombatura dovrà immediatamente essere apposta annotazione sul modulo M. 125, o M. 125 *bis*, se trattasi rispettivamente di istrumenti di blocco Cardani o di apparecchi di blocco a settori, oppure sul mod. M. 125 a) se trattasi di altri dispositivi.

L'annotazione da praticarsi sul Mod. M. 125 e M. 125 *bis* è la seguente:

« Spiombato . . . . (indicare l'apparecchio) . . . . . per . . . . (indicare il motivo). Ore . . . Rimpiombato ore . . . con piombo N. . . . . . ».

Le annotazioni da praticarsi sul Mod. M. 125 a) sono le seguenti:

Se trattasi di apparecchi di apparati centrali elettrici tipo A. E. G. o tipo C. I. W. F. S., le annotazioni sono quelle risultanti per le varie operazioni nelle Parti II delle Sezioni 1ª e 2ª del Libro III delle Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali di cui il suindicato Ordine di Servizio N. 192.

Se trattasi di collegamenti elettromeccanici applicati ad apparati idrodinamici o Saxby, l'annotazione deve essere la seguente:

«Spiombato tasto di liberazione artificiale C. E. M. applicato alla leva N. . . . per . . . . (indicare il motivo). Ore . . . Rimpiombato ore . . . con piombo N. . . . ».

Se trattasi infine di altri apparecchi non compresi fra quelli suindicati, l'annotazione dovrà indicare successivamente l'apparecchio che viene spiombato, il motivo e l'ora dello spiombamento, l'ora della ripiombatura e il numero del piombo apposto.

6° I piombi applicati dal personale delle stazioni o delle cabine e portanti di conseguenza impresse dalle due parti la sigla P. P. (piombo provvisorio), hanno carattere di provvisorietà e devono perciò essere sostituiti dall'operaio al più presto possibile ed, in ogni caso, alla prima visita che egli fa all'impianto.

Gli operai della manutenzione, nel provvedere alla ripiombatura dei tasti, bottoni, ecc., che sono stati spiombati dal personale delle stazioni o delle cabine, devono usare i piombi numerati che ha in consegna la cabina o il posto di manovra e devono farne annotazione nei mod. M. 125, M. 125bis o M. 125 a) a seconda che trattisi di apparecchi di blocco Cardani o a settori o di altro apparecchio di sicurezza, usando la seguente formula:

« Sostituito piombo provvisorio N. . . . . applicato dal deviatore (o guardablocco o dirigente) al . . . . (indicare l'apparecchio cui il piombo è applicato) con piombo N. . . . ore . . . Piombo N. . . . . usato, consegnato al deviatore (o guardablocco o dirigente) ».

7° Se un operaio deve, per ragioni del proprio servizio, spiombare uno di quei meccanismi che possono essere spiombati anche dal deviatore, dovrà usare per la ripiombatura un piombo ad aletta, prelevandolo dalla scorta esistente in cabina e fare sul mod. M. 125, M. 125 bis o M. 125 a) la seguente annotazione:

« Spiombato . . . . . (indicare l'apparecchio) per manutenzione ore . . Rimpiombato con piombo N. . . ore . . . Piombo N. . . . usato, consegnato al deviatore (o guardablocco o dirigente) ».

I piombi sostituiti dall'operaio devono essere, da questi dati in consegna al deviatore (o guardablocco o dirigente) consegna che risulta appunto dalla suddetta annotazione sui Mod. M. 125, M. 125 *bis* o M. 125 a) e che deve essere firmata dall'operaio e controfirmata dal deviatore (o guardablocco o dirigente).

8° Nelle Stazioni i deviatori devono provvedere al più presto e, ad ogni modo, non oltre il proprio turno di servizio al versamento dei piombi tolti d'opera al dirigente che li terrà a disposizione per eventuali verifiche, per un congruo periodo di tempo.

Nei posti di blocco o nei bivi in piena linea, dove non esiste dirigente, i piombi usati devono essere raccolti entro apposite cassettine, piombate a cura dell'Ufficio Impianti Elettrici e Segnalamento e, dove questi non esistono, dalle Sezioni Lavori.

9° Quando nella cabina o nel posto di movimento, la serie dei piombi numerati è prossima ad essere esaurita, il personale addetto alla manutenzione dovrà tempestivamente consegnare alla cabina o posto di manovra, un'altra serie completa di piombi, serie che il deviatore (o guardablocco o dirigente) dovrà cominciare ad usare soltanto dopo di avere ultimata la serie precedente.

Di tale consegna dovrà essere fatta annotazione sul Mod. M. 125, M. 125 *bis* e M. 125 a) con la formula: « Ore . . . consegnata nuova serie di N. . . . piombi numerati », firmata dall'operaio e controfirmata dal deviatore (o guardablocco o dirigente).

10° *Il personale delle cabine, posti di movimento, ecc. deve astenersi assolutamente dal manomettere, per qualsiasi ragione, i piombi senza aletta e deve dare immediato avviso appena si accorga che uno o più di tali piombi siano, per una accidentalità qualunque, venuti a mancare, o a trovarsi in condizioni tali da non garantire la chiusura del meccanismo cui sono applicati.*

* * *

Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento e, dove questi non esistono,gli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori in sede di Compartimento, provvederanno:

a) alla apposizione di piombi con aletta a tutti i dispositivi che possono essere spiombati dal personale delle stazioni e delle cabine. Tali piombi dovranno portare sull'aletta, da un lato la lettera iniziale del Compartimento e dall'altro la cifra O;

b) alla consegna alle Cabine, posti di manovra, di consenso ecc. delle serie di piombi numerati per le successive ripiombature.

Di quanto sopra dovrà essere fatta annotazione sui Mod. M. 125, M. 125 *bis* o M. 125 a) con la formula: « Ore . . . ultimata piombatura iniziale con piombi ad aletta n. O dei seguenti apparecchi . . . . Consegnata prima serie di N. . . . piombi numerati ». Tale annotazione dovrà essere firmata dall'operaio e controfirmata dal deviatore (o guardablocco o dirigente).

Non è necessario che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, vengano sostituiti anche i piombi senza aletta che possono essere tolti solo dal personale operaio della manutenzione. I dispositivi cui i piombi in parola sono applicati saranno piombati con la nuova siglatura e con la cordicella metallica, alla prima occasione che l'operaio avrà di spiombare, per ragioni di manutenzione, i dispositivi stessi.

Resta però bene inteso che tali piombi senza alette benchè punzonati con sigle diverse da quelle prescritte dalle nuove norme, e anche se applicati con semplice spago, *non dovranno, per alcun motivo, essere manomessi dal personale delle cabine, posti di movimento ecc.*

Gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento e, dove questi non esistono, gli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori provvederanno inoltre affinchè, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, gli operai della manutenzione, le Cabine, posti di manovra, di consenso ecc., abbiano già in dotazione le tenaglie con le nuove sigle sui punzoni.

Gli Uffici stessi terranno nota del giorno in cui la tenaglia con le nuove sigle viene consegnata ad ogni singolo operaio; così pure per le varie cabine, posti di manovra ecc., si dovrà far risultare sui Mod. M. 125, M. 125 *bis* o M. 125 a) il giorno in cui vengono consegnate le tenaglie con i punzoni modificati.

* * *

Gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento e, dove questi non esistono, le Sezioni Lavori, invieranno al più presto e in ogni caso non oltre un mese dalla data del presente ordine di Servizio, al Servizio Lavori, le richieste dei materiali occorrenti per attuare le disposizioni di cui sopra, e cioè tenaglie, piombi con o senza aletta e filo di ottone con rivestimento ad elica.

Per quanto riguarda le tenaglie dovranno essere richieste quelle occorrenti per completare eventualmente la dotazione dei vari posti e quelle strettamente necessarie per potere modificare i punzoni di quelle in esercizio in un tempo non maggiore di due mesi.

Per quanto riguarda i piombi si dovrà tenere conto, per le richieste, del fabbisogno immediato e di quello per tutto l'anno in corso.

Gli Uffici suddetti, oltre alla modifica alle tenaglie provvederanno, subito dopo ricevuti i materiali, alla punzonatura delle alette dei piombi e alla formazione delle serie da distribuire alle varie cabine, posti di movimento ecc.

Gli Uffici stessi sono tenuti ad informare il Servizio Lavori quando tutti i suddetti lavori preparatori saranno ultimati affinchè possa venire fissata con apposito Ordine di Servizio la data di entrata in vigore delle nuove norme per la piombatura degli apparecchi di sicurezza.

* * *

Il presente Ordine di servizio dovrà essere distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 50, 51, 53, 56, 58 e 59.

Gli agenti che riceveranno il presente Ordine di servizio rilasceranno, al proprio superiore immediato, regolare ricevuta da conservarsi nelle posizioni personali degli agenti medesimi.

Le Sezioni Movimento e Lavori, e gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento, si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano stati forniti di un esemplare dell'ordine di servizio e che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Ordine di servizio N. 64

Trasporti da valori da e per le stazioni di Roma S. Lorenzo e Roma Termini.

A partire dal giorno 25 marzo 1933-XI, la stazione di Roma S. Lorenzo viene disabilitata dal servizio dei trasporti di numerario, carte valori e oggetti preziosi ecc., i quali dovranno essere spediti o indirizzati a Roma Termini anche se per i medesimi non sia richiesto l'inoltro con i treni accelerati o diretti.

Di conseguenza, nella parte I[a] del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929-VII), si dovrà:

— in calce alla pagina 83 aggiungere alla nota (9) il seguente capoverso:

d) i trasporti di numerario, carte valori e oggetti preziosi ecc.

In calce alla pagina 84 aggiungere alla nota (1) il seguente capoverso:

f) ai trasporti di numerario, carte valori e oggetti preziosi anche se non paganti le soprattasse previste per l'inoltro coi treni accelerati e diretti.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Comunicato

Esclusione dalle gare.

Con decreto N. 1891 del 28 febbraio 1933 S. E. il Ministro per le Comunicazioni ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato l'appaltatore Pizzarotti Gino fu Pietro, residente a Ponte Taro (Parma).

Il Direttore Generale
VELANI.

Appendice N. 10 all'Ordine generale N. 2-1924.

Indennità di malaria.

In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ed in seguito a revoca della dichiarazione di malaricità di alcuni Comuni del Regno, od in base agli accertamenti sanitari eseguiti nei riguardi della infezione palustre, la classificazione malarica delle linee:

Roma-Grosseto-Pisa (38);
Pescara C.-Foggia-Bari-Otranto (73);
Chilivani-Porto Torres (134);

stabilita dall'Ordine generale n. 2-1924, e successive Appendici, è modificata come risulta dall'unito Allegato A; mentre le linee:

Pisa-Livorno (32) e
Vada-Livorno ((33);

dovranno essere depennate dalle suddette pubblicazioni perchè divenute interamente salubri.

Anche il tratto della linea Modena-Verona (43) situato tra le progressive chilometriche 29+289 e 34+000, ed il Cantiere iniezioni legnami di Livorno ed il binario che raccorda il medesimo alla linea Pisa-Livorno, non dovranno più essere considerati ubicati in malaria.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati col Decreto Ministeriale 7 marzo 1933, n. 1935 — è assegnata la decorrenza del 1° marzo c. a., agli effetti dell'art. 30 delle predette Disposizioni.

Allegato A all'Appendice N. 10 all'Ordine generale N. 2 - 1924.

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui all'allegato A all'Ordine generale N. 2 - 1924.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	case cantoniere dalla	case cantoniere alla	
Roma-Grosseto-Pisa — 38 —	187+644	198+650	11+006	Grosseto	188+609	198+638	*grave*
	198+650	272+900	74+250	Montepescali - Giuncarico - Gavorrano - Scarlino - Follonica-Vignale Riotorto-Campiglia M.-S. Vincenzo - Castagneto Carducci	199+548	371+956	*lieve*
	282+100	285+105	3+005	—	283+101	284+413	*lieve*
	293+840	294+740	0+900	Castellina Marittima	—	—	*lieve*
Pescara C. - Foggia - Bari - Otranto — 73 —	350+661	354+349	3+685	Pescara P.N.-Pineta di Pescara	350+986	353+817	*lieve*
	363+058	363+226	0+178	—	363+123		*lieve*
	372+638	373+399	0+766	—	373+048		*lieve*
	374+804	375+686	0+882	—	374+851		*lieve*
	377+508	378+827	1+319	S. Vito Lanciano	377+760		*lieve*
	387+206	392+958	5+752	Torino di Sangro	387+731	392+668	*grave*
	395+690	406+515	10+825	Casalbordino - Lebba	396+170	406+251	*grave*

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	case cantoniere dalla	case cantoniere alla	
	406+515	414+734	8+219	Vasto	407+353	414+243	*lieve*
	414+734	421+662	6+928	S. Salvo	415+174	420+926	*grave*
	424+478	431+768	7+290	Montenero Petacciato	425+382	431+768	*grave*
	431+768	445+131	13+363	Raddoppio Coppella-Termoli	433+001	445+131	*lieve*
	445+131	522+185	77+054	Campomarino - Chieuti Serracapriola - Ripalta - Raddoppio Lesina - Poggio Imperiale - Apricena - S. Severo - Raddoppio Triolo-Rignano Garganico - Arpi	445+597	521+[illegible]19	*grave*
	522+185	525+348	3+163	—	522+897	524+121	*lieve*
Chilivani-Porto Torres — 134 —	0+000	46+142	46+142	Chilivani - Ardara - Ploaghe - Campomela - Scala di Giocca - Tissi Usini	0+998	45+794	*grave*
	46+142	46+813	0+671	Sassari	—	—	*lieve*
	46+813	66+557	19+744	S. Giovanni - Porto Torres	47+714	65+936	*grave*

Ordine di servizio N. 65

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Torino.

A datare dal 1° maggio 1933, in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Torino e di Alessandria in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Torino (vedi Decreto Ministeriale 2 agosto 1932 n. 315), la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
		1° Gruppo di Riparti (sede del capo gruppo Torino).		
TORINO	1	Bardonecchia	Torino	Ex Bivio Lagrangia (e) - Modane (e); Bussoleno (e) - Susa (i).
	2	Aosta	id.	Chivasso (e) - Aosta - Pré S. Didier (i).
	3	Chivasso	id.	Torino Dora (e) - Castelrosso (i); Castelrosso (e) - Casale Popolo (e); Chivasso (e) - Asti (e).
	4	Santhià	id.	Castelrosso (e) - S. Germano (i); Santhià (e) - Romagnano (e); Vignale (e) - Varallo (i).
	5	Novara	id.	S. Germano (e) - Bivio Rho (e); Vignale (i) - Mortara (e).
	6	Domodossola	id.	Vignale (e) - Domodossola (e); Romagnano (e) - Comignago (i); Km. 88.909 della linea di Arona.

2° Gruppo di Riparti (sede del capo gruppo Torino).

SEZIONE	RIPARTI N.	RIPARTI Denominazione	RIPARTI Sede	CIRCOSCRIZIONE
TORINO	7	Torino	Torino	Torino P. N. (i) - Bivio Sangone (i); Torino P. N. (e) - Torino Dora (i) Km. 7.500 della linea di Milano; Torino Dora (e) - Torino Vanchiglia (i); Torino Smistamento (e) - Quadrivio Zappata (i); Quadrivio Zappata (e) — Km. 1.500 della linea di Modane.
	8	Pinerolo	id.	Bivio Sangone (e) - Torre Pellice (i); Bivio Sangone (e) - Trofarello (i); Trofarello (e) - Chieri (i); Bricherasio (e) - Barge (i); Airasca (e) - Moretta (i) - Cavallermaggiore (e).
	9	Saluzzo	id.	Moretta (e) - Cuneo (e); Busca (e) - Dronero (i); Savigliano (e) - Saluzzo (e); Savigliano (i) - Fossano - Cuneo (e).
	10	Bra	id.	Trofarello (e) - Savigliano (e); Carmagnola (e) - Bra (e); Castagnole (e) - Cavallermaggiore (e).
	11	Carrù (1)	id.	Bra (e) - Ceva (e); Fossano (e) - Ceva (e).
	12	Cuneo	id.	Bastia (e) - Cuneo (e); Cuneo (i) - (Confine Nord Francese).

(1) N. B. — Avvertesi che la linea Ceva (e) - Ormea (i) presentemente assegnata al Riparto di Savona continuerà ad appartenere al Riparto di Carrù fino alla data dell'apertura della nuova linea Fossano (e) - Ceva (e) che viene compresa nella giurisdizione di quest'ultimo Riparto.

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
3° Gruppo di Riparti (sede del capo gruppo Torino).				
TORINO	13	Alessandria	Torino	Trofarello (e) - Bivio Bormida; Alessandria (e) - Valenza (e).
	14	Nizza	id.	Cantalupo (e) - Castagnole delle Lanze (i); Castagnole delle Lanze (e) - Asti (e) - Casale M. (e); Asti (e) - Nizza (e).
	15	Casale	id.	Valenza (e) - Vercelli (e); Casale (e) - Mortara (e); B. Sesia (e) - Mortara (e); Valenza (i) - Olevano (e).
	16	Mortara	Alessandria	Olevano (i) - Mortara (i) - Corsico (i); Mortara (e) - Cava Carbonara (e); Torreberetti (e) - Bivio Gravellone (e).
	17	Acqui	id.	Alessandria (e) - S. Giuseppe di Cairo (e); Acqui (e) - Nizza (e).
	18	Savona (1)	Savona	Ceva (i) - Savona L. (i) - Savona M. (i); Savona L. (e) - Vado L. (i) - Vado M. (i); S. Giuseppe di Cairo (e) - Altare (i); Ceva (e) - Ormea (i).

(1) N. B. — Avvertesi che la linea Ceva (e) - Ormea (i) presentemente assegnata al Riparto di Savona continuerà ad appartenere al Riparto di Carrù fino alla data dell'apertura della nuova linea Fossano (e) - Ceva (e) che viene compresa nella giurisdizione di quest'ultimo Riparto.

Ordine di servizio N. 66

Variazioni alle circoscrizioni dei Riparti Materiale e Trazione.

(Riferimento Ordine generale N. 5 dell'8 agosto 1929-VII).

A partire dal 1° aprile 1933 - XI i seguenti tratti di linee passano dalla circoscrizione della Sezione Materiale e Trazione di Bologna a quella del Riparto Materiale e Trazione di Rimini: Castelbolognese (e) - Lugo - Lavezzola; Faenza (e) - Ravenna; Granarolo - Lugo; Lugo - Russi.

A partire dal 1° aprile 1933-XI la tratta Avezzano (e) - Roccasecca passa dalla circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Sulmona a quella della Sezione Materiale e Trazione di Roma.

Ordine di servizio N. 67

Servizio merci nella fermata di Montenero Valcocchiara.

La fermata di Montenero Valcocchiara, della linea Sulmona-Isernia è stata disabilitata dal servizio dei trasporti a carro, a G. V. e P. V., che disimpegnava per conto esclusivo della Società Anonima « Birra d'Abruzzo ».

Di conseguenza, a pag. 63 della parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1-4-929, di contro al nome di Montenero Valcocchiara, nelle colonne 9 e 10, si dovrà sostituire il richiamo (1) con la nota (*b*) ed in calce alla pagina stessa depennare la nota (1).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, *e* 15.

Ordine di servizio N. 68

Attivazione del servizio cumulativo merci con la Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo a mezzo del transito di Viterbo P. F.

(Vedi Ordine di servizio N. 203-1932).

A datare dal 1° aprile 1933 il servizio cumulativo merci con scambio del materiale fra le Ferrovie dello Stato e la Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, ora ammesso soltanto a mezzo del transito di Fabrica di Roma, verrà attivato anche attraverso il transito di Viterbo P. F.

Conseguentemente, dalla data stessa cessa di aver vigore la disposizione di cui alla « Avvertenza » indicata con asterisco al punto 15 dell'O. S. 203, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 20 ottobre 1932, e ripetuta in calce all'allegato D all'ordine di servizio medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 12, 13 *e* 14.

Ordine di servizio N. 69

Istituzione di una tassa di trasbordo delle merci sulla ferrovia Verona-Caprino-Garda.

Dal 1° aprile 1933 i trasporti senza vincolo di peso in servizio cumulativo con la Ferrovia Verona-Caprino-Garda ed in generale quelli che richiedono il trasbordo delle merci al transito od in altro punto del percorso della predetta linea, sono soggetti alla tassa di trasbordo, per rimborso di spesa, di L. 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg., con un minimo di L. 0,20 per spedizione, aumento percentuale compreso.

In conseguenza di quanto sopra nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1° luglio 1924) a pagina 136, dopo l'indicazione « Tasse minime », dovrà farsi la seguente aggiunta:

— *Tassa di trasbordo,* seguita, nella colonna seconda, dal testo del presente ordine di servizio.

Ordine di servizio N. 70

Apertura all'esercizio dello scalo di Bologna Arcoveggio.

Col giorno 15 aprile 1933-XI, verrà attivato nelle adiacenze della stazione di Bologna Centrale un nuovo scalo per ricevimento, ricomposizione e partenza treni merci, che assumerà la denominazione di « *Bologna Arcoveggio* ».

Il nuovo impianto è ubicato a Nord-Ovest del F. V. della Stazione di Bologna Centrale ed è allacciato a questa in modo che i treni vi possono entrare direttamente, tanto se provenienti dalle linee di Firenze, Milano, Verona, Venezia, quanto se provenienti dalla linea di Ancona. Il nuovo impianto risulta così anche direttamente allacciato al Deposito Locomotive ed alla stazione di Bologna Smistamento.

Lo scalo di Bologna Arcoveggio è destinato specialmente al servizio dei trasporti ortofrutticoli.

Abilitazioni.

Il nuovo scalo sarà abilitato ai soli trasporti a carro a Grande ed a Piccola Velocità in arrivo e partenza che interessano gli stabilimenti ad essa raccordati.

Distanze chilometriche.

La tassazione dei trasporti sarà eseguita in base alle stesse distanze valevoli per la stazione di Bologna Centrale.

Contabilità e Versamenti.

Valgono le norme in vigore; i versamenti saranno eseguiti alla Cassa Compartimentale di Bologna osservando la periodicità di cui alla lettera C (ogni due giorni) dell'O. S. 184-1913.

Modificazioni da apportare alle pubblicazioni di servizio.

Nella parte Ia del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, a pagina 19, fra i nomi di Bolgheri e Bologna Centrale,, si dovrà inserire:

« Bologna Arcoveggio / Milano-Bologna / Bologna / Bologna/—/—/G (8)/P (8)/—/—/S/—/F/—/40/—/;

« (8) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, provenienti dagli stabilimenti allacciati o diretti ai medesimi ».

Nella parte IIª del prontuario suddetto si dovrà:

— alle pagine 23, 24 e 25 esporre al nome di Bologna Centrale il richiamo (5) nella tabella 92, il richiamo (3) nella tabella 95 e il richiamo (1) nelle tabelle 96 e 101, trascrivendo, poi, in calce alle tabelle stesse, col rispettivo numero di richiamo, la seguente nota:

« Le distanze da e per Bologna valgono anche per i trasporti da e per Bologna Arcoveggio ».

— a pagina 28, alla nota (1) in calce alla tabella (104) aggiungere: « nonchè per i trasporti da e per Bologna Arcoveggio ».

— a pag. 60, fra i nomi di Bolgheri e Bologna Centrale, inserire « Bologna Arcoveggio / 92.95.96.101.104/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso nelle gestioni merci e presso i Controlli si dovrà:

— nell'indice alfabetico, fra i nomi di Bolgheri e Bologna Centrale inserire « Bologna Arcoveggio /47/14 bis/ ».

— a pag. 47, progressivo 14 bis, esporre il nome di Bologna Arcoveggio con l'indicazione della distanza e dell'istradamento uguale a Bologna Centrale.

Nella parte Iª della « Prefazione Generale all'orario Generale di Servizio », edizione novembre 1931, a pagina 9, fra i nomi di Bolgheri e Bologna Centrale, inserire « Bologna Arcoveggio / LP-v. b./B./72, 73, 74, 75/.

Il presente O. S. unitamente alla descrizione degli impianti verrà distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 e 15 nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Bologna, Milano, Venezia, Firenze e Ancona, anche a quelli delle classi 4, 6, 9, 12, 31 e 33.

Ordine di servizio N. 71

Apertura all'esercizio della deviazione a doppio binario della linea Genova P. P.-La Spezia fra le stazioni di Sestri Levante e Framura

Il giorno 28 ottobre 1932-Anno X - è stata aperta all'esercizio la deviazione della linea Genova P. P.-La Spezia a doppio binario fra le stazioni di Sestri Levante e Framura.

Detta tratta, a scartamento normale, ha origine dai deviatoi estremi lato La Spezia della stazione di Sestri Levante progressiva km. 45+118, e termine nella nuova Stazione di Framura, progressiva km. 60+744.

Per le eventuali modificazioni alle distanze chilometriche della linea Genova-Pisa sarà provveduto con successiva pubblicazione.

Il presente O. S. unitamente alla descrizione degli impianti verrà distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 *e* 15 *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Genova e Firenze, anche a quelli delle classi* 4, 6, 9, 12, 31 *e* 33.

Ordine di servizio N. 72

Attivazione del doppio binario tra le stazioni di S. Severo e di Foggia della linea Ancona-Foggia.

Alle ore 12 del 1° aprile 1933 - Anno XI, verrà attivato il secondo binario di corsa fra le stazioni di S. Severo e di Foggia, ubicato a valle dell'attuale linea.

In conseguenza di tale attivazione verrà soppresso il « Raddoppio Triolo », posto alla progressiva km. 506+500 fra San Severo e Rignano Garganico.

Per l'attivazione di tale doppio binario saranno sistemati gli impianti delle stazioni di S. Severo, Rignano Garganico ed Arpi.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, Parte I^a, a pag. 18, dovrà essere depennato il « Raddoppio Triolo », ed a pag. 8, dovrà essere depennata l'indicazione di « raddoppio » posta in corrispondenza al nome di Arpi che dovrà pure essere scritto in carattere minuscolo.

Il presente O. S. unitamente alla descrizione degli impianti verrà distribuito agli agenti delle classi 1 *e* 2 *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Bari, Napoli e Ancona, anche a quelli delle classi* 4, 5, 6, 7, 9, 31 *e* 33.

Ordine di servizio N. 73

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la linea di navigazione fra il continente e le isole Partenopee, esercitata dalla Società Partenopea Anonima di Navigazione.

(Vedi Ordini di servizio N. 67-1932. N. 104-1932, N. 150-1932, N. 207-1932, e 10-1933).

A datare dal 1° aprile 1933 anche lo Scalo di Santo Stefano viene ammesso al servizio cumulativo ferroviario-marittimo, tanto per i trasporti di viaggiatori e bagaglio, quanto per quelli delle merci a grande e piccola velocità.

Di conseguenza nel Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse (Trasporti dei viaggiatori - Edizione 1° gennaio 1930) a pag. 29 devesi aggiungere, alla sede opportuna, lo Scalo di Santo Stefano, coll'indicazione della pagina 150-bis nella colonna della tariffa ordinaria riservata al servizio « esteso » e nel prospetto a pag. 150-bis si dovranno inserire le seguenti indicazioni:

Santo Stefano

Nel fascicolo « Istruzioni e tariffe applicabili ai trasporti dei bagagli » nell'Allegato A a pag. 16 prog. 55 sostituire le indicazioni della colonna 3 con le seguenti: « Prezzi e tasse minime risultanti dagli Ordini di servizio n. 67-1932; n. 150-1932; n. 207-1932 e n. 73-1933.

Nel prospetto Allegato C. all'Ordine di Servizio n. 67-1932 aggiungere lo Scalo di Santo Stefano con l'indicazione di Km. 86 e degli stessi prezzi risultanti per gli altri Scali.

Nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » a pag. 30 inserire, alla sede opportuna, il nome dello Scalo di Santo Stefano, con l'indicazione della pagg. 311-bis e del gruppo 2°.

Inoltre nel prospetto alla pagina succitata dovranno essere inserite, dopo lo Scalo di S. Angelo, le seguenti indicazioni:

Santo Stefano I id. I id.

Nella tavola III della carta annessa al Prontuario, indicare, cón cerchietto rosso e con ancora rossa, lo Scalo di Santo Stefano.

Nella « Prefazione generale all'Orario generale di servizio » Parte I (Ediz. novembre 1931-X) alla pag. 30, nella sede opportuna, aggiungere le seguenti indicazioni:

Santo Stefano ! V ! B ! M ! 873 !

Ordine di servizio N. 74

Eseguimento in conto corrente dei trasporti di materiale sanitario per conto del Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica) e delle Autorità Provinciali dipendenti.

In seguito al rinnovo della Convenzione tra la nostra Amministrazione ed il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica) i trasporti di materiale sanitario, previsti dalla Concessione Speciale B (volume delle Concessioni Speciali, edizione 1° agosto 1932), e cioè:

a) materiale da ricovero, oggetti di arredamento, effetti letterecci ed effetti di corredo personale;

b) presidi medici, farmaceutici e chirurgici, materiali da laboratorio;

c) sezioni volanti di laboratorio batteriologico e di laboratorio chimico;

d) materiale per disinfezione e disinfettanti;

c) altri materiali ed oggetti del genere di quelli sopra indicati;

seguiteranno ad essere effettuati in conto corrente secondo le modalità e norme qui appresso indicate:

1°) La Direzione Generale della Sanità Pubblica e le dipendenti Autorità Provinciali dovranno presentare, debitamente compilate, *le lettere di vettura* a Grande od a Piccola Velocità conformi ai modelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato con l'aggiunta della indicazione che il trasporto si effettua in conto corrente.

2°) Per ciascuna spedizione, oltre all'indicato documento di trasporto, dovrà essere presentata, pure regolarmente compilata, la richiesta prescritta dalla Concessione Speciale B.

3°) Potranno essere effettuati trasporti anche come bagaglio, purchè ne sia possibile il carico in bagagliaio e nei soli casi di particolare urgenza. Per tal modo di spedizione dovrà presentarsi la richiesta dell'accennata Concessione prescritta per i trasporti a bagaglio e le stazioni faranno uso degli ordinari bollettari.

4°) L'inoltro in conto corrente di tutti i trasporti di cui trattasi è limitato a quelli in servizio interno delle Ferrovie dello Stato e sono esclusi, quindi, i trasporti in servizio cumulativo di qualsiasi genere.

5°) E' ammesso, quando richiesto, l'inoltro delle spedizioni con treni diretti od accelerati.

6°) Per i trasporti di materie pericolose e nocive dovranno sempre essere indicati sui documenti di trasporto la categoria e il gruppo dell'Allegato n. 7 alle Condizioni e Tariffe ai quali le materie sono o possono essere considerate ascritte e dovranno essere osservate tutte le condizioni d'imballaggio di limitazione di peso, d'inoltro, ecc. prescritte dal detto Allegato.

7°) Le cassette refrigeranti pel trasporto dei campioni di acque potabili potranno essere accettate pel trasporto come bagaglio, anche se ad una delle maniglie di esse fossero assicurate con suggelli (a ceralacca od a piombo) le relative chiavi, senza responsabilità delle chiavi medesime.

8°) I trasporti a bagaglio saranno da scritturare sui riassunti mod. C. I 265 ordinari, esponendo nella colonna n. 9 del quadro interno gli estremi del documento ritirato per ciascuna spedizione con l'indicazione (C.C.) significante che il trasporto venne accettato in conto corrente.

Alla fine di ogni mese ed in base ai documenti ritirati, le stazioni dovranno però compilare un apposito riepilogo modulo C. I. 265 da intestarsi « trasporti eseguiti in conto corrente a carico del Ministero dell'Interno ».

I trasporti delle cose a grande ed a piccola velocità saranno da scritturare sui registri e riassunti in vigore per i trasporti in conto corrente di cui alla circolare n. 57-1931.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle di cui l'ordine di servizio n. 206-1914.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5-8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 75

Trasporti sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia.

Le norme relative ai trasporti che si effettuano sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia, di cui l'ordine di servizio n. 16-1924, sono annullate e sostituite da quelle risultanti dall'allegato A al presente ordine di servizio.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 75

NORME RELATIVE AI TRASPORTI SULLE LINEE COMPLEMENTARI A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA SICILIA (R. D. 23 febbraio 1911, numero 246 e art. 11 R. D. Legge 24 settembre 1923, numero 2123).

1. — *Trasporti in servizio locale* —

a) Viaggiatori.

Il servizio locale sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia si effettua con treni omnibus e misti aventi vetture di 1ª e di 3ª classe.

Sulle dette linee si applicano le Tariffe e Condizioni per i trasporti delle persone (edizione 1923) in vigore sulla rete principale con la riduzione del 25% sui prezzi previsti per i trasporti con treni accelerati omnibus e misti dall'articolo 13 delle citate Tariffe e condizioni.

Il computo dei prezzi dei biglietti che si rilasciano ai ragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni (art. 17 delle tariffe), ai possessori delle carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo (allegato 6 D alle tariffe), ai custodi bestiame ed ai conduttori di locomotive circolanti sulle proprie ruote (tariffe ordinarie n. 4 e 5 G. V.) si fa sui prezzi per i viaggi degli adulti come sopra stabiliti.

Parimenti sui prezzi della tariffa ordinaria ridotta del 25% valevole per dette linee si computano i prezzi a tariffa ridotta del 30% per i viaggi in comitiva (allegato 4 A alle tariffe). Il computo dei prezzi per biglietti di andata e ritorno si calcola con la riduzione del 25% sui prezzi indicati dall'art. 25 delle tariffe e cioè sulle basi di L. 0,190 per la 1ª classe e L. 0,075 per la 3ª classe, sulla distanza, presa una sola volta, dalla stazione di partenza a quella di destinazione.

Dalla riduzione del 25% sono esclusi i trasporti che si eseguiscono in base alla tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti, alla concessioni speciali, a quelle eccezioni di carattere permanente o temporaneo, ed al regolamento per i trasporti militari. Per questi trasporti si applicano integralmente le tariffe vigenti sulla rete principale.

Per i trasporti di cui alla Concessione speciale IV, art. 2 comma *d*) (indigenti alienati o supposti idrofobi) si concede l'uso del compartimento riservato di 1ª classe applicando per intero le tariffe stabilite al secondo capoverso dell'art. 3 della Concessione stessa per i compartimenti riservati di 2ª classe sulla rete principale.

Il prezzo dei biglietti per le corrispondenze fra stazioni appartenenti a linee complementari diverse, purchè congiunte fra di loro, si calcola in base alla percorrenza complessiva.

Il prezzo di tariffa dei biglietti di qualsiasi specie deve essere integrato dagli aumenti in vigore all'atto del viaggio.

Per i biglietti di corsa semplice e per quelli di andata-ritorno deve essere applicato il diritto speciale stabilito all'articolo 4 del R. D. L. 9 ottobre 1919 n. 2159.

I prezzi fatti per i viaggi di corsa semplice e di andata-ritorno comprendenti il diritto speciale e tutti gli aumenti in vigore risultano dal « *prontuario dei prezzi fatti secondo le varie tariffe* » edizione 1-5-1925 opportunamente modificato, per quanto riguarda i viaggi di andata-ritorno, col punto 184 della Rivista delle Comunicazioni n. 7 del 1929.

Per i biglietti di abbonamento ordinari (allegato 6 alle tariffe) si riscuotono i prezzi previsti per le linee di 3ª categoria ridotti del 25 % e poi integrati degli aumenti in vigore.

Per i biglietti di abbonamento per studenti (Allegato 6 B

alle tariffe) e per quelli per gli impiegati ed agenti dello Stato (Allegato 6 C alle tariffe) si riscuotono i prezzi previsti per i biglietti stessi per le linee di 3ª categoria della rete principale, senza ulteriore riduzione.

b) Cose (merci, bagagli, cani, velocipedi, ecc.).

Per i trasporti delle cose (merci, bagagli, cani, velocipedi, ecc.), valgono le condizioni e norme in vigore sulla rete principale (condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, edizione 1° gennaio 1930).

Ai trasporti ordinari si applica la riduzione del 25% sulle rispettive basi di tariffa in vigore sulla rete principale. La riduzione stessa è estensibile alle tasse minime per spedizione, ma non alle tasse accessorie.

Ai trasporti che si effettuano in base alle concessioni speciali ed al regolamento per i trasporti militari, si applicano, per intero, le rispettive tariffe in vigore sulla rete principale.

I trasporti fra stazioni appartenenti a linee complementari diverse, purchè congiunte fra di loro, vanno tassati in base ai percorsi comulati.

I prezzi di tariffa per i trasporti di qualsiasi specie debbono essere integrati dagli aumenti in vigore.

2. — *Trasporti in servizio diretto con le linee della rete principale.*

a) Viaggiatori.

Per i trasporti delle persone, tutte le stazioni della rete principale sono ammesse al servizio diretto con tutte le stazioni delle complementari, e viceversa, mediante il rilascio di un unico biglietto da partenza a destinazione.

L'entrata sulla rete complementare o l'uscita dalla rete stessa, può aver luogo a mezzo di una qualsiasi delle stazioni di allacciamento fra la rete principale e le complementari a seconda delle richieste del viaggiatore.

E' ammesso, su richiesta dei viaggiatori, il rilascio di un unico biglietto anche per i viaggio che si effettuano in transito su uno o più tratti delle complementari, tanto se allacciati fra di loro direttamente, quanto se intercalati a tratti della rete principale, semprechè siffatto istradamento venga a costituire la via chilometricamente più breve fra la stazione di partenza e quella di destinazione.

I prezzi dei biglietti si stabiliscono computando separatamente le quote afferenti alla percorrenza complessiva sulla rete principale e quelle afferenti alla percorrenza complessiva sulle complementari, con l'applicazione, sull'importo totale

delle dette due quote, del diritto speciale fisso di cui l'art. 4 del R. D. L. 9 ottobre 1919, n. 2159 (1).

Per il computo dei prezzi di trasporto sono inoltre da osservarsi le norme seguenti:

1° — Per i biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria si applicano:

per il percorso sulla rete principale, i prezzi della tariffa ordinaria differenziale o a base costante secondo che dell'una o dell'altra ricorra l'applicazione;

per il percorso sulle linee complementari i prezzi della tariffa ordinaria a base costante in vigore sulla rete principale, ridotti del 25%;

2° — Per i biglietti di andata e ritorno si applicano:

per il percorso sulla rete principale i prezzi indicati dall'art. 25 delle tariffe;

per il percorso sulle linee complementari i prezzi della tariffa sopracitata, in vigore sulla rete principale, ridotti del 25% ossia sulla base di L. 0,190 per la 1ª classe e L. 0,075 per la 3ª classe.

3° — Per i viaggi in comitiva di cui l'allegato 4° alle tariffe si applicano:

per il percorso sulla rete principale i prezzi della tariffa ordinaria differenziale ridotti del 30%;

per il percorso sulle linee complementari i prezzi della tariffa ordinaria a base costante in vigore sulla rete principale ridotti del 25% e ulteriormente ridotti del 30%.

4° — Per i viaggi di corsa semplice dei ragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni, dei possessori delle carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a metà prezzo, dei custodi di bestiame e dei conduttori di locomotive circolanti sulle proprie ruote:

per il percorso sulla rete principale, i prezzi della tariffa ordinaria differenziale o a base costante, secondo che dell'una o dell'altra ricorra l'applicazione, ridotti del 50%;

per il percorso sulle complementari, i prezzi della tariffa ordinaria a base costante in vigore sulla rete principale ridotti del 25% ed ulteriormente ridotti del 50%.

5° — Per i biglietti di abbonamento ordinari e per quelli a tariffa ridotta (Allegati 6, 6 B e 6 C alle tariffe) i prezzi si computano sul percorso complessivo (rete principale e complementare) in base alle tariffe vigenti sulla rete

---

(1) Il diritto speciale fisso si computa una sola volta (per i biglietti di corsa semplice L. 0,50 o L. 1,00 secondo che il prezzo non superi L. 3,00 o ne sia superiore; per i biglietti di andata-ritorno L. 1,00 o L. 2,00 secondo che il prezzo non superi L. 6,00 o ne sia superiore).

principale, senza alcuna ulteriore riduzione. Agli effetti del computo di tali prezzi, le linee complementari sono ascritte alla 3ª categoria.

Anche per i percorsi di congiunzione ai biglietti di abbonamento speciale, sia che interessino esclusivamente le linee complementari o le complementari e la rete principale, i prezzi si computano sulla percorrenza complessiva, in base alla tariffa ordinaria differenziale.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete dello Stato, quelli speciali della serie IV, VIII e VIII-bis ed i biglietti di libera circolazione delle zone I e IV valgono anche per le linee complementari della Sicilia.

6° — Per i viaggi con biglietti settimanali o festivi rilasciati in base alla tariffa speciale per impiegati, artigiani, operai e braccianti e per quelli in base alle concessioni speciali ed al regolamento per i trasporti militari, si applicano, tanto per i percorsi sulla rete principale, quanto per quelli sulle complementari — calcolati separatamente — i prezzi delle rispettive tariffe in vigore sulla rete principale, senza alcuna riduzione.

I trasporti eseguiti in base alla concessione speciale IV — art. 2 — comma *d*) (indigenti alienati o supposti idrofobi) si effettuano, sulle ferrovie complementari, in compartimenti riservato di 1ª classe, riscuotendo i prezzi — calcolati separatamente come sopra è detto — previsti dalla concessione stessa per i compartimenti di 2ª classe.

I biglietti di 1ª e di 2ª classe rilasciati dalle stazioni della rete principale valgono per la 1ª classe sulle linee complementari. Anche le stazioni delle complementari rilasciano, per i viaggi a tariffa ordinaria, biglietti di 2ª classe tanto a destinazione fissa che facoltativi. Tali biglietti valgono per la 1ª classe sulle complementari e per la 2ª classe sulla rete principale.

Per i viaggi a tariffa ridotta, tanto le stazioni della rete principale quanto quelle delle complementari rilasciano biglietti speciali dello stesso modello in uso sulle rete principale. Su tali biglietti speciali le stazioni delle complementari appongono, per i viaggi da effettuarsi in 1ª o in 2ª classe sulla rete principale, l'indicazione della classe per la quale sono valevoli sulla rete stessa, secondo la richiesta fatta dal viaggiatore e secondo il prezzo pagato.

b) *Trasporti a bagaglio.*

La registrazione diretta delle cose ammesse al trasporto come bagaglio si effettua fra tutte le stazioni della rete principale e tutte quelle delle complementari. Pel computo dei

prezzi sono da calcolarsi separatamente la quota afferente alla rete principale e la quota afferente alle complementari.

Per i trasporti a tariffa ordinaria, la quota relativa alle complementari è computata in base ai prezzi vigenti sulla rete principale, ridotti del 25% e poi integrati dagli aumenti in vigore. Invece per quelli che si eseguiscono in base alle concessioni speciali ed al regolamento per i trasporti militari, la quota delle complementari si computa in base alla tariffa concessionale o militare applicabile sulla rete principale senza la riduzione del 25 % ed integrata dagli aumenti in vigore.

Tanto per i trasporti a tariffa ordinaria quanto per quelli a tariffa ridotta, se dopo il computo effettuato come sopra non si raggiunga complessivamente la tassa minima stabilita, per spedizione, per la rete principale sarà da riscuotersi una sola volta, detta tassa minima.

c) Merci, valori, veicoli, ecc.

I trasporti in partenza dalle stazioni delle linee complementari e diretti a stazioni poste oltre la stazione di allacciamento su linee della rete principale, o viceversa, sono carteggiati direttamente, quantunque se ne faccia il trasbordo alla stazione di allacciamento.

Al trasbordo stesso prevede l'Amministrazione ferroviaria.

Per i trasporti ordinari fra le stazioni delle linee complementari e quelle della rete principale, si riscuotono, per il percorso sulle linee complementari, i prezzi della tariffe vigenti sulla rete suddetta, ridotti del 25%. Tale riduzione non si estende alle tasse accessorie.

Ai trasporti che si eseguiscono in base al regolamento pei trasporti militari ed alle concessioni speciali, si applicano, per intero, le rispettive tariffe in vigore sulla rete principale.

Le spedizioni a carro dirette alle stazioni delle linee complementari si tassano, per il percorso sulle linee stesse, come se proseguissero a detinazione nei carri d'origine, indipendentemente dalla quantità dei carri occorrenti per il trasbordo nella stazione di allacciamento.

La tassazione deve essere fatta per l'intero percorso da partenza a destinazione, computando però le tasse per le distanze separate dalle linee complementari e della rete principale (1).

I trasporti interessanti due o più delle linee complementari Salaparuta Poggioreale-Castelvetrano. Castelvetrano-Porto Empedocle, Lercara Bassa-Magazzolo, Filaga-Palazzo Adriano. Agrigento-Licata e Margonia-Canicattì, tanto se allacciate fra loro direttamente. quanto se interclate dal tratto di rete principale Poro Empedocle-Agrigento. devono essere tassati sui percorsi cumulati delle dette linee complementari e sui percorsi cumulati della rete principale.

In eccezione a tale norma, le spedizioni a G. V. di un solo collo ciascuna di peso fino a 40 kg. e quelle di giornali devono essere tassate con i prezzi integrali, rispettivamente, delle tariffe ordinarie n. 6 e n. 7 G. V., cumulando le distanze delle linee complementari con quelle della rete principale.

La distanza minima tassabile è di km. 6 tanto per i percorsi sulle linee complementari, quanto per quelli della rete principale.

Le tasse minime per spedizione si riscuotono una sola volta per intero, considerando a questo effetto, le linee complementari come facenti parte della rete principale.

Sulle tasse relative ai percorsi della ripetute linee complementari devono essere applicati gli aumenti percentuali in vigore.

Gli speditori devono presentare la lettera di vettura in un solo esemplare. Per il numerario, carte-valori ed oggetti preziosi deve esserne presentato un esemplare in più.

3. — *Limitazione dei trasporti.*

Non si accettano, per il trasporto diretto con trasbordo nelle stazioni di allacciamento a cura dell'Amministrazione ferroviaria, le merci seguenti, le quali devono perciò essere dirette alle suddette stazioni e quivi svincolate e rispedite a cura delle parti:

a) le merci spedite alla rinfusa e le merci fragili sciolte;

b) le materie esplosive di cui alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle tariffe;

c) le merci di lunghezza superiore ai m. 5.25 se caricate su un solo carro.

E' fatta eccezione per i trasporti di cui ai comma *a*) e *b*), in partenza da stazioni delle linee Salaparuta Poggioreale-Castelvetrano, Castelvetrano-Porto Empedocle, Lercara Bassa-Magazzolo e Filaga-Palazzo Adriano e in destinazione di stazioni delle linee Agrigento-Licata e Margonia-Canicattì e viceversa, i quali sono ammessi al servizio diretto, dato che sulla tratta a scartamento normale Porto Empedocle-Agrigento funzionano appositi carrelli trasportatori, che rendono possibile l'effettuazione di tali trasporti senza trasbordo delle merci.

I trasporti tanto in servizio locale delle linee complementari, quanto in servizio diretto, richiedenti l'uso di carri a bilico, possono aver luogo con treni misti ordinari alle seguenti condizioni:

a) le merci da trasportarsi non devono avere una lunghezza superiore a m. 12,10;

b) il trasporto con i treni ordinari misti è ammesso nei due sensi delle linee con pendenza inferiore al 25 per mille; nelle altre linee con pendenza uguale o superiore al 25 per mille il trasporto con detti treni è ammesso solo nel senso della salita.

Nel senso della discesa i detti trasporti potrebbero essere ammessi in via eccezionale a giudizio della Sezione Movimento di Palermo e con treni speciali;

c) in ciascun treno ordinario non può attaccarsi più di una coppia di carri a bilico, e la velocità dei treni non può, in ogni caso, superare i 25 km. all'ora.

Comunicato

Concorsi per titoli a posti di medico di Riparto.

Sono indetti Concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Alassio	—	Ispettorato Sanitario di Genova
Vado Ligure . . .	—	» » » »
Lecco I	—	» » » Milano
Seregno	—	» » » »
Serravezza	—	» » » Pisa
Isernia II	—	» » » Roma
Velletri I	—	» » » »
Moltalto Rose . . .	—	» » » Taranto
Sobborgo Cristo . .	—	» » » Torino
Sommariva del Bosco	—	» » » »

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 1° maggio 1933, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del Regolamento del Capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al Concorso.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 76

Estensione del servizio merci nella fermata di Roccapietra.

Dal giorno 19 aprile 1933-XI, la fermata di Roccapietra della linea Novara-Varallo Sesia verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 82 della Parte Iª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Roccapietra si dovrà nella colonna 10 esporre l'indicazione *P* (*b*).

Nella prefazione generale all'orario Generale di Servizio edizione novembre 1931, parte Iª, a pagina 15, di contro al nome di Roccapietra, l'indicazione « LG » dovrà essere sostituita con quella « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 77

Estensione di servizio nella fermata di S. Marzano Oliveto.

Dal giorno 10 aprile 1933-XI, la fermata di *S. Marzano Oliveto*, della linea Asti-Ovada-Genova, verrà abilitata al servizio merci a GV. e PV., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

Dalla data medesima per la fermata suddetta saranno abolite le limitazioni attualmente vigenti per i servizi viaggiatori e bagagli, i quali servizi verranno pertanto disimpegnati alle normali condizioni previste per le altre fermate della rete.

La detta fermata avrà quindi contabilità propria e la stazione di Nizza Monf. sarà esonerata dalla tenuta della contabilità della fermata stessa la quale eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità

e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184-1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, a pag. 90, sotto il nome di San Marzano Oliveto, dovrà essere depennata l'indicazione « casa cantoniera » e di contro al nome stesso nelle colonne 9 e 10 dovranno esporsi, rispettivamente, le indicazioni G (a) - P (a)» e nelle colonne 7 ed 8 si dovrà depennare il richiamo (i).

Nella parte II[a] del detto prontuario si dovrà depennare il segno ● esposto di contro al nome di S. Marzano Oliveto nella tabella 31 e a pagina 73.

Nella parte I[a] della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » edizione novembre 1931, di contro al nome di S. Marzano Oliveto, dovrà essere depennato il segno ◆ e l'indicazione LB modificata in « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 78

Estensione di servizio nella fermata di Genola.

Dal giorno 10 aprile 1933-XI, la fermata di *Genola,* della linea Torino-Cuneo, verrà abilitata al servizio merci a G. V. e P. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a kg. 500 composti di colli non superanti il peso di kg. 50 ciascuno.

Dalla data medesima per la fermata suddetta saranno abolite le limitazioni attualmente vigenti per i servizi viaggiatori e bagagli, i quali servizi verranno pertanto disimpegnati alle normali condizioni previste per le altre fermate della Rete.

La detta fermata avrà quindi contabilità propria e la stazione di Cuneo sarà esonerata dalla tenuta della contabilità della fermata stessa la quale eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184-1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, a pagina 46, di contro al nome di Genola, nelle colonne 9 e 10, dovranno esporsi, rispettivamente, le indicazioni G (*a*) P (*a*) e nelle colonne 7 e 8 si dovrà depennare il richiamo (*i*).

Nella parte I[a] della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » edizione novembre 1931, di contro al nome di Genola, dovrà essere modificata l'indicazione LB in quella LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, *e* 15.

Ordine di servizio N. 79

Norme per la sospensione e ripresa dell'accettazione dei trasporti delle cose interessanti determinate località o linee.

Nell'Ordine di Servizio n. 123, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » n. 28 del 14 luglio 1932 e riguardante le Norme suindicate, bisogna aggiungere al punto 3°, fra i trasporti permanentemente esclusi dalle sospensioni di accettazione per ingombro od eccesso di arrivi e precisamente dopo le spedizioni a bagaglio:

« — giornali (tariffa ordinaria n. 7 G. V.); »

« — colli espressi (tariffa ordinaria n. 10 G. V.); ».

Conseguentemente, nella « Nota » in calce al modulo M. 178-a, Allegato A al suddetto Ordine di Servizio bisogna aggiungere, dopo le parole spedizioni a bagaglio: « giornali (tariffa ordinaria n. 7 G. V.); colli espressi (tariffa ordinaria n. 10 G. V.); ».

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 80

Norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro.

Nella prima parte del « Boll. Uff. » n. 13-1933, risulta riportato il testo del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1933, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 61 del 14 marzo 1933, concernente le norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro emanate in sostituzione di quelle di cui ai Decreti Ministeriali 15 febbraio 1932-X e 27 aprile stesso anno, riprodotti rispettivamente nei Bollettini Ufficiali n. 10 e 19-1932.

L'art. 10 del detto Decreto dispone che « tutte le spedizioni di pomodori dirette all'estero sono soggette a controllo. Detto controllo si eseguisce nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce prima della stipulazione del contratto di trasporto, ovvero nei porti al momento dell'imbarco della merce » e che « le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del 4° capoverso dell'art. 1 del R. D. Legge 12 agosto 1927, n. 1756 e del 3° comma dell'art. 4 del R. D. Legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di pomidoro che non sia accompagnata dal certificato d'ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità ».

Le stazioni pertanto devono rifiutare i trasporti non muniti di detto certificato d'ispezione e della dichiarazione di qualità.

Per la custodia del certificato d'ispezione di cui sopra, sono applicabili le tasse di custodia, di cui alla tariffa n. 7 del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie ».

Il presente O. S. annulla e sostituisce quello n. 94, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » n. 20 del 19 maggio 1932-X.

Ordine di servizio N. 81

Servizio cumulativo per i trasporti merci con le Tramvie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra, Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione, esercitate dall'Amministrazione Provinciale di Verona.

A datare dal 10 aprile 1933, cessa il servizio di corrispondenza con le Tramvie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra, Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione, esercitate dall'Amministrazione Provinciale di Verona.

Di conformità alla nuova convenzione stipulata con la prefata Amministrazione, viene attivato, a partire dalla data stessa, il servizio cumulativo fra le Ferrovie dello Stato (comprese le linee in esercizio speciale e le linee complementari della Sicilia) e le Tramvie suindicate per i trasporti di merci e veicoli tanto a grande quanto a piccola velocità, di bestiame, feretri, numerario, carte valori ed oggetti preziosi sotto l'osservanza delle norme e disposizioni di cui appresso.

L'Amministrazione suddetta partecipa al Controllo Comune e, pertanto, le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 1-1920 circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti devono essere applicate alle spedizioni in provenienza o in destinazione di stazioni delle Tramvie suindicate.

I) *Allacciamenti delle Tramvie con le Ferrovie dello Stato.*

Le Tramvie Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra si allacciano con la stazione di Verona P. Vescovo F. S., la Tramvia Caldiero-Tregnago si allaccia con la stazione di Caldiero F. S. e quella di Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione con la stazione di Sambonifacio F. S. a mezzo del raccordo ivi esistente con la Società Eridania Zuccherifici Nazionali.

In ciascuna delle suddette stazioni la Concessionaria ha, come le F. S., una stazione propria nella quale esegue, separatamente, il servizio interno delle merci a grande ed a piccola velocità.

Lo scambio dei trasporti in servizio cumulativo ha luogo a mezzo delle stazioni di Verona P. V., Caldiero e Sambonifacio delle F. S.

La consegna e riconsegna dei carri si effettuano in appositi binari esistenti in dette stazioni.

II) *Accettazione dei trasporti.*

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

III) *Tassazione dei trasporti.*

Per la tassazione dei trasporti in servizio cumulativo ciascuna Amministrazione applica, separatamente, per il suo percorso, le proprie tariffe.

A tale effetto però non è ammesso il cumulo dei percorsi delle linee staccate delle Tramvie Veronesi.

IV) *Tasse minime.*

Le tasse minime si applicheranno per ciascuna Amministrazione nella misura stabilita dalle rispettive tariffe.

V) *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » ammesse sulla Rete dello Stato nonchè il « Regolamento per i trasporti militari » saranno applicabili, per il servizio merci, anche in servizio cumulativo, in tutte le loro prescrizioni e modalità, ferma restando l'applicazione delle tasse di trasporto per le percorrenze separate di ciascuna Amministrazione.

Per quanto riguarda i prezzi dei trasporti militari è da tener presente che le Tramvie applicano le tariffe ordinarie ridotte del 25 %.

VI) *Stazioni delle Tramvie; relative distanze dai rispettivi transiti; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.*

Le stazioni delle Tramvie ammesse al servizio cumulativo, la loro distanza dai rispettivi transiti di Verona P. V., Caldiero e Sambonifacio, le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate nonchè gli impianti fissi di cui sono provviste risultano dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio.

VII) *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato e dovranno essere presentate in tan-

ti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate nel trasporto. A questo effetto, le Ferrovie dello Stato, la Concessionaria e le altre Amministrazioni aderenti al Controllo Comune si considerano come un'unica Amministrazione.

Per le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e per quelle eseguite sotto il regime delle tariffe di esportazione (via mare) deve essere presentata una lettera di vettura in più.

VIII) *Suese anticipate, Assegni, Riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni,, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri ecc. valgono anche nei rapporti della Concessionaria le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

IX) *Passaggio del materiale rotabile e degli attrezzi.*

E' ammesso il passaggio sulle Tramvie della Concessionaria dei soli carri ferroviari F. S. ed assimilati che soddisfino alle seguenti condizioni:

— per le linee Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra:

a) massimo peso per asse tonn. 15;

b) massima base per veicoli ad assi rigidi m. 5;

— per le linee Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-San Giovanni Ilarione:

a) massimo peso per asse tonn. 15;

b) massima base per veicoli ad assi rigidi m. 5 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ◆⊖◆

X) *Condizioni di carico per i carri ammessi al passaggio.*

I carri ammessi al passaggio sulle Tramvie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra, Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione devono essere completi o tassati a tariffa di carro completo.

Si fa eccezione per i carri misti di collettame a G. V. e a P. V., i quali sono ammessi a passare dalla Ferrovia alle Tramvie e viceversa quando soddisfino alle condizioni di carico in vigore sulle F. S. e per i misti, diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino inoltre alle prescrizioni di itinerario in vigore sulle medesime, tenuto conto delle eventuali restrizioni o facilitazioni.

XI) *Pulitura e disinfezione dei carri. — Penalità relative.*

Ciascuna delle due Amministrazioni è tenuta a provvedere, a norma delle disposizioni di legge, alla pulitura e disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto di merci infettanti e del bestiame.

Per i carri restituiti vuoti alle stazioni di transito deve essere accertato, in contradittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia, ed, ove siano state trascurate od insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia e di disinfezione, a queste provvederanno le stazioni stesse.

Nel caso di carri vuoti non puliti o non disinfettati dalle Tramvie le stazioni di transito debbono redigere in duplice esemplare il verbale di accertamento conforme al modello Allegato A all'O. S. n. 2-1925 e al modello A annesso all'Istruzione allegata all'O. S. 200-1929, da inviarsi alla Sezione Movimento di Venezia (Riparto Circolazione Veicoli).

Per i carri restituiti carichi gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il completo scarico, compilando e trasmettendo, se del caso, il verbale di accertamento come sopra è detto.

Le stazioni di transito devono inoltre accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano utilizzati, per il trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

XII) *Pesatura delle merci al transito.*

Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti dalle Tramvie suindicate, il mittente dichiarasse il peso o la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di transito, questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi *mensilmente* al Controllo Merci Cumulativo di Firenze, il quale deve provvedere all'addebito della relativa tassa di pesatura alla Concessionaria cui la tassa stessa deve fare esclusivamente carico.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione di peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

XIII) *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici od alle stazioni

dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la Rete dello Stato e le Tramvie suindicate e annessi documenti saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

XIV) *Trasporti da e per l'estero.*

Non essendo le Tramvie ammesse alla C.I.M., i trasporti da e per l'estero, effettuati con lettera di vettura del servizio internazionale, debbono avere termine od inizio presso le stazioni di transito F. S.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e relativo allegato, nel «*Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose*» (*edizione* 1° *luglio* 1924) devono essere praticate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

— a pag. 4, parte II, sub A), nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo aggiungere, alle indicazioni riguardanti l'Amministrazione Provinciale di Verona, le seguenti: Tramvie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra, Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione, pag. 138-bis.

— a pag. 7, nell'elenco delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza, sostituire l'indicazione: «Tramvie delle Provincie di Verona e Vicenza» con «Amministrazione Provinciale di Verona» e depennare tutte le indicazioni relative alle Tramvie Caldiero-Tregnago, Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, di cui alla pag. 11 e seguenti, di fronte ai nomi delle stazioni indicate nell'elenco allegato al presente Ordine di Servizio, depennare il numero della pagina e quello del gruppo, sostituendoli rispettivamente coi numeri 138-*bis* e 2;

— nello stesso elenco depennare i nomi delle stazioni di Poiano, Quinto Valpantena, Marzana, Cellore, Costalunga-Terrossa e Roncà;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pagina 59 e seguenti, inserire alla sede opportuna i nomi delle

stazioni di Verona Porta Vescovo, Caldiero e Sambonifacio, seguìti nella 3ª colonna dalla lettera A e nella 4ª dall'indicazione « Amministrazione Provinciale di Verona » e da quella della rispettiva linea:

— « Verona-Grezzana »;

— « Caldiero-Tregnago »;

— « Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione »;

— a pag. 138-bis riportare tutte le indicazioni risultanti dall'allegato;

— a pag. 325 e 328, nell'elenco alfabetico dei punti di scambio, depennare tutte le indicazioni relative alle stazioni di Caldiero e di Verona Porta Vescovo;

— a pag. 326, nell'elenco stesso, depennare, di fronte alla stazione di Lonigo, l'indicazione « e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione »;

— a pag. 352, depennare tutte le indicazioni relative alla Tramvia Caldiero-Tregnago, ed a pag. 352-bis e 352-ter depennare tutte le indicazioni ivi esistenti;

— nella tavola Iª della carta annessa al Prontuario ripetere con inchiostro rosso il tracciato delle Tramvie Verona-Grezzana, Verona-S. Michele Extra, Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione, indicato con inchiostro azzurro, segnare in rosso il disco azzurro delle stazioni di Verona Porta Vescovo e di Caldiero ed indicare con cerchietto nero e disco rosso la stazione di Sambonifacio annullando il tratto Lonigo S. Giovanni-Sambonifacio segnato in azzurro.

Nella parte 1ª del « *Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni dello Stato* » (*edizione* 1° *aprile* 1929-VII), alle pagine 24, 93 e 109 i nomi delle stazioni di Caldiero, Sambonifacio e Verona Porta Vescovo saranno da considerare come stampati in carattere grassetto.

Nella nota (1) a piè delle pagine 24 e 109 sostituire la parola « scambio » con la parola « transito ».

— a pag. 93 esporre a lato del nome della stazione di Sambonifacio il richiamo ((5) e riportare in calce alla pagina stessa la nota seguente:

(5) Stazione di transito con la Tramvia Sambonifacio-San Giovanni Ilarione.

Nella « *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio* » (*edizione novembre* 1931-X - *parte prima*) devesi:

— a pag. 20, di seguito all'indicazione della linea « Verona - Grezzana e Verona-S. Michele Extra » dell'Amministrazione Provinciale di Verona, modificare il richiamo (8) in (6):

— alla pagina stessa, aggiungere alle indicazioni riguardanti la predetta Amministrazione le seguenti:

504 / Caldiero — Tregnano (6);

504-bis / Sambonifacio — S. Giovanni Ilarione (6).

Nell'elenco delle località delle Ferrovie Secondarie, delle Tramvie, ecc. con l'indicazione dei servizi ai quali sono ammesse, di cui alla pagina 24 e seguenti, depennare le indicazioni relative alle stazioni di Poiano, Quinto Valpantena, Marzana, Cellore, Costalunga-Terrossa e Roncà.

Nella stessa Prefazione Generale, Parte seconda, devesi:

— a pag. 90. dopo l'indicazione «Caldiero-Tregnago» inserire la seguente:

Sambonifacio — S. Giovanni Ilarione / 15;

— a pag. 95, dopo la stessa indicazione, inserire:

Sambonifacio — S. Giovanni Ilarione / 5.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5. 9, 12, 13 *e* 14.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 81-1933

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

Direzione dell'Esercizio - Verona

Esercizio Tramvie: **Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra**
Caldiero-Tregnago
Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione

(Linee esercitate da Amministrazione aderente al Controllo Comune)

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze chilometriche dalle stazioni di transito sottoindicate (allacciate).			Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
										Piano caricatore		Grue fisse		Bilancia a ponte		
		Verona P. V.	Caldiero	Sambonifacio	Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	di testa	di fianco	quantità	Portata in tonnell.	quantità	Portata in tonnell.	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Grezzana	Verona-Grezzana	10	—	—	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Illasi	Caldiero - Tregnago (*)	—	7	—	G	P	V	B	—	T	F	—	—	—	—	—
Montecchia di Crosara	Villanova-S. Giovanni Ilarione	—	—	14	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Giovanni Ilarione	Idem	—	—	18	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
S. Michele Extra	Verona-S. Michele Extra	4	—	—	G (1)	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Monteforte d'Alpone	Idem	—	—	5	G	P	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Giovanni Ilarione	Idem	—	—	18	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
S. Michele Extra	Verona-S. Michele Extra	4	—	—	G (1)	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tregnago	Caldiero - Tregnago (*)	—	18	—	G	P	V	B	—	T	F	—	—	—	—	—
Verona P. V. Tram	Verona-Grezzana	1	—	—	G	P	V	B	D	—	F	—	—	1	30	—
Villanova	Villanova - S. Giovanni Ilarione	—	—	1	G (1)	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) Alla stazione di Caldiero F. S. esiste una bilancia a bilico della portata di 30 tonn. di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Verona.

(1) Per i soli trasporti di peso non superiore a 100 Kg. e per i soli trasporti a carro.

N. B. — *Sono esclusi dal servizio cumulativo*:
a) i trasporti di merci esplodenti;
b) i trasporti in carri congiunti in numero superiore a due o non uniti fra loro dagli apparecchi di attacco.

Avvertenze. — Sono ammessi a circolare sulle linee sottoindicate i carri ferroviari che soddisfino alle seguenti condizioni:

— per le linee Verona-Grezzana e Verona-S. Michele Extra:
a) massimo peso per asse, tonn. 15;
b) massima base per veicoli ad assi rigidi, m. 5;

— per le linee Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione:
a) massimo peso per asse, tonn. 15;
b) massima base per veicoli ad assi rigidi m. 5 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ⊖.

Peraltro sulla linea Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione, il peso massimo per asse ammesso sarà, fino ad ordine contrario, di tonn. 12.

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Le tariffe ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicare sul percorso separato, e le tariffe locali n. 104 e n. 203 PV. riportate in appresso al punto « Tariffe Proprie ».

E' inoltre ammessa l'applicazione delle tariffe eccezionali n. 20 GV. (derrate alimentari) e n. 132 PV. (materie fertilizzanti).

Non è ammesso il cumulo dei percorsi fra linee staccate delle Tramvie Veronesi.

TARIFFE PROPRIE.

a) — *Tariffa locale n.* 104 *P. V.* (*attivata in via di esperimento*).

Pietrisco basaltico per massicciata Ferrovie dello Stato, da trasportare a carro completo per un quantitativo minimo di tonn. 5000 in un anno.

Provenienza	Destinazione	**Prezzo fatto per ogni m.³**
Cave Lauri (Montecchia di C.)	Qualunque stazione ferroviaria o tramviaria italiana .	**3 —**
S. Giovanni Ilarione	»	**3.50**

Oltre al prezzo sopraindicato per m.³ sono dovute:

a) per tassa di manovra dei carri alle Cave Lauri, per ogni carro . . . L. 3 —

b) per spinta al punto speciale di carico a S. Giovanni Ilarione (*) per ogni carro . . . . » 2,50

c) per diritto di pedaggio attraverso il raccordo « Eridania » a Sambonifacio, per ogni carro . . . . » 0,50

Qualunque tassa fosse dovuta alle Ferrovie dello Stato per manovra in stazione di Sambonifacio, per nolo carri, o per qualsivoglia altro motivo, è a carico della Ditta che provvede al pagamento delle tasse e spese per il trasporto.

(*) La tassa di spinta al punto speciale di carico a S. Giovanni Ilarione non deve essere applicata nel caso in cui alle manovre relative provveda con propri mezzi, cure e spese la Ditta speditrice.

I trasporti fruenti di questa tariffa non sono ammessi alla concessione speciale T. M. I. prevista dalle tariffe interne ferrotramviarie della Provincia di Verona.

b) — *Tariffa locale n. 203 P. V.* — Applicabile in via di esperimento alle sole spedizioni in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato in transito a Caldiero.

Calce e *Cemento* e qualsiasi genere di merce occorrente per l'industria della calce e del cemento.

Stazione mittente	Stazione destinataria	Trasporti	Prezzi applicabili
Tregnago (Raccordo Società Italcementi) . .	Qualunque stazione ferroviaria o tramviaria, italiana od estera . .	con peso minimo di 10 tonnellate	per tonn. L. 4 (1)
o viceversa		— senza vincolo di peso	— prezzi normali di tariffa, ridotti del 25 %

(1) Nel prezzo suddetto è compreso l'aumento percentuale.

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V. — Per i trasporti effettuati in base a questa tariffa sono dovuti per tutte le serie i prezzi seguenti:

per i colli fino a 20 kg. . . . . . . L. 2 —
id. id. da oltre 20 a 40 kg. . . » 3 —

N. B. — *Nei prezzi suddetti sono compresi gli aumenti percentuali provvisori.*

TASSE MINIME.

Per i trasporti in collettame a G. V. per ogni spedizione . . . . . . L. 3 —
Per i trasporti a carro a G. V. per ogni spedizione . . . . » 30 —
Per i trasporti a P. V. per ogni spedizione . . . . » 1,60

Tali prezzi comprendono gli aumenti percentuali provvisori.

DISTANZA MINIMA TASSABILE. — Nei riguardi di queste Tramvie la distanza minima tassabile è di km. 3.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Sui prezzi di tariffa devono essere applicati i seguenti aumenti:

a) del 180 % per le merci soggette all'aumento del 200 % sulla Rete dello Stato.

b) del 240 % per le merci soggette normalmente all'aumento del 300 % sulla Rete dello Stato, nonchè per le seguenti merci:

pietre gregge o semplicemente segate;
sale comune per uso alimentare;
terre coloranti in pezzi od in polvere.

c) del 270 % per le merci soggette normalmente all'aumento del 350 % sulla Rete dello Stato;

d) del 300 % per tutte le altre merci non ammesse a fruire dei minori aumenti di cui ai precedenti comma *a*) *b*) e *c*).

Sui diritti accessori, per i quali non è disposto un trattamento più favorevole, è sempre applicabile l'aumento del 180 %.

TASSE ACCESSORIE. — Sono applicabili quelle in vigore sulle Ferrovie dello Stato con l'aumento del 180 %, salvo per i seguenti casi:

Tassa di sosta per i carri e serbatoi privati:

a) se vuoti: L. 2 per carro e per ogni 24 ore, con l'aumento del 180 %;

b) se carichi: metà delle tasse stabilite dalla tariffa, con l'aumento del 180 %.

Provvigione sulle spese anticipate.

Le spese anticipate di importo superiore alle L. 1,00, sono soggette alla provvigione di 0,40, senza aumento percentuale.

ACCELERAMENTO TRASPORTI. — Le linee Tramviarie Veronesi *sono servite da treni accelerati.* La soprattassa prevista dall'art. 75 delle Condizioni e Tariffe è da computarsi, per le dette linee, nella misura del 30 per cento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI. — *Termini di resa.* In luogo dei termini di resa previsti dall'art. 43 parag: 1 delle Condizioni e Tariffe delle Ferrovie dello Stato, per le Tramvie Veronesi sono valevoli i seguenti termini:

36 ore complessive per i trasporti a G. V.;
48 » » per i trasporti a P. V.

In caso di trasbordo, i termini sono aumentati di 24 ore per la G. V. e di 48 ore per la P. V.

Per il rimanente valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 43, 44 e 45 delle Condizioni e Tariffe delle F. S.

Tassa di trasbordo ai punti di transito

I trasporti senza vincolo di peso, e quelli a carro per i quali occorresse operare, ai punti di transito, il trasbordo da carro a carro, verranno assoggettati ad una tassa di trasbordo, da attribuire all'Amministrazione delle Tramvie Veronesi, in ragione di L. 2 la tonnellata, da computare di 10 in 10 kg. con un minimo, per spedizione, di L. 0,20.

La tassa suddetta non è soggetta agli aumenti percentuali.

CONCESSIONI SPECIALI. — Applicabili in servizio cumulativo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI. — Applicabile in servizio cumulativo.

I prezzi da applicare a questi trasporti, sono quelli delle tariffe ordinarie, ridotti del 25 %, salve le tasse minime per ogni spedizione.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SARDEGNA. — Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria n. 6 G. V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I TRASPORTI MERCI PER FERROVIA. (C.I.M.). — Non ammessa.

———

Comunicati:

Fondazione Vittorio Emanuele III. - Colonie climatiche marine e montane per orfani e figli di ferrovieri dello Stato. - Estate 1933.

Sono aperte le inscrizioni alle *colonie marine e montane* per gli orfani ed i figli di ambo i sessi degli agenti ed ex agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Le colonie si svolgeranno in due turni della durata di 35 giorni ciascuno e vi saranno accolti di massima i fanciulli linfatici, anemici, predisposti, rachitici, gracili di costituzione e simili.

Non potranno ottenede l'ammissione quei fanciulli che fossero affetti da malattie infettive, contagiose, o comunque pericolose per la comunità.

Per poter essere accolti i fanciulli dovranno avere compiuto i 7 anni al 1° gennaio 1933 e non superato, alla stessa data, i 13 anni se maschi ed i 15 anni se femmine.

L'ammissione degli orfani è gratuita. Quella dei figli di agenti e di ex agenti sarà subordinata al pagamento in una volta sola e per ogni fanciullo, entro *il* 10 *giugno* 1933, di lire 50, quale contributo nella spesa che sosterrà la Fondazione.

Per chiedere l'ammissione occorre restituire alla Fondazione l'apposito stampato dopo aver riempito l'istanza e fatto completare da un Sanitatario delle Ferrovie dello Stato il certificato sottostante.

Detto stampato si trova presso tuti i Servizi, i Capi Compartmento, le Sezioni dell'Esercizio, le Officine, gli Uffici Speciali, gli Ispettorati Sanitari ed il Comando Gruppo Legioni Ferroviarie della M. V. S. N. e, in mancanza, potrà essere richiesto alla Fondazione Vittorio Emanuele III - Ferrovie Stato - Ex Villa Patrizi - Roma.

La domanda dovrà essere corredata dell'atto di nascita, nonchè del certificato di vaccinazione per i fanciulli di età inferiore agli anni 8 o di rivaccinazione per quelli di età superiore.

Sono dispensati dalla presentazione degli atti di nascita e di rivaccinazione soltanto i richiedenti ammessi alle colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III nel decorso anno 1932.

Le domande non compilate sull'apposito stampato, non corredate dei documenti richiesti e quelle comunque incomplete o trasmesse dopo il giorno 30 *aprile* 1933 *non saranno prese in considerazione.*

Il Comitato Amministratore della Fondazione deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie, dando la preferenza agli orfani.

Entro il mese di maggio sarà data comunicazione dell'ammissione dei fanciulli e sarà trasmesso l'elenco dei capi di corredo di cui essi dovranno essere provvisti, a cura delle famiglie, all'atto della partenza per la colonia.

I ragazzi di età superiore agli 8 anni dovranno essere inscritti alle organizzazioni Fasciste (Balilla, Piccole Italiane, Giovani Italiane).

Domande e documenti dovranno essere trasmessi, non più tardi del giorno 30 *aprile* 1933, *alla Fondazione Vittorio Emanuele III presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato in Roma - Ex Villa Patrizi.*

Opera di Previdenza. - Colonie marine e montane per i figli degli inscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri. - Estate 1933.

Sono aperte le inscrizioni alle colonie marine e montane per i figli di ambo i sessi degli inscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri, riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Le colonie si svolgeranno in due turni e vi saranno accolti di massima i fanciulli linfatici, anemici, predisposti, rachitici, gracili di costituzione e simili.

Non potranno ottenere l'ammissione i fanciulli che fossero affetti da malattie infettive, contagiose, o comunque pericolose per la comunità.

Per poter essere accolti i fanciulli dovranno avere compiuto i 7 anni al 1° gennaio 1933 e non superato, alla stessa data, i 13 anni se maschi ed i 15 anni se femmine.

I ragazzi di età superiore agli 8 anni dovranno essere inscritti alle organizzazioni Fasciste (Balilla, Piccole Italiane, Giovani Italiane).

L'ammissione sarà subordinata al versamento di un contributo di L. 50 per ogni fanciullo. Per gli agenti in servizio

tale versamento sarà effettuato a mezzo ritenuta sul ruolo paga in tante rate mensili, per quanti sono i fanciulli ammessi. A richiesta degli interessati e a giudizio dell'apposita Commissione instituita presso ogni Compartimento, potranno essere dispensati in tutto od in parte dal pagamento del contribuo coloro che, per ragioni di numerosa famiglia, di gravi malattie, di disgrazie sopportate, ecc., si trovino in eccezionali condizioni di bisogno.

L'istanza dovrà essere compilata dal padre, separatamente per ogni fanciullo, sull'apposito stampato portante inferiormente quello del certificato medico il quale dovrà essere completato da un Sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Le scorte di detto stampato si trovano presso i Servizi, i Capi Compartimento, le Sezioni, gli Uffici Speciali, le Officine, gli Ispetorati Sanitari, nonchè presso i Fiduciari Provinciali dell'A. F. F.

Le domande, corredate dell'atto di nascita e del certificato di vaccinazione per i fanciulli inferiori agli 8 anni o di rivaccinazione per quelli di età superiore, *dovranno essere dirette all'Associazione Fascista Ferrovieri e rimesse al rispettivo Fiduciario Provinciale non più tardi del* 30 *aprile* 1933.

Le domande non compilate sull'apposito stampato, non corredate dei documenti richiesti e quelle comunque incomplete o presentate dopo il 30 *aprile* 1933 *non saranno prese in considerazione.*

Entro la 1ª decade di giugno sarà data comunicazione delle decisioni adottate.

I fanciulli, all'atto della partenza, dovranno indossare la Divisa di Balilla o di Piccola o di Giovane Italiana, ed essere provvisti dei seguenti effetti di corredo che dovranno essere contrassegnati a cura delle famiglie col nome e cognome, marcati anche sulle scarpe e sul sacchetto che li dovrà contenere:

COLONIE MARINE. — *Maschi*: 2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 2 paia di calzini neri, 6 fazzoletti, 2 maglie di cotone bianco, 1 maglia di lana, 1 secondo paio di pantaloncini di tela d'Africa, 1 cappello da spiaggia, 1 paio di mutandine da bagno, 1 paio di scarpe buone, 1 paio di scarpe di tela bianca con suola di corda o di gomma, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti.

Femmine: 2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 1 maglia di lana, 2 paia di calze bianche, 6 fazzoletti, 2 grembiuli bianchi, 1 cappello da spiaggia di piquet bianco, 1 costume da bagno, 1 paio di scarpe nere buone, 1 paio di scarpe di tela bianca con suola di corda o di gomma, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti.

COLONIE MONTANE. — *Maschi*: 2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 3 paia di calzini neri, 6 fazzoletti, 1 maglione di lana bianca, 1 paio di calzoni pesanti, 1 secondo paio di pantaloncini di tela d'Africa con elastico alla cintura, 2 paia di scarpe buone chiodate, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti, 1 bicchiere tascabile.

Femmine: 2 paia di mutande, 2 camicie da giorno e 1 da notte, 3 paia di calze bianche, 6 fazzoletti, 1 maglione di lana bianca, 1 sottana pesante, 2 grembiuli bianchi, 2 paia di scarpe buone chiodate, 2 asciugamani, 1 pettine, 1 spazzolino da denti, 1 bicchiere tascabile.

Si ricorda che le domande, complete dei documenti. dovranno essere presentate non più tardi del giorno 30 *aprile* 1933.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 ottobre 1932. A pagina 708, nell'Allegato A all'Ordine di Servizio n. 208 la distanza della stazione di S. Felice sul Panaro (Società Emiliana) da quella di transito di Modena, indicata in km. 34, deve essere corretta in *Km.* 31.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 82

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

Nella prima parte del Bollettino Ufficiale n. 13-1933 è stato riportato il testo del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1933, che stabilisce le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

L'articolo 4 di detto decreto dispone fra l'altro:

« E' fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari, con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione, a meno che non si tratti di deviazione di trasporto per stazioni italiane o per altre stazioni francesi ».

L'articolo 8 stabilisce poi:

« Tutte le spedizioni di patate dirette all'estero sono soggette a controllo. Detto controllo si esegue nelle sazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto ovvero, nei porti, al momento dell'imbarco della merce ».

e che:

« Le Autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'articolo 1 del R. D.-Legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del 3° comma dell'articolo 4 del R. D.-Legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di patate che non sia accompagnata dal certificato d'ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità. ».

Le stazioni quindi devono rifiutare i trasporti non muniti del certificato d'ispezione e quelli per i quali manchi la dichiarazione della qualità, come pure devono rifiutare i pieghi disposizioni del mittente, quando siano intesi a far deviare il trasporto dalla Francia ad altro Paese dell'estero.

Per la custodia del detto certificato d'ispezione, sono applicabili le tasse di custodia, di cui alla tariffa n. 7 del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie ».

Ordine di servizio N. 83

Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di cavolfiori.

Con richiamo all'O. S. n. 49 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10/1933, si informa che l'autorizzazione all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei cavolfiori, rilasciata alla Ditta Cav. Lorenzo Zotti & C. - Via Imbriani 32-34 Bari, ha cessato di avere valore in seguito alla chiusura della liquidazione della Ditta stessa.

Dovrà pertanto essere depennata l'autorizzazione n. 96 dall'elenco riportato nel suaccennato Ordine di Servizio.

Ordine di servizio N. 84

Capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati (Edizione 1932).

Con Decreto di S. E. il Ministro, n. 2077 in data 21 marzo 1933-XI, è stato approvato il nuovo « Capitolato per l'impianto e l'esercizio di binari di raccordo con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati » (Edizione 1933) che sostituisce il Capitolato edizione 1932, di cui all'ordine di servizio n. 210 pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » n. 43 in data 27 ottobre ultimo scorso Anno X.

Nel surrichiamato Decreto è prescritto che: « le condizioni e le tasse stabilite nel nuovo Capitolato sono applicabili a decorrere dal 15 gennaio 1933 ed in conseguenza, per le concessioni in corso, non saranno più riscossi i canoni di concessione, di uso e di manutenzione impianti nel recinto di stazione, solo però a cominciare dalle annualità decorrenti dopo il 14 gennaio 1933 ».

Le disposizioni del nuovo Capitolato dei raccordi e le tasse relative, in quanto siano applicabili, varranno anche per le concessioni di carico e scarico in punto determinato.

Un esemplare del Capitolato edizione 1933, sarà inviato gratuitamente a tutte le Ditte che hanno contratto di raccordo in corso con l'Amministrazione e sarà distribuito a tutti i capi delle stazioni e delle gestioni merci, i quali dovranno renderlo ostensibile ai privati che vi abbiano interesse.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4. 5. 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 85

Apertura all'esercizio del tronco di ferrovia S. Ninfa-Salemi della linea a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi-Vita-Calatafimi Bivio.

Il giorno 21 aprile 1933-XI, si aprirà all'esercizio il tronco ad aderenza naturale S. Ninfa-Salemi della linea a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi-Vita-Calatafimi Bivio, il quale tronco verrà a far parte del Gruppo delle Ferrovie Secondarie a scartamento ridotto, esercito dalle Ferrovie dello Stato (Compartimento di Palermo).

Il detto tronco si innesta alla linea pure a scartamento ridotto, Castelvetrano Salaparuta-S. Carlo nella stazione di S. Ninfa da un lato e dall'altro si innesta alla stazione di Salemi della linea a scartamento normale Palermo-Trapani.

La lunghezza del tronco, fra l'asse del F. V. della stazione di S. Ninfa e quello della stazione di Salemi è di m. 9489,61, in esso ricade la stazione di S. Ninfa Città e l'intero tronco si sviluppa in provincia di Trapani.

Lo scartamento è di ml. 0,95 come la linea a S. R. cui si innesta.

ESERCIZIO DEL TRONCO.

L'esercizio sarà fatto in base agli appositi regolamenti e istruzioni esistenti per le linee secondarie a scartamento ridotto della Sicilia.

La nuova stazione di S. Ninfa Città sarà gestita da assuntore.

Giurisdizione. — Il nuovo tronco sarà aggregato:

— per il Servizio Movimento: al 2° Riparto Movimento di Castelvetrano; al Circolo di Ripartizione di Palermo, con centro di ripartizione Castelvetrano; alla Zona di Sorveglianza telegrafica di Palermo;

— per il Servizio Commerciale e Traffico: al Riparto Traffico di Palermo;

— per il Servizio Lavori: al 15° Riparto Lavori di Sciacca, con sede a Palermo, e farà parte del 68° tronco Castelvetrano-Salaparuta Poggioreale (sede Partanna);

— per il Servizio Materiale e Trazione: alla dipendenza della circoscrizione della Sezione di Palermo;

— per il Servizio Approvvigionamenti al Riparto di Palermo;

— per il Servizio Sanitario: all'Ispettorato di Palermo.

SERVIZI AI QUALI SARA' ABILITATA LA NUOVA STAZIONE DI S. NINFA CITTA'.

Completo servizio viaggiatori e bagagli, e servizio merci G. V. e P. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite.

TRASPORTI VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI.

Saranno regolati in base alle norme fissate dall'O. S. N. 75/1933 (B. U. 13/1933).

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete dello Stato ed i biglietti speciali della serie IV, VIII e VIII-bis ed i biglietti di libera circolazione delle zone prima e quinta varranno anche per la nuova linea, restando inteso che quelli di 2ª classe daranno diritto a viaggiare in 1ª classe sulla linea medesima.

DISTANZE CHILOMETRICHE.

Risultano dalla tabella polimetrica N. 183, allegato B al presente Ordine di servizio.

Nell'allegato A sono riportate le aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

CONTABILITA'.

Per la nuova stazione di S. Ninfa Città varranno le norme in vigore sulla Rete Principale emanate con gli ordini di Servizio n. 160/909, 75/1926; 195/1929 e successive modificazioni.

Detta stazione effettuerà i versamenti alla Cassa Compartimentale quattro volte al mese e cioè nei giorni 6, 14, 21 ed ultimo del mese, con la periodicità di cui alla lettera F (O. S. 184/1913).

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI PER UN SOLO VIAGGIO.

I portatori di carta di libera circolazione (Serie A, Al, At) e di biglietto a libretto serie As, validi per le linee del Compartimento di Palermo, avranno facoltà di percorrere anche il nuovo tronco.

In dipendenza della disposizione del punto 5° della circolare N. 34, pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 26 del 26 giugno 1924, i portatori di carte di circolazione, di biglietto a libretto serie As e di biglietti per un solo viaggio, di servizio e gratuiti, possono seguire la via normale di Castelvetrano, in provenienza da S. Carlo e oltre verso Palermo, e viceversa, oppure la via più breve offerta dal nuovo tronco.

Il presente ordine di servizio, unitamente alla descrizione degli impianti verrà distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8 *e* 9 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, a quelli delle classi* 6, 7, 12, 31 *e* 33.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 85-1933.

Aggiunte da portare ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio.

Nella parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° gennaio 1929) si dovrà:

— a pag. 8, nell'elenco delle linee del Compartimento di Palermo, aggiungere « Salemi-S. Ninfa »;

— a pag. 31, sostituire la nota (1) con la seguente:

« (1) Stazione di transito con le linee complementari a scartamento ridotto Castelvetrano-S. Carlo-Ribera; S. Ninfa-Salemi e Castelvetrano-Magazzolo-Porto Empedocle »;

— a pag. 90, fra i nomi di S. Ninfa e S. Oliva inserire:

« S. Ninfa Città (O) / Salemi-S. Ninfa / Palermo / Trapani / V / B / G (c) / P (c) / — / — / — / — / F / — / — / 22 / S / »;

— a pag. 92, di contro al nome di Salemi esporre il richiamo (6) ed in calce alla pagina trascrivere la seguente nota:

« (6) Stazione di transito con la linea complementare a scartamento ridotto Salemi-S. Ninfa e Castelvetrano-S. Carlo-Ribera ».

Nella parte IIª del Prontuario suddetto si dovrà:

— nel quadro N. 2 dell'indice grafico tracciare il nuovo tronco Salemi-S. Ninfa;

— a pag. 54, tabella 167, di contro al nome di Salemi, da considerarsi scritto in carattere grassetto, esporre il richiamo (4) ed in calce alla tabella stessa aggiungere la seguente nota:

« (4) Punto di diramazione per la linea complementare a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi »;

— a pag. 58 aggiungere la tabella polimetrica di cui l'allegato B al presente Ordine di Servizio;

— a pag. 73, fra i nomi di S. Ninfa e S. Oliva, inserire « S. Ninfa Città/183/ »;

— a pag. 73, aggiungere a S. Ninfa la nuova tabella « 183 »;

— a pag. 74, aggiungere a Salemi la nuova tabella « 183 ».

Nel « prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (Edizione 1° luglio 1924) sono da apportare le seguenti aggiunte:

— nell'indice della Parte I, a pag. 4, dopo l'indicazione della linea Palermo S. Erasmo — Corleone — S. Carlo aggiungere:

10 - Linea Salemi — S. Ninfa ..... pag. 49

— l'indicazione della linea suddetta è pure da aggiungere, sotto a quella delle altre linee, sia a pag. 45 (preceduta dal N. 10) sia in testa al prospetto delle stazioni a pag. 49

— nelle pagine 49 - 50 - 51 e 52, sostituite con la 14ª Appendice e modificate con la 17. Appendice e successive varianti, intestare al Transito di *Salemi* la colonna 11 e riportare nella colonna medesima, di contro ai nomi delle stazioni sotto indicate, la distanza segnata per ciascuna di esse. Riportare inoltre nella colonna 5 le distanze sotto indicate per il transito di Castelvetrano.

	Salemi	*Castelvetrano*
Acqua Corsari	169	176
Baucina Ciminna . . .	144	151
Belice	34	41
Bisacquino	81	88
Bolognetta Marineo . . .	151	158
Burgio	74	81
Campofiorito	96	103
Chiusa Sclofani	77	84

Contessa Entellina . . .	89	96
Corleone	106	113
Ficuzza	128	135
Gibellina	19	26
Godrano	134	141
Mezzojusa	139	146
Misilmeri	159	166
Palermo S. Erasmo . . .	174	181
Partanna	16	11
S. Carlo	67	74
S. Giacomo di Sicilia . .	58	65
S. Margherita Belice . .	42	49
S. Ninfa	10	17
Salaparuta-Poggioreale . .	23	29
Sambuca di Sicilia . . .	49	55
Scalilli	121	128
Villabate	166	173
Villafrati-Cefalù Diana .	140	147

— nella pagina 61, tra i nomi delle stazioni di S. Ninfa e di S. Stefano Quisquina, inserire quello di *S. Ninfa Città* con l'indicazione della linea Salemi-S. Ninfa e con le seguenti distanze dai transiti di:

Salemi	Km.	7
Castelvetrano	»	20
Palermo S. Erasmo . . .	»	167

riportando inoltre, nelle colonne dalla 12 alla 23, le indicazioni seguenti:

//G (5)/P (5)/—/—/—//—/F/—/—/1/22/S//

— nella stessa pag. 51, sotto la nota (4) in calce al prospetto delle stazioni, aggiungere la nota che segue:

(5) Limitatamente ai trasporti in piccole partite.

— nella pag. 56 aggiungere la seguente tabella polimetrica:

(10) *Salemi - S. Ninfa*

Salemi		
7	**S. Ninfa Città**	
10	**3**	**S. Ninfa**

— nella Tavola IV (quadro A) della carta annessa al Prontuario, tracciare la nuova linea a scartamento ridotto, in direzione da Sud-Est a Nord-Ovest, a partire dalla stazione di S. Ninfa della linea Castelvetrano-S. Carlo-Ribera, fino a incontrare la linea a scartamento normale Castelvetrano-Palermo nella stazione di transito di Salemi, da indicarsi con cerchietto nero e dischetto rosso.

Sulla nuova linea a scartamento ridotto segnare la stazione intermedia di S. Ninfa Città tenendo conto ch'essa dista Km. 3 da quella di S. Ninfa e Km. 7 da quella di Salemi.

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », parte I^a, (Edizione novembre 1931), si dovrà:

— a pag. 7, alle linee secondarie del Compartimento di Palermo, fascicolo 157, aggiungere « Salemi - S. Ninfa »;

— a pag. 16, fra i nomi di S. Ninfa e S. Oliva, inserire « S. Ninfa Città / L. P. / P / 157 ».

Analoghe aggiunte e modificazioni saranno da portare alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 85-1933

(183) Salemi — S. Ninfa ★

Salemi		
7	S. Ninfa Città	
10	3	S. Ninfa

Circolare N. 16

Sputacchiere nei locali ferroviari frequentati dal pubblico.

Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica) ha emanato, in data 9 gennaio 1933, una circolare in cui, richiamando varie disposizioni di legge, fa rilevare la obbligatorietà delle sputacchiere nei locali frequentati dal pubblico.

Le ferrovie dello Stato già ottemperano da tempo a tali disposizioni. E' però necessario che le sputacchiere non soltanto si trovino negli ambienti (sale d'aspetto, atrii, officine), ma siano collocate in modo da essere bene utilizzate e siano tenute in stato di scrupolosa pulizia.

Richiamo quindi vivamente la necessità che le sputacchiere già in uso nei nostri impianti siano tenute in uno stato di scrupolosa pulizia seguendo le norme già date con la circolare n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato del 19 marzo 1931.

Da evitarsi in modo assoluto per il riempimento delle sputacchiere l'uso della segatura di legno.

Così pure si dovrà curare il ricambio della calce e l'asportazione di tutto quanto possa esservi stato gettato (pezzi di carta, astucci di sigarette, ecc.).

La pulizia della parte sovrastante il recipiente e quella della parete esterna del recipiente stesso verrà fatta con soluzione di soda al 5 % (cinque per cento).

Errata corrige.

Nell'Ordine di Servizio N. 73/1933, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 13/1933, l'indicazione posta in calce al 2° comma del detto Ordine di Servizio deve essere modificata come appresso:

Santo Stefano | id. | 86 | 16.05 | 12. - | 8.20 | — | — | — | — |

e l'indicazione posta in calce al 6° comma del detto Ordine di **Servizio deve essere modificato come appresso:**

Santo Stefano | id. | id. | G | P | — | — | — |

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine

Norme

Nell
stato
1933-XI.
marzo e
nazione
L'a
« Tu
gette a
« Pe
ne alle
alle a
mare.
o pre
Regno
Ino
« L
capove
e del
a 500
e le a
unq
tiva
zale

Ordine di servizio N. 86

Norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche.

Nella prima parte del Bollettino n. 14 del 6 aprile 1933, è stato riportato il testo del Decreto Ministeriale 14 marzo 1933-XI, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 69 del 23 marzo c. a., che stabilisce le norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche.

L'art. 10 di detto Decreto dispone tra l'altro:

« Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono sog- « gette a controllo »;

« Per le spedizioni ferroviarie il certificato d'ispezione de- « ve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato « alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via « mare, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè « lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal « Regno ».

Inoltre lo stesso articolo stabilisce altresì:

« Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del 4° « capoverso dell'art. 1 del R. D. Legge 12 agosto 1927, n. 1756, « e del 3° comma dell'art. 4 del R. D. Legge 18 marzo 1929, « n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, « e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qua- « lunque partita di pesche che non sia accompagnata dal cer- « tificato d'ispezione e di quelle per le quali manchi la dichia- « razione di qualità ».

Le stazioni quindi devono rifiutare i trasporti non muniti del certificato d'ispezione e quelli per i quali manchi la dichiarazione di qualità.

Per la custodia del detto certificato d'ispezione, sono applicabili le tasse di custodia di cui alla tariffa n. 7 del fascicolo Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie.

Ordine di servizio N. 87

Servizio di corrispondenza con la linea Carpaneto-Lugagnano-Piacenza delle Tramvie Piacentine.

A datare dal 2 aprile 1933-XI è stato provvisoriamente sospeso l'esercizio della linea tramviaria Carpaneto-Lugagnano-Piacenza appartenente alle Tramvie Piacentine, esercitate dalla Società Italiana di Ferrovie e Tramvie; eppertanto, da tale data, è cessato, fino a nuovo avviso, il servizio di corrispondenza per i trasporti merci con la linea suddetta.

Ordine di servizio N. 88

Estensione di servizio nella fermata di Solagna.

A partire dal 25 aprile 1933-XII, la fermata di Solagna, attualmente ammesso ai trasporti a carro a P. V. esclusivamente per conto della Ditta Cortimiglia, viene abilitata ai trasporti a carro per il pubblico in genere, eseguendo la tassazione dei trasporti in base alla distanza effettiva, anzichè in base a quella virtuale prevista dall'avvertenza *C*) a pag. 5 del Prontuario Generale delle distanze chilometriche, Parte 1ª (edizione 1° aprile 1929).

Di conseguenza, a pagina 98 della parte prima del predetto Prontuario di contro al nome di Solagna si dovrà nella colonna 10 depennare il richiamo (7) e la relativa annotazione a piè di pagina, ed esporre invece il richiamo (*e*).

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), a pagina 52, di contro al nome di Solagna, si dovrà cancellare la maggiore delle due distanze e i richiami (1) e (2).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, *e* 15.

Ordine di servizio N. 89

Norme per le revisione periodiche dei veicoli.

Il prospetto di cui al punto 1) dell'Ordine di Servizio N. 204-1929 deve intendersi sostituito dal seguente:

Intervallo di tempo fra una revisione e la successiva per le varie specie dei veicoli	Mesi
I. — CARROZZE, BAGAGLIAI, POSTALI E CELLULARI:	
a) carrozze e bagagliai adibiti ai servizi diretti internazionali	6
b) carrozze a carrelli e bagagliai assegnati alla categoria di velocità speciale, ossia non portanti alcuna indicazione di categoria (escluse le carrozze rimorchio eACiz, eCiz ed i babagagliai eDUiz delle linee Varesine); carrozze-saloni e trasporto malati . . .	12
c) carrozze a carreli, bagagliai, postali e cellulari della (1) categoria di velocità, e carrozze rimorchio eACiz, eCiz e bagagliai eDUiz delle linee Varesine	18
d) idem della (2) categoria di velocità . .	24
e) carrozze a 2 o 3 sale tutte, nonchè bagagliai, postali e cellulari della (3) categoria di velocità ed inferiori	36
II. — Carri:	
a) carri della (1) categoria di velocità . .	12
b) carri delle altre categorie di velocità . .	36

L'ordine di servizio N. 30-1931 è abrogato.

Distribuito agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 17

Importazione e transito delle uova attraverso l'Italia.

Nella prima parte del presente Bollettino sono stati riprodotti:

1°) il R. D. Legge 14 ottobre 1932, n. 1878, che disciplina il commercio delle uova;

2°) il Decreto Ministeriale 15 gennaio 1933, che reca le norme per l'esecuzione del R. D. Legge che precede.

Come rilevasi dall'art. 1 del secondo di tali Decreti, l'importazione in Italia di uova di pollame in guscio, destinate all'alimentazione umana. è condizionata alla loro preventiva marcatura, con il nome del Paese di origine.

In proposito avvertesi che, in seguito a richiesta della nostra Amministrazione, il Ministero delle Corporazioni, con lettera n. 7645 del 18 marzo c. a., ha fatto conoscere che le norme di cui sopra non sono applicabili ai trasporti di uova in transito per il Regno, spediti a mezzo ferrovia.

Circolare N. 18

Prezzi delle stoffe, fodere, accessori ed indumenti confezionati, a valere dal 1° aprile 1933-XI.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere, accessori, per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma, dal 1° aprile al 30 settembre 1933-XI, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al	ml.	L.	45,05
Panno nero per cappotti	»	»	»	39,40
Stoffa grigio-scuro per soprabiti	»	»	»	38,30
Stoffa drappè nera per stiffelius dei Capi Stazione	»	»	»	39,90
Stoffa nera pesante	»	»	»	35,35
Stoffa nera leggera	»	»	»	26,60
Stoffa grigio-ferro pesante	»	»	»	37,15
Stoffa grigio-ferro leggera	»	»	»	26,60

Fustagno nero di cotone per abiti . .	al ml.	L.	6,70
Mistone grigio di cotone per abiti . .	» »	»	4,25
Tela turchina di cotone	» »	»	4,00
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	» »	»	5,35
Piquet bianco per gilets dei Capi Stazione .	» »	»	8,05
Seta per risvolti degli stiffelius dei Capi Stazione	» »	»	14,50
Flanella leggera per fodere	» »	»	20,90
Glissade per fodere di maniche . . .	» »	»	8,05
Satino (silked) per fodere	» »	»	4,70
Silesias nera per fodere	» »	»	3,85
Silesias bianca per fodere	» »	»	3,85
Silesias cenere per fodere	» »	»	3,85
Baseno grigio-scuro per forzaglie . . .	» »	»	3,45
Zanella nera per fodere	» »	»	7,70
Tela apprettata per rinforzi	» »	»	5.15
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie, lunghi	cad.	L.	29.80
Camiciotti di mistone confezionati, in tre taglie, corti	»	»	25,25
Combinazioni di mistone confezionate, in due taglie	»	»	35,40
Camiciotti di tela turchina conezionati, in tre taglie	»	»	29,75
Combinazioni di tela turchina confezionate, in due taglie	»	»	30,85

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla precedente circolare n. 57 pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » n. 52 del 29-12-1932-XI.

Circolare N. 19

Vendita e utilizzazione traverse fuori uso.

In aggiunta alle disposizioni contenute nelle Circolari numero 20, 43 e 14, pubblicate nei Bollettini Ufficiali nn. 22, 43 e 8 rispettivamente del 2 giugno, del 27 ottobre 1932-X e del 23 febbraio 1933-XI, è autorizzata la vendita delle traverse di legno fuori uso, ai prezzi ed alle condizioni in vigore per il personale dell'Amministrazione, anche agli Assuntori di Stazioni.

Comunicati:

Esclusione dalle aste.

Con decreto N. 2753 in data 31 marzo 1933 del Ministero dei Lavori Pubblici, l'Impresa di Costruzioni Pace Tommaso fu Giuseppe, residente in Avigliano (Provincia di Potenza) è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Con decreto N. 2292 dell'11 aprile 1933 S. E. il Ministro delle Comunicazioni ha escluso la Ditta « Fabbrica Accumulatori Hensemberger » di Monza dal fare offerte per i contratti con lo Stato.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 90

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Bari.

A datare dal 1° maggio 1933-XI in seguito alla fusione delle Sezioni Lavori di Foggia e di Bari in un'unica Sezione, denominata Sezione Lavori di Bari (Vedi D. M. 2 agosto 1932 N. 315) la circoscrizione dei reparti lavori della Sezione stessa viene stabilita come appresso:

SEZIONE	RIPARTO			CIRCOSCRIZIONE
	N	Denominazione	Sede	
		1° Gruppo di Riparti Lavori (sede del capo gruppo - Foggia).		
BARI	1	Termoli	Foggia	Termoli (e) - Foggia (e).
	2	Foggia	»	Stazione di Foggia; Foggia (e) - Manfredonia (i); Foggia (e) - Lucera (i); Foggia (e) - Cervaro (i).
	3	Cerignola	»	Foggia (e) - Trinitapoli (e); Cerignola C. (e) - Cerignola (i); Barletta (e) - Spinazzola (e).
	4	Melfi	»	Cervaro (e) - Potenza Inf. (e);
	5	Spinazzola	»	Rocchetta S. Ant. (e) - Gioia del C. (e).
		2° Gruppo di Riparti Lavori (sede del capo gruppo - Bari).		
BARI	6	Potenza	Potenza	Potenza Inf. (i) - Metaponto (e)
	7	Barletta	Bari	Trinitapoli (i) - Bari (e); Margherita di S. Ofantino (e) Margherita di S. (i); Barletta (e) - Barletta M. (i).
	8	Bari	»	Bari (i) - Bari M. (i); Bari (e) - Taranto (e); Bari (e) - Polignano (i).

SEZIONE	RIPARTO			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
BARI	[illegible]	Taranto	Bari	Taranto (i) - Metaponto (i); Taranto (e) - Brindisi (e); Nasisi (e) - Colle Basso (i); Bivio Arsenale (e) - Buffoluto (i); Bellavista (e) - Nasisi (e).
»	10	Brindisi	»	Polignano (e) - Lecce (i); Brindisi (e) - Brindisi M. (i); Lecce (e) - Otranto (i); Zollino (e) - Gallipoli (i).

N. B. — Le linee Lecce (e), Gallipoli e Zollino Otranto rimangono temporaneamente sotto la giurisdizione del Riparto di Brindisi, in attesa di provvedimenti definitivi circa il loro passaggio alla Società delle Ferrovie del Sud-Est.

Ordine di servizio N. 91

Cambiamento di nome della stazione di Parona di Valpolicella.

La stazione di Parona di Valpolicella della linea Verona-Brennero ha assunto la nuova denominazione di « Verona Parona ».

Di conseguenza nella Parte I^a^ del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Ediz. 1° aprile 1929) si dovrà:

— a pag. 71, cancellare il nome di Parona di Valpolicella e le relative indicazioni;

— a pag. 109, fra i nomi di Verolengo e Verona P. Nuova inserire « Verona Parona » con le indicazioni esistenti per « Parona di Valpolicella » a pagina 71.

Nella parte II^a^ del Prontuario suddetto, si dovrà:

— alle pagine 15 e 16, tabelle 53^A e 53^B, modificare il nome di « Parona di Valpolicella » in « Verona Parona »;

— alla pagina 70, depennare il nome di « Parona di Valpolicella » e le relative indicazioni;

— alla pagina 76, fra i nomi di Verolengo e Verona P. Nuova inserire « Verona Parona / 53^A 53^B /.

Nella parte I[a] della « Prefazione generale all'orario di servizio » — edizione novembre 1931 — a pag. 18, fra i nomi di Verolengo e di Verona P. Nuova, inserire quello di Verona Parona con le indicazioni esistenti di contro al nome di Parona di Valpolicella, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni a pagina 14.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio sulle quali trovasi indicato il nome di « Parona di Valpolicella » questo dovrà essere modificato in « Verona Parona ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero la nuova fornitura, entro il mese di maggio 1933 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Verona Parona.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Comunicato:

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

(Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 n. 187, dalla legge 22 dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 agosto 1930 n. 1314.)

Dopo la comunicazione fatta nel Bollettino n. 6 del 9 febbraio 1933 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 marzo 1933, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di Buonuscita				Sussidi temporanei ad orfani		Assegni alimentari vitalizi		Rimborsi di trattenute ad agenti		Assegni finali di L. 500 ciasc. ad orfani		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	ad agenti		a famiglie											
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° gennaio 1933 a tutto il 31 marzo 1933	1202	5.358.141 80	174	569.117 58	240	161.960 —	29	39.900 —	—	—	653	326.500 -	69	52.208 33
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1932 al 31 dicembre 19 2	2937	13.281.028 93	281	944.426 07	398	273.984 —	38	53.850 —	—	—	600	300.000 —	116	85.837 49
Si ha un totale nell'esercizio 1932-33	4139	18.639.170 73	455	1.513.543 60	638	435.944 —	67	93.750 —	—	—	1253	626.500 -	185	138.045 83

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato, dopo il 31 dicembre 1932-XI le seguenti concessioni:

1° — SUSSIDI TEMPORANEI.

1. — *Maria, Luigi* e *Mario*, figli dell'ex Operaio di 1ª classe *Montanini* Arnaldo (164952): L. 720 annue con decorrenza 1° ottobre 1932 e fino al 30 settembre 1934;

2. — *Elena, Luigi, Silvia* e *Giorgio*, figli dell'ex Operaio di 1ª classe *Finiello* Gennaro (163124): L. 816 annue con decorrenza 1° novembre 1932 e fino al 31 ottobre 1934;

3. — *Giuseppe, Paolo, Salvatore, Anna, Immacolata* e *Maria* figli dell'ex Manovale *D'Andrea* Francesco (166322): lire 1008 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1934;

4. — *Silvio, Luigino, Enrico, Giovanni, Romano* ed *Orlando*, figli dell'ex Cantoniere *Mura* Antonio (190434): L. 1008 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

5. — *Teresa, Vincenzo, Irene* e *Maria*, figli dell'ex Operaio di 1ª classe *Liotti* Antonio (176556): L. 816 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1934;

6. — *Clelia, Bruno, Clara, Maria, Rina, Antonietta* e *Salvatore*, figli dell'ex Operaio di 1ª classe *Arti* Arturo (169559): L. 1104 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

7. — *Gina*, figlia dell'ex Manovratore *Ereon* Pietro (167807): L. 480 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

8. — *Giuseppe, Oreste, Anna, Antonio* e *Maria*, figli dell'ex Manovale *Ravo* Domenico (159384): L. 912 annue con decorrenza 1° ottobre 1932 e fino al 30 settembre 1934;

9. — *Giuseppe*, figlio dell'ex Fuochista *Di Leva* Ernesto (274752): L. 480 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935.

2°. — ASSEGNI ALIMENTARI.

a) *A congiunti di agenti*:

1. — *Righi* Virginia, Vedova de Panfilis, madre del defunto Segretario *De Panfilis* Giulio (232342): L. 1500 annue con decorrenza 1° luglio 1932 e fino al 30 giugno 1934;

2. — *Sbaragli* Ermelinda in *Barducci* ,madre del defunto Manovale *Barducci* Lionello (259320): L. 1200 annue con decorrenza 1° agosto 1932 e fino al 31 luglio 1934;

3. — *Marinoni* Elvira, vedova dell'Accenditore *Vincenzoni* Giuseppe (148741): L. 1200 annue con decorrenza 1° ottobre 1932 e fino al 30 settembre 1934;

4. — *Viarpiani* Angela, Vedova dell'Aiutante di 2ª classe *Pelosi* Eugenio: L. 1500 annue con decorrenza 1° novembre 1932 e fino al 31 ottobre 1934;

5. — *De Stefanis* Francesca, Vedova dell'Aiutante Applicato *Gasparato* Giovanni (231724): L. 1200 annue con decorrenza 1° novembre 1932 e fino al 31 ottobre 1934;

6. — *Tovani* Palmira, Vedova *Galli*, madre del defunto Fuochista *Galli* Cafiero (223618): L. 1200 annue con decorrenza 1° novembre 1932 e fino al 31 ottobre 1934;

7. — *Megna* Maria, Vedova dell'Usciere di 2ª classe *Grosso* Giuseppe (91142): L. 1200 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1934;

8. — *Mauro* Carmela, in *Raia*, madre del defunto manovratore *Raia* Carmine (273900): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

9. — *Bonanni* Ada, Vedova del Manovale i. p. *Morelli* Pietro (309646): L. 1200 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1934;

10. — *Urru* Antonio, padre del defunto Frenatore *Urru* Pasquale (189897): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

11. — *Ambruschi* Velia, orfana dell'Usciere *Ambruschi* Giuseppe (73419): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

12. — *Brugnoli* Carolina, orfana naturale del Sotto Capo Ufficio *Brugnoli* Gino (8608): L. 1500 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935.

13. — *Antonelli* Guglielmina, Vedova dell'Usciere *Bonetti* Giuseppe (A. N. S.) L. 1200 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935;

14. — *Di Mario* Innocenzo, padre del defunto Assistente Lavori di 1ª classe *Di Mario* Ernesto (229997): L. 1500 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

15. — *Lippolis* Maria Angiola, sorella del defunto Aiutante di 1ª classe *Lippolis* Alfonso (153076): L. 1500 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

16. — *Maria*, orfana del Capo Gestione di 1° Grado *De Pascale* Luigi (59677): L. 1500 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

17. — *Avati* Anita, sorella del defunto Conduttore Capo *Avati* Aldo (161052): L. 1200 annue con decorrenza 1° novembre 1932 e fino al 31 ottobre 1934;

18. — *Viola* Maria, sorella del defunto Macchinista *Viola* Luigi (125354): L. 1200 annue con decorrenza 1° ottobre 1932 e fino al 30 settembre 1934;

19. — *Minerva*, orfana del guardiano *Cicconi* Pietro (60237): L. 1200 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1934;

20. — *Maria*, orfana del Guardiano *Fabbri* Andrea (149046): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

21. — *Lagonigro* Rosa, vedova dell'Accudiente *De Carlo* Emario (236638): L. 1200 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1935;

22. — *Bruno* Maria, Vedova dell'Operaio di 1ª classe *Ciano* Vincenzo (268604): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

23. — *Gina*, orfana del Capostazione di 2ª classe *Marchi* Angelo (14528): L. 1500 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

24. — *Luterotti* Violetta, Vedova del Manovale i. p. *Sbrighi* Riziero (200638): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

25. — *Gamberini* Ada, Vedova del Capo Squadra Deviatori *Dozza* Umberto (181123): L. 1200 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935;

26. — *Devincenti* Giovanna, vedova del Manovale *Massa* Antonio (224156): L. 1200 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935;

27. — *Natalina*, orfana del Frenatore *Airola* Pietro (55392): L. 1200 annue con decorrenza 1° ottobre 1932 e fino al 30 settembre 1934;

28. — *Anna*, orfana del Revisore Principale *Brancoli* Antonio (21176): L. 1500 annue con decorrenza 1° dicembre 1932 e fino al 30 novembre 1934;

29. — *Giardina* Concetta, Vedova D'Andrea, madre del defunto Frenatore *D'Andrea* Giuseppe (176898): L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

30. — *Puggini* Maria, sorella del defunto Ispettore *Puggini* Ernesto (2399): L. 1500 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

31. — *Giannattasio* Elvira, Vedova dell'Aiutante Applicato

Parziale Michele (197089): L. 1500 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935;

32. — *Redditi* Isola, Vedova *Corsini*, madre del defunto Cantoniere *Corsini* Giuseppe (244573): L. 1200 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935;

33. — *Campagnola* Michelina, Vedova del Guarda Merci *Cherchi* Edoardo (25896): L. 1200 annue con decorrenza 1° marzo 1933 e fino al 28 febbraio 1935;

34. — *Matilde*, orfana dell'Applicato *Ricceri* Ricciotto (111615): L. 1500 annue con decorrenza 1° marzo 1933 e fino al 28 febbraio 1935.

b) *Ex Agenti*:

1. *Lo Porto* Giuseppe (A. N. S.): L. 1200 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935.

a) RICOVERO DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

1. — *Giuseppina*, orfana dell'Operaio di 1ª classe *Furore* Saverio (243903);

2. — *Augusta*, orfano del Cantoniere *De Antoni* (28536);

3. — *Antonio*, orfano del Manovale *Magnoli* Macario (226356);

4. — *Giuseppe*, orfano del Cantoniere *Mabilia* Salvatore (197453);

5. — *Marco*, orfano del Segretario a. p. *Migliorini* Antonio (191345);

6. — *Nerio*, orfano del Capostazione di 2ª classe *Cioli* Anselmo (104635);

7. — *Vittorio*, orfano del Guarda Merci *Melissano* Alfredo (232529);

8. — *Luciano*, orfano del Conduttore *Parma* Anselmo (165703);

9. — *Eugenia*, orfana del Manovale *Cutini* Giovanni (271392);

10. — *Andrea*, orfano del Guardiano *Iorio* Vincenzo (208480);

11. — *Silvano*, orfano dell'Operaio Guidamacchina *Scarciotti* Pietro Saverio (18818);

12. — *Francesco*, orfano del Segretario a. p. *Liotti* Raffaele (201700);

13. — *Mafalda*, orfana dell'Operaio di 1ª classe *Martini* Pietro (257494);

14. — *Angelo*, orfano del Cantoniere *Ferronato* Francesco (162518);

15. — *Francesco,* orfano del Cantoniere *Thonellet* Pietro (20282);
16. — *Giuseppe,* orfano del Guarda Merci *Caldarazzo* Salvatore (251933);
17. — *Angelo,* orfano del Cantoniere *Benetton* Sante (199993);
18. — *Gaspare,* orfano del Manovale *Adriatico* Luigi (257657);
19. — *Bianca,* orfana del Capo Squadra Manovale *Carducci* Oreste (138056);
20. — *Vincenzo,* orfano del Conduttore Sainato Domenico (251207);
21. — *Raoul,* orfano dell'Operaio di 1ª categoria *Basile* Emmanuele (231549);
22. — *Mario,* orfano del Manovratore *Gagetti* Bernardo (2666729);
23. — *Nazzareno,* orfano del Manovale *Principessa* Giuseppe (268418);
24. — *Felicia,* orfana del manovale Pappagallo Francesco (197837);
25. — *Elia,* orfana del Cantoniere *Meloni* Giovanni (268568);
26. — *Plinio,* orfano dell'Assistente Capo Sale *Bombonati* Ferruccio (132663);
27. — *Tommasa,* orfana del Manovale *Malva* Stefano (278724);
28. — *Lucia,* orfana dell'Operaio di 1ª classe *Porreca* Giacomo (282554);
29. — *Santi,* orfano dell'Operaio di 1ª classe *Pistorino* Stellario (163353);
30. — *Angelo* e *Mario,* orfani del Manovale *Sarrocco* Domenico (39450);
31. — *Giacomino,* orfano del Manovale *Bardiani* Giuseppe (264123);
32. — *Guido,* orfano del Cantoniere *Di Dario* Giovanni (207190);
33. — *Osvaldo,* orfano del Fuochista *Glielmo* Carmine (185885);
34. — *Modesto,* orfano del Cantoniere *Abella* Grispino (2887962);
35. — *Gio. Batta,* orfano del Cantoniere *Monnanni* Vittorio (241265);
36. — *Irene,* orfana del Capo Squadra Cantoniere *Fabiani* Ferdinando (164825);

37. — *Bruno,* orfano del Manovale *Bozzat* Angiolo (232046);

38. — *Alfonso,* orfano del Manovale *Forti* Gio. Batta (184785);

39. — *Aniello,* orfano del Manovale *Tortora* Carmine (132060);

40. — *Maria,* orfana del Fuochista *Miceli* Antonio (181630);

41. — *Antonio,* orfano dell'Aiutante *Della Corte* Giuseppe (117644);

42. — *Mario,* orfano del Cantoniere *Pulidori* Carlo (218073);

43. — *Domenica,* orfana del Cantoniere *Coviello* Canio (137614);

44. — *Alberto,* orfano del Guardasala *Scicchitano* Francesco (229520);

45. — *Isa,* orfana del Capo Squadra Deviatori *Piacentini* Angelo (67000);

46. — *Mario,* orfano del Conduttore *Francese* Achille (81001);

47. — *Francesco,* orfano del Manovale *Lucchese* Antonino (226149);

48. — *Aldo,* orfano del Manovale *Notone* Ciro (134866).

b) RICOVERO IN SPECIALE LUOGO DI CURA.

1. — *Anna,* orfana del Frenatore *Fraiioli* Domenicantonio (204283).

REVOCHE DI CONCESSIONI DI RICOVERO PRECEDENTEMENTE APPROVATE.

1. — *Domenico,* orfano del Cantoniere *Ferronato* Francesco (162518). — (Vedi Bollettino N. 6 del 9 febbraio 1933);

2. — *Palmira,* orfana del Manovale *Bardiani* Giuseppe (264123). — (Vedi Bollettino N. 6 del 9 febbraio 1933);

3. — *Nerio,* orfano del Capostazione di 2ª classe *Cioli* Anselmo (104635). — (Vedi Bollettino N. 6 del 9 febbraio 1933);

4. — *Antonina,* orfana del Manovale *Gangi* Giuseppe (227573). — (Vedi Bollettino N. 46 del 17 novembre 1932);

5. — *Silvano,* orfano dell'Operaio Guida Macchine *Scarciotti* Pietro (188618). — (Vedi Bollettino N. 6 del 9 febbraio 1933).

SUSSIDI STRAORDINARI.

Giusta l'art. 5 del R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 N. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame le istanze pervenute da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato, in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 239 sussidi straordinari per complessive L. 27.050.

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti patroni, ai quali venne affidata l'assistenza degli orfani ricoverati a cura dell'Opera stessa in Istituto di educazione e di istruzione.

A Vicenza — Signor *Merlo* Cav. Uff. Ing. Michele Ispettore Principale.

DONAZIONI.

1. — Dal Personale di Pesaro L. 53 per onorare la memoria del padre dell'Avv. Antonio *Fontana*, Capo della Sezione Commerciale e Traffico di Bologna;

2. — Dal Personale della XI^a^ Zona I. E. S. di Foggia L. 26.10 per onorare la memoria dell'Ing. *Cerveri* Andrea;

3. — Dal Dott. *Capone* Donato, Medico di Riparto di Battipaglia L. 10;

4. — Dal Signor *Signorini* Nello, Capostazione di Reggio Emilia, L. 50.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 92

Servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia Adria-Ariano Polesine esercitata dalla Società Veneto-Emiliana di Ferrovie-Tramvie.

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie, concessionaria della linea Adria-Ariano Polesine, viene attivato, a partire dal 15 maggio 1933, per il transito di Adria, il servizio cumulativo fra le Ferrovie dello Stato (comprese le linee in esercizio speciale e le linee complementari della Sicilia) e la Ferrovia Adria-Ariano Polesine per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

DISPOSIZIONI GENERALI

I — *Innesto della ferrovia Adria-Ariano P.*

La ferrovia Adria Ariano P. si innesta con la rete dello Stato nella stazione di Adria, la quale diventa perciò comune con la detta ferrovia. In tale stazione l'Amministrazione della F. S. eseguisce quindi il servizio anche nell'interesse e per conto della ferrovia Adria-Ariano P.

II — *Estensione del servizio*

Le stazioni interne della ferrovia Adria-Ariano P. sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori e bagagli — sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta — nonchè delle merci a grande ed a piccola velocità, del bestiame, dei veicoli, del numerario, delle carte-valori, degli oggetti preziosi e dei feretri, con tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e delle linee complementari sicule.

Non sono ammessi i trasporti in servizio cumulativo fra le stazioni delle F. S. e quelle della linea Adria-Ariano Polesine con transito sulle linee Mestre-Piove e Piove-Adria.

III — *Accettazione dei trasporti.*

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna amministrazione.

IV — *Tariffe.*

Le tariffe da applicarsi ai trasporti di viaggiatori, bagagli e merci in servizio cumulativo, sul percorso separato di ciascuna Amministrazione, sono quelle in vigore sulle F. S.

V — *Tasse minime.*

Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle F. S. e sulla Ferrovia Adria-Ariano P.

VI — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » ammesse sulla Rete dello Stato nonchè il « Regolamento per i trasporti militari » saranno applicabili, anche sul percorso della ferrovia Adria-Ariano P. in tutte le loro prescrizioni, modalità e prezzi.

Tutte le concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo elencate nella parte IV del « Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse » — edizione 1° gennaio 1930 — sono ammesse con le stesse norme in vigore sulle F. S. anche sul percorso della ferrovia secondaria.

VII — *Elenchi delle stazioni della ferrovia Adria-Ariano P.; Relative distanze dal transito di Adria; servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.*

Le stazioni della ferrovia Adria-Ariano P. ammesse al servizio cumulativo, la loro distanza dal transito di Adria, le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate nonchè gli impianti fissi di cui sono provviste risultano dai prospetti allegati A-B-C e D) al presente Ordine di Servizio.

TRASPORTI DEI VIAGGIATORI.

VIII — *Estensione del servizio e prezzi relativi ai percorsi della Ferrovia Secondaria.*

Il servizio cumulativo viaggiatori pei trasporti sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule per tutte quelle della Ferrovia Adria-Ariano Polesine indicate nei prospetti Allegati A e B.

I prezzi da riscuotere per conto della Ferrovia suddetta pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta risultano rispettivamente dai detti prospetti Allegati *A* e *B*.

Esistendo sulla Ferrovia Adria-Ariano P. due sole classi (1. e 3.) anzichè tre, i biglietti di prima e seconda classe rilasciati dalle stazioni delle F. S. valgono per la 1. classe sulla linea secondaria e quelli di 3. per la classe corrispondente. Per facilitare alle stazioni delle F. S. la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo sono state indicate nei relativi prospetti dei prezzi le quote per le tre classi in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della Secondaria, e cioè per la prima e seconda classe la quota della prima classe della secondaria e per la terza quella della terza.

Per i viaggi dei ragazzi in base al « Regolamento pei trasporti militari » ed alle « Concessioni speciali » (per queste ultime nei casi in cui ricorra l'applicazione della metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti) si applica la metà della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

IX — *Caratteristiche dei biglietti.*

I biglietti rilasciati dalle due Amministrazioni varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma del prezzo relativo alla percorrenza della Ferrovia Adria-Ariano P. e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti cumulativi saranno stampati a cura e spese dell'Amministrazione cui appartengono le stazioni di partenza ed avranno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi in uso sulle F. S.

X — *Validità dei biglietti.*

La distribuzione dei biglietti verrà fatta tanto dalle stazioni delle F. S. quanto da quelle della Ferrovia Adria-Ariano Polesine per i treni in coincidenza fra le due Amministrazioni, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti tanto dalle stazioni delle F. S. quanto dalle stazioni della Ferrovia Adria-Ariano P., dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione ed il numero del treno per il quale sono stati rilasciati. Quelli che dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalla stazione di transito di Adria entro i termini della loro validità in qualsiasi giorno e con qualsiasi treno; quelli

che non dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computare sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso pei biglietti in servizio interno delle F. S.

XI — *Soprattasse ed esazioni suppletive.*

Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamenti di classe, ecc., saranno riscosse dagli agenti delle due Amministrazioni soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alla stazione di Adria, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo in condizioni irregolari.

TRASPORTI DEI BAGAGLI.

XII — *Estensione del servizio.*

Il servizio cumulativo bagagli pei trasporti tanto a tariffa ordinaria quanto a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule per tutte quelle della Ferrovia Adria-Ariano P. indicate nel prospetto Allegato *C*.

XIII — *Registrazione dei bagagli.*

La registrazione in servizio cumulativo dei bagagli si effettua, come per i trasporti in servizio interno delle F. S., con la compilazione di un sol foglio di via che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

XIV — *Tariffe.*

La tassa per il trasporto dei bagagli sarà riscossa a partenza per tutto il percorso, calcolata, beninteso, per le percorrenze separate di ciascuna Amministrazione.

Le quote da riscuotere per conto della Ferrovia Adria-Ariano P. pel trasporto dei bagagli tanto a tariffa ordinaria quanto a tariffa ridotta, risultano dal prospetto Allegato *C*.

XV — *Soprattasse ed esazioni suppletive.*

Per ciò che concerne le soprattasse ed esazioni suppletive per i bagagli trasportati nelle carrozze valgono le disposizioni risultanti al punto XI del presente Ordine di Servizio.

XVI — *Concessioni speciali e Trasporti militari.*

Valgono le norme di cui al punto VI del presente O. S. Inoltre sono ammessi in servizio cumulativo con le stesse norme e in base alle corrispondenti tariffe dello Stato (gratuito per l'apparecchio indispensabile di locomozione del mutilato e a tariffa militare col bollo per gli effetti personali del mutilato fino alla concorrenza di kg. 100) i trasporti a bagaglio, dei mutilati ed invalidi di guerra della categoria 1ª (non provvisti di assegno di superinvalidità) che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici, nonchè quelli per conto di mutilati e invalidi di guerra provvisti di assegno di superinvalidità.

XVII — *Giornali.*

Sono ammessi anche i trasporti dei giornali in servizio cumulativo con l'applicazione, per conto della Ferrovia Adria-Ariano P. dei prezzi indicati nell'Allegato C.

SERVIZIO CUMULATIVO MERCI.

XVIII — *Adesione al Controllo Comune.*

La Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie partecipa al Controllo Comune e, pertanto, le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 1-1920, circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti, devono essere applicate alle spedizioni in provenienza o in destinazione di stazioni della Ferrovia Adria-Ariano P.

XIX — *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato e dovranno essere presentate in tanti esemplari quanto sono le Amministrazioni interessate nel trasporto. A questo effetto, le Ferrovie dello Stato, la Concessionaria e le altre Amministrazioni aderenti al Controllo Comune si considerano come un'unica Amministrazione.

Per le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e per quelle eseguite sotto il regime delle tariffe di esportazione (via mare) deve essere presentato un esemplare in più della lettera di vettura.

XX. — *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le

modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri ecc., valgono anche nei rapporti della Concessionaria le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

XXI — *Passaggio del materiale rotabile e degli attrezzi.*

E' ammesso il passaggio sulla linea della Concessionaria dei carri ferroviari F. S. ed assimilati che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) massimo peso per asse tonn. 15;

b) massima base per veicoli ad assi rigidi m. 4,50 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ⊖

c) sagoma normale di carico italiana per il materiale mobile e per il carico dei carri, con applicazione delle tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

XXII — *Condizioni di carico per i carri ammessi al passaggio.*

I carri ammessi al passaggio da una ferrovia all'altra devono essere completi o tassati a tariffa di carro completo.

Si fa eccezione per i carri misti di collettame a G. V. e a P. V., i quali sono ammessi a passare da una ferrovia all'altra quando soddisfino alle condizioni di carico in vigore sulle F. S. e per i misti, diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino inoltre alle prescrizioni di itinerario in vigore sulle medesime, tenuto conto delle eventuali restrizioni o facilitazioni.

I veicoli della Ferrovia Adria-Ariano Polesine sono contrassegnati con la sigla S. V. E. F. T.

XXIII. — *Pulitura e disinfezione dei carri. - Penalità relative.*

Ciascuna delle due Amministrazioni è tenuta a provvedere, a norma delle disposizioni di legge, alla pulitura e disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto di merci infettanti e del bestiame.

Per i carri restituiti vuoti alla stazione di transito deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia, ed, ove siano state trascurate od insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia e di disinfezione, a queste provvederà la stazione stessa.

Nel caso di carri vuoti non puliti o non disinfettati dalla concessionaria la stazione di Adria deve redigere in duplice esemplare il verbale di accertamento conforme al modello Allegato A all'O. S. n. 2-1925 e al modello A annesso all'Istru-

zione allegata all'O. S. 200-1929, da inviarsi alla Sezione Movimento di Bologna (Riparto Circolazione Veicoli).

Per i carri restituiti carichi gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il completo scarico, compilando e trasmettendo, se del caso, il verbale di accertamento come sopra è detto.

La stazione di Adria deve inoltre accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano utilizzati, per il trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

XXIV — *Pesatura delle merci al transito.*

Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti dalla concessionaria, il mittente dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di transito, questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi *mensilmente* al Controllo Merci Cumulativo di Firenze, il quale deve provvedere all'addebito della relativa tassa di pesatura alla concessionaria cui la tassa stessa deve fare esclusivamente carico.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione di peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

XXV — *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici od alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e la Ferrovia Adria-Ariano P. e gli annessi documenti saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici e i fonogrammi.

XXVI — *Trasporti da e per l'estero.*

Non essendo la Ferrovia Adria-Ariano P. ammessa alla C. I. M. i trasporti da e per l'estero effettuati con lettera di vettura del servizio internazionale debbono aver termine od inizio presso la stazione di Adria.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati, devono essere apportate le seguenti aggiunte e modificazioni nelle sottonotate pubblicazioni di servizio:

1° *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse. - Trasporto dei viaggiatori (Edizione 1° gennaio* 1930).

— a pag. 8 colonna 1, di seguito al progressivo 29 quinquies, aggiungere, sotto l'indicazione della Ferrovia Rimini-S. Marino, la dicitura: « Ferrovia Adria-Ariano Polesine », nonchè l'indicazione della pag. 142-bis da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservata al servizio « esteso »;

— alle pag. 11 e segg., riservate all'elenco delle stazioni, aggiungere, nelle sedi opportune il nome delle stazioni appartenenti alla Ferrovia Adria-Ariano Polesine, risultanti dall'Allegato *A*, seguito dalla indicazione della pagina 142-bis da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservata al servizio « esteso »;

— dopo la pag. 142, istituire la nuova pag. 142-bis nella quale dovranno essere riportati i prospetti relativi ai trasporti dei viaggiatori a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta, risultanti rispettivamente dagli Allegati *A* e *B*.

— a pag. 183 tracciare apposita colonna intestata: « Ferrovia Adria-Ariano Polesine » esponendo l'asterisco di fronte a ciascuna concessione.

2° *Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano.*

— alleg. *A*: aggiungere a pag. 16, numero progressivo 56 le seguenti indicazioni:

colonna 2, sotto l'indicazione della Ferrovia Rimini-San Marino, la dicitura « Ferrovia Adria-Ariano Polesine »;

colonne 3 e 4, dopo la dicitura: « Prezzi e tasse minime risultanti dall'Ordine di Servizio N. 124 -1932 » e dell'Ordine di Servizio N. 92 -1933;

alleg. *B*: aggiungere il numero progressivo 45 con le seguenti indicazioni:

colonna 2: « Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie » Ferrovia Adria-Ariano Polesine;

colonne 3, 4 e 10: riportare i prezzi e le tasse minime indicate all'Allegato *C*.

3° *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1° luglio* 1924).

— a pag. 5 nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo, aggiungere dopo la indicazione « Società Anonima per la Ferrovia Padova-Piazzola »: Esercizio delle linee « Padova-Piazzola e Piazzola-Carmignano di Brenta »,

la seguente: « Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie - Esercizio della Ferrovia Adria-Ariano Polesine », pag. 162;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pagina 11 e segg.) aggiungere nelle sedi opportune i nomi delle stazioni della nuova ferrovia — risultanti dal prospetto Allegato *D* — seguiti dalla indicazione della pag. 162 e del gruppo 2;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, alla pagina 59, ripetere sotto il nome della stazione di Adria lo stesso nome seguito nella 2ª colonna dalla indicazione della lettera C e nella 4ª da quella di « Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie - Linea Adria-Ariano Polesine »;

— a pag. 162 riportare tutte le indicazioni risultanti dall'Allegato *D;*

— nella tavola I della Carta annessa al Prontuario, segnare in inchiostro rosso il tracciato della linea Adria-Ariano P. in direzione da Nord a Sud; indicare con cerchietto rosso le stazioni della secondaria nel seguente ordine a partire da Adria: Corbola e Ariano Polesine.

4° *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato - Parte I* (*Ediz.* 1° *aprile* 1929).

a pag. 11 di seguito al richiamo (2) posto in calce alla pagina, aggiungere: « e colla Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie (Ferrovia Adria-Ariano Polesine) ».

5° *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio* (*Edizione novembre* 1931).

Parte prima:

— a pag. 23, sotto al nome della Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie, aggiungere il progressivo N. 881, con l'indicazione « Adria-Ariano Polesine (1) »;

— nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, ecc. (pag. 24 e segg.) inserire nelle sedi opportune i nomi delle stazioni della nuova ferrovia seguiti dalle indicazioni dei servizi cui sono ammesse e del numero della linea.

Parte seconda:

— a pag. 90 riportare la seguente indicazione: Adria-Ariano Polesine / 15 /;

— a pag. 93 riportare la seguente indicazione: Adria-Ariano Polesine / 4,50 /.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 13 *e* 14.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 92-1933

Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie

Sede in MILANO - Direzione dell'Esercizio in ADRIA

Linea Adria - Ariano Polesine

(Treni con carrozze di I e III classe)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame e conduttori locomotive
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni						
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ariano Polesine . .	Adria	16	6.10	6.10	3.50	3.10	3.10	2.00	11.00	11.60	6.30	2.00
Corbola	»	8	3.20	3.20	2.10	1.90	1.90	1.30	5.60	5.60	3.70	1.30
Bottrighe	»	5	2.20	2.20	1.60	1.40	1.40	1.10	3.90	3.90	2.70	1.10

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 92-1933

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni dalle Ferrovie dello Stato continentali e sicule per quelle sottoindicate, e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ariano Polesine . .	Adria	16	3.30	3.30	2.20	5.00	5.00	2.90	2.40	2.40	1.70	2.20
Corbola	»	8	2.00	2.00	1.40	2.50	2.50	1.70	1.60	1.60	1.20	1.40
Bottrighe	»	5	1.50	1.50	1.10	1.90	1.90	1.40	1.20	1.20	0.90	1.10

Società Veneto-Emiliana di Fer

Direzione dell'

Linea: **Adria-**

Trasporti a tariffa ordi

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è am
(escluse quelle della Sardegna) per

TARIFFE

Bagagli (robe d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) { sciolti - Cani, gatti e scimmie . . .
Velocimani . . . . . { in casse o gabbie . . . . .
Motocicli . { senza carrozzino . . . .
{ con carrozzino (motocarrozzette) . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a lettiga,
Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (1) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei trasporti

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I prezzi fatti comprendenti tutti gli aumenti, per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Ariano Polesine	Adria	16	Tariffe e tasse minime dello Stato con							
Corbola . . .	»	8								
Bottrighe . .	»	-								

Allegato C all'Ordine di servizio N. 92-1933

Fer

rovie e Tramvie - Sede Milano

ne dell

Esercizio in Adria

Adria

Ariano Polesine

a ord

naria ed a tariffa ridotta

ivo e

messo da tutte le stazioni della Rete dello Stato

egni

quelle sottoindicate e viceversa

RIFFE

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I
. . . . » II
. . . . » III
. . . . » IV
. . . . » V
. . . . » VI
Uccelli in gabbia . . . . » VII
(Concessione speciale X) . . . . » IX
militari.

		Basi di tariffa delle classi								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per macch. e per capo (3)	Prezzo per macch. (3)	Prezzo per macch. (3)	Prezzo per macch. (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	

l'aumento del 400%, con l'aggiunta della tassa fissa di cent. 5 per spedizione.

Segue ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 92-1933

Trasporto dei giornali

AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopratasse di transito	Minima della soprattassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
				Base per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Società Veneto-Emiliana di ferrovie e tramvie Sede Milano — Linea Adria-Ariano Polesine	0.03	0.40	300%	—	—	—	—	1.60	

ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 92-1933

Società Veneto-Emiliana di Ferrovie e Tramvie

Esercizio della Ferrovia Adria - Ariano Polesine

Sede in Milano - Direzione dell'Esercizio in Adria

(Linea esercitata da Amminінistrazione aderente al Controllo Comune)

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di Adria (comune)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori: di testa	Piani caricatori: di fianco	Gru fisse: Quantità	Gru fisse: Portata in tonnellate	Bilancie a ponte: Quantità	Bilancie a ponte: Portata in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ariano Polesine .	Adria-Ariano Polesine	16	G	P	V	B	—	T	F	1	6	1	40	S
Corbola	»	8	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S

N. B. — E' ammesso il passaggio sulla linea della concessionaria dei carri delle F. S. e assimilati che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) massimo peso per asse tonn. 15;

b) massima base per i veicoli ad assi rigidi m. 4,50 e base illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il segno ↔;

c) sagoma normale di carico italiana per il materiale mobile e per il carico dei carri, con applicazione delle tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

Segue ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 92-1933

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Quelle ordinarie ed eccezionali in vigore sulle F. S., sul percorso separato.

DISTANZA MINIMA TASSABILE. — Pei i trasporti effettuati in servizio cumulativo, la distanza minima tassabile è di km. 6.

TASSE MINIME. — Si applicano per intero.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Quelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

Le spedizioni a P. V. costituite da merci che sono tassabili coi prezzi delle classi dalla N. 41 alla N. 63 inclusa e alle quali compete normalmente l'aumento del 350 % o quello del 400 %, fruiscono invece dell'aumento del 300 %. Il prezzo di trasporto non deve però in alcun caso essere inferiore a quello della classe N. 64 con l'aumento del 350 % o del 400 %, secondo l'aumento che compete normalmente alla merce.

La detta riduzione dell'aumento percentuale è applicabile anche ai veicoli tassabili coi prezzi delle classi dalla A alla I inclusa della tariffa ordinaria N. 31 P. V.

Sono invece soggetti all'aumento del 300 % i diritti accessori di qualsivoglia genere.

ACCELERAMENTO TRASPORTI. — La linea Adria-Ariano Polesine non è servita da treni diretti nè da treni accelerati.

CONCESSIONI SPECIALI. — Applicabili in servizio cumulativo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI. — Applicabile in servizio cumulativo.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SARDEGNA. — Ammesso per i soli trasporti fruenti della Tariffa ordinaria n. 6 G. V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I TRASPORTI MERCI PER FERROVIA (C. I. M.). — Non ammessa.

Ordine di servizio N. 93

Impianto apparati celeri telegrafici "Teletype".

E' stato attivato, con speciali macchine celeri stampanti, il circuito telegrafico:

Roma D. G. - Roma Termini - Napoli Centrale, con i dispositivi e le modalità indicate nell'Ordine di Servizio N. 74/1931-XI.

Ordine di servizio N. 94

Cambiamento di nome delle stazioni di Reggio Calabria.

Le stazioni di Reggio Calabria Villa S. Giovanni, Reggio di Calabria Villa S. Giovanni Marittima e Reggio di Calabria Cannitello della linea Battipaglia-Reggio C. C., hanno assunto, rispettivamente, la denominazione di « Villa S. Giovanni », « Villa S. Giovanni Marittima » e « Villa S. Giovanni Cannitello ».

Di conseguenza, nella Parte I^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 — si dovrà:

— a pag. 111, fra i nomi di Villa S. Angelo e Villasor, inserire:

« Villa S. Giovanni / Battipaglia - Reggio di Cal. / Reggio di Calabria / Reggio di Calabria / V / B / G / P / V / B / S. P. / — / F / — / 30 / — / »;

« Villa S. Giovanni Cannitello / Battipaglia Reggio di Cal. / Reggio di Calabria / Reggio di Calabria / V / B / G / P / V / B / S. P. / — / F / — / 30 / S / »;

« Villa S. Giovanni Marittima (m) / Battipaglia - Reggio di Calab. / Reggio di Calabria / Reggio di Calabria / — / — / G / P / — / — / — / — / — / — / — / S / »;

— alle pagine 80 e 81 cancellare i nomi di Reggio di Calabria Cannitello, Reggio di Calabria Villa S. Giovanni e

Reggio di Calabria Villa S. Giovanni Marittima con le relative indicazioni.

Nella Parte IIª del prontuario suddetto, alle pagine 47, 48 e 51, tabelle 156 B, 156 C e 159 — si dovranno modificare in « Villa S. Giovanni », « Villa S. Giovanni Marittima » e « Villa S. Giovanni-Cannitello » i nomi delle corrispondenti stazioni di Reggio di Calabria Villa S. Giovanni, Reggio di Calabria Villa S. Giovanni Marittima e Reggio di Calabria Cannitello:

— a pag. 77, fra i nomi di Villa S. Angelo e Villasor, inserire:

« Villa S. Giovanni — / 156 B, 156 C, 159 / »;
« Villa S. Giovanni Cannitello / 156 B, 156 C, 159 / »;
« Villa S. Giovanni Marittima / 156 B e 156 C / »;

— a pagina 71 cancellare i nomi delle stazioni di Reggio di Calabria Villa S. Giovanni, Reggio di Calabria Villa S. Giovanni Marittima e Reggio di Calabria Cannitello.

Nella « Prefazione Generale all'orario Generale di Servizio » — edizione novembre 1931, Parte Iª, a pagina 19 fra i nomi di Villa S. Angelo e Villasor, inserire i nomi di Villa S. Giovanni e Villa S. Giovanni Cannitello con le indicazioni esistenti a pagina 15, di contro ai nomi di Reggio di Calabria Cannitello Reggio di Calabria Villa S. Giovanni, cancellando, poi, i nomi, queste ultime stazioni e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e presso gli Uffici di controllo, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, fra i nomi di Villa S. Angelo e Villasor, inserire Villa S. Giovanni, Villa S. Giovanni Cannitello e Villa S. Giovanni Marittima con le indicazioni esistenti di contro ai nomi di Reggio di Calabria Villa S. Giovanni, Reggio di Calabria Villa S. Giovanni Cannitello e Reggio di Calabria Marittima, cancellando, poi i nomi di queste ultime stazioni e le relative indicazioni;

— a pag. 91, modificare in « Villa S. Giovanni », « Villa S. Giovanni Marittima » e « Villa S. Giovanni Cannitello », i nomi delle corrispondenti stazioni di Reggio di Calabria.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovansi indicati i nomi di Reggio di Calabria Villa San Giovanni, Reggio di Calabria Villa S. Giovanni Marittima e Reggio di Calabria Cannitello questi dovranno essere modificati in « Villa S. Giovanni, « Villa S. Giovanni Marittima » e « Villa S. Giovanni Cannitello ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a serie fissa a tariffa intera e

ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1933 dovranno richiedere al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Villa S. Giovanni e Villa S. Giovanni Cannitello.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto dei cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 95

Viaggi di Carabinieri Reali in servizio speciale.

1° — Dal 10 maggio 1933-XI gli ufficiali e i sottufficiali dei CC. RR. (in borghese), dipendenti dall'Ufficio Informazioni (Servizio F. S.) del Capo di Stato Maggiore della Regia Marina potranno effettuare dei viaggi di corsa semplice, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, senza pagamento immediato del biglietto.

2° — Per l'esecuzione di tali viaggi saranno adoperati dei «buoni» di color celeste (a matrice, contromatrice e figlia), in tutto simili a quelli in uso per gli agenti addetti al servizio di P. S. sulle ferrovie, di cui al fac-simile allegato all'O. S. 73-1918, e portanti il bollo a secco della nostra Amministrazione.

3° — Detti buoni saranno riuniti in fascicoli contraddistinti con un numero d'ordine, e ciascun fascicolo si comporrà di 25 richieste numerate progressivamente da 1 a 25.

I fascicoli forniti dal Ministero della Marina saranno conservati dall'Ufficio informazioni predetto sotto la propria responsabilità.

Il rilascio dei buoni e la firma degli stessi saranno devoluti solamente:

a) al Capo dell'Ufficio informazioni e del Servizio I. S.;

b) al Capo della Sezione Servizio I. S.;

c) all'Ufficiale dei RR. CC. addetto alla Sezione Servizio I. S.

4° — I predetti Funzionari staccheranno di volta in volta dal fascicolo le contromatrici e le figlie occorrenti, dopo di averle riempite in ogni loro parte, firmate e bollate, e le consegneranno al militare che deve compiere il viaggio.

5° — Il titolare del buono firmerà la contromatrice e la figlia che ha ricevuto e la presenterà all'ufficio biglietteria della stazione di partenza.

6° — Ciascun buono sarà valido per un viaggio di corsa semplice esclusivamente sulle linee delle Ferrovie dello Stato.

7° — La validità dei buoni non oltrepasserà i 15 giorni dalla data del rilascio. Scaduto tale termine, i buoni non dovranno essere accettati.

8° — L'ufficio biglietteria, accertata la validità e riconosciuta la regolarità del buono, tratterrà la figlia e consegnerà in cambio, gratuitamente, un biglietto ordinario a destinazione fissa o, in mancanza di questo, un biglietto facoltativo della serie a prezzo intero, per l'itinerario (via più breve o deviazioni ammesse) e la classe indicati nel buono. Restituirà, inoltre, la contromatrice debitamente bollata e datata, con gli estremi del biglietto rilasciato.

In nessun caso dovrà essere indicato sui biglietti emessi il numero del buono e la qualità del viaggiatore.

9° — Per la contabilizzazione dei biglietti di viaggio rilasciati senza riscossione di prezzo, le stazioni si uniformeranno alle prescrizioni di cui all'art. 33 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori » (edizione 1° luglio 1926). I biglietti saranno da scritturare negli elaborati contabili come annullati, specificandoli con la sigla I. S. ed i buoni ritirati dovranno essere trasmessi al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze nel pacco dei biglietti annullati, ma tenuti distinti dagli altri biglietti.

10° — E' fatto assoluto divieto di accettare buoni con cancellature, abrasioni ed alterazioni. Ove occorra rettificare o modificare il nome del titolare, l'itinerario e la data, dovrà essere rilasciato un altro buono, annullando quello che occorrerebbe modificare o rettificare.

L'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente punto costituisce, per chi se ne rende responsabile, grave mancanza disciplinare e può anche esporlo al pagamento del biglietto indebitamente rilasciato e delle sovrattasse e multe sancite dalle tariffe.

11° — Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze compilerà un conto trimestrale di debito al Ministero della Marina (Ufficio del Capo di Stato Maggiore - Ufficio Informazioni) computando le tasse in base alla tariffa militare.

Al conto dovranno essere uniti i buoni pervenuti dalle stazioni e che hanno servito di base per la tassazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 96

Indirizzi convenzionali telegrafici.

Per la corrispondenza telegrafica diretta al Servizio Materiale e Trazione di Firenze ed agli Uffici dipendenti dal detto Servizio avranno vigore i seguenti indirizzi telegrafici convenzionali:

— FERROTABILE — per il Servizio Materiale e Trazione;

— FERLOCOMOTIVE — per le Sezioni Materiale e Trazione;

— FEROFFICINE — per le Officine;

— FERCOLLAUDI — per gli Uffici Collaudi;

— FERNAVI — per il Riparto Navigazione.

Il presente ordine di servizio annulla e sostituisce l'ordine di servizio N. 42/1933.

Circolare N. 20

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla circolare N. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931 si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungersi le obbligazioni 5 % emesse dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, le quali, come le precedenti 6 % di cui la circolare N. 37/1932, sono da calcolarsi, ai fini delle cauzioni, per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente, se, al momento in cui il deposito è effettuato, il loro corso non sia più basso.

Il titolo suddetto dovrà essere classificato e collocato fra i titoli fondiari della Categoria III della circolare 47/1931 su indicata.

Circolare N. 21

Trasporti in servizio dei materiali di propaganda turistica da e per l'Italia.

Con riferimento all'Ordine di Servizio N. 109 del 1927, si comunica che le Ferrovie Germaniche del Reich sono state autorizzate ad effettuare spedizioni in servizio del proprio materiale di propaganda turistica, oltre che al proprio ufficio di rappresentanza in Italia — Via Gesù 23-25 Milano (Circolare N. 28/1929), anche all'Ufficio Germanico di Informazioni turistiche in Roma — Piazza di Spagna n. 78.

Tale Ufficio è, pertanto, da aggiungere all'elenco dei recapiti delle spedizioni in servizio provenienti dall'estero e pubblicati nel succitato Ordine di servizio.

Comunicato.

Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Pescara III	Ispettorato	Sanitario	di	Ancona
Portomaggiore . . .	»	»	»	Bologna
Massalombarda . . .	»	»	»	»
Lentini II	»	»	»	Catania
Montale Agliana . . .	»	»	»	Firenze
Mignanego	»	»	»	Genova
Bolzaneto	»	»	»	»
Sesto Calende . . .	»	»	»	Milano
Pontecurone	»	»	»	»
Luino	»	»	»	»
Lonato	»	»	»	»
Vinchiaturo	»	»	»	Napoli
Maddaloni Inferiore .	»	»	»	»
Minturno	»	»	»	»
Avellino II	»	»	»	»
Cefalù II	»	»	»	Palermo
Caltanissetta III. . .	»	»	»	»
Castelvetrano III . .	»	»	»	»
Noceto	»	»	»	Pisa
Massa	»	»	»	»
Giuncarico	»	»	»	»
Capranica	»	»	»	Roma
Grotte S. Stefano . .	»	»	»	»
Attigliano	»	»	»	»
Gallese	»	»	»	»
Civitavecchia IV . .	»	»	»	»
Roccaraso	»	»	»	»
Lancenigo	»	»	»	Venezia

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 10 giugno 1933, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Errata corrige.

Bollettino n. 42-1932.

A pag. 689 — Ordine di Servizio n. 203-1932: esporre nell'allegato E « Trasporto dei giornali » - colonna 4 - « Aumento sulle tasse di trasporto » l'indicazione « 300 % ».

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 97

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione Lavori di Reggio Calabria.

(Vedi Ordine di servizio N. 185-1932).

A datare dal 15 maggio 1933-XI la stazione di Sibari passa dalla circoscrizione del Riparto Lavori di Trebisacce (11°) a quello del Riparto di Rossano (9°).

Ordine di servizio N. 98

Estensione di servizio nella fermata di Aurelia.

A partire dal giorno 15 maggio 1933-XI, la fermata di AURELIA, della linea Orte-Civitavecchia, sarà abilitata al completo servizio merci G. V. e P. V. nonchè ai trasporti di bestiame e di veicoli.

All'uopo l'impianto è stato dotato di un piano caricatore, col relativo binario di carico e scarico diretto e di un magazzino merci.

Di conseguenza, a pag. 15 del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato, edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Aurelia, nelle colonne 9 e 10, dovranno essere depennati i richiami (a) e (4), e nelle colonne 11, 12 e 15 dovranno esporsi, rispettivamente, le lettere V, B ed F; in calce alla pagina stessa cancellare la nota (4).

Nella Prefazione generale all'orario di servizio, edizione novembre 1931, Parte I, a pag. 8, di contro al nome della stazione predetta, si dovrà depennare l'indicazione LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 99

Cambiamento di nome della stazione di Avigliano Basilicata.

La stazione di Avigliano Basilicata della linea Foggia-Potenza Inferiore ha assunto la denominazione di Avigliano Lucania.

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta. Qualora però le stazioni ed agenzie interessate non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1933, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Avigliano Lucania ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi di uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 100

Sezione doganale bagagli a S. Margherita Ligure.

A datare dal 1° aprile 1933-XI è stata istituita presso la stazione di S. Margherita Ligure una sezione doganale incaricata di provvedere alla visita ed alla temporanea custodia dei bagagli da e per l'estero, in relazione al disposto dell'art. 28 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie ».

Per effetto di quanto sopra devonsi apportare le seguenti modificazioni alle anzidette Istruzioni:

Pag. 13 — Art. 28, capoverso 2°, dopo: *Genova P. P.*, aggiungere: *S. Margherita Ligure.*

Pag. 172 — Nella 1ª colonna, sotto l'indicazione: *S. Margherita Ligure*, aggiungere: *con Sezione doganale bagagli nel fabbricato viaggiatori.*

Ordine di servizio N. 101

Servizio cumulativo con la ferrovia Roma-Lido. Cambiamento di nome della stazione di Lido.

La stazione di LIDO della ferrovia Roma-Lido ha assunto la nuova denominazione di *Lido di Roma*.

Di conseguenza, opportune modificazioni devono essere praticate nell'elenco alfabetico delle stazioni a pag. 20 e nel prospetto a pag. 215-bis del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) nonchè nella tavola II della carta annessa al prontuario stesso e in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali è indicato il nome della stazione suddetta.

Circolare N. 22

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria. Trattenute e contributi individuali mensili.

A seguito della Circolare n. 6 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 1933-XI) e con riferimento a quanto è stabilito dall'art. 2 dell'Istruzione n. 1-1933, si avverte che a decorrere dal 1° aprile 1933-XI, e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-bis) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI

Giacca di stoffa cordellina, confezionata	L.	260.—
Pantaloni corti di stoffa cordellina confezionati .	»	125.—
Pantaloni lunghi di stoffa cordellina, confezionati	»	140.—
Cappotto di panno turchino, confezionato . . .	»	335.—
Cappotto di panno nero, confezionato	»	435.—
Impermeabile	»	200.—
Oggetti accessori, a corpo	»	450.—

SOTTUFFICIALI

Giacca di panno speciale grigio verde, confezionata	L.	148,—
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confez. .	»	76,—
Cappotto di panno turchino, confezionato	»	182,—
Impermeabile gommato	»	89,—
Camicia nera con cravatta	»	12,—
Cappello all'alpina, per sottufficiali	»	19,—
Gambali di cuoio nero	»	28,—
Zainetto di tela impermeabile grigio verde . . .	»	21,—
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	24,—
Oggetti accessori, a corpo	»	36,—

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giacca di panno grigio verde, confezionata . . .	L.	97,—
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati . .	»	45,—
Giubba di tela grigia, confezionata	»	48,—
Pantaloni di tela grigia, confezionati	»	22,—
Cappotto di panno turchino, confezionato	»	182,—
Impermeabile gommato	»	89,—
Camicia nera con cravatta	»	12,—
Cappello all'alpina	»	11,25
Gambali di cuoio nero	»	28,—
Zainetto di tela impermeabile, grigio verde . . .	»	21,—
Bandoliera con fondina e correggiuola	»	24,—
Oggetti accessori, a corpo	»	30,—

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI.

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio L. 21,70;

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo L. 2,45.

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	42,80
	in congedo	»	16,80
Sottufficiali . .	in servizio	»	18,55
	in congedo	»	6,25
Graduati e Camicie nere . .	in servizio	»	12,75
	in congedo	»	4,95

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalla riduzione del 12 % di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'art. 2 dell'Istruzione anzidetta.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 102

Campagna bacologica.

Durante la campagna bacologica, che va dal 15 maggio al 31 luglio e che in alcune zone si protrae anche fino al dicembre, si devono osservare per i trasporti ad essa inerenti le seguenti norme:

ACCETTAZIONE, CARICO E SCARICO.

I bozzoli devono essere condizionati in ceste, in sgorboni od altri recipienti in uso presso il commercio, in modo da garantirne l'incolumità.

La verifica del peso di ciascuna spedizione deve essere eseguita sempre e con particolare esattezza.

Si raccomanda di non lasciare esposti al sole od all'umidità tanto i bozzoli quanto le foglie di gelso, e di non caricarli in vagoni soverchiamente riscaldati dal sole.

Ugualmente deve provvedersi a che tali colli, se caricati in bagagliaio o carro scorta, siano collocati lontano dagli apparecchi del riscaldamento e dai trasporti di pesce fresco sotto ghiaccio e di altre merci che, col colaggio, possano provocare danni per inquinamento.

Gli sgorboni di bozzoli vivi devono essere caricati nei carri in senso orizzontale e non verticale.

I sacchi, le gabbie, i fasci di foglia di gelso, le ceste, i cestoni, gli sgorboni e gli altri recipienti che si usano pel trasporto di bozzoli vivi, tanto se pieni quanto se vuoti, non a carro completo, devono essere sempre muniti dell'indirizzo scritto sopra assicelle, cartoni, carta-pecora o cartellini in tela, convenientemente assicurati ai colli, e portare una marca costituita da una sigla dipinta su ciascun collo e di grandezza tale da poter essere facilmente distinta.

Tali marche devono essere riportate chiaramente sui documenti per agevolare la spunta dei colli nelle operazioni di carico e scarico.

Indipendentemente dagl'indirizzi e dalle marche su citate, le stazioni devono applicare a ciascun collo, a tergo degl'indirizzi, le etichette modulo M-251 e quelle altre che, a seconda del modo di inoltro, sono prescritte dal quadro B dell'« Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini — Edizione 1° gennaio 1933 ».

Lo scarico di questi trasporti, non a carro completo, deve sempre effettuarsi colla massima celerità e alla presenza del Conduttore che ha scortato la merce. La consegna al destinatario deve avvenire, sia di giorno che di notte, senza riguardo all'orario normale per le merci a G. V., ed anche nei giorni festivi, sempre però dopo eseguito regolarmente lo svincolo ed in base al bollettino di consegna, per evitare qualsiasi errore.

Le spedizioni non rispondenti alle condizioni sovraccennate devono essere rifiutate.

I trasporti di cui trattasi devono essere esclusi dalle eventuali sospensioni di accettazione merci di cui all'O. S. 123-1932. e per essi le stazioni devono fornire sempre e prontamente i carri occorrenti.

Si avverte che la dogana francese non ammette in importazione temporanea i cestoni vuoti ed altri imballaggi che debbono ritornare in Italia pieni di bozzoli, se non portano impresso sui colli stessi una marca di riconoscimento a caratteri indelebili.

FORMAZIONE CARRI MISTI.

Le stazioni che spediscono forti partite di collettame devono curare di formare carri supplementari ai normali, scegliendo gli itinerari più diretti e frazionandoli anche quando vi sia la possibilità di formare dei carri appositi per una sola o per poche stazioni destinatarie situate su di una stessa linea, e tenendo sempre presente la necessità di evitare manipolazioni di tali merci nei punti di transito.

Sulle linee, dove si verificano numerosi trasporti di bozzoli e di foglia di gelso, le Sezioni Movimento restano autorizzate a far mettere in circolazione appositi carri normali con itinerario corrispondente alle correnti dei trasporti.

Per agevolare il carico e la pronta resa a destino dei trasporti stessi, si autorizza la formazione di carri misti supplementari anche con un peso minimo di kg. 1500.

PREAVVISO DELLE SPEDIZIONI IN PARTENZA.

I carri carichi devono essere preavvisati tempestivamente alla stazione che deve lasciar posto nel treno destinato al loro inoltro.

Il preavviso ai transiti deve essere dato anche pei trasporti non a carro completo, ma di una certa importanza pel quantitativo dei colli.

DOMANDA, FORNITURA, USO E VISITA CARRI.

Le stazioni che si trovassero sprovviste dei carri vuoti occorrenti ai trasporti bozzoli e foglia di gelso devono farne richiesta anche telegraficamente al Riparto Movimento oppure al Circolo ripartizione da cui dipendono.

A sua volta, il Riparto Movimento oppure il Circolo di ripartizione deve provvedere che la fornitura di questi carri avvenga coi mezzi più solleciti ed in precedenza agli altri normali bisogni.

I carri da utilizzarsi saranno quelli della serie E od F preferibilmente muniti degli apparecchi o della condotta per il freno continuo.

Prima di caricarli, si deve aver cura di accertare che gli sportelli e le finestre con reticolato siano aperti in modo che l'aria vi penetri e vi circoli a sufficienza.

ETICHETTAMENTO DEI CARRI E DEI DOCUMENTI.

Per i trasporti a carro dei bozzoli e delle foglie di gelso si devono applicare in ogni lato del carro i cartellini modulo M-246 e per quelli diretti all'estero le etichette modulo M-259 ed M-298.

Sia per i trasporti a carro, sia per quelli in piccole partite, sul margine superiore esterno delle lettere di vettura, dei fogli di scorta e dei fogli d'accompagnamento si deve applicare il listino modulo M-272[c].

Inoltre, sia sui carri, sia sui documenti si devono applicare le altre etichette e listini, prescritti dal quadro B dell'« Elenco » sopra accennato, in quanto richiesti dal modo particolare di inoltro dei trasporti stessi.

INOLTRO COI TRENI VIAGGIATORI, ACCELERATI E DIRETTI.

Su richiesta da parte dei mittenti, i trasporti in piccole partite, eseguite in base alle tariffe ordinarie G. V. n. 6, 9 e 11, e col pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75 delle Tariffe, possono essere inoltrati, senza obbligo di preventivo consenso, coi treni viaggiatori diretti ed accelerati sotto l'osservanza delle altre prescrizioni previste dall'« Istruzione per l'inoltro dei trasporti con treni diretti ed accelerati ».

I trasporti in piccole partite, in quantità limitata, devono sempre essere inoltrati nei bagagliai dei treni viaggiatori diretti ed accelerati, assicurandone il proseguimento ai transiti coi treni coincidenti, tenuto conto dei ristretti termini di resa fissati dall'articolo 43 delle Condizioni e Tariffe.

Quando si tratta di numerosi trasporti diretti a località lontane od a stazioni ove i treni viaggiatori hanno soste limitate, per evitare ritardi ai treni stessi, le stazioni devono provvedere alla formazione di appositi carri misti od a sussidio dei bagagliai, giusta le disposizioni dell'Istruzione suddetta.

Per i trasporti a lungo percorso, che importano trasbordi fra treni in immediata coincidenza, data la natura voluminosa di tale genere di merci, si consente che le stazioni possano formare carri misti supplementari o locali anche per un quantitativo di merce che raggiunga solo i kg. 1200, anzichè 1500 prescritti per l'inoltro con i treni viaggiatori. In caso di formazione di detti misti, le stazioni devono curare di specificare sempre sui prescritti mod. 140-B le località di destinazione dei trasporti e specialmente quella che deve ritirare il carro dalla circolazione.

Per i trasporti a carro, l'inoltro deve sempre avvenire coi treni richiesti ed autorizzati, a seconda delle prestazioni disponibili, curando il proseguimento con i treni coincidenti od anche con treni più celeri nei casi di ritardo.

ISTRADAMENTO.

Di massima l'istradamento di questi trasporti è quello stabilito per tutti gli altri: però quando sia possibile assicurare una resa più sollecita, le Sezioni Movimento possono autorizzare, informandone il proprio Servizio, la deviazione per una via più lunga, purchè, bene inteso, sia garantito in modo assoluto l'inoltro fino a destino in un tempo minore di quello che occorrerebbe seguendo la via più breve.

Il maggior percorso non darà luogo a maggiori spese di trasporto, a meno che non sia stato esplicitamente chiesto dallo speditore.

All'esterno dei documenti di trasporto le stazioni mittenti devono indicare sempre l'istradamento prescelto.

GIACENZE, MANCANZE ED ECCEDENZE.

Le giacenze di bozzoli e di foglie di gelso, dovute a *qualsiasi causa,* dovranno essere notificate immediatamente ed in via telegrafica allo speditore; e nel telegramma dovrà avvertirsi che, non ottenendosi pronta risposta atta a far cessare la giacenza, si provvederà alla vendita della merce secondo l'articolo 48 delle Condizioni e Tariffe (1).

(1) Anche le ricerche, in caso di mancanze, devono farsi per telegrafo.

Se la merce accennasse a deperire, si dovrà senz'altro provvedere alla vendita sul posto; e, quando ciò non fosse possibile, si dovrà inoltrare col primo treno la merce stessa alla più prossima stazione dove ne sia possibile la vendita.

Altrettanto deve farsi per le eccedenze quando, per qualunque causa, manchi la possibilità di un sollecito pareggio.

Perchè poi sia più facile provvedere al pareggio degli eventuali disguidi, le stazioni raccomanderanno ai mittenti di non trascurare mai, nel loro stesso interesse, di mettere anche nell'interno dei colli l'indirizzo del destinatario e nell'interno dei carri completi un duplicato della lettera di vettura.

STATISTICA DEI TRASPORTI.

Per tutto il periodo della campagna bacologica le stazioni devono comunicare giornalmente alle proprie Sezioni Movimento, utilizzando il quadro « informazioni » del mod. M. 141, la quantità delle spedizioni eseguite, tenendo distinte quelle a G. V. ordinaria da quelle con soprattassa od a P. V. ed indicando i relativi pesi separatamente per le foglie di gelso, bozzoli vivi, bozzoli « scottati », seme bachi e sgorboni vuoti.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento comunicheranno al Servizio Movimento, sulle stesse basi di quelli ricevuti dalle stazioni, i dati riassuntivi di ciascuna stazione, col riepilogo generale e con una dettagliata relazione sul lavoro verificatosi per tali trasporti.

Successivamente comunicheranno altresì gli stessi dati per i trasporti eventualmente avvenuti dopo il 31 luglio e fino al 31 dicembre.

L'Ordine di servizio n. 66 (*Bollettino Ufficiale* 15-1932) è sostituito dal presente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 9, 12, 13 *e* 15 *ed affissa copia negli uffici delle stazioni e delle gestioni merci.*

Ordine di servizio N. 103

Cambiamento di nome della stazione di Cà di David.

La stazione di Cà di David della linea Bologna-Verona, ha assunto la nuova denominazione di « Verona Cà di David ».

Di conseguenza, nella parte I[a] del « *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato* » — edizione 1° aprile 1929 — si dovrà:

— a pagina 109 fra i nomi Verolengo e Verona Parona inserire « Verona-Cà di David » con le indicazioni esistenti per Cà di David a pagina 23;

— a pagina 23 cancellare il nome di Cà di David e le relative indicazioni.

Nella parte seconda del Prontuario suddetto, si dovrà:

— a pagina 25, tabella n. 101, modificare il nome di Cà di David in « Verona-Cà di David »;

— a pagina 78, fra i nomi di Verolengo e di Verona Parona inserire quello di « Verona Cà di David » - 101;

— a pagina 61 cancellare il nome di Cà di David con le relative indicazioni.

Nella parte prima della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — edizione novembre 1931 — a pagina 18, fra i nomi di Verolengo e di Verona Parona, inserire quello di « Verona Cà di David » con le indicazioni esistenti di contro al nome di Cà di David, cancellando poi il nome di questa ultima stazione e le relative indicazioni a pagina 9.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le Stazioni e negli Uffici di Controllo (Ediz. 1922), si dovrà — nell'indice alfabetico, fra i nomi di Verolengo e di Verona Parona, inserire « Verona Cà di David/61/8/ », — cancellando, poi il nome di Cà di David; a pag. 61, progressivo 8 modificare il nome di Cà di David in « Verona Cà di David ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Cà di David.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice, e di andata e ritorno, alle Stazioni ed Agenzie interessate. Qualora però questo non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio 1933 dovranno

chiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Verona Cà di David ».

Il biglietti tolti dalla distruzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 104

Carri serbatoio. - Divieto di scaricare i carri con operazioni a pressione.

I carri serbatoio F. S. e privati, fatta eccezione per quelli in appresso indicati, non possono contenere liquidi sotto pressione perchè non soddisfano alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di sicurezza per i recipienti destinati a contenere gas compresi, liquefatti e disciolti e di cui il D. M. 12 settembre 1925, pubblicato nel Bollettino Uff. n. 42 del 1925, il D. M. 22 luglio 1930 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 48 del 1930 e l'Ordine di servizio n. 65 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 1924.

E' pertanto vietato scaricare i carri in parola mediante operazioni a pressione, ad esempio introduzione d'aria compressa nel serbatoio.

Sono esclusi da tale divieto i carri serbatoio specializzati per il trasporti di gas, compressi e liquefatti e i carri serbatoio ex tender specializzati per il rifornimento delle locomotive ed assegnati a determinati Depositi, i primi perchè soddisfano alle prescrizioni del D. M. 12 settembre 1925 e del D. M. 22 luglio 1930, i secondi perchè soddisfano alle prescrizioni dell'Ordine di servizio n. 65 del 1924, e analogamente sarà escluso ogni altro carro serbatoio che risultasse in regola con le disposizioni sopracitate.

Comunicazioni

Esclusione dalle gare.

Con atto del 9 marzo 1933 il Ministero della Marina ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, il Signor Capuano Enrico fu Gennaro, già titolare e proprietario della Ditta Idro-Meccanica Agricola Industriale di Firenze (Via Lamberti n. 2).

Errata-corrige

« Il concorso per il posto di Medico di Riparto a Bolza-
« neto, erroneamente compreso nell'elenco pubblicato nel Bol-
« lettino n. 18 del 4-5-1933-XI - pag. 249 - II^a parte, non avrà
« più luogo ».

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 105

Servizio cumulativo con la ferrovia Parma-Suzzara. - Cambiamento di nome della stazione di Brescello.

La stazione di Brescello della ferrovia Parma-Suzzara esercitata dalla Società Veneta ha assunto la nuova denominazione di BRESCELLO-VIADANA.

Di conseguenza, opportune modificazioni devono essere praticate nell'elenco alfabetico delle stazioni a pagina 14 e nel prospetto a pagina 149 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) nonchè nella tavola I della carta annessa al prontuario stesso e in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali è indicato il nome della stazione suddetta.

Ordine di servizio N. 106

Uso della etichetta modulo M. 260 per trasporti a carro a P. V. in servizio interno.

Tenuto presente che quanto prima saranno completamente esaurite tutte le scorte dei cartellini modulo M. 242-b attualmente in uso per i trasporti a carro a P. V. in servizio interno, si dispone che a mano a mano che i singoli Magazzini stampe ultimeranno le scorte, in loro possesso, dei cartellini anzidetti, siano utilizzate in loro vece le etichette modulo M. 260 di cui all'Ordine di servizio n. 206-1932.

Agli speditori che per l'etichettamento dei loro trasporti intendono usare i moduli stampati dall'industria privata potrà essere consentito l'uso di cartellini simili a quelli mod. M. 242-b fino al 31 dicembre 1933.

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere apportate le seguenti modificazioni all'« Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usare per l'inoltro dei trasporti (Edizione 1933):

a) nella parte I^a (quadro A) a pag. 10 e 11: alla terza colonna di fronte alla dicitura « trasporti a piccola velocità

escluse le merci deperibili o deperibilissime, le merci fragili e i trasporti in servizio » alla indicazione M. 242-b) (2) aggiungere il richiamo (4) nonchè il modulo M. 260 col richiamo (2);

b) modificare come appresso il richiamo (2) posto nella colonna delle osservazioni: « (2) Per i trasporti delle merci pericolose e nocive elencate nella parte II, in luogo del cartellino M. 242 o M. 242-b) o della etichetta M. 260, dovranno applicarsi i moduli prescritti nella parte II »;

c) nella stessa colonna delle osservazioni aggiungere il richiamo (4) con la seguente nota: « da utilizzarsi fino ad esaurimento delle scorte »;

d) a pag. 82 nell'osservazione che figura di fronte al mod. M. 242-b) aggiungere le parole « fino ad esaurimento delle scorte »;

e) a pag. 92 cancellare le parole « in servizio internazionale » che figurano nella colonna osservazioni di fronte al mod. M. 260.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 *e* 15 *ed esposta copia negli uffici delle stazioni e delle gestioni merci.*

Ordine di servizio N. 107

Servizio doganale. - Magazzini generali di Brescia.

La Società Anonima Borghetto, esercente i Magazzini Generali di Brescia, è stata autorizzata al ricevimento di trasporti di merci vincolate a dogana, senza limitazione di qualità, purchè destinati ai predetti Magazzini Generali.

Conseguentemente, nell'elenco a pagina 146 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » (colonna 1ª), sono da apportarsi le seguenti aggiunte:

« BRESCIA (Sezione Milano). Alla detta sezione posso-
« no essere spediti con bolletta di cauzione i trasporti indiriz-
« zati ai Magazzini Generali di Brescia ».

Ordine di servizio N. 108

Modificazione alla Disposizione complementare uniforme n. 3 all'art. 9 della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.).

Con riferimento al Decreto n. 1202 di S. E. il Ministro delle Comunicazioni in data 6 dicembre 1932, pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 2 del 12 gennaio 1933, si rende noto che la disposizione contenuta nel Decreto stesso, entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 1933.

Il testo della Disposizione complementare uniforme n. 3 (antica 2) all'art. 8 della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C. I. V.) rimane pertanto così modificato:

« 3) Il viaggiatore può cominciare il suo viaggio un gior-
« no qualunque compreso nella durata di validità del suo bi-
« glietto; salve le eccezioni previste nelle tariffe, egli deve ter-
« minarlo, al più tardi, allo spirare della 24ª ora dell'ultimo
« giorno di validità ».

Circolare N. 23

Cure balneo-termali ed idropiniche.

Si porta a conoscenza del personale che i sottoindicati Stabilimenti termali e Pensioni accordano ribassi per la stagione balneare 1933 agli agenti ferroviari e persone di loro famiglia:

ABANO TERME — Stabilimento Termale « Vena d'Oro ».
» » — Hôtel Stabilimento Termale «Belvedere».
» » — Stabilimento Termale « Al Massaggio ».
ACIREALE (Sicilia) — Terme Santa Venera.
ACQUI — Terme (solo agli agenti).
AGNANO — Terme.
ALI' MARINA (Sicilia) — Terme Granata Cassibile.
BAGNI DI CASCIANO (Pisa) — Stabilimento Termale.
BAGNI S. GIULIANO (Pisa) — Soc. RR. Terme S. Giuliano.

CARAMANICO (Chieti) — Stabilimento Climatico e balneare « La Salute ».
CASAMICCIOLA — Terme Belliazzi.
CASTELLAMMARE DI STABIA — Soc. An. Terme Stabiane.
CASTEL S. PIETRO DELL'EMILIA — Soc. An. delle Terme.
CASTOREALE BAGNI (Sicilia) — Stabilimenti Termali.
CHIANCIANO (Chiusi) — Terme.
CIVITAVECCHIA — Stabilimento Termale.
CONTURSI (Salerno) — Terme Rosapepe (purchè siano alloggiati presso l'albergo Terme).
EQUI (Massa Carrara) — Terme.
GUARDIA PIEMONTESE (Cosenza) — Terme Luigiane.
LEVICO-VETRIOLO — RR. Terme.
MONSUMMANO (Pistoia) — Reale Stabilimento Bagni a vapore «Grotta Giusti ».
MONSUMMANO (Pistoia) — Terme e Grotta Parlanti.
MONTECATINI — Pensione De Los Campos - P.
MONTEGROTTO (Padova) — Terme Neroniane.
» » — Stabilimento Termale « Alla Stazione ».
MONTICELLI TERME (Parma) — Terme Borrini.
POZZUOLI — Terme del Cantarello.
» — Antico Stabilimento Termale « Le Migliori Acque ai Gerolomini ».
RAPOLANO (Siena) — Stabilimenti Marii.
SANTA CESAREA (Lecce) — RR. Terme Demaniali (solo agli agenti).
S. PIETRO MONTAGNON (Padova) — Terme Preistoriche.
» » » — Antiche Terme.
SPEZZANO ALBANESE (Cosenza) — Stabilimento Termale Acque Minerali.
TELESE — Grandi Stabilimenti Termali.
TERMINI IMERESE — Grande Albergo delle Terme e Stabilimenti Termali.
VITERBO — Terme (tariffe speciali per dopolavoristi).

Le RR. Terme di Montecatini e Salsomaggiore, le Fonti di Fiuggi e le Terme di Agnano hanno accordato un limitato numero di tessere per le cure gratuite.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 109

Soppressione della Squadra Rialzo di Pistoia.

(Riferimento all'Ordine generale N. 5 dell'8.8.1929-VII).

A datare dal 1° giugno 1933-XI la Squadra Rialzo di Pistoia viene soppressa.

Ordine di servizio N. 110

Circoscrizione dei Magazzini per gli impianti dipendenti dal Servizio Movimento.

A cura del Servizio Approvvigionamenti viene distribuita, in fascicolo separato, la Circoscrizione dei Magazzini per le somministrazioni ed i versamenti di materiali di ordinario impiego e di uso comune interessanti gli Impianti dipendenti dal Servizio Movimento.

Tale circoscrizione, che tiene conto delle modificazioni avvenute nell'ordinamento dei Magazzini e nella estensione della Rete, andrà in vigore il 1° luglio 1933.

Ordine di servizio N. 111

Circolazione dei carrelli a motore per manovre.

E' ammessa la circolazione da stazione a stazione dei carrelli a motore per manovre in consegna al personale di stazione con le norme previste per le locomotive isolate ad orario libero. Detti carrelli potranno viaggiare anche nelle ore notturne, purchè provvisti di regolari segnalazioni di testa e di coda e potranno essere scortati dal solo conducente, purchè debitamente abilitato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5 *ed* 8.

Ordine di servizio N. 112

Attivazione del servizio di corrispondenza pei trasporti merci con la linea a scartamento ridotto Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco appartenente alla Società per la Ferrovia delle Dolomiti.

In conformità all'apposita convenzione 1° dicembre 1930 stipulata con la Società per la Ferrovia delle Dolomiti, esercente la ferrovia a scartamento ridotto Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, viene attivato, a datare dal 10 giugno 1933 a mezzo delle stazioni di scambio di Calalzo Pieve di Cadore e di Dobbiaco, il servizio di corrispondenza pei trasporti merci fra le F. S. e la suddetta linea.

1°). *Estensione del servizio di corrispondenza.* — Il servizio di corrispondenza fra le stazioni delle F. S. e delle Amministrazioni corrispondenti, da una parte, e quelle della linea Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, dall'altra, si effettua a mezzo delle stazioni di scambio F. S. di Calalzo Pieve di Cadore e di Dobbiaco e si estende tanto ai trasporti in destinazione quanto a quelli in provenienza dalle stazioni della linea stessa, salvo le esclusioni di cui al seguente punto 2°), e comprende le spedizioni a G. V. e a P. V., nonchè i veicoli, il bestiame ed i feretri.

2°). *Trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza.* — Sono esclusi dal servizio di corrispondenza:

a) il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi;

b) le merci di lunghezza superiore a m. 10 e quelle in colli indivisibili di peso superiore alle 5 tonnellate;

c) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.

3°). *Stazioni della Concessionaria ammesse al servizio di corrispondenza, servizi cui sono abilitate e relative distanze dalle stazioni di scambio.* — Le stazioni della linea Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco ammesse al servizio di corrispondenza, i servizi ai quali sono abilitate, le relative distanze dalle stazioni di scambio di Calalzo Pieve di Cadore e Dobbiaco e gli impianti fissi di cui sono fornite risultano dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio.

4°). *Trasbordo dei trasporti a carro nelle stazioni di Calalzo e di Dobbiaco della Concessionaria.* — I trasporti in ser-

vizio di corrispondenza a carro completo, o da considerarsi come tali a norma delle tariffe e disposizioni in vigore sulle F. S., e quelli in carri misti a G. V. e a P. V. rispondenti alle condizioni dei carri normali vigenti sulle F. S., tanto in provenienza che in destinazione della linea Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, saranno, a cura e spesa della Società esercente la linea stessa, trasbordati nelle proprie stazioni di Calalzo e di Dobbiaco allacciate alle omonime delle F. S.

5°). *Condizionatura dei trasporti.* — Le spedizioni ammesse al servizio di corrispondenza devono essere condizionate secondo i regolamenti in vigore sulle F. S., ai quali debbono pure attenersi le stazioni della Concessionaria.

6°). *Documenti di trasporto, tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti e liquidazione delle tasse e degli assegni.* — Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 30 (punti 1, 2 e 3) delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni merci » (Edizione 1° luglio 1909), pubblicate con Ordine di Servizio N. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (Edizione 1° luglio 1924).

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 10 dell'Ordine di Servizio N. 28-1923.

7°). *Diritto di transito.* — Le spedizioni a grande e a piccola velocità in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito di cui all'art. 68 delle Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose in vigore sulle F. S.

8°). *Piombatura dei carri.* — La chiusura e la piombatura dei carri caricati dalla ferrovia delle Dolomiti nelle proprie stazioni di Calalzo e di Dobbiaco devono essere fatte a cura della ferrovia stessa, uniformandosi in tutto alle prescrizioni e modalità in vigore sulle F. S.

9°). *Trasporti in servizio. - Telegrammi.* — La corrispondenza e gli annessi documenti che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici ed alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni. Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

Le stazioni di scambio di Calalzo Pieve di Cadore e di Dobbiaco, in rapporto al servizio di corrispondenza di cui trattasi. si atterranno, per quanto non è detto nel presente Ordine di Servizio, alle particolari norme della convenzione in principio citata ed alle disposizioni che saranno loro impartite dalle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico di Venezia.

In conseguenza di quanto è detto nel presente Ordine di Servizio, si dovranno, nelle sottonotate pubblicazioni di servizio, apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte:

A) — *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza.* (Edizione 1° luglio 1924):

— nell'indice a pag. 7, inserire, nell'elenco delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza, dopo l'Indicazione: « Ferrovia Elettrica locale dell'Alta Anaunia. - Linea Dermulo - Fondo - Mendola » la seguente:

« Società per la Ferrovia delle Dolomiti - Linea Calalzo - Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco », con il riferimento alla pag. 351-bis;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 11 e seguenti), inserire, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della nuova linea, risultanti dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio, seguiti dalla indicazione della pagina 351-bis e del gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio, alle pagine 325 e 326, inserire, rispettivamente dopo i nomi delle stazioni di Brunico e di Desenzano Porto, i nomi delle stazioni di Calalzo Pieve di Cadore e di Dobbiaco seguiti dall'indicazione « Ferrovia Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco;

— dopo la pagina 351, riportare, come pagina 351-bis, tutte le indicazioni risultanti dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio;

— nella Tavola I^a^ annessa al Prontuario, tracciare con inchiostro turchino la nuova linea Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, partendo in direzione da sud a nord dalla nostra stazione di Calalzo Pieve di Cadore (da contraddistinguersi con dischetto turchino) fino a raggiungere la stazione F. S. di Dobbiaco (da contraddistinguersi pure con dischetto turchino) della linea Fortezza-S. Candido. Peraltro, poichè questa ultima linea non è indicata nell'attuale Tavola I^a^, si avrà cura di tracciarla in inchiostro nero con andamento approssimativamente parallelo al margine superiore della Tavola stessa. Le stazioni

della linea della Concessionaria, da segnare con cerchietto turchino, devono essere indicate nel seguente ordine partendo da Calalzo Pieve di Cadore: Pieve Sottocastello, Tai, Nebbiù, Valle di Cadore, Venas, Peaio, Vodo, Borca, S. Vito Cadore, Chiapuzza, Zuel, Cortina d'Ampezzo e Carbonin Misurina.

B) — *Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato. - Parte Prima* (Edizione 1° aprile 1929):

— a pagina 23, di contro al nome della stazione di Calalzo Pieve di Cadore esporre il richiamo (5), e, a pag. 39, di contro al nome della stazione di Dobbiaco esporre il richiamo (6) riportando, rispettivamente in calce alle pagine stesse, la seguente nota con il corrispondente numero di richiamo: « stazione di scambio con la ferrovia a scartamento ridotto Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco ».

C) — *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio. Parte Prima.* (Edizione novembre 1931).

— a pag. 23, correggere, in calce alla pagina stessa, la nota (4) come segue:

« Ammessa ai servizi cumulativo viaggiatori e bagagli e di corrispondenza merci »;

— nell'elenco delle località delle Ferrovie secondarie, Tramvie, ecc. (pag. 24 e seguenti) inserire, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni della linea della Concessionaria risultanti dall'allegato al presente Ordine di Servizio seguiti dall'indicazione « | --- | — | M | 818 ». Le indicazioni relative alla stazione di Cortina d'Ampezzo, già segnata nell'elenco suddetto, devono essere così modificate: « | V | B | M | 818 ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 112-1938

Società per la Ferrovia delle Dolomiti

SEDE IN MILANO

ESERCIZIO DELLA FERROVIA **Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco**

Direzione dell'Esercizio: **Cortina d'Ampezzo**

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di scambio di		Servizi cui sono abilitate				IMPIANTI FISSI						
								Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite
		Calalzo Pieve di Cadore	Dobbiaco	Merci	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Borca	Calalzo-Dobbiaco	21	44	M	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Carbonin Misurina	»	52	13	M	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Chiapuzza	»	26	39	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cortina d'Ampezzo	»	86	29	M	V	B	D	—	F	—	—	1	40	—
Nebbiù	»	7	58	M	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Peaio	»	16	49	M	V	B	—	—	F	—	—	1	20	—
Pieve Sottocastello	»	5	60	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. Vito Cadore	»	28	42	M	V	B	D	—	F	—	—	—	—	—
Tai	»	6	59	M	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valle di Cadore	»	9	56	M	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venas	»	13	52	M	V		—	—	F	—	—	—	—	—
Vodo	»	18	47	M	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zuel	»	32	33	M	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—

Sono esclusi dal servizio di corrispondenza:

a) il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi;

b) le merci di lunghezza superiore a m. 10 e quelle in colli indivisibili di peso superiore alle 5 tonnellate;

c) le materie esplodenti ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.

Ordine di servizio N. 113

Cambiamento di nome della stazione di S. Filippo Archi.

La stazione di S. Filippo Archi, della linea Palermo Messina, ha assunto la nuova denominazione di « S. Filippo - S. Lucia ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagalli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1933, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « S. Filippo - S. Lucia ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuiti agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 114

Istituzione Sezione doganale bagagli ad Alassio.

A datare dal 9 maggio 1933-XI è stata istituita presso la stazione di Alassio una sezione doganale incaricata di provvedere alla visita ed alla temporanea custodia dei bagagli da e per l'estero, in relazione al disposto dell'articolo 28 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie ».

Per effetto di quanto sopra, devonsi apportare le seguenti modificazioni alle anzidette « Istruzioni »:

Pagina 13 — Art. 28, capoverso 2°, dopo Milano Centrale aggiungere: Alassio.

Pagina 142 — Nella prima colonna, sotto l'indicazione: Alassio, aggiungere: « con sezione doganale bagagli nel fabbricato viaggiatori ».

Ordine di servizio N. 115

Trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra agenti delle Ferrovie dello Stato.

Con riferimento all'Ordine di Servizio N. 44-1928, si avverte che, nell'elenco allegato A al Regolamento sui trasporti per conto delle Società Cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite fra agenti delle Ferrovie dello Stato, pubblicato con l'Ordine di Servizio N. 82-1920, deve essere ripristinata la Cooperativa « Case Ferrovieri Fascisti ». Quartiere Farinacci di Roma, che ha iniziata la costruzione di una nuova palazzina in via Piccarda Donati.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare N. 24

10ª Appendice all'elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F.S. (edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare N. 37-1930, si avvertono le stazioni della rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'« Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929 », che il detto elenco dovrà essere aggiornato come segue alla data del 31 marzo 1933-XI:

1.) Alla pagina 7:

a) aggiungere l'indicazione della seguente serie:

Gru = carri gru;

2.) al quadro A:

b) aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:

Adamo Fratelli - Alcamo	da 960700	a 960849
Antonaci Biagio - Calatina - Corso Ferrovia, 2	» 945000	» 945199
Conrieri Filippo e Figli - Imperia P. M.	» 957650	» 957799
Maggiora e Ba - Varese - Via Mazzini, 1°	» 969200	» 969349

« Mirafiore » Soc. Anon. - Torino - Corso Venezia, 8	da 957500 a 957649
Petrone e Ferrara - Corato - Via Parini, 56	» 935500 » 935649
Puccioni Mario fu Cesare - Fabb. Prodotti Chimici - Castellina in Chianti	» 908600 » 908799
Reggimento Ferrovieri del Genio - Torino - Caserma Cavour - Via Arcivescovado	» 986650 » 986799
Rinaldi Rinaldo - Lugo - Via Poveromini, 13	» 960850 » 960999
Società Adriatica Toscana per la Raffinazione degli Olii puri d'oliva - Monopoli	» 938200 » 938349
Soc. Anon. Livornese Agglomerati Combustibili - Livorno - Via del Marzocco, 4	» 909650 » 909799
Soc. Anon. Nazionale « Cogne » - Torino Via Botero, 17	» 953850 » 953999
Vernazza Giuseppe (figli di) - Genova Sampierdarena	» 992200 » 992349

c) modificare gli indirizzi delle seguenti Ditte:

Bosso Fratelli - da Annone d'Asti - a: Castello d'Annone;

Lecco Dott. Giuseppe - da Milano, Via Gustavo Modena, 2 a: Milano, presso Lombardi Giuseppe, Via Silvio Pellico, 7;

Maso, Ceppi, Redaelli e C.i - Milano - da Viale Ludovico, n. 46 - a: Via Cesare Lombroso, 32 (Mercato Pollame);

Montafia Giov. Batt. - Milano - da Corso Como, 4 - a: Via Traiano, 16;

Nagel Nino di Ludovico - Stradella - da Viale Stazione, 16 a: Via Mazzini, 8;

« SANAS » Soc. Anon. Noleggio Amministrazione Serbatoi - Brescia - da Via Settala, 82 - a: Via Zara, 14;

d) modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:

Ministero della Marina - Reparto Esercizio ed Economia Macchine - R. Arsenale di Spezia - in: Direzione delle Costruzioni Navali e Meccaniche - R. Arsenale M. M. - La Spezia;

Zuccherificio Agricolo Piacentino - Piacenza - in: Società per Industria Commercio Agricoltura « LAUIS » - Piacenza;

3.) ai quadri A e B:

e) cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.:

« ACNA » Aziende Chimiche Nazionali Associate - Milano - Via Torino, 51;
Atlantic Refining Company of Italy - Genova - Via Balbi, n. 6;
Caletti Cesare - Cremona - Via Dante;
Cappelletti Luigi - Milano - Via Ingegnoli, 3;
Distilleria Catrame e Prodotti Chimici - Soc. Anon. Dario Bolla - Padova - Via Trieste, 39-50;
Italo Danubiana (Società) - Cremona;
Menclossi Innocente - Misano d'Adda;
Orlandi Italo - Carpi - Via Due Strade, 6;
« SIRI » Soc. Italiana Ricerche Industriali - Terni - (Casella Postale 61);
Oleifici Liguri Napoletani - Soc. Anon. - Napoli - Via Emanuele Gianturco 110;
Seta Artificiale Varedo - Soc. Anon. - Torino - Via Alfieri, 15;
Soc. Anon. Vinicola Genovese - Genova - Via Ponte Calvi, 6-3;
Ligure Lombarda per la Raffinazione degli Zuccheri (Società Genova - Corso Andrea Podestà, 2;

f) eseguire la seguente rettifica:

Lunardi Ireneo - Pistoia - rettificare il numero di servizio 948651 in 948650;

g) eseguire la seguente aggiunta:

Alla Società « L'Ausiliare » - Milano - Via Giuseppe Verdi, 4 - sono stati riservati anche i numeri di servizio: da 910200 a 910349;

4.) al quadro B:

h) di fianco ai numeri di servizio dei carri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale delle seguenti Ditte:

da 908600 a 908799 M. Puccioni fu C. - Fabbrica Prodotti Chimici - Castellina in Chianti;
» 909650 » 909799 Soc. Anon. Livornese Agglomerati Combustibili - Livorno;
» 935500 » 935649 Petrone e Ferrara - Corato;
» 938200 » 938349 Soc. Adriatica Toscana Raffinazione Olii puri d'oliva - Monopoli;
» 945000 » 945199 Antonaci Biagio - Galatina;
» 953850 » 953999 Soc. Anon. Nazionale « Cogne » - Torino;
» 957500 » 957649 « Mirafiore » Soc. Anon. - Torino;
» 957650 » 957799 Conrieri Filippo e Figli - Imperia P.M.;
» 960700 » 960849 Fratelli Adamo - Alcamo (Sicilia);

da 960850 a 960999 Rinaldi Rinaldo - Lugo;
» 969200 » 969349 Maggiora e Ba - Varese;
» 986650 » 986799 Reggimento Ferrovieri del Genio - Torino;
» 992200 » 992349 Figli di Giuseppe Vernanza - Genova Sampierdarena;

i) modificare la scritta della ragione sociale delle seguenti Ditte:

da 901300 a 901449 « Crei » Soc. Anon. - Genova - in: « Crei » Soc. Anon. - Milano;
» 906000 » 906199 Zuccherificio Agricolo Piacentino - Piacenza - in: Società per Industria Commercio Agricoltura « LAUIS » Piacenza;
» 971350 » 971499 Cottonoil Balestrini (Soc. Anon.) - Milano - in: Balestrini (Soc. Anon.) - Milano;
» 975600 » 975799 Ministero Marina Reparto Esercizio ed Economia Macchine - R. Arsenale - Spezia - in: Direzione delle Costruzioni Navali e Meccaniche R. Arsenale M. M. - La Spezia.

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicati

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina con atto del 25 aprile 1933 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Aniello PALOMBA di Torre del Greco.

Il Ministero della Marina con atto del 26 aprile 1933 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il Signor EPIFANI Luca fu Pietro, di Taranto (via Mazzini, 62) commerciante in rottami metallici.

Il Ministero della Marina con atto del 26 aprile 1933 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il signor EPIFANI Romolo fu Pietro, di Taranto (via d'Aquino, 74) commerciante in rottami metallici.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 116

Prova e verifica dei serbatoi degli impianti fissi di produzione aria compressa.

Ogni serbatoio per aria compressa: *principale*, se direttamente alimentato dal compressore, *ausiliario* se in comunicazione con quello principale mediante tubazioni, prima di essere messo in servizio sarà sottoposto ad una prova idraulica. Di detti serbatoi quello *principale* deve essere munito di valvola di sicurezza di diametro proporzionato alla portata del compressore.

La prova idraulica di cui sopra sarà eseguita alla pressione pari ad una volta e mezza quella massima del compressore.

Tale pressione deve essere controllata con un manometro campione applicato sul serbatoio o su un tubo di presa derivato direttamente dal medesimo.

Detti serbatoi saranno successivamente ogni cinque anni sottoposti ad una visita accurata e alla prova idraulica suaccennata. In tale occasione sarà pure verificato il funzionamento della valvola di sicurezza del serbatoio principale.

Su ogni serbatoio sarà apposta la data della prova con la dicitura: « Provato il . . . . . (data) . . . . . ».

Di ciascuna di tali visite e prove sarà redatto apposito verbale firmato dal Capo Tecnico incaricato e vistato dal Capo dell'Impianto o dall'Ispettore incaricato della sorveglianza per gli impianti dei Depositi locomotive e delle Squadre Rialzo.

Copia di tale verbale sarà conservata agli atti dell'impianto.

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce quello portante il N. 65 *del* 1924.

Ordine di servizio N. 117

Utilizzazione di carri a sagoma inglese.

Le norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 145 del 1932, e particolarmente quelle di cui è cenno al § 11 (punto 3) ed al § 12 (punti 1 e 4), sono estese anche alla stazione di Ventimiglia.

Di conseguenza, analogamente a quanto è stato fatto per le stazioni di Domodossola, Luino, Chiasso e Fortezza, anche quella di Ventimiglia verrà fornita dalla Società dei Ferry-Boats per l'Inghilterra di una scorta di apposite cartoline stampate ed affrancate per essere riempite coi numeri di servizio dei carri a sagoma inglese transitati nelle 24 ore e quindi subito spedite per posta alla Società stessa, come stabilisce il punto 1 del citato § 12.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 25

Controllo prodotti ortofrutticoli.

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione, in seguito ad analoga richiesta dell'Amministrazione Ferroviaria, ha disposto che siano esentati dall'obbligo della visita di controllo i trasporti ferroviari di partite, non superiori ai quattro o cinque quintali, di prodotti ortofrutticoli soggetti a regolamentazione (agrumi, cavolfiori, patate, pomidoro e pesche), limitatamente però a quelli costituenti il piccolo traffico di frontiera tra la Lombardia e la Svizzera.

Per dette spedizioni quindi non occorre la presentazione del relativo certificato di ispezione.

Circolare N. 26

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso che si versano ai Magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'elenco dei prezzi dei materiali fuori uso che si versano ai magazzini.

Tale elenco, sostituisce quello allegato alla Circolare n. 34-1932-X, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1° luglio 1933 in poi.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Appendice N. 11 all'Ordine generale N. 2-1924.

Indennità di malaria.

In applicazione dell'art. 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ed in seguito a revoca della dichiarazione di malaricità per alcuni Comuni del Regno o di modificazioni apportate alle zone malariche di altri Comuni, la classificazione malarica delle linee:

Milano-Mortara (tronco Milano-Vigevano) — (N. 11);
Milano-Verona-Venezia Mestre-Venezia (N. 14) e
Cremona-Treviglio-Bergamo (n. 15);

stabilita dall'Ordine Generale n. 2 - 1924, e successive Appendici, è modificata come risulta dall'unico Allegato A.

Le linee:

Lecco-Colico (N. 19);
Colico-Sondrio (N. 20);
Colico-Chiavenna (N. 21) e
Roma-Orte-Chiusi-Firenze (N. 39), per il tratto compreso fra le progressive 165+252 e 165+421;

devono essere depennate dalle suddette pubblicazioni perchè divenute interamente salubri.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati col Decreto Ministeriale 31 maggio 1933-XI, n. 2720 — è assegnata la decorrenza del 1° giugno 1933, agli effetti dell'articolo 30 delle predette Disposizioni.

Allegato A all'Appendice N. 11 all'Ordine Generale N. 2 - 1924.

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui all'allegato A all'Ordine generale N. 2 - 1924.

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	case cantoniere dalla	case cantoniere alla	
Milano-Mortara (tronco Milano-Vigevano) — 11 —	12+223	36+484	24+261	Gaggiano-Abbiategrasso-Cava Ticino (Posto Movimento)	12+564	35+756	*lieve*
Milano-Verona-Venezia Mestre-Venezia — 14 —	6+175	24+206	18+031	Pioltello Limito-Vignate Melzo-Trecella	6+817	24+194	*lieve*
	34+991	39+463	4+472	Vidalengo	35+640	38+260	*lieve*
Cremona-Treviglio-Bergamo — 15 —	19+682	20+849	1+167	—	19+979	20+594	*lieve*
	29+125	37+382	8+257	Castelleone	29+904	37+194	*lieve*
	44+605	55+300	10+695	Casaletto Vaprio-Capralba	44+750	54+384	*lieve*
	56+500	61+670	5+170	Caravaggio	56+789	61+317	*lieve*

Ordine generale N. 1

Cessione dell'esercizio delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto e servizio cumulativo con le stesse.

A sensi dell'articolo 13 della convenzione 14 ottobre 1931, approvata con R. Decreto-Legge 22 ottobre 1931 N. 1480, l'esercizio delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto viene ceduto alla Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud-Est dal 1° luglio 1933.

1° — *Tariffe applicabili ai trasporti.* — Per i trasporti di viaggiatori in servizio cumulativo con le linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto saranno applicate le tariffe e condizioni in vigore sulle Ferrovie del Sud-Est.

Per i trasporti dei bagagli in servizio cumulativo con le ferrovie stesse saranno invece applicabili i prezzi che sono o saranno in vigore sulle Ferrovie dello Stato, ma sui percorsi separati delle due Amministrazioni.

Per quanto riguarda poi i trasporti di merci a grande velocità e a piccola velocità in servizio cumulativo continueranno ad essere applicate, anche per il percorso delle linee suddette, le tariffe, i prezzi e le condizioni che sono o saranno in vigore sulle Ferrovie dello Stato e *sulle distanze cumulate*, come se le linee stesse facessero ancora parte della Rete dello Stato.

Il cumulo delle distanze non avrà luogo per i trasporti che seguiranno il transito di Bari.

2° — *Servizio cumulativo.* — Per quanto riguarda l'effettuazione dei trasporti in servizio cumulativo con le linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto, valgono le disposizioni che vengono impartite con apposito Ordine di Servizio.

3° — *Contratti.* — Continueranno ad avere efficacia, nei riguardi delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto, e fino alla loro scadenza, tutte le convenzioni in vigore con i terzi che hanno attinenza all'esercizio delle linee stesse.

4° — *Approvvigionamenti.* — Dalle stazioni, dalle fermate, dai depositi, dai sorveglianti del Servizio Lavori, ecc. dovrà essere eseguita la constatazione delle rimanenze alla mezzanotte dal 30 giugno al 1° luglio delle materie ed oggetti di consumo, degli stampati ed oggetti di cancelleria, delle pubblicazioni

diverse (escluse quelle d'inventario), dei combustibili, delle materie d'ungimento e di illuminazione, comprese quelle esistenti sulle locomotive. Analoga constatazione dovrà essere fatta per la fornitura d'acqua.

Di tutta la rimanenza dovrà essere compilato un elenco in duplice esemplare, uno dei quali sarà da inviarsi all'Ufficio superiore e l'altro dovrà essere tenuto dai titolari delle località per essere esibito alla speciale Commissione di consegna.

Qualora gli accertamenti, da parte della Commissione di consegna, delle scorte del Servizio Lavori avvenissero dopo la data suddetta, si dovrà a cura della Sezione dei Lavori di Bari tenere in evidenza le operazioni di impiego e di ricavo fatte, dopo tale data, dei materiali di ogni specie.

I materiali di qualsiasi specie che dai magazzini o da qualsiasi altro Ufficio della Rete fossero stati spediti a tutto il giorno 30 giugno 1933 e giungessero dopo tale data in qualsiasi località delle linee summenzionate, saranno tenuti in evidenza in apposito elenco da esibirsi alla Commissione di consegna insieme a quelli delle rimanenze di cui sopra è cenno.

Il Deposito Combustibili di Lecce considererà agli effetti contabili, quali vendite alla predetta Società, le somministrazioni che eventualmente dal giorno 1° luglio 1933 effettuasse ai macchinisti di dette linee.

Analogo procedimento verrà seguito dai Magazzini Approvvigionamenti nel caso di eventuali somministrazioni di materiali diversi.

Tali somministrazioni dovranno essere addebitate al prezzo di carico aumentato della quota del 15% per spese generali ed i trasporti relativi sulle linee delle Ferrovie dello Stato dovranno essere eseguiti a tariffa ordinaria.

5. — *Servizio nelle stazioni comuni.* — Nella stazione comune di Lecce il servizio sarà fatto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato anche per conto e nell'interesse delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto.

6. — *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza che gli Uffici di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici dell'altra per cose riguardanti il servizio cumulativo con le linee suddette e gli annessi documenti, saranno da trasportarsi gratuitamente sulle linee delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici di servizio.

7. — *Carte di libera circolazione.* — Le carte di libera circolazione valevoli per le linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-

Maglie-Otranto, già rilasciate dalle F. S., continueranno ad essere valide fino a tutto l'anno 1933.

In relazione a quanto sopra negli orari di servizio, nel prontuario generale delle distanze chilometriche, ecc., dovranno apportarsi le modificazioni risultanti dall'« Allegato » al presente Ordine Generale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutti i biglietti rilasciati da e per stazioni delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Maglie-Otranto, in corso di utilizzazione alla data di attuazione del provvedimento, saranno tenuti validi fino alla loro normale scadenza. Così pure i biglietti d'abbonamento a tariffa ordinaria e ridotta, comprendenti nel loro itinerario, in tutto o in parte, le linee suddette nonchè i bigliettti di libera circolazione delle zone 1.a e 4.a, saranno tenuti validi per i percorsi delle linee stesse fino alla loro normale scadenza, anche se trattisi di abbonamenti a pagamento rateale.

Analogamente dovranno farsi proseguire fino a destinazione i trasporti a bagaglio da e per le linee in parola, in corso di esecuzione alla data sovracitata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

ALLEGATO ALL'ORDINE GENERALE N. 1-1933-XI.

Nella «Prefazione generale all'orario generale di servizio» (edizione novembre 1931-X) si dovrà:

PARTE PRIMA

— a pagina 7 fra le linee del Compartimento di Bari (numero prog. 132) sopprimere le indicazioni Lecce-Gallipoli e Zollino-Otranto;

— dalla pagina 8 alla pagina 19 cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni: Alezio, Bagnolo del Salento, Cannole, Corigliano d'Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli, Gallipoli Marittima, Galugnano, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Nardò Centrale, Otranto, S. Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Sannicola, Soleto, Sternatia e Zollino;

PARTE SECONDA

— a pagina 30, fra le linee del gruppo 2 sopprimere l'indicazione Zollino-Gallipoli;

— a pagina 74 sopprimere la linea Zollino-Gallipoli con le relative indicazioni e in calce al prospetto la nota *d*);

— a pagina 89 fra le linee del gruppo B sopprimere l'indicazione Zollino-Gallipoli e a pag. 91 l'indicazione di Gallipoli fra le diramazioni ai porti

Nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (ediz. 1° aprile 1929-VIII) si dovrà:

nella PARTE I

— a pag. 7, fra le linee del Compartimento di Bari, sopprimere l'indicazione della linea Zollino-Gallipoli e scalo marittimo, e modificare l'indicazione della linea Foggia-Brindisi-Otranto in Foggia-Brindisi-Lecce;

— alle pagne 13, 16, 26 37, 45, 48, 55, 58, 65, 69, 86, 87, 93, 98, 99 e 112 sopprimere i nomi e relative indicazioni delle stazioni di Alezio, Bagnolo del Salento, Cannole, Corigliano d'Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli, Gallipoli Marittima, Galugnano, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Nardò Centrale, Otranto, S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Sannicola, Soleto, Sternatia e Zollino.

— in calce alle pagine 45, 55 e 65 sopprimere rispettivamente le note 3 e 7

nella PARTE II

— nell'indice grafico delle tabelle polimetriche (quadro N. 2) cancellare i tratti di linea Lecce-Otranto, Zollino-Nardò Centrale, Novoli-Gallipoli Marittima e le relative indicazioni;

— a pagina 45 sopprimere la tabella (150) Zollino-Gallipoli e nella tabella (151) i nomi delle stazioni (con le relative distanze) del tratto Lecce (esclusa) — Otranto, nonchè la nota (**) in calce alla tabella stessa;

— a pagina 54 sostituire il prospetto (168) col seguente:

(168) *Prospetto* con la distanza chilometrica da Francavilla Fontana a Lecce computata sulla linea Francavilla Fontana-Navoli-Lecce, della Società per le Ferrovie del Sud-Est, da valere per la tassazione dei trasporti merci da Lecce a Francavilla Fontana ed oltre e viceversa.

Da Francavilla Fontana . . .	Km.
a Lecce	62

— dalla pagina 59 alla pagina 77 cancellare i seguenti nomi e le relative indicazioni:

Alezio, Bagnolo del Salento, Cannole, Corigliano d'Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli, Gallipoli Marittima, Galugnano, Giurdignano, Maglie, Melpignano, Nardò Centrale Otranto, S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Sannicola, Soleto, Sternatia e Zollino.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— dall'indice alfabetico cancellare i nomi delle stazioni sopra indicate;

— a pagina 86 modificare l'intestazione della linea « Foggia-Otranto » in « Foggia-Lecce »;

— a pagina 87 cancellare i nomi delle seguenti stazioni e le relative indicazioni: S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Galugnano, Sternatia, Zollino, Corigliano d'Otranto, Melpignano, Maglie, e Bagnolo del Salento;

— a pagina 88 cancellare i nomi delle seguenti stazioni e le relative indicazioni: Cannole, Giurdignano e Otranto;

— a pagina 89 cancellare l'intestazione della linea Zollino-Gallipoli e tutte le stazioni e le relative indicazioni della linea stessa.

Inoltre nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli, che hanno la distanza per Lecce formata in transito di Novoli-Francavilla-Taranto, tale distanza dovrà essere annullata.

La nuova distanza da esporre sarà la più breve che si otterrà agggiungendo km. 39 a quella indicata per Brindisi, e km. 204 a quella indicata per Barletta.

L'attuale istradamento dovrà pure essere sostituito con quello esposto di contro alla stazione che avrà servito di base per la formazione della nuova distanza.

Nell'allegato 6, alle « Condizioni e tariffe delle cose » si dovranno sopprimere le disposizioni degli articoli 41 e 42 riguardanti lo stazione di Gallipoli Marittima.

Nell'allegato 5 alle « Condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna » (edizione 1° luglio 1930) si dovranno sopprimere i nomi delle stazioni di Galatina, Gallipoli, Maglie e Nardò Centrale e le relative indicazioni.

Nel « Volume unico contenente stazioni, distanze, tariffe e prezzi » per i servizi merci internazionali (edizione 1° febbraio 1930) si dovranno sopprimere i nomi delle seguenti stazioni e le relative indicazioni:

Ordine di servizio N. 118

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico di Firenze.

Con richiamo all'Ordine Generale n. 21 (Boll. Uff. n. 16 del 16 aprile 1931-IX) per quanto riguarda la circosrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Firenze, si avverte che la stazione di Firenze Cascine va compresa nella circoscrizione del 1° Riparto con sede a Firenze. Pertanto l'indicazione « Pisa P. N. - Firenze Rifredi (e) » riportata fra le linee pertinenti al 2° Riparto con Sede a Pisa, va modificata in « Pisa P. N. - Firenze Cascine (e) ».

Ordine di servizio N. 119

Indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato pubblicato il R. D. Legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 di detto Decreto Legge, le stazioni rifiuteranno l'accettazione in servizio cumulativo ferroviario marittimo tanto dei colli pesanti ciascuno Kg. 1000, attualmente ammessi al servizio stesso, quanto di quelli di peso superiore, qualora anche eccezionalmente dovessero ammettersi, tutte le volte che gli speditori non abbiano provveduto ad indicare il peso sui colli e sui relativi documenti, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto di cui trattasi.

Ordine di servizio N. 120

Servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci con le linee esercitate dalla Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud Est.

Di conformità alla convenzione stipulata con la Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud Est, concessionaria delle linee:

a) Bari-Martina Franca-Taranto, con diramazione Mungivacca-Casamassima-Putignano;

b) Martina Franca-Francavilla Fontana-Novoli-Lecce;

c) Novoli-Nardò-Casarano-Gagliano Leuca;

d) Casarano-Gallipoli;

e) Gagliano Leuca-Maglie;

già esercitate dalla Ferrovia Bari-Locorotondo e dalle Ferrovie Lalentine;

e delle linee:

f) Lecce-Zollino-Gallipoli Porto;

g) Zollino-Maglie-Otranto;

già esercitate dalle F. S. ed ora cedute in esercizio alla pre-

fata Società, come risulta dall'Ordine Generale N. 1 - 1933 a partire dal 1° luglio 1933 viene attivato, a mezzo dei transiti di Bari, Lecce, Francavilla Fontana e Taranto, il servizio cumulativo fra le Ferrovie dello Stato (comprese le linee in esercizio speciale e le linee complementari della Sicilia) e le succitate linee delle Ferrovie del Sud-Est, per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci, sotto l'osservanza delle norme di cui in appresso.

Rimangono quindi abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'eseguimento dei trasporti in servizio cumulativo con la ex Ferrovia Bari-Locorotondo e con le ex Ferrovie Salentine.

Le linee di cui ai precedenti comma da a) a g) sono indicate nella cartina Allegato E al presente Ordine di Servizio.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. — *Stazioni comuni.* — Le stazioni di Bari, Lecce, Francavilla Fontana e Taranto (quest'ultima per il solo servizio dei viaggiatori e bagagli, dovendo, per il servizio merci, considerarsi come stazione allacciata) sono comuni con le Ferrovie del Sud-Est. In dette stazioni l'Amministrazione delle F. S. eseguisce quindi il servizio anche nell'interesse e per conto della Società concessionaria, salvo l'eccezione di cui sopra per la stazione di Taranto.

2. — *Estensione del servizio.* — Le stazioni interne delle ferrovie del Sud-Est, sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori e bagagli — sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta — nonchè delle merci a grande ed a piccola velocità, del bestiame, dei veicoli, del numerario, delle carte-valori, degli oggetti preziosi e dei feretri, con tutte le ne di Taranto delle F. S. e quella di Taranto Galese delle linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e delle linee complementari sicule.

Sono però escluse dal servizio cumulativo merci la stazione di Taranto delle F. S. e quella di Taranto Galese delle Ferrovie del Sud-Est.

Con le stazioni della Sardegna il servizio cumulativo diretto è ammesso soltanto per i trasporti eseguiti sotto il regime della tariffa ordinaria n. 6 G. V.

3. — *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati in base ai regolamenti interni di ciascuna amministrazione.

4. — *Concessioni speciali e trasporti militari.* — Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni

speciali per determinati trasporti di persone e di cose» ammesse sulla Rete dello Stato, nonchè, il «Regolamento per i trasporti militari» saranno applicabili, anche sul percorso delle ferrovie del Sud-Est, in tutte le loro prescrizioni e modalità, ferme restando, per l'applicazione delle tasse di trasporto e per gli istradamenti, le disposizioni di cui ai punti 7, 13, 23 e 24 del presente Ordine di servizio.

5. — *Concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo.* — Sono ammessi in servizio cumulativo anche i viaggi che si effettuano in base alle concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo elencate nella parte IV del «Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse — ediz. 1° gennaio 1930» però con l'applicazione sui percorsi delle Ferrovie del Sud Est dei prezzi a tariffa ordinaria indicati nell'Allegato A al presente Ordine di servizio e sulle Ferrovie dello Stato delle competenti tariffe ridotte.

Alle stesse condizioni e cioè per le Ferrovie del Sud Est: applicazione dei prezzi a tariffa ordinaria risultanti dall'Allegato B, e per le Ferrovie dello Stato: trasporto gratuito dell'apparecchio indispensabile di locomozione del mutilato e a tariffa militare con bollo per gli effetti personali del mutilato fino alla concorrenza di kg. 100, sono ammessi in servizio cumulativo anche i trasporti a bagaglio dei mutilati ed invalidi di guerra della categoria 1ª (non provvisti di assegno di superinvalidità) che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici, nonchè quelli per conto di mutilati e invalidi di guerra provvisti di assegno di superinvalidità.

6. — *Elenchi delle stazioni delle Ferrovie del Sud-Est; Relative distanze dai transiti di Bari, Lecce, Francavilla F. e Taranto; Servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono provviste.* — Le stazioni delle Ferrovie del Sud-Est, ammesse al servizio cumulativo, la loro distanza dai transiti di Bari, Lecce, Francavilla F. e Taranto, le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate nonchè gli impianti fissi di cui sono provviste, risultano dai prospetti allegati A, B e C al presente Ordine di Servizio.

TRASPORTI DEI VIAGGIATORI

7. — *Tassazione dei trasporti.* — Per la tassazione dei trasporti di viaggiatori in servizio cumulativo ciascuna amministrazione applica, separatamente per il suo percorso, le proprie tariffe.

Le linee Lecce-Francavilla F. con diramazione Novoli-Nardò e quelle Lecce-Otranto e Zollino-Gallipoli continueran-

no ad essere comprese negli abbonamenti intera rete e speciali delle serie III, VII, VII-bis, VIII e VIII-bis delle Ferrovie dello Stato, rimanendo inalterati i prezzi di detti abbonamenti fino alla loro revisione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze liquiderà però in sede contabile le quote spettanti alle Ferrovie del Sud Est nella nuova misura fissata all'art. 61 della Convenzione.

Le linee Lecce-Otranto e Zollino-Gallipoli non saranno invece più comprese nei biglietti di libera circolazione delle zone 1ª e 4ª.

8. — *Estensione del servizio e prezzi relativi ai percorsi della Ferrovia Secondaria.* — Il servizio cumulativo viaggiatori pei trasporti sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, è ammesso da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule per tutte quelle delle Ferrovie del Sud-Est, indicate nel prospetto Allegato A.

I prezzi da riscuotere per conto delle Ferrovie suddette pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta, risultano rispettivamente dal detto prospetto Allegato A.

Esistendo sulle Ferrovie del Sud-Est due sole classi 1ª e 3ª) anzichè tre, i biglietti di prima e seconda classe rilasciati dalle stazioni delle F. S. valgono per la 1. classe sulla linea secondaria e quelli di 3ª per la classe corrispondente. Per facilitare alle stazioni delle F. S. la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo sono state indicate nei relativi prospetti dei prezzi le quote per le tre classi in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della Secondaria, e cioè per la prima e seconda classe la quota della prima classe della secondaria e per la terza quella della terza.

Per i viaggi dei ragazzi in base al « Regolamento per i trasporti militari » ed alle « Concessioni speciali (per queste ultime nei casi in cui ricorra l'applicazione della metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti) si applica la metà della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

9. — *Biglietti di abbonamento a tariffa ordinaria e ridotta.* — E' escluso il rilascio di biglietti di abbonamento a tariffa ordinaria e ridotta comprendenti nel loro itinerario percorsi delle Ferrovie del Sud Est, e pertanto i viaggiatori che intendessero fruire di tali biglietti sui percorsi di dette Ferrovie, dovranno avanzarne separata richiesta alle Ferrovie medesime.

10. — *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti rilasciati dalle due Amministrazioni varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma del prezzo relativo alla percorrenza delle Ferrovie del Sud-Est e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti cumulativi avranno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi in uso sulle F. S.

11. — *Validità dei biglietti.* — La distribuzione dei biglietti verrà fatta tanto dalle stazioni delle F. S. quanto da quelle delle Ferrovie del Sud-Est, per i treni in coincidenza fra le due Amministrazioni, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti tanto dalle stazioni delle F. S. quanto dalle stazioni delle Ferrovie del Sud-Est, dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione ed il numero del treno per il quale sono stati rilasciati. Quelli che dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalle stazioni di transito entro i termini della loro validità in qualsiasi giorno e con qualsiasi treno; quelli che non dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computare sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso pei biglietti in servizio interno delle F. S.

12. — *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., saranno riscosse dagli agenti delle due Amministrazioni soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alle stazioni di transito, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando risulti che il viaggio sulle medesime ha avuto luogo in condizioni irregolari.

TRASPORTI DEI BAGAGLI.

13. — *Tassazione dei trasporti.* — Per la tassazione dei trasporti dei bagagli in servizio cumulativo si applicano, separatamente per i percorsi delle due amministrazioni, le tariffe in vigore sulle F. S. con gli stessi aumenti percentuali.

La tassa sarà riscossa a partenza per tutto il percorso e le quote da riscuotere per conto delle Ferrovie del Sud-Est risultano dal prospetto Allegato B.

14. — *Tasse minime.* — La tassa minima, quando ne ricorra l'applicazione, si riscuote una sola volta per spedizione.

15. — *Estensione del servizio.* — Il servizio cumulativo bagagli pei trasporti tanto a tariffa ordinaria quanto a tariffa ridotta, è ammesso da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule per tutte quelle delle Ferrovie del Sud-Est indicate nel prospetto Allegato B.

16. — *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione in servizio cumulativo dei bagagli si effettua, come per i trasporti in servizio interno delle F. S., con la compilazione di un sol foglio di via che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

17. — *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Per ciò che concerne le soprattasse ed esazioni suppletive per i bagagli trasportati nelle carrozze valgono le disposizioni risultanti al punto 12 del presente Ordine di Servizio.

18. — *Giornali.* — Sono ammessi anche i trasporti dei giornali in servizio cumulativo con l'applicazione, per conto delle Ferrovie del Sud-Est, dei prezzi indicati nell'Allegato B.

SERVIZIO CUMULATIVO MERCI.

19. — *Gestioni di transito.* — Poichè le Ferrovie del Sud Est non partecipano al Controllo Comune, saranno istituite, per i trasporti accettati dal 1° luglio p. v., le gestioni di transito presso le stazioni di Bari, Lecce, Francavilla Fontana e Taranto. Pertanto circa il carteggio e la registrazione dei trasporti in servizio cumulativo con le dette ferrovie devono essere applicate le «Norme per il servizio contabile delle Gestioni di transito, di cui all'O. S. n. 160-1909» e successive modificazioni.

Le gestioni di transito osserveranno inoltre le particolari istruzioni che verranno impartite dai competenti Controlli.

20. — *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato e dovranno essere presentate in tanti esemplari quante sono le

Amministrazioni interessate nel trasporto. A questo effetto, le Ferrovie dello Stato e le Amministrazioni aderenti al Controllo Comune si considerano come un'unica Amministrazione.

Conseguentemente, i trasporti che dal 1° luglio p. v. verranno accettati dalle stazioni delle F. S., dovranno essere scortati da lettere di vettura in duplice esemplare, qualunque sia la stazione destinataria delle Ferrovie del Sud Est, comprese quindi quelle delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli Porto e Zollino-Maglie-Otranto, cedute in esercizio a dette Ferrovie e quelle delle linee delle ex Ferrovie Salentine che, come è detto al punto precedente, cessano di partecipare al Controllo Comune.

Per le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e per quelle eseguite sotto il regime delle tariffe di esportazione (via mare) deve essere presentato un esemplare in più della lettera di vettura.

21. — *Scritturazione dei trasporti.* — Tutti i trasporti con data di accettazione dal 1° luglio p. v. in poi, in provenienza o in destinazione di stazioni delle Ferrovie del Sud Est, comprese quelle delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli Porto e Zollino-Maglie-Otranto, dovranno essere scritturati sui registri e riassunti del servizio cumulativo italiano.

22. — *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri ecc., valgono, anche nei rapporti della Concessionaria, le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

23. — *Tassazione dei trasporti.* — Ai trasporti di merci e veicoli a G. V. e a P. V., ed a quelli di bestiame, feretri, numerario, carte valori e oggetti preziosi, effettuati in servizio cumulativo, sono in tutto applicabili, anche per il percorso delle Ferrovie del Sud-Est, le « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose » vigenti sulle F. S., con gli aumenti percentuali che sono e saranno in vigore sulle predette ferrovie.

Le suddette tariffe sono da applicare col cumulo dei percorsi delle F. S. e delle Ferrovie del Sud Est limitatamente alle linee e tratti di linee Lecce-Zollino-Gallipoli; Zollino-Otranto; Lecce-Francavilla Fontana e Novoli-Nardò Centrale.

Nei riguardi invece delle linee o tratti di linee Bari-Locorotondo-Martina Franca-Taranto e diramazione Mungivacca-Casamassima - Putignano; Martina Franca - Francavilla F.; Nardò Centrale-Gagliano Leuca-Maglie e Casarano-Gallipoli, le tariffe stesse si applicano sul percorso separato.

Il cumulo dei percorsi con le F. S. non è ammesso pei trasporti in transito a Bari e a Taranto per i quali invece sono da cumulare tutti i percorsi delle Ferrovie del Sud Est.

Per i percorsi sulle linee o tratti di linee Lecce-Francavilla F., Novoli-Nardò C., Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Otranto la *distanza minima tassabile* è di km. 6, considerando però il percorso delle predette linee cumulato con quello della rete dello Stato.

Per i percorsi sulle altre linee delle Ferrovie del Sud-Est la distanza minima tassabile è pure di Km. 6.

Nei rapporti delle linee o tratti di linee Lecce-Francavilla F., Novoli-Nardò C., Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Otranto le *tasse minime* si applicano una sola volta per intero sul percorso cumulato con quello delle F. S., eccezione fatta per i trasporti in transito a Bari e a Taranto per i quali vale quanto è detto nel capoverso che segue.

Nei rapporti delle altre linee e di tutti i trasporti in transito a Bari e a Taranto, dette tasse minime si applicano per intero; una volta per le F. S. e una volta per le Ferrovie del Sud Est.

I *trasporti in servizio internazionale*, interessanti le linee o tratti di linee Lecce-Zollino-Gallipoli, Zollino-Otranto, Lecce-Francavilla F. e Novoli-Nardò C. ed appoggiati dai mittenti alle stazioni di transito di Lecce e Francavilla F. per poter fruire delle tariffe internazionali dirette, le quali sono applicabili soltanto per il percorso fra le dette stazioni di transito e quelle estere ammesse alle tariffe stesse, non possono essere tassati col cumulo dei percorsi delle F. S. e delle suddette linee, come è detto al comma 2° del presente punto 23.

Saranno invece, in tal caso, da cumularsi tutti i percorsi delle Ferrovie del Sud-Est.

Saranno però tassati col cumulo dei percorsi delle F. S. e delle sopraindicate linee o tratti di linee e cioè con le norme del servizio cumulativo italiano, i trasporti eseguiti sotto il regime della C. I. M. con carteggio da ferrovia a ferrovia.

24. — *Istradamento dei trasporti.* — Per l'istradamento dei trasporti valgono per ambedue le amministrazioni le norme contenute nelle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose in vigore sulle F. S.

Resta inoltre convenuto che i trasporti in partenza da una stazione esclusiva delle F. S. o della Concessionaria e destinati ad una stazione comune posta al di là di altra stazione comune, saranno istradati e tassati, salvo contraria domanda del mittente, per la via complessivamente più economica. (Vedasi allegato D, esempi N. 1 e 2).

Tenuto conto peraltro che per l'istradamento dei trasporti provenienti da stazioni esclusive F. S. situate oltre Francavilla F. e diretti a Lecce o a stazioni esclusive delle Ferrovie del Sud-Est poste oltre Lecce, le distanze da dette stazioni esclusive F. S. alla stazione comune di Lecce vengono computate per la via di Novoli, semprechè questa determini l'itinerario più breve, si stabilisce quanto segue:

I — *a*) I trasporti in partenza da stazioni esclusive F. S. poste al di là di Francavilla F. e destinati alla stazione comune di Lecce, saranno istradati sulle linee esclusive dello Stato e tassati in base alla distanza computata per la via di Novoli (Vedasi allegato D, esempio N. 3);

b) I trasporti in partenza dalla stazione comune di Lecce destinati a stazioni F. S. poste oltre Francavilla F., saranno istradati e tassati, indipendentemente dalla domanda del mittente, per la via di Novoli (Vedasi allegato D, esempio N. 4);

II — *a*) I trasporti provenienti da stazioni esclusive F. S. poste oltre Francavilla F., destinati a stazioni della linea Lecce-Maglie-Otranto ed a quelle di Zollino e Soleto, saranno scambiati al transito di Lecce e tassati in base alla distanza computata per la via Novoli (Vedasi allegato D, esempi N. 5 e 6);

b) I trasporti destinati a stazioni esclusive F. S. poste oltre Francavilla F., provenienti da stazioni della linea Lecce-Maglie-Otranto, saranno scambiati al transito di Francavilla Fontana (Vedasi allegato D, esempio N. 7).

III — I trasporti da e per stazioni esclusive delle F. S. oltre Francavilla F., rispettivamente destinati o provenienti da stazioni poste sulla linea Zollino-Nardò-Gallipoli, saranno scambiati al transito di Francavilla F., esclusi quelli provenienti da stazioni esclusive F. S. oltre Francavilla F. e destinati a Zollino e Soleto, per i quali vale la norma del comma II-*a*) (Vedasi allegato D, esempi N. 8 e 9).

IV — I trasporti fra le stazioni comuni di Francavilla F. e Lecce saranno istradati e tassati per la via di Novoli (Vedasi allegato D, esempio N. 10).

V — I trasporti da e per le stazioni esclusive delle F. S. rispettivamente destinati o provenienti da stazioni della linea Nardò-Tricase-Maglie e diramazione Casarano-Gallipoli, saranno istradati e tassati per quello dei transiti con la rete della concessionaria che determini la via più economica, restando inteso però che le distanze per il transito di Lecce, per i trasporti provenienti da stazioni F. S. poste oltre Francavilla F., saranno sempre computate per la via di Novoli, quan-

do tale itinerario determini la via più breve (Vedasi allegato D), esempi N. 11, 12, 13 e 14).

VI — A deroga delle norme sopracitate, si dispone che i trasporti effettuati nell'interesse dei Servizi delle due Amministrazioni dovranno sempre essere istradati attraverso il transito che determina il minor percorso a pagamento.

25. — *Carri ammessi al passaggio sulle linee delle Ferrovie del Sud-Est.* — I carri F. S. ed assimilati potranno transitare sulle linee della concessionaria purchè soddisfino alle condizioni qui sotto indicate:

Linea Bari-Locorotondo:

1°) massimo peso per asse tonn. 14;

2°) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 5 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Novoli-Nardò-Maglie:

1°) massimo peso per asse tonn. 13;

2°) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 6 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Lecce-Francavilla Fontana:

1°) massimo peso per asse tonn. 15;

2°) massima base per i veicoli ad assi rigidi metri 6 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Casarano-Gallipoli:

1°) massimo peso per asse tonn. 14;

2°) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 5 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Francavilla F.-Locorotondo:

1°) massimo peso per asse tonn. 14;

2°) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 6 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Taranto-Martina Franca:

1°) massimo peso per asse tonn. 13;

2°) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 5 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Lecce-Zollino-Gallipoli:

1°) massimo peso per asse tonn. 14,5;

2°) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 6 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Linea Zollino-Otranto:

1°) massimo peso per asse tonn. 16;

2°) massima base per veicoli ad assi rigidi metri 6 e base illimitata per veicoli a carrelli o portanti il segno ←○→

Per le linee:

Taranto-Martina Franca;

Lecce-Zollino-Gallipoli;

Zollino-Otranto;

Sagoma normale di carico italiana per il materiale mobile e per il carico dei carri, in vigore dal 1° gennaio 1931;

Per le altre linee:

Sagoma di carico italiana di m. 3,10 in vigore prima della data anzidetta;

Con applicazione della tabella di riduzione in vigore, in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

26. — *Restituzione dei veicoli e degli attrezzi di carico.* — I veicoli, i copertoni e gli attrezzi di carico appartenenti alle F. S. e alle Ferrovie del Sud-Est, passati dall'una all'altra amministrazione, devono, di massima, se non riutilizzati, essere restituiti al transito di entrata. All'uopo le Ferrovie del Sud-Est applicheranno su ciascuno dei loro carri in uscita apposita etichetta indicatrice del transito suddetto.

I veicoli, i copertoni e gli attrezzi di altre amministrazioni ferroviarie italiane od estere, nonchè i carri privati inscritti nel parco F. S. non riutilizzati nel ritorno, devono sempre essere restituiti al transito di entrata.

Nel caso di inosservanza di tale prescrizione sono dovuti alle F. S. i prezzi ordinari di tariffa per il maggior percorso per trasportarli al transito d'entrata.

27. — *Condizioni di carico per i carri ammessi al passaggio.* — I carri ammessi al passaggio da una ferrovia all'altra devono essere completi o tassati a tariffa di carro completo.

Si fa eccezione per i carri misti di collettame a G. V. e a P. V., i quali sono ammessi a passare da una ferrovia all'altra quando soddisfino alle condizioni di carico in vigore sulle F. S. e per i misti diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino inoltre alle prescrizioni di itinerario in vigore sulle medesime tenuto conto delle eventuali restrizioni o facilitazioni.

I veicoli delle Ferrovie del Sud-Est sono contrassegnati con la sigla F.S.E.

28. — *Pulitura e disinfezione dei carri. - Penalità relative.* — Ciascuna delle due Amministrazioni è tenuta a provvedere, a norma delle disposizioni di legge, alla pulitura e disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto di merci infettanti e del bestiame.

Per i carri restituiti vuoti alle stazioni di transito deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia, ed, ove siano state tra-

scurate ed insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia e di disinfezione, a queste provvederanno le stazioni stesse.

Nel caso di carri vuoti non puliti o non disinfettati dalla concessionaria le stazioni di transito devono redigere in duplice esemplare il verbale di accertamento conforme al modello Allegato A all'O. S. n. 2-1925 e al modello A annesso all'Istruzione allegata all'O. S. n. 200-1929, da inviarsi alla Sezione Movimento di Bari (Riparto Circolazione Veicoli).

Per i carri restituiti carichi gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il completo scarico. compilando e trasmettendo, se del caso, il verbale di accertamento come sopra è detto.

Le stazioni di transito devono inoltre accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano stati utilizzati, per il trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

29. — *Pesatura delle merci al transito.* — Quando per i trasporti in servizio cumulativo, provenienti dalla concessionaria, il mittente dichiarasse il peso e la stazione di partenza ne delegasse la ricognizione a quella di transito, questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi *mensilmente* al Controllo Merci Cumulativo di Firenze, il quale provvederà alla regolarizzazione della relativa tassa di pesatura mediante articoli speciali.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione di peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

30. — *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici od alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e le Ferrovie del Sud-Est e gli annessi documenti saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

31. — *Trasporti in servizio internazionale.* — Per le spedizioni eseguite con lettera di vettura del servizio internazionale valgono le disposizioni contenute nella « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » (C.I.M.), nelle « Prescrizioni comuni di spedizione per il trasporto delle merci in servizio internazionale » (P.I.M.) e nella « Conven-

zione uniforme fra amministrazioni ferroviarie relativa al trasporto internazionale delle merci per ferrovia » (C.T.M.).

Per tutto quanto non è previsto nel presente O. S. valgono le norme e condizioni che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

32. — *Viaggiatori.* — Tutti i biglietti emessi in data anteriore al 1° luglio 1933 dalle stazioni od agenzie delle Ferrovie dello Stato od Amministrazioni corrispondenti che interessino le linee facenti parte della rete del Sud Est dovranno essere tenuti validi fino alla loro normale scadenza.

Lo stesso dicasi per i biglietti emessi da stazioni delle ex Ferrovie Salentine o Bari-Locorotondo, nonchè da stazioni delle linee cedute.

Saranno ritenuti altresì validi fino alla loro scadenza i biglietti di abbonamento, anche se a pagamento rateale, che comprendono in tutto od in parte le linee Lecce-Francavilla Fontana con diramazione Novoli-Nardò C.le, Lecce-Zollino-Gallipoli e Zollino-Otranto e i biglietti di libera circolazione comprendenti le linee ora cedute.

33. — *Bagagli.* — Le bollette bagagli emesse fino al 30 giugno tanto dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato quanto dalle stazioni delle Ferrovie del Sud Est sono da ritenersi valide fino a destinazione.

34. — *Merci.* — I trasporti da e per stazioni delle linee Lecce-Zollino-Gallipoli Porto e Zollino-Maglie-Otranto, presentati fino a tutto il 30 giugno c. a., debbono essere dalle stazioni delle F. S. accettati con un solo esemplare delle lettere di vettura e scritturati nelle contabilità del servizio interno delle Ferrovie dello Stato.

Così pure con un solo documento di trasporto dovranno essere accettati fino a tutto il 30 giugno c. a., i trasporti in servizio cumulativo da e per stazioni delle ex Ferrovie Salentine.

I trasporti di cui sopra, e quelli da e per stazioni della ex Ferrovia Bari-Locorotondo pure accettati fino a tutto il 30 giugno c. a., saranno da tassare con le tariffe e con gli aumenti percentuali in vigore sulle rispettive linee fino alla data anzidetta.

I trasporti in parola che transiteranno a Lecce e a Francavilla Fontana dopo la mezzanotte del 30 giugno non dovranno dalle dette stazioni essere scritturati nella gestione di transito. Sulle lettere di vettura dei trasporti medesimi, se in desti-

nazione delle stazioni delle Ferrovie del Sud Est, comprese quelle delle linee cedute, dovrà peraltro essere apposto a cura delle stazioni di transito un timbro con la dizione: « *Gestione stralcio* », e ciò per norma delle anzidette stazioni destinatarie, presso le quali verrà istituita una gestione stralcio per la liquidazione di tutte le partite inerenti ai trasporti di cui trattasi.

35. — *Versamento pubblicazioni e stampati a pagamento.* — Le pubblicazioni e gli stampati a pagamento in rimanenza alla sera del 30 giugno nelle stazioni delle linee cedute dovranno essere versati al Controllo Viaggiatori e Bagagli colle modalità stabilite dall'articolo 38 delle « Norme contabili per il servizio del Capo Stazione » assumendone credito sul conto corrente del mese di giugno.

36. — *Versamento scorte biglietti e bollettini bagagli.* — Le stazioni delle linee cedute dovranno versare, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli, tutte le scorte dei biglietti rimasti invenduti ed i bollettini per le spedizioni e depositi bagagli rimasti inutilizzati alla data del 30 giugno.

Le altre stazioni ed Agenzie della Rete dello Stato che hanno in dotazione biglietti a serie fissa per qualunque stazione delle Ferrovie del Sud Est dovranno toglierli dalla vendita alla mezzanotte del 30 giugno ed effettuarne il versamento al Controllo suddetto colle modalità prescritte.

In base a quanto risulta dal presente ordine di servizio e dai relativi allegati devono essere apportate le seguenti aggiunte e modificazioni alle sottoindicate pubblicazioni di servizio:

1. — *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse - Trasporto dei viaggiatori - Ediz. 1° gennaio 1930.*

— A pagina 6 - progressivo 6: sostituire la dizione « Società Anonima delle Ferrovie Salentine » con quella « Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud Est »;

— depennare le attuali indicazioni relative alle linee *a), b)* e *c)* e riportare le seguenti:

a) Linea: Bari - Marina Franca - Taranto con diramazione Casamassima - Putignano;
b) » Martina Franca - Francavilla Fontana - Novoli - Lecce;
c) » Novoli - Nardò - Casarano - Gagliano Leuca;
d) » Casarano - Gallipoli;
e) » Lecce - Zollino - Gallipoli;

f) Linea: Zollino - Gagliano Leuca;
g) » Maglie - Otranto;

— esporre l'indicazione delle pagine «87-89 octies» e «89 octies - 91 octies» rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservate al servizio «esteso» e della pagina 181 nella colonna delle concessioni eccezionali di carattere temporaneo e permanente riservata al servizio «esteso»;

— a pagina 8 - progressivo 38: depennare tutte le indicazioni riferentisi alla «Società Anonima delle Ferrovie Sussidiate - Ferrovia Bari-Locorotondo»;

— alle pagine 11 e seguenti riservate all'elenco alfabetico delle stazioni: aggiungere nelle sedi opportune il nome delle stazioni appartenenti alle Ferrovie del Sud Est risultanti dall'allegato A, escludendo beninteso, le stazioni delle linee delle ex Società Anonime «Ferrovie Salentine» e «Feerrovia Bari Locorotondo» indicate rispettivamente nelle pagine 87, 88, 89 e 155, stazioni che sono già comprese in detto elenco.

Il nome di ciascuna nuova stazione e quello delle stazioni delle suddette ex Società, deve essere seguito dalla indicazione delle nuove pagine corrispondenti da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservate al servizio «esteso» e della pagina 181 da esporre nella colonna delle concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo riservata al servizio «esteso»;

— a pagina 36, punto 11° delle «Norme e condizioni»: depennare il contenuto del comma *a*);

— sostituire le pagine dal N. 87 al 91 con quelle dal N. 87 al N. 91 octies comprendenti i prospetti dei nuovi prezzi relativi ai trasporti dei viaggiatori a tariffa ordinaria e ridotta di cui l'allegato A al presente ordine di servizio;

— a pagina 155: sopprimere tutte le indicazioni riguardanti la ex «Società Anonima delle Ferrovie Sussidiate - Ferrovia Bari-Locorotondo»;

— a pagina 181 - colonna 9: sostituire la dizione «Ferrovie Salentine» con quella «Ferrovie del Sud Est»; esporre l'asterisco di contro al progressivo 17 «Concessioni eccezionali di carattere temporaneo» e riportare a fianco di ogni asterisco posto in corrispondenza di ciascuna concessione eccezionale di carattere permanente e temporaneo la chiamata (6).

In calce alla pagina riportare la seguente annotazione:

(6) Servizio ammesso con l'applicazione della tariffa ordinaria sulle Ferrovie del Sud Est e delle competenti tariffe ridotte sulle Ferrovie dello Stato (Vedasi O. S. n. 120-1933-XI).

2. — *Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano*:

— alle pagine 3 e 4 (Parte prima « Bagagli ») punti I) e III) e a pagina 5 (Parte seconda « Giornali ») punto I): depennare tutte le disposizioni riguardanti i trasporti in servizio cumulativo con la ex Società Anonima delle Ferrovie Salentine. Conseguentemente il punto IV della pagina 4 dovrà essere modificato in punto III.

Allegato A)

— a pagina 9 - progressivo 7: depennare tutte le indicazioni riguardanti la ex « Società Anonima delle Ferrovie Salentine » e sostituirle con le seguenti:

— colonna 2: Società Anonima Ferrovie del Sud Est (1) seguita dall'indicazione delle seguenti linee:

a) Linea: Bari - Martina Franca - Taranto con diramazione Casamassima - Putignano;
b) » Martina Franca - Francavilla Fontana - Novoli - Lecce;
c) » Novoli - Nardò - Casarano - Gagliano Leuca;
d) » Casarano - Gallipoli;
e) » Lecce - Zollino - Gallipoli;
f) » Zollino - Gagliano Leuca;
g) » Maglie - Otranto;

— colonne n. 3 e 4: « Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato con l'aumento del 400 % senza l'applicazione della tassa addizionale pro-mutilati di centesimi cinque »;

— colonne dal N. 6 al N. 11: esporre le indicazioni delle tasse minime e relativa annotazione risultanti dall'allegato B.

Allegato B:

— a pagina 21 - progressivi 24 e 25: depennare tutte le indicazioni riflettenti la ex « Ferrovia Bari Locorotondo » e la ex « Società Anonima Ferrovie Salentine » e sostituirle con le seguenti:

— colonna 1 - progressivo 25: « Società Anonima Italiana per le Ferrovie del Sud Est »:

a) Linea: Bari - Martina Franca - Taranto con diramazione Casamassima - Putignano;
b) » Martina Franca - Francavilla Fontana - Novoli - Lecce;
c) » Novoli - Nardò - Casarano - Gagliano Leuca;
d) » Casarano - Gallipoli;
e) » Lecce - Zollino - Gallipoli;
f) » Zollino - Gagliano Leuca;
g) » Maglie - Otranto;

— colonna 3 e seguenti: riportare i prezzi e le tasse minime indicate nell'allegato B) al presente ordine di servizio, depennando l'annotazione (1) posta in calce alla pagina 21.

3. *Elenco delle deviazioni ammesse pel trasporto dei viaggiatori - Ediz.* 1° *luglio* 1931 A. X.

— depennare tutte le indicazioni che si riferiscono ai progressivi:

numeri: 72, 73, 74, 75, 197, 199, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 384, 385, 440 e 443.

4° — « *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose* » (Ediz. 1° luglio 1924.

— Le pagine dalla 235 alla 246 devono essere annullate e sono sostituite da quelle costituenti l'allegato C al presente Ordine di Servizio;

— a pagina 5, nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo, le indicazioni delle linee esercitate dalle Ferrovie del Sud Est devono essere sostituite con le seguenti: Bari - Martina Franca - Taranto, con diramazione Mungivacca - Casamassima - Putignano; Martina Franca - Francavilla Fontana - Novoli - Lecce; Novoli - Nardò - Casarano - Gagliano Leuca; Casarano - Gallipoli; Zollino - Gagliano Leuca; Lecce - Zollino - Gallipoli Porto; Maglie - Otranto;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pagina 11 e seguenti) aggiungere nelle sedi opportune i nomi delle seguenti stazioni, seguiti dalla indicazione della pagina 235 e del Gruppo 2:

Alezio, Bagnolo del Salento, Corigliano d'Otranto, Galatina, Galatone Campagna, Galatone Città, Gallipoli Porto, Galugnano, Giurdignano, Otranto, S. Cesario di Lecce, S. Donato di Lecce, Sannicola, Soleto, Sternatia e Zollino;

— i nomi delle stazioni di Gallipoli, Maglie e Nardò Centrale, che figurano in carattere grassetto alle pagine 19,21 e 23, devono essere trascritti in carattere rotondo;

— a pagina 36 - punto 6, comma c), dopo le parole: « valgono unicamente per il percorso sulle Ferrovie dello Stato » deve essere riportato quanto segue: « A tale regola fanno però eccezione le Ferrovie del Sud Est »;

— a pagina 36 - punto 7 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« I prezzi di trasporto si computano sul percorso separato di ogni singola Amministrazione, fatta eccezione per le linee e tratti di linee Lecce - Zollino - Gallipoli Porto; Zollino - Ma-

glie - Otranto; Francavilla Fontana - Novoli - Lecce; e Novoli - Nardò Centrale esercitati dalle Ferrovie del Sud Est, per i quali è ammesso il cumulo dei percorsi con la rete dello Stato ».

Il terzo comma del punto stesso è sostituito dal seguente:

« L'arrotondamento dei prezzi stessi ha luogo *separatamente* sul complesso delle tasse, diritti, ecc. dovuto a ciascuna Amministrazione, fatta eccezione per le linee e tratti di linee indicati nel 1° comma. Non è suscettibile di ulteriore arrotondamento il totale dei complessivi prezzi di trasporto afferente alle singole Amministrazioni, già arrotondati come sopra è detto;

— a pagina 39, il 3° e 4° comma della nota (2) sono sostituiti dai seguenti:

Dato, ad esempio, un trasporto da Marana composto di Kg. 4.500 di olio di oliva commestibile di produzione nazionale, in fusti, il confronto tra i prezzi di trasporto per il percorso sulla linea Aquila-Capitignano (tra Marana ed Aquila Km. 23) dovrà essere fatto come in appresso:

In piccole partite		A carro	
Classe 54:		Classe 61:	
L. 4,77 x tonn. 4,5 =	L. 21,50	L. 4,17 x tonn. 5 =	L. 20,90
aumento del 200 %	» 43,—	aumento del 200 %	» 41,80
Totale	L. 64,50	Totale	L. 62,70

Dovendo quindi considerare il trasporto a carro (art. 70 delle Tariffe) si applicheranno i prezzi relativi, per quanto aggiungendovi la prescritta tassa di utilizzazione materiale (L. 10) spettante alla linea Aquila-Capitignano, il complessivo prezzo di trasporto che ne risulta superi l'ammontare delle tasse che si sarebbero applicate al trasporto in oggetto (L. 64,50) qualora fosse stato da considerare come piccola partita.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, alle pagine 60 e 61 devono essere depennati i nomi delle stazioni di Gallipoli, Maglie e Nardò Centrale e le relative indicazioni.

Nello stesso elenco, a pagina 62, deve essere aggiunto il nome della stazione di Taranto, seguìto, nella 3ª colonna, dalla indicazione della lettera A, e nella 4ª da quella di « Ferrovie del Sud Est »;

— nella tavola 3ª della carta annessa al Prontuario deve essere tracciata in rosso la linea Taranto - Martina Franca, e devono essere segnate in rosso le linee Lecce - Zollino - Gallipoli e Zollino - Maglie - Otranto, già segnate in nero, trascri-

vendo i nomi delle stazioni intermedie delle linee stesse secondo risulta dalla cartina Allegato E al presente Ordine di servizio.

I nomi delle stazioni di Gallipoli, Nardò Centrale, Zollino, Maglie, Otranto sono da ritrascrivere in carattere corsivo minuscolo, come quelli di tutte le stazioni interne delle ferrovie concesse.

5° — « *Prefazione generale all'orario generale di servizio* ». (Ediz. novembre 1931-X).

PARTE PRIMA.

— a pagina 21, colonna 7 e 8, le indicazioni relative alla Ferrovia Bari-Locorotondo e alle Ferrovie Salentine sono sostituite dalle seguenti:

	Società Anon. Ferrovie del Sud-Est (1).
661	Bari - Locorotondo con diramazione Mungivacca - Casamassima - Putignano.
662	Lecce - Zollino - Gallipoli Porto.
663	Zollino - Maglie - Otranto.
664	Nardò - Tricase - Maglie con diramazione Casarano - Gallipoli.
665	Lecce - Francavilla Fontana con diramazione Novoli - Nardò Centrale.
666	Francavilla Fontana - Locorotondo.
667	Martina Franca - Taranto.

— nell'Elenco delle località delle ferrovie secondarie ecc., dalla pagina 24 alla pagina 31 inserire nella sede opportuna il nome delle seguenti stazioni con l'indicazione dei relativi servizi e della linea:

Alezio	V	B	M	662
Bagnolo del Salento	V	B	M	663
Corigliano d'Otranto	V	B	M	663
Crispiano	V	B	M	667
Galatina	V	B	M	662
Galatone Campagna	V	B	M	662

Gallipoli	V	B	M	662
Gallipoli Porto	—	—	M	662
Galugnano	V	B	M	662
Giurdignano	V	B	M	663
Otranto	V	B	M	663
S. Cesario di Lecce	V	B	M	662
S. Donato di Lecce	V	B	M	662
Sannicola	V	B	M	662
Soleto	V	B	M	662
Statte	V	B	M	667
Sternatia	V	B	M	662
Zollino	V	B	M	662 663

A pagina 27 le indicazioni « Locorotondo (Ferrovia Bari-Locorotondo) » e « Locorotondo (Ferrovie Salentine) » sono sostituite dalla seguente:

Locorotondo	V	B	M	661 666

Inoltre di contro al nome di Maglie, aggiungere le indicazioni / V / B /.

PARTE SECONDA.

— alle pagine 90 e 93 aggiungere rispettivamente:

Zollino - Gallipoli	14,5
Lecce - Zollino - Otranto	16

Zollino - Gallipoli	6
Lecce - Zollino - Otranto	6
Gallipoli - Gallipoli Porto	5

6° — « *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* » (Edizione 1° aprile 1929 Anno VIII).

PARTE PRIMA.

— a pag. 17 nella nota (2) modificare le parole « colla Ferrovia Bari - Locorotondo » in quelle « con le Ferrovie del Sud-Est »;;

— alle pagine 44 e 52 sostituire rispettivamente le note (3) e (5) con la seguente: « Stazione di transito con le Ferrovie del Sud Est »;

— a pag. 100 il nome della stazione di Taranto dovrà considerarsi stampato in carattere grassetto;; nella nota (5) prima della parola « Congiunto » inserire « Stazione di transito con le Ferrovie del Sud-Est ».

Il presente ordine di servizio verrà distribuito, unitamente agli allegati, agli Uffici unici di personale dei Compartimenti per uso degli impianti in sede e agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Ordine di servizio N. 121

Servizio cumulativo con le Ferrovie Nord Milano.

A datare dal 16 giugno 1933 vengono attuati i seguenti provvedimenti riguardanti il servizio cumulativo con le Ferrovie Nord Milano.

I). — La distanza della stazione di Groane appartenente alla linea Novara-Seregno delle Ferrovie Nord Milano dal transito di Seregno è ridotta da Km. 14 a Km. 8.

II). — Le tariffe da applicare anche in servizio cumulativo per conto delle Ferrovie Nord Milano per la consegna a domicilio dei trasporti sono quelle risultanti dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio.

III). — Il « Raccordo Farri », situato sulla tratta Caslino d'Erba-Canzo della linea Milano-Erba-Canzo Asso, viene abilitato ai trasporti in servizio cumulativo a P. V. a carro completo di materiale da costruzione e carbon fossile.

I trasporti in destinazione del detto Raccordo non dovranno essere gravati di spese anticipate nè di assegni.

In conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, nelle sottonotate pubblicazioni di servizio, dovranno essere apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

A) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza* (Edizione 1° luglio 1924).

— a pagina 27, nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, inserire, nella sede opportuna, il nome del « Ra-

cordo Farri » seguito dalle indicazioni della pagina 84 e del gruppo 2;

— nel prospetto a pag. 83, correggere, nella colonna 10, di contro al nome della stazione di Groane, la distanza di quest'ultima stazione dal transito di Seregno da Km. 14 in Km. 8;

— nel prospetto a pag. 84, inserire, nella sede opportuna, le seguenti indicazioni:

Raccordo Farri / Milano - Erba - Canzo Asso / 87 / / 81 / 33 / 117 / 11 / 47 / 105 / 79 / 95 / — / / P (2) / — / — / — / — / — / — / — / — / — / — /;

— a pag. 87-bis, al punto « Trasporti a domicilio » sostituire l'esistente prospetto « Tariffe » con quello risultante nell'allegato al presente Ordine di Servizio;

— nel quadro A della Tavola V annessa al Prontuario indicare la nuova stazione « Raccordo Farri » sul tratto Caslino d'Erba-Canzo della linea Milano-Erba-Canzo Asso.

B) *Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio. - Parte prima* (ediz. novembre 1931).

— nell'elenco alfabetico delle località delle Ferrovie secondarie, ecc., a pag. 29 inserire, nella sede opportuna, la seguente indicazione:

Raccordo Farri / — / — / M / 357.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 121-1933.

TARIFFE

STAZIONI	PACCHI FERROVIARI Tariffa ordinaria 6 G. V. Consegna a domicilio obbligatoria (1) — Tassa per ogni spedizione		Numerario, valori ed oggetti preziosi		Merci in genere G. P. V	Mobilia, damigiane piene, colli indivisibili di peso superiore a 100 kg., damigiane vuote (2)	TASSA minima
	sino a 20 Kg.	da oltre Kg. 20 a Kg. 40	Prezzo per ogni L. 1000 indivisibile	Dritto fisso per ogni spedizione	per quintale divisib. di 10 in 10 chilogrammi		
Milano Nord	1.50	2.50	1.—	0.70	3.— (*)	5.50	2.50
Como Lago Nord	0.70	1.—	0.50	0.50	1.20	3.50	1.—
Borghi di Como	0.70	1.—	0.50	0.50	1.20 (*)	3.50	1.—
Erba	0.70	1.—	0.50	0.50	1.20 (*)	3.50	1.—
Novara Nord	0.60	0.80	0.50	0.50	0.80	1.50	0.80
Galliate	0.60	0.80	0.50	0.50	0.80	1.50	0.80
Saronno	0.60	0.80	0.50	0.50	0.80	1.50	0.80
Varese Nord	0.60	0.80	0.50	0.50	0.80	1.50	0.80

(*) Granaglie, cereali e farine:
- Milano Nord . . . L. 1,50 per quintale divisibile di 10 in 10 kg.;
- Borghi di Como . . » 0.80 » » » » » » » »
- Erba . . . . . . » 0.80 » » » » » » » »

(1) Consegna a domicilio obbligatoria salvo per le spedizioni di merci deperibili per le quali risulti chiesta sul documento di trasporto la « consegna in stazione ».

(2) Per le spedizioni di una sola damigiana vuota si applica il prezzo per un collo del peso sino a 20 kg. della Tariffa N. 6 G. V.

Ordine di servizio N. 122

Servizio cumulativo con la Ferrovia Ferrara-Codigoro e servizio di corrispondenza con la Ferrovia Rimini Mercatino Marecchia.

Dal giorno 30 maggio 1933 l'esercizio delle ferrovie Ferrara - Codigoro e Rimini - Mercatino Marecchia è stato assunto da un Commissario Governativo.

A datare dal giorno 12 giugno 1933 è stato ripristinato con la ferrovia Ferrara - Codigoro il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e sono state abrogate le disposizioni restrittive dell'affrancato e dell'assegnato relative ai trasporti merci di cui all'Ordine di Servizio N. 202-1932.

Ordine di servizio N. 123

Apertura all'esercizio della fermata "Divino Amore".

Dal giorno 13 maggio 1933-XI è stata aperta all'esercizio la fermata « Divino Amore » situata al Km. 17 + 184 della linea direttissima Roma-Napoli, tra le stazioni di Torricola e S. Palomba, dalle quali dista rispettivamente Km. 4 + 989 e Km. 6 + 766.

Detta fermata è dotata dei seguenti impianti:

— fabbricato viaggiatori, situato sul versante lato mare:

— un chiosco per ritirata;

— due marciapiedi della lunghezza di m. 220 e della larghezza di m. 3 adiacenti ai binari di corsa.

SEGNALI DI PROTEZIONE:

La fermata è sprovvista di segnali appositi di protezione, ma resta compresa fra i segnali intermedi del blocco automatico N. 7 — sul binario dei dispari, ubicato al Km. 16 + 750 — e N. 8 — sul binario dei pari, ubicato al Km. 17 + 950.

ABILITAZIONI:

La fermata è abilitata al servizio viaggiatori, con le modalità di cui all'art. 31 delle « Norme per il servizio della ge-

stione viaggiatori ». — edizione luglio 1926 — ed al servizio bagagli e cani, con le modalità di cui all'art. 24 delle « Norme per il servizio della gestione bagagli « edizione 1-7-1929.

Della registrazione e della contabilità dei trasporti ecc.. nonchè del versamento degli importi relativi, rimane incaricata la stazione di S. Palomba.

In conseguenza di quanto sopra, nella « Prefazione Generale, all'Orario Generale di Servizio (parte 1ª), si dovrà:

a pag. 11, fra i nomi di Divaccia - San Canziano e Dobbiaco, inserire « *Divino Amore* LB - R - 117 ».

Nella parte Iª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », (Edizione 1º Aprile 1929) » si dovrà a pag. 39, fra i nomi di Divacchia - S. Canziano e Dobbiaco, inserire:

« Divino Amore », direttissima Roma-Napoli / Roma / Roma / V (i) / B (i) /

Nella parte II del prontuario suddetto a pag. 33 tabella polimetrica N. 116.

Fra i nomi di Torricola e Santa Palomba inserire:

« Divino Amore » con le seguenti distanze per le altre stazioni della linea:

della linea:

Roma Termini	Km.	18
Torricola	»	5
S. Palomba	»	7
Campo Leone	»	17
Cisterna di Roma	»	33
Littoria	»	44
Sezzè Romano	»	54
Priverno-Fossanova	»	69
Monte S. Biagio	»	86
Fondi-Sperlonga	»	93
Itri	»	106
Formia	»	112
Minturno-Scauri	»	122
Carano di Sessa	»	137
Falciano-Mondragone	»	148
Cancello-Arnone	Km.	156
Villa Literno	»	164
Giugliano Quagliano	Km.	172
Pozzuoli Solfatara	»	185
Bagnoli-Agnano-Terme	»	188
Napoli Campi Flegrei	»	191
Napoli Centrale	»	197
Piazza Leopardi	»	191
Napoli Mergellina	»	193
Albanova	»	169
S. Marcellino Frignano	»	173
Aversa	»	178
S. Antimo Atella	»	182
Frattamaggiore-Grumo	»	183
Casoria-Afragola	»	188
Napoli Centrale	»	197

— a pag. 64, dopo il nome di Divaccia S. Canziano trascrivere: « Divino Amore / 116 / ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo, a pag. 71, fra i

nomi di Torricola e S. Palomba, si dovrà inserire « Divino Amore » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso:

Nei prontuari delle stazioni situate sulla linea direttissima Roma-Napoli e diramazione Villa Literno-Napoli Mergellina la distanza sarà da rilevarsi dal prospetto sopra indicato. Nei prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Torricola, Km. 7 a quella indicata per S. Palomba e scegliendo poi la più breve.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

All'indice del prontuario stesso a pag. 8, fra i nomi di Divaccia - S. Canziano e Dobbiaco, si dovrà inserire « Divino Amore / 71 / e con l'indicazione del corrispettivo numero progressivo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare N. 27

Veicoli provenienti dalla guerra muniti del contrassegno indicante che eccedevano la sagoma limite italiana.

Poichè tutti i veicoli provenienti dalla guerra, (carrozze, bagagliai e carri) soddisfano ora alla sagoma limite Italiana, la Circolare N. 42/1927, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 42 del 20/10/1927, resta abrogata.

Rintracciandosi eventualmente qualche veicolo munito ancora del noto contrassegno (striscia bianca della lunghezza di circa m. 1 e della larghezza di cm. 10 posta nell'angolo inferiore sinistro della cassa), dovrà essere fermato in qualunque località della Rete venisse trovato, comprese quelle dei Compartimenti di Venezia e Trieste.

Tali veicoli dovranno essere trattenuti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione al quale dovrà essere dato immediato avviso del rintraccio.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 28

Ristampa delle "Istruzioni sulle attribuzioni della Sezione Contabilità Prodotti,,.

E' stato provveduto alla stampa della nuova « Istruzione sulle attribuzioni della Sezione Contabilità Prodotti » in sostituzione della precedente (edizione 1915).

La detta pubblicazione sarà distribuita a cura del Servizio Ragioneria.

Comunicato

Esclusione dalle aste.

Con decreto N. 2760 del 31 maggio 1933 S. E. il Ministro delle Comunicazioni ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Pellizzoni Cesarino fu Cesare, residente a Borgo Panigale (Bologna) appaltatrice di lavori di terra, murari, di armamento nonchè fornitrice di ghiaia e la ditta Pellizzoni Giorgio di Cesarino, residente a Borgo Panigale (Bologna) appaltatrice di lavori di terra, murari e di cemento armato.

Errata-corrige.

Nell'allegato all'O. S. N. 81 1933, pubblicato nel Boll. Uff. N. 14 del 6 aprile 1933, sono da apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte:

— al punto « Tariffe proprie », sub *a*) *Tariffa locale N.* 104 *P. V.*; modificare in L. 3,65 il prezzo di L. 3,50 per m^3 per le provenienze da S. Giovanni Ilarione;

— allo stesso punto, sub *b*) *Tariffa locale N.* 203 *P. V.*, alle parole « Calce e Cemento e qualsiasi genere di merce occorrente per l'industria della Calce e del Cemento » sostituire le seguenti: « Merci di qualunque categoria ».

— al punto « Tasse minime » sostituire alle parole: « Per i trasporti a P. V. per ogni spedizione... » le seguenti: « Per i trasporti in collettame a P. V. per ogni spedizione... »;

— allo stesso punto, sotto la precedente indicazione aggiungere: « Per i trasporti a carro a P. V. per ogni spedizione... L. 30 ».

Bollettino Ufficiale n. 22-1933.

O. S. n. 112-1933 - a pag. 273 - punto *c*) annullare le parole:

« *A pag. 23, correggere, in calce alla pagina stessa, la nota* (4) *come segue*:

Ammessa ai servizi cumulativo viaggiatori e bagagli e di corrispondenza merci »;

con le seguenti:

« *A pag. 23, correggere, di contro all'indicazione della linea Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, il richiamo* (4) *in richiamo* (2) ».

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 124

Nuovo allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).

La Commissione dei Periti, prevista dall'art. 60 parag. 2 della C. I. M., ha proceduto alla revisione dell'Allegato I della detta Convenzione e vi ha apportato numerose modificazioni ed aggiunte, le quali rendono, in generale, meno onerose le condizioni cui devono attenersi gli speditori delle merci pericolose e nocive dal detto Allegato contemplate.

Il nuovo Allegato I alla C. I. M. è stato reso esecutivo in Italia, a norma dell'art. 3 della Legge 14 aprile 1927 n. 784, con Decreto di S. E. il Ministro delle Comunicazioni in data 6 giugno 1933, n. 2795 ed entrerà in vigore il 1° luglio del corrente anno, sostituendo quello ora vigente.

Gli Uffici e le Stazioni interessati curino che le norme del nuovo Allegato in parola siano applicate ai trasporti in servizio internazionale dallo stesso previsti, presentati per la spedizione dopo la mezzanotte del 30 giugno 1933.

Il nuovo Allegato I verrà distribuito dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze e sarà posto in vendita al pubblico al prezzo di L. 5 la copia.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 *e* 9.

Circolare N. 29

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri coperti con botti in legno di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i due carri coperti con botti in legno Mv. 915405 e 915409 della Società per l'Esportazione e l'Importazione di Derrate Alimentari G. Garavaglia e C. di Milano.

Detti carri dovranno essere cancellati a pag. 209 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco veicoli F. S., (edizione 1930) » e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 125

Cambiamento di nome della stazione di Sessa Aurunca.

La stazione di Sessa Aurunca, della linea Sparanise-Gaeta, ha assunto la nuova denominazione di « Sessa Superiore ».

Di conseguenza, nella Parte I. del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » Edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pagina 96 fra i nomi di Sessant e Sesto al Reghena inserire « Sessa Superiore » con le indicazioni esistenti per Sessa Aurunca;

— nella stessa pagina, cancellare il nome di Sessa Aurunca e le relative indicazioni.

Nella Parte II. del Prontuario suddetto, si dovrà:

— a pagina 38, tabella N. 130, modificare il nome di Sessa Aurunca in « Sessa Superiore »;

— a pag. 74 fra i nomi di Sessant e Sesto al Reghena, inserire quello di « Sessa Superiore » — 130;

— nella stessa pagina, cancellare il nome di Sessa Aurunca e le relative indicazioni.

Nella Parte I. della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » edizione novembre 1931 — a pag. 17, fra i nomi di Sessant e Sesto al Reghena, inserire quello di « Sessa Superiore » con le indicazioni esistenti di contro al nome di Sessa Aurunca, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli uffici di controllo (Edizione 1922) si dovrà nell'indice alfabetico, fra i nomi di Sessant e Sesto al Reghena, inserire « Sessa Superiore / 82 / 16 / cancellando, poi il nome di Sessa Aurunca; a pagina 82 modificare il nome di Sessa Aurunca in « Sessa Superiore ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Sessa Aurunca.

Il Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed Agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1933 dovranno

chiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Sessa Superiore ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 126

Cambiamento di nome della stazione di Carano di Sessa.

La stazione di Carano di Sessa, della linea Direttissima Roma-Napoli, ha assunto la nuova denominazione di « Sessa Aurunca-Roccamonfina ».

Di conseguenza, nella Parte I. del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929 — si dovrà:

— a pagina 96, fra i nomi di Sessa Aurunca e Sessano-Civitanova inserire « Sessa Aurunca-Roccamonfina » con le indicazioni esistenti per Carano di Sessa a pag. 27;

— a pagina 27 cancellare il nome di Carano di Sessa e le relative indicazioni.

Nella Parte II. del prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 33, tabella n. 116, modificare il nome di Carano di Sessa in « Sessa Roccamonfina »;

— a pagina 74, fra i nomi di Sessa Aurunca e Sessano-Civitanova inserire quello di « Sessa Aurunca-Roccamonfina 116 »;

— a pagina 62 cancellare il nome di Carano di Sessa con le relative indicazioni.

Nella Parte I. della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » edizione novembre 1931 — a pagina 17, fra i nomi di Sessa Aurunca e Sessano-Civitanova, inserire quello di « Sessa Aurunca-Roccamonfina » con le indicazioni esistenti di contro al nome di Carano di Sessa a pagina 9 cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo (ediz. 1922) si dovrà — nell'indice alfabetico, fra i nomi di Sessa Aurunca

e Sessano-Civitanova, inserire « Sessa Aurunca-Roccamonfina » con le indicazioni esistenti per Carano di Sessa, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione; a pag. 71 modificare il nome di Carano di Sessa in « Sessa Aurunca-Roccamonfina ».

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Carano di Sessa.

Il Controllo Viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta, di corsa semplice e di andata e ritorno alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1933, dovranno chiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Sessa Aurunca-Roccamonfina ».

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi di uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 127

Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo.

In conformità agli accordi presi con la Società per la Ferrovia Elettrica Val di Fiemme, esercente la linea Ora Val di Fiemme-Predazzo, a datare dal 1° luglio 1933-XI viene attivato il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la linea predetta sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui in appresso.

I. — TRASPORTO DEI VIAGGIATORI.

1. — *Estensione del servizio e prezzi relativi ai percorsi della Ferrovia secondaria.* — Il servizio cumulativo viaggiatori pei trasporti sia a tariffa ordinaria sia a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campa-

gna-Cerignola e delle linee Complementari sicule, per tutte quelle della Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo, indicate nei prospetti Alleg. A e B.

I prezzi da riscuotere per conto della Ferrovia suddetta pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta risultano rispettivamente dai detti prospetti Alleg. A e B.

2. — *Concessioni speciali.* — Il servizio cumulativo è ammesso pei trasporti delle persone in base alle Concessioni speciali A, B, C. II, IV e VIII. secondo le norme contenute nel fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » ammesse sulla Rete dello Stato.

3. — *Concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo.* — Non ammesse.

4. — *Regolamento pei trasporti militari.* — Tutte le disposizioni contenute nel « Regolamento pei trasporti militari », Parte prima - *Viaggiatori* - Ediz. 1° luglio 1928, sono applicabili anche sui percorsi della Ferrovia secondaria.

5. — *Classi.* — Esistendo sulla Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo due sole classi (1ª e 3ª) anzichè tre, i biglietti di prima e seconda classe rilasciati dalle stazioni delle F. S. valgono per la 1ª classe sulla linea secondaria e quelli di 3ª per la classe corrispondente. Per facilitare alle stazioni delle F. S. la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo sono state indicate nei relativi prospetti dei prezzi le quote per le tre classi in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della Secondaria, e cioè per la prima e seconda classe la quota della prima classe della Secondaria e per la terza quella della terza classe.

6. — *Ragazzi.* — Per i viaggi dei ragazzi in base al « Regolamento pei trasporti militari » ed in base alle « Concessioni speciali » (per quest'ultime nei casi in cui ricorra l'applicazione della metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti) si applica la metà della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

7. — *Caratteristiche dei biglietti* — I biglietti rilasciati dalle due Amministrazioni varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma relativa alla percorrenza della Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti cumulativi saranno stampati a cura e spese dell'Amministrazione cui appartengono le stazioni di partenza ed

avranno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi del servizio cumulativo in uso sulle F. S.

8. — *Validità dei biglietti.* — La distribuzione dei biglietti verrà fatta tanto dalle stazioni delle F. S. quanto da quelle della Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo per i treni in coincidenza fra le due Amministrazioni, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti tanto dalle stazioni delle F. S. quanto da quelle della Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo, dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione ed il numero del treno per il quale sono stati rilasciati. Quelli che danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalla stazione di transito di Ora entro i termini della loro validità in qualsiasi giorno e con qualsiasi treno; quelli che non danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computarsi sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso pei biglietti in servizio interno delle F. S.

9. — *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., saranno riscosse dagli agenti delle due Amministrazioni soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alla stazione di Ora perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando risulti che il viaggio sulle medesime abbia avuto luogo in condizioni irregolari.

II. — TRASPORTO DEI BAGAGLI.

10. — *Estensione del servizio.* — Il servizio cumulativo bagagli per trasporti esclusivamente a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule per tutte quelle della Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo, indi-

cate nel prospetto Alleg. C, nel quale sono indicate anche le cose ammesse al trasporto.

11. — *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione in servizio cumulativo dei bagagli si effettua, come per i trasporti in servizio interno delle F. S., con la compilazione di un sol foglio di via che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

12. — *Tariffe.* — La tassa per il trasporto dei bagagli sarà riscossa a partenza per tutto il percorso calcolata, beninteso, per le percorrenze separate di ciascuna Amministrazione.

Le quote da riscuotere per conto della Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo pel trasporto dei bagagli risultano dal prospetto Alleg. C.

13. — *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Per le soprattasse e per le esazioni suppletive relative ai bagagli trasportati nelle carrozze valgono le disposizioni risultanti al punto 9 del presente Ordine di Servizio.

14. — *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione, quando ne ricorra l'applicazione, si riscuotono per intero sulle F. S. e sulla Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo.

15. — *Concessioni speciali, concessioni eccezionali di carattere permanente o temporaneo e Trasporti militari.* — Non ammessi.

16. — *Giornali.* — Non ammessi.

* * *

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati, devono essere apportate le seguenti aggiunte nelle sottoindicate pubblicazioni di servizio.

1. — *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse. - Trasporto dei viaggiatori.* (Ediz. 1° gennaio 1930). A pag. 8, colonna 1, dopo il progressivo « sexies » della Ferrovia Adria-Ariano Polesine, aggiungere il progressivo « septies » seguito dalla dicitura: « Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo » nonchè l'indicazione della pag. 142-ter da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservata al servizio « esteso »;

— alle pagg. 11 e seguenti, riservate all'elenco delle stazioni, aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni appartenenti alla Ferrovia Ora Val di Fiemme-Predazzo, risultanti dall'Allegato A, seguito dalla indicazione della pagina 142-ter, da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservata al servizio « esteso »;

— dopo la pag. 142-bis istituire la nuova pag. 142-ter, nella quale dovranno essere riportati i prospetti relativi ai trasporti dei viaggiatori a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta, risultanti rispettivamente dagli Allegati A e B.

2. — *Istruzioni e Tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano.*

Allegato A: aggiungere a pag. 16, numero progressivo 58, le seguenti indicazioni:

— colonna 2ª: « Società per la Ferrovia Elettrica Val di Fiemme »;

— colonne 3ª e 4ª: « Prezzi e tasse minime risultanti dall'Ordine di Servizio n. 127/6/1933 ».

3. — *Prefazione Generale all'Orario generale di servizio*:

— a pag. 23, dopo il n. 881, trascrivere:

« Società An. per la Ferrovia Elettrica Val di Fiemme (3) ».
« 882 Ora Val di Fiemme-Predazzo »;

— a pag. 24 e seguenti nell'elenco delle località delle Ferrovie Secondarie ecc., inserire alle sedi opportune i nomi delle stazioni della linea Ora Val di Fiemme-Predazzo seguiti dall'indicazione:

« | V | B | — | 882 || »

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 127-1933

Società An. per la Ferrovia Elettrica Val di Fiemme - Sede in Milano

Direzione dell'Esercizio - Sede in Bolzano

Linea: **ORA VAL DI FIEMME - PREDAZZO**

(Treni con carrozze di Iª e IIIº classe)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA.

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE – Adulti			CORSA SEMPLICE – Ragazzi dai 3 ai 7 anni			ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame e conduttori locomotive
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ora Paese	Ora	3	1.80	1.80	1.20	1.40	1.40	0.90	3.—	3.—	2.—	—
Montagna	»	13	4.50	4.50	3.—	2.70	2.70	1.80	7.10	7.10	4.70	—
Doladizza	»	23	8.—	8.—	5.30	4.10	4.10	2.70	13.10	13.10	8.70	—
Fontane Fredde	»	34	11.—	11.—	7.30	6.30	6.30	4.20	17.60	17.60	11.70	—
S. Lugano	»	38	11.90	11.90	7.90	6.80	6.80	4.50	18.90	18.90	12.60	—
Castello	»	45	13.80	13.80	9.20	7.70	7.70	5.10	22.10	22.10	14.70	—
Cavalese Succursale	»	48	15.—	15.—	10.—	8.30	8.30	5.50	23.90	23.90	15.90	—
Cavalese	»	50	15.—	15.—	10.—	8.30	8.30	5.50	23.90	23.90	15.90	—
Tesero	»	58	17.30	17.30	11.50	9.50	9.50	6.30	27.50	27.50	18.30	—
Ziano	»	61	18.20	18.20	12.10	9.90	9.90	6.60	28.80	28.80	19.20	—
Predazzo	»	67	19.70	19.70	13.10	10.70	10.70	7.10	31.10	31.10	20.70	—

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 127-1933

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa, limitatamente ai viaggi in base alle concessioni speciali A, B, C, II, IV e VIII ed al Regolamento pei trasporti militari.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 cent. superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 70 %		
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ora Paese	Ora	3	1.50	1.50	1 —	1.40	1.40	0.90
Montagna	»	13	2.80	2.80	1.90	2.10	2.10	1.40
Doladizza	»	23	4.50	4.50	3 —	3.20	3.20	2.10
Fontane Fredde	»	34	7.40	7.40	4.90	4.10	4.10	2.70
S. Lugano	»	38	7.80	7.80	5.20	4.50	4.50	3 —
Castello	»	45	9 —	9 —	6 —	5.30	5.30	3.50
Cavalese Succursale	»	48	9.60	9.60	6.40	6.30	6.30	4.20
Cavalese	»	50	9.60	9.60	6.40	6.30	6.30	4.20
Tesero	»	58	11.10	11.10	7.40	7.20	7.20	4.80
Ziano	»	61	11.70	11.70	7.80	7.50	7.50	5 —
Predazzo	»	67	12.50	12.50	8.30	8 —	8 —	5.30

Prezzi da riscuotersi per conto della Società

Trasporti a tariffa ordi

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte

TARIFFE

Bagagli (cose d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; velocimani sciolti . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie; velocimani in casse o
Motocicli senza carrozzino . . . .
Motocicli con carrozzino (motocarrozzette) . . . .
Carrozzine per bambini, carrozzelle per persone impedite, carrozzelle a lettiga,
Cani, gatti e scimmie . . . .

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	CHILOMETRI	PREZZI DELLA CLASSE 1 (comprendenti tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Ora - Paese . . .	Ora	3	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—
Montagna . . .	»	13	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—
Doiadlzza . . .	»	23	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—
Fontane Fredde .	»	34	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.40	5.20
S. Lugano . . .	»	38	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.40	5.20	6.00
Castello	»	45	4.—	4.—	4.—	4.—	4.40	5.20	6.—	6.80
Cavalese Succurs.	»	48	4.—	4.—	4.—	4.—	4.80	5.60	6.40	7.20
Cavalese . . .	»	50	4.—	4.—	4.—	4.—	4.80	5.60	6.80	7.60
Tesero	»	58	4.—	4.—	4.—	4.40	5.60	6.80	7.60	8.80
Ziano	»	61	4.—	4.—	4.—	4.80	6.—	7.20	8.—	9.20
Predazzo . . .	»	67	4.—	4.—	4.—	5.20	6.40	7.60	9.20	10.40

N. B. — Nella formazione del prezzo complessivo, la frazione inferiore superiore. Prezzo minimo per ogni spedizione L. 4,00.

(*) Per i cani da caccia presso i cacciatori che, muniti di fucile, viaggino per il cane non deve superare l'importo di un biglietto di 3ª classe.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 127-1933

An. per la Ferrovia Elettrica Val di Fiemme

naria ed a tariffa ridotta

le stazioni della Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa.

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I
. . . . » II
. . . . » III
. . . . » IV
gabbie . . . . » V
. . . . » VI
uccelli in gabbia . . . . » VII
. . . . » VIII

		Basi di tariffa delle classi comprendenti tutti gli aumenti								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Trasporti in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn.	Prezzo per tonn.	Prezzo per macchina o per capo	Prezzo per macchina	Prezzo per macchina	Prezzo per macchina	Prezzo per tonn.	Prezzo per capo (*)	
4.—	4.—	23.04	46.08	0.76	1.16	2.32	2.88	43.20	1.24	Non ammessi
4.—	4.—	24.96	49.92	0.84	1.24	2.48	3.12	46.80	1.36	
4.—	4.40	44.16	88.32	1.48	2.20	4.40	5.52	82.80	2.40	
6.—	6.40	65.28	130.56	2.16	3.28	6.52	8.16	122.40	3.52	
6.40	7.20	72.96	145.92	2.44	3.64	7.28	9.12	136.80	3.96	
7.60	8.80	86.40	172.80	2.88	4.32	8.64	10.80	162.—	4.68	
8.40	9.20	92.16	184.32	3.08	4.60	9.20	11.52	172.80	5.—	
8.80	9.60	96.—	192.	3.20	4.80	9.60	12.—	180.00	5.20	
10.—	11.80	111.36	222.72	3.72	5.56	11.12	13.92	208.80	6.04	
10.40	11.60	117.12	234.24	3.92	5.84	11.72	14.64	219.60	6.36	
11.60	18.80	128.64	257.28	4.28	6.44	12.88	16.08	241.20	6.96	

a 5 centesimi si abbandona, quella pari o superiore si arrotonda alla decina

in 3ª classe, la tassa minima per spedizione è di L. 1.20; comunque la tassa

Ordine di servizio N. 128

Esportazione delle pesche.

Con richiamo a quanto è stabilito dall'art. 10 del D. M. del 14 marzo 1933 (Boll. Uff. n. 14/1933) relativo al controllo delle pesche destinate all'esportazione, ed a quanto è stato comunicato con O. S. n. 86/1933, informasi che l'Istituto Nazionale per l'Esportazione, al fine di ben determinare le modalità da osservarsi per il controllo delle partite di pesche appoggiate per la prerefrigerazione ai frigoriferi di Bologna, Verona, Padova e Milano, ha stabilito che il certificato di ispezione, il quale dovrebbe essere rilasciato nella località di partenza, sia invece rilasciato all'uscita dai detti frigoriferi di Bologna, Verona, Padova e Milano, ha stabilito che il certificato di ispezione, il quale dovrebbe essere rilasciato nella località di partenza, sia invece rilasciato all'uscita dai detti frigoriferi e che per l'accettazione e la scorta dei trasporti fino alle stazioni delle nominate sedi di frigoriferi siano ritenute valide le distinte mod. S.-8 compilate dagli speditori ed appositamente stampigliate dall'addetto al controllo nel luogo di partenza, con la seguente dicitura:

« La partita suddescritta, spedita dalla Ditta... nel carro N. ..... al centro frigorifero di .... per essere prerefrigerata, è stata controllata con esito positivo ».

Ciò stante, a deroga di quanto disposto col citato O S. n. 86 (penultimo comma) si dispone che i trasporti di cui trattasi siano ugualmente accettati anche se muniti del mod. S-8 stampigliato come sopra detto, in luogo del certificato di ispezione.

Per la custodia del detto mod. S-8 non sono applicabili le tasse di cui alla tariffa n. 7 del fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie », tasse che continueranno invece ad applicarsi per la custodia del certificato di ispezione rilasciato dai frigodiferi sopraindicati e presentato all'atto della rispedizione.

Ordine di servizio N. 129

Variazioni al testo della nomenclatura dei conti.

(Vedi Ordine di Servizio N. 178 - 1932).

Alla Nomenclatura dei Conti vengono apportate le variazioni seguenti:

Pag. 7 ed 8. — Negli specchietti per la numerazione dei Ruoli e dei Mandati, alla dicitura « Servizio Lavori e Costruzioni: Sede Centrale e Sezioni » devesi aggiungere « compresa la Sezione Speciale Lavori di Firenze ».

Pag. 9. — Nell'elenco delle *Sezioni Lavori* aggiungere: « Sezione Speciale Lavori di Firenze » con la sigla « F. S. L. ».

Pag. 14. — Nelle annotazioni ai partitari 28 e 35 le diciture « art. 16 » e « art. 34 » vengono sostituite rispettivamente da « art. 14 » e « art. 32 » e la dicitura « edizione 1921 » da « edizione 1933 ».

Pag. 16. — L'annotazione al partitario 68 viene così modificata: « A questo sottoconto si accreditano le ritenute normali ed eccezionali operate sulle competenze degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere ».

Pag. 18. — L'attuale denominazione del sottoconto A) partitario 90 del conto 31, viene così modificata: « Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria Centrale ».

Pag. 20. — Viene istituito il conto 45: « Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di cui al Regio Decreto legge 27 ottobre 1932, n. 1472, « col numero 121 di partitario e con l'annotazione « Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria ».

Pag. 23 e 24. — La denominazione del conto 60 è così modificata: « Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata ».

Il relativo sottoconto C) cambia la denominazione in: « Stabilimenti dell'industria privata ».

Pag. 24 e 25. — La denominazione del conto 61 è così modificata: « Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche ».

Viene istituito il sottoconto:

D) Tipolitografia — con i subsottoconti:

1. — Lavori ultimati - col n. 184 bis di partitario;
2. — Lavori in corso a chiusura d'esercizio - col n. 184 ter di partitario.

Pag. 31. — La denominazione del Titolo XIII è così modificata:

« Operazioni per conto dei terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione » (Analoga variazione è da farsi alla pag. 3 dell'Indice).

Pag. 33. — Il sottoconto E del conto 138 viene sdoppiato nei sottoconti:

1. — Costruzione . . . . col numero 305 di partitario
2. — Gestione . . . . . col numero 305 bis di partitario.

Pag. 34. — Viene istituito il paragrafo 4 con la denominazione: « Gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione » che comprenderà gli attuali conti 144 e 145. (Analoga aggiunta è da farsi alla pagina 3 dell'Indice).

Pag. 39. — All'annotazione (a) apposta al § 1 devesi aggiungere: « nonchè gli Uffici Personale Compartimentali (U. P. C.).

Pag. 48. — Il subsottoconto D-1 del conto 21 viene modificato in « Sezione e riparti ».

Pag. 50. — Il conto 25 viene sdoppiato nei seguenti sottoconti:

A) Ufficio . . . . col numero 551 di partitario
B) Navi traghetto:
1. — Personale navigante col num. 552 di partitario;
2. — Operai . . . . col num. 553 di partitario.

Pag. 53. — L'attuale annotazione esistente al partitario 591 viene soppressa e sostituita dalla seguente:

A) e B) Comprende anche le spese giudiziali riflettenti i lavori e provviste a carico delle spese complementari, come pure quelle inerenti agli arbitrati obbligatori per infortuni al personale, escluse le indennità agli infortunati.

Pag. 57. — Viene istituito il conto 64-bis: « Annualità dovuta al Consorzio di Credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni » col numero 661-bis di partitario e con l'annotazione: « Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria ».

Pag. 58. — Viene istituito, fra le spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria, il conto 71 « Rimborso al Consorzio di Credito per le opere pubbliche delle spese occorse per l'emissione delle obbligazioni « Serie speciale 4.50 % Elettrificazione Ferrovie dello Stato » col numero 669 di partitario e con l'annotazione « Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria ».

Pag. 58. — Viene istituito il conto 72-bis: « Contributo all'Erario per linee cedute in esercizio ad altre Amministra-

zioni » col n. 670-bis di partitario e con l'annotazione: « Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria ».

Pag. 61. — La denominazione del conto 97 è così modificata: « Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dai « Servizio materiale e trazione e dall'industria privata ».

Il relativo sottoconto C) cambia la denominazione in: « Stabilimenti dell'industria privata ».

Pag. 61 e 62. — La denominazione del conto 99 è così modificata: « Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche ».

Viene istituito il sottoconto:

D) Tipolitografia - con i subsottoconti:

1. — Personale - col numero 787-bis di partitario.
2. — Forniture, spese ed acquisti - col num. 787-ter di partitario.

Pag. 68. — La denominazione del Titolo XIII è così modificata:

« Operazioni per conto dei terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione » (Analoga variazione è da farsi alla pag. 4 dell'Indice).

Pag. 71. — Il sottoconto E del conto 173 viene sdoppiato nei subsottoconti:

1. — Costruzione . . . . col numero 921 di partitario
2. — Gestione . . . . . col num. 921-bis di partitario.

Pag. 72. — Viene istituito il § 4 con la denominazione: « Gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione » che comprenderà gli attuali conti 179 e 180 (Analoga aggiunta è da farsi a pag. 4 dell'Indice).

Pag. 78. — L'annotazione al conto 12 viene sostituita con la seguente:

« Usato esclusivamente dal Servizio Approvvigionamenti ». L'annotazione: « Usati esclusivamente dal Servizio Ragioneria » resta per i conti 13-13-bis e 14.

Pag. 79. — La dizione del conto 15 f. b. è così modificata: « Depositi inquilini case pei ferrovieri ».

Pag. 82. — Il conto 53 f. b. viene sdoppiato nei sottoconti:

A) Somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa — col numero 1244 di partitario;

B) Somme ricavate da mutui per l'elettrificazione — col numero 1244-bis di partitario.

Pag. 82. — Al conto 56 f. b. « Mandati di pagamento » modificare gli attuali sottoconti in:

A) Esercizio 1931-32 e precedenti part. 1247.

B) Esercizio 1932-33 partitario 1248.

C) Esercizio 1933-34 partitario 1249.

Pag. 84. — La denominazione del conto 75 f. b. è così modificata:

« Liquidazione acquisti e spese accessorie » ed al conto stesso viene aggiunto il sottoconto « D) Pagamenti di fatture per conto di altri Servizi non interessanti le scorte » col numero 1290-bis di partitario.

Circolare N. 30

Proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi cinquanta a contorno liscio.

Con riferimento alla circolare N. 27 inserita nel Bollettino N. 27 del 7 luglio 1932 si comunica che con Legge 20 aprile 1933, N. 539, il termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio, già fissato per il 30 giugno 1933 è stato prorogato al 30 giugno 1934.

Pertanto gli impianti ferroviari dovranno accettare fino a quest'ultima data le monete anzidette, le quali non dovendo essere rimesse in circolazione, saranno versate alle Casse Compartimentali, che a loro volta provvederanno per il relativo cambio presso le competenti R. Tesorerie.

Circolare N. 31

Servizio doganale. - Benzina in esenzione di dazio.

Nella prima parte del Bollettino N. 25-1933 è stato riprodotto il R. D. Legge 1° giugno 1933, n. 564, col quale è stata esentata dal pagamento del dazio, tanto specifico quanto sul valore, nonchè della tassa di vendita, la benzina che la nostra Amministrazione impiega per l'azionamento delle motrici su rotaie.

Si richiama sul citato Decreto-Legge l'attenzione delle stazioni e delle agenzie doganali perchè, nel dichiarare per importazione trasporti di benzina destinata al detto uso, provvedano a che i trasporti stessi siano ammessi in esenzione di dazio e di tassa di vendita.

Istruzione N. 2

Sequestro delle valute false o sospette di falsità.

In seguito all'attuazione dei nuovi Codici, Penale e di Procedura penale, la Direzione Generale del Tesoro ha pubblicato nuove norme intese a regolare il ritiro dalla circolazione delle valute metalliche e cartacee false o sospette di falsità, nonchè delle monete artatamente sfregiate o alterate.

Poichè ad esse deve attenersi anche la nostra Amministrazione, si riportano qui di seguito le norme relative adattate all'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, avvertendo che esse annullano e sostituiscono quelle contenute nell'Istruzione N. 1/1906 e successive aggiunte e modificazioni.

I.

Le Casse Compartimentali, le Stazioni e tutti gli agenti dell'Amministrazione, aventi maneggio di danaro, ai quali nell'adempimento del loro servizio vengano presentate in pagamento valute (biglietti dell'Istituto di emissione o monete) false o sospette di falsità, debbono trattenerle per impedire che siano rimesse in circolazione, venendo fatto loro divieto di restituirle ai presentatori.

Parimenti dovranno essere trattenute le valute che risultassero artatamente sfregiate con diciture o contrassegni e le monete alterate perchè tosate limate ecc. dovendo le une e le altre per le vigenti disposizioni considerarsi alla stregua di quelle false o supposte tali.

II.

Le valute di cui al punto I debbono essere sequestrate e nei confronti dell'esibitore deve essere compilato apposito processo verbale, (separatamente per ogni specie di valuta, e cioè per i biglietti e per le monete) redatto in quattro esemplari sullo stampato R. 181, di cui al modello allegato, e sottoscritto dall'agente che ha proceduto al sequestro, nonchè dall'esibitore col nome, cognome e paternità per esteso, e contenere altresì l'indicazione del suo domicilio, delle precise caratteristiche delle valute sequestrate, nonchè, possibilmente, la presumibile loro provenienza. Inoltre sul margine dei biglietti sequestrati l'esi-

bitore dovrà apporre la propria firma per esteso, col nome, cognome, paternità e domicilio.

Nel caso in cui il presentatore delle valute sottoposte a sequestro si dichiari illetterato, o impedito a firmare, la sottoscrizione del verbale è fatta con segno di croce alla presenza di due testimoni, i quali firmeranno il verbale stesso, e quando si tratti di sequestro di biglietti, anche questi ultimi, aggiungendo al proprio nome e cognome la qualifica di « testimone ». Sarà pure richiesto l'intervento dei testimoni, con le stesse modalità di cui sopra, quando l'esibitore si rifiuti di sottoscrivere o di declinare le proprie generalità.

III.

Se le valute sequestrate sono monete, esse vengono, nello stato in cui si trovano e alla presenza dell'esibitore, chiuse in solida busta con suggello a ceralacca dall'Ufficio od impianto sequestrante. Tale busta deve essere munita, attraverso la linea di chiusura, della firma dell'esibitore o del suo segno di croce, aggiungendo in quest'ultimo caso la firma di due testimoni i quali indicheranno, dopo la firma tale loro qualità.

Nel caso di rifiuto a firmare da parte dell'esibitore, la busta dovrà essere firmata egualmente da due testimoni, i quali dovranno far seguire alla firma la qualifica di « testimone ».

Le suindicate modalità di chiusura devono farsi risultare nel retro del verbale di sequestro, con la seguente dicitura da usarsi a seconda dei casi:

« La retroscritta moneta sequestrata, è stata chiusa in busta con suggello a ceralacca di questa . . . . (denominazione dell'Impianto) alla presenza dell'esibitore, che ha apposto attraverso la linea di chiusura la sua firma ».

Nel caso di illetterati, si dirà « che ha apposto attraverso la linea di chiusura il segno di croce alla presenza di due testimoni, che hanno pure firmato la busta ».

Quando l'esibitore si rifiuti di firmare, si dirà « alla presenza dell'esibitore, che si è rifiutato di firmare, e di due testimoni che hanno firmato la busta ».

IV.

Un esemplare del verbale di sequestro deve essere consegnato all'esibitore delle valute, all'atto in cui viene effettuato il sequestro, mentre gli altri tre esemplari, unitamente alle valute sequestrate, devono senza indugio essere trasmessi in piego assicurato per Lire cento in franchigia alla Sezione di R. Teso-

reria del proprio Capoluogo di provincia. Le stazioni daranno contemporaneamente avviso della trasmissione alla Sezione Commerciale e del Traffico da cui dipendono.

V.

In tutti i casi in cui gli agenti delle Stazioni e dei Distributori Viveri, i quali, o per inavvertenza agli sportelli, o per insufficiente conoscenza delle falsificazioni circolanti, si accorgessero di avere incassato valute di dubbia legittimità, e non fossero più in grado di accertarne la provenienza, si asterranno dal rimetterle in circolazione, e redigeranno analogo processo verbale in triplice copia, contro « ignoti » adattando opportunamente a mano il relativo mod. R 181 per l'ulteriore trasmissione, in uno alle valute sequestrate, (da rinchiudersi, in caso di monete, in separata busta suggellata) alla Sezione di R. Tesoreria del proprio Capoluogo di provincia, osservando all'uopo le modalità di cui al punto IV.

In tali casi la busta contenente la moneta sequestrata, o il biglietto, dovranno essere firmati dal Capo Stazione o dal Gestore del Distributorio Viveri, e da due testimoni che firmeranno anche il verbale relativo

VI.

Le Casse Compartimentali per il sequestro delle valute cartacee e metalliche false o sospette di falsità e delle monete scientemente alterate o sfregiate, rinvenute nei gruppi di versamento delle stazioni, dovranno redigere, nei confronti del titolare della stazione versante, che nel caso particolare deve considerarsi quale esibitore delle valute medesime, il relativo processo verbale in quattro esemplari, facendo uso dello stampato R. 181-bis, conforme al modello allegato.

In questi casi non potendo il Capo stazione esibitore della valuta sequestrata, presenziare la redazione del verbale, nè nel caso di monete, la chiusura della busta contenente le monete stesse, la firma del verbale e quella attraverso la chiusura della busta, devono essere apposte, per l'esibitore, dal Controllore di Cassa o dall'Aiuto Controllore, addetto alla verifica dei versamenti delle stazioni, potendo essi considerarsi rappresentanti della stazione versante. Insieme al Controllore o all'Aiuto Controllore debbono apporre la propria firma, tanto sul verbale che sulla busta, due testimoni. Quando trattisi di biglietti, alle firme del Controllore o dell'Aiuto Controllore e dei testimoni, dovrà aggiungersi sul biglietto anche quella del Cassiere Compartimentale.

Le Casse trasmetteranno un esemplare del verbale di sequestro al titolare della stazione versante e dovranno ad esso richiedere le possibili informazioni circa la provenienza delle valute sequestrate, che saranno poi da trascrivere negli altri tre esemplari destinati alla Sezione di Tesoreria.

Per l'invio a quest'ultima dei verbali mod. R. 181-bis e delle buste sigillate, le Casse si atterranno alle modalità indicate al punto IV, avvertendo che l'invio stesso deve essere fatto alla Sezione di Tesoreria della Provincia nella cui giurisdizione trovasi la stazione versante.

VII.

Quando le valute sequestrate siano riconosciute legittime dagli organi competenti (Commissione tecnica presso la Banca d'Italia, per i biglietti. e R. Zecca per le monete), sarà provveduto al relativo rimborso a favore degli esibitori rispettivamente a mezzo di Vaglia Cambiario della Banca d'Italia o di Vaglia del Tesoro.

Se dall'esame tecnico delle monete sequestrate, non risulti la falsità ma sia dichiarato invece che sono soltanto danneggiate, il rimborso all'esibitore sarà effettuato al valore effettivo delle monete stesse, liquidato dalla R. Zecca in base al rispettivo titolo e peso.

Agli effetti di tale rimborso, sui verbali di sequestro relativi alle monete false o supposte tali, sfregiate, danneggiate, ecc. dovrà sempre risultare la dichiarazione dell'esibitore di accettare il valore del metallo, qualora le monete sottoposte a perizia, fossero riconosciute soltanto danneggiate.

I vaglia di rimborso, nel caso di valute false o supposte tali rinvenute nei versamenti delle stazioni, dovranno essere intestati al Cassiere Compartimentale che ha inviato il verbale di sequestro, il quale, ad incasso avvenuto, provvederà ad accreditare la stazione interessata.

Nel caso invece di riconosciuta legittimità delle valute sequestrate nei modi previsti dal precedente punto V, il vaglia cambiario della Banca d'Italia o il vaglia del Tesoro, saranno intestati al Cognome e Nome del Capo Stazione o del Gestore del Distributorio Viveri che hanno proceduto al sequestro.

VIII.

I verbali con le valute sequestrate, dovranno essere inviati, entro tre giorni dall'avvenuto sequestro, alle competenti Sezioni di R. Tesoreria, le quali dovranno accusarne ricevuta con

lettera a stampa. A cura delle medesime, qualora trattisi di valute metalliche, uno dei verbali sarà trasmesso alla Regia Questura locale; un altro al Ministero dell'Interno - Direzione Generale della P. S. (Divisione Polizia) e il terzo alla R. Zecca, insieme alla busta contenente le valute sequestrate.

Qualora invece si tratti di biglietti, le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale passeranno tanto i biglietti quanto i relativi verbali alla coesistente filiale della Banca d'Italia, la quale trasmetterà alla propria Amministrazione Centrale i biglietti sequestrati e i relativi verbali ricevuti dalla Sezione di R. Tesoreria

IX.

Le presenti norme si applicano anche nel caso di sequestro di valute dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

X.

I moduli R. 181 occorrenti per la compilazione dei verbali di cui ai punti II e V dovranno dagli impianti essere richiesti ai competenti Magazzini Approvvigionamenti nei modi stabiliti per tutti gli altri stampati.

I mod. R. 181-bis saranno invece su richiesta delle Casse, forniti dal Servizio Ragioneria.

In attesa della ristampa dei moduli anzidetti in conformità agli schemi allegati, dovranno essere usati quelli vigenti opportunamente modificati a mano sulla base degli schemi stessi.

ALLEGATO ALL' ISTRUZIONE N. 2-1933.

MOD. R. 181.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

(a) . . . .

Verbale di sequestro di valute false o sospette di falsità.

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . in quest . . . . si è presentato il Sig. (1) . . . .
il quale, in pagamento di (2) . . . .
ha esibito a me sottoscritto L . . . seguent . . . valut . . . .
l . . . qual . . . apparendo sospett . . . di falsità . . . stat . . da me sequestrat . . per essere trasmess . . . (3) . . . .

Redatto il presente verbale in *quattro* esemplari, uno per l'esibitore *e gli altri* per l'invio al suddetto Ufficio.

Firma dell'esibitore (4) *Firma del funzionario verbalizzante*

. . . .

(a) Stazione o Ufficio.
(1) Nome, cognome, paternità o luogo di dimora del presentatore.
(2) Biglietto di . . . classe o una spedizione di bagaglio o merci o altro.
(3) Alla Sezione di Regia Tesoreria Provinciale di . . . . .
(4) In caso di rifiuto a firmare, se ne farà speciale menzione

(Da riempirsi nel solo caso di sequestro di valute metalliche):

L . . . retroscritt . . . valut . . . sequestrat . . . stat . . . chius . . . in busta con suggello a ceralacca di quest . . . (*) . . . . alla presenza dell'esibitore (**) . . . .

Firma del funzionario verbalizzante

. . . .

N. B. — Nei casi di monete false o supposte tali, sfregiate, danneggiate ecc., l'esibitore dovrà sempre dichiarare, sul presente Modulo, di accettare il valore del metallo, qualora le monete sottoposte a perizia, fossero riconosciute soltanto danneggiate.

(*) Cassa, Stazione, ecc.

(**) . . . . . *Che ha apposto attraverso la linea di chiusura la sua firma* — oppure: *Che ha apposto attraverso la linea di chiusura il segno di croce perchè illetterato, alla presenza di due testimoni che hanno firmato la busta* — oppure: *Che si è rifiutat .—.—. di firmare e di due testimoni che hanno firmato la busta.*

ALLEGATO ALL' ISTRUZIONE N 2 1933.

MOD. R-181 *bis*.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Cassa di . . . .

Verbale di sequestro di valute false o sospette di falsità.

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . eseguendosi, in questo Ufficio Cassa, la verifica del gruppo contenente il versamento fatto dal . . . . . . (1) . . . . il sottoscritto, incaricato particolarmente dell'apertura del gruppo stesso, ha ivi rinvenut . . . l . . . seguent . . . valut. . . .
. . . .
qual . . . apparendo sospett . . . di falsità . . . stat . . sequestrat . . . per essere trasmess . . (2) . . . . . .
. . . .

Redatto il presente verbale in *quattro* esemplari, uno per l'invio alla stazione interessata; *e gli altri tre* per la consegna al predetto Ufficio *insieme alla valuta sequestrata.*

Firma del funzionario verbalizzante

. . . .

Firma dei testimoni

. . . .

Firma del Controllore di Cassa

. . . .

. . . . lì . . . . . . 193. .

(1) . . . .

Il sottoscritto dichiara (3) . . . .
. . . .

Il funzionario vergante

---

(1) Stazione, Agenzia, Ufficio, ecc.

(2) Alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale di . . . . . .

(3) Di aver ricevuto le suddette valute dal Sig. . . . . . . (indicare nome, cognome, paternità, dimora dell'esibitore), oppure . . . . di non poter precisare da chi le abbia ricevute.

(*Da riempirsi nel solo caso di sequestro di valute metalliche*):

L . . . retroscritt . . . valut . . . sequestrat . . . stat . . . chius . . . in busta con suggello a ceralacca di questo Ufficio Cassa alla presenza del Controllore di Cassa e di due testimoni, che hanno apposto la loro firma attraverso la linea di chiusura.

Firma del funzionario verbalizzante

. . . .

N. B. — Nei casi di monete false o supposte tali, sfregiate, danneggiate ecc., l'esibitore dovrà sempre dichiarare, sul presente Modulo, di accettare il valore del metallo, qualora le monete sottoposte a perizia, fossero riconosciute soltanto danneggiate.

Comunicato

Concorsi per titoli a posti di medico di Riparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di medico di Riparto:

Senigallia	Ispett.	Sanit.	di	Ancona
Magione	»	»	»	»
Fabriano III	»	»	»	»
Pescara IV	»	»	»	»
Portocivitanova II	»	»	»	»
Parma III	»	»	»	Bologna
Novara I	»	»	»	»
Fratta Polesine	»	»	»	»
Stanghella	»	»	»	»
S. Arcangelo di Romagna	»	»	»	»
Ferrara III	»	»	»	»
Bonorva II	»	»	»	Cagliari
Bonorva I	»	»	»	»
Macomer I	»	»	»	»
Borgo a Buggiano	»	»	»	Firenze
Taggia	»	»	»	Genova
Diano Marina	»	»	»	»
S. Margherita Ligure	»	»	»	»
Caravaggio I	»	»	»	Milano
Casteggio	»	»	»	»
Fragneto Monforte	»	»	»	Napoli
Torre Annunziata II	»	»	»	»
Campolieto	»	»	»	»
S. Vincenzo I	»	»	»	Pisa
S. Vincenzo II	»	»	»	»
Vallelunga I	»	»	»	Palermo
Omignano	»	»	»	Reggio Calabr.
Anzio II	»	»	»	Roma
Bieda	»	»	»	»
Montefiascone	»	»	»	»
Prezza	»	»	»	»
Rivisondoli Pescocostanzo	»	»	»	»
Carpinone	»	»	»	»
Pescolanciano	»	»	»	»
Grottaglie	»	»	»	Taranto

Omegna	Ispett.	Sanit.	di	Torino
Carmagnola	»	»	»	»
Bagnasco	»	»	»	»
Ceva I	»	»	»	»
Fossano	»	»	»	»
Belluno II	»	»	»	Venezia
Calalzo Pieve di Cadore . .	»	»	»	»

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 31 luglio 1933, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del regolamento, del capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al Concorso.

Errata-corrige.

Nell'Allegato all'ordine di servizio N. 81/1933, relativo al servizio cumulativo merci con le Tramvie dell'Amministrazione Provinciale di Verona, al punto « Tasse accessorie » — *Provvigione sulle spese anticipate* — sostituire all'attuale dizione la seguente:

« Le spese anticipate di importo pari od inferiore alle L. 1.— sono soggette alla provvigione di L. 0,40, senza aumento percentuale.

« Per importi superiori alle L. 1,— la provvigione è quella prevista dalla Tariffa con l'aumento del 180 % e col minimo di L. 0,60 per spedizione ».

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 130

Servizio doganale. - Nuove tariffe di corrispettivi ferroviari per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato riportato il testo del Decreto Ministeriale n. 3036 del 27-6-1933-XI, che approva le nuove tariffe dei corrispettivi percepiti dall'Amministrazione ferroviaria per le sue prestazioni in materia doganale.

A partire, pertanto, dal 16 luglio 1933 sono abrogate le tariffe contenute nelle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » e nel fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie » e sono da applicarsi invece quelle allegate al predetto Decreto ed al presente ordine di servizio (1).

Le nuove tariffe differiscono da quelle abrogate essenzialmente nei seguenti particolari:

a) *non fanno più alcuna distinzione fra tasse di commissione e tasse di facchinaggio*, per cui, in tutti quei casi ammessi di operazioni eseguite dalle parti (Luino, Chiasso e Domodossola), si applicherà una percentuale, di massima, pari al 50 per cento, del corrispettivo unico;

b) la nuova tariffa numero uno (merci in entrata) non ha subito che la sola unificazione, essendo nel sistema di applicazione e nella misura del prezzo complessivo rimasta identica alla precedente;

c) le nuove tariffe numero due (merci in uscita) e numero tre (merci da una dogana all'altra) hanno subito variazioni più sensibili, in quanto in esse i corrispettivi sono stati non solo unificati, ma anche stabiliti in una cifra media a forfait; nella tariffa tre sono stati poi inseriti prezzi speciali, molto ridotti, per i trasporti in transito scortati da bollette di cauzione emesse in nome della ferrovia;

d) le tasse di custodia, finora previste nelle tariffe 3, 4, 5 e 7, sono state tutte forfetizzate e riunite nella sola tariffa numero sette e per di più si è provveduto a ridurre sensibilmente quelle relative alle merci di transito;

---

(1) Delle nuove tariffe, quella relativa ai trasporti in transito con cauzione in nome della Ferrovia, è stata applicata con disposizione telegrafica fin dal 1° luglio c. a.

e) le varie annotazioni che figuravano in calce alle singole tariffe sono state riunite tutte nelle « AVVERTENZE » di cui alla parte prima del fascicolo « Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie »;

f) i soli corrispettivi delle tariffe numero due e numero tre comprendono anche le spese per stampati e la provvigione del 1/2 per cento.

Fra tutte le innovazioni introdotte, quelle che più toccano la sostanza dei corrispettivi sono:

1. La forfetizzazione delle tariffe 2 e 3, nonchè delle tasse di custodia;

2. La riduzione dei corrispettivi per i trasporti in transito;

3. L'istituzione della quota di corrispettivo unificato, per sostituire la tassa di facchinaggio.

Per effetto della forfetizzazione, ottenuta in seguito al calcolo e all'adozione di prezzi medi, si verificherà, come era inevitabile, che alcuni trasporti verranno a subire un aumento, altri invece a fruire di una diminuzione di tasse.

Trattasi comunque di aumenti e di diminuzioni di lieve entità, che a parità di condizioni di traffico si compenseranno nel loro complesso.

Il provvedimento offre però al pubblico il notevole vantaggio di poter conoscere con assoluta certezza i corrispettivi che deve pagare all'Amministrazione ferrovia per le varie formalità doganali e specialmente per quelle di uscita e d'inoltro in cauzione, per le quali più di frequente ricorre l'opera della Ferrovia.

I trasporti di merci nazionali in uscita sono stati anche agevolati, essendo il forfait di L. 12 per carro alquanto inferiore alla media dei corrispettivi per carro applicati nel passato.

Particolarmente favoriti sono stati poi i trasporti in transito, essendosi a favore di essi accordata, con notevole sacrificio dell'Amministrazione ferroviaria, una ulteriore riduzione dei relativi corrispettivi e tasse di custodia.

Infine anche nell'istituzione della suaccennata percentuale di corrispettivi unificati, da applicarsi a Chiasso, Domodossola e Luino, nei casi in cui le operazioni sono eseguite in nome ed a cura delle parti, è stato seguito il criterio delle medie, adottandosi così, come già è stato detto, la percentuale del 50 % con i massimi di L. 40 e L. 30, rispettivamente per la 1ª e 2ª categoria della tariffa 1.

Anche quest'ultimo provvedimento, necessaria conseguenza della unificazione dei corrispettivi, darà luogo talvolta a riduzioni, tal'altra, ma più spesso, ad aumento di tasse a carico dei trasporti.

Al riguardo però deve tenersi presente che l'abolita tassa di facchinaggio, che si riferiva alle sole normali manipolazioni delle merci, occorrenti per le formalità doganali eseguite dalla Ferrovia (carico, scarico, apertura e richiusura dei colli), non poteva più essere sufficiente a compensare la Ferrovia anche delle altre prestazioni, il cui compenso era compreso nella vecchia tassa di commissione, che devono rendersi alla dogana anche nei casi in cui le operazioni doganali sono eseguite a cura ed in nome delle parti (manovre, locali, impianti vari, consegna alla dogana, ecc.).

Comunque la detta percentuale, come la vecchia tasssa di facchinaggio, continua a conservare il carattere di tassa media, per cui, potendo riuscire o non remunerativa nel suo complesso delle varie prestazioni, non rimane esclusa la possibilità di ulteriori variazioni in più o in meno, sopratutto col diminuire od aumentare del numero di operazioni eseguite a cura ed in nome della Ferrovia.

Fra le innovazioni di carattere formale, quella su cui principalmente si richiama l'attenzione del personale ferroviario e del pubblico interessato è il raggruppamento di tutte le annotazioni, prima esistenti in calse alle singole tariffe, nella pagina delle « avvertenze » con cui si inizia il fascicolo dei corrispettivi. Dall'esame di queste si rileva che nulla è modificato per quanto riguarda l'applicazione dei corrispettivi che continueranno ad applicarsi per partite di merci ascritte alla stessa voce o sottovoce della tariffa doganale che non richiedano l'emissione di più bollette doganali.

In conseguenza di quanto precede sono da apportarsi le seguenti modificazioni alle pubblicazioni relative al servizio doganale sulle ferrovie:

1° al fascicolo « Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle ferrovie »:

a) sulla copertina esterna e su quella interna (pagina 1), aggiungere, dopo l'indicazione « (Approvato con Decreto Ministeriale n. 154 del 30 maggio 1924) » la seguente:

« *Modificato con Decreto Ministeriale* 27-6-1933, n. 3036 ».

b) sostituire la pagina 3 (indice) con quella di cui all'allegato 1;

c) sostituire le pagine 4 e 5 con quelle di cui all'allegato 2;

d) sostituire le pagine 6 e 7 con quelle di cui all'allegato A; sostituire le pagine 8 e 9 con quella di cui all'allegato B; sostituire la pagina 10 con quella di cui all'allegato C; sostituire la pagina 11 con quella di cui all'allegato D; sostituire la pagina 12 con quella di cui all'allegato E; sostituire la pagina 14 con quella di cui all'allegato F; sostituire la pagina 15 con quella di cui all'allegato G;

e) A pagina 24 sostituire il 2. comma del punto 2 col seguente:

« Per le altre spedizioni le parti hanno facoltà di curare « direttamente la dichiarazione e la visita delle merci, però « essendo queste nei locali ed impianti ferroviari, ogni opera- « zione di manipolazione in dipendenza delle formalità doga- « nali rimane riservata all'Amministrazione ferroviaria ».

f) A pagina 25 sostituire il 4. comma del punto 3 col seguente:

« Per le merci invece che arrivano per via carrettiera a « Porto Ceresio in destinazione di località del Lago e per quel- « le che arrivano dal Lago e sono da inoltrarsi per ferrovia. « non in servizio di corrispondenza, o per via carrettiera, la « dichiarazione e la visita sono eseguite a cura delle parti, re- « stando però riservata alla ferrovia ogni operazione di mani- « polazione ».

g) A pagina 26 sostituire il primo e secondo comma del punto 12 con i seguenti:

« 12. Oltrechè nelle stazioni e nei casi indicati nei prece- « denti articoli, la manipolazione doganale delle merci (cioè: « *apertura dei colli, estrazione del contenuto, suddivisione per* « *voce e sottovoce della tariffa doganale, pesatura, ricondizio-* « *natura dei colli, ammagliatura, riparazione, ecc.*) viene ese- « guito dall'Amministrazione, verso applicazione delle tasse « stabilite, nelle dogane o sezioni di dogana di Bolzano, Me- « rano, Trento e Venezia S. Lucia ».

« Lo stesso dicasi per gli sdoganamenti che eccezionalmen- « te o per effetto di servizi di dogana istituiti, siano eseguiti « dalle parti in altre stazioni, quando la Ferrovia effettui col « proprio personale la detta manipolazione ».

Al punto 15, secondo comma, sostituire nella prima riga l'indicazione « *art. 10 della Convenzione internazionale di Berna per i trasporti di merci* » con l'altra: art. 13, paragrafi 1 e 2 della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci ».

h) A pagina 27: cancellare il 2. comma del punto 17, sostituire il terzo comma del paragrafo 2 col seguente:

« In tali casi, non solo tutte le manipolazioni da eseguirsi « in dipendenza delle operazioni doganali italiane sono ri« servate esclusivamente alle Ferrovie italiane, siano o non « siano quelle di dichiarazione e visita eseguite in nome delle « Ferrovie medesime, ma benanco — quando occorrono — le « prestazioni di scarico e quelle di successivo ricarico, o di solo « carico o solo scarico, il che per le spedizioni a carro forma « eccezione, riferibilmente alle stazioni di partenza e di de« stinazione, al disposto delle Condizioni e tariffe ».

i) A pagina 28 sostituire l'ultima riga del detto paragrafo 2 come appresso:
« già compensate dal corrispettivo doganale previsto dalle ta« riffe contenute nel presente fascicolo ».

l) A pagina 30 sostituire il paragrafo 5 col seguente:

§ 5.

DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE
PER LA DOGANA

« *Le dichiarazioni internazionali per la dogana* le quali, « secondo è prescritto, si presentano dai mittenti per le merci « dirette all'estero, devono essere stese sull'apposito modello « redatto in tre lingue: italiana, francese e tedesca.

« Siffatto modello può essere acquistato presso le stazio« ni al prezzo di L. 0,30 il doppio foglio, avvertendo che in « calce all'ultima pagina del medesimo sono indicati i quan« titativi di esemplari delle dette dichiarazioni occorrenti per « ciascun trasporto diretto all'estero, a seconda delle desti« nazioni ».

m) A pagina 31 sostituire il primo comma del paragrafo 7 col seguente:

« Per le merci in esportazione temporanea, i mittenti so« no tenuti ad indicare sulla dichiarazione internazionale per « la dogana se le bollette riguardanti le merci stesse debbono « essere loro inviate, oppure fatte proseguire col trasporto, o « trattenute all'agenzia di confine ».

2. — Al Volume « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie »:

a) A pagina IX (indice):
sostituire alla Parte IX, paragrafo 1° quanto segue:

§ 1°.

Corrispettivi ferroviari.

Al paragrafo 2 sostituire il titolo « Condizioni e norme per l'applicazione delle tasse di commissione e facchinaggio » col seguente: « Condizioni e norme per l'applicazione dei corrispettivi ferroviari ».

Allo stesso paragrafo 2: art. 205, sostituire alle parole «. . . . . al facchinaggio », le parole « alla manipolazione delle merci »;

b) Sostituire la pag. 96 con quella di cui all'allegato 2:

c) Sostituire: le pag. 97 e 98 con quelle di cui all'alleg. A;
» le pag. 99 e 100 con quelle di cui all'alleg. B;
» la pag. 101 con quella di cui all'alleg. C;
» la pag. 102 con quella di cui all'alleg. D;
» la pag. 103 con quella di cui all'alleg. E;
» le pag. 104 e 105 con quelle di cui all'allegato F;
» la pag. 106 con quella di cui all'alleg. G;
» la pag. 107 con quella di cui all'alleg. 3;

d) a pagina 108, alle righe 9 e 10 cancellare le parole « distintamente per la commissione e per il facchinaggio »;

— alla riga 13 sostituire le parole « La tassa massima di facchinaggio » con « Le tasse massime », e cancellare « di facchinaggio »;

— nell'esempio di tassazione, sostituire le tre righe sotto « Tasse di commissione » nonchè il titolo stesso come appresso:

« Corripettivi:

« 1ª sottovoce	Kg. 6800	. . . . . .	L. 130
« 2ª »	Kg. 3630	. . . . . .	» 130
« 3ª »	Kg. 472	. . . . . .	» 30
		Totale corrispetti	L. 290 ».

— depennare le cinque righe riferentisi alle tasse di facchinaggio;

— alla riga 5 dell'art. 207, sostituire la dicitura « le tasse di commissione e facchinaggio » con l'altra « i corrispettivi ferroviari »;

e) A pagina 109:

— alla riga 2 dell'art. 208, depennare la dicitura « alle tasse di commissione e facchinaggio » sostituendola con l'altra « ai corrispettivi ferroviari ».

Sostituire le prime 4 righe dell'art. 210 con le seguenti: « Art. 210. — *Applicabilità delle tasse per la custodia delle bollette doganali.* — Le tasse di custodia delle bollette doganali e degli altri documenti di cui alla Tariffa N. 7 sono da riscuotersi dai mittenti o dai destinatari ».

— alla riga 8 dell'art. 211, correggere il num. 105 in 106:

— all'art. 213, sostituire il comma sub b) col seguente: « b) le somme pagate o da pagarsi alla Ferrovia (corrispettivi ferroviari per l'eseguimento delle operazioni doganali, tasse ferroviarie di sosta, ecc.) »;

f) A pagina 115:

— al terzo comma dell'art 222, depennare alle righe 2 e 3 le parole « e costituenti il facchinaggio doganale propriamen-

te detto » e alla riga 4 sostituire la parola « commissione » con le altre « dichiarazione e visita »;

g) A pagina 116:

— alla fine dell'art. 222. depennare le parole « dalla tassa di facchinaggio doganale » e sostituirle con le seguenti: « dal corrispettivo doganale previsto dalle tariffe contenute nel presente volume »;

h) A pagina 145, nella colonna intestata: « *Servizio prestato dall'Amministrazione ferroviaria* », in corrispondenza di Bolzano, depennare la dicitura « le operazioni di facchinaggio doganale » e sostituirla con la seguente: « le manipolazioni delle merci per operazioni doganali »;

i) Alle pagine 149, 151 e 157:

— nella colonna intestata: *Servizio prestato dall'Amministrazione ferroviaria,* sostituire l'ultimo comma delle indicazioni esistenti in corrispondenza di Chiasso, Domodossola e Luino, con il seguente: « Per le altre merci soggette a dogana, le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alle operazioni doganali, escluse quelle di manipolazione delle merci stesse, queste ultime operazioni essendo sempre riservate alla ferrovia »;

l) A pagina 159:

— nella colonna intestata « *Servizio prestato dall'Amministrazione ferroviaria* », nelle indicazioni in corrispondenza di Merano, depennare le parole « facchinaggio doganale » e sostituirle con le seguenti: « manipolazione delle merci »;

m) A pagina 167:

— nella colonna intestata: « *Servizio prestato dall'Amministrazione Ferroviaria* », in corrispondenza di Porto Ceresio, depennare le parole « l'operazione di commissione viene eseguita dalle parti. restando però riservata alla ferrovia quella di facchinaggio doganale », e sostituirle con le seguenti: « la dichiarazione in dogana e la visita sono eseguite a cura delle parti, restando però riservata alla ferrovia una operazione di manipolazione ».

n) Alle pagine 179 e 181:

— nella colonna intestata: « *Servizio prestato dall'Amministrazione ferroviaria* », nelle indicazioni in corrispondenza rispettivamente di Trento e Venezia, depennare le parole « facchinaggio doganale » e sostituirle con l'altra: « Manipolazione »;

o) A pagina 277:

— sotto la voce: « Corrispettivi per le operazioni e formalità doganali », modificare l'elenco delle tariffe in conformi-

tà del nuovo indice stabilito per la pagina IX e cioè: correggere in 103 il numero della pagina corrispondente alla tariffa n. 6;

— inserire dopo le indicazioni della tariffa n. 6 quelle relative alla tariffa n. 7, indicandovi il numero della pag. 104 e quelle relative alle tasse speciali per le spedizioni con le Poste svizzere... indicandovi il numero della pagina 105;

— correggere in 106 il numero della pagina corrispondente alla Tabella delle spese fisse e alla provvigione per il pagamento dei dazi;

p) A pagina 280:

— cancellare la voce « Facchinaggio doganale. Definizione pag. 96 »;

q) A pagina 282:

tra le voci Mandatari... e Marche... inserire la seguente: « Manipolazione delle merci per il compimento delle formalità doganali. Definizione, pag. 96 »;

r) A pagina 287:

— depennare la voce « Tasse di commissione e facchinaggio doganale (veggasi Corrispettivi) »;

— sostituire quella relativa alle « Tasse di custodia » con la seguente: « Tasse di custodia delle bollette e dei contrassegni doganali, 210 e Tariffa N. 7 »

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Circolare N. 32

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla circolare N. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 34 del 1931, si comunica che tra i titoli che possono essere accettati per la costituzione dei depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungersi le obbligazioni a premio « Serie speciale 4.50 % Elettrificazione Ferrovie Stato » emesse dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche.

Tali titoli, ai fini della cauzione, saranno da calcolarsi per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente, se al momento in cui il deposito è effettuato il loro corso non sia più basso.

Fino a quando però le dette Obbligazioni non siano quotate in borsa, si dovranno ragguagliare al prezzo di emissione di L. 455 sotto deduzione del decimo.

Tali titoli saranno compresi nella categoria III tra i titolari fondiari elencati nella Circolare 47/1931 su indicata.

Circolare N. 33

Servizio doganale - Esenzione dal dazio sul valore per taluni rottami di ferro e di acciaio.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato riprodotto il R. D. Legge 1° giugno 1933, n. 562, col quale taluni rottami di ferro e di acciaio sono stati esentati dal pagamento del dazio sul valore 15 %.

Si richiama sul citato decreto legge l'attenzione delle stazioni e delle agenzie doganali, perchè, nel dichiarare per importazione trasporti di rottami di ferro e di acciaio, provvedano che i trasporti stessi siano esentati dal pagamento del dazio sul valore.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 131

Uffici impianti elettrici e di segnalamento.

All'ordine di servizio n. 97 del 1932, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21, deve essere aggiunto il seguente comma *f*: « di rilasciare alle ditte appaltatrici che ne facciano richiesta i certificati dei lavori da esse eseguiti ».

Ordine di servizio N. 132

Trasferimento del servizio dei trasporti di derrate alimentari e prodotti di orticoltura a carro dalla stazione di Bologna Centrale a quella di Bologna Arcoveggio.

(Vedi Ordine di servizio N. 70-1933)

A partire dal giorno 15 luglio 1933-XI il servizio per il pubblico dei trasporti delle « derrate alimentari e prodottti di orticultura a carro » a grande velocità compresi quelli con resa accelerata, anzichè dalla stazione di Bologna Centrale verrà esplicato da quella di Bologna Arcoveggio. Dalla stessa data la stazione di Bologna Centrale resta quindi disabilitata dai suddetti trasporti.

Per effetto di tale provvedimento dovranno essere apportate le seguenti modificazioni nelle seguenti pubblicazioni di servizio:

Nella parte II del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, edizione 1-4-1929, a pag. 19, di contro il nome di Bologna Arcoveggio esporre il richiamo (4) e a piè della pagina stessa la nota (5) dovrà essere completata come appresso:

« *esclusi i trasporti di derrate alimentari e prodotti di orticoltura a G. V. con o senza acceleramento* »;

alla nota (8) nella stessa pagina dovrà aggiungersi:

« *sono anche ammessi i trasporti a carro di derrate alimentari*

e prodotti di orticoltura a G. V. con o senza acceleramento in arrivo e partenza per conto del pubblico ».

A pag. 80 — volume unico — dei servizi merci internazionali (edizione 1° febbraio 1930) alla nota n. 97 dopo le parole « e per gli stabilimenti allacciati » aggiungere « nonchè ai trasporti a carro di derrate alimentari e prodotti di orticoltura in arrivo e partenza per conto del pubblico a G. V. con o senza acceleramento » e dopo le parole « veicoli compresi » aggiungere « fatta esclusione del servizio derrate alimentari e prodotti di orticoltura a carro a G. V. con o senza acceleramento che viene svolto dalla stazione di Bologna-Arcoveggio ».

Distribuito agli agenti della classi 3, 5, 8, 15.

Esclusione dalle aste

Il Ministero della Marina con atto del 16 giugno 1933 ha escluso da fare offerte per i contratti con lo Stato il Signor Bandini Probo di Domenico, residente in Taranto, via Federico di Palma n. 15, commerciante in rottami metallici.

Errata-corrige

« Il concorso per il posto di Medico di Riparto a Grottaglie, erroneamente compreso nell'elenco pubblicato nel Bollettino n. 26 del 29 giugno 1933 a pag. 348 II parte, non avrà più luogo ».

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 133

Circoscrizione dei Reparti della Sezione Lavori di Torino.

(Vedi Ordine di servizio n. 65-1933).

A datare dal 1. ottobre 1933 la Sede dei reparti Lavori di Mortara ed Acqui (16° e 17°) verrà trasferita da Alessandria a Torino.

Ordine di servizio N. 134

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Napoli.

(Vedi l'Ordine generale n. 188 - 1931).

A far tempo dal 1° agosto 1933, la linea « Nocera Inferiore (e) - Codola - Mercato S. Severino (e), già appartenente al 3° Riparto Movimento, passa a far parte della circoscrizione del 2° Riparto Movimento.

Di conseguenza la circoscrizione dei due Riparti Movimento resta stabilita come segue:

COMPARTIMENTO	RIPARTO		Circoscrizione
	N.	SEDE	
NAPOLI	2	Napoli	Bivio Sperone Nord (e) - Cancello; Cancello - Sparanise - Cassino (e); Napoli S. Giovanni Barra (e) - Torre Annunziata Centrale; Torre Annunziata Centrale - Torre Annunziata Marittima; Torre Annunziata Centrale - Nocera Inferiore (e) - Codola - Mercato S. Severino (e); Torre Annunziata Centrale - Cancello; Cancello - Codola; Torre Annunziata Centrale - Castellammare - - Gragnano; Castellammare - Castellammare Marittima.
	3	Salerno	Nocera Inferiore - Salerno; Salerno - Avellino (e); Salerno - Salerno Marittima; Salerno - Potenza Inferiore (e); Sicignano - Lagonegro.

Ordine di servizio N. 135

Etichettamento trasporti in servizio internazionale. - Istituzione mod. M. 248 h - M. 248 i - M. 284 i - M. 284 l - M. 297 i.

Con riferimento all'O. S. 124 pubblicato sul Boll. Uff. n. 25-1933 per effetto delle modificazioni apportate all'allegato I° della « C. I. M. » le etichette mod. M. 284f ed M. 284g vengono abolite e vengono invece istituite le seguenti nuove etichette corrispondenti ai modelli 1°) e 2°) del nuovo testo del predetto allegato:

1°) Mod. M. 248h con bomba rossa in doppia inquadratura da applicarsi ai carri completi di esplosivi particolarmente pericolosi.

2°) Mod. M. 248i con bomba nera in doppia inquadratura da applicarsi ai carri completi di munizioni innescate.

3°) Mod. M. 284i con bomba rossa in doppia inquadratura da applicarsi ai colli di esplosivi particolarmente pericolosi.

4°) Mod. M. 284l con bomba nera in doppia inquadratura da applicarsi ai colli di munizioni innescate.

Tutte le etichette su nominate verranno fornite alle stazioni per la vendita al pubblico al prezzo di L. 0,10 ciascuna. Per la richiesta e la loro contabilizzazione si dovranno seguire in tutto le norme vigenti per gli stampati a pagamento.

Siccome per le merci del 2° gruppo della classe 1a) dell'allegato I alla C.I.M. nel traffico tra l'Austria, l'Italia, la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia possono anche essere trasportate in piccole partite, è istituita la nuova etichetta mod. M. 297i triangolare con bomba rossa in doppia inquadratura da applicarsi sull'etichetta da carro misto nel modo previsto dall'O. S. 46 del 1929 tutte le volte che i carri misti contengono colli etichettati con la etichetta mod. M. 284i.

Le stazioni interessate provvedano a rifornirsi delle nuove etichette facendone richiesta nei modi d'uso ai competenti Magazzini Stampe.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

Ordine di servizio N. 136

Abilitazione in via permanente del raddoppio di Termitosa al servizio viaggiatori e bagagli.

A decorrere dal 1° giugno 1933, il Raddoppio Termitosa è stato abilitato in via permanente al servizio viaggiatori.

Inoltre, il servizio bagagli, sinora limitato ai soli cani da caccia, viene esteso, dalla medesima data, anche ai bagagli di peso fino a Kg. 50.

Di conseguenza nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — edizione 1° aprile 1929 — a pag. 101 di contro al nome di « Termitosa » nella colonna 7 si dovrà depennare il richiamo (6), ed in calce alla pagina stessa la nota (6) dovrà essere sostituita dalla seguente:

(6)Limitatamente ai bagagli di peso fino a Kg. 50.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 137

Benzina colorata per automotrici.

A seguito della circolare N. 31 pubblicata nel N. 26/1933 di questo Bollettino Ufficiale, si dispone che la benzina, la quale a norma del R. D. L. 564 del 22 giugno 1933-XI, è esentata dalle tasse doganali e dalle tasse di vendita, dovrà essere sempre materialmente e contabilmente distinta dall'altra che viene usata per autoveicoli comuni, e sarà colorata col verde alizarina.

La voce di catalogo, con la quale verrà determinata, sarà la seguente: « 002-063 Benzina colorata per automotrici ».

Tale benzina dovrà essere somministrata soltanto agli autoveicoli che circolano su rotaie, e cioè alle autovetture, ai carrelli automotori per manovre, ai quadricicli e carrelli a motore autoscale, benzocompressori, ecc.

Ogni altro impiego della benzina colorata sarà considerato abusivo e pertanto passibile dalle sanzioni comminate per le infrazioni alle leggi doganali.

Ordine di servizio N. 138

Marchio nazionale di esportazione.

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha concesso le seguenti autorizzazioni all'uso del marchio nazionale per l'esportazione:

Autorizz./N.

136 — Michele La Mattina - Via La Masa 87, Palermo - per gli agrumi;
137 — S. A. Sassi & Tesei - Piazza Erbe Imola (Bologna) - per le pesche;
138 — Cooperativa Frutticultori S. A. - Via Garibaldi 8, Massalombarda (Ravenna) - per le pesche;
139 — Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - Sezione vendite collettive prodotti del suolo - Piazza Venti Settembre 1, Bologna - per i pomidoro;
140 — Idem. idem idem - per le pesche;
141 — Benedetto Noberasco - Via dei Mille n. 7, Albenga (Savona) - per le pesche;
142 — S. A. Frutteti A. Cogo - Via S. Francesco 23, Padova - per le pesche;
143 — Ditta Dott. Alberto Orefice - Via Filodrammatici n. 3, Milano - per le pesche;
144 — S. A. Cooperativa Esportazione Prodotti Agricoli C.E.P.A.L. - Via Rivali S. Bartolomeo 2, Lugo - per le pesche;
145 — C. Bonora & C. - Via Galliera 8, Bologna - per le pesche;
146 — F.lli Rovatti - Via P. Ferrari 5, Modena - per le patate;
147 — Idem idem idem - per i pomidoro;
148 — Idem idem idem - per le pesche;
149 — Consorzio Agrario Provinciale di Bologna - Via Mazzini 29, Bologna - per le patate;
150 — Idem idem idem - per i pomidoro;
151 — Idem idem idem - per le pesche;
152 — S. A. Cooperativa Peschicultori - Mogliano Veneto (Treviso) per le pesche.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2 *e* 3 *ed esposta copia negli uffici delle stazioni e agli sportelli delle gestioni.*

Circolare N. 34

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro scoperto con giarre di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro scoperto con giarre Mni 995202 della Ditta « Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria ed Agricola di Milano.

Del carro stesso ne dovrà pertanto essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 139

Circoscrizione dei magazzini per gli impianti dipendenti dal Servizio Movimento.

In seguito al passaggio della Stazione di Formia e del tronco di linea Formia-Gaeta dal Compartimento di Napoli a quello di Roma, la circoscrizione dei Magazzini per gli Impianti del Servizio Movimento, di cui l'Ordine di Servizio numero 110 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 22 del 1° giugno 1933-XI, viene ad essere modificata come appresso:

LINEE E TRONCHI DI LINEA	Materiali d'esercizio e di consumo	Materie illuminanti e di untura	Stampati e Cancelleria
	Magazzino	Magazzino	Magazzino
Compartimento di Roma			
Roma Termini (e) - Campoleone - Formia	Roma Trastevere	Dep. Olii Roma Tuscolana	Napoli Poggioreale (Stampati)
Formia (e) - Gaeta . . .	»	»	»
Compartimento di Napoli			
Sparanise (e) - Formia (e)	Napoli Poggioreale	Napoli Poggioreale	Napoli Poggioreale (Stampati)
Napoli (e) - Aversa - Villa Literno - Formia (e)	»	»	»

Ordine di servizio N. 140

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sul tratto Malles Venosta-Merano della linea Malles Venosta-Bolzano.

Dalle ore 0 del giorno 12 agosto 1933-XI sarà attivato sul tratto Malles Venosta-Merano della linea Malles Venosta-Bolzano il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico, amministrativamente, è aggregato alla stazione di Merano, in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve essere considerato, a tutti gli effetti, come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento di Bolzano.

L'ufficio del Dirigente Unico corrisponde a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Malles Venosta
Sluderno Glorenza
Spondigna Prato in Venosta
Oris
Lasa
Silandro Coldrano
Laces-Castelbello
Senales
Naturno
Tel
Marlengo
Lagundo
Merano U. M.

Il Dirigente Unico è inoltre collegato con i seguenti posti eventuali di servizio:

C.C. km. 85+500 — C. C. km. 78+400 — C.C. km. 72+800 — C.C. km. 66+500 — Ciardes km. 53+360 — Plaus km. 43+490 — C.C. km. 38+950 (posto di guardia).

La stazione di Merano continuerà ad essere retta da Dirigente di movimento, tutte le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da Assuntori o da agenti di ruolo non abilitati al servizio del movimento, mentre le due fermate di Ciardes e Plaus continueranno a rimanere impresenziate.

L'esercizio del tratto di linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » Edizione 1928-VI di cui l'O. S. n. 146 in data 20 settembre 1928-VI dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI; nonchè dalle modificazioni cui gli O. S. n. 24-1930-VIII, 49-1931-IX e 80-1932-X.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni ed ogni altra prescrizione d'esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Venezia.*

Ordine di servizio N. 141

Attivazione del blocco assoluto nei due sensi di marcia fra le stazioni di Dossobuono e Verona P. N. (Bivio S. Lucia) della linea Modena-Verona.

A partire dalle ore 12 del giorno 2 giugno 1933-XI fra le stazioni di Dossobuono e Verona P. N. (Bivio S. Lucia) è stato attivato l'esercizio col sistema del blocco assoluto elettro-meccanico nei due sensi di corsa dei treni, con l'istituzione di nuovi posti di blocco (numerazione provvisoria):

— N. 3 - stazione di Dossobuono, situato al km. 90+403;

— N 2 - stazione di Verona P. N. (Bivio S. Lucia) situato al km. 94+375.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 31 *e* 33 *dei Compartimenti di Bologna, Venezia, Milano.*

Ordine di servizio N. 142

Assicurazione dei bagagli presso la "Compagnia Europea d'assicurazione merci e bagagli".

(Vedi Ordine di Servizio N. 129 - 1930).

La Convenzione 2 maggio 1921 stipulata con la « Compagnia Europea d'Assicurazione merci e bagagli » per l'assicurazione dei bagagli nelle stazioni, uffici ed agenzie autorizzate dall'Amministrazione è stata rinnovata per nove anni a decorrere dal 16 aprile c. a., salvo disdetta.

Il servizio di assicurazione dei bagagli dovrà pertanto continuare a svolgersi, seguendo le norme di cui alla « Istruzione » pubblicata con l'Ordine di servizio N. 129 del 1930.

Circa quanto è detto all'art. 7 di detta « Istruzione » è da tener presente che la quota a favore dell'Opera di previdenza del personale delle F. S. rimane ferma nella misura del 25 per cento per gli incassi lordi annui eccedenti il milione di lire ma è ridotta rispettivamente al 10 per cento per gli introiti fino a L. 500.000 ed al 15 per cento per gli incassi da L. 500.000 ad un milione.

Distribuito agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Ordine di servizio N. 143

Estensione di servizio nella stazione di La Spezia Marittima.

A partire dal giorno 1. agosto 1933 la stazione di *La Spezia Marittima*, della linea Genova-Pisa viene ammessa anche al servizio merci a P. V. per i trasporti a carro, o come tali considerati dalla Amministrazione, sia in arrivo che in partenza, per conto delle Ditte che, in base a regolare contratto, hanno la concessione di poter ricevere e spedire i propri trasporti nella detta stazione.

I trasporti saranno eseguiti senza bisogno di preventiva autorizzazione e con applicazione delle tasse in base alla distanza effettiva di La Spezia Marittima aumentata di km. 5.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » alla nota (9) in calce alla pagina 52, dovrà essere aggiunta la seguente dizioni:

E' inoltre ammessa ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, tanto in arrivo che in partenza, per conto delle Ditte che, in base a regolare contratto, ne abbiano concessione permanente, con applicazione delle tasse in base alla distanza effettiva aumentata di km. 5.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 144

Attivazione servizio diretto con autovetture Fiat fra Biella e Vercelli.

A cominciare del 1° agosto 1933 avrà inizio un servizio diretto fra Biella e Vercelli, senza trasbordo a Santhià, a mezzo autovetture Fiat di proprietà della Ferrovia Santhià-Biella e con personale della Ferrovia stessa.

Ogni vettura-treno dispone di 16 posti di 2ª classe e 32 di 3ª nonchè di uno spazio per il trasporto dei bagagli. Questi treni fanno servizio viaggiatori e bagagli nel tratto Santhià-Vercelli anche nella stazione di S. Germano Vercellese e sono da considerarsi a tutti gli effetti come treni « accelerati leggeri ».

Per la circolazione di tali treni sul tratto Santhià-Vercelli valgono i regolamenti, le prescrizioni e le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato, cui il personale della Ferrovia Santhià-Biella dovrà uniformarsi.

Nei treni in parola, che sul tratto Santhià-Vercelli sono effettuati per conto delle Ferrovie dello Stato, sono ammessi tutti i viaggiatori muniti di biglietti sia di corsa semplice, sia di andata e ritorno, a tariffa intera e a tariffa ridotta tanto in servizio cumulativo con la Ferrovia Santhià-Biella, quanto in servizio interno, comprendenti nell'itinerario tutto o parte del tratto Santhià-Vercelli.

Viaggiatori. — Nulla è innovato per quanto riguarda il servizio cumulativo viaggiatori a tariffa ordinaria o ridotta con la Ferrovia Santhià-Biella e pertanto anche per i trasporti fra stazioni della linea Santhià-Vercelli e quelle della linea Santhià-Biella da effettuarsi coi treni in parola continueranno ad applicarsi i prezzi e le norme in vigore per il servizio interno di ciascuna Amministrazione.

Controlleria ed esazioni suppletive. — Alla controlleria fra Biella e Vercelli provvederà, di massima, ciascuna Amministrazione per il proprio percorso, ma le regolarizzazioni potranno comprendere anche percorsi interessanti in tutto o in parte i tratti Biella-Santhià e Santhià-Vercelli.

Il personale di controlleria della Ferrovia Santhià-Biella potrà scortare i propri treni anche sul tratto Santhià-Vercelli e in mancanza di controllori delle F. S. dovrà, all'occorrenza, effettuare esazioni suppletive interessanti anche il tratto anzidetto.

Per le esazioni suppletive il personale della Ferrovia Santhià-Biella si servirà dei biglietti Mod. Ci-204 simili a quelli in uso sulle F. S., ma contraddistinti colla dicitura « Ferrovia Santhià-Biella » e da una striscia rossa longitudinale.

I viaggiatori provenienti da stazioni della linea Santhià-Biella e diretti oltre Vercelli, od oltre Santhià verso Chivasso o verso Romagnano-Sesia, verranno regolarizzati dal personale della Ferrovia Santhià-Biella per il solo percorso della detta Ferrovia e consegnati per la regolarizzazione dell'ulteriore percorso al personale delle F. S.

Il personale di controlleria delle F. S. oltre i viaggi interessanti il tratto Santhià-Biella potrà effettuare regolarizzazioni riguardanti qualsiasi percorso.

Se la regolarizzazione interessa le due Amministrazioni (F. S. e Ferrovia Santhià-Biella) le tasse e le eventuali penalità dovranno essere stabilite separatamente in base alle tariffe in vigore per ciascuna Amministrazione ed esposte pure separatamente sui biglietti Mod. Ci-204. La sopratassa per la esazione suppletiva, nella misura prevista dall'art. 29 delle Tariffe dello Stato (10 % dell'importo dovuto da ciascun viaggiatore, col minimo di L. 2 ed il massimo di L. 10), dovrà esigersi una sola volta anche nel caso che la esazione suppletiva interessi i percorsi delle due Amministrazioni, e sarà da attribuirsi all'Amministrazione dalla quale dipende l'agente che ha effettuato l'esazione.

Nel caso però che l'esazione riguardi soltanto il percorso dell'una o soltanto il percorso dell'altra delle due Amministrazioni, la sopratassa spetterà all'Amministrazione cui si riferisce il percorso stesso.

Per agevolare il computo delle tasse e sopratasse dovute per esazioni suppletive il personale dei treni potrà servirsi dei prezzi risultanti dagli allegati A, B e C al presente Ordine di Servizio, indicanti per ciascuna Amministrazione i prezzi per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli.

Bagagli. — La registrazione dei trasporti a bagaglio è ammessa con le stesse disposizioni e limitazioni previste per il servizio viaggiatori.

Le tariffe applicabili sono quelle in vigore per ciascuna Amministrazione e per le regolarizzazioni riguardanti i trasporti dei bagagli-presso sono pure da osservarsi le stesse norme stabilite pei trasporti delle persone.

NORME CONTABILI.

Il versamento degli introiti per esazioni suppletive effettuate dal personale della Ferrovia Santhià-Biella verrà eseguito alla biglietteria di Biella, e l'accreditamento delle quote dovute per tali esazioni alle Ferrovie dello Stato, al netto dei premi spettanti al personale che ha accertata l'irregolarità, sarà fatto coi conti mensili della Secondaria che verranno trasmessi al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

La liquidazione di tali premi verrà fatta nella misura e colle modalità stabilite per gli agenti delle Ferrovie dello Stato (art. 66 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » R. D. L. 7 aprile 1925 N. 405).

I biglietti mod. Ci-204 emessi dai controllori delle F. S. per esazioni effettuate sui treni della Ferrovia Santhià-Biella dovranno essere elencati su distinte mod. Ci-244 separate da intestarsi in modo appariscente colla dicitura « Linea Vercelli-Biella » e nella colonna 22 « Corrispondenti eventuali » dovrà essere esposta, quando del caso, la quota relativa al percorso Santhià-Biella, e ciò per facilitare la ripartizione dei prodotti in sede di controllo.

Il versamento degli importi di tali distinte dovrà essere fatto nel modo d'uso presso la stazione di Vercelli che dovrà contrassegnare con asterisco (*) sul mod. Ci-211 le distinte stesse. Coi conti mensili delle F. S. oltre all'accreditamento alla Ferrovia Santhià-Biella degli importi ad essa dovuti per biglietti a serie fissa e facoltativi e per trasporti di bagagli a tariffa intera e ridotta verrà eseguito anche quello delle quote relative alle esazioni suppletive effettuate dagli agenti delle F. S. per il percorso della linea Santhià-Biella.

Distribuito agli agenti delle classi 1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 12. 13, 14 *e* 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 144-1933

Prezzi dei biglietti a tariffa intera da servire per il computo delle tasse e sopratasse dovute per regolarizzazione di viaggio per le sottoindicate relazioni.

Percorrenze da	a (o viceversa)	Km.	Tariffa ordin. a base costante 2 cl	Tariffa ordin. a base costante 3 cl.	Metà prezzo tariffa ordin. base costante 2 cl.	Metà prezzo tariffa ordin. base costante 3 cl.
Vercelli	Santhià	20	7.30	4.70	4.20	2.40
S. Germano Vercellese .	»	6	2.50	1.70	1.50	1.10
» » .	Vercelli	14	5.50	3.20	2.80	1.90

Percorrenze da	a (o viceversa)	Km	Tariffa ordinaria valevole per tutti i treni — Adulti 2 cl	Adulti 3 cl	Ragazzi 2 cl	Ragazzi 3 cl.
Santhià	Biella	30	9.60	6.—	4.80	3.—
»	Brianco	8	2.60	1.60	1.30	0.80
»	Candelo	24	7.70	4.80	3.85	2.40
»	Salussola	12	3.85	2.40	1.95	1.20
»	Sandigliano	21	6.75	4.20	3.40	2.10
»	Vergnasco	17	5.45	3.40	2.75	1.70

ALLEGATO **B** ALL'ORDINE DI SERVIZIO 14[illegible]-1933

Prezzi da riscuotersi pei trasporti viaggiatori a tariffa ridotta in base alle concessioni speciali ed al Regolamento pei trasporti militari per le sottoindicate relazioni.

Percorrenze da o viceversa	a	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenz.		Tariffa ridotta del 30 %		Tariffa ridotta del 70 %	
			2 cl	3 cl	2 cl	3 cl	2 cl	3 cl.
Vercelli	Santhià	20	4.60	2.60	6.00	3.50	2.70	1.90
S. Germano Vercellese	»	6	1.60	1.20	2.10	1.60	1.20	1.10
» »	Vercelli	14	3.—	2.—	4.50	2.70	2.10	1.60

Percorrenze da o viceversa	a	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenz.		Tariffa ridotta del 30 %		Tariffa ridotta del 70 %	
			2 cl	3 cl.	2 cl	3 cl	2 cl	3 cl.
Santhia	Biella	30	4.80	3.00	6.75	4.20	2.90	1.80
»	Brianco	8	1.30	0.80	1.85	1.15	0.80	0.50
»	Candelo	24	3.85	2.40	5.40	3.40	2.35	1.45
»	Salussola	12	1.95	1.20	2.70	1.70	1.20	0.75
»	Sandigliano	21	3.40	2.10	4.75	2.95	2.05	1.30
»	Vergnasco	17	2.75	1.70	3.85	2.40	1.65	1.05

PREZZI DA COMPUTARSI PER I TRASPO
ED A TARIFFA RIDOTTA PER L

VARIE CATEGOR

Bagagli (robe d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) { sciolti - Cani, gatti, scimmie . . . . .
Velocimani . . . . { in casse o gabbie . . . .
Motocicli { senza carrozzino . . . .
Motocicli { con carrozzino (motocarrozzette . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a
Effetti personali (Concessione speciale IX) (1) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A, B, 1 e V ed al Regolamento pei

Percorrenza da	a (o viceversa)	Chilometri	CLASSE I — Prezzi fatti comprendenti tutti gli — per chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80
Vercelli	Santhià	20	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
S. Germano Vercellese	id.	6	5.10	5.10	5.10	5 10	5 10	5.10	5.10	5.10
id.	Vercelli	14	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10

(1) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si applicano i prezzi

(2) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(3) Al prezzo risultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arrotondato ai dieci centesi centesimi cinque. — L'importo così ottenuto deve essere arrotondato come segue:

a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori;
c) se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Tasse minime pel trasporto dei ba

L. 5.10 pei trasporti in base alla tariffa ordinaria e in base
L. 2.80 » » che si effettuano in base al Regolamento

(*) *Concess. Speciale A:* per le cose tassabili a peso i prezzi della classe IX; per le cose
Concess. Speciali B e V: Prezzi delle classi competenti ridotti del 25 %.
Concess. Speciale I: Nei trasporti di ritorno, per le cose ammesse, i prezzi della tariffa per i colombi viaggiatori destinati alle gare di volo, i prezzi della tariffa ordinaria ridotti

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 144-1933

RTI DEI BAGAGLI A TARIFFA ORDINARIA
E RELAZIONI SOTTOINDICATE:

IE DI TRASPORTI

. . . . CLASSE I:
. . . . » II:
. . . . » III:
. . . . » IV:
. . . . » V:
. . . . » VI:
lettiga, Uccelli in gabbia . . . . » VII:
(Concessione speciale X) . . . . » IX:
trasporti militari.

aumenti		Basi di tariffa delle classi								Tariffa ridotta (*)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base al Regolamento pei trasporti militari
90	100	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tnno. (2) (3)	Prezzo per macchina o capo (3)	Prezzo per macchina (3)	Prezzo per macchina (3)	Prezzo p r macchina (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	(2) (3)
5.10	5.10	9.60	19.20	0.32	0.48	0.96	1.20	18.—	5.60	4.790
5.10	5.10	2.88	5.76	0.10	0.14	0.29	0.36	5.40	1.68	1.437
5.10	5.10	6.72	13.44	0.22	0.34	0.67	0.84	12.60	3.92	3.353

della classe I.

mi superiori deve essere applicato l'aumento del 100 per cento e aggiunto l'importo fisso di

gagli (compresi tutti gli aumenti)

a tutte le concessioni speciali.

pei trasporti militari.

tassabili a numero quelli delle classi competenti ridotti del 25%.

ordinaria ridotti del 50 %;

del 25 %.

Percorrenza da	a o viceversa	Chilometri	CLASSE I Prezzi fatti comprendenti tutti gli aumenti e la sopratassa di transito per chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80
Santhià	Biella . . .	30	3.80	3.80	3.80	4.30	5.30	5.80	6.80	7.30
»	Brianco . . .	8	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
»	Candelo . . .	24	3.80	3.80	3.80	3.80	4.30	4.80	5.80	6.30
»	Salussola . .	12	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
»	Sandigliano .	20	3.80	3.80	3.80	3.80	4.30	4.80	5.30	5.80
»	Vergnasco . .	17	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	4.30	4.80

1) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si applicano i prezzi

2) Prezzo per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

3) Al prezzo risultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arrotondato ai dieci cente arrotondato come segue:

a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;

b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi superiori;

c) se superiore a L. 100, alla lira superiore.

4) Oltre al prezzo di trasporto deve essere riscossa la sopratassa di transito di Lire 1.00 preso l'aumento del 400 %.

5) Compresa la sopratassa di transito.

Tasse minime pel trasporto dei bagagli (compre

L 3 80 pei trasporti in base alla tariffa ordinaria e in base

L 2 20 » » che si effettuano in base al Regolamento

(*) Per i trasporti in base alle Concessioni speciali A, B, I e V si applicano per la Fer dente prospetto.

Segue ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 144-1933

		BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI								Tariffa ridotta (*)
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base al Regolamento pei trasporti militari
90	100	Prezzo per tonn. 2) 3) 4)	Prezzo per tonn. 2) 3) 4)	Prezzo per macch. o capo 3) 5)	Prezzo per macch 3) 5)	Prezzo per macch. 3) 5)	Prezzo per macch 3) 5)	Prezzo per tonn. 2) 3) 4)	Prezzo per tonn. 2) 3) 4)	2) 3) 4)
7.80	8.80	14.40	28.80	0.73	0.97	1.69	2.05	37.—	8.40	7.19
3.80	3.80	3.84	7.68	0.38	0.44	0.63	0.73	7.20	2.24	1.92
6.80	7.30	11.52	23.04	0.63	0.83	1.40	1.69	21.60	6.72	5.75
4.30	4.30	5.76	11.52	0.44	0.54	0.83	0.97	10.80	3.36	2.87
6.30	6.80	10.08	20.16	0.59	0.75	1.26	1.51	18.90	5.88	5.03
5.30	5.80	8.16	16.32	0.52	0.66	1.07	1.27	15.30	4.76	4.07

della classe I.

simi superiori, deve essere applicato l'aumento del 400 %. L'importo così ottenuto deve essere

per tonnellata (non compreso l'aumento del 400 %) col minimo di Lire 1.25 per spedizione, com-

si tutti gli aumenti e la sopratassa di transito).

a tutte le concessioni speciali.

pei trasporti militari.

rovia Santhià-Biella le stesse prescrizioni stabilite per i percorsi dello Stato, di cui al prece-

Circolare N. 35

Esportazione delle patate, delle pesche e dei pomidoro. Marchi di commercio.

Si riporta qui di seguito il 1° elenco, comunicato dall'Istituto Nazionale per l'Esportazione, delle Ditte autorizzate ad apporre sugli imballaggi di pesche, di pomidoro e di patate destinati all'esportazione, il loro marchio di commercio, in sostituzione della sede e della denominazione della ditta. (Art. 8 del D. M. 14 marzo 1933, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 14-1933, art. 8 del D. M. 28 febbraio 1933-XI pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 13-1933 e Art. 6 del D. M. 28 febbraio 1933-XI pubblicato nel *Bollettino Ufficiale N.* 13-1933).

N.	Denominazione e sede della Ditta	Descrizione del marchio
1	Luigi Becherucci - Firenze	Doppio circolo contenente una stella ad otto punte, traversato da una fascia con le lettere: L.B.-F., tra due gigli; (autorizzato per le pesche e i pomidoro).
2	Pasquale Martelli - Bologna	Ovale regolare a contorni frastagliati contenente un martello fiancheggiato dalle lettere P., a sinistra, e M., a destra (autorizzato per le pesche e per i pomidoro).
3	Consorzio Agrario Provinciale di Bologna	Circolo contenente la riproduzione della statua di Nettuno sormontante un piedistallo con figure: intorno, seguendo il cerchio, la dicitura: Consorzio Agrario Provinciale di Bologna (autorizzato per le patate, per le pesche e per i pomidoro).

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 145

Circoscrizione dei Reparti Movimento dei Compartimenti di Roma e Napoli.

(Vedi l'Ordine generale N. 14 - *Boll. Uff.* n. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

Visto il R. D. 1. Giugno 1933, N. 707, che apporta modificazioni nella circoscrizione dei Compartimenti di Roma e Napoli, resta stabilito che dalla stessa data il tratto « Formia-Gaeta » già appartenente al 1° Reparto del Compartimento di Napoli, passa a far parte della circoscrizione del 4° Reparto Movimento del Compartimento di Roma.

La circoscrizione dei due Reparti Movimento, resta pertanto fissata come segue:

COMPARTIMENTO	REPARTO		Circoscrizione
	N.	SEDE	
NAPOLI	1	Napoli	Napoli C. - Napoli S. Giovanni Barra; Napoli C. - Napoli Marittima; Napoli C. - Bivio Sperone Nord - Aversa - Caserta (e); Via Gianturco - Napoli P. G. - Villa Literno - Minturno - Formia (e); Bivio Gaeta (e) - Minturno; Villa Literno - Frignano - Gricignano; Frignano - Aversa; Raccordi di Napoli.
ROMA	4	Roma	Ciampino (e) - Terracina; Segni (e) - Velletri; Roma Mandrione (e) - Albano - Campoleone; Roma Mandrione (e) - Campoleone - Nettuno; Campoleone - Formia; Formia - Gaeta.

Ordine di servizio N. 146

Circoscrizione dei Reparti Commerciale e del Traffico dei Compartimenti di Roma e Napoli.

(Vedi Ordine Generale N. 21 1931).

Visto il R. D. 1. Giugno 1933 n. 707 che apporta modificazioni nella circoscrizione dei Compartimenti di Roma e Napoli, resta stabilito che la tratta Formia-Gaeta passi dal 1° Reparto Traffico di Napoli al 2° Reparto Traffico di Roma.

Il 1° Reparto Traffico di Napoli avrà la circoscrizione seguente:

COMPARTIMENTO	REPARTO		Circoscrizione
	N.	SEDE	
NAPOLI	1	Napoli	Napoli - Cassino (e); Bivio Gaeta - Minturno; Formia (e) - Napoli Via Gianturco; Villa Literno - Napoli; Caserta - S. Marcellina; Aversa - Gricignano; Cancello - Torre Annunz. Centr. (e); Napoli - Villa Inglese (cava) (e).

In seguito al passaggio della tratta Formia-Gaeta al Compartimento di Roma, è stata, con l'occasione, riveduta la circoscrizione dei Reparti del Traffico di detto Compartimento che resta stabilita come segue:

COMPARTIMENTO	REPARTO		Circoscrizione
	N.	SEDE	
ROMA	1	Roma	Stazione e Scali di Roma; Roma S. Pietro - Viterbo; Roma Mandrione - Albano - Campoleone (e).

COMPARTIMENTO	REPARTO		Circoscrizione
	N.	SEDE	
ROMA	2	Roma	Roma Trastevere (e) - Grosseto (e); Ponte Galera - Fiumicino; Palo - Ladispoli; Civitavecchia - Capranica (e) - Orte; Viterbo (e) - Attigliano; Roma Tiburtina (e) - Chiusi (e); Roma Mandrione (e) - Formia; Formia - Gaeta; Campoleone - Nettuno; Ciampino (e) - Terracina; Velletri - Segni (e).
	3	Roma	Roma Mandrione (e) - Cassino; Ciampino - Frascati; Roccasecca - Avezzano; Roma Prenestina (e) - Sulmona; Sulmona - Caianello (e).

Ordine di servizio N. 147

Regolamento per lo scambio ed il reciproco uso delle casse mobili in servizio internazionale.

L'Unione Internazionale delle Ferrovie ha recentemente adottato un Regolamento per lo scambio ed il reciproco uso delle « casse mobili » in servizio internazionale.

Per la pratica applicazione di detto regolamento, debbonsi osservare le disposizioni contenute nella *Istruzione* allegata al presente Ordine di Servizio.

Considerato che per lo scambio e la circolazione internazionale delle casse mobili di proprietà ferroviaria è stata adottata una regolamentazione pressochè analoga a quella da tempo in vigore per i copertoni di proprietà ferroviaria, le cui pratiche in confronto con le Amministrazioni ferroviarie estere sono trattate dalla *Sezione Movimento di Bologna* a mezzo del proprio Riparto Copertoni, viene riservata esclusivamente a detta Sezione Movimento anche la trattazione delle analoghe

pratiche inerenti allo scambio ed all'uso delle casse mobili delle ferrovie in servizio internazionale.

Di conseguenza, allo scopo di evitare ogni e qualsiasi inconveniente nella trattazione di tali pratiche, le altre Sezioni Movimento e le Sezioni Commerciali e del Traffico sono tenute a trasmettere immediatamente alla *Sezione Movimento* (*Riparto Copertoni*) di Bologna, per il seguito di competenza, le comunicazioni che eventualmente avessero a ricevere in proposito dalle Ferrovie estere o dalle altre Ferrovie italiane.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 149-1933

Istruzione sull'uso delle casse mobili in servizio internazionale

Definizione delle casse mobili.

Sono considerate « casse mobili » (1), a sensi della presente Istruzione, i recipienti aperti o chiusi destinati al trasporto di merci ammesse dalle tariffe al traffico in casse mobili, se possibile, dal domicilio del mittente a quello del destinatario ed, occorrendo, anche in traffico combinato ferrovia-strada ordinaria, ferrovia-battello, ferrovia-battello-strada ordinaria.

Circa il loro uso nel servizio internazionale, bisogna distinguere le casse mobili di proprietà delle Amministrazioni ferroviarie da quelle di proprietà privata immatricolate nel parco di una Amministrazione ferroviaria, giacchè le prime vanno soggette ad un trattamento diverso da quello riservato alle seconde, come appunto risulta rispettivamente dai seguenti due Capitoli A e B.

(1) Le casse mobili hanno la denominazione di:
Cadres, in lingua francese,
Containers, in lingua inglese,
Behälter, in lingua tedesca.

Circa il trattamento delle casse mobili F. S. della « Società Anonima Italiana Casse Mobili (Containers)-S.I.C.O.N. », di cui al punto 73 della Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie N. 3 del 1° febbraio 1933, debbonsi applicare, all'atto della loro spedizione per l'estero e del loro ritorno dall'estero, le particolari disposizioni di cui al Capo C della presente Istruzione.

A) CASSE MOBILI DI PROPRIETA' DELLE FERROVIE.

§ 1.

Inscrizioni di servizio sulle casse mobili.

Ogni cassa mobile, ammessa in servizio internazionale a sensi della presente Istruzione, porta nel terzo superiore delle due pareti perpendicolari alle longarine di appoggio le seguenti inscrizioni di servizio:

1. la marca di proprietà della ferrovia proprietaria,
2. il numero di servizio,
3. la tara in chilogrammi,
4. la portata in chilogrammi,
5. la capacità in metri cubi,
6. l'indicazione delle merci al cui trasporto essa è destinata, quando trattasi di cassa mobile speciale destinata al trasporto di determinate merci,
7. la quantità e la designazione degli accessori amovibili,
8. il contrassegno [i], indicante che la cassa mobile soddisfa alle condizioni prescritte per l'ammissione allo scambio in servizio internazionale,
9. la menzione: « Da sollevarsi soltanto con catene formanti col piano orizzontale un angolo minimo di 45° ». (Questa indicazione può però talvolta risultare sulle pareti parallele alle longarine d'appoggio).

§ 2.

Consegna ed accettazione delle casse mobili nelle stazioni di transito.

La trasmissione delle casse mobili dall'una all'altra ferrovia a contatto, nelle stazioni di transito internazionali, va fatta nella stessa maniera che per gli attrezzi di carico utilizzati.

Sui documenti di trasmissione va fatta particolare menzione del bollettino di accompagnamento di cui è parola ai §§ 4 e 9.

§ 3.

Condizioni cui debbono soddisfare le casse mobili all'atto del transito.

Le casse mobili cariche presentate al transito, pel passaggio da una ad altra Amministrazione, debbono trovarsi in uno stato di manutenzione che impedisca la perdita o l'avaria della merce caricatavi.

Le casse mobili cariche aventi avarie che presentano dei rischi per la merce caricatavi, possono essere rifiutate. In tal caso la merce va trasbordata, a cura della ferrovia cedente, in un'altra cassa mobile, se disponibile in relazione alla destinazione del trasporto, oppure in un carro.

Le casse mobili vuote di ritorno non possono essere rifiutate, qualunque sia il loro stato di manutenzione.

§ 4.

Bollettino di accompagnamento delle casse mobili estere. Suo carteggio all'entrata in Italia.

Ogni cassa mobile utilizzata per trasporto di merci in servizio internazionale è scortata, a cura della stazione mittente ed indipendentemente dai documenti di trasporto della relativa spedizione, da un «bollettino di accompagnamento» conforme a quello in uso per i copertoni ferroviari utilizzati in servizio internazionale (conforme cioè al nostro mod. M. 150), il quale deve accompagnare la cassa mobile fino a destino ed essere poi usato per la scorta della cassa stessa nel viaggio di ritorno fino alla ferrovia proprietaria.

Tale bollettino di accompagnamento, sul quale sono indicati la marca di proprietà ed il numero della cassa mobile cui si riferisce, è carteggiato con lo stesso foglio di via che ne carteggia la relativa spedizione, sul quale sono perciò egualmente indicati la marca di proprietà ed il numero di servizio della cassa mobile, nonchè il numero del rispettivo bollettino di accompagnamento.

Di conseguenza, i bollettini di accompagnamento scortanti le casse mobili estere utilizzate per trasporti internazionali destinati a nostre stazioni, debbono dai transiti internazionali essere fatti proseguire unitamente ai documenti di trasporto

delle rispettive spedizioni fino alla stazione destinataria, la quale è tenuta a servirsene poi per la scorta delle rispettive casse mobili nel viaggio di ritorno alla ferrovia proprietaria.

Nel caso però di casse mobili ricevute in transito sulle nostre linee per il proseguimento su una ferrovia estera o su altra ferrovia italiana a contatto con la nostra rete, il bollettino di accompagnamento originario scortante egualmente la cassa mobile nel viaggio sulla nostra rete deve, nel primo caso, essere consegnato dalla nostra stazione di transito in uscita dalla rete alla ferrovia estera a contatto per l'ulteriore proseguimento assieme alla rispettiva cassa mobile, nel secondo caso invece deve essere trattenuta dalla nostra stazione di contatto con l'altra ferrovia italiana per servirsene poi, dopo l'avvenuta riconsegna della cassa mobile da parte di quest'ultima, per la scorta della cassa stessa nel viaggio di ritorno alla ferrovia proprietaria.

Carteggio del bollettino di accompagnamento all'entrata delle casse mobili estere in Italia.

Nel caso di trasporto con tassazione da ferrovia a ferrovia, la stazione di transito internazionale, nel compilare i prescritti fogli di via per ogni singola lettera di vettura internazionale, deve praticare sul foglio di via medesimo, dopo la specificazione della merce, l'annotazione « *Merce contenuta nella cassa mobile* (*o nelle casse mobili*) . . . . (*marca di proprietà*) . . . . (*numero o numeri di servizio*) », ed aggiungere poi, nell'apposito spazio distinto con le parole « Altri allegati », l'annotazione « *Bollettino di accompagnamento N.* . . . . *del* . . . . (*data di emissione*) *della stazione di* . . . . (*stazione estera mittente*) ». Per maggiore celerità nelle scritturazioni, tali annotazioni possono essere praticate con apposito timbro ad umido.

Nel caso invece di trasporto in servizio internazionale diretto, la stazione di transito internazionale deve tradurre in italiano anche le voci relative alle casse mobili, e ciò tanto sul bollettino di accompagnamento quanto sul foglio di via originario della relativa spedizione.

Qualora all'atto della consegna dei documenti di trasporto da parte della ferrovia estera a contatto mancassero i bollettini di accompagnamento per le casse mobili utilizzate nei rispettivi trasporti, la stazione di transito internazionale deve subito richiedere agli organi della ferrovia a contatto l'emissione di bollettini suppletori e poi procedere, a seconda del

caso, conformemente all'uno od all'altro dei due precedenti comma.

Queste disposizioni vanno applicate anche nel caso che si tratti di casse mobili estere spedite vuote per prendere carico in una nostra stazione od anche soltanto in transito sulla nostra rete.

§ 5.

Esecuzione del trasporto delle casse mobili cariche in entrata in Italia.

Le casse mobili estere, provenienti cariche dai transiti di confine, debbono essere fatte proseguire, senza indugio, fino alla stazione destinataria della relativa spedizione.

A richiesta dell'avente diritto a disporre della spedizione caricatavi, le dette casse mobili possono, con l'intero carico originario, essere rispedite d'ufficio, per modificazione al contratto di trasporto od in seguito ad istruzioni in caso di impedimento al trasporto od alla riconsegna, a stazione diversa da quella di originaria destinazione oppure possono formare oggetto di nuova spedizione da parte del destinatario dopo lo svincolo della spedizione originaria. In questi casi, il bollettino di accompagnamento deve essere completato con l'indicazione della nuova stazione destinataria e, qualora le casse mobili vengano trasbordate da un carro su un altro, anche del numero del nuovo carro in cui esse vengono trasbordate.

Se più casse mobili, cariche per stazioni destinatarie diverse, sono caricate su uno stesso carro, questo, dopo lo scarico delle casse mobili destinate alle stazioni intermedie od a quelle situate su linee di diramazione, può essere inoltrato, anche con una sola delle rimanenti casse mobili, fino alla stazione destinataria di quest'ultima.

Nel caso però di provenienze dall'estero su un carro estero, questo deve essere scaricato completamente pel pronto ritorno alla ferrovia proprietaria, quando dopo l'anzidetto scarico parziale nelle stazioni intermedie o di diramazione non risulti giustificata la utilizzazione del carro stesso per il trasporto delle rimanenti casse mobili da inoltrarsi a destino e si possa agevolmente provvedere al trasbordo di queste ultime in un carro F. S. per la continuazione del loro trasporto fino a destino.

Nel caso di trasbordo di casse mobili da un carro su un altro, deve indicarsi sul rispettivo bollettino di accompagnamento il numero del nuovo carro sul quale esse vengono trasbordate.

§ 6.

Scritturazioni del movimento delle casse mobili.

Tanto le stazioni di transito internazionali quanto le stazioni interne della rete debbono tenere esatta registrazione del movimento delle casse mobili in arrivo ed in partenza, tanto se in servizio locale quanto se in transito, indicando inoltre per ciascuna cassa mobile anche il carro (marca e numero) su cui ne ha luogo il trasporto in arrivo, partenza o proseguimento.

§ 7.

Scarico delle casse mobili.

Le stazioni destinatarie di trasporti in casse mobili di ferrovie estere, debbono in quanto possibile sollecitare le operazioni di scarico dai carri da parte del destinatario.

Qualora nel terzo giorno dall'arrivo si trovino ancora giacenti casse mobili estere cariche, in dipendenza di mancato svincolo o ritiro oppure per contestazioni con le parti o per qualsiasi altro motivo, la stazione è tenuta a darne immediato avviso telegrafico alla propria Sezione Commerciale e del Traffico, agli effetti della vertenza commerciale, e, con epistolare urgente, alla *Sezione Movimento* (*Riparto Copertoni*) *di Bologna*, agli effetti della circolazione delle casse mobili.

Dopo lo scarico le casse mobili debbono risultare accuratamente spazzate.

§ 8.

Giacenze anormali.

Nei casi in cui le casse mobili estere, tanto cariche che vuote, debbano essere trattenute per interruzione della circolazione od impossibilità di valersi delle navi-traghetto, per rifiuto di ricevimento opposto dalle ferrovie estere a contatto, per ritiro dalla circolazione, a causa di avarie, del carro che le trasporta, le stazioni in cui se ne verifica la giacenza debbono darne subito notizia alla *Sezione Movimento* (*Riparto Copertoni*) *di Bologna*, con apposita lettera indicante la marca di proprietà ed il numero di servizio della cassa mobile trattenuta, la data in cui questa fu trattenuta e per quale causa, la data di cessazione della giacenza e gli estremi del successivo inoltro.

Quando la giacenza sia motivata da ritiro dalla circolazione, per avaria, del carro trasportante le casse mobili, devesi indicare anche la marca di proprietà ed il numero di servizio

del relativo carro, e ciò indipendentemente dall'emissione e dall'invio all'Ufficio Circolazione Veicoli a Roma del prescritto Mod. M. 99 riguardante il carro, giusta il disposto del Capo IV dell'Istruzione sull'uso dei carri delle ferrovie estere, allegata all'Ordine di Servizio N. 200-1929.

§ 9.

Riutilizzazione e ritorno delle casse mobili estere e carteggio del bollettino di accompagnamento originario.

Le casse mobili ricevute in servizio cumulativo internazionale possono, dopo lo scarico in stazione o dopo la restituzione a vuoto da parte del destinatario, essere riutilizzate *soltanto per spedizioni destinate a stazioni della ferrovia proprietaria.* Ne è quindi vietata in modo assoluto la riutilizzazione sia per stazioni intermedie delle nostre linee, sia per stazioni estere anche se situate al di là della rete proprietaria ed anche se il trasporto avesse ad interessare un tratto di linea della ferrovia proprietaria.

Della suddetta facoltà di riutilizzazione delle casse mobili spedite di ritorno a vuoto, possono valersi anche le stazioni intermedie situate sul percorso che le casse mobili debbono seguire nel viaggio di ritorno alla rete proprietaria, sempre però sotto l'osservanza dell'anzidetta limitazione per spedizioni destinate unicamente a stazioni della ferrovia proprietaria delle casse mobili stesse.

Agli effetti della riutilizzazione, le casse mobili destinate al trasporto di determinate merci espressamente indicate su esse, conformemente a quanto detto nel § 1 numero 6, non possono essere riutilizazte pel carico di merci diverse da quelle al cui trasporto sono destinate.

Le casse mobili estere, che non trovano immediata riutilizzazione per stazioni della ferrovia proprietaria nella stessa giornata dello scarico in stazione o della loro restituzione a vuoto da parte del destinatario, debbono essere subito rinviate vuote alla stazione di transito della ferrovia proprietaria, per la stessa via seguita nel viaggio di andata a carico, munendole, sulle due pareti in cui risultano le inscrizioni di servizio, di una etichetta a mano indicante il nome della stazione che ne effettua il rinvio, l'itinerario da seguire ed il nome della stazione di transito della ferrovia proprietaria, cui la cassa mobile viene destinata.

Quando si tratti di rinvio a vuoto di casse mobili pieghevoli o smontabili, deve curarsi che le inscrizioni relative alla

marca di proprietà, al numero di servizio ed alla tara restino visibili anche dopo il ripiegamento o lo smontaggio della cassa mobile.

Le casse mobili di ritorno a vuoto alla ferrovia proprietaria debbono essere assicurate sui carri, a cura della stazione che ne effettua il rinvio, conformemente a quanto prescritto dal punto 11 delle « Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili », pubblicate col Decreto Ministeriale 23 agosto 1932 nel Bollettino Ufficiale N. 5 del 2 febbraio 1933 e nell'anzidetto punto 73 della Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie N. 3 del 1° febbraio 1933.

Sia nel caso di riutilizzazione che nel caso di rinvio a vuoto, le casse mobili estere devono essere scortate, come già detto al § 4, dallo stesso bollettino di accompagnamento col quale sono giunte dall'estero, da carteggiarsi con foglio di via secondo le disposizioni seguenti.

Carteggio del bollettino di accompagnamento al ritorno delle casse mobili estere.

Nel caso di riutilizzazione della cassa mobile, il carteggio del rispettivo bollettino di accompagnamento originario deve aver luogo con lo stesso foglio di via della relativa spedizione, sul quale deve perciò praticarsi, dopo l'indicazione della merce, l'annotazione « *Merce contenuta nella cassa mobile* (*o nelle casse mobili*) . . . . (*marca di proprietà*) . . . . (*numero o numeri di servizio*) » e, nell'apposito spazio distinto con le parole « Altri allegati », l'annotazione « *Bollettino di accompagnamento N.* . . . . *del* . . . . (*data di emissione*) *della stazione di* . . . . (*stazione estera mittente*) ».

Nel caso di rinvio della cassa mobile a vuoto, il relativo bollettino di accompagnamento originario deve essere carteggiato con due esemplari del foglio di via mod. Ci 134 a P. V., uno dei quali scorta detto bollettino fino alla stazione estera destinataria. Sui mod. Ci 134 dev'essere cancellata l'indicazione « Servizio diretto ». Come destinatario e stazione destinataria, tanto sulla sezione di ritorno del bollettino di accompagnamento quanto sul foglio di via, deve indicarsi rispettivamente il « Capo stazione » e la stazione di transito della ferrovia proprietaria, cui la cassa mobile viene destinata.

Detti fogli di via, completati con le indicazioni relative alla marca di proprietà ed al numero di servizio delle casse mobili cui riferisconsi nonchè con l'indicazione del numero,

data e stazione estera mittente del bollettino, debbono essere scritturati nell'ordinario registro internazionale mod. C. 401 delle spedizioni ordinarie.

Qualora per impreviste circostanze, mancassero i bollettini di accompagnamento originari per le casse mobili di ritorno, sia a carico che a vuoto, la stazione che provvede al rinvio deve emettere propri bollettini mod. M. 150, indicandovi come stazione destinataria, a seconda del caso, la stazione destinataria della spedizione effettuata con la cassa mobile di ritorno oppure la stazione di transito della ferrovia proprietaria, cui la cassa mobile vuota viene destinata, e carteggiarli con foglio di via come dianzi detto.

Dell'emissione di detti bollettini suppletori M. 150 devesi informare di volta in volta la *Sezione Movimento (Riparto Copertoni) di Bologna,* citando tutti gli estremi dei bollettini medesimi, nonchè gli estremi delle casse mobili per le quali vennero emessi e quelli del loro inoltro.

Le precedenti disposizioni debbono essere applicate anche dalle stazioni F. S. a contatto con ferrovie italiane concesse, quando abbiano a ricevere da queste ultime casse mobili estere scortate oppur no dai bollettini di accompagnamento originari.

§ 10.

Tassazione delle casse mobili trasportate a vuoto.

Il trasporto delle casse mobili vuote, sia nel viaggio di ritorno alla ferrovia proprietaria che in quello di andata per prendere carico, dà generalmente luogo all'applicazione di una tassa, che va a carico della ferrovia propietaria della cassa mobile, e *per il percorso italiano devonsi sempre applicare le particolari disposizioni ed i prezzi di cui è parola nel punto* 16 *delle suindicate « Condizioni per il trasporto di merci in casse mobili ».*

Di conseguenza, per le casse mobili estere di ritorno a vuoto dalle nostre stazioni, la stazione che ne effettua il rinvio alla ferrovia proprietaria deve esporre in assegnato sui due esemplari del foglio di via emesso per il carteggio del rispettivo bollettino di accompagnamento il prezzo di trasporto a vuoto per il percorso italiano fino alla nostra stazione di transito con la ferrovia estera a contatto ed il nostro transito contabile di confine deve addebitare tale tassa, nei modi d'uso, alla detta ferrovia a contatto, come se si trattasse di una spe-

dizione ordinaria, consegnandole un esemplare del foglio di via.

Se durante il trasporto a vuoto sulla nostra rete la cassa mobile così tassata viene trattenuta da una stazione del percorso per essere riutilizzata conformemente a quanto detto al secondo comma del § 9, la detta stazione deve rettificare sui due esemplari del foglio di via emesso dalla stazione mittente del trasporto a vuoto la tassa di trasporto portatavi originariamente in conto, limitandola al percorso effettivamente fatto a vuoto e, dopo avervi fatta inoltre menzione della avvenuta riutilizzazione della cassa mobile con la indicazione degli estremi della relativa spedizione, deve trasmetterli al nostro transito contabile di confine d'uscita, il quale deve dar debito delle tasse inscrittevi alla ferrovia a contatto, consegnandole un esemplare del foglio di via. Il bollettino di accompagnamento, che deve sempre scortare la cassa mobile, deve seguire il nuovo trasporto a carico; se quest'ultimo viene trattato da ferrovia a ferrovia occorre che il bollettino di accompagnamento venga carteggiato con apposito foglio di via (Ci 134 o Ci 135 a seconda del modo di trasporto della cassa mobile a carico), cancellandovi l'indicazione « Servizio diretto »; se il trasporto viene invece tassato in base ad una tariffa diretta, per il carteggio del bollettino di accompagnamento non occorre apposito foglio di via, bastando per esso le prescritte annotazioni sugli stessi fogli di via emessi per il nuovo trasporto a carico. Di tali riutilizzazioni di casse mobili nel corso di trasporto a vuoto, la stazione che le riutilizza deve darne subito notizia alla *Sezione Movimento* (*Riparto Copertoni*) *di Bologna*, indicando gli estremi di arrivo a vuoto, quelli di proseguimento a carico, nonchè gli estremi della spedizione effettuata con la cassa mobile.

Nel caso di casse mobili in transito a vuoto sulla nostra rete, il nostro transito contabile all'entrata deve accettare il debito, nei modi d'uso, delle eventuali tasse di trasporto a vuoto esposte in assegnato sul foglio di via che ne carteggia il bollettino di accompagnamento, aggiungendo poi sul detto foglio di via la tassa di trasporto a vuoto afferente al percorso italiano; il nostro transito contabile all'uscita deve poi addebitare alla ferrovia estera a contatto il totale delle tasse esposte in assegnato sul foglio di via medesimo. Per il percorso italiano il nostro transito contabile di confine d'entrata deve emettere un foglio di via mod. Ci 127, sul quale deve riportare le tasse relative al percorso anteriore esposte sul foglio

di via originario che carteggia la cassa mobile, aggiungendovi, come dianzi detto, la tassa afferente al percorso italiano.

Nel caso invece di casse mobili ricevute vuote per l'invio a prendere carico in una nostra stazione, il transito contabile all'entrata deve egualmente accettare l'addebito, come sopra detto, delle tasse precedentemente applicate dalle ferrovie estere ed aggiungere sul foglio di via la tassa di trasporto a vuoto pel percorso italiano; la stazione destinataria deve poi, a sua volta, prendere a debito, nei modi d'uso, il complesso delle tasse di trasporto a vuoto esposte in assegnato sul foglio di via, come se si trattasse di un trasporto ordinario, pareggiandosi del debito assunto mediante rivalsa sulla stazione estera mittente della spedizione della cassa mobile vuota e praticando sul foglio di via di detta rivalsa l'annotazione seguente: « *Tasse di trasporto a vuoto della cassa mobile . . . . (marca di proprietà) . . . . (numero di servizio) oggetto della spedizione a . . . . V. n. . . . . del . . . .* ».

§ 11.

Carri da utilizzarsi per il carico delle casse mobili estere di ritorno.

Per il carico delle casse mobili estere di ritorno sia a carico che a vuoto, debbono utilizzarsi adatti carri della ferrovia cui le casse mobili appartengono ed, in mancanza, carri di ferrovie che, nel loro ritorno a vuoto, debbono percorrere la stessa via che deve essere seguita dalle casse mobili.

Soltanto quando manchi la possibilità di provvedere come sopra detto, si useranno adatti carri F. S.

§ 12.

Avarie e riparazioni delle casse mobili.

Di regola, le riparazioni alla casse mobili avariate debbono essere eseguite dalla ferrovia proprietaria.

Il nostro personale deve perciò eseguire alle casse mobili estere *soltanto* le piccole riparazioni correnti, quando la cassa mobile possa essere resa utilizzabile con una operazione di poca importanza. Nulla però deve essere mutato nel tipo costruttivo della cassa mobile.

Se una cassa mobile è talmente avariata da non poter continuare il suo viaggio a carico senza rischio per la merce

caricatavi, questa deve essere trasbordata in un'altra cassa mobile, se disponibile, oppure in un carro.

Le casse mobili che, per avaria, non possono essere riutilizzate, debbono essere munite, nelle due pareti perpendicolari alle longarine di appoggio, di una etichetta azzurra, Mod. TV. 67 *a*, conforme al Modello K del R. I. V. e quindi subito rinviate vuote alla ferrovia proprietaria, come detto al § 9.

Se una cassa mobile viene restituita avariata dalla parte o da ferrovia italiana concessa, la stazione che la riceve deve subito fare precisa menzione delle avarie sul rispettivo bollettino di accompagnamento, prima di provvedere al rinvio alla ferrovia proprietaria, e di tali avarie deve compilare il bollettino di accertamento Ch. 111 ritirandovi firma, a seconda del caso, dalla parte o dal rappresentante della ferovia concessa. Questo bollettino di accertamento deve poi essere subito inviato alla *Sezione Movimento* (*Riparto Copertoni*) *di Bologna* con l'indicazione degli estremi di ricevimento e di successivo inoltro della cassa mobile.

B) CASSE MOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA.

§ 13.

Le casse mobili di proprietà privata sono quelle che, oltre le inscrizioni indicate al § 1, per le casse mobili delle ferrovie, portano lo speciale contrassegno | P | a seguito del numero di servizio. Esse possono inoltre portare l'indicazione del nome o della ragione sociale del proprietario.

Per quanto concerne il trattamento ed il trasporto delle casse mobili private estere, sia a carico che a vuoto, vanno applicate le disposizioni della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.) e pertanto esse debbono essere accettate al trasporto soltanto quando sono presentate dalle parti con la prescritta lettera di vettura internazionale, senza quindi bisogno dello speciale bollettino di accompagnamento prescritto unicamente per le casse mobili di proprietà delle ferrovie.

C) TRATTAMENTO CASSE MOBILI F. S. IN PARTENZA OD IN RITORNO DALL'ESTERO.

§ 14.

Ogni cassa mobile F. S. spedita in servizio internazionale deve, analogamente a quanto detto nel § 4, essere scortata dall'apposito bollettino di accompagnamento mod. M. 150 da

emettersi a cura della stazione mittente, seguendo per la sua emissione e scritturazione sui fogli di via le medesime disposizioni prescritte dal Capo XVII - Art. 76 e 77 - delle « Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carro e degli attrezzi di carico » per gli stessi bollettini M. 150 da emettersi a scorta dei copertoni F. S. in servizio cumulativo internazionale.

Per le casse mobili F. S. di ritorno dall'estero vuote oppure cariche, le stazioni di transito debbono, nei riguardi del trattamento dei nostri bollettini originari M. 150 che le scortano in ritorno, provvedere rispettivamente a sensi delle disposizioni stabilite dagli articoli 79 e 81 delle anzidette Norme per i copertoni F. S. di ritorno dall'estero rispettivamente sciolti oppure utilizzati.

Le casse mobili F. S. di ritorno vuote dall'estero, le quali sono destinate alla nostra stazione di transito, debbono da questa essere sollecitamente rispedite all'indirizzo della S. I. C. O. N. nella stazione di residenza risultante inscritta sulla cassa mobile, gravandola come spesa anticipata della tassa di trasporto a vuoto eventualmente gravata dalle ferrovie estere e della quale il rispettivo transito contabile si è addebitata in confronto della ferrovia estera a contatto, conforme a quanto detto nel § 10.

Le stazioni di residenza delle casse mobili F. S., cui giungono le casse mobili di ritorno vuote dall'estero nelle suddette condizioni, debbono addebitarsi nei modi d'uso della spesa anticipata rappresentante le tasse di trasporto a vuoto sul percorso estero e pareggiarsene con emissione di apposito Modulo C[1] 484 intestato alla S.I.C.O.N. e da inviarsi, come di consueto unitamente alla contabilità, al Controllo Merci Interno ed Internazionale di Torino.

Quest'ultimo provvede mensilmente alla compilazione del Conto a debito della S. I. C. O. N., applicando il consueto aumento del 2 % a titolo di maggiori spese di amministrazione.

Ordine di servizio N. 148

Biglietti di abbonamento speciali.

Con Decreto interministeriale N. 2424 del 3 maggio 1933 è stato pubblicato il nuovo elenco degli itinerari dei biglietti di abbonamento speciali, comprendente oltre le attuali serie dalla I alla XVI, nuovi itinerari ai quali sono stati assegnati i numeri di serie dal XVII al XXXV.

Allegati al presente O. S., si pubblicano: il nuovo testo dell'Allegato 6-A alle « Tariffe e Condizioni per il trasporto delle persone » che annulla e sostituisce quello attuale, nonchè l'elenco Allegati A e B dei prezzi fatti dei biglietti di abbonamento speciali, dalla serie I alla XXXV valevoli tanto per un solo itinerario quanto per due itinerari abbinati.

Il nuovo allegato 6-A e le nuove serie andranno in vigore a partire dal 15 agosto 1933-XI.

Con l'occasione si indicano negli allegati C-D ed E al presente ordine di servizio le stazioni ed agenzie che, alla data anzidetta, risultano fornite di biglietti d'abbonamento in genere, di carte d'autorizzazione, di biglietti di libera circolazione di cui l'O. S. n. 33/1932 nonchè delle relative tessere di riconoscimento.

Detti allegati annullano e sostituiscono dalla ripetuta data quelli dell'O. S. n. 103/1930.

NORME CONTABILI.

Per gli abbonamenti speciali a serie abbinate, si dovranno usare gli stessi tipi di biglietti attualmente in vigore per quelli speciali a serie unica, ingommando sullo spazio all'uopo destinato, le due cartine sovrapposte dalla parte ove risulta l'indicazione dei prezzi, ed applicando sulla distinta dei prezzi stessi, rimasta visibile, apposito listino che le stazioni riceveranno in distribuzione e sul quale saranno da indicare i prezzi dell'abbonamento richiesto.

S'intende che sulla copertina del biglietto dovrà risultare l'indicazione delle due serie tanto a penna nell'apposita sede, quanto a perforazione.

Per tutto ciò che concerne le altre modalità pel rilascio e la contabilizzazione dei biglietti speciali a serie abbinate nonchè l'invio dei medesimi ad altre stazioni ed agenzie che ne sono sfornite, valgono le stesse disposizioni attualmente in

vigore per gli abbonamenti speciali a serie unica, contenuti nell'art. 26 delle « Norme per il servizio della gestione viaggiatori e opportunamente integrate da quelle previste dal punto 326 della R. C. F. n. 13/1928, dall'O. S. n. 103/1930 e n. 88/1931.

Le stazioni ed agenzie interessate riceveranno in tempo utile, dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, le cartine contenenti i grafici, itinerari e prezzi delle nuove serie di abbonamenti speciali.

Ordine di servizio N. 149

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Piacenza-Bologna.

Dalle ore 0 del 10 agosto c. a. sarà attivato sulla linea Piacenza-Bologna il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » approvate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1452 in data 13 Gennaio 1931 e portato a conoscenza del personale interessato con Ordine di Servizio N. 36 - 1931.

La linea in parola costituisce la II Sezione dell'impianto di Bologna.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è comune a quello delle altre Sezioni ed è situato in un locale della stazione di Bologna Centrale; dovrà essere considerato come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo del 1° Riparto Movimento; amministrativamente il personale dipendente dal Capo stazione titolare di Bologna Centrale.

L'Ufficio del Dirigente Centrale, a mezzo telefono selettivo, corrisponde con i seguenti posti, tutti provvisti di telefoni « Western » con chiamata per ciascuno indipendente:

II^a SEZIONE.

Bologna Centr. Ufficio Dirigenti F. V.
» » Cabina A
» » Cabina B
» » Capo Personale Viaggiante
» » Deposito Locomotive
» » Deposito Locomotive

Bologna Centr. Scalo Marittimo (eventuale).
Bologna Arcoveggio
Bologna Smistamento
Bivio Reno (temporaneo)
Bivio Santa Viola
Bivio Lavino
Lavino
Anzola Posto Blocco 6
Samoggia
Castelfranco
Modena Dirigenti
» Scalo
Rubiera
Villa Masone
Reggio Emilia Dirigenti
» » Cabina B
Villa Cadè
S. Ilario d'Enza
Parma Dirigenti
» Scalo B (Casello 88)
» Bivio Spezia
» Capo Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
Fornovo (Antenna)
Posto Blocco N. 30
Ponte Taro
Castelguelfo
Posto Blocco N. 33
Parola
Fidenza Dirigenti
» Cabina A
» Cabina B
Alseno
Fiorenzuola
Cadeo
Pontenure
Posto di Blocco N. 44
Piacenza Dirigenti
» Posto 3
» Scalo A
» Scalo B
» Capo Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Allacciam. Circ. D. C. Milano

Il tratto Parma-Fornovo funzionerà come antenna.

Con il sistema di esercizio con D. C. devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee ad esercizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite « Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale ».

Distribuito agli Agenti delle Classi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 del Compartimento di Bologna.

Ordine di servizio N. 150

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e lo scalo marittimo di Zara, per il transito di Ancona.

I punti « Concessioni speciali » e « Regolamento trasporti militari », indicati nell'Allegato C all'Ordine di Servizio N. 237/1932, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Concessioni speciali. (1).

Applicabili in servizio cumulativo le sole Concessioni speciali sottoindicate:

Concessione A — (trasporti per conto della Real Casa);

id. *B* — (trasporti per conto dello Stato) *limitatamente ai trasporti a pagamento diretto;*

id. *V^a* — (Croce Rossa Italiana);

id. *IX^a* — (Compagnie teatrali ed assimilate).

Ai trasporti effettuati sotto il regime delle dette concessioni devono essere applicati — per il percorso marittimo — i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore sul percorso stesso, con la riduzione del 30%.

Tale riduzione non è applicabile alla tassa di trasbordo.

Regolamento Trasporti Militari. (1).

---

(1) Tanto per i trasporti eseguiti in base alle concessioni speciali, quanto per quelli militari valgono le esclusioni previste per i trasporti ordinari delle merci elencate a pag. 308 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza ».

Applicabile in servizio cumulativo, *limitatamente ai trasporti a pagamento diretto.*

Ai detti trasporti devono essere applicati — per il percorso marittimo — i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore sul percorso stesso, con la riduzione del 30%. Tale riduzione non è applicabile alla tassa di trasbordo.

Ordine di servizio N. 151

Estensione del servizio merci nella fermata di Candia Canavese.

Dal giorno 1. Agosto 1933 la fermata di Candia Canavese, della linea Chiavasso-Prè S. Didier, verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 25 della parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1. aprile 1929, di contro al nome di Candia Canavese, nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione P (b).

Nella prefazione generale all'Orario Generale di Servizio edizione 1931, parte 1ª, a pag. 9 di contro ad nome di Candia Canavese l'indicazione G dovrà essere modificata in « LP ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Comunicato:

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

(Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 n. 187, dalla legge 22 dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 agosto 1930 n. 1314.)

Dopo la comunicazione fatta nel Bollettino n. 17 del 27 aprile 1933 la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 giugno 1933, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di Buonuscita – ad agenti		Indennità di Buonuscita – a famiglie		Sussidi temporanei ad orfani		Assegni alimentari vitalizi		Rimborsi di trattenute ad agenti		Assegni finali di L. 500 ciasc. ad orfani		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° aprile 1933 a tutto il 30 giugno 1933	890	3.778.729 67	155	518.185 05	212	152.526 —	20	26.050 —	—	—	588	291.500 —	66	49.387 50
Aggiungendo quelle approvate dal 1° luglio 1932 al 30 marzo 1933	4139	18.639.170 73	455	1.513.543 60	638	435.944 —	67	93.750 —	—	—	1253	626.500 —	185	138.045 82
Si ha un totale nell'esercizio 1932-33:	5029	22.417.900 40	610	2.031.728 65	850	588.470 —	87	119.8[illegible]0 —	—	—	1836	918.000	248	187.388 32

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato, dopo il 31 marzo 1933-XI le seguenti concessioni:

1° — SUSSIDI TEMPORANEI

1. — *Concetta, Francesco, Antonio, Gaetano*, figli dell'ex Manovratore *Passaro* Pietro Paolo (170844): L. 816 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

2. — *Giuseppa, Aniello, Antonietta, Luigi, Giuditta* e *Ferdinando*, figli del Manovale *Soldano* Ferdinando (172562): L. 1008 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

3. — *Osana, Carlo*, e *Alfonso*, figli dell'ex Operaio di 2ª classe *Magni* Armando (159367): L. 720 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

2° — ASSEGNI ALIMENTARI

a) *A congiunti di ex agenti*

1. — *Leoni* Diomira, sorella del defunto Ispettore di 1ª classe *Leoni* Giuseppe (21348): L. 1500 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935;

2. — *Posta* Carolina, sorella della defunta Scrivana *Posta* Giuseppina (175140) L. 1200 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

3. — *Leoni Emilia*, Vedova *Del Vecchio*, madre del defunto Manovale *Del Vecchio* Alessandro (203432): L. 1200 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

4. *Venti* Venera, Vedova dell'Operaio di 2ª classe *Famuso* Carmelo (A.N.S.) L. 1200 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1935;

5. — *Domestici* Maria Emma in *Simone*, madre del defunto Applicato *Simone* Mario (232266): L. 1500 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934;

6. — *Graziano Amalia*, e *Maria Carolina*, sorelle del defuto Capo Deposito di 3° grado *Graziano* Emilio (65628): lire 1950 annue con decorrenza 1° gennaio 1933 e fino al 31 dicembre 1934.

b) *Ex Agenti*:

1. — *Carta* Pietro, ex Sotto Capo (189788): L. 1500 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

b) RICOVERO DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

1. — *Raimondo*, orfano del Cantoniere *Meloni* Raimondo (1900612).

2. — *Cesare*, orfano dell'Operaio di 1ª classe *Fabbri* Fosco (225195);

3. — *Michele*, orfano del Manovale *Notari* Alfonso (262506);

4. — *Ciro*, orfano del Manovale *Marinelli* Pasquale (174118);

5. — *Adolfo*, *orfano* del Macchinista *T. M. Pizzuti* Oreste (178446);

6. — *Silvia*, orfana del Manovale *Toniotti* Costantino (277777);

7. — Ernesto, orfano del Segretario Zangari Roberto (159296);

8. — *Ciro* orfano del Manovale *Geografo* Francesco (266870);

9. — *Stefano*, orfano del Cantoniere *Amato Pietro* (283500);

10. — *Alessandro*, orfano del Deviatore *Rubino* Francesco Paolo (153997);

11. — *Paolina*, orfana del Manovale *Lambroni* Lorenzo (19059);

12. — *Geremia*, orfano del Manovale Manovratore *De Luca* Modestino (205383);

13. — *Goffredo*, orfano del Capostazione di 3ª classe *Caroselli* Marcello (194657);

14. — *Mario*, orfano del Cantoniere *Antonelli Angelo* (206696);

15. — *Luigi*, orfano dell'Operaio di 1ª classe *Carretti* Aldo (256479);

16. — *Vittorio*, orfano dell'Assistente Capo *M. M. Bruscaini* Vittorio (118211);

17. — *Vincenzo*, orfano dell'Operaio di 1ª classe *Santucci* Salvatore (31168);

18. — *Dante*, orfano del Frenatore *Giacola* Luigi (211891);

19. — *Pasquale*, orfano del Frenatore *Giannatiempo* Vincenzo (241351);

20. — *Antonietta*, orfana dell'Assistente Capo *M. M.* Guido Francesco (170948);

21. — *Licia*, orfana del Fuochista Signori Onorio (274361);

22. — *Federico*, orfano del Fuochista *Contessa* Socrate (235314);

23. — *Lamberto*, orfano del Frenatore *Castorani* Giuseppe (216580);

24. — *Luigi*, orfano del Cantoniere *Salviato* Guido (212048);

25. — *Antonietta*, orfana dell'Operaio di 1ª classe *Meschi* Giuseppe (231799);

26. — *Caterina*, orfana del Fuochista *Collura* Sebastino (262573);

27. — *Flora*, orfana del Manuale *Serocaro* Vittorio (258273);

28. — *Spartaco*, orfano del Capostazione di 3° grado *Roberto* Giuseppe (62269);

29. — *Mario*, orfano del Manovale *Degli Innocenti* Bellisario (281779);

30. — *Luigi*, orfano del Cantoniere *De Antoni* Angelo (218536);

31. — *Ida*, orfana dell'Operaio di 1ª classe *Paolini* Nicola (227125);

32. — *Corrado*, orfano dell'Inserviente *Solfato* Vito (232544).

b) RICOVERO DI FIGLI DI AGENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

1. — *Carlo* e *Maria*, figli del Manovale *Condemi* Silvestro (277722);

2. — *Desiderio* e *Eria*, figli del Manovale *Mori* Ellenico (201866).

c) RICOVERO DI FIGLI DI AGENTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IN SPECIALI LUOGHI DI CURA.

a) *Emilio*, figlio del Fuochista *Suardi* Germinal (251770).

SUSSIDI STRAORDINARI.

Giusta l'articolo 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame le istanze pervenute da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato, in casi riconosciuti di gravie ed eccezionale bisogno N. 205 sussidi straordinari per complessive L. 22.800.

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'articolo 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti patroni, ai quali venne affidata l'assistenza degli or-

fani ricoverati a cura dell'Opera stessa in Istituti di educazione e di istruzione.

a) *A Poggibonsi*. — Signor *Carrara* Pilade Capostazione di 1ª classe.

EROGAZIONE DA PARTE DEL COMITATO PER ONORANZE AI FERROVIERI CADUTI IN GUERRA.

Etrazione di *dodici* assegni di L. 500 ciascuno fra gli orfani di agenti morti in guerra o per causa della guerra, che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età tra il 1° Luglio 1932 ed il 30 Giugno 1933.

A seguito della Comunicazione fatta nel Bollettino N. 31 del 4 Agosto 1932 Anno X. si porta a conoscenza del personale che giusta deliberazione 12 marzo 1925, con la quale l'Opera di Previdenza si assunse l'incarico di provvedere alla erogazione del Capitale nominale di L. 35.000, donato dal Comitato per le onoranze ai ferrovieri caduti in guerra, a favore degli orfani degli agenti stabili ed in prova delle Ferrovie dello Stato morti in guerra o per causa della guerra, il Comitato dell'Opera stessa secondo il piano finanziario all'uopo predisposto ha fatto luogo alla estrazione di *dodici* assegni di lire 500 ciascuno da assegnare a 12 degli orfani che abbiano compiuto o compiano il 18° anno di età tra il 1° Luglio 1932 ed il 30 Giugno 1933.

Gli orfani che si trovavano nelle condizioni di poter concorrere alla estrazione in parola erano i seguenti:

1. — *Adami* Secondiano nato il 23-10-1914.
2. — *Albera* Elisabetta nata il 4-9-1914.
3. — *Andreoli* Domenico nato il 12-5-1915
4. — *Baseggio* Roberto nato il 16-5-1915.
5. — *Bischeri* Evelina nata il 6-8-1914.
6. — *Cadici* Giuseppina nata il 27-7-1914.
7. — *Calderan* Elena nata il 30-3-1915.
8. — *Capezzone* Lucia nata il 31-5-1915.
9. — *Cisternino* Roberto nato il 18-1-1915.
10. — *Colnaghi* Mario nato il 9-8-1914.
11. — *Costantini* Luigi nato il 21-12-1914.
12. — *Crescentini* Ines nata il 30-9-1914.
13. — *Enrietti* Francesco nato il 23-9-1914.
14. — *Fasso* Domenico nato il 24-9-1914.
15. — *Frusconi* Battista nato il 6-7-1914.
16. — *Casotto* Gianclemente nato il 22-2-1915.
17. — *Giri* Petronilla nata il 6-2-1915
18. — *Lanzi* Giuseppina nata il 6-11 1914.
19. — *Malerba* Vincenzo nato il 4-3 1915

20. — *Lelio* Umberto nato il 4-4-1915.
21. — *Novasio* Mario nato il 13-5-1915.
22. — *Pacciarelli* Valentina nata il 7-8-1914.
23. — *Pergoli* Pietro nato il 26-1-1915.
24. — *Piumi* Esterina nata il 23-2-1915.
25. — *Pozanelli* Ada nata il 29-10-1914.
26. — *Rizzo* Paolo nato il 5-2-1915.
27. — *Rulli* Nada nata il 2-2-1915.
28. — *Salinas* Adelma nata il 15-8-1914.
29. — *Schicchio* Giovanni nato il 5-4-1915.
30. — *Siligato* Antonino nato il 14-9-1914.
31. — *Sordi* Carla Maria nata il giorno 8-8-1914.
32. — *Spaziani* Nella nata il 31-10-1914.
33. — *Surdo* Concetta nata il 18-4-1915.
34. — *Toscano* Luca nato il 25-10-1914.
35. — *Vandini* Francesco nato il 2-9-1914.
36. — *Vanin* Giuseppina nata il 9-2-1915.
37. — *Verdini* Gemma nata il 4-3-1915.
38. — *Vignali* Giovanna nata il 25-8-1914.

L'ESTRAZIONE FAVORI' I SEGUENTI:

1. — *Adami* Secondiano.
2. — *Bischeri* Evelina.
3. — *Cacici* Giuseppina.
4. — *Calderan* Elena.
5. — *Capezzone* Lucia.
6. — *Colnaghi* Mario.
7. — *Costantini* Luigi.
8. — *Lanzi* Giuseppina.
9. — *Lelio* Umberto.
10. — *Rizzo Paolo.*
11. — *Schicchio* Giovanni.
12. — *Vandini* Francesco.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 26-1933. — Ordine di Servizio n. 129.

« Variazioni al testo della Nomenclatura dei conti ».

Pag. 53. All'annotazione dei partitari 591 e 592 dopo la parola « complementari » devesi aggiungere « e patrimoniali ».

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 152

Circoscrizione dei Reparti della Sezione Lavori di Trieste.

(Vedi Ordine di servizio N. 232-1932).

A datare dal 1° settembre 1933 la circoscrizione dei Reparti della Sezione Lavori di Trieste viene stabilita come segue:

SEZIONE	REPARTO			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
1° Gruppo di Reparti (Sede del capo gruppo: Trieste).				
TRIESTE	1	Trieste	Trieste Uff. Sezione	Trieste C. (i) - Trieste C. M. (i); Trieste C. M. (e) - Trieste Sm. - Trieste S. Sabba - Trieste Zaule.
	2	Opicina	Id.	S. Pietro del C. (e) - Prosecco (e); Trieste C.M. (e) - Prevacina (e); Divaccia S. C. (e) - Erpelle Cosina (e); Raccordo Villa Opicina - Opicina C.
	3	Fiume	Fiume	Confine Jugoslavo - Postumia G. - S. Pietro del Carso (i) - Fiume - Confine Jugoslavo.
	4	Pola	Trieste Uff. Sezione	Trieste C. M. (e) - Erpelle Cosina (i) - Pola (i); Canfanaro (e) - Rovigno d'Istria (i).
	5	Parenzo	Id.	Zaule Val Rosandra (e) - Parenzo (i).
2 Gruppo di Reparti (Sede del capo gruppo: Trieste).				
TRIESTE	6	Gorizia C.	Trieste Uff. Sezione	Udine (e) - Gorizia C. (i); Gorizia C.le (e) - Bivio d'Aurisina (e); Bivio d'Aurisina (i) - Bivio Galleria; Trieste C.le (e) - Prosecco (i); Bivio d'Aurisina - Bivio Viadotto; Diramazione al Porto Rosega.

SEZIONE	REPARTO			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
TRIESTE	7	Portogruaro	Trieste Uff. Sezione	Portogruaro (i) - Bivio S. Polo (i); S. Giorgio di Nogaro (e) - Udine (e); Cervignano (e) - Pontile per Grado (i); Cervignano (e) - Palmanova (e); Diramazione al Porto Nogaro.
	8	Udine	Udine	Udine (i) - Confine Austriaco; Tarvisio C. (e) - Confine Jugoslavo;
	9	Piedicolle	Trieste Uff. Sezione	Prevacina (i) - Piedicolle (i) - Confine Jugoslavo; Gorizia C. (e) - Valvolciana (e); Raccordo Gorizia S. M. (e) - Gorizia M. S. (e); Prevacina (e) - Aidussina (i).

Ordine di servizio N. 153

Circoscrizione dei reparti della Sezione Lavori di Firenze.

(Vedi Ordine di servizio N. 1 - 1933).

A datare dal 1° agosto 1933 la circoscrizione dei sottosegnati reparti della Sezione Lavori di Firenze viene stabilita come appresso:

SEZIONE	REPARTO			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
FIRENZE		. . . . *Omissis*		
	7	Siena	Siena	Chiusi (e) - Rapolano (e); Bivio Madonnina Rossa (i) - Empoli (e);
	8	**Monte Amiata**	»	Bivio Madonnina Rossa (e) - Rapolano (i); Montepescali (e) - Asciano (e).
		. . . . *Omissis*		

Ordine di servizio N. 154

Modificazioni e aggiunte nelle pubblicazioni di servizio.

In dipendenza del R. D. 1° giugno 1933 N. 707, la stazione di Formia ed il tronco di linea Formia-Gaeta, quest'ultima stazione compresa, sono passate a far parte del Compartimento di Roma.

Nelle sottoindicate pubblicazioni di servizio si dovranno pertanto apportare le seguenti modificazioni:

Parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » Edizione 1° aprile 1929:

— a pag. 8, alle linee del Compartimento di Napoli: la indicazione Sparanise-Gaeta dovrà essere modificata in « Sparanise-Formia (esclusa); la indicazione Formia-Napoli (direttissima Roma-Napoli) dovrà essere modificata in « Formia (esclusa)-Napoli (direttissima Roma-Napoli) ».

— a pag. 9, alle linee del Compartimento di Roma, la indicazione Roma-Campo Leone-Formia (esclusa) dovrà essere modificata in « Roma-Campo Leone-Formia »; aggiungere poi la linea « Formia-Gaeta ».

— alle pagine 43 e 45, rispettivamente di contro ai nomi di Formia e Gaeta, nella colonna 3, modificare la indicazione del Compartimento di Napoli in « Roma ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 155

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Taranto-Brindisi.

Dalle ore zero del 24 agosto 1933 anno XI sarà attivato sulla linea Taranto Brindisi il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

L'ufficio del dirigente unico ha sede nella stazione di Taranto ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Taranto {
Capo riparto movimento
Ufficio dirigente movimento
Capo personale viaggiante
Capo deposito locomotive

Nasisi
P. L. Km. 6+256
C. C. Km. 9+285 (Eventuale)
P. L. Km. 11+200

Monteiasi Montemesola

P. L. Km. 16+609

Grottaglie
C. C. Km. 20+201 (Eventuale)
P. L. Km. 23+277

S. Barbato (Villa Castelli)
C. C. Km. 26+311 (Eventuale)
C. C. Km. 29+361 (Eventuale)
C. C. Km. 31+618 (Eventuale)
Francavilla Fontana
C. C. Km. 36+049 (Eventuale)

Oria
C. C. Km. 41+890 (Eventuale)
P. L. Km. 45+021
P. L. Km. 45+829

Latiano
C. C. Km. 50+383 (Eventuale)

Mesagne
C. C. Km. 57+743 (Eventuale)
C. C. Km. 61+155 (Eventuale)
C. C. Km. 63+507 (Eventuale)
C. C. Km. 756+163 (Eventuale)
P. L. Km. 758+010
P. L. Km. 758+716
Brindisi (dirigenti)

Le stazioni di Taranto, Nasisi, Francavilla Fontana e Brindisi continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno, invece, rette normalmente da assuntori e da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » edizione 1928-XI (aggiornata secondo l'ordine di servizio N. 24/1930-VIII), nonchè dalle norme particolari di cui la circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonchè dalle modificazioni cui gli ordini di servizio N. 49/1931-IX e N. 80/1932-X.

Conserveranno però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Bari.*

Ordine di servizio N. 156

Chiusura all'esercizio della fermata di "Sorgenti Albule".

In relazione al Decreto 4 luglio 1933 N. 101 del Ministro delle comunicazioni, la fermata estiva di « Sorgenti Albule », della linea Roma-Sulmona, è stata definitivamente chiusa all'esercizio.

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, edizione 1° aprile 1929, nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » — edizione novembre 1931 — e nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà depennare il nome di « Sorgenti Albule » e le relative indicazioni.

Analoghe modificazioni saranno da apportare alle altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di « Sorgenti Albule ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 157

Cambiamento di nome della stazione di Frosinone-Alatri-Fiuggi.

La stazione di Frosinone - Alatri - Fiuggi, della linea Roma - Cassino - Napoli, ha assunto la nuova denominazione di Frosinone - Fiuggi.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a serie fissa, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero la nuova fornitura entro il mese di agosto 1933 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Frosinone - Fiuggi ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi **3, 5, 7, 8, 9** *e* **15.**

Ordine di servizio N. 158

Servizio cumulativo ferroviario marittimo con la linea di navigazione fra il continente e le isole partenopee, esercitata della Società Partenopea anonima di Navigazione.

(Vedi Ordine di servizio N. 67 - 1932).

Con effetto dal 15 agosto 1933 vengono apportate le seguenti modificazioni alle tariffe riguardanti il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con le Isole Partenopee:

Nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924), alle pagine 311 ter e 311 quater, le tasse di trasbordo e diritti d'imbarco e sbarco, indicati in L. 3,60 al quintale, devono essere modificati in L. 5,40.

A pag. 311 ter, alla voce « Barili vuoti » aggiungere: (fino a 50 litri) e alla voce « Botti vuote » aggiungere: (di capacità oltre i 50 litri).

Nell'avvertenza, a pag. 311 quater, di seguito alla dicitura: « L'importo minimo del nolo marittimo per ogni spedizione è di L. 4 », aggiungere: « e quello minimo per tasse di trasbordo e diritti d'imbarco e sbarco, per ogni spedizione, è di L. 5,40 ».

A pag. 311 quinquies, al punto « Tariffa ordinaria N. 6 G. V. », la tassa di trasbordo e diritti d'imbarco e sbarco deve essere portata da L. 3,60 a L. 5,40.

Ordine di servizio N. 159

Costituzione del Consorzio "Carvino„ fra talune ditte proprietarie di carri serbatoio inscritti nel parco F S.

A modificazione dell'Ordine di Servizio N. 242/1932 (Bollettino Ufficiale N. 52 del 29 dicembre 1932), si avverte che la Ditta *Nagel Francesco di Ludovico - Firenze* — indicata al punto 7 — non fa più parte del Consorzio « Carvino » di Milano, eppertanto il diritto di disporre dei 10 carri serbatoio da vino dal 950602 al 950611, è passato nuovamente alla stessa Ditta Nagel Francesco, senza alcuna altra ingerenza del Consorzio « Carvino ».

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 160

Circoscrizione dei reparti delle Sezioni Lavori di Roma e di Napoli.

(Vedi O. S. nn. 3 e 35 del 1938).

In dipendenza del R. D. 1° giugno 1933 n. 707 la circoscrizione dei reparti sottosegnati delle Sezioni Lavori di Roma e di Napoli viene stabilita a decorrere dal 1° giugno 1933 come appresso:

Sezione Lavori di Roma.

Riparto 4° (Littoria) . . . Roma Mandrione (e)-Formia (i); Formia (e)-Gaeta (i).

Sezione Lavori di Napoli.

Riparto 1° (Minturno Scauri) Formia (e)-Falciano Mondragone (i);
Sparanise (e) - Minturno - Scauri (e).

Ordine di servizio N. 161

Circoscrizione dei reparti della Sezione Lavori di Ancona.

A datare del 1° settembre 1933, in dipendenza della fusione delle Sezioni Lavori di Ancona, Pescara e Foligno in un'unica Sezione denominata Sezione Lavori di Ancona (vedi D. M. 2-8-1932, n. 315) la circolare dei reparti lavori della Sezione stessa viene stabilita come segue:

Sezione	Reparti			Circoscrizione
	N.	Denominazione	Sede	
Ancona		1° Gruppo di Reparti lavori (Sede del Capo gruppo: Ancona)		
	1	Pesaro	Ancona	Rimini (e)-Ancona (e)
	2	Foligno	Foligno	Orte (e)-Nocera (i)
	3	Fabriano	Ancona	Nocera (e)-Falconara (e)

Sezione	Reparti			Circoscrizione
	N.	Denominazione	Sede	
Ancona	4	Aquila	Foligno	Aquila (i)-Terni (e)
	5	Perugia	Foligno	Foligno (e)-Terontola (e)
	6	Urbino	Ancona	Fabriano (e)-Urbino (i)
		2° Gruppo di Reparti lavori (Sede del Capo gruppo: Ancona)		
	7	Ancona	Ancona	Ancona (i)-S. Benedetto del Tronto (e);Diramazione al Porto di Ancona
	8	S. Benedetto del Tr.	Pescara	S. Benedetto del Tr. (i)-Pescara C. (e); Porto d'Ascoli (e)-Ascoli (i); Giulianova (e)-Teramo (i)
	9	Pescara	Pescara	Pescara C. (i)-Termoli (e)
	10	Macerata	Ancona	Porto Civitanova (e)-Albacina (e)
	11	Chieti	Pescara	Pescara P. N. (e)-Sulmona (e);-Sulmona (e)-Aquila (e)

Ordine di servizio N. 162

Importazione patate da semina. - Campagna agraria 1933-1934.

Nella prima parte del presente Bollettino è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 10 luglio 1933, col quale, in deroga al vigente divieto di importazione di patate dall'estero, vengono stabilite le norme per l'importazione nel Regno di tuberi di patate, purchè esclusivamente destinati per uso di semina per la campagna 1933-1934.

Si richiama l'attenzione delle stazioni e degli uffici interessati sulle norme stesse.

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 163

Carri privati F. S. viaggianti vuoti.

Secondo il disposto dell'art. 8, punto 2, del vigente « Regolamento per i carri privati » (edizione 1923), un carro privato — inscritto nel parco veicoli F. S. — che durante il trasporto a *vuoto* subisce avarie non pericolose alla circolazione e viene quindi etichettato col mod. TV-57*, può proseguire fino alla stazione destinataria, con divieto di carico sino a riparazione eseguita.

Ad evitare però l'eventuale successivo percorso a vuoto per l'invio del carro in altra località, molte volte lontana, quando il proprietario non abbia modo di eseguire le riparazioni in arrivo, si è concessa alle Ditte proprietarie la facoltà di applicare, a loro cura, sul rovescio della lettera di vettura che accompagna il carro vuoto, e precisamente *nello spazio riservato alle « Annotazioni »*, un timbro ben appariscente recante la dicitura:

« *In caso di avarie anche non pericolose alla circolazione,*
« *si prega fermare il carro nella stazione di etichettamento —*
« *interrompendo il contratto di trasporto — e chiedere dispo-*
« *sizioni al proprietario nei modi d'uso.*

Ditta proprietaria . . . . ».

Accertata l'esistenza di detto timbro sulla lettera di vettura, la stazione trattiene il carro e ne avverte subito per telegrafo il proprietario, regolandosi come è previsto al punto 3 del citato Art. 8. per i carri che subiscono avarie pericolose alla circolazione.

Nulla è rinnovato nei riguardi dei carri privati F. S. spediti vuoti, nella cui lettera di vettura non sia stato applicato il timbro di cui sopra.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 164

Passaggio dei carri ferroviari sulla linea Maglio di Sopra-Recoaro delle tramvie vicentine.

Sul tratto di linea Maglio di Sopra-Recoaro della tramvia Vicenza-Tavernelle-Valdagno-Recoaro, esercitata dalla Società Tramvie Vicentine, sono ammessi a circolare *in via eccezionale*:

a) i veicoli a due sale con passo rigido non superiore a metri 4,50;

b) i veicoli a due sale, con sale radiali (portanti cioè il contrassegno ←⊖→).

Di conseguenza nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — parte seconda — (edizione 1° luglio 1933-XI) a pagina 55, comma 4° del punto B, deve essere depennata l'indicazione di « Maglio di Sopra-Recoaro ».

Ordine di servizio N. 165

Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in Italia in servizio cumulativo, (edizione 1930).

Con riferimento agli Ordini di Servizio N. 149/1930 e N. 65/1931, relativi alla pubblicazione ed all'aggiornamento dell'elenco suddetto, informasi che all'elenco stesso devono essere praticate le modificazioni seguenti:

a) *alla pagine* 12 *e* 19 *cancellare tutte le indicazioni riferentisi rispettivamente ai numeri* 23 *e* 66;

b) *alla pagina* 16 *correggere come segue*:

46			*di seguito a*: Ferr. Fano-Fermignano
			aggiungere: e Ferrara-Codigoro

c) alla pagina 20, *subito dopo il numero* 71, *aggiungere*:

oppure M. A. V. (Sud) Hungária	oppure M. A. V. (Sud) Hungária

d) alle pagine 14, 16, 22, 25, 28 *aggiungere*:

36a	Ferr. Nord-Roma S. R. F. N.	Ferr. Nord-Roma S. R. F. N.	ITALIA Ferr. Roma-Civita Cast.-Viterbo
45a	F. T. M. Italia	F. T. M. Italia	ITALIA Ferr. S. Severo-Rodi-Peschici
85a	O. Z. V. D.	Místní dráha Otrokovice- Zlín-Vizovice	CECOSLOVACCHIA Ferr. Otrokovice-Zlín-Vizovice
95a	S. E. F. I.	S. E. F. I.	ITALIA Ferr. Roma-Lido
96b	S. E. F. T. A. Modena S. Felice	S. E. F. T. A. Modena S. Felice	ITALIA Soc. Emiliana Ferr. Tranvie ed Automobili
114b	F. V. V.	F. V. V.	ITALIA Ferr. Voghera-Varzi

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio N. 166

Attivazione dell'allacciamento fra la stazione di Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara.

Il giorno 20 luglio 1933-XI è stato attivato un binario a scartamento normale di allacciamento fra la stazione di Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara.

Detto binario della lunghezza utile di m. 1030 si innesta nella stazione di Mazara del Vallo dal lato Palermo e si collega ad un binario di carico e scarico diretto, situato sulla banchina anzidetta, della capacità di otto carri.

Sul detto binario è ammesso il carico e lo scarico delle spedizioni a carro, da e per il mare, tanto in servizio interno quanto in servizio cumulativo e internazionale, soltanto per le uve, il pesce e il ghiaccio a G. V., e per il vino e per i recipienti vuoti a G. V. e P. V.

Il carico e lo scarico di cui sopra sono subordinati all'osservanza delle seguenti norme:

1°) Sui documenti di trasporto al nome della stazione di Mazara del Vallo dev'essere aggiunta l'indicazione « Porto »;

2°) Tutte le operazioni concernenti la richiesta dei carri, la presentazione, lo svincolo delle spedizioni e, in genere il contratto di trasporto, devono essere compiute presso la stazione di Mazara del Vallo;

3°) I carri da caricare e da scaricare al Porto sono tradotti e ripresi a cura della Ferrovia. Il carico e lo scarico sono sempre subordinati alle esigenze di servizio della stazione di Mazara del Vallo, la quale è perciò in facoltà, a suo insindacabile giudizio, di respingere le richieste di carico al Porto e di prescrivere lo scarico in stazione dei trasporti in arrivo destinati al Porto;

4°) Il termine utile per ciascuna delle operazioni di carico e scarico al Porto è di 24 ore solari decorribili dal momento della messa a disposizione dei carri sul binario del Porto; scaduto tale termine sono dovute le tasse di sosta e di ritardato carico, nella misura stabilita dalle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti delle cose;

5°) I trasporti destinati e provenienti dal Porto sono tassati come se fossero in destinazione o in provenienza dalla stazione di Mazara del Vallo, con l'aggiunta della sopratassa di L. 12 (lire dodici) per carro di qualsiasi portata non soggetta ad aumento percentuale. Tale sopratassa dev'essere contabilizzata sui documenti di trasporto e pagata dai mittenti e dai destinatari secondo che si tratti di trasporti in affrancato o in assegnato;

6°) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni o infortuni che potessero accadere ai mittenti od ai destinatari, ai loro agenti e ai terzi nell'esercizio della facoltà di cui la presente pubblicazione. Per contro i mittenti ed i destinatari sono tenuti a indennizzare l'Amministrazione dei guasti o danni, comunque avvenuti, ai veicoli e attrezzi ferroviari durante la loro permanenza sul binario di Porto. L'Amministrazione si intende altresì esente da ogni responsabilità per avarie, mancanze ed altre anormalità riscontrate

nello stato delle merci, dopo lo svincolo, senza eccezioni, e prima del rilascio del duplicato della lettera di vettura;

7°) In quanto non è diversamente disposto dalle presenti norme, valgono le disposizioni delle condizioni e tariffe e dei regolamenti ferroviari in vigore.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato — Edizione 1° aprile 1929 — a pag. 57, di contro al nome della stazione di Mazara del Vallo si dovrà esporre il richiamo (5), riportando in calce alla pagina stessa la nota seguente:

(5) Stazione avente raccordo col binario esistente sulla banchina orientale dell'avanporto fluviale del Torrente Mazara. Su detto binario è ammesso il carico e lo scarico dei trasporti a carro da e per il mare composti di uva e di pesce a G. V. e di vino a G. ed a P. V. contro pagamento della sopratassa di L. 12 per carro.

Il carico e lo scarico sono subordinati all'osservanza di apposite norme.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Comunicato

Concorsi per titoli a posti di Medico di Reparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Reparto:

Lecce I	- Ispettorato	Sanitario	di	Bari
Borgoforte	- »	»	»	Bologna
Forlì	- »	»	»	Bologna
Quarantoli	- »	»	»	Bologna
Villafranca di Verona	- »	»	»	Bologna
Pabillonis	- »	»	»	Cagliari
Villasor	- »	»	»	Cagliari
Mirabella Imbaccari	- »	»	»	Catania
Arezzo I	- »	»	»	Firenze
Castelnuovo di Garfagnana	- »	»	»	Firenze
Lucca I	- »	»	»	Firenze
San Piero a Ponti	- »	»	»	Firenze
Siena I	- »	»	»	Firenze

Siena II	- Ispettorato	Sanitario	di	Firenze
Morra Irpino	- »	»	»	Foggia
Albissola	- »	»	»	Genova
Ovada I	- »	»	»	Genova
Spotorno	- »	»	»	Genova
Ventimiglia II	- »	»	»	Genova
Besozzo	- »	»	»	Milano
Broni	- »	»	»	Milano
Riardo	- »	»	»	Napoli
Salerno IV	- »	»	»	Napoli
Torre del Greco	- »	»	»	Napoli
Acquaviva Casteltermini	- »	»	»	Palermo
Campobello I	- »	»	»	Palermo
Palazzo Adriano	- »	»	»	Palermo
Palma Montechiaro	- »	»	»	Palermo
Piombino	- »	»	»	Pisa
Sapri	- »	»	»	ReggioC.
Labico	- »	»	»	Roma
Ceccano II	- »	»	»	Roma
Francavilla Fontana II	- »	»	»	Taranto
Barge	- »	»	»	Torino
Cavagnolo	- »	»	»	Torino
Collegno	- »	»	»	Torino
Trecate II	- »	»	»	Torino
Aviano	- »	»	»	Venezia
Maiano	- »	»	»	Venezia
Maniago	- »	»	»	Venezia
Pinzano	- »	»	»	Venezia

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 30 settembre 1933, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del capitolato di oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Errata-corrige

Bollettino n. 24 - 1933 - Allegato C all'Ordine di servizio N. 120 - 1933 - pag. 77.

Al primo comma, del punto « Istradamento dei trasporti » dopo la dicitura: « Per l'istradamento dei trasporti valgono per » devesi aggiungere: « ambedue le Amministrazioni ».

Ordine di servizio N. 167

Importazione e transito di cedri destinati per uso del culto della legge ebraica.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Direzione Generale dell'Agricoltura — con lettera n. 34084 Div. 2ª in data 3 agosto 1933 ha comunicato le seguenti disposizioni da osservarsi per l'importazione ed il transito di cedri destinati per uso del culto della legge ebraica:

« In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 8, lettere « b) e d) del D. M. 3 marzo 1927, sono ammessi, anche per « quest'anno, all'importazione ed al transito attraverso il porto « di Trieste, i cedri (frutti del citrus medica) destinati per uso « del culto della legge ebraica, alle condizioni di cui in appresso:

« 1. — L'importazione ed il tansito dovrà avvenire dal « 20 agosto al 10 ottobre e attraverso la sola dogana di Trieste;

« 2. — Le spedizioni dei prodotti suddetti dovranno es- « sere sottoposte alla visita del Direttore del R. Osservatorio « per le malattie delle piante in Trieste, il quale ne consentirà « la importazione ed il transito qualora i prodotti di cui trat- « tasi risultino immuni da qualsiasi parassita pericoloso;

« 3. — La merce che alla visita suindicata risultasse in- « fetta da malattie o da parassiti pericolosi, sarà o respinta o « distrutta;

« 4. — Le operazioni di selezione ed imballaggio do- « vranno essere fatte a Trieste alla presenza del personale del « predetto R. Osservatorio, che si assicurerà della distruzione « dello scarto. »

Ordine di servizio N. 168

Transito per il Porto di Trieste di foglie di palme della Palestina.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste — Direzione Generale dell'Agricoltura — con lettera n. 33839 Div. 2ª in data 21 luglio c. a., ha comunicato le seguenti disposizioni da osservarsi per il transito, attraverso il porto di Trieste, delle foglie di palme della Palestina destinate per uso del culto ebraico:

« In deroga alle vigenti disposizioni in materia fitosani-
« taria, è ammesso il transito attraverso il porto di Trieste.
« delle foglie di palme di origine palestinese destinate al rito
« religioso delle comunità ebraiche dell'Europa Centrale alle
« condizioni di cui in appresso:

« *a*) Il transito dovrà avvenire non oltre il 15 ottobre e
« attraverso il solo porto di Trieste;

« *b*) Le palme devono essere immuni da qualsiasi pa-
« rassita pericoloso su accertamento del Direttore del R. Os-
« servatorio fitopatologico di Trieste;

« *c*) Le eventuali operazioni di selezione e ricondiziona-
« tura dell'imballaggio dovranno essere compiute nei magaz-
« zini del Punto Franco di Trieste sotto l'assistenza del perso-
« nale di quel R. Osservatorio fitopatologico, che si assicurerà
« della distruzione dello scarto;

« *d*) Le foglie di palme devono inoltre essere giovani e
« piccole. »

Ordine di servizio N. 169

Marchio nazionale di esportazione per trasporti di patate

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha autorizzato al-
l'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate le
seguenti ditte:

N. dell'autorizzazione

146 Fratelli Rovatti — Via Paolo Ferrari, 5 Modena;

149 Consorzio Provinciale di Bologna — Via Mazzini, 29
Bologna.

Le dette autorizzazioni dovranno pertanto aggiungersi al-
l'elenco riportato nell'ordine di servizio n. 50, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 marzo 1933.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, e 3 ed esposta co-
pia negli uffici delle stazioni e agli sportelli delle gestioni
merci.

Ordine di servizio N. 170

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti viaggiatori e bagagli fra le stazioni delle ferrovie dello Stato e lo Scalo Marittimo di Zara-via Trieste.

(Vedansi Ordini di Servizio N. 237-1932 e N. 54-1933).

Con decorrenza 1° Settembre 1933-XI il servizio cumulativo ferroviario-marittimo per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli da e per lo Scalo di Zara, ora ammesso esclusivamente per il transito di Ancona Marittima, viene istituito anche per il transito di Trieste.

Trasporto dei viaggiatori.

Tutte le Norme e prescrizioni contenute negli Ordini di servizio n. 237/1932 e n. 54/1933 nei riguardi dei trasporti viaggiatori da e per lo scalo di Zara via Ancona Marittima sono estese anche al servizio cumulativo via Trieste. Eppertanto sui biglietti distribuiti dalle Ferrovie dello Stato sarà indicata a stampa su quelli a serie fissa ed in penna, a cura della stazione od agenzia distribustrice, sul Mod. Ci-A, la durata della validità relativa al percorso ferroviario fino a Trieste C. o Trieste Campomarzio, computata in base alle disposizioni in vigore sulle F. S. ed una clausola che faccia obbligo al viaggiatore di proseguire col primo piroscafo utile coincidente dopo il suo arrivo al transito di Trieste.

Sui biglietti distribuiti dall'agenzia di Navigazione dovrà essere indicata, oltre la durata di validità relativa al percorso ferroviario, la data d'inizio di tale validità, la quale dovrà coincidere con quella dell'arrivo del piroscafo allo Scalo di Trieste, comprovata da apposito timbro della Società di Navigazione.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima risultano dal prospetto Allegato A.

Trasporto dei bagagli.

Tutte le norme e prescrizioni contenute nei sovracitati Ordini di servizio n. 237/1932 e n. 54/1933 in merito all'effettuazione dei trasporti a bagaglio da e per lo Scalo di Zara, via Ancona Marittima, vengono estese anche al servizio cumulativo Via Trieste, tenendo presente però che la consegna dei bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la Società di Navigazione avverrà alla stazione Marittima di Trieste Molo Bersaglieri.

Per il trasporto del Bagaglio registrato dalla stazione di Trieste Molo Bersaglieri a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al Magazzino dello scalo Marittimo di Zara o viceversa è dovuta alla Società di Navigazione complessivamente la tassa di L. 10 per ogni collo, tassa da inserivere sullo scontrino del bagaglio separatamente, con l'indicazione « Tassa di trasbordo ».

La tassazione dei bagagli da e per Trieste Molo Bersaglieri dovrà farsi secondo le norme contenute nell'O. S. n. 155/1930 modificato dall'O. S. n. 212/1932 e cioè sulla distanza reale da e per Trieste C. o Trieste Campo Marzio, aumentata di Km. 7, aggiungendo, alla tassa così computata L. 1,50 per collo.

Per i bagagli vincolati a Dogana diretti allo Scalo di Zara *in arrivo a Trieste C. o Trieste Campomarzio*, in carri piombati o in compartimenti piombati dei bagagliai, saranno da osservarsi le disposizioni di cui al citato Ordine di Servizio n. 155.

Invece per i colli sciolti regolarmente ammagliati e piombati, diretti o provenienti da Zara, e per i bagagli vincolati a dogana di cui sopra provenienti da Zara, provvederà direttamente alle necessarie operazioni doganali la Società di Navigazione.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima Trieste Molo Bersaglieri-Zara risultano dal prospetto allegato B.

In conseguenza di quanto precede nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1. aprile 1929 Anno VII) si dovrà:

— a pagina 105, alla nota 5, aggiungere: « E' pure stazione di transito di mare per il servizio cumulativo con la Compagnia Adriatica di Navigazione per i trasporti viaggiatori e bagagli da e per Zara. Però la consegna dei bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la suddetta Compagnia avverrà alla stazione Marittima di Trieste Molo Bersaglieri »;

— di contro al nome di Trieste Centrale esporre il richiamo « 17 » e in calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

«17» Stazione di transito di mare per il servizio cumulativo con la Compagnia Adriatica di Navigazione per i trasporti viaggiatori e bagagli da e per Zara. Però la consegna dei bagagli fre le Ferrovie dello Stato e la suddetta Compagnia avverrà alla stazione Marittima di Trieste Molo Bersaglieri ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 e 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 170-1933

COMPAGNIA ADRIATICA DI NAVIGAZIONE

Sede in Venezia

Direzione Compartimentale — Ancona

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA.

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con soli biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per tutti gli scali sottoindicati, e viceversa.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (1)	Corsa semplice — Prezzi per adulti		
			1ª classe	2ª classe	3ª classe
Zara	Trieste C.le o Campomarzio	272	70	45	25

N. B. — Prezzi di solo passaggio esclusi: vitto e letto.
(1) Distanza computata da Trieste Molo Bersaglieri.

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA.

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per gli scali sottoindicati, e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 10 anni, non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (1)	Tariffa ridotta del 30 per cento (2)			Operai e braccianti in comitiva Concessione XI
			1ª classe	2ª classe	3ª classe	
Zara	Trieste C.le o Campomarzio	272	49	32	18	18

N. B. — Prezzi di solo passaggio esclusi: vitto e letto.
(1) Distanza computata da Trieste Molo Bersaglieri.
(2) Da applicarsi indistintamente per qualsiasi trasporto in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento pei trasporti militari.

Compagnia Adriatica

Sede in Venezia - Direzione

Trasporti a tariffa ordinaria

Estensione del Servizio - Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni della Re

TARIFFE

Bagagli (robe d'uso personale e campionari) . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) } sciolti - Cani, gatti, scimmie . . . . .
Velocimani . . . . } in casse o gabbie . . . .
Motocicli } senza carrozzino . . . .
Motocicli } con carrozzino (motocarrozzette) . . . .
Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone impedite, Carrozzelle a
Effetti personali (Concessione speciale IX) (*) e bagagli degli emigranti
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (2)		CLASSE I Prezzi fatti, comprendenti tutti gli aumenti, per chilogrammi									
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Zara .	Trieste Molo Bersaglieri (**)	272	(3)	2.10	4.20	6.30	8.40	10.50	12.60	14.70	16.80	18.90	21.—
				1.35	2.70	4.05	5.40	6.75	8.10	9.45	10.80	12.15	13.50
				0.75	1.50	2.25	3.—	3.75	4.50	5.25	6.—	6.75	7.50

Tassa di trasbordo. — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato da bordo del piroscafo al magazzino dello scalo marittimo di Zara o viceversa:

Franchigia. — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto gaglio (robe di uso personale) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e di corso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. I mercio fino al limite di Kg. 100 tanto per la 1ª che per la 2ª classe e di Kg. 70 deve invece essere applicata per ciascun collo senza tener conto della franchigia.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Distanza computata da Trieste Molo Bersaglieri.
(3) Prezzi da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettivamente
(*) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si
(**) Per le partenze bisettimanali da Trieste per Zara il mercoledì ed il

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 170-1933

di Navigazione

Compartimentale Ancona

ed a tariffa ridotta

te dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per quelle sottoindicate e viceversa:

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I:
. . . . » II:
. . . . » III:
. . . . » IV:
. . . . » V:
. . . . » VI:
lettiga, Uccelli in gabbia . . . . » VII:
(Concessione speciale X) . . . . » IX:
trasporti militari.

Basi di tariffa delle classi								Tariffa ridotta
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento pei trasporti militari.
Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tnno. (1)	Prezzo per macchina o capo	Prezzo per macchina	Prezzo per macchina	Prezzo per macchina	Prezzo per tonn. (1)	Prezzo per tonn. (1)	
210.—								147. —
135.—	200.—	15.—	25.—	50.—	120. —	1000—	140.—	95.—
75.—								53.—

dalla stazione di Trieste Molo Bersaglieri a bordo del piroscafo e viceversa e
per ogni collo di qualsiasi peso Lire 10.
di viaggio, ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio ba-
Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe; eppertanto la tassazione dei bagagli per il per-
campionari sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di com-
per la 3ª classe. La succitata tassa di Lire 10 per trasbordo, imbarco e sbarco

di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
applicano i prezzi della classe 1ª.
sabato e da Zara per Trieste il lunedì ed il venerdì.

Ordine di servizio N. 171

Marchio nazionale di esportazione per i trasporti di agrumi.

(Vedi Ordine di servizio N. 139-1927).

L'Istituto Nazionale per l'Esportazione ha autorizzato all'uso del marchio nazionale per l'esportazione degli agrumi la seguente ditta:

N. dell'autorizzazione

136 — La Mattina Michele — via La Masa 87 Palermo

La detta autorizzazione dovrà pertanto aggiungersi all'elenco riportato nell'Ordine di Servizio n. 132, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 29 del 21 luglio 1932.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, e 3 ed esposta copia negli uffici delle stazioni e agli sportelli delle gestioni merci.

Ordine di servizio N. 172

Servizio doganale. Istituzione di una sezione doganale presso i Magazzini Generali di Padova.

L'Ente Autonomo dei Magazzini Generali di Padova è stato autorizzato all'esercizio di Magazzini Generali per il deposito di merci estere, nazionali e nazionalizzate.

Col 1. giugno 1933 è stato pertanto istituito presso i Magazzini stessi un ufficio doganale avente le facoltà delle dogane di 1° Ordine e funzionante come sezione della R. Dogana di Venezia.

Di conseguenza a pagina 162 dell'Allegato A alle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie », fra « Otranto » e « Palermo » dovrà apportarsi nella prima colonna la seguente aggiunta:

« PADOVA (Magazzini Generali - Sezione della dogana di Ve-
« nezia) Alla detta sezione possono essere spediti con bolletta
« cauzione i trasporti indirizzati ai Magazzini Generali di Pa-
« dova. »

Ordine di servizio N. 173

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Asti Mortara.

Dalle ore zero del 10 Settembre 1933-XI sarà attivato sulla Asti-Mortara il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Reparto Movimento di Mortara.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Casale ed è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti impianti:

Asti — Ufficio Dirigenti movimento
Asti — Capo personale viaggiante
Asti — Capo deposito locomotive
P. L. Km. 22+559
Portacomaro
P. L. Km. 30+940
Castell'Alfero
Tonco Alfiano
Penango
P. L. Km. 39+981
C. C. Km. 41+146
Moncalvo
P. L. Km. 44+763
Ponzano Monferrato
Serralunga Cereseto
P. L. Km. 49+893
P. L. Km. 52+083
P. L. Km. 54+815
Ozzano Monferrato — Ufficio Dirigenti movimento
S. Giorgio Casale
P. L. Km. 60+232
P. L. Km. 62+406
Casale Monf. — Ufficio Dirigenti movimento
Casale Monf. — Capo personale viaggiante
P. L. Km. 67+502

Terranova Monf.
P. L. Km. 75—169
Terrasa
Candia Lomellina
Cozzo
Zeme
P. L. Km. 88+118
Castel D'agogna
Mortara — Ufficio Dirigenti movimento

Le stazioni di Asti, Ozzano Monf., Casale Monf. e Mortara continueranno ad essere dirette da Dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » — edizione 1928-VI — di cui l'Ordine di servizio n. 146 del 20 settembre 1928-VI; dalle Norme particolari di cui la Circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonchè dalle modificazioni cui gli Ordini di servizio N. 24/1930-VIII, N. 49/1931-IX e N. 80/1932-X.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico », ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Torino.

Circolare N. 36

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla Circolare N. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931, si comunica che ai titoli che possono essere accettati per la costituzione dei depositi cauzionali provvisori e definitivi sono da aggiungere le obbligazioni rilasciate dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Tali titoli, ai fini della cauzione, saranno da calcolarsi per un valore ragguagliato ai nove decimi, del prezzo medio di

borsa del semestre precedente se al momento in cui il deposito è effettuato il loro corso non sia più basso.

Fino a quando però le dette obbligazioni non siano quotate in Borsa, si dovranno ragguagliare al prezzo di emissione sotto deduzione del decimo.

Tali titoli saranno compresi nella categoria III fra i titoli fondiari elencati nella circolare n. 47-1931 su indicata.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 agosto 1933.

Ordine di Servizio n. 146.

« Circoscrizione dei Reparti Commerciale e del Traffico dei Compartimenti di Roma e Napoli »

La linea « Roma Mandrione (e)-Albano-Campoleone » che risulta assegnata al 1° Reparto, deve intendersi invece compresa nella circoscrizione del 2° Reparto.

Il Direttore Generale

VELANI.

Ordine di servizio N. 174

Circoscrizione dei Reparti Movimento dei Compartimenti di Ancona e di Bari

(Vedi Ordine generale N. 14 - *Boll. Uff.* n. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

In relazione al R. D. 29 giugno 1933-XI, n. 951, a far tempo dal 1. luglio c. a., la stazione di Termoli, già compresa nella circoscrizione del 2° Riparto Movimento del Compartimento di Ancona, passa a far parte del 1° Riparto Movimento del Compartimento di Bari.

Di conseguenza, la circoscrizione dei Riparti stessi resta fissata come segue:

COMPARTIMENTO	REPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
ANCONA	2	Pescara	Porto Civitanova (e) - Termoli (e): Porto d'Ascoli - Ascoli Piceno; Giulianova - Teramo; Pescara P. N. - Sulmona (e).
BARI	1	Foggia	Termoli - Bari (e); Foggia - Potenza Inferiore (e); Foggia - Lucera; Foggia - Manfredonia; Cerignola Campagna - Cerignola; Margherita di Savoia Ofantino - Margherita di Savoia; Barletta - Barletta Marittima.

Ordine di servizio N. 175

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico dei Compartimenti di Ancona e Bari.

(Vedi Ordine generale n. 21 - *Boll. Uff.* n. 16 del 16 aprile 1931-IX).

In dipendenza del R. D. 29 giugno 1933-XI, n. 951, a far tempo dal 1. luglio c. a. la stazione di Termoli, già appartenente al 2° Riparto del Compartimento di Ancona, passa nella circoscrizione del 2° Riparto del Compartimento di Bari.

Di conseguenza la circoscrizione di due Riparti, resta fissata come segue:

COMPARTIMENTO	RIPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
ANCONA	2	Pescara	Ancona (e)-Termoli (e); Pescara P. N.-Sulmona (e); Sulmona (e)-Terni (e); Giulianova-Teramo; Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno; Portocivitanova-Macerata.
BARI	2	Foggia	Termoli-Bari (e); Lucera-Potenza Inferiore (e); Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle (e); Foggia-Manfredonia; Cerignola Campagna-Cerignola; Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia; Spinazzola-Barletta Marittima.

Ordine di servizio N. 176

Estensione di servizio nella stazione di Genova Piazza Principe

A partire dal 1. settembre 1933 la stazione di Genova Piazza Principe verrà abilitata a ricevere e spedire trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, a G. V. e P. V., per conto della Ditta concessionaria del Caffè Ristoratore.

Di conseguenza, nella 1ª parte del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » edizione 1. aprile 1929, alla pag. 47, di contro al nome di Genova Piazza Principe, nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione « P (7) ».

In calce alla pagina stessa, aggiungere alla nota (3) la seguente dizione: « E' inoltre ammessa ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della Ditta Concessionaria del caffè Ristoratore ».

Trascrivere, poi, la seguente nota:

« (7) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della Ditta concessionaria del Caffè Ristoratore ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio », a pagina 12, di contro al nome di Genova P. P., modificare l'indicazione LBe-pve in « LBe-ve ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 177

Soppressione del deposito locomotive di Arona.

(Riferimento Ordine generale N. 5-1929).

A datare dal 1° settembre 1933-XI, il deposito di Arona viene soppresso.

Dalla stessa data, detto impianto funzionerà come semplice Rimessa.

Comunicato

Esclusione dalle Aste. — Con Decreto N. 387 del 2-8-1933 di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, l'impresa Triestina di Costruzioni, con sede in Trieste via Pierluigi da Palestrina 8, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale N. 33/1933, O. S. 166, a pag. 425, al secondo periodo della nota (5) deve leggersi come segue:

« Su detto binario è ammesso il carico e lo scarico dei tra-
« sporti a carro da e per il mare composti di uva, pesce e
« ghiaccio a G. V. e di vino e recipienti vuoti a G. V. e P. V. ».

Il Direttore Generale:

VELANI.

Appendice N. 12 all'Ordine generale N. 2 - 1924.

Indennità di malaria.

In seguito all'apertura all'esercizio del tronco di ferrovia S. Ninfa-Salemi, della linea a scartamento ridotto S. Ninfa-Salemi-Vita-Calatafimi Bivio (O. S. N. 85-1933), la classificazione malarica di tale tronco è quella risultante dall'unito allegato A, e ciò a decorrere dalla sua apertura all'esercizio, agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

*Allegato A all'**Appendice** N. 12 all'Ordine generale N. 2 - 1924*

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui l'allegato A all'Ordine generale N. 2 - 1924

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
S. Ninfa-Salemi-Vita-Calatafimi Bivio (tronco S. Ninfa-Salemi) — 122 bis —	0+125 (1)	9+490	9+365	S. Ninfa Città-Salemi	1+025	9+367	*lieve*

(1) Distanza dall'asse del F. V. dalla stazione di S. Ninfa, da cui ha origine il tronco S. Ninfa-Salemi.

Il piazzale della stazione di S. Ninfa - appartenente al tronco Castelvetrano S. Carlo — è già classificato in malaria grave (vedi linea 122: appendice N. 7 all'Ordine generale N. 2-1924).

Ordine di servizio N. 178

Circoscrizione dei magazzini per gli impianti dipendenti dal Servizio Movimento.

In dipendenza del R. D. 29-6-33 N. 951 la stazione di Termoli è passata dal Compartimento di Ancona a quello di Bari.

Pertanto detta stazione, anzichè dai Magazzini di Foligno e Bologna Stampati, d'ora innanzi sarà servita dai Magazzini di Foggia e Napoli Poggioreale (Stampati).

In tal senso dovrà essere modificata la circoscrizione dei Magazzini per gli Impianti del Servizio Movimento, di cui l'Ordine di Servizio N. 110, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 22 del 1. giugno 1933-XI.

Ordine di servizio N. 179

Servizio cumulativo con la tramvia Verona-S. Michele Extra, esercitata dall'Amministrazione Provinciale di Verona.

(Vedi Ordine di Servizio N. 8 -1933).

A datare dal 16 settembre 1933 la stazione di S. Michele Extra della tramvia Verona-S. Michele Extra, attualmente ammessa al servizio cumulativo per i trasporti di merci a G. V. e a P. V. a carro e per quelli in piccole partite di peso non superiore a kg. 100, viene abilitata ai trasporti stessi *senza alcuna limitazione*, continuando ad essere esclusa dai trasporti di veicoli e bestiame.

Di conseguenza, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1° luglio 1924) devesi depennare nel prospetto a pagina 138 bis il richiamo (1) alle lettere *G* e *P* (colonne 6 e 7) di contro al nome della detta stazione e cancellare la corrispondente nota in calce al prospetto medesimo.

Ordine di servizio N. 180

Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo. - Cambiamento di nome di alcune stazioni ed istituzione del servizio cumulativo per il trasporto dei giornali.

A datare dal 4 settembre 1933-XI, le stazioni di Osio e Sforzatica-Dalmine appartenenti alla Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo hanno assunto rispettivamente la nuova denominazione di Osio Sotto e di Dalmine.

Dalla stessa data le stazioni di Bellusco, Brembate, Busnago-Mezzago, Concorrezzo, Dalmine, Osio Sotto e Vimercate appartenenti alla detta Tramvia sono ammesse al servizio cumulativo con le F. S. per il trasporto dei giornali.

I prezzi da riscuotere per conto della Tramvia pei suddetti trasporti, ivi compresi gli aumenti percentuali, sono i seguenti:

a) per le spedizioni dirette o provenienti dalle stazioni di Bellusco, Busnago-Mezzago, Concorrezzo e Vimercate, lire 2,25 per pacco;

b) per le spedizioni dirette o provenienti dalle stazioni di Brembate, Dalmine ed Osio Sotto, L. 3 per pacco.

In conseguenza di quanto è detto nel presente Ordine di Servizio si dovranno apportare, nelle sottonotate pubblicazioni di servizio, le seguenti aggiunte e modificazioni:

1° Prontuario dei Servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizioni 1° luglio 1924);

— Nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, alla pag. 24 correggere il nome della stazione di Osio in « Osio Sotto »; alla pag. 30 depennare le indicazioni relative alla stazione di Sforzatica-Dalmine, riportando, in loro vece, nella sede opportuna alla pag. 17 le seguenti:

— « Dalmine /342/3/ ». — Si dovrà altresì correggere il nome delle dette stazioni, sia nel prospetto a pag. 342, sia nella tavola VI della carta annessa al Prontuario;

— si dovrà infine correggere, tanto nell'elenco alfabetico a pag. 14, quanto nel prospetto e nella tavola sopra indicati, il nome della stazione di Busnago in « Busnago-Mezzago », figurando ancora nel Prontuario la vecchia denominazione di detta stazione.

2. Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio. Parte I (Edizione novembre 1931);

— nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc., alla pag. 28 correggere il nome della stazione di Osio in « Osio Sotto »; alla pag. 30 depennare le indicazioni della stazione di Sforzatica-Dalmine ed a pag. 26, di contro al nome di Dalmine, aggiungere l'indicazione: « M ».

3. Fascicolo Istruzioni pel trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo:

— nell'allegato B (pag. 22) esporre le seguenti indicazioni:

« 46/Società Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo (4)
/—/—/—/—/—/—/—/—/ »

riportando in calce alla pagina stessa la seguente nota:

« (4) stazioni ammesse e prezzi risultanti dall'O. S. . . . . 1933 ».

Ordine di servizio N. 181

Impianto apparati celeri telegrafici " Teletype ,,.

(Vedi Ordine di servizio N. 74 - 1931-IX).

E' stato attivato, con speciali macchine celeri stampanti, il circuito telegrafico:

Milano - Verona - Venezia, con i dispositivi e le modalità indicate nell'Ordine di Servizio N. 74 - 1931-IX.

Circolare N. 37

Definizione di automotrice e di carrello automotore.

Allo scopo di uniformare i diversi termini finora usati per indicare i rotabili azionati da motore a combustione interna, si dispone che da ora in poi venga sempre ed esclusivamente denominato in senso più generico:

— AUTOMOTRICE, il rotabile che possiede mezzi di propulsione autonomi e può contenere viaggiatori o merci in tra-

sporto pubblico; ed in particolare AUTOMOTRICE LEGGERA quella che, essendo sprovvista di organi di trazione e di propulsione di tipo ferroviario, non può di regola trainare ordinari veicoli od essere messa in composizione ai treni;

CARRELLO AUTOMOTORE, il rotabile che possiede mezzi dl propulsione autonomi e serve per le manovre, per il trasporto di materiali o di personale per ragioni di servizio e per altri usi speciali, escluso il trasporto pubblico di viaggiatori o di merci.

Circolare N. 38

Laboratori di Sartoria. - Tariffe praticate dai sarti corrispondenti della Ditta A. Marziale S. A. di Roma per la confezione delle uniformi d'obbligo.

Si trascrive qui appresso — affinchè gli agenti interessati possano averne norma — l'elenco dei Laboratori di Sartoria — corrispondenti della Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma, appaltatrice della fornitura delle stoffe, fodere ed accessori per il vestiario uniforme — presso i quali gli agenti interessati possono attualmente rivolgersi, per la confezione delle uniformi d'obbligo.

Mentre si ricorda che nessun obbligo è fatto agli agenti di servirsi dei Laboratori stessi, si conferma che nulla è variato circa le modalità stabilite con la circolare N. 57 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 52 del 29 dicembre 1932-XI e da seguirsi dagli agenti che, per la confezione delle uniformi intendano rivolgersi a tali Laboratori:

Schreiber e Zignone — Via S. Franc. da Paola, N. 30 - Torino
Sartoria Ferrovieri — Via Vittor Pisani, N. 14 - Milano
Pietro Monaco — Via Cesarea, N. 79 rosso - Genova
Alessandro Vasconi — Piazza Cittadella, N. 16 - Verona
Giovanni Beltrame — Corso Vitt. Em. III, N. 35-37 - Trieste
Arturo A. Pardo — Via Orfeo, N. 16/2 - Bologna
Ettore Lupi — Via Don Giovanni Bosco, N. 29 - Firenze
Ciro Sciarra — S. Benedetto del Tronto - Ancona
S.A.C.I.M. — Via IV Novembre, N. 149 - Roma
Sartoria Italiana — Via Duomo, N. 184 - Napoli
Ruotolo Umberto — Via S. Brigida, N. 51 - Napoli

Francesco Giuliani — Corso Vittorio Em. III, N. 116 - Bari
Fortunato Marrari — Corso Garibaldi - Reggio Cal.
Michele D'Angelo — Piazza S. Antonino, N. 4 - Palermo
Bini Silvano — Follonica (Grosseto).

Si fa riserva di comunicare il nominativo del Laboratorio al quale potranno rivolgersi gli agenti della Delegazione di Cagliari.

Le tariffe di confezione che vengono praticate dai suddetti Laboratori sono le seguenti:

Vestiario uniforme per agenti ferroviari:

Soprabito stiffelius comune	L.	48.—
» » per C. S.	»	60.—
Giacca di stoffa nera a due petti	»	40.—
Panciotto di piquet bianco	»	13.—
» di stoffa nera per C. S.	»	13.—
Giubba di stoffa nera leggera senza martingala con collo diritto	»	35.—
Detta c. s. di stoffa nera pesante	»	35.—
Giubba di stoffa grigio ferro leggera con martingala e collo rovesciato	»	35.—
Detta c. s. di stoffa grigio ferro pesante	»	35.—
Calzoni di stoffa nera leggera senza risvolti	»	12.—
Detti c. s. per C. S.	»	15.—
Calzoni di stoffa grigio ferro leggera, con risvolti	»	12.—
Detti c. s. di stoffa grigio ferro pesante	»	12.—
Combinazioni di fustagno nero { giubba	»	12.—
Combinazioni di fustagno nero { pantaloni	»	7.—
Cappotto di panno nero a due petti	»	48.—
Cappotto di panno marengo	»	45.—
Cappotto di stoffa grigio scura ad un petto	»	50.—

Vestiario uniforme per conducenti automobili, ciclisti e motociclisti.

Giubbe di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato (tipo pesante)	L.	35.—
Detta c. s. tipo leggero	»	35.—
Pantaloni di stoffa grigio ferro (tipo pesante)	»	12.—
Detto c. s. tipo leggero	»	12.—
Pantalone di stoffa grigio ferro, corto, tipo militare (tipo pesante)	»	12.—
Detto c. s. tipo leggero	»	12.—
Cappotto di panno marengo	»	45.—
Cappottino corto di panno marengo a due petti	»	35.—

Vestiario uniforme personale delle navi traghetto:

Capo		Prezzo
Giacca a due petti per Ufficiali (leggera e pesante)	L.	40.—
Panciotto per Ufficiali (leggera e pesante) . . .	»	13.—
Pantalone per Ufficiali	»	15.—
Cappotto a due petti per Ufficiali	»	48.—
Abito di tela rasata:		
Giubba a un petto per Ufficiali	»	35.—
Pantalone	»	15.—
Giubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali (tipo leggero)	»	35.—
Detta c. s. tipo pesante	»	35.—
Pantaloni di stoffa grigio ferro per Sottufficiali (tipo leggero)	»	12.—
Detto c. s. tipo pesante	»	12.—
Cappottino di stoffa nera per Sottufficiali	»	35.—
Giubba di mistone a un petto per Sottufficiali . .	»	12.—
Pantalone c. s.	»	7.—
Camicia di stoffa grigio ferro per marinai (tipo R. Marina) leggera	»	35.—
Detta c. s. pesante	»	35.—
Pantaloni di stoffa grigio ferro per marinai (tipo leggero)	»	12.—
Detti c. s. tipo pesante	»	12.—
Cappottino corto di panno marengo per marinai .	»	35.—
Camicia di mistone per marinai	»	12.—
Pantaloni c. s.	»	7.—

Le tariffe suddette si intendono per capi di vestiario confezionati su misura e con relativa prova, eseguita presso il Laboratorio che provvede alla confezione

Nel caso che qualche agente ritenesse di farsi confezionare i capi di vestiario in base alle misure indicate sul modulo di richiesta, ma rinunciando alla prova dell'indumento, le tariffe suindicate saranno ridotte del 10% (dieci per cento). In questo caso, però, il Laboratorio di sartoria non risponderà delle eventuali errate misure, indicate dall'agente, ritenendo compiuto il proprio impegno con la confezione dell'indumento corrispondente alle misure indicate.

Comunicato

Riammissione alle gare e conferma di esclusione dalle gare.

In seguito a recesso del socio Vulpes dalla Ditta Vulpes e Aprato di Torino, già esclusa dal fare offerte per i contratti con lo Stato con decreto in data 8 aprile 1932 del Ministero della Marina, la Ditta Fratelli Aprato di Torino, Via Cenischia 5, è stata riammessa a fare offerte con decreto del 2 giugno 1933 del prefato Ministero.

L'esclusione resta, peraltro, confermata nei riguardi del Sig. Vulpes Luigi fu Carmine, nato ad Alghero il 30 giugno 1894, proprietario della Ditta « Officine Vulpes » di Torino, via Cournour per la costruzione meccanica di utensili e coltelli da taglio.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 34-1933. — Ordine di Servizio n. 170.

A pagina 429, riga 19, la dicitura « sul mod. Ci-A » deve essere modificata in « sul Mod. Ci-205 A ».

Nelle intestazioni dei prospetti Allegati A e B, in luogo di « Direzione Compartimentale — Ancona » leggasi « Direzione Compartimentale — Venezia ».

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 182

Gestione mutui al personale.

Nella prima parte del presente bollettino è pubblicato il Regio Decreto 29 luglio 1933, N. 1109, contenente nuove norme per la GESTIONE MUTUI AL PERSONALE con le quali è abrogato il primo comma dell'art. 8 della legge 28 Dicembre 1922, N. 1682, ed è autorizzata la concessione dei mutui fino all'importo massimo di due annate di stipendio e per la durata di dieci anni a termini dell'art. 1 della su citata legge, subordinatamente però a speciali limitazioni e condizioni.

Con l'art. 1 del decreto è stabilito difatti che le disponibilità della gestione dovranno impiegarsi di regola, e con preferenza assoluta, nella concessione dei mutui quinquennali e che alla concessione dei prestiti decennali potranno destinarsi soltanto le somme che risulteranno esuberanti per il servizio di quelli quinquennali.

In esecuzione di dette norme l'accettazione delle domande di prestiti quinquennali è intanto ammessa, per il primo quadrimestre del corrente esercizio, senza limitazione di numero e senz'obbligo di motivazioni o giustificazioni, essendo previste per detto periodo di tempo disponibilità sufficienti per la liquidazione di tutte le domande.

La concessione dei mutui decennali, in relazione alle esigue disponibilità per essi previste, dovrà invece necessariamente limitarsi a un ristrettissimo numero, da distribuirsi mediante rigorosa selezione delle domande, fra i richiedenti che risulteranno più meritevoli per eccezionali e accertate esigenze economiche e familiari, come dispone l'art. 2 del decreto.

La disponibilità difatti che in conformità alle norme su riferite è prevista per questa categoria di prestiti nel corrente esercizio, è tale che nel primo quadrimestre potrà presumibilmente farsi luogo all'accettazione di circa 200 domande.

Da ciò, mentre il personale potrà rendersi conto della eccezionalità della concessione, emerge evidente la necessità che gli uffici pongano scrupolosa e rigorosa cura negli adempimenti di propria competenza, a fine di ottenere che le assegnazioni realmente corrispondano ai criteri stabiliti dal citato articolo 2.

. . . .

* * *

Per la compilazione e l'istruzione delle domande si osserveranno le istruzioni seguenti.

Le domande di mutui decennali, fino a quando non sarà istituito apposito stampato, saranno compilate sullo stesso modello R. 278 già in uso per mutui quinquennali, opportunamente rettificato e completato con le necessarie indicazioni circa la misura del prestito.

A cura del richiedente saranno allegati alla domanda il certificato medico valevole per cessione decennale in conformità alle norme in vigore, un foglio contenente l'enunciazione dei motivi a sensi dell'art. 2 del decreto, e i certificati o documenti probatori dei quali sia possibile e utile l'esibizione a giudizio dello stesso richiedente.

Gli uffici istruiranno le domande provvedendo, oltre agli accertamenti consueti per la compilazione delle prescritte dichiarazioni nella seconda parte del Mod. R. 278, alle altre investigazioni necessarie per accertare la verità dei motivi esposti dai richiedenti a giustificazione delle domande stesse, ed enunceranno succintamente i risultati di tali accertamenti su appositi elenchi di trasmissione in tre distinte colonne intestate rispettivamente « Cognome e nome del richiedente » « Motivazione della domanda » « Referenze e parere dell'Ufficio trasmittente ».

Gli elenchi con le relative domande e i documenti ad esse allegati saranno mensilmente trasmessi al Servizio Ragioneria per il consueto tramite del Servizio Personale e Affari Generali qualunque sia il numero delle domande presentate.

Per la contabilità dei mutui decennali si istituiranno separati registri R. 276 e si compileranno separati resoconti mensili mod. R. 277. Si useranno invece gli stessi conti di entrata e di spesa già istituiti per la « GESTIONE MUTUI AL PERSONALE » sdoppiando però i partitari 241, 242 e 853 e modificando quindi nel modo seguente i conti 101 di entrata e 135 di spesa:

Conto 101 *di entrata.*

A) Riscossioni per ritenute mensili in conto mutui quinquennali. . . . . part. 241

B) Riscossioni per ritenute mensili in conto mutui decennali . . . . part. 241 *bis*

C) Riscossioni per prelevamenti dal fondo di garanzia in conto mutui quinquennali . . part. 242

D) Riscossioni per prelevamenti dal fondo di garanzia in conto mutui decennali . . . part 242 *bis*
E) Riscossioni per riscatti o rinnovazioni di mutui . . . . part. 243
F) Diverse . . . . part. 244

Conto 135 *di spesa* (usato esclusivamente dal Serv. Ragioneria).

A) Somme mutuate al personale in conto mutui quinquennali . . . . part. 853
B) Somme mutuate al personale in conto mutui decennali. . . . . part. 853 *bis*

Ordine di servizio N. 183

Cambiamento di nome della stazione di Pollina.

La stazione di Pollina, della linea Palermo-Messina, ha assunto la nuova denominazione di « Pollina-S. Mauro-Castelverde ». Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre 1933, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Pollina-S. Mauro Castelverde ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 184

Estensione di servizio nella fermata di Riomaggiore.

A partire dal 15 settembre 1933 la fermata di Riomaggiore verrà abilitata anche ai trasporti di bestiame.

Di conseguenza nella Parte I* del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1929, a pag. 81, di contro al nome di Riomaggiore, nella colonna 12, si dovrà esporre l'indicazione « B ».

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » edizione Novembre 1931, a pagina 15, di contro al nome della stazione di Riomaggiore, l'indicazione LP dovrà essere modificata in « LBe - ve ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 185

Estensione di servizio nella stazione di Manarola.

A partire dal 15 settembre 1933 la stazione di Manarola verrà abilitata ai trasporti di bestiame.

Di conseguenza nella Parte I* del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, a pag. 56, di contro al nome di Manarola, colonna 12, si dovrà esporre l'indicazione « B ».

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » edizione novembre 1931, a pagina 13, di contro al nome di Manarola, la indicazione LP dovrà essere modificata in « LB e- ve ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare N. 39

Indirizzi telegrafici convenuti.

Per la corrispondenza telegrafica diretta ad alcuni uffici ed impianti di questa Amministrazione sono stati istituiti appositi indirizzi, segnalati anche agli uffici dipendenti dalla Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi.

Qui appresso si trascrive, per opportuna norma, l'elenco di tali indirizzi:

Ferdirettore — Roma - Direttore Generale Ferr. Stato.
Fermovimento — Roma - Servizio Movimento.
Fertraffico — Roma - Servizio Commerciale e del Traffico.
Ferlavori — Roma - Servizio Lavori e Costruzioni.
Ferrotabile — Firenze - Servizio Materiale e Trazione.
Fersesto — Roma - Servizio Approvvigionamenti.
Ferpag — Roma - Servizio Personale e Affari Generali.
Ragiofer — Roma - Servizio Ragioneria.
Fermilizia — Roma - Comando Gruppo Legioni Ferrovieri.
Ferlegione — Comandi Legioni Milizia Ferroviaria.
Ferstazione — Comandi Milizia Ferroviaria di Stazione.
Deleferstato — Cagliari - Delegazione Ferrov. Stato.
Dolafer — Roma - Ufficio Centrale Dopolavoro Ferr.
Ferlocomotive — Sezioni Materiali e Trazione.
Ferofficine — Officine Ferrovie Stato.
Fercollaudi — Uffici Collaudi Ferr. Stato.
Fernavi — Messina - Riparto Navigazione di Messina.
Ferelettrico — Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento.
Ferpetro — Roma - Servizio Approvvigionamenti - Azienda Italiana Petroli.
Italfer — Essen - Ufficio Ferr. Ital. Stato di Essen.
Ferrovie — Cardiff - Ufficio Ferr. Ital. Stato - Cardiff.
Ferrovie — Rotterdam - Ufficio Ferr. Ital. dello Stato - Rotterdam.
Ferragitalia — Berna - Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato - Berna.
Ferragitalia — Parigi - Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato - Parigi.
Ferragitalia — Vienna - Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato - Vienna.

Comunicato

Esclusione dalle aste.

Con atto dell'8 agosto 1933-XI il Ministero della Marina ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il signor COZZA Alberto fu Giovanni, di Pola (Via S. Germano, 2), commerciante.

Errata-corrige

Bollettino n. 36/1933 — *Circolare n.* 37.

— pag. 448 — terza riga, dove è detto: di propulsione di tipo ferroviario, ecc.; leggasi: di repulsione di tipo ferroviario, ecc.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 186

Trasporti in carri bagagliai per conto del Ministero delle Finanze di carta bollata, di marche da bollo e di carta filigranata in bianco.

1°) — In conformità al contratto stipulato dal Ministero delle Finanze, Provveditorato Generale dello Stato per la Direzione Generale delle Tasse sugli Affari, la Cartiera Società Pietro MILIANI di Fabriano (Prov. di Ancona) e le altre che potranno essere incaricate della fabbricazione di carta bollata, nonchè il Deposito Generale dei Valori Bollati di Roma curano direttamente la spedizione per ferrovia ai Magazzini Provinciali e Compartimentali del Bollo, della carta bollata, delle marche da bollo e della carta filigranata in bianco loro occorrenti.

2°) — Le spedizioni si effettuano in bagagliai a due assi, nei quali potranno essere caricate più partite di colli con destinazioni diverse il cui peso reale non deve mai nel complesso essere inferiore alle tre tonnellate.

3°) — Per l'eseguimento dei trasporti il Deposito Generale dei valori bollati di Roma fa domanda, di volta in volta, degli occorrenti bagagliai al Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli) in Roma indicando il peso della merce, le stazioni, iniziale e terminale, della linea da percorrere nonchè quelle intermedie nelle quali deve essere provveduto allo scarico parziale dei colli.

4°) — Il Servizio Movimento esamina ed eventualmente modifica l'itinerario proposto per l'inoltro dei bagagliai dandone comunicazione al Deposito richiedente ed impartisce le necessarie disposizioni per la fornitura dei bagagliai stessi e per l'eseguimento dei trasporti.

5°) — Sui bagagliai in parola, che per quanto possibile non devono essere ubicati in coda ai treni, prendono posto soltanto gli agenti della forza pubblica incaricati di scortare le spedizioni fino alla stazione terminale. Nel treno, che trasporta il bagagliaio od i bagagliai, viaggia un Funzionario dell'Amministrazione Finanziaria incaricato della scorta e della consegna dei valori agli Uffici destinatari.

6°) I bagagliai devono, pertanto, essere inoltrati con treni viaggiatori (di massima accelerati o diretti) per dare, appunto, modo ai detti Funzionari di accompagnare le spedizioni.

7°) — Il carico dei colli viene sempre eseguito a cura del Deposito Generale o della Cartiera mittente, sotto la sorveglianza del Funzionario delegato alla scorta e di quello della Sezione staccata dell'Ispettorato Governativo presso la Cartiera stessa, il quale ha facoltà di provvedere alla chiusura dei bagagliai con speciali lucchetti di sicurezza.

8°) — Per ciascuna partita contenuta nello stesso bagagliaio deve essere compilata una separata lettera di vettura a grande velocità, sulla quale devono figurare, come mittente, il Deposito o la Cartiera e, come destinataria, l'Intendenza di Finanza, cui le spedizioni sono dirette.

9°) — Sul documento stesso deve essere fatta anche la richiesta dell'inoltro con treni accelerati se il bagagliaio viene inoltrato con tali treni, e con treni diretti se il trasporto ha luogo — anche parzialmente — con questi ultimi.

Per le spedizioni di carta bollata e di marche da bollo deve, inoltre, essere fatta dichiarazione di valore.

10°) — Ad ogni lettera di vettura deve allegarsi una richiesta conforme al modello stabilito dalla *Concessione Speciale B* con bollo e firma del Capo della Sezione staccata dell'Ispettorato Governativo presso la Cartiera mittente o del Direttore del Deposito.

11°) — Sulla richiesta relativa a ciascuna partita di colli deve essere fatto riferimento alle richieste emesse per le altre partite caricate nello stesso bagagliaio.

12°) — Lo scarico dei colli dai bagagliai, tanto nelle stazioni intermedie quanto in quella terminale, viene eseguito, a cura degli incaricati delle Intendenze di Finanza, immediatamente all'arrivo del treno. All'uopo essi devono prendere tempestivamente i necessari accordi col Capo Stazione.

Nel caso in cui i bagagliai dovessero pernottare in una qualsiasi stazione, si procurerà di collocarli in prossimità del fabbricato viaggiatori della stazione.

13°) — Per i viaggi degli agenti di scorta e per i trasporti delle cose valgono, in quanto non sia diversamente disposto nel presente ordine di servizio, le condizioni ed i prezzi della Concessione Speciale B.

14°) — Le tasse di trasporto devono essere calcolate per ogni singola spedizione in base alla rispettiva distanza reale computata sull'itinerario che deve seguire il bagagliaio. Sulle tasse stesse vanno inoltre computati gli aumenti del 40 e del 70 % a seconda che il loro trasporto abbia luogo rispettivamente con treni accelerati o diretti.

A questi trasporti non sono applicabili le disposizioni degli articoli 70 § 5 e 73 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose — Edizione 1° gennaio 1930 ».

15°) — I trasporti di valori bollati venendo effettuati sotto la scorta degli agenti della forza pubblica e del Funzionario dell'Amministrazione Finanziaria sono eseguiti senza responsabilità da parte delle Ferrovie dello Stato per gli effetti derivati da uno dei pericoli che la scorta ha lo scopo di ovviare.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 15.

Ordine di servizio N. 187

Cambiamento di nome al Deposito Locomotive di Genova Terralba.

Il Deposito Locomotive di Genova Terralba della Sezione Materiale e Trazione di Genova ha assunto la nuova denominazione di GENOVA BRIGNOLE.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detto Deposito, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Ordine di servizio N. 188

Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulle linee Cremona-S. Zeno Folzano e Cremona-Fidenza.

Dalle ore zero del 5 ottobre 1933 sarà attivato sulle linee Cremona-S. Zeno Folzano e Cremona-Fidenza il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione ove ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

Linea CREMONA - S. ZENO FOLZANO.

L'ufficio del Dirigente unico è situato in locali al piano superiore del fabbricato viaggiatori della stazione di Cremona ed è collegato a *mezzo* del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Cremona — Capo Riparto Movimento
» — Ufficio Dirigenti Movimento
» — Capo Personale Viaggiante
» — Capo Deposito Locomotive
Olmeneta
Robecco Pontevico
Verolanuova
Manerbio
Bagnolo Mella
S. Zeno Folzano

Il dirigente unico della linea Cremona-S. Zeno Folzano provvederà anche al servizio della linea Cremona-Fidenza.

Le stazioni di Cremona, Olmeneta e S. Zeno Folzano continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni saranno, invece, rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Linea CREMONA - FIDENZA.

L'ufficio del dirigente unico è situato in locali al piano superiore del fabbricato viaggiatori della stazione di Cremona ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Cremona — Capo Riparto Movimento
» — Ufficio Dirigenti Movimento
» — Capo Personale Viaggiante
» — Capo Deposito Locomotive
P. L. km. 0+895
Castelvetro
S. Giuliano Piacentino
P. L. km. 11+250
Villanova d'Arda
P. L. km. 18+940
Busseto
Castione dei Marchesi
Fidenza

Il dirigente unico della linea Cremona-Fidenza provvederà anche al servizio della linea Cremona-S. Zeno Folzano.

Le stazioni di Cremona, Castelvetro e Fidenza continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece, rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio delle linee predette è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1928-VI — di cui l'O. S. n. 146 del 20 settembre 1928, nonchè dalle norme particolari della circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928 e dalle modificazioni cui gli ordini di servizio n. 24/1930, 49/1931, 80/1932.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *del Compartimento di Milano.*

Circolare N. 40

Somministrazioni e versamenti di materiali sanitari.

Per la regolarità delle somministrazioni dei materiali sanitari costituenti le categorie 5 e 39, si comunica che le relative richieste devono essere indirizzate unicamente al Magazzino Economato di Roma, presso il quale, per ragioni di opportunità, tali materiali sono stati tutti concentrati.

E' fatta solo eccezione per i medicinali, i materiali di medicazione e gli oggetti vari classificati di consumo, componenti le cassette di pronto soccorso, i quali vanno richiesti con mod. San. 23 agli Ispettorati Sanitari di circoscrizione.

Al prefato Magazzino sono pure da appoggiarsi i versamenti dei materiali delle citate categorie resisi eventualmente esuberanti o fuori uso.

Restano invariate le disposizioni in vigore circa l'emissione, l'approvazione e l'istradamento dei corrispondenti boni di prelievo e delle distinte di versamento.

Comunicato

Opera di previdenza. - Borse di studio a favore di orfani e di figli di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato. - Anno scolastico 1933-34.

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1933-1934.

Al concorso sono ammessi:

a) gli orfani di agenti delle Ferrovie dello Stato ed i figli di ex agenti delle Ferrovie stesse, i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1912;

b) i figli di agenti in attività di servizio purchè frequentino scuole medie di 2° grado, (comprese le scuole di metodo per l'educazione materna) o università od istituti superiori del Regno o corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Non sono ammessi i fanciulli iscritti alla prima classe elementare.

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;
» » 700 » » 1500 per le scuole medie di 1° grado, industriali e commerciali di 1° e 2° grado, od altre equivalenti;
» » 1000 » » 1800 per le scuole medie di 2° grado, industriali e commerciali di 3° grado od altre equivalenti;
» » 1500 » » 4000 per le università, od altri istituti di istruzione superiore, comprese le scuole ed i corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al 1° *ottobre* 1933, i seguenti limiti di età, col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2ª classe elementare;

13 anni per la 1ª classe delle scuole medie di 1° grado, industriali e commerciali di 1° grado od altre equivalenti;;

16 anni per la 1ª classe delle scuole industriali di 2° e 3° grado, delle scuole commerciali di 2° grado, del corso preparatorio all'istituto commerciale, delle scuole di metodo od altre equivalenti;

17 anni per la 1ª classe delle scuole medie di 2° grado (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto commerciale, istituto nautico);

18 anni per la 1ª classe del liceo classico;

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore.

Per le borse universitarie e degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° anno, viene richiesto inoltre che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio occorrente per la regolare iscrizione all'università con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie di 2° grado, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10; e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti;

c) per le scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8/10.

* * *

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate da chi eserciti la patria potestà o tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo, ove abbia già superato il 21° anno di età.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1933 all'ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o Uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, fermo restando l'obbligo di presen-

tare la domanda e gli altri documenti entro il 31 ottobre, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 10 dicembre, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta.

I giovani iscritti ai Corsi Allievi Ufficiali Universitari di Complemento della Milizia potranno presentare tale certificato non appena ultimati gli esami dell'apposita sessione straordinaria.

Alla domanda dovranno essere inseriti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se egli abbia o no ripetuto la classe.

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda o abbia goduto di altra borsa di studio e quale;

b) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1933-34;

c) se sia iscritto alle organizzazioni giovanili fasciste (Balilla, Piccole italiane, ecc.).

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla *revoca della borsa di studio.*

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di *una università o di un istituto superiore,* deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi, compreso il 1932-33, e del voto conseguito in ciascuna materia.

Il certificato dovrà inoltre essere completato dalla dichiarazione esplicita che il concorrente ha sostenuto tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà agli aspiranti all'assegno sulla Cassa Scolastica sia per l'anno 1932-33, che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

* * *

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previ-

denza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa entro i limiti di minimo e di massimo previsti, in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento, e stabilirà il numero delle borse da concedere per le scuole elementari, per le scuole medie di 1° grado, per quelle di 2° grado e per le università.

* * *

La concessione delle borse importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate; eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

* * *

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in due rate uguali scadenti il 31 gennaio ed il 31 maggio dell'anno scolastico, verso presentazione di certificati comprovanti la regolare frequenza alla scuola.

* * *

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE.

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 del R. D. L. 7 febbraio 1926, N. 187.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità giudiziaria, quelli scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — nella ex Villa Patrizi — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1934 l'esito del concorso.

Si prega pertanto di astenersi dal rivolgere sollecitazioni.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 189

Estensione del servizio merci nella fermata di Arnaz.

Dal giorno 1° ottobre 1933-XI la fermata di Arnaz, della linea Chivasso-Aosta, verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 15 della Parte I[a] del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di ARNAZ si dovrà, nella colonna 10, esporre l'indicazione P (b).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio edizione novembre 1931, Parte 1[a] a pagina 8 di contro al nome di Arnaz, l'indicazione G dovrà essere sostituita con quella LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 190

Abilitazione di servizio nelle stazioni del porto di Genova.

In seguito alle modificazioni apportate alle abilitazioni di servizio delle stazioni del porto di Genova, con la 1[a] appendice all'allegato n. 6 alle Condizioni e Tariffe pel trasporto delle cose, nella parte I[a] del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929 — si dovranno apportare le seguenti variazioni:

— a pagina 47, le indicazioni relative alle stazioni di Genova S. Benigno e di Genova S. Limbania dovranno essere sostituite da quelle di cui appresso:

Genova S. Benigno m	Magazzini ferroviari	Scali Marittimi di Genova	Genova	I Genova P. Dinegro	I Genova	Genova	–/ –/G (7)/P (7)/ –/ –	SP	–/1 ½/40/S/
	Calate						–/ –/G (7)/P/ (7)/ –/ –		–/10 /40/S/
Genova S. Limbania (m)	Darsena	id.	id.	id.	id.	id	–/ –/G (7)/P (7)/ –/ –	SP	–/–/–/40/S/
	Stazione Marittima Ponte dei Mille						/B (8) –/ –/ /–		
	Calate						–/–/G 7)/P(7)/V(7)/B(8)		–/–/10/40 S/

In calce alla pagina stessa, l'ultimo periodo della nota (5) dovrà essere così modificato: « Fanno parte del servizio Calate di Genova S. Limbania la Sezione Genova S. Limbania-Silos, abilitata alle spedizioni in partenza di granaglie a carro o come tali considerate dall'Amministrazione, nonchè i capannoni eserciti da alcune Compagnie di Navigazione pel ricevimento delle merci a carro destinate alle Società medesime ».

Aggiungere inoltre le seguenti note:

(7) Vedasi allegato N. 6 alle Condizioni e Tariffe sia per le limitazioni di servizio che per le particolari condizioni cui vanno soggetti i trasporti.

(8) Limitatamente ai trasporti destinati a proseguire per mare o presentati per l'accettazione da viaggiatori in arrivo dal mare.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 191

Trasformazione dell'assuntoria di Borghetto in fermata non presenziata.

Dal giorno 30 luglio 1933 l'assuntoria di Borghetto, della linea Trento T. V.-Malè, non è più presenziata dal personale.

Dalla data medesima il servizio viaggiatori in detta località è disimpegnato con le modalità e norme indicate nell'O. S. 105/1932 relativo alla soppressione del presenziamento di altre fermate e case cantoniere.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I[a] del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 20, di contro al nome di Borghetto, nelle colonne 7 ed 8 esporre il richiamo (z), alle lettere V. B., cancellando il richiamo (10) esistente nella colonna 8 e depennando la nota (10) in calce alla pagina stessa.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

p. *Il Direttore Generale*:
CHIOSSI.

Ordine di servizio N. 192

Soppressione deposito locomotive di Lecce.

(Riferimento Ordine generale N. 5-1929).

A datare dal 15 ottobre 1933-XI, il deposito locomotive di Lecce viene soppresso.

Dalla stessa data, detto impianto funzionerà come semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 193

Servizio di corrispondenza merci e cumulativo viaggiatori e bagagli con la ferrovia delle Dolomiti.

I.

SERVIZIO DI CORRISPONDENZA MERCI.

A datare dal 10-10-1933 le stazioni di Calalzo e di Dobbiaco appartenenti alla Ferrovia Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, esercitata dalla Società per la Ferrovia delle Dolomiti, vengono ammesse al servizio di corrispondenza merci di cui all'O. S. N° 112-1933, tanto a mezzo della stazione di scambio di Calalzo Pieve di Cadore quanto a mezzo di quella di Dobbiaco.

II.

SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI E BAGAGLI.

Dalla suddetta data del 10-10-1933 entreranno in vigore le seguenti norme per regolare il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli fra le F. S. e le stazioni di Cortina d'Ampezzo e di S. Vito Cadore appartenenti alla Ferrovia sopra citata ed ammesse a tale servizio:

TRASPORTO DEI VIAGGIATORI.

1) — *Estensione del servizio e prezzi relativi ai percorsi della Ferrovia Secondaria.* — Il servizio cumulativo viaggiatori pei trasporti sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta è ammesso, attraverso i transiti di Calalzo Pieve di Cadore e Dobbiaco, da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola e delle linee Complementari sicule, per la stazione di Cortina d'Ampezzo della Ferrovia delle Dolomiti, e viceversa.

Sono peraltro escluse dal servizio cumulativo le stazioni delle linee secondarie del Trentino, Trento Torre Verde-Malè, Brunico-Campo Tures e Val Gardena-Plan Val Gardena (per quest'ultima linea vedasi l'eccezione di cui al successivo punto 5), della linea Trieste Campo Marzio-Parenzo e Palermo S. Erasmo S. Carlo-Castelvetrano e diramazione S. Ninfa Salemi e S. Carlo-Burgio (transito di Palermo).

I prezzi da riscuotere per conto della Ferrovia delle Dolomiti pel trasporto dei viaggiatori a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta resultano rispettivamente dai prospetti Allegati A e B.

2) — *Concesssioni speciali.* — Il servizio cumulativo è ammesso pei trasporti delle persone in base alle Concessioni Speciali A, B, C, II, VIII, e XI secondo le norme contenute nel fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » in vigore sulla Rete dello Stato.

3) — *Concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo.* — Sulla Ferrovia delle Dolomiti sono ammesse soltanto le concessioni eccezionali di carattere permanente indicate nell'allegato C, con le stesse norme e in base alle corrispondenti tariffe dello Stato.

4) — *Regolamento pei trasporti militari.* — Tutte le norme contenute nel « Regolamento pei trasporti militari » parte prima, Viaggiatori Ediz. 1. Luglio 1928, e successive modificazioni, sono applicabili anche sui percorsi della Ferrovia secondaria.

5) — *Servizio cumulativo viaggiatori fra Cortina d'Ampezzo ed alcune stazioni della linea Val Gardena-Plan Val Gardena, via Dobbiaco e Calalzo Pieve di Cadore.* — In via eccezionale è ammesso il servizio cumulativo viaggiatori fra le stazioni di Ortisei, Plan Val Gardena, S. Cristina e S. Pietro della linea a scartamento ridotto Val Gardena-Plan Val Gar-

dena e la stazione di Cortina d'Ampezzo, in transito sulla Rete principale.

Detto servizio è limitato ai trasporti a tariffa ordinaria ed a quelli a tariffa ridotta che si effettuano sotto il regime delle Concessioni speciali A, C e VIII ed in base al Regolamento dei Trasporti militari.

Le tasse di trasporto debbono essere computate separatamente per i tre percorsi (linea Val Gardena-Plan Val Gardena, Rete principale e Ferrovia delle Dolomiti).

I prezzi da computarsi per il percorso della linea Val Gardena-Plan Val Gardena per i trasporti viaggiatori tanto a tariffa ordinaria, quanto a tariffa ridotta, si rilevano dall'O. S. N° 181-1929-VIII, le quote da computarsi per conto della Ferrovia delle Dolomiti sono indicate negli allegati A e B al presente O. S.

6) — *Classi.* — Esistendo sulla Ferrovia delle Dolomiti due sole classi (1ª e 3ª) anzichè tre, i biglietti di prima e seconda classe rilasciati dalle stazioni delle F. S. valgono per la 1ª classe sulla linea Secondaria e quelli di 3ª per la terza classe. Per facilitare alle stazioni delle F. S. la determinazione dei prezzi dei biglietti in servizio cumulativo, sono state indicate nei relativi prospetti dei prezzi le quote per le tre classi in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della Secondaria, e cioè per la prima e seconda classe la quota della 1ª classe della Secondaria e per la terza quella della terza classe.

7) — *Ragazzi.* — Per i viaggi dei ragazzi in base al « Regolamento pei trasporti militari » ed in base alle « Concessioni speciali » ammesse (per quest'ultime nei casi in cui ricorra l'applicazione della metà del prezzo ridotto stabilito per gli adulti) si applica la metà della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai dieci centesimi superiori.

8) — *Caratteristiche dei biglietti.* — I biglietti rilasciati dalle due Amministrazioni varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma relativa alla percorrenza della Ferrovia delle Dolomiti e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti cumulativi saranno stampati a cura e spese dell'Amministrazione cui appartengono le stazioni di partenza ed avranno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per il proprio servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi del servizio cumulativo in uso sulle F. S.

9) — *Validità dei biglietti.* — La distribuzione dei biglietti verrà fatta tanto dalle stazioni delle F. S. quanto da quelle della Ferrovia delle Dolomiti per i treni in coincidenza fra le due Amministrazioni, salvo le esclusioni e le limitazioni stabilite dagli orari ufficiali.

I biglietti distribuiti tanto dalle stazioni delle F. S. quanto da quelle della Ferrovia delle Dolomiti, dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione ed il numero del treno per il quale sono stati rilasciati. Quelli che dànno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalla stazione di transito (Calalzo Pieve di Cadore o Dobbiaco) entro i termini della loro validità in qualsiasi giorno e con qualsiasi treno; quelli che non danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo in ogni caso le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computarsi sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso pei biglietti in servizio interno delle F. S.

10) — *Soprattasse ed esazione suppletive.* — Le soprattasse ed esazioni suppletive per mancanza di biglietti, cambiamento di classe, ecc., saranno riscosse dagli agenti delle due Amministrazioni soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alla stazione di Calalzo Pieve di Cadore o di Dobbiaco perchè sia provveduto alla regolarizzazione del loro viaggio per l'ulteriore percorso.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedente Amministrazione quando resulti che il viaggio sulle medesime abbia avuto luogo in condizioni irregolari.

TRASPORTO DEI BAGAGLI.

11) — *Estensione del servizio e prezzi relativi al percorso della Ferrovia Secondaria.* — Il servizio cumulativo bagagli per trasporti a tariffa ordinaria e ridotta è ammesso, attraverso i transiti di Calalzo Pieve di Cadore e di Dobbiaco, da tutte le stazioni delle F. S. continentali e sicule per quelle di Cortina d'Ampezzo e *S. Vito di Cadore* della Ferrovia delle Dolomiti,

e viceversa, con le stesse eccezioni previste per alcune linee della nostra rete dal punto 1) dei « Trasporti dei viaggiatori ».

Peraltro, non essendo la stazione di S. Vito di Cadore — salvo in determinate circostanze da stabilirsi di volta in volta — ammessa al servizio diretto viaggiatori con le stazioni delle F. S., sono *escluse dal servizio cumulativo* da e per detta stazione — a meno che non ne venga chiesta la registrazione in base ai prezzi della classe III (merci) — le spedizioni a bagaglio dei campionari in genere, dei velocipedi, dei motocicli, dei cani, gatti e scimmie, nonchè le spedizioni a tariffa ridotta in base al Regolamento pei « Trasporti militari, edizione 1° Luglio 1911 », spedizioni la cui accettazione in base al paragrafo 56 di detto Regolamento ed ai paragrafo 3) dell'art. 77 delle Condizioni e Tariffe, è subordinata alla presentazione del biglietto di viaggio per la stazione destinataria della spedizione.

I prezzi da riscuotere per conto della Ferrovia delle Dolomiti pel trasporto a tariffa ordinaria e ridotta dei bagagli risultano dal prospetto allegato D.

12) — *Concessioni speciali.* — Il servizio cumulativo bagagli è ammesso in base alle Concessioni speciali A e B alle condizioni stabilite dal fascicolo « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose » in vigore sulle F. S.

13) — *Concessioni eccezionali di carattere permanente.* — Sono ammessi in servizio cumulativo con le stesse norme e in base alle corrispondenti tariffe dello Stato (gratuito per l'apparecchio indispensabile di locomozione del mutilato e a tariffa militare col bollo per gli effetti personali del mutilato fino alla concorrenza di kg. 100) i trasporti a bagaglio dei mutilati ed invalidi di guerra della categoria 1ª (non provvisti di assegno di superinvalidità) che hanno bisogno di essere trasportati con mezzi meccanici, nonchè quelli per conto di mutilati e invalidi di guerra provvisti di assegno di superinvalidità.

14) — *Regolamento pei trasporti militari.* — Tutte le disposizioni relative al trasporto dei bagagli contenute nel « Regolamento pei trasporti militari » - edizione 1. Luglio 1911, e successive modificazioni, sono applicabili anche sui percorsi della Ferrovia Secondaria.

15) — *Registrazione dei bagagli.* — La registrazione in servizio cumulativo dei bagagli si effettua, come per i trasporti in servizio interno delle F. S., con la compilazione di un sol foglio di via che scorta le spedizioni fino alla stazione di destinazione. La tassa relativa viene riscossa a partenza per

tutto il percorso, calcolata beninteso, per le percorrenze separate di ciascuna Amministrazione.

16) — *Servizio cumulativo bagagli fra Cortina d'Ampezzo ed alcune stazioni della linea Val Gardena-Plan Val Gardena, via Dobbiaco e Calalzo Pieve di Cadore.* — In analogia alle disposizioni contenute al punto 5) è ammesso, per le stesse relazioni e con le stesse norme e limitazioni stabilite pei viaggiatori, il servizio cumulativo bagagli a tariffa intera e ridotta.

I prezzi da computarsi per il percorso della linea Val Gardena-Plan Val Gardena si rilevano dall'O. S. N° 181-1929-VIII, le quote da applicarsi per conto della Ferrovia delle Dolomiti sono indicate nell'Allegato D al presente O. S.

17) — *Tasse minime.* — La tassa minima, quando ne ricorra l'applicazione, deve essere riscossa nella misura stabilita dalle rispettive tariffe, separatamente per ciascun percorso (Ferrovie dello Stato e Ferrovia delle Dolomiti, ovvero Linea Val Gardena-Plan Val Gardena, Rete Principale e Ferrovia delle Dolomiti a seconda del caso).

18) — *Soprattasse ed esazioni suppletive.* — Per le sopratasse ed esazioni suppletive relative ai bagagli trasportati nelle carrozze valgono le disposizioni risultanti al punto 10 del presente O. S.

19) — *Giornali.* — In servizio cumulativo con la Ferrovia delle Dolomiti sono ammessi anche i trasporti dei giornali con l'applicazione dei prezzi indicati nell'Allegato E.

In conseguenza di quanto risulta dal presente O. S. e dai relativi allegati debbono essere apportate le seguenti aggiunte e modificazioni alle sottoindicate pubblicazioni di servizio:

1. — Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie Concesse, edizione 1-1-1930.

A pag. 135 — Trasporti a tariffa ridotta. Estensione del servizio — far risultare che il servizio è ammesso per i viaggi in base alle Concessioni speciali A, B, C, II, VIII e XI; e nelle colonne 7, 8 e 9 aggiungere le quote della tariffa ridotta del 30 % e nella colonna 13 quelle della Concessione XII Operai e braccianti in comitiva, indicate nell'allegato B al presente O. S.

2. — Istruzioni e tariffe applicabili per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo.

Allegato A — a pagina 13 — progressivo 31 — Colonne 3 e 4: sostituire le attuali indicazioni riferibili ai punti 971

della R. C. 13-1926 e punto 367 della R. C. 14-1928, con quella seguente: « O. S. N.° 193-1933-XI ». Inoltre in calce alla suddetta pagina 13 sostituire il testo della nota (4) con quello seguente: Servizio a tariffa ridotta ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore e viceversa, con le limitazioni previste dall'O. S. N° 193-1933.

3. — Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (edizione 1 Luglio 1924).

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 11 e seguenti) inserire, alla sede opportuna, i nomi delle stazioni di Calalzo e di Dobbiaco, seguiti dalle indicazioni della pagina 351 bis e del gruppo 3;

— nel prospetto a pag. 351 bis, inserire, alla sede opportuna, le seguenti indicazioni:

Calalzo /id/—/65/M/V/B/—/—/F/—/—/1/20/S
Dobbiaco /id/65/—/M/V/B/—/—/T/—/—/1/20/S

— nella tavola 1 annessa al Prontuario, indicare con cerchietto turchino le stazioni di Calalzo e di Dobbiaco della linea Calalzo-Cortina d'Ampezzo-Dobbiaco, prossime alle omonime delle F. S.

4. — Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio - Parte Prima (Edizione Novembre 1931).

— nell'elenco delle località di ferrovie secondarie, tranvie, ecc. (pag. 24 e seguenti) inserire, alla sede opportuna, le seguenti indicazioni:

Calalzo /—/—/M/818
Dobbiaco /—/—/M/818

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N 193-1933

per la Ferrovia delle Dolomiti

,inea Calalzo - Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco

(Treni con carrozze di I e III classe)

Trasporti a tariffa ordinaria

› — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazio-
,to per tutte quelle sottoindicate e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di
ascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a de-

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame o conduttori locomotive
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni						
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
Cortina d'Ampezzo . . .	Calalzo Pieve di Cadore	35	22.80	22.80	11.40	11.40	11.40	5.70	—	—	—	—
id.	Dobbiaco	30	22.40	22.40	11.20	11.20	11.20	5.60	—	—	—	—

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 193-1933

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate e viceversa, limitatamente ai viaggi in base alle concessioni speciali A, B, C, II, VIII e XI ed al Regolamento pei trasporti militari.

Ragazzi — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 7 anni, aventi titolo a riduzione si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 cent. superiori

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	METÀ PREZZO a tariffa ordinaria differenziale			TARIFFA RIDOTTA del 30 per cento			TARIFFA RIDOTTA del 70 per cento			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cortina d'Ampezzo	Calalzo Pieve di Cadore	35	13.60	13.60	6.80	16.—	16.—	8.—	9.40	9.40	4.70	6.80
id	Dobbiaco	30	13.40	13.40	6.70	16.—	16.—	8.—	9.20	9.20	4.60	6.80

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 193-1933

Prospetto delle concessioni eccezionali di carattere permanente ammesse dalle Ferrovie delle Dolomiti

N. d'ordine	CONCESSIONI ECCEZIONALI	RIDUZIONI accordate dalle Ferrovie dello Stato pei trasporti delle persone	Ferrovia delle Dolomiti
1	Viaggi degli orfani di guerra minorenni e degli interdetti per infermità di mente	Gratuiti	*
2	Viaggi dei militari di scorta alle salme dei caduti	Gratuiti	*
3	Viaggi dei giornalisti . .	Per i giornalisti: Tariffa ridotta del 70 %; per le famiglie metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale	*
4	Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti	Tariffa ridotta del 70 %	*
5	Viaggi dei mutilati o invalidi di guerra provvisti di assegno di super invalidità	Tariffa ridotta del 70 % per i mutilati; gratuiti per la persona di accompagnamento	*
6	Viaggi di nozze	Tariffa ridotta dell'80 %	*

* Servizio ammesso con le stesse norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato e quindi o « gratuitamente » od in base alle corrispondenti tariffe dello Stato.

Società Anonima per la

Sede in Milano - Direzione dell'

Linea: **Calalzo Pieve di Cadore -**

Trasporti a tariffa ordi

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte

TARIFFE

Bagagli (cose d'uso personale) e campionari . . . .
Merci trasportate come bagaglio . . . .
Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; cani, gatti, scimmie . . . .
Velocimani in casse o gabbie . . . .
Motocicli senza carrozzino . . . .
Motocicli con carrozzino (motocarrozzette) . . . .
Carrozzine per bambini, carrozzelle per persone impedite, carrozzelle a lettiga,
Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	CHILOMETRI	PREZZI DELLA CLASSE 1 (comprendenti tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Cortina d'Ampezzo	Calalzo Pieve di Cadore	35	3.50	3.50	3.60	4.80	6.—	7.20	8.40	9.60
	Dobbiaco	30	3 50	3.50	3.60	4.70	5.90	7.10	8.20	9.40
S. Vito Cadore (*)	Calalzo Pieve di Cadore	23	3.50	3.50	3.50	3.50	4.—	4.80	5.60	6.40
	Dobbiaco	42	3.50	3.50	4.80	6.30	7.90	9.50	11.—	12.60

1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
2) Il prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, deve essere arrotond
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi superiori;
c) se superiore a L. 100, alla lira superiore.
(*) Per i trasporti a bagaglio da e per S. Vito Cadore vedansi le esclusioni di cui il par

Tasse minime pel trasporto dei ba

L 3,50 pei trasporti in base alla tariffa ordinaria.
L 2, » » » » concessione speciale A.
L 2,— » » » » » » B.
L 2, » » che si effettuano in base al Regolamento

ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 193-1933

Ferrovia delle Dolomiti

Esercizio in Cortina d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco

---

naria ed a tariffa ridotta

le stazioni della Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa

DEI BAGAGLI

. . . . Classe I
. . . . » II
. . . . » III
. . . . » IV
. . . . » V
. . . . » VI
uccelli in gabbia . . . . » VII
trasporti militari. .

		Basi di tariffa delle classi comprendenti tutti gli aumenti							Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	Trasporti in base alle Concessioni speciali A e B ed al Regolamento per trasporti militari.
90	100	Prezzo per tonn. (1) (2)	Prezzo per tonn. (1) (2)	Prezzo per macchina e per capo (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per tonn. (1) (2)	
10.80	12.—	120.—	240.—	4.—	6.—	12. -	15.—	225.—	57.—
10.60	11.70	117.—	234.—	3.90	5.90	11.70	14.60	219.—	55.—
7.20	8.—	80.	160.	—	—	—	—	150.—	38.—
14.20	15.70	157.—	314. -	—	—	—	—	294.—	74.—

ato come segue:

to 11 del presente O. S.

gagli (compresi tutti gli aumenti)

pei trasporti militari

ALLEGATO E ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 193-1933

Trasporto dei giornali

AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopratasse di transito	Minima della soprattassa di transito compres. gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
				Base per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Società per le Ferrovie delle Dolomiti ——— Calalzo - Cortina d'Ampezzo - Dobbiaco	0.05	0.40	300%	—	—	—	—	1,60	

Ordine di servizio N. 194

Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli.

In seguito alla estensione del servizio cumulativo dei trasporti a bagaglio nelle stazioni di Cortina d'Ampezzo e di San Vito di Cadore da e per tutte quelle della rete delle Ferrovie dello Stato (O. S. N° 193-1933) nelle dette due stazioni di Cortina d'Ampezzo e di S. Vito di Cadore verranno disimpegnate, in via d'esperimento, anche le operazioni di presa e consegna a domicilio dei bagagli.

Le modalità e norme da seguire per tale servizio sono quelle previste dall'O. S. 240/1932.

Agli effetti della riscossione delle tasse relative alle operazioni di presa e consegna a domicilio dei bagagli, le stazioni di Cortina d'Ampezzo e di S. Vito di Cadore debbono ritenersi comprese fra quelle indicate al gruppo C dell'O. S. 240/1932.

I prezzi di trasporto da applicare alle spedizioni a bagaglio per il percorso della ferrovia secondaria risultano dal suddetto O. di S. N° 193-1933.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 195

Servizio viaggiatori sulle linee automobilistiche Giulianova Teramo e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

(Vedi Ordine di servizio N. 38-1932).

In dipendenza dei Decreti Ministeriali N. 2379 del 3 maggio 1933-XI e N. 2955 del 20 giugno 1933-XI, ai militari di qualunque grado che viaggiano per *ragioni di licenza* (1) viene accordata la riduzione del 50% sui prezzi della tariffa ordinaria in vigore sulle linee automobilistiche Giulianova-Teramo e San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno.

(1) Per i militari di truppa e per gli agenti di Pubblica Sicurezza il motivo del viaggio risulta dalla richiesta di riduzione o dal biglietto di licenza rilasciati dalle competenti autorità.

Le stazioni delle Ferrovie dello Stato, a presentazione delle prescritte richieste mod. B verde o degli scontrini dei libretti per i militari che ne hanno titolo, dopo avere accertato per i militari di truppa, che il viaggio si effettua per motivo di licenza dovranno rilasciare il biglietto mod. Ci 201 A per i viaggi di corsa semplice e quelli mod. Ci 202-A per i viaggi di andata e ritorno per una qualsiasi delle località servite dai mezzi automobilistici; il prezzo complessivo da riscuotere sarà formato sommando quello a tariffa ridotta del 70 % relativo al percorso ferroviario fino a Giulianova o San Benedetto del Tronto con quello da Giulianova o San Benedetto del Tronto fino a destinazione, risultante dalle tabelle allegato N. 1, raddoppiando i prezzi medesimi quando trattasi di viaggi di andata e ritorno.

La stessa riduzione del 50% viene concessa:

a) in dipendenza del Decreto Ministeriale N. 2685 del 23 maggio 1933-XI, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che godono di assegno di superinvalidità ed ai mutilati ed agli invalidi per infermità ascritte alla prima categoria, entro i limiti e con le modalità stabilite per i viaggi degli stessi mutilati ed invalidi nelle Ferrovie dello Stato;

b) in dipendenza del Decreto Ministeriale N. 203 del 18 luglio 1933-XI, agli agenti di Pubblica Sicurezza che viaggiano *per ragioni di licenza* (1).

Le stazioni delle Ferrovie dello Stato per i viaggi dei mutilati e degli invalidi sopra specificati e degli agenti di pubblica Sicurezza interessanti percorso ferroviario ed automobilistico, rilasceranno — a presentazione dei prescritti scontrini o richieste — unico biglietto Ci 201 A e formeranno il prezzo complessivo da riscuotere sommando al prezzo dovuto per il percorso ferroviario fino a San Benedetto del Tronto od a Giulianova quello da San Benedetto del Tronto o da Giulianova fino a destinazione risultante dalla tabella allegato N. 1.

La contabilizzazione di tali biglietti dovrà essere fatta sui riassunti e riepiloghi del servizio cumulativo italiano.

In applicazione del Decreto Ministeriale N. 248 del 19 luglio 1933-XI, in luogo dei cessati abbonamenti ferroviari ordinari, per impiegati dello Stato e per studenti sono stati po-

---

(1) Per i militari di truppa e per gli agenti di Pubblica Sicurezza il motivo del viaggio risulta dalla richiesta di riduzione o dal biglietto di licenza rilasciati dalle competenti autorità.

sti in vendita speciali blocchetti di scontrini valevoli per 15 viaggi di andata e 15 di ritorno a tariffa ridotta da compiersi nel periodo di venti giorni dalla data del rilascio fra le località e con i prezzi indicati nell'allegato N. 2.

Gl'impiegati dello Stato e gli insegnanti elementari che comprovino, mediante dichiarazione dell'autorità competente, di doversi portare giornalmente per ragioni d'impiego e di residenza da una all'altra località dell'autolinea, potranno acquistare detti blocchetti di scontrini con un'ulteriore riduzione del 40% sui prezzi indicati nell'allegato N. 2. La medesima riduzione del 40 % sui prezzi previsti dall'allegato N. 2 viene accordata — *limitamente alla durata dell'anno scolastico* — agli scolari ed agli studenti che abbiano comprovata la loro iscrizione alle scuole od istituti d'istruzione e li frequentino effettivamente.

Durante la stagione balneare, dal 1. luglio al 15 settembre, sulle dette linee automobilistiche saranno posti in vendita, esclusivamente per il servizio interno, biglietti festivi di andata e ritorno per le relazioni indicate nelle tabelle allegato N. 3 ed in base ai prezzi risultanti dalle tabelle stesse.

Durante i periodi di caccia, per il trasporto sulle linee automobilistiche di cui trattasi, dei cani da caccia accompagnati dal cacciatore sarà applicata la tariffa stabilita per i cani, ovvero la tariffa ordinaria dei viaggiatori a secondo che l'una o l'altra risulti più favorevole pel viaggiatore.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9.

ALLEGATO N. 1 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 195-1932

Prezzi ridotti del 50 % per militari ed agenti di P. S. in licenza e per mutilati e invalidi di guerra

Autolinea Giulianova-Teramo

	Teramo	B° Nepezzano	Castellalto Canzano	B° Bellante Ripattone	Notaresco	Mosciano San Angelo	Colleranesco
B° Nepezzano	0.65						
Castellalto Canzano	1.15	0.65					
B° Bellante Ripattone	1.35	1.10	0.65				
Notaresco	1.65	1.40	0.95	0.65			
Mosciano San Angelo	2.15	1.65	1.35	1 —	0.65		
Colleranesco	2.60	2.25	1.75	1.35	0.90	0.65	
Giulianova	2.90	2.60	2.15	1.65	1.35	1.15	0.65

Autolinea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno

	Ascoli Piceno	Poggio di Bretta	Offida-Castel di Lama (Villa S. Antonio)	Spinetoli Colli	Monsampolo	Monteprandone	Porto d'Ascoli
Poggio di Bretta	0.95						
Offida-Castel di Lama (Villa S. Antonio)	1.55	1.05					
Spinetoli Colli	1.95	1.70	0.80				
Monsampolo	2.55	2.50	1.20	1.10			
Monteprandone	2.75	2.65	1.70	1.20	0.60		
Porto d'Ascoli	2.95	2.95	1.90	1.45	0.75	0.60	
San Benedetto del Tronto	3.30	3.30	2.50	1.90	1.45	1.20	0.75

ALLEGATO N. 2 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 195-1933

Blocchetti di biglietti A. R. a prezzi ridotti in sostituzione dei biglietti di abbonamento ferroviari.

Durante l'anno vengono posti in vendita speciali blocchetti di scontrini valevoli per 15 viaggi di andata e 15 di ritorno a tariffa ridotta da compiersi fra le località sottoindicate nel periodo di 20 giorni dalla data del rilascio.

AUTOLINEA GIULIANOVA - TERAMO.

Teramo — Giulianova e viceversa	. . . .	L.	52,50
» — Colleranesco »	. . . .	»	48,—
» — Mosciano S. A. »	. . . .	»	39,—
» — Notaresco »	. . . .	»	33,—
» — B° Bellante R. »	. . . .	»	28,50
» — Castellalto C. »	. . . .	»	24,—
» — B° Nepezzano »	. . . .	»	18,—

Giulianova — Colleranesco e viceversa	. . . . .	L.	18,—
» — Mosciano S. A. »	. . . . .	»	24,—
» — Notaresco »	. . . . .	»	30,—
» — B° Bellante R. »	. . . . .	»	35,—
» — Castellalto C. »	. . . . .	»	39,—
» — B° Nepezzano »	. . . . .	»	48,—

AUTOLINEA SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO

Ascoli Piceno — S. Benedetto del Tronto e viceversa	L.	58,50
» » — Porto d'Ascoli »	»	54,—
» » — Monteprandone »	»	51,—
» » — Monsampolo »	»	48,—
» » — Spinetoli Colli »	»	36,—
» » — Offida-Castel di Lama »	»	30,—
» » — Poggio di Bretta »	»	21,—

S. Benedetto del Tronto — Porto d'Ascoli e viceversa	L.	21,—
» » — Monteprandone »	»	24,—
» » — Monsampolo »	»	29,—
» » — Spinetoli Colli »	»	38,—
» » — Offida-Castel di L. »	»	45,—
» » — Poggio di Bretta »	»	54,—

ALLEGATO N. 3 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N 195-1933

Biglietti festivi di A. R. in distribuzione per il servizio interno durante il periodo dal 1° luglio al 15 settembre.

AUTOLINEA GIULIANOVA - TERAMO.

Prezzi per il percorso A.-R. dalle sotto indicate località a **Giulianova:**

Teramo	L. 7,70		Notaresco	L. 4,40
B" Nepezzano . . .	» 7,10		Mosciano S. Ang. . .	» 3,35
Castellalto Canzano .	» 5,60		Colleranesco . . .	» 2,35
B" Bellante Ripattone	» 5,10			

AUTOLINEA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ASCOLI PICENO

Prezzi per il percorso A.-R. dalle sotto indicate località a **San Benedetto del Tronto:**

Ascoli Piceno . . .	L. 8,40		Spinetoli Colli . . .	L. 5,50
Poggio di Bretta . .	» 8,00		Monsampolo del T. .	» 4,20
Offida-Castel di Lama	» 7,00		Monteprandone . .	» 3,35

Ordine di servizio N. 196

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Sparanise-Minturno.

Dalle ore 0 (zero) del 16 ottobre 1933/XI sarà attivato, sulla linea Sparanise Minturno, il sistema di esercizio con Dirigente Unico.

Il Dirigente Unico, amministrativamente, è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato, alla diretta dipendenza del Capo del 2° Riparto Movimento di Napoli.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Sparanise ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con gli impianti seguenti:

Sparanise Dirigente Mov.
Bivio Gaeta
Maiorisi
P. L. Km. 7+203
Carinola
P. L. Km. 11+093
P. L. Km. 12+814
Cascano
P. L. Km. 15+844
Sessa Superiore
P. L. Km. 19+096
P. L. Km. 19+941
Cellole Fasani
P. L. Km. 26+518
Castelforte Suio Terme
P. L. Km. 35+304
P. L. Km. 38+098
Minturno Scauri (Ufficio Dirigente Movimento)
Formia (Ufficio Dirigente Movimento)

Le stazioni di Sparanise, Minturno continueranno ad essere rette da dirigenti di Movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece rette da Assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al Movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1928-VI — di cui O. S. n. 146 in data 20 settembre 1928, dalle Norme particolari, di cui la circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonchè dalle modificazioni di cui gli ordini di servizio N. 24/1930-VIII, N. 49/1931-g e N. 80/1932 X.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le Istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non sieno modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 36 e 37 del Compartimento di Napoli.

Ordine di servizio N. 197

Binario di raccordo nella stazione di Genova Granara.

Il binario di raccordo nella stazione di Genova Granara, già gestito dalla Ditta Francesco Ghigliotti fu Bernardo, è passato in proprietà ed in esercizio della Ditta Gaggero & Falco.

Di conseguenza, nella nota (4), in calce alla pag. 46 della parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche », edizione 1° aprile 1929, si dovrà sostituire la denominazione della Ditta Francesco Ghigliotti fu Bernardo con quella « Ditta Gaggero & Falco ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 198

Adozione, per tutti i trasporti di bestiame a carro, delle etichette già in uso per quelli diretti all'estero. Distribuzione della 1ª Appendice all'Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti (edizione 1° gennaio 1933).

Tenuto presente che quanto prima saranno completamente esaurite le scorte dei cartellini M. 246-a) attualmente in uso per i trasporti a carro di bestiame in servizio interno e cumulativo italiano, si dispone che a mano a mano che i singoli Magazzini stampe ultimeranno le scorte in loro possesso dei cartellini anzidetti, vengano adoperate per tutti indistintamente i trasporti di bestiame a carro le etichhete M. 249 — M. 259 — M. 299 — già in uso per quelli diretti all'estero.

Agli speditori che per l'etichettamento dei loro trasporti intendono usare i moduli stampati dall'industria privata potrà essere consentito l'uso dei cartellini simili a quelli mod. M. 246-a) fino al 30-6-1934.

Le modificazioni da apportarsi, in conseguenza dell'anzidetto provvedimento, all'Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti (edizione 1° gennaio 1933-XI) sono state comprese nella prima appendice al-

l'Elenco stesso, nella quale sono state altresì riportate tutte le variazioni intervenute in seguito alle modificazioni ed aggiunte apportate all'allegato I alla « C. I. M. » a decorrere dall'1-7-1933. Tale appendice, che comprende anche nella parte III-*bis*, le nuove merci, ammesse al trasporto, con l'indicazione dei moduli da usarsi per il loro etichettamento, è in corso di stampa e sarà distribuita a cura del Servizio Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 *ed esposta copia negli uffici delle stazioni e delle gestioni merci.*

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 199

Soppressione della Squadra Rialzo di Porto Empedocle.

(Riferimento Ordine generale N. 5 - 1929).

A datare dal 15 ottobre 1933-XI la Squadra Rialzo di Porto Empedocle viene soppressa.

Ordine di servizio N. 200

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Asti-Castagnole delle Lanze.

Dalle ore zero del 23 ottobre 1933-XI sarà attivato sulla linea Asti-Castagnole delle Lanze il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio Ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento di Alessandria.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Asti ed è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con le stazioni, le fermate ed i passaggi a livello presenziati seguenti:

ASTI — Ufficio Dirigenti Movimento
ASTI — Capo personale viaggiante
ASTI — Capo deposito locomotive
P. L. Km. 17+851
S. MARZANOTTO
MOLINI D'ISOLA
ISOLA D'ASTI
COSTIGLIONE MOTTA
P. L. km. 2+773
CASTAGNOLE DELLE LANZE

Le stazioni di Asti e Castagnole delle Lanze continueranno ad essere rette da Dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolata dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » — edizione 1928 Anno VI — di cui l'Ordine di servizio n. 146 del 20 settembre 1928-VI; dalle Norme particolari di cui la Circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonchè dalle modificazioni cui gli Ordini di servizio n. 24/1930-VIII, n. 49/1931-IX e n. 80/1932-X.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico », ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Torino.*

Ordine di servizio N. 201

Modificazioni alle pubblicazioni di servizio.

In relazione al R. decreto 29 giugno 1933, n. 951 che determina il passaggio della stazione di Termoli della circoscrizione del Compartimento di Ancona a quella del Compartimento di Bari, sul « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, a pag. 101, di contro al nome di Termoli, nella colonna 3 la indicazione di « Ancona » dovrà essere modificata in « Bari ».

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » edizione novembre 1931, a pag. 17, di contro al nome di Termoli, modificare la indicazione A in « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare N. 41

Prezzi delle stoffe, fodere, accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° ottobre 1933-XI.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere, accessori, per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta ANTONIO MARZIALE S. A. di Roma, dal 1° ottobre 1933 al 31 marzo 1934-XI, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al	ml.	L.	49,15
Panno nero per cappotti	»	»	»	42,70
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	»	39,85
Stoffa drappé nera per stiffelius dei Capi Stazione	»	»	»	41,85
Stoffa nera pesante	»	»	»	37,20
Stoffa nera leggera	»	»	»	27,65
Stoffa grigio ferro pesante	»	»	»	38,85
Stoffa grigio ferro leggera	»	»	»	27.65
Fustagno nero di cotone per abiti	»	»	»	6,80
Mistone grigio di cotone per abiti	»	»	»	4,40
Tela turchina di cotone	»	»	»	4.15
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	»	5,50
Piquets bianco per gilets dei Capi Stazione	»	»	»	8,15
Seta per risvolti degli stiffelius dei Capi Stazione	»	»	»	13,85
Flanella leggera per fodere	»	»	»	21,65
Glissade per fodere di maniche	»	»	»	8,15
Satino (silked) per fodere	»	»	»	4,80
Silesias nera per fodere	»	»	»	3,90
Silesias bianca per fodere	»	»	»	3,90
Silesias cenere per fodere	»	»	»	3,90
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	»	3,55
Zanella nera per fodere	»	»	»	7,80
Tela apprettata per rinforzi	»	»	»	5,20
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad.		»	30,50

Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie corti	cad.	L.	25,25
Combinazioni di mistone confez. in due taglie	»	»	35,40
Camiciotti di tela turchina confezionati in tre taglie	»	»	29,75
Combinazioni di tela turchina confezionate in due taglie	»	»	30,85

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla precedente circolare N. 57 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 52 del 29-12-1932-XI.

Errata-corrige

Boll. Uff. 39/1933, O. S. 190, a pag. 470, il richiamo (7) esposto alle lettere G. P. V. deve leggersi (8) e il richiamo (8) esposto alla lettera B di contro al nome « Ponte dei Mille » deve leggersi (9).

Le note riportate a pag. 471 devono assumere i numeri (8) e (9).

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 202

Circoscrizione dei Reparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Torino.

(Vedi l'Ordine generale N. 21 - *Boll. Uff.* N. 16 del 16 aprile 1931-IX).

La linea « Fossano-Mondovì-Ceva (e) » che prossimamente sarà aperta all'esercizio, viene assegnata al 1° Reparto, con sede a Torino, ferma restando l'attuale circoscrizione degli altri Reparti.

Ordine di servizio N. 203

Circoscrizione dei Reparti Movimento del Compartimento di Torino.

(Vedi l'Ordine generale N. 14 - *Boll. Uff.* N. 8 del 19.2.31-IX).

Dal 1° ottobre 1933, la linea « Bra-Trofarello (e) » è passata dal 5° al 3° Reparto e la linea « Mondovì-Bastia (e) » dal 3° al 5° Reparto.

La linea « Fossano (e)-Mondovì-Ceva » che prossimamente verrà aperta all'esercizio, viene assegnata al 5° Reparto.

Di conseguenza la circoscrizione dei suddetti due Reparti resta fissata come segue, ferma restando la circoscrizione attuale degli altri Reparti.

COMPARTIMENTO	REPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
TORINO .	3	Cuneo . .	Airasca (e) - Cuneo - Ventimiglia (e); Cuneo - Mondovì (e); Trofarello (e) - Bra; Carmagnola - Cuneo; Moretta - Bra; Saluzzo - Savigliano; Busca - Dronero.
	5	Savona .	Bra (e) - Savona Letimbro - Savona Marittima; Bastia - Mondovì; Ceva - Ormea; Ceva - Mondovì - Fossano (e); S. Giuseppe di Cairo - Altare.

Ordine di servizio N. 204

Circoscrizione dei Circoli di Ripartizione veicoli del Compartimento di Torino.

(Vedi l'Ordine generale N. 13 - *Boll. Uff.* N. 8 del 19.2.31.IX).

La linea « Fossano-Mondovì-Ceva » che prossimamente verrà aperta all'esercizio, viene assegnata al Circolo di ripartizione veicoli di Torino, la cui circoscrizione resta pertanto fissata come segue:

COMPARTIMENTO	CIRCOLO	CIRCOSCRIZIONE
TORINO .	Torino . . .	Stazioni e scali di Torino; Modane - Torino; Susa - Bussoleno; Torino - Asti (e); Torino - Santhià - Vercelli (e); Chivasso - Aosta - Prè S. Didier; Chivasso - Casale Monferrato (e); Chivasso - Asti (e); Torino - Torre Pellice; Bricherasio - Barge; Airasca - Cuneo; Busca - Dronero; Carmagnola - Cavallermaggiore - Cuneo - Ventimiglia (e) Savigliano - Saluzzo; Trofarello - Savona Marittima; Bastia - Cuneo; Ceva - Ormea; Ceva - Mondovì - Fossano; Moretta - Bra; Trofarello - Chieri; S. Giuseppe di Cairo - Altare.

Ordine di servizio N. 205

Circoscrizione dei Reparti della Sezione Lavori di Milano.

(Vedi Ordine di servizio N. 15.1933).

A cominciare dalla data di apertura all'esercizio della linea Piacenza-Castelvetro i Reparti 12 e 13 della Sezione Lavori di Milano restano modificati come appresso:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
Omissis				
Milano	12	Cremona	Milano	Codogno (e) - Mantova (e); Cremona (e) - Castelvetro (e).
	13	Crema	Milano	Cremona (e) - Olmeneta (i) - Treviglio (e); Castelvetro (i) - Fidenza (e); Castelvetro (e) - Piacenza (e).
Omissis				

Ordine di servizio N. 206

Circoscrizione dei Reparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Bari.

(Vedi l'Ordine Generale N. 21 - *Boll. Uff.* n. 16 del 16.4.31-IX).

A far tempo dal 1° novembre 1933-XII, la linea Gioia del Colle-Spinazzola (e), già compresa nella circoscrizione del II Reparto (Foggia), viene assegnata al I Reparto (Taranto).

Di conseguenza, la giurisdizione dei due Reparti rimane fissata come segue:

COMPARTIMENTO	REPARTO		CIRCOSCRIZIONE
	N.	Sede	
BARI . .	1	Taranto .	Bari (e) - Lecce; Brindisi - Metaponto - Potenza Inf.; Taranto - Bari (e) ; Gioia del Colle - Spinazzola (e); Bellavista - Collebasso; Nasisi - Boffoluto; Brindisi - Brindisi Marittima.
	2	Foggia . .	Termoli - Bari (e); Foggia - Potenza Inferiore (e); Rocchetta S. Antonio - Spinazzola; Foggia - Lucera; Foggia - Manfredonia; Cerignola Campagna - Cerignola; Margherita di Savoia Ofantino - Margherita di Savoia; Barletta - Spinazzola; Barletta - Barletta Marittima.

Ordine di servizio N. 207

Apertura all'esercizio del tronco Piacenza-Castelvetro della linea Piacenza-Cremona.

Il giorno 28 ottobre 1933-XI verrà aperto all'esercizio il tronco Piacenza-Castelvetro della linea Piacenza-Cremona.

Il nuovo tronco misura dall'asse del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Piacenza (linea Milano-Bologna) all'asse del Fabbricato Viaggiatori della stazione di Castelvetro (linea Cremona-Fidenza) una lunghezza di Km. 24+895,96, ma tenendo conto che i nuovi impianti cominciano a m. 335 verso Milano dall'asse del F. V. di Piacenza e terminano a m. 512,47 verso Cremona dall'asse del F. V. di Castelvetro, la sua lunghezza effettiva risulta di Km. 25+743,43.

In detto tronco vi è la sola stazione intermedia di Caorso.

Esercizio del tronco.

Il tratto di linea Piacenza-Castelvetro verrà esercitato col sistema del D. U. ed è compreso nella giurisdizione del Dirigente Unico della linea Cremona-Fidenza.

La stazione di Caorso è provvista dei seguenti impianti di scalo:

— un magazzino merci;
— un piano caricatore scoperto;
— un ponte a bilico della portata di 40 tonn.;
— una gru da pesi da 6 tonn.;
— una sagoma limite.

Essa sarà gestita da un assuntore.

Giurisdizione.

Il nuovo tronco, esclusa la stazione di Piacenza, è compreso nel Compartimento di Milano ed assegnato:

— per il Servizio Movimento: al VII Reparto Movimento di Cremona; al Circolo Ripartizione di Brescia; alla Zona Sorveglianza Telegrafi di Brescia;

— per il Servizio Commerciale e del Traffico: al 3° Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Milano Centrale;

— per il Servizio Lavori: al Riparto Lavori di Crema con sede a Milano e farà parte del Tronco 48 con sede a Castelvetro;

— per il Servizio Materiale e Trazione: sotto la diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Milano;

— per il Servizio Approvvigionamenti: al Riparto di Milano;

— per il Servizio Sanitario: all'Ispettorato di Milano.

Servizi ai quali sarà abilitata la nuova stazione di Caorso.

Completo servizio: viaggiatori, bagagli, merci a G. V. e P. V., veicoli e bestiame.

Contabilità e versamenti.

La stazione di Caorso avrà contabilità propria ed effettuerà i versamenti alla Cassa Compartimentale di Milano ogni 5 gioni, (5-10-15-20-25 ed ultimo del mese con la periodicità fissata alla lettera E dell'O. S. n. 184/1913.

Distanze chilometriche e modificazioni alle pubblicazioni di servizio.

Le distanze chilometriche risultano dalla tabella polimetrica N. 91-bis, allegato A al presente O. S.

Nell'allegato B sono riportate le modificazioni ed aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI.

Pei trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al nuovo tronco Piacenza-Castelvetro le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni speciali » e dal « Regolamento trasporti militari ».

Poichè questa nuova linea viene a determinare per alcune relazioni, per le quali esistono biglietti a destinazione fissa, la via più breve, per le relazioni stesse verrà istituito a cura del Controllo Viaggiatori una nuova serie di biglietti valevoli per la nuova via.

Le stazioni che non ricevessero in tempo utile tali nuovi biglietti ne faranno richiesta al detto Controllo e frattanto rilascieranno biglietti a destinazione facoltativa.

Le serie attuali dovranno essere mantenute in distribuzione qualora la via per la quale i relativi prezzi sono stati stabiliti risulti ammessa come deviazione.

In caso diverso dovranno essere restituiti con le consuete modalità al Controllo Viaggiatori.

All'elenco delle deviazioni ammesse per il trasporto dei viaggiatori, pubblicato con la Rivista delle Comunicazioni N. 13/1931 debbono essere apportate le variazioni risultanti dall'allegato C al presente Ordine di servizio.

Per il computo dei prezzi degli abbonamenti la nuova linea Piacenza-Castelvetro è da considerarsi di seconda categoria.

I biglietti di abbonamento ordinari per l'intera rete quelli speciali delle serie VI, XI, XIII, XVII, XVIII, XXIV e i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone 1ª, 2ª e 3ª interessanti la nuova linea, saranno ritenuti valevoli anche per percorrere la linea stessa senza aumento di prezzo, fino a quando, con successivo Ordine di servizio, non sarà provveduto alla pubblicazione di nuovi prezzi.

Carte di libera circolazione e biglietti a libretto serie A. S.

I portatori di carta di libera circolazione (Serie A. Al. At.) e di biglietto a libretto serie A. S., validi per le linee del Compartimento di Milano, avranno facoltà di percorrere anche il nuovo tronco.

Su detta linea non esiste, per ora, servizio di I classe e quindi la linea stessa è da aggiungere a quelle di cui all'allegato A dell'O. S. 228/1933 e del punto N. 5 del Boll. Comm. N. 1/1933.

Il presente O. S. unitamente al relativo supplemento, contenente la descrizione degl'impianti verrà distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8 *e* 9 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Milano, a quelli delle classi* 6, 7, 12, 31, 33, 34 *e* 37.

Allegato A all'Ordine di servizio N. 207 - 1933

(91 bis) Piacenza - Castelvetro - Cremona

Piacenza			
14	Caorso		
25	12	Castelvetro	
31	18	7	Cremona

Allegato B all'Ordine di servizio N. 207-1933

Modificazioni ed aggiunte da apportare alle pubblicazioni di servizio.

Nella parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione 1° aprile 1929-VII) si dovrà:

— a pagina 8, alle linee del Compartimento di Milano aggiungere l'indicazione della linea « Piacenza (esclusa)-Castelvetro-Cremona;

— a pagina 26, fra i nomi di Cantù Cermenate e Capaccio Roccadaspide inserire:

« Caorso/Piacenza - Cremona/Milano/Piacenza
/V/B/G/P/V/B/—/T/F/6/40/S/ »;

— a pagina 31, di contro al nome di Castelvetro, nelle colonne 14, 16 e 17 esporre rispettivamente le indicazioni T, 6 e 40.

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— all'indice grafico, quadro N. 1, tracciare la nuova linea Piacenza-Castelvetro-Cremona indicando nel punto di contatto con la linea Cremona-Fidenza il nome della stazione di Castelvetro;

— a pagina 23, tabella polimetrica N. 91 (Cremona-Fidenza) considerare il nome di Castelvetro come stampato in carattere grassetto e modificare la distanza per la relazione Castelvetro-Villanova d'Arda da Km. 8 in Km. 9;

— alla pagina stessa inserire la nuova tabella N. 91-*bis* (Piacenza-Castelvetro-Cremona) di cui l'allegato *A* al presente ordine di servizio;

— a pagina 62, fra i nomi di Cantù Cermenate e Capaccio Roccadaspide inserire « Caorso/91-*bis*/ » e di contro al nome di Castelvetro aggiungere il numero della tabella « 91-*bis* »;

— a pagina 64, di contro al nome di Cremona, aggiungere il numero della tabella « 91-*bis* »;

— a pagina 70, di contro al nome di Piacenza, aggiungere il numero della tabella « 91-*bis* ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio — parte prima (edizione novembre 1931) — si dovrà:

— a pagina 2, circoscrizione dei compartimenti, tracciare la nuova linea Piacenza-Castelvetro-Cremona indicando nel punto di contatto con la linea Cremona Fidenza il nome della stazione di Castelvetro;

— a pagina 5, linee del Compartimento di Milano — numerazione 30 — trascrivere l'indicazione della linea Piacenza (esclusa)-Castelvetro-Cremona;

— a pagina 9, fra i nomi di Cantù Cermenate e Capaccio Roccadaspide, inserire:

« Caorso/M/30/ ».

Per le modificazioni ed aggiunte da apportare ai prontuari manoscritti delle distanze chilometriche il Controllo Viaggiatori e Bagagli impartirà particolari istruzioni con apposita circolare.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 207 - 1933

Numero d'ordine	PERCORSI da (o viceversa)	a	VIA NORMALE	Distanza normale p r la v a	DEVIAZIONE	Chilometri di maggior percorso
			Aggiungere:			
267 bis	Cremona	Piacenza	Castelvetro	31	Codogno	10
			Modificare:			
29	Alessandria	Verona P. N.	Piacenza Castevetro Mantova.	228	Mortara-Milano Lambrate .	13
					Mortara-Milano Centrale . .	21
142 bis	Bra	Padova	Nizza M.-Alessandria-Voghera-Piacenza-Castelvetro-Mantova-Legnano-Monselice.	384	Trofarello-Torino P. N.-Milano Cle	49
231	Cavallermaggiore	Padova	Bra-Nizza M.-Alessandria-Piacenza-Castelvetro-Monselice.	397	Trofarello-Torino P. N.-Milano Cle	31
232	»	Verona P. N	Castagnole delle L.-Nizza M.-Alessandria-Piacenza-Castelvetro-Mantova-Dossobuono	326	Trofarello-Torino P. N-Milano Cle	20
360	Genova Sampierdarena	Mantova	Piacenza Castelvetro	238	Novi L.-Milano C.-Codogno-Cremona	65
					Novi L.-Rogoredo-Codogno-Cremona	45
401	Mantova	Piacenza	Castelvetro	94	Modena	78
430	Monselice	Piacenza	Mantova-Castelvetro	179	Bologna	69
456	Padova	Voghera	Monselice-Castelvetro	261	Milano Lambrate-Pavia . . .	26
					Milano Centrale-Pavia . . .	34
475	Piacenza	Rovigo	Castelvetro-Mantova-Cerea . .	188	Bologna-Ferrara.	39
479	Piacenza	Verona P. N	Castelvetro-Mantova	131	Milano Lambrate	81
					Milano Centrale	89
547	Verona P. N.	Voghera	Mantova-Castelvetro	190	Milano Centrale-Pavia . . .	23
					Milano Lambrate-Pavia. . .	15

Ordine di servizio N. 208

Apertura all'esercizio della linea Fossano-Mondovì-Ceva e cambiamento di nome della stazione di Mondovì della linea Cuneo-Bastia.

Il giorno 28 ottobre 1933, Anno XI, verrà aperta all'esercizio la nuova linea Fossano-Mondovì-Ceva.

Detta linea, a scartamento normale ed a doppio binario, ha origine nella stazione di Fossano (progr. 0+000) e termine nella stazione di Ceva (Progr. 38+156,37). Comprende le stazioni di:

Fossano	a: Km.	0.000)
Trinità-Bene Vagienna	»	5.978,10
Magliano-Crava-Morozzo	»	12.893,73
Mondovì	»	18.985,64
Vicoforte S. Michele	»	25.906,63
Lesegno	»	30.426,53
Lesegno Tanaro (che non viene aperta all'esercizio)	»	34.578,51
Ceva	»	38.156,37

L'attuale stazione di Mondovì della linea Cuneo-Bastia, assumerà la denominazione di Mondovì Breo e verrà trasformata in fermata gestita da assuntore.

Le suddette località ad eccezione di Lesegno Tanaro, sono provviste dei seguenti impianti merci:

Fossano: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 40 tonn.;

Trinità-Bene Vagienna: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 40 tonn.;

Magliano-Crava-Morozzo: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 40 tonn., gru da 6 tonn.;

Mondovì: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 40 tonn.; gru da 6 tonn.;

Vicoforte S. Michele: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 40 tonn., gru da 6 tonn.;

Lesegno: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 40 tonn., gru da 6 tonn.;

Ceva: magazzino merci, piano caricatore, stadera a ponte da 30 tonn., gru da 6 tonn.

Giurisdizione.

La linea è compresa nel Compartimento di Torino ed assegnata alla:
— Sezione Movimento - Torino;
— Sezione Commerciale e del Traffico - Torino;
— Sezione Materiale e Trazione - Torino;
— Sezione Lavori - Torino;
— Ispettorato Sanitario - Torino;
— 5° Riparto Movimento - Savona (Fossano esclusa);
— 1° Riparto Commerciale e del Traffico - Torino;
— Circolo Ripartizione - Torino;
— Riparto Approvvigionamenti - Torino;
— Sorvegliante Lavori - Mondovì (Fossano esclusa);
— Capo Zona Ufficio I. E. S. - Trofarello;
— Operaio Ufficio I. E. S. - Mondovì — pel tratto Mondovì-Fossano (e);
— Operaio Ufficio I. E. S. - Ceva — pel tratto Mondovì (e) Ceva (e);
— Deposito Locomotive - Torino Sm.;
— Squadra Rialzo - Savona Let. (Fossano esclusa);
— Zona di verifica - Ceva (Fossano esclusa);
— Squadra disinfezione - Torino;
— Carro attrezzi - Ceva (Fossano esclusa);
— Locomotiva di riserva - Ceva (Fossano esclusa);
— Concentramento veicoli etichettati per officine - Torino Smist.

PER LE FORNITURE DI MAGAZZINO:

— al Magazzino Approvvigionamenti di Torino (Via Nizza) per le materie di consumo;
— al Magazzino Approvvigionamenti di Torino Smist. per materie illuminanti e di untura;
— al Magazzino Stampe di Torino (Via Nizza) per gli stampati e cancelleria.

Servizi a cui sono abilitate le stazioni.

Ad eccezione di Lesegno Tanaro che non viene aperta all'esercizio, tutte le altre località sono abilitate a tutti i servizi senza limitazioni.

Distanze chilometriche.

Le distanze chilometriche fra le stazioni della nuova linea risultano dalla tabella polimetrica (25) allegato B al presente Ordine di servizio.

Per le aggiunte e modificazioni da apportare ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio vedasi anche l'allegato A. Il Controllo Viaggiatori fornirà anche più dettagliate istruzioni per la modificazione dei prontuari manoscritti.

Trasporti viaggiatori e bagagli.

Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese alla nuova linea Fossano-Mondovì-Ceva, le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni speciali » e dal « Regolamento trasporti militari ».

Poichè questa nuova linea viene a determinare la via più breve per alcune relazioni per le quali esistono biglietti a destinazione fissa, le stazioni ed agenzie interessate toglieranno dalla distribuzione tutti i biglietti valevoli per le vecchie vie e richiederanno in caso di notevole vendita, l'istituzione di biglietti a serie fissa, sia per le nuove vie più brevi, sia per quelle più lunghe qualora quest'ultime risultassero ammesse come deviazione, provvedendo nel frattempo con emissione di biglietti facoltativi.

I biglietti tolti dalla vendita dovranno essere restituiti con le consuete modalità al Controllo Viaggiatori e Bagagli.

All'elenco delle deviazioni ammesse per il trasporto dei viaggiatori pubblicato con la Rivista delle Comunicazioni N. 13 1931 debbono essere apportate le variazioni resultanti dall'allegato C del presente Ordine di servizio.

Poichè in conseguenza dell'apertura della linea Fossano-Ceva nella quale è situata la nuova stazione di Mondovì- l'attuale stazione di Mondovì assumerà la nuova denominazione di Mondovì Breo, il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre 1933, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Mondovì Breo.

Per il computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento la linea suddetta è considerata di seconda categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete, quelli speciali della serie I, V, V-bis, X e XXII ed i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone 1ª, 2ª e 3ª interessanti la nuova linea, saranno valevoli anche per percorrere la linea stessa senza aumento di prezzo, fino a quando con successivo O. S., non sarà provveduto alla pubblicazione di nuovi prezzi.

Trasporti merci.

Per i trasporti a G. V. e P. V. sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni speciali » e dal « Regolamento trasporti militari ».

Istradamento trasporti.

L'istradamento dei trasporti agli effetti della relativa tassazione, avrà luogo secondo le disposizioni generali in vigore, cioè in base alla via che, in ragione del prezzo, risulta più vantaggiosa allo speditore, salvo ben inteso, contraria domanda sui documenti di trasporto.

Carte di libera circolazione e biglietti a libretto serie As.

I portatori di carte li libera circolazione (serie A. Al At.) e di biglietti a libretto serie As, validi per le linee del Compartimento di Torino, avranno facoltà di percorrere anche la nuova linea Fossano-Mondovì-Ceva.

Scritture e versamenti.

Per tutto quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo stazione, nonchè per le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli e cani, ed i trasporti di merci, numerario, carte valori, veicoli, bestiame, ecc. le stazioni della linea dovranno osservare le vigenti norme.

Le stazioni della linea Fossano-Mondovì-Ceva effettueranno i versamenti dei loro introiti, sotto l'osservanza delle prescrizioni richiamate nell'articolo 25 delle « Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori », alla Cassa Compartimentale di Torino e con la periodicità fissata in base all'O. S. n. 184/1913, come in appresso:

— Stazione di Mondovì — con la periodicità di cui alla lettera *B*) (ogni due giorni pari ed ultimo del mese);

— Stazioni di Trinità-Bene Vagienna, Magliano C. M., Vicoforte S. Michele e Lesegno, con la periodicità di cui alla lettera *E*) giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese).

La stazione di Mondovì Breo, con la periodicità di cui alla lettera E) (giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese).

Il presente ordine di servizio, unitamente al relativo supplemento, contenente la descrizione degli impianti, verrà distribuito agli agenti delle classi 1, 3, 5, 8 e 9 nonchè, limitatamente al Compartimento di Torino, a quelli delle classi 6, 7, 12, 31 e 33.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 208-1933.

Nella parte I^a del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — edizione 1° aprile 1929-VII — si dovrà:

— a pagina 9, alle linee del Compartimento di Torino, aggiungere l'indicazione della linea « Fossano-Mondovì-Ceva »;

— a pagina 34, di contro al nome di Ceva, nella colonna 16, modificare l'indicazione 4 in « 6 »;

— a pagina 53, fra i nomi di Lesecce Auremiano e Lesmo, inserire:

« Lesegno/Fossano-Mondovì-Ceva/Torino/1° Torino/5° Savona/Cuneo/V/B/G/P/V/B/S.P./T/F/6/40/—/ »;

— a pagina 55, fra i nomi di Magliana e Magnano Artegna, inserire:

« Magliano-Crava-Morozzo/Fossano-Mondovì-Ceva/Torino/1° Torino/5° Savona/Cuneo/V/B/G/P/V/B/S. P./T/F/6/40/—/ »;

— a pagina 61 modificare il nome di Mondovì in « Mondovì Breo »; nella colonna 13 depennare la lettera P. Fra i nomi di Mondolfo Marotta e Mondovì Breo inserire:

« Mondovì/Fossano-Mondovì-Ceva/Torino/1° Torino/5° Savona/Cuneo/V/B/G/P/V/B/S. P./T/F/6/40/—/ »;

— a pagina 106, fra i nomi di Trieste Zaule e Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia, inserire:

« Trinità-Bene Vagienna/Fossano-Mondovì-Ceva/Torino/1° Torino/5° Savona/Cuneo/V/B/G/P/V/B/S. P./T/F/40/—/»;

— a pagina 109, fra i nomi di Vicofertile e Vico Matrino, inserire:

« Vicoforte S. Michele/Fossano-Mondovì-Ceva/Torino/1° Torino/5° Savona/Cuneo/V/B/G/P/V/B/S.P./T/F/6/40/—/».

Nella parte III^a del prontuario suddetto si dovrà:

— all'indice grafico, quadro N. 1, tracciare la nuova linea Fossano-Mondovì-Ceva e indicare nei punti di contatto con le linee Cuneo-Bastia e Cuneo-Savigliano rispettivamente i nomi delle stazioni di Mondovì e Fossano;

— a pagina 8 sostituire la tabella polimetrica N. 22 (Cuneo-Bastia-Mondovì) e inserire la tabella N. 22-bis (Fossano-Mondovì-Ceva) (Allegato B al presente Ordine di servizio);

— a pagina 10, tabella N. 28, considerare il nome di Fossano come stampato in carattere grassetto;

— a pagina 63, di contro al nome di Ceva, aggiungere il numero della tabella « 22-bis »;

— a pagina 65, di contro al nome di Fossano, aggiungere il numero della tabella « 22-bis »;

— a pagina 66, fra i nomi di Lesecce Auremiano e Lesmo inserire:

« Lesegno/22-bis/ »;

— a pagina 67, fra i nomi di Magliana e Maglie inserire:

« Magliano-Crava-Morozzo/22-bis/ »;

— a pagina 68 modificare il nome di Mondovì in « Mondovì Breo » e fra i nomi di Mondolfo Marotta e Mondovì Breo inserire:

« Mondovì/22-22 bis/ »;

— a pagina 76, fra i nomi di Trieste Zaule e Trinitapoli S. Ferdinando di Puglia, inserire:

« Trinità-Bene Vaggienna/22-bis/ »;

— a pagina 77, fra i nomi di Vicofertile e Vico Pisano Bientina, inserire:

« Vicoforte S. Michele/22-bis/ ».

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — parte prima — (edizione novembre 1931-X) si dovrà:

— a pagina 2 (circoscrizione dei Compartimenti) tracciare la nuova linea Fossano-Mondovì-Ceva e indicare nei punti di contatto con le linee Cuneo-Bastia Mondovì e Cuneo-Savigliano rispettivamente i nomi di Mondovì e Fossano;

— a pagina 5, linee del Compartimento di Torino, — numerazione 8 — trascrivere l'indicazione della linea « Fossano-Mondovì-Ceva »;

— a pagina 13 modificare il nome di Mondovì in « Mondovì Breo »;

— da pagina 8 a pagina 19, nella sede opportuna, trascrivere i seguenti nomi con le relative indicazioni:

Lesegno	/T/8/
Magliano-Crava-Morozzo . . .	/T/8/
Mondovì	/T/8/
Trinità-Bene Vagienna	/T/8/
Vicoforte S. Michele	/T/8/

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 208-1938

(22) Cuneo-Bastia Mondovì

Cuneo								
8	Beinette							
12	4	Margarita						
15	7	3	Pianfei					
18	10	6	4	Pogliola				
20	13	9	6	3	Roccadebaldi			
24	16	13	10	7	4	**Mondovì**		
27	19	15	13	9	7	3	Mondovì Breo	
37	29	25	23	19	17	13	10	**Bastia Mondovì**

(22 bis) Fossano-Mondovì-Ceva

Fossano						
6	Trinità-Bene Vagienna					
13	7	Magliano-Crava-Morozzo				
19	14	7	**Mondovì**			
26	20	14	7	Vicoforte S. Michele		
31	25	18	12	5	Lesegno	
39	33	26	20	13	8	**Ceva**

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 208-1933

Numero d'ordine	PERCORSI		VIA NORMALE	Distanza per la via normale	DEVIAZIONE	Chilometri di maggior percorso
	da o viceversa					
1	2	3	4	5	6	7
			Soppressioni.			
83	Bastia M.	Saluzzo	Cuneo	70	Bra - Savigliano	2
			Aggiunte.			
83	Bastia M.	Savigliano	Magliano C. M.	45	Bra	12
178 bis	Carmagnola	Ceva	Bra - Bastia M.	72	Cavallermaggiore - Fossano - Mondovì	3
243 bis	Ceva	Mondovì	Lesegno	20	Bastia - Mondovì	8
338 bis	Fossano	Mondovì	Magliano C. M.	19	Cuneo	29
422 bis	Mondovì	Saluzzo	Fossano - Savigliano	47	Cuneo - Busca	10

Ordine di servizio N. 209

Apertura all'esercizio del tronco di ferrovia, a scartamento promiscuo, Agrigento-Bassa Agrigento-Alta e cambiamento di nome della stazione di Agrigento.

Il giorno 28 ottobre 1933-XI, si aprirà all'esercizio il tronco, a scartamento promiscuo, Agrigento Bassa-Agrigento Alta, che verrà a far parte delle linee esercite dalle Ferrovie dello Stato (Compartimento di Palermo).

Il detto tronco s'innesta, coi rispettivi scartamenti, normale e ridotto, alla stazione di Agrigento Bassa. La sua lunghezza, dall'asse del F. V. della stazione di Agrigento Bassa al fronte del F. V. di Agrigento Alta, stazione di testa, è di ml. 2965.

Non vi sono stazioni intermedie.

Giurisdizione del tronco.

A tutti gli effetti, il nuovo tronco avrà la stessa giurisdizione del tratto Aragona Caldare - Porto Empedocle e per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali la nuova stazione di Agrigento Alta dovrà far capo al magazzino di Palermo.

Servizi ai quali sarà abilitata la nuova stazione di Agrigento Alta.

Completo servizio viaggiatori, bagagli, merci G. V. e P. V., Veicoli e Bestiame.

Trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle « Concessioni Speciali » e dal « Regolamento Trasporti Militari ». I trasporti delle merci da e per le linee complementari a scartamento ridotto facenti capo a Porto Empedocle, che proseguono da Porto Empedocle ad Agrigento Bassa con gli appositi carrelli trasportatori ed i trasporti da e per le linee complementari a scartamento ridotto Agrigento-Licata e Margonia-Canicattì saranno regolati in base alle norme fissate dall'O. S. n. 75/1933 (B. U. 13/1933).

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete dello Stato ed i biglietti speciali della Serie IV, VIII, VIII-*bis*, XXXIV e XXXV, ed i biglietti di libera circolazione delle zone prima e quarta varranno anche per la nuova linea senza aumento di prezzo fino a quando con successivo O. S. non sarà provveduto alla pubblicazione di nuovi prezzi.

Per il computo dei prezzi degli abbonamenti la nuova linea Agrigento Bassa-Agrigento Alta è da considerarsi di terza categoria.

In relazione alla nuova denominazione di Agrigento Bassa assunta dalla stazione di Agrigento, il Controllo viaggiatori provvederà alla sostituzione dei biglietti in fornitura alle stazione ed Agenzie interessate le quali non ricevendoli eventualmente entro il mese di novembre 1933 dovranno chiedere al sostituzione dei biglietti da stamparsi col nuovo nome di Agrigento Bassa.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti al Controllo Viagiatori.

Distanze chilometriche.

Risultano dalla tabella polimetrica 165*bis* allegato B al presente o. s.; nell'allegato A sono riportate e aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

Contabilità.

Per la nuova stazione di Agrigento Alta varranno le norme in vigore sulla Rete Principale emanate con gli Ordini di servizio N.ri 160/909, 75/1926, 195/1929 e successive modificazioni.

Detta stazione effettuerà i versamenti alla Cassa Compartimentale giornalmente ossia con la periodicità di cui alla lettera A dell'O. S. 184/1913.

Carte di libera circolazione e biglietti a libretto Serie As.

I portatori di carte di libera circolazione (Serie A. Al. At.) e di biglietto a libretto Serie As, validi per le linee del Compartimento di Palermo, avranno facoltà di percorrere anche il nuovo tronco.

Il presente ordine di servizio, unitamente al relativo supplemento contenente la descrizione degl'impianti verrà distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8 *e* 9 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, a quelli delle classi* 6, 7, 12, 31 *e* 33.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 209-1933

Aggiunte da portare ai prontuari delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio.

Nella parte 1ª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1. aprile 1929) si dovrà:

— a pag 8, nell'elenco delle linee del Compartimento di Palermo aggiungere « Agrigento Bassa-Agrigento Alta ».

— a pag. 12 cambiare il nome della stazione di Agrigento in Agrigento Bassa scritto in carattere grassetto.

— a pag. 12, sostituire la nota (1) con la seguente:

« (1) Stazione di transito con le linee Complementari a scartamento ridotto Agrigento Bassa-Licata e con la linea Agrigento Bassa-Agrigento Alta a scartamento promiscuo (normale e ridotto).

— a pag. 12 prima di Agrigento Bassa trascrivere:

« Agrigento Alta / Agrigento Bassa - Agrigento Alta / Palermo / Agrigento / V / B / G (3) / P. (3) / V. (3) / B (3) / S—P/ T / — / 6 / 40 e 22 / — / »; in calce alla pagina trascrivere la seguente nota:

« (3) I trasporti facenti capo a Porto Empedocle, a mezzo degli appositi carrelli e quelli da e per le linee Complementari a scartamento ridotto, saranno regolati in base alle norme di cui l'ordine di servizio 75/1933-XI ».

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— Nel quadro N. 2 dell'indice grafico tracciare il nuovo tronco Agrigento Bassa - Agrigento Alta.

— a pag. 52 aggiungere la tabella 165*bis* polimetrica di cui l'allegato B al presente Ordine di Servizio.

— a pag. 53 tabella 165, modificare il nome di Agrigento in « Agrigento Bassa » e in calce alla tabella alla nota (2) aggiungere quanto segue:

— « e per la linea Agrigento Bassa - Agrigento Alta a scartamento promiscuo (normale e ridotto). »

— a pag. 58 tabella (176) modificare l'intestazione della linea in « Agrigento Bassa - Margonia - Licata » e il nome di Agrigento in « Agrigento Bassa ».

— a pag. 59, fra i nomi di Agnone di Siracusa ed Agrigento inserire « Agrigento Alta / 165 Bis / » e modificare Agrigento in Agrigento Bassa aggiungendo di contro l'indicazione della nuova tabella « 165-Bis ».

Nel « prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (Edizione 1. Luglio 1924) sono da apportare le seguenti aggiunte:

— nell'indice della parte 1ª a pag. 4, dopo l'indicazione della linea Salemi-S. Ninfa aggiungere:

11. Linea Agrigento Bassa-Agrigento Alta a scartamento promiscuo (normale e ridotto). — pag. 49.

— l'indicazione della linea suddetta è pure da aggiungere, sotto a quella delle altre linee, sia a pag. 45 (preceduta dal N. 11) sia in testa al prospetto delle stazioni a pag. 49;

— nelle pagine 4, 45 e 49 — modificare la linea — Agrigento-Margonia-Licata in Agrigento Bassa-Margonia-Licata.

— nelle pagine 49 - 50 - 51 - 52 modificare il transito di Agrigento in Agrigento Bassa.

— nella pagina 49, tra i nomi delle stazioni di Acqua Corsari e di Alessandria della Rocca, inserire quello di Agrigento Alta con l'indicazione della linea Agrigento Bassa-Agrigento Alta (2) e con la seguente distanza dal transito di

Agrigento Alta Km. 3

riportando inoltre, nelle colonne dalla 12 alla 23 le indicazioni seguenti:

/ G/ P/ V/ B/—T/ — 1/ 6/ 2/ 40 e 22/ — /

— nella stessa pag. 49, aggiungere la nota che segue:

(2) Linea a scartamento promiscuo (normale e ridotto).

— nella pag. 56 aggiungere la seguente tabella polimetrica:

(6 Bis) Agrigento Bassa - Agrigento Alta

N.B. — Linea a scartamento promiscuo (normale e ridotto).

— nella Tabella IV (quadro A) della carta annessa al prontuario, tracciare la nuova linea a scartamento promiscuo in direzione da Est a Ovest, a partire dalla stazione di Agrigento, che dovrà essere modificata in Agrigento Bassa.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nell stazioni e negli Uffici di Controllo di dovrà:

— all'indice alfabetico, modificare il nome di « Agrigento » in « Agrigento Bassa » e fra i nomi di Agnone di Siracusa e Agrigento Bassa, inserire:

« Agrigento Alta /101/1/»

— a pagina, 99 progressivo 1, modificare il nome di Agrigento in Agrigento Bassa;

— a pagina 101, nella 1ª colonna, intestare la nuova linea: Agrigento Bassa-Agrigento Alta e al progressivo 1 trascrivere il nome Agrigento Alta ed esporre di contro la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella risultante per Agrigento Bassa (pag. 99/1).

— L'istradamento sarà quello stesso di Agrigento Bassa.

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, parte 1ª, (Edizione Novembre 1931), si dovrà:

— a pag. 7; alle linee secondarie del Compartimento di Palermo, fascicolo 157, aggiungere « Agrigento Bassa-Agrigento Alta a scartamento promiscuo (normale e ridotto).

— a pag. 8 fra i nomi di Agnone di Siracusa e Agrigento inserire Agrigento Alta / P / 157 » e modificare « Agrigento » in « Agrigento Bassa ».

Analoghe aggiunte e modificazioni saranno da portare alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 209-1933

(165 Bis) — Agrigento Bassa — Agrigento Alta — Linea a scartamento promiscuo (normale e ridotto).

(1) Punto di diramazione per le stazioni di Aragona Caldare ed oltre, di Porto Empedocle ed oltre e per la linea complementare a scartamento ridotto Agrigento Bassa-Margonia-Licata.

Ordine di servizio N. 210

Attivazione del sistema di servizio con dirigente unico sulla linea Cremona Treviglio.

Dalle ore zero del 15 novembre 1933-XII sarà attivato sulla linea Cremona-Treviglio il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il Dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione ove ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

L'ufficio del Dirigente unico è situato in locali al piano superiore del fabbricato viaggiatori della stazione di Cremona, nello stesso ufficio del Dirigente Unico delle due linee Cremona-Fidenza e Cremona-Piacenza, ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Cremona — Capo Riparto Movimento;
» — Ufficio Dirigenti Movimento;
» — Capo Personale Viaggiante;
» — Capo Deposito Locomotive;
Olmeneta;
P. L. Km. 11 + 481;
Casalbuttano;
P. L. Km. 17 + 969;
Soresina;
P. L. Km. 32 + 407;
Castelleone;
P. L. Km. 39 + 071;
P. L. Km. 42 + 294;
Crema;
P. L. Km. 43 + 915;
Casaletto Vaprio;
Capralba;
Caravaggio;
Treviglio.

Il servizio di questa linea sarà disimpegnato dallo stesso D. U. della linea Cremona-S. Zeno il quale pertanto, a modificazione dell'O. S. n. 188-1933, cesserà di avere giurisdizione sulla linea Cremona-Fidenza. Il servizio di quest'ultima linea

resterà affidato ad apposito D. U. che provvederà anche al servizio del nuovo tratto di linea Piacenza-Castelvetro.

Le stazioni di Cremona, Olmeneta, Soresina, Crema e Treviglio continueranno ad essere rette da dirigente movimento, le altre stazioni saranno, invece, rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con il Dirigente Unico » edizione 1928 - Anno VI, di cui l'O. S. n. 146 del 20 settembre 1928, nonchè dalle norme particolari della circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928 e dalle modificazioni cui gli O. S. n. 24-1930, 49-1931 e 80-1932.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati e sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *dei Compartimenti di Milano e Bologna.*

Ordine di servizio N. 211

Linea Trofarello Cuneo. - Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Carmagnola e Fossano.

Il giorno 28 ottobre 1933-XI verrà attivato l'esercizio a doppio binario fra le stazioni di Carmagnola e Fossano, in prosecuzione della tratta Trofarello-Carmagnola, già attivata a doppio binario dal giorno 28 ottobre 1932-X (Vedasi Ordine di servizio N. 13/1933).

In conseguenza dell'esercizio a doppio binario e del servizio della linea Torino - Fossano - Mondovì - Ceva - Savona, gli impianti delle stazioni di Carmagnola, Racconigi, Cavallermaggiore, Savigliano e Fossano sono stati opportunamente ampliati e sistemati.

Nessuna variante viene apportata al segnalamento delle stazioni di Carmagnola, Racconigi, Cavallermaggiore e Savigliano.

Per quanto riguarda la stazione di Fossano il segnalamento è quello descritto nel supplemento all'Ordine di Servizio

N. 208-1933 relativo all'apertura all'esercizio della nuova linea Fossano-Mondovì-Ceva.

I deviatoi dele stazioni di Carmagnola, Racconigi, Cavallermaggiore e Savigliano, ed in particolare tutti i deviatoi che interessano l'arrivo e la partenza dei treni, sono assicurati con fermadeviatoi tipo F. S.

Nella stazione di Fossano i deviatoi sono invece manovrati dalle cabine A e B munite di apparati centrali idrodinamici, descritti nel supplemento all'Ordine di Servizio sopracitato.

Ordine di servizio N. 212

Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la Tramvia Vicenza-Recoaro-Chiampo esercitata dalla Società Tramvie Vicentine. - Spostamento della stazione di transito con le F. S. da Tavernelle V. a Vicenza.

1° — A datare dal 20 ottobre c. a. è attivato attraverso il transito di Vicenza il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli a tariffa ordinaria tra le stazioni delle F. S. e quelle della Tramvia Vicenza-Recoaro-Chiampo, risultanti dai prospetti Alleg. A e B al presente Ordine di servizio, e dalla stessa data cessa il servizio stesso attualmente in atto attraverso il transito di Tavernelle V.

2° — Le quote da riscuotere per conto della Tramvia pei trasporti viaggiatori in servizio cumulativo risultano dal prospetto Alleg. A e quelle pei trasporti di bagagli dal prospetto Alleg. B.

Sono applicabili sul tratto Vicenza-Recoaro, per i biglietti a tariffa ridotta che eventualmente venissero rilasciati nella stagione in corso, in base alle norme di cui il punto 262 della Rivista delle comunicazioni n 8 c. a. le medesime quote stabilite da detto punto per il percorso Tavernelle V.-Recoaro.

3° — La stazione di transito di Vicenza, per quanto riguarda l'eseguimento del servizio di cui trattasi, si atterrà alle condizioni stabilite dalla « Parte Seconda » della convenzione 1° aprile 1913 stipulata con la Società Tramvie Vicentine ed alle istruzioni eventuali che le saranno impartite dalla Sezione Commerciale e del Traffico di Venezia.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la tempestiva sostituzione degli attuali biglietti a destinazione

fissa in servizio cumulativo con la Tramvia suddetta, con altri valevoli per il transito di Vicenza.

Avvertenza. — Nessuna variante è apportata al servizio di corrispondenza merci con la linea tramviaria di cui trattasi, il quale continua ad effettuarsi a mezzo della stazione di scambio di Tavernelle V.

In conseguenza di quanto risulta dal presente Ordine di Servizio e dai relativi allegati, si dovranno apportare, nelle sottonotate pubblicazioni di servizio, le seguenti aggiunte e modificazioni:

1° — Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse, tramvie ecc. — Trasporto dei viaggiatori (Edizione 1° gennaio 1930):

— nell'elenco alfabetico delle stazioni (pag. 11 e seguenti) inserire, alla sede opportuna, i nomi delle stazioni di Arzignano e Valdagno seguiti, nella colonna del servizio « esteso » dei trasporti a tariffa ordinaria, dalla indicazione della pagina 147;

— sostituire il prospetto a pag. 147 con quello risultante dall'Alleg. A al presente Ordine di servizio.

2° — Istruzioni e tariffe applicabili pel trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano:

— nell'Alleg. A, a pag. 13 numero progressivo 32 sostituire l'indicazione risultante nella colonna 3 con la seguente: « Prezzi e tasse minime risultanti dall'Alleg. B al'Ordine di Servizio N. 212-1933. — Sopprimere l'indicazione « 5 » nella colonna 6.

3° — Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato - Parte I (Edizione 1° aprile 1929):

— a pag. 109, correggere la nota (9), in calce alla pagina stessa, come segue:

(9) Stazione di scambio pel servizio di corrispondenza merci con la Tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana e di transito pel servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la Tramvia Vicenza-Recoaro-Chiampo.

4° Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio - Parte I (Edizione novembre 1931):

— nell'elenco delle località delle Ferrovie secondarie, ecc., alle pagine 24 e 31, correggere rispettivamente le indicazioni reative alle stazioni di Arzignano e di Valdagno come segue:

Arzignano . . . . . . /V/B/M/532//
Valdagno . . . . . . /V/B/M/532//

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 14.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 212-1933

Società Tramvie Vicentine

Linea Vicenza-Recoaro-Chiampo

(Treni con carrozze di I e II classe)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE Adulti			CORSA SEMPLICE Ragazzi dai 3 ai 7 anni			ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame o conduttori locomotive
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Recoaro	Vicenza	42	13.90	13.90	8.70	7.—	7.—	4.40	22.20	22.20	13.90	—
Valdagno	»	32	10.60	10.60	6.60	5.30	5.30	3.30	—	—	—	—
Arzignano	»	20	6.60	6.60	4.20	3.30	3.30	2.10	—	—	—	—

Società Tram

Sede in

Linea: **Vicenza - R**

Tasporti a tariffa ordi

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte

TARIFFE

Classe I: Bagagli (robe d'uso personale) e campionari.
» II: Merci trasportate come bagaglio.
» III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) . . . .
» IV: Velocimani . . . . , , ,
» V:
» VI: Motocicli { con carrozzino (motocarrozzette). senza carrozzino.
» VII: Carrozzine per bambini, Carrozzelle per persone

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	PREZZI DELLA CLASSE I (comprendenti tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Recoaro	Vicenza	42	5.10	5.10	5.10	5.10	5.60	6.60	7.60	8.60
Valdagno	»	32	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.60	6.60
Arzignano	»	20	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(2) Al prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arro centesimi cinque.

L'importo così ottenuto deve essere arrotondato come segue:
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori;
b) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi
c) se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Tassa minima pel trasporto dei bagagli (compresi tutti gli aumenti) L.

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 212-1933

vie Vicentine

Vicenza

ecoaro - Chiampo

naria ed a tariffa ridotta

le stazioni della rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa

DEI BAGAGLI

{ sciolti. - Cani, gatti, scimmie.
{ in casse o gabbie.

impedite — Carrozzelle a lettiga — Uccelli in gabbia.

		Basi di tariffa delle classi comprendenti tutti gli aumenti							Tariffa ridotto
		I	II	III	IV	V	VI	VII	Trasporti in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per trasporti militari. (1) (2)
90	100	Prezzo per tonn. (1) (2)	Prezzo per tonn. (1) (2)	Prezzo per macchina o per capo (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per macchina (2)	Prezzo per tonn. (1) (2)	
9.60	10.60	102.—	202.—	5.10	5.50	10.50	13.—	190.—	Non ammessi
7.10	8.10	77.50	154.—	5.10	5.50	10.50	13.—	145.—	
5.10	5.10	48.50	97.—	5.10	5.50	10.50	13 —	90.50	

tondato ai dieci centesimi superiori, deve essere aggiunta la tassa fissa di

superiori;

5,10 per spedizione.

Ordine di servizio N. 213

Servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, esercitata dalla Società Romana per le Ferrovie del Nord.

(Vedi Ordini di servizio N 203 - 1932 e N. 68 - 1933).

Con decorrenza dal 1° novembre 1933-XII la Società Romana per le Ferrovie del Nord ha stabilito di attivare, per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci in servizio cumulativo, le varianti di cui i prospetti Allegati *A*, *B* e *C* al presente Ordine di servizio.

Tali varianti consistono:

a) nell'adozione di nuovi prezzi per il trasporto di viaggiatori e bagagli, tanto a tariffa ordinaria che ridotta, di cui i prospetti Allegati *A* e *B*;

b) nell'abilitazione al servizio cumulativo, per soli trasporti merci, della fermata di Faleri e nella soppressione del servizio « bestiame » alla fermata di La Quercia;

c) nella soppressione dei prezzi della Serie C della tariffa ordinaria N. 6 G. V.;

d) nella riduzione da L. 5.— a L. 3.— della tassa minima pei trasporti a collettame a G. V.;

e) nell'applicazione sulle tasse di porto dei trasporti merci a G. V. e a P. V. tanto a dettaglio che a carro completo, e su tutte le tasse accessorie soggette ad aumento percentuale, dell'aumento costante ed uniforme del 100 %;

f) nell'apertura delle nuove Agenzie di Città nelle località di Morlupo e Soriano, coi prezzi indicati nel prospetto Allegato *C*.

In base a quanto sopra, s'intendono abrogati dalla data succitata, i prospetti *A*, *B*, *C* e la parte « Tariffe » del prospetto D » allegati all'Ordine di servizio N. 203-1932, i quali sono sostituiti da quelli uniti al presente ordine di servizio.

Inoltre nella prima parte del succitato prospetto D a pag. 216 del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispon-

denza » — Edizione 1° luglio 1924 — dovrà essere depennata la fermata di La Quercia, con le relative indicazioni ed inserita al suo posto la fermata di Faleri con le seguenti indicazioni:

/ Faleri /5/31/G/P/—/—/—/—/—/—/—/—/—/—/—/

Nella colonna « Trasporti a domicilio », di fronte alle stazioni di Morlupo e Soriano, si dovrà inserire l'indicazione «*D*».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 212-1933

SOCIETA' ROMANA PER LE FERROVIE DEL NORD

Ferrovia Elettrica Roma-Civita Castellana-Viterbo

Sede in ROMA - Direzione d'esercizio in ROMA

Linea Roma-Civita Castellana-Viterbo

(Treni con carozze di 1ª e 3ª classe)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari, biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA e RITORNO			Custodi li bestiame o conduttori locomotive
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni						
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bagnaia	Fabrica di R.	30	6.50	6.50	5.20	3.50	3.50	2.60	10.50	10.50	8.40	2.60
	Viterbo P. P.	6	1.50	1.50	1.20	1.—	1.—	0.60	2.50	2.50	1.80	0.60

Castelnuovo di Porto	Fabrica di R.	40	8.50	8.50	6.80	4.50	4.50	3.40	13.50	13.50	11.20	3.40
	Viterbo P. P.	75	15.50	15.50	12.80	8.—	8.—	6.40	25.60	25.60	21.—	6.40
Civita Castellana Nord	Fabrica di R.	11	2.50	2.50	2.—	1.50	1.50	1.—	4.—	4.—	3.20	1.—
	Viterbo P. P.	46	9.50	9.50	8.—	5.—	5.—	4.—	15.50	15.50	13.—	4.—
Morlupo	Fabrica di R.	38	8.—	8.—	6.60	4.—	4.—	3.40	13.—	13.—	10.80	3.40
	Viterbo P. P.	73	15.—	15.—	12.60	7.50	7.50	6.20	25.—	25.—	20.60	6.20
Rignano F	Fabrica di R.	29	6.—	6.—	5.—	3.—	3.—	2.60	10.—	10.—	8.20	2.60
	Viterbo P. P.	64	13.50	13.50	11.—	7.—	7.—	5.60	21.50	21.50	18.—	5.60
S. Oreste	Fabrica di R.	27	5.50	5.50	4.60	3.—	3.—	2.40	9.50	9.50	7.60	2.40
	Viterbo P. P.	62	13.—	13.—	10.60	6.50	6.50	5.40	21.—	21.—	17.40	5.40
Soriano nel Cimino	Fabrica di R.	20	4.50	4.50	3.40	2.50	2.50	1.80	7.—	7.—	5.60	1.80
	Viterbo P. P.	16	3.50	3.50	2.80	2.—	2.—	1.40	5.50	5.50	4.60	1.40
Vallerano Canepino	Fabrica di R.	13	3.—	3.—	2.40	1.50	1.50	1.20	4.50	4.50	3.80	1.20
	Viterbo P. P.	23	5.—	5.—	4.—	2.50	2.50	2.—	8.—	8.—	6.60	2.—
Vignanello-Bassanello	Fabrica di R	12	2.50	2.50	2.20	1.50	1.50	1.20	4.50	4.50	3.40	1.20
	Viterbo P. P.	23	5.—	5.—	4.—	2.50	2.50	2.—	8.—	8.—	6.60	2.—

Segue ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 213-1933

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativvo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari è ammessso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 7 anni aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 centesimi superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinar a differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bagnaia	Fabrica di R.	80	3,50	3,50	2,60	4,50	4,50	3,80	3,—	3,—	2,20	2,60
	Viterbo P. F.	6	1,—	1,—	0,60	1,—	1,—	0,80	1,—	1,—	0,80	0,60
Castelnuovo di Porto . . .	Fabrica di R.	40	4,50	4,50	3,40	6,—	6,—	5,—	3,50	3,50	2,50	3,40
	Viterbo P. F.	75	8,—	8,—	6,40	11,50	11,50	9,40	6,50	6,50	5,40	6,40

Civita Castellana Nord	Fabrica di R.	11	1.50	1.50	1.—	2.—	2.—	1.40	1.—	1.—	0.80	1.—
	Viterbo P. F	46	5.—	5.—	4.—	7.—	7.—	5.80	4.—	4.—	3.40	4.—
Morlupo	Fabrica di R	38	4.—	4.—	3.40	6.—	6.—	4.80	3.50	3.50	2.80	3.40
	Viterbo P. F.	73	7.50	7.50	6.20	11.—	11.—	9.20	6.50	6.50	5.20	6.20
Rignano Flaminio Faleria	Fabrica di R	29	3.—	3.—	2.60	4.50	4.50	3.80	2.50	2.50	2.20	2.60
	Viterbo P F.	64	7.—	7.—	5.60	10.—	10.—	8.—	5.50	5.50	4.60	5.60
S. Oreste	Fabrica di R	27	3.—	3.—	2.40	4.50	4.50	3.40	2.50	2.50	2.—	2.40
	Viterbo P F.	62	6.50	6.50	5.40	9.50	9.50	7.80	5.50	5.50	4.40	5.40
Soriano nel Cimino	Fabrica di R	20	2.50	2.50	1.80	3.—	3.—	2.60	2.—	2.—	1.40	1.50
	Viterbo P. F.	16	2.—	2.—	1.40	2.50	2.50	4.40	1.50	1.50	1.20	1.40
Vallerano Canepino	Fabrica di R	13	1.50	1.50	1.20	2.—	2.—	1.80	1.50	1.50	1.—	1.20
	Viterbo P. F.	23	2.50	2.50	2.—	3.50	3.50	3.—	2.—	2.—	1.80	2.—
Vignanello Bassanello	Fabrica di R	12	1.50	1.50	1.20	2.—	2.—	1.60	1.—	1.—	1.—	1.20
	Viterb P. F.	23	2.50	2.50	2.—	3.50	3.50	3.—	2.—	2.—	1.80	2.—

SOCIETA' ROMANA PER

Ferrovia Elettrica Roma-

Sede in ROMA - Direzio

Trasporti a tariffa ordi

Estensione del servizio. - Il servizio cumulativo è ammesso da tutte

TARIFFE DEI

Classe I: Bagagli (cose d'uso personale) e campionari.
» II: Merci trasportate come bagaglio.
» III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; velocimani
» IV: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie;
» V: Motocicli senza carrozzino.
» VI: Motocicli con carrozzino (motocarrozzette).
» VII: Carrozzine per bambini, carrozzelle per persone impe
» IX: Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (1) e bagagli
Trasporti in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento pei

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la Rete dello Stato	Chilometri	PREZZI DELLA CLASSE I (comprendenti tutti gli aumenti da riscuotere per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Bagnaia	Fabr. di R.	30	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	6	2.—	2.—	2.—	8.—	2.—	4.—	4.—	4.—
Castelnuovo di P.	Fabr. di R.	40	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	8.—	8.—	8.—
	Viterbo	75	6.—	6.—	6.—	6.—	6.—	12.—	12.—	12.—
Civita Castellana N.	Fabr di R.	11	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	46	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	8.—	8.—	8.—
Morlupo	Fabr di R.	38	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	8.—	8.—	8.—
	Viterbo	73	6.—	6.—	6.—	6.—	6.—	2.—	12.—	12.—
Rignano Flaminia F.	Fabr di R.	29	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	64	6.—	6.—	6.—	6.—	6.—	12.—	12.—	12.—
S. Oreste	Fabr. di R	27	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	62	6.—	6.	6.—	6.—	6.—	12.—	12.—	12.—
Soriano nel Cimino	Fabr di R.	20	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	16	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
Vallerano Canepino	Fabr di R	13	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	23	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
Vignanello Bassan.	Fabr. di R	12	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—
	Viterbo	23	2.—	2.—	2.—	2.—	2.—	4.—	4.—	4.—

(1) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilite
(2) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(3) Il prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate deve
riori; *b*) se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 219-1933

LE FERROVIE DEL NORD

Civita Castellana-Viterbo

ne d'esercizio in ROMA

naria ed a tariffa ridotta

le stazioni della Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa

BAGAGLI

sciolti; cani, gatti e scimmie.
velocimani in casse o gabbie.

dite, carrozzelle a lettiga, uccelli in gabbia.
degli emigranti (Concessione speciale X).
trasporti militari.

		BASI DI TARIFFA DELLE CLASSI								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle conc. sp. c. A-B-I-V ed al regolam. pei trasporti militari
90	100	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per macch. e capo (3)	Prezzo per macch. (3)	Prezzo per macch. (3)	Prezzo per macch. (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	(3)
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	Prezzi della classe I^a ridotti del 50 % senza aumenti percentuali e col minimo di L. 2 per spedizione.
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
8.—	8.—	80.—	80.—	3.—	3.—	6.—	6.—	60.—	60.—	
12.—	12.—	120.—	120.—	4.50	4.50	9.—	9.—	90.—	90.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
8.—	8.—	80.—	80.—	3.—	3.—	6.—	6.—	60.—	60.—	
8.—	8.—	80.—	80.—	3.—	3.—	6.—	6.—	60.—	60.—	
12.—	12.—	120.—	120.—	4.50	4.50	9.—	9.—	90.—	90.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
12.—	12.—	120.—	120.—	4.50	4.50	9.—	9.—	90.—	90.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
12.—	12.—	120.—	120.—	4.50	4.50	9.—	9.—	90.—	90.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	
4.—	4.—	40.—	40.—	1.50	1.50	3.—	3.—	30.—	30.—	

si applicano i prezzi della classe I.

essere arrotondato come segue: a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori; c) se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Segue ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 213-1933

Trasporto dei giornali

Numero d'ordine	AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasport	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopra-tasse di transito	Minimo della sopra-tassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
					Base per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Società Romana per le Ferrovie del Nord — Ferrovia Elettrica Roma Civita Castellana Viterbo	0.03	0.40	300 %	—	—	—	—	1.60	—

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 213-1933

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicarsi su percorso separato.

E' inoltre ammessa l'applicazione delle Tariffe eccezionali N. 20 e N. 21 G. V.

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V. — Pei trasporti effettuati in base a tale tariffa, devono essere applicati i seguenti prezzi:

	A	B	
pei colli fino a 10 kg	0.50	1.—	I trasporti effettuati in base a questa tariffa non sono soggetti a soprattassa di transito.
da oltre 10 fino a 20 »	1.—	2.—	
» » 20 » 30 »	1.50	2.50	
» » 30 » 40 »	2.—	3.—	

TASSE MINIME. — Sono da computare come segue:

Per trasporti a G. V. a collettame per ogni spedizione . . . . . L. 3.—

Per trasporti a G. V. a carro o da considerare tali, per carro. . . » 70.—

Per trasporti a P. V. a collettame per ogni spedizione . . . . . » 2.—

Per trasporti a P. V. a carro completo, o da considerare tali per ogni carro . . . . » 45.— (1)
» 30.— (2)

DISTANZA MINIMA. — Pei trasporti effettuati in servizio cumulativo, la distanza minima tassabile è di km. 6.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — E' da applicarsi l'aumento costante ed uniforme del 100 % su qualsiasi trasporto, sia a dettaglio che a carro completo.

Sono soggetti all'aumento del 100 % i diritti accessori di qualsivoglia genere.

---

(1) Se contenente merci delle classi fino alla 60.
(2) Se contenente merci delle classi oltre la 60.

SOPRATASSE DI TRANSITO. — Per le spedizioni in servizio cumulativo tanto a grande velocità quanto a piccola velocità — escluse quelle fruenti della tariffa ordinaria n. 6 G. V. — devono essere applicate, a favore di questa ferrovia, le seguenti sopratasse di transito *che non sono soggette ad aumento percentuale*:

a) Trasporti a collettame:

per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.	L.	1.—
minimo per spedizione	»	0.10

b) Numerario, carte valori ed oggetti preziosi:

per ogni 1000 lire indivisibili	»	0.10
minimo per spedizione	»	0.10

c) Trasporti a carro completo o considerati come tali:

per spedizione	»	10.—

d) Trasporti eseguiti su carri congiunti o su carri a 4 o più assi:

per spedizione	»	15.—

ISTRADAMENTO TRASPORTI. — Valgono le disposizioni di cui al punto 5° delle norme e condizioni generali, alle pagine 34 e 35 del Prontuario.

ACCELERAMENTO TRASPORTI. — La ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo è servita da treni diretti ed accelerati.

Segue: ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 218-1933

TRASPORTI A DOMICILIO. — Sono ammesse le stazioni di Morlupo, Soriano e Civita Castellana Nord ai prezzi sotto indicati:

LOCALITA'	Pacchi ferroviari a tariffa ordinaria N. 6 G. V. — Tassa per operazione di presa e consegna e per ogni spedizione		Numerario o preziosi		MERCI A GRANDE VELOCITA' E PICCOLA VELOCITA'						
					A DETTAGLIO						
					Merce in genere	Mobilia e merci voluminose (*)		Damigiane		A carro completo	Tassa minima per spedizione
	da 1 a 20 Kg.	da oltre 20 e 40 Kg.	Prezzo per ogni 1000 lire indivisibili	Tassa minima per spedizione		al piano terreno	al piani superiore	a pieno	a vuoto		
					Prezzo per quintale divisibile di 10 in 10 Kg.						
Morlupo	1.50	1.50	2.—	2.—	1.40	4.—	5.—	1.—	0.30	1.25 a colli 1.50 alla rinfusa	1.50
Soriano	1.50	1.50	2.—	2.—	1.50	2.50	2.50	1.—	gratis	0.55 a colli 1.— alla rinfusa	1.—
Civita Castellana Nord	1.—	1.—	2.—	2.—	1.40	5.—	5.—	1.50	gratis	1.25 a colli 1.50 alla rinfusa	1.—

N. B. — Per le norme e condizioni vedasi il fascicolo « Tariffe e condizioni per i trasporti a domicilio nelle stazioni della Rete dello Stato e delle Amministrazioni Secondarie in servizio cumulativo » (Ediz. novembre 1925).

(*) Le merci voluminose sono le seguenti: cappelli, carta da macero e grossolana, cascami di lana e di cotone, cerchi da bicicletta, automobili e simili, lampadine elettriche, lavori di cartone, panieri, pelli e ritagli, piante vive, quadrerie, recipienti vuoti (escluse le damigiane), sediame, sughero e vetrerie.

CONCESSIONI SPECIALI. — Applicabili in servizio cumulativo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI. — Applicabile in servizio cumulativo.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO. — Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria n. 6 G. V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (C. I. M.). — Ammessa.

Ordine di servizio N. 214

Trasformazione della fermata di S. Felice Tram in fermata non presenziata.

Dal giorno 20 ottobre 1933 l'Assuntoria di S. Felice Tram della linea Trento T. V. - Malè non verrà più presenziata dal personale.

Dalla data medesima il servizio viaggiatori in detta località sarà disimpegnato con le modalità e norme indicate nell'O. S. 105/1932 relativo alla soppressione del presenziamento di altre fermate e case cantoniere.

L'Assuntoria di S. Felice Tram verserà, con le consuete modalità, al Controllo Viaggiatori e Bagagli, i biglietti rimasti inutilizzati alla data del 20 ottobre 1933 nonchè le pubblicazioni di servizio in dotazione.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, si dovrà:

— a pag. 87, di contro al nome di S. Felice Tram, nelle colonne 7 ed 8 esporre il richiamo (z), cancellando il richiamo (4) esistente nella colonna 8, e la corrispondente nota in calce alla pagina stessa.

Nella « Prefazione Generale all'orario Generale di servizio » edizione novembre 1931, a pag. 16 di contro al nome di S. Felice Tram, cancellare il richiamo ◆

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 215

Servizio cumulativo per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia Soresina-Rovato, esercitata dalla Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie.

In seguito all'attivazione del tronco di linea Soncino-Rovato, che costituisce la continuazione dell'attuale Ferrovia Soresina-Soncino, a datare dal 1° novembre 1933-XII, l'intera linea Soresina-Rovato, esercitata dalla Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie, è ammessa al servizio cumulativo dei viaggiatori, bagagli e merci con la rete dello Stato, tanto a mezzo del transito di Soresina, quanto di quello di Rovato, alle stesse condizioni attualmente vigenti per la linea Soresina-Soncino.

Sono però *escluse* dal servizio cumulativo le stazioni di Soresina e Rovato delle F. S.

Inoltre i carri, copertoni ed attrezzi delle F. S. e sociali, scambiati fra le due amministrazioni in servizio cumulativo, *potranno essere restituiti* sia al transito di Soresina, sia a quello di Rovato, mentre i carri, copertoni ed attrezzi appartenenti ad altre amministrazioni e i carri privati inscritti nel parco F. S., non utilizzati nel viaggio di ritorno, dovranno sempre essere restituiti al transito d'entrata.

L'*istradamento dei trasporti* da e per la succitata linea Soresina-Rovato si effettuerà in base alle norme previste dall'art. 29 delle Condizioni e Tariffe F. S.

In dipendenza di quanto sopra, dovranno apportarsi le seguenti modificazioni alle sottoindicate pubblicazioni:

1° *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse. — Trasporto dei viaggiatori — Ediz. 1° gennaio* 1930:

a pag. 5 — Elenco delle amministrazioni ecc. N. 1 sub *b*): modificare la dicitura « Linea Soresina-Soncino » in « Linea Soresina-Rovato ».

a pag. 11 e seguenti inserire, nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni del nuovo tronco Soncino-Rovato, indicate nel Prospetto Alleg. A al presente ordine di servizio, con l'indicazione della pag. 43 nella colonna della Tariffa ordinaria - Servizio esteso e delle pag. 46 e 180 nelle colonne della Tariffa ridotta - Concessioni speciali e Concessioni eccezionali.

a pag. 43 — Sostituire il prospetto della Ferrovia Soresina-Soncino con quello dei *Trasporti a tariffa ordinaria* - Alleg. A al presente O. S.

a pag. 46 — Sostituire il prospetto della Ferrovia Soresina-Soncino con quello dei *Trasporti a tariffa ridotta* - Alleg. A al presente O. S.

2° *Istruzioni per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo.*

a pag. 8 — prog. N. 1 sub *c*) modificare la dicitura « Linea Soresina-Soncino » in « Linea Soresina-Rovato ».

a pag. 19 — prog. N. 9 sub *c*) modificare la dicitura « Linea Soresina-Soncino » in « Linea Soresina-Rovato ».

3° *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza - Edizione* 1° *luglio* 1924.

a pag. 4 — Depennare dalle linee esercitate dalla Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie, la dicitura « Ferrovia Soresina-Soncino » e sostituirla con quella « Ferrovia Soresina-Rovato ».

le pag. 122-123 e 124 sono abrogate e sostituite dal prospetto Alleg. C al presente O. S.

nell'Elenco alfabetico delle stazioni inserire, alle sedi opportune, le stazioni di Castrezzato, Corzano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano e Trenzano Cossirano con l'indicazione della pagina 122 e del gruppo 2.

nelle tavole I e VI della Carta annessa al prontuario suddetto tracciare, con inchiostro rosso, la nuova linea Soncino-Rovato, indicando con cerchietto le stazioni della linea stessa nel seguente ordine, a partire dalla stazione di Soncino: Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Corzano, Trenzano Cossirano e Castrezzato.

4° *Prontuario generale delle distanze chilometriche ecc... - Parte prima - Edizione* 1° *aprile* 1929-VII:

a pag. 85 — Nella nota (3) devesi aggiungere, di seguito all'indicazione « Bornato-Passirano Paderno » quella « e Soresina-Rovato ».

a pag. 98 — La nota (3) deve essere sostituita dalla seguente: « (3) Stazione di transito con la Ferrovia Soresina-Rovato ».

5° *Prefazione Generale all'Orario generale di servizio — Edizione novembre* 1931-X:

Parte prima.

a pag. 20 N. 435 — Sostituire la dicitura « Soresina-Soncino » in « Soresina-Rovato ».

a pag. 25 — Fra le stazioni di Castiglione Olona e Castro Ferriera, inserire la stazione di Castrezzato con le indicazioni /V/—/M/435//

a pag. 26 — Fra le stazioni di Cortina d'Ampezzo e Cosenza Casali, inserire la stazione di *Corzano* con le indicazioni /V/—/M/435//

a pag. 28 e 29 — Le indicazioni relative alle stazioni di Orzinuovi, Orzivecchi e Pompiano sono sostituite dalle seguenti:

Orzinuovi	**Ferrovia Soresina-Rovato** **Tram Brescia - Orzinuovi**	V	B	M	435
	Soncino	—	—	M	641
Orzivecchi	**Ferrovia Soresina-Rovato** **Tram Brescia - Orzinuovi**	V	B	M	435
	Soncino	—	—	M	641
Pompiano	**Ferrovia Soresina-Rovato** **Tram Brescia - Orzinuovi**	V	B	M	435
	Soncino	—	—	M	641

a pag. 31 — Fra le stazioni di Trentola e Treschè Conca. inserire la stazione di *Trenzano Cossirano* con le indicazioni /V/—/M/435//

Parte seconda.

a pag. 54 — Sostituire l'indicazione della linea « Soncino-Soresina » con quella « Soresina-Rovato ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 215-1933

Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie

Sede in ROMA — Direzione d'Esercizio: ISEO

Linea SORESINA-ROVATO

(Treni con carrozze di 1ª e 3ª classe)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno il cui rilascio è limitato alle sole relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame e conduttori locomotive
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni						
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª cl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
Castrezzato	Soresina	35	11.75	11.75	6.50	6.40	6.40	3.25	18.15	18.15	10.25	3.25
	Rovato	7	2.65	2.65	1.60	1.60	1.60	1.05	4.25	4.25	2.65	1.05

Corzano	Soresina	28	9.60	9.60	5.40	5.30	5.30	2.70	14.90	14.90	8.60	2.70
	Rovato	14	5.30	5.30	2.70	2.65	2.65	1.60	8.45	8.45	4.30	1.60
Genivolta	Soresina	6	2.35	2.35	1.45	1.45	1.45	1.—	3.80	3.80	2.45	1.—
	Rovato	35	11.75	11.75	6.50	6.40	6.40	3.25	18.15	18.15	10.25	3.25
Orzinuovi . . .	Soresina	20	7.15	7.15	4.15	4.10	4.10	2.10	11.25	11.25	5.75	2.10
	Rovato	22	7.75	7.75	4.50	4.40	4.40	2.25	12.15	12.15	6.25	2.25
Orzivecchi	Soresina	23	8.05	8.05	4.65	4.55	4.55	2.35	12.60	12.60	6.50	2.35
	Rovato	19	6.85	6.85	3.50	3.45	3.45	2.—	10.80	10.80	5.50	2.—
Pompiano . . .	Soresina	26	9.—	9.—	5.10	5.—	5.—	2.55	14.—	14.—	8.15	2.55
	Rovato	16	5.90	5.90	3.05	2.95	2.95	1.80	9.35	9.35	4.85	1.80
S. Giuseppe Duomo (1)	Soresina	38	12.65	12.65	7.—	6.85	6.85	3.50	19.50	19.50	11.—	3.50
	Rovato	4	1.75	1.75	1.15	1.15	1.15	0.85	2.90	2.90	2.—	0.85
Soncino	Soresina	14	5.30	5.30	2.70	2.65	2.65	1.60	8.45	8.45	4.30	1.60
	Rovato	27	9.30	9.30	5.25	5.15	5.15	2.65	14.45	14.45	8.40	2.65
Soresina Città . .	Rovato	41	13.55	13.55	7.45	7.30	7.30	4.25	20.85	20.85	11.70	4.25
Soresina fermata (1)	Soresina	2	1.15	1.15	0.85	0.85	0.85	0.70	2.	2.—	1.55	0.70
	Rovato	39	12.95	12.95	7.15	7.—	7.—	4.10	19.95	19.95	11.25	4.10
Trenzano Cossirano	Soresina	31	10.50	10.50	5.90	5.75	5.75	2.95	16.25	16.25	9.35	2.95
	Rovato	11	4.40	4.40	2.25	2.20	2.20	1.40	6.10	6.10	3.65	1.40
Villacampagna (1).	Soresina	11	4.40	4.40	2.25	2.20	2.20	1.40	6.10	6.10	3.65	1.40
	Rovato	31	10.50	10.50	5.90	5.75	5.75	2.95	16.25	16.25	9.35	2.95

(1) Ammessa in servizio cumulativo solo in partenza dalle Ferrovie dello Stato.

Segue ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 215 - 1933

TASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate, e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 3 e i 7 anni, aventi titolo a riduzione, si applica la metà del prezzo della competente tariffa degli adulti, arrotondata ai 10 cent. superiori.

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Castrezzato . . .	Soresina	35	6.40	6.40	3.25	8.50	8.50	4.85	4.25	4.25	2.15	3.25
	Rovato	7	1.60	1.60	1.05	2.—	2.—	1.30	1.15	1.15	0 85	1.05
Corzano	Soresina	28	5.30	5.30	2.70	7.—	7.—	4.10	3.10	3.10	1.85	2.70
	Rovato	14	2.65	2.65	1.60	3.50	3.50	2.05	1.80	1.80	1.20	1.60
Genivolta	Soresina	6	1.45	1.45	1.—	1.80	1.80	1.20	1.10	1.10	0.80	1.—
	Rovato	35	6.40	6.40	3.25	8.50	8.50	4.85	4.25	4.25	2.15	3.25

Orzinuovi . . .	Soresina	20	4.10	4.10	2.10	5.30	5.30	2.70	2.35	2.35	1.45	2.10
	Rovato	22	4.40	4.40	2.25	5.75	5.75	2.95	2.55	2.55	1.55	2.25
Orzivecchi	Soresina	23	4.55	4.55	2.35	5.95	5.95	3.05	2.65	2.65	1.60	2.35
	Rovato	19	3.45	3.45	2.—	5.10	5.10	2.60	2.25	2.25	1.40	2.—
Pompiano . .	Soresina	26	5.—	5.—	2.55	6.60	6.60	3.40	2.90	2.90	1.75	2.55
	Rovato	16	2.95	2.95	1.80	4.45	4.45	2.30	2.—	2.—	1.30	1.80
S. Giuseppe Duomo (1)	Soresina	38	6.85	6.85	3.50	9.15	9.15	5.20	4.50	4.50	2.30	3.50
	Rovato	4	1.15	1.15	0.85	1.40	1.40	0.95	0.90	0.90	0.70	0.85
Soncino	Soresina	14	2.65	2.65	1.60	3.50	3.50	2.05	1.80	1.80	1.20	1.60
	Rovato	27	5.15	5.15	2.65	6.80	6.80	3.50	3.—	3.—	1.80	2.65
Soresina Città . .	Rovato	41	7.30	7.30	4.25	9.80	9.80	5.55	4.80	4.80	2.45	4.25
Soresina fermata (1)	Soresina	2	0.85	0.85	0.70	0.95	0.95	0.75	0.70	0.70	0.60	0.70
	Rovato	39	7.—	7.—	4.10	9.35	9.35	5.30	4.60	4.60	2.35	4.10
Trenzano Cossirano	Soresina	31	5.75	5.75	2.95	7.65	7.65	4.45	3.40	3.40	2.—	2.95
	Rovato	11	2.20	2.20	1.40	2.90	2.90	1.75	1.55	1.55	1.05	1.40
Villacampagna (1).	Soresina	11	2.20	2.20	1.40	2.90	2.90	1.75	1.55	1.55	1.05	1.40
	Rovato	31	5.75	5.75	2.95	7.65	7.65	4.45	3.40	3.40	2.—	2.95

(1) Il servizio cumulativo è ammesso solo in partenza dalle Ferrovie dello Stato.

Società Nazionale di

Sede in Roma - Diresi

PREZZI DA RISCUOTERSI PER CON

Trasporti a tariffa ordi

Estensione del Servizio - **Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le**

TARIFFE

CLASSE I: Bagagli (cose d'uso personale) e campionari.
» II: Merci trasportate come bagaglio.
» III: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) sciolti; velocimani
» IV: Velocipedi (bicicli, tricicli, ecc.) in casse o gabbie;
» V: Motocicli senza carrozzino.
» VI: Motocicli con carrozzino (motocarrozzette).
» VII: Carrozzine per bambini, carrozzelle per persone im
» IX: Effetti teatrali (Concessione speciale IX) (1) e baga
Trasporti in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento pei

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	PREZZI DELLA CLASSE I (comprendenti tutti gli aumenti) da riscuotere per chilogrammi							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Genivolta . . .	Soresina	6	5 —	5. —	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—
	Rovato	35	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.50	6.—	7.—
Orzinuovi . . .	Soresina	20	5. —	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—
	Rovato	22	5.—	5.—	5.-	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—
Soncino . . .	Soresina	14	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—
	Rovato	27	5.—	5.—	5. -	5.—	5.—	5.—	5.—	5.50
Soresina Città .	Rovato	41	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	6.—	7.—	8.—

(1) Pel trasporto degli attrezzi delle compagnie teatrali ed assimilate si
(2) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.
(3) Al prezzo resultante dall'applicazione delle basi sopraindicate, arro
L'importo così ottenuto deve essere arrotondato come segue:
a) se inferiore a L. 20, ai dieci centesimi superiori; *b*) se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Tasse minime per il trasporto dei ba

L. 5,— per i trasporti in base alla tariffa ordinaria
L. 3,80 » » » alla concessione spe
L. 3,50 » » » » » spe
L. 2,80 » » militari soggetti a tassa di
L. 2,80 » » » esenti da tassa di

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 215-1933

Ferrovie e Tramvie

one d'Esercizio - Iseco

TO DELLA LINEA SORESINA-ROVATO

naria e a tariffa ridotta

stazioni della Rete dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa.

DEI BAGAGLI

sciolti; cani, gatti e scimmie.
velocimani in casse o gabbie.

pedite, carrozzelle a lettiga, uccelli in gabbia.
gli degli emigranti (Concessione speciale X).
trasporti militari.

		Basi di tariffa delle classi								Tariffa ridotta
		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	Trasporti in base alle concess. speciali A-B-I-V ed al regolamento pei trasporti militari
90	100	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per macchina o capo (5)	Prezzo per macchina (3)	Prezzo per macchina (3)	Prezzo per macchina (5)	Prezzo per tonn. (2) (3)	Prezzo per tonn. (2) (3)	
5.–	5.—	2.88	5.76	0.10	0.14	0.29	0.36	5.40	1.68	1.437
8.–	8.50	16.80	33.60	0.56	0.84	1.68	2.10	31.50	9.80	8.3825
5.–	5.—	9.60	19.20	0.32	0.48	0.96	1.20	18.––	5.60	4.790
5.–	5.50	10.56	21.12	0.35	0.53	1.06	1.32	19.80	6.16	5.269
5.–	5.—	6.72	13.44	0.22	0.34	0.67	0.84	12.60	3.92	3.353
6.—	6.50	12.96	25.92	0.43	0.65	1.30	1.62	24.30	7.56	6.4665
9.–	10.—	19.68	39.36	0.66	0.98	1.97	2.46	36.90	11.48	9.8195

applicano i prezzi della classe I.

tondato ai 10 centesimi superiori, deve essere applicato l'aumento del 400 %.

a L. 20 e inferiore a L. 100, ai cinquanta centesimi superiori; *c*) se superior

gagli (compresi tutti gli aumenti)
e in base alle concessioni speciali IX e X.
ciale A.
ciale B.
bollo.
bollo.

Segue ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 215 - 1933

Trasporto dei giornali

AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle soprattasse di transito	Minima della soprattassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
				Base per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soc. Naz. Ferrovie e Tramvie:									
Linea Soresina-Rovato . . .	0.05	0.40	300%	0.30	0.10	300%	0.40	2.—	

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 215-1933

Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie

Società Anonima sedente in ROMA

Esercizio della Ferrovia SORESINA-ROVATO

Direzione dell'esercizio: ISEO

Linea esercitata da amministrazione aderente al Controllo Comune

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di		Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
		Soresina — (allacciata)	Rovato — (allacciata)	Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse Quantità	Gru fisse Portata in tonnellate	Bilance a ponte Quantità	Bilance a ponte Portata in tonnellate	Sagoma limite
Castrezzato . . .	Soresina-Rovato	37	9	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Corzano	» »	30	16	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—

Genivolta	»	»	8	37	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Orzinuovi (**) . .	»	»	22	24	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Orzivecchi (**) . .	»	»	25	21	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Pompiano (**) . .	»	»	28	18	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Raccordo Cooperativa Cremonese Concimi . . .	»	»	4 (*)	45	—	P(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soncino (**) . . .	»	»	16	29	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	30	S
Soresina Città . .	»	»	2 (*)	43	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	30	S
Trenzano Cossirano	»	»	33	13	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—

(*) Vedasi quanto è indicato al punto « Distanza minima tassabile ».

(**) Stazione in località servita anche dalla Tranvia Brescia-Orzinovi-Soncino esercitata dalla Società Tranvie elettriche Bresciane ed ammessa al servizio di corrispondenza a mezzo della stazione di scambio di Brescia (Vedasi prospetto a pag. 345). Il mittente che intenda di effettuare le spedizioni per Soncino, Orzinuovi, Orzivecchi o Pompiano in servizio cumulativo con la ferrovia Soresina-Rovato dovrà esporre come *stazione destinataria* quella di Soncino, Orzinuovi, Orzivecchi o Pompiano. Se invece intende di effettuare le spedizioni in servizio di corrispondenza con la tranvia Brescia-Orzinuovi-Soncino, dovrà presentare le lettere di vettura con la formula prescritta: « *Brescia per Soncino o per Orzinuovi, Orzivecchi o Pompiano* ».

(1) Limitatamente ai trasporti a carro o da considerare come tali.

Segue ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 215-1933.

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Quelle ordinarie in vigore sulle ferrovie dello Stato, da applicare sul percorso separato.

E' inoltre ammessa l'applicazione delle tariffe eccezionali N. 20 e N. 21 G. V.

DISTANZA MINIMA TASSABILE. — Per i trasporti effettuati in servizio cumulativo la distanza minima tassabile è di km. 6.

TASSE MINIME. — Si applicano per intero; quelle però relative alle tariffe a grande velocità N. 8, 9, 11, 12, 13 e 14 si applicano per metà.

Quando ricorra l'applicazione delle tasse minime per la tariffa ordinaria N. 2 G. V., i prezzi da applicare, secondo il peso, sono quelli stabiliti dalla tariffa ordinaria N. 6 G. V. raddoppiati.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Sui prezzi di tariffa devono essere applicati gli stessi aumenti percentuali in vigore sulla rete dello Stato, non escluso il minore aumento del 300 % che compete ai trasporti di *pirite marziale di ferro* ed a quelli di *ceneri di pirite* quando siano eseguiti, sulla rete anzidetta, sotto il regime della tariffa eccezionale N. 136 P. V.

Le spedizioni a piccola velocità, costituite da merci che sono tassabili coi prezzi delle classi dalla n. 44 alla n. 63 inclusa e alle quali compete normalmente l'aumento del 350 % o quello del 400 %, fruiscono invece dell'aumento del 300 %. Il prezzo di trasporto non deve però in alcun caso essere inferiore a quello della classe n. 64 con l'aumento del 350 % o del 400 %, secondo l'aumento che compete normalmente alla merce.

La detta riduzione dell'aumento percentuale è applicabile anche ai veicoli tassabili coi prezzi delle classi dalla *a* alla *i* inclusa della tariffa ordinaria n. 31 P. V.

Sulle sopratasse di transito si applica lo stesso aumento stabilito per la merce.

Sono invece soggetti all'aumento del 300 % i diritti accessori di qualsivoglia genere.

SOPRATTASSE DI TRANSITO. — Per i trasporti in servizio cumulativo *transitanti a Soresina* sono da applicare, a favore della ferrovia Soresina-Rovato, le seguenti soprattasse di transito, le quali sono da computare sul peso tassabile delle merci.

Ogniqualvolta venga ad essere superato il sottoindicato minimo per spedizione, gli importi per tonnellata di queste soprattasse sono da conglobare con i prezzi di trasporto.

Quando per un trasporto si esiga la tassa minima per spedizione, si deve computare, oltre la detta tassa minima, anche la soprattassa minima di transito.

Merci a grande velocità:

per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.	L.	0,30
minimo per spedizione	»	0,10

Merci a piccola velocità:

per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.	»	0,25
minimo per spedizione	»	0,10

Veicoli:

per ogni veicolo (1)	»	0,25
minimo per spedizione	»	0,50

Veicoli circolanti sulle proprie ruote:

per ogni veicolo	»	1,00

Bestiame:

per ogni capo	»	0,30
minimo per spedizione	»	0,50
per ogni carro	»	1,00

Feretri e ceneri mortuarie:

per ogni spedizione	»	1,00

(1) Nei casi in cui sui veicoli sia caricata della merce, a questa sarà applicata la soprattassa delle merci; oltre quella stabilita per i veicoli.

N. B. — Ai prezzi anzidetti si applica lo stesso aumento percentuale stabilito per la merce.

Sono esclusi dall'applicazione di qualsiasi soprattassa di transito i trasporti di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

TASSA UTILIZZAZIONE MATERIALE. — Per i trasporti in partenza o in destinazione dalle stazioni di questa ferrovia, richiedenti l'uso di un carro (cioè be-

stiame, qualunque sia il numero dei capi, merci a carro o da considerare come tali), tanto a grande quanto a piccola velocità, deve essere applicata una *tassa fissa di L.* 10,30, la quale *non è soggetta agli aumenti percentuali.*

Sono esclusi dalla detta tassa i trasporti effettuati con carri di proprietà privata.

La tassa medesima deve essere indicata sulla lettera di vettura come « tassa da rispettare » e non va compresa tra le tasse ed i diritti soggetti all'arrotondamento previsto dall'art. 67, paragrafo 6°, delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ».

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V. — Per i trasporti effettuati in base a tale tariffa devono essere applicati per tutte le serie i prezzi seguenti:

per i colli fino a 10 kg.	L.	0,25
» » da oltre 10 a 20 kg.	»	0,50
» » da oltre 20 a 30 kg.	»	0,75
» » da oltre 30 a 40 kg.	»	1,00

N. B. — *Nei detti prezzi è compresa la soprattassa di transito.*

ACCELERAMENTO TRASPORTI. — La ferrovia Soresina-Rovato è servita da treni accelerati.

CONCESSIONI SPECIALI. — Applicabili in servizio cumulativo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI. — Applicabile in servizio cumulativo.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO. — Ammesso pei trasporti fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (C.I.M.). — Ammessa.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Con atto del 30 settembre 1933, N. 8985 il Ministero dei Lavori Pubblici ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'Impresa Ing. Bruto Baiocco fu Annibale, residente a Civitavecchia.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Appendice N. 13 all'Ordine generale N. 2 - 1924.

Indennità di malaria.

Il tratto della linea Orte-Terni-Ancona (n. 53 dell'allegato A all'Ordine Generale N. 2-1924) situato fra le progressive chilometriche 103+870 e 107+393 ed il tratto della linea Sulmona-Aquila-Terni (N. 54 dell'Allegato anzidetto) situato fra le progressive 210+600 e 210+747 sono da considerarsi salubri non attraversando essi territori dichiarati malarici da Regi decreti.

Conseguentemente la classificazione malarica della linea Orte-Terni-Ancona (N. 53), stabilita dall'Ordine Generale N. 2-1924 e successive Appendici, è modificata come risulta dall'unito Allegato A, mentre la linea Sulmona-Aquila-Terni (N. 54) dovrà essere depennata dalle suddette pubblicazioni perchè divenuta interamente salubre.

Ai provvedimenti di cui sopra — approvati col Decreto Ministeriale 4 ottobre 1933, n. 888 — è assegnata la decorrenza del 1° ottobre 1933, agli effetti dell'art. 30 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

Allegato A all'Appendice N. 13 all'Ordine generale N. 2 - 1924

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui l'allegato A all'Ordine generale N. 2 - 1924

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case cantoniere		
					dalla	alla	
Orte-Terni-Ancona — 53 —	82+887	103+870	20+983	Nera Montoro-Narni Amelia	82+903	102+182	*lieve*

Ordine di servizio N. 216

Circoscrizione dei Reparti Movimento del Compartimento di Milano.

(Vedi l'Ordine generale n. 14 - *Boll. Uff.* N. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

La linea « Piacenza (e)-Cremona », viene assegnata al 7° Reparto Movimento, con sede a Cremona.

Ordine di servizio N. 217

Circoscrizione dei Reparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Milano.

(Vedi l'Ordine generale N. 21 - *Boll, Uff.* N. 16 del 16 aprile 1931-IX).

La linea « Piacenza (e)-Cremona-», viene assegnata al 3° Reparto Commerciale e del Traffico con sede a Milano.

Ordine di servizio N. 218

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da merci nel Compartimento di Milano.

(Vedi l'Ordine generale N. 13 - *Boll. Uff.* N. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

La linea Piacenza (e)-Cremona, per quanto riguarda la ripartizione del materiale da merci, viene assegnata al Circolo di ripartizione di Brescia.

Ordine di servizio N. 219

Circoscrizione dei Reparti Movimento del Compartimento di Palermo.

(Vedi l'Ordine generale N. 14 - *Boll. Uff.* n. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

Il tronco Agrigento Bassa-Agrigento Alta, viene assegnato al 3° Reparto Movimento con sede a Caltanissetta Centrale.

Ordine di servizio N. 220

Circoscrizione dei Reparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Palermo.

(Vedi l'Ordine generale N. 21 - *Boll. Uff.* N. 16 del 16 aprile 1931-IX).

Il tronco Agrigento Bassa-Agrigento Alta, viene assegnato al 1° Reparto Commerciale e del Traffico con sede a Palermo.

Ordine di servizio N. 221

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da merci nel Compartimento di Palermo (Circoli di ripartizione veicoli).

(Vedi l'Ordine generale N. 13 - *Boll. Uff.* N. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

Per quanto riguarda la ripartizione del materiale da merci, il tronco Agrigento Bassa-Agrigento Alta, viene assegnato al Circolo di ripartizione di Palermo.

Ordine di servizio N. 222

Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e di corrispondenza merci con la linea Avigliano Città-Avigliano Lucania - Potenza Inferiore - Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza appartenente alle Ferrovie Calabro Lucane.

In conseguenza dell'avvenuta apertura all'esercizio del tronco delle Ferrovie Calabro Lucane a binario interposto al normale nel tratto F. S. Avigliano Lucania-Potenza Superiore, e a binario indipendente da Potenza Superiore a Potenza Inferiore le linee delle Ferrovie stesse Avigliano Città-Avigliano Lucania-Acerenza e Potenza Inf.-Laurenzana si sono fuse in un'unica linea da Avigliano Città a Laurenzana con diramazione da Avigliano Lucania ad Acerenza.

In conformità ad apposita appendice alla Convenzione 2 marzo 1931 N. 1064 stipulata con le Ferrovie suddette, a datare dal 28 ottobre 1933 sono istituiti il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli e quello di corrispondenza merci fra le F. S. e la sopra citata linea delle Ferrovie Calabro-Lucane a mezzo delle due stazioni di transito di Avigliano Lucania (comune) e di Potenza Inferiore (allacciata).

A) *Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli.*

Per l'effettuazione del servizio cumulativo viaggiatori e bagagli fra le F. S. e la linea delle F. C. L. valgono, di regola, le norme già in atto per i due tronchi separati, di cui agli Ordini di Servizio N. 78-1930 e 190-1931 salvo le varianti apportate col presente Ordine di Servizio:

— le stazioni di Potenza Superiore, Potenza Inferiore e Avigliano Lucania delle F. S. e quelle di Potenza Scalo e Potenza S. Maria delle F. C. L. sono escluse dal servizio cumulativo;

— il servizio cumulativo si effettua *pel transito di Avigliano Lucania* nei casi di trasporti provenienti da stazioni delle F. S. a Nord di Avigliano Lucania e destinati a quelle della linea F. C. L. Avigliano Città-Laurenzana con dirama-

zione Avigliano Lucania-Acerenza, e viceversa *e pel transito di Potenza Inferiore*, nel caso di trasporti provenienti da stazioni delle F. S. situate oltre Potenza Inferiore verso Metaponto e Sicignano e destinati a quelle della linea Avigliano Città-Laurenzana con diramazione Avigliano Lucania-Acerenza e viceversa.

La casa cantoniera di Tiera (posta sul tronco comune) servita pure dai treni F. C. L. è esclusa dal servizio cumulativo.

I trasporti viaggiatori da stazioni F. C. L. alla casa cantoniera di Tiera e viceversa con treni della secondaria sono in servizio interno della medesima. La distribuzione ed il ritiro dei biglietti saranno eseguiti in treno dal personale delle F. C. L. secondo le norme vigenti per le ferrovie stesse.

I prezzi da riscuotere per conto delle F. C. L. pei trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria e ridotta risultano dai prospetti allegati A e B al presente O. S. Quelli per i trasporti dei bagagli sia a tariffa ordinaria sia a tariffa ridotta risultano dal prospetto allegato C al presente O. S.

B) *Servizio di corrispondenza merci.*

Per l'effettuazione del servizio di corrispondenza merci fra le F. S. e la linea delle F. C. L., valgono, di regola, le norme già in atto per i due tronchi separati, di cui agli Ordini di Servizio N. 34-1919 e 78-1930 salvo le varianti apportate col presente Ordine di Servizio:

— le stazioni di Potenza Superiore e di Potenza Inferiore delle F. S. e quelle di Potenza Scalo e Potenza S. Maria delle F. C. L. sono escluse dal servizio di corrispondenza;

— il servizio di corrispondenza si effettua *a mezzo della stazione di scambio di Avigliano Lucania*, nel caso di trasporti provenienti da stazioni delle F. S. a Nord di Avigliano Lucania e destinati a quelle della linea F. C. L. Avigliano Città-Laurenzana con diramazione Avigliano Lucania-Acerenza e viceversa ed *a mezzo della stazione di scambio di Potenza Inferiore nel caso di trasporti* provenienti da stazioni delle F. S. situate oltre Potenza Inferiore verso Metaponto e Sicignano e destinate a quelle della linea Avigliano Città-Laurenzana con diramazione Avigliano Lucania-Acerenza e viceversa.

Le stazioni delle F. C. L. ammesse al servizio di corrispondenza, la loro distanza dalle stazioni di scambio, i servizi cui sono abilitate e gli impianti fissi di cui sono fornite, risultano dal prospetto allegato D al presente O. S.

AVVERTENZE.

Nulla è variato per quanto riguarda i trasporti viaggiatori bagagli e merci in servizio interno F. S. provenienti da oltre Avigliano Lucania e diretti oltre Potenza Inferiore e viceversa nonchè per quelli in servizio locale sulla linea Avigliano Lucania-Potenza Inferiore ovvero provenienti da oltre Avigliano Lucania e da oltre Potenza Inferiore per stazioni della linea Potenza Inferiore-Avigliano Lucania e viceversa, per i quali continueranno, quindi, ad applicarsi le condizioni e tariffe in vigore sulle F. S.

In conseguenza di quanto risulta dal presente Ordine di Servizio e dagli allegati, si dovranno apportare, nelle sottonotate pubblicazioni di servizio, le seguenti aggiunte e modificazioni:

1° *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse* pel trasporto dei viaggiatori Ed. 1-1-1930:

— nell'elenco delle Amministrazioni di Ferrovie concesse, tranvie ecc. alla pagina 6, numero progressivo 12, Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo Ferrovie Calabro Lucane, depennare le linee:

i) Potenza Inferiore-Laurenzana.

l) Avigliano Città-Acerenza e le indicazioni di contro;

— riportare alla lettera *i*), la linea Avigliano Città-Laurenzana con diramazione Avigliano Lucania-Acerenza, seguita dalla indicazione, nelle colonne 1ª e 3ª, delle pagine 115 e 117.

— sostituire la lettema *m*) con la lettera *l*) di contro alla linea Crotone Petilia-Policastro e la lettera *n*) con la lettera *m*) di contro alla linea Atena Lucana-Marsiconuovo.

— alle pagine 114 e 116 depennare la intestazione delle linee: 9) Potenza Inferiore-Laurenzana e 10) Avigliano Città-Acerenza, e sostituirle con la seguente:

9) Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza.

— assegnare rispettivamente i nuovi numeri 10) e 11) alle attuali linee: Crotone-Petilia Policastro e Atena Lucana-Marsiconuovo.

— alle pagine 115 e 117 inserire come prospetto N. 9 le indicazioni risultanti rispettivamente dagli allegati A e B al presente Ordine di Servizio, in sostituzione dei prospetti N. 9 e 10.

I prospetti 11 e 12 delle suddette pagine 115 e 117, rispettivamente assegnati alle linee Crotone-Petilia Policastro e Atena-Marsiconuovo, assumeranno i nuovi numeri 10 e 11.

2° *Istruzione pel trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo.*

— alla pagina 12, numero progressivo 25, Società Anonima Strade Ferrate del Mediterraneo-Ferrovie Calabro Lucane, depennare le linee:

h) Potenza Inferiore-Laurenzana,

i) Avigliano Città-Acerenza e le relative indicazioni alle colonne 3 e 4,

— riportare alla lettera *h*) la indicazione della linea Avigliano Città-Laurenzana con diramazione Avigliano Lucana-Acerenza, seguita nelle colonne 3 e 4 dalla annotazione: Prezzi e tasse minime risultanti dall'allegato C all'ordine di servizio N. 222/1933-XI.

— sostituire la lettera *l*) con la lettera *i*) di contro alla linea Crotone-Petilia Policastro e la lettera *m*) con la lettera *l*) di contro alla linea Atena Lucana-Marsiconuovo.

3° *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza.*

— nella parte V dell'indice a pag. 7 bis devono essere depennate le indicazioni delle linee « Avigliano Città-Acerenza » e « Potenza Inferiore-Laurenzana » e sostituite dalla seguente: « Avigliano Città-Avigliano Lucania-Potenza Inferiore-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza ».

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di scambio, alle pagine 325 e 326, sostituire l'indicazione della linea che figura di fronte alle stazioni di scambio di Avigliano Lucania e di Potenza Inferiore con la seguente: « Linea Avigliano Città-Avigliano Lucania-Potenza Inferiore-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza ».

— nell'intestazione a pag. 380, l'indicazione delle due linee « Avigliano Città-Acerenza » e « Potenza Inferiore-Laurenzana » deve essere sostituita con quella di: « Avigliano Città-Laurenzana con diramazione Avigliano Lucania-Acerenza ».

— nella pagina successiva i prospetti n. 1 bis e n. 2 relativi alle linee « Avigliano Città-Acerenza » e « Potenza Inferiore-Laurenzana » sono sostituiti dall'unico prospetto risultante dall'allegato D al presente O. S.

— nella tavola IIII della carta annessa al « Prontuario » tracciare in inchiostro turchino parallelamente al tratto delle F. S. Avigliano Lucania-Potenza Inferiore un segno convenzionale ad indicare il congiungimento delle due stazioni di scambio a mezzo del binario interposto delle F. C. L.

4° *Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — Parte Prima — edizione* 1-4-129-VII.

— In calce alla pagina 16 modificare la nota (6) come appresso:

(6) Stazione comune di scambio con le Ferrovie Calabro Lucane (Linee Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza).

— In calce alla pag. 78 modificare la nota (3) come appresso:

(3) Stazione di scambio con le Ferrovie Calabro Lucane (Linee Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza).

5° *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte Prima — (edizione Novembre* 1931 X).

— a pag. 22 — Ferrovie Calabro Lucane — modificare di contro al N. 701 l'indicazione « Potenza Inferiore-Laurenzana » in « Avigliano Città-Avigliano Lucania-Potenza Inferiore-Laurenzana » e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza »; sopprimere l'indicazione /704/Avigliano Città-Acerenza/

— nell'indice alle pag. 24 e 29 sostituire col N. 701 il N. 704 esposto di contro alle stazioni di Acerenza, Avigliano Città e Pietragalla;

— a pag. 29 inserire il nome della stazione di Potenza Città con l'indicazione delle lettere V. B. M. e del N. 701.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 222-1933

Ferrovie Calabro Lucane

Linea Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza

Biglietti a tariffa ordinaria in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA e RITORNO			Custodi di bestiame e conduttori locomotive
			Adulti			Ragazzi dai 3 ai 7 anni						
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Abriola	Avigliano Luc.	51	15.60	15.60	8.40	7.80	7.80	4.20	27.70	27.70	14.40	—
	Potenza Inf.	36	11.—	11.—	6.—	5.50	5.50	3.—	19.60	19.60	10.30	—
Acerenza	Avigliano Luc.	20	6.10	6.10	3.40	3.10	3.10	1.70	10.90	10.90	5.80	—
	Potenza Inf.	34	10.10	10.40	5.70	5.20	5.20	2.90	18.50	18.50	9.80	—
Anzi	Avigliano Luc.	61	18.60	18.60	9.90	9.30	9.30	5.—	33.10	33.10	17.—	—
	Potenza Inf.	47	14.30	14.30	7.80	7.20	7.20	3.90	25.50	25.50	13.30	—
Avigliano Città	Avigliano Luc.	8	2.50	2.50	1.10	1.30	1.30	0.70	4.40	4.40	2.30	—
	Potenza Inf.	22	6.70	6.70	3.70	3.40	3.40	1.90	12.—	12.—	6.30	—
Laurenzana	Avigliano Luc.	71	21.60	21.60	11.50	10.80	10.80	5.80	38.50	38.50	19.70	—
	Potenza Inf.	56	17.10	17.10	9.20	8.60	8.60	4.60	30.40	30.40	15.70	—
Pietragalla C. L.	Avigliano Luc.	10	3.10	3.10	1.70	1.60	1.60	0.90	5.50	5.50	2.90	—
	Potenza Inf.	25	7.60	7.60	4.20	3.80	3.80	2.10	13.60	13.60	7.20	—
Pignola	Avigliano Luc.	27	8.30	8.30	4.50	4.20	4.20	2.30	14.70	14.70	7.80	—
	Potenza Inf.	13	4.—	4.—	2.20	2.—	2.—	1.10	7.10	7.10	3.80	—
Potenza Città	Avigliano Luc.	12	3.70	3.70	2.	1.90	1.90	1.—	6.60	6.60	3.50	—
	Potenza Inf.	3	1.—	1.—	0.50	0.50	0.50	0.30	1.70	1.70	0.90	—

ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 222-1933

Ferrovie Calabro Lucane

Linea Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza

Biglietti a tariffa ridotta in servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato

STAZIONI	TRANSITO di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale			Tariffa ridotta del 30 %			Tariffa ridotta del 70 %			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI
			1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	3ª classe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Abriola	Avigliano Luc	51	13.80	13 80	6.—	15.60	15.60	8.—	8.60	8.60	4,10	6. —
	Potenza Inf.	36	10.—	10.—	4.60	11.—	11.—	5.90	6.40	6.40	2.70	4.60
Acerenza	Avigliano Luc.	20	6.—	6.—	2 50	6.10	6.10	3.40	3.50	3.50	1.70	2.50
	Potenza Inf.	34	9.50	9.50	4.40	10.40	10.40	5.70	6.10	6.10	2.60	4.40
Anzi	Avigliano Luc	61	16.30	16.30	7.—	18.60	18.60	9.30	10.10	10.10	4.70	7.—
	Potenza Inf.	47	12.80	12.80	5.60	14.30	14.30	7.40	8.—	8.—	3.40	5.60
Avigliano Città	Avigliano Luc.	8	2.50	2.50	1.30	2.50	2.50	1.40	1.70	1.70	1.—	1.30
	Potenza Inf.	22	6.50	6.50	2.70	6.70	6.70	3.50	4.30	4.30	1.90	2.70
Laurenzana	Avigliano Luc	71	18.80	18.80	8 —	21.60	21.60	10.70	11.60	11.60	5.30	8. —
	Potenza Inf.	56	15.—	15.—	6.50	17.10	17.10	8.60	9.30	9.30	4.40	6.50
Pietragalla C. L.	Avigliano Luc.	10	3.—	3. —	1.50	3.10	3.10	1.70	2.—	2.—	1.10	1.50
	Potenza Inf.	25	7.30	7.30	3.—	7.60	7.60	4.20	4.80	4.80	2.—	3.—
Pignola	Avigliano Luc	27	7.80	7 80	3.20	8.30	8.30	4.50	5.10	5.10	2.20	3.20
	Potenza Inf.	13	4.	4. —	1.80	4.—	4.—	2.20	2 50	2.50	1.30	1.80
Potenza Città	Avigliano Luc	12	3.50	3.50	1.70	3.70	3.70	2. —	2.30	2.30	1.30	1.70
	Potenza Inf.	3	1.—	1.—	0.50	1.—	1.—	0.50	1.—	1. —	0.50	0.50

Ferrovie Cal

Linea Avigliano Città-Laurenzana e di

PREZZI DA RISCUOTERSI PER

STAZIONI	Transito	Chilometri	Prezzi della Classe I (compresi tutti gli aumenti) da per chilogr.							
			10	20	30	40	50	60	70	80
Abriola	Avigliano Luc.	51	2.20	2.20	2.20	2.90	3.60	4.30	5.—	5.70
	Potenza Inf.	36	2.20	2.20	2.20	2.20	2.50	3.—	3.50	4.—
Acerenza	Avigliano Luc.	20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
	Potenza Inf.	34	2.20	2.30	2.20	2.20	2.40	2.90	3.30	3.80
Anzi	Avigliano Luc.	61	2.20	2.20	2.60	3.40	4.20	5.10	5.90	6.80
	Potenza Inf.	47	2.20	2.20	2.20	2.60	3.30	3.90	4.60	5.20
Avigliano Città	Avigliano Luc.	8	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.30	2.20
	Potenza Inf.	22	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.50
Laurenzana	Avigliano Luc.	71	2.20	2.20	3.—	4.—	4.90	5.90	6.90	7.90
	Potenza Inf.	56	2.20	2.20	2.40	3.10	3.90	4.70	5.40	6.20
Pietragalla C. L.	Avigliano Luc.	10	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
	Potenza Inf.	25	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.50	2.80
Pignola	Avigliano Luc.	27	2.20	2.20	2.20	2.20	[illegible]	2.30	2.60	3.—
	Potenza Inf.	13	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
Potenza Città	Avigliano Luc.	12	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
	Potenza Inf.	3	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20

Tassa minima per spedizione L. 2,20.

(1) Prezzo per tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi.

(2) Al prodotto della moltiplicazione dei prezzi di trasporto per il peso e qualora la somma complessiva presentasse una frazione di 10 centesimi, si

(3) I gatti e le scimmie vengono tassati con i prezzi esposti per la classe

(4) Il prodotto della moltiplicazione dei prezzi di trasporto per il peso alla decina immediatamente superiore. Al prezzo così arrotondato si aggiunge somma complessiva nel modo seguente:

ai 10 centesimi immediatamente superiori, se la somma è inferiore
ai 50 centesimi immediatamente superiori, se la somma è superiore
alla lira immediatamente superiore, se la somma è superiore a Lire

Naturalmente non si addiviene agli arrotondamenti di cui sopra se, tenuto pari o presenta frazioni di per se stesse uguali a 10 o 50 centesimi.

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 222-1933

abro-Lucane

·ramazione Avigliano Lucania-Acerenza

TRASPORTI DEI BAGAGLI

riscuotersi		Basi di Tariffa delle Classi							Concessione Speciale A Tariffa Militare soggetta a bollo	Concessione speciale B. Tariffa Militare esente da bollo.
		I. II. V. VI.	III.		IV.	VII	IX			
		Prezzo per tonn. (1) (2)	Velocipedi Prezzo per macch. (2)	Cani per capo (2) (3)	Prezzo per macchine (2)	Prezzo per tonn. (1) (2)	Effetti Prezzo per tonn. (1) (4)	Attrezzi Prezzo per tonn. (1) (2)	Prezzo per tonn. (1) (4)	Prezzo per tonn. (1) (4)
90	100									
6.40	7.10	12.75	0.4 8	0.663	0.612	19.125	13 852	12.75	11.847	11.636
4.50	5.—	9.—	0.288	0.468	0.432	13.500	9.778	9.	8.363	8.143
2.50	2.80	5.—	0.160	0.260	0.240	7.500	5.432	5.—	4.646	4.524
4.30	4.70	8,50	0.272	0.442	0.418	12.750	9.234	8.50	7.898	7.691
7.60	8.40	15.25	0.488	0.793	0.732	22.875	16.568	15.25	14.170	13.798
5.90	6.50	11,75	0.376	0.611	0.564	17.625	12.765	11.75	10.918	10.631
2.20	2,20	2.—	0.064	0.104	0.096	3.000	2.173	2.—	1,858	1.810
2.80	3.10	5.50	0.176	0.286	0.264	8.250	5.975	5.50	5.111	4.976
8.80	9,80	17.75	0.568	0.923	0.852	26.625	19.284	17.75	16.493	16.060
7.—	7.70	14.—	0.448	0.728	0.672	21.000	15.210	14.—	13.009	12.657
2.20	2.20	2.50	0.080	0.130	0.120	3.750	2.716	2.50	2.323	2.262
3.10	3.50	6.25	0.200	0.325	0.300	9.375	6.790	6.25	5.808	5.655
3.40	3.80	6.75	0.216	0.351	0.324	10.125	7.333	6.75	6 272	6.107
2.20	2.20	3.25	0.104	0.169	0.156	4.875	3.531	3. 5	3.020	2.941
2.20	2.20	3.—	0.096	0.156	0.144	4.500	3.259	3.00	2.788	2.714
2.20	2.20	0.75	0.024	0.039	0.036	1.125	0.815	0,75	0.697	0.679

o per il numero dei capi della spedizione si aggiunge l'aumento del 450 %
arrotonda ai 10 centesimi superiori.
VII.
della spedizione si arrotonda, ove risulti una frazione di 10 centesimi di lira,
l'aumento del 400 % e si procede quindi ad un secondo arrotondamento della

a Lire 20;
a lire 20, e inferiore a Lire 100;
100.
conto dei limiti di 100 e 20 lire suindicati, la somma complessiva risulta in lire

ALLEGATO D ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 222-1933

Linea Avigliano Città-Laurenzana e diramazione Avigliano Lucania-Acerenza

STAZIONI	Tronco di linea al quale appartengono	DISTANZE in chilometri dalla stazione di scambio di		Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
									Piani caricatori		Gru fisse		Bilancie a ponte		
		Avigliano Lucania	Potenza Inferiore	Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	di testa	di fianco	quantità	Portata in tonnell.	quantità	Portata in tonnell.	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Abriola	Avigliano Città-Laurenz.	51	36	G	P	—	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Acerenza	Avigl. Lucania-Acerenza	20	34	G	P	·	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Anzi	Avigliano Città-Laurenz.	61	46	G	P	—	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Avigliano Città. .	»	8	23	G	P	—	—		—	F	—	—	1	22	S
Calvello	»	61	49	G	P	—	—	—	—	F	—	—	—	—	S
Laurenzana . . .	»	71	56	G	P	—	—	—	—	F	1	6	1	22	S
Pietragalla C L. .	Avigl. Lucania-Acerenza	10	25	G	P	—	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Pignola	Avigliano Città-Laurenz.	27	13	G	P	·	—	—	—	F	—	—	—	—	S
Potenza Città . .	»	12	4	G	P	—	—	—	—	F	—	—	1	2[illegible]	S
Sellata	»	38	23	G	P	—	—	—	—	F	—	—	—	—	S

Ordine di servizio N. 223

Servizio di corrispondenza con le Tramvie Elettriche Bresciane.

Dal 4 ottobre 1933 le stazioni di *Fasano* e *Gargnano* della tramvia Brescia-Gargnano, esercitata dalla Società Tramvie Elettriche Bresciane, sono state disabilitate dal servizio merci e di conseguenza escluse dall'effettuazione dei trasporti in servizio di corrispondenza.

In relazione a quanto sopra, nel « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » (edizione 1. luglio 1924) alle pagine 18 e 19 (indice delle stazioni), nel prospetto alla pagina 344 e nelle tavole II e VI della carta annessa al prontuario stesso devono essere soppresse le stazioni di Fasano e Gargnano e relative indicazioni.

Opportune modificazioni devono inoltre essere apportate alla pagina 26 della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — parte prima — (edizione novembre 1931).

Circolare N. 42

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria. Trattenute e contributi individuali mensili.

A seguito della Circolare N. 22 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 19 dell'11 maggio 1933-XI) e con riferimento a quanto è stabilito dall'art. 2 dell'Istruzione n. 1-1933, si avverte che a decorrere dal 1° ottobre c. a., e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-*bis*) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI

Giacca di stoffa cordellina, confezionata	L. 250,—
Pantaloni corti di stoffa cordellina, confezionati .	» 110,—
Pantaloni lunghi di stoffa cordellina, confezionati	» 125,—

Cappotto di panno turchino, confezionato . . . » 330,—
Cappotto di panno nero, confezionato . . . . . . » 450,—
Impermeabile . . . . » 200,—
Oggetti accessori, a corpo . . . . » 450,—

SOTTUFFICIALI

Giacca di panno speciale grigio verde, confezionata L. 156,—
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confez. . » 77,—
Cappotto di panno turchino, confezionato . . . » 185,—
Impermeabile gommato . . . . » 85,—
Camicia nera con cravatta . . . . » 12,—
Cappello all'alpina, per sottufficiali . . . . . » 18,—
Gambali di cuoio nero . . . . » 28,—
Zainetto di tela impermeabile grigio verde . . » 21,—
Bandoliera con fondina e correggiuola . . . . . » 23,—
Oggetti accessori, a corpo . . . . » 36,—

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giacca di panno grigio verde, confezionata . . L. 98,—
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati . . » 45,—
Giubba di tela grigia, confezionata . . . . » 60,—
Pantaloni di tela grigia, confezionati . . . . . » 29,—
Cappotto di panno turchino, confezionato . . . » 185,—
Impermeabile gommato . . . . » 85,—
Camicia nera con cravatta . . . . » 12,—
Cappello all'alpina . . . . » 11,—
Gambali di cuoio nero . . . . » 28,—
Zainetto di tela impermeabile grigio verde . . . » 21,—
Bandoliera con fondina e correggiuola . . . . . . » 23,—
Oggetti accessori, a corpo . . . . » 30,—

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI.

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio L. 21,75;

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo L. 2,45.

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali . . . { in servizio . . . . L. 40,10
{ in congedo . . . . » 16,40

Sottufficiali . .	in servizio	»	19,30
	in congedo	»	6,35
Graduati e Camicie nere . .	in servizio	»	12,80
	in congedo	»	4,95

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalla riduzione del 12 % di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'art. 2 dell'Istruzione anzidetta.

Circolare N. 43

Acquisto di stoffe da parte degli agenti.

In relazione a quanto prescrive l'articolo 9 del Regolamento per il vestiario uniforme circa la facoltà da parte degli agenti di acquistare per proprio conto dalla stessa Ditta convenzionata con l'Amministrazione, le stoffe e foderami della stessa qualità e colore di quelle per le uniformi d'obbligo, ed agli stessi prezzi per queste convenuti e portati periodicamente a conoscenza del personale mediante pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale, si informa che, per quanto riguarda il pagamento di tali acquisti, rimangono ferme le disposizioni di cui alla circolare N. 12-1928 (Bollettino Ufficiale N. 19-1928).

Per i prelevamenti dei tessuti di cui sopra si richiamano le disposizioni di cui le circolari N. 24 e N. 37 del 1927 (Bollettino Ufficiale N. 27 e N. 39-1927).

Comunicato

Esclusione dalle gare. — Con decreto N. 847 del 20-9-33 S. E. il Ministro delle Comunicazioni ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Castaldo Giuseppe di Giuseppe, residente ad Afragola (Napoli), appaltatrice di lavori di terra, murari e di cemento armato.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 39-1933.

Al prospetto delle abilitazioni di servizio degli Scali di Genova, pubblicato con l'O. S. 190-1933, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

— di contro al nome di Genova S. Benigno Calate, nelle colonne 11 e 12 esporre rispettivamente le lettere V([8]). B([9]).

— al nome di Genova S. Limbania esporre, nella colonna 1, il richiamo (5).

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 224

Soppressione delle Squadre Rialzo di Chiavasso e di Civitavecchia.

(Riferimento all'Ordine generale N. 5 dell'8-8-1929-VII).

Dal 1° novembre 1933-XII le Squadre Rialzo di Chivasso e di Civitavecchia vengono soppresse.

Ordine di servizio N. 225

Prove e manutenzione degli apparecchi di sollevamento.

Art. 1.

Per tutto quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6. del regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. Decreto n. 209 del 7 Maggio 1903, agli apparecchi di sollevamento in dotazione presso gli impianti delle Ferrovie dello Stato, dovranno d'ora innanzi essere applicate le norme indicate nel presente Oridine di Servizio il quale sostituisce ed annulla l'altro n. 69-1907.

Art. 2.

S'intende per apparecchio di sollevamento, e come tale soggetto alle prove e verifiche stabilite dal presente Ordine di Servizio, qualunque mezzo meccanico azionato sia a mano, sia mediante fluido in pressione, energia elettrica, motore termico, ecc. atto ad alzare o ad abbassare oggetti pesanti ed eventualmente anche a trasportarli, tenendoli sospesi, da un punto all'altro del campo d'azione dell'apparecchio stesso. A seconda del modo con cui gli oggetti pesanti vengono sollevati ed eventualmente trasportati, e delle particolarità costruttive e di uso, l'apparecchio prenderà denominazioni diverse, seguendo la nomenclatura di uso corrente, ad esempio gru, caprie, montacarico, ascensore, cavalletto, paranco, elevatore, binda ecc.

Gli ascensori ed i montacarichi con accompagnamento di persone essendo soggetti alle prescrizioni di cui il R. Decreto 23-6-1927-V N. 1404 sono esclusi dal presente Ordine di Servizio.

Art. 3.

Fra gli apparecchi di cui al precedente articolo 2. sono compresi, e perciò soggetti anche essi alle presenti norme, quelli che costituiscono dotazione normale di carri soccorso, locomotive a vapore ed elettriche ed altri rotabili in circolazione, e ciò indipendentemente dalle norme speciali per la loro custodia e manutenzione che fossero state emanate o verranno in seguito emanate dai varii Servizi interessati.

Art. 4.

Ogni apparecchio di sollevamento dovrà portare bene in vista ed in maniera indelebile la indicazione della portata e della data di scadenza della prova quinquennale di cui al successivo articolo 7.

Potranno derogare da questa disposizione quegli accessori classificati nella categoria D di cui il successivo articolo 6. per i quali non sia possibile, per la loro natura, applicare una targa portante le dette indicazioni, come corde metalliche o di canape, catene, ecc.

Tali accessori potranno essere individuati da un numero d'ordine che trovi riscontro in una tabella murale, sulla quale, per ogni accessorio elencato sia indicata la portata e la scadenza della prova quinquennale. Questa tabella murale deve essere messa bene in vista in quel punto dell'impianto ove normalmente si costudiscono i detti accessori.

Art. 5.

La sorveglianza per la custodia, la manutenzione, la riparazione e le prove degli apparecchi di sollevamento deve essere affidata ad un funzionario Ingegnere. Se l'impianto non ho funzionari Ingegneri, la sorveglianza di cui sopra sarà affidata a funzionari Ingegneri da scegliersi fra quelli degli uffici appresso indicati:

a) Per i Depositi Locomotive e le Squadre Rialzo e per gli apparecchi montati su rotabili in circolazione assegnati al Servizio Materiale e Trazione, e in dotazione ai carri soccorso, fra gli Ingegneri delle Sezioni Materiale e Trazione entro la cui circoscrizione i detti impianti cadono, o i detti rotabili hanla loro residenza normale.

b) Per i Magazzini Approvvigionamenti in sede di Officina fra gli Ingegneri dell'Officina.

c) Per gli apparecchi in dotazione alle Squadre Ponti o al Deposito speciale meccanismi fra gli ingegneri del Servizio Lavori.

d) Per le Officine del Servizio Lavori non rette da un ingegnere, per le stazioni, per gli scali, per i magazzini approvvigionamenti non in sede di Officina, e per gli apparecchi montati su rotabili in circolazione assegnati ai Servizi Movimento e Lavori, fra gli Ingegneri dell'Ufficio Impianti elettrici e di Segnalamento della circoscrizione, e dove tale ufficio non esiste, fra gli Ingegneri della Sezione Lavori della circoscrizione.

Art. 6.

Agli effetti delle prove e verifiche di cui appresso, gli apparecchi di sollevamento vengono classificati nelle seguenti categorie:

Categoria A — Gru elettriche; cavalletti elettrici; montavagoni elettrici; montacarichi elettrici.

Categoria B — Gru idrauliche e mosse direttamente da motori termici; elevatori idraulici; montavagoni idraulici; montacarichi idraulici; paranchi idraulici o pneumatici.

Categoria C — Gru a mano; carri gru; cavalletti a mano; paranchi a mano; binde idrauliche, pneumatiche ed a mano.

Categoria D — Ganci; taglie; funi; catene; traversoni; ecc. che non possono considerarsi come organi appartenenti ad un determinato apparecchio; ma che possono essere di uso comune per più apparecchi.

Tutti quegli apparecchi di sollevamento non specificatamente indicati nelle suddette categorie verranno assegnati a quella categoria alla quale essi possono essere maggiormente assimilabili.

Art. 7.

Tutti gli apparecchi di sollevamento, qualunque sia la categoria alla quale essi sono assegnati, dovranno essere assoggettati ad una prova di sovraccarico, di cui il successivo articolo 8, all'atto della loro messa in servizio.

Tale prova di sovraccarico sarà preceduta da un'accurata verifica degli organi principali dell'apparecchio, verrà ripetuta ogni cinque anni e sempre quando l'apparecchio vien rimesso in servizio dopo riparazioni o modifiche che interessino i freni o le membrature resistenti dell'apparecchio. In questo caso la prova di sovraccarico servirà a stabilire il periodo quinquennale per la prova successiva.

Art. 8.

Il carico di prova, di cui il precedente articolo 7 verrà determinato come appresso:

detta P la portata dell'apparecchio in tonn. e Q il carico di prova pure in tonn., sarà:

per P inferiore a 6 tonn., $Q = 1,2\ P$.

per P compreso fra 6 e 16 tonn. $Q = P + 0,5\sqrt{P}$.

per P superiore alle 16 tonn. $Q = 1,1\ P$.

La tabella, allegato I, dà direttamente per valori di P compresi fra 0,5 e 120 tonnellate i corrispondenti valori di Q.

Per gli apparecchi multipli, come mute di cavalletti pel rialzo dei rotabili che normalmente funzionano nel loro complesso, la prova quinquennale potrà farsi sul complesso, anzichè sulle singole unità, purchè il carico di prova venga calcolato moltiplicando la somma delle portate delle singole unità per il rapporto tra il carico di prova e la portata relativa al singolo elemento.

Per quegli apparecchi destinati a trasportare il carico sollevato da un punto all'altro del loro campo di azione, oltre al sollevamento del carico di prova, dovranno farsi anche prove di traslazione dell'apparecchio col carico di prova sospeso. nelle varie direzioni per le quali la traslazione è ammessa.

Art. 9.

Gli apparecchi di sollevamento classificati nella categoria A oltre alle prove quinquennali di cui al precedente articolo 8 dovranno essere assoggettati a visite periodiche intermedie ad intervalli non superiori ad un anno.

Tali visite intermedie hanno per scopo l'accertamento del regolare stato e funzionamento sia delle funi che di tutti i varii organi e meccanismi di cui l'apparecchio è provvisto ed in particolar modo delle apparecchiature elettriche, per le quali ultime dovranno osservarsi le speciali disposizioni emanate o da emanarsi dai singoli Servizi interessati.

Di tali visite intermedie potranno essere incaricati agenti tecnici idonei, i quali dovranno riferire per iscritto sull'esito di tali visite. Per la parte elettrica quest'agente, se necessario, potrà essere coadiuvato da un agente di qualifica elettricista, il quale apporrà anche la sua firma sul rapporto di visita, per la parte che lo riguarda.

Le visite di cui il presente articolo dovranno farsi pure prima del loro impiego a tutti gli apparecchi delle altre categorie, che per lo scopo speciale a cui sono destinati vanno sog-

getti a lunghissimi periodi di inattività sempre quando ciascun periodo di inattività superi la durata di un anno.

Per le binde in dotazione alle locomotive tali visite intermedie dovranno sempre farsi anche in occasione delle riparazioni cicliche.

Art. 10.

Quando ad un apparecchio di sollevamento provvisto di funi occorre ricambiare queste, la fune di ricambio dovrà avere lo stesso coefficiente di sicurezza di quella originaria (normalmente 1/8) ed il diametro del filo elementare rispetto al diametro del tamburo o della puleggia su cui la fune si avvolge dovrà essere nel rapporto di 1/500 circa.

Nell'applicare le funi di ricambio dovrà curarsi che sul tamburo dell'argano, qualunque sia il modo di fissaggio del capocorda rimangono sempre, a fune utile completamente svolta, due o più giri di fune oziosa bene aderenti e non ingrassati.

Art. 11.

Le apparecchiature elettriche ed i meccanismi ad esse direttamente connessi (fine corsa, controllers, freni elettromagnetici, ecc.), indipendentemente dalle visite intermedie di cui al precedente articolo 9 dovranno essere mensilmente verificati o dallo accudiente addetto permanentemente alla manovra dell'apparecchio, o da altro agente tecnico, con l'ausilio, ove occorra, di un operaio elettricista, avendo tale verifica lo scopo di accertare le buone condizioni degli isolamenti, dei contatti ed altro, in maniera da garantire il regolare funzionamento di tutta la parte elettrica.

Art. 12.

Gli apparecchi di sollevamento potranno essere manovrati c da agenti permanentemente incaricati della loro manovra, ovvero da operai o manovali quando se ne presenta la necessità.

Nel primo caso l'agente permanentemente addetto alla manovra dell'apparecchio dovrà essere provvisto di abilitazione rilasciata dall'Ingegnere incaricato della sorveglianza, dalla quale risulti che l'agente possiede l'attitudine e le cognizioni tecniche necessarie pel disimpegno delle mansioni che gli vengono affidate.

Nel secondo caso l'ingegnere incaricato della sorveglianza o il dirigente tecnico dell'impianto designerà fra gli operai e manovali quelli che egli giudicherà idonei alla manovra degli

apparecchi di sollevamento, essendo di massima proibita la manovra di tali apparecchi da parte di chi non ne abbia esplicita autorizzazione.

Art. 13

L'agente addetto permanentemente alla manovra degli apparecchi di sollevamento o altro agente all'uopo incaricato per quegli apparecchi manovrati direttamente da operai e manovali, dovranno giornalmente, all'inizio del primo periodo di lavoro, procedere ad una visita dell'apparecchio, alla sua pulizia e ad un'accurata lubrificazione di tutte le parti soggette a sfregamento.

Questa disposizione vale per quegli apparecchi il cui uso giornaliero ha carattere di continuità. Per gli altri apparecchi di uso saltuario, la visita, la pulizia, la lubrificazione, di cui al presente articolo. andranno fatte sempre quando occorre usarli.

Art. 14.

Per ogni singolo apparecchio o accessorio soggetto alle norme del presente Ordine di servizio, deve essere istituita, entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'Ordine di Servizio, una scheda in cartoncino (formato cm. 20 × 30), conforme all'allegato II.

Le schede di cui al presente articolo dovranno sempre accompagnare l'apparecchio in caso di dislocamento di questo da un impianto all'altro.

Art. 15.

Oltre alle schede di cui al precedente articolo 14 ciascun impianto e ciascun deposito o stazione di residenza normale di apparecchi di sollevamento montati su rotabili in circolazione dovrà possedere un registro conforme allo schema allegato III sul quale dovranno essere registrate in ordine progressivo cronologico, senza lasciare righe vuote, tutte le prove quinquennali articolo 7 e 8 e le visite intermedie articolo 9 fatte agli apparecchi di sollevamento, qualunque sia la loro natura, in dotazione dell'impianto.

Art. 16.

Le schede di cui al precedente articolo 14 saranno tenute in consegna dall'ingegnere incaricato della sorveglianza. Il registro invece, di cui all'articolo 15, sarà tenuto dall'ingegnere

incaricato della sorveglianza, se questi ha la sua residenza nell'impianto al quale il registro si riferisce, ovvero dal dirigente dell'impianto in caso contrario.

Tanto le schede quanto il registro dovranno essere mostrati alle autorità competenti che ne facciano richiesta.

Art. 17.

I registri e le schede di cui ai precedenti articoli non comprenderanno le binde in dotazione alle locomotive e gli apparecchi ed accessori in dotazione ai carri soccorso, per le cui registrazioni il Servizio Materiale e Trazione emanerà apposite disposizioni.

Art. 18.

Per le visite intermedie di cui al precedente articolo 11 l'agente incaricato di esse terrà un libretto nel quale registrerà in ordine cronologico tutte le visite fatte indicando l'apparecchio al quale la visita si riferisce, il risultato di essa e la data, controfirmando in maniera leggibile. Questo libretto verrà controllato saltuariamente dall'ingegnere incaricato della sorveglianza, il quale apporrà la firma e la data in cui ha eseguito il controllo.

Art. 19.

Nessuna variazione alla portata di un apparecchio, sia in aumento che in diminuzione, potrà essere fatta senza l'esplicita autorizzazione del Capo del Servizio dal quale dipende l'impianto che ha in consegna l'apparecchio.

ALLEGATO 1 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 225-1933

Portata in tonn.	Carico di prova in tonn.	Portata in tonn.	Carico di prova in tonn.	Portata in tonn.	Carico di prova in tonn.
0.5	0.6	8	9.4	25	27.5
0.75	0.9	9	10.5	30	33
1	1.2	10	11.6	35	38.5
1.5	1.8	11	12.7	40	44
2	2.4	12	13.7	45	49.5
3	3.6	13	14.8	50	55
3.5	4.2	14	15.9	60	66
4	4.8	15	16.9	70	77
5	6	16	18	80	88
5.5	6.6	17	18.7	90	99
6	7.2	18	19.8	100	110
7	8.2	19	20.9	110	121
7.5	8.8	20	22	120	132

ALLEGATO 2 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 225-1933

Apparecchi di sollevamento

(1) ....

N. .... inventariale

Categoria ....

Breve descrizione dell'apparecchio ....

....

....

....

....

....

....

Portata (2 tonn ....

Località { **dalla quale l'apparecchio è stato girato inventarialmente** ....
alla » » » ....

Data dell'ultima prova quinquennale eseguita all'atto della istituzione della scheda ....

Data delle successive prove quinquennali, controfirmate in maniera leggibile dall'ingegnere incaricato della sorveglianza.			Data delle visite intermedie di cui all'art. 9 dell'ordine di servizio, controfirmata dall'Ingegnere incaricato della sorveglianza.		
....	FIRMA	....	....	FIRMA	....
....	»	....	....	»	....
....	»	....	....	»	....
....	»	....	....	»	....
....	»	....	....	»	....
....	»	....	....	»	....

Eventuali cambi di fune (3) ....

....

Modificazioni radicali eventuali subite dall'apparecchio che ne variassero sostanzialmente le caratteristiche : ....

....

....

Periodi di inattività : ....

....

....

(1) Officina, Deposito, Squadra Rialzo, Ufficio del Servizio Lavori ecc. ecc.
(2) Per gli apparecchi multipli sarà indicata la portata complessiva e quella di ogni singolo apparecchio.
(3) Indicare la data.

ALLEGATO 3 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 225-1933

(1) ....

Registro delle prove di sicurezza degli apparecchi di sollevamento

Numero progressivo della prova	Numero di inventario dell'apparecchio	INDICAZIONE DELL'APPARECCHIO	Portata dell'apparecchio		Carico di prova T.	DATA della prova o della visita intermedia (2)	FIRMA (leggibile)	OSSERVAZIONI
			singolo T.	multipla T.				

(1) Officina, Deposito, Squadra Rialzo, Ufficio del Servizio lavori ecc.

(2) Le prove quinquennali e le visite intermedie devono essere registrate in ordine progressivo, numerandole cronologicamente senza lasciare righe vuote (Indicando con P le prove e con V le visite).

Ordine di servizio N. 226

Estensione del servizio merci nella fermata di Furci.

Dal giorno 1° novembre 1933 la fermata di Furci, della linea Messina-Catania, verrà abilitata anche al servizio merci a P. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza nella parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, a pag. 44, di contro al nome di Furci nella colonna 10, dovranno essere esposte le lettere P (a).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — parte 1ª — (edizione novembre 1931-X), a pag. 11, di contro al nome di Furci, il richiamo LG dovrà essere sostituito con L.P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 227

Trasformazione della fermata di Venezia Porto Marghera in fermata impresenziata.

Dal giorno 1° ottobre 1933-XI la fermata di Venezia Porto Marghera, della linea Milano-Venezia, non è più presenziata dal personale.

Da tale data il servizio viaggiatori in detta località è disimpegnato con le modalità e norme indicate nell'Ordine di Servizio 105-1932 relativo alla soppressione del presenziamento di altre fermate e case cantoniere.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte prima del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929-VII) si dovrà a pagina 108 di contro al nome di Venezia Porto Margherita nelle colonne 7 e 8 esporre il richiamo (Z) alle lettere V e B, cancellando il richiamo (6) e la relativa nota in calce alla pagina stessa.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Istruzione N. 3

Sequestro delle valute false o sospette di falsità.

In seguito a chiarimenti ed a nuove istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze, circa le norme relative al ritiro dalla circolazione delle valute false o sospette di fasità, si è reso necessario, per maggior chiarezza di ricompilare l'istruzione relativa, già pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* N. 26 del 29 giugno 1933-XI.

In conseguenza di ciò, si riportano qui di seguito le norme stesse, opportunamente modificate, le quali sostituiscono quelle precedenti surrichiamate.

I

Le Casse Compartimentali, le stazioni e tutti gli agenti dell'Amministrazione, aventi maneggio di danaro, ai quali nell'adempimento del loro servizio vengano presentate in pagamento valute (biglietti dell'Istituto di emissione o monete) false o sospette di falsità, debbono trattenerle per impedire che siano rimesse in circolazione, venendo fatto loro divieto di restituirle ai presentatori.

Parimenti dovranno essere sequestrate le valute che risultassero sfregiate con diciture o contrassegni recanti offesa a S. M. il Re o al Regime, dovendo tali valute, per le vigenti disposizioni del Codice Penale, considerarsi alla stregua di quelle false o sospette di falsità.

Inoltre dovranno ritirarsi dalla circolazione a richiesta degli esibitori le monete che siano bucate o sfigurate o logore, per modo che non sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati o da uno solo, e quelle che non abbiano più corso legale.

Non debbono invece essere ritirate, ma restare in circolazione, le monete che abbiano semplici scalfitture o ammaccature, a causa delle quali, però, le monete non siano da considerare sfregiate.

II

Le valute di cui ai primi due comma del punto I debbono essere sequestrate, e nei confronti dell'esibitore deve essere compilato apposito processo verbale, (separatamente per ogni specie di valuta, e cioè per i biglietti e per le monete)

redatto in tre esemplari sullo stampato R. 181, di cui al modello allegato, e sottoscritto dall'agente che ha proceduto al sequestro, nonchè dall'esibitore col nome, cognome e paternità per esteso, e contenere altresì l'indicazione del suo domicilio, delle precise caratteristiche delle valute sequestrate, nonchè, possibilmente, la presumibile loro provenienza. Inoltre sul margine dei biglietti sequestrati l'esibitore dovrà apporre la propria firma per esteso, col nome, cognome, paternità e domicilio.

Nel caso in cui il presentatore delle valute sottoposte a sequestro si dichiari illetterato, o impedito a firmare, la sottoscrizione del verbale è fatta con segno di croce alla presenza di due testimoni, i quali firmeranno il verbale stesso, e quando si tratti di sequestro di biglietti, anche questi ultimi, aggiungendo al proprio nome e cognome la qualifica di « testimone ». Sarà pure richiesto l'intervento dei testimoni, con le stesse modalità di cui sopra, quando l'esibitore si rifiuti di sottoscrivere o di declinare le proprie generalità.

Le monete bucate o sfigurate o logore e quelle non aventi più corso legale, accompagnate dai relativi verbali, da redigersi usando lo stampato mod. R. 181 opportunamente adattato a mano, e con le stesse modalità di cui al punto precedente, debbono essere inviate, a mezzo delle competenti Sezioni di Tesoreria, alla R. Zecca che ne rimborserà il valore in base al rispettivo titolo e peso.

III

Se le valute sequestrate o ritirate dalla circolazione sono monete, esse vengono, nello stato in cui si trovano e alla presenza dell'esibitore, chiuse in solida busta con suggello a ceralacca dall'Ufficio od impianto che ha proceduto al sequestro o al ritiro. Tale busta deve essere munita, attraverso la linea di chiusura, della firma dell'esibitore o del suo segno di croce, aggiungendo in quest'ultimo caso la firma di due testimoni i quali indicheranno, dopo la firma, tale loro qualità.

Nel caso di rifiuto a firmare da parte dell'esibitore, la busta dovrà essere firmata egualmente da due testimoni, i quali dovranno far seguire, alla firma, la qualifica di « testimone ».

Le suindicate modalità di chiusura devono farsi risultare nel retro del verbale mod. R. 181 con la seguente dicitura da usarsi a seconda dei casi:

« La retroscritta moneta è stata chiusa in una busta con suggello a ceralacca di questa . . . . (deno-

minazione dell'Impianto) alla presenza dell'esibitore, che ha apposto attraverso la linea di chiusura la sua firma ».

Nel caso di illetterati, si dirà « che ha apposto attraverso la linea di chiusura il segno di croce alla presenza di due testimoni, che hanno pure firmato la busta »

Quando l'esibitore si rifiuti di firmare, si dirà « alla presenza dell'esibitore, che si è rifiutato di firmare, e di due testimoni che hanno firmato la busta ».

IV

Un esemplare del verbale Mod. 181 deve essere consegnato all'esibitore delle valute, all'atto in cui viene effettuato il sequestro o il ritiro, mentre gli altri due esemplari, unitamente alle valute sequestrate o ritirate, devono senza indugio essere trasmessi in piego assicurato per lire cento in franchigia alla Sezione di R. Tesoreria del proprio Capoluogo di provincia. Le stazioni daranno contemporaneamente avviso della trasmissione alla Sezione Commerciale e del Traffico da cui dipendono.

V

In tutti i casi in cui gli agenti delle tazioni e dei Distributori Viveri, i quali, o per inavvertenza agli sportelli, o per insufficiente conoscenza delle falsificazioni circolanti, si accorgessero di avere incassato valute di dubbia legittimità, e non fossero più in grado di accertarne la provenienza, si asterranno dal rimetterle in circolazione, e redigeranno analogo processo verbale in duplice copia, contro « ignoti » adattando opportunamente a mano il relativo mod. R. 181 per l'ulteriore trasmissione, in uno alle valute sequestrate, (da rinchiudersi, in caso di monete, in separata busta suggellata) alla Sezione di R. Tesoreria del proprio Capoluogo di provincia, osservando all'uopo le modalità di cui al punto IV.

In tali casi la busta contenente la moneta sequestrata, o il biglietto, dovranno essere firmati dal Capo Stazione o dal Gestore del Distributorio Viveri, e da due testimoni che firmeranno anche il verbale relativo.

VI

Le Casse Compartimentali per il sequestro delle valute cartacee e metalliche false o sospette di falsità e delle monete danneggiate o non aventi più corso legale, rinvenute nei gruppi di versamento delle stazioni, dovranno redigere, nei confronti del titolare della stazione versante, che nel caso particolare deve considerarsi quale esibitore delle valute medesi-

me, il relativo processo verbale in tre esemplari, facendo uso dello stampato R. 181-bis, conforme al modello allegato.

In questi casi non potendo il Capo stazione esibitore della valuta, presenziare la redazione del verbale, nè, nel caso di monete, la chiusura della busta contenente le monete stesse, la firma del verbale e quella attraverso la chiusura della busta, devono essere apposte, per l'esibitore, dal Controllore di Cassa o dall'Aiuto Controllore, addetto alla verifica dei versamenti delle stazioni, potendo essi considerarsi rappresentanti della stazione versante. Insieme al Controllore o all'Aiuto Controllore debbono apporre la propria firma, tanto sul verbale che sulla busta, due testimoni. Quando trattisi di biglietti, alle firme del Controllore o dell'Aiuto Controllore e dei testimoni, dovrà aggiungersi sul biglietto anche quella del Cassiere Compartimentale.

Le Casse trasmetteranno un esemplare del verbale mod. R. 181-bis al titolare della stazione versante e dovranno, se trattisi di valute false o scientemente alterate, ad esso richiedere le possibili informazioni circa la provenienza delle valute sequestrate, che saranno poi da trascrivere negli altri due esemplari destinati alla Sezione di Tesoreria.

Per l'invito a quest'ultima dei verbali mod. R. 181-bis e delle buste sigillate, le Casse si atterranno alle modalità indicate al punto IV, avvertendo che l'invio stesso deve essere fatto alla Sezione di Tesoreria della Provincia nella cui giurisdizione trovasi la stazione versante.

VII

Quando le valute sequestrate siano riconosciute legittime dagli organi competenti (Commissione tecnica presso la Banca d'Italia, per i biglietti e R. Zecca per le monete), sarà provveduto al relativo rimborso a favore degli esibitori rispettivamente a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia o di vaglia del Tesoro.

Se dall'esame tecnico delle monete sequestrate, non risulti la falsità ma sia dichiarato invece che sono soltanto danneggiate, il rimborso all'esibitore sarà effettuato al valore effettivo delle monete stesse, liquidato dalla R. Zecca in base al rispettivo titolo e peso.

Agli effetti di tale rimborso, sui verbali di sequestro relativi alle monete sospette di falsità o equiparate alle false, e su quelli di presentazione delle monete di cui al 3° comma del punto I, dovrà sempre risultare la dichiarazione dell'esibitore di accettare il valore del metallo, per le monete dan-

neggiate e per quelle sospette di falsità che, in seguito a perizia, fossero riconosciute legittime.

I vaglia di rimborso, nel caso di valute false o supposte tali rinvenute nei versamenti delle stazioni, dovranno essere intestati al Cassiere Compartimentale che ha inviato il verbale di sequestro, il quale, ad incasso avvenuto, provvederà ad accreditare la stazione interessata.

Nel caso invece di riconosciuta legittimità delle valute sequestrate nei modi previsti dal precedente punto V, il vaglia cambiario della Banca d'Italia o il vaglia del Tesoro, saranno intestati al Cognome e Nome del Capo Stazione o del Gestore del Distributorio Viveri che hanno proceduto al sequestro.

VIII

I verbali con le valute sequestrate o ritirate, dovranno essere inviati, entro tre giorni dall'avvenuto sequestro o ritiro, alle competenti Sezioni di R. Tesoreria, le quali dovranno accusarne ricevuta con lettera a stampa. A cura delle medesime, qualora trattisi di valute metalliche, uno dei verbali sarà trasmesso alla Regia Questura locale, e l'altro alla Regia Zecca, insieme alla busta contenente le valute stesse.

Qualora invece si tratti di biglietti, le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale passeranno tanto i biglietti quanto i relativi verbali alla coesistente filiale della Banca d'Italia, la quale trasmetterà alla propria Amministrazione Centrale i biglietti sequestrati e i relativi verbali ricevuti dalla Sezione di R. Tesoreria

IX

Le presenti norme si applicano anche nel caso di sequestro o di ritiro dalla circolazione delle valute dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

X

I moduli R. 181 occorrenti per la compilazione dei verbali di cui ai punti II e V dovranno dagli impianti essere richiesti ai competenti Magazzini Approvvigionamenti nei modi stabiliti per tutti gli altri stampati.

I moduli R. 181-bis saranno invece su richiesta delle Casse forniti dal Servizio Ragioneria.

In attesa della ristampa dei moduli anzidetti in conformità agli schemi allegati, dovranno essere usati quelli vigenti opportunamente modificati a mano sulla base degli schemi stessi.

ALLEGATO ALL'ISTRUZIONE N. 3-1933

Mod. R. 181.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

a) . . . .

Verbale di sequestro di valute false o sospette di falsità.

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . in quest . . . . si è presentato il Sig. (1) . . . . il quale in pagamento di (2) . . . . ha esibito a me sottoscritto l . . . seguenti . . . valut . . . l . . . qual . . . apparendo sospett . . . di falsità .. . . . . stat . . . da me sequestrat . . . per essere trasmess . . . (3) . . . .

Redatto il presente verbale in tre esemplari, uno per l'esibitore e gli altri per l'invio al suddetto Ufficio.

Firma dell'esibitore (4)
. . . . . .

Firma del funzionario verbalizzante
. . . .

a) Stazione o Ufficio.

(1) Nome, cognome, paternità e luogo di dimora del presentatore.

(2) Biglietto di . . . classe o una spedizione di bagaglio o merci o altro.

(3) Alla Sezione di Regia Tesoreria Provinciale di . . . . .

(4) In caso di rifiuto a firmare, se ne farà speciale menzione.

(Da riempirsi nel solo caso di sequestro di valute metalliche):

L . . . retroscritt . . . valut . . . sequestrat . . . . . . stat . . . chius . . . in busta con suggello a ceralacca di quest (*) . . . . alla presenza dell'esibitore (**) . . . .

Firma del funzionario verbalizzante

. . . .

N. B. — Nei casi di monete false o supposte tali, o sfregiate, l'esibitore dovrà sempre dichiarare, sul presente Modulo, di accettare il valore del metallo, qualora le monete sottoposte a perizia, fossero riconosciute soltanto danneggiate.

(*) Cassa, Stazione, ecc.

(**) . . . . . . Che ha apposto attraverso la linea di chiusura la sua firma — oppure: Che ha apposto attraverso la linea di chiusura il segno di croce perchè illetterato, alla presenza di due testimoni che hanno firmato la busta — oppure: Che si è rifiutato . . . . . di firmare e di due testimoni che hanno firmato la busta.

ALLEGATO ALL'ISTRUZIONE N. 3-1933

Mod. R. 181-bis.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Cassa di . . . .

Verbale di sequestro di valute false o sospette di falsità.

L'anno millenovecento . . . addì . . . del mese di . . . . eseguendosi, in questo Ufficio Cassa, la verifica del gruppo contenente il versamento fatto dal . . . . (1) . . . . il sottoscritto, incaricato particolarmente dell'apertura del gruppo stesso, ha ivi rinvenut . . . l . . . seguent . . . valut . . .
. . . .
qual . . . apparendo sospett . . . di falsità . . . stat . . . sequestrat . . . per essere trasmesse (2)
. . . .

Redatto il presente verbale in tre esemplari, uno per l'invio alla stazione interessata; e gli altri due per la consegna al predetto Ufficio insieme alla valuta sequestrata.

Firma del funzionario verbalizzante
. . . .

Firma dei testimoni
. . . .

Firma del Controllore di Cassa
. . . .

---

(1) . . . . lì . . . . . 193 . .

Il sottoscritto dichiara (3) . . . .
. . . .

Il funzionario versante
. . . .

---

(1) Stazione, Agenzia, Ufficio, ecc.
(2) Alla Sezione di R. Tesoreria Provinciale di . . . . . .
(3) Di aver ricevuto le suddette valute dal Sig. . . . . (indicare nome, cognome, paternità, dimora dell'esibitore), oppure . . . . di non poter precisare da chi le abbia ricevute.

(Da riempirsi nel solo caso di sequestro di valute metalliche):

L . . . retroscritt . . . valut . . . sequestrat . . . . . stat . . . chius . . . in busta con suggello a ceralacca di questo Ufficio Cassa alla presenza del Controllore di Cassa e di due testimoni, che hanno apposto la loro firma attraverso la linea di chiusura.

Firma del funzionario verbalizzante

. . . .

N. B. — Nei casi di monete false o supposte tali, o sfregiate, l'esibitore dovrà sempre dichiarare, sul presente Modulo, di accettare il valore del metallo, qualora le monete sottoposte a perizia, fossero riconosciute soltanto danneggiate.

Comunicato:

OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE

(Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 febbraio 1926 n. 187, dalla legge 22 dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 agosto 1930 n. 1314.)

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino N. 31 del 3 agosto 1933-XI, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 settembre 1933-XI, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di Buonuscita				Sussidi temporanei ad orfani		Assegni alimentari vitalizi		Rimborsi di trattenute ad agenti		Assegni finali di L. 500 ciasc. ad orfani		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
	ad agenti		a famiglie											
	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° luglio 1933 a tutto il 30 settembre 1933	906	3.478 913 99	155	525.409 58	209	142.980 —	21	30.900 —	—	—	314	157.000 -	56	38.632 50
Aggiungendo quelle approvate dal al	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Si ha un totale nell'esercizio 1933-34	906	3.478.913 99	155	525.409 58	209	142.980 —	21	30.900 —	—	—	314	157.000 —	56	38.632 50

Sulla disponibilità dell'Opera di Previdenza furono approvate dal Comitato, dopo il 30 giugno 1933-XI, le seguenti concessioni:

1° — SUSSIDI TEMPORANEI.

1. — *Caterina, Filippo, Vincenzo, Alfredo, Anastasia, Pasquale, Marianna* e *Giuseppe*, figli dell'ex Frenatore *Quattrocchi* Sante (165424): L. 1104 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

2. — *Mariano, Olimpia, Anna, Domenico, Antonietta, Carlo-Alberto* e *Maria* figli dell'ex Conduttore Capo *Califano* Salvatore (154327): L. 1104 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935.

3. — *Amalia, Giuseppina, Luigi, Renato* e *Maria*, figli dell'ex Manovratore *De Chiara* Antonio (165564): L. 912 annue con decorrenza 1° maggio 1933 e fino al 30 aprile 1935.

4. — *Francesco, Calogero, Quinta, Maria, Lucia* e *Ottavio* figli dell'ex Deviatore *Gallo* Giovanni (154700): L. 1008 annue con decorrenza 1° maggio 1933 e fino al 30 aprile 1935.

5. — *Giuseppe, Annina, Francesco, Corrado, Giovanni, Guglielmo* e *Umberto* figli dell'ex Deviatore *Simonetti* Benvenuto (154423): L. 1104 annue con decorrenza 1° giugno 1933 e fino al 31 maggio 1935.

2° — ASSEGNI ALIMENTARI.

a) *A congiunti di ex Agenti.*

1. — *Barbieri* Giuseppina, madre naturale dell'Operaio *Barbieri* Giuseppe (273131): L. 1200 annue con decorrenza 1° febbraio 1933 e fino al 31 gennaio 1935;

2. — *Bragaglia* Adele, vedova *Peruzzi* madre del defunto alunno d'ordine *Peruzzi* Priamo (22896): L. 1500 annue con decorrenza 1° marzo 1933 e fino al 28 febbraio 1935;

3. — *Faini* Giuseppina, sorella del defunto conduttore *Faini* Luigi (32110): L. 1200 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935;

4. — *Angeloni* Teresa, figlia dell'Operaio di 3ª categoria *Angeloni* Emanuele (19793): L. 1200 annue con decorrenza 1° maggio 1933 e fino al 30 aprile 1935;

5. — *Ricci* Luisa, vedova *Pelamatti*, madre del defunto Segretario *Pelamatti* Amedeo (235445): L. 1500 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935;

6. — *Cairo* Caterina, vedova del Frenatore *Orlando* Giuseppe (199779): L. 1200 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935;

7. — *Frasca* Palmira, vedova del Manovale *Fancila* Alfredo (248246): L. 1200 annue con decorrenza 1° maggio 1933 e fino al 30 aprile 1935;

8. — *Felice*, orfano dell'Operaio di 1ª classe *Castano* Angelo (82396): L. 1200 annue con decorrenza 1° maggio 1933 e fino al 30 aprile 1935;

9. — *Licia*, sorella del defunto Segretario *Turolla* Pietro (55482): L.1500 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935;

10. — *Parenti* Liberata, vedova *Campadelli*, madre del defunto cantoniere *Campadelli* Giuseppe (186883): L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935.

11. — *Marchetti* Rosa, vedova *Visconti*, madre del defunto, Applicato *Visconti* Antonio (138949): L. 1500 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935;

12. — *Cuti* Concetta, vedova del fuohista *Baccuglia* Francesco (195052): L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1936;

13. — *Lacrimini* Giuseppe, padre del defunto Guardamerci *Lacrimini* Gino (232221) L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935;

14. — *Bernardoni* Rosa figlia del defunto Applicato *Bernardoni* Pietro (21305): L. 1500 annue con decorrenza 1° agosto 1933 e fino al 31 luglio 1935;

15. — *Rebuzzi* Albertina figlia del defunto Assistente di stazione di 1ª classe *Rebuzzi* Carlo (17586): L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935;

16. — *Villa* Rosa, figlia del defunto Manovale *Villa* Giovanni (A. N. .): L. 1200 annue con decorrenza 1° agosto 1933 e fino al 31 luglio 1935;

17. — *De Gennaro* Margherita, figlia del defunto Aiutante Applicato *De Gennaro* Giuseppe (56895): L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1934;

18. — *Franceschini* Mercedes, figlia del defunto Capo Gestione di 1ª classe *Franceschini* Pietro (23870): L. 1500 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935;

19. — *Libutti* Maria, vedova del Frenatore *Pepe* Carlo (229172): L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935.

20. — *Signorella* Maria Apollonia vedova *Nobile*, madre del defunto Cantoniere *Nobile* Giuseppe (160981): L. 1200 annue con decorrenza 1° luglio 1933 e fino al 30 giugno 1935.

b) *Ex Agenti.*

1. — *Genoese* Pasquale ex Accudiente (179663): L. 1200 annue con decorrenza 1° aprile 1933 e fino al 31 marzo 1935;

2. — *Mangani* Guido ex Operaio (233847): L. 1200 annue con decorrenza 1° agosto 1933 e fino al 31 luglio 1935.

RICOVERO DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.

1. — *Ugo,* orfano del Manovale *Gallo* Carlo (275749).
2. — *Giuseppina,* orfana del Manovale *Ingaldo* Giuseppe (265992).
3. — *Costantino,* orfano dell'A. Operaio *Drago* Pasquale (280496).
4. — *Corneglio,* orfano del Manovratore *Conti* Giovanni (205700).
5. — *Giovanni,* orfano del Manovale *Solco* Matteo (229866).
6. — *Matilde,* orfana del Segreario di 1ª classe *Cozzi* Ottorino (219965).
7. — *Luigi,* orfano del Cantoniere *Cerovac* Giovanni (286201).
8. — *Tina,* orfana del Manovale *Lombardo* Leopoldo (202303).
9. — *Palmino,* orfano del Cantoniere *Parlapiano* Nicola (228243).
10. — *Rodolfo,* orfano del Manovale *Vannucci* Luigi (254218).
11. — *Angelo,* orfano del Frenatore *Fatigati* Domenico (170045).
12. — *Rosa,* orfana del Manovale *Cicatiello* Pasquale (251614).
13. — *Vincenzo,* orfano del Macchinista T. V. *Tirabassi* Pietro (122394).
14. — *Ugo,* orfano del fuochista *Fusco* Umberto (272326).
15. — *Celestino-Pietro,* orfano del Manovale *Roic* Pietro-Celestino (285914).
16. — *Rolando,* orfano del Manovale *Benesperi* Antonio (291818).
17. — *Manlio,* orfano del Capostazione di 3° classe *Mariani* Mariano (152604).
18. — *Faustina,* orfana dell'operaio di 1ª classe *Cilento* Francesco (195851).

19. — *Grazia,* orfana del Manovale *Rapisarda* Mario (179879).

20. — *Carlo,* orfano del Manovale *Vitaliano* Michele (228037).

21. — *Rolando,* orfano del Manovale *Santoni* Riccardo (255871).

22. — *Lina,* orfana dell'aiutante Operaio *Mariani* Manarino (260327).

23. — *Paolo,* orfano del Frenatore *Soricaro* Gaetano (202495).

24. — *Cesare,* orfano del Guardiano *De Angelis* Umberto (183799).

25. — *Ugo,* orfano dell'Applicato di 1ª classe *Mazzacuva* Alfredo (191027).

26. — *Maria,* orfana del Manovale *Masculi* Francesco (232659).

27. — *Ida,* orfana del Manovale *Barducci* Lionello (259320).

28. — *Luigia,* orfana del Deviatore Mannarino *Raffaele* (117609).

29. — *Roberto,* orfano del Conduttore Principale *Nucera* Carmelo (214577).

30. — *Raffaele,* orfano del Cantoniere *Rossi* Francesco (249841).

31. — *Federico,* orfano del Conduttore *Piersanti* Guerrino (218150).

32. — *Otello,* orfana dell'Assistente Capo Sale *Torzuoli* Giuseppe (161959).

33. — *Clorinda,* orfana del Guardamerci *Tresca-Carducci* Giovanni (200902).

34. — *Francesco,* orfano del Guardiano *Conto* Nicola (67054).

35. — *Antonio,* orfano del Fuochista *Malara* Alfredo (236606).

36. — *Antonio,* orfano del Manovale *Pinacchio* Luigi (287348).

37. — *Lucia* e *Giuseppe,* orfani dell'Assistente T. E. *Di Bitonto* Ruggiero (258635).

38. — *Saverio,* orfano del Manovratore *Colicelli* Antonio (199901).

39. — *Nicola,* orfano del Macchinista *Uliano* Domenico (158231).

40. — *Arturo,* orfano del Caposquadra Cantonieri *Luna* Vincenzo (134275).

41. — *Alessandro,* orfano dell'Operaio *Rocchi* Matteo (276735).

42. — *Vincenzo,* orfano del Deviatore *Campanella* Francesco (187762).

43. — *Angelo,* orfano del Cantoniere *Calabrese* Rocco (140747).

44. — *Luigi,* orfano del Cantoniere *Dal Bra* Alfonso (219574).

45. — *Cesare,* orfano dell'Operaio di 1ª classe *Pari* Attilio (265228).

46. — *Antonio,* orfano del Sottocapo *Aulizio* Alfredo (44255).

47. — *Riccardo,* orfano del Sottocapo *Cattaneo* Pier Carlo (267861).

48. — *Felice,* orfano dell'Operaio di 1ª classe *Presti* Paolo (171269).

49. — *Giordano,* orfano del Frenatore *Bertini* Giuseppe (199205).

50. — *Bruno,* orfano del Disegnatore Principale *Corsetti* Cesare (112745).

51. — *Alessandra,* orfana del Cantoniere *Gianfranceschi* Pietro (251690).

52. — *Luigi,* orfano del Cantoniere *Morandini* Marino (213590).

53. — *Livio,* orfano del Manovale *Paniccia* Guido (202025).

54. — *Gaetana,* orfana del Manovale *Tartaglia* Giuseppe (241963).

55. — *Luigi,* orfano del Frenatore *Bernardo* Domenico (278071).

56. — *Maria,* orfana del Conduttore *Maldini* Roberto (172125).

57. — *Fernando,* orfano del Manovale *Giacomo* Protasio (288141).

58. — *Attilio,* orfano del Fuochista *Scarano* Pompeo (270680).

59. — *Giuseppe,* orfano del Manovale *Inacco* Francesco (239036).

60. — *Ottavio,* orfano del Manovratore *Amadoti* Giuseppe (251407).

61. — *Damiano,* orfano del Manovale *Masone* Nicola (187751).

b) RICOVERI DI FIGLI DI AGENTI IN ERVIZIO.
(Art. 4 R. D. Legge 28 agosto 1930 N. 1314).

A condizione che gli Agenti contribuiscano con metà nelle spese di ricovero e con riserva di far luogo alla revoca della concessione qualora vengano a mancare i motivi richiesti dalla legge per poter far luogo alla concessione stessa:

1. — *Lucio,* figlio del Segretario Principale *Del Basso* Emilio (204063).

SUSSIDI STRAORDINARI.

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 187, il Comitato dell'Opera, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato, in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 243 sussidi straordinari per complessive L. 26.550.

NOMINA DI PATRONI.

Giusta l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento dell'Opera di Previdenza, furono dal Comitato nominati i seguenti patroni, ai quali venne affidata l'assistenza degli orfani ricoverati a cura dell'Opera stessa in Istituto di educazione e di istruzione:

a) *A Vicenza* — Signor *Lapaglia* Cav. Alberto Segretario Capo;

b) *a Catania* — Signor *Francavilla* Cav. Geom. Salvatore Segretario Tecnico di 1ª classe;

c) *a Brescia* — Signor Pecci Cav. Geom. Gioventino, Ispettore di 1ª classe.

REVOCHE DI CONCESSIONI DI RICOVERO
PRECEDENTEMENTE APPROVATE.

1. — *Pasquale,* orfano dell'Operaio di 1ª classe *Cito* Giovanni (172987).

2. — *Silvia,* orfana del Manovale *Toniotti* Costantino

3. — *Mario,* orfano del Manovale *Degl'Innocenti* Bellisario (281779).

4. — *Iolanda* e *Domenica,* figlie del Caposquadra Manovratori *Ferrara* Diego (147100).

5. — *Giuseppe,* orfano del Cantoniere *Corsi* Francesco (246486).

6. — *Egeria,* orfana dell'Aiutante *Bertoldi* Luigi (206174).

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 228

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

A — CARRI DI PROPRIETA' F. S.

§ 1. — *Noleggio.*

1. — Sono stati noleggiati dalla nostra Amministrazione alla *Società dei Ferry-boats per l'Inghilterra*, con sede a *Milano, via Manzoni 5*, n. 1300 carri F. S. chiusi a due assi a *sagoma inglese,* atti a circolare, con qualsiasi treno merci rapido, tanto sulle Ferrovie continentali europee, quanto su quelle inglesi. Essi sono adibiti esclusivamente — con l'osservanza delle speciali norme e condizioni appresso indicate — ai trasporti di merci senza trasbordo a carro completo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa, attraverso i ferry-boats che fanno servizio fra Zeebrugge ed Harwich e fra Calais ed Harwich.

2. — Ogni diversa utilizzazione dei carri in parola dev'essere preventivamente autorizzata dalle F. S.

§ 2. — *Caratteristiche dei carri e scritte relative.*

1. — N. 600 *carri chiusi ordinari della serie Eb.* — Pareti a doppia fodera con intercapedine d'aria; imperiale con isolante di sughero; porte laterali; 12 persianine di ventilazione a filo del pavimento e 2 finestre per lato in alto; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorata in rosso; una fascia orizzontale bianca a metà dell'altezza delle pareti indica che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi; una fascia bianca sulle porte in basso, indica che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico (Vedi Allegato A).

2. — N. 700 *carri refrigeranti della serie Hgb.* — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante di sughero; due casse da ghiaccio; installazione per introdurre e far azionare due gruppi elettro-ventilatori per eseguire il raffreddamento del carro e della merce prima della spedizione; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorata in bianco;

una fascia orizzontale rossa a metà dell'altezza delle pareti indica che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi; una fascia rossa sulle porte, in basso, indica che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico (Vedi Allegato A).

3. — Tutti i carri in parola portano sulle pareti le seguenti indicazioni, oltre quelle previste per gli altri carri F. S.:

a) *Noleggiato alla Società dei Ferry-boats per l'Inghilterra-Milano;*

b) il segno **P** a seguito del numero di servizio;

c) la stazione di residenza (Vedi Allegato B);

d) la merce ammessa al trasporto, e cioè:

« *Prodotti agricoli* » per i carri della serie Eb;

« *Derrate alimentari* » per i carri della serie Hgb;

e) le scritte particolari — applicate su targhe — richieste dalle Ferrovie Inglesi per il libero passaggio dei carri sulle loro linee.

4. — Le stazioni consentiranno che nei carri della serie Eb — quantunque portino la scritta « Prodotti agricoli » — sia caricata qualsiasi merce che non li possa deteriorare. Sono però escluse in ogni caso, salvo speciale autorizzazione delle F. S., le merci comprese nell'allegato 7 alle Tariffe interne italiane e quelle indicate nell'allegato 1 alla C. I. M.

§ 3. — *Consegna e riconsegna dei carri.*

Per la consegna dei carri alla Società dei Ferry-boats e per la eventuale riconsegna alle F. S. — nelle località che saranno designate — le stazioni provvederanno alla emissione rispettivamente dei mod. M. 181 ed M. 181 a) da compilarsi in triplice copia; una per la stazione, una per la Società, la terza per la Sezione Movimento di Milano, che raccoglie detti moduli.

§ 4. — *Riparazione dei carri.*

1. — La manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti che si producono ai carri durante la permanenza in Italia e che non fossero imputabili alla Società dei Ferry-boats o a terzi, sono a carico delle F. S., le quali provvedono alla riparazione come se si trattasse di carri ordinari F. S., senza richiedere pezzi di ricambio alla Società medesima. Per gli avvisi a quest'ultima vedasi il § 12.

2. — Per le avarie avvenute sulle linee continentali europee valgono le comuni norme del R. I. V. previste per i carri di proprietà privata.

3. — Sono invece a carico della Società dei Ferry-boats le avarie e le mancanze che si producono ai carri, come pure la perdita totale di essi durante la traversata marittima e durante la permanenza sul territorio inglese.

B — CARRI PRIVATI INSCRITTI NEL PARCO F. S.

§ 5. — *Carri della « Société Belgo-Anglaise des Ferry-boats ».*

1. — La Société Belgo-Anglaise des Ferry-boats ha immatricolato nel parco veicoli F. S. i seguenti 84 carri a sagoma inglese, dei quali la Società dei Ferry-boats per l'Inghilterra di Milano, dispone come se fossero propri:

40 chiusi ordinari	n. 926.400 a 926.429	
	» 926.667 » 926.676	
30 isotermici	» 926.601 » 926.610	
	» 926.637 » 926.656	
14 refrigeranti con ghiacciaie	» 926.611 » 926.624.	

2. — I carri in parola, pur essendo privati, sono soggetti alle norme indicate nel seguente Capitolo C, mentre per tutto il rimanente valgono le condizioni stabilite dal « Regolamento per i carri privati » (edizione 1923).

§ 6. — *Carri di Ditte diverse.*

Le disposizioni del presente Ordine di Servizio non sono applicabili:

a) ai 44 carri, a sagoma inglese, per trasporto automobili n. 926.501 a 926.517; 926.625 a 926.636; 926.657 a 926.666; 926.687 a 926.691, inscritti nel parco F. S. a nome della Société Belgo-Anglaise des Ferry-boats;

b) ai rimanenti carri, pure a sagoma inglese n. 901.618; 901.619; 919.024; 919.026 a 919.029; 933.007; 962.400, inscritti nel parco F. S. a nome di altre ditte.

C — NORME COMUNI.

§ 7. — Premessa..

Le norme contenute nel presente Capitolo C si riferiscono tanto ai 1300 carri di proprietà F. S. noleggiati alla Società dei Ferry-boats (§ 2), quanto agli 84 carri privati inscritti nel parco F. S., dei quali dispone la Società stessa (§ 5).

§ 8. — *Attribuzioni.*

1. — Alla ripartizione dei carri a sagoma inglese (§§ 2 e 5) provvede la Società dei Ferry-boats per l'Inghilterra (Ufficio Ripartizione) che ha modo di ben coordinare l'impiego di tale speciale mezzo di trasporto, secondo le particolari esigenze dei vari rami del commercio di esportazione.

All'uopo la Società stessa fornisce a chiunque ne abbia interesse tutte le informazioni utili relative al percorso marittimo, a quello ferroviario inglese ed alle modalità che regolano i trasporti senza trasbordo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa.

2. — Per rendere più sollecito il lavoro di ripartizione dei carri a sagoma inglese, i Circoli di Ripartizione di determinati Compartimenti potranno all'occorrenza essere delegati dalla Società dei Ferry-boats a provvedere alla fornitura dei carri medesimi alle stazioni da essi dipendenti.

A tale scopo il Servizio Movimento, previ accordi con la Società dei Ferry-boats, emanerà disposizioni di volta in volta.

3. — Alla sorveglianza sulla ripartizione dei carri e sull'andamento dei trasporti medesimi è designata la Sezione Movimento di Milano, alla quale le altre Sezioni Movimento — ed in casi d'urgenza anche le Stazioni — possono rivolgersi per aver schiarimenti o notizie che potessero loro necessitare su quanto si riferisce al presente Ordine di Servizio.

Spetta inoltre alla Sezione Movimento di Milano provvedere per la ricerca dei carri disguidati, d'accordo con le altre Sezioni interessate, e di controllare che vengano osservate dalle stazioni le norme di cui al seguente § 10, punto 4, circa la fornitura dei carri col freno completo, nei casi ivi indicati.

4. — Dell'arrivo della corrispondenza telegrafica ed epistolare di cui è cenno ai seguenti §§ 10 e 12, la stazione di Milano C. ha l'obbligo di dare avviso telefonico alla Società dei Ferry-boats (Telefoni 87.223 e 80.553), la quale provvede a sua cura al ritiro della corrispondenza medesima, rilasciandone ricevuta.

§ 9. — *Deposito per richiesta di carico.*

1. — La fornitura dei carri a sagoma inglese (§§ 2 e 5) è *in ogni caso* subordinata al preventivo versamento di un deposito per richiesta di carico nella misura di L. 40 (quaranta) per carro — aumento percentuale compreso — indistintamente, qualunque sia il tipo del carro richiesto.

2. — Anche ai carri in parola debbono applicarsi, in quanto non modificate dal presente Ordine di Servizio, le norme di dettaglio che disciplinano la richiesta per fornitura di carri F. S.. contenute nella Circolare color camoscio n. 5-1931.

§ 10. — *Fornitura dei carri.*

1. — Le domande per fornitura dei carri a sagoma inglese (§§ 2 e 5) devono essere rivolte dagli interessati alla rispettiva stazione di carico — tempestivamente, ma non prima di 10 giorni — e di ciò la stazione stessa avverte subito la Società dei Ferry-boats con telegramma di servizio così compilato:

« *C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Inghilterra.
« Ditta . . . . . di . . . .
« chiede . . . . (quantità in lettere)
« carri sagoma inglese chiusi ordinari (oppure: isotermici; « refrigeranti) per spedizione . . . . . (merce)
« da . . . . a . . . .
« giorno . . . . . .
C. S. . . . . . ».

Ricevuto il telegramma, la Società dei Ferry-boats dispone per la fornitura dei carri richiesti, facendoli all'occorrenza dislocare dalla più vicina stazione di residenza.

2. — La Società stessa può, inoltre, autorizzare le stazioni a fornire di iniziativa i carri eventualmente disponibili sul posto, agli speditori che ne facciano regolare domanda nei modi d'uso. In questo caso la stazione che provvede alla fornitura emette il seguente avviso telegrafico:

« *C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Inghilterra.
« Forniti oggi Ditta . . . . . . (quantità)
« carri sagoma inglese . . . . (numeri
« di servizio) per spedizione . . . . . (merce)
« diretta . . . .
C. S. . . . . . ».

3. — Il dislocamento dei carri viene disposto dalla Società dei Ferry-boats a mezzo di telegrammi di servizio diretti alle stazioni interessate e firmati dal Capo stazione di Milano C., d'ordine della Società.

Quando però fra la richiesta e la data fissata per il carico vi sia il tempo necessario per il tempestivo dislocamento dei carri, le disposizioni da parte della Società dei Ferry-boats sono date per posta.

4. — Nell'assegnazione dei carri della serie Eb si dovrà curare che quelli destinati a trasportare *derrate* dirette in

l'Inghilterra, siano provvisti del *freno automatico completo* e non soltanto della condotta del freno stesso, riservando ai trasporti di qualsiasi altra merce, i carri provvisti della sola condotta del freno automatico.

Ugualmente i carri della serie Hgb, muniti della sola condotta, si dovranno assegnare per ultimi.

§ 11. — *Trattamento dei carri vuoti.*

1. — Agli effetti del percorso a vuoto e delle soste a vuoto sulle linee F. S. i 1300 carri noleggiati sono trattati alla stregua di quelli privati inscritti nel nostro parco e quindi esenti da ogni tassa.

2. — La spedizione dei carri vuoti (§§ 2 e 5) fra stazioni F. S. si effettua unicamente col Mod. M.-130, mentre per l'invio in Inghilterra dei carri destinati a prendere carico, si emette la lettera di vettura internazionale della C. I. M. fino a Zeebrugge o fino a Calais.

L'invio a vuoto in Inghilterra dei carri F. S. noleggiati (§ 2) dev'essere preventivamente autorizzato dalle F. S.

3. — I carri vuoti giunti dall'estero devono dalle stazioni di confine esser inoltrati col primo mezzo utile alla località di residenza, che è indicata sulla lettera di vettura (ed anche sul carro), a meno che la Società dei Ferry-boats non abbia fatto pervenire in tempo una diversa disposizione, nel quale caso le stazioni suddette emettono il mod. M.-130 per il successivo percorso F. S. e, in pari tempo, trasmettono la lettera di vettura alla località di residenza, indicandovi che il carro ha proseguito per la nuova destinazione su richiesta della Società dei Ferry-boats.

4. — Per i carri F. S. noleggiati (§ 2) giunti vuoti dall'estero, la cui lettera di vettura porti erroneamente una destinazione diversa da quella di residenza del carro — e qualora la Società dei Ferry-boats non abbia dato una contraria disposizione — il transito di confine deve inoltrare il carro con Mod. M. 130 alla rispettiva residenza e ritirare la lettera di vettura per inviarla alla stazione indicatavi come destinataria, informandola che il carro ha proseguito per la sua stazione di residenza.

5. — Lo svincolo dei carri vuoti di ritorno nelle stazioni di Milano P. R., Milano P. V. e Milano Farini sarà fatto direttamente dalla Società dei Ferry-boats, mentre nelle altre stazioni verrà eseguito d'ufficio da quest'ultime, le quali passeranno gli importi relativi fra i titoli da liquidare e, a fine

di ogni mese, emetteranno sulla stazione di Milano C. apposita rivalsa scortata da una distinta delle tasse a carico dei trasporti, allegandovi le relative lettere di vettura. La Società dei Ferry-boats curerà il sollecito svincolo delle rivalse.

6. — I carri vuoti rinvenuti in disguido in qualsiasi località della Rete devono inviarsi subito alla rispettiva stazione di residenza, informandone anche la Sezione Movimento di Milano, con riferimento al presente Ordine di Servizio.

§ 12. — *Segnalazioni.*

1. — Le Stazioni di Modane, Domodossola, Luino, Chiasso e Fortezza sono tenute a segnalare in giornata alla Società dei Ferry-boats il passaggio dei carri (§§ 2 e 5) carichi e vuoti. A tal uopo la Società stessa fornisce alle stazioni di Domodossola, Luino, Chiasso e Fortezza una scorta di apposite cartoline stampate e affrancate per essere riempite coi numeri di servizio dei carri transitati nelle 24 ore e quindi subito spedite per posta. La stazione di Modane viene invece fornita di una scorta di stampati Mod. M.-106, già tracciati, da inviarsi in busta al C. S. di Milano C. per la consegna alla Società dei Ferry-boats.

Le cartoline ed i Mod. M.-106 hanno la numerazione progressiva dall'1 in poi, in modo che, verificandosi lo smarrimento di qualcuno, la Società dei Ferry-boats possa chiederne il duplicato alla stazione rispettiva. Le comunicazioni negative sono quindi da omettersi.

2. — L'arrivo e la partenza dei carri (§§ 2 e 5) carichi e vuoti in qualsiasi altra stazione della Rete F. S., devono pure essere segnalati in giornata alla predetta Società a mezzo di telegramma-epistolare urgente così concepito:

« *C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Inghilterra.

« Carri a sagoma inglese arrivati e partiti oggi:

« Arrivati carichi (numeri di servizio) . . . . . .
« Arrivati vuoti » » . . . . . .
« Partiti carichi » » . . . . . .
« Partiti vuoti » » . . . . . .
C. S. . . . . . ».

3. — Per i carri F. S. noleggiati (§ 2) le stazioni debbono inoltre comunicare alla citata Società dei Ferry-boats, affinchè ne abbia norma, l'avvenuto etichettamento dei guasti e la riconsegna all'esercizio dei riparati, compilando come segue il relativo telegramma epistolare:

« *C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Inghilterra.

« Carri F. S. a sagoma inglese etichettati oggi per gua-
« sto (numeri di servizio) . . . .
« . . . . ».

oppure:

« Carri F S. a sagoma inglese riconsegnati oggi ripa-
« rati (numeri di servizio) . . . .
« . . . . ».

C. S. . . . . . ».

4. Nei primi cinque giorni di ogni mese le stazioni di confine e l'Ufficio transito contabile F. S. di Innsbruck dovranno inviare alla Sezione Movimento di Milano:

a) un elenco in doppia copia dei carri F. S. (§ 2) transitati *carichi* nel mese precedente, distintamente in uscita ed in entrata, e dal quale risulti:

— la data e il numero di transito;
— il numero del carro;
— la stazione di partenza e quella di destinazione;
— la natura e il peso della merce.

Una copia dell'elenco verrà rimessa dalla Sezione Movimento a quella del Commerciale e del Traffico di Milano, per le verifiche di sua competenza;

b) un elenco in semplice copia dei carri indicati al § 5 transitati *carichi* nel mese precedente, distintamente in uscita ed in entrata, e dal quale risulti:

— la data e il numero di transito;
— il numero del carro.

§ 13. — *Tassazione dei trasporti.*

1. — Le tasse di trasporto da applicarsi alle spedizioni eseguite coi carri a sagoma inglese (§§ 2 e 5) sono quelle dovute in caso di utilizzazione di un carro ordinario delle Ferrovie.

2. — Per l'uso dei carri in oggetto vengono inoltre applicati e riscossi direttamente dalla Société Belgo-Anglais des Ferry-boats (Ufficio di Zeebrugge) i seguenti *diritti speciali* sulle normali tasse di porto, escluse quindi la soprattassa per acceleramento, le tasse accessorie, ecc.:

Carri ordinari:

a) 5 % (cinque per cento) del prezzo di trasporto della tariffa diretta Italia-Londra, quando questa trovi applicazione, e del prezzo di trasporto da Londra alla definitiva destinazione inglese in caso di rispedizione;

b) 7 % (sette per cento) del prezzo continentale da o fino a Zeebrugge e da o fino a Calais per i trasporti eseguiti con rispedizione rispettivamente a Zeebrugge o a Calais;

Carri isotermici e refrigeranti con ghiacciaie:

c) 7 % (sette per cento) del prezzo di trasporto della tariffa diretta Italia-Londra, quando questa trovi applicazione, e del prezzo di trasporto da Londra alla definitiva destinazione inglese in caso di rispedizione:

d) 10 % (dieci per cento) del prezzo continentale da o fino a Zeebrugge e da o fino a Calais per i trasporti eseguiti con rispedizione rispettivamente a Zeebrugge o a Calais.

I diritti speciali di cui alle lettere *b*) e *d*) si applicano anche a qualsiasi altro trasporto che, in seguito ad autorizzazione delle F. S., o per qualunque altra causa — comprese le indebite utilizzazioni — venisse eseguito su un percorso diverso da quello Italia-Inghilterra, o viceversa.

Le facilitazioni accordate per gli agrumi, cavolfiori e patate di cui all'O. S. n. 36/1933, restano in vigore per tutto l'anno corrente, salvo eventuale proroga.

§ 14. — *Deviazione dei trasporti.*

1. — Quando un trasporto appoggiato al transito di confine italiano per la rispedizione sull'Inghilterra, venga invece destinato a località del continente o fatto proseguire sull'Inghilterra per via diversa da quella dei Ferry-boats (Zeebrugge o Calais), la stazione di transito deve far depositare al transitario una somma sufficiente a garantire sia il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro, sia le tasse che le Ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

2. — Analogamente, se in corso di trasporto il mittente di una spedizione destinata in Inghilterra dispone per la consegna in località del continente, comprese quelle italiane, la stazione di origine del trasporto, all'atto di ricevere le disposizioni, deve far depositare al mittente stesso una somma sufficiente a garantire il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro, oltre che le tasse che le Ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

3. — Quando si tratti di trasporti dichiarati diretti in Inghilterra e pei quali il mittente, dopo caricato il carro a sagoma inglese, modifichi la destinazione per altra località estera od italiana, e non sia stata consegnata al mittente

stesso il duplicato della lettera di vettura, la stazione deve ordinare il trasbordo della merce in un carro a sagoma normale, con la conseguente perdita della caparra di L. 40, a meno che il mittente non si assoggetti al versamento della somma sufficiente a garantire tanto il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro a sagoma inglese, quanto le tasse che le ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

4. — Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 le F. S. si riservano il diritto di ordinare senza altro, a mezzo del transito di confine o della stazione di partenza, il trasbordo della merce in un carro a sagoma ordinaria; le spese occorse per tale operazione saranno gravate sulla rispedizione.

5. — Le somme riscosse a tale titolo — contro rilascio alla parte della ricevuta mod. Ci-304 — devono essere portate a debito e versate unitamente agli altri introiti. L'addebitamento deve aver luogo sul conto corrente, previa inscrizione in un apposito mod. Ci-463 (depositi incassati) da intestare: «*Per diritti speciali* (*carri a sagoma inglese*)».

Le stazioni che incassano somme per depositi del genere devono informarne il Controllo merci di Torino per la liquidazione di sua competenza.

§ 15. — *Termine utile per il carico e lo scarico dei carri.*

1. — Il termine utile per il carico e per lo scarico dei carri in oggetto (§§ 2 e 5) è quello fissato dalla tariffa interna per i trasporti eseguiti in carri ordinari delle Ferrovie.

2. — Quando il mittente, o il destinatario, non provvede in tempo utile al completo carico o scarico dei carri, si percepiscono le tasse di sosta di cui al n. 11 dell'allegato 1 alla tariffa interna.

Dette tasse debbono essere pagate dallo speditore o dal destinatario italiano. Eccezionalmente, per le spedizioni eseguite in porto assegnato, è consentito al mittente di gravare sul trasporto le tasse di sosta maturate a parenza.

D — VARIE.

§ 16. — *Carri privati inscritti nel parco Belga.*

E' abrogata la concessione accordata alla Società dei Ferry-boats per l'Inghilterra nei riguardi della circolazione in Italia dei carri a sagoma inglese inscritti nel parco ferroviarie belga coi numeri di servizio dal 108.000 al 109.999, e

dal 109.000 al 109.999, e dei quali è cenno ai Punti 239 e 182, pubblicati nel Bollettino Commerciale F. S. rispettivamente N. 13/1924 e N. 9/1925.

In conseguenza di ciò i carri in parola sono trattati come tutti gli altri di proprietà privata inscritti in parchi ferroviari esteri, le cui norme sono contenute nel Punto n. 330 del Bollettino Commerciale n. 12/1930.

§ 17. — *Disposizioni generali.*

1. — Per quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio valgono, tanto per i carri a sagoma inglese, quanto per i trasporti con essi eseguiti, le norme e condizioni previste dai vigenti Regolamenti e Tariffe.

2. — Si rivolgono particolari raccomandazioni ai Capi Stazione ed ai Capi Gestione di voler prendere esatta conoscenza di quanto stabilisce il presente Ordine di Servizio, e di curarne la precisa applicazione.

Gli Ordini di Servizio n. 145/1932 e n. 117/1933 sono abrogati e sostituiti dal presente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

ALLEGATO A ALL'O DI S. N. 228-1933.

Caratteristiche dei 1300 carri F. S. a sagoma inglese

SERIE	Numeri di servizio dal	al	Quantità	CASSA lunghezza interna	larghezza interna	altezza interna	Volume mc.	Portata tonn.	Tara tonn.	Categoria di velocità	Freni	Riscaldam. a vapore
Eb	973.400	973.499	100	7.92	2.18	2.10	37	15	12	2ª	(1)	(4)
»	973.500	973.599	100	»	»	»	»	»	11.4	»	(2)	»
»	973.600	973.649	50	»	»	»	»	»	12	»	(1)	»
»	973.700	973.749	50	»	»	»	»	»	11.4	»	(2)	»
»	991.200	991.299	100	»	»	»	»	»	12	1ª	(1)	(3)
»	991.400	991.499	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	991.600	991.699	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Hgb	932.000	932.099	100	6.37	2.10	1.88	27	13	16.5	»	»	»
»	932.200	932.299	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	932.400	932.499	100	»	»	»	»	»	»	2ª	»	(4)
»	932.600	932.699	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	936.350	936.399	50	»	»	»	»	»	16	»	(2)	»
»	936.400	936.499	100	»	»	»	»	»	16.5	»	(1)	»
»	936.500	936.599	100	»	»	»	»	»	16	»	(2)	»
»	936.600	936.649	50	»	»	»	»	»	16.5	»	(1)	»

NOTE

(1) a mano;
a stanga manovrabile da terra;
Westingouse moderabile e automatico;
a vuoto con accoppiamento tipo inglese

(2) a stanga manovrabile da terra; sole condotte dei freni Westingouse moderabile e automatico e del freno a vuoto.

(3) condotta e accoppiamenti metallici fissi R. V.

(4) sola condotta R. V. senza accoppiamenti metallici fissi e rubinetti; possono però applicarsi gli accoppiamenti mobili

ALLEGATO B ALL'O. DI S. N. 228-1933.

Residenze assegnate ai 1300 carri F. S. a sagoma inglese

LOCALITA'	Serie E b quantità carri		Serie H gb quantità carri		TOTALE
	1ª categ. velocità	2ª categ. velocità	1ª categ. velocità	2ª categ. velocità	
Milano P. Romana	15	15	15	45	90
Milano P. Vittoria	10	10	10	20	50
Milano Farini	30	30	20	50	130
Verona P. Nuova	20	25	40	90	175
Verona P. Vescovo	30	30	30	80	170
Bologna Smistamenio	50	50	70	180	350
Trento C.	10	5	2	8	25
Sacile	—	5	1	4	10
Treviso C.	—	5	2	8	15
Padova C. Marte	—	—	10	15	25
Bolzano	5	5	—	—	10
Trieste C. Marzio	6	—	—	—	6
Genova Sampierdarena	4	—	—	—	4
Pisa C.	—	5	—	—	5
Firenze C. Marte	10	10	—	—	20
Pontedera	10	5	—	—	15
Ancona	5	5	—	—	10
Roma Tuscolana	10	10	—	—	20
Cancello	25	25	—	—	50
Torre Ann. C.	15	15	—	—	30
Messina C.	20	20	—	—	40
Palermo	10	15	—	—	25
Catania	15	10	—	—	25
TOLALI	300	300	200	500	1300

Circolare N. 44

Tabella degli indirizzi convenzionali. - Edizione 1933-XII.

E' stata ristampata la « Tabella degli indirizzi convenzionali » — edizione 1931-IX — alla quale furono apportate alcune modificazioni resesi necessarie.

La distribuzione della tabella stessa, che deve essere sovrapposta a quella ora in vigore, sarà fatta dal Servizio Movimento e le successive richieste dovranno essere rivolte, nei modi d'uso, al Magazzino Economato di Roma.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 229

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Airasca-Cuneo.

Dalle ore zero del 30 novembre 1933-XII sarà attivato sulla linea Airasca-Cuneo il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio Ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo del Reparto Movimento di Cuneo.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Cuneo ed è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con le stazioni, le fermate ed i passaggi a livello presenziati seguenti:

AIRASCA
P. L. Km. 1 + 318
SCALENGHE
CERCENASCO
P. L. Km. 9 + 855
VIGONE
VILLAFRANCA P.
P. L. Km. 19 + 004
MORETTA
TORRE S. GIORGIO
CERVIGNASCO
P. L. Km. 10 + 130
P. L. Km. 13 + 287
SALUZZO
P. L. Km. 31 + 640
P. L. Km. 30 + 287
MANTA
VERZUOLO
COSTIGLIOLE SALUZZO
P. L. Km. 23 + 000
VILLAFALLETTO
P. L. Km. 18 + 249
P. L. Km. 16 + 994

BUSCA
P. L. Km. 13 + 109
TARANTASCA
S. BENIGNO AL GRANA
CUNEO — Ufficio Dirigenti movimento
CUNEO — Capo Personale Viaggiante
CUNEO — Capo Deposito Locomotive

Le stazioni di Airasca, Moretta, Saluzzo, Busca e Cuneo continueranno ad essere rette da Dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » - edizione 1928-VI - di cui l'Ordine di servizio n. 146 del 20 settembre 1928-VI; dalle Norme particolari di cui la Circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonchè dalle modificazioni cui gli Ordini di servizio N. 24/1930-VIII, N. 49/1931-IX e N. 80/1932-X.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico », ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Torino.*

Circolare N. 45

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

A decorrere dal 1° ottobre 1933, i contributi che l'Amministrazione, a norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con D. M. 17 settembre 1925, n. 698, corrisponde agli agenti per la provvista degli indumenti di prescrizione, saranno quelli sottoindicati:

(Vedi prospetto *C* allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme).

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere . L. 70.—

Giacca di stoffa nera, a due petti . . . . . L. 40.—
Panciotto . . . . » 11.—
Giubba di stoffa nera senza martingala, con collo diritto, o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato . . . . » 60.—
Calzoni di stoffa nera senza risvolti, o grigio ferro con risvolti . . . . » 20.—
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina:
giubba . . . . » 20.—
calzoni . . . . » 14.—
Cappotto:
di panno nero a due petti . . . . . » 70.—
di panno marengo (con cappuccio o senza) . » 73.—
di stoffa grigio scuro ad un petto (pardessus) . » 50.—
Impermeabile gommato nero . . . . . » 47.—
Abito impermeabile per il personale di macchina . » 30.—
Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circ. 44/1927) . . . . . » 15.—
Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circ. 44/1927) . . . . . » 13.—

Autisti, ciclisti e motociclisti.

(Vedi prospetto *C* allegato all'O. S. n. 94-1927).

Giubba di stoffa grigio-ferro:
pesante . . . . L. 93.—
leggero . . . . » 73,
Pantaloni di stoffa grigio-ferro:
pesante . . . . » 47.—
leggera . . . . » 37.—
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio-ferro:
pesante . . . . » 45.—
leggera: . . . . » 35.—
Cappotto di panno marengo . . . . . . » 150.—
Cappottino corto di panno marengo . . . . » 120.—
Impermeabile gommato, color avana . . . . » 95.—
Mantellina impermeabile, color avana . . . » 78.—
Spolverino di gabardine, color avana . . . » 45.—
Berretto tipo autista . . . . » 15.—
Gambali di cuoio nero . . . . » 18.—
Guanti di pelle marrone:
foderati di lana . . . . » 11.—
senza fodera . . . . » 7.—

Personale delle navi traghetto.

(Vedi prospetto *C* allegato all'O. S. n. 111-1928).

Giacca di stoffa nera, a due petti, per Ufficiali . .	L.	40.—
Panciotto di stoffa nera, per Ufficiali . . .	»	11,—
Pantaloni di stoffa nera, per Ufficiali . . .	»	20.—
Cappotto di stoffa nera per Ufficiali . . .	»	70,—
Giubba di tela bianca per Ufficiali	»	20.—
Pantaloni di tela bianca per Ufficiali . . .	»	11.—
Giubba di stoffa grigio-ferro per sottufficiali . .	»	40,—
Pantaloni di stoffa grigio ferro per sottufficiali .	»	20.—
Cappottino corto di stoffa nera per sottufficiali .	»	55.—
Giubba di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	»	10,—
Pantaloni di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	»	8,—
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio ferro, per marinai	»	30,—
Pantaloni di stoffa grigio ferro per marinai . .	»	16,—
Cappottino corto di panno marengo, per marinai .	»	40.—
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai	»	10.—
Pantaloni di mistone grigio, per marinai . . .	»	8.—
Impermeabile gommato nero, tipo ferrovia . .	»	47.—
Maglia di lana color grigio ferro	»	8,—
Maglia di cotone color grigio chiaro	»	2.—

Personale addetto alla condotta delle automotrici elettriche e delle automobili su rotaie.

(Decreto Ministeriale 4 luglio 1933, n. 111).

Giubba di stoffa grigio ferro	L.	55.—
Pantaloni corti di stoffa grigio ferro . . .	»	20.—
Cappottino corto di panno marengo . . .	»	40.—
Gambali di cuoio nero	»	11,—
Berretto di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista)	»	10.—
Abito impermeabile (giaccone e pantaloni) . .	»	30,—
Combinazione di mistone grigio di cotone . .	»	18.—

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente Circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integral-

mente, e cioè senza la riduzione del 12 % di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione, prescritta dal 1° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 30 settembre c. a.

Comunicato

Concorso indetto dal Ministero delle Corporazioni.

Art. 1.

E' bandito un concorso al premio di L. 10.000 per una monografia sul tema:

« *Il sistema delle fonti del diritto commerciale e le sue eventuali riforme in rapporto all'attuale ordinamento corporativo* ».

Art. 2.

Possono partecipare al concorso cittadini italiani anche se residenti all'estero.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso lavori originali inediti, che non siano mai stati presentati, prima della data del conferimento del premio, ad altro concorso, e che abbiano carattere rigorosamente scientifico ed obbiettivo.

Art. 4.

I lavori, entro il termine del 31 agosto 1935, dovranno pervenire in tre copie dattilografate o stampate al Ministero delle Corporazioni (Direzione Generale delle Associazioni Professionali) mediante piego chiuso e raccomandato od essere depositati direttamente alla sede del Ministero stesso.

Art. 5.

Le copie non dovranno portare alcuna indicazione dell'autore e dovranno essere redatte in modo che nè i richiami bibliografici, nè il rinvio ad altri scritti od opinioni altrove

espresse siano tali da permettere l'identificazione del concorrente; saranno invece contrassegnate da un motto e accompagnate da una busta suggellata recante, all'esterno, lo stesso motto, che contradistingue il lavoro o contenente la indicazione del nome, cognome, paternità e indirizzo del concorrente e la esplicita dichiarazione che il lavoro non è stato presentato ad altro concorso.

Art. 6.

Il giudizio insindacabile sulla monografia, di cui all'art. 1, sarà deferito ad apposita Commissione, la cui sede resta fissata in Roma presso il Ministero delle Corporazioni (Direzione Generale delle Associazioni Professionali).

Un funzionario del Ministero stesso, fungendo da Segretario della Commissione, aprirà la busta del concorrente vincitore in presenza di due Commissari.

Art. 7.

Il premio di L. 10.000, è indivisibile. Il Ministero delle Corporazioni si riserva di pubblicare a proprie spese il lavoro premiato.

L'autore potrà essere invitato ad apportare, prima della stampa, modificazioni, rimaneggiamenti e aggiunte al suo lavoro.

Art. 8.

Il Ministero stesso si riserva di pubblicare, in tutto o in parte, col consenso degli autori, le monografie segnalate dalla Commissione, oltre quella premiata.

La proprietà letteraria del valoro premiato resta acquisita al Ministero delle Corporazioni.

Art. 9.

I lavori non saranno restituiti agli interessati.

Roma, addì 18 ottobre 1933-XI.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 230

Deposito piccolo bagaglio a mano in abbonamento presso le stazione della Rete.

In relazione al D. M. 2322 del 18-4-1933-XI, pubblicato nel Boll. Uff. n. 42 del 19-10-1933-XI, debbono intendersi ammessi al deposito temporaneo a pagamento presso le stazioni della Rete, a far tempo dal 1. dicembre 1933-XII ed alle medesime condizioni stabilite per tutti gli altri colli di bagaglio già ammessi al deposito stesso, anche le biciclette sciolte, i campionari e gli sky.

Per tutti indistintamente gli oggetti che le stazioni sono tenute ad accettare in deposito in base al disposto del paragr. I dell'art. 14 delle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, modificato dal sopracitato D. M., viene anche istituita, dalla stessa data del 1. dicembre 1933-XII, una speciale tariffa di abbonamento mensile, il cui prezzo è ridotto dalla metà rispetto a quello dei depositi normali e rimane quindi fissato in L. 0,50 (aumenti compresi) per ciascun collo e per ogni periodo di 24 ore.

Per godere di tale agevolazione i viaggiatori dovranno munirsi, acquistandoli presso gli uffici deposito del piccolo bagaglio a mano delle stazioni a ciò autorizzate, degli appositi libretti di nuova istituzione, mod. CI 266 ter.

Detti libretti sono contraddistinti sulla copertina da serie e da numero progressivo.

Per ciascuna serie, che va dalla lettera « A » alla lettera « Z », la numerazione è da « 1 a 10.000 ».

Ciascun libretto contiene 20 scontrini sui quali figura la stessa indicazione di serie e di numero esistente sulla relativa copertina, e gli scontrini sono inoltre numerati progressivamente da uno a venti in numeri romani.

Ciascuno di tali scontrini dà facilità al viaggiatore di effettuare in una qualsiasi stazione della rete durante il periodo di validità del libretto (1 mese) il deposito di un collo per la durata di 24 ore, senza altro pagamento oltre quello già eseguito al momento dell'acquisto del libretto stesso.

Il prezzo complessivo del libretto è di L. 10; esso dovrà essere pagato dal viaggiatore in una sol volta, come sopra detto, al momento in cui la stazione rilascia il libretto stesso.

La data di inizio di validità dell'abbonamento sarà, in ogni caso, quella del rilascio del relativo libretto.

Tanto questa data, quanto quella di scadenza dell'abbonamento, dovranno essere apposte sulla copertina, a penna o con timbro, dalla stazione emittente del libretto. La data di scadenza dovrà farsi risultare anche su di ogni singolo scontrino.

Parimenti in inchiostro dovranno essere indicati sulla copertina stessa il nome ed il cognome della persona che acquista il libretto.

La stazione che emette il libretto apporrà pure sul verso della copertina — che sarà da firmare dal Capo Stazione e dall'abbonato — nonchè sugli scontrini, il proprio timbro a data.

Anche per questi depositi in abbonamento le stazioni emetteranno i consueti moduli Ci. 266 o Ci. 266 bis, registrandoli nei riassunti mod. Ci. 267 promiscuamente con tutti gli altri depositi normali, ma apponendo di fianco a ciascuna registrazione, in luogo dell'importo, l'annotazione « abbonamento ».

All'atto in cui l'abbonato si presenta a ritirare il deposito gli dovrà essere ritirato lo scontrino mod. Ci. 266 o Ci. 266 bis e contemporaneamente dovranno essere staccati dal suo libretto d'abbonamento tanti scontrini per quanti colli egli ritira e per ciascun periodo di 24 ore indivisibile.

In più, tanto sulla matrice, quanto sul recto dello scontrino Ci. 266 o Ci. 266 bis dovrà essere praticata, ben chiara, l'annotazione « abbonamento », mentre sulla ricevuta da rilasciare al viaggiatore dovranno essere citati il numero dell'abbonamento e quello dello scontrino o degli scontrini ritirati.

Gli scontrini staccati dall'abbonamento dovranno dai nostri agenti addetti alla riconsegna dei colli esser subito incollati sul verso dei corrispondenti scontrini Ci. 266 o Ci. 266 bis a giustificazione della mancata riscossione delle tasse di deposito, ed in tal modo inviati al Controllo Viaggiatori e Bagagli con la contabilità mensile.

Gli scontrini non dovranno ritenersi validi se non verranno esibiti dal viaggiatore con la relativa copertina ed ancora uniti al libretto.

Verificandosi il caso che il viaggiatore, quando si presenta a ritirare il collo o i colli depositati, non sia in possesso di un mumero di scontrini sufficiente per coprire tutti i periodi di 24 ore di deposito di ciascun collo, la stazione, se è compresa fra quelle che sono autorizzate alla vendita dei libretti di abbonamento, dovrà invitarlo ad acquistare un nuovo libretto dal quale poter staccare gli scontrini necessari.

Se il viaggiatore non aderirà a tale invito, oppure se trattasi di stazione non autorizzata alla vendita dei libretti di cui trattasi, i periodi di 24 ore scoperti per ciascun collo dovranno essere assoggettati al pagamento della tariffa normale in vigore per i depositi non in abbonamento.

In tal caso sullo scontrino Mod. Ci. 266 e Ci. 266 bis, oltre ad essere incollati gli scontrini del libretto di abbonamento, dovrà essere indicato anche il dettaglio delle tasse normali di deposito percette.

Le stesse indicazioni verranno riportate sul tagliando ricevuta e sulla matrice del mod. Ci. 266 o Ci. 266 bis.

Sul riassunto mod. Ci. 267, a fianco dei mod. Ci. 266 e Ci. 266 bis, dovrà farsi risultare chiaramente, oltre il quantitativo dei colli e le tasse normali percette, anche il quantitativo dei colli ritirati con l'abbonamento mediante l'annotazione « N.......... colli in abbonamento ».

La stazione che ritira l'ultimo scontrino del libretto di abbonamento è tenuta a ritirare dal viaggiatore, per inviarla poi alla fine del mese al Controllo Viaggiatori e Bagagli, anche la copertina del libretto stesso.

I libretti Mod. Ci. 266 ter saranno dati in regolare caricamento alle stazioni cui sono intestati e che li scrittureranno in apposito registro Mod. Ci. 207.

La richiesta al Controllo Viaggiatori e Bagagli di tali libretti dovrà essere fatta col consueto mod. Ci. 206.

Le stazioni che per la registrazione dei depositi di cui trattasi e dei relativi introiti fanno uso di apposite macchine registratrici incolleranno lo scontrino o gli scontrini del libretto di abbonamento a tergo della bolletta mod. Ci. 266 speciale e si regoleranno per tutto il resto come le altre stazioni.

Le somme che le stazioni introiteranno per la vendita dei libretti di abbonamento saranno da esse prese subito a debito nel conto corrente di gestione e versate nella stessa giornata contabile con gli altri introiti. A fine mese la somma introitata a tale titolo dovrà essere fatta figurare in separata sede sul riepilogo mod. Ci. 265 unitamente alla situazione di casellario dei libretti in parola.

Nessun rimborso o proroga di validità competono all'abbonato che per qualsiasi ragione non fruisse, in tutto od in parte, dell'abbonamento.

L'abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato, con la perdita della eventuale restante validità:

1° — quando l'abbonato se ne servisse o tentasse di servirsi per effettuare depositi per conto di terzi;

2° — quando l'abbonamento fosse usato o si tentasse di usare da persona diversa dell'abbonato;

3° — quando fosse comunque alterato nelle indicazioni.

Nei casi suddetti il presentatore dell'abbonamento è tenuto a pagare a titolo di penalità l'importo fisso di L. 10 non soggetto ad umento percentuale.

Detta penalità verrà riscossa e contabilizzata unitamente alle tasse normali di deposito da applicarsi all'intero periodo del deposito medesimo, inscrivendola sulla matrice, sullo scontrino e sul tagliando ricevuta dello stesso modulo Ci. 266 o Ci. 266 bis.

Inoltre l'Amministrazione ferroviaria può escludere dallo abbonamento l'intestatario e le altre persone che avessero commesso l'irregolarità.

Tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 14 delle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose » sulle ferrovie dello Stato, sono applicabili anche per i depositi bagagli effettuati in abbonamento.

Le suesposte condizioni sono riportate, sotto la voce « avvertenze », sulla parte interna della copertina del libretto di abbonamento.

Le Sezioni Commerciali e del Traffico provvederanno a rendere informato il pubblico della istituzione dell'abbonamento nel servizio di deposito bagagli, mediante avvisi da affiggersi nei locali delle stazioni.

In un primo tempo le stazioni ammesse al rilascio degli abbonamenti in parola saranno quelle indicate nell'allegato al presente O. S.

Le Sezioni Commerciali e del Traffico provvederanno a segnalare sollecitamente alla Sede Centrale tutte quelle altre stazioni nelle quali riterranno che il servizio in parola possa essere utilmente esteso.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 230-1933

Elenco delle stazioni ammesse al rilascio dei libretti di abbonamento al deposito bagagli.

Ancona
Alessandria
Bari C.
Bergamo
Bologna C.
Brescia
Brindisi
Cagliari
Catania
Cuneo
Ferrara
Firenze S. M. N.
Forlì
Genova PP.
Genova Brignale
Livorno C.
Milano C.
Messina C.
Novara
Napoli C.le
Napoli Mergellina
Padova
Palermo
Parma
Pescara C.
Perugia
Pisa C.
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Roma Termini
Torino P. N.
Trento
Trieste C.
Venezia S. L.
Verona P. N.

Ordine di servizio N. 231

Estensione del servizio merci nella stazione di Calciavacca.

Dal giorno 25 novembre 1933 la stazione di CALCIAVACCA, della linea Chivasso-Casale Monferrato, verrà abilitata al servizio dei trasporti delle merci a G. V. e P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pag. 23 della parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, di contro al nome

di Calciavacca, nella colonna 9, l'indicazione G (a) dovrà essere modificata con quella di G (b) e nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione P (b).

Nella prefazione generale all'Orario Generale di Servizio, edizione Novembre 1931, parte 1ª, a pag. 9 di contro al nome di Calciavacca l'indicazione LG dovrà essere modificata in LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 232

Estensione del servizio merci nella stazione di Valduggia.

Dal giorno 25 novembre 1933 la stazione di VALDUGGIA della linea Novara-Varallo Sesia verrà abilitata anche al servizio dei trasporti delle merci a P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuna.

Di conseguenza, a pagina 107 della parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Valduggia nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione P (b).

Nella prefazione generale all'Orario Generale di Servizio, edizione Novembre 1931, parte 1ª, a pagina 18, di contro al nome di Valduggia l'indicazione G dovrà essere modificata in LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 233

Estensione del servizio merci nella stazione di Bruzolo di Susa.

Dal giorno 25 novembre 1933 la stazione di BRUZOLO di Susa, della linea Bardonecchia-Torino, verrà abilitata al servizio dei trasporti delle merci a G. V. e P. V. limitatamente a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pag. 22 della parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » edizione 1° aprile 1929, di contro al nome di Bruzolo di Susa, nella colonna 9, l'indicazione G (a) dovrà essere sostituita con quella di G (b) e nella colonna 10, si dovrà esporre l'indicazione P (b).

Nella prefazione generale all'Orario Generale di Servizio, edizione Novembre 1931, parte 1ª, a pag. 9 di contro al nome di Bruzolo di Susa l'indicazione LG dovrà essere modificata in LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 234

Cambiamento di nome della stazione di Marano.

La stazione di Marano, della linea Milano-Venezia, ha assunto la nuova denominazione di « Mira-Mirano ».

Di conseguenza, nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pagina 56 cancellare il nome di Marano e le relative indicazioni;

— alla pagina 60, fra i nomi di Miramare e Mirandola, inserire quello di « Mira-Mirano » con le indicazioni esistenti per Marano alla pagina 56

Nella parte II^a del Prontuario suddetto, si dovrà:

— a pagina 13, tabella 40, modificare il nome di Marano in « Mira-Mirano »;

— a pagina 67 depennare il nome di Marano e le relative indicazioni;

— a pagina 68, fra i nomi di Miramare e di Mirandola, inserire quello di « Mira-Mirano » con le indicazioni esistenti a pagina 67 per Marano.

Nella Parte prima della « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » Edizione novembre 1931-X, a pagina 13, fra i nomi di Miramare e Mirandola, inserire quello di « Mira-Mirano », con le indicazioni esistenti di contro al nome di « Marano » cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— nell'indice alfabetico cancellare il nome di Marano e fra i nomi di Miramare e di Mirandola inserire « Mira-Mirano » con le indicazioni già esistenti per Marano;

— alla pagina 49 modificare il nome di Marano in « Mira-Mirano »;

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Marano.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, a tariffa intera e ridotta di corsa semplice e di andata e ritorno, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora, però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1933 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Mira-Mirano ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Comunicati:

Graduatoria di merito degli agenti riusciti idonei per operaio negli esperimenti interni indetti con la circolare 32 pubblicata nel « bollettino ufficiale » n. 31 del 4 Agosto 1932 - X.

Numero di graduatoria	Matricola	COGNOME E NOME	Qualifica	Residenza	Ufficio da cui dipende l'Agente
1	277282	D'AMBROSIO Armando	Frenatore	Napoli	Sezione Movimento Napoli
2	287766	MAROTTA Luigi	id.	Roma	» » Roma
3	238816	CATENA Giulio	Manovratore	Falconara	» » Ancona
4	211133	ADDEO Antonio	id.	Pozzuoli	» » Napoli
5	255678	GIORDANO Oreste	Frenatore	Alessandria	» » Torino
6	284939	GIANNELLI Francesco	Manovratore	Roma	» » Roma
7	186573	RICCARELLI Giovanni	Accudiente	Arezzo	» Mat. e Traz. Firenze
8	250693	COSIMO Nicola	Frenatore	Napoli	» Movimento Napoli
9	291998	LIBERTO Adamo	id.	id.	» » »
10	242608	SANTERAMO Giovanni	Deviatore	Minturno	» » »
11	202049	MORGIA Umberto	Accudiente	Roma	» Mat. e Traz. Roma
12	243092	ROMANO Mario	Deviatore	Napoli	» Movimento Napoli
13	186861	FERRARI Francesco	Manovratore	Trieste	» » Trieste
14	283503	PELLICANO' Francesco	Frenatore	Palermo	» » Palermo

Numero di graduatoria	Matricola	COGNOME E NOME	Qualifica	Residenza	Ufficio da cui dipende l'Agente
15	184236	TOMESANI Enea	Manovratore	Bologna	Sezione Movimento Bologna
16	245515	STENDARDI Pietro	Deviatore	Chiusi	» » Firenze
17	266493	GALLI Varese	Accudiente	Verona	» Mat. e Traz. Venezia
18	239014	RUSSO Giuseppe	Deviatore	Campodazzo	» Movimento »
19	274168	LOMBARDO Mario	Manovratore	Siracusa	» » Palermo
20	267887	DEBOLE Antonino	Accudiente	Trento	» Mat. e Traz. Venezia
21	221664	PIETROCOLA Francesco	Deviatore	Bari	» Movimento Bari
22	242962	SIMONGINI Francesco	Manovratore	Napoli	» » Napoli
23	260435	TORTORELLA Alfonso	Deviatore	Sicignano	» » »
24	181155	FRAGNITO Giuseppe	Manovratore	Spinazzola	» » Bari
25	221860	GOGNA Ernesto	Accudiente	Milano	» Mat. e Traz. Milano
26	239391	UNTERHOFER Giuseppe	Manovratore	Tortona	» Movimento »
27	203426	BASILE Attilio	Frenatore	Salerno	» » Napoli
28	234934	CHECCHINI Giuseppe	Manovratore	Roma	» » Roma
29	242965	DE TOMMASI Alfredo	Deviatore	Prestrane	» » Trieste
30	176386	BALDISSERA Giuseppe	id.	Mestre	» » Venezia
31	249035	VARVELLA Gennaro	Frenatore	Napoli	» » Napoli

32	260449	PIERMATTEO Domenico . .	Manovratore	Caianello	Sezione Movimento Napoli
33	261474	LOCCI Francesco	Accudiente	Sassari	» Mat. e Traz. Cagliari
34	195655	VESCOVO Mario	Manovratore	Alessandria	» Movimento Torino
35	263251	BIAGI Giovanni	Deviatore	Bologna	» » Bologna
36	219352	VALENTI Pietro	Manovratore	Mantova	» » »
37	202406	MAIMONE Giuseppe	Accudiente	Sapri	» Mat. e Traz. Reggio C.
38	181027	SPAGNOLO Cosmano . . .	Frenatore	Paola	» Movimento »
39	207212	VALERIANO Marco	Manovratore	Nocera Inf.	» » Napoli
40	203434	CANTANNA Giuseppe . . .	id.	Ostuni	» » Bari
41	260445	FERMO Antonio	Deviatore	Prestrane	» » Trieste
42	196946	LATINI Achille	Manovratore	Terni	» » Ancona
43	254808	CICERI Raimondo	Accudiente	Pavia	» Mat. e Traz. Milano
44	186183	ACCORSI Angelo	Deviatore	Bologna	» Movimento Bologna
45	282468	DEROMEDI Giovanni . . .	Accudiente	Milano	» Mat. e Traz. Milano
46	252714	CALABRO' Nunziato	Deviatore	Messina	» Movimento Palermo
47	182275	IERMA Luigi	id.	Priolo	» » »
48	258658	GIUDICE Nunzio	id.	Trabia	» » »
49	199438	MAZZONI Giovanni	id.	Ravenna	» » Bologna
50	179336	FAVRO Giovanni	Accudiente	Trieste	» Mat. e Traz. Trieste
51	208420	REA Giovanni	id.	Napoli	» » Napoli
52	239549	VALENT Abramo	Manovratore	Milano	» Movimento Milano

Numero di graduatoria	Matricola	COGNOME E NOME	Qualifica	Residenza	Ufficio da cui dipende l'Agente
53	186243	GIORGI Luigi	Manovratore	Firenze	Sezione Movimento Firenze
54	234988	DE MAMBRO Armando . . .	id.	Napoli	» » Napoli
55	244456	BERETTA Gino	id.	S. Pietro del Carso	» » Trieste
56	193152	PAVESI Angelo	Accudiente	Milano	» Mat. e Traz. Milano
57	188414	BERTACCA Alessandro . .	id.	Pavia	» » »
58	200777	PASCERI Ildobrando . . .	Manovratore	S. Eufemia	» Movimento Reggio C.
59	205585	CATALANO Savino . . .	id.	Milano	» » Milano
60	208390	ZANNI Pietro	Accudiente	Avezzano	» Mat. e Traz. Roma
61	261286	DALLAI Guido	id.	Firenze	» » Firenze
62	260159	PAUSINI Giovanni	Deviatore	Faenza	» Movimento Bologna
63	182411	MOLGORA Giuseppe	Manovratore	Milano	» » Milano
64	201881	LULLI Gioacchino	id.	Roma	» » Roma
65	283048	MONTAGNA Calogero . . .	Accudiente	Licata	» Mat. e Traz. Palermo
66	264159	BALDACCINI Aldo	Frenatore	Trieste	» Movimento Trieste
67	268226	CATTANI Luigi	Accudiente	Piacenza	» Mat. e Traz. Bologna
68	268466	D'AGOSTINO Giuseppe . . .	Manovratore	Sulmona	» Movimento Roma
69	274262	RAPISARDA Salvatore . . .	Accudiente	Trieste	» Mat. e Traz. Trieste

70	200665	[illegible] Bruno	Manovratore	Firenze	Sezione Movimento Firenze
71	275070	[illegible]RTA Antonio	Accudiente	Caltanissetta	» Mat. e Traz. Palermo
72	222477	NOVA Ezio	Manovratore	Tortona	» Movimento Milano
73	200747	FALOTICO Carlo	id.	Potenza	» » Bari
74	242901	CARRARO Amedeo	id.	Mestre	» » Venezia
75	259553	COLETTA Vincenzo	Deviatore	Venetico	» » Palermo
76	176891	CAMPANA Girolamo	Manovratore	Padova	» » Venezia
77	272924	PRESCIA Francesco	Frenatore	Porto Empedocle	» » Palermo
78	215994	BIAGI Antonio	id.	Roma	» » Roma
79	250610	TIEGHI Federico	Accudiente	Rimini	» Mat. e Traz. Bologna
80	184563	ARGNANI Mario	Manovratore	Como	» Movimento Milano
81	196842	ZANATTA Eugenio	Deviatore	Colle Isarco	» » Venezia
82	205825	SIMBOLI Renato	Manovratore	Collarmele	» » Roma
83	193182	CAPPELLARI Marcello . . .	Accudiente	Verona	» Mat. e Traz. Venezia
84	184194	GAMBERINI Adelmo . . .	Deviatore	Bologna	» Movimento Bologna

Riammissione alle gare

Con atto del 30 settembre 1933 il Ministero della Marina (Direzione Generale delle Costruzioni navali e meccaniche) ha riammesso a fare offerte per i cantratti con lo Stato la ditta « Officine Vulpes » di Torino (Corso Tassoni 62).

Errata-corrige

Boll. Ufficiale 42/1933 a pag. 514, nell'Allegato A all'O. S. 208 dov'è detto « a pag. 61 modificare ecc. » leggere: « a pag. 61 modificare il nome di Mondovì in Mondovì Breo (5) depennando nelle colonne 10, 11, 12 e 13 rispettivamente le lettere G/P(6)/V/P/ e la nota 6 in calce alla pagina stessa ».

Nello stesso all. A a pag. 515, penultimo capoverso, leggere « a pag. 13 modificare il nome di Mondovì in Mondovì Breo e sostituire l'indicazione L con B ».

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 235

Passaggio di linea dalla Sezione Materiale e Trazione di Bari al Reparto Materiale e Trazione di Foggia.

(Riferimento Ordine generale N. 5 1929).

A datare dal 1° dicembre 1934-XII, la linea Ofantino (i)-Margherita di Savoia passa dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Bari alla circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Foggia.

Ordine di servizio N. 236

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sul tratto di linea Sassari-Chilivani della linea Portotorres-Chilivani, ed unificazione del tratto stesso con quello Terranova Pausania-Chilivani della linea Terranova Pausania-Cagliari.

Dalle ore zero dell'11 dicembre 1933-XII sarà attivato nel tratto Sassari-Chilivani, della linea Portotorres-Chilivani, il sistema di esercizio con « dirigente unico », ed il tratto stesso sarà unificato con quello Terranova Pausania-Chilivani della linea Terranova Pausania-Cagliari di cui gli ordini di servizio n. 101-1930 e 52-1931.

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

L'ufficio del dirigente unico è situato nella stazione di Sassari ed è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Sassari — Dirigente Movimento
Sassari — Deposito Personale Viaggiante
Sassari — Deposito Locomotive
C. C. Km. 45+724
C. C. Km. 42+910

C. C. Km. 41+366
C. C. Km. 40+108
Tissi-Usini
C. C. Km. 35+968
C. C. Km. 34+453
Scala di Giocca
C. C. Km. 30+816
C. C. Km. 29+060
Campomela
C. C. Km. 26+461
C. C. Km. 21+082
Ploaghe
C. C. Km. 16+877
C. C. Km. 14+370
Ardara
Chilivani
Macomer — Ufficio Dirigente Unico
Fraigas
C. C. Km. 227+042
C. C. Km. 230+242
C. C. Km. 233+448
Oschiri
C. C. Km. 236+839
C. C. Km. 241+398
Berchidda
C. C. Km. 254+596
C. C. Km. 255+675
C. C. Km. 259+178
Monti
C. C. Km. 264+608
C. C. Km. 269+840
Enas
C. C. Km. 279+765
Terranova Pausania
Terranova Paus. Mar. (Isola Bianca).

Le stazioni di Sassari, Chilivani, Monti e Terranova Pausania continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre Stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio dei tratti di linea predetti è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con dirigente unico », edizione 1928-VI, di cui l'O. S. n. 146 del 20 settembre 1928-VI, nonchè dalle norme particolari della circolare gialla N. 10 dell'8 set-

tembre 1928-VI e dalle modificazioni cui gli ordini di servizio N. 24-1930, 49-1931 e 80-1932.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni, ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con dirigente unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *della Delegazione di Cagliari.*

Ordine di servizio N. 237

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Airacca-Cuneo.

(Vedi Ordine di servizio N. 229, *Boll. Uff.* 46 1933).

L'attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Airasca-Cuneo già fissata, con O. S. 229-1933, per il 30 novembre 1933-XII viene prorogata al 16 dicembre 1933-XII.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 del Compartimento di Torino.

Ordine di servizio N. 238

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Parma-S. Zeno Folzano.

Dalle ore zero del 4 gennaio 1934 XII sarà attivato sulla linea Parma-S. Zeno Folzano il sistema di esercizio con « dirigente unico ».

Il dirigente unico amministrativamente è aggregato alla stazione ove ha sede il proprio ufficio, ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

L'Ufficio del dirigente unico è situato in locali al piano terreno del fabbricato viaggiatori della stazione di Piadena ed

è collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Parma — Ufficio dirigenti movimento;
» — Capo Personale Viaggiante;
» — Capo Deposito Locomotive;
Bivio del Cristo P. L. Km. 2+019;
Torrile S. Polo;
Colorno;
Mezzani Rondani;
Casalmaggiore;
Palvareto;
Piadena;
P. L. Km. 40+616
Canneto sull'Oglio;
Asola;
Remedello Sotto
Remedello Sopra;
Visano;
Calvisano;
Viadana Bresciana;
Ghedi;
Montirone.
P. L. Km. 84+244;
S. Zeno Folzano.

Le stazioni di Parma, Piadena, Casalmaggiore, Ghedi e S. Zeno Folzano continueranno ad essere rette da Dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con il Dirigente Unico » edizione 1928. Anno VI, di cui l'O. S. n. 146 del 20 settembre 1928-VI, nonchè dalle norme particolari della circolare gialla n. 10 dell'8 settembre 1928-VI e dale modificazioni cui gli O. S. n. 24-1930, 49-1931 e 80-1932.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *dei Compartimenti di Milano e Bologna.*

Ordine di servizio N. 239

Estensione della giurisdizione del Dirigente Unico del tratto Oristano-Macomer della linea Terranova Pausania-Cagliari.

Dalle ore zero dell'11 dicembre 1933-XII i tratti Oristano-Macomer e Macomer-Chilivani della linea Terranova Pausania-Cagliari, di cui agli ordini di servizio 99 e 100 del 1930 e 52 del 1931, saranno unificati e, pertanto, da tale data verrà soppresso uno dei due uffici di dirigente unico di Macomer.

L'ufficio di dirigente unico di Macomer è collegato a mezzo del telefono selettivo coi seguenti impianti:

Cagliari — Ufficio Dirigente Unico
Oristano
C.C. Km. 95 + 577
C. C. Km. 99 + 994
Simaxis
Solarussa
C. C. Km. 107 + 900
C. C. Km. 111 + 814
Milis
C. C. Km. 116 + 914
C. C. Km. 119 + 451
C. C. Km. 121 + 048
Paulilatino
C. C. Km. 126 + 774
Ghilarza
C. C. Km. 134 + 772
C. C. Km. 137 + 998
Borore
C. C. Km. 144 + 311
C. C. Km. 145 + 336
C. C. Km. 147 + 627
C. C. Km. 150 + 132
Macomer Dirigente Movimento
C. C. Km. 156 + 599
C. C. Km. 159 + 054

C. C. Km. 160 + 877
Campeda
C. C. Km. 169 + 166
C. C. Km. 175 + 782
Bonorva
C. C. Km. 182 + 730
Giave
C. C. Km. 187 + 945
C. C. Km. 190 + 484
Torralba
C. C. Km. 194 + 828
C. C. Km. 201 + 139
Mores
Chilivani

Le stazioni di Chilivani, Giave, Macomer, Ghilarza ed Oristano continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento, le altre stazioni e fermate saranno, invece, normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *della Delegazione di Cagliari.*

Ordine di servizio N. 240

Soppressione della 1ª e 2ª classe su alcune linee.

Dal 1° dicembre 1933-XII sarà soppresso il servizio di 2ª classe ai treni 4000 e 4001 della linea Golfo Araci-Terranova la quale resterà così servita dalla sola 3ª classe.

La detta linea dovrà quindi essere depennata dall'elenco allegato A all'ordine di servizio n. 228 di cui al Bollettino Ufficiale n. 50-1932 e dovrà essere aggiunta alla sede opportuna nell'elenco allegato B allo stesso ordine di servizio.

Ordine di servizio N. 241

Autovetture [1] o treni affidati ad un solo guidatore.

In conseguenza del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1933 Anno XI n. 1909 col quale è autorizzato che le autovetture rapide su rotaie (1), in taluni servizi, possono essere affidate al solo guidatore, anche senza la scorta di agenti del movimento, l'art. 32-*bis* del Regolamento per la Circolazione dei treni viene sostituito col seguente:

Art. 32-*bis*.

Circolazione treni senza la scorta di Agenti del Movimento.

1) — Su determinate linee della rete, subordinatamente ad opportune prescrizioni di circolazione e di frenatura, da stabilirsi caso per caso dal Servizio Materiale e Trazione, di concerto con quello del Movimento, e previo benestare del Direttore Generale, possono circolare senza scorta di agenti del movimento treni di composizione non superiore ai 16 assi.

2) — Sulle linee esercitate col blocco (automatico o no) il treno che segue immediatamente un treno affidato ad un solo guidatore deve circolare col consenso telegrafico.

3) — Per i treni affidati al solo guidatore non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8 comma 3 del Regolamento Circolazione Treni e 31 del Regolamento Segnali.

4) — La stazione che non riesca a procurarsi il giusto, o il consenso telegrafico per un treno che debba viaggiare a seguito di un altro affidato al solo guidatore, non dovrà lasciar proseguire il secondo treno sul tratto occupato dal primo. In caso di assoluta necessità o di invio di soccorso, il treno che eccezionalmente fosse inoltrato sul tratto di binario occupato, dovrà essere preceduto a 1000 metri da un agente con segnale a mano.

In relazione a quanto sopra vengono modificate come appresso le seguenti disposizioni della Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive:

Si ricorda che con circolare N. 37 Bollettino Ufficiale N. 36-1933 Anno XI tale denominazione è stata sostituita da quella « Automotrici leggere ».

Art. 34 (comma 1° invariato).

Art. 34 (comma 2°). — Per un treno fermo ad un segnale fisso di protezione, deve essere provveduto nel modo prescritto dal Regolamento Segnali; quando però sul treno presta servizio il solo capotreno, uno degli agenti di condotta della locomotiva dovrà sorvegliare il treno stesso per tutto il tempo in cui il capotreno è impegnato nella protezione a distanza.

Nel caso in cui il treno sia affidato al solo guidatore, questi non dovrà provvedere alla protezione del treno fermo ad un segnale, essendo la protezione assicurata da speciali disposizioni del Regolamento Circolazione Treni.

Art. 35 (comma 1° e 2° invariati).

Art. 35 (comma 3°). — Nel caso in cui il treno sia affidato al solo guidatore, questi non dovrà provvedere alla protezione del treno fermo in linea, essendo la protezione assicurata da speciali disposizioni del Regolamento Circolazione Treni.

Art. 61 (comma dall'1° al 9° invariati).

Art. 61 (comma 10°). — Le disposizioni dei precedenti comma non sono applicabili ad un treno che debba seguirne un altro affidato al solo guidatore.

Interrompendosi il funzionamento del telegrafo o del telefono, il secondo treno dovrà essere trattenuto dalla stazione che immediatamente precede il tratto impegnato dal primo treno o, in caso di assoluta necessità od invio di soccorso, il secondo treno potrà esser avviato sul tratto occupato purchè sia proceduto da agente con segnale a mano a 1000 metri di distanza.

Le suddette disposizioni entreranno in vigore dalle ore zero del giorno 1° gennaio 1934-XII.

Chi riceve il presente Ordine di servizio rilascerà regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alla Sezione Compartimentale da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 *e* 59.

Ordine di servizio N. 242

Treni scortati dal solo Capo treno.

In dipendenza della autorizzazione concessa con i Decreti Ministeriali 3 novembre 1931-X, n. 930 e 28 febbraio 1933-XI, n. 1890 di far scortare dal solo capo treno i treni sui quali funzioni il freno continuo automatico per tutta la lunghezza dei medesimi, le disposizioni dell'art. 23, comma 3° del Regolamento Circolazione Treni, dell'art. 55, comma 2° della Istruzione per il servizio del personale di linea e quelle dell'art. 37 comma 3° dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive sono modificate come appresso:

Regolamento circolazione treni.

Art. 23 (comma 3°). — *Nella retrocessione il treno deve essere protetto facendolo precedere con segnale a mano a metri 1000 dalla parte verso la quale si effettua il movimento. Quando però il treno sia stato arrestato dal personale di linea per avere inteso i segnali a campana 1 e 2 oppure quello 3, si dovrà provvedere alla sua protezione da ambo i lati col concorso dell'agente di vigilanza.*

In quest'ultimo caso la protezione con i segnali a mano dalla parte opposta a quella verso la quale si effettua il movimento si omette quando il treno può essere protetto con segnali di blocco, mediante accordi fra il copotreno ed i singoli guardablocco.

Istruzione per il servizio di personale di linea.

Art. 55 (comma 2°). — *Nella retrocessione il treno deve essere protetto facendolo precedere con segnale a mano a metri 1000 dalla parte verso la quale si effettua il movimento. Quando però il treno sia stato arrestato dal personale di linea per aver inteso il segnale a campana 1 e 2 oppure quello 3, si dovrà provvedere alla sua protezione da ambo i lati col concorso dell'agente di vigilanza.*

In quest'ultimo caso la protezione con i segnali a mano dalla parte opposta a quella verso la quale si effettua il movimento si omette quando il treno può essere protetto con i segnali di blocco, mediante accordi fra il capotreno ed i singoli guardablocco.

Istruzione per il servizio del personale di condotta delle delle locomotive.

Art. 37 (comma 3°). — Nella retrocessione il treno deve essere protetto facendolo precedere con segnali a mano a metri 1000 dalla parte verso la quale si effettua il movimento. Quando però il treno sia stato arrestato dal personale di linea per aver inteso i segnali a campana 1 e 2 oppure quello 3, si dovrà provvedere alla sua protezione da ambo i lati col concorso dell'agente di vigilanza.

In quest'ultimo caso la protezione con i segnali a mano dalla parte opposta a quella verso la quale si effettua il movimento si omette quando il treno può essere protetto con i segnali di blocco, mediante accordi fra il capotreno ed i singoli guardablocco.

Le suddette disposizioni entreranno in vigore dalle ore zero del giorno 1° gennaio 1934-XII.

Chi riceve il presente Ordine di servizio rilascerà regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alla Sezione Compartimentale da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 *e* 59.

Ordine di servizio N. 243

Servizio cumulativo con le Ferrovie Nord Milano. Abilitazioni e disabilitazioni di stazioni.

A datare dal 1° dicembre 1933-XII, sono attuati i seguenti provvedimenti nei riguardi delle sottonotate stazioni appartenenti alle Ferrovie Nord-Milano:

1) la stazione di Bizzozzero Gurone è abilitata ai trasporti di merci a G. V. ed a P. V. senza limitazioni, ferma restando però l'attuale esclusione dei trasporti di veicoli e bestiame;

2) la stazione di Cislago è abilitata ai trasporti di bestiame;

3) la stazione di Como Lago Nord è disabilitata ai trasporti di bestiame e, per la stazione stessa, è annullata la vigente disposizione che esclude i trasporti di rottami metallici;

4) la stazione di Milano Nord Simonetta è abilitata ai trasporti a G. V. di bestiame e veicoli;

5) la stazione di Pertusella Caronno è abilitata ai trasporti di bestiame e veicoli.

In conseguenza di quanto è detto nel presente Ordine di Servizio, si dovranno apportare nel Prontuario dei Servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1° luglio 1924) le seguenti aggiunte e modificazioni:

— nel prospetto a pag. 81, cancellare nelle colonne 12 e 13, di contro al nome della stazione di Bizzozzero Gurone, il richiamo (2) posto accanto alle lettere G. e P., e depennare, in calce alla pagina stessa, la nota (2);

— nel prospetto a pag. 82, esporre nella colonna 15, di contro al nome della stazione di Cislago, l'indicazione « B »;

— nello stesso prospetto a pag. 82, di contro al nome della stazione di Como Lago Nord, cancellare nella colonna 15 l'indicazione « B »; in calce alla pagina sopprimere nella nota (2) le parole « Sono inoltre esclusi i trasporti a carro di rottami metallici »;

— nel prospetto a pag. 83, di contro al nome della stazione di Milano Nord Simonetta, esporre, rispettivamente nelle colonne 12 e 15, le indicazioni « G (5) » e « B », riportando in calce alla pagina la seguente nota:

« (5) Limitatamente ai trasporti di bestiame e veicoli »;

— nello stesso prospetto a pag. 83, di contro al nome della stazione di Pertusella Caronno, esporre, rispettivamente nelle colonne 14 e 15, le indicazioni: « V » e « B ».

Ordine di servizio N. 244

Servizio cumulativo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, esercitata dalla Società Romana per le Ferrovie del Nord.

(Vedi Ordini di servizio N. 203 1932, N. 68 1933 e N. 213 1933).

A datare dal 1° dicembre 1933-XII, sui trasporti a bagaglio in servizio cumulativo con la Ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo sono da applicarsi, a favore della Ferrovia stessa, le seguenti tasse minime:

L. 2 fino a	Kg.	50	pei trasporti in base alla tariffa ordinaria ed alle concessioni IX e X
» 4 oltre i	»	50	
L. 1 fino a	Kg.	50	pei trasporti militari e per quelli delle altre concessioni speciali.
» 2 oltre i	»	50	

Analoga aggiunta dovrà esser fatta in calce all'allegato B all'O. S. 213-1933, Boll. Uff. n. 42-1933.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 245

Cambiamento di nome della stazione di Vaglie di Basilicata.

La stazione di Vaglio di Basilicata della linea Napoli-Metaponto ha assunto la denominazione di « *Vaglio Lucano* ».

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed agenzie interessate. Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1933-XII dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Vaglio Lucano ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 246

Divieto di circolazione di carri e carichi a sagoma austriaca.

A decorrere dal 1. gennaio 1934-XII resta abrogata la concessione fatta con gli Ordini di Servizio nn. 34 e 187, pubblicati rispettivamente nei Bollettini Ufficiali n. 8 del 19 febbraio 1931-IX e n. 47 del 19 novembre stesso anno, relativamente all'ammissione dei carri e dei carichi rispondenti alla sagoma austriaca sulle linee di accesso al porto di Trieste dai

transiti di Tarvisio C.le, Fusine Laghi, Piedicolle, Postumia Grotte e Fiume.

In relazione a ciò restano anche abrogati:

— la analoga disposizione di cui al paragrafo 18 ultimo comma (pag. 56) della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Parte 2ª edizione 1° luglio 1933-XI);

— il quadro 47 della Prefazione all'Orario Generale di Servizio del Compartimento di Trieste, contenente nei primi due comma la disposizione che viene ora abrogata e nel terzo comma una disposizione già abrogata con la Circolare N. 27 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 24 del 15 giugno 1933-XI.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 11, 15, 30, 32, 36 e 37.

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 247

Circoscrizione dei Reparti di Trazione.

(Riferimento Ordine generale N. 5-1929-VII.)

In base al R. D. 1° giugno 1933-XI n. 707, gli impianti e linee del tronco Gaeta (i) - Formia (i), sono passati dalla circoscrizione della Sezione Materiale e Trazione di Napoli (Reparto di Napoli Sperone) alla diretta circoscrizione della Sezione Materiale e Trazione di Roma.

Ordine di servizio N. 248

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Chivasso-Casale Monferrato.

Dalle ore zero del 10 gennaio 1934-XII sarà attivato sulla linea Chivasso-Casale Monferrato il sistema di esercizio con « Dirigente Unico ».

Il Dirigente Unico amministrativamente è aggregato alla stazione in cui ha sede il proprio Ufficio, ma esercita le sue attribuzioni con completa autonomia della stazione stessa: il suo ufficio deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento di Mortara.

L'Ufficio del Dirigente Unico è situato nella stazione di Casale Monferrato ed è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con gli impianti seguenti:

Chivasso
Castelrosso - (Cabina Bivio)
Verolengo
Calciavacca
Crescentino
S. Silvestro
Fontanetto Po
Palazzolo Vercellese
Trino Verc.
Morano Po
Balzola
Casale Popolo
Casale Monferrato - Ufficio Dirigenti Movimento

Casale Monferrato - Capo Personale Viaggiante
Casale Monferrato - Capo Deposito Locomotive

Le stazioni di Chivasso, Trino V., Casale Popolo e Casale Monferrato continueranno ad essere rette da Dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolata dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » — edizione 1928 Anno VI — di cui l'Ordine di servizio N. 146 del 20 settembre 1928-VI; dalle Norme particolari di cui la Circolare gialla N. 10 dell'8 settembre 1928-VI, nonchè dalle modificazioni cui gli ordini di servizio N. 24/1930-VIII; N. 49/1931-IX e N. 80/1932-X.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *del Compartimento di Torino.*

Ordine di servizio N. 249

Servizio cumulativo per il trasporto dei viaggiatori, giornali e merci con la Ferrovia Mandela-Subiaco.

A datare dal giorno 16 dicembre 1933-XII la ferrovia Mandela-Subiaco cessa il servizio ferroviario sulla propria linea, sostituendolo con quello automobilistico.

Da tale data pertanto il servizio cumulativo con la ferrovia predetta continuerà a svolgersi alle sotto indicate condizioni.

SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI.

1-a) *Viaggi a tariffa ordinaria di corsa semplice e di andata e ritorno.* Il servizio cumulativo viaggiatori con biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa ordinaria, è

ammesso soltanto per i viaggi in terza classe, dalle stazioni di Roma e di Tivoli per quelle della Concessionaria e viceversa, con i prezzi che, per il percorso della medesima, sono indicati nel prospetto Allegato A al presente Ordine di Servizio.

I biglietti rilasciati dalle stazioni di Roma e Tivoli saranno a cartoncino a serie fissa e quelli rilasciati dalla concessionaria saranno a foglietto tipo multiplo.

b) *Trasporti a tariffa ridotta.* Non sono ammessi, in servizio cumulativo, trasporti di viaggiatori a tariffa ridotta di qualsiasi specie.

Per tutto il tempo in cui rimarrà in vigore sulle F. S. la riduzione per la visita della Mostra della Rivoluzione Fascista la Società concessionaria rilascerà i biglietti in servizio cumulativo (Mod. Ci 202) applicando, per il proprio percorso, la tariffa ordinaria.

SERVIZIO CUMULATIVO DEI BAGAGLI E GIORNALI.

2-a) Non è ammesso il servizio cumulativo per il trasporto dei bagagli.

b) E' ammesso il servizio cumulativo per il trasporto dei giornali per Subiaco, con l'applicazione dei prezzi indicati nell'Alleg: B al presente Ordine di Servizio.

SERVIZIO CUMULATIVO MERCI a G. V. e P. V.

3) Le norme che regolano il trasporto delle merci in servizio cumulativo (ammesso per il solo collettame) da tutte le stazioni delle F. S. e amministrazioni corrispondenti per le località servite dalla Concessionaria e viceversa risultano dal prospetto Alleg: C al presente Ordine di Servizio.

In conseguenza di quanto sopra dovranno apportarsi le seguenti modificazioni alle sottoindicate pubblicazioni:

1. — *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse. Trasporto dei viaggiatori. Edizione* 1. *gennaio* 1930.

— a pag. 7 al prog. N. 18 depennare la Società Anonima Ferrovia Mandela-Subiaco e relative indicazioni;

— a pag. 9 in calce alla Parte III, aggiungere il progressivo N. 57 con l'indicazione « Società Anonima Ferrovia Mandela-Subiaco » e indicare la pag. 176 nella colonna « Tariffa ordinaria - Servizio limitato »;

— a pag. 11 di contro alla stazione di Agosta depennare i numeri delle pagine e inserire il numero della pagina 176 nella colonna « Tariffa ordinaria - Servizio limitato »;

— a pag. 11 depennare la stazione di Anticoli Roviano e relative indicazioni;

— a pag. 13 fra le stazioni di Bitonto e Bivio Correggi inserire la stazione di Bivio Canterano con l'indicazione della pag. 176 nella colonna: « Tariffa ordinaria - Servizio limitato».

— a pag. 22 depennare la stazione di Marano Agosta e relative indicazioni;

— a pag. 26 fra le stazioni di Ponte d'Arbia e Pontefelcino inserire le stazioni di Ponte di Anticoli e Ponte di Marano, con l'indicazione, per entrambe, della pagina 176 nella colonna « Tariffa ordinaria - Servizio limitato »;

— a pag. 27 depennare la stazione di Rocca Canterano Cervara Canterano e relative indicazioni;

— a pag. 30 di contro alla stazione di Subiaco, depennare i numeri delle pagine e inserire il numero della pag. 176 nella colonna « Tariffa ordinaria - Servizio limitato;

— a pag. 127 depennare i due prospetti;

— a pag. 176 inserire il prospetto Allegato A al presente Ordine di Servizio;

— a pag. 182 depennare la colonna 4 riguardante la Ferrovia Mandela-Subiaco.

2. — *Istruzioni per il trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo.*

— a pag. 11 al N. 17 depennare la Società Anonima Ferrovia Mandela-Subiaco e relative indicazioni;

— a pag. 20 di contro alle indicazioni riguardanti la Società Anonima Ferrovia Mandela-Subiaco, sostituire le tasse indicate nelle colonne da 3 a 10 con quelle risultanti dall'Alleg: B al presente Ordine di Servizio, aggiungendovi, nella colonna « Annotazioni », la dicitura contenuta nel detto allegato.

3. — *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza - Edizione* 1. *luglio* 1924.

— a pag. 12, nell'Elenco alfabetico delle stazioni, depennare la stazione di Anticoli Roviano e relative indicazioni;

— a pag. 28 sostituire il nome della stazione di Rocca Canterano-Cervara Canterano con quello di Rocca Canterano;

— sostituire il prospetto e le indicazioni delle pagg. 223 - 224 e 225 col prospetto Alleg. C al presente Ordine di Servizio.

Nella tavola II della carta annessa al prontuario, depennare la stazione di Anticoli Roviano e modificare il nome della stazione di Rocca Canterano-Cervara Canterano in quello di Rocca Canterano.

4. — *Prefazione generale all'Orario generale di servizio.*

PARTE I — EDIZIONE NOVEMBRE 1931-XI.

— a pag. 20 sostituire il richiamo (1), indicato di contro al nome della Ferrovia Mandela-Subiaco, con il richiamo (23) e in calce alla pag. 23 riportare la seguente annotazione:

« (23) Ammessa al servizio cumulativo viaggiatori, per la « terza classe, limitatamente alle stazioni di Roma e Tivoli del- « le Ferrovie dello Stato e al servizio cumulativo merci in col- « lettame, in colli non eccedenti i Kg. 200 ciascuno, con tutte « le stazioni delle F. S. e amministrazioni corrispondenti ».

— a pag. 24 di contro alla stazione di Agosta, depennare, dalla terza colonna, l'indicazione B;

— a pag. 24 depennare la stazione di Anticoli Roviano e relative indicazioni;

— a pag. 24 dopo la stazione di Bitonto, aggiungere la stazione di Bivio Canterano con le seguenti indicazioni: V/ — / — / 462 / /;

— a pag. 27 di contro alla stazione di Marano Agosta, depennare dalla seconda e terza colonna, le indicazioni V e B;

— a pag. 29 dopo la stazione di Ponte dei Falciani, inserire le stazioni di Ponte di Anticoli e Ponte di Marano con le seguenti indicazioni per entrambe: /V/ — / — / 462 / /:

— a pag. 31 di contro alla stazione di Subiaco, depennare dalla terza colonna l'indicazione B.

PARTE II — EDIZIONE 1° LUGLIO 1933-XI.

— a pag. 54 depennare l'indicazione della linea Mandela-Subiaco.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 e 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 249-1933

Società Anon. Ferrovia Mandela-Subiaco

Sede in TORINO - Direzione d'Esercizio - SUBIACO

(Automobili a classe unica)

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. Il servizio cumulativo con biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa ordinaria è ammesso per la terza classe, dalle sole stazioni delle ferrovie dello Stato di Roma e Tivoli per tutte quelle sottoindicate e viceversa.

STAZIONI	Transito con la rete dello Stato	Corsa semplice (adulti) Classe unica	Andata e Ritorno Classe unica
1	2	3	4
Ponte di Anticoli	Mandela S	2.10	3.80
Ponte di Marano	id	2.90	5.20
Agosta	id	3.20	5.80
Bivio Canterano	id.	4.40	8.—
Subiaco	id	5.60	10.10

N. B. — I biglietti rilasciati dalle stazioni di Roma e Tivoli saranno a cartoncino a serie fissa e quelli rilasciati dalla concessionaria saranno a foglietto tipo multiplo.

Segue: ALLEGATO B ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 249-1933

Trasporto dei giornali

AMMINISTRAZIONE con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Soprattasse di transito		Aumenti sulle soprattasse di transito	Minima della soprattassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	Annotazioni
				Base per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ferrovia Mandela-Subiaco . .	0.03	0.40	300%	0.40	0.10	300%	0.40	2.—	(Solo per i trasporti in destinazione di Subiaco).

ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 249-1933

Società Anonima Ferrovia Mandela-Subiaco

Esercizio della linea automobilistica Mandela-Subiaco

Direzione dell'Esercizio Subiaco

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di Mandela S.co	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori: di testa	Piani caricatori: di fianco	Gru fisse: Quantità	Gru fisse: Portata in tonnellate	Bilancie a ponte: Quantità	Bilancie a ponte: Portata in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Marano-Agosta	Mandela-Subiaco	14	G (1)	V (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rocca Canterano	»	20	G (1)	V (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Subiaco	»	25	G (1)	V (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Limitatamente ai trasporti delle merci in collettame di peso non eccedente i Kg 200 per collo.

Merci escluse dal servizio cumulativo

Sono esclusi dal servizio cumulativo i trasporti di:

a) feretri; *b)* merci eccedenti la lunghezza di 5 metri; *c)* materie esplosive; *d)* merci pericolose e nocive.

Segue ALLEGATO C ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 249-1933

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicarsi sul percorso separato.

TASSE MINIME. — Si applicano per intero.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Sui prezzi di tariffa devono essere applicati gli stessi aumenti percentuali in vigore sulla Rete dello Stato.

N. B. — L'aumento ridotto del 300%, di cui al punto 5 degli « Aumenti percentuali » premessi al Volume II delle Condizioni e Tariffe, si applica su questa ferrovia soltanto alle spedizioni che fruiscono di tale agevolazione anche sul percorso delle Ferrovie dello Stato.

Quando sul percorso delle Ferrovie dello Stato si applica il prezzo della classe 64 con l'aumento cui normalmente va soggetta la merce, per il percorso di questa ferrovia dovrà pure essere applicata detta tassa con l'aumento corrispondente.

Sulle sopratasse di transito si applica lo stesso aumento percentuale che compete alla merce. Invece sui diritti accessori di qualsivoglia genere si applica sempre l'aumento del 300%.

SOPRATASSE DI TRANSITO. — A favore della Ferrovia Mandela-Subiaco sono da applicare, pei trasporti in servizio cumulativo, le seguenti sopratasse di transito, da computare in base al peso tassabile. Ogni qualvolta vengono superati i sottoindicati minimi per spedizione, gli importi per tonnellata di queste sopratasse sono da conglobare con i prezzi di trasporto.

GRANDE VELOCITA':

numerario, carte-valori e oggetti preziosi: per ogni 1000 lire indivisibili . . . . L. 0,30
merci: per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. . » 0,40
minimo per spedizione . . . . » 0,10

PICCOLA VELOCITA':

merci: per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. . L. 0,35
minimo per spedizione . . . . » 0,10

N. B. — I prezzi di cui sopra sono sempre soggetti allo stesso aumento percentuale stabilito per la merce.

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V. — Per i trasporti effettuati in base a questa tariffa devono essere applicati, per tutte le serie, i prezzi seguenti:

per i colli fino a 10 Kg.	L. 0,50
» » da oltre 10 a 20 Kg.	» 0,75
» » » » 20 a 30 »	» 1,—
» » » » 30 a 40 »	» 1,25

N. B. — Ai prezzi suddetti deve essere aggiunta la sopratassa di transito.

DOCUMENTI DI TRASPORTO. — Le lettere di vettura da usare per le spdizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare, se i trasporti sono destinati o provenienti da stazioni delle F. S. o di altre amministrazioni aderenti al Controllo Comune e in *tre esemplari* se trattasi di trasporti destinati o provenienti da stazioni di altre amministrazioni non aderenti al Controllo Comune.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI. — *Accettazione dei trasporti*. I trasporti per le destinazioni di Marano Agosta e Rocca Canterano sono accettati solo in affrancato se in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato o amministrazioni corrispondenti e solo in assegnato se in partenza dalle località suddette.

I trasporti da e per le località medesime non possono essere gravati di spese anticipate; possono, invece, essere gravati di assegni.

CONCESSIONI SPECIALI. — Non applicabili in servizio cumulativo. E' però ammesso in servizio cumulativo il trasporto in collettame dei generi di privativa, sia a pagamento che in conto corrente, computando a favore della Concessionaria le tasse di porto a tariffa ordinaria.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI. — Non applicabile in servizio cumulativo. Sono però ammessi in servizio cumulativo, i trasporti militari in collettame, sia a pagamento che in conto corrente, computando a favore della Concessionaria le tasse di porto a tariffa ordinaria.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO. — Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA. — Ammessa.

Ordine di servizio N. 250

Servizio cumulativo per i trasporti dei viaggiatori, bagagli e merci con la Ferrovia Soresina-Rovato, esercitata dalla Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie.

A datare dal giorno 16 dicembre 1933-XII le tasse minime a favore della Ferrovia Soresina-Rovato, da applicarsi sui trasporti dei bagagli in servizio cumulativo, sono le seguenti:

L. 5.10 per i trasporti in base alla tariffa ordinaria e alle Concessioni speciali A - B - I - V - IX e X.

Restano invariate le tasse minime di 2.80 per i trasporti militari, tanto soggetti quanto esenti da tassa di bollo.

Analoghe modificazioni dovranno essere fatte in calce al prospetto Allegato B all'Ordine di Servizio N. 215-1933 Boll. Uff. N. 42-1933.

Ordine di servizio N. 251

Estensione di servizio nella stazione di S. Ninfa Città.

Vedi Ordine di servizio N. 85 1933).

La stazione di S. Ninfa Città, della linea a scartamento ridotto Salemi - S. Ninfa, viene abilitata, dal giorno 15 dicembre 1933-XII anche ai trasporti a carro e come tali considerati dall'Amministrazione, tanto a G. V. che a P. V., nonchè ai trasporti di veicoli e di bestiame.

Di conseguenza, nella Parte I[a] del « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » — Edizione 1° aprile 1929-VII — a pag. 90 di contro al nome di S. Ninfa Città, nelle colonne 11 e 12, dovranno essere esposte, rispettivamente, le lettere V e B e nelle colonne 9 e 10 dovrà essere depennata l'indicazione (c).

Analoga modificazione dovrà essere apportata al « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza » — edizione luglio 1924. Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » Parte I[a] (Edizione novembre 1931)) a pag. 16, di contro al nome di S. Ninfa Città, dovrà togliersi l'indicazione L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Errata-corrige

Nell'allegato C all'Ordine di Servizio N. 213/1933, relativo al servizio cumulativo con la ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo, al punto « Tasse minime », la tassa di L. 70 per i trasporti a G. V., a carro, deve essere rettificata in L. 45.

Inoltre in calce al detto punto deve essere praticata, in carattere corsivo, la seguente aggiunta:

« *Le suddette tasse minime non sono soggette ad aumento percentuale* ».

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 252

Circoscrizione dei Reparti Movimento del Compartimento di Reggio Calabria.

(Vedi Ordine generale n. 14 - *Boll. Uff.* n. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

Con decorrenza 1° gennaio 1934-XII viene istituito, presso il Compartimento di Reggio di Calabria, il Reparto Movimento di Sapri. In seguito a tale istituzione è stata riveduta la circoscrizione degli attuali Reparti i quali, con quello di Sapri, verranno ad avere la seguente giurisdizione:

N.	Sede	CIRCOSCRIZIONE
1	**Sapri** . . .	Battipaglia (e) - Paola (e).
2	**Paola** . . .	Paola - Villa S. Giovanni (e).
3	**Reggio di Cal.**	Villa S. Giovanni - Reggio Calabria C.; Reggio Calabria C. - Roccella Ionica (e); Reggio Calabria Succursale - Reggio Calabria Marittima.
4	**Catanzaro Sala** . . .	Roccella Ionica - Crotone; Catanzaro Marina - S. Eufemenia Biforcazione (e).
5	**Cosenza** . .	Crotone (e) - Metaponto (e); Sibari - Cosenza; Castiglione Cosentino - Paola (e).

Ordine di servizio N. 253

Circoscrizione dei Circoli di Ripartizione del Compartimento di Reggio Calabria.

(Vedi Ordine generale n. 13 - *Boll. Uff.* n. 8 del 19 febbraio 1931-IX).

Con decorrenza 1° gennaio 1934-XII viene istituito, presso il Compartimento di Reggio Calabria, il Circolo di Ripartizione di PAOLA. La giurisdizione dei Circoli del detto Compartimento sarà la seguente:

N.	Circolo	CIRCOSCRIZIONE
1	Reggio Cal. .	S. Eufemia Bif. - Reggio Calabria Centrale - Catanzaro Marina - Sibari (e); Reggio Calabria Succursale - Reggio Calabria Maritt.; Catanzaro Marina - S. Eufemia Biforcaz.
2	Paola . . .	Battipaglia (e) - Paola - S. Eufemia Bif. (e); Paola - Cosenza - Sibari - Metaponto (e).

Ordine di servizio N. 254

Circoscrizione dei Reparti Materiale e Trazione.

(Riferimento O. G. n. 5-1929).

Dal 1° gennaio 1934-XII il tratto di linea Faenza - Bologna (e), passa dalla diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Bologna alla circoscrizione del Reparto Materiale e Trazione di Rimini.

Ordine di servizio N. 255

Trasporti in conto corrente dell'Azienda Italiana Petroli Albania.

Con decorrenza 1° gennaio 1934-XII, tutti i trasporti in servizio interno sulle Ferrovie dello Stato a G. V., a P. V. ed a bagaglio dell'Azienda Italiana Petroli Albania verranno eseguiti in conto corrente.

I trasporti a grande ed a piccola velocità saranno effettuati con le ordinarie lettere di vettura e, quando del caso, con quelle stabilite per le tariffe d'esportazione via mare.

Sulle lettere di vettura dovrà figurare quale mittente o destinataria l'« Azienda Italiana Petroli Albania » e nell'apposito spazio la dicitura in « conto corrente ».

Ai documenti di trasporto dovrà essere allegata una richiesta Modello 1 rilasciata dalla Direzione Centrale dell'Azienda suddetta, o dai dipendenti uffici autorizzati, conforme al fac simile allegato al presente ordine di servizio.

Le spedizioni di cui sopra dovranno essere accettate ed inoltrate sulle Ferrovie dello Stato senza pagamento delle tasse di porto, le quali perciò non dovranno essere esposte sulle relative lettere di vettura.

Le tasse di sosta sono escluse dal conto corrente e, pertanto, dovranno essere riscosse ed addebitate sul mod. C. i. 445.

Le eventuali tasse di presa e consegna a domicilio saranno corrisposte alle agenzie di città direttamente dai mittenti o dai destinatari.

I trasporti in oggetto non potranno essere gravati di assegno, nè di spese anticipate, anche se rappresentanti porto anteriore.

Per i trasporti che interessano le ferrovie concesse, tramvie e laghi, le rispettive Amministrazioni cureranno l'incasso di tutte le tasse e soprattasse relative ai loro percorso, e pertanto le stazioni delle Ferrovie dello Stato dovranno considerare i trasporti in porto franco, se in partenza da stazioni delle su menzionate amministrazioni, ed in assegnato, se in arrivo alle medesime considerandoli in conto corrente pel percorso sulle Ferrovie dello Stato.

Per la scritturazione dei trasporti di cui sopra saranno da osservare le istruzioni date con la circolare N. 57 pubblicata nel Boll. Uff. n. 51 del 1931.

Per i trasporti a bagaglio dovrà essere ugualmente presentata la richiesta modello 1 e le stazioni rilascieranno lo scontrino a bagaglio senza incassare alcuna tassa esponendo nello spazio relativo le parole « conto corrente » e indicando sulle bollette gli estremi della richiesta presentata che sarà da trattenere per essere allegata alla relativa contabilità.

Sul riassunto mod. Ci-265 A. nella colonna riservata alla indicazione delle tasse dovranno esporsi le lettere C. C. (conto corrente).

Sono esclusi dal conto corrente tutti i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna.

In quanto non sia diversamente prescritto dal presente ordine di servizio, valgono le norme e condizioni in vigore per i trasporti ordinari.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 256

Biglietti di abbonamento speciali della Serie 1ª.

(Vedi Ord. di Serv, N. 207, Boll. Uff. N. 42 del 19-10-33-XI).

I biglietti di abbonamento speciali della Serie 1ª debbono essere tenuti valevoli anche per percorrere il tronco Piacenza - Castelvetro della linea Piacenza - Cremona, senza aumento di prezzo, fino a quando, con successivo Ordine di Servizio, non sarà provveduto alla pubblicazione di nuovi prezzi dei biglietti di abbonamento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

Circolare N. 46

Richieste per camiciotti e combinazioni di mistone e di tela turchina.

Si comunica per norma degli Impianti ed Agenti interessati che i camiciotti e le combinazioni di mistone e di tela turchina vengono attualmente forniti nelle taglie corrispondenti alle misure indicate, per ciascun indumento, nei prospetti che seguono:

CAMICIOTTI DI MISTONE GRIGIO DI COTONE E TELA TURCHINA DI COTONE.

PROSPETTO A.

Taglie	Tipo del camiciotto	Lunghezza totale misurata posteriormente dall'attaccatura del collo cm.	Circonferenza torace misurata sopra la giacca (all'altezza dell'ascella) cm.	Lunghezza della manica dall'attaccatura alla spalla al polso (compreso) cm.
I	Camiciotto di mistone o di tela turchina lungo fino al ginocchio.	115	110	63
II		120	115	65
III		125	120	67
I	Camiciotto di mistone corto.	80	110	63
II		85	115	65
III		90	120	67

COMBINAZIONI DI MISTONE GRIGIO DI COTONE E DI TELA TURCHINA DI COTONE.

PROSPETTO B.

Taglie	Tipo della combinazione	Lunghezza totale misurata posteriormente dall' attaccatura del collo alla caviglia cm.	Circonferenza torace misurata sopra la giacca all' altezza dell'ascella) cm.	Lunghezza della manica dall' attaccatura alla spalla al polso (compreso) cm.
I	Combinazioni di mistone e di tela turchina.	154	108	66
II		158	116	67

Si comunica inoltre che gli Agenti i quali ritenessero non adatti alla loro corporatura gli indumenti da confezionarsi in base alle misure predette, avranno facoltà di richiedere indumenti di taglia speciale, indicando in tale caso sulle richieste le precise dimensioni, le quali dovranno essere rilevate tenendo presenti le indicazioni risultanti dalle intestazioni delle colonne di ciascuno dei citati prospetti.

Si reputa infine opportuno ricordare che i camiciotti di tela turchina dovranno essere muniti di cinta con bottone; e pertanto, da ora in avanti, nel caso in cui gli indumenti stessi fossero riscontrati mancanti di detto accessorio, gli Impianti e gli Agenti interessati dovranno darne tempestivo avviso al Servizio Approvvigionamenti.

Errata-corrige

Nel prospetto Allegato C. all'O. S. N. 249-1933, inserito a pag. 662 del Bollettino Ufficiale N. 50-1933, la lettera V indicata nella colonna 5 — piccola velocità — di fronte alle stazioni di Marano Agosta; Rocca Canterano e Subiaco, deve essere sostituita dalla lettera P.

Il Direttore Generale

VELANI.

Ordine di servizio N. 257

Norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori.

Le norme speciali tecniche per l'esportazione dall'Italia dei cavolfiori contenute nel decreto ministeriale 30 settembre 1932, e riportate nel Bollettino Ufficiale n. 43-1932, valgono anche per la campagna agricola 1933-1934.

Le stazioni dovranno attenersi a quanto è prescritto dall'art. 9 delle norme di cui trattasi, che fa obbligo di rifiutare le spedizioni di cavolfiori per l'estero o per un porto d'imbarco, qualora i mittenti non presentino, unitamente ai documenti di trasporto, i prescritti certificati di ispezione.

Per la custodia di detti certificati deve essere applicata la tassa prevista dalla tariffa n. 7 del fascicolo «Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 258

Estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Maiorisi.

A partire dal 1° Gennaio 1934-XII, la fermata di Maiorisi, della linea Sparanise-Gaeta, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al rilascio dei normali biglietti e alla registrazione dei bagagli con le modalità vigenti per le stazioni con gestione propria.

Di conseguenza nella Parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche », edizione 1° aprile 1929, a pagina 55 nella colonna 1 dovrà essere depennata l'indicazione di « casa cantoniera », sotto il nome di Maiorisi e di contro al nome stesso, nelle colonne 7 e 8 si dovrà depennare il richiamo (i).

Nella Parte II del suddetto prontuario, alle pagine 38 (tabella 130) e 67 depennare il contrassegno ● di contro al nome di Maiorisi.

Nella « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio », edizione novembre 1931, alla pagina 13, di contro al nome di Maiorisi depennare il contrassegno ◆ e modificare l'indicazione LB in « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 259

Ammissione della ferrovia elettrica Valle Brembana e della ferrovia Valle Seriana a controllo comune per i trasporti in servizio cumulativo.

Dal 1° Gennaio 1934-XII, la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana e la Ferrovia Valle Seriana parteciperanno al Controllo Comune per i trasporti merci in servizio cumulativo.

Da tale data pertanto le disposizioni dell'Ordine di Servizio N. 1 pubblicato nel B. U.(n. 1-1920, circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti debbono essere estese anche alle spedizioni in provenienza o in destinazione di stazioni delle nominate ferrovie.

A partire dalla data suddetta restano perciò soppresse le gestioni di transito nella stazione di Bergamo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 260

Servizio doganale. - Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici esteri.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che la Società Anonima Fratelli Orsenigo di Figino Serenza (stazione di Carimate) è stata ammessa a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio da rifondere sotto vigilanza doganale e che le relative operazioni saranno eseguite dalla dogana di Como.

Le stazioni di confine, in base alle disposizioni esistenti sui documenti di trasporto, provvederanno ad inoltrare in cauzione alla stazione di Carimate i trasporti colà diretti alla nominata Società.

In conseguenza di quanto sopra e con richiamo all'O. S. n. 31, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8-1932, all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici esteri, a pagina 56 e seguenti delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie », deve, dopo il numero d'ordine 4, aggiungersi:

4-bis	COMO Como *Carimate*	SOCIETA' ANONIMA FR.LLI ORSENIGO. La Società è autorizzata ad importare materiali esteri di ferro e di acciaio da rifondere sotto vigilanza doganale. Vigilanza permanente della R. G. F. sotto la direzione della dogana di Como.	Figino Serenza	**22782**	**14/2/33**

Circolare N. 47

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri coperti refrigeranti di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli due carri coperti refrigeranti Hg 964800 e 964801 della Soc. Anon. Birrificio Spluga di Chiavenna.

I detti carri dovranno essere cancellati a pag. 683 dell'elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930) e ne dovrà essere vietata la circolazione sulla nostra rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di pietrisco e massi da scogliera dalla cava della spiaggetta di Deiva	L. P.	Ore 16 16 gennaio 1933	75.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di ripari in cemento armato contro la neve nella stazione di Piedimonte del Taiano e fra Erpelle e Piedimonte del Taiano.	L. P.	Ore 16 18 gennaio 1933	43.500	Sezione Lavori Trieste
Demolizione dei fabbricati espropriati lungo la via Valfonda e costruzione di un muro di sostegno lungo il viale Filippo Strozzi, in Firenze.	L. P.	Ore 16 20 gennaio 1933	849.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione e posa in opera di nuove travate metalliche sul vallone Angiemo presso la stazione di Pisciotta.	L. P	Ore 16 21 gennaio 1933	765.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Prolungamento dei binari d'incrocio nella stazione di Mores.	L. P.	Ore 16 21 gennaio 1933	98.000	Sezione Lavori Cagliari
Lavori di terra, murari e cemento armato occorrenti per la nuova Squadra Rialzo di Venezia-Mestre.	L. P.	Ore 16 23 gennaio 1933	586.500	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riverniciatura travate metalliche della linea Palermo-Caltanissetta; Bicocca-Catania e S. Stefano-S. Agata	L. P.	Ore 15 11 gennaio 1933	54.175	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione degli Uffici soppressi in conseguenza della costruzione di un palazzo per i servizi postali nella stazione di Alessandria	L. P.	Ore 15 11 gennaio 1933	40.000	Sezione Lavori Torino
Risanamento della massicciata fra Calolzio Corte e Lecco e fra il Km. 29+426 e Calolzio	L. P.	Ore 15 14 gennaio 1933	28.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale dell'armamento della linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 16 16 gennaio 1933	38.0 0	Sezione Lavori Genova
Revisione generale dell'armamento della linea Sampierdarena-Ventimiglia	L. P.	Ore 16 16 gennaio 1933	160.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	3.207	Materiali in bronzo per A. C.	L. P.	10-1-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	172	Armadi di acciaio per operai .	L. P.	17-1-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 5ª-A
Kg.	360.000	Rame puro in tubi s. s. in trasform.	L. P.	24-1-1933	Id Sez. 8ª
—	—	Chiavarde per ponti	L. P.	24-1-1933	Id. Sez. 6ª
N.	350	Pale da rosticce e n. 1400 ganci da fuoco	T. P.	25-1-1933	Id. Sez. 8ª
N.	10.000	Asciugamani di stoffa	T. P.	27-1-1933	Id. Sez. 5-A
N.	45.000	Punte per verrine ad elica e N. 3500 verrine	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 8ª
Mq.	100.000	Carta per preparazione seppia ed eliografica	L. P.	14-2-1933	Id. Sez. 5ª
N.	2.757	Tiranti per molle di sospensione	L. P.	21-2-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Cinghie di cuoio per trasmissioni	L. P.	28-2-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Una piallatrice da legno a quattro alberi portacoltelli, speciale per foderine da mm. 40 a 200 di larghezza Una sega circolare per legnami — diam. disco mm. 300 circa — tavolo di millimetri 1300×800 Due fresatrici verticali per legno — tavolo di millimetri 1200×1000 Due mortesatrici orizzontali per legno, con mandrino mobile e bedano.	A. C.	25 gennaio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 3° - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori presso la stazione di Milano C.le	L. P.	Ore 18 21 gennaio 1933	4.572.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione di Milano
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori presso la stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18 21 gennaio 1933	3.888.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione di Torino
Costruzioni opere di difesa contro i marosi formate con massi naturali fra le stazioni di Torre del Greco e Torre Annunziata Città.	L. P.	Ore 16 19 gennaio 1933	320.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un padiglione a struttura mista di legno e ferro con pareti vetrate sul 1° marciapiedi della stazione di Napoli Mergellina	L. P.	Ore 16 19 gennaio 1933	36.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di mc. 15.000 di pietrisco dalla cava di Bagnasco	L. P.	Ore 15 20 gennaio 1933	165.000	Sezione Lavori Torino
Rettifica delle curve dei binari di corsa fra le stazioni di Carmagnola e Cuneo, della linea Trofarello-Cuneo	L. P.	Ore 15 21 gennaio 1933	48.000	Sezione Lavori Torino
Lavori di terra, murari, ferro e cemento armato occorrenti per la sistemazione generale della stazione di Salerno in dipendenza dell'elettrificazione della linea Napoli-Salerno	L. P.	Ore 16 21 gennaio 1933	670.000	Sezione Lavori Napoli
Prolungamento dell'attuale binario sulla banchina del Porto di Brindisi	L. P.	Ore 16 21 gennaio 1933	215.000	Sezione Lavori Bari
Lavori di terra e murari occorrenti per l'impianto di un binario di precedenza nella stazione di Villa Inglese in dipendenza dell'elettrificazione della linea Napoli-Salerno	L. P.	Ore 16 23 gennaio 1933	116.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di due pennelli a tenaglia nel letto del fiume Piave in corrispondenza del Km. 39+500 della linea Treviso-Calalzo	L. P.	Ore 16 23 gennaio 1933	91.300	Sezione Lavori Venezia
Fornitura pietrisco per manutenzione ordinaria dell'armamento delle linee Trinitapoli-Giovinazzo; Ofantino - Margherita Savoia e Barletta Marittima	L. P.	Ore 16 23 gennaio 1933	—	Sezione Lavori Bari
Fornitura di pietrisco per la sistemazione della massicciata sui tratti di linea compresi fra le stazioni di Giovinazzo-Bari, Bari-Fasano e Bari-Modugno	L. P.	Ore 16 25 gennaio 1933	—	Sezione Lavori Bari
Costruzione di un fabbricato per uso di case economiche per i ferrovieri ad Eboli	L. P.	Ore 16 25 gennaio 1933	292.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione impianti del servizio merci ed ampliamento fabbricato viaggiatori della fermata di Robbiate Paderno	L. P.	Ore 15 27 gennaio 1933	64.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura e posa in opera degli infissi in legno occorrenti pel palazzo Regie Poste e Telegrafi della città di Bari	L. P.	Ore 16 28 gennaio 1933	250.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere di protezione della ferrovia al Km. 77 fra le stazioni di Corniglia e Manarola e per sopraelevare il F. V. di Corniglia	L. P.	Ore 16 30 gennaio 1933	118.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale di parte dell'11° tronco dal Km. 261 +000 al Km. 283+750 della linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 16 30 gennaio 1933	260.000	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura di mano d'opera in sussidio a quella d'organico nei tratti di linea S. Benedetto-Termoli lungo i quali si eseguisce la revisione generale con mezzi meccanici	L. P.	Ore 15 31 gennaio 1933	70.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori di finimento per la costruzione del palazzo delle Regie Poste e Telegrafi della città di Massa	L. P.	Ore 15 31 gennaio 1933	150.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione muro e scogliera con massi artificiali fra le stazioni di Bianconovo e Ferruzzano	L. P.	Ore 16 6 febbraio 1933	162.000	Sezione Lavori Reggio C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
T.	500	Lamiere di acciaio	L. P.	17-1-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
N.	10.000	Isolatori di porcellana Mod. I - 1920	L. P.	17-1-1933	Id. Sez. 8ª
T.	2.000	Acciaio in verghe	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Cavi telegrafonici Patterson . .	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 8ª
N.	8.000	Bolgette da portalettere . . .	L. P.	21-2-1933	Id. Sez. 5-A
ml.	40.000	Pistagna di lana e seta color marrone	L. P.	28-2-1933	Id. Sez. 5-A
N.	42.000	Lime arrotite	L. P.	7-3-1933	Id. Sez. 8ª
ml.	35.000	Velluto di lana bigio e caffè a righe	L. P.	7-3-1933	Id. Sez. 5-A
ml.	2.000	Stoffa di crine bigia e marrone a righe	L. P.	7-3-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale

VELANI.

Circolare N. 1 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1 febbraio 1933** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali

o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 febbraaio, 1933 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Cy	35.003 (1)	Cz	36.424 (3)	Mp	055.100 (5)	EE	191.098	Hg	300.178 (4)
Cz	36.001 (2)	ABz	50.651 (3)	»	» 101 (5)	Hg	300.160 (4)	»	» 181 (4)
»	» 002 (2)	»	» 655 (3)	F	134.411 (5)	»	» 161 (4)	»	» 182 (4)
»	» 003 (2)	»	» 659 (3)	FI	143.404 (4)	»	» 162 (4)	»	» 183 (4)
»	» 004 (2)	DI	90.200	»	» 405 (4)	»	» 163 (4)	»	» 184 (4)
»	» 214 (3)	»	» 204	»	» 406 (4)	»	» 164 (4)	»	» 185 (4)
»	» 218 (3)	Dm	99.981 (4)	»	» 407 (4)	»	» 165 (4)	»	» 190 (4)
»	» 226 (3)	»	» 982 (4)	»	» 408 (4)	»	» 169 (4)	»	» 191 (4)
»	» 229 (3)	»	» 995 (4)	»	» 409 (4)	»	» 170 (4)	»	» 192 (4)
»	» 287 (3)	»	» 996 (4)	»	» 410 (4)	»	» 171 (4)	»	» 193 (4)
»	» 291 (3)	»	» 997 (4)	F	153.454 (5)	»	» 172 (4)	»	» 194 (4)
»	» 364 (3)	»	» 998 (4)	»	158.484 (5)	»	» 173 (4)	»	» 195 (4)
»	» 367 (3)	»	» 999 (4)	»	189.899 (5)	»	» 175 (4)	»	» 196 (4)
»	» 371 (3)	L	040.116 (5)	FF	190.207 (5)	»	» 176 (4)	»	» 304 (4)
»	» 419 (3)	Mp	055.017 (5)	EE	191.095	»	» 177 (4)	»	» 305 (4)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze P. Prato
(2) » » » » » » Napoli (Granili).
(3) » » » » » » Voghera.
(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito.
(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

Hg	300.306(4)	Ltm	401.802	P	660.068	P	661.618	Hgb	936.372(4)
»	» 307(4)	»	» 804	»	» 072	»	» 620	»	» 373(4)
»	» 308(4)	»	» 806	»	» 075	»	» 623	»	» 381(4)
»	» 309(4)	»	» 808	»	» 078	Q	750.558(5)	»	» 385(4)
»	» 310(4)	»	» 810	»	» 082	»	» 752(5)	»	» 386(4)
»	» 311(4)	»	» 812	»	» 084	Gru	807.302(5)	E	1.000.838
»	» 312(4)	»	» 814	»	» 087	Hgb	932.477(4)	»	» 840
»	» 313(4)	»	» 816	»	» 089	»	» 478(4)	»	» 842
»	» 317(4)	»	» 818	»	661.249	»	» 479(4)	»	» 844
»	» 318(4)	»	» 819	»	» 251	»	» 480(4)	»	» 846
»	» 319(4)	»	402.200	»	» 253	»	» 481(4)	»	» 848
Ltm	400.075	»	» 222	»	» 255	»	» 482(4)	»	» 850
»	» 080	»	» 224	»	» 258	»	» 483(4)	»	» 851
»	» 082	»	» 226	»	» 260	»	» 484(4)	»	1.012.241(5)
»	» 084	»	» 228	»	» 262	»	» 485(4)	»	1.016.351(5)
»	» 086	»	» 230	»	» 264	»	» 486(4)	»	1.019.010(5)
»	» 090	»	» 233	»	» 266	»	» 487(4)	F	7.102.099(5)
»	» 092	»	» 235	»	» 268	»	» 492(4)	»	7.100.422(5)
»	» 094	»	» 237	»	» 270	»	» 493(4)	»	» 562(5)
»	» 096	»	» 239	»	» 275	»	» 494(4)	»	» 691(5)
»	» 099	»	» 824	»	» 278	»	» 495(4)	»	» 957(5)
»	» 465	»	» 826	»	» 280	»	» 496(4)	»	7.103.058(5)
»	» 467	»	» 828	»	» 285	»	» 497(4)	»	» 216(5)
»	» 469	»	» 833	»	» 287	»	936.355(4)	»	» 233(5)
»	401.208	»	403.000	»	» 290	»	» 356(4)	»	» 271(5)
»	» 210	»	» 003	»	» 293	»	» 357(4)	Hg	7.301.605(5)
»	» 213	L	429.361(5)	»	» 296	»	» 363(4)	Mp	7.500.401(5)
»	» 215	»	453.155(5)	»	» 299	»	» 364(4)	M	7.500.405(5)
»	» 218	P	660.045	»	» 499	»	» 365(4)	Mp	7.501.002(5)
»	» 221	»	» 047	»	» 600	»	» 366(4)	»	» 006(5)
»	» 223	»	» 049	»	» 602	»	» 367(4)	»	7.502.705(5)
»	» 225	»	» 055	»	» 604	»	» 368(4)	»	7.511.006(5)
»	» 228	»	» 058	»	» 606	»	» 369(4)		
»	» 234	»	» 061	»	» 610	»	» 370(4)		
»	» 800	»	» 064	»	» 615	»	» 371(4)		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, **36**, 37 *e* 38.

---

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Una rettificatrice a smeriglio per interni; d° mass. a rettificare mm. 200, profondità massima mm. 500	A. C.	31 genn. 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 3° - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Rinnovamento di ml. 18.300 di binario di corsa fra Monselice e Padova e di n. 17 deviatoi delle stazioni di Monselice, Battaglia, Montegrotto ed Abano	L. P.	Ore 15 24 genn. 1933	230.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di mc. 8000 di pietrisco occorrente sulla linea Orte-Chiusi	L. P.	Ore 16 25 genn. 1933	—	Sezione Lavori Roma
Costruzione di una scogliera di massi naturali per difendere dalle mareggiate il rilevato ferroviario fra i Km. 0+408 e 0+650 della linea di accesso al Porto di Salerno	L. P.	Ore 16 25 genn. 1933	240.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di materiali occorrenti alla costruzione di una pensilina metallica con copertura a vetri sulla fronte laterale esterna del fabbricato viaggiatori di Napoli-Mergellina	L. P.	Ore 16 28 genn. 1933	9.500	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori d'armamento per la sistemazione generale della Stazione di Salerno	L. P.	Ore 16 30 genn. 1933	115.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di circa mc. 4000 di ciottoloni per gabbionate	L. P.	Ore 15 31 genn. 1933	50.000	Sezione Lavori Milano
Riverniciatura di opere metalliche lungo le linee del Compartimento di Roma	L. P.	Ore 16 31 genn. 1933	181.809	Sezione Lavori Roma
Ricostruzione delle volte del viadotto a due luci fra Bagnoli Irpino e Nusco della linea Avellino-Rocchetta	L. P.	Ore 16 1 febbr. 1933	33.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione del Servizio acqua per rifornitura locomotive nelle stazioni di Merano, Tel e Laces della linea Bolzano-Malles-Venosta	L. P.	Ore 15 4 febbr. 1933	27.000	Sezione Lavori Bolzano
Impianto di una tettoia a struttura metallica nelle Officine M. M. di Voghera.	L. P.	Ore 15 9 febbr. 1933	32.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento di binario di corsa fra le progressive Km. 66 +[illegible]/68+882 e 87+964/90 +[illegible]87 della linea Bolzano-Malles-Venosta	L. P.	Ore 15 9 febbr. 1933	55.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricostruzione di alcuni tratti di rivestimento dissestati in galleria Palmantiello fra la stazione di Acquappesa e la fermata di Guardia Piemontese, della linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 16 13 febbr. 1933	36.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	4	Stadere automatiche, portata Kg. 500	T. P.	22-1-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
—	—	Cuscinetti, guancie in acciaio fuso per deviatoi	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 6ª
N.	100	Billette di acciaio	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 6ª
Kg.	14.000	Bronzo titolo B. in lingotti . .	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 8ª
N.	500.000	Petardi con bandella di piombo	L. P.	31-1-1933	Id. Sez. 5-A
N.	500	Sounders a resistenza riducibile	T. P.	3-2-1933	Id. Sez. 3-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	150	Deviatoi per armamento Mod. F. S. 46.3.	L. P.	7-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
—	—	Cilindri motori per locomotive gr. 685	L. P.	7-2-1933	Id. Sez. 7ª
N.	6.500	Rocchetti di cotone ritorto . .	T. P.	9-2-1933	Id. Sez. 5-A
N.	50	Carri serie F. V. e Q.	L. P.	10-2-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Piastrine ordinarie per traverse metalliche	L. P.	14-2-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Spessori di bronzo per boccole locomotive	L. P.	14-2-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Parti di ricambio per la sospensione	L. P.	14-2-1933	Id. Sez. 7ª
N.	5.300	Chiavi doppie e semplici per dadi	T. P.	14-2-1933	Id. Sez. 8ª
N.	700	Pinze universali	T. P.	18-2-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Carta tipo bachelite, cartone isolante ecc.	L. P.	21-2-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q li	5.000	Olio di lino cotto e Q.li 4000 crudo	L. P.	15-3-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 4ª

Il Direttore Generale
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura mc. 10.000 pietrisco.	L. P.	Ore 15,30 30 gennaio 1933	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione vecchio fabbricato viaggiatori della Stazione di Sinalunga da adibirsi a fabbricato accessori	L. P.	Ore 12 1 febbraio 1933	20.200	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento della Stazione di Torre del Greco in dipendenza dell'elettrificazione della linea Napoli-Salerno	L. P.	Ore 16 3 febbraio 1933	372.000	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento Stazione di Molfetta	L. P.	4 febbraio 1933	350.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato case economiche ferrovieri a Civitavecchia	L. P.	Ore 16 6 febbraio 1933	430.000	Sezione Lavori Roma
Rivestimento in muratura della scarpata della trincea a ridosso dei binari per ricovero carri nella stazione di S. Cignano	L. P.	Ore 16 6 febbraio 1933	136.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalt	Termine utile presentazione offerte	Importo appressimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura serramenti in legno per il fabbricato ad uso case economiche a Taranto.	L. P.	Ore 12 6 febbraio 1933	68.000	Sezione Lavori Bari
Revisione armamento di ml. 17.550 e risanamento massicciata ml. 9.800 fra Mestre-Portogruaro Bivio S. Polo-Udine - Tarvisio - Fusine Laghi	L. P.	Ore 16 6 febbraio 1933	127.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale armamento linea Torino - Modane	L. P.	Ore 15 7 febbraio 1933	160.000	Sezione Lavori Torino
Modifica impianti ferroviari nella stazione di Brindisi Marittima in dipendenza della costruzione di un capannone merci	L. P.	Ore 16 7 febbraio 1933	114.800	Sezione Lavori Bari
Prolungamento binario d'incrocio nella stazione di Altavilla sulla linea Palermo-Messina	L. P.	Ore 12 8 febbraio 1933	65.665	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento a tratti saltuari di ml. 9864 circa di binario con materiale nuovo Modello RA/SP con rotaie da m. 18 su 23 o 24 appoggi fra le stazioni di Eboli e Tito sulla linea Napoli - Potenza	L. P.	Ore 16 8 febbraio 1933	100.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura serramenti per il nuovo palazzo postale di Bari	L. P.	Ore 12 10 febbraio 1933	120.000	Sezione Lavori Bari
Impianto riscaldamento ed aerazione nel nuovo palazzo delle RR. PP. e Telegrafi di Palermo.	Bando concorso	Ore 12 25 febbraio 1933	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Riparelle di rame	T. P.	6-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
Kg.	30.060	Filo di ferro zincato	L. P.	7-2-1933	Id. Sez. 8ª
ml.	110.000	Nastro di cotone per avvolgimenti elettrici	T. P.	25-2-1933	Id. Sez. 5ª-A
N.	65	Punte elicoidali con gambo a codolo	T. P.	2-3-1933	Id. Sez. 5ª-A
Kg.	340.000	Asciugamani di stoffa di cotone	L. P.	7-3-1933	Id. Sez. 5ª-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Nero fumo	L. P.	7-3-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 5-A
—	—	Bocchette, dadi blindati e ganci di trazione	L. P.	28-3-1933	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata delle linee Trieste C.-Postumia Grotte e S. Pietro del Carso-Fiume	L. P.	Ore 16 6 febbraio 1933	100.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di mc. 600 di pietrisco occorrente nel tratto Sulmona-Caianello	L. P.	Ore 16 7 febbraio 1933	—	Sezione Lavori Roma
Costruzione di una cupola in vetro cemento a copertura del salone del pubblico nel costruendo edificio per le R. Poste e Telegrafi di Bari	L. P.	Ore 16 10 febbraio 1933	100.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura di circa mc. 40.000 di pietrisco	L. P.	Ore 15 10 febbraio 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un fabbricato di 24 alloggi per case economiche per i ferrovieri a Foggia (3° gruppo 1931).	L. P.	Ore 16 13 febbraio 1933	608.150	Sezione Lavori Bari
Risanamento della massicciata di binario sulla linea Bologna-Rimini	L. P.	Ore 15.30 13 febbraio 1933	75.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento della massicciata di binario sulla linea Bologna-Pistoia	L. P.	Ore 15 13 febbraio 1933	100.000	Sezione Lavori Bologna
Risanamento della massicciata di binario sulle linee Bologna-Verona e Modena-Verona	L. P.	Ore 15,30 14 febbraio 1933	45.000	Sezione Lavori Bologna
Risanamento della massicciata di binario sulle linee Bologna-Piacenza; Fidenza-Fornovo e Parma-Fornovo.	L. P.	Ore 15 14 febbraio 1933	45.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione della sede stradale del raccordo Poschetti Vallegrande	L. P.	Ore 15,30 14 febbraio 1933	460.000	Sezione Lavori Firenze
Impianti igienici sanitari nel palazzo Postale di Palermo	L. P.	Ore 15 15 febbraio 1933	75.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e posa in opera di serrande avvolgibili ad elementi snodati ai portoni delle Officine del Deposito Locomotive di Napoli-Sperone	L. P.	Ore 16 16 febbraio 1933	66.500	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento delle attuali travate nei 4 ponti in ferro fra Pontebba e Tarvisio	L. P.	Ore 15,30 21 febbraio 1933	68.500	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N	20.000	Riparelle di rame	T. P.	6-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	10.000	Spirali flessibili di acciaio per motorini	T. P.	10-2-1933	Id. Sez. 8-A
N.	11	Carri gru da 5 tonn.	L. P.	18-2-1933	Id. Sez. 7ª
Q.li	4.000	Olio vegetale per illuminazione.	L P.	21-2-1933	Id. Sez. 4ª
—	—	Materiali isolanti vari . . .	L P.	21-2-1933	Id. Sez 7ª
—	—	Cavi sottopiombo	L P.	21-2-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Cassette di alluminio	L P.	21-2-1933	Id. Sez. 8-A
N.	6.000	Scaricatori in tubetti	L. P.	21-3-1933	Id. Sez. 8-A
N.	8.500	Cappelli di feltro grigio-curo all'alpina	L. P.	28-3-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale
VELANI.

Circolare N. 2 V

Carrozze e bagagliai specializzati per determinate linee e servizi.

Perchè se ne abbia norma nella loro utilizzazione, si indicano, nell'allegato prospetto, la serie, i numeri di servizio, la località di residenza, i servizi, i treni o le linee per i quali sono specializzati determinati gruppi di carrozze e bagagliai.

I veicoli in questione portano scritte sulla cassa o sui longaroni la località di residenza o l'indicazione dei servizi, treni o linee per i quali sono specializzati.

Le Officine e le Squadre di Rialzo devono aver cura di conservare alle carrozze e bagagliai tali scritte, rinforzandole o rifacendole quando la loro lettura non risulti chiara.

Salvo deroghe autorizzate dal Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli), le carrozze e i bagagliai non possono essere utilizzati per servizi diversi da quelli per i quali sono stati specializzati.

Le stazioni che, eventualmente, ricevessero in disguido carrozze o bagagliai specializzati dovranno inoltrarli subito alla residenza segnata sul veicolo, o in difetto, chiedere telegrafiche istruzioni all'Ufficio Circolazione Veicoli.

La presente Circolare annulla e sostituisce quella n. 10v *pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.* 31 *del* 30 *luglio* 1931-IX.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Serie	NUMERI dal	al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
AB_z^v	50100	50159		Per i servizi internazionali
ABz	50500	50649		
C_z^v	30000	30059		
Cz	30060	30079		
Dz	80000	80019		
DUz	94226—94243		Residenza Milano C	Per treni rapidi
DUz	94053 - 94055 - 94063 - 94067 94070 - 94074 - 94080 - 94212 94216 - 94247 - 94249 - 94251		Residenza Roma Termini	Per treni rapidi
Cz	36000	36453		Specializzate per viagg. supposti infetti. Sono contraddistinte da un quadrato rosso attravers. diagonalmente da una striscia gialla. Possono ricevere l'applicaz. di cassette mobili per la raccolta delle materie di scarico delle ritirate.
»	36600	36615		
»	36800	36815		
Bz	29800	29801	Per la linea Aosta-Pré St. Didier	
BCz	62900	62901		
Cz	41100	41104		

Serie	NUMERI dal	NUMERI al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
e Ciz	300	342		Per linee Varesine
e ACiz	650	666		
e DUiz	900	905		
RC z	41150	41164	Residenza Milano P. N.	Per i treni 91 E e 92 E
RABCz	62448	62449	Per la linea Colico-Chiavenna	
RBCz	62450	62454		
DU^{CR}	96050-96096-99204-96273			
D^{V}_{z}	78050		Residenza Trieste	Per le linee delle Tre Venezie
»	78068	78070	id id	
»	78071		id. Bolzano	
»	78072		id Trieste	
»	78269		id. id	
DU^{V}_{z}	78310	78311	id id.	
	79001	79003	id. Bolzano	
BT	75220		Residenza Merano	Per la linea Merano Malles
Be	75281-75290			
BI	75291			
BIy	75414-75417 75674			
Be	75695-75697-75698			
BI	75802			
BT	75859			
Be	75864			
BT	75873-75883			

Serie	NUMERI dal	al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
Cvr	73062 - 73494	- 73644	Per il servizio locale Venezia-Venezia Mestre	
»	74051 - 74061	- 74067		
»	74080 - 74217	- 74221		
»	74228 - 74231	- 74243		
»	74273 - 74425	- 74471		
»	74472 - 74492	- 74493		
»	74601 - 74602	- 74606		
»	74631 - 74661	- 74681		
»	74682 - 74685	- 74807		
»	74826 - 74837	- 74845		
»	74858 - 74872	- 74882		
CDUz	64904 - 64905	- 64908	Per la linea Saline di Volterra-Volterra	
ABz	54342 - 54343	- 54388	Residenza Roma	Roma-Cosenza e Napoli - Cosenza via Paola
»	54389 - 54390	- 54391		
»	54478 - 58918	- 59185		
»	59186 - 59189	- 59191		
»	59192	- 59193		
ABI CR Y	58608 - 58609	- 58611	Residenza Roma	Per servizi diretti Roma { Aquila, Teramo, Porto-Civitanova, Campobasso, Ascoli P.
»	58616 - 58617	- 58618		
»	58619 - 58620	- 58621		
»	58622 - 58623	- 58624		
»	58626 - 58629	- 58630		
»	58631 58632	- 58633		
»	58634 - 58635	- 58636		
»	58638 - 58641	- 58642		
»	58643 - 58645	- 58646		
»	58647 - 58649	- 58950		
»	58653 - 58654	- 58655		

Serie	NUMERI dal	al	Iscrizioni poste sui veicoli	*Annotazioni*
CT^{CR}	38173 - 38191 - 38329		Residenza Roma Per la linea Roma - Campoleone	
»	38603 - 38620 - 38632			
»	38686 - 38806 - 39231			
»	39233 - 39236 - 39238			
»	39239 - 39240 - 39242			
»	39244 - 39245			
ABT^{CR}	54244 - 54246			
$CDTU^{CR}$	69899			
ABT^{CR}	59655		Residenza Roma	
»	59658	59666		
»	59668	59678		
»	59680	59686		
»	59688	59689		
	59691	59694		
CT^{CR}	43000	43008		
»	43010	43013		
»	43018	43019		
»	43022			
»	43028 - 43029			
»	43031	43032		
»	43036	43042		
»	43045	43052		
»	43055 - 43056			
»	43058			
»	43060			
»	43063	43068		
»	43070	43072		
»	43074	43075		
»	43077	43079		
»	43081	43091		
»	43094			
»	43097			

Serie	NUMERI dal	al	Iscrizioni poste sui veicoli	*Annotazioni*
CT^{CR}	43099-43202-43238-43239		Per linee del Compartimento di Ancona	
»	43260-43423-43436-43445			
»	43454-43460-43467-43629			
»	43642-43646-43667			
BC_z	66004	66008	Per le linee del Compartimento di Napoli	
»	66010	66028		
»	66080			
ABI^{CR}_{y}	58640-58651-58652		Residenza Napoli C.	Per servizi diretti Napoli-Sulmona
CI^{CR}	42000	42003	Per la linea elettrica Napoli-Pozzuoli Solfatara	
»	42005	42009		
»	42011			
»	42013	42018		
CT^{CR}	43434-43447-43459-43607			
»	43609-43611-43618-43626			
»	43628-43635-43640-43647			
»	43656-43664-43666			
BC_z	66041	66057	Per le linee del Compartimento di Bari	
»	66060	66063		
»	66065			
»	66068			
»	66075-66077			

Serie	NUMERI dal	NUMERI al	Iscrizioni posoe sui vcieoli	Annotazioni
BC_z	66081-66083		Per le linee del Compartimento di Bari	
»	66088			
»	66094-66097			
ABT^{CR}	59851	59862		
»	59864	59869		
»	59871	59872		
»	59874			
»	59876	59880		
B_z	58915-54341-54344-58922		Residenza Paola	Per la linea Paola-Cosenza
»	58924			
C_z	41500	41509		
CDU_z	64900	64903	Residenza Paola	Per la linea Paola-Cosenza
»	64906	64907		
»	64909	64910		
A_z	19403 - 19408		Per le linee Sicule	
B_z	29484-29488-29491-29492			
»	29493-29496-29497-29499			
BI^{CR}	28401-28402-28404			
»	28420	28425		
»	28427	28428		
AB_z	58001	58002		
ABI^{CR}	58200			
»	58205	58206		
»	58208	58213		
»	58216 - 58221			
»	58223			
»	58252 - 58254			
CI^{CR}	42004 - 42010			

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale tratto di linea Brescia-Rovato	L. P.	Ore 15 14 febbr. 1933	—	Sezione Lavori Milano
Fornitura pietrisco per manutenzione armamento e piazzali della linea da Modugno a Taranto	L. P.	Ore 16 14 febbr. 1933	—	Sezione Lavori Bari
Fornitura pietrisco per manutenzione armamento e piazzali delle linee Fasano-Lecce ed Oria-Brindisi Marittima	L. P.	Ore 16 15 febbr. 1933	—	Sezione Lavori Bari
Risanamento di ml. 8.000 massicciata di binario sulle linee Bologna-Padova e Rovigo-Chioggia	L. P.	Ore 13.30 15 febbr. 1933	35.000	Sezione Lavori Bologna
Risanamento di ml. 12 000 massicciata di binario sulle linee Ferrara-Rimini, Lavezzola-Granarolo, Castelbolognese-Ravenna e Faenza-Russi	L. P.	Ore 15 15 febbr. 1933	55.000	Sezione Lavori Bologna
Risanamento di ml. 10.000 di massicciata di binario sulle linee Dossobuono - Rovigo, Mantova-Monselice e Legnago-Poiana di Granfion	L. P.	Ore 15.30 16 febbr. 1933	45.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento di ml. 5.000 di massicciata di binario sulla linea Fornovo-Pontremoli	L. P.	Ore 15 16 febbr. 1933	50.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di mc. 1600 di pietrisco per manutenzione armamento e piazzali delle linee da Taranto a Metaponto e da Taranto ad Oria	L. P.	Ore 16 16 febbr. 1933	—	Sezione Lavori Bari
Prolungamento del binario di incrocio della stazione di Trabia	L. P.	Ore 15 17 febbr. 1933	114.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto di un binario lungo la banchina del Porto di Gallipoli	L. P.	Ore 15 18 febbr. 1933	64.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione gabbionata per difesa dell'argine destro del torrente Domna fra le stazioni di Bernalda e Metaponto	L. P.	Ore 15 20 febbr. 1933	45.000	Sezione Lavori Bari
Lavori d'armamento per sistemare il piazzale della stazione di Venezia Marittima (seconda fase)	L. P.	Ore 15 20 febbr. 1933	90.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di una casa cantoniera al Km. 644+751 della linea Foggia-Bari	L. P.	Ore 16 21 febbr. 1933	—	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione locali ad uso Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento a Genova P.P.	L. P.	Ore 15 27 febbr. 1933	43.700	Sezione Lavori Genova
Demolizione Magazzini Piatoni e costruzione di un muro di cinta Doganale nella stazione di Trieste Centrale	L. P.	Ore 15.30 3 marzo 1933	149.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'impianto del primo lotto dell'Albergo diurno nella stazione di Milano Nuova Centrale	L. P.	Ore 15 3 marzo 1933	350.000	Sezione Lavori Milano
Demolizione attuale R. L. di Paola e ricostruzione struttura in ferro e cemento armato	L. P.	Ore 16 6 marzo 1933	287,000	Sezione Lavori Reggio C.
Opere metalliche e serramenti in ferro per la nuova Rimessa Locomotive e annessa tettoia a Paola	L. P.	Ore 16 7 marzo 1933	260.000	Sezione Lavori Reggio C.
Impianto riscaldamento ed aereazione nel nuovo palazzo delle RR. PP. di Palermo	Bando concorso	Ore 12 11 marzo 1933	—	Sezione Lavori Palermo
Motore elettrico da 10 Kw — 260 Volt — 45 p. — a 6 poli, con quadro di manovra, per azionamento di un compressore d'aria in opera nella Squadra Rialzo di Bari	A. C	25 febbr. 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II A - Sez. 7ª Viale Princ. Margherita, 52 Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impastatrice mescolatrice per colori - capacità della tramoggia litri 1000 Macinatrice a rulli per colori - cilindri del diametro di mm. 350 circa e della lunghezza di mm. 8000 circa: destinate alla Officina di Bologna	A. C.	25 febbr. 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Princ. Margherita, 52 A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Lastre di rame per le prese di terra	L. P.	21-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8-A
Q.li	1.000	Olio semidenso per motori	L. P.	21-2-1933	Id. Sez. 4ª
N.	1.500	Morsetti per sostegni in marmo Mod. 8-bis	L. P.	21-2-1933	Id. Sez. 8-A
N.	3.300	Portine di sciacquamento per caldaie	L. P.	28-2-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Cilindri cavi grezzi di ghisa	L. P.	28-2-1933	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	60	Cannelli a fiamma ossi-acetilenica	T. P.	28-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	130	Milliamperometri	L. P.	28-3-1933	Id. Sez. 8-A
N.	600.000	Elettrodi di forza, rivestiti, per saldature all'arco elettrico	L. P.	25-4-1933	Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI.

Circolare N. 3 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1 marzo 1933** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali

o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 marzo, 1933 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visite di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	29.221 (4)	Cz	36.222 (3)	Cz	36.377 (3)	DI	90.207	Mp	055.100 (5)
	» 272 (4)	»	» 223 (3)	»	» 378 (3)	»	» 208		» 101 (5)
Ciy	35.005 (1)	»	» 224 (3)	»	» 379 (3)	»	» 209	FI	142.000
»	» 006 (1)	»	» 230 (3)	»	» 380 (3)	»	» 210	»	» 001
»	» 007 (1)	»	» 231 (3)	»	» 381 (3)	Dm	98.800	»	» 002
Cz	36.005 (2)	»	» 292 (3)	»	42.194 (4)	»	» 801	»	» 003
»	» 006 (2)	»	» 293 (3)	»	» 420 (4)	»	» 802	»	» 004
»	» 007 (2)	»	» 294 (3)	»	» 761 (4)	»	» 803	»	» 005
»	» 008 (2)	»	» 295 (3)	ABz	50.663 (3)	»	» 804	»	» 006
»	» 009 (2)	»	» 296 (3)	»	» 664 (3)	»	» 805	»	» 007
»	» 010 (2)	»	» 372 (3)		» 665 (3)	»	» 806	»	142.010
»	» 015 (2)	»	» 373 (3)	ICz	62.678 (4)	»	» 808	»	» 011
»	» 219 (3)	»	» 374 (3)	ABCz	66045 (4)	»	» 809	»	143.412 (4)
»	» 220 (3)	»	» 375 (3)	DI	90.205	»	» 810	»	» 413 (4)
»	» 221 (3)	»	» 376 (3)	»	» 206	Mp	055.017 (5)	»	» 414 (4)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze P. Prato
(2) » » » » » Napoli (Granili).
(3) » » » » » » Voghera.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

FI	143.415(4)	Hg	300.376(4)	Ltm	401.247	Ltm	402.272	Ltm	402.615
»	» 416(4)	»	» 377(4)	»	» 248	»	» 273	»	» 616
»	» 417(4)	»	» 378(4)	»	» 249	»	» 274	»	» 617
F	156.484(5)		» 379(4)	»	» 250	»	» 275	»	» 618
»	187.024(5)	Hc	350.281(5)	»	» 251	»	» 276	»	» 619
»	» 025(5)	»	» 319(5)	»	» 252	»	» 277	L	429.861(5)
»	» 066(5)	»	» 429(5)	»	» 820	»	» 278	»	453.155(5)
Hg	300.321(4)	»	» 547(5)	»	» 821	»	» 279	P	660.090
»	» 322(4)	»	» 711(5)	»	» 822	»	» 280	»	» 091
»	» 323(4)	»	» 756(5)	»	» 823	»	» 281	»	» 092
»	» 324(4)	»	351.330(5)	»	» 824	»	» 282	»	» 093
»	» 325(4)	Ltm	400.200	»	» 825	»	» 283	»	» 094
»	» 326(4)	»	» 201	»	» 826	»	» 284	»	» 095
»	» 327(4)	»	» 202	»	827	»	» 285	»	» 096
»	» 328(4)	»	» 203	»	» 828	»	» 286	»	» 097
»	» 329(4)	»	» 204	»	» 829	»	» 287	»	» 098
»	» 330(4)	»	» 205	»	402.240	»	» 288	»	» 099
»	» 335(4)	»	» 206	»	» 241	»	» 289	»	» 200
»	» 336(4)	»	» 207	»	» 242	»	» 290	»	» 201
»	» 337(4)	»	» 208	»	» 243	»	» 291	»	» 202
»	» 338(4)	»	» 209	»	» 244	»	» 292	»	» 203
»	» 339(4)	»	» 210	»	» 245	»	» 293	»	» 204
»	» 340(4)	»	» 211	»	» 246	»	» 294	»	» 205
»	» 341(4)	»	» 212	»	» 247	»	» 295	»	» 206
»	» 342(4)	»	» 213	»	» 248	»	» 296	»	» 207
»	» 343(4)	»	» 214	»	» 249	»	» 297	»	» 208
»	» 344(4)	»	» 215	»	» 250	»	» 298	»	» 209
»	» 345(4)	»	» 216	»	» 251	»	» 299	»	» 210
»	» 351(4)	»	» 217	»	» 252	»	» 400	»	» 211
»	» 352(4)	»	» 218	»	» 253	»	» 401	»	» 212
»	» 353(4)	»	» 219	»	» 254	»	» 402	»	» 213
»	» 354(4)	»	» 470	»	» 255	»	» 403	»	» 214
»	» 355(4)	»	» 471	»	» 256	»	» 404	»	» 215
»	» 356(4)	»	» 472	»	» 257	»	» 600	»	» 216
»	» 357(4)	»	» 473	»	» 258	»	» 601	»	» 217
»	» 358(4)	»	» 474	»	» 259	»	» 602	»	» 218
»	» 359(4)	»	401.235	»	» 260	»	» 603	»	» 219
»	» 360(4)	»	» 236	»	» 261	»	» 604	»	» 220
»	» 361(4)	»	» 237	»	» 262	»	» 605	»	» 221
»	» 362(4)	»	» 238	»	» 263	»	» 606	»	» 222
»	» 363(4)	»	» 239	»	» 264	»	» 607	»	» 223
»	» 364(4)	»	» 240	»	» 265	»	» 608	»	» 224
»	» 365(4)	»	» 241	»	» 266	»	» 609	»	» 225
»	» 371(4)	»	» 242	»	» 267	»	» 610	»	» 226
»	» 372(4)	»	» 243	»	» 268	»	» 611	»	» 227
»	» 373(4)	»	» 244	»	» 269	»	» 612	»	» 228
»	» 374(4)	»	» 245	»	» 270	»	» 613	»	» 229
»	» 375(4)	»	» 246	»	» 271	»	» 614	»	661.409

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

P	661.401	P	661.635	Hgb	936.401(4)	E	1.020.272(4)	E	1.020.439(4)
»	» 402	»	» 636	»	» 402(4)		» 278(4)	»	» 440(4)
»	» 403	»	» 637	»	» 403(4)	»	» 274(4)	»	» 441(4)
»	» 404	»	» 638	»	» 404(4)	»	» 275(4)	»	» 442(4)
»	» 405	»	» 639	»	» 405(4)	»	» 276(4)	»	» 443(4)
»	» 406	»	» 640	»	» 412(4)	»	» 277(4)	»	» 444(4)
»	» 407	»	» 641	»	» 413(4)	»	» 278(4)	»	» 445(4)
»	» 408	»	» 642	»	» 414(4)	»	» 279(4)	»	» 446(4)
»	» 409	»	» 643	»	» 500(4)	»	» 280(4)	»	» 447(4)
»	» 410	Q	750.558(5)	»	» 501(4)	»	» 285(4)	»	» 448(4)
»	» 411	»	» 752(5)	»	» 502(4)	»	» 286(4)	»	» 453(4)
»	» 412	Grn	807.302(5)	»	» 503(4)	»	» 287(4)	»	» 454(4)
»	» 413	Hgb	932.600(4)	»	» 504(4)	»	» 288(4)	»	» 455(4)
»	» 414	»	» 605(4)	»	» 505(4)	»	» 289(4)	»	» 456(4)
»	» 415	»	» 606(4)	»	» 508(4)	»	» 290(4)	»	» 457(4)
»	» 416	»	» 607(4)	»	» 509(4)	»	» 294(4)	»	» 458(4)
»	» 417	»	» 608(4)	»	» 510(4)	»	» 295(4)	»	» 459(4)
»	» 418	»	» 609(4)	»	» 511(4)	»	» 296(4)	»	» 460(4)
»	» 419	»	» 610(4)	»	» 513(4)	»	» 407(4)	»	» 465(4)
»	» 420	»	» 611(4)	»	» 514(4)	»	» 408(4)	»	» 466(4)
»	» 421	»	» 612(4)	E	1.000.852	»	» 409(4)	»	» 467(4)
»	» 422	»	» 613(4)	»	» 853	»	» 410(4)	»	» 468(4)
»	» 423	»	» 614(4)	»	» 854	»	» 411(4)	»	» 469(4)
»	» 424	»	» 615(4)	»	» 855	»	» 412(4)	»	» 470(4)
»	» 425	»	» 619(4)	»	» 856	»	» 413(4)	»	» 471(4)
»	» 426	»	936.375(4)	»	» 857	»	» 414(4)	»	» 472(4)
»	» 427	»	» 376(4)	»	» 858	»	» 415(4)	F	7.102.099(5)
»	» 428	»	» 377(4)	»	» 859	»	» 419(4)	»	» 562(5)
»	» 624	»	» 378(4)	»	» 860	»	» 420(4)	»	» 691(5)
»	» 625	»	» 387(4)	»	» 861	»	» 421(4)	»	» 957(5)
»	» 626	»	» 388(4)	»	» 862	»	» 422(4)	»	7.103.216(5)
»	» 627	»	» 389(4)	»	» 863	»	» 423(4)	»	» 233(5)
»	» 628	»	» 390(4)	»	» 864	»	» 424(4)	»	» 271(5)
»	» 929	»	» 391(4)	»	» 865	»	» 425(4)	Hg	7.301.605(5)
»	» 630	»	» 392(4)	»	1.012.241(5)	»	» 434(4)	Mp	7.500.401(5)
»	» 631	»	» 393(4)	»	1.016.351(5)	»	» 435(4)	M	7.500.405(5)
»	» 632	»	» 394(4)	»	1.019.010(5)	»	» 436(4)	Mp	7.501.006(5)
»	» 633	»	» 395(4)	»	1.020.270(4)	»	» 437(4)	»	7.502.705(5)
»	» 634	»	» 400(4)	»	» 271(4)	»	» 438(4)	»	7.511.006(5)

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32. 36, 37 *e* 38.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	180.000	Trefolo di guardia	L. P.	21-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
ml.	900.000	Corda bimetallica di alluminio-acciaio	L. P.	21-2-1933	Id. Sez. 8ª
Kg	10.000	Rame elettrolitico in corda nuda	L. P.	28-2-1933	Id. Sez. 8ª
N.	23.000	Pile semisecche di forma parallelepipeda	L. P.	28-2-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Rubinetti per carri serbatoi e volanini per valvole	L. P.	7-3-1933	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 4 Impianti per la fusione del metallo bianco destinati ai depositi di Roma S. Lorenzo, Bologna, Napoli Sperone ed Officina di Torino	Appalto concorso	10 marzo 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 2° - Sez. 8ª
Rinnovamento del binario pari fra i chilometri 32+398 e 58+214 della linea Mestre-Portogruaro	L. P.	Ore 15,30 27 marzo 1933	310.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di Racconigi	L. P.	Ore 15 3 marzo 1933	110.000	Sezione Lavori Torino
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento generale della stazione di Carmagnola in dipendenza del raddoppio della tratta Trofarello-Fossano	L. P.	Ore 15 4 marzo 1933	165.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di mc 7.400 di pietrisco occorrente per i lavori di ampliamento della stazione di Carmagnola	L. P.	Ore 15 6 marzo 1933	—	Sezione Lavori Torino
Sistemazione impianti di riscaldamento preventivo dei treni in stazione di Genova P. P.	Bando concorso	Ore 15,30 4 marzo 1933	—	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Elettrificazione della linea direttissima Roma - Aversa e diramazione Campoleone - Nettuno. 1° lotto - 1° appalto costruzione delle linee elettriche primarie alla tensione di 130.000 Volt su due palificazioni tra le sottostazioni di Roma e di Sezze Romano	L. P.	Ore 16 8 marzo 1933	6.300.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7°
1° lotto - 2° appalto. Costruzione delle condutture di contatto e di alimentazione per corrente continua a 3.000 volt tra le stazioni di Roma (e) e Formia (e) e tra le stazioni di Campoleone e Nettuno (i)	L. P.	Ore 16 8 marzo 1933	4.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7°
1° lotto - 3° appalto. Costruzione di 3 fabbricati ad uso sottostazioni elettriche coi relativi riparti di trasformazione all'aperto, binario di raccordo e di altrettanti fabbricati per le grue e servizi accessori e fabbricati per officine e cessi e sistemazione presso le stazioni di Campoleone, Sezze Romano e Fondi Sperlonga; e di 6 fabbricati alloggi a 4 piani da otto appartamenti ciascuno di due presso ciascuna delle tre stazioni suddette	L. P.	Ore 16 8 marzo 1933	3.800.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7°

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
2° lotto - 1° appalto. Costruzione delle linee elettriche primarie alla tensione di 130 mila volt su una palificazione dalla sottostazione di Sezze Romano alla sottostazione di Minturno Scauri; dalla sottostazione di Sezze Romano alla sottostazione di Ceprano della Soc. Mediterranea di elettricità: dalla predetta sottostazione di Ceprano alla sottostazione di Fondi Sperlonga	L. P.	Ore 16 9 marzo 1933	5.890.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7°
2° lotto - 2° appalto. Costruzione delle condutture di contatto e di alimentazione per corrente continua a 3000 volt tra le stazioni di Formia (i) e Aversa (e)	L. P.	Ore 16 9 marzo 1933	2.200.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7°
2° lotto - 3° appalto. Costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione elettrica col relativo riparto di trasformazione all'aperto, binario di raccordo, di un fabbricato per la grue e servizi accessori e di un fabbricato officine e cessi e sistemazione presso la stazione di Minturno Scauri; e di tre fabbricati alloggi di quattro piani da otto appartamenti ciascuno, dei quali due presso la stazione di Minturno Scauri ed uno presso quello di Villa Literno.	L. P.	Ore 16 9 marzo 1933	1.600.000	Servizio Lavori e Costruzioni Uff. 7°

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ripulitura esterna dei fabbricati A. B. C. di via Prenestina, 42, in Roma	L. P.	Ore 17 27 febbr. 1933	169.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione planimetrica ed altimetrica dei tratti in curva del binario di corsa fra Avezzano e Cocullo e fra Anversa-Scanno e Sulmona	L. P.	Ore 15 27 febbr. 1933	85.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera di nuove travate metalliche per il sottovia a 2 luci della rampa di gravità per smistamento treni nella stazione di Milano Smistamento	L. P.	Ore 15 28 febbr. 1933	133.000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento seconda linea della stazione di Pistoia	L. P.	Ore 15 1° marzo 1933	20.000	Sezione Lavori Palermo
Revisione binario tratto Riola-Pistoia della linea Pistoia-Bivio Lavino	L. P.	Ore 15 3 marzo 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Prolungamento secondo binario d'incrocio della stazione di S. Flavia	L. P.	Ore 15 6 marzo 1933	112.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di circa due milioni di mattoni occorrenti per la ricostruzione parziale col rivestimento murario della galleria Spina	L. P.	Ore 17 7 marzo 1933	300.000	Sezione Lavori Reggio C.

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Scomposizione e rimozione della tettoia della stazione di Cecina e fornitura pensilina metallica in detta stazione	L. P.	Ore 15 10 marzo 1933	54.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento saltuario del corpo stradale e relative dipendenze con riordino delle cunette in corrispondenza alle tratte comprese fra le stazioni di Sobbiaco e S. Candido e fra le stazioni di S. Candido e la fermata di Versciaco	L. P.	Ore 12 13 marzo 1933	36.600	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione totalitaria del tronco Paola-Cosenza	L. P.	Ore 16 13 marzo 1933	250.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria del tronco Metaponto-Reggio Calabria	L. P.	Ore 17 13 marzo 1933	362.000	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori per ricavare appartamenti più piccoli suddividendo gli appartamenti grandi in quattro, dei fabbricati per case per postelegrafonici in Viale Laurana a Milano	L. P.	Ore 15 14 marzo 1933	215.800	Sezione Lavori Milano
Fornitura e posa in opera di serramenti per porte e finestre, divisori a vetrata per sportellerie, inferiate per finestre, ringhiere, scale ed opere consimili in metallo occorrenti per la sistemazione del palazzo delle RR. Poste e Telegrafi di Trento	L. P.	Ore 15 [illegible] marzo 1933	110.000	Sezione Lavori Bolzano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricato delle pratiche
N.	815	Bobine di legno per avvolgimento filo	L. P.	28-2-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8-A
—	—	Cilindri motori per locomotive gr. 880	L. P.	14-3-1933	Id. Sez. 7ª
ml.	220.000	Trefolo di guardia	L. P.	14-3-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Apparati, accessori e pezzi di ricambio Baudot	L. P.	14-3-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Materiali per illuminazione elettrica	T. P.	18-3-1933	Id. Sez. 8-A
Kg.	50.000	Sapone liquido profumato per ritirate	L. P.	4-4-1933	Id. Sez 5-A
N.	1.500	Pile a secco da 40 e 25 ampèrora	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Oggetti di arredamento delle ritirate	L. P.	18-4-1933	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale
VELANI.

Circolare N. 4 V

Carri specializzati per determinati trasporti.

Per norma nella ripartizione e nell'impiego dei carri, si riportano negli allegati prospetti i numeri di servizio, le serie e le principali caratteristiche dei carri specializzati permanentemente per determinati trasporti che richiedono materiale apposito.

I carri specializzati portano, di massima, scritta sulla cassa o sui longaroni la località di residenza, nonchè l'indicazione dei trasporti per i quali sono specializzati.

Le Officine e le Squadre di Rialzo devono aver cura di conservare ai carri tali scritte di specializzazione e di residenza, rinforzandole o rifacendole nel caso che fossero illeggibili. Per i carri privi di residenza le Sezioni Movimento fissano località di concentramento.

Le stazioni non possono utilizzare i carri specializzati per trasporti che non siano quelli per i quali i carri vennero specializzati.

Le stazioni sede di deposito o di concentramento dei carri specializzati, che ne hanno disponibili, possono utilizzarli pei trasporti cui sono assegnati, salvo ordini in contrario delle Sezioni Movimento.

Le stazioni che non sono sede di deposito o di concentramento e quelle che, pur essendo sede di deposito o di concentramento, non hanno carri disponibili, devono chiedere i carri alla propria Sezione Movimento, la quale, per i carri con residenza fissa, provvede con dislocamenti da altri centri di deposito della propria circoscrizione e in mancanza li chiede alla Sezione dalla quale dipende la più vicina stazione di deposito e per quelli privi di residenza, se ne è provvista, si rivolge all'Ufficio circolazione veicoli, indicando la data, la destinazione ed il genere del trasporto da effettuare.

Le stazioni, salvo ordini in contrario delle Sezioni Movimento, a scarico ultimato, debbono restituire i carri specializzati alla stazione di residenza indicata sul carro, ovvero alla stazione di concentramento, se privi di residenza.

Analogamente devono provvedere le stazioni che ricevono carri del genere riparati dalle Officine o dalle Squadre di rialzo.

I carri specializzati devono essere esposti dalle stazioni nel quadro D del mod. M-141 per quantità, indicando a fianco di ciascuna quantità il genere di merce per la quale sono specializzati.

I Circoli di Ripartizione ed i Riparti Movimento incaricati della ripartizione debbono riportare la quantità e le indicazioni medesime nel quadro D del rapporto M-179, specificando, beninteso, se i carri sono disponibili, occorrenti o guasti.

Oltre ai carri compresi negli elenchi allegati, ve ne sono altri specializzati ed in consegna a determinati Servizi per trasporti di loro esclusiva e particolare competenza. Detti carri sono, di massima, tinti in grigio o in grigio e nero e portano la scritta di specializzazione e di residenza che li rende facilmente riconoscibili.

La presente annulla e sostituisce la circolare N. 15-v pubblicata nel B. U. N. 48 del 27 novembre 1930.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 11, 15, 30 (*delle Squadre di rialzo*), 32 (*delle Squadre di rialzo*), 36, 37.

ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri specializzati per trasporti con treni diretti e direttissimi.

Sono carri coperti coloriti in verde; portano scritta sulla cassa l'indicazione « Trasporti con treni diretti ».

Serie	GRUPPO	Quantità carri	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità
Fc »	1.001.400 a 1.001.499 (1)	100	Cr	42	18	1
» »	1.001.600 a 1.001.699 (1)	100	»	»	»	»
» »	1.001.800 a 1.001.844	45	CHvr	»	»	»
» »	1.001.846 a 1.001.899	54	»	»	»	»

(1) N. B. — Questi carri saranno tinti in verde in occasione di riparazione.

ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE N. 4v 1933

Carri specializzati per trasporto di pollame vivo.

Sono carri coperti con pareti completamente a spiragli; portano scritta sulla cassa una località di residenza e l'indicazione « Trasporto pollame ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F c s	187.000	C H v r	42	17	2	Bologna C
»	» 001	»	»	»	»	Asti
»	» 002	»	»	»	»	»
»	» 003	»	»	»	»	Bologna C
»	» 004	»	»	»	»	Pistoia
»	» 005	»	»	»	»	Ravenna
»	» 010	»	»	»	»	Rovigo
»	» 011	»	»	»	»	Faenza
»	» 012	»	»	»	»	Padova
»	» 013	»	»	»	»	Ravenna
»	» 014	»	»	»	»	Pisa C.
»	» 015	»	»	»	»	Ravenna
»	» 017	»	»	»	»	Arezzo
»	» 018	»	»	»	»	Firenze S M N
»	» 019	»	»	»	»	Treviso
»	» 020	»	»	»	»	Padova
»	» 021	»	»	»	»	Rovigo
»	» 022	»	»	»	»	Firenze S. M. N.
»	» 023	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 024	»	»	»	»	Fabriano
»	» 025	»	»	»	»	»
»	» 026	»	»	»	»	Treviso
»	» 028	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 030	»	»	»	»	Monselice

Segue ALLEGATO N 2 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F $^{c}_{s}$	187.032	C H v r	42	17	2	**Pistoia**
»	» 037	»	»	»	»	**Monselice**
»	» 038	»	»	»	»	Monselice
»	» 040	»	»	»	»	Torino P. N.
»	» 043	»	»	»	»	Torino P. N.
»	» 045	»	»	»	»	Fabriano
»	» 046	»	»	»	»	**Bra**
»	» 047	»	»	»	»	**Bra**
»	» 048	»	»	»	»	Fabriano
»	» 049	»	»	»	»	Fabriano
»	» 052	»	»	»	»	Rovigo
»	» 054	C v r	»	»	»	Bra
»	» 056	C H v r	»	»	»	Pisa C.
»	» 058	»	»	»	»	Arez o
»	» 059	»	»	»	»	Firenze S. M. N.
»	» 060	C H r	»	»	»	Napoli C.
»	» 061	C H v r	»	»	»	Napoli C.
»	» 062	»	»	»	»	Torino Porta Nuova
»	» 065	»	»	»	»	Verona Porta Nuova
»	» 066	»	»	»	»	Napoli C.
»	» 067	C H r	»	»	»	Napoli C.
»	» 068	C H v r	»	»	»	Verona Porta Nuova
»	» 070	»	»	»	»	**Faenza**
»	» 071	»	»	»	»	**Verona P. N.**
»	» 073	»	»	»	»	**Treviso**

Allegato N. 3 alla Circolare N. 4v-1933

Carri specializzati per trasporto di grano alla rinfusa.

Sono carri chiusi muniti di due paratoie mobili che chiudono la parte inferiore del vano di ciascuna delle due porte laterali; portano scritte sulla cassa le seguenti indicazioni « Per trasporto grano alla rinfusa - Residenza Trieste C.le » ed in basso la scritta « N. 2 paratoie mobili ». Sulle paratoie mobili è indicata la marca « F. S. », la serie « H », il numero di servizio del carro, e la dicitura « Deposito Trieste C.le ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
H c	320.109	C H	36	15	3	Trieste C.le
»	» 133	»	»	»	»	»
»	» 138	»	»	»	»	»
»	» 229	C H r	»	14	»	»
H	» 304	—	»	15	»	»
H c	» 3[illegible]8	C H r	»	»	»	»
H	» 367	—	29	12	»	»
»	» 371	—	»	»	»	»
»	» 602	—	35	»	»	»
»	» 959	c	»	»	»	»
H c	321.101	C H	36	15	»	»
»	» 114	C H r	»	»	2	»
»	350.006	»	»	19	»	»
»	» 048	C	»	»	»	»
»	» 079	»	»	»	»	»
»	» 100	»	»	»	»	»
»	» 102	»	»	»	»	»
»	» 119	»	»	»	»	»
»	» 122	»	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
H c	350.125	C	36	19	2	Trieste C.le
»	» 140	»	»	»	»	»
»	» 165	»	»	»	»	»
»	» 168	»	»	»	»	»
»	» 171	»	»	»	»	»
»	» 183	»	»	»	»	»
»	» 194	»	»	»	»	»
»	» 218	»	»	18	»	»
»	» 256	»	»	»	»	»
»	» 257	»	»	»	»	»
»	» 259	»	»	»	»	»
»	» 260	»	»	»	»	»
»	» 281	»	»	»	»	»
»	» 295	»	»	»	»	»
»	» 319	»	»	19	»	»
»	» 331	»	»	»	»	»
»	» 337	»	»	»	»	»
»	» 358	»	»	»	»	»
»	» 378	»	»	»	»	»
»	» 380	»	»	»	»	»
»	» 384	»	»	»	»	»
»	» 396	»	»	»	»	»
»	» 397	»	»	»	»	»
»	» 429	»	»	18	»	»
»	» 445	»	»	»	»	»
»	» 461	»	»	»	»	»
»	» 466	»	»	»		»

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Hc	350.498	C	36	18	2	Trieste C.le
»	» 512	»	»	19	»	»
»	» 514	»	»	»	»	»
»	» 547	»	»	»	»	»
»	» 552	»	»	»	»	»
»	» 592	»	»	»	»	»
»	» 594	»	»	»	»	»
»	» 654	»	»	18	»	»
»	» 660	»	»	»	»	»
»	» 697	»	»	»	»	»
»	» 704	»	»	19	»	»
»	» 711	»	»	»	»	»
»	» 727	»	»	»	»	»
»	» 736	»	»	»	»	»
»	» 754	»	»	»	»	»
»	» 756	»	»	»	»	»
»	» 768	»	»	»	»	»
»	» 771	»	»	»	»	»
»	» 808	»	»	18	»	»
»	» 817	»	»	»	»	»
»	» 825	»	»	»	»	»
»	» 826	»	»	»	»	»
»	» 831	»	»	»	»	»
»	» 883	»	»	»	»	»
»	» 908	»	»	19	»	»
»	» 912	»	»	»	»	»
»	» 921	»	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
H c	350.951	C	36	19	2	Trieste C.le
»	» 954	»	»	»	»	»
»	» 958	»	»	»	»	»
»	» 971	»	»	»	»	»
»	» 975	»	»	»	»	»
»	» 994	»	»	»	»	»
»	» [illegible]99	»	»	»	»	»
»	351.037	»	»	18	»	»
»	» 057	»	»	»	»	»
»	» 059	»	»	»	»	»
»	» 064	»	»	»	»	»
»	» 065	»	»	»	»	»
»	» 091	»	»	»	»	»
»	» 104	»	»	19	»	»
»	» 117	»	»	»	»	»
»	» 128	»	»	»	»	»
»	» 176	»	»	»	»	»
»	» 177	»	»	»	»	»
»	» 194	»	»	»	»	»
»	» 199	»	»	»	»	»
»	» 207	»	»	18	»	»
»	» 248	»	»	»	»	»
»	» 328	»	»	19	»	»
»	» 330	»	»	»	»	»
»	» 335	»	»	»	»	»
»	» 338	»	»	»	»	»
»	» 345	»	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
H c	351.366	C	36	19	2	Trieste C le
»	» 374	»	»	»	»	»
H	» 508	c	»	»	»	»
»	» 517	»	»	»	»	»
»	» 528	»	»	»	»	»
»	» 573	»	»	»	»	»
»	» 575	»	»	»	»	»
»	» 586	»	»	»	»	»
»	» 706	»	»	»	»	»
»	» 722	»	»	»	»	»
»	» 731	»	»	»	»	»
»	» 737	»	»	»	»	»
»	» 738	»	»	»	»	»
»	» 739	»	»	»	»	»
»	» 744	»	»	»	»	»
H c	» 910	C	»	»	»	»
»	» 915	»	»	»	»	»

ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri specializzati per trasporti sabbia.

Sono carri scoperti opportunamente adattati per trasporto di sabbia alla rinfusa e portano scritte sulle sponde laterali una località di residenza e l'indicazione: « Per trasporto sabbia ».

Serie	Numero di servizio	Portata Tonn.	Limite di carico	Categoria di velocità	RESIDENZA
L	403.333	8	8.—	4	Viareggio
P	601.966	10	—	»	»
»	603.742	»	—	»	»
»	604.507	»	—	»	»
»	» 567	»	—	»	»
»	» 576	»	—	»	Torre del Lago
»	» 700	»	—	»	Viareggio
»	610.953	8	—	»	Torre del Lago
»	612.004	10	-	»	»
»	» 087	»	—	»	»
»	621.622	13	—	»	»

ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri specializzati per trasporto rotaie della lunghezza di m. 18.

Sono carri scoperti senza sponde a carelli, ai quali è stata sostituita la garetta del freno con altra sopraelevata che lascia al disotto uno spazio libero nel quale passano le rotaie, inoltre sono stati applicati sul pavimento dei carri stessi 4 traverse in legno alte non meno di mm. 200, delle quali una ad ognuna delle estremità dei carri e le altre due nella parte centrale.
Ai suddetti carri è stata applicata la scritta di una località di residenza.

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.000	Portovecchio di Piombino	Poz	698.020	Portovecchio di Piombino
»	» 001	Napoli Campi Flegrei	»	» 021	»
»	» 002	Savona Mare	»	» 022	Savona Mare
»	» 003	Portovecchio di Piombino	»	» 023	Portovecchio di Piombino
»	» 004	Savona Mare	»	» 024	Savona Mare
»	» 005	»	»	» 025	Mori
»	» 006	Portovecchio di Piombino	»	» 026	»
»	» 007	»	»	» 027	Portovecchio di Piombino
»	» 008	»	»	» 028	»
»	» 009	Savona Mare	»	» 029	»
»	» 010	Portovecchio di Piombino	»	» 030	Trento
»	» 011	Savona Mare	»	» 031	Portovecchio di Piombino
»	» 012	Portovecchio di Piombino	»	» 032	Savona Mare
»	» 013	»	»	» 033	Portovecchio di Piombino
»	» 014	»	»	» 034	Napoli Campi Flegrei
»	» 015	»	»	» 035	»
»	» 016	Napoli Campi Flegrei	»	» 036	Portovecchio di Piombino
»	» 017	Portovecchio di Piombino	»	» 037	»
»	» 018	»	»	» 038	»
»	» 019	Savona Mare	»	» 039	»

Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.040	Savona Mare	Poz	698.068	Trento
»	» 041	»	»	» 069	Portovecchio di Piombino
»	» 042	Napoli Campi Flegrei	»	» 070	»
»	» 043	»	»	» 071	»
»	» 044	»	»	» 072	Giovinazzo
»	» 045	Giovinazzo	»	» 073	Savona Mare
»	» 046	Portovecchio di Piombino	»	» 074	Portovecchio di Piombino
»	» 047	»	»	» 075	Savona Mare
»	» 048	Savona Mare	»	» 076	Mori
»	» 049	»	»	» 077	Portovecchio di Piombino
»	» 050	»	»	» 078	Trento
»	» 051	Portovecchio di Piombino	»	» 079	Portovecchio di Piombino
»	» 052	»	»	» 080	»
»	» 053	»	»	» 081	»
»	» 054	»	»	» 082	»
»	» 055	»	»	» 083	Napoli Campi Flegrei
»	» 056	Trento	»	» 084	Savona Mare
»	» 057	Portovecchio di Piombino	»	» 085	Mori
»	» 058	»	»	» 086	Portovecchio di Piombino
»	» 059	Savona Mare	»	» 400	Savona Mare
»	» 060	Napoli Campi Flegrei	»	» 401	Portovecchio di Piombino
»	» 061	Portovecchio di Piombino	»	» 402	Napoli Campi Flegrei
»	» 062	»	»	» 403	Portovecchio di Piombino
»	» 063	»	»	» 404	Trento
»	» 064	»	»	» 405	Napoli Campi Flegrei
»	» 065	Savona Mare	»	» 406	Portovecchio di Piombino
»	» 066	Mori	»	» 407	Napoli Campi Flegrei
»	» 067	Savona Mare	»	» 408	Portovecchio di Piombino

Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero d' servizio	RESIDENZA
Poz	698.409	Portovecchio di Piombino	Poz	698.437	Napoli Campi Flegrei
»	» 410	Napoli Campi Flegrei	»	» 438	»
»	» 411	»	»	439	»
»	» 412	Savona Mare	»	» 440	Savona Mare
»	» 413	Portovecchio di Piombino	»	» 441	Portovecchio di Piombino
»	» 414	Napoli Campi Flegrei	»	» 442	Napoli Campi Flegrei
»	» 415	Portovecchio di Piombino	»	» 443	»
»	» 416	Napoli Campi Flegrei	»	» 444	»
»	» 417	»	»	» 445	Portovecchio di Piombino
»	» 418	Savona Mare	»	» 446	»
»	» 419	Napoli Campi Flegrei	»	» 447	»
»	» 420	Portovecchio di Piombino	»	» 448	Savona Mare
»	» 421	»	»	» 449	Napoli Campi Flegrei
»	» 422	Napoli Campi Flegrei	»	» 450	»
»	» 423	»	»	» 451	Portovecchio di Piombino
»	» 424	Portovecchio di Piombino	»	» 452	Napoli Campi Flegrei
»	» 425	Napoli Campi Flegrei	»	» 453	Portovecchio di Piombino
»	» 426	Giovinazzo	»	» 454	»
»	» 427	Napoli Campi Flegrei	»	» 455	»
»	» 428	»	»	» 456	»
»	» 429	Savona Mare	»	» 457	»
»	» 430	Portovecchio di Piombino	»	» 458	»
»	» 431	Savona Mare	»	» 459	Napoli Campi Flegrei
»	» 432	Napoli Campi Flegrei	»	» 460	Portovecchio di Piombino
»	» 433	»	»	» 461	Napoli Campi Flegrei
»	» 434	Portovecchio di Piombino	»	» 462	Portovecchio di Piombino
»	» 435	Napoli Campi Flegrei	»	» 463	»
»	» 436	»	»	» 464	»

Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 47-1933

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.465	Napoli Campi Flegrei	Poz	698.493	Savona Mare
»	» 466	Portovecchio di Piombino	»	» 494	Mori
»	» 467	Napoli Campi Flegrei	»	» 495	Portovecchio di Piombino
»	» 468	Portovecchio di Piombino	»	» 496	»
»	» 469	Savona Mare	»	» 497	»
»	» 470	»	»	» 498	Napoli Campi Flegrei
»	» 471	Napoli Campi Flegrei	»	» 499	»
»	» 472	Portovecchio di Piombino	»	» 600	Portovecchio di Piombino
»	» 473	Napoli Campi Flegrei	»	» 601	»
»	» 474	»	»	» 602	Napoli Campi Flegrei
»	» 475	»	»	» 603	Savona Mare
»	» 476	Portovecchio di Piombino	»	» 604	»
»	» 477	Napoli Campi Flegrei	»	» 605	Portovecchio di Piombino
»	» 478	»	»	» 606	Savona Mare
»	» 479	»	»	» 607	Napoli Campi Flegrei
»	» 480	Portovecchio di Piombino	»	» 608	Portovecchio di Piombino
»	» 481	Trento	»	» 609	»
»	» 482	»	»	» 610	»
»	» 483	Portovecchio di Piombino	»	» 611	Napoli Campi Flegrei
»	» 484	Napoli Campi Flegrei	»	» 612	»
»	» 485	»	»	» 613	Portovecchio di Piombino
»	» 486	Portovecchio di Piombino	»	» 614	»
»	» 487	»	»	» 615	»
»	» 488	»	»	» 616	Trento
»	» 489	»	»	» 617	Mori
»	» 490	»	»	» 618	Portovecchio di Piombino
»	» 491	Napoli Campi Flegrei	»	» 619	Napoli Campi Flegrei
»	» 492	»	»	» 620	Savona Mare

Segue ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.621	Portovecchio di Piombino	Poz	698.649	Portovecchio di Piombino
»	» 622	»	»	» 650	Savona Mare
»	» 623	Savona Mare	»	» 651	Mori
»	» 624	Giovinazzo	»	» 652	Napoli Campi Flegrei
»	» 625	Portovecchio di Piombino	»	» 653	»
»	» 626	Savona Mare	»	» 654	Portovecchio di Piombino
»	» 627	Portovecchio di Piombino	»	» 655	»
»	» 628	»	»	» 656	»
»	» 629	»	»	» 657	»
»	» 630	Napoli Campi Flegrei	»	» 658	Napoli Campi Flegrei
»	» 631	Portovecchio di Piombino	»	» 659	»
»	» 632	Savona Mare	»	» 660	Portovecchio di Piombino
»	» 633	Portovecchio di Piombino	»	» 661	»
»	» 634	»	»	» 662	»
»	» 635	Savona Mare	»	» 663	Napoli Campi Flegrei
»	» 636	Portovecchio di Piombino	»	» 664	»
»	» 637	Napoli Campi Flegrei	»	» 665	Portovecchio di Piombino
»	» 638	Portovecchio di Piombino	»	» 666	Napoli Campi Flegrei
»	» 639	»	»	» 667	Portovecchio di Piombino
»	» 640	»	»	» 668	Napoli Campi Flegrei
»	» 641	»	»	» 669	Portovecchio di Piombino
»	» 642	Savona Mare	»	» 670	»
»	» 643	Portovecchio di Piombino	»	» 671	Napoli Campi Flegrei
»	» 644	»	»	» 672	Portovecchio di Piombino
»	» 645	»	»	» 673	Trento
»	» 646	»	»	» 674	Savona Mare
»	» 647	»	»	» 675	Napoli Campi Flegrei
»	» 648	Napoli Campi Flegrei	»	» 676	»

Segue Allegato N. 5 alla Circolare N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	RESIDENZA	Serie	Numero di servizio	RESIDENZA
Poz	698.677	Portovecchio di Piombino	Poz	698 695	Savona Mare
»	» 678	Napoli Campi Flegrei	»	» 696	Mori
»	» 679	Portovecchio di Piombino	»	» 697	Savona Mare
»	» 680	»	»	» 698	Napoli Campi Flegrei
»	» 681	»	»	» 699	Portovecchio di Piombino
»	» 682	Savona Mare	»	» 800	Mori
»	» 683	Portovecchio di Piombino	»	» 801	Portovecchio di Piombino
»	» 684	»	»	» 802	»
»	» 685	»	»	» 803	Savona Mare
»	» 686	Savona Mare	»	» 804	»
»	» 687	Portovecchio di Piombino	»	» 805	»
»	» 688	»	»	» 806	Portovecchio di Piombino
»	» 689	»	»	» 807	»
»	» 690	»	»	» 808	Savona Mare
»	» 691	»	»	» 809	Giovinazzo
»	» 692	»	»	» 810	Savona Mare
»	» 693	Trento	»	» 811	Portovecchio di Piombino
»	» 694	Napoli Campi Flegrei	»	» 812	»

ALLEGATO N. 6 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri e bagagliai specializzati per la Gestione Viveri.

Dm.	99.206	Residenza	Palermo
»	99.234	»	Sulmona
»	99.306	»	Genova B.
»	99.307	»	Catania
»	99.308	»	Napoli C.le
»	99.309	»	Spezia C.le
»	99.310	»	Napoli C.le
»	99.315	»	Bologna
»	99.318	»	Firenze C. M.
»	99.326	»	Bologna
»	99.327	»	Bari
»	99.328	»	Vicenza
»	99.854	»	Ancona
F.	155.460	»	Catania
»	157.645	»	Ancona
»	163.567	»	Palermo
»	170.421	»	Reggio Calabria C.le
»	188.818	»	Cagliari
»	1.012.457	»	Reggio Calabria C.le
»	7.106.600	»	Pescara C.le
»	7.109.929	»	Siracusa

ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri serbatoio specializzati per trasporto di olio di catrame, olio vegetale per illuminazione, olio minerale scuro, olio per trasformatori e nafta per conto del Servizio Lavori e Costruzioni e del Servizio Approvvigionamenti.

Questi serbatoi portano scritta sul cilindro metallico la località di residenza e l'indicazione della qualità di liquido che debbono trasportare.

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
					Serbatoi specializzati per conto del Servizio Lavori e Costruzioni
					per trasporto di olio di catrame
Mb	570.001	14.5	16	4	« Trasporto olio di catrame — In consegna al Servizio Lavori e Costruzioni — Residenza Cantiere Iniezioni Legnami Livorno Navicelli »
»	» 003	»	»	»	» » »
»	» 004	»	»	»	» » »
»	» 005	»	»	»	» » »
»	» 010	»	17	»	» » »
»	» 017	13	14	»	» » »
»	» 018	16 7	18	3	» » »
»	» 019	16.6	»	»	» » »
»	» 020	17.5	19	»	» » »
»	» 021	16	18	»	» » »
»	» 022	14	16	4	» » »
»	» 023	16.25	18	3	» » »
»	» 024	12.3	14	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mb	570.026	16.25	17	3	« Trasporto olio di catrame — Servizio Lavori e Costruzioni — Residenza Cantiere Iniezioni Legnami — Livorno Navicelli »
»	» 027	»	»	»	» » »
»	» 100	14.5	16	4	» » »
»	» 102	»	»	»	» » »
»	» 103	»	»	»	» » »
»	» 104	»	»	»	» » »
»	» 111	»	17	»	» » »
»	» 133	19	21	3	» » »
»	» 200	14.5	16	4	» » »
»	» 201	»	»	»	» » »
»	» 202	14.4	»	»	» » »
»	» 203	»	»	»	» » »
»	» 204	14.5	»	»	» » »
»	» 205	»	»	»	» » »
»	» 206	14.4	»	»	» » »
»	» 207	»	»	»	» » »
»	» 208	»	»	»	» » »
»	» 211	»	»	»	» » »
»	» 300	14.5	»	3	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mb	570.301	14.5	16	3	« Trasporto olio di catrame - Servizio Lavori e Costruzioni — Residenza Cantiere Iniezioni Legnami - Livorno Navicelli »
»	» 302	»	»	»	» » »
»	» 304	»	»	4	» » »
»	» 305	»	»	»	» » »
»	» 307	»	»	»	» » »
»	» 308	»	»	»	» » »
»	» 309	»	»	»	» » »
»	» 310	»	»	»	» » »
»	7.500.205	16.2	15	»	» » »
»	» 843	18	»	»	» » »
»	7.501.635	15.5	15.5	»	» » »
»	7.502.600	18	20.5	»	» » »
»	» 620	»	18	»	» » »
»	» 627	»	15	»	» » »
»	» 684	»	20.5	»	» » »
»	» 696	14.5	15	»	» » »
»	» 813	18.2	18	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 47-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
					per trasporto e filtraggio di olio per trasformatori per le linee elettrificate
Mo	7.500.014	19	17.5	4	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Pessione »
Mp	» 026	18	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bolzano »
Mo	» 056	»	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Genova Pontedecimo »
Mp	» 061	18.1	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Calolzio Olginate »
Mo	» 408	19.2	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Genova Pontedecimo »
Mo	» 602	16	15	»	« F. S. Ufficio Elettrificazione di Roma — Residenza Roma Prenestina »
»	» 817	18	18	»	» » »
Mp	7.501.605	»	15	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Tortona »
»	» 683	18.5	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Genova Pontedecimo »
»	7.502.210	19.6	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bardonecchia »
»	» 215	19.3	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Viareggio »
»	» 219	18.8	18.5	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bardonecchia »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.502.220	18.8	18.5	4	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Benevento »
»	» 221	18.5	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Viareggio »
»	» 222	18.2	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bologna C. »
»	» 225	20.2	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bologna C. »
»	» 823	19.5	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. — Trasporto olio per trasformatori — Residenza Bologna C. »

Serbatoi specializzati per conto del Servizio Approvvigionamenti

in consegna all'Agenzia Marittima di Genova

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.216	13	13	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Campasso »
»	» 218	»	»	»	» » »
»	» 220	»	»	»	» » »
»	» 221	»	»	»	» » »
»	» 223	»	»	»	» » »
Mby	7.500.600	14.2	13.8	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Spezia

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.214	13	13	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Spezia Marittima »
»	» 215	»	»	»	» » »
»	» 217	»	»	»	» » »
»	» 219	»	»	»	» » »
»	» 222	»	»	»	» » »

Segue Allegato N. 7 alla Circolare N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.501.004	18	15	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Spezia Marittima »
»	» 005	16	14	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Civitavecchia

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.052	14.5	14	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Civitavecchia »
»	» 061	»	13.5	3	» » »
»	» 068	»	»	»	» » »
»	» 157	13	13	4	» » »
»	7.500.617	16	14	»	» » »
»	7.501.404	13	15	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Venezia

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.012	14.5	14	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Venezia Marittima »
»	» 017	»	»	3	» » »
»	» 044	»	13.5	»	» » »
»	» 072	13.5	13	4	» » »
»	» 074	»	»	»	» » »
»	» 091	13	»	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Venezia Marittima »
»	» 210	12.6	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.500.000	14.6	14	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Venezia Marittima »
»	» 403	18.2	18	»	» » »
Moy	» 404	13.3	13	»	» » »
Mp	» 412	16	15	»	» » »
»	» 413	19.3	17.6	»	» » »
»	» 804	18.2	15	»	» » »
»	» 820	16.5	17	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Venezia (Mestre »
»	7.501.639	17.4	17	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia — Trasporto nafta semidensa — Residenza Venezia Marittima »

In consegna all'Agenzia Marittima di Napoli

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.008	14.5	13.5	3	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Napoli Porta Massa »
»	» 066	»	»	»	» » »
»	» 069	»	14	4	» » »
»	» 116	»	12	3	» » »
»	» 135	»	»	»	» » »
»	» 201	13	13	4	» » »
»	» 203	»	»	»	» » »
Mo	7.500.002	18	17	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mpy	7.500.215	13.5	13	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Napoli Porta Massa »
Mo	» 607	15.5	14	»	» » »
»	» 620	13	13	»	» » »
MP	7.501.802	18	15	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Messina

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.032	14.5	12	3	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto nafta — Residenza Messina »
»	» 055	»	13.5	»	» » »
»	» 076	18	13	4	» » »
»	» 104	14.5	12	3	» » »
»	» 119	»	13.5	»	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Messina »
»	» 138	»	»	»	» » »
»	» 156	13	13	4	» » »
»	» 169	»	»	»	» » »
»	» 224	»	»	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Ancona

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.501.017	16.5	16	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio minerale scuro — Residenza Ancona
»	» 200	»	»	»	» » »
Mb	» 201	14.5	13.2	»	» » »
Mp	» 607	12.9	11.9	»	» » »
Mo	» 700	12.5	12	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
					In consegna all'Agenzia Marittima di Livorno
Mp	7.500.880	18.4	15	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Livorno — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Livorno Marittima »
					In consegna all'Agenzia Marittima di Savona
Mp	530.084	14.5	13	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Savona — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Vado Ligure »
»	7.500.008	16.5	15	»	» » »
»	» 011	18	16	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Savona — Trasporto nafta semidensa — Residenza Vado Ligure »
»	» 214	17.5	»	»	» » »
»	» 619	15.2	16	»	» » »
»	7.502.601	18	14.5	»	» » »
					In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Genova Rivarolo
Mp	055.016	16	14	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio vegetale per illuminazione — Residenza Genova Rivarolo »
»	530.088	14.5	13.5	3	» » »
»	» 207	13	13	4	» » »
Mo	7.500.204	14.2	12	»	» » »
»	» 206	»	13	»	» » »
»	» 207	17.7	16	»	» » »
»	» 609	16.1	15	»	» » »
»	» 610	18	17	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mo	7.500.611	14.2	12	4	« Servizio Approvvigionamenti — Trasporto olio vegetale per illuminazione — Residenza Genova Rivarolo ».
»	» 801	15.5	15	»	» » » »

In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.500.608	18	15	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Trieste C.le »
»	» 852	»	»	»	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste — Trasporto nafta semidensa — Residenza Trieste C.le »

In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata Tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	055.108	18	10.2	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli — Trasporto nafta semidensa — Residenza Napoli »
»	530.053	14.5	12	3	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Portici Ercolano »
»	» 056	»	»	3	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli — Trasporto nafta semidensa — Residenza Napoli »
»	7.500.007	18	15	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli — Trasporto nafta fluidissima — Residenza Portici Ercolano »

ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri serbatoio specializzati per trasporto di olio al solfuro

Sono carri serbatoio della serie Mo che portano scritto sul cilindro metallico: « *Trasporto olio al solfuro - Residenza Bari C.* ».

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Residenza
Mo	055.021	15	15	4	Bari Centrale
»	» 038	»	»	»	»
»	530.004	14,5	14	»	»
»	» 005	»	»	»	»
»	» 007	»	13,5	3	»
»	» 020	»	14	4	»
»	» 021	»	»	3	»
»	» 035	»	»	4	»
»	» 043	»	»	»	»
»	» 049	»	»	»	»
»	» 057	»	»	3	»
»	» 063	»	»	»	»
»	» 071	13,5	13	4	»
»	» 075	»	»	»	»
»	» 077	13	»	»	»
»	» 083	»	»	»	»
»	» 089	»	»	»	»
»	» 090	»	»	»	»
»	» 092	»	»	»	»
»	» 093	»	»	»	»
»	» 096	»	12	3	»
»	» 109	14,5	14	»	»
»	» 115	»	13,5	4	»
»	» 121	»	12	3	»

Segue ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Residenza
Mo	530.125	14,5	14	4	Bari Centrale
»	137	»	»	»	»
»	» 146	13	13	»	»
»	» 147	»	»	»	»
»	» 152	»	»	»	»
»	» 159	»	»	»	»
»	» 160	»	»	»	»
»	» 165	»	»	»	»
»	» 166	»	14	»	»
»	» 183	13	13	»	»
»	» 184	11	11	»	»
»	» 185	12	12	»	»
»	» 186	»	»	»	»
»	» 187	12,7	»	»	»
»	» 188	12	»	»	»
»	» 189	»	»	»	»
»	» 202	13	13	»	»
»	» 205	»	»	»	»
»	» 208	»	»	»	»
»	» 211	»	»	»	»
»	» 212	»	»	»	»
»	» 213	»	»	»	»
»	» 232	12	»	»	»
»	» 233	»	»	»	»
»	» 234	11	11	»	»
»	» 235	»	»	»	»
»	» 236	13	13	»	»

Segue Allegato N 8 alla Circolare N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn	Categoria di velocità	Residenza
Mo	580.287	12	12	4	Bari Centrale
»	» 288	»	»	»	»
»	» 239	»	»	»	»
»	» 240	»	»	»	»
»	» 241	»	»	»	»
»	7.500.085	20	20	»	»
»	» 104	11	11	»	»
»	» 800	15	15	»	»
»	7.501.001	13	14	»	»
»	» 007	»	»	»	»
»	» 026	14	15	»	»
»	» 030	16	»	»	»
»	» 408	12	12	»	»
»	» 684	15,3	15	»	»
»	» 812	19,2	18	»	»
»	7.502.621	15	15	»	»

ALLEGATO N. 9 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri specializzati per trasporto merci per conto dell'Istituto Nazionale Trasporti ("I. N. T.").

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Portata Tonn.	Categoria di velocità	SCRITTE
Poz	65.021	—	35	4	« Residenza Milano Farini »
»	» 049	—	»	»	»
»	» 201	—	»	»	»
»	» 413	—	»	»	»
»	» 414	—	»	»	»
»	» 450	—	»	»	»

ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri gabbia per trasporto di piccolo bestiame

Portano la sola scritta di residenza.

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	SCRITTE
Go	7.200.206	C	34	10	4	« Residenza Cervaro »
»	» 334	—	»	12	»	»
»	» 357	—	35	»	»	»
»	» 883	—	34	»	»	»
»	7.201.322	c r	33	10	»	»
»	» 340	—	34	»	»	»
»	» 502	—	35	12	»	»
»	» 712	—	»	10	»	»
»	» 727	c	33	»	»	»
»	» 807	—	34	»	»	»
»	» 808	—	»	»	»	»
»	» 809	—	35	12	»	»
»	7.203.150	c	33	»	»	»
»	» 179	—	35	15	»	»

ALLEGATO N. 11 ALLA CIRCOLARE N. 4v 1933

Veicoli specializzati per i servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Portano la seguente scritta « *A disposizione del Ministero dei LL. PP. per treno soccorso - Residenza .....* ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
D	88.200	C H R	—	10	1	Roma Termini
He	346.614	c r	44	14	2	»

ALLEGATO N. 12 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Carri specializzati per trasporto di vitelli.

Sono carri coperti divisi in due piani, portano scritta sulla cassa una località di residenza e l'indicazione « Trasporto vitelli ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
FC_o	134.600	C	42	18	2	Bologna
»	» 601	»	»	»	»	»
»	» 602	»	»	»	»	»
»	» 603	»	»	»	»	»
»	» 604	»	»	»	»	»
»	» 605	»	»	»	»	Modena
»	» 606	»	»	»	»	»
»	» 607	»	»	»	»	»
»	» 608	»	»	»	»	»
»	» 609	»	»	»	»	»
»	» 610	»	»	»	»	Reggio E.
»	» 611	»	»	»	»	»
»	» 612	»	»	»	»	»
»	» 613	»	»	»	»	»
»	» 614	»	»	»	»	»
»	» 615	»	»	»	»	Parma
»	» 616	»	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N 12 ALLA CIRCOLARE N. 4v-1933

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata Tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
FC_o	134.617	C	42	18	2	Parma
»	» 618	»	»	»	»	»
»	» 619	»	»	»	»	»
»	» 620	»	»	»	»	Carpi
»	» 621	»	»	»	»	»
»	» 622	»	»	»	»	Lugo
»	» 623	»	»	»	»	»
»	» 624	»	»	»	»	Ferrara
»	» 625	»	»	»	»	»
»	» 626	»	»	»	»	»
»	» 627	»	»	»	»	Padova
»	» 628	»	»	»	»	»
»	» 629	»	»	»	»	»

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
--	—	Pezzi di ricambio per la trasformazione delle locomotive gr. 880	L. P.	14-3-1933	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	90	Sale sciolte grezze per locomotive e tenders	L. P.	14-3-1933	Id. Sez. 7ª
N.	80	Ruote sciolte per locomotive .	L. P.	21-3-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Rubinetti a flangia per F. W.	L. P.	28-3-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	10.000	Ceralacca colore citrino . . .	L. P.	4-4-1933	Id. Sez. 5ª

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori presso la stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18 11 marzo 1933	3.888.000 (tre anni	Sezione Materiale e Trazione Torino

Il Direttore Generale

VELANI.

Circolare N. 5 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1 aprile 1933** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali

o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 aprile 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Cy	35.004 (5)	Cz	36.100 (2)	Cz	36.385 (3)	Dm	98.818	Hg	300.381 (4)
»	» 008 (1)	»	» 232 (3)	»	» 386 (3)	»	» 820	»	» 382 (4)
»	» 009 (1)	»	» 233 (3)	»	» 387 (3)	»	» 822	»	» 383 (4)
»	» 010 (1)	»	» 234 (3)	»	» 388 (3)	»	» 837	»	» 384 (4)
»	» 111 (1)	»	» 235 (3)	»	» 389 (3)	»	» 838	»	» 385 (4)
Cz	36.011 (2)	»	» 236 (3)	»	» 390 (3)	Mp	055.017 (5)	»	» 391 (4)
»	» 012 (2)	»	» 237 (3)	»	» 391 (3)	»	» 100 (5)	»	» 392 (4)
»	» 013 (2)	»	» 238 (3)	ABz	50.660 (3)	FI	143.421 (4)	»	» 393 (4)
»	» 014 (2)	»	» 297 (3)	»	» 661 (3)	»	» 422 (4)	»	» 394 (4)
»	» 016 (2)	»	» 298 (3)	»	» 662 (3)	»	» 424 (4)	»	» 395 (4)
»	» 017 (2)	»	» 299 (3)	DI	90.211	F	156.484 (5)	»	» 396 (4)
»	» 018 (2)	»	» 382 (3)	»	» 214	»	187.024 (5)	»	» 397 (4)
»	» 219 (2)	»	» 383 (3)	Dm	98.807	»	» 025 (5)	»	» 398 (4)
»	» 020 (2)	»	» 384 (3)	»	» 817	»	» 066 (5)	»	» 399 (4)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze P. Prato
(2) » » » » » » Napoli (Granili).
(3) » » » » » » Voghera.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V 311 313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

Hg	300.500 (4)	Ltm	400.233	Ltm	401.837	Ltm	402.624	P	660.257
»	» 501 (4)	»	» 234	»	» 838	»	» 625	»	» 258
»	» 502 (4)	»	» 235	»	» 839	»	» 626	»	» 259
»	» 503 (4)	»	» 236	»	402.405	»	» 627	»	» 260
»	» 504 (4)	»	» 237	»	» 406	»	» 628	»	» 261
»	» 505 (4)	»	» 238	»	» 407	»	» 629	»	» 262
»	» 511 (4)	»	» 239	»	» 408	»	» 840	»	» 263
»	» 512 (4)	»	» 240	»	» 409	»	» 841	»	» 264
»	» 513 (4)	»	» 241	»	» 410	»	» 842	»	» 265
»	» 514 (4)	»	» 242	»	» 411	»	» 843	»	» 266
»	» 515 (4)	»	» 243	»	» 412	»	» 844	»	» 267
»	» 516 (4)	»	» 244	»	» 413	»	» 845	»	» 268
»	» 521 (4)	»	» 475	»	» 414	»	» 846	»	» 269
»	» 522 (4)	»	» 476	»	» 415	»	» 847	»	661.429
»	» 523 (4)	»	» 477	»	» 416	»	» 848	»	» 430
»	» 524 (4)	»	» 478	»	» 417	»	» 849	»	» 431
»	» 525 (4)	»	» 479	»	» 418	L	429.361 (5)	»	» 432
»	» 526 (4)	»	» 480	»	» 419	»	453.155 (5)	»	» 433
»	» 527 (4)	»	» 481	»	» 420	P	620.682 (5)	»	» 434
»	» 528 (4)	»	» 482	»	» 421	»	621.531 (5)	»	» 435
»	» 529 (4)	»	» 483	»	» 422	»	660.230	»	» 436
»	» 530 (4)	»	» 484	»	» 423	»	» 231	»	» 437
»	» 535 (4)	»	401.253	»	» 424	»	» 232	»	» 438
»	» 536 (4)	»	» 254	»	» 425	»	» 233	»	» 439
»	» 537 (4)	»	» 255	»	» 426	»	» 234	»	» 440
»	» 538 (4)	»	» 256	»	» 427	»	» 235	»	» 441
»	» 539 (4)	»	» 257	»	» 928	»	» 236	»	» 442
H	350.281 (5)	»	» 258	»	» 429	»	» 237	»	» 443
»	» 319 (5)	»	» 259	»	» 430	»	» 238	»	» 444
»	» 429 (5)	»	» 260	»	» 431	»	» 239	»	» 445
»	» 547 (5)	»	» 261	»	» 432	»	» 240	»	» 446
»	» 711 (5)	»	» 262	»	» 433	»	» 241	»	» 447
»	» 756 (5)	»	» 263	»	» 434	»	» 242	»	» 448
»	351.330 (5)	»	» 264	»	» 435	»	» 243	»	» 449
Ltm	400.220	»	» 265	»	» 436	»	» 244	»	» 644
»	» 221	»	» 266	»	» 437	»	» 245	»	» 645
»	» 222	»	» 267	»	» 438	»	» 246	»	» 646
»	» 223	»	» 268	»	» 439	»	» 247	»	» 647
»	» 224	»	» 269	»	» 440	»	» 248	»	» 648
»	» 225	»	» 270	»	» 441	»	» 249	»	» 649
»	» 226	»	» 830	»	» 442	»	» 250	»	» 650
»	» 227	»	» 831	»	» 443	»	» 251	»	» 651
»	» 228	»	» 832	»	» 444	»	» 252	»	» 652
»	» 229	»	» 833	»	» 620	»	» 253	»	» 653
»	» 230	»	» 834	»	» 621	»	» 254	»	» 654
»	» 231	»	» 835	»	» 622	»	» 255	»	» 655
»	» 232	»	» 836	»	» 623	»	» 256	»	» 656

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

P 661.657	Hgb 932.638(4)	Hgb 936.549(4)	E 1.020.473(4)	E 1.020.632(4)
» » 658	» » 639(4)	» » 550(4)	» 474(4)	» » 633(4)
» » 659	» 936.415(4)	» » 551(4)	» » 475(4)	» » 634(4)
» » 660	» » 416(4)	» » 552(4)	» » 476(4)	» » 635(4)
» » 661	» » 417(4)	» » 553(4)	» » 477(4)	» » 636(4)
» » 662	» » 418(4)	» » 554(4)	» » 478(4)	» » 637(4)
» » 663	» » 419(4)	Fc 1.000.866	» » 479(4)	» » 638(4)
» » 664	» » 420(4)	» » 867	» » 480(4)	» » 639(4)
» » 665	» » 425(4)	» » 868	» » 487(4)	» » 640(4)
» » 666	» » 426(4)	» » 869	» » 488(4)	» » 641(4)
» » 667	» » 427(4)	» » 870	» » 489(4)	» » 652(4)
» » 668	» » 428(4)	» » 871	» » 490(4)	» » 653(4)
» » 669	» » 429(4)	» » 872	» » 491(4)	» » 654(4)
» » 670	» » 430(4)	» » 873	» » 492(4)	» » 655(4)
» » 671	» » 519(4)	» » 874	» » 496(4)	» » 656(4)
» » 672	» » 520(4)	» » 875	» » 497(4)	» » 657(4)
» » 673	» » 521(4)	» » 876	» » 498(4)	» » 661(4)
» » 674	» » 522(4)	» » 877	» » 499(4)	» » 662(4)
» » 675	» » 523(4)	» » 878	» » 604(4)	» » 670(4)
» 750.558(5)	» » 525(4)	» » 879	» » 605(4)	» » 671(4)
» » 752(5)	» » 526(4)	» » 880	» » 606(4)	F 7.102.099(5)
» 807.302(5)	» » 527(4)	» » 881	» » 610(4)	» » 562(5)
Hgb 932.621(4)	» » 528(4)	» » 882	» » 611(4)	» » 691(5)
» » 622(4)	» » 529(4)	» » 883	» » 612(4)	» » 957(5)
» » 623(4)	» » 530(4)	» » 884	» » 613(4)	» 7.103.216(5)
» » 624(4)	» » 531(4)	» » 885	» » 614(4)	» » 233(5)
» » 625(4)	» » 532(4)	» » 886	» » 615(4)	» » 271(5)
» » 626(4)	» » 533(4)	E 1.012.241(5)	» » 616(4)	Hg 7.301.605(5)
» » 627(4)	» » 534(4)	» 1.016.351(5)	» » 617(4)	Mp 7.500.401(5)
» » 628(4)	» » 539(4)	» 1.019.010(5)	» » 618(4)	M 7.500.405(5)
» » 633(4)	» » 540(4)	» 1.020.298(4)	» » 619(4)	Mp 7.501.006(5)
» » 634(4)	» » 541(4)	» » 299(4)	» » 620(4)	» 7.502.705(5)
» » 935(4)	» » 542(4)	» » 403(4)	» » 624(4)	» 7.511.006(5)
» » 636(4)	» » 543(4)	» » 404(4)	» » 625(4)	
» » 637(4)	» » 544(4)	» » 405(4)	» » 626(4)	
	» » 548(4)	» » 408(4)	» » 631(4)	

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Valledolmo	L. P.	Ore 15 15 marzo 1933	58.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione strumenti metrici (2° lotto)	L. P.	Ore 15 15 marzo 1933	28.168	Sezione Lavori Milano
Opere di terra e murarie per l'ampliamento della stazione di Savigliano	L. P.	Ore 15 18 marzo 1933	220.000	Sezione Lavori Torino
Risanamento e sistemazione della piattaforma stradale fra S. Eufemia Biforcazione e S. Pietro a Maida	L. P.	Ore 17 21 marzo 1933	98.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di Savigliano	L. P.	Ore 15 25 aprile 1933	80.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di mc. 2450 di pietrisco occorrente per l'ampliamento della stazione di Savigliano	L. P.	Ore 15 26 aprile 1933	—	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito locomotive di Torre Annunziata C.	L. P.	Ore 18 18 marzo 1933	216.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione di Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	75.000	Ottone in tubi senza saldatura .	L. P.	21-3-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
--	—	Ingranatura di ghiaia per camere distribuzione	L. P.	21-3-1933	Id. Sez. 7ª
N.	400	Livelli a bolla d'aria con astuccio	T. P.	30-3-1933	Id. Sez. 8ª
N.	20	Carrozze Serie B C D T e C T	L. P.	1-4-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	10.000	Cartone di pesto in fogli . . .	T. P.	5-4-1933	Id. Sez. 8ª A
Kg.	4.000	Amianto in fogli	T. P.	5-4-1933	Id. Sez. 8ª A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	1.200	Amianto in corda	T. P.	10-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª A
Kg.	20.000	Cordicella di canapa	L. P.	18-4-1933	Id. Sez. 8ª A

Il Direttore Generale
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di sei lotti di pietrisco di mc. 6500 ciascuno occorrente sulla linea Mestre - Portogruaro	L. P.	Ore 15 20 marzo 1933	—	Sezione Lavori Venezia
Riverniciatura delle cabine degli apparati centrali, dei segnali, meccanismi diversi e delle palificazioni tubolari ed a traliccio	L. P.	Ore 16 20 marzo 1933	—	Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento Torino
Rettifica delle curve fra le stazioni di Paola e S. Eufemia Biforcazione (1. lotto)	L P.	Ore 16 20 marzo 1933	50.000	Sezione Lavori Reggio C.
Rettifica delle curve fra i Km. 325+025 e 358+096 della linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 16 21 marzo 1933	50.000	Sezione Lavori Reggio C.
Impianti di apparati centrali elettrici nella stazione di Racconigi	L. P.	Ore 16 21 marzo 1933	—	Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento Torino
Opere di terra e murarie per l'ampliamento della stazione di Saluzzo	L. P.	Ore 16 21 marzo 1933	606.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di adattamento e completamento del nuovo edificio per il servizio corrispondenza postale con la Nuova Stazione Centrale Viaggiatori di Milano	L. P.	Ore 15 21 marzo 1933	35.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di mc. 6000 di pietrisco per massicciata sulla tratta Portogruaro-Villa Vicentina (1. lotto)	L. P.	Ore 11 27 marzo 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di mc. 6000 di pietrisco per massicciata sulla tratta Portogruaro-Villa Vicentina (2. lotto)	L. P.	Ore 11,30 27 marzo 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento binario dei treni dispari fra le stazioni di Portogruaro e Villa Vicentina (1. lotto)	L. P.	Ore 15,30 23 marzo 1933	252.000	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento binario dei treni dispari fra le stazioni di Portogruaro e Vilia Vicentina (2° lotto).	L. P.	Ore 16 23 marzo 1933	330.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di Savigliano.	L. P.	Ore 15 25 marzo 1933	80.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione planimetrica delle curve (ml. 47.000) fra Chiusi e Firenze S. M. Novella	L. P.	Ore 16 20 marzo 1933	200.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di illuminazione elettrica e suonerie nel nuovo palazzo postale di Palermo	L. P.	Ore 16 20 marzo 1933	—	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale dell'armamento nelle linee del Riparto Lavori di Codogno.	L. P.	Ore 15 20 marzo 1933	133.000	Sezione Lavori Milano
Riparazione della tettoia del fabbricato viaggiatori della stazione di Vercelli	L. P.	Ore 15 20 marzo 1933	60.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale dell'armamento nelle linee del Riparto Lavori di Voghera	L. P.	Ore 15 22 marzo 1933	95.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale dell'armamento delle linee Bologna-Padova e Ferrara-Rimini	L. P.	Ore 15 22 marzo 1933	160.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di mc. 15.000 di pietrisco su vagoni nelle stazioni di Bagheria, S. Flavia e Casteldaccia	L. P.	Ore 15 22 marzo 1933	150.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento dei binari d'incrocio della stazione di Vallelunga	L. P.	Ore 15 23 marzo 1933	45.700	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale dell'armamento nelle linee del Riparto Lavori di Gallarate	L. P.	Ore 15 24 marzo 1933	32.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento delle linee Bologna-Piacenza, Bologna - Verona, Bologna-Rimini e Pistoia Bivio Lavino	L. P.	Ore 15 24 marzo 1933	360.000	Sezione Lavori Bologna
Rinnovamento di binario fra le stazioni di Contessa Entellina e S. Carlo	L. P.	Ore 15 24 marzo 1933	128.000	Sezione Lavori Palermo
Pulitura di paramenti murari (comuni e decorativi) infissi, velari, lucernari e simili del fabbricato viaggiatori della stazione di Milano Centrale	L. P.	Ore 15 25 marzo 1933	360.000	Sezione Lavori Milano
Impianto del blocco tipo Cardani sul tratto di linea Torre Annunziata Centrale-Salerno	L. P.	Ore 16 25 marzo 1933	600.000	Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento Napoli
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata fra la stazione di Omignano e la fermata di Caprioli (1° lotto)	L. P.	Ore 16 27 marzo 1933	68.000	Sezione Lavori Reggio C.
Revisione generale dell'armamento e risanamento della massicciata fra la stazione di Vibonati e la fermata di Sangineto (2° lotto)	L. P.	Ore 17 27 marzo 1933	110.000	Sezione Lavori Reggio C.
Costruzione di un muro paramassi fra la fermata di S. Nazario e la stazione di Carpanè Valstagna	L. P.	Ore 15 27 marzo 1933	173.240	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 40.000 di pietrisco per massicciata di binari e mc. 5000 di pietrisco minuto dato carico sui carri ferroviari nella cava di Caianello	L. P.	Ore 16 30 marzo 1933	455.000	Sezione Lavori Napoli
Modifiche all'impianto di apparati centrali idrodinamici e per la sistemazione del segnalamento della stazione di Portici	L. P.	Ore 16 30 marzo 1933	210.000	Ufficio Imaianti Elettrici e di Segnalamento Napoli
Prolungamento del binario d'incrocio della stazione di Villalba	L. P.	Ore 15 31 marzo 1933	60.000	Sezione Lavori Palermo
Rettifica delle curve della linea S. Pietro del Carso-Fiume	L. P.	Ore 16 1° aprile 1933	117.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione di N. 7 ponti in ferro fra le stazioni di Pontebba e Tarvisio	L. P.	Ore 15.30 1° aprile 1933	83.500	Sezione Lavori Trieste
Fornitura e sistemazione in opera di 4000 tonnellate di massi naturali per ricarico e prolungamento della scogliera artificiale a difesa contro le mareggiate della linea fra le stazioni di Paola e S. Lucido Marina	L P.	Ore 16 3 aprile 1933	94.300	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria della linea Terni-Rieti	L. P.	Ore 16 5 aprile 1933	362.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura a piè d'opera della pietra da taglio e dei marmi occorrenti per la costruzione di un nuovo edificio Postale e Telegrafico per la città di Novara	L. P.	Ore 15 5 aprile 1933	400.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricati delle pratiche
N.	18	Manovelle di ricambio per alberi di motori	L. P.	28-3-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
--	—	Apparecchiature in ferro e acciaio ecc. zincati per T. E.	L. P.	28-3-1933	Id. Sez. 8A
N.	2.000	Bilancie a piatti da Kg. 20 .	L. P.	28-3-1933	Id. Sez. 8A
—	....	Pezzi di ricambio per R. V. C.	L. P.	4-4-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	300.000	Bulloni di acciaio grezzi . . .	L. P.	4-4-1933	Id. Sez. 8ª
mc.	7.000	Legname abete in tavole . .	L. P.	4-4-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricati delle pratiche
ml.	6.500	Panno grigio verde	L. P.	4-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5-A
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	4-4-1933	Id. Sez. 8ª
N.	4.300	Chiavi semplici e doppie per dadi	T. P.	15-4-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	6.000	Lana crine per boccole locomotive.	L. P.	18-4-1933	Id. Sez. 5A
ml	3.700	Panno grigio verde impermeabilizzato	L. P.	18-4-1933	Id. Sez. 5A
N.	4.500	Succhielli	T. P.	18-4-1933	Id. Sez. 8ª
Kg	5.000	Amianto in corda	L. P.	25-4-1933	Id. Sez. 8A
—	—	Apparecchi elettrici di misura .	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 8-A
N.	12.000	Lampadine elettriche ad incandescenza	L. P.	13-6-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento della linea Tortona-Arquata-Ronco	L. P.	Ore 15 27 marzo 1933	52.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale dell'armamento della linea Sampierdarena-Confine Francese	L. P.	Ore 15 27 marzo 1933	66.000	Sezione Lavori Genova
Ricostruzione e sistemazione dei ponticelli della linea Ferrara-Rimini fra le stazioni di Gaibanella e Portomaggiore	L. P.	Ore 15 28 marzo 1933	205.000	Sezione Lavori Bologna
Rinnovamento binario della linea Palermo-Trapani	L. P.	Ore 15 30 marzo 1933	346.000	Sezione Lavori Palermo
Rivestimento murario della Galleria Spina fra le stazioni di S. Mauro la Bruca e Centola	L. P.	Ore 16 30 marzo 1933	860.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata della linea Torino-Milano	L. P.	Ore 15 31 marzo 1933	35.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata della linea Alessandria-Arona	L. P.	Ore 15 31 marzo 1933	41.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata della linea Savona-Carmagnola	L. P.	Ore 15 31 marzo 1933	60.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di mc. 10.000 di pietrisco per massicciata da consegnarsi nella stazione di Aurisina (3. lotto)	L. P.	Ore 15,30 31 marzo 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Riordino degli impianti costituenti il raccordo ferroviario fra Arce ed il polverificio militare di Fontana Liri	L. P.	Ore 16 31 marzo 1933	42.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mc. 2800 di pietrisco occorrente pei lavori nel tratto Arce-Polverificio Militare Fontana Liri.	L. P.	Ore 17 31 marzo 1933	—	Sezione Lavori Roma
Lavori in terra e murari per le cancellate di chiusura occorrerti per l'ampliamento della stazione di Cavallermaggiore	L. P.	Ore 15 1° aprile 1933	600.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento di binari e risanamento massicciata tra il Bivio Bormida ed il Bivio Tortona della linea Alessandria-Piacenza	L. P.	Ore 15 4 aprile 1933	195.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione dei servizi accessori del Deposito Locomotive di Venezia Marittima.	L. P.	Ore 15,30 5 aprile 1933	105.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione viabilità nell'ambito della stazione di Sesto S. Giovanni	L. P.	Ore 15 6 aprile 1933	680.000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento della seconda linea e del piano caricatore della stazione di Imera	L. P.	Ore 15 7 aprile 1933	294.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione dei ponti in ferro della linea Portogruaro-Bivio San Polo	L. P.	Ore 16 8 aprile 1933	305.700	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di Cavallermaggiore	L. P.	Ore 15 11 aprile 1933	140.000	Sezione Lavori Torino
Rafforzamento parziale di N. 13 ponti in ferro ai chilometri 164+637/166+361/169+423/174+081/175+225/178+876/186+30/193+17/197+208/208+430/213+701 e 228+790 della linea Aquila-Terni	L. P.	Ore 16 14 aprile 1933	667500	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 12 cavalletti mobili per visita locomotori destinati ai depositi di Firenze, Roma S. Lorenzo, Bologna	A. C.	31 marzo 1933	—	Servizio Materiale Uff. 2° - Sez. 8ª e Trazione
N. 2 affilatrici doppie (con mole di smeriglio) per punte elicoidali occorrenti alle Squadre Rialzo di Verona P. N. ed Udine N. 4 affilatrici doppie (con mole di smeriglio) per banco da attrezzisti, occorrenti per le Squadre Rialzo di Torino Smist., Bologna Lame, Udine e Bari	T. P.	30 marzo 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III A - Sez. 7ª
N. 1 impianto prova tensione destinato al deposito di Gallarate	A. C.	15 aprile 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. 2° - Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q.li	634	Carta bianca da scrivere . . .	L. P.	4-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 5ª
N.	196	Sostegni per indotti motori trazione	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Cavalletti per sostegno locomotori	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	125.000	Bronzo titolo B in lingotti . .	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 8ª
N.	200	Interruttori bipolari a corna .	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Lame mobili per ferrovie a dentiere	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Piastre speciali	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 6ª
N.	94.500	Isolatori in porcellana per T. E.	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 8ª
Kg	10.000	Cassetti di bronzo fusi grezzi per distr. vapore	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizi ed Uffici incaricati delle pratiche
N.	40	Cavalletti per montaggio pacchi resistenze locomotive e N. 20 banchi di ferro	T. P.	12-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
Q.li	130	Carta velina bianca	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 5ª
—	....	Pezzi di ricambio per F. W. .	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 7ª
N.	115	Apparecchi telefonici da muro a tenuta stagna	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 8A

Il Direttore Generale
VELANI.

Ordine di servizio N. 1V

Concessioni di viaggio e di trasporto a favore degli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento per il 5° anno della XXVIII Legislatura.

I biglietti Serie B" rilasciati per i viaggi delle famiglie degli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento ed i relativi buoni bagaglio emessi per il quarto anno della XXVIII Legislatura, dovranno essere tenuti validi soltanto fino alla mezzanotte del giorno 19 aprile 1933-XI.

Però, in base al paragrafo 15 delle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto emanate con l'Ordine di Servizio N. 31 del 13 marzo 1930-VIII se il viaggiatore munito di biglietto serie B" si trovi in viaggio dopo tale ora, o lo inizi non oltre l'ora stessa, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale venne vidimato o per quella dove eventualmente egli intenda di effettuare una fermata.

Per il quinto anno della XXVIII Legislatura verranno emessi biglietti Serie B" e buoni bagaglio di nuovo modello da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 19 aprile 1933-XI e che avranno la scadenza alla mezzanotte del 19 aprile 1934, o, nel caso di nuove elezioni generali, alla mezzanotte del giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

I nuovi biglietti Serie B" e buoni bagaglio si distinguono da quelli del quarto anno della XXVIII Legislatura perchè portano due righe verticali di colore rosso e per l'indicazione sul fondo « anno quinto XXVIII Legislatura ».

Per quanto riguarda le persone che possono fruire di tali biglietti, si richiama l'art. 12 del R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 188 ed i paragrafi 122 e 123 delle relative Norme.

I buoni bagaglio possono essere fruiti sia dal parlamentare che dalle citate persone.

Per quanto concerne la compilazione, validità ed utilizzazione dei biglietti di cui trattasi, si avverte che dovranno esse-

re osservate le disposizioni contenute nei paragrafi 124, 126 e 127 delle Norme suddette.

Nei casi di irregolarità od abusi, il personale dovrà attenersi a quanto è stabilito dal paragrafo 148 delle sovracitate Norme.

Con riferimento poi all'Ordine di Servizio n. 153 del 18 dicembre 1924, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 (1924), si avverte che le due marchette comprovanti il pagamento del diritto fisso, dovranno essere applicate nel retro dei biglietti medesimi, nella casella riservata alla prima vidimazione ed entrambe le dette marchette dovranno essere annullate con il Bollo a compostore della stazione od Agenzia che le emette.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 16.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento fra Favazzina e Reggio Calabria e Reggio C.-Saline	L. P.	Ore 15 3 aprile 1933	45.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Revisione generale dell'armamento fra Curinga e Gioia Tauro	L. P.	Ore 17 3 aprile 1933	34.500	Sezione Lavoi Reggio Calabria
Lavori in ferro occorrenti per il nuovo palazzo Postale di Rieti	L. P.	Ore 16 4 aprile 1933	90.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori d'armamento della linea Roma-Anzio	L. P.	Ore 16 5 aprile 1933	51.000	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento della linea a Cavalli in Sampierdarena	L. P.	Ore 15 10 aprile 1933	26.000	Sezione Lavori Genova
Ricostruzione capannone a Roma Tuscolana	L. P.	Ore 16 10 aprile 1933	58.600	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rettifica delle curve sulla linea Roma-Chiusi	L. P.	Ore 17 10 aprile 1933	188.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera di serramenti occorrenti per il nuovo palazzo Postale di Savona	L. P.	Ore 15 10 aprile 1933	220.000	Sezione Lavori Torino
Formazione di un marciapiedi nella stazione di Imperia Oneglia	L. P.	Ore 15 17 aprile 1933	49 000	Sezione Lavori Genova
Demolizione di una pensilina e fornitura e posa in opera di tre pensiline nella stazione di Cavallermaggiore	L. P.	Ore 15 18 aprile 1933	120 000	Sezione Lavori Torino
Impianto di riscaldamento nella nuova ala arrivi della stazione di Venezia S. Lucia.	Bando concorso	Ore 15 19 aprile 1933	160.000	Sezione Lavori Venezia
Rinnovamento binario di corsa e di N. 50 deviatoi della linea Mestre-Udine	L. P.	Ore 15 19 aprile 1933	500 000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno occorrenti per il nuovo palazzo Postale di Rieti.	L. P.	Ore 16 19 aprile 1933	54.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 9000 di ghiaia occorrente per l'impianto del doppio binario da Bologna a Panigale Scala	L. P.	Ore 15 19 aprile 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Lavori d'armamento per l'impianto del doppio binario da Bologna a Panigale Scala	L. P.	Ore 15 20 aprile 1933	70.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione di N. 4 ponti in ferro del tratto di linea Trento-Bolzano	L. P.	Ore 15 25 aprile 1933	170.000	Sezione Lavori Bolzano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	500.000	Corda metallica per trasmissioni flessibili	L. P.	11-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	--	Piastre e piastroni d'armamento	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 6ª
N.	100	Armadi in lamiera di acciaio	L. P.	11-4-1933	Id. Sez. 5-A
N.	400	Falcetti a pertica	T. P.	28-4-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffi incaricato delle pratiche
N.	500	Roncole	T. P.	29-4-1938	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
ml.	46.000	Nastro di cotone gommato bianco e ml. 52000 nero .	L. P.	4-5-1938	Id. Sez. 8-A
—	—	Attrezzi per motori di trazione	L. P.	16-5-1938	Id. Sez. 8ª
ml.	6.000	Zanella nera	T. P.	22-5-1938	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale
VELANI.

Circolare N. 6 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1 maggio 1933** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali

e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 maggio 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20 220 (1)	Cz	36.025 (3)	Cz	36.392 (4)	Dm	98.813	Dm	98.83$^{1}_{2}$
»	» 221 (1)	»	» 026 (3)	»	» 393 (4)	»	» 814	»	» 83$_{3}$
»	» 222 (1)	»	» 027 (3)	»	» 394 (4)	»	» 815	»	» 83$_{4}$
»	» 224 (1)	»	» 028 (3)	»	» 395 (4)	»	» 816	»	» 83$_{5}$
»	29.048 (5)	»	» 039 (3)	»	» 396 (4)	»	» 819	»	» 83$_{6}$
»	» 379 (5)	»	» 030 (3)	»	» 397 (4)	»	» 821	»	» 83
Cy	35.012 (2)	»	» 103 (3)	»	» 398 (4)	»	» 823	»	» 839
»	» 013 (2)	»	» 104 (3)	»	» 399 (4)	»	» 824	»	» 842
»	» 014 (2)	»	» 150 (3)	»	41.873 (5)	»	» 825	»	» 850
»	» 400 (2)	»	» 151 (3)	»	42.543 (5)	»	» 826	»	» 859
Cz	36.021 (3)	»	» 152 (3)	»	» 639 (5)	»	» 827	»	99.460 (6)
»	» 022 (3)	»	» 239 (4)	ABz	59.346 (5)	»	» 828	»	» 470 (6)
»	» 023 (3)	»	» 240 (4)	Dl	90.217	»	» 829	»	» 482 (6)
»	» 024 (3)	»	» 241 (4)	Dm	98.811	»	» 830	»	» 567 (6)
		»	» 242 (4)	»	» 812				

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » Napoli (Granili).
(4) » » » » » » Voghera.
(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311.313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.
(6) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

Dm	99.748(5)	Hgp	300.575(5)	Ltm	400.493	Ltm	402.462	P	660.277
Mp	055.017(6)		» 576(5)	»	» 494	»	» 463	»	» 278
»	» 100(6)	»	» 577(5)	»	401.271	»	» 464	»	» 279
Fl	142.008	»	» 578(5)	»	» 272	»	» 465	»	» 280
»	» 009	»	» 579(5)	»	» 273	»	» 466	»	» 281
»	143.125(5)	»	» 580(5)	»	» 274		» 467	»	» 282
»	» 426(5)	»	» 581(5)	»	» 275	»	» 468	»	» 283
»	» 427(5)	»	» 582(5)	»	» 276		» 469	»	» 284
»	148.100(5)	»	» 583(5)	»	» 277	»	» 850	»	» 285
»	» 101(5)	»	» 584(5)	»	» 278	»	» 851	»	» 286
»	» 102(5)	»	» 585(5)	»	» 279	»	» 852	»	» 287
»	» 103(5)	»	» 586(5)	»	» 280	»	» 853	»	» 288
»	» 104(5)	»	» 587(5)	»	» 281	»	» 854	»	» 289
»	» 105(5)	»	» 594(5)	»	» 282	»	» 855	»	661.676
»	» 106(5)	»	» 595(5)	»	» 283	»	» 856	»	» 677
»	» 107(5)	»	» 596(5)	»	» 284	»	» 857	»	» 678
»	» 108(5)	»	» 597(5)	»	» 285	»	» 858	»	» 679
»	» 116(5)	»	» 598(5)	»	» 286	»	» 859	»	» 680
»	» 117(5)	»	» 599(5)	»	» 287	»	403.050	»	» 681
»	» 118(5)	Hc	350.281(6)	»	» 288	»	» 031	»	» 682
»	» 129(5)	»	» 429(6)	»	» 840	»	» 032	»	» 683
»	» 158(5)	»	» 711(6)	»	» 841	»	» 033	»	» 684
F	87.024(6)	»	» 756(6)	»	» 842	»	» 034	»	» 685
»	» 066(6)	»	851.330(6)	»	» 843	»	» 035	»	» 686
Hgp	00.540(5)	Ltm	400.245	»	» 844	»	» 036	»	» 687
»	» 541(5)	»	» 246	»	» 845	»	» 037	»	» 688
»	» 542(5)	»	» 247	»	» 846	»	» 038	»	» 689
»	» 543(5)	»	» 248	»	» 847	»	» 039	»	» 690
»	» 544(5)	»	» 249	»	» 848	»	» 040	»	» 691
»	» 545(5)	»	» 250	»	» 849	»	» 041	»	» 692
»	» 546(5)	»	» 251	»	403.445	»	» 042	»	» 693
»	» 547(5)	»	» 252	»	» 446	»	» 043	»	» 694
»	» 548(5)	»	» 253	»	» 447	»	» 044	»	» 695
»	» 549(5)	»	» 254	»	» 448	»	» 045	»	» 696
»	» 557(5)	»	» 255	»	» 449	»	» 046	»	» 697
»	» 558(5)	»	» 256	»	» 450	»	» 047	»	» 698
»	» 559(5)	»	» 257	»	» 451	»	» 048	»	» 699
»	» 560(5)	»	» 258	»	» 452	»	» 049	»	» 800
»	» 561(5)	»	» 259	»	» 453	L	458.155(6)	Q	750.558(6)
»	» 562(5)	»	» 485	»	» 454	»	621.581(6)	»	» 752(6)
»	» 563(5)	»	» 486	»	» 455	»	660.270	Gru	8 7.802(6)
»	» 564(5)	»	» 587	»	» 456	»	» 271	Hgb	932.640(5)
»	» 565(5)	»	» 488	»	» 457	»	» 272	»	» 641(5)
»	» 571(4)	»	» 489	»	» 458	»	» 273	»	» 642(5)
»	» 572(5)	»	» 490	»	» 459	»	» 274	»	» 643(5)
»	» 573(5)	»	» 491	»	» 460	»	» 275	»	» 644(5)
»	» 574(5)	»	» 492	»	» 461	»	» 276	»	» 645(5)

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

Hgb	932.646(5)	Hgb	936.576(5)	E	1.020.673(5)	E	1.020.823(5)	E	1.020.896(5)
»	» 647(5)	»	» 577(5)	»	» 674(5)	»	» 824(5)	»	» 897(5)
»	» 653(5)	»	» 578(5)	»	» 675(5)	»	» 828(5)	»	» 898(5)
»	» 654(5)	»	» 579(5)	»	» 676(5)	»	» 829(5)	»	» 899(5)
»	» 655(5)	»	» 580(5)	»	» 677(5)	»	» 833(5)	»	1.022.858(5)
»	» 656(5)	»	» 589(5)	»	» 678(5)	»	» 838(5)	»	» 859(5)
»	» 657(5)	»	» 590(5)	»	» 679(5)	»	» 839(5)	»	» 860(5)
»	» 658(5)	»	» 591(5)	»	» 680(5)	»	» 840(5)	»	» 862(5)
»	» 659(5)	»	» 592(5)	»	» 681(5)	»	» 841(5)	»	1.024.041(5)
»	936.484(5)	»	» 593(5)	»	» 682(5)	»	» 842(5)	»	» 042(5)
»	» 435(5)	»	» 594(5)	»	» 683(5)	»	» 843(5)	»	» 044(5)
»	» 436(5)	»	» 595(5)	»	» 684(5)	»	844(5)	»	» 045(5)
»	» 437(5)	»	» 596(5)	»	» 689(5)	»	» 850(5)	»	» 046(5)
»	» 438(5)	»	» 597(5)	»	690(5)	»	» 851(5)	»	» 048(5)
»	» 440(5)	E	1.000.887	»	» 691(5)	»	» 852(5)	»	» 049(5)
»	» 441(5)	»	» 888	»	» 692(5)	»	» 853(5)	»	» 050(5)
»	» 442(5)	»	» 889	»	» 693(5)	»	» 854(5)	»	» 051(5)
»	» 443(5)	»	» 891	»	» 698(5)	»	» 855(5)	»	» 052(5)
»	» 444(5)	»	» 893	»	» 699(5)	»	» 856(5)	»	1.025.298(5)
»	» 445(5)	»	» 894	»	» 802(5)	»	» 857(5)	»	» 299(5)
»	» 446(5)	»	» 895	»	» 803(5)	»	» 858(5)	F	7.102.099(6)
»	» 447(5)	»	» 896	»	» 804(5)	»	» 859(5)	»	» 562(6)
»	» 448(5)	»	» 897	»	» 805(5)	»	» 874(5)	»	» 691(6)
»	» 449(5)	»	» 898	»	» 806(5)	»	» 875(5)	»	» 957(6)
»	» 561(5)	»	» 899	»	» 807(5)	»	» 876(5)	»	7.103.216(6)
»	» 562(5)	»	1.012.241(6)	»	» 808(5)	»	» 877(5)	»	» 233(6)
»	» 563(5)	»	1.016.351(6)	»	» 809(5)	»	» 878(5)	»	» 271(6)
»	» 564(5)	»	1.019.010(6)	»	» 810(5)	»	» 883(5)	Hg	7.301.605(6)
»	» 565(5)	»	1.020.663(5)	»	» 817(5)	»	» 884(5)	Mp	7.500.401(6)
»	» 571(5)	»	» 664(5)	»	» 818(5)	»	» 885(5)	M	7.500.405(6)
»	» 572(5)	»	» 665(5)	»	» 819(5)	»	» 886(5)	Mp	7.501.006(6)
»	» 573(5)	»	» 667(5)	»	» 820(5)	»	» 887(5)	»	7.511.006(6)
»	» 574(4)	»	» 668(5)	»	» 821(5)	»	» 888(5)		
»	» 575(5)	»	» 672(5)	»	» 822(5)	»	» 895(5)		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni che li hanno rintracciati.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Gallarate	L. P.	Ore 18 18 aprile 1933	108.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Treviglio	L. P.	Ore 18 18 aprile 1933	63.400 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
N. 4 Impianti di conversione e di distribuzione energia elettrica a c. c. 90 Volt destinati loc. di Firenze, Bologna, Roma S. L., Napoli Sperone	Appalto Concorso	30 aprile 1933	—	Uff. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione
Alzamento e revisione generale di circa 30 mila ml. di binario fra le stazioni di Portogruaro e Torre di Zuino	L. P.	Ore 15,30 12 aprile 1933	[illegible]00.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di mc. 50.000 di pietrisco per massicciata	L. P.	Ore 16 12 aprile 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di mc. 50.000 di pietrisco per massicciata	L. P.	Ore 17 12 aprile 1933	—	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 40.000 di pietrisco occorrente pel rialzamento del piano del ferro e la sistemazione della massicciata per un tratto di 14 km. di linea a doppio binario fra Olmo e Indicatore	L. P.	Ore 16 12 aprile 1933	700.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di mc. 5.000 di pietrisco occorrente pel rialzamento del piano del ferro fra S. Giovanni Valdarno e Figline	L. P.	Ore 15 14 aprile 1933	90 000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di mc. 3300 di pietrisco sulla linea Fortezza-San Candido	L. P.	Ore 15,30 15 aprile 1933	—	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura di mc. 3600 di pietrisco sulla linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 15 15 aprile 1933	—	Sezione Lavori Bolzano
Impianti d'acqua, sanitari e gas nel fabbricato ad uso case economiche per ferrovieri in località Prenestina a Roma	L. P.	Ore 16 18 aprile 1933	430.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione, ad uso alloggi dei guardia blocco, di due caselli sul tratto Trofarello-Alessandria	L. P.	Ore 15 19 aprile 1933	42.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione con impalcature di travi incorporate nel calcestruzzo, dei ponticelli ai km. 19+7[illegible]5, 37+477, 45+879, 61+81[illegible], 102+583, 108+060, 12+0[illegible]5 in dipendenza della elettrificazione della linea Carmagnola-Ceva	L. P.	Ore 15 20 aprile 1933	145.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione del piazzale della stazione di Cerignola	L. P.	Ore 15 20 aprile 1933	145.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura di mc. 30.000 di pietrisco e di mc. 3000 di detrito dato carico sui carri ferroviari nella Cava di S. Lucia di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria	L. P.	Ore 16 24 aprile 1933	340.000	Sezione Lavori Napoli
Impianti di riscaldamento nel nuovo palazzo postale di Caltanissetta	Bando concorso	Ore 12 25 aprile 1933	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparecchiature e morsetterie in bronzo e rame per T. E.	L. P.	18-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
—	--	Materiali diversi in acciaio fuso per deviatoi	L. P.	18-4-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Piastrine ordinarie di stringimento	L. P.	18-4-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizi ed Uffici incaricati delle pratiche
N.	4.000	Bocchettoni per chiavi a T. .	T. P.	20-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
Q.li	400	Grasso minerale consistente . .	L. P.	25-4-1933	Id. Sez. 4ª
—	—	Chiavarde speciali d'armamento	L. P.	25-4-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Materiali in ghisa per deviatoi.	L. P.	25-4-1933	Id. Sez. 6ª
Kg.	2.000	Spago di canapa catramato . .	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 5-A
N.	10.000	Camicie nere con cravatta . .	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 5-A
—	—	Slitte e spessori mobili per teste crociate	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 7ª
N.	1.500	Spazzole metalliche	T. P.	6-5-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Otturatori di feltro	L. P.	9-5-1933	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Archetti per seghe da metalli .	T. P.	10-5-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	4.500	Accette, ascie, tanaglie . . .	T. P.	20-5-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Utensili circolari di acciaio rapido	T. P.	20-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	5.000	Bastoni isolanti per archetti trolley	L P.	23-5-1933	Id. Sez. 7ª
ml.	10.000	Tele di cotone per mantici delle carrozze	L. P.	30-5-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale

VELANI.

Circolare N. 7 V

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

1. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi precisamente il **3, 4 e 5 maggio 1933-XI.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 6 al 14 maggio 1933 ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 6 all'11 maggio 1933.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od altra località designata a fianco di ciascun veicolo nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi

del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento,* facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 15 maggio p. v.** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le Officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione, come da lettera Circolare T. V. 612/85 *e* 1/612/74/2 *dell'*8 *marzo* 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro, come dalla tabella annessa alla lettera-Circolare T. V. 1598 *del* 7 *marzo* 1925, *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S., nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno. nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Kruptite per l'altra metà), attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

***Distribuita agli agenti delle classi* 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 *e* 38.**

Carrozze e bagagliai

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Cz	36.022	Officina F. S. Firenze P. P.	Servizio Mat. e Traz. Firenze	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 414/14176/4140918 del 29-3-33)
»	» 023	»	»	»
»	» 024	Officina F. S. Voghera	»	»
»	» 025	»	»	»
Dm	99.460	Squadra R. Bologna	»	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27/16-1-4 del 9-3-33)
»	» 470	»	»	»
»	» 482	»	»	»
»	» 567	»	»	»
»	» 659	»	»	»
»	» 748	»	»	»

Carri

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Mp	055.017	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. per rilievo dati tecnici (lettera T. V. 27-35-4 del 21-11-32)
»	» 100	»	»	»
F	187.018	Ravenna	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	Carro specializzato per trasporto pollame da ritornare in residenza
»	» 015	»	»	»
»	» 024	Fabriano	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Fs	187.068	Monselice	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	Carro specializzato per trasporto pollame da ritornare in residenza.
»	» 068	Napoli C.le	»	»
»	» 070	Faenza	»	»
»	130.049	Foggia	»	Da accantonare per cessione alla Società delle Ferrovie del Sud-Est
»	131.425	»	»	»
»	151.302	»	»	»
»	156.147	»	»	»
»	156.484	Prossima Officina F. S.	Servizio Mat e Traz.	Verifica pavimento (lettera T. V. 310-337-8-169 del 28-1-33)
»	159.421	Foggia	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	Da accantonare per cessione alle Ferrovie del Sud-Est
»	163.104	»	»	»
»	163.399	»	»	»
»	» 744	»	»	»
»	165.123	»	»	»
»	» 247	»	»	»
»	166.282	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F	166.832	Foggia	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	Da accantonare per cessione alle Ferrovie del Sud-Est
»	167.959	»	»	»
»	168.890	»	»	»
»	» 908	»	»	»
»	169.268	»	»	»
»	170.126	»	»	»
»	» 421	Officine F. S. Messina	»	Da specializzare per la Gestione Speciale viveri
»	» 555	Foggia	»	Da accantonare per cessione alle Ferrovie del Sud-Est
»	171.001	»	»	»
»	» 508	»	»	»
»	179.828	»	»	»
»	182.890	»	»	»
»	183.693	»	»	»
»	184.897	»	»	»
»	186.817	»	»	»
»	187.848	»	»	»
»	189.079	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Hg	300.025	(1)	Servizio Mat. e Traz.	(1) Da inviare nella più vicina delle seguenti Squadre Rialzo per l'applicazione delle tre prese unipolari passanti per l'azionamento degli elettroventilatori: Alessandria - Torino Smist. - Novara - Milano Farini - Milano Smist. - Milano P. Romana - Voghera - Venezia Mestre - Verona P. N. - Gorizia - Udine - Genova S. Pierdarena - Bologna - Firenze C. Marte - Pisa - Falconara - Roma Tiburtina - Napoli Sperone - Torre Annunziata C. - Bari - Foggia - Catania Acquicella (lettera T. V. 33-7 del 18-3-38)
»	» 043	(1)	»	
»	» 067	(1)	»	
»	» 069	(1)	»	
»	» 109	(1)	»	
»	» 116	(1)	»	
»	» 118	(1)	»	
»	» 122	(1)	»	
»	» 136	(1)	»	
»	» 167	(1)	»	»
»	» 214	(1)	»	»
»	» 219	(1)	»	»
»	» 227	(1)	»	»
»	» 228	(1)	»	»
»	» 256	(1)	»	»
»	» 265	(1)	»	»
»	» 275	(1)	»	»
»	» 304	(1)	»	»
»	» 325	(1)	»	»
»	» 339	(1)	»	»
»	» 342	(1)	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Hgp	300.406	Squadra R. Falconara Marittima	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione della Sezione Mat. Traz. di Ancona (lettera T. V. 27/33-7 del 9/4-33)
»	» 408	»	»	»
»	» 413	»	»	»
»	» 414	»	»	»
»	» 415	»	»	»
»	» 416	»	»	»
»	» 417	»	»	»
»	» 418	»	»	»
»	» 419	»	»	»
»	» 420	»	»	»
»	» 421	»	»	»
»	» 422	»	»	»
»	» 423	»	»	»
»	» 424	»	»	»
»	» 425	»	»	»
»	» 426	»	»	»
»	» 427	»	»	»
»	» 428	»	»	»
»	» 429	»	»	»
»	» 430	»	»	»
»	» 433	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Hgp	800.435	Squadra R. Falconara Marittima	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione della Sezione Mat Traz. di Ancona (lettera T V. 27.38 — 7 del 8 4 38.
»	» 436	»	»	»
»	» 437	»	»	»
»	» 439	»	»	»
»	» 441	»	»	»
»	» 442	»	»	»
»	» 443	»	»	»
»	» 445	»	»	»
»	» 450	»	»	»
»	» 451	»	»	»
»	» 454	»	»	»
»	» 458	»	»	»
»	» 459	»	»	»
»	» 460	»	»	»
»	» 468	»	»	»
His	343.085	Castelfranco Veneto	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	Da consegnare alle Officine Paolo Viganò per la trasformazione in Hgp
»	343.074	»	»	»
»	» 158	»	»	»
»	» 202	»	»	»
»	» 220	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
His	» 231	Castelfranco Veneto	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	Da consegnare alle Officine Paolo Viganò per la trasformazione in Hgp
»	» 408	»	»	»
»	» 409	»	»	»
»	» 626	»	»	»
»	845.158	»	»	»
»	» 408	»	»	»
»	» 409	»	»	»
»	» 626	»	»	»
»	847.874	»	»	»
»	» 035	»	»	»
»	849.802	»	»	»
»	» 820	»	»	»
»	» 861	»	»	»
Hc.	850.281	Trieste C.le	»	Carro specializzato per trasporto grano alla rinfusa da ritornare in residenza
»	» 429	»	»	»
»	» 594	»	»	»
»	» 711	»	»	»
»	» 756	»	»	»
»	» 896	»	»	»
»	851.380	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
L	453.155	Prossima Officina F. S. o Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Verifica pavimento (lettera T. V. 810-337-3-169 del 28-1-33)
P	621.581	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione veicoli - Roma	A disposizione
P	661.800 a 661.899	(1)	»	(1) I 100 carri P del gruppo controindicato devono essere inviati alla più vicina delle seguenti Squadre Rialzo per essere resi atti al trasporto di casse mobili e passati alla serei Pcm: Alessandria - Novara - Milano P. R. - Milano Smist. - Voghera - Venezia Mestre - Firenze C. M. - Torre Annunziata C.le - Foggia (lettera T. V. 27-38-28 del 28-3-33 del Servizio Mat. e Traz.)
Q	750.558	Squadra Rialzo Bolzano	»	Applicazione del bilico
»	» 752	Ala	»	»
Gru	807.302	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
E	1.006.364	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27-16-2 del 27-3-33)
»	1.012.241	Squadra Rialzo Civitavecchia	Ufficio Circolazione veicoli Roma	Da trattenere attesa invio Sardegna
»	1.016.351	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
»	1.019.010	Prossima Squadra R.	Servizio Mat e Traz.	Cambio numerazione (lettera T. V. 310/346-1/1 del 2-3-32)
F	7.102.099	Officine F. S. Foggia	»	Da adattare a carro soccorso (lettera T. V. 310-347 2-4 del 14-7-32)
»	7.102.562	Officina F. S. Firenze P. P.	»	Per adattamento in carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-3 del 28-1-33)

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F	7.102.691	Officina F. S. Firenze P. P.	Servizio Mat. e Traz.	Per adattamento in carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-3 del 28-1-33)
»	» 957	»	»	»
»	7.108.233	»	»	»
»	» 271	»	»	»
Hg	7.301.605	Officine S. Giorgio Pistoia	»	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27 - 33 - 7 del 22 - XII - 32)
Mp	7.500.401	Prossima Squadra R.	»	Per rilievi dati tecnici T. V. 27-35-4 del 21-11-32)
M	» 405	»	»	»
Mp	7.501.068	»	»	»
»	7.511.006	»	»	»

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari occorrenti per la sistemazione della stazione di Gallese in dipendenza della elettrificazione della linea Roma-Firenze	L. P.	Ore 16 20 aprile 1933	228.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mc. 3500 di pietrisco sulla linea Porto Empedocle-Castelvetrano	L. P.	Ore 15 22 aprile 1933	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura e posa in opera di una nuova travata in sostituzione di quella esistente nel ponte sul fiume Petrace presso la stazione di Gioia Tauro	L. P.	Ore 16 24 aprile 1933	1.427.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori per costruire il muro di chiusura fra il piazzale esterno e lo Scalo Merci, compresi i lavori accessori di sistemazione della pavimentazione in prossimità del muro stesso, nella stazione di Modena	L. P.	Ore 15 25 aprile 1933	60.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra, muratura e cemento armato occorrenti per l'impianto del doppio binario da Bologna a Panigale Scala della linea Bologna-Verona	L. P.	Ore 15 26 aprile 1933	324.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione massicciata dei due binari di corsa della linea Milano-Venezia, nonchè del 3° binario di corsa in stazione di Brescia	L. P.	Ore 15 26 aprile 1933	275.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione e posa in opera di due travate metalliche a travi gemelle a semplice binario, in sostituzione dell'attuale ponte lesionato — in muratura — sul torrente Quaderna al km. 15+407 della linea Bologna-Rimini	L. P.	Ore 15 28 aprile 1933	138.000	Sezione Lavori Bologna
Riverniciatura della tettoia della stazione di Ivrea, della pensilina della stazione di Châtillon e di alcuni ponti in ferro della linea Novara-Domodossola	L. P.	Ore 15 5 maggio 1933	84.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricato delle pratiche
N.	500	Vagli a mano per ghiaia . .	T. P.	22-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	35	Giunzioni per trefolo	T. P.	24-4-1933	Id. Sez. 8ª
N.	2.050	Carte da stampa bianche e colorate	L. P.	25-4-1933	Id. Sez. 5ª
—	...	Lavori di rigenerazione molle a bovolo	L. P.	25-4-1933	Id. Sez. 7ª
N.	1.000	Potatoi	T. P.	6-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	1.000	Forconi a 9 denti	T. P.	12-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	55.000	Punte elicoidali da trapani . .	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 8ª
ml.	7.000	Nastro dentato per seghe . .	T. P.	24-5-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 motore elettrico da 4 HP — 220 Volt — 42 p. — a 6 poli — con quadro di manovra, per azionamento di una sega a nastro nella Squadra Rialzo di Bologna Lame.	T. P.	30 aprile 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio II. A Sezione 7ª Viale Principessa Margherita, 52 Firenze
N. 2 trapani da metalli, da banco per attrezzisti, per fori sino a m/m 10 di diametro, per le Squadre Rialzo di Bologna Lame e di Bari.	T. P.	30 aprile 1933	—	
Lavori di terra e murari per prolungare il binario d'incrocio nelle stazioni di Quincineto, Chambave e Quarto Praetoria della linea Chivasso-Aosta	L. P.	Ore 15 26 aprile 1933	200.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione di N. 9 ponticelli a travata metallica lungo la linea Roma-Chiusi	L. P.	Ore 16 28 aprile 1933	201.000	Sezione Lavori Roma
Lavori di terra e murari per la sistemazione degli impianti nella stazione di Figline in dipendenza della elettrificazione della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 16 29 aprile 1933	40.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari per la sistemazione degli impianti nella stazione di S. Giovanni Valdarno, in dipendenza della elettrificazione della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 15 29 aprile 1933	90.000	Sezione Lavori Firenze
Rilievo, studio e picchettazione per la nuova rettifica delle curve fra le stazioni di Torino P. N. ed Asti	L. P.	Ore 15 29 aprile 1933	60.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione dela massicciata dei binari di corsa fra le stazioni di Milano-Certosa e Rho della linea Milano-Torino	L. P.	Ore 15 1° maggio 1933	100.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 26.200 di binario della linea Firenze-Empoli-Pisa	L. P.	Ore 15 2 maggio 1933	280.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento e sistemazione massicciata di binari fra le stazioni di Olmo ed Indicatore della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 15 2 maggio 1933	400.000	Sezione Lavori Firenze
Rafforzamento ml. 15942 di binario della linea Firenze-Pistoia fra le stazioni di Firenze e Prato e sostituzione parziale di massicciata.	L. P.	Ore 15 2 maggio 1933	358.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di N. 3 drenaggi al Km. 411+950 della linea Ancona-Foggia fra le stazioni di Lebba e Vasto	L. P.	Ore 16 4 maggio 1933	128.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari per impianto binari in servizio della cava di pietrisco in stazione di Orvieto	L. P.	Ore 16 3 maggio 1933	30.500	Sezione Lavori Roma
Costruzione di un serbatoio monolitico in cemento armato della capacità di mc. 100 nella stazione di Salerno	L. P.	Ore 16 4 maggio 1933	50.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra murari e per la sistemazione degli impianti della stazione di Arezzo in dipendenza della elettrificazione della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 16 4 maggio 1933	85.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori di terra e murari per la sistemazione degli impianti della stazione di Castiglione del Lago in dipendenza della elettrificazione della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 15 4 maggio 1933	70.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione muro in cemento armato per sostegno rilevato ferroviario a destra della linea Milano-Chiasso	L. P.	Ore 15 5 maggio 1933	85.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione di un capannone nel piazzale della stazione di Arquata Scrivia	L. P.	Ore 15 8 maggio 1933	172.000	Sezione Lavori Genova
Ricostruzione di alcuni tratti di muratura in galleria Monterosso della linea Arquata-Tortona	L. P.	Ore 15 8 maggio 1933	36.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Raddoppiamento del binario fra i km. 71+551,20 e 74+945,25 della linea Sampierdarena-Confine Francese (1. lotto)	L. P.	Ore 15 15 maggio 1933	2.900.000	Sezione Lavori Genova
Raddoppiamento del binario fra i km. 74+945,25 e 81+199 della linea Sampierdarena-Confine Francese (2 lotto)	L. P.	Ore 15 15 maggio 1933	1.710.000	Sezione Lavori Genova
Impianto riscaldamento centrale nel nuovo Capannone montaggio delle Officine di Verona	Bando concorso	Ore 15 17 maggio 1933	—	Sezione Lavori Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricati delle pratiche
Kg.	60.000	Riparelle di acciaio grezze per bulloni	L. P.	25-4-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 3ª
Kg.	8.500	Pressaguarniture, ingranature, ecc.	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 7ª
N.	2.200	Aspiratori per finestre delle carrozze	L. P.	2-5-1933	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cuscinetti di bronzo per sostegno settori di distribuzione	L. P.	2-5-1933	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 7ª
N.	1.2000	Punte per trapani	T. P.	10-5-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Raddrizzatori di corrente ad ossido di rame	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 8ª-A
Kg	10.000	Cuscinetti di bronzo	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	70.000	Dadi di acciaio grezzi	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	1.500	Bandoliere di cuoio	L. P.	20-6-1933	Id. Sez. 5ª-A

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Giovinazzo, in dipendenza dell'impianto del doppio binario fra Foggia e Bari	L. P.	Ore 16 2 maggio 1933	83.000	Sezione Lavori Bari
Rinnovamento di ml. 47.484 di binario fra le stazioni di Bologna e Revere Scalo della linea Bologna-Verona	L. P.	Ore 15 2 maggio 1933	525.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura su carri ferroviari degli scogli naturali occorrenti per la costruzione di due tratti di scogliera ed un pennello per difesa del rilevato ferroviario dalle mareggiate fra i Km. 271+890 e 272+050	L. P.	Ore 16 3 maggio 1933	75.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori di terra e murari occorrenti per la sistemazione del deposito combustibili e servizi accessori nel deposito locomotive di Alessandria	L. P.	Ore 15 6 maggio 1933	173.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalt.	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalt.	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rafforzamento ml. 47.658 di binario N. 57 deviatoi fra Torre Annunziata C.le e Salerno, nonchè risanamento e ricarico massicciata a tratte saltuarie per una estesa di ml. 23.000 fra Torre Ann. Centrale e Battipaglia e sulla linea Salerno-Mercato S. Severino	L. P.	Ore 16 8 maggio 1933	510.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di ringhiere per scale secondarie del palazzo Postale di Palermo	L. P.	Ore 15 9 maggio 1933	30.000	Sezione Lavori Palermo
Rafforzamento ml. 41.242 di binario e N. 54 deviatoi fra Napoli Centrale e Torre Annunziata Centrale	L. P.	Ore 16 10 maggio 1933	250.000	Sezione Lavori Napoli
Opere di finimento sottopassaggio viale Brianza stazione Centrale di Milano	L. P.	Ore 15 10 maggio 1933	80.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 40.000 circa di pietrisco e mc. 3.000 circa di detrito su carri ferroviari nella cava di Maddaloni Superiore della linea Cervaro-Napoli	L. P.	Ore 16 15 maggio 1933	370.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione arco rovescio fra Km. 106+208 in galleria Oneglia seconda della Sampierdarena-Ventimiglia	L. P.	Ore 15 15 maggio 1933	50.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riempimento con bloccaggio di pietrame della galleria Gretta presso Trieste	L. P.	Ore 16 18 maggio 1933	115.500	Sezione Lavori Trieste
Riverniciatura di N. 10 opere metalliche esistenti sulle linee Trieste Campomarzio Piedicolle e Tarvisio-Fusine Laghi	L. P.	Ore 16 20 maggio 1933	59.550	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	9-5-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione S-A
N.	800	Estintori e N. 600 cariche . .	T. P.	10-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	10.000	Pilastrini in cemento armato, indicatori di posti telefonici	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 6ª
N.	126.000	Zinchi per pila italiana . . .	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Materiale di medicazione diversi	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 5-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	8.000	Manichi di legno per pale da carbone	T. P.	27-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	1.000	Seghe a telaio per falegnami .	T. P.	12-6-1933	Id. Sez. 8ª
N.	3.000	Interruttori principali a valvola	L. P.	13-6-1933	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale
VELANI.

Circolare N. 8 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1 giugno 1933** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Rotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 giugno 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20.225 (1)	Cz	36.039 (3)	Cz	36.154 (3)	DIp	87.246 (5)	Dm	98.857
»	» 226 (1)	»	» 040 (3)	»	» 155 (3)	»	» 279 (5)	»	» 858
»	» 227 (1)	»	» 105 (3)	»	» 156 (3)	DI	90.218	»	» 860
»	» 228 (1)	»	» 106 (3)	»	» 157 (3)	»	» 219	»	» 861
»	» 229 (1)	»	» 107 (3)	»	» 243 (4)	»	» 220	»	» 862
»	» 230 (1)	»	» 108 (3)	»	» 244 (4)	»	90.221	»	» 863
»	» 231 (1)	»	» 109 (3)	»	» 245 (4)	Dm	98.840	»	» 864
»	» 232 (1)	»	» 110 (3)	»	» 246 (4)	»	» 841	»	» 865
»	29.197 (5)	»	» 111 (3)	»	» 247 (4)	»	» 843	»	» 866
Cy	35.401 (2)	»	» 112 (3)	»	» 248 (4)	»	» 844	»	» 867
»	» 402 (2)	»	» 113 (3)	»	» 249 (4)	»	» 845	»	» 868
»	» 403 (2)	»	» 114 (3)	»	42.565 (5)	»	» 846	»	» 869
Cz	36.027 (3)	»	» 115 (3)	ABz	50.666 (4)	»	» 847	»	» 870
»	» 031 (3)	»	» 116 (3)	»	» 667 (4)	»	» 848	»	» 871
»	» 032 (3)	»	» 117 (3)	»	» 692 (4)	»	» 849	»	» 872
»	» 033 (3)	»	» 118 (3)	»	» 693 (4)	»	» 851	»	» 873
»	» 034 (3)	»	» 119 (3)	»	» 694 (4)	»	» 852	»	» 874
»	» 035 (3)	»	» 120 (3)	»	» 695 (4)	»	» 853	»	» 875
»	» 036 (3)	»	» 121 (3)	»	» 696 (4)	»	» 854	»	» 876
»	» 037 (3)	»	» 122 (3)	»	59.349 (5)	»	» 855	»	» 877
»	» 038 (3)	»	» 153 (3)	CDz	69.056 (5)	»	» 856	»	» 878

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » Napoli (Granili).
(4) » » » » » » Voghera.
(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Dm	98.879	FI	147.024	Ltm	400.265	Ltm	401.413	Ltm	401.667
»	» 880	»	» 025	»	» 266	»	» 414	»	» 668
»	» 881	»	» 026	»	» 267	»	» 415	»	» 669
»	» 882	»	» 027	»	» 268	»	» 416	»	» 670
»	» 883	»	» 028	»	» 269	»	» 417	»	» 671
»	» 884	»	» 029	»	» 270	»	» 418	»	» 672
»	» 885	»	» 030	»	» 271	»	» 419	»	» 673
»	» 886	»	» 031	»	» 272	»	» 420	»	» 674
»	» 887	»	143.431(5)	»	» 273	»	» 421	»	402.470
»	» 888	»	» .432(5)	»	» 274	»	» 422	»	» 471
»	» 889	»	» 433(5)	»	» 275	»	» 423	»	» 472
»	» 890	»	148.122(5)	»	» 276	»	» 424	»	» 473
»	» 891	»	» 123(5)	»	» 277	»	» 425	»	» 474
»	» 892	»	» 124(5)	»	» 278	»	» 426	»	» 475
»	» 893	»	» 125(5)	»	» 279	»	» 427	»	» 476
»	» 894	»	» 126(5)	»	» 280	»	» 428	»	» 477
»	» 895	»	» 127(5)	»	» 281	»	» 429	»	» 478
»	» 896	»	» 128(5)	»	» 282	»	» 430	»	» 479
»	» 897	»	» 130(5)	»	» 283	»	» 431	»	» 480
»	» 898	»	» 131(5)	»	» 284	»	» 432	»	» 481
»	» 899	»	» 132(5)	»	» 495	»	» 433	»	» 482
»	» 900	»	» 133(5)	»	» 496	»	» 434	»	» 483
»	» 901	»	» 134(5)	»	» 497	»	» 435	»	» 484
»	» 902	»	» 140(5)	»	» 498	»	» 436	»	» 485
»	» 903	»	» 141(5)	»	» 499	»	» 437	»	» 486
»	» 904	»	» 142(5)	»	» 600	»	» 438	»	» 487
»	» 907	»	» 143(5)	»	» 601	»	» 439	»	» 488
»	» 909	»	» 149(5)	»	» 602	»	» 440	»	» 489
»	» 910	»	» 150(5)	»	» 603	»	» 441	»	» 490
»	» 911	»	» 151(5)	»	» 604	»	» 442	»	» 491
»	» 912	»	» 152(5)	»	401.289	»	» 443	»	» 492
»	» 913	Hgp	300.550(5)	»	» 290	»	» 444	»	» 493
»	» 915		» 551(5)	»	» 291	»	» 445	»	» 494
»	» 916	»	» 552(5)	»	» 292	»	» 446	»	» 630
»	» 917	»	» 553(5)	»	» 293	»	» 447	»	» 631
»	» 918	»	» 554(5)	»	» 294	»	» 448	»	» 632
»	» 919	»	» 555(5)	»	» 295	»	» 449	»	» 633
»	» 920	»	» 556(5)	»	» 296	»	» 650	»	» 634
»	» 921	»	» 566(5)	»	» 297	»	» 651	»	» 635
»	» 924	»	» 567(5)	L	» 298	»	» 652	»	» 636
»	» 927	»	» 568(5)	»	» 299	»	» 653	»	» 637
»	» 928	»	» 569(5)	»	» 400	»	» 654	»	» 638
»	» 930	»	» 570(5)	»	» 401	»	» 655	»	» 639
»	» 931		588(5)	»	» 402	»	» 656	»	» 640
FI	142.014	»	» 589(5)	»	» 403	»	» 657	»	» 641
»	» 015	»	» 590(5)	»	» 404	»	» 658	»	» 642
»	» 016	»	» 591(5)	»	» 405	»	» 659	»	» 643
»	» 017	»	» 592(5)	»	» 406	»	» 660	»	» 644
»	» 018	»	» 593(5)	»	» 407	»	» 661	»	» 645
»	» 019	Ltm	400.260	»	» 408	»	» 662	»	» 646
»	» 020	»	» 261	»	» 409	»	» 663	»	» 647
»	» 021	»	» 262	»	» 410	»	» 664	»	» 648
»	» 024	»	» 263	»	» 411	»	» 665	»	» 649
»	» 028	»	» 264	»	» 412	»	» 666	»	» 650

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Ltm 402.861	P 660.435	Hgb 936.456(5)	Hgb 936.583(5)	E 1.022.868(5)
» » 862	» 661.801	» » 457(5)	» » 584(5)	» » 869(5)
» » 863	» » 802	» » 458(5)	» » 585(5)	» » 870(5)
» » 864	» » 803	» » 459(5)	» » 586(5)	» » 871(5)
» » 865	» » 804	» » 460(5)	» » 587(5)	» » 872(5)
» » 866	» » 805	» » 461(5)	» » 588(5)	» » 873(5)
» » 867	» » 806	» » 462(5)	» » 598(5)	» » 874(5)
P 660.290	» » 807	» » 463(5)	» » 599(5)	» » 875(5)
» » 291	» » 808	» » 464(5)	Eb 973.401(5)	» » 876(5)
» » 292	» » 809	» » 465(5)	» » 402(5)	» » 877(5)
» » 293	» » 810	» » 466(5)	» » 403(5)	» » 878(5)
» » 294	» » 811	» » 467(5)	» » 404(5)	» » 879(5)
» » 295	» » 812	» » 468(5)	» » 405(5)	» » 880(5)
» » 296	» » 813	» » 469(5)	» » 406(5)	» » 881(5)
» » 297	» » 814	» » 470(5)	» » 407(5)	» » 882(5)
» » 298	» » 815	» » 471(5)	» » 408(5)	» » 883(5)
» » 299	» » 816	» » 472(5)	» » 409(5)	» » 884(5)
» » 400	» » 817	» » 473(5)	» » 410(5)	» » 885(5)
» » 401	GRUy 807.510	» » 474(5)	» » 411(5)	» » 886(5)
» » 402	» » 511	» » 475(5)	» » 412(5)	» » 887(5)
» » 403	» » 512	» » 476(5)	» » 413(5)	» » 888(5)
» » 404	Hgb 932.648(5)	» » 477(5)	» » 414(5)	» » 889(5)
» » 405	» » 649(5)	» » 478(5)	» » 415(5)	» 1.024.062(5)
» » 406	» » 650(5)	» » 479(5)	» » 416(5)	» » 063(5)
» » 407	» » 651(5)	» » 480(5)	» » 417(5)	» » 064(5)
» » 408	» » 652(5)	» » 481(5)	» » 418(5)	» » 065(5)
» » 409	» » 660(5)	» » 482(5)	» » 419(5)	» » 066(5)
» » 410	» » 661(5)	» » 483(5)	» » 420(5)	» » 067(5)
» » 411	» » 662(5)	» » 484(5)	» » 429(5)	» » 068(5)
» » 412	» » 663(5)	» » 485(5)	» » 430(5)	» » 069(5)
» » 413	» » 664(5)	» » 486(5)	» » 431(5)	» » 070(5)
» » 414	» » 665(5)	» » 487(5)	» » 432(5)	» » 071(5)
» » 415	» » 666(5)	» » 488(5)	» » 436(5)	» » 072(5)
» » 416	» » 667(5)	» » 489(5)	» » 437(5)	» » 073(5)
» » 417	» » 668(5)	» » 490(5)	» » 438(5)	» » 074(5)
» » 418	» » 669(5)	» » 491(5)	» » 439(5)	» » 078(5)
» » 419	» » 670(5)	» » 492(5)	» » 441(5)	» » 079(5)
» » 420	» » 671(5)	» » 493(5)	» » 442(5)	» » 080(5)
» » 421	» » 672(5)	» » 494(5)	» » 443(5)	» » 081(5)
» » 422	» » 673(5)	» » 555(5)	» » 463(5)	» » 089(5)
» » 423	» » 674(5)	» » 556(5)	» » 464(5)	» » 090(5)
» » 424	» » 675(5)	» » 557(5)	» » 465(5)	» » 091(5)
» » 425	» » 676(5)	» » 558(5)	» » 487(5)	» » 092(5)
» » 426	» » 677(5)	» » 559(5)	E 1.000.880	» » 093(5)
» » 427	» » 678(5)	» » 560(5)	» » 891	» » 094(5)
» » 428	» » 679(5)	» » 566(5)	» » 892	» » 095(5)
» » 429	» 936.450(5)	» » 567(5)	» 1.020.864(5)	» » 096(5)
» » 430	» » 451(5)	» » 568(5)	» » 865(5)	» » 200(5)
» » 431	» » 452(5)	» » 569(5)	» » 866(5)	» » 201(5)
» » 432	» » 453(5)	» » 570(5)	» 1.022.865(5)	» » 202(5)
» » 433	» » 454(5)	» » 581(5)	» » 866(5)	» » 203(5)
» » 434	» » 455(5)	» » 582(5)	» » 867(5)	

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 e del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di manipolazione combustibili e rifornitura carbone alle locomotive nel deposito di Bologna	L. P.	Ore 18 · 17 maggio 1933	732.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Bologna
Appalto del servizio di manipolazione combustibili e rifornitura del carbone alle locomotive nel deposito di Napoli Sp.	L. P.	Ore 18 17 maggio 1933	900.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Napoli
Adattamento a dormitorio del personale di Macchina e Viaggiante della ex rimessa locomotive della stazione di Cancello	L. P.	Ore 16 9 maggio 1933	72.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un fabbricato ad uso Comando della prima Legione Ferrovieri M. V. S. N. in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 15 10 maggio 1933	180.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione capannone in stazione di Foggia	L. P.	Ore 16 10 maggio 1933	163.000	Sezione Lavori Bari
Allargamento sottovia Barcola al km. 1+393 della linea Trieste Centrale-Postumia Grotte	L. P.	Ore 16 10 maggio 1933	230.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto illuminazione elettrica nel palazzo per le RR. Poste di Caltanissetta	L. P.	Ore 15 15 maggio 1933	40.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione della Rimessa Locomotive della stazione di Iglesias.	L. P.	Ore 16 15 maggio 1933	60.700	Sezione Lavori Cagliari
Fornitura di pietrisco proveniente dalla Cava di Pian di Moneta	L. P.	Ore 16 15 maggio 1933	870.000	Sezione Lavori Roma
Rivemiciatura tettoia della stazione di Vicenza e pensiline stazioni Montebelluna e Parata sul Pavion Km. 1+513 della linea Mestre-Portogruaro	L. P.	Ore 15,30 17 maggio 1933	32.670	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e carico di 5600 cippi di travertino per picchettazione delle curve della linea Roma-Chiusi	L. P.	Ore 16 18 maggio 1933	68.600	Sezione Lavori Roma
Costruzione di un Capannone per il Magazzino Approvvigionamenti a Napoli Poggioreale	L. P.	Ore 16 18 maggio 1933	222.800	Sezione Lavori Napoli
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Molfetta	L. P.	Ore 16 19 maggio 1933	116.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione servizi igienici nella stazione di Bologna	L. P.	Ore 15 19 maggio 1933	56.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riparazione danni incendio del capannone tappezzieri nelle Officine di Messina	L. P.	Ore 15 19 maggio 1933	76.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione dei cavi telegrafici sulla tratta Venezia S. L.-Venezia Mestre	L. P.	Ore 16 22 maggio 1933	60.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori d'armamento per l'impianto di una nuova Squadra Rialzo nella stazione di Venezia Mestre	L. P	Ore 16 22 maggio 1933	99.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione del ponte sul fiume Brenta al Km. 2+994,59 della linea Bassano-Padova	L. P.	Ore 15,30 22 maggio 1933	47.100	Sezione Lavori Venezia
Impianto illuminazione elettrica e suonerie nel palazzo Postale di Rieti	L. P.	Ore 16 22 maggio 1933	43.000	Sezione Lavori Ancona
Riverniciatura delle opere metalliche sulle linee Bicocca-Catania, Messina Scalo; Fiumetorto-S. Agata-Messina M.; Aragona-Canicattì-Licata	L. P.	Ore 15 22 maggio 1933	95.965	Sezione Lavori Palermo
Riverniciatura opere metalliche del Compartimento di Ancona	L. P.	Ore 16 23 maggio 1933	46.680	Sezione Lavori Ancona
Apparecchi di misura e di controllo destinati al deposito di Firenze	Appalto concorso	15 maggio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° - Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Attacchi di corda portanti all'isolatore I. 459 e Morsetti giuntatreccie per T. E.	L P.	9-5-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
N.	3.000	Carriuole di legno ad una ruota a cassa triangolare	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 5ª
ml.	16.500	Catena calibrata tipo RA 2	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 8ª
N.	69.800	Isolatori di porcellana per linee a T. E.	L. P.	16-5-1933	Id. Sez. 8-A
N.	20	Manovelle di ricambio per alberi di motore di trazione	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 7ª
N.	4.600	Recipienti completi per lanterne ad acetilene per guardiani	L. P.	30-5-1933	Id. Sez. 5-A
N.	500	Contatori di acqua	L. P.	30-5-1933	Id. Sez. 6ª

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 2 V

Attivazione del nuovo orario generale 15 maggio 1933-XI.

Col 15 maggio 1933 sarà attivato sulla Rete un nuovo orario generale col quale si miglioreranno, in complesso, diverse comunicazioni sia internazionali che interne.

COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI.

Le principali varianti nelle comunicazioni internazionali sono le seguenti:

La comunicazione Germania-Svizzera-Riviera (via Domodossola-Torino) costituita dai treni 205/274/225 verrà accelerata di 20 minuti giungendo a S. Remo alle ore 21,20 anzichè alle 21,40

In senso inverso, la comunicazione Riviera-Svizzera-Germania costituita dai treni 222/273 verrà fino al 7 ottobre nuovamente istradata per la via di Arona anzichè per la via di Borgomanero, allacciandola ad Arona al treno 214, anticipandola di 30 minuti in partenza da San Remo.

Il treno di lusso Simplon-Orient-Express subirà lievi varianti. Il treno SO partirà da Domodossola alle ore 7,55 anzichè alle 7,45 arrivando a Postumia all'ora attuale (19,50) ed il treno O S partirà da Postumia alle ore 9,40 anzichè alle 9,20 arrivando a Domodossola alle ore 21,40 anzichè alle 21,30.

I treni 202 e 205 fra Milano, Domodossola e Briga saranno sdoppiati in modo da separare con questi treni il servizio per e da Losanna e Parigi (Lyon) da quello per e da Berna e Parigi (Est).

Così i treni 202 e 205 resteranno adibiti esclusivamente al servizio della linea di Berna e Parigi (Est) per la via del Loetschberg, anticipando l'arrivo del 205 a Milano dalle ore 15 alle 14,40, mentre per il servizio dell'altra linea saranno istituiti i nuovi treni 215 (Domodossola p. 11,52 Milano a. 14,25) e 216 (Milano p. 9,— Domodossola a. 11,22). Il treno 216 prenderà a Milano la coincidenza coi treni 16 e 18 provenienti da Roma e 156 da Brindisi.

Il diretto 214 Milano-Domodossola verrà posticipato in partenza da Milano dalle ore 14 alle 14,20 prendendo anche la coincidenza col rapido R. 24 proveniente da Genova.

Il treno Berlino-Riviera-Express, che si effettuerà durante la stagione invernale, verrà accelerato nella sua marcia collegandolo a Milano coi treni 21 e 24 per e da Roma coi quali viaggerà anche una carrozza con letti per e da Berlino.

La comunicazione Ventimiglia-Chiasso ed oltre, costituita attualmente dai treni 147/174, verrà accelerata di circa un'ora e mezza collegando a Milano il treno 135 (Ventimiglia p. 15,45) col treno 174 in arrivo a Chiasso alle ore 24

La comunicazione Berlino-Roma attualmente costituita dai treni 69/49 verrà ritardata di circa 30 minuti in partenza da Berlino, arrivando a Roma alle ore 14,20 anzichè alle 14,35.

La comunicazione Trieste-Piedicolle-Monaco attualmente costituita dai treni 625/600 verrà posticipata in partenza da Trieste dalle ore 5,50 alle ore 7,10 in inverno e 7,48 in estate, pur mantenendo a Monaco le attuali concidenze.

La comunicazione notturna da Vienna e Budapest per Trieste arriverà a Trieste in via permanente alle ore 9,28 col treno 703 e sarà collegata a Bivio di Aurisina, col diretto 613 per Venezia ed oltre opportunamente ritardato.

In senso inverso il treno 708 sarà messo in coincidenza a Bivio di Aurisina col diretto 620 da Venezia ed oltre.

In tal modo verranno sensibilmente migliorate le comunicazioni fra Budapest e l'Italia.

Il diretto 707 Postumia-Trieste verrà ritardato di oltre un'ora in relazione ad analoga posticipazione del coincidente treno da Belgrado, migliorando in tal modo la comunicazione verso Venezia e Milano a mezzo del coincidente treno 617.

I treni notturni 701 e 702 fra Postumia e Trieste verranno sensibilmente modificati ed accelerati collegandoli in modo più immediato coi treni 611 e 614 della linea Trieste-Venezia, a mezzo della congiungente Aurisina-Bivio. Il treno 701 arriverà a Trieste alle 6,20 anzichè alle 4,— ed il 702 partirà da Trieste alle 23,45 invece che alla una. La marcia di questi treni è stata messa in relazione con quella di treni jugoslavi coincidenti opportunamente spostati in modo da guadagnare tanto verso Belgrado, quanto verso Bukarest da 6 a 10 ore di viaggio.

COMUNICAZIONI INTERNE.

Oltre alle importanti varianti di carattere internazionale già segnalate, verranno impostati in categoria B sulla base di 90 chilometri alcuni treni delle linee Como-Milano, Torino-Milano, Milano-Venezia, Milano-Bologna, Udine-Casarsa, Monfalcone-Venezia, Venezia-Bologna e Bologna-Rimini.

Il direttissimo 4 Roma-Torino verrà posticipato dalle ore 17,40 alle 18 in partenza da Roma, accelerandone la marcia.

Il rapido R. 23 Milano-Genova sarà ritardato di 15 minuti per prendere la coincidenza col nuovo rapido temporaneo estivo R 14 Venezia-Milano.

Il diretto 169 Milano-Genova partirà da Milano alle ore 11,35 ed arriverà a Genova alle 14,02 anzichè alle 14,24, e non cederà più il passo al rapido R 23 a Voghera.

Il diretto 170 Genova-Milano verrà anticipato di 15 minuti per collegarlo a Milano col rapido R 17 per Venezia, ritardato di oltre un'ora.

Il direttissimo 157 Milano-Lecce verrà anticipato di 20 minuti in partenza da Milano arrivando a Lecce alle ore 8,50 anzichè alle 10,05.

Il diretto 156 Lecce-Milano verrà accelerato di circa un'ora.

Il diretto 27 Bologna-Roma avrà origine da Milano da dove partirà alle ore 16.

I treni BM e 198 fra Milano e Torino verranno impostati in categoria B con un guadagno di 15 minuti.

I treni 181, 213, 414 (nuovo 182) e 196 fra Milano e Venezia verranno anche impostati in categoria B con sensibile acceleramento della loro percorrenza.

Il treno 196 anticipato dalle ore 14,27 alle 14,— arriverà a Milano alle 17,45 anzichè alle 19,05 e prenderà a Milano la coincidenza coi treni R 46 per Torino ed R 25 per Genova.

Il rapido R 17 Milano-Venezia verrà ritardato dalle ore 17,05 alle 18,10 in partenza da Milano collegandolo col 195 da Torino e col 170 da Genova.

Verrà istituita una nuova coppia di treni rapidi estivi fra Milano e Venezia, in partenza da Milano alle ore 9,25 (in coincidenza coi treni BM da Torino e 164 da Genova) con arrivo a Venezia alle ore 12,23, ed in partenza da Venezia alle ore 9,05 con arrivo a Milano alle 12,05 (in immediata coincidenza a Milano coi rapidi R 44 per Torino ed R 23 per Genova).

Il diretto 66 Bologna-Brennero sarà anticipato in partenza da Bologna dalle ore 6,33 alle 6,05 collegandolo col treno 36 da Roma anzichè col 40 migliorandone le coincidenze a Verona col 181 da Milano e col nuovo 182 da Venezia.

Il treno 1502 Venezia-Udine lievemente ritardato prenderà a Venezia Mestre la coincidenza del treno 181 proveniente da Milano.

Verranno impostati in categoria B i treni 474 e 479 fra Bologna e Venezia, coincidenti coi treni rapidi R 28 ed R 29

da e per Roma, nonchè i treni 40, 45 e 470 nello stesso percorso.

Anche i treni 611 e 614 fra Trieste e Venezia verranno impostati parzialmente in categoria B.

Il treno 611 partirà da Trieste alle ore 6 anzichè alle 5,35 ed arriverà a Venezia alle ore 8,45 anzichè alle 9,17, fermando nelle sole stazioni più importanti e sussidiandolo da un nuovo treno leggero (A 983) in precedenza.

Il treno 616 Venezia-Trieste verrà anticipato di circa un'ora mettendolo in immediata coincidenza a Venezia col treno 181 proveniente da Milano.

Anche il treno 620 Venezia-Trieste verrà anticipato di circa 30 minuti per meglio collegarlo coi treni 213 da Milano e 470 da Bologna.

Il diretto 80 Siracusa-Roma verrà posticipato di 20 minuti in partenza da Siracusa arrivando a Napoli alle 6,10 ed a Roma all'ora attuale (10,05) e sarà collegato a Catania col diretto 922 proveniente da Palermo.

Il direttissimo 89 Roma-Siracusa partirà da Roma alle ore 15,05 anzichè alle 15,15 ed arriverà a Siracusa alle 10,50 anzichè alle 11,10.

Il coincidente treno 909 anticiperà la sua partenza da Messina dalle 7,05 alle 6,45 giungendo a Palermo alle 11,40 anzichè alle 12,30.

Il treno 1897 Napoli-Foggia verrà sensibilmente accelerato per mantenere l'attuale collegamento a Foggia col treno 157 per Lecce anticipato.

Il treno 1941 Napoli-Brindisi verrà anticipato dalle ore 0,48 alle 23,10 in partenza da Napoli, prendendo a Battipaglia la coincidenza col treno 81 da Roma, e giungerà a Brindisi alle ore 11,46 anzichè alle 12,27.

I treni della linea Pescara-Roma verranno accelerati in conseguenza dell'esercizio a trazione elettrica anche nella tratta Avezzano-Sulmona.

Il treno 576-566 Venezia-Calalzo verrà anticipato dalle ore 10,58 alle 9,35 in relazione all'anticipazione del treno 181 proveniente da Milano.

Sulla linea Trieste-Pola verrà attivata una nuova coppia di treni diretti leggeri.

Verranno sensibilmente accelerate ed aumentate le comunicazioni fra Aquila e Roma tanto per la via di Terni che per quella di Sulmona.

I diretti 101 e 100 fra Terranova e Cagliari verranno accelerati di circa 30 minuti aumentando l'intervallo a Cagliari fra l'arrivo del 101 e la partenza del 100.

Provvedimenti riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario.

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 14 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possano giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 14 al 15 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario pei treni merci senza viaggiatori, nonchè per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario non cambia oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui in appresso.

Linea *Milano-Firenze-Roma*. — Il treno 38 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma la sera del 14 maggio.

Il treno 36 assumerà il nuovo orario in partenza da Chiusi.

Il treno 40 non disimpegnerà servizio viaggiatori di 3ª cl. fin dalla sera del 14 maggio in partenza da Roma ed assumerà il nuovo orario in partenza da Orte.

Il treno 46 assumerà il nuovo orario in partenza da Arezzo.

Il treno 3368 in partenza da Piacenza la sera del 14 maggio viaggerà regolato dal cessante orario fino a Milano C.

Linea Domodossola-Milano. — Il treno 210 assumerà il nuovo orario in partenza da Milano.

Linea Brennero-Verona-Bologna. — Il treno 69 assumerà il nuovo orario in partenza da Fortezza.

Linea Udine-Venezia. — Il treno 1648 viaggerà regolato dal cessante orario fino ad Udine.

Linea Trieste-Venezia-Bologna. — Il treno 45 assumerà il nuovo orario in partenza da Padova.

Linea Postumia-Trieste. — Il treno 702 assumerà il nuovo orario la sera del 14 maggio in partenza da Trieste.

Linea Bologna-Ancona-Foggia-Lecce. — Il treno 157 assumerà il nuovo orario in partenza da Pescara C.

Il treno 1785 in partenza da Bologna il 14 maggio viaggerà regolato dal cessante orario fino a Pescara C.

Il treno 6103 in partenza da Pescara C. la sera del 14 maggio viaggerà regolato dal cessante orario fino a Termoli.

Il treno 154 assumerà il nuovo orario in partenza da Cesena.

Il treno 156 assumerà il nuovo orario in partenza da San Benedetto del Tronto.

Linea Roma-Formia-Napoli-Reggio Calabria. — Il treno 89 assumerà il nuovo orario in partenza da Sapri.

Il treno 87 assumerà il nuovo orario in partenza dal Castelnuovo Vallo.

Il treno 95 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli.

Il treno 86 assumerà il nuovo orario in partenza da Agropoli.

Il treno 80 assumerà il nuovo orario in partenza da Belvedere Marittimo.

Il treno 82 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Eufemia Bif.

Il treno 94 assumerà il nuovo orario in partenza da Villa S. Giovanni.

Linea Messina-Palermo. — Il treno 2916 assumerà il nuovo orario in partenza da Cefalù.

Linea Napoli-Foggia. — Il treno 1897 assumerà il nuovo orario in partenza da Aversa.

Linea Napoli-Brindisi. — Il treno 1941 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli la sera del 14 maggio.

Linea Ancona-Roma. — Il treno 78 assumerà il nuovo orario in partenza da Orte.

Linea Metaponto-Reggio di Calabria. — Il treno 898 assumerà il nuovo orario in partenza da Roccella.

Linea Pescara-Roma. — Il treno 778 assumerà il nuovo orario in partenza da Monte Celio.

Il treno 776 in partenza da Roma la sera del 14 maggio viaggerà regolato dal cessante orario fino a Pescara C.

Linea Porto Civitanova-Fabriano. — Il treno 2467 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Severino Marche.

TRENI DERRATE

Anche quest'anno l'orario dei treni derrate non subisce radicali modificazioni.

I seguenti treni sono stati ritoccati per soddisfare sempre più alle esigenze degli esportatori.

Il treno FF è stato ritardato in partenza di circa 2 ore, fermo restando l'arrivo a Brennero.

I treni MM e DD sono stati lievemente anticipati rispettivamente in arrivo a Modane e Brennero, per consentire alle Ferrovie in corrispondenza di migliorare il proseguimento sulle loro linee.

Per accelerare sensibilmente la resa sul percorso estero dei trasporti derrate diretti al transito di Basilea ed a Parigi, via Vallorbe, l'arrivo a Domodossola del treno GGS è stato anticipato di ore 2.35'.

Sono stati portati a 4 i treni derrate straordinari in partenza da Villa S. Giovanni per Milano e Bologna da specializzarsi secondo le correnti di traffico per i transiti di Chiasso e Brennero o per l'interno e da prepararsi a Messina che inoltrerà il loro rispettivo materiale con le corse marittime all'uopo stabilite.

E' stato previsto anche uno straordinario in partenza da Terracina.

Infine i treni ordinari e straordinari per derrate originari dall'Agro Nocerino per Cancello, seguiranno la via Napoli Sperone anzichè la Vesuviana.

TRENI MERCI ACCELERATI

La rete dei treni merci accelerati è stata contenuta nei limiti dello stretto necessario procurando di accelerare le percorrenze per assicurare la sollecita resa dei trasporti con pagamento di sovratassa.

Si indicano qui appresso le principali modificazioni:
I treni 1950 M e 1952 M anticiperanno l'arrivo a Milano C. in modo da garantire il proseguimento dei trasporti per tutte le linee coi treni coincidenti.

I treni 1953 M e 1955 M partiranno da Milano C. circa due ore dopo pur restando invariati gli estremi d'arrivo alla stazione terminale. Il treno 1955 M effettuerà servizio viaggiatori per tutta la tratta Milano-Roma.

Il treno 1960 M avrà origine da Livorno C., e nel percorso da Livorno C a Genova P.P. effettuerà servizio viaggiatori invece dell'attuale accelerato 1078.

In sostituzione dell'attuale treno 1410 da Savona a Ventimiglia si effettuerà il treno 1964 M, che disimpegnerà anche il servizio viaggiatori del treno anzidetto.

Il treno 1968 M partirà da Venezia S. L. alle 7,47 ed arriverà a Milano C. alle 17,30 effettuando servizio viaggiatori per tutto il percorso.

Il treno 1978 M si effettuerà da Venezia S. L. a Milano C.

con servizio viaggiatori nel solo tratto da Venezia a Verona in sostituzione dell'attuale 1968 M.

Il treno 1984 M partirà da Venezia Mestre alle 20.25 ed arriverà a Milano C. alle 5.00, effettuando solo servizio merci per tutto il percorso.

TRENI MERCI

La rete dei treni merci ordinari è stata mantenuta anche col nuovo orario nei limiti dello stretto indispensabile, tenendo presente la necessità di accelerare sempre più la resa dei trasporti, pur garentendo una conveniente utilizzazione dei mezzi di esercizio.

I treni merci rapidi e diretti ed i raccoglitori G. V. a lungo percorso, che formano già da tempo importanti ed apprezzate comunicazioni interne ed internazionali, sono stati mantenuti ed impostati in modo da rendere sempre più sollecito l'inoltro dei trasporti diretti a lontane località o che interessano in particolar modo i maggiori centri industriali e commerciali.

Sono state poi prese in attento esame oltre che le coincidenze ai transiti principali interessati dei treni merci più importanti, anche quelle fra i treni merci locali nei transiti minori e ciò allo scopo di ridurre al minimo le soste ed accelerare l'inoltro anche dei trasporti diretti a brevi distanze che sono maggiormente influenzati dalla concorrenza camionistica.

Si citano in appresso i più importanti provvedimenti che andranno in vigore col nuovo orario:

Acceleramento di circa 1 ora del treno merci diretto 5251 nel percorso Modane-Torino;

anticipazione di circa 6 ore del treno merci rapido 5258 Pisa P. N.-Milano Smist., in modo da assicurare l'immediato proseguimento dei carri in arrivo col coincidente 5252 Napoli-Pisa P. N., garentendo a Milano buone coincidenze coi treni in partenza nelle prime ore del mattino e la posa sotto scarico nelle prime ore stesse dei carri locali;

impostazione di una comunicazione diretta serale col treno merci 6291 da Milano a Genova Sampierdarena, in modo da assicurare il proseguimento nello stesso giorno, dei carri in arrivo dai vari stradali a Milano Smistamento e diretti alla linea Genova-Ventimiglia;

impostazione del treno merci diretto 5515 Torino-Milano in ore più opportune onde assicurare oltre che il sollecito inoltro dei carri eccedenti la prestazione del merci rapido 5517, anche di quelli in partenza od in transito nelle principali stazioni della linea suddetta;

acceleramento di 70 minuti del treno merci diretto-rapido 5799 Chiasso-Genova Campasso;

acceleramento di 2 ore del merci diretto 5819 Milano Farini-Genova Campasso allo scopo di rendere possibile la posa sotto scarico dei carri nelle ore del mattino al Porto di Genova;

acceleramento di circa 2 ore del merci diretto 6171 Fortezza-Bologna e del merci rapido 6951 Livorno C.-Reggio Calabria.

Miglioramento della coincidenza ad Alessandria fra i treni merci 5249 Torino-Genova e 5851 Alessandria-Bologna.

Istituzione di una condotta mista per trasporti a carro G. V. e P. V. da Ferrara a Trieste in proseguimento del treno merci rapido 6272 Rimini-Ferrara ed in arrivo a Trieste nelle prime ore del mattino.

Notevoli miglioramenti si sono poi apportati agli orari dei treni particolarmente adibiti al trasporto del collettame, con impostazioni meglio rispondenti alle esigenze della circolazione, del carico, scarico e trasbordo ed alla necessità di assicurare buone coincidenze ai punti di transito e ciò senza sacrificare, anzi estendendo, le riduzioni nei tempi di percorso conseguite con i precedenti orari.

Fra detti miglioramenti meritano speciale segnalazione i seguenti:

— attivazione dei treni rapidi collettame sulle linee Genova-Pisa, Venezia Mestre-Udine e Firenze-Roma e contemporanea trasformazione sulle stesse linee dei raccoglitori in treni a marcia più celere in modo da accelerare i trasporti in collettame ed a carro, senza aumento di ore-treni;

— acceleramento dei raccoglitori delle linee Domodossola-Milano, Pavia-Mantova, Brescia-Parma, Chiasso-Milano ed altre, mercè una diversa impostazione dei relativi orari;

— abbreviazione di complessive 6 ore nei tempi di percorso per i rapidi collettame 6103 e 6105 e di 2 ore per il raccoglitore a G. V. 6101 della Milano-Bologna e di complessive ore 18 per i raccoglitori circolanti sulla Napoli-Foggia.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale da viaggiatori nella stazione di Bergamo.	L. P.	Ore 18 22 maggio 1933	270.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Fornitura di pietra da taglio e marmi occorrenti per il palazzo postale di Novara	L. P.	Ore 15 15 maggio 1933	400.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di mc. 120000 di pietrisco sulla linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 16 15 maggio 1933	1.900.000	Sezione Lavori Firenze
Opere metalliche, copertura, serramenti in ferro per la nuova rimessa locomotive, costruzione e posa in opera di pensiline metalliche sul 1° e 2° marciapiedi in stazione di Sulmona, in dipendenza della elettrificazione della linea Avezzano-Sulmona-Pescara	L. P.	Ore 17 16 maggio 193	640.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione di sei fabbricati per alloggi del personale postelegrafico nella città di Pesaro	L. P.	Ore 16 18 maggio 1933	896.255	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione fabbrica torrefazione del caffè per conto della Provvida nella stazione di Roma Termini	L. P.	Ore 16 20 maggio 1933	122.000	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento di ml. 56.460 di binario in galleria Collelungo della linea Roma-Chiusi	L. P.	Ore 16 20 maggio 1933	886.000	Sezione Lavori Roma
Restauro fabbricati cucine, torneria e sala montaggio Officina di Pietrarsa	L. P.	Ore 16 22 maggio 1933	80.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra, murari e cemento armato per la sistemazione degli impianti della stazione di Sulmona	L. P.	Ore 16 16 maggio 1933	2.325.000	Sezione Lavori Roma
Impianto binario in servizio della cava di pietrisco di Bagnoregio in stazione di Castiglione Teverina	L. P.	Ore 16 23 maggio 1933	70.000	Sezione Lavori Roma
Ricambio e ricarico di massicciata con rialzo del piano del ferro ai due binari di corsa tra le stazioni di Villafranca ed Asti	L. P.	Ore 15 27 maggio 1933	250.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione del ponte sul torrente Sonna al km. 54+262 della linea Treviso-Belluno	L. P.	Ore 15,30 31 maggio 1933	133.100	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di due tratti di scogliera e di due pennelli di difesa del rilevato dalle mareggiate tra i km. 271+800 e 272+050 della linea Ancona-Pescara	L. P.	Ore 16 3 giugno 1933	62.000	Sezione Lavori Ancona
Riverniciatura delle opere metalliche del Compartimento di Genova	L. P.	Ore 15 5 giugno 1933	52.800	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Guarnizioni di piombo e ferro zincato per isolatori	T. P.	18-5-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
—	—	Pulegge conduttrici e differenziali	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Canapo, cavi, cordoncini e fili isolati	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 8-A
N.	280	Deviatoi per armamento . . .	L. P.	23-5-1933	Id. Sez. 6ª
N.	10.000	Manichi per martelli, mazze ecc.	T. P.	30-5-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q li	720.000	Vendita materiali ferrosi f. u.	Asta pubblica	3-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
—	—	Parti di ricambio per pompe oliatrici	T. P.	9-6-1933	Id. Sez. 7ª
N.	4.000	Bidoncini per trasporto infiammabili	T. P.	15-6-1933	Id. Sez. 7ª
N.	580.000	Mattoni refrattari e Kg. 500.000 terra refrattaria	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 8ª
N.	2.900	Dozzine di lame per seghe da metalli	T. P.	1-8-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
(Per la Squadra Rialzo di Firenze S. M. N.) N. 6 motori elettrici di potenza varia (da 1 a 17 HP) 260 volt - 50 p. - provvisti di accessori, per azionamento di macchine utensili	T. P.	30 maggio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Sezione 7ª Viale Principessa Margherita 52 Firenze
N. 2 gruppi di trasmissioni su cuscinetti a sfere per azionamento macchine	»	»	—	

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricati delle pratiche
N.	16.500	Collari a modo di treccia . .	T. P.	27-5-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª - A
Kg.	13.000	Rame elettrolitico in filo (trasform.)	L. P.	30-5-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	9.000	Ottone in filo crudo	L. P.	30-5-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	2.000	Tela di filo di acciaio . . .	T. P.	2-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
—	—	Pezzi di ricambio per apparecchi di lubrificazione	T. P.	5-6-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	15.000	Acciaio in tubi s. s.	L. P.	6-6-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Guide parallele per teste crociate locomotive	L. P.	6-6-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	188.000	Solfato di rame	L. P.	6-6-1933	Id. Sez. 5ª - A
N.	16.000	Manichi di legno per lime . .	T. P.	10-6-1933	Id. Sez. 8ª
N.	4.000.000	Piombi per chiusura di carri merci	L. P.	13-6-1933	Id. Sez. 5ª
Kg.	10.000	Cenci bianchi di cotone . . .	T. P.	26-6-1933	Id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Gru a ponte scorrevole della portata di 5 tonn. con azionamento elettrico, scartamento m. 10,600	Appalto concorso	15 giugno 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III- Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Gru detto come sopra della portata di 5 tonn. con azionamento elettrico, scartamento m. 10,600 destinate all'Officina M. R. di Torino	»	»	—	
Appalto del servizio di manipolazione carboni presso il deposito di Bergamo	L. P.	Ore 18 7 giugno 1933	54.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Appalto del servizio manipolazione combustibili presso il deposito di Cremona	L. P.	Ore 18 7 giugno 1933	62.100	Sezione Materiale e Trazione Milano
Fornitura di padiglioni in cemento armato per la stazione di Gorizia Centrale	Bando concorso	Ore 16,30 1 giugno 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento della luce del ponte sul Cangiano della linea Roma-Cassino	L. P.	Ore 16 1 giugno 1933	120.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Monfalcone	L. P.	Ore 16 3 giugno 1933	92.000	Sezione Lavori Trieste
Verniciatura delle opere metalliche del 3° Gruppo Riparto Lavori di Milano	L. P.	Ore 15 6 giugno 1933	38.500	Sezione Lavori Milano
Sistemazione lucernari capannoni montaggio e torneria Officine Locomotive di Rimini	L. P.	Ore 15 6 giugno 1933	80.000	Sezione Lavori Bologna
Consolidamento, fondazione del ponte sull'Agogna	L. P.	Ore 15 7 giugno 1933	31.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione organi di sostegno ai km. 16+955, 23+740 e 19+273 della linea Avellino-Benevento	L. P.	Ore 16 7 giugno 1933	60.000	Sezione Lavori Napoli
Restauro F. V. della stazione di Santhià	L. P.	Ore 15 9 giugno 1933	33.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione e posa in opera di due travate metalliche sul torrente Buze	L. P.	Ore 15 10 giugno 1933	196.000	Sezione Lavori Firenze
Riverniciatura di N. 84 travate metalliche della linea Metaponto-Reggio Calabria	L. P.	Ore 16 12 giugno 1933	182.600	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Vendita di immobili siti a monte del Parco ferroviario Nervia in Comune di Ventimiglia	L. P.	Ore 17 10 luglio 1933	60.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione totalitaria della linea Sacile-Pinzano	L. P.	Ore 15,30 29 maggio 1933	276.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione totalitaria della linea Vicenza-Treviso e Camposampiero-Montebelluno	L. P.	Ore 16 29 maggio 1933	425.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione totalitaria della Treviso-Calalzo	L. P.	Ore 15,30 30 maggio 1933	292.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione pensiline e sottopassaggi viaggiatori per la stazione provvisoria di Firenze	L. P.	Ore 15 30 maggio 1933	1.369.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione di N. 9 ponti in ferro della linea Vignale-Varallo	L. P.	Ore 15 30 maggio 1933	77.500	Sezione Lavori Torino
Sistemazione degli impianti della stazione di Cortona	L. P.	Ore 15 31 maggio 1933	275.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione degli impianti della stazione di Terontola	L. P.	Ore 16 31 maggio 1933	140.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Restauro fabbricato e dipendenze stazione di Cancello	L. P.	Ore 16 31 maggio 1933	40.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria tratto Vicenza-Treviso e Treviso-Calalzo	L. P.	Ore 16 31 maggio 1933	887.500	Sezione Lavori Venezia
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Gorizia Centrale	L. P.	Ore 16 1 giugno 1933	130.000	Sezione Lavori Trieste
Due serbatoi di lamiera di ferro della capacità di mc. 750 ciascuno per deposito olio di lino crudo, destinati alle Officine M. M. di Bologna	T. P.	20 giugno 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Costruzione muri sostegno fra Roccapalumba e Caldare	L. P.	Ore 15 31 maggio 1933	100.000	Sezione Lavori Palermo
Resauro paramenti viadotto Catania fra le stazioni di Catania A. e Catania C.	L. P.	Ore 15 31 maggio 1933	32.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione zatteroni calcestruzzo binari e scambi in servizio al porto di Cagliari	L. P.	Ore 16 1 giugno 1933	123.300	Sezione Lavori Cagliari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere d'arte comprese nelle tratte Gioiasa-Messina e Messina-Alì	L. P.	Ore 15 2 giugno 1933	70.000	Sezione Lavori Palermo
Riparazioni alle opere d'arte della linea Palermo-S. Erasmo-S. Carlo	L. P.	Ore 15 5 giugno 1933	68.000	Sezione Lavori Palermo
Restauro fabbricati stazioni Catania C.-Giarre Riposto	L. P.	Ore 15 5 giugno 1933	100.000	Sezione Lavori Palermo
Ripulitura e riparazione fabbricati e dipendenze stazioni Casteldisangro, S. Pietro Avellino, Vasto Girardi, Roccaravindila	L. P.	Ore 17 5 giugno 1933	47.000	Sezione Lavori Roma
Riparazione e ripulitura fabbricati e dipendenze stazioni Isoletta Castropofi - Casino - Civitella - Roveto - Balsorano e Sora	L. P.	Ore 16 5 giugno 1933	75.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mc. 170.000 di pietrisco per sistemazione linea Chiusi - Firenze	L. P.	Ore 15 6 giugno 1933	2.550.000	Sezione Lavori Firenze
Restauro Magazzino Merci e opere varie nelle stazioni di Acquaviva Casteltermini, Roccapalumba, Comitini	L. P.	Ore 15 7 giugno 1933	150.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riparazione fabbricati viaggiatori, magazzini merci, tettoie, depositi locomotive e diversi impianti della linea Palermo-S. Carlo e Salaparuta - Burgio	L. P.	Ore 15 8 giugno 1933	143.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria della linea Sciacca - Magazzolo	L. P.	Ore 15 8 giugno 1933	250.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione generale e ripulitura degli impianti della stazione di Lentini, della linea Bicocca - Siracusa	L. P.	Ore 15 8 giugno 1933	60.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione del segnalamento sul tratto di linea Torino Dora - Saluggia	L. P.	Ore 15 10 giugno 1933	115.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione del segnalamento sul tratto di linea Livorno Ferraris - Vercelli	L. P.	Ore 16 10 giugno 1933	180.000	Sezione Lavori Torino
Riparazione muretti contenitori e selciati marciapiedi delle stazioni di Ponte S. Martino, Verres, Châtillon, Chambave, Nus e Quarto Praetoria	L. P.	Ore 15 10 giugno 1933	40.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria della linea Mantova - Cerea	L. P.	Ore 15 12 giugno 1933	413.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria della linea Legnago - Monselice	L. P.	Ore 15 14 giugno 1933	436.500	Sezione Lavori Bologna
Allungamento rampa del piano caricatore al km. 27+394/27+744 della linea Bolzano - Malles - Venosta	L. P.	Ore 15 14 giugno 1933	63.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione totalitaria della linea Sulmona - Beffi	L. P.	Ore 16 17 giugno 1933	240.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione totalitaria della linea Legnago - Poiana di Granfion	L. P.	Ore 15 17 giugno 1933	233.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria della linea Modena - Suzzara	L. P.	Ore 15 20 giugno 1933	207.000	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento della stazione di Venzone	L. P.	Ore 16,30 20 giugno 1933	65.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria della linea Rovigo - Chioggia	L. P.	Ore 15 22 giugno 1933	376.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2.000	Chiavi in ferro per viti speciali	T. P.	4-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	2	Cavalletti per trasporto statori	T. P.	6-6-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Rostri spartineve ed accessori.	T. P.	6-6-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Fornitura stampati	L. P.	6-6-1933	Id. Sez. 5ª
—	—	Bolloneria d'armamento . . .	L. P.	6-6-1933	Id. Sez. 6ª
ml.	35.000	Trefolo di guardia di acciaio zincato	L. P.	6-6-1933	Id. Sez. 8ª
N.	30.000	Pale per massicciata	L. P.	27-6-1933	Id. Sez. 8ª
N.	25.000	Pani di pomice artificiale .	L. P.	27-6-1933	Id. Sez. 8ª
Mq.	100.000	Carta bianca per preparaz. cianografica	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 5ª
Q li	1.000	Cotone in filetti	L. P.	18-7-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori nelle stazioni di Milano P. N., Gallarate, Varese e Porto Ceresio	L. P.	Ore 18 16 giugno 1933	864.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Impianto di apparati centrali idrodinamici in stazione di Torre Annunziata Centrale	L. P.	Ore 16 5 giugno 1933	370.000	Ufficio Impianti Elettrici e Segnalamento Napoli
Difesa della linea dai marosi fra le stazioni di Alì e Scaletta	L. P.	Ore 15 6 giugno 1933	1 7.500	Sezione Lavori Palermo
Lavori d'armamento occorrenti in conseguenza della soppressione della tratta Minturno-Formia	L. P.	Ore 16 12 giugno 1933	50.000	Sezione Lavori Napoli
Pavimentazione con cubetti di porfido del tratto di Via Flavio Gioia e di accesso ai Magazzini ferroviari di Trieste Centrale	L. P.	Ore 16 26 giugno 1933	90.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione e rifacimento della massicciata della seconda strada di accesso ai piazzali e piani caricatori della stazione di Trieste Centrale	L. P.	Ore 16 27 giugno 1933	80.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sopraelevazione del muro paramassi al km. 107+400 della linea Treviso-Calalzo	L. P.	Ore 15,30 12 giugno 1933	45.400	Sezione Lavori Venezia
Spostamento condotta acqua Ofantino-Bari in stazione di Bari	L. P.	Ore 16 10 giugno 1933	36.400	Sezione Lavori Bari
Manutenzione totalitaria della linea Roccasecca-Avezzano	L. P.	Ore 17 13 giugno 1933	144.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione totalitaria della linea Pontegalera-Fiumicino	L. P.	Ore 16 13 giugno 1933	153.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mc. 55.000 di pietrisco	L. P.	Ore 16 13 giugno 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Prolungamento binari di incrocio ed impianto di un sesto binario nella stazione di Bicocca	L. P.	Ore 15 14 giugno 1933	140.000	Sezione Lavori Palermo
Riparazione della galleria di Augusta	L. P.	Ore 15 16 giugno 1933	142.000	Sezione Lavori Palermo
Adattamento e completamento impianti per il servizio pacchi e lettere in stazione Centrale Viaggiatori di Milano	L. P.	Ore 15 17 giugno 1933	60.900	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento binario della linea Mestre-Trento	L. P.	Ore 15,30 19 giugno 1933	321.000	Sezione Lavori Venezia
Verniciatura ossatura metallica dei capannoni delle Officine Granili	L. P.	Ore 16 19 giugno 1933	120.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di centrali telefoniche automatiche nelle stazioni di Venezia S. Lucia e Venezia Mestre	L. P.	Ore 16 22 giugno 1933	225.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di opere per smaltire le acque dalle fosse a fuoco degli impianti esistenti nel Deposito Locomotive di Trieste Centrale	L. P.	Ore 16,30 22 giugno 1933	52.600	Sezione Lavori Trieste
Riparazione dei piazzali merci degli scali di Genova Terralba e zona binari porto di Genova	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	150.000	Sezione Lavori Genova
Riparazione dei fabbricati di Genova P. P., Genova P. B. e Terralba	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	110.000	Sezione Lavori Genova
Riparazione e restauro dei fabbricati viaggiatori di Genova, Quinto, Chiavari, Lavagna, Bonassola e di N. 7 case cantoniere	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	110.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Riparazione dei coperti dei fabbricati, magazzini approvvigionamenti e merci e Rimessa Locomotive nella stazione di Trieste Campo Marzio	L. P.	Ore 16 28 giugno 1933	40.000	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	60.000	Copiglie di acciaio per bulloni	L. P.	13-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
Kg.	250.000	Acciaio saldabile in billette o blooms	L. P.	13-6-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	8.500	Tela di filo di acciaio nera per giunti	L. P.	13-6-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Ferramenta per locomotive . .	T. P.	19-6-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Cavalletti a quattro piedi per sostegno carri	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale

VELANI.

Circolare N. 9 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1 luglio 1933 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

cesse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 luglio 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20 233 (1)	Cz	36.049 (3)	Cz	36.254 (4)	ABz	50.705(4)	Dm	98.925
»	» 234 (1)	»	» 050 (3)	»	» 360 (4)	»	» 706(4)	»	» 926
»	» 235 (1)	»	» 051 (3)	»	» 362 (4)	»	» 707(4)	»	» 929
»	» 236 (1)	»	» 123 (3)	»	» 363 (4)	»	» 708(4)	»	» 932
»	» 237 (1)	»	» 124 (3)	»	41.756 (5)	»	» 709(4)	»	» 933
»	» 238 (1)	»	» 125 (3)	»	42.535 (5)	CDy	67.000	»	» 934
»	» 239 (1)	»	» 126 (3)	»	» 690 (5)	Dl	87.025(5)	»	» 935
»	» 240 (1)	»	» 127 (3)	»	» 991 (5)	»	» 087(5)	»	» 936
Cy	35.404 (2)	»	» 128 (3)	ABz	50.668 (4)	»	90.222	»	» 937
»	» 405 (2)	»	» 158 (3)	»	» 669 (4)	»	» 223	»	» 938
»	» 406 (2)	»	» 159 (3)	»	» 670 (4)	»	» 224	»	» 939
»	» 407 (2)	»	» 160 (3)	»	» 671 (4)	»	» 225	»	» 940
»	» 408 (2)	»	» 161 (3)	»	» 672 (4)	»	» 226	»	» 941
Cz	36.041 (3)	»	» 162 (3)	»	» 697 (4)	DUI	95.226(5)	»	» 442
»	» 042 (3)	»	» 163 (3)	»	» 698 (4)	»	» 384(5)	»	» 943
»	» 043 (3)	»	» 164 (3)	»	» 699 (4)	Dm	98 905	»	» 944
»	» 044 (3)	»	» 165 (3)	»	» 700 (4)	»	» 906	»	» 945
»	» 045 (3)	»	» 250 (4)	»	» 701 (4)	»	» 908	»	» 946
»	» 046 (3)	»	» 251 (4)	»	» 702 (4)	»	» 914	»	» 948
»	» 047 (3)	»	» 252 (4)	»	» 703 (4)	»	» 922	»	» 919
»	» 048 (3)	»	» 253 (4)	»	» 704 (4)	»	» 923	»	» 950

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » Napoli (Granili).
(4) » » » » » » Voghera.
(5 Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Dm	98.951	FI	148.172(5)	Ltm	401.455	Ltm	401.696	P	661.818
»	» 952	»	» 173(5)	»	» 456	»	» 697	»	» 819
»	» 954	»	» 174(5)	»	» 457	»	» 698	»	» 820
»	» 955	»	» 175(5)	»	» 458	»	» 699	»	» 821
»	» 956	»	» 176(5)	»	» 459	»	402.495	»	» 822
»	» 957	»	» 177(5)	»	» 460	»	» 496	»	» 823
»	» 958	»	» 178(5)	»	» 461	»	» 497	»	» 824
»	» 959	»	» 179(5)	»	» 462	»	» 498	»	» 825
»	» 960	»	» 180(5)	»	» 463	»	» 499	»	» 826
»	» 961	»	» 182(5)	»	» 464	»	» 868	»	» 827
»	» 962	»	» 183(5)	»	» 465	»	» 869	»	» 828
»	» 963	»	» 302(5)	»	» 466	»	» 870	»	» 829
»	» 965	»	» 303(5)	»	» 467	»	» 871	»	» 830
FI	142.012	»	» 304(5)	»	» 468	»	» 872	»	» 831
»	» 013	»	» 307(5)	»	» 469	»	» 873	»	» 832
»	» 032	»	» 308(5)	»	» 470	»	» 874	»	» 833
»	» 033	Ltm	400.285	»	» 471	»	» 875	»	» 834
»	» 034	»	» 286	»	» 472	»	» 876	»	» 835
»	» 035	»	» 287	»	» 473	P	660.436	»	» 836
»	» 036	»	» 288	»	» 474	»	» 437	»	» 837
»	» 037	»	» 289	»	» 475	»	» 438	»	» 838
»	» 038	»	» 290	»	» 476	»	» 439	»	» 839
»	» 039	»	» 291	»	» 477	»	» 440	»	» 840
»	» 040	»	» 292	»	» 478	»	» 441	»	» 841
»	» 041	»	» 293	»	» 479	»	» 442	»	» 842
»	» 042	»	» 294	»	» 480	»	» 443	»	» 843
»	» 043	»	» 295	»	» 481	»	» 444	»	» 844
»	» 044	»	» 296	»	» 482	»	» 445	»	» 745
»	» 045	»	» 297	»	» 483	»	» 446	»	» 846
»	» 046	»	» 298	»	» 484	»	» 447	»	» 847
»	» 047	»	» 299	»	» 485	»	» 448	»	» 848
»	» 048	»	» 400	»	» 675	»	» 449	»	» 849
»	» 049	»	» 401	»	» 676	»	» 450	»	» 850
»	143.170(5)	»	» 402	»	» 677	»	» 451	»	» 851
»	» 171(5)	»	» 403	»	» 678	»	» 452	»	» 852
»	» 436(5)	»	» 404	»	» 679	»	» 453	»	» 853
»	» 437(5)	»	» 605	»	» 680	»	» 454	»	» 854
»	» 438(5)	»	» 606	»	» 681	»	» 455	»	» 855
»	» 439(5)	»	» 607	»	» 682	»	» 456	»	» 856
»	148.144(5)	»	» 608	»	» 683	»	» 457	»	» 857
»	» 145(5)	»	» 609	»	» 684	»	» 458	»	» 858
»	» 146(5)	»	» 610	»	» 685	»	» 459	»	» 859
»	» 156(5)	»	» 611	»	» 686	»	» 460	»	» 860
»	» 159(5)	»	» 612	»	» 687	»	» 461	»	» 861
»	» 160(5)	»	» 613	»	» 688	»	» 462	»	» 862
»	» 163(5)	»	» 614	»	» 689	»	» 463	»	» 863
»	» 165(5)	»	» 615	»	» 690	»	» 464	GRUy	87.511
»	» 166(5)	»	401.450	»	» 691	»	» 465	»	» 513
»	» 168(5)	»	» 451	»	» 692	»	» 466	»	» 514
»	» 169(5)	»	» 452	»	» 693	»	» 467	»	» 515
»	» 170(5)	»	» 453	»	» 694	»	» 468	»	» 516
»	» 171(5)	»	» 454	»	» 695	»	» 469	»	» 517

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

GRUY 87.518
Hgb 932.680(5)
» » 682(5)
» » 683(5)
» » 684(5)
» » 685(5)
» » 686(5)
» » 687(5)
» » 688(5)
» » 689(5)
» » 690(5)
» » 691(5)
» » 692(5)
» » 693(5)
» » 694(5)
» » 695(5)
» » 696(5)
» » 697(5)
» » 699(5)
» 936.495(5)
» » 496(5)
» » 497(5)
» » 498(5)
» » 499(5)
» » 600(5)
» » 601(5)
» » 602(5)
» » 603(5)
» » 604(5)
» » 605(5)
» » 606(5)
» » 607(5)
» » 609(5)
» » 610(5)
» » 611(5)
» » 612(5)
» » 613(5)
» » 614(5)
» » 615(5)
» » 616(5)
» » 617(5)

Hgb 936.618(5)
» » 619(5)
» » 620(5)
» » 621(5)
» » 622(5)
» » 623(5)
» » 624(5)
» » 625(5)
Eb 973.447(5)
» » 452(5)
» » 457(5)
» » 472(5)
» » 473(5)
» » 474(5)
» » 475(5)
» » 476(5)
» » 477(5)
» » 478(5)
» » 479(5)
» » 480(5)
» » 481(5)
» » 482(5)
» » 483(5)
» » 484(5)
» » 485(5)
» » 486(5)
» » 488(5)
» » 489(5)
» » 490(5)
» » 491(5)
» » 492(5)
» » 493(5)
» » 494(5)
» » 495(5)
» » 496(5)
» » 497(5)
» » 498(5)
» » 605(5)
» » 606(5)
» » 607(5)
» » 608(5)
» » 609(5)

Eb 973.610(5)
» » 611(5)
» » 612(5)
» » 627(5)
» » 628(5)
» » 629(5)
» » 630(5)
» » 631(5)
» » 632(5)
» » 633(5)
» » 634(5)
» » 635(5)
» » 636(5)
» » 637(5)
» » 638(5)
» » 639(5)
» » 640(5)
» » 641(5)
» » 642(5)
» » 643(5)
» » 644(5)
» » 645(5)
» » 646(5)
» 991.200
» » 203
» » 209
» » 212
» » 215
» » 218
» » 221
» » 224
» » 227
» » 230
» » 233
» » 235
» » 238
» » 241
» » 244
» » 247
» » 250
» » 253
» » 256

Eb 991.259
» » 262
» » 265
» » 268
» » 271
» » 274
» » 277
» » 280
» » 283
» » 286
» » 289
» » 295
» » 299
» » 400
» » 404
» » 408
» » 412
» » 416
» » 420
» » 424
» » 428
» » 432
» » 440
E 1.022.895(5)
» » 897(5)
» 1.023.283(5)
» » 284(5)
» » 285(5)
» » 286(5)
» » 287(5)
» » 288(5)
» » 289(5)
» » 290(5)
» » 291(5)
» » 292(5)
» » 293(5)
» » 297(5)
» » 298(5)
» » 299(5)
» » 400(5)
» » 401(5)
» » 402(5)

E 1.023.403(5)
» » 404(5)
» » 405(5)
» » 406(5)
» » 407(5)
» » 408(5)
» » 409(5)
» » 410(5)
» » 411(5)
» » 412(5)
» » 413(5)
» » 414(5)
» » 415(5)
» » 416(5)
» » 420(5)
» 1.024.233(5)
» » 234(5)
» » 235(5)
» » 236(5)
» » 238(5)
» » 239(5)
» » 270(5)
» » 271(5)
» » 272(5)
» » 273(5)
» » 274(5)
» » 275(5)
» 1.025.031(5)
» » 032(5)
» » 033(5)
» » 757(5)
» » 759(5)
» » 764(5)
» » 767(5)
» » 990(5)

Distribuita agli agenti delle classi **5, 9, 11, 30, 32. 36, 37 e 38.**

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313 o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Gruppo motore a combustione interna - dinamo da 300-350 Volts: 150-220 HP; giri 250-350 destinato alla Officina di Rimini	Appalto concorso	30 giugno 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Riverniciatura delle opere metalliche lungo le linee del Compartimento di Roma	L. P.	Ore 16 12 giugno 1933	61.548	Sezione Lavori Roma
Fornitura di circa mc. 100.000 di pietrisco per massicciata	L. P.	Ore 16 12 giugno 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Impianto dei carri telegrafonici occorrenti in conseguenza dell'elettrificazione delle linee Napoli-Salerno e Torre Annunziata-Gragnano	T. P.	Ore 18 15 giugno 1933	3.200.000	Ufficio 8° Servizio Lavori
Manutenzione totalitaria della linea Velletri-Terracina	L. P.	Ore 16 16 giugno 1933	813.600	Sezione Lavori Roma
Manutenzione totalitaria della linea Roma Trastevere-Viterbo	L. P.	Ore 17 16 giugno 1933	822.600	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria della linea Ciampino-Frascati	L. P.	Ore 16 19 giugno 1933	187.200	Sezione Lavori Roma
Revisione di ml. 13.500 di binario pari fra Roma Trastevere e Civitavecchia	L. P.	Ore 17 19 giugno 1933	81.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione muro difesa torrente S. Pietro linea Roccapalumba-Caldare	L. P.	Ore 15 19 giugno 1933	92.000	Sezione Lavori Palermo
Risanamento di binario e ricarico massicciata fra le stazioni di Pabillonis e Campeda (2° lotto)	L. P.	Ore 16,30 20 giugno 1933	39.307	Sezione Lavori Cagliari
Risanamento di binario e ricarico massicciata fra le stazioni di Campeda e Oschiri (3° lotto)	L. P.	Ore 16,30 20 giugno 1933	31.407	Sezione Lavori Cagliari
Lavori di terra e murari occorrenti per l'impianto del nuovo Scalo Merci in Stazione di Oulx	L. P.	Ore 15 20 giugno 1933	1.335.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione edificio ad uso centrale termica nella nuova stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 20 giugno 1933	1.660.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione impianti idroelettrici di Bardonecchia ed impianti trazione elettrica Avigliana-Modane	L. P.	Ore 15 20 giugno 1933	200.000	Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalazione - Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura dei serramenti per il fabbricato del Comando 1ª Legione Ferroviaria M. V. S. N. a Torino Porta Nuova	L. P.	Ore 15 22 giugno 1933	45.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione di due nuove pensiline metalliche nella stazione di Salerno	L. P.	Ore 16 22 giugno 1933	135.500	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento della stazione di Mondovì	L. P.	Ore 15 23 giugno 1933	160.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura e posa in opera di tavolato metallico di lamiera striata su undici travate sul ponte Po a Piacenza	L. P.	Ore 15 24 giugno 1933	86.000	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento della stazione di Gorizia Centrale in dipendenza della elettrificazione	L. P.	Ore 16.30 26 giugno 1933	222.599	Sezione Lavori Trieste
Protezione con cappa di asfalto e drenaggio di un tratto di galleria Giacoboni fra le stazioni di Ronco ed Arquata	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	31.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di due pennelli fra Ceriale ed Albenga	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	67.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura di circa mc. 52.000 di pietrisco	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	—	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto centrale riscaldamento alloggi ferrovieri di Viale Carducci a Bolzano	Bando concorso	Ore 15 27 giugno 1933	—	Sezione Lavori Bolzano
Prolungamento binario di carico e scarico diretto in stazione di Tortoreto Nereto	L. P.	Ore 16 28 giugno 1933	40.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori di terra e murari per l'ampliamento della stazione di Monfalcone in dipendenza dell'elettrificazione	L. P.	Ore 16,30 30 giugno 1933	400.000	Sezione Lavori Trieste
Rettifica e rinnovamento delle traversate estreme verso Trieste nella stazione di Postumia G.	L. P.	Ore 17 30 giugno 1933	70.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione fabbricato viaggiatori della stazione di Crotone in seguito ai danni prodotti dal ciclone nella notte dal 5 al 6 settembre 1932	L. P.	Ore 16 3 luglio 1933	200.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria della linea Lercara Bassa-Magazzolo	L. P.	Ore 15 20 giugno 1933	344.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento sponda destra del fiume Cecina della linea Cecina-Volterra	L. P.	Ore 16 26 giugno 1933	102.000	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	40	Accumulatori idraulici . . .	L. P.	13-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	13-6-1933	Id. Sez. 8-A
Kg.	30.000	Rame puro in tubi s. s. . .	L. P.	20-6-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Morsetti giuntatreccia e morsetti per ormeggio	L. P.	20-6-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Apparecchiature in ferro e acciaio zincati per T. E.	L. P.	20-6-1933	Id. Sez. 8-A
Kg.	15.000	Acciaio in tubi s. s.	L. P.	27-6-1933	Id. Sez. 8ª
N.	9.000.000	Buste da lettere	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 5ª
N.	100	Rotelle metriche a nastro . .	T. P.	10-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Spessori di acciaio per parasale dei veicoli	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Perni di manovella per ruote motrici locomotive	L. P.	27-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
Kg.	1.900	Inchiostro oleoso azzurro . . .	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto pulizia del materiale viaggiatori nella stazione di Sondrio	L. P.	Ore 18 23 giugno 1933	169.200 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
N. 1 macchina per rettificare le superficie piane delle fascie elastiche dei distributori di locomotive destinata alle Officine di Firenze P. P.	A. C	10 luglio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Manutenzione delle opere murarie, linee elettriche, degli impianti idroelettrici del Rochemolles e del Melejet, della Centrale di Bardonecchia nonchè degli impianti fissi di T. E. tra Avigliana e Modane	L. P.	Ore 15 20 giugno 1933	200.000	Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento Torino
Sistemazione accessi per ispezione strutture interne del viadotto al Km. 108+520 della linea Milano-Verona	L. P.	Ore 15 23 giugno 1933	127.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione della stazione di Civitacastellana-Magliano	L. P.	Ore 17 23 giugno 1933	250.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione della stazione di Monterotondo-Mentana	L. P.	Ore 16 23 giugno 1933	226.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di due apparati centrali idrodinamici e per la sistemazione dei segnalamento nella stazione di Salerno	L. P.	Ore 16 26 giugno 1933	370.000	Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento Napoli
Revisione generale di ml. 15000 di binario e semplice ripassatura di ml. 40000 fra le stazioni di Verona P. N. e Venezia (Mestre)	L. P.	Ore 15.30 26 giugno 1933	137.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori di terra, murari e cemento armato per impianto di un raccordo fra la linea Bologna-Rimini e la linea Cinturra Nord della stazione di Bologna	L. P.	Ore 15 26 giugno 1933	1.660.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione generale del fabbricato viaggiatori della stazione di Chilivani	L. P.	Ore 16 28 giugno 1933	144.000	Sezione Lavori Cagliari
Prolungamento dei binari d'incrocio e costruzione di un piano caricatore nella stazione di Scala di Giocca	L. P.	Ore 16 28 giugno 1933	262.700	Sezione Lavori Cagliari
Fornitura di mc. 40.000 circa di pietrisco della cava di Porretta Terme	L. P.	Ore 15 30 giugno 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un capannone per deposito materiali da lavoro e pezzi di ricambio nel Magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale	L. P.	Ore 16 30 giugno 1933	186.800	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione fabbricato con annessa platea per il prosciugamento e deposito sabbia per locomotori al Parco Campasso	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	38.500	Sezione Lavori Genova
Manutenzione dei binari e della sede stradale della direttissima Roma-Napoli fra le stazioni di Falciano - Mondragone; Napoli - Mergellina; Villa Literno - Aversa; San Marcellino - Gricignano	L. P.	Ore 16 3 luglio 1933	300.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione dei binari e della sede stradale della direttissima Roma-Napoli fra le stazioni di Formia - Falciano - Mondragone	L. P.	Ore 16 5 luglio 1933	175.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	75	Coltelli saparatori	T. P.	24-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
Kg.	35.000	Zinco in lamiera	L. P.	27-6-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	27.700	Isolatori di porcellana per T. E.	L. P.	27-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª-A
Q li	1.300	Olio fluido per motori . . .	L. P.	27-6-1933	Id. Sez. 4ª
Kg.	75.000	Ferro in filo crudo zincato . .	L. P.	27-6-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Guarnizioni in piombo per isolatori	T. P.	27-6-1933	Id. Sez. 8ª-A
ml.	58.000	Cavo telegrafonico a doppio tiro di isolamento	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Valvole multiple ed accessori .	L P.	4-7-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Pulegge conduttrici e pulegge differenziali	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
Kg.	25.000	Inchiostro da scrivere nero fisso	T. P.	29-7-1933	Id. Sez. 5ª
ml	7.000	Stoffa di crine bigia e marrone	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 5ª-A

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria del tronco Siderno-Monasterace	L. P.	Ore 17 27 giugno 1933	250.000	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione degli impianti di armamento della stazione di Camaro	L. P.	Ore 15 27 giugno 1933	166.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria tratto Beffi-Sella di Corno	L. P.	Ore 16 27 giugno 1933	500.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione totalitaria tronco Sibari-Mongrassano	L. P.	Ore 16 27 giugno 1933	342.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria linea Foligno-Terontola	L. P.	Ore 17 27 giugno 1933	450.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione totalitaria fra le stazioni di Avellino e Rocchetta S. Antonio	L. P.	Ore 16 27 giugno 1933	1.300.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria dei tratti di linea Genova-Ventimiglia; Savona-Carmagnola e Savona Letimbro-Savona Mare	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	475.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria dei tratti di linea Genova-Ovada-Asti e Castagnole-Asti-Mortara	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	254.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria dei tratti di linea Genova-Ovada-Asti; Alessandria-S. Giuseppe; Cantalupo-Cavallermaggiore ed Alessandria-Ovada	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	394.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria tratti di linea Torino-Pinerolo; Pinerolo-Torre Pellice; Bricherasio-Barge; Sairasca-Moretta e Trofarello-Chieri	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	850.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria linea Mortara-Vigevano e Conico-Vigevano	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	435.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria della linea Vignale-Domodossola	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	930.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria linea Mortara-Novara	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	589.500	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria linea Asti-Chivasso	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	459.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria linea Aosta-Prè S. Didier	L. P.	Ore 15 28 giugno 1933	276.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria della stazione di Roma Tiburtina	L. P.	Ore 17 30 giugno 1933	669.160	Sezione Lavori Roma
Manutenzione totalitaria della linea Roma-Grosseto	L. P.	Ore 16 30 giugno 1933	780.840	Sezione Lavori Roma
Manutenzione totalitaria linea Castelbolognese-Ravenna	L. P.	Ore 16 1° luglio 1933	645.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria tratto Legnago-Rovigo linea Dossobuono-Rovigo	L. P.	Ore 15,30 1° luglio 1933	300.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria dei parchi di Sampierdarena	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	390.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione totalitaria del Porto di Genova	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	1.080.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione totalitaria linea Bivio Polcevera-Ovada-Acqui	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	750.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria linea Ventimiglia-Piena	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	180.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione totalitaria delle linee di accesso al Porto di Genova	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	420.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione linea elettrica primaria alla tensione di 110 Kw. ad una terna da Bologna a Verona e da Mori a Trento	L. P.	Ore 16 6 luglio 1933	7.600.000	Servizio Lavori Sezione 20ª
Costruzione e posa in opera di travate metalliche per il sottovia da costruirsi al Km. 95+911 della linea Bologna-Rimini	L. P.	Ore 15 6 luglio 1933	47.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione sottovia al Km. 95+911 della linea Bologna-Rimini	L. P.	Ore 15,30 7 luglio 1933	92.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria del tronco Marcellinara-Catanzaro Marina	L. P.	Ore 16 10 luglio 1933	235.000	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori di terra e murari occorrenti per l'ampliamento della stazione di Salbertrand e fornitura di pietrisco di cava per massicciata di binario in detta stazione	L. P.	Ore 15 11 luglio 1933	40.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Un forno a nafta per cementazione con camera di mm. 800×500×350, destinato alla Off. di Cagliari	T. P.	30 giugno 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Princ. Margherita, 52-A
Una pompa centrifuga per travaso e rimescolamento di olio di lino cotto ad elevata temperatura misto a polvere di ossidi metallici nella percentuale del 30 %. Portata 3000 litri al 1' - Prevalenza manometrica 10 metri destinata all'Officina M. M. di Bologna	T. P.	5 luglio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Due forni a nafta per l'applicazione del metallo bianco ai cuscinetti da veicoli destinati alle Officine di Voghera e Granili	A. C.	15 luglio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Princ. Margherita, 52-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	—	Acciaio laminato in verghe quadre ecc.	L. P.	27-6-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
Kg.	45.000	Filo di ferro spinoso . . .	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Bracci per isolatori tipo W. 15	L. P.	4-7-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
N.	16.750	Supporti di ghisa con marca per A. C.	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Morsetteria per T. E. in bronzo	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 8-A
Grosse	100.000	Viti mordenti di acciaio . .	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Custodie per respingenti bocchette e perni	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 7ª
Q.li	1.000	Carbone dolce	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 4ª
N.	20.000	Isolatori di porcellana tipo W. 15	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 8-A
N.	100	Divani per sale d'aspetto . .	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 5-A
N.	2.500	Tanaglie per piombare . . .	T. P.	15-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Attrezzi per falegnami . . .	T. P.	18-7-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale

VELANI

/

Circolare N. 10 V.

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

1. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi precisamente il **17, 18 e 19 luglio 1933-XI.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 20 al 28 luglio 1933 ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 20 al 25 luglio 1933.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od altra località designata a fianco di ciascun veicolo nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento*, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 30 luglio p. v.** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le Officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione, come da lettera Circolare T. V. 612/85 *e* 1/612/74/2 *dell'*8 *marzo* 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro, come dalla tabella annessa alla lettera-Circolare T. V. 1598 *del* 7 *marzo* 1925, *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S., nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di ciascuna parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di

coloritura col prodotto antiruggine Kruptite per l'altra metà), attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carrozze e bagagliai

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Oz	82.920	Prossima Officina F. S.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. Ufficio 3 Sez. 10ª (lettera T. V. 310/347-3/10 del 19-5-33)
»	» 938	»	»	»
»	» 968	»	»	»
»	83.142	»	»	»
»	» 144	»	»	»
»	» 157	»	»	»
OTy	46.009	Prossima Officina F. S. o privata	»	A disposizione Servizio Mat. Traz. Sez. 10ª
DI	87.693	Officine Fervet Castelfranco Veneto	»	Per adattamento al Servizio pacchi postali (lettera T. V. 27-16.1-3 del 22-5-33)
DUz	94.055	Roma Termini	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Invio in residenza
»	» 067	»	»	»
Dm	99.482	Squadra Rialzo Bologna	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27-16.-1-4 del 9-3-33)
»	» 540	Officine Casaralta (Bologna)	»	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27-16-1-4 del 23-5-33)

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carri

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Mp	055.017	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. e Traz. per rilievo di dati tecnici (lettera T. V. 27-35-4 del 21-11-32)
»	» 100	»	»	»
»	» 104	Squadra Rialzo Bologna	»	Per trasformazione in Mbc
F	180.678	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
FI	140.020	Prossima Officina F. S. o privata	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. Sez. 10ª (lettera T. V. 310-347-3-9 dell'1 11-5-33)
»	» 022	»	»	»
»	» 025	»	»	»
»	» 039	»	»	»
»	» 077	»	»	»
»	» 214	»	»	»
	» 276	»	»	»
»	» 296	»	»	»
F	156 484	Prossima Officina F. S.	»	Verifica pavimento (lettera T. V. 310-337-3-169 del 28-1-33)
»	170.421	Officina F. S. Messina	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Da specializzare per la Gestione Spec. Viveri
Hg	800.067	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	» 256	»	»	»
»	» 325	»	»	»
Hc	850.281	Trieste C.le	»	Carro specializzato per trasporto grano da inviare in residenza
»	» 429	»	»	»
»	» 594	»	»	»
»	» 711	»	»	»
»	» 826	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Hc	851.830	Trieste C.le	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Carro specializzato per trasporto grano da inviare in residenza.
H	351.535	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
Mp	530.107	»	»	»
P	621.531	Stazione in cui si trova	»	»
»	6[illegible]1.810	(1)	»	(1) Devono essere inviati alla più vicina delle seguenti Squadre Rialzo per essere passati alla serie P c m: Alessandria, Novara, Milano P. R., Milano Smist., Voghera, Venezia Mestre, Firenze C. M., Torre Annunz. C.le, Foggia (lettera T. V. 27-33-28 del 23-3-33 del Servizio Mat. Trazione)
»	» 813	(1)	»	
»	» 814	(1)	»	
»	» 815	(1)	»	
»	» 819	(1)	»	
»	» 831	(1)	»	
»	» 836	(1)	»	
»	» 861	(1)	»	
»	» 864	(1)	»	
»	» 872	(1)	»	
»	» 875	(1)	»	
»	» 881	(1)	»	
Q	750.752	Squadra Rialzo Ala	»	Applicazione del bilico
Gru	807 802	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
E	1.006.861	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27-16-2 del 27-3-33)
»	1.012.241	Squadra Rialzo Civitavecchia	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Da trattenere attesa invio Sardegna
»	1.016.851	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
»	1.019.010	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Cambio numerazione (lettera T. V. 310/346-1/1 del 2-3-32)
F	7.102.099	Officine F. S. Foggia	»	Da adattare a carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-4 del 14-7-32)
»	7.102.562	Officina F. S. Firenze P. P.	»	Per adattamento in carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-3 del 28-1-33)

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F	7.102.691	Officina F. S. Firenze P. P.	Servizio Mat. e Traz.	Per adattamento in carro soccorso lettera T. V. 310-347-2-3 del 28-1-32).
»	7.103.233	»	»	»
Mp	7.500.036	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	7.500.401	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Per rilievi dati tecnici (lett. T. V. 27-35-4 del 21-11-32)
M	» 405	»	»	»
Mp	7.501.006	»	»	»
»	» 806	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	7.511.006	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Per rilievi dati tecnici (lett. T. V. 27-35-4 del 21-11-32)
P	7.600.018	Squadra Rialzo Torino Smist.	»	Per riapplicazione delle sponde (lettera T. V. 27-13-1 delli 8-5-33)
»	» 161	»	»	»

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria stazione Cantone di Voghera	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	**790.000**	Sezione Lavori Milano
Manutenzione totalitaria linea Cremona-Fidenza	L. P.	Ore 15 3 luglio 1933	**440.000**	Sezione Lavori Milano
Manutenzione totalitaria fra Cancello e Mercato S. Severino	L. P.	Ore 16 4 luglio 1933	**495.000**	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale dell'armamento linea Milano-Verona	L. P.	Ore 15 4 luglio 1933	**180.000**	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento delle linee del Riparto Lavori di Gallarate	L. P.	Ore 15,30 4 luglio 1933	**110.000**	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento delle linee del Riparto Lavori di Domodossola	L. P.	Ore 15 5 luglio 1933	**190.000**	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento delle linee del Riparto Lavori di Brescia	L. P.	Ore 15,30 5 luglio 1933	**210.000**	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione massicciata binari di corsa della linea Milano-Verona	L. P.	Ore 15 6 luglio 1933	150.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione massicciata binari di corsa della linea Piacenza-Rogoredo	L. P.	Ore 15,30 6 luglio 1933	265.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione galleria Paradiso linea Foggia-Potenza	L. P.	Ore 16 7 luglio 1933	246.000	Sezione Lavori Bari
Revisione generale e risanamento delle linee del Riparto Lavori di Novi	L. P.	Ore 15 8 luglio 1933	165.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale e risanamento delle linee del Riparto Lavori di Ronco	L. P.	Ore 15 8 luglio 1933	295.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale e risanamento delle linee del Riparto Lavori di Genova	L. P.	Ore 15 8 luglio 1933	50.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale e risanamento delle linee del Riparto Lavori di Chiavari	L. P.	Ore 15 8 luglio 1933	250.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale e risanamento delle linee del Riparto Lavori di Sestri Ponente	L. P	Ore 15 8 luglio 1933	140.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale e risanamento delle linee del Riparto Lavori di Ventimiglia	L. P.	Ore 15 8 luglio 1933	105.000	Sezione Lavori Genova
Riparazioni ai muri di sostegno, fossi di guardia, cunette, tombini e cunicoli fra Albenga, Alassio, Imperia ed Oneglia	L. P.	Ore 15 10 luglio 1933	70.000	Sezione Lavori Genova
Lavori d'armamento nella stazione di Cervignano	L. P.	Ore 16,30 10 luglio 1933	122.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori di terra e murari per la sistemazione degli impianti esistenti nella stazione di Cervignano	L. P.	Ore 17 10 luglio 1933	63.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione Officina Elettro-Meccanica e fanaleria Campi Flegrei	L. P.	Ore 16 10 luglio 1933	200.000	Sezione Lavori Napoli
Impianti elettrici nel palazzo postale di Benevento	L. P.	Ore 16 10 luglio 1933	50.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione opere murarie impianti elettrici esistenti nella Provincia di Torino	L. P.	Ore 15 10 luglio 1933	50.000	Uffic. IES. Torino
Manutenzione opere murarie impianti elettrici esistenti nella Provincia di Alessandria	L. P.	Ore 15 10 luglio 1933	50.000	Uffic. IES. Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Adattamento ex Cantiere Monumento a Vittorio Emanuele II a rimessa vetture saloni	L. P.	Ore 16 10 luglio 1933	611.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione smistamento carico e scarico materiali attrezzi, materie di consumo del Magazzinetto Materiali Sezione Lavori di Bologna	L. P.	Ore 15,30 11 luglio 1933	80.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione totalitaria delle linee Verona-Brennero e Bolzano-Malles Venosta	L. P.	Ore 16,30 12 luglio 1933	240.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura in opera di un padiglione in cemento armato nella stazione di Monfalcone	Bando Concorso	Ore 16,30 12 luglio 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 16 12 luglio 1933	150.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione totalitaria linea Trento-Malè	L. P.	Ore 15 12 luglio 1933	465.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione totalitaria linea Chiusa-Plan	L. P.	Ore 15,30 12 luglio 1933	222.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione impianti di Sulmona (Secondo gruppo seconda fase: armamento)	L. P.	Ore 16 12 luglio 1933	185.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Completamento costruzione nuovo sottovia fra Viale Principe Umberto e Viale Filippo Strozzi in Firenze	L. P.	Ore 16 13 luglio 1933	1.913.500	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione ponticelli ai km. 28 e 32 linea Portogruaro Bivio S. Polo	L. P.	Ore 16,30 15 luglio 1933	100.600	Sezione Lavori Trieste
Costruzione difesa a levante della stazione di Imperia Oneglia	L. P.	Ore 15 17 luglio 1933	236.000	Sezione Lavori Genova
Riparazione di N. 10 case cantoniere fra Loano ed Albenga	L. P.	Ore 15 17 luglio 1933	80.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura in opera di massi naturali per ricarico pennelli e scogliere fra Loano-Albenga e Porto Maurizio-S. Stefano Riva Ligure	L. P.	Ore 15 17 luglio 1933	80.000	Sezione Lavori Genova
Riparazione alle stazioni di Alligueglia Diano Marina ed Oneglia	L. P.	Ore 15 17 luglio 1933	100.000	Sezione Lavori Genova
Riparazione e restauro F. V. di Pontedecimo, Capannone Magazz. Approvv. Rivarolo e N. 4 case cantoniere	L. P.	Ore 15 17 luglio 1933	130.000	Sezione Lavori Genova
Riparazioni varie alle opere murarie fra Busalla e Pontedecimo, e fra Bivio Succursale e Mignago	L. P.	Ore 15 17 luglio 1933	70.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento trincea km. 441 linea Termoli-Foggia	L. P.	Ore 16 18 luglio 1933	32.600	Sezione Lavori Bari
Rialzamento del piano del ferro con pietrisco dalla stazione Maria Maddalena verso Ferrara sul doppio binario della linea Bologna-Padova	L. P.	Ore 15,30 18 luglio 1933	480.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Sezionatori a corna	L. P.	4-7-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
N.	100.000	Grosse di viti mordenti di acciaio	L. P.	4-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Vendita materiali ferrosi f. u.	L. P.	5-7-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Collari, piastrine ecc. in bronzo e rame per T. E.	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
Kg.	5.338	Materiali in bronzo con marca per A. C.	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uff. incaricato delle pratiche
Q li	1.250	Carta a strisce per macchine Morse	L. P.	1-8-1938	Id. Sez. 5ª
—	—	Connessioni elettriche in rame (trasformaz.)	L. P.	1-8-1938	Id. Sez. 6ª
Q.li	150	Carta a strisce gommata per apparati Hughes e Baudot	L. P.	8-8-1938	Id. Sez. 5ª
Kg.	20.000	Pasta per velocigrafo	L. P.	8-8-1938	Id. Sez. 5ª
N.	450	Rotoli di tela lucida per disegnatori	L. P.	8-8-1938	Id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI.

Circolare N. 11 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **1 agosto 1933** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 agosto 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20 241 [1]	Cz	36.129 [3]	Cz	36.255 [4]	ABz	50.675 [4]	Dm	98.972
»	» 242 [1]	»	» 130 [3]	»	» 256 [4]	»	» 682 [4]	»	» 973
»	» 243 [1]	»	» 131 [3]	»	» 257 [4]	»	» 710 [4]	»	» 974
»	» 244 [1]	»	» 132 [3]	»	» 258 [5]	»	» 711 [4]	»	» 975
»	29.058 [5]	»	» 133 [3]	»	» 259 [5]	»	» 712 [4]	»	» 976
»	» 160 [5]	»	» 134 [3]	»	» 260 [5]	»	» 713 [4]	»	» 977
»	» 212 [5]	»	» 135 [3]	»	» 261 [5]	»	» 714 [4]	»	» 978
»	» 257 [5]	»	» 136 [3]	»	» 301 [4]	»	» 715 [4]	»	» 979
Cy	35.409 [2]	»	» 137 [3]	»	» 302 [4]	CDy	67.001	»	» 980
»	» 410 [2]	»	» 138 [3]	»	» 303 [4]	»	» 002	»	» 981
Cz	36.052 [3]	»	» 139 [3]	»	» 304 [4]	»	» 200	»	» 982
»	» 053 [3]	»	» 140 [3]	»	» 305 [4]	DI	90.227	»	» 983
»	» 054 [3]	»	» 166 [3]	»	» 306 [4]	Dm	98.947	FI	143.173 [5]
»	» 055 [3]	»	» 167 [3]	»	» 307 [4]	»	» 953	»	» 174 [5]
»	» 056 [3]	»	» 168 [3]	»	» 308 [4]	»	» 964	»	» 175 [5]
»	» 057 [3]	»	» 169 [3]	»	» 309 [4]	»	» 966	»	» 176 [5]
»	» 058 [3]	»	» 170 [3]	»	42.120 [5]	»	» 967	»	» 177 [5]
»	» 059 [3]	»	» 171 [3]	»	» 180 [5]	»	» 968	»	» 178 [5]
»	» 060 [3]	»	» 172 [3]	»	» 208 [5]	»	» 969	»	» 179 [5]
»	» 061 [3]	»	» 173 [3]	ABz	50.673 [4]	»	» 970	»	» 180 [5]
»	» 062 [3]	»	» 174 [3]	»	» 674 [4]	»	» 971	»	» 181 [5]

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » Napoli (Granili).
(4) » » » » » » Voghera.
(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

FI	143.182(5)	Ltm	400.617	P	660.477	P	660.629	Eb	973.528(5)
»	» 183(5)	»	» 618	»	» 478	»	» 630	»	» 529(5)
»	» 184(5)	»	» 619	»	» 479	»	» 631	»	» 530(5)
»	» 185(5)	»	» 620	»	» 480	»	» 632	»	» 531(5)
»	» 186(5)	»	401.486	»	» 481	»	» 633	»	» 532(5)
»	» 187(5)	»	» 487	»	» 482	»	» 634	»	» 539(5)
»	» 188(5)	»	» 488	»	» 483	»	» 635	»	» 540(5)
»	» 997(5)	»	» 489	»	» 484	»	» 636	»	» 541(5)
»	» 198(5)	»	» 490	»	» 485	»	» 637	»	» 542(5)
»	» 199(5)	»	» 491	»	» 486	»	» 638	»	» 543(5)
»	» 255(5)	»	» 492	»	» 487	»	» 639	»	» 544(5)
»	» 330(5)	»	» 493	»	» 488	»	» 640	»	» 545(5)
»	» 331(5)	»	» 494	»	» 489	»	» 641	»	» 546(5)
»	» 332(5)	»	» 495	»	» 490	»	» 642	»	» 547(5)
»	» 333(5)	»	» 496	»	» 491	»	» 643	»	» 548(5)
»	» 334(5)	»	» 497	»	» 492	»	661.864	»	» 549(5)
»	» 335(5)	»	» 498	»	» 493	»	» 865	»	» 550(5)
»	148.185(5)	»	» 499	»	» 494	»	» 866	»	» 551(5)
»	» 198(5)	»	402.650	»	» 495	»	» 867	»	» 552(5)
»	» 305(5)	»	» 651	»	» 496	»	» 868	»	» 553(5)
»	» 306(5)	»	» 652	»	» 497	»	» 869	»	» 554(5)
Ltm	400.405	»	» 653	»	» 498	»	» 870	»	» 555(5)
»	» 406	»	» 654	»	» 499	»	» 871	»	» 556(5)
»	» 407	»	» 655	»	» 600	P	» 872	»	» 557(5)
»	» 408	»	» 656	»	» 601	»	» 873	»	» 565(5)
»	» 409	»	» 657	»	» 602	»	» 874	»	» 566(5)
»	» 410	»	» 658	»	» 603	»	» 875	»	» 573(5)
»	» 411	»	» 659	»	» 604	»	» 876	»	» 574(5)
»	» 412	»	» 660	»	» 605	»	» 877	»	» 575(5)
»	» 413	»	» 661	»	» 606	»	» 878	»	» 576(5)
»	» 414	»	» 662	»	» 607	»	» 879	»	» 577(5)
»	» 415	»	» 663	»	» 608	»	» 880	»	» 578(5)
»	» 416	»	» 664	»	» 609	GRUy	807.519	»	» 579(5)
»	» 417	»	» 665	»	» 610	Eb	973.509(5)	»	» 580(5)
»	» 418	»	» 666	»	» 611	»	» 510(5)	»	» 581(5)
»	» 419	»	» 667	»	» 612	»	» 511(5)	»	» 582(5)
»	» 420	»	» 668	»	» 613	»	» 512(5)	»	» 583(5)
»	» 421	»	» 669	»	» 614	»	» 513(5)	»	» 584(5)
»	» 422	»	» 877	»	» 615	»	» 514(5)	»	» 585(5)
»	» 423	»	» 878	»	» 616	»	» 515(5)	»	» 586(5)
»	» 424	»	» 879	»	» 617	»	» 516(5)	»	» 587(5)
»	» 425	»	» 880	»	» 618	»	» 517(5)	»	» 588(5)
»	» 426	»	» 881	»	» 619	»	» 518(5)	»	» 589(5)
»	» 427	»	» 882	»	» 620	»	» 519(5)	»	» 590(5)
»	» 428	»	» 883	»	» 621	»	» 520(5)	»	» 597(5)
»	» 429	P	660.470	»	» 622	»	» 521(5)	»	» 598(5)
»	» 430	»	» 471	»	» 623	»	» 522(5)	»	» 599(5)
»	» 431	»	» 472	»	» 624	»	» 523(5)	»	» 700(5)
»	» 432	»	» 473	»	» 625	»	» 524(5)	»	» 701(5)
»	» 433	»	» 474	»	» 626	»	» 525(5)	»	» 702(5)
»	» 434	»	» 475	»	» 627	»	» 526(5)	»	» 703(5)
»	» 616	»	» 476	»	» 628	»	» 527(5)	»	» 704(5)

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Eb	973.705(5)	Eb	973.723(5)	Eb	991.441	Eb	991.476	Eb	991.618
»	» 706(5)	»	» 724(5)	»	» 443	»	» 479	»	» 622
»	» 707(5)	»	» 725(5)	»	» 447	»	» 482	»	» 625
»	» 708(5)	»	» 726(5)	»	» 450	»	» 485	»	» 630
»	» 709(5)	»	» 731(5)	»	» 452	»	» 490	»	» 635
»	» 710(5)	»	» 732(5)	»	» 454	»	» 495	»	» 638
»	» 711(5)	»	» 735(5)	»	» 456	»	» 499	»	» 643
»	» 712(5)	»	» 743(5)	»	» 459	»	» 600	»	» 647
»	» 720(5)	»	» 745(5)	»	» 465	»	» 605		
»	» 721(5)	»	» 746(5)	»	» 470	»	» 610		
»	» 722(5)	»	» 747(5)	»	» 473	»	» 615		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 30 apparecchi per brunire i fuselli delle sale montate dei veicoli da assegnare ad altrettante Squadre Rialzo	L. P.	15 luglio 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A - Sez. 7ª Firenze Viale Princ. Margherita, 52-A
Fornitura di mc. 9000 di pietrisco sulla linea Bicocca-Marianopoli; Dittaino-Leonforte; Dittaino-Piazza Armerina	L. P.	Ore 15,30 10 luglio 1933	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di mc. 67.000 di pietrisco sulla linea Palermo-Rometta; Fiumetorto-Roccapalumba Caldare; Roccapalumba-Marianopoli	L. P.	Ore 16 10 luglio 1933	—	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria della stazione di Civitavecchia	L. P.	Ore 17 10 luglio 1933	310.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato per ricovero macchinario cottura olio lino in officina Materiale Mobile a Bologna	L. P.	Ore 15,30 12 luglio 1933	76.800	Sezione Lavori Bologna
Innesto in stazione di Spezia del doppio binario lato Rio Maggiore	L. P.	Ore 16 13 luglio 1933	300.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale tratta Fortezza-Brennero della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 15,30 14 luglio 1933	826.000	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale tratta Gardano-Fortezza della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 15 14 luglio 1933	275.000	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale della linea Fortezza-S. Candido e Brunico-Campotures	L. P.	Ore 15 15 luglio 1933	200.000	Sezione Lavori Bolzano
Risanamento tratta Mezzocorona-Bolzano della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 15 15 luglio 1933	85.500	Sezione Lavori Bolzano
Sostituzione massicciata binari nelle stazioni di Verona P.N., Verona P. V., San Martino Battaglia e fra i km. 142+661 e 155+0 della linea Milano-Venezia	L. P.	Ore 15,30 17 luglio 1933	225.000	Sezione Lavori Venezia
Rinnovamento binario Trieste S. Sabba-Zaule	L. P.	Ore 17 17 luglio 1933	55.000	Sezione Lavori Trieste
Rialzamento piano del ferro km. 16 doppio binario della linea Bologna-Piacenza	L P.	Ore 15,30 19 luglio 1933	400.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione della sede ferroviaria al ponte Follo, linea Modena-Verona.	L. P.	Ore 15,30 21 luglio 1933	186.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione nuova spalla del ponte in ferro sul fiume Lamone	L. P.	Ore 16 21 luglio 1933	41.000	Sezione Lavori Firenze
Ripristino doppio binario Firenze-Campo Marte-Rifredi	L. P.	Ore 16 21 luglio 1933	90.000	Sezione Lavori Firenze
Prosciugamento della vecchia galleria Bissa della linea Genova-Spezia	L. P.	Ore 15 24 luglio 1933	258.000	Sezione Lavori Genova
Parziale rifacimento con lastre di Luserna del pavimento M. M. P. V. Stazione di Sampierdarena	L. P.	Ore 15 24 luglio 1933	40.000	Sezione Lavori Genova
Rifacimento copertura del tetto F. V. stazione di Sampierdarena	L. P.	Ore 15 24 luglio 1933	45.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione di circa m. 860 di cunicolo centrale in galleria del Turchino della Bivio-Polcevera-Acqui	L. P.	Ore 15 24 luglio 1933	75.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione massi in conglomerato cementizio per ricarico scogliere fra Framura e Riomaggiore	L. P.	Ore 15 24 luglio 1933	50.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
1° lotto. Appalto A — Costruzione delle linee elettriche primarie alla tensione di 60.000 volt su due palificazioni tra le sottostazioni di Udine e di Ugovizza o Camporosso o località intermedia fra queste due ultime	L. P.	Ore 16 25 luglio 1933	9.100.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)
Appalto B — Costruzione delle condutture di contatto e di alimentazione per corrente continua a 3000 volt tra le stazioni di Tarvisio e Udine (i)	L. P.	Ore 16 25 luglio 1933	2.800.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)
Appalto C — Costruzione di 3 fabbricati ad uso sottostazioni elettriche coi relativi riparti di trasformazione all'aperto, binari di raccordo e di altrettanti fabbricati per la grù e servizi accessori e fabbricati per officine e cessi e sistemazioni presso le stazioni di Ugovizza o Camporosso o località intermedia, La Carnia o Moggio Udinese o località intermedia e Udine; e di 5 fabbricati alloggi a quattro piani da 8 appartamenti ciascuno, in numero di due presso ciascuna delle sezioni di Ugovizza o Camporosso o località intermedia e La Carnia o Moggio Udinese o località intermedia ed uno presso quella di Udine	L. P.	Ore 16 25 luglio 1933	4.600.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
2° lotto.				
Appalto B — Costruzione condutture di contatto e di alimentazione per corrente continua a 3000 volt tra le stazioni di Udine (e)-Gorizia C. e Bivio S. Polo e tra le stazioni di Cervignano e Trieste C.	L. P.	Ore 16 26 luglio 1933	3.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)
Appalto C — Costruzione di un fabbricato ad uso sottostazione elettrica col relativo reparto di trasformazione all'aperto, binario di raccordo e di un fabbricato per la gru e servizi accessori e fabbricato per officina e cessi e sistemazioni presso la stazione di Redipuglia; e di 4 febbricati alloggi a quattro piani da 8 appartamenti ciascuno in N. di 2 presso ciascuna delle stazioni di Redipuglia e Trieste C.	L. P.	Ore 16 26 luglio 1933	2.300.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)
3° lotto.				
Appalto A — Costruzione delle linee elettriche primarie alla tensione di 60.000 volt su due palificazioni, dalla sottostazione di Opicina alla stazione di S. Pietro del Carso; dalla predetta sottostazione di San Pietro del Carso alla sottostazione di Abbazia	L. P.	Ore 16 27 luglio 1933	7.700.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)
Appalto B — Costruzione delle condutture di contatto e di alimentazione per corrente continua a 3000 volt tra le stazioni di Bivio Aurisina (e) e Bivio Viadotto; tra le stazioni di Bivio Galleria (e) e Postumia; e tra le stazioni di S. Pietro del Carso e Fiume	L P.	Ore 16 27 luglio 1933	4.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto C — Costruzione di tre fabbricati ad uso sottostazioni elettriche coi relativi riparti di trasformazione all'aperto, binario di raccordo, di altrettanti fabbricati per la grù e servizi accessori e fabbricati per officine e cessi e sistemazioni presso le stazioni di Opicina, di S. Pietro del Carso e di Abbazia; e di 5 fabbricati alloggi a 4 piani da otto appartamenti ciascuno, dei quali uno presso la stazione di Opicina e due presso ciascuna delle stazioni di San Pietro del Carso e Abbazia	L. P.	Ore 16 27 luglio 1933	4.700.000	Servizio Lavori e Costruzioni (Sezione 20ª)
Fornitura di mc. 41.000 di pietrisco e mc. 18.000 di ghiaia per massicciata di binari e piazzali presso la stazione di Trebisacce	L. P.	Ore 17 31 luglio 1933	589.000	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori di terra e murari occorrente per l'ampliamento della stazione di Salbertrand e fornitura di pietrisco di cava per massicciata di binario in detta stazione. (In sostituzione dell'analoga gara pubblicata nel Boll. Uff. n. 25-1933 pag. 204)	L. P.	Ore 15 11 luglio 1933	402.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi di ferro zincati per T. E.	L. P.	11-7-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª-A
—	—	Mensole di ferro per T. E. . .	L. P.	11-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
N.	9.100	Tubi di rame	L. P.	18-7-1933	Id. Sez. 8ª
N.	17.000	Paletti di legno per neve . . .	L. P.	18-7-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	3.200	Corda di rame	L. P.	18-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Apparecchiature in bronzo e rame per T. E.	L. P.	18-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	18-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Guarnizioni in piombo e ferro per isolatori	L. P.	25-7-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Zoccoli di ghisa per freni . .	L. P.	25-7-1933	Id. Sez. 7ª
Q.li	1000	Carta a strisce per riceventi Wheatstone	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricostruzione muro sostegno fra i km. 120+114 e 120+189 della linea Treviso-Calalzo	L. P.	Ore 16 17 luglio 1933	77.8000	Sezione Lavori Venezia
Ripulitura esterna fabbricati del viale Regina Margherita 117 e 123 in Roma	L. P.	Ore 16 17 luglio 1933	90.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione totalitaria della linea Foggia-Lucera	L. P.	Ore 16 17 luglio 1933	190.000	Sezione Lavori Bari
Restauri saltuari e parziale rifacimento delle tre gallerie di Primano e Malberci	L. P.	Ore 17 17 luglio 1933	40.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria del tronco Siderno-Ferruzzano	L P.	Ore 17 17 luglio 1933	260.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria tronco Rossano-Campana	L P.	Ore 16 17 luglio 1933	230.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria delle linee Milano P. N. e Milano Certosa e Bivio Musocco-Scalo Farini	L P.	Ore 15 19. luglio 1933	1.200.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitaria linea Aulla-Equi Terme	L. P.	Ore 16 19 luglio 1933	215.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione ml. 42.000 di binario linea Verona-Venezia, stazioni comprese, e ml. 4700 linea Bologna-Padova, nonchè risanamento deviatoi stazione di Verona P. N.-Verona P. V. e ml. 3000 circa binario in stazione di Padova	L. P.	Ore 15,30 20 luglio 1933	168.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale ml. 17.300 di binario della linea Treviso-Udine e risanamento ml. 5000 dello stesso binario	L. P.	Ore 16 20 luglio 1933	90.294	Sezione Lavori Venezia
Costruzione fabbricato Nido d'infanzia in stazione di Cagliari	L. P.	Ore 16,30 20 luglio 1933	82.800	Sezione Lavori Cagliari
Correzione tracciato del tratto di linea Pontassieve-Sieci	L. P.	Ore 17 21 luglio 1933	40.000	Sezione Lavori Firenze
Allargamento dei marciapiedi della stazione di Lecco	L. P.	Ore 15 22 luglio 1933	60.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione pensiline metalliche della stazione di Cavallermaggiore	L. P.	Ore 15 22 luglio 1933	120.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di apparati centrali nella stazione di Venezia Mestre	L. P.	Ore 16 22 luglio 1933	350.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Restauro di alcuni fabbricati della linea Palermo-Trapani, tratta Mazzara del Vallo-Trapani	L. P.	Ore 15,30 22 luglio 1933	125.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori di terra e murari occorrenti per il completamento del nuovo scalo merci P. V. di Venezia Scomenzera	L. P.	Ore 15,30 24 luglio 1933	178.000	Sezione Lavori Venezia
Servizio pulizia e spazzatura dei piazzali di Genova Brignole e Terralba	L P.	Ore 15 24 luglio 1933	32.760	Sezione Lavori Genova
Costruzione di case economiche per ferrovieri a Civitavecchia	L. P.	Ore 16 24 luglio 1933	430.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione alveo del canale Buonacquisto al km. 21+100 della linea Lugo-Lavezzola e km. 43+361 della linea Ferrara-Rimini	L. P.	Ore 15,30 24 luglio 1933	62.000	Sezione Lavori Bologna
Restauro di alcuni fabbricati della linea Palermo-Trapani	L P.	Ore 15,30 24 luglio 1933	150.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di un sottopassaggio in stazione di Piacenza	L. P.	Ore 15,30 25 luglio 1933	270.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento di murature, manufatti, ponti, gallerie delle linee Cagliari-Golfo Aranci e Chilivani-Portotorres	L. P.	Ore 12 25 luglio 1933	105.000	Sezione Lavori Cagliari
Fornitura e scarico in opera di pietrisco e sistemazione in opera di materie terrose per la formazione di piani caricatori nella stazione di Battaglia Terme	L. P.	Ore 15,30 26 luglio 1933	36.500	Sezione Lavori Bologna
Prolungamento del Magazzino Viveri della Provvida a Torino	L. P.	Ore 15 26 luglio 1933	66.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria fra le stazioni di Divaccia-Erpelle	L. P.	Ore 11,30 27 luglio 1933	100.000	Sezione Lavori Trieste
Riduzione larghezza delle falde di alcune pensiline delle stazioni di Napoli C. e Castellammare di Stabia	L. P.	Ore 16 29 luglio 1933	39.000	Sezione Lavori Napoli
Adattamento capannone per arredamenti militari stazione di Alessandria	L. P.	Ore 15 27 luglio 1933	41.500	Sezione Lavori Torino
Impianto di un nuovo scalo nella stazione di Avigliana	L. P.	Ore 15 28 luglio 1933	924.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la stazione di Luino	L. P.	Ore 18 21 luglio 1933	131.400 (per tre anni)	Sez. Mat. e Traz. Milano
Impianto di apparati centrali nella stazione di Vietri sul Mare	L. P.	Ore 16 31 luglio 1933	220.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Costruzione di una conduttura elettrica primaria alla tensione di 150 kv. a due terne da Terni ad Orte	L. P.	Ore 16 3 agosto 1933	3.400.000	Servizio Lavori (Sezione 20ª)
Costruzione di una conduttura elettrica primaria alla tensione di 130 volt ad una terna da Larderello a Ponticino	L. P.	Ore 16 4 agosto 1933	2.750.000	Servizio Lavori (Sezione 20ª)
Consolidamento muri del piano caricatore di Campo di Trens della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 15 5 agosto 1933	63.500	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione casa cantoniera al km. 67+822 presso la stazione di Pisciotta	L. P.	Ore 16 7 agosto 1933	66.000	Sezione Lavori Reggio C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cilindri cavi grezzi di ghisa .	L. P.	18-7-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
—	—	Raschiatoi per cenerai	T. P.	20-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Caviglie d'armamento	L. P.	25-7-1933	Id. Sez. 6ª
Kg.	130.000	Acciaio in tubi s. s.	L. P.	25-7-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Ghiande in ferro per il fissaggio delle connessioni	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Pezzi di ricambio per organi di trazione	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Teste crociate per loc.	T. P.	2-8-1933	Id. Sez. 7ª
N.	1	Motoalesatore	T. P.	5-8-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	200.000	Bianco di zinco	L. P.	5-9-1933	Id. Sez. 5ª-A
Kg.	100.000	Lamiere di acciaio	L. P.	5-9-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale:
VELANI.

ilio ed Uffic
incaricato
lle pratiche

Servizi
approvvig
menti
Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

Id. Sez.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata delle linee del Riparto Lavori di Cefalù	L. P.	Ore 15 25 luglio 1933	100.000	Sezione Lavori Pelermo
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata fra Condofuri e Lazzaro	L. P.	Ore 16 25 luglio 1933	34.300	Sezione Lavori Reggio C.
Revisione generale dell'armamento e risanamento massicciata fra Siderno e Bovalino e Brancaleone e Condofuri	L. P.	Ore 17 25 luglio 1933	79.800	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione della massicciata fra la stazione di Brescia e la casa cantoniera Km. 97+477 della linea Milano-Venezia	L. P.	Ore 15 25 luglio 1933	275.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione planimetrica e picchettazione delle curve sul tratto di linea Tusa-Brolo	L. P.	Ore 16 25 luglio 1933	70.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria della linea Brindisi-Lecce	L. P.	Ore 16 25 luglio 1933	534.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione totalitaria della linea Ofantino-Margherita	L. P.	Ore 16 26 luglio 1933	65.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle prenotazioni presso il quale si tiene la gara
Sistemazione della stazione di Alviano	L. P.	Ore 17 26 luglio 1933	98.200	Sezione Lavori Roma
Sistemazione della stazione di Attigliano-Bomarso	L. P.	Ore 16 26 luglio 1933	226.000	Sezione Lavori Roma
Verniciatura delle opere metalliche lungo la linea del Compartimento di Bologna	L. P.	Ore 15,30 27 luglio 1933	129.100	Sezione Lavori Bologna
Impianto montacarichi elettrico nel fabbricato Poste della nuova stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 27 luglio 1933	36.000	Ufficio I. E. S. Firenze
Lavori d'armamento per la sistemazione delle stazioni di Mantova e S. Antonio in dipendenza della nuova linea per Peschiera	L. P.	Ore 15.30 28 luglio 1933	63.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto di apparati centrali idrodinamici ed illuminazione elettrica dei segnali nella stazione di Pontremoli	L. P.	Ore 17 29 luglio 1933	170.000	Ufficio I. E. S. Firenze
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Mantova in dipendenza della nuova linea Peschiera-S. Antonio Mantovano	L. P.	Ore 15,30 31 luglio 1933	73.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione di ml. 19.000 di binario dispari fra le stazioni di Carmagnola e Savigliano	L. P.	Ore 15 1 agosto 1933	47.500	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di travate metalliche ai ponti sui torrenti Grandezza e Tagliezzo della linea Udine-Tarvisio	L. P.	Ore 15,30 1 agosto 1933	236.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione sottopassaggio di viaggiatori, pavimentazione marciapiedi intermedio e modifica di alcuni locali del F. V. della stazione di Nocera Inferiore	L. P.	Ore 16 2 agosto 1933	67.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione di un fabbricato ad uso case economiche per ferrovieri a Battipaglia	L. P.	Ore 16 5 agosto 1933	388.806	Sezione Lavori Napoli
Riparazione e riverniciatura totale o parziale delle pensiline metalliche della stazione di Napoli Centrale	L. P.	Ore 16 8 agosto 1933	80 000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari per l'impianto di un terzo binario e sistemazione marciapiedi della stazione di Pompei	L. P.	Ore 16 10 agosto 1933	10[illegible].000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari per la sostituzione della piattaforma girevole della stazione di Avellino	L P.	Ore 16 12 agosto 1933	48.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione delle trincee fra i Km. 34+771 e 34+806, fra i Km. 40+262 e 40+337, e platea ponticello Km. 40+540 fra Agropoli e Rutino	L P	Ore 16 14 agosto 1933	48.000	Sezione Lavori Reggio C.

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione e posa in opera di una nuova travata sul ponte torrente Cocchiato al Km. 38 +164,59 fra S. Marco Reggiano e Mongrassano	L. P.	Ore 17 14 agosto 1933	367.000	Sezione Lavori Reggi C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	63.228	Segmenti per contrappesi T. E.	L. P.	25-7-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª-A
Kg.	80.000	Gommellina	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 5ª-A
Kg.	80.000	Rame puro in tubi	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Manovelle di ricambio per alberi motori trazione	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Ingranature di ghisa per camere distribuzione	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 7ª
N.	289	Semafori tipo F. S.	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cavi fasciati	L. P.	8-8-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª-A
—	—	Rubinetteria diversa per locomotive	L. P.	8-8-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Tubi prismatici per archetti trolley	L. P.	8-8-1933	Id. Sez. 7ª
N.	5.000	Smeriglio in polvere	T. P.	10-8-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Pezzi di ricambio per la sospensione	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Cavi, cavetti, cordoncini e fili .	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 8ª-A
N	2.500	Occhiali di sicurezza	T. P.	16-8-1933	Id. Sez. 8ª
Kg	25.000	Grafite in polvere	T. P.	30-8-1933	Id. Sez. 8ª
ml	36.000	Battentino di lana e ml. 80.000 di pistagna di lana	L. P.	12-9-1933	Id. Sez. 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 3[V]

Campagna saccarifera 1933.

§ 1. — *Specializzazione dei carri.*

Alle Società esercenti fabbriche di zucchero si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo specializzati, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — *Marcatura e consegna dei carri.*

1. I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Sulle pareti dei carri si applica la scritta « *Bietole* 1933 .... », seguita dal nome della Società che esercisce più fabbriche, alle quali i carri sono assegnati in uso promiscuo (§ 3, punto 2), oppure seguita dal nome della località sede dell'unica fabbrica, alla quale i carri sono assegnati. Se in una stessa località si trovano più fabbriche di zucchero, i carri assegnati a ciascuna debbono altresì portarne il nome.

Le iscrizioni devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313-318) con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. La consegna dei carri agli zuccherifici, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico, nelle stazioni e nei giorni con essi convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante lo zuccherificio.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno allo zuccherificio ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. Qualora gli zuccherifici non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — *Utilizzazione dei carri.*

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) barbabietole, dalle stazioni di carico ammesse alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata su ciascun carro;

b) fettucce e calci di defecazione residuate dalla lavorazione, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle barbabietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme e riferire alla propria Sezione ogni irregolarità.

2. — I carri che hanno sulle pareti una delle scritte seguenti sono ammessi all'uso promiscuo fra le Fabbriche a fianco di ciascuna indicate, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri;

— « *Bietole* 1933 *Eridania* », Fabbriche di Mantova, Ostiglia, Cologna Veneta, Pontelagoscuro (Eridania), Ferrara (Eridania), Massalombarda e Mezzano;

— « *Bietole* 1933 *Lombarda* » Fabbriche di Polesella e Molinella;

— « *Bietole* 1933 *Veneta* », Fabbriche di Pontelongo, Cavarzere ed Este.

3. — Purchè autorizzati dalle Sezioni Movimento, gli zuccherifici possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi e portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle barbabietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 4. *Spedizione dei carri vuoti.*

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico, è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1.50 per carro-Km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. CI-112 bis e, quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 bis e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione dello zuccherificio fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1.50 per carro-Km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda dello zuccherificio, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della fabbrica, anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della fabbrica si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§. 5. — *Spedizione di carri carichi.*

1. — Per i trasporti di barbabietole l'eventuale dichiarazione del peso a partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo aumentato dell'uno per cento a titolo di calo naturale (1); in conseguenza

---

(1) Per eccezione, il computo del calo si fa come nel seguente esempio:

Peso riconosciuto in arrivo	Kg.	12.600
Aumento dell'1 %	»	126
Totale peso	Kg.	12.726 (tassabile 12.730)

non si applica la sopratassa di cui all'articolo 50, paragrafo 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe. In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al paragrafo 3, parte prima, del citato articolo 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle Condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di lire 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane valgono pure le norme suddette.

3. — Per le fettucce residuate dalla lavorazione delle barbabietole è ammessa la tolleranza del cinque per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1 *a*) e *b*), delle Condizioni e Tariffe, eccezione fatta per i carri sui quali è indicato il limite di carico.

4. — I trasporti coi carri specializzati si eseguiscono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore; le spedizioni di barbabietole debbono però essere effettuate in porto assegnato in destinazione di uno zuccherificio, fermo restando il diritto speciale di cui all'articolo 28 delle Condizioni stesse.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: « *Convenzione speciale — Campagna saccarifera* ».

5. — Per distinguere la provenienza delle barbabietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — *Soste dei carri vuoti.*

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — *Soste dei carri carichi.*

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi negli zuccherifici.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle barbabietole;

b) per ritardo, imputabile allo zuccherificio destinatario, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse due ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili allo zuccherificio destinatario, di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di zuccherificio, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di zuccherificio deve registrare i carri di cui ai capoversi *b*) e *c*) in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — *Inoltro dei carri carichi e vuoti.*

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di barbabietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati pei 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi

treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Pei trasporti di fettucce diretti a stazioni di produzione di barbabietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato agli zuccherifici.

§ 9. — *Deposito di barbabietole nelle stazioni.*

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di barbabietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — *Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.*

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle barbabietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno, per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — *Carri introdotti nei binari di raccordo.*

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previste dalle singole Convenzioni, nonchè il diritto speciale per carro.

2. — A parziale deroga delle norme contenute nell'O. S. n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M.-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuno zuccherificio, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno dello zuccherificio, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — *Responsabilità.*

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a

meno che siano imputabili a colpa del proprio personale; dei pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti da trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — *Riparazione e sostituzione dei carri.*

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contradditorio, col rappresentante dello zuccherificio e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito agli zuccherifici delle spese per le riparazioni dei guasti ad essi imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Squadra di Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede dello zuccherificio. D'intesa fra quest'ultimo e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna allo zuccherificio (se da questo richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro allo zuccherificio, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e 181-*a*, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — *Restituzione e smarcatura dei carri.*

1. — La restituzione anche parziale dei carri dalle fabbriche di zucchero alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-*a* in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri ed apponendovi, quando del caso, l'annotazione « *Accertata regolare smarcatura* ». La smarcatura può essere fatta anche negli zuccherifici.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M-181-*a*, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede lo zuccherificio assegnatario del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione formeranno d'intesa gruppi di stazioni sedi di zuccherificio facenti capo ciascuno ad una Squadra di Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Squadre appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra di Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri, le Sezioni Movimento inviteranno gli zuccherifici a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale modello M-181-*a*.

§ 15. — *Tassa per l'uso dei carri.*

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le fabbriche di zucchero, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata alla Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — *Trasporti di barbabietole con carri non specializzati.*

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'in-

terno della fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al comma 1, punto 1, dell'O. S. n. 79-1923.

§ 17. — *Statistica dei trasporti.*

1. — Le stazioni sedi di zuccherifici debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per i trasporti di barbabietole in arrivo a ciascuno zuccherificio, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in « *Carri specializzati* » e per quelli effettuati in « *Carri non specializzati* ».

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuno zuccherificio, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in « *Carri specializzati* » e per quelli effettuati in « *Carri non specializzati* ».

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però, a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuno zuccherificio, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovrà indicarsi, per ciascuno zuccherificio, la quantità dei carri specializzati - divisi per portata - la quantità dei carri ordinari, oltre che l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — *Disposizioni generali.*

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate agli zuccherifici di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi e vuoti.

I Capi stazione stessi ed i Capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitare il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 *dei Compartimenti di **Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Ancona**, ed affissa copia negli Uffici delle Stazioni e Gestioni **Merci**.*

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Trapano sensitivo per metalli per fori fino al diametro di m/m. 10 Cesoia a coltelli circolari per lamierini	A. C.	12 agosto 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, n. 52
Sistemazione delle curve della linea Chiusi-Empoli	L. P.	Ore 16 1. agosto 1933	70.000	Sezione Lavori Firenze
Opere di terra e murarie per la sistemazione del ponte in ferro del torrente Bure	L. P.	Ore 17 1. agosto 1933	110.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione sottovia al Km. 95+911 e sottopassaggio al Km. 90+060 della linea Bologna-Rimini in sostituzione del P. L. Km. 96+051	L. P.	Ore 15 2 agosto 1933	142.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione della sottostazione elettrica a corrente continua di Roma Prenestina	L. P.	Ore 16 2 agosto 1933	1.400.000	Sezione 20ª Servizio Lavori
Sistemazione della Squadra Rialzo della stazione di Lecce	L. P.	Ore 16 2 agosto 1933	28.000	Sezione Lavori Bari
Spostamento binario della linea Trento-Malé	L. P.	Ore 15 3 agosto 1933	35.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione di alcune case cantoniere della linea Roma-Grosseto	L. P.	Ore 16 3 agosto 1933	58.000	Sezione Lavori Roma
Rafforzamento tratto di linea Roma-Grosseto	L. P.	Ore 17 3 agosto 1933	129.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione di un muro di difesa dal torrente S. Pietro fra Sutea e Campifranco	L. P.	Ore 15,15 3 agosto 1933	168.400	Sezione Lavori Palermo
Opere di terra e murarie occorrenti per l'ampliamento della stazione di Carnia in dipendenza della elettrificazione della linea	L. P.	Ore 11 5 agosto 1933	160.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione impianti illuminazione elettrica nelle stazioni di Napoli S. Giovanni, Torre Annunziata C.le, Nocera Inferiore e Salerno	L. P.	Ore 16 5 agosto 1933	360.000	Uff. I. E. S. Napoli
Sistemazione impianti illuminazione elettrica nelle stazioni di Portici, Torre del Greco, Cava Villa Inglese, Torre Annunziata Città, Torre Ann.ta Marittima, Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Scafati, Angri, Pagani, Nocera Superiore, Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare	L. P.	Ore 16 5 agosto 1933	280.000	Uff. I. E. S. Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche, presso il quale si tiene la gara
Riparazione delle murature in alcune gallerie della linea Pistoia-Bivio Lavino	L. P.	Ore 15,30 5 agosto 1933	40.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un nuovo fabbricato ad uso case economiche per ferrovieri in Milano - Via G. B. Sammartini	L. P.	Ore 15 8 agosto 1933	469.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 36.000 di binario fra Bologna e Faenza	L. P.	Ore 15 8 agosto 1933	400.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto fascio di binari in stazione di Ficulle	L. P.	Ore 16 8 agosto 1933	49.300	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento binario sul tratto Orte-Orvieto	L. P.	Ore 17 8 agosto 1933	610.000	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento binario sul tratto Roma-Orte	L. P.	Ore 16,30 8 agosto 1933	650.000	Sezione Lavori Roma
Lavori di terra e murari per la costruzione del binario parallelo fra i Km. 308+820 e 309+230 della linea Firenze-Chiusi	L. P.	Ore 16 9 agosto 1933	80.000	Sez. Spec. Lav. Firenze
Sistemazione binari e scambi nella stazione di Firenze C. M.	L. P.	Ore 16 9 agosto 1933	170.000	Sez. Lav. Spec. Firenze
Lavori d'armamento occorrenti per la stazione di Trento	L. P.	Ore 15 9 agosto 1933	90.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione parapetto e cornicione in muratura con altro analogo in cemento armato del ponte sul Ticino al Km. 29+559 della linea Rogoredo-Pavia	L. P.	Ore 15,30 10 agosto 1933	110.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione strutture portanti e sistemazione coperto del M. M. a P. V. a Pavia Scalo	L. P.	Ore 15 10 agosto 1933	50 000	Sezione Lavori Milano
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di Garessio	L. P.	Ore 15 10 agosto 1933	70.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 40.000 di pietrisco	L. P.	Ore 15,30 11 agosto 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Fornitura mc. 5400 di ghiaia vagliata da estrarsi da cave vicino a Milano	L. P.	Ore 15 12 agosto 1933	—	Sezione Lavori Milano
Lavori d'armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di Carnia in dipendenza dell'elettrificazione della linea	L. P.	Ore 11,30 12 agosto 1933	30.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto apparati centrali idrodinamici ed illuminazione elettrica dei segnali nella stazione di Sesto Fiorentino	L. P.	Ore 17 12 agosto 1933	150.000	Uff. I. E. S. Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione locale per verniciatura veicoli nel Capannone montaggio delle Officine Granili	L. P.	Ore 16 14 agosto 1933	30.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari occorrenti per l'ampliamento della stazione di Tarcento in relazione all'elettrificazione della linea	L. P.	Ore 11 14 agosto 1933	40.000	Sezione Lavori Trieste
Riparazione marciapiedi della sottotettoia della stazione di Milano C.le	L. P.	Ore 15 16 agosto 1933	300.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione marciapiedi in stazione di Merano	L. P.	Ore 15 21 agosto 1933	75.000	Sezione Lavori Bolzano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizi od Uffici incaricato delle pratiche
—	—	Sostegni per resistenze valvole	L. P.	1-8-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
N.	40	Gruppi motopompa senza motore	L. P.	1-8-1933	Id. Sez. 6ª
T.	200	Lamiere striate di acciaio	L. P.	8-8-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Piastre di acciaio per inviluppi di caldaie	T. P.	11-8-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Apparati ed accessori Baudot	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 8ª-A
Q.li	3.800	Carbonella dolce	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 4ª
—	—	Pezzi di ricambio per R. V. C.	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	10.000	Tripolo in polvere	T. P.	25-8-1933	Id. Sez. 8ª
N.	500	Cacciachiodi per calderai . .	T. P.	2-9-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale:

VELANI.

Ordine di servizio N. 4 V

(Vedi Ordine di servizio N. 4 v - 1932).

Sussidi di istruzione per l'anno scolastico 1933-34.

In relazione alla convenzione 25 marzo 1924 col Municipio di Veroli per disciplinare l'ammissione in quel Collegio-convitto comunale dei figli di agenti delle ferrovie dello Stato, ai quali l'Amministrazione accorda un sussidio sotto forma di concorso nel pagamento della retta dovuta dalle famiglie dei convittori, si avverte che anche per l'anno scolastico 1933-34 si concederanno dei sussidi di istruzione allo scopo di facilitare la istruzione dei figli di agenti che risiedono lungo le linee o in località lontane dai centri di popolazione e di studio.

Le disposizioni che regolano la concessione di tali sussidi si riportano annesse al presente ordine di servizio, avvertendo che i convittori ammessi sono soggetti a tutti i regolamenti e norme interne del convitto, e che è obbligo degli agenti, i quali hanno ottenuto il sussidio per i propri figli, di curare che da parte di questi ultimi si osservino esattamente tali regolamenti e tali norme, e si apporti il maggiore impegno e la maggiore diligenza per trar profitto del beneficio ottenuto.

Oltre la quota di retta mensile a carico dell'agente, padre del convittore, di cui all'art. 9, resta a carico di quest'ultimo anche la spesa per gli oggetti di cancelleria, per il sapone d'uso personale, per lucido da scarpe e affini.

Disposizioni che regolano la concessione dei sussidi d'istruzione per l'anno 1933-34.

Art. 1.

I sussidi d'istruzione, di cui al presente ordine di servizio, sono istituiti per mantenere agli studi presso il Collegio-convitto comunale di Veroli i figli maschi di agenti stabili e in attività di servizio rivestiti delle sotto indicate qualifiche e residenti per ragioni di Ufficio, nelle località specificate nell'elenco allegato *A*:

Capi Stazione — Capi deposito — Capi gestione — Assistenti lavori — Disegnatori — Sotto capi — Alunni d'ordine — Macchinisti — Capi verificatori — Sorveglianti della linea — Verificatori — Fuochisti (che siano autorizzati a funzionare da macchinisti) — Conduttori capi — Conduttori principali.

In via eccezionale, e sempre senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione, potranno essere prese in esame anche le domande per l'ammissione al Convitto comunale di Veroli di figli di agenti ferroviari rivestiti di una qualifica di grado 11° o superiore non compresa fra le suindicate.

Per le località che fossero provviste di scuole elementari complete od offrissero la possibilità agli agenti in esse residenti di fruire di permanenti per recarsi in località che ne sono provviste, l'ammissione a concorrere ai sussidi d'istruzione sarà limitata a coloro che aspirano a frequentare un corso di ginnasio o di scuola complementare.

Art. 2.

La concessione dei sussidi d'istruzione è assolutamente facoltativa, di guisa che non implica verun impegno continuativo per l'avvenire.

E parimenti, il fatto d'aver compiuto gli studi col beneficio del sussidio d'istruzione, non costituisce alcun titolo di preferenza su altri candidati che aspirassero ad un impiego ferroviario, attesochè i sussidi sono istituiti unicamente per porre i figli degli agenti nella possibilità di ricevere un'istruzione adeguata.

Art. 3.

Il numero dei sussidi conferibili per l'anno scolastico 1933-1934 non potrà essere superiore a 100, come negli anni precedenti.

Il sussidio non potrà essere conferito contemporaneamente a più di due figli di uno stesso agente; e l'aggiudicazione dei sussidi a due figli d'uno stesso agente sarà considerata per uno di essi quale *concessione eccezionale*, e, come tale, sarà ammesso solamente quando, dopo l'aggiudicazione completa dei sussidi agli aspiranti in condizioni normali, residuino dei posti disponibili.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'agente presenti, per via gerarchica, regolare domanda alla Sezione compartimentale da cui dipende corredandola dei documenti qui

appresso specificati e designandovi chiaramente il corso (elementare, ginnasiale o di avviamento al lavoro) e la classe cui intende far ammettere il giovane, la qualifica propria e la residenza (stazione, fermata, ecc.).

I documenti da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

a) estratto di nascita del giovane, in carta da bollo legalizzato dal Presidente del Tribunale;

b) attestato degli studi fatti, comprovante l'idoneità alla classe cui il giovane aspira;

c) attestato di vaccinazione o di sofferto vaiolo; attestato di rivaccinazione se il giovane ha superato gli undici anni;

d) dichiarazione medica da cui risultino le condizioni fisiche del giovane e in ogni modo l'assoluta di lui immunità da qualsiasi malattia contagiosa;

e) dichiarazione firmata dall'agente, e redatta conforme il modello allegato *B*, con cui il medesimo:

1° si obbliga di provvedere alla somministrazione del corredo prescritto per il giovane, nel caso ottenesse il sussidio d'istruzione, nonchè alle successive sostituzioni dei capi di esso corredo logorati dall'uso;

2° autorizza l'Amministrazione a praticare sulle sue competenze la ritenuta mensile prevista dall'art. 9;

3° certifica di possedere completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte, risultanti dal presente ordine di servizio, che disciplinano l'ammissione del beneficio di cui trattasi tanto rispetto ai rapporti ed agli impegni che viene a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguardi dei doveri e dei diritti che viene ad avere verso l'Istituto d'istruzione e si obbliga a soddisfare alle condizioni stesse, senza veruna restrizione.

Il certificato di cui alla lettera *c*), in carta libera, dovrà essere vidimato dal Podestà del Comune in cui risiede il ricorrente ed autenticato dal Prefetto, a sensi dell'art. 13, comma 3° del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

La dichiarazione medica di cui alla lettera *d*) dovrà essere rilasciata dal sanitario dell'Amministrazione addetto al riparto ove risiede l'agente.

Per gli agenti che, continuando a trovarsi nelle condizioni volute, aspirassero alla rinnovazione del sussidio fruito durante l'anno scolastico 1932-33 basterà che l'istanza sia corredata dal certificato medico e dalla dichiarazione di cui al punto *c*), se il giovane ha superato gli anni 11.

Se l'agente chiede il sussidio per due figli, dovrà presentare due distinte domande, ciascuna corredata dai prescritti documenti, indicando quale di esse debba ritenersi normale e quale eccezionale.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato al 25 agosto 1933.

Art. 5.

Spirato il termine utile per la presentazione di dette domande, ciascuna Sezione compartimentale interessata, previa diligente revisione di esse per accertare la regolarità della loro documentazione e l'esattezza delle circostanze addottevi, le trasmetterà d'urgenza alla Direzione Generale, Servizio Personale ed affari generali, mediante apposita accompagnatoria in cui dovrà esprimere il suo parare per ogni singola domanda, nonchè esporre tutte quelle osservazioni che possono influire sulla scelta degli ammittendi al beneficio del sussidio, quali ad esempio, i titoli di benemerenza per anzianità e precedenti di servizio del richiedente; le condizioni di famiglia, avendo speciale riguardo al numero dei figli cui il richiedente deve provvedere, le condizioni igieniche della località in cui risiede il richiedente, le previsioni di una lunga permanenza nella località stessa, oppure di un prossimo trasloco, ecc.

Le domande completate come sopra, dovranno pervenire al Servizio Personale ed affari generali non più tardi del 5 settembre 1933.

I sussidi verranno aggiudicati dalla Direzione Generale che comunicherà in tempo utile alla Sezione compartimentale l'elenco degli aspiranti prescelti.

Art. 6.

Per il conferimento del sussidio d'istruzione si richiede che i giovani si trovino nei seguenti limiti di età:

a) non meno di 6 anni e non più di otto, per la prima classe del corso elementare;

b) non più di 13 per la prima classe del corso ginnasiale o scuola di avviamento al lavoro (già complementare) con annesso corso di integrazione (con un progressivo aumento di un anno sui detti termini per ognuna delle successive classi del rispettivo corso).

Art. 7.

I giovani ammessi al beneficio del sussidio di istruzione presso il Collegio convitto comunale di Veroli vi frequenteranno, a seconda dei loro studi, o le scuole elementari comunali, o il Regio ginnasio o la scuola di avviamento al lavoro (già complementare).

I suddetti giovani in quanto avessero studiato precedentemente in istituti privati o sotto la vigilanza paterna, dovranno subire, per l'ammissione alla classe a cui aspirano, una prova di esame nell'Istituto, ove non ostino le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici, e, non superando tale prova, potranno essere assegnati a quella classe inferiore dello stesso corso per la quale saranno riconosciuti idonei, quando non vi ostino le loro condizioni di età e sempre quando le famiglie, da preavvisarsi all'uopo, vi siano consenzienti.

I giovani provenienti dalle scuole regie o pareggiate saranno inscritti senz'altro esame alla classe cui furono promossi nei detti istituti.

Art. 8.

I figli di agenti che siano stati ammessi al Collegio di Veroli potranno godere delle concessioni di biglietti previste dal § 74 delle Norme per le concessioni di viaggio emanate in data 3 gennaio 1926.

In seguito ad accordi intervenuti fra la Direzione del Collegio e la Ditta esercente il servizio automobilistico Frosinone Stazione-Veroli, la tariffa per il trasporto degli alunni sulla detta linea viene ridotta da 6 a L. 4.

Art. 9.

La retta mensile dovuta al Collegio per ogni alunno ammesso al beneficio è di L. 180, delle quali L. 72 sono a carico dell'agente, padre dell'alunno, e L. 108 stanno a carico dell'Amministrazione e rappresentano il sussidio di istruzione da essa accordato all'agente a favore di ciascun figlio.

L'ammontare delle integrali rette mensili di L. 180 per alunno viene corrisposto all'Istituto direttamente dall'Amministrazione ferroviaria, la quale pertanto si rimborsa dell'importo della quota parte di retta che deve stare a carico dell'agente (L. 72 mensili) praticando la corrispondente ritenuta sulle di lui competenze.

Il pagamento di tali corrispettivi si fa dall'Amministrazione all'Istituto in quattro rate trimestrali *anticipate* di cui la prima al 1° ottobre, la seconda al 1° gennaio; la terza al 1° aprile e la quarta al 1° luglio. Per contro la trattenuta di cui sopra a carico dell'agente si pratica *di mese in mese anticipatamente.*

Ne consegue che tali trattenute mensili di L. 72 devono applicarsi *per periodi indivisibili di tre mesi l'uno, decorribili* dalle competenze di ottobre e ciò fino a totale ricupero della corrispondente rata trimestrale anticipatamente pagata dall'Amministrazione, di guisa che, per ognuna di queste rate trimestrali, si praticheranno tre trattenute mensili di L. 72 l'una.

Art. 10.

Salvo i casi previsti al successivo articolo 11, il pagamento della integrale retta di L. 180 si intende dovuto al Collegio per l'intero periodo di 12 mesi, decorribili dalla data dell'apertura dell'anno scolastico (1° ottobre), compresovi quindi il periodo delle vacanze scolastiche finali.

Durante le dette vacanze, però, sarà in facoltà della famiglia dell'alunno di lasciare il medesimo nel Collegio; e viceversa sarà escluso ogni diritto a riduzione di retta per quel qualunque periodo delle vacanze stesse durante il quale la famiglia, nei limiti concessi dalle norme disciplinari vigenti in materia nel Collegio, credesse di richiamare presso di sè l'alunno.

Anche nel caso in cui la famiglia, appena ultimato l'anno scolastico ed iniziate le vacanze finali, intendesse di richiamare presso di sè definitivamente l'alunno, non si farà luogo ad alcuna rifusione nè totale, nè parziale della IV rata trimestrale pagata anticipatamente dall'Amministrazione, la quale quindi continuerà a praticare la ritenuta mensile di L. 72 a carico dell'agente.

Art. 11.

Se nel corso dell'anno scolastico, per il quale fu conferito il sussidio, l'alunno fosse espulso dal Collegio o venisse a morire, ovvero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per essere avvenuto un trasferimento del padre in località non ammesse al beneficio del sussidio od il trasferimento ad una categoria di personale esclusa dal beneficio stesso, o la di lui destituzione, o la di lui morte, o qualsiasi altra circostanza, trovasse

di far luogo alla soppressione definitiva del sussidio di istruzione prima della fine dell'anno scolastico, il pagamento della retta di L. 180 si intenderebbe solamente dovuto a tutto il trimestre la cui rata anticipata fosse già stata pagata, e le ritenute mensili verrebbero quindi praticate solamente fino al totale ricupero della quota parte di detta retta trimestrale facente carico all'agente.

Parimenti, nel caso in cui la famiglia ritirasse definitivamente presso di sè l'alunno, si intenderà dovuto il pagamento della retta mensile di L. 180, e si faranno le corrispondenti ritenute all'agente pel solo trimestre la cui rata anticipata già venne a maturarsi, quando tale richiamo si verificasse nel corso dei primi otto mesi dell'anno scolastico (dal 1° ottobre al 30 maggio). Qualora invece il richiamo avesse luogo posteriormente, e cioè dal 1° giugno al 30 settembre, si intenderà dovuta (e si faranno le corrispondenti trattenute all'agente), oltre che il pagamento della rata riferentesi al terzo trimestre, anche quella riguardante il quarto.

Art. 12.

Oltre la quota di retta mensile di cui all'art. 9, stanno a totale carico dell'agente padre dell'alunno, le spese per il pagamento delle tasse scolastiche a norma dei regolamenti scolastici in vigore per le scuole secondarie classiche e di avviamento al lavoro (già complementari) governative. Quanto alla istruzione elementare, intesa come gratuita, resta a carico dell'agente il pagamento della eventuale tassa che fosse stabilita da disposizioni legislative o regolamentari.

Devono pure rimanere a carico dell'agente le spese accessorie sostenute per i seguenti titoli:

1° per acquisto di libri di testo;
2° per acquisto di medicinali;
3° per risarcimento dei danni eventualmente arrecati dall'alunno (indipendentemente dall'uso ragionevole degli oggetti affidatigli) al mobilio, ai locali, alle suppellettili ed alla proprietà in genere del'Istituto.

A tale scopo l'agente dovrà tenere un deposito a conto corrente di L. 50, da rinnovarsi quando ve ne sarà bisogno.

Per il rimborso delle spese accessorie sopra specificate il Collegio terrà un conto corrente per ogni alunno, onde poter regolare le corrispondenti partite direttamente con la famiglia, giacchè l'Amministrazione ferroviaria, per tutto quanto si riferisce alle tasse scolastiche ed altre spese accessorie, non si

assume alcuna ingerenza, non intendendo essa di accordare alle famiglie altro concorso finanziario all'infuori di quello costituito dal sussidio di istruzione pari a L. 108 mensili per ogni alunno.

Art. 13.

Rimangono invece a carico del Convitto le spese accessorie da sostenersi pei seguenti titoli: per la manutenzione ordinaria (lavatura, stiratura e rammendatura dei capi di corredo, biancheria, personale e da letto, maglie ed abiti) — per assistenza medica e per speciale regime dietetico (esclusi i medicinali, prescritti in caso di malattia) — per il lume ed il servizio.

Il Collegio provvederà inoltre a proprio carico a fornire ed a mantenere ad ognuno dei convittori ammessi una lettiera in ferro con un paglericcio, un materasso con crine vegetale, un guanciale di bambagia, nonchè il mobilio necessario e cioè un comodino completo, un armadietto o cassettone,, due seggiole ed un attaccapanni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato vi concorre con la somma fissa annua di L. 3000.

Art. 14.

Gli effetti di corredo di cui debbono esser provvisti i convittori sono quelli indicati nell'unito elenco (allegato *C*).

Quanto al corredo si avvertono i concorrenti che è loro obbligo non solo di fornirlo al completo ed in buono stato conforme è prescritto, ma altresì di provvedere alle successive sostituzioni degli oggetti logorati dall'uso, essendo che al Collegio incombe solamente l'obbligo della *manutenzione ordinaria* e non della rinnovazione dei capi di corredo.

Ogni alunno verrà poi fornito dal Collegio, *a spese della famiglia,* di due tuniche.

Per la fornitura di queste, come per le due uniformi di cui al citato allegato *C*, le famiglie dovranno prendere gli opportuni accordi direttamente col Collegio.

Si rammenta poi in modo speciale che ogni singolo alunno deve essere fornito, com'è prescritto, di pettini e spazzole esclusivamente per uso personale, da non prestarsi mai ad altri.

Si previene pure ad ogni buon fine, che chi si presentasse al Collegio non provvisto al completo del prescritto corredo, potrebbe essere escluso dal beneficio del sussidio d'istruzione.

Art. 15.

Il trattamento dietetico cui avranno diritto gli alunni ammessi al collegio di Veroli col beneficio del sussidio di istruzione, consterà di *tre* pasti al giorno, così costituiti:

1. — *Colazione*: Caffè-latte e pane;
2. — *Pranzo*: Minestra, pietanza con contorno, frutta, pane a volontà;
3. — *Cena*: Pietanza con contorno, insalata o frutta, pane a volontà.

La somministrazione del vino è regolata dal disposto dell'art. 23 della Legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Il Collegio non applicherà per punizione alcuna diminuzione di cibo (esclusi sempre ogni diminuzione di minestra e pane) se non nei casi contemplati dal regolamento disciplinare del Collegio.

Art. 16.

Indipendentemente dalla visita che ogni alunno prima dell'ammissione al Collegio deve subire da parte del sanitario dell'Amministrazione addetto al reparto dove ha sede la sua famiglia, per il rilascio del certificato, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4, rimane prescritto che tutti indistintamente gli alunni, sia all'atto del loro primo ingresso nel Collegio, sia ogni qualvolta vi tornino dopo essere stati, anche per poco tempo, presso la loro famiglia per malattia, ovvero per vacanze lungo l'anno o durante l'autunno, dovranno subire una visita sanitaria da parte del medico del Collegio.

Art. 17.

Il sussidio d'istruzione può essere *temporaneamente sospeso* o *definitivamente soppresso* a seconda dei casi.

Alla temporanea sospensione del sussidio si può far luogo su proposta della Direzione dell'Istituto e per periodo di breve durata nel corso dell'anno scolastico, in confronto degli alunni che si rendano demeritevoli per cattiva condotta, o poco studio, o che incorrano nella misura punitiva della sospensione temporanea dalla scuola, ovvero per altri seri motivi.

Durante la sospensione del sussidio d'istruzione da qualunque causa provocata, compresa quella della sospensione temporanea dalla scuola, l'alunno continuerà a rimanere nel Collegio come convittore senza veruna riduzione della retta men-

sile, e il pagamento di questa retta sarà a totale carico della famiglia, proporzionalmente alla durata della sospensione del sussidio.

Si fa luogo alla sospensione definitiva del sussidio nei seguenti casi:

1° quando l'alunno, per demeriti disciplinari, di studio o di qualsiasi altro genere incorra nella *espulsione* dalla scuola o dal Collegio;

2° di massima quando l'alunno non abbia conseguito nelle sessioni di luglio e di ottobre la promozione alla classe superiore e sempre, in ogni modo, ove si tratti di alunno ripetente;

3° quando l'agente, fruente del sussidio, sia trasferito in località non ammessa al beneficio o passi ad una categoria di personale che ne è esclusa, o venga collocato a riposo, o sia destituito o muoia.

La soppressione del sussidio ha effetto, non solo per tutto l'anno scolastico in corso, ma anche oltre l'anno stesso.

Di massima però, nei casi previsti al n. 3, sarà continuato il sussidio d'istruzione fino al compimento dell'anno scolastico in corso, subordinatamente però alla condizione, pei casi di quiescenza, di destituzione e di morte, che l'agente e la famiglia del giovane offrano valida garanzia per il pagamento delle rimanenti rate.

In caso di sospensione o privazione del sussidio, l'Amministrazione ferroviaria informerà tosto i parenti del giovine.

Art. 18.

A maggiore incremento della disciplina degli studi l'Amministrazione ferroviaria concederà, come nei decorsi anni, alcuni premi speciali agli alunni che si saranno maggiormente distinti per buona condotta, diligenza e profitto.

Un primo premio di L. 150 ed un secondo premio di L. 100, intestati al nome dell'alunno Fulvio Innamorati morto il 10 giugno 1919 nel Convitto di Veroli verranno inoltre concessi anche quest'anno ai due migliori alunni che frequenteranno la scuola ginnasiale o la scuola complementare.

N. B. — Si avverte, per norma, che le riduzioni di retta concesse dal Convitto a più fratelli (in base all'art. 35 del suo regolamento organico) non sono applicabili agli alunni sussidiati.

Allegato A all'ordine di servizio N. 4 V

Elenco delle località in cui agenti delle categorie prestabilite possano concorrere al conseguimento dei sussidi d'istruzione per l'ammissione nel Collegio di Veroli.

Linea Pisa-Roma.

Rosignano — Vada — Cecina — Bibbona — Casale — Boigheri — Castagneto Carducci — S. Vincenzo — Campiglia Marittima — Vignale Riotorto — Follonica — Scarlino — Gavorrano — Giuncarico — Montepescali — Rispecia — Alberese — Talamone — Albenga — Orbetello — Capalbio — Chiarone — Montalto di Castro — Tarquinia — S. Marinella — S. Severa — Furbara — Palo Cerveteri — Palidoro — Maccarese — Fregene — Ponte Galera.

Linea Pisa-Cecina-Volterra.

Colle Salvetti Fauglia — Orciano — Santa Luce — Castellina Marittima — Cecina — Riparbella — Casino di Terra — Ponte Ginori.

Linea Ponte Galera-Fiumicino.

Fiumicino P. Canale.

Linea Campiglia-Piombino.

Poggio all'Agnello — Porto Vecchio di Piombino — Piombino.

Linea Empoli-Chiusi.

Poggibonsi — S. Giarigiano — Asciano — Rapolano — Lucignano — Sinalunga — Torrita di Siena — Chianciano.

Linea Asciano-Grosseto.

S. Giovanni d'Asso — Torrenieri Montalcino — Monte Amiata — S. Angelo Cinigiano — Monte Antico — Civitella Paganico — Roccastrada — Sticciano.

Linea Aulla-Monzone.

Aulla — Fivizzano Rometta Soliera — Gragnola — Monzone — Monte dei Bianchi — Isolano.

Linea Attigliano-Viterbo.

Sipicciano — Grotte S. Stefano — Montefiascone.

Linea Viterbo-Capranica Sutri-Roma.

S. Martino al Cimino — Tre Croci — Vetralla — Barbarano Romano — — Capranica Sutri — Bassano di Sutri — Oriolo Veiano — Manziana — Canale Monterano — Bracciano — Vigna di Valle — Crocicchie — Anguillara — Cesano — La Storta — Formello.

Linea Ronciglione-Capranica Sutri.

Ronciglione — Madonna del Piano.

Linea Orte-Terni.

Nera Montoro — Narni — Amelia.

Linea Roma-Chiusi.

Settebagni — Monte Rotondo — Mentana — Fara Sabina — Poggio Mirteto — Stimigliano — Civitacastellana — Magliano — Gallese Teverina — Orte — Bassano in Teverina — Attigliano Bomarzo — Alviano — Castiglione in Teverina — Baschi — Allerona — Ficulle Fabro — Città della Pieve — Chiusi-Bagni di Chianciano.

Linea Roma-Cassino-Napoli.

Ciampino — Montecompatri Colonna — Zagarolo — Palestrina Labico — Valmontone — Segni Paliano — Anagni — Sgurgola — Morolo — Ferentino Supino — Ceccano — Castro Pofi Vallecorsa — Ceprano Falvaterra — Isoletta S. Giovanni Incarico — Roccasecca — Aquino Castrocielo Pontecorvo — Rocca d'Evandro S. Vittore — Mignano — Tora Presenzano — Caianello — Vairano — Riardo Pietramelara — Pignataro Maggiore.

Linea Roma-Formia-Napoli.

Sezze R. — Priverno Fossanova — Formia — Minturno Scauri — Sessa Aurunca Roccamonfina — Falciano Mondragone — Cancello Arnone — Villa Literno — Albanova — S. Marcellino Frignano — Giugliano Qualiano.

Linea Roma-Terracina.

Pavona — Cecchina — Lanuvio — Giulianello Roccamassima — Cori Torretta Corana — Norma Ninfa — Sermoneta Bassiano — Riano — Priverno — Sonnino — Frasso — Terracina.

Linea Roma-Albano Laziale-Cecchina-Nettuno.

Marino Laziale — Villini Castel Gandolfo — Albano Laziale — Carroceto — Anzio — Nettuno.

Linea Roccasecca-Avezzano.

Arce — Fontana Liri — Arpino — Isola Liri — Balsorano — San Vincenzo Valle Roveto — Civita d'Antino Morino — Civitella Roveto — Capistrello.

Linea Sparanise-Gaeta.

Maiorisi — Carinola — Cascano Sessa Superiore — Cellole — Fasani — Castelforte — Suio Terme.

Linea Velletri-Segni-Paliano.

Lariano — Artena Valmontone.

Linea Caianello-Isernia.

Presenzano — Sesto Campano — Capriati a Volturno — Venafro — Rocca Ravindola — Monteroduni Macchia — S. Agapito Longano.

Linea Cancello-Benevento.

Montoro-Forino — Solofra — Serino.

Linea Rocchetta S. Antonio-Avellino.

Rocchetta S. Antonio — Pisciolo — Monteverde — Aquilonia — Monticchio — Rapone Ruvo — Calitri Pesco Pagano Cairano — Conza Andretta — Morra Irpino — Lioni — S. Angelo dei Lombardi — Nusco Bagnoli Irpino — Montella — Cassano Irpino — Monte Marano — Castelfranci — Paternopoli — Luogosano S. Mango — Taurasi — Lapio — Montemiletto — Montefalcione — Parolise Candida — Salza Irpina.

Linea Napoli-Brindisi.

Montecorvino — Eboli-Campagna — Persano — Contursi-Sicignano — Buccino S. Gregorio Magno — Ponte S. Cono — Romagnano Vietri-Salvitelle — Balvano-Ricigliano — Bella Muro — Baragiano — Picerno — Tito Vaglio di Basilicata — Brindisi Montagna — Trivigno — Albano di Lucania — Campomaggiore P. — Calciano — Grassano Garaguso — Tricarico — Salandra Grottole — Ferrandina P. M. Pisticci — Bernalda — Ginosa — Chiatona — Monteiasi M. — Grottaglie — Oria — Latiano — Mesagne.

Linea Salerno-Mercato Sanseverino.

Fratte — Pellezzano — Baronissi — Fisciano.

Linea Battipaglia-Reggio di C.

Battipaglia — S. Nicola Varco — Albanella — Capaccia R. — Paestum — Ogliastro Cilento — Agropoli — Torchiara — Rutino Omignano — Castelnuovo Vallo — Casal Velino — Ascea — Pisciotta — S. Mauro L. — Centola — Celle di Bulgheria R. — Torre Orsaia — Policastro di G. — Capitello — Vibonati — Sapri — Acquafredda Maratea — Marina di Maratea — Praia-Aieta-Tortora — S. Nicola Arcella — Scalea — Verbicaro O. Grisolia C. — Cirella M. — Diamante — Belvedere M. Capo Bonifati — Cetraro — Acquappesa — Guardia Piemontese Terme — Fuscaldo — Paola — S. Lucido Marina — Fiumefreddo B. — Longobardi — Belmonte C. — Amantea — Aiello C. — Nocera T. Falena — Santa Eufemia M. — S. Eufemia B. — S. Pietro a Maida M. — Curinga — Francavilla Angitola — Pizzo — Vibo Valentia — Briatico — Parghelia — Tropea — Ricadi — Joppolo — Nicotera — Rosarno — Gioia T. — Palmi — Bagnara — Favazzina — Scilla — Villa S. Giovanni Cannitello — Villa S. Giovanni — Reggio di Calabria Catona — Reggio di Calabria Gallico — Reggio di Calabria Archi.

Linea S. Eufemia-Catanzaro.

S. Biase — Nicastro — Feroleto A. P. — Marcellinara — Settingiano — Corace.

Linea Sicignano-Lagonegro.

Galdo — Petina — Auletta — Polla — Atena — Sala Consilina — Sassano Teggiano — Padula — Montesano — Casalbuono — Lagonegro.

Linea Metaponto-Reggio di C.

Metaponto — S. Basilio Pisticci — Montalbano Jonico — Tursi — Policoro — Nova Siri Rotondella — Rocca Imperiale — M. Giordano — Roseto C. S. — Amendolara O. — Trebisacce — Torre Cerchiara Villapiana — Sibari — Corigliano C. — Rossano — Mirto Crosia Calopezzati — Campana — Cariati Crucoli — Cirò — Torre Melissa — Strongoli — Crotone — Isola Capo Rizzuto — Cutro — S. Leonardo di Cutro — Rocca Bernarda — Botricello — Cropani — Scilla — Simmeri e Crichi — Catanzaro Marina — Squillace — Montauro — Soverato — S. Sostene — S. Andrea del J. — Badolato — Santa Caterina Jonica — Guardavalle — Monasterace — Riace Caulonia — Roccella J. Gioiosa Jonica — Siderno — Gerace — Santo Ilario del J. — Ardore — Bovalino — Bianconovo — Brancaleone — Palizzi — Bova — Condofuri — Melito P. S. — Saline R. Motta S. Giovanni — Lazzaro Reggio di Calabria Pellaro — Reggio di Calabria S. Gregorio.

Linea Sibari-Cosenza.

Cassano all'Jonio — Spezzano Albanese — Tarsia — S. Marco Roggiano — Mongrassano Cervicati — Torano Lattarico — Acri Bisignano Luzzi — Montalto Rose — Castiglion Cosentino.

Linea Cosenza-Paola.

Rende — S. Fili — Falconara Albanese — S. Lucido.

Linea Bologna-Foggia-Brindisi-Gallipoli.

Cattolica S. G. — Mondolfo Marotta — Montemarciano — Varano — Osimo — Castelfidardo — Loreto — Porto Recanati — Potenza Picena Montelupone — Porto Civitanova — S. Elpidio a Mare — Porto S. Giorgio — Pedaso — Cupramarittima — Grattammare — San Benedetto del Tronto — Porto d'Ascoli — Tortoreto Nereto C. — Giulianova — Roseto degli Abruzzi — Atri Pineto — Silvi — Montesilvano — Pescara Centrale — Pescara Porta Nuova — Francavilla a Mare — Tolla Canosa Sannita — Ortona — S. Vito Lanciano — Fossacesia — Torino di Sangro — Casalbordino — Lebba — Vasto — S. Salvo — Montenero Petacciato — Termoli — Campomarino — Chieuti Serracapriola — Ripalta — Lesina — Poggio Imperiale — Apricena — Rignano Garganico — Arpi — Incoronata — Ortanova — Stornara — Cerignola — Candida — Trinitapoli — Margherita di Savoia Ofantino — Margherita di Savoia — Bari S. Spirito Bitonto — Noicattaro —

Cisternino — Ostuni — Crovigno — Sernova — S. Vito dei Normanni — Tuturano — San Pietro Vernotico — Squinzano — Trepuzzi — Surbo — S. Cesario — S. Donato — Galugnano — Sternatia — Zollino — Soleto — Galatone — Nardò Centrale — San Nicola Alezio.

Linea S. Benedetto-Ascoli Piceno.

Offida Castel di Lama.

Linea Giulianova-Teramo.

Castellalto Canzano.

Linea Pescara C.-Sulmona.

Manoppello — Alanno — San Valentino Caramanico — Torre dei Passeri — Tocco Castiglione — Bussi — Popoli — Pratola Peligna.

Linea Sulmona-Terni.

Raiano — Molina — Beffi — Fontecchio — Fognano Campano — S. Demetrio de' Vestini — Paganica — Sassa Tornimparte — Vigliano d'Abruzzo — Sella di Corno — Rocca di Fondi — Antrodoco B. V. — Castel S. Angelo — Cittaducale — Contigliano — Greccio — Piediluco — Marmore.

Linea Zollino-Otranto.

Corigliano d'O. — Bagnolo — Otranto.

Linea Foggia-Potenza.

Ordona — Ascoli Satriano — Candela — S. Agata di Puglia — Rocchetta S. Antonio — Forenza — Castel Lagopesole — Pietragalla — Avigliano Lucania.

Linea Rocchetta-Spinazzola.

S. Nicola di Melfi — Rapolla Ravello — Venosa Maschito — Palazzo San Gervasio M. — Spinazzola.

Linea Sulmona-Isernia.

Carpinone — Pettoranello — Sessano Civitanova — Pescolanciano — Chiauci — Carovilli Roccasicura — Vastogirardi — S. Pietro Avellana — Castel di Sangro — Montenero Valcocchiara — Alfedena Scontrone — S. Ilari Sangro — Roccaraso — Rivisondoli Pescocostanzo — Palena — Campo di Giove — Cansano — Pettorano sul Gizio.

Linea Isernia-Campobasso.

Guardiaregia — Campochiaro — S. Polo Matese — Boiano — San Massimo — Cantalupo S. — S. Angelo in Grotte.

Linea Spinazzola-Gioia del Colle.

Poggio Orsini G. — Casale d'Altamura — Santeramo.

Linea Foggia-Manfredonia.

S. Giovanni Rotondo — Candelaro.

Linea Bari-Taranto.

Modugno — Bitetto P. C. — Grumo A. — S. Basilio Mottola — Castellaneta — Palagianello — Palagiano Mottola — Massafra.

Linea Barletta-Spinazzola.

Canne — Minervino — Acquatetta.

Linea Napoli-Benevento-Foggia.

Griciglíano T. — Frasso T. Dugenta — Amorosi — Telese — Solopaca — San Lorenzo Maggiore — Ponte Casalduni — Vitulano — Paduli sul C. — Apice S. Arcangelo — Raddoppio Corsano — Montecalvo B. — Ariano P. — Pianerottolo d'Ariano — Savignano Greci — Montaguto Panni — Orsara di Puglia — Bovino — Cervaro.

Linea Benevento-Campobasso-Termoli.

Pietralcina — Pescolamazza — Fragneto Monforte — Campolattaro — Pontelandolfo — Morcone — Santa Croce del Sannio — Sepino — San Giuliano del Sannio — Vinchiaturo — Baranello —

Ripalimosani — Matrice Montagnano S. G. — Campolieto Monacilioni — Ripabottoni San Elia — Bonefro Santa Croce — Casacalenda G. Ururi Rotello — San Martino in Pensilis — Guglionesi Portacannone.

Linea Canicattì-Licata.

Delia — Campobello R. — Favarotta — S. Oliva.

Linea Siracusa-Noto-Licata.

Falconara — Butera — Dirillo — Biscari — Donnafugata — Sampieri.

Linea Valsavoia-Caltagirone.

Leone — Fildidonna-Militello — Mineo — Vizzini L.

Linea Termini Imerese-Messina.

Pollina — Tusa — San Stefano di Camastra — Carònia — S. Fratello Acquedolci — S. Agata di Militello — S. Marco d'Aluzio T. — Zappula — Capo d'Orlando Naso — Brolo Ficarra — Piraino S. A. — Gioiosa M. — S. Giorgio — Olivieri T. — Falcone Castroreale N. F. — Castroreale Bagni.

Linea Palermo-Porto Empedocle.

Sciara A. — Causo — Montemaggiore B. Roccapalumba A. — Lercara B. — Castronovo S. — Cammarata — Acquaviva C. — Sutera — Campofranco — Comitini — Aragona Caldare.

Linea Roccapalumba-S. Caterina Xirbi

Marcatobianco — Valle d'Olmo — Vallelunga — Villalba — Marianopoli — Mimiani S. C.

Linea S. Caterina Xirbi-P. Empedocle.

Castrofilippo — Racalmuto — Grotte — Comitini Z.

Linea Palermo-Marsala-Trapani.

Trappeto — Balestrate — Gibellina — S. Ninfa.

Linea S. Caterina Xirbi-Catania.

Imera — Villarosa — Leonforte — Assoro — Raddusa A. — Saraceni Catenanuova C. Muglia — Sferro — Gerbini — Portiere Stelle — Simeto.

Linea Cagliari-Golfo Aranci.

Elmas — Assemini — Decimomannu — Villasor — Serramanna M. — Samassi S. Sanluri Stato — S. Gavino — Pabillonis — Uras M. Terralba-Mussolinia — Simazis — Solarussa — Milis — Paulilatino — Ghilarza — Borore — Campeda — Bonorva — Giave — Toralba — Mores — Chilivani — Frigas — Oschiri — Berchiida — Monti — Enas — Marinella — Golfo Aranci.

Linea Decimomannu-Iglesias.

Siliqua — Villamassargia D.

Linea Chilivani-Portotorres.

Ardara — Ploaghe — Scala di Giocca — Tissi Usini — Caniga — Sant'Orsola — San Giorgio — San Giovanni.

Allegato B *all'ordine di servizio* N. 4 V

Io sottoscritto (1) . . . . residente a . . . .
riferendomi alla mia istanza del . . . . . . diretta ad ottenere l'ammissione di mio figlio (2) . . . . al Collegio di Veroli col beneficio del sussidio d'istruzione, rilascio, a corredo della istanza stessa ed a termini dell'art. 4 dell'ordine di servizio n. . . .
la presente dichiarazione colla quale intendo:

1° Di formalmente obbligarmi a provvedere alla somministrazione del corredo prescritto pel giovane nel caso in cui il medesimo ottenga l'ammissione: nonchè di provvedere alle successive sostituzioni dei capi del corredo stesso che fossero logorate dall'uso;

2° Di formalmente autorizzare l'Amministrazione ferroviaria da cui dipendo a praticare sulle mie competenze una ritenuta mensile di L. 72, pari all'importo della quota parte della retta che deve stare a mio carico e per l'intero periodo di 12 mesi decorribili dal 1° ottobre;

3° Di formalmente certificare che posseggo completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte risultanti dal succitato ordine di servizio che disciplinano l'ammissione al beneficio del sussidio d'istruzione, tanto rispetto ai rapporti e agli impegni, che, ottenendolo, verrò a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguadi dei doveri e dei diritti che verrò ad avere verso il Collegio di Veroli e di obbligarmi a soddisfare alle condizioni stesse, senza veruna restrizione.

(DATA E FIRMA).

(1) Qualifica, nome e cognome.
(2) Nome.

Allegato C all'ordine di servizio N. 4 v

Elenco degli effetti di corredo di cui debbono essere provvisti a cura e spesa delle rispettive famiglie i giovani ammittenti al collegio convitto di Veroli col beneficio del sussidio di istruzione.

N. 4 Lenzuola.

» 2 Sovracoperte bianche.

» 3 Federette.

» 7 Camicie bianche di cui 5 per il giorno e 2 per la notte.

» 5 Paia di mutande.

» 2 Camicie di flanella o maglie.

» 8 Paia di calze.

» 6 Fazzoletti bianchi.

» 6 Fazzoletti colorati.

» 6 Solini.

» 4 Asciugamani.

» 2 Asciugamani a spugna.

» 4 Tovaglioli.

» 3 Paia di scarpe.

» 2 Uniformi.

» 1 Cappotto.

» 1 Posata di Pakfond.

Coperte seconda stagione.

Pettini e spazzole per esclusivo uso personale.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale da viaggiatori e dei servizi accessori nelle stazioni di Milano P. N., Gallarate, Varese e Porto Ceresio	L. P.	Ore 18 22 agosto 1933	810.000 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Impianto blocco elettromeccanico a Torre Annunziata Centrale	L. P.	Ore 16 8 agosto 1933	570.000	Uff. I. E. S. Napoli
Impianto apparato centrale idrodinamico a Portici	L. P.	Ore 16 8 agosto 1933	210.000	Uff. I. E. S. Napoli
Opere terra e murarie occorrenti pel nuovo deposito locomotive ad Udine	L. P.	Ore 17 8 agosto 1933	2.650.000	Sezione Lavori Trieste
Abbassamento piano del ferro al cavalcavia Km. 71+419 e sostituzione travata al Km. 59+550 della linea Trofarello-Cuneo	L. P.	Ore 15 8 agosto 1933	54.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione impianti elettrici linea Trento-Malé	L. P.	Ore 16 10 agosto 1933	12.000	Uff. I. E. S. Venezia
Revisione generale armamento ml. 15.000 binario semplice ml. 40.000 fra Verona P. N. e Venezia Mestre	L. P.	Ore 15,30 10 agosto 1933	137.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Risanamento saltuario corpo stradale e dipendenze sulla linea Fortezza-S. Candido	L. P.	Ore 15 10 agosto 1933	75.750	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione travate metalliche ponti sul fiume Stella ed Auzza sulla linea Portogruaro-Cervignano	L. P.	Ore 11 10 agosto 1933	58.800	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione di cinque ponticelli fra Udine e Gemona	L. P.	Ore 11,30 10 agosto 1933	53.500	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di serramenti in legno pel nuovo edificio postale di Firenze S. M. N.	B. C.	Ore 16 10 agosto 1933	140.000	Sez. Lav. Speciale Firenze
Consolidamento del Viadotto al Km. 3+920 sulla linea Castagnole-Asti-Mortara	L. P.	Ore 15 11 agosto 1933	40.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	5.000	Ottone crudo in lamiera . . .	L. P.	8-8-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8ª
N.	4	Cabine per A. C.	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	130	Quadretti di manovra per ill. elettrica segnali	L. P.	15-8-1933	Servizio Approvvigionamenti Id. Sez. 6ª
N.	1.000	Fermascambi tipo F. S. . . .	L. P.	15-8-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Coni per iniettori	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 7ª
mc.	1.000	Legname larice in tavoloni . .	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 6ª
ml.	6.000	Cordoni a 4 conduttori . . .	L. P.	29-8-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Cassette meccaniche d'impostazione	L. P.	5-9-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Archetti per trolley	L. P.	12-9-1933	Id. Sez. 7ª
mc.	100.000	Carta eliografica all'acqua . .	L. P.	12-9-1933	Id. Sez. 5ª
Qli.	3.600	Olio di lino cotto	L. P.	4-10-1933	Id. Sez. 5ª-A

Il Direttore Generale:

VELANI.

Circolare N. 12 V

Prezzi degli impermeabili e delle mantelline.

Con riferimento alla circolare N. 10. pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 5. del 2 febbraio 1933-XI, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della « Società Italiana Pirelli » di Milano, resta fissato in L. 142 (lire centoquarantadue) per tutte le richieste che risultassero rilasciate alla Società predetta dal 1° luglio al 31 dicembre 1933-XII inclusi.

Si comunica altresì che i prezzi per l'impermeabile color avana con cappuccio mobile per conducenti automobili e per la mantellina impermeabile color avana con cappuccio per ciclisti e motociclisti, di fornitura della stessa Società Italiana Pirelli, restano fissati rispettivamente in L. 142 (lire centoquarantadue) e L. 116 (lire centosedici) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società Italiana Pirelli nel periodo di cui sopra.

Circolare N. 13 V

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 13, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 7 del 16/2/1933-XI, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle Stazioni, di fornitura della Ditta *Luigi Faggioni fu Zaccheo* di La Spezia, in base alle ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta stessa dal 1° luglio al 31 dicembre 1933-XII, resta fissato in L. 86 (lire ottantasei) e partitamente:

L. 48,15 (lire quarantotto e cent. quindici) per la giacca;
» 29,25 (lire ventinove e cent. venticinque) per il pantalone;
» 8,60 (lire otto e cent. sessanta) per il cappello.

Circolare N. 14 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1 settembre 1933 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 settembre 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negative, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20.245 (1)	Cz	36.065 (3)	Cz	36.175 (3)	Cz	36.311 (4)	Cz	36.429 (2)
»	» 246 (1)	»	» 066 (3)	»	» 176 (3)	»	» 312 (4)	»	» 430 (2)
»	» 247 (1)	»	» 067 (3)	»	» 177 (3)	»	» 313 (4)	»	» 431 (2)
»	» 248 (1)	»	» 068 (3)	»	» 178 (3)	»	» 314 (4)	»	» 432 (2)
»	» 249 (1)	»	» 069 (3)	»	» 179 (3)	»	» 315 (4)	»	» 433 (2)
»	» 250 (1)	»	» 070 (3)	»	» 180 (3)	»	» 316 (4)	»	» 434 (2)
»	» 251 (1)	»	» 071 (3)	»	» 181 (3)	»	» 317 (4)	»	» 800 (6)
»	» 252 (1)	»	» 072 (3)	»	» 182 (3)	»	» 318 (4)	»	» 801 (6)
By	27.300 (5)	»	» 073 (3)	»	» 183 (3)	»	» 319 (4)	»	» 802 (6)
Bz	29.265 (5)	»	» 141 (5)	»	» 184 (3)	»	» 320 (4)	»	» 803 (6)
»	» 376 (5)	»	» 142 (3)	»	» 262 (4)	»	» 321 (4)	»	41.803 (5)
Cy	35.411 (2)	»	» 143 (3)	»	» 263 (4)	»	» 322 (4)	»	42.379 (5)
»	» 412 (2)	»	» 144 (3)	»	» 264 (4)	»	» 323 (4)	»	» 551 (5)
»	» 413 (2)	»	» 145 (3)	»	» 265 (4)	»	» 425 (2)	»	» 755 (5)
»	» 414 (2)	»	» 146 (3)	»	» 266 (4)	»	» 426 (2)	ABz	50.676 (4)
Cz	36.063 (3)	»	» 147 (3)	»	» 267 (4)	»	» 427 (2)	»	» 677 (4)
»	» 064 (3)	»	» 148 (3)	»	» 310 (4)	»	» 428 (2)		

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » di Napoli (Granili).
(4) » » » » » » di Voghera.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere inviati alle officine di Foggia.

ABz	50.678(4)	FI	143.348(5)	Ltm	402.682	P	660.663	P	660.889
»	» 679(4)	»	» 349(5)	»	» 683	»	» 664	»	» 890
»	» 683(4)	Ltm	400.435	»	» 684	»	» 665	»	» 891
BCz	62.651(5)	»	» 436	»	» 685	»	» 666	»	» 892
CDy	67.003	»	» 437	»	» 686	»	» 667	»	» 893
»	» 004	»	» 438	»	» 687	»	» 668	»	» 894
»	» 005	»	» 439	»	» 688	»	» 669	»	» 895
»	» 006	»	» 440	»	» 689	»	» 670	»	» 896
»	» 201	»	» 441	»	» 690	»	» 671	»	» 897
»	» 202	»	» 442	»	» 691	»	» 672	»	» 898
»	» 203	»	» 443	»	» 692	»	» 673	»	» 899
»	» 204	»	» 444	»	» 693	»	» 674	Eb	978.727(5)
»	» 205	»	» 445	»	» 694	»	» 675	»	» 728(5)
DI	90.228	»	» 446	»	» 695	»	» 676	»	» 729(5)
»	» 229	»	» 447	»	» 696	»	» 677	»	» 734(5)
FI	143.231(5)	»	» 448	»	» 697	»	» 678	»	» 736(5)
»	» 232(5)	Ltm	400.449	»	» 698	»	» 679	»	» 737(5)
»	» 233(5)	»	» 621	»	» 699	»	» 680	»	» 738(5)
»	» 234(5)	»	» 622	»	» 884	»	» 681	»	» 739(5)
»	» 235(5)	»	» 623	»	» 885	»	» 682	»	» 740(5)
»	» 236(5)	»	» 624	»	» 886	»	» 683	»	991.648
»	» 242(5)	»	» 625	»	» 887	»	» 684	»	» 652
»	» 243(5)	»	» 626	»	» 888	»	» 685	»	» 655
»	» 244(5)	»	» 627	»	» 889	»	» 686	»	» 658
»	» 245(5)	»	» 628	»	» 890	»	» 687	»	» 661
»	» 246(5)	»	» 629	»	» 891	»	» 688	»	» 664
»	» 252(5)	»	» 630	P	660.644	»	» 689	»	» 667
»	» 254(5)	»	» 631	»	» 645	»	» 690	»	» 670
»	» 258(5)	»	» 632	»	» 646	»	» 691	»	» 673
»	» 259(5)	»	» 633	»	» 647	»	» 692	»	» 675
»	» 260(5)	»	» 634	»	» 648	»	» 693	»	» 678
»	» 261(5)	»	» 635	»	» 649	»	» 694	»	» 679
»	» 262(5)	»	» 636	»	» 650	»	» 695	»	» 681
»	» 263(5)	»	402.670	»	» 651	»	» 696	»	» 684
»	» 264(5)	»	» 671	»	» 652	»	» 697	»	» 687
»	» 265(5)	»	» 672	»	» 653	»	» 698	»	» 692
»	» 272(5)	»	» 673	»	» 654	»	» 699	»	» 694
»	» 27 (5)	»	» 674	»	» 655	»	» 881	»	» 696
»	» 274(5)	»	» 675	»	» 656	»	» 882	»	» 699
»	» 342(5)	»	» 676	»	» 657	»	» 883		
»	» 343(5)	»	» 677	»	» 658	»	» 884		
»	» 344(5)	»	» 678	»	» 659	»	» 885		
»	» 345(5)	»	» 679	»	» 660	»	» 886		
»	» 346(5)	»	» 680	»	» 661	»	» 887		
»	» 347(5)	»	» 681	»	» 662	»	» 888		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

---

(4) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione ponticello Km. 8 + 176, 39 + 676 e 39 + 952 della linea Portogruaro-Bivio S. Polo	L. P.	Ore 11 18 agosto 1933	36.500	Sezione Lavori Trieste
Rafforzamento e rinnovamento binari di corsa fra le Stazioni di Montevarchi e Sieci della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 16 19 agosto 1933	470.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione ponti in ferro sul Corno Roggia Zumella e Roggia Fredda sulla linea Portogruaro-Bivio S. Polo	L. P.	Ore 16,30 16 agosto 1933	57.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento stazione Tricesimo in dipendenza elettrificazione della linea	L. P.	Ore 11 16 agosto 1933	90.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione armamento Stazione di Salerno	L. P.	Ore 16 16 agosto 1933	115.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mc. 120.000 di pietrisco nella Stazione di Bronzolo	L. P.	Ore 15 16 agosto 1933	1.530.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura mc. 17.000 pietrisco in Stazione di Lanapostal	L. P.	Ore 15,30 16 agosto 1933	255.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura mc. 6000 pietrisco in stazione di Prato all'Isarco	L. P.	Ore 15,30 16 agosto 1933	90.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura mc. 13.000 pietrisco nella Stazione di Dobbiaco	L. P.	Ore 16 16 agosto 1933	342.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura di mc. 12.000 pietrisco in Stazione di Fortezza Le Cave	L. P.	Ore 15,45 16 agosto 1933	204.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura mano d'opera a sussidio di quella d'organico sulla linea Rimini-Ancona per revisione armamento	L. P.	Ore 16 22 agosto 1933	120.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto apparati Centrali idrodinamici Stazione di Carmagnola	L. P.	Ore 16 24 agosto 1933	100.000	Uff. I. E. S. Torino
Demolizione tettoia in legno Stazione di Alessandria con sostituzione di pensiline metalliche	L. P.	Ore 15 24 agosto 1933	580.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera travate metalliche al ponte sul fiume Armi fra Rocca Imperiale e Monte Giordano	L. P.	Ore 16 28 agosto 1933	187.500	Sezione Lavori Reggio C.

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto apparati centrali elettrici nelle Stazioni di Villa Inglese - Torre del Greco, Scafati - Agri ecc.	L. P.	Ore 16 14 agosto 1933	—	Uff. I. E. S. Napoli
Lavori d'armamento nella stazione di Tricesimo in dipendenza della elettrificazione della linea	L. P.	Ore 11 19 agosto 1933	34 000	Sezione Lavori Trieste
Ampiamento Lesecce - Auremiano in dipendenza elettrificazione	L. P.	Ore 11,30 19 agosto 1933	85.500	Sezione Lavori Trieste
Impianto servizio Merci Grande Velocità nella stazione di Messina Smistamento	L. P.	Ore 15,30 16 agosto 1933	1.400.000	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento ponte torrente Cocchiato al Km. 38+164,59 fra S. Marco Roggiano e Mongrassano	L. P.	Ore 16 16 agosto 1933	673.000	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione definitiva degli impianti elettrici della linea Trento-Malé	L. P.	Ore 16 16 agosto 1933	60.000	Ufficio Impianti Eelettr. e Segnal. Venezia
Sistemazione impianti della Stazione di Villa S. Giovanni in dipendenza modifica seconda invasatura approdo di navi traghetto	L. P.	Ore 17 16 agosto 1933	1.300.000	Sezione Lavori Reggio C.

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Verniciatura delle travate metalliche e pensiline linee Cancello-Torre C.le Avellino - Rocchetta S. A. e stazioni di Falciano, Albanova, San Marcellino, Giuliano, Pozzuoli, Campi Flegrei, Piazza Leopardi, Mergellina, Piazza Cavaur, Pompei e tettoia Deposito Locomotive Salerno	L. P.	Ore 16 17 agosto 1933	251.208	Sezione Lavori Napoli
Costruzione fabbricato ad uso mensa e Dopolavoro in stazione di Brennero	L. P.	Ore 15 19 agosto 1933	75.000	Sezione Lavori Bolzano
Impianto riscaldamento nel Capannone Montaggio delle Officine di Vicenza	L. P.	Ore 16 21 agosto 1933	—	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione Magazzino Materiali Scorte Ufficio Speciale in stazione di Bari	L. P.	Ore 16 21 agosto 1933	75.000	Sezione Lavori Bari
Rafforzamento, rinnovamento e sistemazione massicciata fra Panicale e Torontola ed Indicatore e Montevarchi	L. P.	Ore 16 22 agosto 1933	900.000	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Isolatori di porcellana per locomotive elettriche	T. P.	22-8-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8 A
—	—	Cassette di alluminio per cavi .	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 8 A
—	—	Pali di ferro per T. E. . . .	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 8 A
N.	50	Quadricicli	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Mensole tubolari di acciaio per T. E.	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 8 A
N.	400	Pali di ferro a traliccio per T. E.	L. P.	22-8-1933	Id. Sez. 8 A
N.	1.500	Cappelli all'alpina di castorino	L. P.	29-8-1933	Id. Sez. 5 A
—	—	Morsetti giuntatreccia per T. E.	L. P.	29-8-1933	Id. Sez. 8 A
—	—	Guarnizioni in piombo per isolatori	T. P.	2-9-1933	Id. Sez. 8 A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizi ed Uffici incaricato delle pratiche
—	—	Pile elettriche semisecche . .	L. P.	5-9-33	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
—	—	Cassette di ghisa per smistamento cavi	L. P.	5-9-33	Id. Sez. 8 A
Kg.	230.000	Acciaio di qualità in tubo s. s.	L. P.	5-9-33	Id. Sez. 8ª
-	—	Puleggie conduttrici per T. E.	L. P.	12-9-33	Id. Sez. 8 A
—	—	Rubinetti di testata per F. W.	L. P.	12-9-33	Id. Sez. 7ª
N.	2.400	Tanaglie per chiodi da falegnami	T. P.	12-9-33	Id. Sez. 8ª
N.	10.000	Pale da carbone per locomotive	L. P.	19-9-33	Id. Sez. 8ª
Kg.	10.000	Cartone di pesto in fogli . .	T. P.	30-9-33	Id. Sez. 8 A

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Civitavecchia	L. P.	Ore 18 13 settem. 1933	306.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione Roma
Fornitura di pietra diorite occorrente pel nuovo palazzo Postale di Napoli	L. P.	Ore 16 21 agosto 1933	1.388.300	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento lungherine e sostituzione posa armamento ponte a doppio binario sul fiume Po presso Mezzanacorti	L. P.	Ore 15 21 agosto 1933	595.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 21 agosto 1933	5.400.000	Sez. Lav. Speciale Firenze
Sistemazione del segnalamento linea Mestre-Portogruaro	L. P.	Ore 16 22 agosto 1933	70.000	Uff. I. E. S. di Venezia
Ricostruzione tettoia del cantiere per la trazione elettrica nella stazione di Bologna	L. P.	Ore 11 22 agosto 1933	250.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto riscaldamento locali riparazione motori di trazione nelle Officine Materiale Rotabile di Torino	L. P.	Ore 15 23 agosto 1933	39.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la p...
Costruzione dei serramenti esterni, vetrate fisse, cancelli speciali, copriradiatori e pensiline in ferro per il nuovo palazzo delle Regie Poste e Telegrafi di Benevento	L. P.	Ore 16 23 agosto 1933	46 600	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di mobili tipo occorrenti per il palazzo Postale di Rieti	L. P.	Ore 16 23 agosto 1933	39.230	Sezione Lavori Ancona
Fornitura di mobili tipo occorrenti per il palazzo Postale di Pescara	L. P.	Ore 17 23 agosto 1933	86.290	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione della stazione di Brennero per l'ingresso dei treni Austriaci	L. P.	Ore 15 25 agosto 1933	1.600.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Villa Vicentina	L. P	Ore 11 26 agosto 1933	62.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'armamento per la sistemazione della stazione di Villa Vicentina.	L. P.	Ore 11,30 26 agosto 1933	123.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura opere metalliche, coperture, e serramenti in ferro occorrenti per alcuni fabbricati del nuovo Deposito Locomotive di Udine e fabbricato deposito infiammabili di Aurisina	L. P.	Ore 11 28 agosto 1933	1.040.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione dell'armamento e risanamento massicciata e ricostruzione pavimentazione dei Magazzini Punto Franco a Fiume	L. P.	Ore 11 31 agosto 1933	318.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione attraversamento del fiume Armi e tratto di linea fra Rocca Imperiale e Monte Giordano	L. P.	Ore 16 4 settem. 1933	636.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Telai, chiavarde e bracci di ferro	L. P.	29-8-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
—	—	Bolloneria d'armamento . . .	L. P.	29-8-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Ganasce d'armamento	L P.	29-8-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Apparecchiature in ferro . . .	L P.	29-8-1933	Id. Sez. 8-A
—		Apparecchiature in ferro e ferro zincato	L P.	29-8-1933	Id. Sez. 8-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Uffici incaricato delle pratiche
N.	40	Stadere a bilico portatili . . .	T. P.	31-8-1938	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
Kg.	45.000	Cuscinetti di bronzo per bielle	L. P.	5-9-1938	Id. Sez. 7ª
N.	31	Bielle motrici	L. P.	5-9-1938	Id. Sez. 7ª
Kg.	800.000	Clorato di sodio e Kg. 500.000 di miscela	L. P.	5-9-1938	Id. Sez. 5-A
—	—	Materiali per illuminazione elettrica dischetti	L. P.	5-9-1938	Id. Sez. 8-A
Kg	54.000	Sverniciatore	L. P.	12-9-1938	Id. Sez. 5-A
N.	10.000	Vetri rossi in lastre circolari	L. P.	19-9-1938	Id. Sez. 5ª
N.	1.400	Pinze	T. P.	20-9-1938	Id. Sez. 8ª
ml	40.000	Calza piana per lumi a petrolio	T. P.	10-10-1938	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto apparato centrale idrodinamico nella stazione di Cava dei Tirreni	L. P.	Ore 16 30 agosto 1933	215.000	Uff. IES Napoli
Impianto apparato centrale idrodinamico nella stazione di Napoli S. Giovanni-Barra	L. P.	Ore 16 30 agosto 1933	290.000	Uff. IES Napoli
Impianto di riscaldamento nei locali del fabbricato delle Regie Poste a Napoli-Ferrovia	Bando concorso	Ore 16 31 agosto 1933	--	Sezione Lavori Napoli
Alzamento binari della linea Torino-Genova	L. P.	Ore 15 31 agosto 1933	160.000	Sezione Lavori Genova
Alzamento binari della linea Genova-Spezia fra Lavagna e Riva Trigoso	L. P.	Ore 15 31 agosto 1933	45.000	Sezione Lavori Genova
Alzamento binari della linea Genova-Spezia fra Riva Trigoso e Framura	L. P.	Ore 15 31 agosto 1933	270.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Restauro generale del fabbricato viaggiatori della stazione di Peschiera	L. P.	Ore 15,30 31 agosto 1933	150.000	Sezione Lavori Milano
Restauro del dormitorio del personale viaggiante e macchina della stazione di Sondrio	L. P.	Ore 15 31 agosto 1933	50.000	Sezione Lavori Milano
Lavori d'armamento per la sistemazione degli impianti della stazione di Compiobbi	L. P.	Ore 16 31 agosto 1933	45.500	Sezione Lavori Firenze
Fornitura e posa in opera di N. 6 travate metalliche sui fiumi Galantina, Gravignano ed Iorio	L. P.	Ore 17 31 agosto 1933	585.000	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento di ml. 27.000 di binario fra i km. 55+800 e 84+470 della linea Savona-Carmagnola	L. P.	Ore 15 1 settemb. 1933	260.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento di ml. 20.000 di binario fra i km. 95+029 e 115+301 della linea Savona-Carmagnola	L. P.	Ore 15 1 settemb. 1933	200.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizi ed Uffici incaricati delle pratiche
—	—	Parti di ricambio per pompe oliatrici tipo Michalk	T. P.	11-9-33	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7ª
N.	120	Corpi per distributori cilindrici per locomotive	L. P.	12-9-33	Id. Sez. 7ª
Kg.	20.000	Pezzi fusi grezzi di ghisa di 3ª categoria	L. P.	12-9-33	Id. Sez. 8ª
—	—	Morsetteria in bronzo e rame per linee a trazione elettrica	L. P.	12-9-33	Id. Sez. 8ª
N.	300	Tagliafili	T. P.	21-9-33	Id. Sez. 8ª
N.	350.000	Riparelle di acciaio elastiche tipo Grower	T. P.	21-9-33	Id. Sez. 8ª-A
Kg.	120.000	Cenci di cotone bianchi e colorati	L. P.	10-10-33	Id. Sez. 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 5 V

Campagna vendemmiale 1933.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre, nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di servizio.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe, non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della

merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia, così formulate:

« *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni*: « *Fusti non completamente tappati* » ovvero « *Fusti caricati anormalmente* » ovvero « *Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente* » ovvero « *merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturanza o di appassimento* » ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture dei carri.* — Le domande di carri dovranno essere limitate al quantitativo occorrente per il carico di un giorno; nè dovranno eccettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Non si dovrà esigere il deposito anticipato (*caparra*) *per la richiesta dei carri, ma resterà fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerne il pagamento, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui l'art.* 33 *delle Condizioni e Tariffe.*

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerarsi nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri. di cui all'art. 59 *delle « Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose »* (edizione 1930).

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse sono ascitti al guppo 1° della categoia 7ª dell'allegato 7 alle Tariffe e come tali vanno caricati in carri scoperti senza copertone.

Per i trasporti di mosti comuni in carri chiusi vedasi il punto II della circolare gialla N. 16-1930.

6. *Uso dei carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per l'uso dei carri-serbatoio privati, italiani ed esteri, le stazioni si atterranno alle disposizioni del Regolamento per i carri privati (edizione 1923), del capo XVI dell'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 200-1929 ed alle prescrizioni di cui ai punti 330 e 428, contenuti rispettivamente nei N. 12 e 15/1930 della « Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie », nonchè a quelle di cui al punto II della Circolare camoscio n. 4-1928.

Esse cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5% della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi

sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziaa entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la manovra supplementare dovrà pagare una tassa fissa di L. 10.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta a norma di tariffa.

7. *Cartellini, etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette o cartellini nei modi prescritti dal relativo « Elenco », edizione 1933, per le merci deperibili o deperibilissime.

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: « vietate manovre a spinta ».

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovanno applicare i listini mod. M-272c.

Le stazioni, che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126 in base alle indicazioni risultanti dalle etichette o dai cartellini applicati al carro medesimo, evvertendone telegraficamente la stazione mittente perchè questa possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio tinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali, deve emettersi il foglio di scorta mod. M-145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — In analogia a quanto è detto al punto 296, pag. 445, del « Bollettino Commerciale » n. 9-1931, si rammenta che le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di « copertone privato » ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territorii, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporti di uva fresca in porto assegnato.* — Eccezionalmente, i trasporti a grande velocità di uva fresca in servizio interno o cumulativo italiano potranno essere effettuati anche in porto assegnato.

Da tale concessione restano quindi esclusi i trasporti a P. V. e quelli destinati all'Estero, eccezione fatta per le spedizioni eseguite in base a concessione speciale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: « *Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni*:

« *Ceste o casse caricate in modo anormale* ».

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonchè dei copertoni, delle tele e tende e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I destinatari, all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuarne le spedizioni di ritorno gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se

ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli inteessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospora), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono avere avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare o constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali

da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretti all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle parete dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la filossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano.* — Per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vinicola, le abilitazioni delle stazioni di Milano restano stabilite come appresso:

Milano P. Genova è ammessa a ricevere trasporti a G. V. ed a P. V. a carro e a dettaglio;

Milano Centrale è ammessa a ricevere trasporti a carro ed a dettaglio, eseguiti, dietro richiesta dei mittenti, in base alle condizioni di tariffa, con treni diretti od accelerati;

Milano P. Vittoria è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. a carro ed a dettaglio;

Rogoredo, Milano Lambrate, Milano P. Romana, Milano Certosa, Milano S. Cristoforo sono ammesse a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. ed a P. V. a carro ed a dettaglio;

Milano Farini è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V., a P. V. a carro ed in collettame a P. V.;

Milano Centrale è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti a G. V. e P. V. a carro ed in collettame per conto delle Ditte affittuarie dei Magazzini di stazione;

Milano Smistamento è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti a carro a G. V. ed a P. V. per e dagli stabilimenti allacciati;

Milano Porta Nuova è ammessa a ricevere e ad eseguire trasporti in piccole partite a G. V. di peso fino a Kg. 500, composte di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, da inoltrare, dietro richiesta dei mittenti, con treni diretti od accelerati e solo per i trasporti per le stazioni della linea Milano-Rho e diramazioni.

18. *Abilitazione di Margherita di Savoia Ofantino ai trasporti a G. V. ed a P. V.* — Durante il periodo della campagna vinicola e non oltre il 31 ottobre, la stazione di Margherita di Savoia Ofantino è ammessa anche ai trasporti alla spicciolata

a P. V. di recipienti vuoti destinati a trasportare prodotti vendemmiali.

19. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio a G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

20. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 85 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza pei trasporti delle cose (ed 1° luglio 1924) circa la esclusione di *Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda d'istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

21. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1° *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino Bologna esclusi i carri del 2° gr.;
— *b*) carri per oltre Bologna verso Porretta;
— *c*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e),
— *d*) carri per oltre Bologna verso Verona:

2° *gruppo* — carri per oltre Rimini verso Ferrara ed oltre verso Padova;

3° *gruppo* — *a*) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova,
— *c*) carri per Parma ed oltre verso la Spezia,
— *d*) carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
— *e*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4° *gruppo* — a) carri per oltre Piacenza fino Rogoredo,
— *b*) carri per Milano P. R., Milano P. G., Milano S. C. ed oltre verso Mortara;
— *c*) carri per Milano P. V., Milano Lambrate Milano Centrale (Magazzini Raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano, transito La Librera);

— *d*) carri per oltre Milano Sm. verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);

— *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate ed oltre;

5° *gruppo* — *a*) carri per oltre Fidenza fino Treviglio ed oltre, verso Milano fino Pioltello C., verso Brescia fino Rovato (e) e carri diretti a stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna; Monza (e)-Lecco; Seregno (e)-Bergamo; Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea s'intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti e quelle di transito con le ferrovie secondarie dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione.

Queste etichette dovranno essere incollate solidamente, essendo della massima importanza che esse non abbiano a distaccarsi, ad evitare che, per effetto della loro mancanza, i carri debbano essere scartati ai transiti.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

22. *Trasporti da e per le stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

23. *Condotte.* — Per le linee sulle quali si addensano in maggiore quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato A al presente Ordine di servizio.

Sino a quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da potere essere smaltita con treni ordinari, le Sezioni Movimento regoleranno l'inoltro dei trasporti stessi secondo i criteri di composizione per la formazione delle condotte, scegliendo i treni ordinari, compresi i rapidi, che per la loro specializzazione, meglio si prestano allo scopo.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

24. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte n. 60, 62, 64, 66 *per Rimini.*

Queste condotte hanno una forza di trazione disponibile di 710 tonnellate da Foggia a Pescara C.le e di 940 sul percorso successivo e dovranno essere composte in modo che i carri si trovino regolarmente raggruppati nei cinque gruppi indicati al punto 21.

I carri di trasporti vendemmiali in arrivo a Pescara Centrale dalle stazioni al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona dovranno da Pescara Centrale essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite utilizzando le disponibilità di prestazione.

25. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei sottogruppi indicati al punto 21 in corrispondenza a ciascun gruppo.

Il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza per i carri destinati fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località:

Condotte n. 68, 70, 72 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4°, distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo b) del 4° gruppo, dovranno essere trattenuti a Rogorado ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti;

Condotta n. 74 per *Bergamo, via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°);

Condotta n. 76 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei cinque sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

26. *Trasporti da Reggio d'Emilia.* — I carri in partenza ed in transito da Reggio Emilia devono inoltrarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando

la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi. All'occorrenza, la stazione di Reggio Emilia potrà effettuare, per soli trasporti vendemmiali, treni straordinari composti come le condotte originarie da Rimini.

27. *Trasporti da Rubiera.* — La stazione di Rubiera, in base alle disposizioni particolari che riceverà dalla Sezione Movimento di Bologna, appoggerà di massima a Regio E., che si regolerà come al punto 26, i propri carri di uva e mosto diretti verso Parma.

28. *Trasporti interessanti il transito di Mantova.* — Le stazioni di Soliera, Carpi, Rolo Novi, Gonzaga Reggiolo, Suzzara e Romanore appoggeranno a Mantova, per la ricomposizione, i carri di trasporti vendemmiali diretti verso Verona, verso Nogara e verso Piadena, seguendo le particolari istruzioni che verranno impartite dalla Sezione Movimento di Bologna, sia per quanto riguarda i treni di inoltro, sia per i raggruppamenti da eseguirsi a sollievo di Mantova.

29. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto si potranno effettuare le speciali condotte già previste per il carico delle derrate.

30. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

31. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di trasporti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara

per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno.

32. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti, in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto vi si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

33. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati alle Sezioni, utilizzando il quadro « Informazioni varie », inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola), mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: Serbatoi n. . . . . Coperti n. . . Scoperti n. . . Totale n. . .

Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n. . . . Scoperti n. . . . Totale n. . . .

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione: «*Statistica trasporti vendemmiali negativa*».

I Circoli riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi su riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni FF. SS. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee FF. SS. non dovranno esser compresi nella statistica.

La statistica dovrà essere compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

34. *Deviazione dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1°. — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Rocchetta-Foggia, ovvero Taranto-Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno, potrà però istradare sulla Potenza-Solerno-Mercato S. Severino-Cancello sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4. 5, 6.

Detti carri verranno inoltrati su Pisa P. N., in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2°. — *Interruzione al Nord di Foggia fino a Falconara Marittima.* — Dalla Sezione di Bari i trasporti vendemmiali verranno instradati su Roma per la via di Benevento-Caserta-Villa Literno-Formia e per quella di Metaponto-Potenza-Cancello.

Da Roma i carri dei gruppi 1, 2, 3 verranno istradati per la via di Orte-Terni-Falconara Mar.-Rimini.

Quelli dei gruppi 4, 5, 6, 7 verranno istradati su Pisa P. N. che provvederà al successivo inoltro verso il Nord con i treni merci specializzati a lungo percorso oppure con straordinari appositi.

CASO 3° — *Interruzione al Nord di Falconara.* — La stazione di Foggia dovrà inoltrare i carri dei gruppi 4. 5. 6, 7 per la via Benevento-Caserta-Formia-Roma Tusc.-Pisa P. N. colle norme previste per il caso 2°.

I carri dei rimanenti gruppi proseguiranno da Foggia su Ancona da dove verranno instradati per la via di Foligno-Terontola-Firenze-Pistoia.

CASO 4°. — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e fra Foggia e Falconara Marittima.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali su Roma per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Cancello fino ad un massimo di 1350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente Ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 5 V.-1933

Itinerario normale delle condotte

Condotte ascendenti da Foggia

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	7504 1.32	7524 11.40	7536 17.30	7544 21.40
Termoli	4.44 — 5.35	14.47 — 15.35	20.47 — 21.31	0.44 7546 2.35
Pescara Centrale	9.15 — 10.11	9.15 7524 / 7526 20.11	1.17 — 2.11	6.13 7548 8.11
Ancona	16.22 9804 / 9808 16.58	3.29 9738 3.46	8.29 9768 9.46	14.29 9798 15.46
Rimini	20.49	7.01	13.01	19.01

Condotte ascendenti da Rimini

STAZIONI	Numero delle Condotte				
	68	70	74	72	76
Rimini	9756 12.12	9798 20.36	9816 0.12	9822 1.25	9832 3.12
Faenza	14.20 9758 14.49	22.44 — 22.49	2.20 — 2.25	3.32 — 3.37	5.20 9836 6.25
Bologna Sm.to	16.38 9094 17.55	0.44 8996 1.37	4.20 9034 7.57	5.32 9044 9.46	8.20 9046 10.13
Modena	19.05 9100 20.36	2.47 9000 3.24	9.07 — 9.17	10.56 — 11.06	11.23 9056 12 56
Reggio d'Emilia	21.23 9114 23.44	4.11 — 4.16	10.04 9040 11.03	11.53 9046 12.25	13.43 — 13.48
Parma	0.38 — 0.47	5.10 — 5.39	11.57 9042 12.47	13.19 9050 13.54	14.42 9058 15.25
Fidenza	1.31 — 1.39	6.23 9010 8.01	13.31 8674 16.08	14.38 9052 15.09	16.09 — 16.17
Piacenza	2.47 9116 3.40	9.09 9016 11.00	↓	16.17 9058 18.00	17.25 — —

Seguito **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle Condotte				
	68	70	74	72	76
Lodi	4.57 9118 5.20	12.17 9018 12.40	↓	↓	—
Rogoredo	6.10 426 L 6.52	19.30 486 L 14.04	↓	20.10 550 L 20.47	—
Milano Sm.to . .	7.17 —	14.29 —	↓	21.14 —	
Cremona	—	—	17.50 8672 18.39	—	—
Treviglio	—	—	22.22 8857 22 51	—	—
Bergamo	—	—	23.54 —	—	—

Tradotte fra Rogoredo e Milano P. Romana.

STAZIONI	Numero delle condotte		
	68	70	72
Rogoredo Parco	1718 L 6.39	1740 L 14.26	1760 L 20.39
Milano P. Romana . . .	6.46 —	14.33 —	20.46 —

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori d'armamento nella stazione di Fiume in relazione alla elettrificazione della linea	L. P.	Ore 17 6 settemb. 1933	168.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un serbatoio in cemento armato nella stazione di Canicattì	L. P.	Ore 15,30 6 settemb. 1933	83.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di mc. 25.000 di pietrisco sulla linea Avellino-Rocchetta	L. P.	Ore 16 6 settemb. 1933	250.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari per l'ampliamento della stazione di Fiume in relazione alla elettrificazione della linea	L. P.	Ore 16,30 6 settemb. 1933	71.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto di apparati centrali elettrici nella stazione di Savigliano	L. P	Ore 16 6 settemb. 1933	498.000	Ufficio IES Torino
Impianto di apparati centrali elettrici nelle stazioni di Villastellone e Racconigi	L. P.	Ore 16 6 settemb. 1933	600.000	Ufficio IES Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura e posa in opera di tre nuove travate metalliche indipendenti sul fiume Secchia al km. 3+259,40 della linea Modena-S. Antonio	L. P.	Ore 16 8 settemb. 1933	498.000	Sezione Lavori Bologna
Sostituzione massicciata formata di pietrisco fornito dall'Amministrazione nelle stazioni di Verona P. N., Verona P. V. e S. Martino B., e nel tratto fra i km. 142+661 e 155+000	L. P	Ore 15,30 11 settemb. 1933	250.000	Sezione Lavori Venezia
Revisione e risanamento dei binari del Riparto di Ventimiglia	L. P	Ore 15 18 settemb. 1933	110.000	Sezione Lavori Genova
Revisione e risanamento dei binari del Riparto di Ronco	L. P	Ore 15 18 settemb. 1933	307.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Tonn	100	Ghisa speciale per cilindri motori	L P.	12-9-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
Tonn	1.050	Lamiere di acciaio extra dolce comune	L P.	12-9-1933	Id. Sez. 8ª
ml	4.000	Cave Patterson a 30 coppie . .	L P	19-9-1933	Id. Sez. 8ª-A
—	—	Ripari di ghisa per bocche de' forni	L P.	26-9-1933	Id. Sez. 7ª
N.	600	Taglioli a manico con taglio diretto di mm. 40	T P	2-10-1933	Id. Sez. 8ª
Kg	3.800	Canapa pettinata	T P.	25-10-1933	Id. Sez. 5ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

Circolare N. 15 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1 ottobre 1933 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 **ottobre** 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negative, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20.253 (1)	Cz	36.080 (3)	Cz	36.192 (3)	Cz	36.330 (4)	Cz	36.441 (2)
»	» 254 (1)	»	» 081 (3)	»	» 268 (4)	»	» 331 (4)	»	» 442 (2)
»	» 255 (1)	»	» 082 (3)	»	» 269 (4)	»	» 332 (4)	»	» 443 (2)
»	» 256 (1)	»	» 083 (3)	»	» 270 (4)	»	» 333 (4)	»	» 444 (2)
»	» 257 (1)	»	» 084 (3)	»	» 271 (4)	»	» 400 (4)	»	» 445 (2)
»	» 258 (1)	»	» 149 (3)	»	» 272 (4)	»	» 401 (4)	»	» 446 (2)
Cz	31.075 (4)	»	» 185 (3)	»	» 273 (4)	»	» 402 (4)	»	» 600 (2)
»	36.074 (3)	»	» 186 (3)	»	» 324 (4)	»	» 435 (2)	»	» 601 (2)
»	» 075 (3)	»	» 187 (3)	»	» 325 (4)	»	» 236 (2)	»	» 602 (2)
»	» 076 (3)	»	» 188 (3)	»	» 326 (4)	»	» 237 (2)	»	» 603 (2)
»	» 077 (3)	»	» 189 (3)	»	» 327 (4)	»	» 438 (2)	»	» 604 (2)
»	» 078 (3)	»	» 190 (3)	»	» 388 (4)	»	» 439 (2)	»	» 605 (2)
»	» 079 (3)	»	» 191 (3)	»	» 329 (4)	»	» 440 (2)	»	» 804 (5)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » di Napoli (Granili).
(4) » » » » » » di Voghera.
(5) » » » » » » di Foggia.

(6) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Cz	36.805(5)	FI	143.202(6)	Ltm	400.649	P	660.818	Eb	973.556(7)
»	» 806(5)	»	» 204(6)	»	» 650	»	» 819	»	» 558(7)
»	» 807(5)	»	» 205(6)	»	» 651	»	» 820	»	» 559(7)
»	» 808(5)	»	» 206(6)	»	» 652	»	» 821	»	» 560(7)
»	» 809(5)	»	» 207(6)	»	» 653	»	» 822	»	» 561(7)
»	41.728(6)	»	» 208(6)	»	» 654	»	» 823	»	» 562(7)
»	43.368(6)	»	» 209(6)	»	» 655	»	» 824	»	» 563(7)
»	» 774(6)	»	» 210(6)	»	» 656	»	» 825	»	» 564(7)
ABz	50.680(4)	»	» 216(6)	»	» 657	»	» 826	»	» 567(7)
»	» 681(4)	»	» 217(6)	»	» 658	»	» 827	»	» 568(7)
»	» 684(4)	»	» 218(6)	»	» 659	»	» 828	»	» 569(7)
»	» 685(4)	»	» 219(6)	»	402.892	»	» 829	»	» 570(7)
»	» 686(4)	»	» 220(6)	»	» 893	»	» 830	»	» 571(7)
»	» 687(4)	»	» 221(6)	»	» 894	»	» 831	»	» 572(7)
CDy	67.007	»	» 222(6)	»	» 895	»	» 832	»	» 591(7)
»	» 008	»	» 223(6)	»	» 896	»	» 833	»	» 592(7)
»	» 009	»	» 224(6)	»	» 897	»	» 834	»	» 593(7)
»	» 010	»	» 225(6)	»	» 898	»	» 835	»	» 594(7)
»	» 011	»	» 279(6)	»	» 899	»	» 836	»	» 595(7)
»	» 012	»	» 680(6)	P	660.800	»	» 837	»	» 596(7)
»	» 013	»	» 281(6)	»	» 801	»	» 838	»	» 713(7)
»	» 014	»	» 282(6)	»	» 802	»	» 839	»	» 714(7)
»	» 015	»	» 283(6)	»	» 803	Eb	973.500(7)	»	» 715(7)
»	» 206	»	» 284(6)	»	» 804	»	» 501(7)	»	» 716(7)
»	» 207	»	» 285(6)	»	» 885	»	» 502(7)	»	» 717(7)
»	» 208	Ltm	400.637	»	» 806	»	» 503(7)	»	» 718(7)
»	» 209	»	» 638	»	» 807	»	» 504(7)	»	» 719(7)
»	» 210	»	» 639	»	» 808	»	» 505(7)	»	» 730(7)
»	» 211	»	» 640	»	» 809	»	» 506(7)	»	» 733(7)
»	» 212	»	» 641	»	» 810	»	» 507(7)	»	» 741(7)
»	» 213	»	» 642	»	» 811	»	» 508(7)	»	» 742(7)
»	» 214	»	» 643	»	» 812	»	» 533(7)	»	» 744(7)
D	82.495(6)	»	» 644	»	» 813	»	» 534(7)	»	» 748(7)
Dlz	88.231(6)	»	» 645	»	» 814	»	» 535(7)	»	» 749(7)
DUl	96.124(6)	»	» 646	»	» 815	»	» 536(7)		
»	» 658(6)	»	» 647	»	» 816	»	» 537(7)		
FI	143.201(6)	»	» 648	»	» 817	»	» 538(7)		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

---

(4) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(5) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(6) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

(7) La visita dei carri E b deve essere eseguita con la massima attenzione essendo state riscontrate ad alcuni carri di tale tipo deficienze nella coloritura della cassa e del telaio.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione pensilina in c. a. sul marciapiedi adiacente alla nuova ala arrivi e sistemazione generale dei servizi viaggiatori e merci a G. V. di Venezia S. Lucia	L. P.	Ore 16 11 settem. 1933	1.600.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori darmamento per l'ampliamento della stazione di Fara Sabina	L. P.	Ore 18 11 settem. 1933	73.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Castiglione Teverina	L. P.	Ore 17 11 settem. 1933	73.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Stimigliano	L. P.	Ore 17,30 11 settem. 1933	56.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Bassano Teverina	L. P.	Ore 16,30 11 settem. 1933	77.000	Sezione Lavori Roma
Impianto riscaldamento nel fabbricato postale di Napoli-Ferrovia	Bando concorso	Ore 16 11 settem. 1933	—	Sezione Lavori Napoli
Rialzo del piano del ferro fra Villafranca ed Asti	L. P.	Ore 15 11 settem. 1933	315.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione di un raccordo fra Mercato Ortofrutticolo e la linea Cintura Nord della stazione di Bologna	L P.	Ore 16 11 settem. 1933	911.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione e posa in opera di una travata metallica di metri 40 di luce, sul fiume Forgia fra Trappeto e Balestrate	L. P.	Ore 15,30 11 settem. 1933	294.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori per garentire l'esercizio al Km. 312+500 e 319+400 della linea Bicocca-Messina	L P.	Ore 15,30 12 settem. 1933	59.000	Sezione Lavori Palermo
Rettifica e picchettazione delle curve della tratta Acqui-Asti	L. P.	Ore 15 12 settem. 1933	77.000	Sezione Lavori Torino
Rettifica e picchettazione delle curve della tratta S. Giuseppe-Acqui	L. P.	Ore 15 12 settem. 1933	101.000	Sezione Lavori Torino
Rettifica e picchettazione delle curve della tratta Alessandria-Acqui	L. P.	Ore 15 12 settem. 1933	50.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione impianti idraulici della stazione di Como San Giovanni	L. P.	Ore 15 12 settem. 1933	30.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione di opere metalliche nelle stazioni di Terontola, Cortona e S. Giovanni Valdarno	L. P.	Ore 16 13 settem. 1933	145.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio a carico delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Vagliatura secondo strato massicciata e rialzamento piano del ferro con pietrisco per Km. 16 di doppio binario dalla stazione di Reggio Emilia verso Bologna	L. P.	Ore 16 13 settem. 1933	400.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Settebagni	L. P.	Ore 18 14 settem. 1933	25.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Città Pieve	L. P.	Ore 17 14 settem. 1933	25.000	Sezione Lavori Roma
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Poggio Mirteto	L. P.	Ore 16,30 14 settem. 1933	56.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione della galleria Lustra fra le stazioni di Rutino ed Omignano	L. P.	Ore 10 14 settem. 1933	150.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori d'armamento per l'ampliamento della stazione di Baschi	L. P.	Ore 17,30 14 settem. 1933	72.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura di mc. 16.000 di pietrisco per massicciata occorrente per la ordinaria manutenzione delle linee (1. lotto)	L. P.	Ore 16 20 settem. 1933	—	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Modificazione degli impianti della stazione di Fornovo	L. P.	Ore 16 16 settem. 1933	60.000	Sezione Lavori Firenze
Forntura di mc. 17.000 di pietrisco per massicciata occorrente per l'ordinaria manutenzione della linea (2. lotto)	L. P.	Ore 16,30 20 settem. 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di mc. 15.000 di pietrisco per massicciata occorrente per l'ordinaria manutenzione delle linee (3. lotto)	L. P.	Ore 16 22 settem. 1933	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura di mc. 9000 di pietrisco per massicciata occorrente per l'ordinaria manutenzione delle linee (4. lotto)	L. P.	Ore 16,30 22 settem. 1933	—	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Ml.	17.700	Catena calibrata tipo R. A. 2	L. P.	19-9-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	400	Cassette di ferro per custodia molle	L. P.	19-9-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	880.000	Chiodi di ferro zincati col millesimo « 34 »	L. P.	19-9-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 6ª
Kg.	27.440	Elementi surriscaldatori . . .	L. P.	19-9-1933	Id. Sez. 7ª
N.	2	Sostegni per smontare e montare il gruppo sala motore E 326	T. P.	20-9-1933	Id. Sez. 7ª
Ml.	150.000	Trefolo di guardia di acciaio mm. 22/10	L. P.	26-9-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Pezzi ricambio per I. E. Lec.	L. P.	26-9-1933	Id. Sez. 7ª
Kg.	70.000	Dadi di acciaio grezzi filettati	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	3.400	Amianto in fogli	T. P.	12-10-1933	Id. Sez. 8ª A
Kg.	1.000	Amianto in corda semplicemente ritorta	T. P.	15-10-1933	Id. Sez. 8ª A
Ml.	80.000	Nastro di cotone gommato bianco e nero	T. P.	20-10-1933	Id. Sez. 8ª A
Kg.	8.000	Cordicella di canapa di tipo comune del diam. mm. 4	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 5ª A

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalt.	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Una macchina per la lavorazione dei fuselli delle sale montate delle locomotive elettriche destinata alla Officina di Genova-Rivarolo.	A. C.	10 ottobre 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 52-A
Appalto dei servizi di manipolazione combustibili presso il deposito locomotive di Pavia	L. P.	Ore 18 13 ottobre 1933	87.000 (tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Sistemazione della sede ferroviaria fra Calolzio Corte e Lecco	L. P.	Ore 16 16 settem. 1933	60.000	Sezione Lavori Milano
Riparazioni ponti sui torrenti Scrivia e Trebbia della linea Alessandria-Piacenza	L. P.	Ore 15,30 16 settem. 1933	150.000	Sezione Lavori Milano
Ampliamento della stazione di Costigliole Saluzzo	L. P.	Ore 15 16 settem. 1933	610.000	Sezione Lavori Torino
Impianto condotta acqua Ortanova Paese - Ortanova Stazione	L. P.	Ore 16 16 settemb. 1933	34.000	Sezione Lavori Bari
Impianto lavabi nelle Officine di Verona Porta Vescovo	B. C.	Ore 16 18 settemb. 1933	—	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura in opera di due pensiline metalliche nella stazione di S. Severo	L. P.	Ore 16 18 settemb. 1933	78.000	Sezione Lavori Bari
Opere murarie per la sistemazione di Fara Sabina	L P.	Ore 18 18 settemb. 1933	323.000	Sezione Lavori Roma
Demolizione dei fabbricati espropriati per costruire il palazzo postale di Belluno.	L. P.	Ore 15 30 18 settemb. 1933	50 000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione pozzo di acqua viva e relativo edificio di pompatura nella stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 16 19 settemb. 1933	160.000	Sez. Lav. Spec. Firenze
Lavori di terra, murari e cemento armato per lo impianto di un depuratore d'acqua nel deposito locomotive di Bologna	L. P.	Ore 16 21 settemb. 1933	57.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di un locale per Reparto Aggiustatori e prolungamento di venti fosse di visita nel Reparto Montaggio Officina Locomotive di Pietrarsa	L. P.	Ore 16 21 settemb. 1933	45.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di porte corazzate, portine di soccorso e bocche ventilazione camere di sicurezza nel nuovo palazzo Postale di Napoli.	Bando concorso	Ore 12 2 ottobre 1933	--	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari per l'ampliamento della stazione di Brescia	L. P.	Ore 15 21 settemb. 1933	1.000.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di mc. 50.000 di pietrisco per massicciata della linea Firenze - Pisa e Chiusi-Siena - Empoli	L. P.	Ore 16 21 settemb. 1933	600.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto doppio segnalamento di protezione, e partenza nelle stazioni di S. Ellero e Sieci	L. P.	Ore 17 21 settemb. 1933	100.000	Uff. I. E. S. Firenze
Prolungamento del capannone montaggio della Squadra Rialzo di Novara	L. P.	Ore 15 22 settemb. 1933	50.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione del ponte in ferro sul torrente Resia al chilometro 48+314,47 della linea Udine-Tarvisio	L. P.	Ore 16 22 settemb. 1933	316.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori d'armamento per la sistemazione degli impianti della stazione di Chiusi-Bagni di Chianciano	L. P.	Ore 16 23 settemb. 1933	128.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto depuratore di acqua nel deposito locomotive di Bologna-Smistamento	Bando concorso	Ore 16 23 settemb. 1933	—	Sezione Lavori Bologna
Risanamento sede galleria Peiron della linea Savona-Carmagnola	L. P.	Ore 15 23 settemb. 1933	60.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione terzo gruppo di case economiche per ferrovieri a Taranto	L. P.	Ore 16 25 settemb. 1933	548.000	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Piastrine ordinarie	L. P.	19-9-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
Kg	15.337	Sbarre tubolari in ferro per sbarre manovrabili	L. P.	26-9-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Mensole tubolari di acciaio per T. E.	L. P.	26-9-1933	Id. Sez. 8-A
N.	6	Caldaie di ricambio complete per locom. gr. 851/875	L. P.	26-9-1933	Id. Sez. 7ª
N.	725	Semafori tipo F. S.	L. P.	26-9-1933	Id. Sez. 6ª
N.	3	Benzo compressori ed accessori.	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 6ª
N.	245.500	Isolatori di porcellana	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 8-A (PP. TT.)
N.	95.000	Lime assortite	L. P.	17-10-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	2.000	Amianto in corda speciale ricoperta di grafite	L. P	24-10-1933	Id. Sez. 8-A

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Compressori d'aria della portata: N. 1 di metri cubi 17 al 1'; N. 2 metri cubi 5 al 1' ciascuno; destinati rispettivamente alle Officine di Taranto, Catania Acquicella e Squadra Rialzo di Roma P. M.	Appalto concorso	25 ottobre 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita n. 52-A
Costruzione di un casotto per la sistemazione delle linee telegrafoniche nella stazione di Foggia	L. P	Ore 16 26 settem. 1933	35.000	Sezione Lavori Bari
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Trento	L. P.	Ore 15 26 settem. 1933	190.000	Sezione Lavori Bolzano
Sostituzione volte lesionate del ponticello al km. 165+731/165+757 fra Falciano e Cancello Arnone della direttissima Roma-Napoli	L. P.	Ore 16 26 settem. 1933	49.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari per l'impianto di un depuratore in stazione di Siracusa per il rifornimento delle locomotive	L. P.	Ore 15 26 settem. 1933	80.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara	Unità di misura
Restauro fabbricato stazione di Legnano	L. P.	Ore 15 26 settem. 1933	50.000	Sezione Lavori Milano	Q.li
Fornitura a piè d'opera della pietra forte occorrente per i prospetti del nuovo fabbricato viaggiatori di Firenze S. Maria Novella e dei fabbricati adiacenti	Bando concorso	Ore 15 27 settem. 1933	--	Sez. Speciale Lat. Firenze	Kg.
Sistemazione muro andatore sottovia al Km. 41+971 della linea Cuneo-Ventimiglia in stazione di Vievola	L. P.	Ore 15 27 settem. 1933	70.000	Sezione Lavori Torino	–
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Chiusi	L. P.	Ore 16 28 settem. 1933	520 000	Sezione Lavori Firenze	N.
Consolidamento fondazione terza pila ponte Isonzo al chilometro 48+933 linea Portogruaro-Bivio S. Dolo	L. P.	Ore 16 29 settem. 1933	173.000	Sezione Lavori Trieste	mc.
Lavori di terra e murari per il completamento degli impianti della stazione di Signa	L. P.	Ore 16 30 settem. 1933	105.000	Sezione Lavori Firenze	N.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q.li	250	Olio chimico emulsionabile . .	L. P.	3-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 4ª
Kg.	25.000	Sale ammoniaco in polvere . .	L. P.	2-10-1933	Id. Sez. 5-A
Kg.	7.000	Filo di bronzo fosforoso e corda di rame	L. P.	3-10-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Apparecchiature in ferro e ferro zincato	L. P.	3-10-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Morsetti giuntatreccia in ghisa.	L. P.	3-10-1933	Id. Sez. 8-A
N.	550	Lastre di rame per presa terra.	L. P.	3-10-1933	Id. Sez. 8-A
mc.	500	Legname quercia rovere del Piemonte	L. P.	3-10-1933	Id. Sez. 6ª
N.	7.800	Filagne e 15.500 passoni di castagno	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 6ª
ml	450.000	Trefolo di guardi da 20/10 . .	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Guarnizioni in piombo e ferro zincato per T. E.	L P.	10-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
Kg.	30.000	Cresolo saponato	L P.	17-10-1933	Id. Sez. 5-A
N.	70.000	Chiavarde in ferro zincato . .	L. P.	17-10 1933	Id. Sez. 8-A PP. TT.
N.	260.000	Viti con testa a dado per cunei	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 8-A PP. TT.

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Una stozzatrice per metalli con corsa massima dell'utensile di mm. 350 e diametro del tavolo mm. 700 per l'officina di Genova-Rivarolo	Appalto concorso	25 ottobre 1933	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita n. 52-A
Costruzione tre case cantoniere sulla linea Chiusi-Siena-Empoli	L. P.	Ore 16 2 ottobre 1933	103.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione sottovia Umberto I ad Albenga	L. P.	Ore 15 2 ottobre 1933	480.000	Sezione Lavori Genova
Ampliamento e sistemazione F. V. Stazione di Rapallo	L. P.	Ore 15 2 ottobre 1933	42.600	Sezione Lavori Genova
Lavori di terra e murari occorrenti per la sistemazione generale servizi viaggiatori e merci G. V. Stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 16 2 ottobre 1933	607.000	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento e sistemazione sede dopolavoro ferroviario a Vicenza	L. P.	Ore 15,30 2 ottobre 1933	79.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Consolidamento tratta linea mezza costa fra Montallegra e Siculiano Marina	L. P.	Ore 15,30 2 ottobre 1933	90.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione nuove travate metalliche ponti sul Tanaro a due luci da m. 45 ognuno Km. 74+359 e 74+767 della linea Carmagnola-Ceva	L. P.	Ore 15 5 ottobre 1933	1.330.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione nuove travate metalliche a travi gemelle ai ponti km. 105+075 e 109-261 della linea Carmagnola-Ceva	L. P.	Ore 15 5 ottobre 1933	165.000	Sezione Lavori Torino
Lavori murari ed armamento e fornitura pietrisco per impianto cava massi pietrisco km. 130+611 presso la Stazione di Praia	L. P.	Ore 10 5 ottobre 1933	244.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura e carico su vagoni pietrisco e massi naturali da ricavarsi dalla Cava Janculla fra Palmi e Bagnara	L. P.	Ore 10 5 ottobre 1933	400.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rinnovamento binario fra San Pietro del Carso e Pinzano in relazione elettrificazione della linea	L. P.	Ore 16 5 ottobre 1933	100.000	Sezione Lavori Trieste
Posa in opera di condotte per impianto servizio acqua nel nuovo Deposito locomotive di Udine	L. P.	Ore 16 7 ottobre 1933	50.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori d'armamento stazione Latisana	L. P.	Ore 6,30 7 ottobre 1933	45.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura e carico su vagoni di pietrisco e di massi naturali da ricavarsi dalla cava di Cirella	L. P.	Ore 10 7 ottobre 1933	800.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura e carico su vagoni di pietrisco e di massi naturali da ricavarsi dalla Cava di Palmi	L. P.	Ore 10 7 ottobre 1933	935.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione parapetti al ponte sul Ticino a Pavia	L. P.	Ore 15 10 ottobre 1933	140.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi di ricambio per F. W. .	L. P.	10-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
—	—	Pubblicazioni varie	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 5ª
N.	10	Stadere a ponte da 40 tonnellate	L. P.	10-10-1933	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	16.000	Acciaio in tubo s. s.	L. P.	10-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	14.000	Collari a nodo di treccia . .	T. P.	16-10-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Respingenti sciolti per tender e ganci	L. P.	17-10-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Puleggie conduttrici e differenziali	L. P.	17-10-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Fornitura di lavori di orari .	L. P.	17-10-1933	Id. Sez. 5ª
—	—	Morsetteria di bronzo e rame per T. E.	L. P.	17-10-1933	Id. Sez. 8-A
N.	105.000	Isolatori di porcellana per T. E.	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 8-A
Kg.	120.000	Minio di piombo in polvere . .	L. P.	7-11-1933	Id. Sez. 5-A
Q.li	480	Carta da involgere	L. P	7-11-1933	Id. Sez. 5ª

p. *Il Direttore Generale*:
CHIOSSI.

Circolare N. 16 V

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

1. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi precisamente il **25, 26 e 27 ottobre 1933-XI.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 28 al 4 novembre 1933 ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre 1933.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad

applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od altra località designata a fianco di ciascun veicolo nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento*, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 6 novembre p. v.** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le Officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione, come da lettera Circolare T. V. 612/85 e 1/612/74/2 dell'8 marzo 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro, come dalla tabella annessa alla lettera-Circolare T. V. 1598 del 7 marzo 1925, restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.

Le Officine F. S., nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di

ciascuna parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno. nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura co morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Kruptite per l'altra metà), attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36 37 *e* 38.

Carrozze e bagagliai

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Cz	32.938	Prossima Officina F. S.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. Ufficio 3° Sez. 10ª (lettera T. V. 310/347-3/10 del 19-5-33)
»	33.142	»	»	»
»	36.055	Prossima Officina F. S. o Squadra Rialzo	»	Per verifica dei carrelli (lettera T. V. 414/33528/4140971 del 7 agosto 1933)
»	» 096	»	»	»
»	» 130	»	»	»
»	» 196	»	»	»
»	» 222	»	»	»
»	» 335	»	»	»
»	» 361	»	»	»
»	» 474	»	»	»
»	» 518	»	»	»
»	» 527	»	»	»
»	» 615	»	»	»
»	» 642	»	»	»
»	» 643	»	»	»
»	» 660	»	»	»
»	» 771	»	»	»
»	» 817	»	»	»
»	» 849	»	»	»
CTy	46.009	»	»	A disposizione Servizio Mat. Traz. Sez. 10ª

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
B	72.281	(1)	Servizio Mat. e Traz.	(1) Devono essere inviate alla più vicina delle seguenti Officine Private a disposizione dell'Ufficio 3° Sez. 10ª del Servizio Materiale e Traz.: Moncenisio-Condove; Fervet-Carmagnola; Meccaniche-Costamasnaga; Elettro Ferroviarie-Milano; Fervet-Castelfranco Veneto; Meccaniche-Reggio Emilia; Meccaniche-Arezzo; S. Giorgio-Pistoia; Piaggio-Pisa; Ferrovie Meridionali-Napoli. (lettera T. V. 310' 346 2 5 del 12-9-33).
»	» 417	(1)	»	
»	» 675	(1)	»	
»	» 695	(1)	»	
»	» 697	(1)	»	
»	» 699	(1)	»	
»	» 802	(1)	»	
»	» 864	(1)	»	
»	» 878	(1)	»	
O	74.003	(1)	»	
»	» 009	(1)	»	
»	» 011	(1)	»	
»	» 031	(1)	»	
»	» 052	(1)	»	
»	» 062	(1)	»	
»	» 067	(1)	»	
»	» 214	(1)	»	
»	» 215	(1)	»	
»	» 219	(1)	»	
»	» 222	(1)	»	
»	» 224	(1)	»	
»	» 230	(1)	»	
»	» 257	(1)	»	
»	» 264	(1)	»	
»	» 269	(1)	»	
»	» 294	(1)	»	
»	» 295	(1)	»	
»	» 404	(1)	»	
»	» 417	(1)	»	
»	» 422	(1)	»	
»	» 437	(1)	»	
»	» 450	(1)	»	

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
O	74.495	(1)	Servizio Mat. e Traz.	(1) Devono essere inviate alla più vicina delle seguenti Officine Private a disposizione dell'Ufficio 3° Sez. 10ª del Servizio Materiale e Traz.: Moncenisio-Condove; Fervet Carmagnola; Meccaniche-Costamasnaga; Elettro Ferroviarie Milano; Fervet-Castelfranco Veneto; Meccaniche-Reggio Emilia; Meccaniche-Arezzo; S. Giorgio-Pistoia; Piaggio-Pisa; Ferrovie Meridionali-Napoli. (lettera T. V. 310/346-2/5 del 12-9-1933).
»	» 602	(1)	»	
»	» 604	(1)	»	
»	» 624	(1)	»	
»	» 626	(1)	»	
»	» 636	(1)	»	
»	» 637	(1)	»	
»	» 646	(1)	»	
»	» 647	(1)	»	
»	» 680	(1)	»	
»	» 681	(1)	»	
»	» 685	(1)	»	
»	» 690	(1)	»	
»	» 692	(1)	»	
»	» 802	(1)	»	
»	» 810	(1)	»	
»	» 826	(1)	»	
»	» 828	(1)	»	»
»	» 837	(1)	»	»
»	» 845	(1)	»	»
»	» 857	(1)	»	»
»	» 8[illegible]8	(1)	»	»
»	» 892	(1)	»	»
ABI	75.417	(1)	»	»
DI	87.698	Officine Fervet Castelfranco Veneto	»	Per adattamento al Servizio pacchi postali (lettera T. V. 27-16.1-3 del 22-5-33)
DUz	94.055	Roma Termini	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Invio in residenza
»	» 067	»	»	»
Dm	99.482	Squadra Rialzo Bologna	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27-16.1-4 del 9-3-33)
»	» 510	Officine Casaralta (Bologna)	»	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V 27-16.1-4 del 23-5-33)

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carri

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Mp	055.017	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. e Traz. per rilievi di dati tecnici (lettera T. V. 27-35.4 del 20-7-33)
»	» 100	»	»	»
F	130.673	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
FI	140.001	Prossima Officina F. S. Officina F. S. Messina	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Ufficio 3° Sez. 10ª del Servizio Mat. e Traz. (lettere T. V. 310.347.3/9 delli 11-5 e 11-9-1933)
»	» 066	»	»	
»	» 084	»	»	
»	» 204	»	»	»
»	» 206	»	»	»
»	» 227	»	»	»
»	» 277	»	»	»
»	» 278	»	»	»
»	» 296	»	»	»
F	156.484	Prossima Officina F. S.	»	Verifica pavimento (lettera T. V. 310-337-3-169 del 28-1-33)
»	170.421	Officina F. S. Messina	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Da specializzare per la Gestione Spec. Viveri
Hg	300.067	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	» 256	»	»	»
»	» 815	Squadra R. Bologna	Servizio Mat. e Traz.	Per applicazione occhielli doganali
Hc	350.281	Trieste C.le	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Carro specializzato per trasporto grano da inviare in residenza
»	» 429	»	»	»
»	» 594	»	»	»
»	» 711	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Lt	498.795	Officine F. S. Firenze P. P.	Servizio Mat. e Traz.	Per verifica lamiere della cassa (lettera T. V. 414/29263/41418.- del 5-7-33
»	» 766	»	»	»
»	» 767	»	»	»
»	» 768	»	«	»
»	» 769	»	»	»
P	601.026	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	621.581	»	»	»
»	650.257	»	»	»
P	661.813	(1)	»	(1) Devono essere inviati alla più vicina delle seguenti Squadre Rialzo per essere passati alla serie P e m: Alessandria, Novara, Milano P. R., Milano Smist., Voghera, Venezia Mestre, Firenze C. M., Torre Annunz. C.le, Foggia (lettera T. V. 27-33-28 del 23-3-33 del Servizio Mat. Trazione)
»	» 814	(1)	»	
»	» 815	(1)	»	
»	» 836	(1)	»	
»	» 875	(1)	»	
Q	750.739	Squadra Rialzo Padova	»	Applicazione del bilico
»	750.752	Squadra Rialzo Ala	»	»
Gru	807.302	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
E	1.006.364	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. Traz. (lettera T. V. 27-16-2 del 27-3-33)
»	1.007.912	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli - Roma	A disposizione
»	1.010.242	»	»	»
»	1.012.241	Squadra Rialzo Civitavecchia	»	Da trattenere attesa invio Sardegna
»	1.016.351	Stazione in cui si trova	»	A disposizione

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
E	1.019.010	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Cambio numerazione (lettera T. V. 310/346-1/1 del 2-3-32)
F	7.102.099	Officine F. S. Foggia	»	Da adattare a carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-4 del 14-7-32)
»	7.102.562	Officina F. S. Firenze P. P.	»	Per adattamento in carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-3 del 28-1-33)
»	7.102.691	»	»	Per adattamento in carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-3 del 28-1-32)
»	7.103.238	»	»	»
»	» 683	»	»	Per adattamento in carro soccorso (lettera T. V. 310-347-2-3 del 1-7-33)
»	» 695	»	»	»
»	» 881	»	»	»
»	7.104.285	»	»	»
»	» 453	»	»	»
»	» 624	»	»	»
»	» 808	»	»	»
M	7.500.405	Prossima Squadra R.	»	Rilievo dati tecnici (lett. T. V. 27-35-4 del 20-7-33)
»	7.500.414	»	»	»
Pz	7.600.004	Officine F. S. Firenze P. P.	»	Per esperimento del freno « Breda »
»	7.600.019	»	»	»
Poz	7.651.251	»	»	»

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Opere metalliche per sistemare il magazzino per generi di lavoro e pezzi di ricambio della stazione di Bologna	L. P.	Ore 15,30 9 ottobre 1933	53.60	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione dell'ala centrale della termo-elettrica della Chiappella prospiciente la sottostazione	L. P.	Ore 15 9 ottobre 1933	589.000	Sezione Lavori Genova
Studio e picchettazione per la rettifica delle curve col metodo Hallade e spostamento binario secondo picchettazione sulla linea Bologna-Verona	L. P.	Ore 15,30 11 ottobre 1933	83.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione impianti fissi della trazione elettrica Trento-Malè	L. P.	Ore 15 12 ottobre 1933	135.000	Ufficio I. E. S. di Venezia
Costruzione fabbricato case economiche per ferrovieri a Castellammare di Stabia	L. P.	Ore 16 13 ottobre 1933	235.363	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra, murari e cemento armato occorrenti per attraversare con tombino della fognatura Comunale la sede ferroviaria in stazione di Ravenna	L. P.	Ore 15,30 13 ottobre 1933	34.500	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinnovamento massicciata fra le stazioni di S. Giuseppe e Spigno.	L. P.	Ore 15 14 ottobre 1933	275.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento massicciata fra le stazioni di Spigno ed Acqui	L. P.	Ore 15 14 ottobre 1933	290.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento e ricarico massicciata fra le stazioni di Alessandria e Sezzadio	L. P.	Ore 15 14 ottobre 1933	240.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento e ricarico massicciata fra Sezzadio ed Acqui	L. P.	Ore 15 14 ottobre 1933	220.000	Sezione Lavori Torino
Spostamento della sede stradale fra i km. 8+650 e 8+950 fra S. Pietro del Carso e Fiume	L. P.	Ore 16 18 ottobre 1933	54.500	Sezione Lavori Trieste
Restauro esterno del fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia	L. P.	Ore 16 24 ottobre 1933	74.143	Sezione Lavori Ancona
N. 1 Carrello trasbordatore da 100 tonnellate pel deposito di Udine	A. C.	20 ottobre 1933	—	Uff. 2° - Sez. 8ª Servizio Materiale e Trazione

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q.le	91	Carta per copie multiple . . .	T. P.	16-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª
N.	6.000	Fiaccole a petrolio e N. 6000 lanternini	L P.	17-10-1933	Id. Sez. 5-A
Kg	8.000	Rame puro in lamiera	L. P.	17-10-1933	Id. Sez. 8ª
ml	450.000	Trefolo di guardia da mm. 2 .	L P.	24-10-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Cavi Patterson, fili di bronzo e di rame	L P.	24-10-1933	Id. Sez. 8-A
N.	140.000	Cunei di legno olmo per puntelli	L P.	24-10-1933	Id. Sez. 6ª
Kg.	200.000	Chiodi da ribadire a caldo . .	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	219.500	Filo di ferro zincato	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	20.000	Piombo spugnoso	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8ª
ml.	15.000	Tele di cotone per mantici delle carrozze	L. P	5-12-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

Servizio al [illegible] incaricato della pratica | Servizio Approvvigionamenti Sezione | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez. | Id. Sez.

Circolare N. 17 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1 novembre 1933 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occor-

resse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 novembre 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negative, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20.259 (1)	Cz	31.078 (4)	Cz	36.193 (3)	Cz	36.339 (4)	Cz	36.501 (2)
»	» 260 (1)	»	» 079 (4)	»	» 194 (3)	»	» 340 (4)	»	» 606 (2)
»	» 261 (1)	»	» 100 (4)	»	» 195 (3)	»	» 341 (4)	»	» 607 (2)
»	» 262 (1)	»	» 101 (4)	»	» 196 (3)	»	» 342 (4)	»	» 608 (2)
»	» 263 (1)	»	» 102 (4)	»	» 197 (3)		» 343 (4)	»	» 609 (2)
»	» 264 (1)	»	» 103 (4)	»	» 198 (3)	»	» 403 (4)	»	» 610 (2)
»	» 265 (1)	»	» 104 (4)	»	» 199 (3)	»	» 404 (4)	»	» 611 (2)
»	21.000 (4)	»	» 105 (4)	»	» 200 (4)	»	» 405 (4)	»	» 612 (2)
»	» 001 (4)	»	36.085 (3)	»	» 274 (4)	»	» 406 (4)	»	» 613 (2)
»	» 002 (4)	»	» 086 (3)	»	» 275 (4)	»	» 407 (4)	»	» 614 (2)
»	» 003 (4)	»	» 087 (3)	»	» 276 (4)	»	» 408 (4)	»	» 615 (2)
»	» 055 (4)	»	» 088 (3)	»	» 277 (4)	»	» 447 (2)	»	» 810 (5)
»	» 056 (4)	»	» 089 (3)	»	» 278 (4)	»	» 448 (2)	»	» 811 (5)
»	» 057 (4)	»	» 090 (3)	»	» 279 (4)	»	» 449 (2)	»	» 812 (5)
»	» 058 (4)	»	» 091 (3)	»	» 334 (4)	»	» 450 (2)	»	» 813 (5)
»	» 059 (4)	»	» 092 (3)	»	» 335 (4)	»	» 451 (2)	»	» 814 (5)
»	» 060 (4)	»	» 093 (3)	»	» 336 (4)	»	» 452 (2)	»	» 815 (5)
Cz	31.076 (4)	»	» 094 (3)	»	» 337 (4)	»	» 453 (2)		
»	» 077 (4)	»	» 095 (3)	»	» 338 (4)	»	» 500 (2)	ABz	50.688 (4)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » di Napoli (Granili).
(4) » » » » » » di Voghera.
(5) » » » » » » di Foggia.

ABy	58.619 (6)	DV	96.006 (6)	FI	143.296 (6)	FI	146.055 (6)	Hgp	300.704 (6)
»	» 624 (6)	»	» 514 (6)	»	146 031 (6)	»	» 056 (6)	»	» 705 (6)
»	» 649 (6)	Dm	98.985	»	» 032 (6)	»	» 061 (6)	Ltm	400.660
»	» 655 (6)	»	» 988	»	» 033 (6)	»	» 062 (6)	»	» 665
CDy	67.016	»	» 992	»	» 034 (6)	»	» 063 (6)	»	» 674
»	» 017	»	» 995	»	» 035 (6)	»	» 064 (6)	»	» 683
»	» 018	»	» 999	»	» 036 (6)	»	» 074 (6)	»	» 689
»	» 019	FI	143.201 (6)	»	» 037 (6)	»	» 075 (6)	»	403.009
»	» 020	»	» 203 (6)	»	» 038 (6)	»	» 076 (6)	»	» 015
»	» 215	»	» 247 (6)	»	» 039 (6)	»	» 077 (6)	»	» 017
»	» 216	»	» 248 (6)	»	» 045 (6)	»	» 095 (6)	P	660.840
»	» 217	»	» 249 (6)	»	» 046 (6)	Hgp	300.401 (6)	»	» 852
»	» 218	»	» 270 (6)	»	» 047 (6)	»	» 402 (6)	»	» 857
»	» 219	»	» 289 (6)	»	» 048 (6)	»	» 403 (6)	»	» 863
»	» 220	»	» 290 (6)	»	» 049 (6)	»	» 407 (6)	»	» 869
»	» 221	»	» 291 (6)	»	» 050 (6)	»	» 408 (6)	E	1.020.857 (6)
»	» 222	»	» 292 (6)	»	» 051 (6)	»	» 410 (6)	»	» 868 (6)
»	» 224	»	» 293 (6)	»	» 052 (6)	»	» 411 (6)	»	» 869 (6)
D	82.414 (6)	»	» 294 (6)	»	» 053 (6)	»	» 412 (6)	»	» 870 (6)
»	83.424 (6)	»	» 295 (6)	»	» 054 (6)	»	» 702 (6)		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

---

(6) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto illuminazione elettrica nelle nuove stazioni di Anzio e Nettuno	L. P.	Ore 16 16 ottobre 1933	75.000	Ufficio I. E. S. Roma
Costruzione serbatoio da mc. 100 presso il parco deposito treni nella nuova stazione di Firenze S. M. N.	Bando concorso	Ore 15 16 ottobre 1933	--	Sez. Spec. Lav. Firenze
Restauro facciate esterne ed interne del palazzo ferroviario di Piazza Unità Italiana N. 6, ed angolo Via S. Antonio a Firenze	L. P.	Ore 15 17 ottobre 1933	35.000	Sez. Spec. Lav. Firenze
Ricostruzione pavimento capannone montaggio veicoli Officine Materiale Rotabile di Firenze P. Prato	L. P.	Ore 15 17 ottobre 1933	40.000	Sez. Spec. Lav. Firenze
Lavori per ampliare mediante mediante aggiunte di due luci il ponte sul torrente Turbolo fra le stazioni di Mongrassano e Torano Lattarico	L. P.	Ore 10 18 ottobre 1933	574.000	Sezione Lavori Reggio Cal.
Sistemazione ponte sul torrente Lena	L. P.	Ore 16 18 ottobre 1933	58.400	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Cambio condutture di terracotta con tubazioni di ghisa a diciotto colonne di latrine del fabbricato case economiche per ferrovieri in via Ottaviano Rinuccini a Firenze	L. P.	Ore 17 19 ottobre 1933	40.000	Sez. Spec. Lav. Firenze
Rettifica delle curve fra Genova e Carmagnola	L. P.	Ore 15 19 ottobre 1933	190.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione cunicolo a ponte della galleria Calavà per risanare tratto fra i chilometri 156+479 e 48+519,48 tra le stazioni di Gioiosa e S. Giorgio	L. P.	Ore 15,30 19 ottobre 1933	150.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione impianti della stazione di Milano e Scali	L. P.	Ore 15 20 ottobre 1933	500.000	Ufficio I. E. S. Milano
Fornitura di montacarichi elettrico per il palazzo ad uso Direzione Provinciale delle PP. TT. di Bologna	L. P.	Ore 15 21 ottobre 1933	31.000	Ufficio I. E. S. Bologna
Rafforzamento ml. 3312 circa di binario fra le stazioni di Montoro Forino e Montoro Superiore	L. P.	Ore 16 23 ottobre 1933	35.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Paline di allineamento . . .	T. P.	19-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	100	Sacche per vuotature cassette Venditti	T. P.	20-10-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Boccole per ruote dei tender .	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Sportelli per casellari all'americana	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Muffole, cavetto, filo e cordoni.	L. P.	24-10-1933	Id. Sez. 8-A PP. TT.
N.	60.000	Punte per verrine ad elica . .	L. P.	7-11-33	id. Sez. 8ª
—	—	Apparati ed accessori Baudot.	L. P.	31-10-33	Id. Sez. 8-A PP. TT.
—	—	Pezzi di ricambio Hughes tipo italiano	L. P.	31-10-33	Id. Sez. 8-A PP. TT.
—	—	Bracci, chiavarde, chiavardoni chiavardine e traverse in ferro zincato	L. P.	31-10-33	Id. Sez. 8-A PP. TT.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerta	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	700.000	Isolatori di porcellana mod. 1 - 1920	L. P.	31-10-33	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A PP. TT.
N.	60.000	Scope di saggina	L. P.	14-11-33	Id. Sez. 5-A
Kg.	60.000	Pomice naturale in polvere. .	T. P.	15-11-33	Id. Sez. 8ª
N.	12.000.000	Piombi per chiusura carri . .	L. P.	21-11-1933	Id. Sez. 5ª
N.	300.000	Fogli di carta vetrata . . .	T. E.	30-11-1933	Id. Sez. 8ª
N.	100	Reti di corda per merci vincolate a dogana	L. P	5-12-1933	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale:

VELANI.

Ordine di servizio N. 6 V

Primo viaggio dei Senatori di nuova nomina per recarsi a Roma a prestare giuramento.

Per il primo viaggio che i Senatori di recente nomina debbono effettuare sulle Ferrovie dello Stato per recarsi a Roma a prestare giuramento, debbono osservarsi le seguenti modalità:

I Senatori saranno forniti di una lettera a firma dell'Onorevole Questore del Senato, comprovante la avvenuta nomina.

Le stazioni di partenza ritireranno detta lettera e rilasceranno al viaggiatore un modulo Ci 201 senza prezzo, sul quale dovrà essere apposta l'indicazione « Viaggi Senatori nuova nomina » valido per il viaggio a Roma, con qualsiasi treno, in prima classe, per la via più breve o per una delle vie facoltative o deviazioni ammesse.

A giustificazione del biglietto rilasciato le stazioni allegheranno alla contabilità la lettera ritirata, su cui dovranno essere riportati gli estremi del biglietto emesso.

I biglietti in parola hanno la validità di 20 giorni e danno facoltà a fermate intermedie entro il periodo della validità stessa.

Distribuito agli agenti delle classi 5. 7. 9. 12, 13 *e* 16.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione e risanamento delle linee del Riparto di Ronco.	L. P.	Ore 15 23 ottobre 1933	322.000	Sezione Lavori Genova
Revisione e risanamento delle linee del Riparto di Ventimiglia.	L. P.	Ore 15 23 ottobre 1933	115.000	Sezione Lavori Genova
Risanamento tratti piattaforma stradale fra i km. 310-054 e 311-905 nelle gallerie di Ragusa e Perato fra le stazioni di Ragusa e Ragusa Ibla.	L. P.	Ore 15,30 23 ottobre 1933	74.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione sottopassaggi nelle fermate di Priaro S. Lorenzo e S. Michele.	L. P.	Ore 15 23 ottobre 1933	150.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura in opera di portali e stanti per segnali sulla linea Trento-Bolzano.	L. P.	Ore 16 23 ottobre 1933	89.650	Uff. I. E. S. Venezia
Costruzione fabbricato alloggi per il personale Impianti Elettrici di Segnalamento nella stazione di Bologna.	L. P.	Ore 10 24 ottobre 1933	220.000	Uff. I. E. S. Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sostituzione travate metalliche di 37 ponticelli sulla tratta Sapri-Paola mediante impalcature di travi di ferro incorporate nel calcestruzzo di cemento.	L. P.	Ore 10 24 ottobre 1933	307.000	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura di un padiglione in cemento armato per l'officina Apparati Centrali di Milano Porta Garibaldi.	L. P.	Ore 15 25 ottobre 1933	35.000	Uff. I. E. S. Milano
Fornitura di mc. 19.000 di pietrisco dato carico sui carri ferroviari nella cava di S. Giuliano del Sannio della linea Benevento-Campobasso.	L. P.	Ore 16 25 ottobre 1933	120.000	Sezione Lavori Napoli
Riverniciatura della tettoia della stazione di Como S. Giovanni.	L. P.	Ore 15 25 ottobre 1933	140.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura e posa in opera di tre nuove travate metalliche sul torrente Turbolo al km. 40+522.33 fra Mongrassano C.e e Torano.	L. P.	Ore 10 26 ottobre 1933	215.000	Sezione Lavori Reggio C.
Opere murarie per l'impianto di un 2° binario Bisceglie-Molfetta.	L. P.	Ore 16 26 ottobre 1933	100.000	Sezione Lavori Bari
Sgombro neve sulla tratta Fortezza-Brennero.	L. P.	Ore 15 27 ottobre 1933	100.000	Sezioni Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N° 2 gru elettriche a ponte scorrevole di cui una da 60 Tonn, e una da 10 Tonn. destinate al deposito loc. di Udine.	A. C.	15 nov. 1933	—	Ufficio 2° Sezione 8ª Serv. Materiale e Trazione
Un tornio per la tornitura interna dei cerchioni sciolti da veicoli. Due torni per la tornitura dei cerchioni delle sale montate da veicoli. Due torni per la tornitura dei fuselli delle sale montate da veicoli.	A. C.	15 nov. 1933	—	Serv. Materiale e Trazione Ufacio III Sezione 9ª Firenze Viale Principessa Margherita 52A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Maschi diversi	L. P.	7-11-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	13	Carrelli per trasporto elementi interruttori	T. P.	8-11-1933	Id. Sez. 7ª
ml.	27.000	Catena calibrata tipo R A.2	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8ª
N.	3.500	Chiavi semplici per bulloni .	T. P.	2-12-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1	Elevatore idraulico	T. P.	31-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	16	Carri riscaldatori	L. P.	30-10-1933	Id. Sez. 7ª
N.	111	Serie di ruote dentate per torni paralleli	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Piastre speciali per controrotaie	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 6ª
N.	20.000.000	Cavicchi di legno	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Cavi sottopiombo	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 8 A
—	—	Macchine ed accessori Morse .	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 8ª PP. TT.
—	—	Lampadine per dischetti bassi .	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 8 A
ml.	7.000	Catena di acciaio lucido . . .	T. P.	3-11-1933	Id. Sez. 8ª
mc.	500	Legname larice in tavole . .	L. P.	7-11-1933	Id. Sez. 6ª
N.	300	Bilancie da gr. 500	L. P.	7-11-1933	Id. Sez. 8 A PP. TT.

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalt.	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Sistemazione di N. 35 ponticelli in ferro sulla linea Treviso-Calalzo	L. P.	Ore 15,30 30 ottobre 1933	228.100	Sezione Lavori Venezia
Costruzione e posa in opera di travate metalliche sul torrente Zaera	L. P.	Ore 15,30 30 ottobre 1933	176.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Siena	L. P.	Ore 15 31 ottobre 1933	1 900.000	Sezione Lavori Firenze
Sostituzione travate metalliche di sette ponticelli fra Paola e S. Eufemia Biforcazione, mediante impalcature incorporate nel calcestruzzo di cemento	L P.	Ore 10 31 ottobre 1933	74.000	Sezione Lavori Reggio Calab.
Sistemazione gallerie Rutino, Telegrafo, Valle, Oscura, Prima e Seconda San Macario e Noce fra Stazione di Torchiara e la fermata di Caprioli	L P.	Ore 10,30 31 ottobre 1933	172.000	Sezione Lavori Reggio Calab.
Sistemazione travate metalliche nel tratto di linea fra Rometta Messinese e Messina Scalo	L. P.	Ore 15,30 31 ottobre 1933	125.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione serbatoio da mc. 100 nella nuova stazione di Firenze S. Maria Novella	Bando concorso	Ore 15 3 novemb. 1933	—	Sez. Spec. Lav. Firenze
Costruzione fabbricati postali nel piazzale esterno della stazione di Taranto	L. P.	Ore 16 3 novemb. 1933	340.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura e posa in opera di pensilina in ferro per copertura rampe, scale e marciapiedi intermedio nella stazione di Nocera Inferiore	L. P.	Ore 16 6 novemb. 1933	41.000	Sezione Lavori Napoli
Riscaldamento preventivo dei treni e dei fabbricati, nonchè impianto condotte per distribuzione acqua ed aria compressa nella stazione di Venezia S. Lucia	Bando concorso	Ore 16 6 novemb. 1933	—	Sezione Lavori Venezia
Fornitura di mc, 4000 di ghiaia vagliata data carica in stazione di Seriate	L. P.	Ore 15 6 novemb. 1933	—	Sezione Lavori Milano
Fornitura di mc. 5000 di ghiaia vagliata data carica in stazione di Crema	L. P.	Ore 15,15 6 novemb. 1933		Sezione Lavori Milano
Fornitura di mc. 10.000 di ghiaia vagliata data carica in stazione di S. Nicolò	L. P.	Ore 15,30 6 novemb. 1933	—	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di manipolazione carboni Foggia e a Rocchetta S. Antonio	L. P.	Ore 18 14 novem. 1933	94.800 (per un triennio)	Sezione Materiale e Trazione Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	100.000	Isolatori di porcellana sospesi per linee primarie	T. P.	30-10-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
ml.	1.125.000	Corda bimetallica e barre tonde d'alluminio	L. P.	31-10-1933	Id. Sez. 8ª
N.	500	Calderotti per calcina	T. P.	3-11-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Isolatori di porcellana a colonna	T. P.	3-11-1933	Id. Sez. 8-A
N.	600	Colonne di ghisa	L. P	7-11-1933	Id. Sez. 6ª
—	—	Lampadine per segnali . . .	L. P.	7-11-1933	Id. Sez. 8-A
T.	?.400	Acciaio laminato in verghe .	L. P.	7-11-1933	Id. Sez. 8ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizi ed Uffici incaricati delle pratiche
—	—	Cavi per circuiti di segnalamento	L. P.	14-11-1938	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
mc.	300	Legname olmo in tavoloni . .	T P.	14-11-1938	Id. Sez. 6ª
ml.	2 000.000	Corda metallica in fili di acciaio zincato	L. P	14-11-1938	Id. Sez. 8ª
N.	10.500	Metri di legno e di acciaio . .	T. P.	15-11-1938	Id. Sez. 8ª
N.	1.050	Casse complete per 1 batteria di accumulatori	L. P.	21-11-1938	Id. Sez. 7ª
N.	40.000	Spugne comuni	L P.	28-11-1938	Id. Sez. 8ª
ml	155.000	Nastri di cotone per avvolgimenti	T. P	4-12-1938	Id. Sez. 8ª
Kg.	10.000	Lana crine per boccole di locomotive	L P.	12-12-1938	Id. Sez. 5 A
—	—	Oggetti di arredamento delle ritirate	L. P.	19-12-1938	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale:

VELANI.

Circolare N. 18 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1 dicembre 1933 estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima *officina*, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Of-

ficina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 dicembre 1933, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negative, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	20.266 (1)	Bz	21.067 (4)	Cz	31.108 (4)	Cz	36.206 (4)	Cz	36.414 (4)
»	» 267 (1)	»	» 068 (4)	»	» 109 (4)	»	» 207 (4)	»	» 454 (2)
»	» 268 (1)	»	29.258 (6)	»	» 110 (4)	»	» 208 (4)	»	» 455 (2)
»	» 269 (1)	Cz	31.035 (4)	»	» 111 (4)	»	» 280 (4)	»	» 456 (2)
»	» 270 (1)	»	» 036 (4)	»	» 112 (4)	»	» 281 (4)	»	» 457 (2)
»	21.004 (4)	»	» 037 (4)	»	» 113 (4)	»	» 282 (4)	»	» 458 (2)
»	» 005 (4)	»	» 038 (4)	»	» 114 (4)	»	» 344 (4)	»	» 459 (2)
»	» 006 (4)	»	» 039 (4)	»	» 115 (4)	»	» 345 (4)	»	» 460 (2)
»	» 007 (4)	»	» 040 (4)	»	» 116 (4)	»	» 346 (4)	»	» 461 (2)
»	» 008 (4)	»	» 041 (4)	»	» 117 (4)	»	» 347 (4)	»	» 462 (2)
»	» 009 (4)	»	» 042 (4)	»	36.096 (3)	»	» 348 (4)	»	» 463 (2)
»	» 010 (4)	»	» 043 (4)	»	» 097 (3)	»	» 349 (4)	»	» 464 (2)
»	» 011 (4)	»	» 044 (4)	»	» 098 (3)	»	» 350 (4)	»	» 502 (2)
»	» 061 (4)	»	» 080 (4)	»	» 099 (3)	»	» 351 (4)	»	» 503 (2)
»	» 062 (4)	»	» 081 (4)	»	» 201 (4)	»	» 409 (4)	»	» 504 (2)
»	» 063 (4)	»	» 082 (4)	»	» 202 (4)	»	» 410 (4)	»	» 616 (2)
»	» 064 (4)	»	» 083 (4)	»	» 203 (4)	»	» 411 (4)	»	» 617 (2)
»	» 265 (4)	»	» 106 (4)	»	» 204 (4)	»	» 412 (4)	»	» 618 (2)
»	» 266 (4)	»	» 107 (4)	»	» 205 (4)	»	» 413 (4)	»	» 619 (2)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » di Napoli (Granili).
(4) » » » » » » di Voghera.

(6) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Cz	36.620 (2)	CDy	67.026	FI	146.201 (6)	Hgp	300.716 (6)	P	648.173 (6)
»	» 621 (2)	»	» 027	Hgp	300.406 (6)	»	» 717 (6)	»	» 174 (6)
»	» 622 (2)	»	» 028	»	» 409 (6)	»	» 718 (6)	»	660.870
»	» 623 (2)	»	» 029	»	» 413 (6)	»	» 719 (6)	»	» 875
»	» 624 (2)	»	» 223	»	» 414 (6)	»	» 720 (6)	»	» 880
»	» 625 (5)	»	» 225	»	» 415 (6)	»	» 721 (6)	»	» 885
»	» 626 (5)	»	» 226	»	» 416 (6)	»	» 722 (6)	»	» 890
»	» 627 (5)	»	» 227	»	» 417 (6)	»	» 723 (6)	»	» 893
»	» 735 (5)	»	» 228	»	» 418 (6)	»	» 724 (6)	»	» 896
»	» 736 (5)	»	» 229	»	» 419 (6)	»	» 727 (6)	»	» 899
»	» 816 (5)	»	» 230	»	» 420 (6)	»	» 728 (6)	E	1.020.984 (6)
»	» 817 (5)	»	» 231	»	» 421 (6)	»	» 748 (6)	»	» 985 (6)
»	» 818 (5)	»	» 232	»	» 425 (6)	Ltm	400.690	»	» 986 (9)
»	» 819 (5)	»	» 233	»	» 426 (6)	»	» 697	»	» 987 (6)
»	» 820 (5)	»	» 234	»	» 427 (6)	»	» 800	»	» 988 (6)
»	» 821 (5)	D	82.095 (6)	»	» 428 (6)	»	» 805	»	» 991 (6)
»	» 822 (5)	Dlz	88.340 (6)	»	» 429 (6)	»	» 809	»	» 992 (6)
»	» 823 (5)	DUl	96.272 (6)	»	» 430 (6)	»	403 008	»	» 993 (6)
ABz	50.689 (4)	FI	146.059 (6)	»	» 436 (6)	»	» 019	»	» 994 (6)
»	» 690 (4)	»	» 060 (6)	»	» 443 (6)	P	648.155 (6)	»	» 995 (6)
»	» 691 (4)	»	» 069 (6)	»	» 700 (6)	»	» 156 (6)	»	1.024.205 (6)
»	59.146 (6)	»	» 070 (6)	»	» 701 (6)	»	» 157 (6)	»	» 206 (6)
»	» 265 (6)	»	» 078 (6)	»	» 703 (6)	»	» 158 (6)	»	» 207 (6)
BCz	66.064 (6)	»	» 079 (6)	»	» 707 (6)	»	» 163 (6)	»	1.028.172 (6)
CDy	67.021	»	» 080 (6)	»	» 711 (6)	»	» 164 (6)	»	» 173 (6)
»	» 022	»	» 081 (6)	»	» 712 (6)	»	» 165 (6)	»	» 174 (6)
»	» 023	»	» 082 (6)	»	» 713 (6)	»	» 166 (6)	»	» 175 (6)
»	» 024	»	» 083 (6)	»	» 714 (6)	»	» 171 (6)		
»	» 025	»	» 084 (6)	»	» 715 (6)	»	» 172 (6)		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

---

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze P. P.
(4) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.
(5) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.
(6) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto riscaldamento Magazzino Oli nel Deposito Combustibili di Alessandria	Bando concorso	Ore 16 6 novem. 1933	—	Sezione Lavori Torino
Fornitura pietrisco della cava di Mascali	L. P.	Ore 15,30 6 novem. 1933	170.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione e rialzo p. f. di ml. 19.400 di binario fra le stazioni di Civitavecchia e Grosseto	L. P.	Ore 16 6 novem. 1933	124.863	Sezione Lavori Roma
Opere metalliche occorrenti per la stazione di Trento	L. P.	Ore 15 6 novem. 1933	71.000	Sezione Lavori Bolzano
Correzione del tracciato dei binari di corsa in stazione di Arezzo	L. P.	Ore 15 6 novem. 1933	617.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori d'armamento per migliorare le comunicazioni fra impianti Deposito pulizia vetture esistenti presso cavalcavia S. Salvario in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 16 7 novem. 1933	60.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori murari per migliorare le comunicazioni fra Impianti Deposito pulizia vetture esistenti presso cavalcavia San Salvario in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 15 7 novem. 1933	388.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di mc. 60.000 di pietrisco nella stazione di Bronzolo	L. P.	Ore 15 7 novem. 1933	—	Sezione Lavori Bolzano
Risanamento e revisione metri lineari 45.000 di binario nei tratti di linea Grosseto-Pisa	L. P.	Ore 15 7 novem. 1933	470.000	Sezione Lavori Firenze
Demolizione palazzaccio a Pistoia in dipendenza della costruzione del nuovo Palazzo Postale	L. P.	Ore 15 8 novem. 1933	70.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Poggio Mirteto in dipendenza della elettrificazione della linea	L. P.	Ore 16 9 novem. 1933	311.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione dei ponti in ferro sul torrente Lavaz e Rio Confine, e sottovia Km. 65+308 della linea Udine-Tarvisio	L. P.	Ore 16 9 novem. 1933	239.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione massicciata della linea Torino-Genova	L. P.	Ore 15 6 novem. 1933	175.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori murari, armamento e fornitura di pietrisco occorrenti per l'impianto cava massi e pietrisco presso la stazione di Praia	L. P.	Ore 10 10 novem. 1933	240.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rafforzamento e risanamento binario di corsa della linea Cuneo-Mondovì	L. P.	Ore 15 10 novem. 1933	139.000	Sezione Lavori Torino
Rafforzamento e risanamento binario di corsa della linea Bastia-Mondovì	L. P.	Ore 15 10 novem. 1933	81.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione armamento e massicciata del tratto di linea Panicale-Terontola in dipendenza della elettrificazione della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 15 10 novem. 1933	530.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento binario di corsa fra il Bivio S. Lucia ed il F. V. di Verona P. Nuova	L. P.	Ore 15,30 13 novem. 1933	75.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione di 16 ponticelli in armatura tra Corsico ed Abbiategrasso	L. P.	Ore 15 13 novem. 1933	50.000	Sezione Lavori Torino
Riparazione della calotta della galleria Giorgio	L. P.	Ore 16 13 novem. 1933	50.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione del piazzale esterno della stazione di Taranto	L. P.	Ore 16 15 novem. 1933	69.000	Sezione Lavori Bari
Impianto riscaldamento del F. V. e del Caffè-Ristorante della stazione di Monfalcone	Bando concorso	Ore 12 18 novem. 1933	—	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari per la sistemazione della stazione di Baschi in dipendenza della elettrificazione della linea	L. P.	Ore 16,30 9 novem. 1933	430.000	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	5	Stadere automatiche a pesatura visibile della portata di Kg. 500	T. P.	10-11-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	—	Rotaie in acciaio fuso	L P.	14-11-1933	Id. Sez. 6ª
T.	200	Lamiere di acciaio dolce . . .	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	130.000	Acciaio di qualità in tubo . . .	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8ª
N.	4.000	Scaricatori nel vuoto e N. 15500 valvole fusibili	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Bobine di legno	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8-A
ml.	300.000	Trefolo di guardia	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 8-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	15	Piattaforme girevoli	L. P.	21-11-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 6ª
mc.	400	Legname gattice	L. P.	21-11-1933	Id. Sez. 6ª
Kg.	15.000	Tela di filo di acciaio	L. P.	21-11-1933	Id. Sez. 8ª
N.	50	Trapani a cricco	T. P.	21-11-1933	Id. Sez. 8ª
N.	1000	Mattelli a penna spaccata . .	T. P.	24-11-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Cavi con protezione speciale .	L. P.	28-11-1933	Id. Sez. 8 A
N.	50.000	Pale per massicciata	L. P.	5-12-1933	Id. Sez. 8ª
N.	1.000	Forconi per massicciata . . .	T. P.	12-12-1933	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori di terra e murari per sistemazione attraversamento della ferrovia sul fiume Tanagro al Km. 97+165 della linea Napoli-Potenza	L. P.	Ore 16 14 novem. 1933	410.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria Deposito Locomotive e Squadra Rialzo di Milano Smistamento	L. P.	Ore 15 15 novem. 1933	122.000	Sezione Lavori Milano
Lavori murari per l'ampliamento della stazione di Castiglione Teverina	L. P.	Ore 17 15 novem. 1933	348.500	Sezione Lavori Roma
Lavori murari per l'ampliamento della stazione di Bassano Teverina	L. P.	Ore 16 15 novem. 1933	177.000	Sezione Lavori Roma
Demolizione pensilina esistente e costruzione della nuova in stazione di Carrara Avenza	L. P.	Ore 15 15 novem. 1933	42.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento massicciata binario dei tratti di linea fra Riccione e Falconara	L. P.	Ore 13 15 novem. 1933	75.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto apparati centrali in stazione di Trento	L. P.	Ore 16 16 novem. 1933	420.000	Ufficio I. E. S. Venezia
Costruzione di nuove travate per il ponte sul fosso Dogana al Km. 260+763 della linea Chiusi-Firenze	L. P.	Ore 16 16 novem. 1933	94.000	Sezione Lavori Firenze
Impianti elevatori per il nuovo edificio postale di Napoli	L. P.	Ore 16 25 novem. 1933	420.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine di presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Q li	554	Carta bianca da scrivere . . .	L. P.	14-11-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª
—	—	Ingrassatori, rubinetti raccordi, ecc.	L. P.	14-11-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Lampadine speciali monowatt per A. C. E.	L. P.	21-11-1933	Id. Sez. 8ª A
—	--	Contrappesi di acciaio fuso . .	L. P.	21-11-1933	Id. Sez. 7ª
N.	815.000	Mattoni refrattari per voltini .	L. P.	23-1-1934	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale:

VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione piano caricatore relativo piazzale strada accesso dalla casa cantoniera e costruzione di un forno da pane nella stazione di Chilivani	L. P.	Ore 17 20 novem. 1933	290.000	Sezione Lavori Cagliari
Sistemazione di N. 22 ponticelli fra le stazioni di Palmi e Reggio Calabria.	L P.	Ore 10 21 novem. 1933	410.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto segnalamento linea Anzio-Nettuno	L. P.	Ore 16 21 novem. 1933	190.000	Ufficio I. E. S. Roma
Impianti idraulici e sanitari nella nuova ala arrivi della stazione di Venezia S. Lucia.	Bando concorso	Ore 16 22 novem. 1933	105.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione ad uso magazzino arredamento trasporto militari di uno dei capannoni del vecchio magazzino Approvvigionamenti di Napoli, Corso Garibaldi	L P.	Ore 16 24 novem. 1933	38.490	Sezione Lavori Napoli
Fornitura e posa in opera di serramenti, tramezzi e rivestimenti in legno per l'albergo diurno di Milano Centrale	L P.	Ore 15 25 novem. 1933	57.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	400	Borse di cuoio per utensili . .	L. P.	28-11-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª A
Q.li	400	Grasso minerale consistente . .	L. P.	28-11-1933	Id. Sez. 4ª
—	—	Lampadine speciali monowatt per A. C.	T. P.	30-11-1933	Id. Sez. 8ª A
—	--	Perni di sospensione e copiglie per detti	L. P.	5-12-1933	Id. Sez. 7ª
N.	300	Rubinetti con maschio di bronzo per carri serbatoio	L. P.	5-12-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Materiali di medicazione diversi	L. P.	26-12-1933	Id. Sez. 5ª A

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalt.	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Spostamento binario e rettifica delle curve fra le stazioni di S. Teresa di Riva e Catania Acquicella	L. P.	Ore 15 27 novem. 1933	100.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale nel cantone di Arona.	L. P.	Ore 15 28 novem. 1933	195.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale nel cantone di Lecco	L. P.	Ore 15,30 28 novem. 1933	190.000	Sezione Lavori Milano
Sgombero dalla riva sinistra de fiume Isarco dei massi franati in corrispondenza dei tratti fra i Km. 167+550 e Km. 167+600 della linea Verona-Brennero	L. P.	Ore 15 29 novem. 1933	90.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale nella stazione di Pavia Scalo	L. P.	Ore 15 30 novem. 1933	180.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale della linea Varese (e) - Porto Ceresio (i)	L. P.	Ore 15,30 30 novem. 1933	170.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Lavori occorrenti per ricavare i franchi minimi per il transito della sagoma T. E. della linea Udine-Tarvisio	L. P.	Ore 16 30 novem. 1933	96.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura dei marmi occorrenti per il nuovo palazzo Postale di Novara	L. P.	Ore 15 30 novem. 1933	385.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento e contemporaneo risanamento completo della massicciata a tratte saltuarie per una estesa complessiva di ml. 9051 circa di binario della linea Sparanise-Gaeta	L. P.	Ore 16 30 novem. 1933	142.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione e completamento impianti di riscaldamento nei capannoni della Squadra Rialzo di Milano Smistamento	L. P.	Ore 15 2 dicemb. 1933	86.000	Sezione Lavori Milano
Impianto blocco e apparati centrali al Deposito Locomotive del Romito	L. P.	Ore 17 4 dicemb. 1933	115.000	Ufficio I. E. S. Firenze
Manutenzione dell'armamento e della sede stradale della linea Salerno-Mercato S. Severino	L. P.	Ore 15 4 dicemb. 1933	151.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalt.	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
N. 1 tornio parallelo A.P. mm. 150 O.P. mm. 600 destinato al deposito di Alessandria N. 1 tornio c. s. A.P. mm. 220 D. P. mm. 2000 ÷ 2200 destinato al deposito di Gallarate N. 1 tornio c. s. A.P. mm. 280 D.P. mm. 2200 ÷ 2500 destinato al deposito di Roma S. L. N. 3 torni a revolver azionati da motore elettrico destinati rispettivamente ai depositi di Genova Brignole, Mestre e Livorno N. 1 tornio a revolver con comando a trasmissione destinato al deposito di Lecco. N. 1 fresatrice universale destinata al deposito di Lecco N. 1 trapano sensitivo per forare fino a mm. 25 destinato al deposito di Gallarate	Appalto concorso	31 dicemb. 1933	—	Sezione Materiale e Trazione Uff. 2° - Sez. 5ª Viale Principessa Margherita 52-A Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	147.000	Libretti mod. TV	L. P.	5-12-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª
—	—	Pezzi di ricambio per accopp. conduttura acqua locom. e tender	L P.	5-12-1933	Id. Sez. 7ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Lampadine semiwatt per impianti in serie	L. P.	5-12-1933	Servizio Approvvigionamenti Sez. 8-A
Ql	1.200	Olio semidenso per motori . .	L. P.	5-12-1933	Id. Sez. 4ª
—	—	Manovelle di acciaio per locomotive	L. P.	5-12-1933	Id. Sez. 7ª
N.	50	Astucci di compassi	T. P.	5-12-1933	Id. Sez. 8ª
N	1.000	Bolgette comuni da portalettere	L. P.	12-12-1933	Id. Sez. 5-A
N.	9.000	Verrine ad elica	L. P.	12-12-33	Id. Sez. 8ª
N.	160	Sale sciolte grezze per locom. e tender	L. P.	12-12-33	Id. Sez. 7ª
—	—	Ghiere di acciaio per locom. elettriche	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 7ª
N.	900	Pinze per troncare fili . . .	T. P.	28-12-1933	Id. Sez. 8ª
Ql.	14.000	Olio di lino cotto e crudo . .	L. P.	10-1-1934	Id. Sez. 5-A
N.	300.000	Barre triple di ghisa comune .	L. P.	16-1-1934	Id. Sez. 7ª
N.	970	Manometri completi	L. P.	6-2-1934	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto dei servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Milano C.le	L. P.	Ore 18 15 dicem. 1933	694.500 (3 anni)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Costruzioni di difesa della linea Lucca-Castelnuovo Garfagnana, fra i Km. 37+765 e 37+950	L. P.	Ore 15 4 dicemb. 1933	69.000	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento del corpo stradale fra i Km. 119+937 e 120+068 della linea Sampierdarena-Ventimiglia	L. P.	Ore 15 4 dicemb. 1933	35.300	Sezione Lavori Genova
Manutenzione totalitaria della stazione di Trento, compreso lo Scalo Filzi	L. P.	Ore 15 5 dicemb. 1933	150.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione totalitaria della linea Trento-Malé	L. P.	Ore 15,30 5 dicemb. 1933	465.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione totalitaria del tratto di linea Ferrara-Ravenna	L. P.	Ore 15 5 dicemb. 1933	700.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Manutenzione totalitarie del tratto di linea Ravenna-Rimini	L. P.	Ore 15 6 dicemb. 1933	700.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto del segnalamento e blocco nella stazione di Littoria	L. P.	Ore 16 6 dicemb. 1933	100.000	Ufficio I. E. S. Roma
Opere metalliche nella stazione di Chiusi Bagni di Chianciano	L. P.	Ore 15 6 dicemb. 1933	193.000	Sezione Lavori Firenze
Demolizione tettoia ed impianto pensiline nella stazione di Savigliano.	L. P.	Ore 11 6 dicemb. 1933	158.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento fabbricato viaggiatori, lato Battipaglia, della Stazione di Salerno e sistemazione cessi	L. P.	Ore 16 7 dicemb. 1933	140.000	Sezione Lavori Napoli
Sbancamento terrapieno nella stazione di Trieste Centrale	L. P.	Ore 16 7 dicemb. 1933	279.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di due serbatoi da mc. 100 ciascuno nel nuovo Deposito Locomotive di Udine	L. P.	Ore 16 11 dicem. 1933	100.000	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cavi diversi	L. P.	12-12-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8-A
Kg.	275000	Rame all'arsenico	L. P.	12-12-1933	Id. Sez. 8ª
N.	40	Morse parallele da banco . .	T. P.	14-12-1933	Id. Sez. 8ª
N.	18000	Morsetti speciali	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 8-A
N.	30	Autocarrelli di revisione . . .	T. P.	28-12-1933	Id. Sez. 7ª
N.	150	Scalpelli e n. 150 tenaglie . .	T. P.	30-12-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	800000	Bulloni di acciaio	L. P.	2-1-1934	Id. Sez. 8ª
—	—	Cinghie di cuoio per trasmissioni	L. P.	23-1-1934	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

Circolare N. 19 V

Veicoli da inoltrare vuoti nelle officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno **2 gennaio 1934** estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibile e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica, faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. M. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte

e coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali e coperte con quelle ordinarie di riparazione, quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai, alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il **10 gennaio 1934** comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negative, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia.

Bz	21.012 (1)	Bz	21.074 (1)	Cz	31.087 (1)	Cz	31.127 (1)	Cz	36.286 (1)
»	» 013 (1)	»	28.650 (4)	»	» 088 (1)	»	» 128 (1)	»	» 352 (1)
»	» 014 (1)	»	29.196 (4)	»	» 118 (1)	»	» 129 (1)	»	» 353 (1)
»	» 015 (1)	Cz	31.045 (1)	»	» 119 (1)	»	36.209 (1)	»	» 354 (1)
»	» 016 (1)	»	» 046 (1)	»	» 120 (1)	»	» 210 (1)	»	» 355 (1)
»	» 017 (1)	»	» 047 (1)	»	» 121 (1)	»	» 211 (1)	»	» 356 (1)
»	» 018 (1)	»	» 048 (1)	»	» 122 (1)	»	» 212 (1)	»	» 357 (1)
»	» 069 (1)	»	» 049 (1)	»	» 123 (1)	»	» 213 (1)	»	» 358 (1)
»	» 070 (1)	»	» 084 (1)	»	» 124 (1)	»	» 283 (1)	»	» 359 (1)
»	» 071 (1)	»	» 085 (1)	»	» 125 (1)	»	» 284 (1)	»	» 360 (1)
»	» 072 (1)	»	» 086 (1)	»	» 126 (1)	»	» 285 (1)	»	» 361 (1)
»	» 073 (1)								

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

Cz	36.115 (1)	Cz	36.826 (3)	FI	146.207 (4)	Hgp	300.766 (4)	E	1.024.109 (4)
»	» 416 (1)	»	» 827 (3)	»	» 209 (4)	»	» 767 (4)	»	» 114 (4)
»	» 417 (1)	»	» 828 (3)	»	» 210 (4)	Ltm	400.810	»	» 115 (4)
»	» 418 (1)	»	» 829 (3)	Hgp	300.431 (4)	»	» 815	»	» 116 (4)
»	» 465 (2)	»	41.892 (4)	»	» 432 (4)	»	» 818	»	» 117 (4)
»	» 466 (2)	»	42.187 (4)	»	» 437 (4)	»	» 820	»	» 118 (4)
»	» 467 (2)	»	» 298 (4)	»	» 438 (4)	»	» 824	»	» 119 (4)
»	» 468 (2)	»	» 763 (4)	»	» 439 (4)	»	403.020	»	» 120 (4)
»	» 469 (2)	»	» 976 (4)	»	» 440 (4)	»	» 022	»	» 127 (4)
»	» 505 (2)	BCz	66.052 (4)	»	» 441 (4)	»	» 025	»	» 128 (4)
»	» 506 (2)	CDy	67.030	»	» 442 (4)	»	» 027	»	» 129 (4)
»	» 507 (2)	»	» 031	»	» 446 (4)	»	» 029	»	» 130 (4)
»	» 508 (2)	»	» 032	»	» 447 (4)	P	648.175 (4)	»	» 209 (4)
»	» 509 (2)	»	» 033	»	» 448 (4)	»	» 176 (4)	»	» 210 (4)
»	» 510 (2)	»	» 034	»	» 449 (4)	»	» 177 (4)	»	» 211 (4)
»	» 511 (2)	»	» 035	»	» 450 (4)	»	» 178 (4)	»	» 248 (4)
»	» 628 (3)	»	» 036	»	» 451 (4)	»	» 179 (4)	»	» 249 (4)
»	» 629 (3)	»	» 037	»	» 452 (4)	»	» 180 (4)	»	» 250 (4)
»	» 630 (3)	»	» 235	»	» 453 (4)	»	» 183 (4)	»	1.028.181 (4)
»	» 631 (3)	»	» 236	»	» 454 (4)	»	» 186 (4)	»	» 182 (4)
»	» 632 (3)	»	» 237	»	» 455 (4)	»	» 187 (4)	»	» 183 (4)
»	» 633 (3)	»	» 238	»	» 456 (4)	»	» 188 (4)	»	» 184 (4)
»	» 634 (3)	»	» 239	»	» 457 (4)	»	» 189 (4)	»	» 185 (4)
»	» 635 (3)	»	» 240	»	» 465 (4)	»	» 191 (4)	»	» 186 (4)
»	» 636 (3)	»	» 241	»	» 466 (4)	»	» 192 (4)	»	» 187 (4)
»	» 637 (3)	»	» 242	»	» 468 (4)	»	» 193 (4)	»	» 188 (4)
»	» 638 (3)	»	» 243	»	» 731 (4)	»	» 194 (4)	»	» 189 (4)
»	» 639 (3)	»	» 244	»	» 732 (3)	»	» 195 (4)	»	» 190 (4)
»	» 730 (3)	FI	146.089 (4)	»	» 736 (4)	»	» 196 (4)	»	» 191 (4)
»	» 731 (3)	»	» 090 (4)	»	» 747 (4)	»	» 197 (4)	»	» 196 (4)
»	» 732 (3)	»	» 091 (4)	»	» 756 (4)	»	» 300 (4)	»	» 197 (4)
»	» 733 (3)	»	» 092 (4)	»	» 757 (4)	»	» 301 (4)	»	» 198 (4)
»	» 738 (3)	»	» 093 (4)	»	» 758 (4)	E	1.024.101 (4)	»	» 199 (4)
»	» 739 (3)	»	» 094 (4)	»	» 759 (4)	»	» 102 (4)		
»	» 741 (3)	»	» 097 (4)	»	» 760 (4)	»	» 103 (4)		
»	» 744 (3)	»	» 099 (4)	»	» 761 (4)	»	» 106 (4)		
»	» 824 (3)	»	» 200 (4)	»	» 764 (4)	»	» 107 (4)		
»	» 825 (3)	»	» 206 (4)	»	» 765 (4)	»	» 108 (4)		

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

---

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.
(2) » » » » » » di Firenze P. Prato.
(3) » » » » » » di Foggia.
(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 14 gennaio 1933 del Servizio Materiale Trazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Ricostruzione primo volto, lato Savona, del ponte sul Rio Chiapparo al Km. 6+523 della linea Savona-Carmagnola	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	46.500	Sezione Lavori Torino
Risanamento ml. 27.000 di binario della linea Pisa-Livorno e Pisa-La Spezia	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	280.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione apparati di consenso e di blocco a settori della linea Bolzano-Trento	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	77.300	Ufficio I. E. S. Venezia
Revisione e risanamento della linea del Reparto di Ronco	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	370.000	Sezione Lavori Genova
Revisione e risanamento della linea del Reparto di Ventimiglia	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	120.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale di ml. 27.000 di binario delle linee Pisa-Spezia e Pisa-Livorno	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	280.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione scogliera per difendere il rilevato ferroviario dal Km. 117+754 al Km. 117 +900 della linea Sampierdarena-Ventimiglia	L. P.	Ore 15 11 dicem. 1933	217.000	Sezione Lavori Genova
Risanamento massicciata di binario della linea Termoli-Foggia	L. P	Ore 16 12 dicem. 1933	91.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione della galleria S. Cataldo Capitello e Vibonati fra Celle Bulgheria e Sapri	L. P.	Ore 10 12 dicem. 1933	529.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori di terra e murari occorrenti per il miglioramento della stazione di Carrara Avenza	L. P.	Ore 15 13 dicem. 1933	90.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori d'armamento nel nuovo Deposito Locomotive e Locomotori di Udine	L. P.	Ore 16 13 dicem. 1933	153.000	Sezione Lavori Trieste
Completamento del fabbricato ad uso case economiche del personale ferroviario a San Pietro del Carso	L. P.	Ore 16 15 dicem. 1933	88.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Fornitura di mc. 25.000 di pietrisco occorrente sul tratto di Bra-Carmagnola e mc. 15.000 occorrenti sul tratto Niella - Cherasco della linea Savona-Carmagnola	L. P.	Ore 15 14 dicem. 1933	—	Sezione Lavori Torino
Sistemazione galleria Torre Bagnara - Bagnara Artificiale Km. 375+685 e 375+850, Paci Altafiumara Subalveo fra le stazioni di Palmi e Cannitello	L. P.	Ore 10 15 dicem. 1933	200.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ripicchettazione delle curve sulle tratte Rogoredo (i)-Pavia (i) e Voghera (e) - Pavia (e)	L. P.	Ore 15 16 dicem. 1933	51.000	Sezione Lavori Milano
Ripicchettazione delle curve sul tratto Brescia (e) - Verona (e)	L. P.	Ore 15 16 dicem. 1933	52.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione rilevato tratto compreso fra i Km. 115+679 e 117+695 fra le stazioni di S. Martino della Battaglia e Peschiera	L. P.	Ore 15 22 dicem. 1933	270.800	Sezione Lavori Milano
Fornitura di mc. 100.000 di pietrisco	L. P.	Ore 15 22 dicem. 1933	—	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
T.	200	Tubi bollitori di acciaio . . .	L. P.	19-12-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
ml.	630000	Trefolo di guardia	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 8ª
Kg.	5200	Ottone lega T in verghe . . .	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Cavi con protezione speciale .	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 8ª-A
Kg.	100000	Bullette di Francia	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 8ª
N.	94	Deviatoi d'armamento	L. P.	19-12-1933	Id. Sez. 6ª
N.	12000	Riparelle di rame	T. P.	20-12-1933	Id. Sez. 8ª
—	—	Montatoi di acciaio per veicoli .	L. P.	26-12-1933	Id. Sez. 7ª
—	—	Lampadine a filamento metallico	L. P.	26-12-1933	Id. Sez. 8ª-A
N.	101.000	Guancialetti felpati	L. P.	23-1-1934	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Servizio pulizia e spazzatura delle linee ferroviarie del Porto di Genova	L. P.	Ore 15 18 dicem. 1933	126.000	Sezione Lavori Genova
Revisione di ml. 24.250 di binario Roma Trastevere-Civitavecchia	L. P.	Ore 16 18 dicem. 1933	178.000	Sezione Lavori Roma
Risanamento massicciata di ml. 8.000 di binario fra Avezzano e Sulmona	L. P.	Ore 17 18 dicem. 1933	66.000	Sezione Lavori Roma
Revisione generale armamento con contemporaneo risanamento massicciata di vari tratti di binario fra le stazioni di Cassino e Napoli Centrale	L. P.	Ore 16 18 dicem. 1933	90.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto illuminazione suonerie apriporta elettrici nella stazione di Piacenza	L. P.	Ore 10 19 dicem. 1933	48.000	Ufficio I. E. S. Bologna
Rafforzamento con risanamento ricambio massicciata e parziale rinnovamento binario fra Nizza ed Asti della linea Genova-Ovada-Asti	L. P.	Ore 15 19 dicem. 1933	280.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Revisione generale dell'armamento della massicciata su vari tratti di binario in stazione di Napoli Centrale e Scali, linea Napoli Sperone-Napoli Portamassa	L. P.	Ore 16 20 dicem. 1933	45.000	Sezione Lavori Napoli
Prolungamento dei binari d'incrocio della stazione di Diamante	L. P.	Ore 10 20 dicem. 1933	274.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Rinnovamento di ml. 3210 di binario e due deviatoi nelle stazioni di Villa del Nevoso, Sappiane e Abbazia Mattuglie	L. P.	Ore 16 20 dicem. 1933	46.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione guide carraie dello Scalo Merci di Firenze P. Prato	L. P.	Ore 15 21 dicem. 1933	49.600	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 10.000 di pietrisco, mc. 1.500 di pietrame da prelevarsi dalla cava di Montecastello di proprietà dell'Amministrazione Ferroviaria fra Ripabottoni e Bonefro della linea Termoli-Campobasso	L. P.	Ore 16 22 dicem. 1933	175.600	Sezione Lavori Napoli
Rafforzamento mediante controventatura inferiore di otto travate metalliche sulla linea Metaponto-Reggio C.	L. P.	Ore 10 22 dicem. 1933	67.700	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Impianto di riscaldamento nel nuovo Palazzo Postale di Novara	Bando Concorso	Ore 18 22 dicem. 1933	—	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato case economiche per ferrovieri a Messina	L. P.	Ore 15 28 dicem. 1933	3.000.000	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	100.000	Ottone in tubi senza saldatura.	L. P.	26-12-1933	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	—	Materiali Baudot	L. P.	26-12-1933	Id. Sez. 8-A
—	—	Mobili per arredamento sale di aspetto di 1ª e 2ª classe	L. P.	26-12-1933	Id. Sez. 5-A
—	—	Zoccoli di ghisa e suole per detti	L. P.	2-1-1934	Id. Sez. 7ª
Kg.	250.000	Rame all'arsenico in fasciami .	L. P.	2-1-1934	Id. Sez. 8ª
Mc.	500	Legname quercia rovere del Piemonte in travi squadrati	L. P.	2-1-1934	Id. Sez. 6ª

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio od Uffici incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi di ricambio per illuminazione locomotive elettriche	L. P.	2-1-1934	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
—	—	Cavo, cassette e muffole . . .	L. P.	9-1-1934	Id. Sez. 8-A
N.	200	Morsetti di acciaio per tendere fili	T. P.	10-1-1934	Id. Sez. 8ª
N.	—	Stoffa di lana rossa e verde per bandiere da segnalamento .	L. P.	20-2-1934	Id. Sez. 5-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

Ordine di servizio N. 7 V

Carta di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio, buoni bagaglio, ecc. per l'anno 1934.

Per l'anno 1934 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio, gratuiti e a prezzo ridotto, e di buoni bagaglio.

Con richiamo alla circolare PAG 12-4700 del 27 maggio 1933-XI diretta a tutti gli uffici che rilasciano concessioni di viaggio, si conferma che la validità delle tessere di riconoscimento di pelle nera o di tela nera o marrone, emesse nel 1929, è da ritenersi prorogata di un anno, e cioè esse potranno servire anche per l'utilizzazione, sino a naturale scadenza, delle concessioni di viaggio dell'anno 1934. Per quelle dell'anno 1935 verranno emesse nuove tessere.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color rosa e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione dei millesimo 1934 (A. XII-XIII).

Si rammenta che, in dipendenza del Regolamento in applicazione della Legge 9 aprile 1931 n. 406, gli scontrini rilasciati ai giornalisti italiani e i biglietti per un solo viaggio serie D rilasciati ai giornalisti esteri con la riduzione del 70 %, nonchè biglietti a metà prezzo serie C rilasciati alle famiglie dei giornalisti, possono essere utilizzati sino alla data fissa improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (Serie Rl) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1933.

Anche per l'anno 1934 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti due righe parallele trasversali celesti o due fasci di dette parallele incrociantisi) nonchè i biglietti permanenti di compartimento riservato, debbono portare impresso il millesimo 1934 mediante foratura che viene praticata dal Servizio Personale e Affari Ge-

nerali (Sezione Biglietti). In conseguenza le carte di circolazione serie Al e quelle At con validità annuale, non possono essere rilasciate con scadenza posteriore al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Le marchette di convalidazione per il 1934 delle carte di libera circolazione serie A, di qualle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

— rosso per le carte serie A;

— azzurro per le carte serie At;

— terra di Siena per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;

— verde per i biglietti di libero transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1934.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 13.

Circolare N. 20 V

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi precisamente **l'8, 9 e 10 gennaio 1934-XII.**

a) *dagli agenti del Servizio Movimento*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile; nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dall'11 al 18 gennaio 1934 ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dall'11 al 16 gennaio 1934.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo pel quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad

applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati oppure inviati in squadra, in officina, od altra località designata a fianco di ciascun veicolo nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati, vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento*, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento ed al Servizio Materiale e Trazione **non oltre il 22 gennaio 1934** un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle officine della propria circoscrizione.

Le Officine e le Squadre di rialzo nelle quali viene rintracciato od inoltrato il veicolo per la verifica del rodiggio devono rimettere senz'altro il prospetto relativo alle sale montate boccole e scartamento dei parasale direttamente al Servizio Materiale e Trazione, come da lettera Circolare T. V. 612/85 *e* 1/612/74/2 *dell'*8 *marzo* 1923.

Qualora le dimensioni dei fuselli delle sale montate risultassero in relazione alla portata massima più la tara del carro, come dalla tabella annessa alla lettera-Circolare T. V. 1598 *del* 7 *marzo* 1925, *restituiranno il veicolo alla circolazione, sempre rimettendo al Servizio il citato prospetto.*

Le Officine F. S., nelle quali viene rintracciato o inoltrato il veicolo per la verifica della coloritura esterna della cassa ovvero della coloritura interna del telaio, dovranno rimettere senz'altro al Servizio Materiale e Trazione un particolareggiato rapporto sul comportamento dei due sistemi di coloritura in confronto fra loro (sistema F. S. nella metà destra di

ciascuna parete della cassa guardando il veicolo dall'esterno, nuovo sistema nella metà sinistra; sistema di coloritura col morellone (minio di ferro) per una metà del telaio, sistema di coloritura col prodotto antiruggine Kruptite per l'altra metà), attendendo il benestare del predetto Servizio prima di rimettere il veicolo in circolazione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 e 38.

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carrozze e bagagliai

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Cz	36.093	Prossima Officina F. S. o Squadra Rialzo	Servizio Mat. e Traz.	Per verifica dei carrelli (lettera T. V. 414/33528/410971 del 7 agosto 1938)
»	» 130	»	»	»
»	» 196	»	»	»
»	» 222	»	»	»
»	» 335	»	»	»
»	» 474	»	»	»
»	» 518	»	»	»
»	» 527	»	»	»
»	» 615	»	»	»
»	» 643	»	»	»
»	» 817	»	»	»
»	» 849	»	»	»
»	39.000	Officine F. S. Firenze P. P.	»	Per verifiche tecniche (lett. T. V. 27/14.1 del 10-11-38)
ABy	58.645	Officine Meccaniche Arezzo	»	Per riparazione radicale
»	» 654	»	»	»
B	72.281	(1)	Servizio Mat. e Traz.	(1) Devono essere inviate alla più vicina delle seguenti Officine Private a disposizione dell'Ufficio 8° Sez. 10ª del Servizio Materiale e Traz.:
»	» 417	(1)	»	
»	» 697	(1)	»	
»	» 802	(1)	»	
»	» 846	(1)	»	

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
C	74.062	(1)	Servizio Mat. e Traz.	Moncenisio-Condove; Fervet-Carmagnola; Meccaniche-Costamasnaga; Elettro Ferroviarie-Milano; Fervet-Castelfranco Veneto; Meccaniche-Reggio Emilia; Meccaniche-Arezzo; S. Giorgio-Pistoia; Piaggio-Pisa; Ferrovie Meridionali-Napoli. (lettera T. V. 310/346/2-5 del 12-9-38).
»	» 067	(1)	»	
»	» 214	(1)	»	
»	» 219	(1)	»	
»	» 222	(1)	»	
»	» 269	(1)	»	
»	» 404	(1)	»	
»	» 422	(1)	»	
»	» 437	(1)	»	
»	» 602	(1)	»	
»	» 624	(1)	»	
»	» 637	(1)	»	
»	» 646	(1)	»	
»	» 647	(1)	»	
»	» 680	(1)	»	
»	» 681	(1)	»	
»	» 685	(1)	»	
»	» 690	(1)	»	
»	» 836	(1)	»	
»	» 837	(1)	»	
»	» 845	(1)	»	
»	» 857	(1)	»	
»	» 892	(1)	»	
ABI	75.417	(1)	»	
Dm	99.900	Squadra Rialzo Roma P. Maggiore	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	99.904	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carri

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Mp	055.017	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Servizio Mat. e Traz. per rilievi di dati tecnici (lettera T. V. 27-35. 4 del 20-7-33)
FI	140.001	Officina S. Giorgio Pistoia	Servizio Mat. e Traz.	A disposizione Ufficio 3º Sez. 10ª del Servizio Mat. e Traz. (lettere T. V. 310/347.3/9 delli 11-5 e 11-9-1933)
»	» 204	»	»	»
»	» 206	»	»	»
»	» 277	»	»	»
»	» 296	»	»	»
F	187.865	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
Hg	300.067	»	»	»
Hc	350.281	Trieste C.le	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Carro specializzato per trasporto grano da inviare in residenza
»	» 429	»	»	»
»	» 594	»	»	»
»	» 711	»	»	»
Lt	498.765	Officine F. S. Firenze P. P.	Servizio Mat. e Traz.	Per verifica lamiere della cassa (lettera T. V. 414/29263/41418.- del 5-7-33
»	» 766	»	»	»
»	» 769	»	»	»
M	520.198	Officina F. S. Bologna	»	Riparazione zincatura interna (lett. T. V. 310-339-1-11-343.8 del 17-10-33)
P	601.096	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Attesa istruzioni
»	620.159	»	»	»
»	» 494	»	»	»
»	» 524	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
P	620 620	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	» 647	»	»	»
»	» 705	»	»	»
»	» 757	»	»	»
»	621.505	»	»	»
»	» 581	»	»	»
»	» 952	»	»	»
»	» 956	»	»	»
»	623.924	»	»	»
»	626.102	»	»	»
»	640.278	»	»	»
»	650.201	»	»	»
»	» 257	»	»	»
»	» 754	»	»	»
»	» 961	»	»	»
»	» 993	»	»	»
»	658.626	Squadra Rialzo Foggia	Servizio Mat. e Traz.	Riapplicazione scritte specializzazione per trasporto ghiaia (lettera T. V. 27-33-5 delli 11-11-33)
»	661.812	Squadra Rialzo Milano P. Romana	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	Per trasformazione in Pcm e applicazione scritte di residenza
»	» 815	»	»	»
»	» 875	»	»	»
Q	750.739	Squadra Rialzo Padova	»	Applicazione bilico
»	750.752	Squadra Rialzo Ala	»	»
Gru	807.302	Stazione in cui si trova	»	A disposizione
E	1.007.912	»	»	»
»	1.010.242	»	»	»
»	1.019.010	Prossima Squadra R.	Servizio Mat. e Traz.	Cambio numerazione (lettera T. V. 310/346-1/1 del 2-3-32)
»	1.023.002	Stazione in cui si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
F	7.103.881	Officina F. S. Firenze P. P.	Servizio Mat. e Traz.	Per adattamento a carro soccorso (lettera T. V. 310-347.2/3 del 4-10-33)
»	7.104.453	»	»	»
»	7.104.890	»	»	»
»	7.105.611	»	»	»
M	7.500.405	Prossima Squadra R.	»	Rilievo dati tecnici (lettera T. V. 27-35.4 del 20-7-33)
»	7.500.414	»	»	»

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la Stazione di Trieste Centrale	L. P.	Ore 18 12 gennaio 1934	**894.600 (3 anni)**	Sezione Materiale e Trazione Trieste
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la Stazione di Trieste C. M.	L. P.	Ore 18 12 gennaio 1934	**352.000 (3 anni)**	Sezione Materiale e Trazione Trieste
Costruzione di un Magazzino per la Provvida in stazione di Vicenza	L. P.	Ore 15,30 26 dicem. 1933	**533.700**	Sezione Lavori Venezia
Fornitura di mc. 9.900 di ghiaia per massicciata di binari	L. P.	Ore 16 26 dicem. 1933	—	Sezione Lavori Venezia
Revisione di ml. 20.000 di binario fra Civitavecchia e Grosseto	L. P.	Ore 16 27 dicem. 1933	**133.000**	Sezione Lavori Roma
Opere murarie per le nuove pensiline nlla stazion di Savigliano	L. P.	Ore 15 28 dicem. 1933	**42.500**	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Rinforzamento ml. 38.255 di binario e N. 25 deviatoi fra Salerno e Battipaglia e rinnovamento di ml. 135 di binario e N. 9 deviatoi nella stazione di Battipaglia	L. P.	Ore 10 28 dicem. 1933	355.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione totalitaria dello armamento e della sede stradale del tronco Rossano - Campana	L. P.	Ore 10 28 dicem. 1933	218.000	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione di N. 13 ponticelli in ferro sulla linea Acqui-Asti	L. P.	Ore 15 29 dicem. 1933	200.000	Sezione Lavori Torino
Lavori d'armamento per gli impianti del nuovo Scalo di Bussoleno	L. P.	Ore 15 30 dicem. 1933	47.000	Sezione Lavori Torino
Sei forni elettrici per tempera di utensili di acciaio rapido destinati alle Officine di Bologna, Vicenza, Granili, Foggia, Messina e Catania	A. C.	20 gennaio 1934	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 3° - Sez. 9ª Firenze Viale Principessa Margherita, 32-A

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. = Licitazione privata T. P. = Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Ufficio incaricati delle pratiche
N.	720	Semafori tipo F. S.	L. P.	2-1-1934	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
Kg.	60000	Chiodi di acciaio	L. P.	9-1-1934	Id. Sez. 8ª
—	—	Valvole multiple e accessori .	L. P.	9-1-1934	Id. Sez. 7ª
—	—	Tiranti per molle di sospensione	L. P.	16-1-1934	Id. Sez. 7ª
N.	70.000	Dischi di tela per pulitrici . .	T. P.	22-1-1934	Id. Sez. 5ª-A
N.	1000000	Petardi con bandella . . .	L. P.	23-1-1934	Id. Sez. 5ª-A
—	—	Apparecchi e centralini telefonici	L. P.	20 2-1934	Id. Sez. 8ª-A

Il Direttore Generale:
VELANI.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso la stazione di Roma Termini	L. P.	Ore 18 19 gennaio 1934	4.788.000 (per tre anni)	Sezione Materiale e Trazione Roma
N. 1 gru a ponte scorrevole della portata di Kg. 500 destinata al deposito di Udine	Appalto concorso	25 gennaio 1934	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sez. 8ª Firenze
N. 1 gru a braccio girevole per paranco scorrevole di kg. 500 destinata al deposito di Udine	Appalto concorso	18 gennaio 1934	—	Servizio Materiale e Trazione Uff II - Sez. 8ª Firenze
Ampliamento della stazione di Empoli	L. P.	Ore 15.30 2 gennaio 1934	100.200	Sezione Lavori Firenze
Spostamento laterale delle curve fra le stazioni di Tusa e Gioiosa Marea	L. P.	Ore 15 3 gennaio 1934	80.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione scoli della platea di lavaggio nella stazione di Trieste S. Sabba	L. P.	Ore 16 3 gennaio 1934	51.800	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	Modo di appalto	Termine utile presentazione offerte	Importo approssimativo dell'appalto	Ufficio incaricato delle pratiche presso il quale si tiene la gara
Costruzione e posa in opera travata metallica in sostituzione di quella esistente sul torrente Scalilli al chilometro 214+942.44, linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 10 3 gennaio 1934	40.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione dei servizi Postali nella stazione di Bari Centrale	L. P.	Ore 16 3 gennaio 1934	125.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione M. M. della G. V. e riordino locali del F. V. di Bari Centrale	L. P.	Ore 16 4 gennaio 1934	120.000	Sezione Lavori Bari
Rafforzamento mediante sostituzione attuale controventatura inferiore di 34 travate metalliche della linea Metaponto-Reggio Calabria	L. P.	Ore 10 5 gennaio 1934	350.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Opere murarie per la sistemazione dei ponti Grandezzo e Togliezzo della linea Udine-Tarvisio	L. P.	Ore 16 5 gennaio 1934	31.000	Sezione Lavori Trieste
Pavimentazione locali Officina Deposito Locomotive di Milano Smistamento	L. P.	Ore 15 5 gennaio 1934	296.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione offerte	Servizio ed Uffici incaricato delle pratiche
—	—	Cavetti telefonici	L. P.	9-1-1934	Servizio Approvvigiona-menti Sezione 8-A
T.	200	Lamiere striate di acciaio . .	L. P.	9-1-1934	Id. Sez. 8ª
—	—	Isolatori di porcellana . . .	L. P.	16-1-1934	Id. Sez. 8-A
—	—	Materiali in gomma per freno Hardy	L. P.	16-1-1934	Id. Sez. 7ª
—	—	Acciaio laminato in verghe . .	L. P.	16-1-1934	Id. Sez. 6ª
—	—	Cuscinetti e zampe in acciaio fuso	L. P.	23-1-1934	Id. Sez. 6ª
—	—	Riflettori smaltati	T. P.	25-1-1934	Id. Sez. 8-A
N.	4.000	Chiavi doppie per dadi . . .	T. P.	29-1-1934	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale:

VELANI.